

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 996

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

Indice

1. DDL S. 996 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 996.	4
1.2.2. Testo approvato 996 (Bozza provvisoria)	103
1.2.3. Testo 1	124
1.3. Trattazione in Commissione	420
1.3.1. Sedute	421
1.3.2. Resoconti sommari	422
1.3.2.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	423
1.3.2.1.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 84 (ant.) del 30/01/2024	424
1.3.2.1.2. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 86 (pom.) del 30/01/2024	431
1.4. Trattazione in consultiva	606
1.4.1. Sedute	607
1.4.2. Resoconti sommari	608
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	609
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 42 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/01/2024	610
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 160 (pom.) del 30/01/2024	612
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	617
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 194 (pom.) del 30/01/2024	618
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 195 (ant.) del 31/01/2024	623
1.4.2.3. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	625
1.4.2.3.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 98 (pom.) del 30/01/2024	626
1.4.2.4. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	653
1.4.2.4.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 155 (pom.) del 30/01/2024	654
1.5. Trattazione in Assemblea	657
1.5.1. Sedute	658
1.5.2. Resoconti stenografici	659

1.5.2.1. Seduta n. 151 del 30/01/2024	660
1.5.2.2. Seduta n. 152 del 31/01/2024	709

1. DDL S. 996 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 996

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 996

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** e dal **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)** di concerto con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)** con il **Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)** con il **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)** con il **Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (MUSUMECI)** con il **Ministro per gli affari europei il Sud le politiche di coesione e il PNRR (FITTO)** e con il **Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (LOLLOBRIGIDA)**

(v. stampato Camera n. 1606)

approvato dalla Camera dei deputati il 26 gennaio 2024

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 2024

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 DICEMBRE 2023, N. 181

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « in autoproduzione » sono sostituite dalle seguenti: « per l'autoproduzione »;

al comma 2:

alla lettera a), primo periodo, dopo le parole: « le imprese medesime sottoscrivono » sono inserite le seguenti: « , anche indirettamente, »;

alla lettera b):

al numero 1), le parole: « pari a 1 MW » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 200 kW ciascuno »;

al numero 2), le parole: « pari ad almeno 1 MW » sono sostituite dalle seguenti: « pari almeno a 200 kW »;

alla lettera f), le parole: « Gestore del mercato elettrico » sono sostituite dalle seguenti: « Gestore dei

mercati energetici »;

alla lettera g), le parole: « ogni singola » sono sostituite dalla seguente: « ciascuna »;

al comma 3, le parole: « per energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « per energia, reti »;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i titolari di contratti per differenza stipulati con il GSE ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 16 settembre 2022, recante attuazione dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (cosiddetto *Electricity release*), di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2022, che non implicano lo scambio fisico di energia elettrica, possono esercitare la facoltà di recesso dai contratti stessi senza l'applicazione di penali e senza la regolazione delle differenze tra il prezzo di allocazione e il prezzo medio di cui alla lettera a) del comma 3 del predetto articolo 16-bis maturate durante il periodo di vigenza contrattuale. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di recesso già esercitato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

alla rubrica, le parole: « a rischio delocalizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « soggetti al rischio di delocalizzazione ».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso Art. 16:

al comma 1, dopo le parole: « di seguito » è inserita la seguente: « denominati »;

al comma 2, dopo le parole: « delle aree idonee » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 3:

all'alinea, dopo le parole: « legge 9 gennaio 1991, n. 9 » è inserito il seguente segno d'interpunzione:

« , » e dopo le parole: « il 45° parallelo » è inserita la seguente: « Nord »;

alla lettera b), dopo le parole: « sulle linee di costa » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 4, lettera a), le parole: « una soglia di » sono soppresse;

al comma 7, primo periodo, le parole: « il costo a MWh » sono sostituite dalle seguenti: « il costo per MWh »;

al comma 8:

all'alinea, dopo le parole: « di cui al comma 7 » è soppresso il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla lettera c);

al numero 1.2), dopo le parole: « rispetto all'energia elettrica » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al numero 2), le parole: « i diritti non assegnati ai sensi del numero 1) sono oggetto di una eventuale » sono sostituite dalle seguenti: « l'assoggettamento dei diritti non assegnati ai sensi del numero 1) a un'eventuale »;

al comma 9, primo periodo, le parole: « per energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « per energia, reti » e dopo le parole: « dal Gruppo GSE » è soppresso il seguente segno d'interpunzione: « , ».

al comma 10:

alla lettera a), le parole: « al PSV » sono sostituite dalle seguenti: « all'IG Index del Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A. »

alla lettera b), le parole: « per differenza rispetto al PSV » sono sostituite dalle seguenti: « per differenza a due vie rispetto all'IG Index del Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A. »;

al comma 11, le parole: « del contratto di cui al comma 10, lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « dei contratti di cui al comma 10, lettere a) e b) »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dal seguente:

"8. Al fine di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale e contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici di riduzione della dipendenza dai combustibili fossili provenienti dal territorio della Federazione russa mediante la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo è destinato a coprire i ricavi per il servizio di rigassificazione svolto attraverso le unità di cui al comma 1, compresi i costi di capitale per l'acquisto o la realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi prevista dalla vigente regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto definita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. L'eventuale importo residuo del fondo è destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione previsti dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La gestione del fondo è affidata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, che verifica gli importi da attribuire e dispone l'erogazione delle relative risorse sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo, provvedendovi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente".

2-*ter*. All'articolo 6, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) in sede di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, ciascun concorrente offre condizioni economiche che prevedono anche l'effettuazione di interventi di efficienza energetica, realizzabili nell'ambito territoriale minimo di riferimento, atti a conseguire risparmi di energia addizionali rispetto agli obiettivi annuali definiti ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Qualora gli interventi di cui al primo periodo non conseguano la quota di risparmio energetico oggetto delle condizioni economiche presentate in sede di gara, il gestore aggiudicatario versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento il contributo tariffario determinato dall'ARERA secondo quanto previsto dai decreti attuativi dell'articolo 16, comma 4, del citato decreto legislativo n. 164 del 2000, con l'applicazione di una maggiorazione, a titolo di penale, commisurata alla quantità di energia non risparmiata per singola annualità, tenuto conto del momento di effettiva disponibilità, da parte del gestore stesso, dei beni su cui realizzare gli interventi medesimi. Il contributo tariffario di cui al secondo periodo è altresì versato agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento, in luogo dell'effettuazione degli interventi di cui al primo periodo, nelle more della definizione di apposite procedure operative per la valutazione e la certificazione dei risparmi associati agli interventi medesimi. Le modalità per la definizione delle procedure operative di cui al terzo periodo sono stabilite in sede di aggiornamento, ai sensi del comma 4 del presente articolo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226" ».

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a) sono premesse le seguenti:

« *0a*) all'articolo 1:

1) al comma 3-*bis*.2, le parole: "trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in termini di ore annue di funzionamento" sono sostituite dalle seguenti: "tenuto conto dei risultati sperimentali";

2) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. È consentita la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali. Le istanze per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche devono essere corredate dei risultati forniti dalla modellizzazione idrogeologico-numerica, che dimostri l'assenza di qualsiasi interferenza piezometrica e termica tra i territori dell'area termale interessata e i pennacchi formati dai pozzi di prelievo e di restituzione delle acque geotermiche o di qualsiasi alterazione del chimismo delle acque nel sottosuolo";

0b) all'articolo 3, comma 6, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati dal permesso di ricerca";

0c) all'articolo 8, comma 5, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati dalla concessione di coltivazione" »;

alla lettera a), numero 1), la parola: « infine » è sostituita dalle seguenti: « in fine »;

alla lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 3, al secondo periodo, le parole: « rimborso spese » sono sostituite dalle seguenti: « rimborso di spese » e, al terzo periodo, le parole: « delle relative tempistiche » sono sostituite dalle seguenti: « dei relativi tempi »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il termine per l'entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, è prorogato al 31 dicembre 2027 ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio » sono sostituite dalle seguenti: « , la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, l'accelerazione e la digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete »;

il comma 2 è soppresso;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « delle misure di cui ai commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « delle misure di cui al presente articolo »;

al secondo periodo, le parole: « sul proprio sito » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito » e le parole: « di cui al comma 2 » sono soppresse;

al terzo periodo, le parole: « sulle risorse relative ai contributi annui di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « sulle risorse di cui al comma 1 »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « d'intesa con la Conferenza unificata » sono sostituite dalle seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata », le parole: « ai commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 », dopo le parole: « di potenza installata » è inserita la seguente: « , determinati » e le parole: « impianti di cui al comma 2 del » sono sostituite dalle seguenti: « impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al »;

il comma 5 è soppresso;

alla rubrica, le parole: « impianti a fonti rinnovabili » sono sostituite dalle seguenti: « impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-bis. - (Semplificazione in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale) - 1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 6, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "del presente decreto," sono inserite le seguenti: "ivi compresi gli interventi di modifica, anche

sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari,".

Art. 4-ter. - (Ulteriori disposizioni per la promozione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili) - 1. Al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche derivanti da apparecchiature di fotovoltaico, attraverso la promozione dell'utilizzo diretto dei servizi offerti dai sistemi individuali e collettivi per la gestione dei medesimi rifiuti, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24-*bis*, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il GSE svolge un'attività di monitoraggio relativa alle adesioni ai consorzi e ai sistemi collettivi, alle quantità di pannelli gestiti ovvero smaltiti, ai costi medi di adesione ai consorzi nonché ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti";

b) all'articolo 40, comma 3, dopo le parole: "La somma trattenuta," sono inserite le seguenti: "pari al doppio di quella".

2. All'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: "di cui al" sono sostituite dalle seguenti: "previsti esclusivamente dal".

3. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-*bis*) è agevolata, in via prioritaria, la partecipazione agli incentivi a chi esegue interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti realizzati in aree agricole che comportano la realizzazione di nuovi impianti o di nuove sezioni di impianto, separatamente misurabili, sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata, con incremento della potenza complessiva";

b) all'articolo 6, comma 1, la lettera l) è abrogata;

c) all'articolo 42, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

"18-*bis*. Con riferimento alla produzione di energia elettrica e calore da biomasse solide e gassose, le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 1, si applicano secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 novembre 2019, fermo restando quanto previsto dal comma 16 del presente articolo in ordine al suo aggiornamento".

4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'ARERA, su proposta del GSE, disciplina le modalità per la graduale uscita dal servizio, a decorrere dal 31 dicembre 2024, degli impianti in esercizio operanti in scambio sul posto, sulla base dei seguenti principi:

a) priorità di uscita dal servizio degli impianti aventi maggiore potenza e anteriorità della data di entrata in esercizio, nonché di quelli incentivati in conto esercizio dal medesimo GSE. Al fine di cui al primo periodo, le convenzioni di scambio sul posto in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non possono, in ogni caso, essere rinnovate per un periodo superiore a quindici anni decorrenti dalla data di prima sottoscrizione delle convenzioni medesime;

b) applicazione delle modalità di ritiro dell'energia di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche per periodi non inferiori a cinque anni, a meno di esplicita diversa indicazione in merito ad altre forme di valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete.

5. Al fine di garantire maggiore prevedibilità e semplificare la gestione nell'erogazione dei corrispettivi afferenti al ritiro dedicato dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, agli impianti con potenza non superiore a 20 kW, a decorrere dall'anno 2024, il GSE eroga corrispettivi su base semestrale, determinati in funzione di prezzi medi di mercato definiti anche per periodi pluriennali dall'ARERA, su proposta del GSE, differenziati per tecnologia, fonte di alimentazione e data di entrata in esercizio per tenere conto dei differenti livelli di costo e dei profili di produzione degli impianti.

6. Con propri provvedimenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, l'ARERA definisce, su proposta del GSE, le modalità di contrattualizzazione del servizio di ritiro dedicato di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche per periodi non inferiori a cinque anni, su base volontaria per tutti gli impianti di produzione aventi diritto al servizio.

7. Per le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, interessate, in quanto idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dalla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, si applicano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 4-quater. - (Modifiche all'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in materia di misure a sostegno dell'edilizia privata)-1. Al comma 1 dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "sono prorogati di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati di trenta mesi";

b) alle lettere a) e b), le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2024".

Art. 4-quinquies. - (Semplificazione dell'accesso agli incentivi in merito agli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili nell'area dell'Italia centrale colpita dagli eventi sismici del 2016) - 1. Al fine di facilitare gli interventi sugli immobili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di favorire, al contempo, la realizzazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, le amministrazioni pubbliche, ai fini dell'accesso agli incentivi definiti in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche degli Uffici speciali per la ricostruzione *post* sisma 2016 di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo comma 1 possono presentare al GSE la scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell'incentivo unitamente al progetto esecutivo degli interventi.

3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al comma 1 decadono dal diritto alla prenotazione di cui al comma 2 se, entro diciotto mesi dalla data di accettazione della prenotazione, non hanno presentato la documentazione attestante l'assegnazione dei lavori, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto, e se, entro quarantotto mesi dalla medesima data di accettazione, non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento medesimo.

Art. 4-sexies - (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS) - 1. Al fine di accelerare la definizione dei procedimenti e di potenziare la capacità operativa delle strutture ministeriali competenti in materia di valutazione di impatto ambientale, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta";

2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche, la Commissione si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di spesa di 500.000 euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. Per le medesime finalità la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente,

di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

b) al comma 5, le parole da: ", in misura complessivamente" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ". Alla copertura dei costi di cui al primo periodo si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fino a concorrenza dei costi stabiliti con il decreto di cui al primo periodo del presente comma, al netto delle risorse allo scopo già iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, e ai sensi dell'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui all'articolo 2, comma 617, della medesima legge n. 244 del 2007, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le risorse derivanti dal versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi delle tariffe di cui al citato articolo 33, comma 1, del presente decreto eccedenti la quota riassegnata ai sensi del secondo periodo restano definitivamente acquisite al bilancio dello Stato. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del parere finale, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 2-bis restano a carico dell'amministrazione di appartenenza. A decorrere dall'anno 2023, per i componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, i quali, in considerazione della specificità dei compiti attribuiti alle medesime commissioni, della peculiare disciplina prevista e della necessità di accelerare l'attuazione degli adempimenti di loro competenza, a decorrere dall'anno 2024 sono riconosciuti integralmente, anche in aggiunta al trattamento eventualmente in godimento ai sensi del quarto periodo".

Art. 4-septies. - (Modalità innovative per il supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) - 1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"Art. 7-bis. - (Disciplina del regime incentivante gli investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) - 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'istituzione di un meccanismo, alternativo a quelli disciplinati ai sensi degli articoli 6 e 7 del presente articolo, finalizzato alla promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la produzione di energia elettrica deriva da impianti a fonti rinnovabili;

b) è prevista la stipulazione di contratti per differenza a due vie di durata pluriennale tra il GSE e gli operatori di mercato selezionati in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h);

c) i contratti di cui alla lettera b) sono caratterizzati dai seguenti elementi:

1) il prezzo di riferimento è definito in funzione del valore dell'energia elettrica nei mercati a pronti;

2) il prezzo di esercizio è definito in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h);

3) è previsto l'obbligo, a carico dell'operatore, di versare al GSE il differenziale, se positivo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;

4) è previsto il diritto dell'operatore a ricevere dal GSE il differenziale, se negativo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;

5) è prevista l'individuazione, in funzione delle esigenze del sistema elettrico, di uno o più profili contrattuali *standard*. La quantità di energia elettrica utilizzata per la regolazione dei pagamenti eseguiti ai sensi dei numeri 3) e 4) in relazione a ciascun periodo rilevante dell'anno di riferimento è coerentemente determinata applicando alla potenza oggetto del contratto un moltiplicatore dal valore predefinito, comunque non superiore a 1;

- 6) il lasso temporale che intercorre tra la data di sottoscrizione del contratto e l'inizio del periodo di efficacia dei diritti e degli obblighi di cui ai numeri 3) e 4) è definito convenzionalmente, anche tenuto conto dei tempi di realizzazione degli impianti funzionali al soddisfacimento dell'obbligo di cui alla lettera d);
- d) gli operatori titolari dei contratti di cui alla lettera b) sono obbligati ad assicurare che sia immesso in rete, su base annua, un quantitativo minimo di energia elettrica, pari a una quota percentuale dell'energia elettrica correlata al profilo contrattuale *standard*, prodotta dagli impianti iscritti in un apposito albo istituito presso il GSE e certificata ai sensi di quanto previsto alla lettera e). Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla presente lettera, l'operatore è tenuto a consegnare al GSE, per il relativo annullamento, un numero di certificati corrispondente all'obbligo medesimo, rilasciati dal Gestore stesso ai sensi della lettera e);
- e) il GSE istituisce un apposito sistema di certificazione dell'energia immessa in rete dagli impianti iscritti nell'albo di cui alla lettera d). I certificati rilasciati ai sensi della presente lettera possono essere oggetto di scambio tra operatori, nell'ambito di una piattaforma di scambio organizzata dal Gestore dei mercati energetici - GME Spa;
- f) ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera d), è possibile prevedere meccanismi di compensazione tra anni diversi;
- g) la quota percentuale di cui alla lettera d) è definita anche tenendo conto della capacità di stoccaggio elettrico sviluppata ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- h) le quantità di energia elettrica oggetto dei contratti di cui alla lettera b) sono aggiudicate mediante procedure competitive da svolgere con frequenza periodica e definite in modo da assicurare la minimizzazione dei costi per il sistema, fornendo altresì segnali per la localizzazione della produzione in coerenza con gli sviluppi attesi delle reti e della capacità di stoccaggio elettrico;
- i) in relazione alle procedure competitive di cui alla lettera h), i prezzi a base d'asta sono definiti in funzione dei costi medi che caratterizzano il *mix* efficiente di risorse richiesto per assicurare l'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera d), anche tenuto conto del profilo contrattuale *standard*;
- l) le procedure competitive di cui alla lettera h) sono coordinate con le procedure di allocazione di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- m) i contingenti resi disponibili nell'ambito delle procedure competitive di cui alla lettera h):
- 1) sono differenziati per profili contrattuali *standard* senza alcuna distinzione per tecnologia;
 - 2) sono determinati con orizzonte temporale pluriennale;
 - 3) sono definiti tenendo conto dell'esigenza di garantire la disponibilità, nei diversi periodi futuri, di predefinite quantità di energia da fonte rinnovabile in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione, la disponibilità attesa di risorse di flessibilità e la sicurezza del sistema elettrico al minore costo per il consumatore finale, nonché avuto riguardo al contributo alla realizzazione dei medesimi obiettivi di decarbonizzazione da parte di altri meccanismi incentivanti previsti dalla normativa vigente;
- n) i contingenti di cui alla lettera m) sono aggiornati periodicamente secondo modalità disciplinate con i decreti di cui all'alinea del presente comma;
- o) in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui alla lettera d), l'operatore obbligato è tenuto a versare al GSE un importo pari al prodotto tra:
- 1) un valore, indicato nel contratto di cui alla lettera b), definito dal GSE quale stima del costo medio di generazione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili con tecnologie non mature e tempi di realizzazione contenuti;
 - 2) la differenza tra il quantitativo oggetto dell'obbligo stesso e il quantitativo di certificati consegnati al GSE ai sensi della lettera d)".

Art. 4-*octies*. - (Disposizioni in materia di destinazione dei proventi derivanti dalle aste ETS per la compensazione dei costi indiretti) - 1. All'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, le parole: "e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione

energetica nel settore industriale," sono sostituite dalle seguenti: ", di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale," ».

All'articolo 5:

al comma 1:

al secondo periodo, dopo le parole: « dell'energia primaria, » sono inserite le seguenti: « delle esigenze di continuità di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione, »;

al terzo periodo, le parole: « per energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « per energia, reti » e le parole: « di Terna S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « della società Terna Spa »;

al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: « ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali » sono sostituite dalle seguenti: « e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, »;

alla lettera b), le parole: « rimborsi spese » sono sostituite dalle seguenti: « rimborsi di spese »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Il riferimento agli impianti alimentati da biomassa di cui al comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, comprende anche gli impianti alimentati da biomasse solide classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico. Per tale tipologia di impianti il regime incentivante deliberato dall'ARERA ai sensi del citato comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2011 si applica alla sola quota di energia elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse.

3-ter. Al fine di massimizzare il contributo dei servizi ambientali al raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di produzione di biometano, alle procedure competitive di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2022, indette dal GSE a decorrere dall'anno 2024, possono partecipare anche le imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti organici oggetto di riconversione. Per tali impianti si applica la tariffa di riferimento prevista per i nuovi impianti alimentati da rifiuti organici. Il GSE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, introduce nelle sue procedure operative e pubblica il valore del costo specifico di investimento massimo ammissibile per la riconversione degli impianti alimentati a rifiuti organici e gli aggiornamenti necessari per la partecipazione delle imprese titolari di tali impianti riconvertiti alle procedure competitive medesime.

3-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le agevolazioni in materia di accisa previste per il gasolio dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano, nell'ambito di un programma pluriennale ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, anche al biodiesel utilizzato tal quale, negli usi ammessi dalla disciplina specifica di settore. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia a decorrere dalla data del rilascio della preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea e la durata del predetto programma è di sei anni decorrenti dalla medesima data di autorizzazione.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dal comma 2-bis".

3-quinquies. Dopo il comma 5 dell'articolo 62-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,

con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è inserito il seguente:

"5-bis. La società Acquirente Unico Spa può svolgere altresì le attività di ricerca e sviluppo volte alla realizzazione di un sistema avanzato per la valutazione e la sicurezza delle bombole a idrogeno a uso di autotrazione per il tramite della SFBM, che, a tal fine, adegua il proprio statuto alle disposizioni del presente comma, prevedendo l'obbligo della tenuta della contabilità in maniera distinta e separata dalle altre attività da essa svolte" ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. - (Misure volte a garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione) - 1. All'articolo 46, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per gli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018, per i quali il biometano prodotto non può essere immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi ed è oggetto di contratti di fornitura di biometano nel settore dei trasporti, il GSE provvede all'annullamento delle garanzie di origine in favore dei clienti finali con i quali il produttore medesimo ha stipulato, direttamente o indirettamente, i suddetti contratti".

2. Al fine di uniformare le metodologie di calcolo dei certificati di immissione in consumo (CIC) da parte del GSE, a decorrere dall'anno 2024, per la determinazione del quantitativo dei CIC attribuiti agli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018, è utilizzato il riferimento al potere calorifico superiore del biometano prodotto.

3. Al fine di favorire lo sviluppo della produzione di biometano, per ritardi nella conclusione dei lavori relativi all'impianto qualificato non imputabili a responsabilità del produttore ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della transizione ecologica 5 agosto 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 2022, si intendono anche i ritardi relativi all'attivazione, da parte del gestore di rete, della connessione alla rete del gas naturale nonché i ritardi nel rilascio di verifiche o attestazioni da parte delle autorità e degli enti di controllo. I medesimi principi si applicano anche in relazione a impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2022 ».

All'articolo 6:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « condensazione ad aria » sono inserite le seguenti: « o di raffreddamento del fluido del circuito di condensazione »;

al comma 3, dopo le parole: « culturali e del paesaggio » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 4, le parole: « non derivano » sono sostituite dalle seguenti: « non devono derivare ».

All'articolo 7:

al comma 1:

alla lettera a), alinea, le parole: « lettera a), » sono sostituite dalle seguenti: « lettera a) »;

alla lettera b):

al numero 1), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;

al numero 2), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: » e le parole: « sono inserite » sono sostituite dalle seguenti: « sono inserite le »;

al numero 3), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;

al numero 4), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;

alla lettera c), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;

alla lettera d):

all'alinea, le parole: « l'articolo 11, » sono sostituite dalle seguenti: « l'articolo 11 »;

al capoverso Art. 11-bis:

al comma 8, alinea, le parole: « dall'autorizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'autorizzazione »;

al comma 10, le parole: « ai sensi del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto »;

al comma 11, le parole: « e le finalità » sono sostituite dalle seguenti: « e l'indicazione delle finalità »;
al capoverso Art. 11-ter:

al comma 1, le parole: « ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 »;

al comma 3, le parole: « conferenza dei servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990 » sono sostituite dalle seguenti: « conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 »;

al comma 4, le parole: « conferenza dei servizi » sono sostituite dalle seguenti: « conferenza di servizi »;

al comma 7, le parole: « programma lavori » sono sostituite dalle seguenti: « programma dei lavori » e le parole: « programmi lavori » sono sostituite dalle seguenti: « programmi dei lavori »;

alla lettera e), numero 1), alinea, le parole: « comma 4, » sono sostituite dalle seguenti: « comma 4 »;
alla lettera g):

al numero 1), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;

al numero 2), capoverso 8, le parole: « programma lavori » sono sostituite dalle seguenti: « programma dei lavori » e le parole: « programmi lavori » sono sostituite dalle seguenti: « programmi dei lavori »;

alla lettera h):

all'alinea, le parole: « comma 2, » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 »;

al capoverso 2-bis, le parole: « Nelle more della data di entrata in vigore del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Nelle more dell'entrata in vigore del decreto »;

alla lettera i), capoverso 2-bis, le parole: « Nelle more dell'efficacia » sono sostituite dalle seguenti: « Nelle more dell'entrata in vigore »;

alla lettera l), numero 1), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;

al comma 3:

alla lettera b), le parole: « stoccaggio della CO2 » sono sostituite dalle seguenti: « stoccaggio di CO2 »;

alla lettera c), le parole: « sorveglianza delle reti di trasporto » sono sostituite dalle seguenti: « sorveglianza delle infrastrutture e dei servizi di trasporto » e le parole: « trasporto della CO2 » sono sostituite dalle seguenti: « trasporto di CO2 »;

alla lettera e), le parole: « stoccaggio della CO2 » sono sostituite dalle seguenti: « stoccaggio di CO2 »;

alla lettera f), le parole: « filiera della cattura trasporto utilizzo e stoccaggio della CO2 » sono sostituite dalle seguenti: « filiera della cattura, del trasporto, dell'utilizzo e dello stoccaggio di CO2 »;

al comma 4, le parole: « del 2011, » sono sostituite dalle seguenti: « del 2011 »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'interno, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero della salute, è adottata la regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle reti di trasporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162. Per l'adozione della regola tecnica di cui al primo periodo nonché per la valutazione delle istanze di autorizzazione presentate nelle more della sua adozione, il Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del supporto tecnico del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e del Comitato italiano gas, tenendo conto delle caratteristiche chimico-fisiche del biossido di carbonio di origine antropogenica e delle regole tecniche attualmente in uso a livello internazionale »;

al comma 5, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto » e le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: ».

All'articolo 8:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « in due porti del Mezzogiorno » sono sostituite dalle seguenti: « in almeno due porti del Mezzogiorno », dopo le parole: « Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, » sono inserite le seguenti: « o in aree portuali limitrofe ad aree nelle quali sia in corso l'eliminazione graduale dell'uso del carbone, » e le parole: « destinate, nel rispetto degli strumenti » sono sostituite dalle seguenti: « da destinare, attraverso gli strumenti »;

al secondo periodo, dopo le parole: « Autorità di sistema portuale, » sono inserite le seguenti: « anche congiuntamente, »;

al comma 2, le parole: « delle tempistiche » sono sostituite dalle seguenti: « dei tempi »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Per l'attività di regolamentazione dei movimenti delle unità in mare, per il controllo del rispetto delle regole ambientali e per la vigilanza ai fini della sicurezza della navigazione nelle aree demaniali marittime in cui sono realizzati parchi eolici galleggianti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale del personale e dei mezzi del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera.

2-ter. Il comma 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è sostituito dal seguente:

"6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta e pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale un *vademecum* per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle informazioni minime necessari ai fini dell'avvio del procedimento unico per l'autorizzazione degli impianti di cui al presente articolo" ».

All'articolo 9:

al comma 1, all'alea, le parole: « Terna S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « la società Terna Spa » e alla lettera b), le parole: « da Terna S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla società Terna Spa »;

al comma 2, le parole: « per energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « per energia, reti » e le parole: « nonché le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano » sono sostituite dalle seguenti: « le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli operatori economici interessati allo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e da fonti non rinnovabili, dei sistemi di accumulo e degli impianti di consumo »;

al comma 3, le parole: « a Terna S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « alla società Terna Spa »;

al comma 4, le parole: « di Terna S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « della società Terna Spa » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'ARERA definisce altresì le modalità di accesso ai contenuti del portale da parte dei soggetti di cui al comma 2 »;

al comma 6:

al secondo periodo, le parole: « il non contrasto » sono sostituite dalle seguenti: « l'assenza di contrasto » e le parole: « ai regolamenti edilizi » sono sostituite dalle seguenti: « la conformità delle opere e delle infrastrutture medesime ai regolamenti edilizi »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nei casi in cui la DIL è corredata da una dichiarazione sostitutiva certificata redatta da un professionista abilitato, che asseveri sotto la propria responsabilità che l'esecuzione dei lavori per realizzare le opere e le infrastrutture di cui al primo periodo non comporta nuova edificazione o scavi in quote diverse da quelle già impegnate da manufatti esistenti o mutamento nell'aspetto esteriore dei luoghi, non è richiesta la documentazione prevista dall'articolo 1, comma 2, dell'allegato I.8 annesso al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Resta ferma la disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa alle scoperte fortuite di cui agli articoli 90 e seguenti e all'articolo 28, comma 2, per gli interventi conseguenti in ordine alla tutela del patrimonio archeologico »;

al comma 8, le parole: « articolo 47 del decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto » *e le parole:* « conferenza dei servizi » *sono sostituite dalle seguenti:* « conferenza di servizi »;

dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

« 9-bis. Con il medesimo procedimento autorizzatorio previsto per la costruzione e l'esercizio delle cabine primarie della rete elettrica di distribuzione possono essere autorizzate, previa presentazione all'amministrazione procedente di un'istanza congiunta da parte dei gestori della rete di distribuzione e dei gestori della rete di trasmissione, anche le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, a condizione che le medesime opere abbiano una tensione nominale non superiore a 220 kV e una lunghezza inferiore a cinque chilometri, se aeree, o a venti chilometri, se in cavo interrato. Le opere di connessione sono individuate dal Gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale in un apposito allegato annesso al Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, o sono previste nella soluzione tecnica minima generale per la connessione.

9-ter. In caso di procedimento autorizzatorio congiunto ai sensi del comma 9-bis, le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA da svolgere, ove occorrenti, sui progetti di realizzazione delle cabine primarie nonché delle relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, sono di competenza regionale.

9-quater. In caso di accoglimento dell'istanza congiunta di cui al comma 9-bis, l'autorizzazione è rilasciata sia in favore del gestore della rete di distribuzione sia in favore del gestore della rete di trasmissione, per le opere di rispettiva competenza. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le cabine primarie e le opere di cui al comma 9-bis in conformità al progetto approvato, comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalle stesse, conformemente a quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, in caso di difformità dallo strumento urbanistico vigente, ha altresì effetto di variante urbanistica.

9-quinquies. All'articolo 47, comma 1-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: "e fino al 30 giugno 2024" sono inserite le seguenti: "ovvero fino al termine successivo stabilito per effetto della proroga disposta ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento".

9-sexies. All'articolo 47, comma 11-bis, alinea, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: "20 MW e 10 MW" sono sostituite dalle seguenti: "25 MW e 12 MW".

9-septies. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2-bis:

1) all'alinea, le parole: "di autorizzazione" sono soppresse;

2) alla lettera b), le parole: "fino a 10 MW" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 12 MW";

3) alla lettera c), le parole: "superiore a 10 MW" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 12 MW";
b) all'articolo 6, comma 9-bis, primo periodo, le parole: "di potenza fino a 10 MW" sono sostituite dalle seguenti: "di potenza fino a 12 MW".

9-octies. Le disposizioni di cui ai commi 9-sexies e 9-septies si applicano alle procedure abilitative semplificate di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e ai procedimenti unici di autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatti salvi i casi in cui la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici e delle opere connesse sono soggetti ad autorizzazione con procedimento unico ai sensi del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, le disposizioni di cui al comma 9-sexies del presente articolo si applicano alle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9-novies. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".

9-decies. All'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il secondo periodo si applica anche nel caso di dichiarazioni ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

9-undecies. Al fine di garantire la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo elettrochimico, ivi comprese le relative opere connesse, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, avvia il relativo procedimento su istanza del proponente, corredata del progetto delle opere di connessione, suddiviso tra impianti di utenza e impianti di rete ai sensi del testo integrato delle connessioni attive (TICA), di cui alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, redatto in coerenza con il preventivo per la connessione predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente, anche in assenza del parere di conformità tecnica sulle soluzioni progettuali degli impianti di rete per la connessione da parte del gestore medesimo, che è comunque acquisito nel corso del procedimento di autorizzazione ai fini dell'adozione del provvedimento finale ».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: « di euro per l'anno », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « euro per l'anno »;

al comma 2, le parole: « dell'articolo 44 del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto ».

All'articolo 11:

al comma 1:

alla lettera a), numero 2), le parole: « la parola » sono sostituite dalle seguenti: « la parola: »;

alla lettera b), al numero 1.2), le parole: « lettera e-bis), » sono sostituite dalle seguenti: « lettera e-

bis) », al numero 2), alinea, le parole: « comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 » e al numero 2), capoverso 1-bis, le parole: « n. 190 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 190" »;

alla lettera c):

al numero 2):

all'alinea, le parole: « comma 5, » sono sostituite dalle seguenti: « comma 5 »;

al capoverso 5-bis, al primo periodo, le parole: « sul proprio sito » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito internet » e, al secondo periodo, le parole: « entro trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro novanta giorni »;

al capoverso 5-ter, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « In particolare, la Sogin S.p.A.

accerta che eventuali aree autocandidare non presenti nella proposta di CNAI possano essere riconsiderate tenuto conto di vincoli territoriali nel frattempo decaduti o sostanzialmente modificati o per ragioni tecniche superabili con adeguate modifiche al progetto preliminare del Parco tecnologico »; *al numero 4), alinea, le parole: « comma 6, » sono sostituite dalle seguenti: « comma 6 »;* *al numero 5.2), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;* *al numero 6), le parole: « le parole "e dalla Regione", » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: "e dalla Regione" »;* *alla lettera d), le parole: « dopo le parole » sono sostituite dalle seguenti: « dopo le parole: ».*

All'articolo 12:

al comma 1, alinea, sono premesse le seguenti parole: « Al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei di qualità in favore di imprese e utenti finali, » e le parole: « , di seguito anche ENEA, » sono sostituite dalla seguente: « (ENEA) »;

al comma 2, le parole: « sul proprio sito » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito internet »;

al comma 3, le parole: « sul proprio sito » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito internet ».

Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

« Art. 12-bis. - (Disposizioni in materia di gestione dello smaltimento dei pannelli fotovoltaici) - 1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 10-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero una quota almeno pari all'1 per cento degli impianti incentivati installati in potenza rispetto al totale garantito dai sistemi collettivi ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 1";

b) all'articolo 24-bis, comma 1, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: "La documentazione di cui al quarto periodo deve comprendere l'elenco dei numeri di matricola dei moduli fotovoltaici installati nell'impianto. Il GSE aggiorna l'elenco dei numeri di matricola registrati nella propria banca di dati con quello presentato dal soggetto responsabile e comunicato al sistema collettivo prescelto. In caso di non completa corrispondenza dei citati numeri di matricola non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermo restando l'obbligo per il soggetto responsabile di comunicare al GSE gli interventi di manutenzione che comportano la sostituzione dei moduli fotovoltaici".

*2. Al fine di consentire una razionale e ordinata gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio, ciascun sistema collettivo di gestione si iscrive nel Registro nazionale istituito dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, con le modalità di cui al medesimo regolamento e comunica l'indicazione dei soggetti responsabili che hanno prestato la garanzia finanziaria nel *trust* di uno dei sistemi collettivi riconosciuti di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come modificato dal comma 1 del presente articolo. I sistemi collettivi comunicano annualmente al Comitato di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo n. 49 del 2014, per conto di tutti i produttori ad essi aderenti e dei soggetti responsabili che hanno prestato la garanzia finanziaria nel *trust*, i dati di cui all'articolo 7, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 185 del 2007, unitamente al valore in potenza degli impianti fotovoltaici che hanno prestato la garanzia finanziaria nel *trust*.*

*Art. 12-ter. - (Individuazione della società Sogesid Spa quale società in house delle amministrazioni centrali dello Stato) - 1. La società Sogesid Spa, costituita con decreto del Ministro del tesoro 27 gennaio 1994 ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è individuata quale società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici per la piena attuazione della transizione ecologica, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi compresi gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La società Sogesid Spa, fermo restando il carattere prioritario dei servizi da svolgere per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per il Ministero delle*

infrastrutture e dei trasporti, può stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo per l'esecuzione di attività tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: « fermo quanto » sono sostituite dalle seguenti: « fermo restando quanto » e le parole: « di Acquirente unico S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « della società Acquirente unico Spa, »;

al comma 2, le parole: « n. 80 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 80, »;

al comma 3:

alla lettera a), capoverso 2, le parole: « per energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « per energia, reti », le parole: « Acquirente unico S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « La società Acquirente unico Spa » e le parole: « da Acquirente unico S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla società Acquirente unico Spa »;

alla lettera b):

al capoverso 2-bis:

alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , tenuto conto di quanto previsto dalla lettera e-bis) »;

dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

« e-bis) che, al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura competitiva, i soggetti interessati possano manifestare la volontà di avvalersi dell'azienda o del ramo d'azienda degli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, ovvero di subentrare nei rapporti giuridici dei quali gli stessi sono titolari al momento della cessazione del servizio medesimo, correlati allo stesso servizio, sulla base delle informazioni relative all'azienda, al ramo di azienda e ai relativi rapporti giuridici, messe a disposizione dei soggetti interessati medesimi, con congruo anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure di cui alla lettera b) del presente comma, secondo modalità, anche in relazione alla rappresentazione di dette informazioni, stabilite dall'ARERA in coerenza con quanto previsto dall'articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;

e-ter) che ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per ciascuna area, sulla base di criteri determinati dall'ARERA, si tenga conto della manifestazione di volontà di cui alla lettera e-bis) del presente comma e del conseguente minor reintegro dei costi da riconoscere agli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;

e-quater) che i soggetti che esprimono la manifestazione di volontà prevista dalla lettera e-bis) siano tenuti a presentare offerte per un insieme minimo di aree non inferiore a quello stabilito dall'ARERA in coerenza con l'oggetto della manifestazione stessa »;

al capoverso 2-ter, le parole: « Acquirente unico S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « la società Acquirente unico Spa »;

al comma 4, capoverso 1, le parole: « modalità di » sono sostituite dalle seguenti: « modalità di cui »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali domestici non vulnerabili verso il servizio a tutele graduali e, successivamente, entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali vulnerabili verso il servizio di cui al comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, introdotto dal presente articolo, gli esercenti il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito,

con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, presentano all'ARERA una relazione che indica i costi sostenuti a decorrere dal 1° aprile 2023, direttamente imputabili al servizio medesimo e non recuperabili. L'ARERA, con propria deliberazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina i termini e le modalità per la presentazione della relazione di cui al primo periodo. Tra i costi di cui al primo periodo sono compresi quelli relativi al personale, anche non dipendente, impiegato in via esclusiva per la gestione commerciale pregressa del servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 73 del 2007, eventualmente anche oggetto di procedure di stabilizzazione nel corso del processo di progressiva apertura del mercato ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124, in modo da tenere conto degli esiti delle procedure competitive per l'affidamento dei servizi di cui al primo periodo del presente comma e dell'esigenza di evitare sovracompensazioni. I costi di cui al primo periodo sono riconosciuti dall'ARERA entro novanta giorni dalla presentazione della relazione e sono posti a carico degli utenti del sistema elettrico »;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: « o dall'esercente il servizio » sono sostituite dalle seguenti: « o da parte dell'esercente il servizio », le parole: « sul conto corrente bancario, postale o su altri mezzi » sono sostituite dalle seguenti: « sui conti di pagamento o su strumenti », le parole: « da parte del cliente domestico » sono sostituite dalle seguenti: « rilasciata dal cliente domestico », le parole: « a intermediari finanziari » sono soppresse e la parola: « rilasciata » è sostituita dalla seguente: « rinnovata »;

al secondo periodo, le parole: « per energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « per energia, reti »;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Al fine di assicurare il rinnovo dell'autorizzazione all'addebito di cui al comma 5 e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, gli esercenti il servizio di maggior tutela sono tenuti a mettere a disposizione degli esercenti il servizio a tutele graduali ovvero degli esercenti il servizio di vulnerabilità ogni informazione necessaria per procedere all'addebito diretto sul conto di pagamento o sullo strumento di pagamento del cliente domestico di cui al predetto comma 5. Gli esercenti il servizio a tutele graduali ovvero gli esercenti il servizio di vulnerabilità informano i rispettivi clienti in merito al subentro nella posizione di soggetto creditore autorizzato all'addebito diretto in anticipo rispetto all'effettuazione della prima disposizione di addebito diretto. Fermo restando il diritto di revoca da parte del cliente domestico dell'autorizzazione all'addebito diretto di cui al comma 5 del presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 »;

al comma 7, primo periodo, le parole: « Acquirente Unico S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « la società Acquirente unico Spa », le parole: « d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e » sono soppresse e le parole: « all'articoli » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli »;
dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 7, con l'obiettivo di assicurare maggiore tempestività nell'adozione di misure di salvaguardia in favore dei clienti finali, anche con riferimento alla cessazione del servizio di maggior tutela nel mercato del gas, all'articolo 1, comma 61, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "sono tenuti a trasmettere" è inserita la seguente: "tempestivamente";

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni di confronto e raccordo delle istanze dei diversi portatori di interesse, concernenti le problematiche di mercato emerse e i contenuti inseriti o da inserire nel portale informatico";

c) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Il comitato è convocato senza indugio dall'Autorità su istanza motivata di almeno uno dei suoi componenti" ».

Nel capo I, dopo l'articolo 14 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 14-bis. - (*Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano*) - 1. Al fine di compensare parzialmente gli oneri sostenuti nell'anno 2023 in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. All'onere di cui al primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 2. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione nonché le modalità di erogazione.

Art. 14-ter. - (*Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti l'integrazione dei poteri del Commissario unico per la realizzazione degli interventi in materia di acque reflue urbane*) - 1. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere e degli interventi di carattere infrastrutturale previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, necessari per il superamento delle procedure di infrazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 dell'8 settembre 2023, all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Il Commissario unico opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Fermo restando quanto previsto al primo periodo del presente comma, al Commissario unico si applicano le disposizioni dei commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dei commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164";

b) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

"11-bis. Ove siano necessari provvedimenti di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità è competente la Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai relativi procedimenti si applicano le disposizioni di semplificazione e accelerazione previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 per i progetti di cui al medesimo articolo 8, comma 2-bis.

11-ter. Ove gli interventi e le opere rientrino in siti che costituiscono la rete Natura 2000, la valutazione di incidenza è conclusa entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata conclusione della valutazione di incidenza entro il termine di cui al primo periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario *ad acta* al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti e i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Può essere nominato commissario *ad acta* il Commissario unico di cui al comma 1. Al commissario *ad acta* non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

11-quater. Nel caso di conclusione negativa delle valutazioni di incidenza, alle opere e agli interventi

di cui al comma 2 può applicarsi, in quanto rispondenti a finalità imperative di rilevante interesse pubblico, la disciplina di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992".

2. Il comma 1 dell'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

*"1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni per il riutilizzo delle acque reflue".*

Art. 14-quater. - (Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana) - 1. Al fine di assicurare, in via d'urgenza e in conformità a quanto stabilito agli articoli 179, 182 e 182-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il completamento della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della Regione siciliana è nominato Commissario straordinario. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di due anni e può essere prorogata o rinnovata.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:

a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione, comprendendovi a tal fine, valutato il reale fabbisogno, la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti il cui processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico;

b) approva, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, i progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione dei rifiuti, ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a) del presente comma, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b) mediante procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente.

3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla lettera a) del comma 2, adottato con ordinanza del Commissario straordinario, ha immediata efficacia vincolante sulla pianificazione d'ambito e ne costituisce variante.

4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il Commissario straordinario, ove necessario, provvede con ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. L'autorizzazione dei progetti è rilasciata dal Commissario straordinario con ordinanza e sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e per quelli relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, per i quali si applicano i termini e le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

6. La Regione siciliana può dare supporto al Commissario straordinario di cui al comma 1 con le

proprie strutture amministrative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero istituire, compatibilmente con la vigente disciplina assunzionale e con oneri a carico del proprio bilancio, un'apposita struttura posta alla dirette dipendenze dello stesso Commissario, prevedendo altresì, su richiesta del Commissario medesimo, la nomina di due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di dodici mesi e può essere rinnovato.

7. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse di cui al comma 9.

9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite complessivo di 800 milioni di euro, sono finanziati nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione siciliana e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le risorse del programma regionale FESR 2021-2027 della Regione siciliana e con le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della citata legge n. 178 del 2020, riferibili alla medesima Regione, nel rispetto delle relative procedure e criteri di ammissibilità. L'accordo per la coesione di cui al periodo precedente dà evidenza delle risorse ivi indicate sulla base del costo complessivo derivante dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e, compatibilmente con le disponibilità annuali di bilancio, del finanziamento della realizzazione dei suddetti interventi.

Art. 14-quinquies. - (Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente i lavori della Commissione tecnica PNRR-PNIEC) - 1. All'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il quindicesimo periodo sono inseriti i seguenti: "La Commissione può essere articolata in Sottocommissioni e Gruppi istruttori. La composizione delle Sottocommissioni, anche in relazione alle singole adunanze, è definita dal presidente della Commissione, sentito il rispettivo coordinatore, tenendo conto dei carichi di lavoro complessivi e della programmazione generale dei lavori della Commissione medesima e dei Gruppi istruttori interni" ».

All'articolo 15:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole »;

alla lettera b), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole ».

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: « Regione Toscana » sono sostituite dalle seguenti: « regione Toscana » e le parole: « nei limiti » sono sostituite dalle seguenti: « , nel limite »;

al comma 2, le parole: « Regione Toscana » sono sostituite dalle seguenti: « regione Toscana » e le parole: « dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore ».

All'articolo 18:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « sulla Gazzetta » sono sostituite dalle seguenti: « nella Gazzetta », dopo le parole: « del 13 novembre 2023, » sono inserite le seguenti: « e alla delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2023, » e le parole: « del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 »;

al secondo periodo, le parole: « Regione Toscana » sono sostituite dalle seguenti: « regione Toscana ».

»;

alla rubrica, le parole: « 2 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 29 ottobre 2023 ».

Nel capo II, dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

« Art. 18-bis. - (*Disposizioni in favore dei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023*) - 1. Al comma 560 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "nel territorio del comune di Umbertide" sono sostituite dalle seguenti: "nei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023 e del 31 maggio 2023" ».

Alla rubrica del capo II sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dagli eventi sismici del 9 marzo 2023 ».

All'articolo 19:

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Il comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è abrogato.

4-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono stabiliti le condizioni e i criteri per l'applicazione ai clienti finali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di prezzi zionali definiti in base agli andamenti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti gli indirizzi per la definizione, da parte dell'ARERA, di un meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti finali, che tenga conto del contributo alla flessibilità e all'efficienza del sistema nonché delle esigenze di promozione della concorrenza nel mercato, a compensazione dell'eventuale differenziale tra il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal GME in continuità con il calcolo del prezzo unico nazionale";

b) il comma 2 è abrogato ».

*Decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287
del 9 dicembre 2023.*

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

**Disposizioni urgenti per la sicurezza
energetica del Paese, la promozione del
ricorso alle fonti rinnovabili di energia,
il sostegno alle imprese a forte consumo
di energia e in materia di ricostruzione
nei territori colpiti dagli eccezionali
eventi alluvionali verificatisi a partire
dal 1° maggio 2023.**

IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma,
della Costituzione;

Visto il Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea, e, in particolare,

l'articolo 108, paragrafo 3;

Visto il regolamento (UE) n. 833/2014 del

Consiglio, del 31 luglio 2014,

concernente misure restrittive in

considerazione delle azioni della Russia

che destabilizzano la situazione in Ucraina;

Visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, recante « Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 »;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante « Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici »;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante « Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi »;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante « Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali »;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante « Riordino della legislazione in materia portuale »;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante « Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali »;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante « Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni

per il mercato interno dell'energia elettrica
»;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante
« Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità »;
Visto il decreto-legge 7 febbraio 2002, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2002, n. 55, recante «
Misure urgenti per garantire la sicurezza
del sistema elettrico nazionale »;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131,
recante « Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, recante « Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta
da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricità »;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, recante « Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137 »;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239,
recante « Riordino del settore energetico,
nonché delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di
energia »;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, recante «
Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano
di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale »;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, recante « Codice
dell'amministrazione digitale »;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, recante « Norme in materia
ambientale »;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 125, recante «
Misure urgenti per l'attuazione di
disposizioni comunitarie in materia di
liberalizzazione dei mercati dell'energia »;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante « Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale »;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, recante « Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 »;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante « Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE »;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante « Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006 »;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante « Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica »;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza »;

Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante « Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato »;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e

bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 »;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante « Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri » e, in particolare, l'articolo 2, che ha ridenominato il « Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » in « Ministero della transizione ecologica »;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose »;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante « Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili »;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante « Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE »;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, recante « Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina »;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante « Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali »;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante « Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina »;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante « Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri », e, in particolare, l'articolo 4, che ha ridenominato il « Ministero della transizione ecologica » in « Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica »;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, recante « Misure urgenti per il settore energetico »;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante « Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi »;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, concernente il « Regolamento recante criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124 »;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, recante « Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, recante « Rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale »;

di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2022;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, recante « Approvazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee », di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'11 febbraio 2022;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, recante « Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2022;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per ridurre la dipendenza energetica e promuovere la decarbonizzazione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure strutturali e di semplificazione in materia energetica per la sicurezza e per lo sviluppo dell'energia rinnovabile;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 27 novembre e del 5 dicembre 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle imprese e del *made in Italy*, dell'economia e delle finanze, per la protezione civile e le politiche del mare, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

e m a n a

il seguente decreto-legge:

Capo I
MISURE IN MATERIA DI ENERGIA

Capo I
MISURE IN MATERIA DI ENERGIA

Articolo 1.
(Misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori)

1. Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica, in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), fino al 31 dicembre 2030, nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli enti concedenti, ai fini dell'individuazione del concessionario, attribuiscono una preferenza ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico dei soggetti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

2. Al medesimo fine di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la nuova capacità di generazione è realizzata dalle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1, anche attraverso aggregazione, o da soggetti terzi con cui le imprese medesime sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile, per una potenza complessiva pari ad almeno il doppio di quella oggetto di restituzione ai sensi della lettera i), numero 1). Nel caso in cui la nuova capacità di cui al primo periodo sia realizzata da soggetti terzi, l'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 assicura che i medesimi si impegnino a restituire l'energia rinnovabile al Gestore

Articolo 1.

*(Misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori **soggetti al rischio di** delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori)*

1. Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti **per l'**autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica, in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), fino al 31 dicembre 2030, nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli enti concedenti, ai fini dell'individuazione del concessionario, attribuiscono una preferenza ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico dei soggetti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

2. *Identico:*

a) la nuova capacità di generazione è realizzata dalle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1, anche attraverso aggregazione, o da soggetti terzi con cui le imprese medesime sottoscrivono, **anche indirettamente**, contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile, per una potenza complessiva pari ad almeno il doppio di quella oggetto di restituzione ai sensi della lettera i), numero 1). Nel caso in cui la nuova capacità di cui al primo periodo sia realizzata da soggetti terzi, l'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 assicura che i medesimi si impegnino a restituire l'energia rinnovabile al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) ai sensi della lettera i);

dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) ai sensi della lettera *i*);
b) la nuova capacità di generazione è realizzata mediante:
1) nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza minima pari a 1 MW;
2) impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici oggetto di potenziamento ovvero di rifacimento che consentano un incremento di potenza pari ad almeno 1 MW;
c) l'entrata in esercizio degli impianti di cui alla lettera *b*), numero 1), o l'entrata in operatività degli interventi di cui alla medesima lettera *b*), numero 2), avviene entro quaranta mesi dalla data di stipula del contratto di cui alla lettera *d*), salvo cause di forza maggiore o casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione di nuova capacità di generazione, sempreché il ritardo non sia imputabile o ascrivibile all'impresa;
d) nelle more dell'entrata in esercizio di nuova capacità di generazione degli impianti di cui alla lettera *b*), le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 hanno facoltà di richiedere al GSE l'anticipazione, per un periodo di trentasei mesi, di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine, mediante la stipula di contratti per differenza a due vie. Il prezzo di cessione dell'energia anticipata ai sensi della presente lettera è definito dal GSE almeno trenta giorni prima del termine per la presentazione delle richieste di anticipazione stessa, tenuto conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive;
e) la quantità di energia elettrica rinnovabile resa disponibile dal GSE, a fronte delle richieste di anticipazione ai sensi della lettera *d*), è pari all'energia nella disponibilità del GSE medesimo derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive, di meccanismi del ritiro

b) *identico*:

1) nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza minima pari a **200 kW ciascuno**;

2) impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici oggetto di potenziamento ovvero di rifacimento che consentano un incremento di potenza pari almeno a **200 kW**;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003;

f) il GSE rende disponibile l'energia elettrica oggetto di anticipazione sul mercato elettrico gestito dal Gestore del mercato elettrico - GME S.p.A. (GME), nei limiti della produzione attesa;

g) per ogni singola impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1, la quantità di energia elettrica rinnovabile oggetto di richiesta di anticipazione ai sensi della lettera d) non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1;

h) la quantità di energia elettrica di cui alla lettera e) è assegnata alle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 in relazione alla quantità richiesta ai sensi della lettera d) del presente comma. Nel caso in cui l'ammontare complessivo di energia elettrica richiesto ecceda la quantità nella disponibilità del GSE, lo stesso provvede a riproporzionare le quantità in base alle richieste di anticipazione presentate;

i) la restituzione dell'energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine oggetto di anticipazione ai sensi della lettera d) avviene sulla base di contratti per differenza stipulati tra l'impresa e il GSE, recanti almeno le seguenti condizioni:

1) la potenza oggetto del contratto o, nel caso di una molteplicità di impianti, dei contratti è tale per cui, sulla base delle stime sulla produzione attesa annua effettuate dal GSE e differenziate in ragione della tipologia e della localizzazione degli impianti, l'energia elettrica rinnovabile complessivamente ceduta al termine del contratto sia pari in valore atteso a quella oggetto di anticipazione. Nel caso in cui il contratto abbia a oggetto una quota parte della potenza degli impianti, l'energia ceduta al GSE è determinata mediante ripartizione *pro quota* in ciascun periodo rilevante

f) il GSE rende disponibile l'energia elettrica oggetto di anticipazione sul mercato elettrico gestito dal Gestore **dei mercati energetici** - GME S.p.A. (GME), nei limiti della produzione attesa;

g) per **ciascuna** impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1, la quantità di energia elettrica rinnovabile oggetto di richiesta di anticipazione ai sensi della lettera d) non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1;

h) *identica*;

i) *identica*;

sulla base della potenza contrattualizzata;
2) al fine di riconoscere adeguata remunerazione al servizio di anticipazione svolto dal GSE, il prezzo di cessione è pari al prezzo dell'energia anticipata dal GSE, senza prevedere alcuna rivalutazione per l'inflazione. È fatta salva la previsione relativa all'applicazione di indicizzazioni durante il periodo di restituzione, ove prevista negli schemi di contratto tipo utilizzati dal GSE per il supporto alla produzione di energia rinnovabile;

3) la durata del periodo di restituzione è pari a venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio degli impianti;

4) la produzione attesa è resa disponibile sul mercato elettrico gestito dal GME;

5) fermo restando quanto previsto dai numeri 1), 2), 3) e 4), si applica la disciplina contrattuale prevista in materia di supporto alla produzione di energia rinnovabile da impianti che utilizzano tecnologie mature;

l) ai fini della stipula dei contratti di cui alla lettera *d)*, le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 presentano idonea garanzia a copertura dei rischi per il mancato adempimento delle obbligazioni assunte;

l) identica;

m) a copertura del premio della garanzia di cui alla lettera *l)* può essere riconosciuto un contributo di valore complessivo non superiore a 100 milioni di euro e non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo a copertura del premio della garanzia può essere riconosciuto attraverso la variazione degli importi da regolare nell'ambito dei contratti di cui alla lettera *d)*;

m) identica;

n) per i contratti di approvvigionamento a termine di energia rinnovabile stipulati tra le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 e i soggetti terzi ai sensi della lettera *a)* del presente comma, è promossa l'utilizzazione della piattaforma gestita dal GME di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

n) identica.

3. L'Autorità di regolazione per energia 3. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente

reti e ambiente (ARERA), con uno o più provvedimenti, stabilisce le modalità per la copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione, ai sensi del comma 2, lettera *d*), dell'energia nella disponibilità del GSE, nonché le modalità di riconoscimento e di copertura degli eventuali oneri derivanti dalla lettera *m*) del medesimo comma 2, a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il GSE ha facoltà di accedere ai dati presenti nel Sistema informativo integrato (SII) istituito presso la società Acquirente Unico S.p.A. ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.

Articolo 2.

(Misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità)

1. L'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è sostituito dal seguente:

« Art. 16 - *(Misure per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi ragionevoli)* - 1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas

(ARERA), con uno o più provvedimenti, stabilisce le modalità per la copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione, ai sensi del comma 2, lettera *d*), dell'energia nella disponibilità del GSE, nonché le modalità di riconoscimento e di copertura degli eventuali oneri derivanti dalla lettera *m*) del medesimo comma 2, a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.

4. *Identico.*

4-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i titolari di contratti per differenza stipulati con il GSE ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 16 settembre 2022, recante attuazione dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (cosiddetto *Electricity release*), di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2022, che non implicano lo scambio fisico di energia elettrica, possono esercitare la facoltà di recesso dai contratti stessi senza l'applicazione di penali e senza la regolazione delle differenze tra il prezzo di allocazione e il prezzo medio di cui alla lettera *a*) del comma 3 del predetto articolo 16-*bis* maturate durante il periodo di vigenza contrattuale. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di recesso già esercitato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 2.

(Misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità)

1. *Identico:*

« Art. 16 - *(Misure per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi ragionevoli)* - 1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas

naturale e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. o le società da esso controllate (di seguito « Gruppo GSE ») avviano, su direttiva del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli mediante invito rivolto ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Sono legittimati a partecipare alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 i titolari di concessioni esistenti i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'11 febbraio 2022, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano medesimo e già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché garantendo, per quanto ivi non previsto, il rispetto della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali.

3. È consentita, per la durata di vita utile del giacimento, in deroga all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e all'articolo 6, comma 17, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la coltivazione di gas naturale sulla base di concessioni esistenti ovvero di nuove concessioni rilasciate ai sensi del comma 6 del presente articolo, nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo distante da quest'ultimo 40 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa, a condizione che:

climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. o le società da esso controllate (di seguito **denominati**: « Gruppo GSE ») avviano, su direttiva del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli mediante invito rivolto ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Sono legittimati a partecipare alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 i titolari di concessioni esistenti i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'11 febbraio 2022, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano medesimo e già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché garantendo, per quanto ivi non previsto, il rispetto della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali.

3. È consentita, per la durata di vita utile del giacimento, in deroga all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e all'articolo 6, comma 17, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la coltivazione di gas naturale sulla base di concessioni esistenti ovvero di nuove concessioni rilasciate ai sensi del comma 6 del presente articolo, nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo Nord e il parallelo distante da quest'ultimo 40 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa, a condizione che:

a) i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi;
b) i titolari di concessioni esistenti o i soggetti richiedenti nuove concessioni aderiscano alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1, previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e di programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa da condurre sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fermo restando quanto previsto dal comma 5.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, è consentita, per la durata di vita utile del giacimento, la coltivazione di gas naturale sulla base di nuove concessioni rilasciate ai sensi del comma 6 del presente articolo in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale ovvero in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, a condizione che:

a) i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a **una soglia di 500 milioni di metri cubi**;
b) i soggetti richiedenti nuove concessioni aderiscano alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1.

5. I soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 presentano al Gruppo GSE la manifestazione di interesse ad aderire alle procedure di cui al comma 1, comunicando i programmi incrementali delle produzioni di gas naturale per la durata di vita utile del giacimento, un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale, i tempi massimi di entrata in erogazione, il profilo atteso di produzione e i relativi investimenti necessari. La manifestazione di interesse reca inoltre:

a) *identica*;

b) i titolari di concessioni esistenti o i soggetti richiedenti nuove concessioni aderiscano alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1, previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e di programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa, da condurre sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fermo restando quanto previsto dal comma 5.

4. *Identico*:

a) i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a 500 milioni di metri cubi;

b) *identica*.

5. *Identico*.

a) l'impegno a presentare, a pena di esclusione, la relazione dettagliata in ordine al costo per MWh di cui al comma 7;

b) l'impegno, riferito a ciascun campo di coltivazione ed eventualmente per diversi livelli di produzione, se caratterizzati da costi medi differenziati e crescenti, a cedere il gas prodotto al punto di scambio virtuale (PSV) e a mettere a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente ai volumi produttivi medi annui attesi, a un prezzo pari al costo asseverato di cui al comma 7. Il quantitativo di diritti sul gas di cui al periodo precedente è messo a disposizione per cinque anni decorrenti dal 1° ottobre 2024 o, nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera a), sia stipulato in data successiva al 30 aprile 2024, dal primo giorno del sesto mese successivo alla stipula del contratto medesimo.

6. Le nuove concessioni, le proroghe e le modifiche delle concessioni esistenti, nonché le autorizzazioni delle opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas di cui al presente articolo sono rilasciate a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento unico di cui al primo periodo si conclude entro il termine di tre mesi dalla data di presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti che hanno manifestato interesse ai sensi del comma 5. L'attività istruttoria per le valutazioni di impatto ambientale, ove previste, è svolta dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le disposizioni di cui al terzo periodo si applicano, su richiesta dell'interessato, anche ai procedimenti di valutazione ambientale già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. *Identico.*

L'efficacia degli atti di cui al primo periodo è condizionata alla stipula dei contratti ai sensi del comma 10, lettera a).

7. Entro quarantacinque giorni dalla data di conclusione, con esito positivo, del procedimento unico di cui al comma 6, i titolari degli atti di cui al medesimo comma 6 comunicano, a pena di decadenza, al Gruppo GSE e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il costo a MWh della produzione oggetto dei programmi di cui al comma 5, per livello di produzione e campo di coltivazione, corredato di una relazione dettagliata in ordine alla sua determinazione, inclusa l'indicazione del tasso di remunerazione del capitale impiegato. La relazione di cui al primo periodo è asseverata da una primaria società di revisione contabile di livello internazionale, iscritta al registro dei revisori legali.

8. Il Gruppo GSE, con una o più procedure di allocazione gestite dal Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., offre i diritti sul gas oggetto della comunicazione di cui al comma 7, in via prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas, che agiscano anche in forma aggregata, aventi diritto alle agevolazioni previste dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2022, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE.

Nell'ambito delle procedure di allocazione di cui al primo periodo:

a) i diritti sono offerti per quantità distinte per campo di coltivazione e, se i costi asseverati ai sensi del comma 7 risultano crescenti al crescere del livello di produzione, per livelli di produzione;
b) il prezzo di offerta per ciascun insieme di diritti è pari al costo di cui al comma 7;
c) i diritti sono aggiudicati in ordine crescente di prezzo all'esito di una o più aste che prevedono:

1) l'allocazione prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas che possono presentare offerte per quantità pari al prodotto tra il consumo medio

7. Entro quarantacinque giorni dalla data di conclusione, con esito positivo, del procedimento unico di cui al comma 6, i titolari degli atti di cui al medesimo comma 6 comunicano, a pena di decadenza, al Gruppo GSE e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il costo per MWh della produzione oggetto dei programmi di cui al comma 5, per livello di produzione e campo di coltivazione, corredato di una relazione dettagliata in ordine alla sua determinazione, inclusa l'indicazione del tasso di remunerazione del capitale impiegato. La relazione di cui al primo periodo è asseverata da una primaria società di revisione contabile di livello internazionale, iscritta al registro dei revisori legali.

8. Il Gruppo GSE, con una o più procedure di allocazione gestite dal Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., offre i diritti sul gas oggetto della comunicazione di cui al comma 7 in via prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas, che agiscano anche in forma aggregata, aventi diritto alle agevolazioni previste dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2022, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE. Nell'ambito delle procedure di allocazione di cui al primo periodo:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identico*:

1) *identico*:

degli ultimi tre anni e il maggiore fra:
1.1) il minore tra uno e il valore assunto dall'intensità di utilizzo del gas sul valore aggiunto nel periodo di riferimento;
1.2) l'indice di prevalenza dell'uso del gas rispetto all'energia elettrica determinato dal rapporto tra il prelievo del gas nel periodo di riferimento espresso in MWh e la somma del suddetto prelievo e del prelievo di energia elettrica dalla rete nel medesimo periodo espressi in MWh;
2) i diritti non assegnati ai sensi del numero 1) sono oggetto di una eventuale ulteriore procedura di allocazione aperta a tipologie di clienti diversi da quelli industriali a forte consumo di gas per quantità comunque non superiori al relativo consumo medio degli ultimi tre anni, nonché ai clienti industriali a forte consumo di gas per la differenza tra i loro consumi medi e le quantità ammesse in offerta ai sensi del medesimo numero 1);
3) la verifica da parte del Gruppo GSE delle quantità di diritti richiedibili dai clienti;
4) la regolazione al prezzo marginale differenziato per procedura;
d) i diritti offerti e aggiudicati sono remunerati da parte del Gruppo GSE a un corrispettivo pari ai costi definiti ai sensi del comma 7 per lo specifico campo di coltivazione e, se del caso, per livello di produzione.

9. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità con le quali la differenza, definita in esito a ciascuna procedura di allocazione di cui al comma 8, tra i proventi di aggiudicazione e il relativo costo riconosciuto dal Gruppo GSE, è destinata alla riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione a favore dei clienti finali ammessi alla specifica procedura. Nel determinare l'entità della riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione, l'ARERA applica un criterio *pro quota* tra i clienti finali in ragione delle quantità offerte dagli stessi nell'ambito della specifica procedura.

10. In esito alle procedure di allocazione di cui al comma 8, il Gruppo GSE:
a) stipula, con i soggetti di cui ai commi

1.1) *identico*;

1.2) l'indice di prevalenza dell'uso del gas rispetto all'energia elettrica, determinato dal rapporto tra il prelievo del gas nel periodo di riferimento espresso in MWh e la somma del suddetto prelievo e del prelievo di energia elettrica dalla rete nel medesimo periodo espressi in MWh;

2) **l'assoggettamento dei** diritti non assegnati ai sensi del numero 1) **a un'**eventuale ulteriore procedura di allocazione aperta a tipologie di clienti diversi da quelli industriali a forte consumo di gas per quantità comunque non superiori al relativo consumo medio degli ultimi tre anni, nonché ai clienti industriali a forte consumo di gas per la differenza tra i loro consumi medi e le quantità ammesse in offerta ai sensi del medesimo numero 1);

3) *identico*;

4) *identico*;

d) *identica*.

9. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità con le quali la differenza, definita in esito a ciascuna procedura di allocazione di cui al comma 8, tra i proventi di aggiudicazione e il relativo costo riconosciuto dal Gruppo GSE è destinata alla riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione a favore dei clienti finali ammessi alla specifica procedura. Nel determinare l'entità della riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione, l'ARERA applica un criterio *pro quota* tra i clienti finali in ragione delle quantità offerte dagli stessi nell'ambito della specifica procedura.

10. *Identico*:

a) stipula, con i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 che

2, 3 e 4 che abbiano ottenuto gli atti ai sensi del comma 6, contratti di acquisto di lungo termine per i diritti sul gas, nella forma di contratti finanziari per differenza a due vie rispetto al PSV, di durata pari a cinque anni e al prezzo pari al costo asseverato ai sensi del comma 7;

b) stipula con ciascun cliente finale assegnatario un contratto finanziario per differenza rispetto al PSV, per i diritti aggiudicati al prezzo definito in esito alle procedure di cui al comma 8, di durata pari a quella dei contratti sottoscritti ai sensi della lettera a) del presente comma.

11. La quantità di diritti oggetto del contratto di cui al comma 10, lettera a), è rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni nel corso dell'anno precedente.

12. Il Gruppo GSE comunica periodicamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'elenco dei contratti stipulati ai sensi del comma 10. Nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera b), sia stipulato dai clienti finali in forma aggregata, il contratto medesimo assicura che gli effetti siano trasferiti a ciascun cliente finale aggregato. È fatto divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto.

13. Il Gruppo GSE è autorizzato a rilasciare garanzie a beneficio dei soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera a). Il Gruppo GSE acquisisce dai clienti finali industriali a forte consumo di gas una corrispondente garanzia in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera b). ».

2. In considerazione della necessità di incrementare la flessibilità delle fonti di approvvigionamento del gas naturale e delle esigenze di sicurezza energetica nazionale, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *on-shore*, nonché le connesse infrastrutture, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia

abbiano ottenuto gli atti ai sensi del comma 6, contratti di acquisto di lungo termine per i diritti sul gas, nella forma di contratti finanziari per differenza a due vie rispetto **all'IG Index del Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A.**, di durata pari a cinque anni e al prezzo pari al costo asseverato ai sensi del comma 7;

b) stipula con ciascun cliente finale assegnatario un contratto finanziario per differenza **a due vie rispetto all'IG Index del Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A.**, per i diritti aggiudicati al prezzo definito in esito alle procedure di cui al comma 8, di durata pari a quella dei contratti sottoscritti ai sensi della lettera a) del presente comma.

11. La quantità di diritti oggetto **dei contratti** di cui al comma 10, **lettere a) e b)**, è rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni nel corso dell'anno precedente.

12. *Identico.*

13. *Identico.*

2. *Identico.*

stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione.

2-bis. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dal seguente:
« 8. Al fine di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale e contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici di riduzione della dipendenza dai combustibili fossili provenienti dal territorio della Federazione russa mediante la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo è destinato a coprire i ricavi per il servizio di rigassificazione svolto attraverso le unità di cui al comma 1, compresi i costi di capitale per l'acquisto o la realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi prevista dalla vigente regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto definita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. L'eventuale importo residuo del fondo è destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione previsti dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La gestione del fondo è affidata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, che verifica gli importi da attribuire e dispone l'erogazione delle relative risorse sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo, provvedendovi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente ».

2-ter. All'articolo 6, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:
« *d*) in sede di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, ciascun concorrente offre condizioni economiche che prevedono anche l'effettuazione di interventi di efficienza energetica, realizzabili nell'ambito territoriale minimo di riferimento, atti a conseguire risparmi di energia addizionali rispetto agli obiettivi annuali definiti ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo

23 maggio 2000, n. 164. Qualora gli interventi di cui al primo periodo non conseguano la quota di risparmio energetico oggetto delle condizioni economiche presentate in sede di gara, il gestore aggiudicatario versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento il contributo tariffario determinato dall'ARERA secondo quanto previsto dai decreti attuativi dell'articolo 16, comma 4, del citato decreto legislativo n. 164 del 2000, con l'applicazione di una maggiorazione, a titolo di penale, commisurata alla quantità di energia non risparmiata per singola annualità, tenuto conto del momento di effettiva disponibilità, da parte del gestore stesso, dei beni su cui realizzare gli interventi medesimi. Il contributo tariffario di cui al secondo periodo è altresì versato agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento, in luogo dell'effettuazione degli interventi di cui al primo periodo, nelle more della definizione di apposite procedure operative per la valutazione e la certificazione dei risparmi associati agli interventi medesimi. Le modalità per la definizione delle procedure operative di cui al terzo periodo sono stabilite in sede di aggiornamento, ai sensi del comma 4 del presente articolo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226 ».

Articolo 3.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di concessioni geotermoelettriche)

(Disposizioni in materia di concessioni geotermoelettriche)

1. Al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Identico:*

0a) all'articolo 1:

1) al comma 3-bis.2, le parole: « trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in termini di ore annue di funzionamento » sono sostituite dalle seguenti: « tenuto conto dei risultati sperimentali »;

2) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. È consentita la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali. Le istanze per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche devono essere corredate dei risultati forniti dalla modellizzazione idrogeologico-numerica, che dimostri l'assenza di qualsiasi interferenza piezometrica e termica tra i territori dell'area termale interessata e i pennacchi formati dai pozzi di prelievo e di restituzione delle acque geotermiche o di qualsiasi alterazione del chimismo delle acque nel sottosuolo »;

0b) all'articolo 3, comma 6, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

a) all'articolo 16:

1) al comma 10 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Per le concessioni oggetto del terzo periodo, il termine per l'indizione della gara previsto dall'articolo 9, comma 1, è stabilito in due anni prima della scadenza delle concessioni medesime. »;

2) al comma 10-*bis*, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

b) dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

« Art. 16-*bis* - (Piano pluriennale per la promozione degli investimenti) - 1. Ai fini del rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione,

l'autorità competente può chiedere al concessionario uscente di presentare, entro un termine stabilito dall'autorità medesima, comunque non successivo al 30 giugno 2024, un piano pluriennale di investimenti, avente a oggetto:

a) interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio, anche volti alla riduzione delle emissioni;

b) interventi minerari per recuperare il declino naturale del campo geotermico;

c) interventi per la sostenibilità ambientale, comprensivi di misure volte alla tutela e al ripristino ambientale dei territori interessati dalla concessione di coltivazione;

d) interventi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione e le attività minerarie a essi connesse ovvero per il potenziamento degli impianti esistenti;

e) misure per l'innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati dalla concessione di coltivazione.

2. L'autorità competente procede alla valutazione del piano di investimenti di cui al comma 1 tenuto conto della

« *e-bis*) sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati dal permesso di ricerca »;

0c) all'articolo 8, comma 5, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« *c-bis*) sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati dalla concessione di coltivazione »;

a) *identico*:

1) al comma 10 è aggiunto, **in fine**, il seguente periodo: « Per le concessioni oggetto del terzo periodo, il termine per l'indizione della gara previsto dall'articolo 9, comma 1, è stabilito in due anni prima della scadenza delle concessioni medesime. »;

2) *identico*;

b) *identico*:

« Art. 16-*bis* - (Piano pluriennale per la promozione degli investimenti) - 1. *Identico*.

2. *Identico*.

funzionalità dello stesso in rapporto alle finalità di cui al medesimo comma 1 e della sua fattibilità tecnica ed economica. Entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1, l'autorità competente ha la facoltà di richiedere al concessionario interessato modifiche o integrazioni del piano medesimo. In caso di valutazione positiva, da esprimersi entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1 ovvero entro quindici giorni dalla data di presentazione del piano modificato o integrato ai sensi del secondo periodo del presente comma, l'autorità competente rimodula le condizioni di esercizio della concessione di coltivazione relativa agli impianti interessati dal piano stesso, anche sotto il profilo della durata, comunque non superiore a venti anni, secondo quanto previsto nel piano valutato positivamente.

3. Qualora il concessionario uscente non presenti il piano ai sensi del comma 1 o l'autorità competente non lo valuti positivamente ai sensi del comma 2, l'autorità medesima procede alla riassegnazione della concessione di coltivazione ai sensi dell'articolo 9. In ogni caso non spetta alcun compenso o rimborso spese per le attività connesse alla predisposizione della proposta. L'autorità competente, qualora accerti, in sede di monitoraggio, da svolgersi secondo le modalità disciplinate dall'autorità medesima, l'inadempimento del concessionario in ordine alla realizzazione degli interventi e delle misure del piano, anche sotto il profilo delle relative tempistiche, avvia, entro centottanta giorni dall'accertamento stesso, le procedure per la riassegnazione della concessione di coltivazione ai sensi dell'articolo 9, commi 1, 3 e 4. ».

Articolo 4.

(Disposizioni per incentivare le regioni a

3. Qualora il concessionario uscente non presenti il piano ai sensi del comma 1 o l'autorità competente non lo valuti positivamente ai sensi del comma 2, l'autorità medesima procede alla riassegnazione della concessione di coltivazione ai sensi dell'articolo 9. In ogni caso non spetta alcun compenso o rimborso **di** spese per le attività connesse alla predisposizione della proposta. L'autorità competente, qualora accerti, in sede di monitoraggio, da svolgersi secondo le modalità disciplinate dall'autorità medesima, l'inadempimento del concessionario in ordine alla realizzazione degli interventi e delle misure del piano, anche sotto il profilo **dei relativi tempi**, avvia, entro centottanta giorni dall'accertamento stesso, le procedure per la riassegnazione della concessione di coltivazione ai sensi dell'articolo 9, commi 1, 3 e 4. ».

1-bis. Il termine per l'entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, è prorogato al 31 dicembre 2027.

Articolo 4.

(Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti

ospitare impianti a fonti rinnovabili)

1. Per finalità di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel limite di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, è destinata ad alimentare un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da ripartire tra le regioni per l'adozione di misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, che abbiano acquisito il titolo per la costruzione degli impianti medesimi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, sono tenuti a corrispondere al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) un contributo annuo pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza dell'impianto, per i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio. Il contributo di cui al primo periodo, al netto delle risorse necessarie per la copertura dei costi della convenzione di cui al comma 3, è versato dal GSE all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato al fondo di cui al comma 1.

3. Le attività necessarie all'operatività delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono affidate al GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il GSE definisce e pubblica sul proprio sito *internet* istituzionale i flussi informativi che la società Terna S.p.A., sulla base delle informazioni contenute nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (GAUDI), è tenuta a trasmettere al Gestore medesimo in relazione agli impianti di produzione di

di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Per finalità di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel limite di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, è destinata ad alimentare un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da ripartire tra le regioni per l'adozione di misure per la decarbonizzazione, la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, **l'accelerazione e la digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete.**

2. *Soppresso.*

3. Le attività necessarie all'operatività delle misure di cui **al presente articolo** sono affidate al GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il GSE definisce e pubblica **nel** proprio sito *internet* istituzionale i flussi informativi che la società Terna S.p.A., sulla base delle informazioni contenute nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (GAUDI), è tenuta a trasmettere al Gestore medesimo in relazione agli impianti di produzione. Alla copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al primo periodo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per il 2024 a valere sulle risorse di cui **al comma 1.**

cui al comma 2. Alla copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al primo periodo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per il 2024 a valere sulle risorse relative ai contributi annui di cui al comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto tra le regioni delle risorse di cui ai commi 1 e 2, tenendo conto, in via prioritaria, del livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti di cui al comma 2 del presente articolo. Per l'anno 2024, il decreto di cui al primo periodo stabilisce le modalità di riparto dello stanziamento di cui al comma 1 tra le regioni che abbiano provveduto con legge all'individuazione delle aree idonee entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024.

5. Il presente articolo non si applica ai titolari di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche tenuti al pagamento dei contributi di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, né ai titolari di impianti idroelettrici tenuti al pagamento di contributi per la realizzazione di misure di compensazione ambientale e territoriale ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera l), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, **previa intesa in sede di Conferenza unificata** di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto tra le regioni delle risorse di cui **al comma 1**, tenendo conto, in via prioritaria, del livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata, **determinati** ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti **di produzione di energia da fonti rinnovabili** di cui al presente articolo. Per l'anno 2024, il decreto di cui al primo periodo stabilisce le modalità di riparto dello stanziamento di cui al comma 1 tra le regioni che abbiano provveduto con legge all'individuazione delle aree idonee entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024.

Articolo 4-bis.

(Semplificazione in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale)

1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 6, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: « del presente decreto, » sono inserite le seguenti: « ivi

compresi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari, ».

Articolo 4-ter.

(Ulteriori disposizioni per la promozione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche derivanti da apparecchiature di fotovoltaico, attraverso la promozione dell'utilizzo diretto dei servizi offerti dai sistemi individuali e collettivi per la gestione dei medesimi rifiuti, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24-bis, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il GSE svolge un'attività di monitoraggio relativa alle adesioni ai consorzi e ai sistemi collettivi, alle quantità di pannelli gestiti ovvero smaltiti, ai costi medi di adesione ai consorzi nonché ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti »;

b) all'articolo 40, comma 3, dopo le parole: « La somma trattenuta, » sono inserite le seguenti: « pari al doppio di quella ».

2. All'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: « di cui al » sono sostituite dalle seguenti: « previsti esclusivamente dal ».

3. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) è agevolata, in via prioritaria, la partecipazione agli incentivi a chi esegue interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti realizzati in aree agricole che comportano la realizzazione di nuovi impianti o di nuove sezioni di impianto, separatamente misurabili, sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata, con incremento della potenza complessiva »;

b) all'articolo 6, comma 1, la lettera l) è abrogata;

c) all'articolo 42, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

« 18-bis. Con riferimento alla produzione di energia elettrica e calore da biomasse solide e gassose, le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 1, si applicano secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 novembre 2019, fermo restando quanto previsto dal comma 16 del presente articolo in ordine al suo aggiornamento ».

4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 8

novembre 2021, n. 199, l'ARERA, su proposta del GSE, disciplina le modalità per la graduale uscita dal servizio, a decorrere dal 31 dicembre 2024, degli impianti in esercizio operanti in scambio sul posto, sulla base dei seguenti principi:

a) priorità di uscita dal servizio degli impianti aventi maggiore potenza e anteriorità della data di entrata in esercizio, nonché di quelli incentivati in conto esercizio dal medesimo GSE. Al fine di cui al primo periodo, le convenzioni di scambio sul posto in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non possono, in ogni caso, essere rinnovate per un periodo superiore a quindici anni decorrenti dalla data di prima sottoscrizione delle convenzioni medesime;

b) applicazione delle modalità di ritiro dell'energia di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche per periodi non inferiori a cinque anni, a meno di esplicita diversa indicazione in merito ad altre forme di valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete.

5. Al fine di garantire maggiore prevedibilità e semplificare la gestione nell'erogazione dei corrispettivi afferenti al ritiro dedicato dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, agli impianti con potenza non superiore a 20 kW, a decorrere dall'anno 2024, il GSE eroga corrispettivi su base semestrale, determinati in funzione di prezzi medi di mercato definiti anche per periodi pluriennali dall'ARERA, su proposta del GSE, differenziati per tecnologia, fonte di alimentazione e data di entrata in esercizio per tenere conto dei differenti livelli di costo e dei profili di produzione degli impianti.

6. Con propri provvedimenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ARERA definisce, su proposta del GSE, le modalità di contrattualizzazione del servizio di ritiro dedicato di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche per periodi non inferiori a cinque anni, su base volontaria per tutti gli impianti di produzione aventi diritto al servizio.

7. Per le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, interessate, in quanto idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dalla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, si applicano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del

medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.

Articolo 4-quater.

(Modifiche all'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in materia di misure a sostegno dell'edilizia privata)

1. Al comma 1 dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « sono prorogati di due anni » sono sostituite dalle seguenti: « sono prorogati di trenta mesi »;

b) alle lettere a) e b), le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2024 ».

Articolo 4-quinquies.

(Semplificazione dell'accesso agli incentivi in merito agli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili nell'area dell'Italia centrale colpita dagli eventi sismici del 2016)

1. Al fine di facilitare gli interventi sugli immobili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di favorire, al contempo, la realizzazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, le amministrazioni pubbliche, ai fini dell'accesso agli incentivi definiti in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche degli Uffici speciali per la ricostruzione *post* sisma 2016 di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo comma 1 possono presentare al GSE la scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell'incentivo unitamente al progetto esecutivo degli interventi.

3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al comma 1 decadono dal diritto alla prenotazione di cui al comma 2 se, entro diciotto mesi dalla data di accettazione della prenotazione, non hanno presentato la documentazione attestante l'assegnazione dei lavori, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto, e se, entro quarantotto mesi dalla medesima data di accettazione, non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento medesimo.

Articolo 4-sexies.

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1. Al fine di accelerare la definizione dei procedimenti e di potenziare la capacità operativa delle strutture ministeriali competenti in materia di valutazione di impatto ambientale, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, la parola: « cinquanta » è sostituita dalla seguente: « settanta »;
2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche, la Commissione si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di spesa di 500.000 euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. Per le medesime finalità la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

b) al comma 5, le parole da: « , in misura complessivamente » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « . Alla copertura dei costi di cui al primo periodo si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fino a concorrenza dei costi stabiliti con il decreto di cui al primo periodo del presente comma, al netto delle risorse allo scopo già iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, e ai sensi dell'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui all'articolo 2, comma 617, della medesima legge n. 244 del 2007, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le risorse derivanti dal versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi delle tariffe di cui al citato articolo 33, comma 1, del presente decreto eccedenti la quota riassegnata ai sensi del secondo periodo restano definitivamente acquisite al bilancio dello Stato. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della

Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del parere finale, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 2-bis restano a carico dell'amministrazione di appartenenza. A decorrere dall'anno 2023, per i componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, i quali, in considerazione della specificità dei compiti attribuiti alle medesime commissioni, della peculiare disciplina prevista e della necessità di accelerare l'attuazione degli adempimenti di loro competenza, a decorrere dall'anno 2024 sono riconosciuti integralmente, anche in aggiunta al trattamento eventualmente in godimento ai sensi del quarto periodo ».

Articolo 4-septies.

(Modalità innovative per il supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« Art. 7-bis. - *(Disciplina del regime incentivante gli investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)* - 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'istituzione di un meccanismo, alternativo a quelli disciplinati ai sensi degli articoli 6 e 7 del presente articolo, finalizzato alla promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la produzione di energia elettrica deriva da impianti a fonti rinnovabili;
b) è prevista la stipulazione di contratti per differenza a due vie di durata pluriennale tra il GSE e gli operatori di mercato selezionati in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h);
c) i contratti di cui alla lettera b) sono caratterizzati dai seguenti elementi:

1) il prezzo di riferimento è definito in funzione del valore dell'energia elettrica nei mercati a pronti;
2) il prezzo di esercizio è definito in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h);
3) è previsto l'obbligo, a carico dell'operatore, di versare al GSE il differenziale, se positivo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;
4) è previsto il diritto dell'operatore a ricevere dal GSE il differenziale, se negativo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;

5) è prevista l'individuazione, in funzione delle esigenze del sistema elettrico, di uno o più profili contrattuali *standard*. La quantità di energia elettrica utilizzata per la regolazione dei pagamenti eseguiti ai sensi dei numeri 3) e 4) in relazione a ciascun periodo rilevante dell'anno di riferimento è coerentemente determinata applicando alla potenza oggetto del contratto un moltiplicatore dal valore predefinito, comunque non superiore a 1;

6) il lasso temporale che intercorre tra la data di sottoscrizione del contratto e l'inizio del periodo di efficacia dei diritti e degli obblighi di cui ai numeri 3) e 4) è definito convenzionalmente, anche tenuto conto dei tempi di realizzazione degli impianti funzionali al soddisfacimento dell'obbligo di cui alla lettera d);

d) gli operatori titolari dei contratti di cui alla lettera b) sono obbligati ad assicurare che sia immesso in rete, su base annua, un quantitativo minimo di energia elettrica, pari a una quota percentuale dell'energia elettrica correlata al profilo contrattuale *standard*, prodotta dagli impianti iscritti in un apposito albo istituito presso il GSE e certificata ai sensi di quanto previsto alla lettera e). Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla presente lettera, l'operatore è tenuto a consegnare al GSE, per il relativo annullamento, un numero di certificati corrispondente all'obbligo medesimo, rilasciati dal Gestore stesso ai sensi della lettera e);

e) il GSE istituisce un apposito sistema di certificazione dell'energia immessa in rete dagli impianti iscritti nell'albo di cui alla lettera d). I certificati rilasciati ai sensi della presente lettera possono essere oggetto di scambio tra operatori, nell'ambito di una piattaforma di scambio organizzata dal Gestore dei mercati energetici - GME Spa;

f) ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera d), è possibile prevedere meccanismi di compensazione tra anni diversi;

g) la quota percentuale di cui alla lettera d) è definita anche tenendo conto della capacità di stoccaggio elettrico sviluppata ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;

h) le quantità di energia elettrica oggetto dei contratti di cui alla lettera b) sono aggiudicate mediante procedure competitive da svolgere con frequenza periodica e definite in modo da assicurare la minimizzazione dei costi per il sistema, fornendo altresì segnali per la localizzazione della produzione in coerenza con gli sviluppi attesi delle reti e della capacità di stoccaggio elettrico;

i) in relazione alle procedure competitive di cui alla lettera h), i prezzi a base d'asta sono definiti in funzione dei costi medi che caratterizzano il *mix* efficiente di

risorse richiesto per assicurare l'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera *d*), anche tenuto conto del profilo contrattuale *standard*;

l) le procedure competitive di cui alla lettera *h*) sono coordinate con le procedure di allocazione di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;

m) i contingenti resi disponibili nell'ambito delle procedure competitive di cui alla lettera *h*):

1) sono differenziati per profili contrattuali *standard* senza alcuna distinzione per tecnologia;

2) sono determinati con orizzonte temporale pluriennale;

3) sono definiti tenendo conto dell'esigenza di garantire la disponibilità, nei diversi periodi futuri, di predefinite quantità di energia da fonte rinnovabile in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione, la disponibilità attesa di risorse di flessibilità e la sicurezza del sistema elettrico al minore costo per il consumatore finale, nonché avuto riguardo al contributo alla realizzazione dei medesimi obiettivi di decarbonizzazione da parte di altri meccanismi incentivanti previsti dalla normativa vigente;

n) i contingenti di cui alla lettera *m*) sono aggiornati periodicamente secondo modalità disciplinate con i decreti di cui all'alea del presente comma;

o) in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui alla lettera *d*), l'operatore obbligato è tenuto a versare al GSE un importo pari al prodotto tra:

1) un valore, indicato nel contratto di cui alla lettera *b*), definito dal GSE quale stima del costo medio di generazione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili con tecnologie non mature e tempi di realizzazione contenuti;

2) la differenza tra il quantitativo oggetto dell'obbligo stesso e il quantitativo di certificati consegnati al GSE ai sensi della lettera *d*) ».

Articolo 4-octies.

(Disposizioni in materia di destinazione dei proventi derivanti dalle aste ETS per la compensazione dei costi indiretti)

1. All'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, le parole: « e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, » sono sostituite dalle seguenti: « , di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, al Fondo per la

Articolo 5.

(Misure per il contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, è istituito un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili che rispettino i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e i cui impianti siano già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il meccanismo di cui al primo periodo tiene conto, tra l'altro, delle specificità, anche in termini di numero minimo di ore di funzionamento degli impianti, della logistica, dell'approvvigionamento, dello stoccaggio e della gestione dell'energia primaria, nonché delle esigenze di mantenimento efficiente degli impianti stessi, per quanto necessario ad assicurare il contributo dei medesimi alla flessibilità del sistema elettrico. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), sono stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni per l'attuazione, da parte di Terna S.p.A., del meccanismo di cui al primo periodo, nonché definiti i relativi schemi di contratto tipo.

2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in operatività del meccanismo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, agli impianti a bioliquidi sostenibili che rispettino i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto legislativo n. 199 del 2021, si applicano prezzi minimi garantiti definiti sulla base dei criteri di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Entro

transizione energetica nel settore industriale, ».

Articolo 5.

(Misure per il contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, è istituito un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili che rispettino i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e i cui impianti siano già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il meccanismo di cui al primo periodo tiene conto, tra l'altro, delle specificità, anche in termini di numero minimo di ore di funzionamento degli impianti, della logistica, dell'approvvigionamento, dello stoccaggio e della gestione dell'energia primaria, **delle esigenze di continuità di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione**, nonché delle esigenze di mantenimento efficiente degli impianti stessi, per quanto necessario ad assicurare il contributo dei medesimi alla flessibilità del sistema elettrico. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), sono stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni per l'attuazione, da parte **della società Terna Spa**, del meccanismo di cui al primo periodo, nonché definiti i relativi schemi di contratto tipo.

2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in operatività del meccanismo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre **2025**, agli impianti a bioliquidi sostenibili che rispettino i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto legislativo n. 199 del 2021, si applicano prezzi minimi garantiti definiti sulla base dei criteri di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'ARERA adotta i provvedimenti necessari all'attuazione del primo periodo.

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'ARERA adotta i provvedimenti necessari all'attuazione del primo periodo.

3. All'articolo 298, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole « Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle politiche agricole e forestali » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali »;

b) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « La commissione è composta da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, due rappresentanti del Ministero della salute, due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché da un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti della commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. ».

3. *Identico:*

a) al primo periodo, le parole « Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle politiche agricole e forestali » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute e con il **Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,** »;

b) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « La commissione è composta da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, due rappresentanti del Ministero della salute, due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché da un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti della commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. ».

3-bis. Il riferimento agli impianti alimentati da biomassa di cui al comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, comprende anche gli impianti alimentati da biomasse solide classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico. Per tale tipologia di impianti il regime incentivante deliberato dall'ARERA ai sensi del citato comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2011 si applica alla sola quota di energia elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse.

3-ter. Al fine di massimizzare il contributo dei servizi ambientali al raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di produzione di biometano, alle procedure competitive di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2022, indette dal GSE a decorrere dall'anno 2024, possono partecipare anche le imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso il

trattamento anaerobico di rifiuti organici oggetto di riconversione. Per tali impianti si applica la tariffa di riferimento prevista per i nuovi impianti alimentati da rifiuti organici. Il GSE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, introduce nelle sue procedure operative e pubblica il valore del costo specifico di investimento massimo ammissibile per la riconversione degli impianti alimentati a rifiuti organici e gli aggiornamenti necessari per la partecipazione delle imprese titolari di tali impianti riconvertiti alle procedure competitive medesime.

3-*quater*. Dopo il comma 2 dell'articolo 3-*quinqüies* del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Le agevolazioni in materia di accisa previste per il gasolio dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano, nell'ambito di un programma pluriennale ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, anche al biodiesel utilizzato tal quale, negli usi ammessi dalla disciplina specifica di settore. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia a decorrere dalla data del rilascio della preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea e la durata del predetto programma è di sei anni decorrenti dalla medesima data di autorizzazione. 2-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dal comma 2-*bis* ».

3-*quinqüies*. Dopo il comma 5 dell'articolo 62-*bis* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è inserito il seguente:

« 5-*bis*. La società Acquirente Unico Spa può svolgere altresì le attività di ricerca e sviluppo volte alla realizzazione di un sistema avanzato per la valutazione e la sicurezza delle bombole a idrogeno a uso di autotrazione per il tramite della SFBM, che, a tal fine, adegua il proprio statuto alle disposizioni del presente comma, prevedendo l'obbligo della tenuta della contabilità in maniera distinta e separata dalle altre attività da essa svolte ».

Articolo 5-*bis*.

(Misure volte a garantire la piena operatività degli

impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione)

1. All'articolo 46, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per gli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018, per i quali il biometano prodotto non può essere immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi ed è oggetto di contratti di fornitura di biometano nel settore dei trasporti, il GSE provvede all'annullamento delle garanzie di origine in favore dei clienti finali con i quali il produttore medesimo ha stipulato, direttamente o indirettamente, i suddetti contratti ».

2. Al fine di uniformare le metodologie di calcolo dei certificati di immissione in consumo (CIC) da parte del GSE, a decorrere dall'anno 2024, per la determinazione del quantitativo dei CIC attribuiti agli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018, è utilizzato il riferimento al potere calorifico superiore del biometano prodotto.

3. Al fine di favorire lo sviluppo della produzione di biometano, per ritardi nella conclusione dei lavori relativi all'impianto qualificato non imputabili a responsabilità del produttore ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della transizione ecologica 5 agosto 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 2022, si intendono anche i ritardi relativi all'attivazione, da parte del gestore di rete, della connessione alla rete del gas naturale nonché i ritardi nel rilascio di verifiche o attestazioni da parte delle autorità e degli enti di controllo. I medesimi principi si applicano anche in relazione a impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2022.

Articolo 6.

Articolo 6.
(Semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria presso centrali esistenti)

1. Al fine di garantire la continuità della produzione di energia elettrica e il pieno utilizzo della capacità installata, anche in funzione del più efficiente impiego della risorsa idrica, nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW, la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria in

(Semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria presso centrali esistenti)

1. Al fine di garantire la continuità della produzione di energia elettrica e il pieno utilizzo della capacità installata, anche in funzione del più efficiente impiego della risorsa idrica, nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW, la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria **o di raffreddamento del fluido del circuito di condensazione** in impianti già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, che non comporti incremento

impianti già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, che non comporti incremento della potenza elettrica e che avvenga su superfici all'interno delle centrali esistenti, costituisce modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ed è subordinata a comunicazione preventiva al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La comunicazione di cui al primo periodo è effettuata almeno sessanta giorni prima della data di avvio dei lavori.

2. Agli interventi di cui al comma 1 si applicano gli articoli 6, comma 9-bis, e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Gli interventi di cui al comma 1 non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a condizione che siano realizzati in sostituzione di volumi esistenti all'interno della medesima centrale termoelettrica. Ai fini di cui al primo periodo, il proponente, con oneri a proprio carico, presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero della cultura, unitamente alla comunicazione di cui al comma 1, una dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato che attesti l'assenza di variazioni rispetto alla volumetria esistente.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 7.

(Disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO₂)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) , è inserita la seguente:
« a-bis) programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO₂: stoccaggio geologico di CO₂ che avviene, per un

della potenza elettrica e che avvenga su superfici all'interno delle centrali esistenti, costituisce modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ed è subordinata a comunicazione preventiva al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La comunicazione di cui al primo periodo è effettuata almeno sessanta giorni prima della data di avvio dei lavori.

2. *Identico.*

3. Gli interventi di cui al comma 1 non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a condizione che siano realizzati in sostituzione di volumi esistenti all'interno della medesima centrale termoelettrica. Ai fini di cui al primo periodo, il proponente, con oneri a proprio carico, presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero della cultura, unitamente alla comunicazione di cui al comma 1, una dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato che attesti l'assenza di variazioni rispetto alla volumetria esistente.

4. Dall'attuazione del presente articolo **non devono derivare** nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 7.

(Disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO₂)

1. *Identico:*

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) *identica;*

periodo di tempo limitato e a fini di sperimentazione, all'interno di giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale; »;

b) all'articolo 7:

1) al comma 3, secondo periodo, le parole « autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO₂, ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 7, e 14, comma 1, in quanto applicabili » sono sostituite dalle seguenti: « rilasciare licenze di esplorazione, autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO₂ e autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO₂ ai sensi del presente decreto »;

2) al comma 4, dopo le parole « comma 3 » sono inserite le seguenti « , primo periodo, »;

3) al comma 8, dopo le parole « stoccaggio di CO₂ » sono inserite le seguenti: « o la domanda di autorizzazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio di CO₂ »;

4) ai commi 9 e 10, dopo le parole « stoccaggio di CO₂ » sono inserite le seguenti: « , anche nel caso in cui lo stesso avvenga nell'ambito di programmi sperimentali, »;

c) all'articolo 8, comma 5, secondo periodo, le parole « una proroga per un ulteriore periodo massimo di anni 2 » sono sostituite dalle seguenti: « proroghe, fino a un massimo di tre e per una durata non superiore a due anni ciascuna »;

d) dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:
« Art. 11-bis - (Autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO₂) - 1. Le autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO₂ sono rilasciate ai soggetti richiedenti, su parere del Comitato, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con procedimento unico nel cui ambito è acquisito ogni atto di assenso delle

b) identico:

1) al comma 3, secondo periodo, le parole: « autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO₂, ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 7, e 14, comma 1, in quanto applicabili » sono sostituite dalle seguenti: « rilasciare licenze di esplorazione, autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO₂ e autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO₂ ai sensi del presente decreto »;

2) al comma 4, dopo le parole: « comma 3 » sono **inserite** le seguenti « , primo periodo, »;

3) al comma 8, dopo le parole: « stoccaggio di CO₂ » sono inserite le seguenti: « o la domanda di autorizzazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio di CO₂ »;

4) ai commi 9 e 10, dopo le parole: « stoccaggio di CO₂ » sono inserite le seguenti: « , anche nel caso in cui lo stesso avvenga nell'ambito di programmi sperimentali, »;

c) all'articolo 8, comma 5, secondo periodo, le parole: « una proroga per un ulteriore periodo massimo di anni 2 » sono sostituite dalle seguenti: « proroghe, fino a un massimo di tre e per una durata non superiore a due anni ciascuna »;

d) dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

« Art. 11-bis - (Autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO₂) - 1. Identico.

amministrazioni interessate, comprese le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo la procedura di cui all'articolo 11-*ter* del presente decreto. Qualora lo stoccaggio geologico di CO₂ a fini sperimentali di cui al primo periodo imponga anche la realizzazione ovvero l'uso di infrastrutture a terra, l'autorizzazione di cui al medesimo periodo è rilasciata previa intesa della regione territorialmente interessata.

2. I soggetti richiedenti dimostrano di essere in possesso delle capacità tecniche, organizzative ed economiche necessarie allo svolgimento delle attività del programma sperimentale, secondo quanto previsto all'allegato III.

2. Identico.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha una durata massima di tre anni. Entro la data di scadenza, il soggetto autorizzato può richiedere proroghe, fino a un massimo di tre e per una durata non superiore a due anni ciascuna, documentando le operazioni svolte, le motivazioni che non hanno permesso di ultimare la sperimentazione nei tempi previsti e gli elementi che consentono di prevedere un risultato positivo della sperimentazione, nonché il tempo ulteriormente necessario per completare la sperimentazione stessa. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione non sono consentiti utilizzi del sito oggetto di sperimentazione incompatibili con quanto previsto dall'autorizzazione medesima.

3. Identico.

4. I progetti relativi ai programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO₂ sono sottoposti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, terzo periodo, alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e l'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo è rilasciata a condizione che:

4. Identico.

- a) sia stato presentato un programma di indagine idoneo, coerente con i criteri fissati nell'allegato I;
- b) siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari;

- c) siano previste le misure necessarie a garantire la prevenzione di pericoli per la vita, la salute e la proprietà delle persone addette al servizio e dei terzi;
- d) siano garantite e intraprese le precauzioni adeguate per la protezione dei beni ambientali e, qualora ciò non sia possibile, sia garantito il ripristino dei beni stessi;
- e) non siano compromesse la sicurezza, l'ambiente e l'efficienza del traffico marittimo;
- f) la posa in opera, la manutenzione e la gestione di cavi sottomarini e condotte, nonché l'effettuazione di ricerche oceanografiche o altre ricerche scientifiche, non danneggino la pesca, più di quanto non sia imposto dalle circostanze e in maniera impropria;
- g) sia data prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente ai sensi dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le attività di sperimentazione, fatta eccezione per i progetti relativi a programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO₂ inferiore a 100.000 tonnellate.

5. In caso di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di cui al presente articolo, si applicano gli articoli 14, comma 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, comma 3, 27 e 33.

L'articolo 25 non si applica nel caso di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO₂ inferiore a 100.000 tonnellate.

5. Identico.

6. Eventuali modifiche del programma sperimentale di stoccaggio geologico di CO₂ oggetto di autorizzazione sono consentite previa approvazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su parere del Comitato.

6. Identico.

7. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche su segnalazione del Comitato, procede, secondo la gravità delle infrazioni, alla diffida, con eventuale sospensione temporanea dell'attività di

7. Identico.

sperimentazione, del soggetto interessato, assegnando un termine entro il quale devono essere sanate le irregolarità.

8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche su segnalazione del Comitato, dispone la revoca dall'autorizzazione di cui al presente articolo:

a) in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni oggetto della diffida di cui al comma 7 ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;

b) in caso di mancata presentazione della relazione di cui all'articolo 20;

c) se dalla relazione di cui all'articolo 20 o dalle ispezioni effettuate ai sensi dell'articolo 21 emerge il mancato rispetto delle condizioni fissate nell'autorizzazione o rischi di fuoriuscite o di irregolarità significative;

d) in caso di violazione dell'articolo 14, comma 3.

9. Nel caso in cui sia disposta la revoca ai sensi del comma 8, si applica l'articolo 17, comma 4, primo, secondo e terzo periodo.

Qualora sussistano le condizioni di sicurezza per il proseguimento delle operazioni di stoccaggio sperimentale da parte di un soggetto terzo, il sito di stoccaggio è messo a disposizione di altri concorrenti, autorizzati ai sensi del presente articolo.

10. Le opere necessarie allo stoccaggio geologico di CO₂ nell'ambito del programma sperimentale e quelle necessarie per il trasporto al sito di stoccaggio sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

11. Le domande di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di cui al presente articolo contengono le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m), n), o), p), q), r) e s) del comma 1 dell'articolo 13 e le finalità delle attività oggetto dei programmi stessi. Il primo periodo si applica anche nel caso di programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO₂ inferiore a 100.000 tonnellate, fatta eccezione per l'articolo

8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche su segnalazione del Comitato, dispone la revoca **dell'autorizzazione** di cui al presente articolo:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*.

9. *Identico*.

10. Le opere necessarie allo stoccaggio geologico di CO₂ nell'ambito del programma sperimentale e quelle necessarie per il trasporto al sito di stoccaggio sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi del **testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

11. Le domande di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di cui al presente articolo contengono le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m), n), o), p), q), r) e s) del comma 1 dell'articolo 13 e **l'indicazione delle** finalità delle attività oggetto dei programmi stessi. Il primo periodo si applica anche nel caso di programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO₂ inferiore a 100.000 tonnellate, fatta eccezione per l'articolo 13, comma 1, lettera r).

13, comma 1, lettera r).

12. Per ciascuna unità idraulica è rilasciata un'unica autorizzazione. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo, nel caso di più siti di stoccaggio insistenti nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione debbono essere tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del presente decreto.

12. Identico.

13. L'autorizzazione di cui al presente articolo reca i seguenti elementi:

13. Identico.

a) il nome, i dati fiscali e l'indirizzo del gestore;

b) l'ubicazione e la delimitazione precise del sito di stoccaggio e del complesso di stoccaggio, nonché i dati sulle unità idrauliche interessate;

c) le prescrizioni in materia di gestione dello stoccaggio, il quantitativo totale di CO2 consentito ai fini dello stoccaggio geologico, i limiti di pressione per le rocce serbatoio, le portate e le pressioni di iniezione massimi;

d) la composizione del flusso di CO2 per la procedura di valutazione dell'accettabilità dello stesso ai sensi dell'articolo 18;

e) il piano di monitoraggio approvato, l'obbligo di mettere in atto il piano medesimo e di aggiornarlo ai sensi dell'articolo 19, nonché le istruzioni in materia di comunicazione ai sensi dell'articolo 20;

f) l'obbligo di informare il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, per conoscenza, il Comitato, in caso di qualunque irregolarità o rilascio di CO2 e di mettere in atto gli opportuni provvedimenti correttivi a norma dell'articolo 22;

g) le condizioni per la chiusura e la fase di post-chiusura di cui all'articolo 23;

h) fatta eccezione per i progetti relativi a programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate, l'obbligo di presentare la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente prima che abbiano inizio le attività di stoccaggio ai sensi dell'articolo 25.

Art. 11-ter - (Norme procedurali per il

Art. 11-ter - (Norme procedurali per il rilascio

rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO₂) - 1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO₂ di cui all'articolo 11-*bis* è redatta in forma cartacea e su supporto informatico ed è trasmessa al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Comitato, nonché, nei casi di cui all'articolo 11-*bis*, comma 1, secondo periodo, alla regione interessata, esclusivamente su supporto informatico. Il soggetto interessato garantisce la conformità della domanda redatta in forma cartacea con quella presentata su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005. La domanda è pubblicata sul sito *web* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Nel caso di aree per le quali siano disponibili informazioni sufficienti alla valutazione del complesso di stoccaggio, ulteriori istanze che insistono sulla stessa area sono presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della prima istanza.

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 11-*bis*, convoca un'apposita conferenza dei servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate.

4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 11-*bis* entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda o dal termine del periodo di concorrenza di cui al comma 2. Nel caso in cui, nell'ambito della conferenza dei servizi di cui al comma 3, pervengano richieste di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti da parte di un'amministrazione coinvolta in relazione ad aspetti di propria competenza, il soggetto interessato provvede a trasmettere le integrazioni ovvero i

dell'autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO₂) - 1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO₂ di cui all'articolo 11-*bis* è redatta in forma cartacea e su supporto informatico ed è trasmessa al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Comitato, nonché, nei casi di cui all'articolo 11-*bis*, comma 1, secondo periodo, alla regione interessata, esclusivamente su supporto informatico. Il soggetto interessato garantisce la conformità della domanda redatta in forma cartacea con quella presentata su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del **codice dell'amministrazione digitale, di cui al** decreto legislativo **7 marzo** 2005, n. 82. La domanda è pubblicata sul sito *web* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. *Identico.*

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 11-*bis*, convoca un'apposita conferenza **di** servizi ai sensi della legge **7 agosto** 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate.

4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 11-*bis* entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda o dal termine del periodo di concorrenza di cui al comma 2. Nel caso in cui, nell'ambito della conferenza **di** servizi di cui al comma 3, pervengano richieste di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti da parte di un'amministrazione coinvolta in relazione ad aspetti di propria competenza, il soggetto interessato provvede a trasmettere le integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti entro i successivi trenta giorni, con contestuale sospensione del termine di cui al primo periodo. Ciascuna amministrazione può formulare la richiesta di cui al secondo periodo una sola volta.

chiarimenti richiesti entro i successivi trenta giorni, con contestuale sospensione del termine di cui al primo periodo.

Ciascuna amministrazione può formulare la richiesta di cui al secondo periodo una sola volta.

5. Nei casi di cui all'articolo 11-*bis*, comma 1, secondo periodo, la regione rende l'intesa nel termine di novanta giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione.

5. *Identico.*

6. L'autorizzazione di cui all'articolo 11-*bis* comprende ogni altra autorizzazione, approvazione, visto, nulla osta o parere, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e a esercitare tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato. Nel procedimento unico sono compresi, oltre alle autorizzazioni minerarie, tutti gli atti necessari alla realizzazione delle relative attività, quali giudizio di compatibilità ambientale, varianti agli strumenti urbanistici, dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni compresi nel complesso di stoccaggio, nonché l'intesa con la regione interessata nei casi di cui all'articolo 11-*bis*, comma 1, secondo periodo.

6. *Identico.*

7. In caso di concorrenza ai sensi del comma 2, l'autorizzazione di cui all'articolo 11-*bis* è rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata, nonché tenuto conto del programma lavori presentato dal soggetto richiedente, del grado di compatibilità con le eventuali attività minerarie già in atto nella medesima area, delle modalità di svolgimento dei programmi lavori, con particolare riferimento alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, dei tempi programmati e dei costi. »;

7. In caso di concorrenza ai sensi del comma 2, l'autorizzazione di cui all'articolo 11-*bis* è rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata, nonché tenuto conto del programma **dei** lavori presentato dal soggetto richiedente, del grado di compatibilità con le eventuali attività minerarie già in atto nella medesima area, delle modalità di svolgimento dei programmi **dei** lavori, con particolare riferimento alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, dei tempi programmati e dei costi. »;

e) all'articolo 12:

e) *identico:*

1) dopo il comma 4, è inserito il seguente: « 4-*bis*. Fatte salve le valutazioni tecniche relative al programma di stoccaggio, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo per un determinato sito, è data precedenza al titolare

1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. *Identico.* »;

dell'autorizzazione a svolgere, nel medesimo sito di stoccaggio, programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 ai sensi dell'articolo 11-*bis*, a condizione che il programma sperimentale autorizzato sia stato ultimato e che la domanda di autorizzazione di cui al presente articolo, non soggetta a concorrenza, sia presentata durante il periodo di validità dell'autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali.

»;

2) il comma 8 è abrogato;

f) all'articolo 13, il comma 2 è abrogato;

g) all'articolo 16:

1) al comma 2, dopo le parole « per le quali non sia stata rilasciata in precedenza una licenza di esplorazione » sono inserite le seguenti: « o una autorizzazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 ai sensi dell'articolo 7, comma 3, secondo periodo

»;

2) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. In caso di concorrenza ai sensi del comma 2, l'autorizzazione di cui all'articolo 12 è rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata, nonché tenuto conto del programma lavori presentato dal soggetto richiedente, del grado di compatibilità con le eventuali attività minerarie già in atto nella medesima area, delle modalità di svolgimento dei programmi lavori, con particolare riferimento alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, dei tempi programmati e dei costi. »;

3) il comma 12 è abrogato;

h) all'articolo 25, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Nelle more della data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, l'entità della garanzia finanziaria è stabilita, previo parere del Comitato, in sede di rilascio delle licenze ovvero delle autorizzazioni allo stoccaggio, tenuto conto dei costi da sostenere per la realizzazione del progetto, di ogni obbligo derivante dalla licenza ovvero dall'autorizzazione, compresi quelli di chiusura e post-chiusura, dei costi da sostenere in caso di fuoriuscite o irregolarità ai sensi dell'articolo 22,

2) *identico*;

f) *identica*;

g) *identico*:

1) al comma 2, dopo le parole: « per le quali non sia stata rilasciata in precedenza una licenza di esplorazione » sono inserite le seguenti: « o una autorizzazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 ai sensi dell'articolo 7, comma 3, secondo periodo »;

2) *identico*:

« 8. In caso di concorrenza ai sensi del comma 2, l'autorizzazione di cui all'articolo 12 è rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata, nonché tenuto conto del programma **dei** lavori presentato dal soggetto richiedente, del grado di compatibilità con le eventuali attività minerarie già in atto nella medesima area, delle modalità di svolgimento dei programmi **dei** lavori, con particolare riferimento alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, dei tempi programmati e dei costi. »;

3) *identico*;

h) all'articolo 25, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Nelle more **dell'**entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, l'entità della garanzia finanziaria è stabilita, previo parere del Comitato, in sede di rilascio delle licenze ovvero delle autorizzazioni allo stoccaggio, tenuto conto dei costi da sostenere per la realizzazione del progetto, di ogni obbligo derivante dalla licenza ovvero dall'autorizzazione, compresi quelli di chiusura e post-chiusura, dei costi da sostenere in caso di fuoriuscite o irregolarità ai sensi dell'articolo 22, nonché delle capacità tecniche, organizzative ed economiche del soggetto interessato, incluso il livello di *rating* di lungo termine del medesimo, anche sulla base di apposita documentazione richiesta allo stesso. »;

nonché delle capacità tecniche, organizzative ed economiche del soggetto interessato, incluso il livello di *rating* di lungo termine del medesimo, anche sulla base di apposita documentazione richiesta allo stesso. »;

i) all'articolo 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. Nelle more dell'efficacia del decreto di cui al comma 2, gli oneri derivanti dalle attività svolte ai sensi degli articoli 4 e 6, comma 1, nonché dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il rilascio di licenze di esplorazione, autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO₂ o autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO₂ ai sensi del presente decreto, sono posti a carico degli operatori interessati dalle attività medesime mediante il versamento di un contributo di importo pari all'uno per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di cui al primo periodo non si applica ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si sia già conclusa l'istruttoria. »;

l) all'articolo 31:

1) al comma 1, dopo le parole « geologico di CO₂ » sono inserite le seguenti: « , anche nell'ambito di programmi sperimentali, »;

2) il comma 2 è abrogato.

2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano alle richieste per l'ottenimento delle licenze di esplorazione, alle domande di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO₂ e alle domande di autorizzazione allo stoccaggio geologico di CO₂ presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche avvalendosi di società aventi comprovata esperienza nei settori della cattura, trasporto e stoccaggio di CO₂, anche per gli aspetti relativi alla

i) identico:

« *2-bis*. Nelle more dell'**entrata in vigor** e del decreto di cui al comma 2, gli oneri derivanti dalle attività svolte ai sensi degli articoli 4 e 6, comma 1, nonché dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il rilascio di licenze di esplorazione, autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO₂ o autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO₂ ai sensi del presente decreto, sono posti a carico degli operatori interessati dalle attività medesime mediante il versamento di un contributo di importo pari all'uno per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di cui al primo periodo non si applica ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si sia già conclusa l'istruttoria. »;

l) identico:

1) al comma 1, dopo le parole: « geologico di CO₂ » sono inserite le seguenti: « , anche nell'ambito di programmi sperimentali, »;

2) *identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico:*

regolazione tecnica ed economica, predispone, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno studio propedeutico a:

a) effettuare la ricognizione della normativa vigente relativa alla filiera della cattura, stoccaggio e utilizzo di CO2 (*Carbon Capture, Utilization and Storage* - CCUS), nell'ottica di delineare un quadro di riferimento normativo funzionale all'effettivo sviluppo della filiera stessa, anche tenendo conto delle esperienze europee e internazionali in materia;

b) elaborare schemi di regolazione tecnico-economica dei servizi di trasporto e stoccaggio della CO2;

c) elaborare schemi di regole tecniche per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle reti di trasporto, ivi incluse le reti per il trasporto della CO2 dal sito di produzione, cattura e raccolta alle stazioni di pompaggio;

d) effettuare analisi di fattibilità e di sostenibilità, anche sotto il profilo dei costi, dei processi di cattura della CO2 per le diverse tipologie di utenza;

e) individuare la platea di potenziali fruitori del servizio di trasporto e stoccaggio della CO2 nell'ambito dei settori industriali più inquinanti e difficili da riconvertire (*Hard To Abate*), e termoelettrico;

f) definire le modalità per la remunerazione ed eventuali meccanismi di supporto per le diverse fasi della filiera della cattura trasporto utilizzo e stoccaggio della CO2.

4. Il decreto di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 162 del 2011, è adottato entro centottanta giorni dalla data di predisposizione dello studio di cui al comma 3 del presente articolo.

a) *identica*;

b) elaborare schemi di regolazione tecnico-economica dei servizi di trasporto e stoccaggio **di** CO2;

c) elaborare schemi di regole tecniche per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza **delle infrastrutture e dei servizi** di trasporto, ivi incluse le reti per il trasporto **di** CO2 dal sito di produzione, cattura e raccolta alle stazioni di pompaggio;

d) *identica*;

e) individuare la platea di potenziali fruitori del servizio di trasporto e stoccaggio **di** CO2 nell'ambito dei settori industriali più inquinanti e difficili da riconvertire (*Hard To Abate*), e termoelettrico;

f) definire le modalità per la remunerazione ed eventuali meccanismi di supporto per le diverse fasi della filiera della cattura, **del** trasporto, **dell'**utilizzo e **dello** stoccaggio **di** CO2.

4. Il decreto di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 162 del 2011 è adottato entro centottanta giorni dalla data di predisposizione dello studio di cui al comma 3 del presente articolo.

4-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'interno, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero della salute, è adottata la regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle reti di

trasporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162. Per l'adozione della regola tecnica di cui al primo periodo nonché per la valutazione delle istanze di autorizzazione presentate nelle more della sua adozione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del supporto tecnico del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e del Comitato italiano gas, tenendo conto delle caratteristiche chimico-fisiche del biossido di carbonio di origine antropogenica e delle regole tecniche attualmente in uso a livello internazionale.

5. All'articolo 52-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo le parole « ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, » sono inserite le seguenti: « le condotte necessarie per il trasporto e funzionali per lo stoccaggio di biossido di carbonio, ».

Articolo 8.

(Misure per lo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare)

1. Al fine di promuovere misure finalizzate al raggiungimento dell'autonomia energetica nazionale e di sostenere gli investimenti nelle aree del Mezzogiorno mediante la creazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica un avviso volto alla acquisizione di manifestazioni di interesse per la individuazione, in due porti del Mezzogiorno rientranti nelle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di aree demaniali marittime con relativi specchi

5. All'articolo 52-bis, comma 1, del **testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo le parole: « ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, » sono inserite le seguenti: « le condotte necessarie per il trasporto e funzionali per lo stoccaggio di biossido di carbonio, ».

Articolo 8.

(Misure per lo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare)

1. Al fine di promuovere misure finalizzate al raggiungimento dell'autonomia energetica nazionale e di sostenere gli investimenti nelle aree del Mezzogiorno mediante la creazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica un avviso volto alla acquisizione di manifestazioni di interesse per la individuazione, in **almeno** due porti del Mezzogiorno rientranti nelle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, **o in aree portuali limitrofe ad aree nelle quali sia in corso l'eliminazione graduale dell'uso del carbone**, di aree demaniali marittime con relativi specchi acquei esterni alle difese foranee ai sensi dell'articolo 18, comma 1, secondo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, **da destinare, attraverso gli** strumenti di pianificazione in ambito portuale, alla realizzazione di infrastrutture idonee a

acquei esterni alle difese foranee ai sensi dell'articolo 18, comma 1, secondo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, destinate, nel rispetto degli strumenti di pianificazione in ambito portuale, alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l'assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare. Le manifestazioni di interesse di cui al primo periodo sono presentate dalle Autorità di sistema portuale, sentite le Autorità marittime competenti per i profili attinenti alla sicurezza della navigazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso.

2. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e le regioni territorialmente competenti, sono individuate le aree demaniali marittime di cui al medesimo comma 1. Il decreto di cui al primo periodo individua gli interventi infrastrutturali da effettuare nelle suddette aree, anche sulla base di una analisi di fattibilità tecnico-economica e delle tempistiche di realizzazione degli interventi medesimi nonché le modalità di finanziamento degli interventi individuati, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l'assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare. Le manifestazioni di interesse di cui al primo periodo sono presentate dalle Autorità di sistema portuale, **anche congiuntamente**, sentite le Autorità marittime competenti per i profili attinenti alla sicurezza della navigazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso.

2. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e le regioni territorialmente competenti, sono individuate le aree demaniali marittime di cui al medesimo comma 1. Il decreto di cui al primo periodo individua gli interventi infrastrutturali da effettuare nelle suddette aree, anche sulla base di una analisi di fattibilità tecnico-economica e **dei tempi** di realizzazione degli interventi medesimi nonché le modalità di finanziamento degli interventi individuati, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

2-bis. Per l'attività di regolamentazione dei movimenti delle unità in mare, per il controllo del rispetto delle regole ambientali e per la vigilanza ai fini della sicurezza della navigazione nelle aree demaniali marittime in cui sono realizzati parchi eolici galleggianti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale del personale e dei mezzi del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

2-ter. Il comma 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è sostituito dal seguente:
« 6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta e pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale un *vademecum* per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle informazioni minime necessari ai fini dell'avvio del procedimento unico per l'autorizzazione degli impianti di cui al presente articolo ».

Articolo 9.

(Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica)

Articolo 9.

(Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica)

1. Al fine di garantire la programmazione efficiente delle infrastrutture della rete elettrica di trasmissione nazionale, in coordinamento con lo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo di energia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Terna S.p.A., in qualità di gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, istituisce un portale digitale:

a) riportante, a beneficio dei soggetti di cui al comma 2, i dati e le informazioni, inclusi quelli relativi alla localizzazione, degli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, nonché delle richieste di connessione alla medesima rete degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo di energia e degli impianti di consumo;

b) per l'accesso, da parte dei soggetti di cui al comma 2, alle relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale in prospettiva del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al 2050, predisposte da Terna S.p.A. medesima.

2. Per le finalità di cui al comma 1, accedono al portale di cui al medesimo comma 1 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della cultura, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nonché le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. La gestione e l'aggiornamento del

1. Al fine di garantire la programmazione efficiente delle infrastrutture della rete elettrica di trasmissione nazionale, in coordinamento con lo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo di energia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, **l a società Terna Spa**, in qualità di gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, istituisce un portale digitale:

a) *identica*;

b) per l'accesso, da parte dei soggetti di cui al comma 2, alle relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale in prospettiva del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al 2050, predisposte **dalla società Terna Spa** medesima.

2. Per le finalità di cui al comma 1, accedono al portale di cui al medesimo comma 1 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della cultura, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), le regioni e le **province** autonome di Trento e di Bolzano, **nonché gli operatori economici interessati allo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e da fonti non rinnovabili, dei sistemi di accumulo e degli impianti di consumo.**

3. La gestione e l'aggiornamento del portale di cui al

portale di cui al comma 1 sono affidati a Terna S.p.A.

4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA, su proposta di Terna S.p.A., disciplina le modalità di funzionamento del portale di cui al comma 1 e di copertura dei costi sostenuti ai sensi del medesimo comma 1 e del comma 3.

5. Fatta salva l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla vigente normativa regionale o provinciale, fino al 31 dicembre 2026, per la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di estensione e fino a 30 kV, prevista nell'ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all'attuazione dei progetti stessi, si applicano i commi 6, 7, 8 e 9.

6. Ferma restando l'acquisizione del consenso dei proprietari delle aree interessate, nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea, la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 avviene mediante denuncia di inizio lavori (DIL) presentata alle regioni o alle province autonome interessate almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori. La DIL è corredata del progetto definitivo e di una relazione attestante l'assenza di vincoli ai sensi del primo periodo, la conformità e la compatibilità delle opere e delle infrastrutture da realizzare con gli strumenti pianificatori approvati e il non contrasto con quelli adottati nonché ai regolamenti edilizi vigenti e, ove occorrente, il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e in materia di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.

comma 1 sono affidati **alla società Terna Spa**.

4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA, su proposta **della società Terna Spa**, disciplina le modalità di funzionamento del portale di cui al comma 1 e di copertura dei costi sostenuti ai sensi del medesimo comma 1 e del comma 3. **L'ARERA definisce altresì le modalità di accesso ai contenuti del portale da parte dei soggetti di cui al comma 2.**

5. *Identico.*

6. Ferma restando l'acquisizione del consenso dei proprietari delle aree interessate, nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea, la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 avviene mediante denuncia di inizio lavori (DIL) presentata alle regioni o alle province autonome interessate almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori. La DIL è corredata del progetto definitivo e di una relazione attestante l'assenza di vincoli ai sensi del primo periodo, la conformità e la compatibilità delle opere e delle infrastrutture da realizzare con gli strumenti pianificatori approvati e **l'assenza di contrasto con quelli adottati nonché la conformità delle opere e delle infrastrutture medesime** ai regolamenti edilizi vigenti e, ove occorrente, il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e in materia di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. **Nei casi in cui la DIL è corredata da una dichiarazione sostitutiva certificata redatta da un professionista abilitato, che asseveri sotto la propria responsabilità che l'esecuzione dei lavori per realizzare le opere e le infrastrutture di cui al primo periodo non comporta nuova edificazione o scavi in quote diverse da quelle già impegnate da manufatti esistenti o mutamento nell'aspetto esteriore dei luoghi, non è richiesta la documentazione prevista**

dall'articolo 1, comma 2, dell'allegato I.8 annesso al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Resta ferma la disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa alle scoperte fortuite di cui agli articoli 90 e seguenti e all'articolo 28, comma 2, per gli interventi conseguenti in ordine alla tutela del patrimonio archeologico.

7. Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea ovvero occorra l'acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti, la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 avviene a seguito del rilascio di un'autorizzazione unica, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale o provinciale. Entro cinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ai sensi del primo periodo, l'amministrazione procedente adotta lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti variazioni:

a) fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione europea, ogni amministrazione coinvolta rilascia le determinazioni di competenza entro il termine di trenta giorni, decorso il quale senza che l'amministrazione si sia espressa la determinazione si intende rilasciata positivamente e senza condizioni;

b) fuori dai casi di cui all'articolo 14-*bis*, comma 5, della legge n. 241 del 1990, l'amministrazione procedente svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni ai sensi della lettera *a)* del presente comma, con le modalità di cui all'articolo 14-*ter*, comma 4, della medesima legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione della

7. Identico.

riunione telematica, all'adozione della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi.

8. L'istanza di autorizzazione unica di cui al comma 7 si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato espresso un dissenso congruamente motivato, da parte di un'amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei casi di cui al primo periodo, fermi restando gli effetti comunque intervenuti dell'accoglimento, l'amministrazione procedente è tenuta, su richiesta del soggetto interessato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa l'intervenuto rilascio dell'autorizzazione unica. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta di cui al secondo periodo, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del soggetto interessato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nei casi di dissenso congruamente motivato da parte di una o più delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, ove non sia stata adottata la determinazione conclusiva della conferenza di servizi nel termine di cui al comma 7, lettera b), il Presidente della regione interessata, su istanza del soggetto interessato, assume la determinazione motivata conclusiva della conferenza dei servizi entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della predetta istanza, direttamente o mediante un commissario *ad acta*. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. I commi 6, 7 e 8 si applicano, su richiesta del soggetto interessato, anche alle procedure per la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. L'istanza di autorizzazione unica di cui al comma 7 si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato espresso un dissenso congruamente motivato, da parte di un'amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei casi di cui al primo periodo, fermi restando gli effetti comunque intervenuti dell'accoglimento, l'amministrazione procedente è tenuta, su richiesta del soggetto interessato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa l'intervenuto rilascio dell'autorizzazione unica. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta di cui al secondo periodo, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del soggetto interessato ai sensi dell'articolo 47 del **testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nei casi di dissenso congruamente motivato da parte di una o più delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, ove non sia stata adottata la determinazione conclusiva della conferenza di servizi nel termine di cui al comma 7, lettera b), il Presidente della regione interessata, su istanza del soggetto interessato, assume la determinazione motivata conclusiva della conferenza **di** servizi entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della predetta istanza, direttamente o mediante un commissario *ad acta*. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. *Identico.*

9-bis. Con il medesimo procedimento autorizzatorio previsto per la costruzione e l'esercizio delle cabine primarie della rete elettrica di distribuzione possono

essere autorizzate, previa presentazione all'amministrazione procedente di un'istanza congiunta da parte dei gestori della rete di distribuzione e dei gestori della rete di trasmissione, anche le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, a condizione che le medesime opere abbiano una tensione nominale non superiore a 220 kV e una lunghezza inferiore a cinque chilometri, se aeree, o a venti chilometri, se in cavo interrato. Le opere di connessione sono individuate dal Gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale in un apposito allegato annesso al Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, o sono previste nella soluzione tecnica minima generale per la connessione.

9-ter. In caso di procedimento autorizzatorio congiunto ai sensi del comma 9-bis, le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA da svolgere, ove occorrenti, sui progetti di realizzazione delle cabine primarie nonché delle relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, sono di competenza regionale.

9-quater. In caso di accoglimento dell'istanza congiunta di cui al comma 9-bis, l'autorizzazione è rilasciata sia in favore del gestore della rete di distribuzione sia in favore del gestore della rete di trasmissione, per le opere di rispettiva competenza. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le cabine primarie e le opere di cui al comma 9-bis in conformità al progetto approvato, comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalle stesse, conformemente a quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, in caso di difformità dallo strumento urbanistico vigente, ha altresì effetto di variante urbanistica.

9-quinquies. All'articolo 47, comma 1-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: « e fino al 30 giugno 2024 » sono inserite le seguenti: « ovvero fino al termine successivo stabilito per effetto della proroga disposta ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento ».

9-sexies. All'articolo 47, comma 11-bis, alinea, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: « 20 MW e 10 MW » sono sostituite dalle

seguenti: « 25 MW e 12 MW ».

9-septies. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2-*bis*:

1) all'alinea, le parole: « di autorizzazione » sono soppresse;

2) alla lettera *b)*, le parole: « fino a 10 MW » sono sostituite dalle seguenti: « fino a 12 MW »;

3) alla lettera *c)*, le parole: « superiore a 10 MW » sono sostituite dalle seguenti: « superiore a 12 MW »;

b) all'articolo 6, comma 9-*bis*, primo periodo, le parole: « di potenza fino a 10 MW » sono sostituite dalle seguenti: « di potenza fino a 12 MW ».

9-octies. Le disposizioni di cui ai commi 9-*sexies* e 9-*septies* si applicano alle procedure abilitative semplificate di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e ai procedimenti unici di autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatti salvi i casi in cui la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici e delle opere connesse sono soggetti ad autorizzazione con procedimento unico ai sensi del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, le disposizioni di cui al comma 9-*sexies* del presente articolo si applicano alle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9-novies. All'articolo 25, comma 2-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ».

9-decies. All'articolo 12, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il secondo periodo si applica anche nel caso di dichiarazioni ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ».

9-undecies. Al fine di garantire la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo elettrochimico, ivi comprese le relative opere connesse, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, avvia il relativo procedimento su istanza del proponente, corredata del progetto delle opere di connessione, suddiviso tra impianti di utenza e impianti di rete ai sensi del testo integrato delle connessioni attive (TICA), di cui alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08,

redatto in coerenza con il preventivo per la connessione predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente, anche in assenza del parere di conformità tecnica sulle soluzioni progettuali degli impianti di rete per la connessione da parte del gestore medesimo, che è comunque acquisito nel corso del procedimento di autorizzazione ai fini dell'adozione del provvedimento finale.

Articolo 10.

(Disposizioni urgenti per lo sviluppo di progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento)

1. Al fine di favorire la realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento ovvero di teleraffrescamento efficiente o l'ammodernamento di quelli esistenti, un importo pari a 96.718.200 di euro per l'anno 2023 è destinato all'attuazione dei progetti di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 435, non finanziati a valere sulle risorse di cui all'Investimento 3.1, Missione 2, Componente 3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 96.718.200 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2022 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario.

2. Con riguardo ai proventi derivanti dalle aste CO2 maturati nell'anno 2022, di cui al citato articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, ferma restando la quota di cui al comma 5 del medesimo articolo, destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, il 50 per cento dei proventi medesimi è assegnato complessivamente ai Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del *made in Italy*, nella misura dell'80 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Articolo 10.

(Disposizioni urgenti per lo sviluppo di progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento)

1. Al fine di favorire la realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento ovvero di teleraffrescamento efficiente o l'ammodernamento di quelli esistenti, un importo pari a 96.718.200 euro per l'anno 2023 è destinato all'attuazione dei progetti di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 435, non finanziati a valere sulle risorse di cui all'Investimento 3.1, Missione 2, Componente 3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 96.718.200 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2022 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario.

2. Con riguardo ai proventi derivanti dalle aste CO2 maturati nell'anno 2022, di cui al citato articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, ferma restando la quota di cui al comma 5 del medesimo articolo, destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del **testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, il 50 per cento dei proventi medesimi è assegnato complessivamente ai Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del *made in Italy*, nella misura dell'80 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del 20 per cento al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

e del 20 per cento al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Articolo 11.

(Misure urgenti in materia di infrastrutture per il decommissioning e la gestione dei rifiuti radioattivi)

1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 2:

1) le parole: « e lo stoccaggio » sono sostituite dalle seguenti: « , lo stoccaggio e lo smaltimento, »;

2) dopo la parola « radioprotezione » sono aggiunte le seguenti: « o connesse agli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera *e-ter*) »;

b) all'articolo 26:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera *e-bis*) il segno di interpunzione « . » è sostituito dal seguente: « ; »;

1.2) dopo la lettera *e-bis*) , è aggiunta la seguente:

« *e-ter*) predisporre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un programma degli interventi oggetto di misure premiali e delle relative misure premiali a vantaggio delle comunità territoriali ospitanti il Parco tecnologico e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che lo approva entro i successivi trenta giorni. »;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: « *l-bis*. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 finalizzata al riconoscimento di misure premiali sulla base del programma approvato ai sensi del comma 1, lettera *e-ter*). Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

Articolo 11.

(Misure urgenti in materia di infrastrutture per il decommissioning e la gestione dei rifiuti radioattivi)

1. *Identico*:

a) *identico*:

1) *identico*;

2) dopo la parola: « radioprotezione » sono aggiunte le seguenti: « o connesse agli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera *e-ter*) »;

b) *identico*:

1) *identico*:

1.1) *identico*;

1.2) dopo la lettera *e-bis*) è aggiunta la seguente:

« *e-ter*) *identica* »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « *l-bis*. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 finalizzata al riconoscimento di misure premiali sulla base del programma approvato ai sensi del comma 1, lettera *e-ter*). Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.

2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

c) all'articolo 27:

1) al comma 5, dopo la parola « idonee » è inserita la seguente: « (CNAI) »;

2) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco delle aree presenti nella proposta di CNAI. Gli enti territoriali le cui aree non sono presenti nella proposta di CNAI, nonché il Ministero della difesa per le strutture militari interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al primo periodo, possono presentare la propria autocandidatura a ospitare sul proprio territorio il Parco tecnologico e chiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla Sogin S.p.A. di avviare una rivalutazione del territorio stesso, al fine di verificarne l'eventuale idoneità. Possono altresì presentare la propria autocandidatura ai sensi del secondo periodo gli enti territoriali le cui aree sono presenti nella proposta di CNAI.

5-ter. Nel caso di presentazione, entro il termine previsto, di autocandidature ai sensi del comma 5-bis, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica redige un elenco delle autocandidature medesime e lo trasmette alla Sogin S.p.A. Entro i trenta giorni successivi, la Sogin S.p.A. procede alle valutazioni di competenza e trasmette le relative risultanze all'autorità di regolamentazione competente. Entro trenta giorni dalla ricezione delle risultanze di cui al secondo periodo, l'autorità di regolamentazione competente provvede a esprimere il proprio parere e a trasmetterlo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla Sogin S.p.A.

190 ».

c) all'articolo 27:

1) *identico*;

2) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica **nel** proprio sito *internet* istituzionale l'elenco delle aree presenti nella proposta di CNAI. Gli enti territoriali le cui aree non sono presenti nella proposta di CNAI, nonché il Ministero della difesa per le strutture militari interessate, entro **novanta** giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al primo periodo, possono presentare la propria autocandidatura a ospitare sul proprio territorio il Parco tecnologico e chiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla Sogin S.p.A. di avviare una rivalutazione del territorio stesso, al fine di verificarne l'eventuale idoneità. Possono altresì presentare la propria autocandidatura ai sensi del secondo periodo gli enti territoriali le cui aree sono presenti nella proposta di CNAI.

5-ter. Nel caso di presentazione, entro il termine previsto, di autocandidature ai sensi del comma 5-bis, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica redige un elenco delle autocandidature medesime e lo trasmette alla Sogin S.p.A. Entro i trenta giorni successivi, la Sogin S.p.A. procede alle valutazioni di competenza e trasmette le relative risultanze all'autorità di regolamentazione competente. **In particolare, la Sogin S.p.A. accerta che eventuali aree autocandidare non presenti nella proposta di CNAI possano essere riconsiderate tenuto conto di vincoli territoriali nel frattempo decaduti o sostanzialmente modificati o per ragioni tecniche superabili con adeguate modifiche al progetto preliminare del Parco tecnologico.** Entro trenta giorni dalla ricezione delle risultanze di cui al secondo periodo, l'autorità di regolamentazione competente provvede a esprimere il proprio parere e a trasmetterlo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla Sogin

S.p.A.

5-quater. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere di cui al comma *5-ter*, la Sogin S.p.A., tenuto conto del parere medesimo, predispone una proposta di Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA), contenente l'ordine di idoneità delle aree ivi incluse, e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

5-quater. Identico.

5-quinquies. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta di CNAA, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico della Sogin S.p.A., avvia, per la proposta stessa, la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In caso di mancata presentazione, entro il termine di cui al comma *5-bis*, di autocandidature a ospitare il Parco tecnologico, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine stesso, avvia la procedura di VAS sulla proposta di CNAI di cui al comma 5.

5-quinquies. Identico.

5-sexies. La Sogin S.p.A., entro i trenta giorni successivi alla conclusione della procedura di VAS, aggiorna la proposta di CNAA o di CNAI e il relativo ordine di idoneità, tenendo conto delle risultanze della procedura medesima e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che richiede il parere tecnico all'autorità di regolamentazione competente.

5-sexies. Identico.

5-septies. L'autorità di regolamentazione competente, entro trenta giorni dalla richiesta ai sensi del comma *5-sexies*, esprime il proprio parere tecnico sulla proposta di CNAA o di CNAI di cui al comma *5-sexies* e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. »;

5-septies. Identico »;

3) al comma 6:

3) *identico;*

3.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, di concerto con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva la CNAA o la CNAI, con il relativo ordine

di idoneità. »;

3.2) al secondo periodo, le parole « La Carta è pubblicata » sono sostituite dalle seguenti: « La CNAА o la CNAI è pubblicata »;

4) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Entro trenta giorni dall'approvazione della CNAА, la Sogin S.p.A. avvia con le regioni e gli enti locali delle aree incluse nella CNAА medesima, nonché con il Ministero della difesa in relazione alle strutture militari, trattative bilaterali finalizzate all'insediamento del Parco tecnologico. Con specifico protocollo di accordo, sottoscritto nel corso delle trattative di cui al primo periodo, sono individuati gli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter), che beneficiano di misure premiali nel rispetto delle quantificazioni economiche di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 26. A conclusione del procedimento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce l'intesa delle regioni nel cui territorio ricadono le aree autocandidare ovvero del Ministero della difesa in relazione alle strutture militari.

6-ter. Con riferimento a ciascuna area oggetto di intesa ai sensi del comma 6-bis, nell'ordine di idoneità di cui al comma 6 e fino all'individuazione dell'area ove ubicare il sito del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. effettua, entro quindici mesi dal perfezionamento dell'intesa, le indagini tecniche nel rispetto delle modalità definite dall'Agenzia. L'Agenzia vigila sull'esecuzione delle indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali ed esprime al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica parere vincolante sulla idoneità del sito proposto. In esito alle indagini tecniche, la Sogin S.p.A. formula una proposta di localizzazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. »;

5) al comma 7:

5.1) il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « In assenza di autocandidature di cui al comma 5-bis

4) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Identico.

6-ter. Identico »;

5) identico:

5.1) identico »;

o nel caso che le medesime non siano risultate idonee ai sensi del comma 5-ter, entro cinque giorni dall'approvazione della CNAI, la Sogin S.p.A. invita le regioni e gli enti locali nel cui territorio ricadono le aree idonee alla localizzazione del Parco tecnologico a comunicare, entro i successivi sessanta giorni, il loro interesse a ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali finalizzate al suo insediamento. Con specifico protocollo di accordo, sottoscritto nel corso delle trattative di cui al primo periodo, sono individuati gli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter), che beneficiano di misure premiali nel rispetto delle quantificazioni economiche di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 26. La semplice manifestazione di interesse non comporta alcun impegno da parte delle regioni o degli enti locali. »;

5.2) al quarto periodo, le parole « il livello di priorità » sono sostituite dalle seguenti: « l'ordine di idoneità »;

6) al comma 8, primo periodo, le parole « e dalla Regione », sono sostituite dalle seguenti: « e dalle regioni coinvolte »;

d) all'articolo 34-bis, comma 1, dopo le parole « all'Agenzia » sono aggiunte le seguenti: « e ogni riferimento al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico e al Ministero o al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è da intendersi al Ministero o al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. ».

».

Articolo 12.

(Registro delle tecnologie per il fotovoltaico)

1. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, **di seguito anche ENEA**, procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:

a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con

5.2) al quarto periodo, le parole: « il livello di priorità » sono sostituite dalle seguenti: « l'ordine di idoneità »;

6) al comma 8, primo periodo, le parole: « e dalla Regione » sono sostituite dalle seguenti: « e dalle regioni coinvolte »;

d) all'articolo 34-bis, comma 1, dopo le parole: « all'Agenzia » sono aggiunte le seguenti: « e ogni riferimento al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico e al Ministero o al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è da intendersi al Ministero o al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. ».

Articolo 12.

(Registro delle tecnologie per il fotovoltaico)

1. Al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei di qualità in favore di imprese e utenti finali, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:

a) *identica*;

un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

b) *identica*;

c) *identica*.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENEA, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pubblica sul proprio sito istituzionale le modalità di invio della richiesta di inserimento nel registro dei prodotti di cui al comma 1 e la documentazione da fornire ai fini dell'iscrizione.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENEA, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pubblica **nel** proprio sito **internet** istituzionale le modalità di invio della richiesta di inserimento nel registro dei prodotti di cui al comma 1 e la documentazione da fornire ai fini dell'iscrizione.

3. L'ENEA pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei prodotti, nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro, con oneri a carico dei richiedenti l'iscrizione.

3. L'ENEA pubblica **nel** proprio sito **internet** istituzionale l'elenco dei prodotti, nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro, con oneri a carico dei richiedenti l'iscrizione.

4. L'ENEA provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. *Identico*.

Articolo 12-bis.

(Disposizioni in materia di gestione dello smaltimento dei pannelli fotovoltaici)

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 10-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero una quota almeno pari all'1 per cento degli impianti incentivati installati in potenza rispetto al totale garantito dai sistemi collettivi ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 1 »;

b) all'articolo 24-bis, comma 1, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: « La documentazione di cui al quarto periodo deve comprendere l'elenco dei numeri di matricola dei moduli fotovoltaici installati nell'impianto. Il GSE aggiorna l'elenco dei numeri di

matricola registrati nella propria banca di dati con quello presentato dal soggetto responsabile e comunicato al sistema collettivo prescelto. In caso di non completa corrispondenza dei citati numeri di matricola non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermo restando l'obbligo per il soggetto responsabile di comunicare al GSE gli interventi di manutenzione che comportano la sostituzione dei moduli fotovoltaici ».

2. Al fine di consentire una razionale e ordinata gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio, ciascun sistema collettivo di gestione si iscrive nel Registro nazionale istituito dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, con le modalità di cui al medesimo regolamento e comunica l'indicazione dei soggetti responsabili che hanno prestato la garanzia finanziaria nel *trust* di uno dei sistemi collettivi riconosciuti di cui all'articolo 24-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come modificato dal comma 1 del presente articolo. I sistemi collettivi comunicano annualmente al Comitato di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo n. 49 del 2014, per conto di tutti i produttori ad essi aderenti e dei soggetti responsabili che hanno prestato la garanzia finanziaria nel *trust*, i dati di cui all'articolo 7, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 185 del 2007, unitamente al valore in potenza degli impianti fotovoltaici che hanno prestato la garanzia finanziaria nel *trust*.

Articolo 12-*ter*.

(Individuazione della società Sogesid Spa quale società in house delle amministrazioni centrali dello Stato)

1. La società Sogesid Spa, costituita con decreto del Ministro del tesoro 27 gennaio 1994 ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è individuata quale società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici per la piena attuazione della transizione ecologica, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi compresi gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La società Sogesid Spa, fermo restando il carattere prioritario dei servizi da svolgere per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo per

l'esecuzione di attività tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 13.

(Rifinanziamento del Fondo italiano per il clima)

Articolo 13.

(Rifinanziamento del Fondo italiano per il clima)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. All'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 14.

(Disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)

1. Al fine di prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura di energia elettrica in esito alle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nonché assicurare un'adeguata informazione dei clienti domestici, inclusi quelli qualificabili come vulnerabili ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, in ordine alle conseguenze derivanti dalla cessazione del servizio di maggior tutela e dall'avvio del servizio a tutele graduali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, promuove per il tramite di Acquirente unico S.p.A. e per un periodo non superiore a dodici mesi, specifiche

Identico.

Articolo 14.

(Disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)

1. Al fine di prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura di energia elettrica in esito alle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nonché assicurare un'adeguata informazione dei clienti domestici, inclusi quelli qualificabili come vulnerabili ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, in ordine alle conseguenze derivanti dalla cessazione del servizio di maggior tutela e dall'avvio del servizio a tutele graduali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fermo **restando** quanto previsto dall'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, promuove per il tramite **della società** Acquirente unico **Spa**, e per un periodo non superiore a dodici mesi, specifiche campagne informative. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

campagne informative. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Al fine di assicurare un elevato coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei consumatori energetici e del servizio idrico integrato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il fondo di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 è trasferito allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Conseguentemente, all'articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 35 del 2005, le parole « Ministro dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ». La disposizione di cui al secondo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. A decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, i clienti vulnerabili di cui al comma 1 hanno diritto a essere riforniti di energia elettrica, nell'ambito del servizio di vulnerabilità di cui al presente comma, secondo le condizioni disciplinate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e a un prezzo che riflette il costo dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso e costi efficienti delle attività di commercializzazione del servizio medesimo, determinati sulla base di criteri di mercato. Acquirente unico S.p.A. svolge, secondo modalità stabilite dall'ARERA e basate su criteri di mercato, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il

2. Al fine di assicurare un elevato coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei consumatori energetici e del servizio idrico integrato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il fondo di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è trasferito allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Conseguentemente, all'articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 35 del 2005, le parole « Ministro dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ». La disposizione di cui al secondo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

3. *Identico:*

a) *identico:*
« 2. A decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, i clienti vulnerabili di cui al comma 1 hanno diritto a essere riforniti di energia elettrica, nell'ambito del servizio di vulnerabilità di cui al presente comma, secondo le condizioni disciplinate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e a un prezzo che riflette il costo dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso e costi efficienti delle attività di commercializzazione del servizio medesimo, determinati sulla base di criteri di mercato. **La società** Acquirente unico **Spa** svolge, secondo modalità stabilite dall'ARERA e basate su criteri di mercato, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità. Il servizio di vulnerabilità è esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure competitive svolte **dalla società** Acquirente unico **Spa** ai sensi del comma 2-*bis*, lettera b), del presente articolo. »;

servizio di vulnerabilità. Il servizio di vulnerabilità è esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure competitive svolte da Acquirente unico S.p.A. ai sensi del comma 2-bis, lettera b), del presente articolo. »;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA disciplina il servizio di

vulnerabilità, prevedendo, in particolare:

a) la limitazione del servizio alla sola fornitura di energia elettrica;

b) l'assegnazione del servizio, per una durata non superiore a quattro anni, mediante procedure competitive relative ad aree territoriali omogenee nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, massima partecipazione e non discriminazione;

c) l'entità del corrispettivo massimo di assegnazione del servizio;

d) l'obbligo per ciascun fornitore di svolgere l'attività relativa al servizio di vulnerabilità in maniera separata rispetto a ogni altra attività;

e) il divieto per il fornitore di utilizzare:

- 1) il canale di commercializzazione del servizio di vulnerabilità per promuovere offerte sul mercato;

- 2) i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento del servizio di vulnerabilità per attività diverse da quella di commercializzazione del servizio stesso;

- 3) per l'esercizio del servizio di vulnerabilità, lo stesso marchio con cui svolge attività al di fuori del servizio medesimo.

b) *identico:*

« 2-bis. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) l'entità del corrispettivo massimo di assegnazione del servizio, **tenuto conto di quanto previsto dalla lettera e-bis) ;**

d) *identica;*

e) *identica ;*

e-bis) che, al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura competitiva, i soggetti interessati possano manifestare la volontà di avvalersi dell'azienda o del ramo d'azienda degli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, ovvero di subentrare nei rapporti giuridici dei quali gli stessi sono titolari al

momento della cessazione del servizio medesimo, correlati allo stesso servizio, sulla base delle informazioni relative all'azienda, al ramo di azienda e ai relativi rapporti giuridici, messe a disposizione dei soggetti interessati medesimi, con congruo anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure di cui alla lettera b) del presente comma, secondo modalità, anche in relazione alla rappresentazione di dette informazioni, stabilite dall'ARERA in coerenza con quanto previsto dall'articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181; e-ter) che ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per ciascuna area, sulla base di criteri determinati dall'ARERA, si tenga conto della manifestazione di volontà di cui alla lettera e-bis) del presente comma e del conseguente minor reintegro dei costi da riconoscere agli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125; e-quater) che i soggetti che esprimono la manifestazione di volontà prevista dalla lettera e-bis) siano tenuti a presentare offerte per un insieme minimo di aree non inferiore a quello stabilito dall'ARERA in coerenza con l'oggetto della manifestazione stessa.

2-ter. In caso di mancata aggiudicazione del servizio di vulnerabilità all'esito delle procedure competitive disciplinate ai sensi del comma 2-bis, Acquirente unico S.p.A. provvede a indire una nuova procedura entro sei mesi dalla conclusione della precedente. ».

4. Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nonché evitare incrementi dei costi per l'utenza, all'articolo 36-ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Gli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano ad avvalersi dei servizi di *contact center* prestati da soggetti terzi con salvaguardia

2-ter. In caso di mancata aggiudicazione del servizio di vulnerabilità all'esito delle procedure competitive disciplinate ai sensi del comma 2-bis, **la società** Acquirente unico **Spa** provvede a indire una nuova procedura entro sei mesi dalla conclusione della precedente. ».

4. *Identico:*

« 1. Gli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano ad avvalersi dei servizi di *contact center* prestati da soggetti terzi con salvaguardia degli stessi livelli occupazionali, sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità

degli stessi livelli occupazionali, sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ferma restando la scadenza naturale dei contratti che disciplinano detti servizi, se anteriore. ».

secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ferma restando la scadenza naturale dei contratti che disciplinano detti servizi, se anteriore. ».

4-bis. Entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali domestici non vulnerabili verso il servizio a tutele gradualità e, successivamente, entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali vulnerabili verso il servizio di cui al comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, introdotto dal presente articolo, gli esercenti il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, presentano all'ARERA una relazione che indica i costi sostenuti a decorrere dal 1° aprile 2023, direttamente imputabili al servizio medesimo e non recuperabili. L'ARERA, con propria deliberazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina i termini e le modalità per la presentazione della relazione di cui al primo periodo. Tra i costi di cui al primo periodo sono compresi quelli relativi al personale, anche non dipendente, impiegato in via esclusiva per la gestione commerciale pregressa del servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 73 del 2007, eventualmente anche oggetto di procedure di stabilizzazione nel corso del processo di progressiva apertura del mercato ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124, in modo da tenere conto degli esiti delle procedure competitive per l'affidamento dei servizi di cui al primo periodo del presente comma e dell'esigenza di evitare sovracompenzioni. I costi di cui al primo periodo sono riconosciuti dall'ARERA entro novanta giorni dalla presentazione della relazione e sono posti a carico degli utenti del sistema elettrico.

5. Al fine di garantire la continuità della fornitura elettrica, l'emissione con cadenza bimestrale delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica da parte dell'esercente il servizio a tutele gradualità individuato all'esito delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre

5. Al fine di garantire la continuità della fornitura elettrica, l'emissione con cadenza bimestrale delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica da parte dell'esercente il servizio a tutele gradualità individuato all'esito delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, o da parte dell'esercente il servizio di vulnerabilità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 210 del 2021, come modificato dal comma 3 del presente articolo,

2021, n. 233, o dall'esercente il servizio di vulnerabilità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 210 del 2021, come modificato dal comma 3 del presente articolo, nonché la regolarità dei relativi pagamenti, l'autorizzazione all'addebito diretto sul conto corrente bancario, postale o su altri mezzi di pagamento, da parte del cliente domestico **a intermediari finanziari** per il pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica nell'ambito del servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, si intende automaticamente rilasciata, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione da parte del cliente medesimo, anche per il pagamento delle fatture emesse dall'esercente il servizio a tutele gradualità o dall'esercente il servizio di vulnerabilità. Entro sessanta giorni dalla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021 e, comunque, non oltre il 31 maggio 2024, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce con proprio provvedimento, adottato d'intesa con la Banca d'Italia e sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le condizioni e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo.

nonché la regolarità dei relativi pagamenti, l'autorizzazione all'addebito diretto **sui conti di pagamento o su strumenti di pagamento, rilasciata dal** cliente domestico per il pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica nell'ambito del servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, si intende automaticamente **rinnovata**, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione da parte del cliente medesimo, anche per il pagamento delle fatture emesse dall'esercente il servizio a tutele gradualità o dall'esercente il servizio di vulnerabilità. Entro sessanta giorni dalla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021 e, comunque, non oltre il 31 maggio 2024, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce con proprio provvedimento, adottato d'intesa con la Banca d'Italia e sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le condizioni e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo.

5-bis. Al fine di assicurare il rinnovo dell'autorizzazione all'addebito di cui al comma 5 e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, gli esercenti il servizio di maggior tutela sono tenuti a mettere a disposizione degli esercenti il servizio a tutele gradualità ovvero degli esercenti il servizio di vulnerabilità ogni informazione necessaria per procedere all'addebito diretto sul conto di pagamento o sullo strumento di pagamento del cliente domestico di cui al predetto comma 5. Gli esercenti il servizio a tutele gradualità ovvero gli esercenti il servizio di vulnerabilità informano i rispettivi clienti in merito al subentro nella posizione di soggetto creditore autorizzato all'addebito diretto in anticipo rispetto all'effettuazione della prima disposizione di addebito diretto. Fermo restando il diritto di revoca da parte del cliente domestico dell'autorizzazione all'addebito diretto di cui al comma

5 del presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

6. L'ARERA provvede ad adottare i provvedimenti di competenza necessari per assicurare uno svolgimento delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, coerente con le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, comunque, non oltre il 10 gennaio 2024, per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici, al fine di garantire un'adeguata informazione preventiva dell'utenza domestica, anche mediante le campagne informative di cui al comma 1, nonché la più ampia partecipazione degli operatori economici alle predette procedure.

6. *Identico.*

7. Per le finalità di cui al comma 1, per assicurare un efficace coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei clienti domestici nel mercato dell'energia elettrica, nonché per garantire la tempestiva adozione delle occorrenti misure correttive, Acquirente Unico S.p.A. effettua, secondo criteri e modalità definiti dall'ARERA, **d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** e sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specifiche attività di monitoraggio relativamente alle condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, e 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 201, nonché alla corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli aggiudicatari individuati mediante le

7. Per le finalità di cui al comma 1, per assicurare un efficace coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei clienti domestici nel mercato dell'energia elettrica, nonché per garantire la tempestiva adozione delle occorrenti misure correttive, **la società Acquirente unico Spa** effettua, secondo criteri e modalità definiti dall'ARERA, sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specifiche attività di monitoraggio relativamente alle condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui **agli** articoli 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, e 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 201, nonché alla corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli aggiudicatari individuati mediante le predette procedure competitive. Gli esiti delle attività di cui al primo periodo sono contenuti in una relazione trasmessa dall'ARERA alle Commissioni parlamentari, competenti per materia, entro il 31 marzo 2025 e, successivamente, con cadenza annuale a decorrere da detta data.

predette procedure competitive. Gli esiti delle attività di cui al primo periodo sono contenuti in una relazione trasmessa dall'ARERA alle Commissioni parlamentari, competenti per materia, entro il 31 marzo 2025 e, successivamente, con cadenza annuale a decorrere da detta data.

7-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 7, con l'obiettivo di assicurare maggiore tempestività nell'adozione di misure di salvaguardia in favore dei clienti finali, anche con riferimento alla cessazione del servizio di maggior tutela nel mercato del gas, all'articolo 1, comma 61, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: « sono tenuti a trasmettere » è inserita la seguente: « tempestivamente »;

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni di confronto e raccordo delle istanze dei diversi portatori di interesse, concernenti le problematiche di mercato emerse e i contenuti inseriti o da inserire nel portale informatico »;

c) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Il comitato è convocato senza indugio dall'Autorità su istanza motivata di almeno uno dei suoi componenti ».

Articolo 14-bis.

(Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano)

1. Al fine di compensare parzialmente gli oneri sostenuti nell'anno 2023 in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. All'onere di cui al primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione nonché le modalità di erogazione.

Articolo 14-ter.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti l'integrazione dei poteri del Commissario unico per la realizzazione degli interventi in materia di acque reflue urbane)

1. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere e degli interventi di carattere infrastrutturale previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, necessari per il superamento delle procedure di infrazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 dell'8 settembre 2023, all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. Il Commissario unico opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Fermo restando quanto previsto al primo periodo del presente comma, al Commissario unico si applicano le disposizioni dei commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dei commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 »;

b) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

« 11-bis. Ove siano necessari provvedimenti di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità è competente la Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai relativi procedimenti si applicano le disposizioni di semplificazione e accelerazione previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 per i progetti di cui al medesimo articolo 8, comma 2-bis.

11-ter. Ove gli interventi e le opere rientrino in siti che costituiscono la rete Natura 2000, la valutazione di incidenza è conclusa entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata conclusione della valutazione di incidenza entro il termine di cui al primo periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, assegna all'autorità competente un termine non

superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario *ad acta* al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti e i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Può essere nominato commissario *ad acta* il Commissario unico di cui al comma 1. Al commissario *ad acta* non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

11-quater. Nel caso di conclusione negativa delle valutazioni di incidenza, alle opere e agli interventi di cui al comma 2 può applicarsi, in quanto rispondenti a finalità imperative di rilevante interesse pubblico, la disciplina di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992

».

2. Il comma 1 dell'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
« *1.* Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni per il riutilizzo delle acque reflue ».

Articolo 14-quater.

(Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana)

1. Al fine di assicurare, in via d'urgenza e in conformità a quanto stabilito agli articoli 179, 182 e 182-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il completamento della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della Regione siciliana è nominato Commissario straordinario. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di due anni e può essere prorogata o rinnovata.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:
a) adotta, previo svolgimento della valutazione

ambientale strategica, il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione, comprendendovi a tal fine, valutato il reale fabbisogno, la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti il cui processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico;

b) approva, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, i progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione dei rifiuti, ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera *a)* del presente comma, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-*bis*, e 195, comma 1, lettera *f)*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera *b)* mediante procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente.

3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla lettera *a)* del comma 2, adottato con ordinanza del Commissario straordinario, ha immediata efficacia vincolante sulla pianificazione d'ambito e ne costituisce variante.

4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il Commissario straordinario, ove necessario, provvede con ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. L'autorizzazione dei progetti è rilasciata dal Commissario straordinario con ordinanza e sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e per quelli relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, per i quali si applicano i termini e le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

6. La Regione siciliana può dare supporto al Commissario straordinario di cui al comma 1 con le proprie strutture amministrative, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero istituire, compatibilmente con la vigente disciplina assunzionale e con oneri a carico del proprio bilancio, un'apposita struttura posta alla dirette dipendenze dello stesso Commissario, prevedendo altresì, su richiesta del Commissario medesimo, la nomina di due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

L'incarico di sub-commissario ha durata massima di dodici mesi e può essere rinnovato.

7. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse di cui al comma 9.

9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite complessivo di 800 milioni di euro, sono finanziati nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione siciliana e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le risorse del programma regionale FESR 2021-2027 della Regione siciliana e con le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della citata legge n. 178 del 2020, riferibili alla medesima Regione, nel rispetto delle relative procedure e criteri di ammissibilità. L'accordo per la coesione di cui al periodo precedente dà evidenza delle risorse ivi indicate sulla base del costo complessivo derivante dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e, compatibilmente con le disponibilità annuali di bilancio, del finanziamento della realizzazione dei suddetti interventi.

Capo II

MISURE IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023 E DAGLI EVENTI SISMICI DEL 9 MARZO 2023

Articolo 14-quinquies.

(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente i lavori della Commissione

Capo II
MISURE IN MATERIA DI
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
COLPITI DAGLI ECCEZIONALI
EVENTI ALLUVIONALI
VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1°
MAGGIO 2023

tecnica PNRR-PNIEC)

1. All'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il quindicesimo periodo sono inseriti i seguenti: « La Commissione può essere articolata in Sottocommissioni e Gruppi istruttori. La composizione delle Sottocommissioni, anche in relazione alle singole adunanze, è definita dal presidente della Commissione, sentito il rispettivo coordinatore, tenendo conto dei carichi di lavoro complessivi e della programmazione generale dei lavori della Commissione medesima e dei Gruppi istruttori interni ».

Articolo 15.

(Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

1. *Identico:*

a) le parole: « in corso di maturazione » sono sostituite dalle seguenti: « già raccolti e in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel caso del vino »;

b) dopo le parole: « agricoli e alimentari » sono inserite le seguenti: « e degli articoli 104 del regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, ».

Articolo 16.

(Deroga ai requisiti minimi di efficienza per la ricostruzione a seguito di alluvione)

Identico.

Articolo 17.

(Accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa delle avversità

Articolo 15.

(Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

1. All'articolo 20-sexies, comma 3, lettera c), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « in corso di maturazione »

sono sostituite dalle seguenti: « già raccolti e in corso di

stagionatura/affinamento, maturazione nel caso del vino »;

b) dopo le parole « agricoli e alimentari »

sono inserite le seguenti: « e degli articoli 104 del regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, ».

Articolo 16.

(Deroga ai requisiti minimi di efficienza per la ricostruzione a seguito di alluvione)

1. Nei casi di ricostruzione privata, di cui all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ad eccezione del caso di demolizione e ricostruzione, non si applicano i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ove essi richiedano interventi aggiuntivi rispetto alle attività di ripristino e riparazione dei danni.

Articolo 17.

(Accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito

danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023)

1. In deroga all'articolo 5, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, ubicate nella Regione Toscana, che hanno subito danni alle produzioni e alle strutture, in conseguenza degli eventi atmosferici di eccezionale intensità, verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi per i suddetti danni, a valere sulle economie registrate dalla regione Toscana su precedenti assegnazioni nei limiti di 6 milioni di euro.

2. La Regione Toscana, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 18.

(Disposizioni in favore dei territori della Regione Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023)

1. Nei territori di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 2023, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104

atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nei mesi di ottobre e di novembre 2023)

1. In deroga all'articolo 5, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, ubicate nella **regione** Toscana, che hanno subito danni alle produzioni e alle strutture, in conseguenza degli eventi atmosferici di eccezionale intensità, verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi per i suddetti danni, a valere sulle economie registrate dalla regione Toscana su precedenti assegnazione, **nel limite** di 6 milioni di euro.

2. La **regione** Toscana, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici, entro il termine perentorio di sessanta giorni **dalla data di** entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 18.

(Disposizioni in favore dei territori della Regione Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 29 ottobre 2023)

1. Nei territori di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, pubblicata **nella Gazzetta Ufficiale** n. 265 del 13 novembre 2023, **e alla delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2023**, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara

del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ». Per disciplinare l'attuazione degli interventi il Ministero delle imprese e del *made in Italy* sottoscrive con la Regione Toscana un apposito accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Alle finalità di cui al comma 1 sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 50 milioni di euro, che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

Capo III DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Articolo 19. (*Abrogazioni*)

1. All'articolo 184-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-*bis*, le parole « , e salve le ulteriori specificazioni tecniche definite ai sensi del comma 5-*ter* del presente articolo » sono soppresse;
b) il comma 5-*ter* è abrogato.
2. L'articolo 33-*ter* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con

alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e del regolamento (UE) **2023/2831** della Commissione, del **13 dicembre 2023**, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ». Per disciplinare l'attuazione degli interventi il Ministero delle imprese e del *made in Italy* sottoscrive con la **regione** Toscana un apposito accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. *Identico.*

Articolo 18-bis. (*Disposizioni in favore dei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023*)

1. Al comma 560 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « nel territorio del comune di Umbertide » sono sostituite dalle seguenti: « nei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023 e del 31 maggio 2023 ».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Articolo 19. (*Abrogazioni*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è abrogato.

3. L'articolo 19-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è abrogato.

4. All'articolo 11 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, il comma 1-ter è abrogato.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

4-bis. Il comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è abrogato.

4-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono stabiliti le condizioni e i criteri per l'applicazione ai clienti finali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di prezzi zionali definiti in base agli andamenti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti gli indirizzi per la definizione, da parte dell'ARERA, di un meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti finali, che tenga conto del contributo alla flessibilità e all'efficienza del sistema nonché delle esigenze di promozione della concorrenza nel mercato, a compensazione dell'eventuale differenziale tra il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal GME in continuità con il calcolo del prezzo unico nazionale »;

b) il comma 2 è abrogato.

Articolo 20.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 21.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta

Articolo 20.

(Disposizioni finanziarie)

Identico.

ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 2023.

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Pichetto Fratin, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

Salvini, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Urso, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Musumeci, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

Fitto, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

Lollobrigida, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli: Nordio*

1.2.2. Testo approvato 996 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 996

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 31 gennaio 2024, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 DICEMBRE 2023, N. 181

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « in autoproduzione » sono sostituite dalle seguenti: « per l'autoproduzione »;

al comma 2:

alla lettera a), primo periodo, dopo le parole: « le imprese medesime sottoscrivono » sono inserite le seguenti: « , anche indirettamente, »;

alla lettera b):

al numero 1), le parole: « pari a 1 MW » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 200 kW ciascuno »;

al numero 2), le parole: « pari ad almeno 1 MW » sono sostituite dalle seguenti: « pari almeno a 200 kW »;

alla lettera f), le parole: « Gestore del mercato elettrico » sono sostituite dalle seguenti: « Gestore dei mercati energetici »;

alla lettera g), le parole: « ogni singola » sono sostituite dalla seguente: « ciascuna »;

al comma 3, le parole: « per energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « per energia, reti »;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i titolari di contratti per differenza stipulati con il GSE ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 16 settembre 2022, recante attuazione dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (cosiddetto *Electricity release*), di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2022, che non implicano lo scambio fisico di energia elettrica, possono esercitare la facoltà di recesso dai contratti stessi senza l'applicazione di penali e senza la regolazione delle differenze tra il prezzo di allocazione e il prezzo medio di cui alla lettera a) del comma 3 del predetto articolo 16-bis maturate durante il periodo di vigenza contrattuale. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di recesso già esercitato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

alla rubrica, le parole: « a rischio delocalizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « soggetti al rischio di delocalizzazione ».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso Art. 16:

al comma 1, dopo le parole: « di seguito » è inserita la seguente: « denominati: »;

al comma 2, dopo le parole: « delle aree idonee » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 3:

all'alinea, dopo le parole: « legge 9 gennaio 1991, n. 9 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e dopo le parole: « il 45° parallelo » è inserita la seguente: « Nord »;

alla lettera b), dopo le parole: « sulle linee di costa » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 4, lettera a), le parole: « una soglia di » sono soppresse;

al comma 7, primo periodo, le parole: « il costo a MWh » sono sostituite dalle seguenti: « il costo per MWh »;

al comma 8:

all'alinea, dopo le parole: « di cui al comma 7 » è soppresso il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla lettera c);

al numero 1.2), dopo le parole: « rispetto all'energia elettrica » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al numero 2), le parole: « i diritti non assegnati ai sensi del numero 1) sono oggetto di una eventuale » sono sostituite dalle seguenti: « l'assoggettamento dei diritti non assegnati ai sensi del numero 1) a un'eventuale »;

al comma 9, primo periodo, le parole: « per energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « per energia, reti » e dopo le parole: « dal Gruppo GSE » è soppresso il seguente segno d'interpunzione: « , ».

al comma 10:

alla lettera a), le parole: « al PSV » sono sostituite dalle seguenti: « all'IG Index del Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A. »

alla lettera b), le parole: « per differenza rispetto al PSV » sono sostituite dalle seguenti: « per differenza a due vie rispetto all'IG Index del Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A. »;

al comma 11, le parole: « del contratto di cui al comma 10, lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « dei contratti di cui al comma 10, lettere a) e b) »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dal seguente:

"8. Al fine di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale e contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici di riduzione della dipendenza dai combustibili fossili

provenienti dal territorio della Federazione russa mediante la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo è destinato a coprire i ricavi per il servizio di rigassificazione svolto attraverso le unità di cui al comma 1, compresi i costi di capitale per l'acquisto o la realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi prevista dalla vigente regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto definita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. L'eventuale importo residuo del fondo è destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione previsti dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La gestione del fondo è affidata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, che verifica gli importi da attribuire e dispone l'erogazione delle relative risorse sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo, provvedendovi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente".

2-ter. All'articolo 6, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* in sede di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, ciascun concorrente offre condizioni economiche che prevedono anche l'effettuazione di interventi di efficienza energetica, realizzabili nell'ambito territoriale minimo di riferimento, atti a conseguire risparmi di energia addizionali rispetto agli obiettivi annuali definiti ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Qualora gli interventi di cui al primo periodo non conseguano la quota di risparmio energetico oggetto delle condizioni economiche presentate in sede di gara, il gestore aggiudicatario versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento il contributo tariffario determinato dall'ARERA secondo quanto previsto dai decreti attuativi dell'articolo 16, comma 4, del citato decreto legislativo n. 164 del 2000, con l'applicazione di una maggiorazione, a titolo di penale, commisurata alla quantità di energia non risparmiata per singola annualità, tenuto conto del momento di effettiva disponibilità, da parte del gestore stesso, dei beni su cui realizzare gli interventi medesimi. Il contributo tariffario di cui al secondo periodo è altresì versato agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento, in luogo dell'effettuazione degli interventi di cui al primo periodo, nelle more della definizione di apposite procedure operative per la valutazione e la certificazione dei risparmi associati agli interventi medesimi. Le modalità per la definizione delle procedure operative di cui al terzo periodo sono stabilite in sede di aggiornamento, ai sensi del comma 4 del presente articolo, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226" ».

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a) sono premesse le seguenti:

« *0a)* all'articolo 1:

1) al comma *3-bis.2*, le parole: "trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in termini di ore annue di funzionamento" sono sostituite dalle seguenti: "tenuto conto dei risultati sperimentali";

2) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"*8-bis.* È consentita la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali. Le istanze per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche devono essere corredate dei risultati forniti dalla modellizzazione idrogeologico-

numerica, che dimostri l'assenza di qualsiasi interferenza piezometrica e termica tra i territori dell'area termale interessata e i pennacchi formati dai pozzi di prelievo e di restituzione delle acque geotermiche o di qualsiasi alterazione del chimismo delle acque nel sottosuolo";

0b) all'articolo 3, comma 6, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e-bis)* sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati dal permesso di ricerca";

0c) all'articolo 8, comma 5, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

"*c-bis)* sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati dalla concessione di coltivazione" »;

alla lettera a), numero 1), la parola: « infine » è sostituita dalle seguenti: « in fine »;

alla lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 3, al secondo periodo, le parole: « rimborso spese » sono sostituite dalle seguenti: « rimborso di spese » e, al terzo periodo, le parole: « delle relative tempistiche » sono sostituite dalle seguenti: « dei relativi tempi »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Il termine per l'entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, è prorogato al 31 dicembre 2027 ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio » sono sostituite dalle seguenti: « , la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, l'accelerazione e la digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete »;

il comma 2 è soppresso;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « delle misure di cui ai commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « delle misure di cui al presente articolo »;

al secondo periodo, le parole: « sul proprio sito » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito » e le parole: « di cui al comma 2 » sono soppresse;

al terzo periodo, le parole: « sulle risorse relative ai contributi annui di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « sulle risorse di cui al comma 1 »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « d'intesa con la Conferenza unificata » sono sostituite dalle seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata », le parole: « ai commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 », dopo le parole: « di potenza installata » è inserita la seguente: « , determinati » e le parole: « impianti di cui al comma 2 del » sono sostituite dalle seguenti: « impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al »;

il comma 5 è soppresso;

alla rubrica, le parole: « impianti a fonti rinnovabili » sono sostituite dalle seguenti: « impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« *Art. 4-bis. - (Semplificazione in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale) - 1.* Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 6, comma 6, lettera *b)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "del presente decreto," sono inserite le seguenti: "ivi compresi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari,".

Art. 4-ter. - (Ulteriori disposizioni per la promozione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili) - 1. Al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed

elettroniche derivanti da apparecchiature di fotovoltaico, attraverso la promozione dell'utilizzo diretto dei servizi offerti dai sistemi individuali e collettivi per la gestione dei medesimi rifiuti, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24-*bis*, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il GSE svolge un'attività di monitoraggio relativa alle adesioni ai consorzi e ai sistemi collettivi, alle quantità di pannelli gestiti ovvero smaltiti, ai costi medi di adesione ai consorzi nonché ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti";

b) all'articolo 40, comma 3, dopo le parole: "La somma trattenuta," sono inserite le seguenti: "pari al doppio di quella".

2. All'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: "di cui al" sono sostituite dalle seguenti: "previsti esclusivamente dal".

3. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-*bis*) è agevolata, in via prioritaria, la partecipazione agli incentivi a chi esegue interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti realizzati in aree agricole che comportano la realizzazione di nuovi impianti o di nuove sezioni di impianto, separatamente misurabili, sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata, con incremento della potenza complessiva";

b) all'articolo 6, comma 1, la lettera l) è abrogata;

c) all'articolo 42, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

"18-*bis*. Con riferimento alla produzione di energia elettrica e calore da biomasse solide e gassose, le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 1, si applicano secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 novembre 2019, fermo restando quanto previsto dal comma 16 del presente articolo in ordine al suo aggiornamento".

4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'ARERA, su proposta del GSE, disciplina le modalità per la graduale uscita dal servizio, a decorrere dal 31 dicembre 2024, degli impianti in esercizio operanti in scambio sul posto, sulla base dei seguenti principi:

a) priorità di uscita dal servizio degli impianti aventi maggiore potenza e anteriorità della data di entrata in esercizio, nonché di quelli incentivati in conto esercizio dal medesimo GSE. Al fine di cui al primo periodo, le convenzioni di scambio sul posto in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non possono, in ogni caso, essere rinnovate per un periodo superiore a quindici anni decorrenti dalla data di prima sottoscrizione delle convenzioni medesime;

b) applicazione delle modalità di ritiro dell'energia di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche per periodi non inferiori a cinque anni, a meno di esplicita diversa indicazione in merito ad altre forme di valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete.

5. Al fine di garantire maggiore prevedibilità e semplificare la gestione nell'erogazione dei corrispettivi afferenti al ritiro dedicato dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, agli impianti con potenza non superiore a 20 kW, a decorrere dall'anno 2024, il GSE eroga corrispettivi su base semestrale, determinati in funzione di prezzi medi di mercato definiti anche per periodi pluriennali dall'ARERA, su proposta del GSE, differenziati per tecnologia, fonte di alimentazione e data di entrata in esercizio per tenere conto dei differenti livelli di costo e dei profili di produzione degli impianti.

6. Con propri provvedimenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ARERA definisce, su proposta del GSE, le modalità di contrattualizzazione del servizio di ritiro dedicato di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche per periodi non inferiori a cinque anni, su base volontaria per tutti gli impianti di produzione aventi diritto al servizio.

7. Per le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, interessate, in quanto idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dalla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, si applicano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 4-quater. - (Modifiche all'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in materia di misure a sostegno dell'edilizia privata)-1. Al comma 1 dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "sono prorogati di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati di trenta mesi";

b) alle lettere a) e b), le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2024".

Art. 4-quinquies. - (Semplificazione dell'accesso agli incentivi in merito agli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili nell'area dell'Italia centrale colpita dagli eventi sismici del 2016) - 1. Al fine di facilitare gli interventi sugli immobili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di favorire, al contempo, la realizzazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, le amministrazioni pubbliche, ai fini dell'accesso agli incentivi definiti in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche degli Uffici speciali per la ricostruzione *post* sisma 2016 di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo comma 1 possono presentare al GSE la scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell'incentivo unitamente al progetto esecutivo degli interventi.

3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al comma 1 decadono dal diritto alla prenotazione di cui al comma 2 se, entro diciotto mesi dalla data di accettazione della prenotazione, non hanno presentato la documentazione attestante l'assegnazione dei lavori, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto, e se, entro quarantotto mesi dalla medesima data di accettazione, non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento medesimo.

Art. 4-sexies - (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS) - 1. Al fine di accelerare la definizione dei procedimenti e di potenziare la capacità operativa delle strutture ministeriali competenti in materia di valutazione di impatto ambientale, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta";

2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche, la Commissione si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di spesa di 500.000 euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. Per le medesime finalità la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

b) al comma 5, le parole da: ", in misura complessivamente" fino alla fine del comma sono sostituite

dalle seguenti: ". Alla copertura dei costi di cui al primo periodo si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fino a concorrenza dei costi stabiliti con il decreto di cui al primo periodo del presente comma, al netto delle risorse allo scopo già iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, e ai sensi dell'articolo 2, comma 617-*bis*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui all'articolo 2, comma 617, della medesima legge n. 244 del 2007, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le risorse derivanti dal versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi delle tariffe di cui al citato articolo 33, comma 1, del presente decreto eccedenti la quota riassegnata ai sensi del secondo periodo restano definitivamente acquisite al bilancio dello Stato. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del parere finale, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 2-*bis* restano a carico dell'amministrazione di appartenenza. A decorrere dall'anno 2023, per i componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, i quali, in considerazione della specificità dei compiti attribuiti alle medesime Commissioni, della peculiare disciplina prevista e della necessità di accelerare l'attuazione degli adempimenti di loro competenza, a decorrere dall'anno 2024 sono riconosciuti integralmente, anche in aggiunta al trattamento eventualmente in godimento ai sensi del quarto periodo".

Art. 4-*septies*. - (*Modalità innovative per il supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili*) - 1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"Art. 7-*bis*. - (*Disciplina del regime incentivante gli investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili*) - 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'istituzione di un meccanismo, alternativo a quelli disciplinati ai sensi degli articoli 6 e 7 del presente decreto, finalizzato alla promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la produzione di energia elettrica deriva da impianti a fonti rinnovabili;
- b) è prevista la stipulazione di contratti per differenza a due vie di durata pluriennale tra il GSE e gli operatori di mercato selezionati in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h);
- c) i contratti di cui alla lettera b) sono caratterizzati dai seguenti elementi:
 - 1) il prezzo di riferimento è definito in funzione del valore dell'energia elettrica nei mercati a pronti;
 - 2) il prezzo di esercizio è definito in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h);
 - 3) è previsto l'obbligo, a carico dell'operatore, di versare al GSE il differenziale, se positivo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;
 - 4) è previsto il diritto dell'operatore a ricevere dal GSE il differenziale, se negativo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;
 - 5) è prevista l'individuazione, in funzione delle esigenze del sistema elettrico, di uno o più profili contrattuali *standard*. La quantità di energia elettrica utilizzata per la regolazione dei pagamenti eseguiti ai sensi dei numeri 3) e 4) in relazione a ciascun periodo rilevante dell'anno di riferimento è coerentemente determinata applicando alla potenza oggetto del contratto un moltiplicatore dal valore predefinito, comunque non superiore a 1;
 - 6) il lasso temporale che intercorre tra la data di sottoscrizione del contratto e l'inizio del periodo di efficacia degli obblighi e dei diritti di cui ai numeri 3) e 4) è definito convenzionalmente, anche tenuto conto dei tempi di realizzazione degli impianti funzionali al soddisfacimento dell'obbligo di cui alla

lettera *d*);

d) gli operatori titolari dei contratti di cui alla lettera *b*) sono obbligati ad assicurare che sia immesso in rete, su base annua, un quantitativo minimo di energia elettrica, pari a una quota percentuale dell'energia elettrica correlata al profilo contrattuale *standard*, prodotta dagli impianti iscritti in un apposito albo istituito presso il GSE e certificata ai sensi di quanto previsto alla lettera *e*). Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla presente lettera, l'operatore è tenuto a consegnare al GSE, per il relativo annullamento, un numero di certificati corrispondente all'obbligo medesimo, rilasciati dal Gestore stesso ai sensi della lettera *e*);

e) il GSE istituisce un apposito sistema di certificazione dell'energia immessa in rete dagli impianti iscritti nell'albo di cui alla lettera *d*). I certificati rilasciati ai sensi della presente lettera possono essere oggetto di scambio tra operatori, nell'ambito di una piattaforma di scambio organizzata dal Gestore dei mercati energetici - GME Spa;

f) ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera *d*), è possibile prevedere meccanismi di compensazione tra anni diversi;

g) la quota percentuale di cui alla lettera *d*) è definita anche tenendo conto della capacità di stoccaggio elettrico sviluppata ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;

h) le quantità di energia elettrica oggetto dei contratti di cui alla lettera *b*) sono aggiudicate mediante procedure competitive da svolgere con frequenza periodica e definite in modo da assicurare la minimizzazione dei costi per il sistema, fornendo altresì segnali per la localizzazione della produzione in coerenza con gli sviluppi attesi delle reti e della capacità di stoccaggio elettrico;

i) in relazione alle procedure competitive di cui alla lettera *h*), i prezzi a base d'asta sono definiti in funzione dei costi medi che caratterizzano il *mix* efficiente di risorse richiesto per assicurare l'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera *d*), anche tenuto conto del profilo contrattuale *standard*;

l) le procedure competitive di cui alla lettera *h*) sono coordinate con le procedure di allocazione di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;

m) i contingenti resi disponibili nell'ambito delle procedure competitive di cui alla lettera *h*):

1) sono differenziati per profili contrattuali *standard* senza alcuna distinzione per tecnologia;

2) sono determinati con orizzonte temporale pluriennale;

3) sono definiti tenendo conto dell'esigenza di garantire la disponibilità, nei diversi periodi futuri, di predefinite quantità di energia da fonte rinnovabile in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione, la disponibilità attesa di risorse di flessibilità e la sicurezza del sistema elettrico al minore costo per il consumatore finale, nonché avuto riguardo al contributo alla realizzazione dei medesimi obiettivi di decarbonizzazione da parte di altri meccanismi incentivanti previsti dalla normativa vigente;

n) i contingenti di cui alla lettera *m*) sono aggiornati periodicamente secondo modalità disciplinate con i decreti di cui all'alinea del presente comma;

o) in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui alla lettera *d*), l'operatore obbligato è tenuto a versare al GSE un importo pari al prodotto tra:

1) un valore, indicato nel contratto di cui alla lettera *b*), definito dal GSE quale stima del costo medio di generazione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili con tecnologie non mature e tempi di realizzazione contenuti;

2) la differenza tra il quantitativo oggetto dell'obbligo stesso e il quantitativo di certificati consegnati al GSE ai sensi della lettera *d*)".

Art. 4-octies. - (Disposizioni in materia di destinazione dei proventi derivanti dalle aste ETS per la compensazione dei costi indiretti) - 1. All'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, le parole: "e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale," sono sostituite dalle seguenti: ", di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di

quote di emissioni dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale," ».

All'articolo 5:

al comma 1:

al secondo periodo, dopo le parole: « dell'energia primaria, » sono inserite le seguenti: « delle esigenze di continuità di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione, »;

al terzo periodo, le parole: « per energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « per energia, reti » e le parole: « di Terna S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « della società Terna Spa »;

al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: « ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali » sono sostituite dalle seguenti: « e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, »;

alla lettera b), le parole: « rimborsi spese » sono sostituite dalle seguenti: « rimborsi di spese »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Il riferimento agli impianti alimentati da biomassa di cui al comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, comprende anche gli impianti alimentati da biomasse solide classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico. Per tale tipologia di impianti il regime incentivante deliberato dall'ARERA ai sensi del citato comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2011 si applica alla sola quota di energia elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse.

3-ter. Al fine di massimizzare il contributo dei servizi ambientali al raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di produzione di biometano, alle procedure competitive di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, indette dal GSE a decorrere dall'anno 2024, possono partecipare anche le imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti organici oggetto di riconversione. Per tali impianti si applica la tariffa di riferimento prevista per i nuovi impianti alimentati da rifiuti organici. Il GSE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, introduce nelle sue procedure operative e pubblica il valore del costo specifico di investimento massimo ammissibile per la riconversione degli impianti alimentati a rifiuti organici e gli aggiornamenti necessari per la partecipazione delle imprese titolari di tali impianti riconvertiti alle procedure competitive medesime.

3-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le agevolazioni in materia di accisa previste per il gasolio dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano, nell'ambito di un programma pluriennale ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, anche al biodiesel utilizzato tal quale, negli usi ammessi dalla disciplina specifica di settore. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia a decorrere dalla data del rilascio della preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea e la durata del predetto programma è di sei anni decorrenti dalla medesima data di autorizzazione.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dal comma 2-bis".

3-quinquies. Dopo il comma 5 dell'articolo 62-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è inserito il seguente:

"5-bis. La società Acquirente Unico Spa può svolgere altresì le attività di ricerca e sviluppo volte alla

realizzazione di un sistema avanzato per la valutazione e la sicurezza delle bombole a idrogeno a uso di autotrazione per il tramite della SFBM, che, a tal fine, adegua il proprio statuto alle disposizioni del presente comma, prevedendo l'obbligo della tenuta della contabilità in maniera distinta e separata dalle altre attività da essa svolte" ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. - (Misure volte a garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione) - 1. All'articolo 46, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; per gli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018, per i quali il biometano prodotto non può essere immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi ed è oggetto di contratti di fornitura di biometano nel settore dei trasporti, il GSE provvede all'annullamento delle garanzie di origine in favore dei clienti finali con i quali il produttore medesimo ha stipulato, direttamente o indirettamente, i suddetti contratti".

2. Al fine di uniformare le metodologie di calcolo dei certificati di immissione in consumo (CIC) da parte del GSE, a decorrere dall'anno 2024, per la determinazione del quantitativo dei CIC attribuiti agli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018, è utilizzato il riferimento al potere calorifico superiore del biometano prodotto.

3. Al fine di favorire lo sviluppo della produzione di biometano, per ritardi nella conclusione dei lavori relativi all'impianto qualificato non imputabili a responsabilità del produttore ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della transizione ecologica 5 agosto 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 2022, si intendono anche i ritardi relativi all'attivazione, da parte del gestore di rete, della connessione alla rete del gas naturale nonché i ritardi nel rilascio di verifiche o attestazioni da parte delle autorità e degli enti di controllo. I medesimi principi si applicano anche in relazione a impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2022 ».

All'articolo 6:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « condensazione ad aria » sono inserite le seguenti: « o di raffreddamento del fluido del circuito di condensazione »;

al comma 3, dopo le parole: « culturali e del paesaggio » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 4, le parole: « non derivano » sono sostituite dalle seguenti: « non devono derivare ».

All'articolo 7:

al comma 1:

alla lettera a), alinea, le parole: « lettera a), » sono sostituite dalle seguenti: « lettera a) »;

alla lettera b):

al numero 1), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;

al numero 2), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: » e le parole: « sono inserite » sono sostituite dalle seguenti: « sono inserite le »;

al numero 3), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;

al numero 4), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;

alla lettera c), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;

alla lettera d):

all'alinea, le parole: « l'articolo 11, » sono sostituite dalle seguenti: « l'articolo 11 »;

al capoverso Art. 11-bis:

al comma 8, alinea, le parole: « dall'autorizzazione » sono sostituite dalle seguenti: «

dell'autorizzazione »;

al comma 10, le parole: « ai sensi del decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto »;

al comma 11, le parole: « e le finalità » *sono sostituite dalle seguenti:* « e l'indicazione delle finalità »;
al capoverso Art. 11-ter:

al comma 1, le parole: « ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005 » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 »;

al comma 3, le parole: « conferenza dei servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990 » *sono sostituite dalle seguenti:* « conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 »;

al comma 4, le parole: « conferenza dei servizi » *sono sostituite dalle seguenti:* « conferenza di servizi »;

al comma 7, le parole: « programma lavori » *sono sostituite dalle seguenti:* « programma dei lavori »
e le parole: « programmi lavori » *sono sostituite dalle seguenti:* « programmi dei lavori »;

alla lettera e), numero 1), alinea, le parole: « comma 4, » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 4 »;
alla lettera g):

al numero 1), le parole: « le parole » *sono sostituite dalle seguenti:* « le parole: »;

al numero 2), capoverso 8, le parole: « programma lavori » *sono sostituite dalle seguenti:* « programma dei lavori »
e le parole: « programmi lavori » *sono sostituite dalle seguenti:* « programmi dei lavori »;

alla lettera h):

all'alinea, le parole: « comma 2, » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 2 »;

al capoverso 2-bis, le parole: « Nelle more della data di entrata in vigore del decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « Nelle more dell'entrata in vigore del decreto »;

alla lettera i), capoverso 2-bis, le parole: « Nelle more dell'efficacia » *sono sostituite dalle seguenti:* « Nelle more dell'entrata in vigore »;

alla lettera l), numero 1), le parole: « le parole » *sono sostituite dalle seguenti:* « le parole: »;

al comma 3:

alla lettera b), le parole: « stoccaggio della CO2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « stoccaggio di CO2 »;

alla lettera c), le parole: « sorveglianza delle reti di trasporto » *sono sostituite dalle seguenti:* « sorveglianza delle infrastrutture e dei servizi di trasporto »
e le parole: « trasporto della CO2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « trasporto di CO2 »;

alla lettera e), le parole: « stoccaggio della CO2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « stoccaggio di CO2 »;

alla lettera f), le parole: « filiera della cattura trasporto utilizzo e stoccaggio della CO2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « filiera della cattura, del trasporto, dell'utilizzo e dello stoccaggio di CO2 »;

al comma 4, le parole: « del 2011, » *sono sostituite dalle seguenti:* « del 2011 »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'interno, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero della salute, è adottata la regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle reti di trasporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162. Per l'adozione della regola tecnica di cui al primo periodo nonché per la valutazione delle istanze di autorizzazione presentate nelle more della sua adozione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, del supporto tecnico del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e del Comitato italiano gas, tenendo conto delle caratteristiche chimico-fisiche del biossido di carbonio di origine antropogenica e delle regole tecniche attualmente in uso a livello internazionale »;

al comma 5, le parole: « del decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto » *e le parole:* « le parole » *sono sostituite dalle seguenti:* « le parole: ».

All'articolo 8:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « in due porti del Mezzogiorno » *sono sostituite dalle seguenti:* « in almeno due porti del Mezzogiorno », *dopo le parole:* « Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, » *sono inserite le seguenti:* « o in aree portuali limitrofe ad aree nelle quali sia in corso l'eliminazione graduale dell'uso del carbone, » *e le parole:* « destinate, nel rispetto degli strumenti » *sono sostituite dalle seguenti:* « da destinare, attraverso gli strumenti »;

al secondo periodo, dopo le parole: « Autorità di sistema portuale, » *sono inserite le seguenti:* « anche congiuntamente, »;

al comma 2, le parole: « delle tempistiche » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei tempi »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Per l'attività di regolamentazione dei movimenti delle unità in mare, per il controllo del rispetto delle regole ambientali e per la vigilanza ai fini della sicurezza della navigazione nelle aree demaniali marittime in cui sono realizzati parchi eolici galleggianti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale del personale e dei mezzi del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera.

2-ter. Il comma 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è sostituito dal seguente:

"6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta e pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale un *vademecum* per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle informazioni minime necessari ai fini dell'avvio del procedimento unico per l'autorizzazione degli impianti di cui al presente articolo" ».

All'articolo 9:

al comma 1, all'alinea, le parole: « Terna S.p.A. » *sono sostituite dalle seguenti:* « la società Terna Spa » *e, alla lettera b), le parole:* « da Terna S.p.A. » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla società Terna Spa »;

al comma 2, le parole: « per energia reti » *sono sostituite dalle seguenti:* « per energia, reti » *e le parole:* « nonché le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano » *sono sostituite dalle seguenti:* « le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli operatori economici interessati allo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e da fonti non rinnovabili, dei sistemi di accumulo e degli impianti di consumo »;

al comma 3, le parole: « a Terna S.p.A. » *sono sostituite dalle seguenti:* « alla società Terna Spa »;

al comma 4, le parole: « di Terna S.p.A. » *sono sostituite dalle seguenti:* « della società Terna Spa » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « L'ARERA definisce altresì le modalità di accesso ai contenuti del portale da parte dei soggetti di cui al comma 2 »;

al comma 6:

al secondo periodo, le parole: « il non contrasto » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'assenza di contrasto » *e le parole:* « ai regolamenti edilizi » *sono sostituite dalle seguenti:* « la conformità delle opere e delle infrastrutture medesime ai regolamenti edilizi »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nei casi in cui la DIL è corredata di una dichiarazione

sostitutiva certificata redatta da un professionista abilitato, che asseveri sotto la propria responsabilità che l'esecuzione dei lavori per realizzare le opere e le infrastrutture di cui al primo periodo non comporta nuova edificazione o scavi in quote diverse da quelle già impegnate da manufatti esistenti o mutamento nell'aspetto esteriore dei luoghi, non è richiesta la documentazione prevista dall'articolo 1, comma 2, dell'allegato I.8 annesso al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Resta ferma la disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa alle scoperte fortuite di cui agli articoli 90 e seguenti e all'articolo 28, comma 2, per gli interventi conseguenti in ordine alla tutela del patrimonio archeologico »;

al comma 8, le parole: « articolo 47 del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto » e le parole: « conferenza dei servizi » sono sostituite dalle seguenti: « conferenza di servizi »;

dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

« *9-bis.* Con il medesimo procedimento autorizzatorio previsto per la costruzione e l'esercizio delle cabine primarie della rete elettrica di distribuzione possono essere autorizzate, previa presentazione all'amministrazione procedente di un'istanza congiunta da parte dei gestori della rete di distribuzione e dei gestori della rete di trasmissione, anche le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, a condizione che le medesime opere abbiano una tensione nominale non superiore a 220 kV e una lunghezza inferiore a cinque chilometri, se aeree, o a venti chilometri, se in cavo interrato. Le opere di connessione sono individuate dal gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale in un apposito allegato annesso al Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, o sono previste nella soluzione tecnica minima generale per la connessione.

9-ter. In caso di procedimento autorizzatorio congiunto ai sensi del comma *9-bis*, le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA da svolgere, ove occorrenti, sui progetti di realizzazione delle cabine primarie nonché delle relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, sono di competenza regionale.

9-quater. In caso di accoglimento dell'istanza congiunta di cui al comma *9-bis*, l'autorizzazione è rilasciata sia in favore del gestore della rete di distribuzione sia in favore del gestore della rete di trasmissione, per le opere di rispettiva competenza. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le cabine primarie e le opere di cui al comma *9-bis* in conformità al progetto approvato, comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalle stesse, conformemente a quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, in caso di difformità dallo strumento urbanistico vigente, ha altresì effetto di variante urbanistica.

9-quinquies. All'articolo 47, comma *1-bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: "e fino al 30 giugno 2024" sono inserite le seguenti: "ovvero fino al termine successivo stabilito per effetto della proroga disposta ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento".

9-sexies. All'articolo 47, comma *11-bis*, alinea, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: "20 MW e 10 MW" sono sostituite dalle seguenti: "25 MW e 12 MW".

9-septies. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma *2-bis*:

1) all'alinea, le parole: "di autorizzazione" sono soppresse;

2) alla lettera *b)*, le parole: "fino a 10 MW" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 12 MW";

3) alla lettera *c*), le parole: "superiore a 10 MW" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 12 MW";
b) all'articolo 6, comma 9-*bis*, primo periodo, le parole: "di potenza fino a 10 MW" sono sostituite dalle seguenti: "di potenza fino a 12 MW".

9-*octies*. Le disposizioni di cui ai commi 9-*sexies* e 9-*septies* si applicano alle procedure abilitative semplificate di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e ai procedimenti unici di autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatti salvi i casi in cui la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici e delle opere connesse sono soggetti ad autorizzazione con procedimento unico ai sensi del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, le disposizioni di cui al comma 9-*sexies* del presente articolo si applicano alle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9-*novies*. All'articolo 25, comma 2-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera *a*)", del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".

9-*decies*. All'articolo 12, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il secondo periodo si applica anche nel caso di dichiarazioni ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

9-*undecies*. Al fine di garantire la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo elettrochimico, ivi comprese le relative opere connesse, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, avvia il relativo procedimento su istanza del proponente, corredata del progetto delle opere di connessione, suddiviso tra impianti di utenza e impianti di rete ai sensi del testo integrato delle connessioni attive (TICA), di cui alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, redatto in coerenza con il preventivo per la connessione predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente, anche in assenza del parere di conformità tecnica sulle soluzioni progettuali degli impianti di rete per la connessione da parte del gestore medesimo, che è comunque acquisito nel corso del procedimento di autorizzazione ai fini dell'adozione del provvedimento finale ».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: « di euro per l'anno », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « euro per l'anno »;

al comma 2, le parole: « dell'articolo 44 del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto ».

All'articolo 11:

al comma 1:

alla lettera a), numero 2), le parole: « la parola » sono sostituite dalle seguenti: « la parola: »;

*alla lettera b), al numero 1.2), le parole: « lettera e-*bis*), » sono sostituite dalle seguenti: « lettera e-*bis*) », al numero 2), alinea, le parole: « comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 » e al*

*numero 2), capoverso 1-*bis*, le parole: « n. 190 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 190" »;*

alla lettera c):

al numero 2):

all'alinea, le parole: « comma 5, » sono sostituite dalle seguenti: « comma 5 »;

*al capoverso 5-*bis*, al primo periodo, le parole: « sul proprio sito » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito internet » e, al secondo periodo, le parole: « entro trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro novanta giorni »;*

*al capoverso 5-*ter*, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « In particolare, la Sogin S.p.A.*

accerta che eventuali aree autocandidare non presenti nella proposta di CNAI possano essere riconsiderate tenuto conto di vincoli territoriali nel frattempo decaduti o sostanzialmente modificati o per ragioni tecniche superabili con adeguate modifiche al progetto preliminare del Parco Tecnologico »;

al numero 4), alinea, le parole: « comma 6, » sono sostituite dalle seguenti: « comma 6 »;

al numero 5.2), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;

al numero 6), le parole: « le parole "e dalla Regione", » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: "e dalla Regione" »;

alla lettera d), le parole: « dopo le parole » sono sostituite dalle seguenti: « dopo le parole: ».

All'articolo 12:

al comma 1, alinea, sono premesse le seguenti parole: « Al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei di qualità in favore di imprese e utenti finali, » e le parole: « , di seguito anche ENEA, » sono sostituite dalla seguente: « (ENEA) »;

al comma 2, le parole: « sul proprio sito » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito internet »;

al comma 3, le parole: « sul proprio sito » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito internet ».

Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

« Art. 12-bis. - (Disposizioni in materia di gestione dello smaltimento dei pannelli fotovoltaici) - 1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 10-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero una quota almeno pari all'1 per cento degli impianti incentivati installati in potenza rispetto al totale garantito dai sistemi collettivi ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 1";

b) all'articolo 24-bis, comma 1, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: "La documentazione di cui al quarto periodo deve comprendere l'elenco dei numeri di matricola dei moduli fotovoltaici installati nell'impianto. Il GSE aggiorna l'elenco dei numeri di matricola registrati nella propria banca di dati con quello presentato dal soggetto responsabile e comunicato al sistema collettivo prescelto. In caso di non completa corrispondenza dei citati numeri di matricola non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermo restando l'obbligo per il soggetto responsabile di comunicare al GSE gli interventi di manutenzione che comportano la sostituzione dei moduli fotovoltaici".

2. Al fine di consentire una razionale e ordinata gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio, ciascun sistema collettivo di gestione si iscrive nel Registro nazionale istituito dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, con le modalità di cui al medesimo regolamento e comunica l'indicazione dei soggetti responsabili che hanno prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come modificato dal comma 1 del presente articolo. I sistemi collettivi comunicano annualmente al Comitato di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo n. 49 del 2014, per conto di tutti i produttori ad essi aderenti e dei soggetti responsabili che hanno prestato la garanzia finanziaria nel trust, i dati di cui all'articolo 7, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 185 del 2007, unitamente al valore in potenza degli impianti fotovoltaici che hanno prestato la garanzia finanziaria nel trust.

Art. 12-ter. - (Individuazione della società Sogesid Spa quale società in house delle amministrazioni centrali dello Stato) - 1. La società Sogesid Spa, costituita con decreto del Ministro del tesoro 27 gennaio 1994 ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è individuata quale società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici per la piena attuazione della transizione ecologica, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi compresi gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La società Sogesid Spa, fermo restando il carattere prioritario dei

servizi da svolgere per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo per l'esecuzione di attività tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: « fermo quanto » sono sostituite dalle seguenti: « fermo restando quanto » e le parole: « di Acquirente unico S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « della società Acquirente unico Spa, »;

al comma 2, le parole: « n. 80 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 80, »;

al comma 3:

alla lettera a), capoverso 2, le parole: « per energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « per energia, reti », le parole: « Acquirente unico S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « La società Acquirente unico Spa » e le parole: « da Acquirente unico S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla società Acquirente unico Spa »;

alla lettera b):

al capoverso 2-bis:

alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , tenuto conto di quanto previsto dalla lettera e-bis) »;

dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

« e-bis) che, al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura competitiva, i soggetti interessati possano manifestare la volontà di avvalersi dell'azienda o del ramo d'azienda degli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, ovvero di subentrare nei rapporti giuridici dei quali gli stessi sono titolari al momento della cessazione del servizio medesimo, correlati allo stesso servizio, sulla base delle informazioni relative all'azienda, al ramo di azienda e ai relativi rapporti giuridici messe a disposizione dei soggetti interessati medesimi, con congruo anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure di cui alla lettera b) del presente comma, secondo modalità, anche in relazione alla rappresentazione di dette informazioni, stabilite dall'ARERA in coerenza con quanto previsto dall'articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;

e-ter) che ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per ciascuna area, sulla base di criteri determinati dall'ARERA, si tenga conto della manifestazione di volontà di cui alla lettera e-bis) del presente comma e del conseguente minor reintegro dei costi da riconoscere agli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;

e-quater) che i soggetti che esprimono la manifestazione di volontà prevista dalla lettera e-bis) siano tenuti a presentare offerte per un insieme minimo di aree non inferiore a quello stabilito dall'ARERA in coerenza con l'oggetto della manifestazione stessa »;

al capoverso 2-ter, le parole: « Acquirente unico S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « la società Acquirente unico Spa »;

al comma 4, capoverso 1, le parole: « modalità di » sono sostituite dalle seguenti: « modalità di cui »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali domestici non vulnerabili verso il servizio a tutele gradualmente e, successivamente, entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali vulnerabili verso il servizio di cui al comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, introdotto dal comma 3 del presente articolo, gli

esercenti il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, presentano all'ARERA una relazione che indica i costi sostenuti a decorrere dal 1° aprile 2023, direttamente imputabili al servizio medesimo e non recuperabili. L'ARERA, con propria deliberazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina i termini e le modalità per la presentazione della relazione di cui al primo periodo. Tra i costi di cui al primo periodo sono compresi quelli relativi al personale, anche non dipendente, impiegato in via esclusiva per la gestione commerciale pregressa del servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 73 del 2007, eventualmente anche oggetto di procedure di stabilizzazione nel corso del processo di progressiva apertura del mercato ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124, in modo da tenere conto degli esiti delle procedure competitive per l'affidamento dei servizi di cui al primo periodo del presente comma e dell'esigenza di evitare sovracompensazioni. I costi di cui al primo periodo sono riconosciuti dall'ARERA entro novanta giorni dalla presentazione della relazione e sono posti a carico degli utenti del sistema elettrico »;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: « o dall'esercente il servizio » sono sostituite dalle seguenti: « o da parte dell'esercente il servizio », le parole: « sul conto corrente bancario, postale o su altri mezzi » sono sostituite dalle seguenti: « sui conti di pagamento o su strumenti », le parole: « da parte del cliente domestico » sono sostituite dalle seguenti: « rilasciata dal cliente domestico », le parole: « a intermediari finanziari » sono soppresse e la parola: « rilasciata » è sostituita dalla seguente: « rinnovata »;

al secondo periodo, le parole: « per energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « per energia, reti »;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Al fine di assicurare il rinnovo dell'autorizzazione all'addebito di cui al comma 5 e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, gli esercenti il servizio di maggior tutela sono tenuti a mettere a disposizione degli esercenti il servizio a tutele graduali ovvero degli esercenti il servizio di vulnerabilità ogni informazione necessaria per procedere all'addebito diretto sul conto di pagamento o sullo strumento di pagamento del cliente domestico di cui al predetto comma 5. Gli esercenti il servizio a tutele graduali ovvero gli esercenti il servizio di vulnerabilità informano i rispettivi clienti in merito al subentro nella posizione di soggetto creditore autorizzato all'addebito diretto in anticipo rispetto all'effettuazione della prima disposizione di addebito diretto. Fermo restando il diritto di revoca da parte del cliente domestico dell'autorizzazione all'addebito diretto di cui al comma 5 del presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 »;

al comma 7, primo periodo, le parole: « Acquirente Unico S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « la società Acquirente unico Spa », le parole: « d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e » sono soppresse e le parole: « all'articoli » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli »;
dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 7, con l'obiettivo di assicurare maggiore tempestività nell'adozione di misure di salvaguardia in favore dei clienti finali, anche con riferimento alla cessazione del servizio di maggior tutela nel mercato del gas, all'articolo 1, comma 61, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "sono tenuti a trasmettere" è inserita la seguente: "tempestivamente";

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni di confronto e raccordo delle istanze dei diversi portatori di interesse, concernenti le problematiche di mercato emerse e i contenuti inseriti o da inserire nel portale informatico";

c) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Il comitato è convocato senza indugio dall'Autorità su

istanza motivata di almeno uno dei suoi componenti" ».

Nel capo I, dopo l'articolo 14 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 14-bis. - (*Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano*) - 1. Al fine di compensare parzialmente gli oneri sostenuti nell'anno 2023 in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. All'onere di cui al primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione nonché le modalità di erogazione.

Art. 14-ter. - (*Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti l'integrazione dei poteri del Commissario unico per la realizzazione degli interventi in materia di acque reflue urbane*) - 1. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere e degli interventi di carattere infrastrutturale previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, necessari per il superamento delle procedure di infrazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 dell'8 settembre 2023, all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Il Commissario unico opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Fermo restando quanto previsto al primo periodo del presente comma, al Commissario unico si applicano le disposizioni dei commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dei commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164";

b) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

"11-bis. Ove siano necessari provvedimenti di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità è competente la Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai relativi procedimenti si applicano le disposizioni di semplificazione e accelerazione previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 per i progetti di cui al medesimo articolo 8, comma 2-bis.

11-ter. Ove gli interventi e le opere rientrano in siti che costituiscono la rete Natura 2000, la valutazione di incidenza è conclusa entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata conclusione della valutazione di incidenza entro il termine di cui al primo periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario *ad acta* al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti e i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Può essere nominato commissario *ad acta* il Commissario unico di cui al comma 1. Al commissario *ad acta* non spettano compensi, gettoni di

presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

11-quater. Nel caso di conclusione negativa delle valutazioni di incidenza, alle opere e agli interventi di cui al comma 2 può applicarsi, in quanto rispondenti a finalità imperative di rilevante interesse pubblico, la disciplina di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992".

2. Il comma 1 dell'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni per il riutilizzo delle acque reflue".

Art. 14-quater. - (Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana) - 1. Al fine di assicurare, in via d'urgenza e in conformità a quanto stabilito agli articoli 179, 182 e 182-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il completamento della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della Regione siciliana è nominato Commissario straordinario. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di due anni e può essere prorogata o rinnovata.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:

a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione, comprendendovi a tal fine, valutato il reale fabbisogno, la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti il cui processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico;

b) approva, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, i progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione dei rifiuti, ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera *a)* del presente comma, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera *f)*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera *b)* mediante procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente.

3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla lettera *a)* del comma 2, adottato con ordinanza del Commissario straordinario, ha immediata efficacia vincolante sulla pianificazione d'ambito e ne costituisce variante.

4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il Commissario straordinario, ove necessario, provvede con ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. L'autorizzazione dei progetti è rilasciata dal Commissario straordinario con ordinanza e sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e per quelli relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, per i quali si applicano i termini e le modalità di cui all'articolo

4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

6. La Regione siciliana può dare supporto al Commissario straordinario di cui al comma 1 con le proprie strutture amministrative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero istituire, compatibilmente con la vigente disciplina assunzionale e con oneri a carico del proprio bilancio, un'apposita struttura posta alla dirette dipendenze dello stesso Commissario, prevedendo altresì, su richiesta del Commissario medesimo, la nomina di due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di dodici mesi e può essere rinnovato.

7. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse di cui al comma 9.

9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite complessivo di 800 milioni di euro, sono finanziati nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione siciliana e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le risorse del programma regionale FESR 2021-2027 della Regione siciliana e con le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della citata legge n. 178 del 2020, riferibili alla medesima Regione, nel rispetto delle relative procedure e criteri di ammissibilità. L'accordo per la coesione di cui al periodo precedente dà evidenza delle risorse ivi indicate sulla base del costo complessivo derivante dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e, compatibilmente con le disponibilità annuali di bilancio, del finanziamento della realizzazione dei suddetti interventi.

Art. 14-quinquies. - (Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente i lavori della Commissione tecnica PNRR-PNIEC) - 1. All'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il quindicesimo periodo sono inseriti i seguenti: "La Commissione può essere articolata in Sottocommissioni e Gruppi istruttori. La composizione delle Sottocommissioni, anche in relazione alle singole adunanze, è definita dal presidente della Commissione, sentito il rispettivo coordinatore, tenendo conto dei carichi di lavoro complessivi e della programmazione generale dei lavori della Commissione medesima e dei Gruppi istruttori interni" ».

All'articolo 15:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;

alla lettera b), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: ».

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: « Regione Toscana » sono sostituite dalle seguenti: « regione Toscana » e le parole: « nei limiti » sono sostituite dalle seguenti: « , nel limite »;

al comma 2, le parole: « Regione Toscana » sono sostituite dalle seguenti: « regione Toscana » e le parole: « dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore ».

All'articolo 18:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « sulla Gazzetta » sono sostituite dalle seguenti: « nella Gazzetta », dopo le parole: « del 13 novembre 2023, » sono inserite le seguenti: « e alla delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2023, » e le

parole: « del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 »;

al secondo periodo, le parole: « Regione Toscana » sono sostituite dalle seguenti: « regione Toscana »;

alla rubrica, le parole: « 2 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 29 ottobre 2023 ».

Nel capo II, dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

« Art. 18-bis. - (Disposizioni in favore dei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023) - 1. Al comma 560 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "nel territorio del comune di Umbertide, colpito dagli eventi sismici del 9 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023 e del 31 maggio 2023, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023 e n. 148 del 27 giugno 2023" ».

Alla rubrica del capo II sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dagli eventi sismici del 9 marzo 2023 ».

All'articolo 19:

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Il comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è abrogato.

4-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono stabiliti le condizioni e i criteri per l'applicazione ai clienti finali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di prezzi zonali definiti in base agli andamenti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti gli indirizzi per la definizione, da parte dell'ARERA, di un meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti finali, che tenga conto del contributo alla flessibilità e all'efficienza del sistema nonché delle esigenze di promozione della concorrenza nel mercato, a compensazione dell'eventuale differenziale tra il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal GME in continuità con il calcolo del prezzo unico nazionale";

b) il comma 2 è abrogato ».

1.2.3. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

31 gennaio 2024

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (996)

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, dopo le parole: «gli enti concedenti», aggiungere le seguenti: «se la superficie di interesse ha un'area superiore a quella necessaria per la realizzazione di impianti fino a 1 MW.»

1.2

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, sostituire la parola: «attribuiscono» con le seguenti: «possono attribuire».

Conseguentemente:

- *al medesimo comma, dopo le parole: «fotovoltaici o eolici», aggiungere le seguenti: «o di altra fonte rinnovabile che si valuti più idonea e in linea con la tipologia di impianto energivoro, produzione o territorio di riferimento, dopo opportuna analisi verificata dal GSE/RSE»;*

- *al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente: «l-bis) a fronte di eventuali cessioni di superfici pubbliche da parte degli enti locali, l'energia prodotta dall'impianto, eccedente il fabbisogno dell'impianto stesso, rileva ed entra nella disponibilità delle comunità energetiche rinnovabili, laddove presenti, nelle quali partecipa l'ente locale medesimo, mediante attivazione di un contratto PPA - Power Purchase Agreement»;*

- *al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «ARERA stabilisce e aggiorna nel TIDE i criteri e le priorità di dispacciamento per gli impianti in assetto di autoconsumo di potenza inferiore ai 200 kW, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa».*

1.3

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, sostituire le parole: «dei soggetti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)» con le seguenti: «degli Enti della pubblica amministrazione e delle comunità energetiche rinnovabili»;*

b) *al comma 2: all'alinea, sostituire le parole: «da parte delle imprese iscritte nell'elenco» con le seguenti: «degli Enti della pubblica amministrazione e delle comunità energetiche rinnovabili»;*

c) *sostituire la lettera a) con la seguente: «a) la nuova capacità di generazione è realizzata dagli Enti della pubblica amministrazione e dalle comunità energetiche rinnovabili di cui al comma 1, anche attraverso aggregazione, o da soggetti terzi con cui gli Enti della pubblica amministrazione e delle comunità energetiche rinnovabili medesime sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile, per una potenza complessiva pari ad almeno il doppio di quella oggetto di restituzione ai sensi della lettera i), numero 1). Nel caso in cui la nuova capacità di cui al primo periodo sia realizzata da soggetti terzi, gli Enti della pubblica amministrazione e le comunità energetiche rinnovabili di cui al comma 1 assicurano che i medesimi si impegnino a restituire l'energia rinnovabile al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) ai sensi della lettera i)»;*

d) alla lettera d), sostituire le parole: «le imprese iscritte nell'elenco» *con le seguenti:* «gli Enti della pubblica amministrazione e le comunità energetiche rinnovabili»;

e) alla lettera g), sostituire le parole: «singola impresa iscritta nell'elenco» *con le seguenti:* «singolo Ente della pubblica amministrazione e ogni singola comunità energetica rinnovabile»;

f) alla lettera h), sostituire le parole: «alle imprese iscritte nell'elenco» *con le seguenti:* «agli Enti della pubblica amministrazione e alle comunità energetiche rinnovabili»;

g) alla lettera i), sostituire le parole: «l'impresa» *con le seguenti:* «gli Enti della pubblica amministrazione e le comunità energetiche rinnovabili»;

h) alla lettera l), sostituire le parole: «le imprese iscritte nell'elenco» *con le seguenti:* «gli Enti della pubblica amministrazione e le comunità energetiche rinnovabili»;

i) alla lettera m), sostituire le parole: «ciascuna impresa» *con le seguenti:* «ciascun Ente della pubblica amministrazione e ciascuna comunità energetica rinnovabile»;

j) alla lettera n), sostituire le parole: «le imprese iscritte nell'elenco» *con le seguenti:* «gli Enti della pubblica amministrazione e le comunità energetiche rinnovabili».

1.4

SIRONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le deroghe previste dall'articolo 1, comma 16, della legge 29 dicembre 2022, n.197, si applica anche al servizio di fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi relativi dei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo dell'anno 2024. Per la finalità di cui al presente comma si autorizza una spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2024 e si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 98 milioni di euro, per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fono di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.5

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «anche attraverso aggregazione, o da soggetti terzi» aggiungere le seguenti:« , anche per il tramite di un grossista,»

Conseguentemente, alla medesima lettera:

a) *al secondo periodo, dopo le parole: «l'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 assicura che i medesimi» aggiungere le seguenti: «terzi, ovvero il grossista,»;*

b) *aggiungere, in fine, le parole: «, con oneri a carico dell'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1».*

1.6

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2, aggiungere il seguente: «2-bis) nuovi impianti fotovoltaici realizzati sulle pertinenze degli stabilimenti industriali delle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1;»

1.7

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «avviene entro quaranta mesi dalla data di stipula del contratto di cui alla lettera d)» aggiungere le seguenti: «o, se successiva, dalla data di ottenimento della disponibilità in capo al soggetto assegnatario di cui al comma 2, lettera a) delle aree di cui al comma 1»

1.8

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) gli impianti di cui al presente comma, lettera b), numeri 1 e 2 sono sottoposti alle procedure di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c-ter) al fine di garantire il necessario supporto alle attività necessarie per identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive per ogni impianto di cui ai numeri 1 e 2 è istituito, sentito il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, un apposito osservatorio ambientale finalizzato a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza, che operano secondo le modalità definite dal decreto del Ministro della transizione ecologica 25 giugno 2021, recante Modalità di funzionamento degli Osservatori ambientali;».

1.9

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente: «n-bis) a fronte di eventuali cessioni di superfici pubbliche da parte degli enti locali, l'energia prodotta dall'impianto, eccedente il fabbisogno dell'impianto stesso, rileva ed entra nella disponibilità delle comunità energetiche rinnovabili, laddove presenti, nelle quali partecipa l'ente locale medesimo, mediante attivazione di un contratto PPA - Power Purchase Agreement»;*

b) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ARERA stabilisce e aggiorna nel TIDE i criteri e le priorità di dispacciamento per gli impianti in assetto di autoconsumo di potenza inferiore ai 200 kW, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa».*

1.10

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle imprese agricole a forte consumo di energia elettrica».

1.11

IRTO, BASSO, FINA

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Agli oneri derivanti dall'anticipazione, ai sensi del comma 2, lettera d), dell'energia nella disponibilità del

GSE, nonché le modalità di riconoscimento e di copertura degli eventuali oneri derivanti dalla lettera *m*) del medesimo comma 2, si provvede si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

1.12

IRTO, BASSO, FINA

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. A copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione, ai sensi del comma 2, lettera *d*), dell'energia nella disponibilità del GSE, nonché delle modalità di riconoscimento e di copertura degli eventuali oneri derivanti dalla lettera *m*) del medesimo comma 2, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica alimentato da una quota dei proventi delle aste di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 per un importo pari a 1.400.000 euro nel 2024, 1.325.000 euro nel 2024 e 900.000 euro nel 2026.»

1.13

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. A copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione, ai sensi del comma 2, lettera *d*), dell'energia nella disponibilità del GSE, nonché delle modalità di riconoscimento e di copertura degli eventuali oneri derivanti dalla lettera *m*) del medesimo comma 2, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica alimentato da una quota dei proventi delle aste di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 per un importo pari a 1.400.000 euro nel 2024, 1.325.000 euro nel 2024 e 900.000 euro nel 2026.»

1.14

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 3, sostituire le parole: «a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia», con le seguenti: «a valere sulla fiscalità generale».

1.15

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, sostituire le parole: «a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia», con le seguenti: «a valere sulla fiscalità generale».

1.16

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile dei siti industriali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo le parole: ", in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse" sono soppresse le parole: "purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario".»

1.17

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis.1. All'articolo 8, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole: «precedenza ai progetti» sono inserite le seguenti: «per la costruzione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per le opere e le infrastrutture connesse indispensabili alla costruzione degli impianti a fonti rinnovabili» e al medesimo periodo, dopo le parole: «nonché ai progetti» sono inserite le seguenti: «per la costruzione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

e per le opere e le infrastrutture connesse indispensabili alla costruzione degli impianti a fonti rinnovabili».»

1.18

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis.1. In coerenza con i criteri che presiedono alla comunicazione della Commissione europea n. 2022/C 80/01 ai fini dell'individuazione dei soggetti ammessi alle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, qualora il soggetto beneficiario delocalizzi parzialmente o totalmente l'attività produttiva oggetto della richiamata agevolazione, esso è tenuto alla restituzione dell'importo delle agevolazioni percepite dal momento della prima ammissione al beneficio fino al momento in cui sia stata avviata la parziale o totale delocalizzazione dell'attività stessa.»

1.19

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis.1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede annualmente, con specifico approfondimento all'interno della propria Relazione Annuale, a rendicontare l'impatto complessivo delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, fornendo altresì l'indicazione puntuale del gettito imputato alle diverse categorie di clienti finali che partecipano al finanziamento delle medesime agevolazioni attraverso il pagamento delle corrispondenti voci di copertura di cui al sistema degli oneri generali attraverso le proprie fatture energetiche.»

1.20

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis.1. Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile dei siti industriali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, al comma 1, dell'articolo 16, del

decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo le parole: «, in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse» sono soppresse le parole: «purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario».»

1.21

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:

«4-ter. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, lettera h), dopo le parole: «i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelli derivanti dal diritto di superficie su terreni destinati all'installazione di impianti di produzione di energie rinnovabili».».

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che:

a causa del mancato inserimento nell'allegato 1 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 del codice NACE 1013 «Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)», i salumifici sono esclusi dalla possibilità di beneficiare delle agevolazioni previste per le aziende fortemente energivore. Questa esclusione, che riteniamo ingiustificata, potrebbe avere conseguenze molto gravi per questo comparto, strategico per il *Made in Italy* e per tutta la filiera suinicola. L'ultima rilevazione congiunturale tra le cooperative aderenti alla nostra Associazione ha evidenziato, tra l'altro, che il 40 per cento delle cooperative del settore agroalimentare ha indicato

l'aumento dei costi energetici, tra le problematiche principali che rischiano di compromettere il proseguimento delle attività,

impegna il Governo

ad intervenire presso la Ue in sede europea per includere il codice NACE 1013 - «Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)» nell'allegato 1 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 e ad assumere iniziative finalizzate ad inserire i salumifici tra i beneficiari delle agevolazioni previste per le aziende energivore in continuità con le politiche attuate finora dal Governo di sostegno alle imprese strategiche per l'economia del Paese e con quanto stabilito nella Comunicazione 2022/C 80/01.

G1.2

LOREFICE, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996);

premessi che:

la cessazione del regime di tutela di prezzo - ovvero dei servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale con condizioni economiche e contrattuali definite dall'ARERA e destinati ai clienti domestici che non abbiano ancora scelto un'offerta di mercato libero - è prevista per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica a partire da luglio 2024 mentre per il settore del gas naturale, sempre con riferimento ai clienti domestici non vulnerabili (famiglie e condomini), è avvenuta lo scorso gennaio 2024;

il prezzo del servizio di maggior tutela rappresenta un *benchmark* facile da conoscere per acquirenti e venditori e costituisce una garanzia per i clienti finali, soprattutto domestici, di non incorrere in pratiche commerciali scorrette quali ad esempio la pubblicità ingannevole;

specialmente nell'ultimo biennio, molte famiglie e imprese hanno preferito rimanere nel mercato tutelato per le maggiori garanzie sul prezzo della fornitura a fronte di un rialzo generalizzato dei prezzi all'ingrosso delle *commodities* energetiche, in particolare a partire dall'inizio del conflitto russo-ucraino;

considerato che:

rispetto alla convenienza delle offerte scelte dai clienti finali nel mercato elettrico, l'ARERA ha indicato in Parlamento che, dalle simulazioni effettuate, si dimostra come in molti casi la scelta operata dal cliente non sia la più conveniente tra le diverse offerte sottoscrivibili. L'analisi mostra inoltre che, nel 2022 e nel primo semestre 2023, la gran parte dei clienti in uscita dal servizio di tutela verso il mercato libero ha scelto un'offerta non conveniente rispetto alla maggior tutela, se valutata con le informazioni disponibili in quel momento. Le analisi rivelano, inoltre, che nell'ultimo semestre del 2022 e nel primo semestre del 2023 la quota di offerte più vantaggiose rispetto al servizio di tutela disponibili si è ridotta sensibilmente, specie per le offerte a prezzo fisso, sia nelle uscite dalla maggior tutela sia nei cambi di fornitore nel mercato libero;

nell'ambito delle modalità di attuazione delle riforme del PNRR, rispetto alla legge annuale della concorrenza - rimozione di barriere all'entrata nei mercati - non viene considerata la parte che riguarda il mercato del gas ma solamente quella elettrica, alla quale vengono poste alcune condizioni come il potenziamento della trasparenza delle bollette per garantire maggiore certezza ai consumatori, ancora lontane dal raggiungimento per la mancanza di una adeguata campagna di informazione che non si è mai tenuta;

rilevato altresì che:

in una condizione di assoluta difficoltà per gli utenti domestici, di fronte alla forte preoccupazione per la perdurante volatilità dei costi energetici e al fine di tutelare le famiglie da ulteriori aggravii in bolletta, risulta fondamentale non solo posticipare, in via cautelativa almeno di un anno, il termine previsto per la fine della tutela di prezzo sia nel settore dell'energia elettrica che del gas naturale, ma anche potenziare le informazioni atte a preparare i citati soggetti ad effettuare scelte consapevoli sulla fornitura di energia e gas;

quanto sopra presuppone la proroga del regime di maggior tutela per i clienti domestici non vulnerabili nel settore elettrico e del gas almeno fino al 10 gennaio 2025, nonché la predisposizione di più efficaci e funzionali campagne d'informazione e sensibilizzazione a tutela degli utenti finali da diffondere, oltre che sul piano istituzionale, anche per mezzo di diverse piattaforme *social* nonché attraverso l'assistenza qualificata e il supporto delle associazioni dei consumatori,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative di competenza volte a posticipare al 2025 il termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica e gas naturale nonché a rendere più efficaci e funzionali le periodiche campagne di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario in relazione al definitivo superamento del regime di maggior tutela, anche fornendo, nell'ambito delle stesse, una panoramica di tutti gli strumenti e gli incentivi disponibili per la realizzazione di interventi rivolti alla

decarbonizzazione e alla transizione ecologica, alla riduzione e all'efficientamento dei consumi di energia, alla produzione di energia rinnovabile, anche mediante configurazioni di autoconsumo individuale e collettivo e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili.

G1.3

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996);

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in titolo reca misure concernenti i settori e le aziende a forte consumo di energia e, al contempo, demanda all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA la definizione delle modalità per la copertura degli oneri derivanti dal meccanismo, individuato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, specificando che la copertura è assicurata a valere sulla componente degli oneri generali del sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili,

impegna il Governo:

per quanto di competenza, ad adottare le opportune iniziative legislative, affinché sia prevista, nell'ambito della Relazione annuale dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, una sezione specifica di approfondimento sul rendiconto dell'impatto complessivo delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, che fornisca, altresì, indicazioni in ordine al gettito imputato alle diverse categorie di clienti finali che partecipano al finanziamento delle agevolazioni medesime attraverso il pagamento delle corrispondenti voci di copertura di cui al sistema degli oneri generali attraverso le proprie fatture energetiche.

G1.4

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996);

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento all'esame, reca misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia;

la transizione energetica oggi pone delle sfide non più rimandabili. Le drammatiche conseguenze del riscaldamento globale, ormai documentate da decenni dalla scienza del clima, ci impongono di intervenire tempestivamente per garantire le condizioni di vivibilità del pianeta per noi e per le altre specie, abbandonando del tutto i combustibili fossili e realizzando una transizione 100 per cento rinnovabile, che utilizzi le risorse secondo il criterio dell'efficienza. A fronte di questi obiettivi, occorre mettere finalmente un punto sull'utilizzo di combustibili fossili e a investimenti in infrastrutture correlate ai combustibili fossili o per soluzioni da dimostrare, dispendiose e non in linea con i tempi della transizione (CSS e nucleare);

il provvedimento all'esame sembra rinunciare a compiere queste scelte coraggiose, in quanto ricomprende numerose disposizioni disomogenee che vanno a toccare profili e problemi molto distinti: fine del mercato tutelato, rinnovabili, reti elettriche, trivelle e gestione dei rifiuti radioattivi e persino interventi inerenti alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali,

ai fini della riduzione strutturale dei consumi di gas e delle bollette delle famiglie occorre differenziare gli incentivi in vigore per la sostituzione e l'acquisto di impianti per il riscaldamento degli edifici in funzione della diversa efficienza e dell'utilizzo di fonti fossili;

appare auspicabile aumentare gli incentivi per la sostituzione o l'acquisto di impianti per la produzione di acqua calda sanitaria e di climatizzazione invernale con pompe di calore e di ridurla per i sistemi che utilizzano gas naturale; in questo modo si creano vantaggi di riduzione strutturale della spesa per le famiglie e di accelerazione nella direzione della decarbonizzazione con un chiaro messaggio alle imprese del settore,

impegna il Governo

al fine di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici, ad adottare misure finalizzate a operare una variazione delle soglie della detrazione fiscale per interventi di efficientamento energetico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, relativi alla sostituzione o all'ac-

quisto di impianti di acqua calda e di climatizzazione invernale con impianti a pompe di calore, prevedendo, in particolare, che a decorrere dall'anno 2024 la detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica si applichi nella misura dell'80 per cento della spesa sostenuta.

G1.5

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che:

il passaggio dall'utilizzo dei combustibili tradizionali alle fonti rinnovabili rientra tra gli obiettivi prioritari della politica energetica nazionale nell'ottica della sostenibilità ambientale;

il contributo del settore agricolo non può non trovare un solido sostegno di tipo normativo nel quadro della definizione della figura di imprenditore agricolo anche alla luce dei recenti sviluppi delle forme di produzione di energia da fonti fotovoltaiche in ambito agricolo come l'agrivoltaico e i parchi agricoli, incentivate sia a livello nazionale che comunitario con apposite misure di intervento nel PNRR;

non è più rinviabile un'azione normativa tesa ad attribuire all'imprenditore agricolo anche la veste di imprenditore «energetico», nell'ambito della disciplina civilistica di riferimento, attraverso l'uso delle strutture aziendali e degli stessi terreni agricoli,

impegna il Governo

ad assumere iniziative, attraverso la modifica dell'articolo 2135 del Codice civile, che individuino tra le attività connesse, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, la produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo.

G1.6

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1 reca misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoprodotto di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia;

nel comparto agricolo, come negli altri settori produttivi, il tema dell'energia, dei suoi consumi e delle relative fonti di approvvigionamento sta assumendo, con il passare degli anni, un'importanza sempre maggiore. Il progresso tecnologico ha comportato il crescente impiego di fonti energetiche diverse;

il comparto zootecnico è andato soggetto, soprattutto nelle regioni a più spiccata vocazione settoriale, ad un processo di intensa ristrutturazione produttiva e tecnologica,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, misure finalizzate ad includere anche le imprese agricole a forte consumo di energia elettrica nelle misure introdotte per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori.

EMENDAMENTI

1.0.1

Enrico BORGHI, FREGOLENT

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 1-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le regioni a statuto ordinario, almeno cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'utilizzo idroelettrico, indicano una gara ad evidenza pubblica, in conformità ai principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, reciprocità, trasparenza e non discriminazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al successivo comma 1-*bis*. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per quelle in scadenza successivamente a tale data per le quali non è tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo

del presente comma, le regioni a statuto indicano la gara entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al successivo comma 1-*bis*.

1-*bis*. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie Locali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta con decreto un regolamento ministeriale, da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, per disciplinare le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico che siano uniformi sul territorio nazionale, stabilendo in particolare:

a) i requisiti organizzativi, finanziari e tecnici per la partecipazione al procedimento per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico;

b) i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico;

c) i criteri per l'aggiudicazione delle concessioni, avendo riguardo al formale e vincolante impegno di realizzare un significativo piano di investimenti avente ad oggetto interventi di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per la maggiore efficienza dei beni di cui all'art. 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e interventi necessari per assicurare la migliore conservazione dei volumi di invaso e ottimizzare la funzionalità degli organi di servizio e di manovra o di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico interessato. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri di ponderazione delle predette iniziative progettuali sulla base di puntuali parametri tecnico-economici ed in funzione dell'entità e del valore degli investimenti.

d) i criteri di valorizzazione delle proposte di miglioramento di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere e degli impianti di generazione;

e) i criteri per la valutazione delle misure di compensazione territoriale e dell'offerta di incremento del canone concessorio rispetto ai livelli minimi definiti in sede regionale;

f) i criteri per la determinazione della durata in funzione dell'entità e del valore degli investimenti;

g) i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei beni di cui all'art. 25 r.d. 1775/1933 e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva e la sicurezza dei relativi impianti.

1-*ter*. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1-*bis* entro i termini ivi stabiliti, i criteri, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e di trasferimento dei relativi beni sono stabiliti, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo esperimento di una procedura volta a promuovere il raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza Unificata.";

b) i commi 1-*ter* e 1-*quater* sono abrogati;

c) al comma 1-*quinqüies*, dopo le parole: "sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)" sono inserite le seguenti: "e tenendo conto dell'esigenza di rispettare l'equilibrio economico-finanziario della gestione degli impianti";

d) il comma 1-*sexies* è abrogato;

e) il comma 1-*septies* è sostituito dal seguente: "1-*septies*. Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1-*quinqüies* e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri per la definizione da parte delle regioni della componente fissa e variabile del canone di cui al comma 1-*quinqüies*, così da assicurarne una sufficiente omogeneità a livello nazionale e da garantire il rispetto dei principi di economicità, ragionevolezza e proporzionalità; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni possono determinare l'importo della componente fissa del canone di cui al comma 1-*quinqüies* in misura non inferiore a 30 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità, ferma l'esigenza di rispettare i suddetti principi di economicità, ragionevolezza e proporzionalità".

2. L'esercizio delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute nonché di quelle in scadenza prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-*bis* dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 come novellato dal presente articolo, in attesa dell'entrata in vigore del predetto decreto e fino alla conseguente riassegnazione mediante gara, viene proseguito dai titolari attuali per garantire la sicurezza e la continuità della produzione elettrica da fonte rinnovabile sino al subentro dell'aggiudicatario e alle stesse condizioni stabilite dagli atti concessori vigenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo. Ai predetti fini e allo scopo di contenere entro limiti temporali il regime di proroga in attesa delle nuove aggiudicazioni, considerati i tempi tecnici necessari al riassetto del sistema normativo e allo svolgimento delle procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza nonché al fine di facilitare la transizione al

nuovo assetto concorrenziale, il titolo abilitativo dei concessionari uscenti con termine di scadenza anteriore al 31 luglio 2026, ivi inclusi quelli già scaduti, si intende prorogato fino e non oltre il 31 luglio 2026. Decorso detto termine massimo senza che sia stato concluso il procedimento di riassegnazione delle concessioni, tutti i titoli scaduti sono inefficaci e producono immediata decadenza dei diritti del concessionario. La Regione competente provvede agli interventi indispensabili per garantire la continuità industriale in condizioni di sicurezza fino alla nuova aggiudicazione.

3. Fino alla riassegnazione della concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico, il titolare della concessione scaduta è tenuto a versare annualmente all'Amministrazione concedente il canone aggiuntivo di cui all'articolo 12, comma 1-*septies*, determinato in misura pari a 20 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità o proporzionalmente per frazione di annualità.

4. Fatta salva la necessità delle regioni a statuto ordinario di disporre delle risorse adeguate allo svolgimento delle funzioni ad esse assegnate in materia, quota parte del canone aggiuntivo di cui al comma 3 del presente articolo viene obbligatoriamente destinato al miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di riferimento, nonché come misura di compensazione territoriale a favore degli enti locali interessati, da definirsi mediante Accordo di Programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fra i comuni montani del bacino imbrifero interessato e le regioni di pertinenza.

5. Fatta salva la necessità delle regioni di disporre delle risorse adeguate allo svolgimento delle funzioni ad esse assegnate in materia, è stabilita con legge regionale l'assegnazione alle province e alle città metropolitane territorialmente interessate dalle grandi derivazioni idroelettriche di quota parte del canone introitato nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 quinquies dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Tale quota è definita in una misura più elevata per le Province montane di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

6. Al fine di omogeneizzare la disciplina italiana con quella prevalente in altri Stati membri dell'Unione Europea, il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua di cui alla lettera a), comma 2, art. 6 regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 10.000 kW.

7. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

1.0.2

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

1. Possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 64, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, recepite con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e gli investimenti effettuati dai membri di tali comunità energetiche per impianti da mettere al servizio delle stesse.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e sicurezza energetica, sono definite le modalità di erogazione del credito e di coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali, secondo criteri di massima semplificazione e riduzione dei costi di accesso che consentano il sostegno anche per investimenti di ridotta dimensione."

1.0.3

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)

1. All'articolo 2135, terzo comma, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «nonché le attività dirette» sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo.»

1.0.4

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Capitalizzazione costi energia)

1. In deroga ai principi contabili nazionali ed internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

2. La disposizione di cui al comma 1 non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.0.5

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contributo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla resilienza energetica nazionale)

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio aeronautico civile o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1, possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, per impianti superiori a 1 MW, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere *b*), e *c*), dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.

3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Competente a esprimersi in materia culturale e paesaggistica è l'autorità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

1.0.6

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contributo per l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica alle associazioni e alle società sportive)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica alle associazioni e alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.7

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito di imposta per investimenti delle PMI in fonti energetiche rinnovabili)

1. Al fine di promuovere la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che realizzano investimenti destinati all'installazione di impianti di energia rinnovabile da realizzare presso i propri siti produttivi e destinati all'autoproduzione è applicato un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.0.8

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito d'imposta energia e gas)

1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri

effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata, nel primo trimestre dell'anno 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2024, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

3. I crediti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2025, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

4. I crediti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono cedibili entro la data del 31 dicembre 2025, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.760 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).»

1.0.9

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici)

1. Al fine di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici, a decorrere dall'anno 2024 la detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, relativi alla sostituzione o all'acquisto di impianti di acqua calda e di climatizzazione invernale con impianti a pompe di calore si applica nella misura dell'80 per cento della spesa sostenuta.

2. A fronte dei maggiori oneri di cui al precedente comma, la detrazione per gli interventi di sostituzione con caldaie a condensazione a gas di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è ridotta al 30 per cento."

1.0.10

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici pubblici)

1. Al fine di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici pubblici attraverso l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, a decorrere dal 1 gennaio 2024, sono esclusi dagli incentivi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli interventi delle pubbliche amministrazioni relativi alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando generatori di calore a condensazione o con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore a gas, nonché con sistemi ibridi a pompa di calore."

1.0.11

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, colonnine di ricarica di veicoli elettrici e abbattimento delle barriere architettoniche)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-*bis*, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 40 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 100 per cento, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo:

a) per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati nei medesimi impianti;

b) per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

c) per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Fatte salve le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 16, comma 1-*quater*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 relativi all'adozione delle misure antisismiche previste dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *i*), del testo unico di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003, derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio almeno ad una classe di rischio inferiore, spetta un'ulteriore detrazione nella misura del 20 per cento delle spese documentate a carico del contribuente sostenute per i medesimi interventi.

4. Per gli interventi di cui al comma 1 relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che comportino il passaggio a classi energetiche superiori, al contribuente sono riconosciute ulteriori percentuali di detrazioni per ogni classe migliorata:

a) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 3;

b) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati in zona 4 o in zona non sismica di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;

c) nella misura del 2,5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3 di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

5. Per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere da *a*) a *g*) e *l*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo:

a) se realizzati su immobile adibito ad abitazione principale, spetta la medesima detrazione prevista ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo;

b) se realizzati su immobile adibito a seconda casa, la detrazione è pari alla metà di quanto previsto dalla lettera *a*) del presente comma.

6. Nei casi di cui ai commi 1, 3 e 4, al fine di promuovere l'utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, la detrazione di cui al presente articolo è incrementata di un ulteriore 10 per cento qualora gli interventi siano realizzati mediante l'utilizzo di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini e dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici

composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

b) dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «*in house providing*» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

e) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

f) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

8. Resta salva l'applicazione, ove più favorevole al contribuente, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

9. I soggetti che, negli anni dal 2024 al 2030, sostengono spese per gli interventi di cui al presente articolo possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

10. I crediti d'imposta di cui al comma 9 sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la medesima ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

11. Per gli anni dal 2024 al 2030, relativamente al credito d'imposta di cui al presente articolo, continuano ad avere efficacia e si applicano le di-

sposizioni di cui all'articolo 122-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del medesimo decreto.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, 1.500 milioni di euro per l'anno 2025, 2.000 milioni di euro per l'anno 2026, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 e a 700 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1.0.12

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Al fine di contenere l'emergenza energetica e le relative conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica agli impianti con potenza massima pari a 20 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.13

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera *h*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica agli impianti con potenza massima pari a 50 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.14

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera *h*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica agli impianti con potenza massima pari a 20 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.15

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Al fine di contenere l'emergenza energetica, per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera *h*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica agli impianti con potenza massima pari a 50 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.16

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera *h*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica agli impianti con potenza massima pari a 20 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.17

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica agli impianti con potenza massima pari a 20 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.18

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica agli impianti con potenza massima pari a 50 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.19

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera *h*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.20

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici, piastre ad induzione e pompe di calore)

1. Al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, nonché di implementare l'autoconsumo di energia rinnovabile ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dal 1° gennaio 2024 e al 31 dicembre 2030, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 15.000 euro per unità immobiliare per i privati e non superiore a 30.000 euro per le microimprese, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, nonché per le associazioni sportive dilet-

tantistiche, per le spese documentate relative agli interventi cumulativamente considerati concernenti:

a) per i privati, nel limite di spesa di: 10.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici sugli edifici con potenza massima fino a 6 kW; 800 euro per le piastre a induzione; 1.200 euro per l'installazione di sistemi solari termici e 3.000 euro per l'installazione di pompe di calore;

b) per le microimprese, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e per le associazioni sportive dilettantistiche, nel limite di spesa di 25.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici con potenza massima fino a 20 kW e nel limite di 5.000 euro per l'installazione di pompe di calore e sistemi solari termici.

2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alla quota di spesa corrispondente al limite di spesa e alla potenza massima di cui al comma 1 e per la quota di spesa eccedente spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000 euro riferito all'intero impianto. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. L'agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

3. L'accesso alle detrazioni di cui al comma 1 è subordinato alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono individuati i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

4. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2025. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2025. L'opzione

è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2024 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le ulteriori modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente articolo e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente articolo.

1.0.21

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile)

1. All'articolo 20, comma 8, lettera *c-ter*), numero 1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «purché fuori dai centri abitati, così come definiti con deliberazione di giunta comunale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tale ultima limitazione non si applica agli impianti fotovoltaici di potenza inferiore ai 20 KW.»

1.0.22

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-*septies*. Presso gli insediamenti industriali dei comuni ubicati nelle «Aree Interne», così come classificate nel contesto della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), la superficie massima destinabile alla realizzazione di «impianti fotovoltaici a terra» non può superare il 30 per cento del totale dell'area edificabile disponibile al momento dell'avvio dell'istanza.».

1.0.23

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di impianti fotovoltaici di piccola taglia)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La presente detrazione si applica agli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 16 milioni di euro per l'anno 2024, 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, 31 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.24

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti per la transizione ecologica delle imprese)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi della Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica del PNRR e in conformità con quanto previsto dall'articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle imprese appartenenti ai settori industriali di cui al comma 2, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, entro la misura prevista dal regolamento (UE) n. 651/2014 sulle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025, per la realizzazione di investimenti in macchinari ed impianti finalizzati alla tutela ambientale, nei limiti previsti dal medesimo comma 2 e funzionali ai relativi processi produttivi. I progetti d'investimento per la tutela ambientale devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa oltre le norme dell'Unione europea applicabili, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell'Unione;

b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa in assenza di norme dell'Unione europea;

c) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;

d) ottenere una maggiore efficienza energetica.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, alle imprese operanti nei seguenti settori produttivi:

a) produzione di magnesio dall'acqua di mare;

b) estrazione di idrocarburi;

c) produzione di gomma, cavi elettrici e affini, trasformazione, riciclo e rigenerazione delle materie plastiche, ricostruzione pneumatici;

d) industriale con impiego di gas naturale i cui consumi risultano superiori a 1,2 milioni di metri cubi annui;

e) impianti centralizzati per usi industriali che impiegano GPL.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 1,5 milioni per ciascun beneficiario, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 8, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, esclusivamente in

compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile, con riferimento agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato entro il limite dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento (UE) n. 651/2014.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le disposizioni attuative del presente articolo, nonché le disposizioni necessarie a garantire che la fruizione del credito d'imposta in cinque quote annuali nel limite delle risorse di cui al comma 8.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in complessivi euro 529,94 milioni, pari a 32,23 milioni per il 2024, euro 29,29 milioni per il 2025, euro 38,66 milioni per il 2026, euro 48,11 milioni per il 2027, euro 57,56 milioni per il 2028, euro 66,96 milioni per il 2029, euro 76,26 milioni per il 2030, euro 85,66 per il 2031 e 95,16 milioni euro per il 2032 si provvede mediante le minori spese derivanti dall'attuazione del comma 9.

9. Alla tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i numeri 10, 15 sono soppressi. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2008, n. 23, il comma 11 è abrogato.

1.0.25

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.
(Fondo case green)

1. Al fine di conseguire il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dal *green deal* europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo denominato «Fondo *Case green*» con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato all'erogazione di crediti d'imposta per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli immobili residenziali.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.26

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Fondo di Garanzia per le CER)

1. Possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 64, comma 5, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, recepite con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e gli investimenti effettuati dai membri di tali comunità energetiche per impianti da mettere al servizio delle stesse.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definite le modalità di erogazione del credito e di coinvolgimento del sistema bancario.

1.0.27

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Fondo rinnovabili per la riduzione intelligente delle bollette)

1. Al fine di conseguire il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dal green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato all'erogazione di contributi finalizzati a sostenere l'installazione di impianti di energia rinnovabile in sostituzione di impianti di energia fossile presso immobili privati ovvero destinati ad attività di impresa o commerciale.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.28

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Fondo rinnovabili PMI)

1. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale. A valere sulle risorse del Fondo sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici (GSE), che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Per usufruire del credito d'imposta di cui ai periodi precedenti, gli impianti fotovoltaici ed i sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici devono essere realizzati con moduli e celle prodotti in Europa.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui

all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

1.0.29

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi per l'accelerazione della messa in sicurezza e il recupero del patrimonio edilizio)

1. All'articolo 119, comma 8-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

2. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 894, lettere b), c) e d), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 65,3 milioni di euro per l'anno 2024, 61,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

1.0.30

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)

1. All'articolo 15-bis, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore un importo corrispondente al 25 per cento della stessa.».

1.0.31

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in materia di comunità energetiche rinnovabili)

1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 25 milioni per il 2026 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui al comma 1. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

3. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 25 milioni per il 2026 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.32

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in materia di decarbonizzazione del sistema energetico)

1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e alla resilienza energetica nazionale, nonché per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2024, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma

3. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 2, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministero dell'ambiente e delle sicurezza energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Con decreto del Ministero dell'ambiente e delle sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative dei commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.33

FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per rendere più efficaci e rapidi gli iter relativi alle procedure VIA per tutti i progetti di competenza statale)

1. al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 7, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. In sede statale l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE). Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA è adottato nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 25, comma 2, e all'articolo 27, comma 8 come modificati dalla presente legge.

b) All'articolo 25, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2-bis, l'autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA entro il termine di trenta giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere l'adozione del provvedimento di VIA è proposta al Ministro entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.

c) All'articolo 25, sostituire il comma 2-bis con il seguente:

"2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis, si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento

di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) adotta il provvedimento di VIA entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.

d) All'articolo 25, sostituire il comma 2-quinques con il seguente:

"2-quinques. Il decreto VIA comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica. In tal senso nell'ambito della procedura VIA la Regione e la Soprintendenza, territorialmente interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del progetto nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e dall'invio da parte dell'Autorità competente della comunicazione ai sensi dell'art.23 comma 4, esprimono il loro parere motivato con le proposte di eventuali prescrizioni da inserire nel Decreto VIA. Trascorsi i trenta giorni il parere della Regione e della Soprintendenza si intendono acquisiti positivamente senza prescrizioni. In tal senso il parere della Commissione VIA, di cui all'articolo 8, nell'esprimere il proprio parere propedeutico all'emanazione del Decreto VIA, deve allegare tutte le osservazioni del pubblico pervenute ed i pareri non vincolanti della Regione e della Soprintendenza territorialmente interessate. Il parere della Regione e della Soprintendenza territorialmente competenti si intendono comprensivi di tutti i pareri che la Regione ed i suoi uffici devono rilasciare in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica, idraulica, idrogeologica e forestale, in ordine alla realizzazione delle opere in progetto. La commissione VIA, di cui all'articolo 8 può ritenere condivisibili le osservazioni del pubblico ed i pareri delle Regioni e delle Soprintendenze ovvero non accoglibili o solo parzialmente accoglibili. Qualora la Commissione VIA non condivida i pareri della Regione e della Soprintendenza, deve evidenziare gli elementi di disaccordo e motivare la propria decisione in difformità. Le osservazioni del pubblico devono, in ogni caso, essere controdedotte.

2. Nel caso di progetti relativi alla produzione e storage di energia elettrica da fonti rinnovabili, a valle del Decreto VIA, la Regione rilascia l'Autorizzazione Unica, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, entro 60 giorni, tenendo conto che i pareri di competenza regionale, in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica, idraulica, idrogeologica e forestale, si intendono acquisiti con i pareri della

Regione e della soprintendenza di cui all'articolo 25, comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. La Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza istituita ai sensi dell'art.29 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, è abrogata.

4. I progetti che hanno attivato la procedura di VIA prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni continuano l'iter sulla base delle norme vigenti all'epoca della loro attivazione. In ogni caso il proponente nei 30 giorni successivi all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo può optare per l'utilizzo delle nuove procedure.

5. Per i progetti che ricadano all'interno delle aree idonee individuate ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 8 novembre 2021, n. 199 e dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, il parere della Soprintendenza è limitato alle opere connesse che interessano aree tutelate ed alla proposta di eventuali prescrizioni motivate. In relazione ai progetti che siano parzialmente ricadenti in aree idonee, il parere della Soprintendenza può interessare soltanto le porzioni di impianti che ricadano all'esterno delle aree idonee e le opere connesse che interferiscano con le aree tutelate.

1.0.34

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), dopo le parole: «Pubblica Amministrazione», sono inserite le seguenti: «anche attraverso configurazioni di Comunità Energetica rinnovabile (CER) e Autoconsumo Collettivo (AUC)»;

2) alla lettera e), dopo le parole: «dei servizi», sono inserite le seguenti: «anche attraverso configurazioni di Comunità Energetica rinnovabile (CER) e Autoconsumo Collettivo (AUC)»;

b) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

«4-ter. Al fine di garantire che la dotazione del Fondo possa essere efficacemente utilizzata e di rendere più attrattiva la misura, il Ministero delle

Imprese e del *Made in Italy*, anche in collaborazione con Invitalia, assicura una più diffusa promozione e pubblicizzazione dello strumento attraverso una specifica campagna di comunicazione ed informazione destinata ai beneficiari, con particolare riferimento a quelli operanti nei territori dove lo strumento risulta essere poco utilizzato.»

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del «Fondo nazionale per l'efficienza energetica», di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono incrementate di ulteriori 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.35

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 marzo 2023, n. 23, è abrogato."

1.0.36

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «fino a 200 kW» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad 1 MW»;

b) dopo le parole: «di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio

2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

1.0.37

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche in materia di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica per le PA)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo di interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni nella PA, la misura degli incentivi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzati su edifici pubblici, è determinata nella misura del 75 per cento delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi sono applicati livelli massimi dell'incentivo.

2. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza Unificata, provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016.

1.0.38

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme per il sostegno e lo sviluppo della ri-qualificazione ad idrogeno dei veicoli circolanti)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni climateranti del settore trasporti prevista dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali M e N, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli alimentati

a idrogeno, nelle configurazioni con celle a combustibile ovvero con motore endotermico, si applica l'articolo 75, comma 3-*bis*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1.0.39

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art. 1-*bis*

(Nuovo termine di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta spettanti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per il primo e secondo trimestre 2023)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»".

1.0.40

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Nuovo termine di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta spettanti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per il primo e secondo trimestre 2023)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

1.0.41

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Rideterminazione rendita catastale)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su aree di pertinenza di fabbricati o unità immobiliari destinate all'attività d'impresa, per i quali non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, non comportano la rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare su cui risulta installato o di pertinenza, se l'impianto è di potenza nominale complessiva non superiore a 20 kWh moltiplicato per il numero delle unità immobiliari».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.0.42

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riduzione spese energetiche)

1. È autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro da destinare, a decorrere dal 1° aprile 2024, alla riduzione delle spese energetiche per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico anche tramite il finanziamento di pannelli solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti in Europa.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a di 1000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.0.43

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sportelli unici territoriali per la ri-qualificazione energetica degli edifici)

1. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli interventi di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare privato, di massimizzare gli investimenti nonché i risparmi economici derivanti da minori consumi di energia, mediante la facilitazione tra operatori, proprietari e locatari delle abitazioni, enti amministrativi, finanziari ed economici e piccole e medie imprese, in conformità con la strategia dell'Unione europea in materia di *Green Deal* e transizione verde, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica istituisce, presso un numero limitato di regioni e province autonome ritenute idonee, un campione rappresentativo di dieci sportelli unici territoriali pilota, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Gli sportelli di cui al comma 1 sono distribuiti sul territorio nazionale e gestiti in modo imparziale, indipendente e gratuito, con funzioni di informazione, assistenza tecnica e consulenza amministrativa e finanziaria, in favore e a supporto di cittadini e imprese, sulla ristrutturazione degli edifici in chiave energetica e sull'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

3. Ai fini della determinazione del campione pilota di cui al comma 1 e per la definizione di un modello unico di sportello da applicare e localizzare su tutto il territorio nazionale, possono essere selezionate anche alcune delle città italiane già individuate dalla Commissione europea nell'ambito della missione «*Cities Mission* delle città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030».

4. Per la nascita e la gestione degli sportelli unici di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale delle Agenzie per l'energia locali pubbliche presenti nelle aree scelte come campione, rappresentate e coordinate dalla Rete nazionale delle agenzie energetiche locali (RENAEL), con il supporto dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e del Gestore dei Servizi energetici (GSE).

5. Gli sportelli unici territoriali accedono a tutti i dati utili a fornire informazioni e servizi all'utenza il più completi ed esaustivi possibile e, per le informazioni e i servizi relativi al miglioramento della prestazione energetica del patrimonio edilizio, devono avere un collegamento diretto con il Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, di cui ai decreti attuativi della direttiva europea 2018/844/UE.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, individua, con apposito decreto, le modalità di funzionamento degli sportelli unici territoriali di cui al comma 1, con particolare riferimento alle modalità di erogazione del servizio e alla ripartizione delle risorse per il funzionamento degli stessi.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.44

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sterilizzazione oneri di sistema)

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2024, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi del comma 2.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023 nonché con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

1.0.45

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Tassazione agroenergia)

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.

1.0.46

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili oggetto di confisca)

1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, trasferisce al GSE Spa la titolarità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili confiscati in via definitiva alle organizzazioni criminali, al fine di valorizzarne la produzione attraverso la vendita sui mercati organizzati dell'energia elettrica ovvero attraverso la negoziazione di contratti di lungo termine di energia rinnovabile con grandi consumatori di energia o con gruppi

di acquisto di piccoli consumatori per finalità di contrasto alla povertà energetica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definite:

a) le modalità attuative del trasferimento degli impianti di cui al comma 1 al GSE Spa, che ne garantisce separata evidenza contabile e patrimoniale;

b) le modalità di impiego degli eventuali utili di esercizio derivanti dalla gestione operativa degli impianti di cui al comma 1.

3. In ragione del trasferimento della titolarità degli impianti al GSE Spa ai sensi del comma 1, si intende cessata la materia del contendere di ogni eventuale contenzioso in essere avente a oggetto gli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili degli stessi impianti, fatti salvi gli adempimenti processuali gravanti sulle parti.

Art. 2

2.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

2.2

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Sopprimere l'articolo.

2.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 1.

2.4

IRTO, BASSO, FINA, MARTELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 1, sostituire le parole: «di cui ai commi 2, 3 e 4» con le seguenti: «di cui al comma 2»

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso «Art. 16», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano medesimo e già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché garantendo, per quanto ivi non previsto, il rispetto della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali con le seguenti: e in conformità, anche ai fini dell'attività di ricerca, ai vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o derivanti da accordi internazionali;*

b) *sopprimere il comma 3;*

c) *sopprimere il comma 4;*

d) *al comma 5, sostituire le parole: di cui ai commi 2, 3 e 4 con le seguenti: di cui al comma 2;*

e) *al comma 8, alinea, dopo le parole: senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE aggiungere le seguenti: e comunque garantendo una riserva di almeno un terzo alle imprese che hanno ottenuto la qualifica «end of waste» per i loro scarti destinati a reimpiego in cicli produttivi;*

f) *al comma 10, lettera a), sostituire le parole: di cui ai commi 2, 3 e 4 con le seguenti: di cui al comma 2;*

g) *al comma 13, sostituire le parole: di cui ai commi 2, 3 e 4 con le seguenti: di cui al comma 2.*

2.5

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, capoverso «Art. 16», sopprimere il comma 2.

2.6

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 2, sopprimere le parole: "o in parte".

2.7

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 2, sopprimere le parole da: «considerando» a: «nonché».

2.8

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, capoverso «art. 16», sopprimere il comma 3.

2.9

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, capoverso «Art. 16», sopprimere il comma 3.

2.10

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, capoverso «art. 16», sostituire il comma 3, con il seguente:

"3. È comunque vietata la coltivazione di gas naturale sulla base di concessioni esistenti ovvero di nuove concessioni rilasciate, nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo distante da quest'ultimo 40 chilometri a sud, a prescindere dalla distanza dalle linee di costa."

2.11

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 3, sopprimere le parole: «, in deroga all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e all'articolo 6, comma 17, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

2.12

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 3, lettera a), sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «1 miliardo».

b) al comma 4, lettera a) del medesimo Art. 16, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «1 miliardo».

2.13

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, capoverso «art. 16», sopprimere il comma 4.

2.14

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 1, capoverso «Art. 16», sopprimere il comma 4

2.15

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, capoverso «art. 16», sostituire il comma 4, con il seguente:

"4. Nel rispetto dell'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono comunque vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela

ambientale, nonché nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette."

2.16

SIRONI, DI GIROLAMO, TREVISI

Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 4, alinea, sostituire le parole da: «poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale ovvero in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette» con le seguenti: «poste oltre le 12 miglia marittime dalle linee di base di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, lungo l'intero perimetro costiero nazionale».

2.17

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, capoverso art. 16, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-*bis*. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «È vietato, per le attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, l'utilizzo della tecnica dell'*air gun* o di altre tecniche esplosive. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è sospesa l'efficacia dei titoli abilitativi, già rilasciati entro la medesima data, che prevedono l'utilizzo della tecnica dell'*air gun* o di altre tecniche esplosive per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

4-*ter*. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 maggio 2015, n.68 è aggiunto il seguente periodo:

«Art. 452-*quaterdecies*. - (Ispezione di fondali marini) - Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'*air gun* o altre tecniche esplosive è punito con la reclusione da uno a tre anni»."

2.18

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, capoverso «art. 16», sopprimere il comma 5.

2.19

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, capoverso «art. 16», comma 6, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al quarto periodo le parole "al terzo periodo", sono sostituite con le seguenti: "al secondo periodo".

2.20

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 6, al secondo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi».

2.21

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, capoverso Art. 16, comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) una quota di offerta dei diritti sul gas oggetto della comunicazione di cui al comma 7 è riservata dal gruppo GSE alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che agiscono anche in forma aggregata;

2.22

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 2

2.23

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. In considerazione della diminuzione dei consumi di gas naturale registrati nel corso del 2023, unitamente al riempimento degli stoccaggi da parte degli operatori del mercato e agli interventi di diversificazione degli approvvigionamenti intrapresi per la sicurezza energetica italiana, al fine di perseguire i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale nel rispetto degli obiettivi fissati dall'Unione europea, i provvedimenti per le autorizzazioni di opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente, incluse le connesse infrastrutture, nonché le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore, compresi i depositi GNL incluse le connesse infrastrutture, sono revocati dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

2.24

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. In considerazione della diminuzione dei consumi di gas naturale registrati nel corso del 2023, unitamente al riempimento degli stoccaggi da parte degli operatori del mercato e agli interventi di diversificazione degli approvvigionamenti intrapresi per la sicurezza energetica italiana, al fine di perseguire i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale nel rispetto degli obiettivi fissati dall'Unione europea, l'articolo 5 del decreto legge 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n.91, è abrogato. Le autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio delle opere rilasciate per effetto delle norme di cui al primo periodo, sono revocate. Sono altresì revocate le nomine dei relativi Commissari straordinari di Governo di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri."

2.25

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. Al fine di calmierare gli effetti della crisi energetica e l'incremento dei prezzi dell'energia sulle imprese agricole, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe onnicomprensive, per il biennio 2023-2024, il prezzo dell'energia da assumere, ai fini della determinazione del reddito imponibile, è pari al prezzo di riferimento fissato dall'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 4 del 2022, nell'allegato I-*bis*, differenziato per zona di mercato.

2.26

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2-bis, sostituire dalle parole: "è sostituito dal seguente:", fino alla fine del capoverso comma 8, con le parole "è soppresso".

2.27

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2-bis, capoverso «8.», primo periodo, sostituire le parole: "russa, mediante la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze", con le parole "è istituito nello stato di previsione del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica"

Conseguentemente:

Sostituire dal secondo periodo, fino alla fine del comma 8, con le seguenti parole:

"Il fondo è finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2021 e della Direttiva (UE) 2019/944. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della suddetta garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse."

2.28

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2-bis, capoverso comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente: Una quota pari al 50 per cento dello stanziamento annuo del fondo è destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione previsti dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori e alle regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti per il finanziamento di misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi di emissioni di gas a effetto serra pari a zero entro il 2050.

2.29

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento» aggiungere le seguenti: «, anche al fine di sostenere gli utenti vulnerabili che non superano la soglia isee (indicatore situazione economica equivalente) di 20.000 euro per i nuclei familiari con meno di 4 figli e 40.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico

2.30

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento» aggiungere le seguenti: «, anche al fine di sostenere gli enti del terzo settore,»

2.31

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento» aggiungere le seguenti: «, anche per il sostegno alle imprese che hanno ottenuto la qualifica «end of waste» per i loro scarti destinati a reimpiego in cicli produttivi,»

2.32

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento» aggiungere le seguenti: «, anche al fine di sostenere esercizi di vicinato di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, numero 114 che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi,»

2.33

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento» aggiungere le seguenti: «, anche per il sostegno alle imprese con un numero di addetti superiore a dieci unità,»

2.34

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento» aggiungere le seguenti: «, anche per il sostegno alle imprese con un numero di addetti inferiore a dieci unità.»

2.35

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento» aggiungere le seguenti: «, anche per il sostegno agli istituti scolastici»

2.36

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento» aggiungere le seguenti: «, anche per il sostegno alle strutture sanitarie e assistenziali»

2.37

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento» aggiungere le seguenti: «, anche per il sostegno alle imprese culturali e creative.»

2.38

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento» aggiungere le seguenti: «, anche per il sostegno a istituti e luoghi della cultura,»

2.39

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento » aggiungere le seguenti: «, anche per il sostegno alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori,»

2.40

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento aggiungere le seguenti: , anche al fine di sostenere gli utenti vulnerabili che non superano la soglia ISEE (indicatore situazione economica equivalente) di 18.000 euro per i nuclei familiari con meno di 4 figli e 35.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico

2.41

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:

"2-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di rendere disponibili maggiori risorse per la transizione energetica i commi 3, 6, 6-bis e 7 dell'art. 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n.

625, che istituiscono le soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote per l'estrazione degli idrocarburi, sono soppressi."

ORDINI DEL GIORNO

G2.1

DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996)

premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, ha esteso ai progetti di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione e di aumento della capacità dei terminali esistenti l'esenzione dalla valutazione di impatto ambientale (VIA) le opere e le infrastrutture connesse di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2006 prevedendo un'autorizzazione comprensiva di ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati;

la citata esenzione, benché in taluni casi contemplata dal diritto comunitario, sottrae *de facto* tali interventi alle garanzie procedurali mutate dal principio di precauzione e tese a favorire la partecipazione dei portatori d'interessi. Non viene inoltre, in alcun modo, menzionata la valutazione di impatto sanitario, che - in base all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale) - il proponente è tenuto a trasmettere seguendo le linee guida adottate con decreto del Ministero della salute del 27 marzo 2019;

considerato che:

l'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame definisce interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti anche le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *on-shore*, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione;

anche i predetti terminali possono essere esentati dalla VIA e sottoposti all'autorizzazione unica comprensiva dei pareri, nulla osta e autorizza-

zioni per la localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, ivi compresa l'autorizzazione di cui all'articolo 109 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che riguarda la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte; eventuali atti di assenso ai fini della realizzabilità dell'opera all'interno di siti contaminati; così come ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, richiesta ai fini della realizzabilità dell'opera, ivi incluse quelle ai fini antincendio di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (VIR); rilevato che:

i progetti di impianti di rigassificazione costituiscono attività a rischio di incidente rilevante - i cui esiti, in caso di avaria, possono avere effetti catastrofici sull'ambiente e sugli insediamenti antropici - e, in conseguenza all'uso del cloro nel processo di rigassificazione, necessitano di una valutazione di impatto sanitario (VIS) per una adeguata percezione e comunicazione dei rischi ambientali e per la salute alla popolazione,

impegna il Governo

a verificare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare idonee iniziative normative volte, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, a sottoporre alla valutazione di impatto sanitario (VIS) e alla valutazione di incidente rilevante (VIR) i progetti di opere e di infrastrutture connesse relative all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante realizzazione di nuove unità *on-shore* e galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto nonché di ricollocazione delle unità esistenti.

G2.2

SIRONI, DI GIROLAMO, TREVISI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996)

premessi che:

l'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame qualifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *on-shore*, nonché le connesse infrastrutture, già autorizzati, tra i quali rientra, a titolo esemplificativo, il progetto di rigassificatore del comune di Porto Empedocle;

tale modifica normativa, che qualificando le predette opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti consente di effettuare il procedimento di valutazione di impatto ambientale nei termini e con le modalità previsti dalla disciplina del cosiddetto «*fast-track*», delinea uno scenario non coerente con una strategia energetica di lungo periodo basata su un sistema energetico integrato, che dovrebbe dotarsi di alti livelli di elettrificazione da ulteriori fonti rinnovabili e a impatto climatico nullo, quali misure necessarie per raggiungere i nuovi obiettivi del *Green Deal* europeo, mentre favorisce lo sviluppo di infrastrutture che verranno necessariamente ridimensionate nei prossimi anni dalle politiche di decarbonizzazione, anche del settore del gas;

tali tempi eccessivamente ridotti per il rilascio del provvedimento finale non garantiscono gli adeguati approfondimenti istruttori necessari per dirimere le criticità e problematicità connaturate alla realizzazione di opere, *inter alia*, a rischio di incidente rilevante;

valutato che:

a margine dei *Mediterranean dialogues* a Roma, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin ha dichiarato che «i rigassificatori di Gioia Tauro e Porto Empedocle fanno parte del piano nazionale che consentirà all'Italia, grazie alla sua centralità nel Mediterraneo, di divenire un *Hub* europeo del gas, con evidenti vantaggi per i consumatori finali e per la competitività del nostro Sistema industriale»;

il progetto di natura industriale per la realizzazione del Terminale di rigassificazione GNL di Porto Empedocle in zona Kaos, a ridosso della Valle dei Templi, sulle argille azzurre di Pirandello, oltre a violare la Direttiva Seveso III, che richiede la collocazione di tali opere lontano dai centri abitati e dal patrimonio culturale, provocherebbe un drastico cambiamento del paesaggio in prossimità dell'area archeologica di Agrigento, modificando in modo permanente la percezione visuale dei resti archeologici monumentali sia dall'acropoli della città antica, come pure dalla collina dei templi, verso il mare. Inoltre si tratta di un impianto che incontra la netta opposizione, espressa più volte, degli enti locali, della popolazione, delle associazioni ambientaliste coinvolte;

esentare i progetti dalla valutazione di impatto ambientale e dalla valutazione di impatto sanitario, come previsto dal presente decreto, benché in taluni casi contemplata dal diritto comunitario, sottrae de facto tali interventi alle garanzie procedurali mutate dal principio di precauzione e tese a favorire la partecipazione dei portatori d'interessi;

nella seduta dell'Assemblea della Camera del 18 gennaio 2024, durante l'esame del provvedimento (A.C. 1297-A) recante disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-*duodecies*, 635 e 639 del codice penale, è stato approvato un Ordine del giorno M5S, a mia prima firma, che impegna il Governo ad intervenire allo

scopo di attuare una maggiore tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche del Parco della valle dei Templi di Agrigento, volte a rispondere all'esigenza di conservazione e protezione del parco, anche al fine di tutelare la sicurezza, la salute e il futuro di chi vive in questo territorio,

impegna il Governo

ad adottare idonee iniziative volte a subordinare qualsiasi ulteriore atto autorizzativo che preveda l'esercizio di attività a rischio di incidente rilevante, come gli impianti di cui in premessa, ad una attenta pianificazione territoriale, partecipata e condivisa con la popolazione interessata, tesa a identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi e ad escludere soluzioni che possano rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità o pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di tutela del patrimonio paesaggistico, culturale e ambientale, nonché la biodiversità e gli ecosistemi del nostro Paese.

G2.3

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996);

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame ridefinisce ed integra la disciplina sull'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, da destinare a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali «energivori», in deroga alla normativa e alla pianificazione vigente, ammettendo a partecipare alle procedure di approvvigionamento a lungo termine i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi - anche se improduttive o in sospensione volontaria - per impianti collocati, anche solo parzialmente, in aree considerate compatibili dal PiTESAI, considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano; viene inoltre confermata l'ammissibilità delle nuove concessioni di coltivazione, per tutta la durata di vita utile del giacimento, in deroga al divieto delle attività upstream nell'alto Adriatico e nelle aree marine protette - nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo nord e il parallelo distante da quest'ultimo 40 chilometri a sud, a una distanza dalle linee di costa di almeno 9 miglia, nonché confermato il rilascio di nuove concessioni in zone di mare fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette. In entrambi i casi le

condizioni per il rilascio della concessione presuppongono che i giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas con riserva certa superiore a 500 milioni di metri cubi e che i titolari delle concessioni aderiscano alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine;

considerato che:

il riferimento ai soli vincoli classificati come assoluti dal Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) introdotto con la legge 11 febbraio 2019, n. 12, sconfessa la ratio sottesa al medesimo piano, inteso quale strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto ad individuare un contesto territoriale di riferimento, definito e pienamente condiviso con le regioni, all'interno del quale pianificare lo svolgimento delle attività di prospezione e ricerca mineraria. Le deroghe al PiTESAI, infatti, vanificano la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività upstream contravvenendo a tali stringenti obiettivi e rappresentano un evidente vulnus per la tutela dell'ambiente e della biodiversità, soprattutto per le aree marine e costiere; inoltre, a fronte di riserve esigue di gas recuperabili sul territorio nazionale, stimate intorno ai 15 miliardi di metri cubi in 10 anni, pari 2 per cento del fabbisogno nazionale, non sono evidenti i benefici immediati degli interventi di perforazione ed estrazione rispetto ai dichiarati obiettivi di incrementare l'approvvigionamento di gas per la sicurezza energetica nazionale;

si tratta di una soluzione che, oltre a generare un forte impatto ambientale, non produce immediati e verificabili vantaggi in termini di riduzione del costo delle bollette, tenuto conto di un aumento della produzione domestica italiana esigua rispetto al mercato di riferimento, e che favoriscono lo svolgimento di attività che esasperano la crisi climatica;

rilevato altresì che:

la politica energetica dell'Unione europea, si è rafforzata con l'avvio del «Green Deal europeo» finalizzato alla decarbonizzazione del sistema energetico dell'Ue, con una forte spinta su rinnovabili ed efficienza energetica e un ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, e l'azzeramento delle emissioni nette di gas serra entro la metà del secolo,

impegna il Governo:

ad adottare, nel primo provvedimento utile, idonee misure volte a:

incrementare e rimodulare i canoni annui per l'attività delle compagnie che operano nel settore upstream degli idrocarburi, anche al fine di impiegare le risorse ottenute dalle citate maggiorazioni per contenere i prezzi dell'energia per imprese e famiglie, soprattutto quelle maggiormente vulnerabili, nonché per sostenere gli investimenti delle imprese che realizzano interventi di decarbonizzazione nei settori produttivi;

perseguire un generale ripensamento della politica energetica nazionale, anche al fine di garantire la ripresa del processo di decarbonizzazione del settore necessario a contrastare il cambiamento climatico, nonché a scongiurare l'addebito di ulteriori oneri in bolletta per i contribuenti, oltre al rischio di subsidenza ed eventuali pregiudizi ambientali ed economici alle aree marine e costiere italiane interessate dalla ripresa delle attività estrattive.

G2.4

SIRONI, DI GIROLAMO, TREVISI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996);

premesso che:

le disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge prevedono un rilancio dell'attività delle piattaforme offshore di estrazione di gas naturale in deroga ai divieti e alle restrizioni vigenti alle attività di ricerca prospezione e coltivazione;

in particolare, viene confermata l'ammissibilità delle nuove concessioni di coltivazione, per tutta la durata di vita utile del giacimento, in deroga al divieto delle attività upstream nell'alto Adriatico e nelle aree marine protette - nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo nord e il parallelo distante da quest'ultimo 40 chilometri a sud, a una distanza dalle linee di costa di almeno 9 miglia, nonché confermato il rilascio di nuove concessioni in zone di mare fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette. In entrambi i casi le condizioni per il rilascio della concessione presuppongono che i giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas con riserva certa superiore a 500 milioni di metri cubi e che i titolari delle concessioni aderiscano alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine;

considerato che:

la ripresa delle attività di estrazione del gas, così come delineata dalla disposizione in esame, appare allontanarsi dagli stringenti obiettivi di decarbonizzazione del settore energetico e rappresentano un evidente vulnus per la tutela dell'ambiente e della biodiversità, soprattutto per le aree marine e costiere, a fronte della scarsa quantità di gas recuperabile, stimata soltanto per il 2 per cento del fabbisogno nazionale;

le rilevazioni dell'Enea confermano che il Mediterraneo è sempre più a rischio a causa dell'aumento delle emissioni, in particolare CO₂ e metano, e delle ondate di calore. In particolare, l'incremento fortissimo della CO₂ negli ultimi 25 anni, pari a circa il 15 per cento e con un tasso di crescita in aumento, abbinato all'aumento delle temperature del mare che hanno raggiunto 30 °C nel 2022, è motivo di notevole preoccupazione anche a causa della possibile riduzione della funzione di assorbimento della CO₂ in eccesso, normalmente svolta da oceano e vegetazione, e tenuto conto dell'elevato impatto climalterante delle emissioni fuggitive di metano che presenta una capacità di riscaldamento da 30 a 80 volte maggiore rispetto alla CO₂;

a conclusione della COP15 di Montréal, la quindicesima Conferenza delle Parti della Convenzione sulla Diversità Biologica, dello scorso dicembre, è stato raggiunto l'accordo sull'obiettivo «30x30» che prevede l'impegno a ripristinare il 30 per cento degli ecosistemi degradati a livello mondiale e a conservare e gestire il 30 per cento delle zone (terrestri, acque interne, costiere e marine) entro il 2030, a fronte del 17 per cento delle aree terrestri e l'8 per cento delle zone marine attualmente protette,

impegna il Governo:

a monitorare, con l'ausilio dei competenti enti pubblici di ricerca, l'applicazione delle norme descritte in premessa, al fine di valutare il rischio di un progressivo degrado degli habitat marini e costieri e, in caso, ad adottare tempestivi interventi normativi volte a modificarle ripristinando i più stringenti divieti e standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale;

a intervenire con adeguate misure, anche di carattere normativo, al fine di implementare, in coerenza con gli obiettivi europei della neutralità climatica entro il 2050 e con l'obiettivo «30x30» adottato al vertice delle Nazioni Unite COP15, le politiche di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, e dei conseguenti impatti ambientali, e di miglioramento degli ecosistemi, con particolare attenzione per le aree marine e costiere che presentano un più alto rischio per la biodiversità, escludendo il rilascio di nuove concessioni per le opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas nonché di autorizzazioni e concessioni aventi ad oggetto le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore.

G2.5

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

il comma 2, dell'articolo 2 qualifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *on-shore* e le connesse infrastrutture, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione;

lo scorso 18 settembre 2023, la Regione Siciliana ha emanato il decreto di proroga della scadenza di fine lavori per il progetto di rigassificatore di Porto Empedocle. Di fatto, si tratta di un passaggio formale in quanto l'opera è già stata autorizzata, ma necessario perché la concessione precedente prevedeva la fine lavori nel 2020;

occorre considerare, inoltre, che il terminale non vedrebbe la luce prima di sette/otto anni in contraddizione con il percorso di *phase-out* dalle fonti fossili intrapreso a livello mondiale;

si ricorda, inoltre, che i lavori non sono mai iniziati, dato che il cantiere è stato sequestrato dalla Direzione investigativa antimafia e sembrerebbe ancora sotto inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Agrigento, un progetto nato privo del gasdotto di collegamento alla rete nazionale;

va inoltre considerata la forte contrarietà dei cittadini, da anni un fronte formato da ambientalisti e da comitati civici che si oppongono all'ope-

ra - che non sarà *off shore* ma all'interno del porto da dove partono anche i collegamenti per Linosa - per tutelare la costa e il patrimonio Unesco della Valle dei Templi di Agrigento,

impegna il Governo

al fine di tutelare l'ambiente e la pubblica sicurezza nonché salvaguardare l'unicità e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e la sua rappresentazione a livello internazionale dei siti italiani, di cui all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», a vietare il rilascio di nuove concessioni, di proroghe, di modifiche delle concessioni esistenti, di autorizzazioni per le opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas, di autorizzazioni e concessioni aventi ad oggetto le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *on-shore*, e le connesse infrastrutture, nonché l'esercizio degli impianti, ancorché già autorizzati ma non ancora in esercizio, nei siti riconosciuti dall'UNESCO.

G2.6

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale

proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

il decreto riscrive infatti, per la terza volta in meno di due anni, la norma riguardante il rafforzamento della sicurezza energetica degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità (articolo 2) per consentire ulteriori trivellazioni per estrarre gas in deroga ai vincoli ambientali esistenti e nelle aree interessate dai cosiddetto vincoli aggiuntivi di esclusione stabiliti a livello regionale anche ai fini «dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie»;

si ricorda, che l'origine dei limiti ambientali deriva dalla necessità di salvaguardare l'area costiera da fenomeni di subsidenza e da contaminazioni degli ecosistemi e specie marine che caratterizzano le coste italiane e il Mediterraneo;

infatti, un importante fattore di rischio ambientale, specie nelle aree costiere intensamente urbanizzate, è la subsidenza. Un irreversibile abbassamento del terreno, generalmente causato da fattori geologici e negli ultimi decenni localmente aggravato dall'azione dell'uomo per tramite di estrazione di fluidi dal sottosuolo o bonifiche idrauliche, potrebbe determinare la compromissione di opere e attività umane a livello locale. Pertanto, le attività di ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi rappresentano nel loro complesso un potenziale rischio per l'intero ecosistema marino del mediterraneo tali da richiedere un'attenta valutazione prima di avviare nuove procedure autorizzative;

peraltro, come riportato nel PITESAI (Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee) vigente, in considerazione degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050, dell'obiettivo d'ampliare almeno al 30 per cento della superficie a mare la rete delle aree marine protette (e almeno al 10 per cento quelle protette in modo rigoroso) stabilito dalla nuova Strategia Europea sulla Biodiversità per il 2030 e dei traguardi ambientali previsti dalla Direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino, non appare attuabile, come condiviso anche dalle risultanze della consultazione in sede di valutazione ambientale strategica, lo scenario di apertura di nuove zone minerarie marine oltre le attuali;

considerato che, qualora si partisse oggi con il ciclo di prospezioni preliminari, il rilascio di nuovi permessi di ricerca a seguito di valutazione di impatto ambientale, la perforazione di pozzi esplorativi, gli eventuali ritrovamenti di idrocarburi, il rilascio di concessioni di coltivazione a seguito di ulteriore VIA, l'installazione di piattaforme in mare, si giungerebbe alla eventuale messa in produzione di giacimenti con orizzonti di entrata in coltivazione ben oltre il 2030, con durata eccedente il 2050, durata che non sarebbe coerente rispetto agli obiettivi di decarbonizzazione sopra citati;

a tal fine, si rileva che gli impianti eolici off shore galleggianti sono oggetto di un rilevante sviluppo tecnologico che consente ad oggi di raggiungere importanti livelli di efficienza e produttività;

ne deriva la forte crescita di istanze di concessione di aree marittime al largo delle coste finalizzate all'installazione di dette tipologie di infrastrutture energetiche, istanze di concessione che, in sovrapposizione a permessi di ricerca ed eventuale concessione di coltivazione degli idrocarburi, generano problematiche di conflitto d'uso delle aree marittime;

nel caso specifico dello spazio marittimo antistante la costa adriatica della Puglia e, in particolare, di quello brindisino, si evidenzia una netta sovrapposizione tra l'area interessata dal permesso di ricerca di idrocarburi (F.R. 40.NP) e alcune istanze di concessione di aree marittime finalizzate all'installazione di impianti eolici off shore galleggianti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa al fine di limitare l'applicazione delle misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità di cui all'articolo 2 del decreto in esame esclusivamente alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas in essere o anche sospese, purché coerenti con il PiTESai e conformi al divieto previsto dall'articolo 4, Legge n. 9 del 1991 (divieto di prospezione, ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po) e al divieto di cui all'articolo 6, comma 17, decreto legislativo n. 152 del 2006 (aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale e zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette).

EMENDAMENTI

2.0.1

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

1. In attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2022, recante «Individuazione delle opere e delle infrastrutture ne-

cessarie al *phase out* dell'utilizzo del carbone in Sardegna e alla decarbonizzazione dei settori industriali dell'Isola», l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), adotta misure adeguate a consentire tariffe di distribuzione, relativamente alle reti di distribuzione del gas naturale ubicate sul territorio della Sardegna in linea con quelle dell'ambito tariffario dell'Italia meridionale.

2. Le modalità di copertura degli eventuali oneri derivanti dalle misure di cui al comma precedente sono a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema del gas naturale.

2.0.2

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Commissione tecnica PNRR-PNIEC)

1. Al fine di rafforzare la capacità operativa della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, all'articolo 8, comma 2-*bis*, quinto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; se a tempo parziale, i componenti della Commissione di cui al presente comma svolgono il mandato conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocamento in una delle posizioni di cui al secondo comma.».

2.0.3

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2024, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione, ivi comprese le produzioni ottenute in regime di permesso di ricerca, è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 20 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, pari al 14 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare e pari al 20 per cento della quantità di idrocarburi gassosi estratti in mare, con eliminazione delle esenzioni di cui ai commi 3, 6, 6-bis, 7 e 7-bis del presente articolo e con esclusione della deducibilità delle *royalties* versate alle regioni.»;

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di finanziare interventi di riconversione industriale e occupazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito Fondo denominato "Fondo per la transizione dei territori dove sono ubicate attività economiche legate al settore estrattivo" alimentato dalle maggiori risorse rivenienti dall'attuazione del comma 1.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1-bis.»;

c) al comma 7-ter, le parole: «Per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022», sono sostituite dalle seguenti: «Per i versamenti dovuti a decorrere dal 2020».

2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto cessano di avere efficacia i titoli abilitativi rilasciati per le concessioni di coltivazione di idrocarburi in mare nel cui ambito sono compresi giacimenti che, alla medesima data, non sono produttivi o non sono più utiliz-

zati da almeno cinque anni. Le relative infrastrutture sono inserite nell'elenco delle piattaforme e infrastrutture connesse in dismissione mineraria, ai fini della loro rimozione e del ripristino dell'area ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 2019. Il riutilizzo alternativo delle piattaforme e delle infrastrutture connesse può essere autorizzato limitatamente a progetti che ne prevedano l'utilizzo per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili previa cessazione dell'attività mineraria.

3. Il titolare della concessione mineraria relativa a un pozzo sterile o esaurito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *q*), del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2019, ovvero non più erogante da più di tre anni, è tenuto alla chiusura mineraria del pozzo secondo la procedura prevista dall'articolo 4 del medesimo decreto e al ripristino dello stato dei luoghi, consistente nell'attività di ripristino delle condizioni idrauliche antecedenti l'esecuzione del foro mediante l'isolamento dei livelli geologici dai quali sono stati estratti gli idrocarburi."

2.0.4

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis.

(Eliminazione franchigia per l'estrazione di idrocarburi)

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di rendere disponibili maggiori risorse per la transizione ecologica i commi 3, 6, 6-bis e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, che istituiscono le soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote per l'estrazione degli idrocarburi, sono abrogati."

2.0.5

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis

(Misure in materia di sicurezza energetica e semplificazione per nuovi impianti di energia rinnovabile)

1. Al fine di contribuire al rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e contestualmente del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall'Unione europea, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono adottate misure di semplificazione e criteri per accelerare il rilascio di permessi per la realizzazione sul territorio nazionale di nuovi impianti di energia rinnovabile volti a contribuire al raggiungimento di almeno il 42,5 per cento di quota di rinnovabili nel consumo finale di energia entro il 2030.

2.0.6

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis

(Misure per la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili)

1. Ai fini di rafforzare l'autonomia energetica nazionale e contestualmente ridurre la povertà energetica, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea in materia di sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025, e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

2. Il fondo è finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste

dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2021 e della Direttiva (UE) 2019/944.

3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della suddetta garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

4. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2023 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario."

2.0.7

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure urgenti per la riduzione delle emissioni di metano in atmosfera)

1. Al fine di ridurre le emissioni di gas serra, nonché i conseguenti effetti climalteranti, in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove l'attività di monitoraggio e di intervento sugli impianti e sulle infrastrutture pubbliche connesse e deputate al trasporto di gas, al fine di verificare la presenza di dispersioni ed emissioni dirette di metano in atmosfera.

2. Le attività necessarie all'operatività della misura di cui al comma 1 sono affidate al GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Alla copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al primo periodo, nel limite di 2 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.0.8

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «I comuni destinano tali risorse allo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale e a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa, dei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni.»;

b) dopo il comma 1-*bis*, sono inseriti i seguenti:

«1-*ter*. Il trenta per cento del valore dell'aliquota per produzioni in mare è riservato a forme di indennizzo da destinare alle imprese adibite alla pesca marittima del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le suddette imprese, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme, le bocche dei pozzi e le altre strutture sommerse dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni, che limitano le aree in cui è consentita la pesca e il porto di appartenenza dei beneficiari.

1-*quater*. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono definite le modalità con cui i Comuni rendicontano alla Regione, su base annuale, l'impiego delle somme ricevute, al fine di verificare la corrispondenza dell'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti commi.

1-*quinqies*. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato.».

2.0.9

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali).

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali previste all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio febbraio e marzo 2024, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio febbraio e marzo 2024. Gli oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 628,62 milioni di euro per l'anno 2024.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Gli oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 41,46 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 670,08 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2.0.10

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rimodulazione dei canoni per le attività sugli idrocarburi)

1. All'articolo 18, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;

h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato.»;

i) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato.».

Art. 3

3.1

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 1, lettera 0a), numero 1) dopo le parole «tenuto conto dei risultati sperimentali» aggiungere le seguenti: «conseguiti all'esito di almeno cinque anni di funzionamento degli impianti di cui al comma 3-bis»

3.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al capoverso 0a), articolo 1, sopprimere il numero 2).

3.3

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera 0a), sopprimere il numero 2)

3.4

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 1, lettera 0a), numero 2), capoverso «8-bis» aggiungere, in fine, le parole: «nonché della caratterizzazione geografica, geologica, stratigrafica, tettonica, sismica ed idrogeologica delle aree interessate»;

3.5

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, dopo la lettera 0b) inserire la seguente:

0b-bis) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «11-bis. Il permesso di ricerca non può essere rilasciato in riferimento alle aree indivi-

duate dalle regioni come inidonee all'installazione di impianti di produzione di energia geotermica»

3.6

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, lettera b) la parola: «complessiva» è soppressa;
- 2) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «termici», sono inserite le seguenti: «per ciascun singolo pozzo,».
- 3) al comma 4-bis le parole: «nell'ambito della falda superficiale» sono sostituite dalle seguenti: «nella medesima falda acquifera».

3.7

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «Art. 16-bis» con il seguente: «Art. 16-bis - (Piano pluriennale per la promozione degli investimenti e lo sviluppo sostenibile) - 1. Ai fini del rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, l'autorità competente può chiedere al concessionario uscente di presentare, d'intesa con i comuni sede degli impianti oggetto della concessione, entro un termine stabilito dall'autorità medesima, comunque non successivo al 30 giugno 2024, un piano pluriennale di investimenti e di sviluppo sostenibile del territorio, avente a oggetto:

- a) interventi di manutenzione, di miglioramento tecnologico e di efficientamento degli impianti in esercizio, anche volti alla riduzione delle emissioni;
- b) interventi minerari per recuperare il declino naturale del campo geotermico;
- c) interventi per la sostenibilità ambientale, comprensivi di misure volte alla tutela e al ripristino ambientale nonché alla riduzione dell'impatto paesaggistico sui territori interessati dalla concessione di coltivazione;
- d) interventi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione e le attività minerarie a essi connesse ovvero per il potenziamento degli impianti esistenti;

e) misure per l'innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati dalla concessione di coltivazione.

f) la cessione, sulla base di criteri individuati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), di una quota di almeno il 35 per cento della produzione energetica a favore dei Comuni dove insistono le concessioni al fine di assicurare a questi ultimi un acquisto pluriennale ad un prezzo calmierato.».

3.8

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 16-bis, al comma 1, aggiungere, la seguente lettera: e-bis) interventi per la realizzazione di infrastrutture per migliorare l'accessibilità e la resilienza dei territori interessati dalla concessione di coltivazione

Conseguentemente al medesimo capoverso, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del piano di investimenti di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , d'intesa con i Comuni interessati e sul cui territorio risiedono gli impianti

3.9

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 16»-bis, al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: f) interventi per la realizzazione di infrastrutture per migliorare l'accessibilità e la resilienza dei territori interessati dalla concessione di coltivazione.

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del piano di investimenti di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , d'intesa con i Comuni interessati e sul cui territorio risiedono gli impianti.

3.10

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera b), capoverso art. 16-bis, al comma 2, primo periodo, dopo le parole "L'autorità competente", aggiungere le parole ", con il coinvolgimento degli enti territoriali interessati,".

3.11

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera b), capoverso Art.16-bis, al comma 2, terzo periodo, dopo le parole l'autorità competente inserire le seguenti: , acquisito l'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, laddove prevista dalla normativa vigente,.

3.12

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli impianti di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, recante «Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose».

3.13

FREGOLENT

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis, inserire i

seguenti:

"1-bis.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i

bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-*bis*, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-*ter*, lett. f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.

1-*bis*.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.

1-*bis*.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, dovrà prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-*ter*. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonderà sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, possono avvalersi dell'as-

sistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.

1-bis.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma *1-ter*, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma *1-bis*, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma *1-bis.1*, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma *1-bis.2*. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma *1-ter*, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma *1-bis*, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.6. Le regioni e le province autonome qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da *1-bis.1*, *1-bis.2*, *1-bis.3*, *1-bis.4* e *1-bis.5* adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma *1-ter*."

2. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente comma e per consentire alla Conferenza Stato-Regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-*bis*.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, il termine di cui al primo periodo del comma 1-*quater* dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 è posticipato di 12 mesi."

Conseguentemente alla rubrica sono aggiunte in fine le parole "e idroelettriche"

3.14

FREGOLENT

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al comma 1-*sexies*, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole "31 dicembre 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2025"

b) sostituire le parole "tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" con le seguenti: "cinque anni dalla data di scadenza della concessione".

Conseguentemente alla rubrica sono aggiunte in fine le parole "e idroelettriche"

3.15

FREGOLENT

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al comma 1-*sexies*, sostituire le parole "tre anni" con le seguenti: "cinque anni".

Conseguentemente alla rubrica sono aggiunte in fine le parole "e idroelettriche"

3.16

FREGOLENT

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al comma 1-*sexies*, sostituire le parole "*tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione*" con le seguenti: "*cinque anni dalla data di scadenza della concessione*".

Conseguentemente alla rubrica sono aggiunte in fine le parole "*e idroelettriche*"

ORDINI DEL GIORNO

G3.1

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese, con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa am-

bientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

il decreto in esame prevede, all'articolo 3, la proroga del termine di durata delle concessioni geotermoelettriche in essere, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 e fissa, per le suddette concessioni, il termine per l'indizione della gara - ai fini di una loro riassegnazione - in due anni prima della loro scadenza, anziché in tre anni. Contestualmente, prevede la possibilità per il concessionario uscente di presentare - entro e non oltre il 30 giugno 2024 - un Piano pluriennale per la promozione degli investimenti che, se approvato dall'autorità competente, consente di rimodulare l'esercizio della concessione, anche sotto il profilo della durata, la quale comunque non è superiore a 20 anni;

similmente a quanto previsto per le concessioni geotermiche occorrerebbe fare chiarezza sul tema delle concessioni idroelettriche;

la produzione di energia attraverso l'utilizzo delle risorse idriche, una specificità italiana, rappresenta una quota fondamentale delle fonti rinnovabili ed è necessaria ad assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

risulta pertanto fondamentale incrementare gli investimenti in tale ambito, finora continuamente rimandati, anche alla luce delle criticità causate dal cambiamento climatico,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative finalizzate ad offrire alle regioni strumenti idonei per garantire l'effettività degli investimenti da parte dei concessionari, la chiusura dei contenziosi in essere, al fine anche di prevedere la possibilità di determinare un contributo economico a carico dei titolari delle concessioni per ogni kWh di energia elettrica prodotta da destinare alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni;

ad adottare iniziative di competenza, in sede europea, volte a chiarire la disciplina relativa alle concessioni idroelettriche.

G3.2

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che:

quella «geotermica» è una forma di energia naturale che trova origine dal calore della terra e, tra le energie rinnovabili, ha un valore aggiunto che condivide soltanto con l'idroelettrico: la continuità della produzione;

nella regione Toscana la geotermia conta 34 centrali per una potenza installata di 761 megawatt. La produzione annua è di circa 5,9 miliardi di chilowattora che, complessivamente, soddisfa quasi il 30 per cento del fabbisogno energetico della regione e permette un risparmio di oltre 1 milione e 400 mila Tep e 4,1 tonnellate metriche di emissioni CO₂ evitate. In questi territori la geotermia garantisce 650 occupati diretti e circa 2.000 nell'indotto e ha promosso lo sviluppo di numerose piccole e medie imprese in diversificati settori produttivi;

è comunque necessario garantire che lo sfruttamento dell'energia geotermica sia effettivamente finalizzata a promuovere la crescita dei territori interessati e non a comprometterne le vocazioni e gli indirizzi di sviluppo;

in questa direzione, al fine di evitare attività di ricerca improduttive cui non conseguono attività di coltivazione, appare fondamentale ed urgente modificare il decreto legislativo 11 febbraio 2010, numero 22, recante riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, prevedendo che il rilascio dei permessi di ricerca sia precluso nelle aree individuate dalle regioni come non idonee per l'installazione di impianti di produzione geotermica;

tale individuazione, attualmente, è stata effettuata dalla regione Toscana, da ultimo con deliberazione del Consiglio regionale 13 aprile 2021, numero 39, modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana. Revoca della deliberazione del Consiglio regionale 7 luglio 2020, numero 41. Nuova adozione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 65 del 2014;

la regione Toscana è inoltre intervenuta al fine di rendere immediatamente efficaci, anche, nella fase intercorrente tra l'adozione e l'approvazione definitiva, le disposizioni ivi contenute relative alla programmazione regionale in materia ambientale ed energetica (articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2020, numero 73). Tale norma è stata oggetto di giudizio della Corte costituzionale (con sentenza numero 11 del 2022), che ha confermato la legittimità dell'azione regionale;

valutato che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame interviene in materia di concessioni geotermiche correlate all'esigenza di raggiungere gli obiettivi di de-

carbonizzazione per il 2030 e di aumentare la sicurezza energetica nazionale, promuovendo gli investimenti nel settore;

nel corso dell'esame del provvedimento nelle commissioni competenti sono stati presentati emendamenti, sia da parte di esponendo di maggioranza che di opposizione, la cui finalità era la seguente: al fine di evitare attività di ricerca improduttive cui non conseguono attività di coltivazione il rilascio dei permessi di ricerca debba essere precluso nelle aree individuate dalle regioni come non idonee per l'installazione di impianti di produzione geotermica. Nello specifico veniva aggiunto un comma all'articolo 3 del decreto legislativo n. 22 del 2010 (quello che attualmente disciplina l'assegnazione dei permessi di ricerca) stabilendo che essi non possano essere rilasciati in riferimento alle aree individuate dalle regioni come inidonee all'installazione di impianti di produzione di energia geotermica;

tali proposte emendative non sono state approvate;

in questo contesto è utile aggiungere come su tale tematica sia stata presentata, nell'attuale Legislatura, un'apposita proposta di legge: «Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, in materia di divieto di rilascio del permesso di ricerca delle risorse geotermiche per aree inidonee all'installazione di impianti di produzione di energia geotermica» (AC numero 615);

numerosi comuni interessati da richieste di indagini geotermiche hanno sottolineato la necessità di approvare tale norma che colmerebbe un evidente vuoto normativo: l'attuale legge rischia infatti di deturpare il territorio e mortificare le peculiarità e gli autonomi indirizzi di sviluppo. Le regioni sono infatti costrette a rilasciare permessi, spesso notevolmente impattanti su paesaggio, risorse naturali e aree agricole di pregio, anche in luoghi non idonei a sostenere questo tipo di operazioni,

impegna il Governo

ad emanare, nel primo provvedimento utile, una norma che modifichi il decreto legislativo n. 22 del 2010 stabilendo che i permessi di ricerca non possano essere rilasciati in aree individuate dalle regioni come inidonee all'installazione di impianti di produzione di energia geotermica.

G3.3

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996);

premesso che:

il provvedimento all'esame all'articolo 3 modifica e integra la disciplina delle concessioni geotermoelettriche. In particolare, il comma 1, lettera *a*), proroga il termine di durata delle concessioni geotermoelettriche in essere, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 (lettera *a*), n. 2) e fissa, per le suddette concessioni, il termine per l'indizione della gara - ai fini di una loro riassegnazione - in due anni prima della loro scadenza, anziché in tre anni (lettera *a*), n. 1);

il medesimo comma 1, alla lettera *b*), prevede - attraverso una nuova disciplina che viene introdotta nel decreto legislativo n. 22 del 2010 - la possibilità per il concessionario uscente di presentare - entro e non oltre il 30 giugno 2024 - un Piano pluriennale per la promozione degli investimenti che, se approvato dall'autorità competente, consente di rimodulare l'esercizio della concessione, anche sotto il profilo della durata, la quale comunque non è superiore a 20 anni (comma 1, lettera *b*));

in merito alle disposizioni citate, appare auspicabile che si eviti il ricorso all'istituto della proroga e di assicurare in via prioritaria il rispetto alle regole della concorrenza,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di limitare il più possibile la proroga della durata dei rapporti concessori e di seguire, come via privilegiata, la regola della concorrenza e del mercato, optando preferibilmente per procedure ad evidenza pubbliche finalizzate alla riassegnazione delle concessioni nel

G3.4

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce

poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

l'articolo 3 del decreto in esame modifica e integra la disciplina delle concessioni geotermoelettriche. In particolare, è stata inserita in sede referente, con un emendamento dei relatori, la possibilità di coltivare risorse geotermiche per uso geotermoelettrico in aree termali;

tale previsione rischia di portare ad uno squilibrio di sorgenti termali con storie millenarie, mettendo a rischio serissimo le attività termali, turistiche e l'ambiente idrico pregiato;

in un momento storico in cui in Europa il sistema termale si sta ulteriormente sviluppando, anche in ottica post Covid, e gli utenti ricercano sempre più benessere, prevenzione e riabilitazione fisica nelle Terme, questa maggioranza approva una norma incompatibile con i fragili equilibri millenari delle sorgenti e dannosissima per l'economia dei Territori,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, al fine di preservare il delicato equilibrio delle sorgenti termali e le attività ad esso connesse prevedendo il divieto di coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico in aree termali.

EMENDAMENTI

3.0.1

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-*bis*, sono inseriti i seguenti: «1-*bis*.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi euro unitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-*bis*, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-*ter*, lett. f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.

1-*bis*.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.

1-*bis*.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di con-

cessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, dovrà prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio dei comuni dove insistono le concessioni, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonderà sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.

1-bis.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione e dei territori interessati, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove, sentiti i comuni nei cui i territori insistono le concessioni, valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al comma 1-bis1, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui

al precedente comma 1-*bis*.2. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-*ter*, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-*bis*, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al presente comma, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-*bis*.6. Le regioni e le province autonome qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-*bis*.1, 1-*bis*.2, 1-*bis*.3, 1-*bis*.4 e 1-*bis*.5 adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-*ter*. I titolari delle concessioni idroelettriche di cui al presente articolo sono in ogni caso tenuti, a decorrere dalla data di affidamento o riassegnazione della concessione, a corrispondere annualmente un contributo economico per ogni kWh di energia elettrica prodotta da destinare alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni. L'entità del contributo è definita d'intesa tra la Regione e i Comuni nei cui territori insistono le concessioni prima dell'avvio delle procedure di cui ai commi da 1-*bis*.1, 1-*bis*.2, 1-*bis*.3, 1-*bis*.4 e 1-*bis*.5.».

2. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente comma e per consentire alla Conferenza Stato-Regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-*bis*.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, il termine di cui al primo periodo del comma 1-*quater* dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 è posticipato di 12 mesi.

3.0.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis

(Semplificazioni autorizzative per l'installazione di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso)

1. Per la realizzazione di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici di nuova realizzazione a prescindere dalla potenza termica degli stessi, nonché per la realizzazione di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici già esistenti fino ad una potenza termica pari a 1 MW, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui le sonde geotermiche a servizio degli impianti si estendono, se verticali, a una profondità non superiore a 400 metri dal piano campagna.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono conseguentemente aggiornate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 30 settembre 2022."

Art. 4

4.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, sostituire le parole "ambientale e territoriale", con le parole "ambientale, territoriale e paesaggistico".

4.2

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

*Al comma 1, dopo la parola: ambientale aggiungere la seguente: , paesag-
gistico.*

4.3

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 1, dopo la parola: territoriale, aggiungere le seguenti: nonché
per accelerare la conclusione dei procedimenti autorizzativi per la realizza-
zione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.*

*Conseguentemente, al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il
seguito: Il decreto stabilisce altresì la destinazione d'uso delle risorse di cui
ai commi 1 e 2 con la finalità di rafforzare l'impegno per la decarbonizzazione
dei sistemi energetici ed economici italiani promuovendo misure volte alla
riduzione delle emissioni clima alteranti, tenendo conto in via prioritaria del
rafforzamento degli organici della pubblica amministrazione preposti alla va-
lutazione dei progetti di impianti a fonte rinnovabile per il rilascio dei pareri
autorizzativi, della formazione di tali organici e della digitalizzazione delle
piattaforme delle istanze autorizzative.*

4.4

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 1, dopo le parole: da ripartire aggiungere le seguenti: , d'intesa
con la Conferenza Unificata,.*

*Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: 20 kW
aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per gli enti locali e le pubbliche am-
ministrazioni,.*

4.5

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, dopo le parole: da ripartire aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza Unificata,.

4.6

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2024, il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 stabilisce le modalità di riparto dello stanziamento di cui al presente comma tra le regioni che abbiano provveduto con legge all'individuazione delle aree idonee entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024.

b) sopprimere i commi 3, 4 e 5.

4.7

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Per gli anni dal 2024 al 2027 è istituito un contributo temporaneo per la transizione energetica, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica da fonte non rinnovabile, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle

microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00.

1-*ter*. Il contributo di cui al comma 2-*bis* è determinato applicando un'aliquota pari allo 0,5% per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso. L'ammontare del contributo, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso.

1-*quater*. Il contributo dovuto, determinato ai sensi del comma 2-*ter*, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno dell'anno in corso.

1-*quinquies*. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

4.8

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con particolare riferimento:

a) alla necessità di assicurare un equilibrato sviluppo delle rinnovabili nel territorio, anche attraverso l'individuazione delle superfici ed aree compromesse, delle aree abbandonate, delle aree marginali, dei terreni improduttivi;

b) allo sviluppo del *carbon farming* in agricoltura.

4.9

IRTO, BASSO, FINA

Sopprimere il comma 2.

4.10

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Sopprimere il comma 2.

4.11

FREGOLENT

Il sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono destinate, al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE), risorse pari a 145 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 145 milioni di euro annui per ciascuno degli anni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032. Le risorse di cui al primo periodo, al netto degli oneri necessari per la copertura dei costi della convenzione di cui al comma 3, sono versate dal GSE all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1."

4.12

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Si apportano le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «i titolari» fino alla fine del comma con le seguenti: «all'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, le parole: «nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'articolo 22, comma 1» sono soppresse;*

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'articolo 22, comma 1, l'imposta di cui al comma 1 è pari al 10 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio del 2025 è pari al 20 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2026 è pari al 30 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2027 è pari al 40 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2028 è pari al 50 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2029 è pari al 60 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2030 è pari al 70 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2031 è pari all'80 per cento dell'aliquota ordinaria e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2032 è pari al 90 per cento dell'aliquota ordinaria.»

2) sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Le maggiori risorse derivanti dall'attuazione del comma 2 sono versate al fondo di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività necessarie all'operatività delle misure di cui al medesimo comma 1 e del comma 2 ad opera del GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il GSE definisce e pubblica sul proprio sito internet istituzionale i flussi informativi che la società Terna S.p.A., sulla base delle informazioni contenute nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (GAUDÌ), è tenuta a trasmettere al Gestore medesimo in relazione agli impianti di produzione di cui al comma 2. Alla copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al primo periodo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per il 2024 a valere sulle risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto tra le regioni delle risorse di cui ai commi 1 e 2, tenendo conto, in via prioritaria, del livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti di cui al comma 2 del presente articolo. Per l'anno 2024, il decreto di cui al primo periodo stabilisce le modalità di riparto dello stanziamento di cui al comma 1 tra le regioni che abbiano provveduto con legge all'individuazione delle aree idonee entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024.

4.13

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: i titolari fino alla fine del comma con le seguenti: è esteso anche all'anno 2024 il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

b) sostituire i commi da 3 a 5 con i seguenti:

3. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

4. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione da energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

5. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 3, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

c) . Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

d) Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

e). Le attività necessarie all'operatività delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono affidate al GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il GSE definisce e pubblica sul proprio sito internet istituzionale i flussi informativi che la società Terna S.p.A., sulla base delle informazioni contenute

nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (GAUDÌ), è tenuta a trasmettere al Gestore medesimo in relazione agli impianti di produzione di cui al comma 2. Alla copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al primo periodo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per il 2024 a valere sulle risorse derivanti dall'attuazione del comma 2.

d) Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto tra le regioni delle risorse di cui ai commi 1 e 2, tenendo conto, in via prioritaria, del livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti di cui al comma 2 del presente articolo. Per l'anno 2024, il decreto di cui al primo periodo stabilisce le modalità di riparto dello stanziamento di cui al comma 1 tra le regioni che abbiano provveduto con legge all'individuazione delle aree idonee entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024.

e) *sostituire la rubrica con la seguente*: Disposizioni in materia di incentivazione a ospitare impianti a fonti rinnovabili da parte delle regioni.

4.14

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al presente articolo *con le seguenti*: della presenza di centrali elettriche a carbone per accompagnare il necessario *phase out* e la riconversione industriale ed energetica.

4.15

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il decreto di cui al primo periodo, stabilisce i criteri generali per la destinazione delle risorse di cui al comma 1 dando priorità alle attività finalizzate alla transizione giusta, alla formazione professionale sui lavori green e allo sviluppo di Comunità

Energetiche Rinnovabili finalizzate al raggiungimento di finalità solidali e al contrasto della povertà energetica.".

4.16

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attuazione del presente articolo e del concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, all'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera *c-quater*) è aggiunta la seguente: «*c-quinquies*) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le aree con la qualifica di «terreno fabbricabile» in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, per le quali manchi l'approvazione della regione e l'adozione di strumenti attuativi del medesimo.».

4.17

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 92 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le lettere a) e b) sono soppresse. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 416 milioni per l'anno 2025 e 208 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 416 milioni per l'anno 2025 e 218 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026.

4.18

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni previste dal presente comma, si applicano anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili promosse nell'ambito delle Zone Economiche Speciali di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.»».

4.19

FREGOLENT

dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli impianti alimentati a fonte rinnovabile, ivi incluse le relative opere connesse, previsti di cui all'Allegato I-bis alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, l'Autorità competente in materia di autorizzazione unica di cui all'art.12 del D.Lgs.387/2003 avvia il procedimento, su istanza del proponente, anche in assenza del progetto, redatto e validato dal gestore di rete competente, dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete. Resta fermo l'obbligo per il proponente di allegare alla domanda di autorizzazione una proposta di soluzione progettuale dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete, elaborata in coerenza con il preventivo per la connessione predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente. L'efficacia del provvedimento autorizzativo di cui all'art.12 del D. Lgs.387/2003 resta subordinata alla conferma della positiva valutazione del gestore della rete competente in merito alla proposta di soluzione progettuale presentata dal proponente. Ferme restando, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora il competente gestore della rete evidenzia al proponente la necessità di apportare delle modifiche alla soluzione progettuale proposta, l'Autorità competente in materia di autorizzazione unica, su istanza del proponente, provvede alla valutazione in merito all'entità di tali modifiche entro il termine perentorio di 30 giorni, comunicando l'esito al proponente. In caso di modifiche ritenute non sostanziali il provvedimento è aggiornato entro il termine perentorio di 15 giorni. Il procedimento di approvazione di varianti ritenute sostanziali, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, si conclude nel termine perentorio di 60 giorni."

ORDINI DEL GIORNO

G4.1

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

l'articolo 4 reca diverse disposizioni volte ad incentivare le regioni ad adottare misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, istituendo un apposito fondo e prevedendo una serie di misure funzionali alle suddette finalità;

in particolare, il comma 4 del citato articolo demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la definizione delle modalità e dei criteri di riparto tra le regioni delle risorse considerando, a tale fine, come prioritari il livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata, nonché dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriali degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW;

tale previsione non tiene nella debita considerazione le specificità regionali e, in particolare, la presenza di centrali elettriche a carbone,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a includere tra i criteri di riparto delle risorse tra le regioni delle risorse di cui all'articolo 4 quello della presenza di centrali elettriche a carbone al fine di accompagnare il necessario *phase out* e la riconversione industriale ed energetica.

G4.2

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto legislativo n. 199 del 2021 reca, all'articolo 20, una disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili; prevede poi, all'articolo 22, semplificazioni amministrative in relazione agli impianti ivi localizzati;

alla luce dei numerosi impegni che si stanno delineando per le regioni risulta opportuno individuare con maggiore precisione la definizione delle aree idonee all'insediamento di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili oltre alla necessità di acquisire dati e supporti indispensabili sia per accelerare lo sviluppo delle rinnovabili, sia per garantire un equilibrato inserimento nel territorio e soprattutto nelle aree agricole;

occorre procedere rapidamente nell'identificazione delle superfici ed aree compromesse, aree abbandonate, aree marginali, terreni improduttivi, in modo da assicurare priorità nel loro utilizzo;

risulta opportuno conoscere l'ammontare delle superfici non agricole a livello regionale, nonché delle superfici delle altre aree utilizzabili (bacini artificiali di accumulo idrico e da canali artificiali per la difesa idraulica del territorio, le superfici e le aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali quali, a titolo di esempio, aree non classificate, sottoposte ad attività abusive, terreni improduttivi, miniere e cave, discariche, aree contaminate, ex aree militari). Ciò permetterebbe di guidare in modo più coerente lo sviluppo dei grandi impianti utilizzando prioritariamente le aree non agricole;

l'articolo 4 del decreto in esame reca diverse disposizioni volte ad incentivare le regioni ad adottare misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, istituendo un apposito fondo e prevedendo una serie di misure funzionali alle suddette finalità,

impegna il Governo

ad assumere iniziative tese ad assicurare un equilibrato sviluppo delle rinnovabili nel territorio, anche attraverso l'individuazione delle superfici ed aree compromesse, delle aree abbandonate, delle aree marginali, dei terreni improduttivi.

EMENDAMENTI

4.0.1

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis

(Contributi ai Comuni per spese in materia di bonifica in situ di acque di falda contaminate da cromo esavalente).

1. Al fine di approfondire e individuare le migliori soluzioni ambientalmente compatibili, a basso costo e replicabili su scala industriale, per la bonifica in situ di acque di falda contaminate da cromo esavalente, tramite tecnologie di biorisanamento basate sul metabolismo microbico, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito, in via sperimentale e per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un fondo denominato «Fondo biorisanamento acque sotterranee» con dotazione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2024 e 90 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il Fondo di cui al primo periodo è finalizzato a riconoscere, fino ad esaurimento delle risorse, un contributo ai Comuni per le spese sostenute per la bonifica dei suoli e delle acque contaminate da cromo esavalente attraverso la tecnologia del biorisanamento.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge presente legge, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

4.0.2

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure urgenti in materia di comunità energetiche).

1. All'articolo 5, comma 1, lettera e), del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281» sono sostituite dalle seguenti: «alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

2. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché interventi destinati alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

4.0.3

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis.

(Misure urgenti in materia di BACS).

1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione dei consumi domestici, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal *Green Deal* europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato ad incrementare le risorse previste dalla normativa vigente per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 88 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

4.0.4

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure per l'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica).

1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione della spesa pubblica per i consumi, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal *Green deal* europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato all'erogazione di contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico mediante ricorso a interventi di domotica e di building automation dell'illuminazione pubblica ovvero dei pubblici edifici.
2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità operative e i termini per la presentazione dei progetti, le attività finanziabili, nonché l'ammontare del contributo erogabile a ciascun richiedente.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.0.5

FREGOLENT

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 4-0.bis (*Semplificazioni in materia di procedimenti di valutazione ambientale*)

1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole «*deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti*

che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6- bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti" con le seguenti: «sono considerate prioritarie, in ordine decrescente, le seguenti tipologie di progetti: progetti eolici offshore; progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti; interventi di modifica, anche sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di energia eolica e solare; impianti di rigassificazione; impianti di stoccaggio; gasdotti; metanodotti; impianti geotermici; impianti idroelettrici; progetti fotovoltaici e agrivoltaici, di potenza nominale pari almeno a 50 MW; progetti eolici onshore di potenza nominale pari almeno a 70 MW»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: *«1-bis. Ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima da considerare prioritari ai sensi del comma 1 e affidati alla Commissione PNRR-PNIEC di cui al comma 2-bis è riservata la quota di due terzi delle trattazioni; nell'ambito di ciascuna quota l'ordine è definito, per ciascuna tipologia, sulla base della data di perfezionamento della procedibilità. I progetti diversi da quelli di cui al comma 1 sono trattati in ordine cronologico sulla base della data di perfezionamento della procedibilità ai sensi dell'articolo 23, comma 4. Le tipologie e le quote dei progetti prioritari di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno. I criteri di priorità di cui al comma 1 si applicano anche al Ministero della Cultura e alla competente Soprintendenza ai fini della definizione dell'ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale»;*

c) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Sino alla scadenza del relativo triennio, nella Commissione di cui al presente comma può essere nominato un terzo Coordinatore in aggiunta ai due già previsti dal decreto del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 2 settembre 2021, n. 361.»;*

d) dopo il comma 2-octies è aggiunto il seguente: *«2-nonies. Ove sussistano ragioni di efficacia e buon andamento dell'amministrazione, con ordine del Presidente della Commissione tecnica VIA-VAS e della Commissione PNRRPNIEC, previo parere del Comitato di coordinamento, può essere disposta l'assegnazione alla Commissione tecnica VIA-VAS di specifiche tipologie progettuali in deroga ai criteri di ripartizione di cui al comma 2-bis.»*

4.0.6

FREGOLENT

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 4-0.bis (*Semplificazioni in materia di procedimenti di valutazione ambientale strategica*)

1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 6, comma 6, lett. b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole «del presente decreto,» aggiungere le seguenti: «*ivi inclusi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonte eolica o solare*».

4.0.7

TURCO, TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli obiettivi di efficientamento energetico, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute fino al 31 dicembre 2026 per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera *h)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nella misura del 90 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

2. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse di cui al comma 11-*bis*, sono individuate le forme di copertura finanziaria ai fini della realizzazione dell'intervento, anche nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui sono titolari regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ed è indicato il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario.

4.0.8

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di semplificazioni autorizzative per le modifiche non sostanziali delle opere di rete di impianti rinnovabili)

1. Gli interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili esistenti e le variazioni dei progetti autorizzati, ovvero già oggetto di valutazioni ambientali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, consistenti in modifiche della soluzione di connessione ovvero delle opere di connessione alla rete, non sono considerati sostanziali e non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4 dell'art. 6-*bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, purché gli interventi e le opere oggetto del progetto di modifica:

a) non siano ricompresi tra quelli elencati negli Allegati II, II-*bis*, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) non ricadano nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quelle incluse nella Rete Natura 2000, nelle aree sottoposte a tutela culturale, paesaggistica o archeologica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né nei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

2. Le condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma non si applicano in caso di modifiche inerenti alla realizzazione di cavidotti e di tubazioni interrati, ovvero ancorati ad infrastrutture esistenti, e delle aree temporanee di cantiere. Resta fermo l'obbligo, per l'installazione di tubazioni o cavidotti interrati ricadenti nelle aree di interesse archeologico di cui al decre-

to legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di ricorrere a tecnologie e metodologie *no-dig* a limitato impatto ambientale.

4.0.9

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis.

(Obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte solare nei parcheggi all'aperto)

1. Al fine di accelerare il conseguimento degli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO₂ stabiliti dal PNIEC, a decorrere dal 1° gennaio 2024 i parcheggi all'aperto con una superficie superiore a 1.500 m² hanno l'obbligo di installare tettoie o pensiline di altezza non inferiore a tre metri dotate di sistemi di schermatura che integrino dispositivi di produzione di energia solare termica o fotovoltaica, almeno nella misura pari alla metà della superficie complessiva adibita alla sosta di autovetture o motoveicoli.

2. Nel calcolo della superficie del parcheggio di cui al comma 1, non si computano le aree riservate alla sosta degli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, del D.Lgs. 285 del 1992 con esclusione degli autoveicoli di cui alla lettera a).

3. Sono assoggettati all'obbligo di cui al comma 1, i gestori:

a) dei parcheggi esistenti alla data del 31 agosto 2024;

b) dei parcheggi per i quali la domanda di titolo autorizzativo edilizio è stata presentata prima del 31 agosto 2024;

c) dei nuovi parcheggi all'aperto per i quali la richiesta di autorizzazione è stata presentata dopo il 31 agosto 2024;

4. I gestori dei parcheggi di cui al comma 3, lett. a) hanno l'obbligo di conformarsi alle disposizioni della presente legge entro 3 anni dalla sua entrata in vigore. Un termine supplementare può tuttavia essere concesso dal Comune nel cui territorio si trova il parcheggio, quando il gestore del parcheggio sia in grado di comprovare di avere adottato ogni misura necessaria per adempiere ai suddetti obblighi entro i termini di cui al primo periodo, ma di non averli potuti rispettare per cause a lui non imputabili.

5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, i gestori:

a) dei parcheggi ombreggiati da alberi per almeno metà della loro superficie complessiva;

b) dei parcheggi nell'ambito che insistono su aree vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

6. Per gli interventi di installazione delle tettoie o delle pensiline di cui al comma 1, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute per un importo complessivo non superiore a 80.000 euro per ciascun beneficiario, utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. Ai fini di cui al comma 6, è autorizzata la spesa di 85 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta.

8. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici delle tettoie o pensiline di cui al comma 1, i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 6, l'autorità preposta ad irrogare le sanzioni di cui al comma 9, nonché i controlli di sicurezza da effettuare sugli impianti.

9. L'inosservanza dell'obbligo previsto dal presente articolo, comporta una sanzione pecuniaria parametrata all'infrazione per ogni anno e fino al raggiungimento della conformità fino a un massimo di 10.000 euro se il parcheggio ha una superficie inferiore a 3.000 m², e di 20.000 euro se il parcheggio ha una superficie pari o superiore a 3.000 m².

10. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.0.10

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

"Art. 4-novies

(Semplificazioni in materia di procedimenti di valutazione ambientale strategica)

1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 6, comma 6, lett. b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le paro-

le: «del presente decreto», sono aggiunte le seguenti: «ivi inclusi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonte eolica o solare».

Art. 4-bis

4-bis.0.1

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.1

(Disposizioni in materia di semplificazioni autorizzative per le modifiche non sostanziali delle opere di rete di impianti rinnovabili).

1. Gli interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili esistenti e le variazioni dei progetti autorizzati, ovvero già oggetto di valutazioni ambientali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, consistenti, a prescindere dalla potenza ovvero dalla taglia di impianto risultante a seguito dell'intervento, in modifiche della soluzione di connessione ovvero delle opere di connessione alla rete, non sono considerati sostanziali e non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, purché gli interventi e le opere oggetto del progetto di modifica:

a) non siano ricompresi tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) non ricadano nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quelle incluse nella Rete Natura 2000, nelle aree sottoposte a tutela culturale, paesaggistica o archeologica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né nei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

4-bis.0.2

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.1

(Semplificazioni in materia di procedimenti di valutazione ambientale)

1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, quinto periodo, le parole: «deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti» sono sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie, in ordine decrescente, le seguenti tipologie di progetti: progetti eolici *offshore*; progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti; interventi di modifica, anche sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di energia eolica e solare; impianti di rigassificazione; impianti di stoccaggio; gasdotti; metanodotti; impianti geotermici; impianti idroelettrici; progetti fotovoltaici e agrivoltaici, di potenza nominale pari almeno a 50 MW; progetti eolici *onshore* di potenza nominale pari almeno a 70 MW»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima da considerare prioritari ai sensi del comma 1 e affidati alla Commissione PNRR-PNIEC di cui al comma 2-bis è riservata la quota di due terzi delle trattazioni; nell'ambito di ciascuna quota l'ordine è definito, per ciascuna tipologia, sulla base della data di perfezionamento della procedibilità. I progetti diversi da quelli di cui al comma 1 sono trattati in ordine cronologico sulla base della data di perfezionamento della procedibilità ai sensi dell'articolo 23, comma 4. Le tipologie e le quote dei progetti prioritari di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno. I criteri di priorità di cui al comma 1 si applicano anche al Ministero della Cultura e alla competente Soprintendenza ai fini della definizione dell'ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale»;

c) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sino alla scadenza del relativo triennio, nella Commissione di cui al presente comma

può essere nominato un terzo Coordinatore in aggiunta ai due già previsti dal decreto del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 2 settembre 2021, n. 361»;

d) dopo il comma 2-*octies* è aggiunto il seguente: «2-*novies*. Ove sussistano ragioni di efficacia e buon andamento dell'amministrazione, con ordine del Presidente della Commissione tecnica VIA-VAS e della Commissione PNRR-PNIEC, previo parere del Comitato di coordinamento, può essere disposta l'assegnazione alla Commissione tecnica VIA-VAS di specifiche tipologie progettuali in deroga ai criteri di ripartizione di cui al comma 2-*bis*.».

Art. 4-*ter*

4-*ter*.1

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente: "b-bis) all'articolo 39, comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; energia elettrica da fonti rinnovabili immesse in consumo nel settore dei trasporti. L'elettricità fornita nel trasporto stradale e ferroviario è conteggiata nel rispetto dei criteri di cui al comma 9, delle modalità di cui al comma 10 e in attuazione del comma 4 dell'articolo 25 della Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023.»;

ORDINE DEL GIORNO

Art. 4-quinquies

G4-quinquies.1

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessò che:

è all'esame dell'Aula il disegno di legge AC 1606, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

tra le questioni che purtroppo non hanno trovato soluzione, poiché inerente ad eventi sismici e non alluvionali, vi è quella riguardante il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione di alcuni territori, come quelli delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del comune di Perugia, che furono colpiti da gravi eventi sismici il 9 marzo del 2023;

a seguito di tali eventi, il 6 aprile del 2023 con delibera del Consiglio dei ministri è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in questi territori per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari, e sono stati stanziati euro 3.750.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018 per finanziare interventi di assistenza alla popolazione nonché di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche nei centri interessati;

tali fondi sono stati successivamente integrati per 414.100 euro - a valere sempre sul Fondo per le emergenze nazionali - con la delibera del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2023, al fine di completare l'attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento;

tuttavia, trascorsi quasi dieci mesi dai citati eventi, è evidente che le frazioni sopra citate stentano ancora a recuperare pienamente i gravi danni economici e sociali subiti, mentre le risorse sin qui stanziare sono palesemente insufficienti se si considera ad esempio che nel solo territorio di Pierantonio risultò inagibile ben il 90 per cento delle case,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile volta a reperire tutte le risorse necessarie per assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del comune di Perugia colpiti da eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023, nonché a prevedere quanto prima l'inserimento nell'allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 anche delle frazioni sopra citate colpite dal terremoto del 2023, al fine di semplificare, velocizzare e garantire una rapida ricostruzione delle zone colpite.

EMENDAMENTI

Art. 4-sexies

4-sexies.0.1

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:

«Art. 4-sexies.1

(Disposizioni urgenti relative alla valutazione ambientale di progetti rinnovabili)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, in caso di progetti alimentati a fonti rinnovabili tra loro interferenti, l'ordine di precedenza della valutazione delle istanze è esclusivamente quello cronologico, sulla base della anteriorità della data di procedibilità delle domande presentate. Ai fini dell'applicazione del presente comma, sono considerati interferenti:

a) i progetti eolici limitrofi per i quali non vengono rispettate, per uno o più aerogeneratori, le distanze minime previste dall'art.3.2 lettera n) dell'Allegato 4 al D.M. 10 settembre 2010;

b) i progetti fotovoltaici, ovvero agrivoltaici, e i progetti eolici limitrofi per i quali, la distanza tra il centro di uno o più aerogeneratori e il perimetro della recinzione dei progetti fotovoltaici, ovvero agrivoltaici, risulti in-

feriore all'altezza massima, comprensiva del rotore, dell'aerogeneratore considerato.

1-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* si applicano anche alle istanze di valutazione ambientale presentate in data antecedente al 10 dicembre 2023 ad esclusione di quelle considerate procedibili e per le quali, la Commissione di cui al comma 1, ovvero quella di cui al comma 2-*bis*, abbia già formalizzato richiesta di integrazioni ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte Seconda del presente decreto.».

Art. 4-*octies*

4-*octies*.0.1

IRTO, BASSO, FINA

*Dopo l'articolo 4-*octies*, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*novies*

(Misure per incentivare la diffusione di impianti solari fotovoltaici per le PMI)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1055, sono aggiunti i seguenti:

«1055-*bis*. Alle piccole e medie imprese come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che effettuano spese per l'acquisto e l'installazione di impianti solari fotovoltaici e connessi alla rete elettrica su edifici dalle stesse adibiti ad attività commerciali, agricole, industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici stessi, il credito di imposta è riconosciuto nella misura di cui al comma 1055-*quinqüies*.

1055-*ter*. Il credito di imposta di cui al comma 1055-*bis* spetta anche per le spese sostenute per la realizzazione di audit energetici funzionali all'individuazione delle caratteristiche energetiche dell'impresa, la rimozione dell'amianto e per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica integrati agli impianti.

1055-*quater*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* spetta per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2026, ovvero entro il 31 dicembre 2026, a condizione che entro la

data del 30 giugno 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

1055-quinquies. Il credito d'imposta di cui ai commi *1055-bis* e *1055-ter* si applica nel limite massimo di costi ammissibili complessivi pari a 2 milioni di euro e secondo le seguenti aliquote:

- 1) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile fino a 50 kW, l'aliquota è pari all'80 per cento della spesa complessiva sostenuta;
- 2) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 51 a 100 kW, l'aliquota è pari all'65 per cento della spesa complessiva sostenuta;
- 3) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 101 a 200 kW, l'aliquota è pari all'50 per cento della spesa complessiva sostenuta.

1055-sexies. In relazione agli investimenti previsti dai commi *1055-bis* e *1055-ter*, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche definite entro il 31 dicembre 2023 dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

1055-septies. Il credito d'imposta di cui ai commi *1055-bis* e *1055-ter* è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.»

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.

3. Per le finalità di cui ai precedenti commi da *248-bis* a *248-quater* è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis'.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze

e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Art. 5

5.1

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Sopprimere l'articolo.

5.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "bioliquidi sostenibili", aggiungere le parole "diversi da quelli prodotti da colture alimentari,"

5.3

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 1, sostituire le parole: e i cui impianti siano già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: e i cui impianti entrano in esercizio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5.4

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Con riferimento ai soli impianti connessi a siti produttivi, per i quali il rispetto delle forniture energetiche, anche in assetto di autoproduzione e con finalità di decarbonizzazione e transizione energetica, è incompatibile con il meccanismo

di cui al primo periodo, si applicano meccanismi di sostegno alla produzione definiti sulla base dei criteri di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

5.5

FREGOLENT

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:

"Con riferimento ai soli impianti connessi a siti produttivi, per i quali il rispetto delle forniture energetiche, anche in assetto di autoproduzione e con finalità di decarbonizzazione e transizione energetica, sarebbe incompatibile con il meccanismo di cui al primo periodo, si applicano meccanismi di sostegno alla produzione definiti sulla base dei criteri di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28."

5.6

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Sopprimere il comma 2.

ORDINE DEL GIORNO

G5.1

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996)

premessi che:

il provvedimento in esame, tra le varie tematiche, avrebbe, tra le sue finalità quelle di misure volte alla riduzione dell'uso dell'energia e alla riduzione degli agenti inquinanti nell'ambiente;

come è noto abbassare i limiti di velocità non aiuta soltanto a ridurre il rischio di incidenti, ma riduce anche le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera: come sostenuto all'interno dello studio dell'Agenzia europea per l'ambiente (Aea), secondo la quale, in una situazione di guida con continue piccole accelerazioni e frenate, potrebbe ridurre il consumo di carburante del 12 per cento per i diesel e, addirittura, del 18 per cento per i veicoli a benzina. Complessivamente, il settore trasporti incide per quasi il 20 per cento sulle emissioni climalteranti dell'Unione europea e il trasporto su strada, cioè quello interessato dai limiti di velocità, è proprio quello che incide maggiormente (94 per cento) per quanto riguarda la produzione di CO₂ dell'intero settore, e rappresenta oltre il 18 per cento del totale delle emissioni dell'Unione europea a 27;

considerato che:

con il decreto 22 dicembre 2022, recante «Piano di riparto delle risorse destinate alla progettazione ed alla realizzazione di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni», il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha destinato contributi statali per la realizzazione di interventi, volti alla progettazione di interventi efficaci per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni. In particolare, possono essere effettuati in tal senso interventi volti a azioni di moderazione del traffico con l'implementazione di «zone 30» e «isole ambientali» con l'introduzione di elementi di *traffic calming* per mitigare le differenze di velocità esistenti tra pedoni e traffico motorizzato;

molti comuni italiani hanno accolto l'opportunità di tali investimenti e, nell'ambito dei propri piani urbani di mobilità sostenibile, intendono estendere le aree in cui è prevista la circolazione per tutti i mezzi privati e pubblici sotto i 30 km/h. In particolare la città di Bologna è la prima grande città italiana a diventare Città 30,

impegna il Governo

a continuare a sostenere, anche con maggiori risorse rispetto a quelle già previste nel 2022, le zone «30» con l'introduzione di elementi di *traffic calming* per mitigare le differenze di velocità esistenti tra pedoni e traffico motorizzato.

EMENDAMENTI

Art. 5-bis

5-bis.0.1

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

(Misure volte a garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione)

1. All'articolo 46, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018 per i quali il biometano prodotto non può essere immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi ed è oggetto di contratti di fornitura di biometano nel settore dei trasporti, le garanzie di origine sono emesse in favore della prima controparte della catena di consegna con la quale il produttore abbia stipulato un contratto di fornitura per l'immissione del biometano nel settore trasporti.».

Art. 6

6.1

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: condensazione ad aria aggiungere le seguenti: o di torri di raffreddamento

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 1, primo periodo:*

1) *dopo le parole: sistemi di raffreddamento ad acqua, aggiungere le seguenti: anche in ciclo aperto;*

2) *dopo le parole*: all'interno delle centrali esistenti *aggiungere le seguenti*: o in prossimità delle relative opere di captazione;
b) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole*: siano realizzati in sostituzione di volumi esistenti *con le seguenti*: non comportino un incremento superiore al 10% dei volumi esistenti.

6.2

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: circuito di condensazione *aggiungere la seguente*: esclusivamente

6.3

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguente parole*: costituisce modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55,.

b) *Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.*

6.0.1

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis.

(Credito di imposta per la sostituzione di apparecchiature di refrigerazione commerciale altamente inquinanti)

1. Per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ambiente, di transizione energetica e di sviluppo sostenibile di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM/2019/640, a beneficio del-

le imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, è riconosciuto un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura dell'80 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 50.000 euro e nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro e può essere ceduto dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari ovvero assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate.

2. Sono ammissibili al credito di imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per gli interventi di sostituzione di impianti esistenti che abbiano un potenziale di riscaldamento globale di valore maggiore a 1500 ovvero quegli impianti refrigeranti maggiormente impattanti sul clima che utilizzano i refrigeranti R404A, R507A, R410A, R407C o R407F con nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale che impieghino refrigeranti a base naturale, quali l'anidride carbonica (R744, CO₂) e il propano (R290).

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione delle apparecchiature di cui al comma 1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui dai comma 1 a 3.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Art. 7

7.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

7.2

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Sopprimere l'articolo

7.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

"0a) all'articolo 2, dopo il comma 1-*bis*, aggiungere il seguente:

«1-*ter*. È vietato lo stoccaggio geologico di CO₂ all'interno di siti di interesse comunitario, e aree ricomprese nelle zone speciali di conservazione (ZSC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS) della rete europea Natura 2000, come individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli".»

7.4

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

"0a) all'articolo 2, dopo il comma 1-*bis*, aggiungere il seguente:

«1-*ter*. È vietato lo stoccaggio geologico di CO₂ all'interno delle aree protette»"

7.5

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: e autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO2 ai sensi del presente decreto.

7.6

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: L'autorizzazione di cui al comma 1 ha una durata massima di tre anni, prorogabile per un periodo non superiore ad un anno in caso di impossibilità oggettiva e motivata di portare a compimento la sperimentazione.

7.7

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, alinea, dopo le parole: terzo periodo, aggiungere le seguenti: , e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 del regolamento UE 2020/852,.

7.8

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera e), dopo la parola: l'ambiente aggiungere le seguenti: la biodiversità, gli ecosistemi naturali.; al medesimo comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, alla lettera f), dopo la parola: condotte aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7.9

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera g) sopprimere le parole da: fatta eccezione fino alla fine della lettera, al medesimo comma 1, capoverso «Art. 11-bis»:

b)) al comma 5, sopprimere il secondo periodo;

c)) al comma 11, sopprimere le parole: «, fatta eccezione per l'articolo 13, comma 1, lettera r).»

7.10

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-bis», sopprimere il comma 6.

7.11

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-bis», sopprimere il comma 10.

7.12

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, capoverso " 11- ter" lettera g), numero 2), "capoverso "8" dopo la parola: presentata, aggiungere le seguenti: in base a criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottarsi entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

7.13

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 1, capoverso "Art. 11-ter" lettera i), al comma 2-bis, sostituire le parole: «all'uno per mille» con le seguenti: «al cinque per mille».

7.14

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, alinea, sopprimere le parole da: , anche avvalendosi fino a: stoccaggio di CO2, al medesimo comma 3, sopprimere la lettera f).

7.15

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, lettera e), le parole "e termoelettrico", sono soppresse.

7.16

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: , e termoelettrico.

7.17

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: «e termoelettrico».

7.18

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Sopprimere il comma 5.

ORDINE DEL GIORNO

G7.1

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 ° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

l'articolo 7 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 162 del 2011 in materia di cattura e stoccaggio della CO₂ (Carbon Capture and Storage - CCS), specificando alcuni aspetti rilevanti e propedeutici per il rilascio di licenze o autorizzazioni allo stoccaggio di CO₂;

l'obiettivo della norma, come indicato al comma 3 del medesimo articolo, è quello di fornire quanto prima alle imprese con processi cosiddetti «*Hard To Abate*» ed al settore termoelettrico a gas strumenti efficaci ed efficienti di decarbonizzazione dei loro processi produttivi mettendole al riparo dal rischio di un aumento dei costi di produzione con connesse problematiche di competitività,

impegna il Governo

al fine di scongiurare il rischio che la tecnologia CCS venga utilizzata per mantenere lo *status quo* nell'ambito dei necessari processi di ricon-

versione ecologica delle attività industriali, a limitare la platea di potenziali fruitori del CCS ai soli settori *«hard to abate»*.

EMENDAMENTI

7.0.1

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per il monitoraggio degli impianti di iniezione e del complesso di stoccaggio geologico di CO₂)

1. All'articolo 144, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4-*bis*, è aggiunto il seguente: «4-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 4-*bis*, i titolari delle concessioni di coltivazione autorizzati a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO₂ sono tenuti a comunicare, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai medesimi soggetti di cui al comma 4-*bis*, i dati e le informazioni derivanti dal monitoraggio costante degli impianti di iniezione e del complesso di stoccaggio, ivi comprese le informazioni sulla tecnologia di monitoraggio utilizzata, al fine di prevenire il pericolo di migrazioni e fuoriuscite del biossido di carbonio ed evitare eventuali danni per la salute umana o per l'ambiente».

Art. 8

8.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, sostituire le parole: "in almeno due porti del Mezzogiorno", con le parole: "nei porti italiani, e prioritariamente in quelli del Mezzogiorno,".

8.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "piattaforme galleggianti" aggiungere le parole ", sia per la turbina eolica e sia per la stazione elettrica,"

8.3

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: piattaforme galleggianti aggiungere le seguenti: , sia per la turbina eolica che per la stazione elettrica,

8.4

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: profili attinenti alla sicurezza della navigazione aggiungere le seguenti: e gli enti locali interessati,

8.5

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: profili attinenti alla sicurezza della navigazione aggiungere le seguenti: e gli enti locali interessati,

8.6

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "politiche del mare", aggiungere le parole: ", i comuni interessati,".

8.7

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ", nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente", con le parole: ", nell'ambito delle risorse di cui al successivo articolo. Quale contributo al finanziamento degli interventi infrastrutturali, sono stanziati 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, alla cui copertura si provvede per 30 milioni per ciascun anno del biennio 2024-2025 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e per ulteriori 30 milioni annui a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

8.8

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Per garantire la uniformità normativa sull'intero territorio nazionale e sostenere l'adeguamento infrastrutturale necessario al raggiungimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, è istituito un tavolo interministeriale di coordinamento presso la presidenza del Consiglio dei ministri di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei seguenti ministeri: dell'ambiente e della sicurezza energetica, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, della protezione civile e le politiche del mare, delle imprese e del made in Italy. Al tavolo partecipano i rappresentanti delle regioni territorialmente competenti, della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale nonché delle associazioni maggiormente rappresentative interessate allo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti di cui al presente articolo. Il tavolo è presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche europee della Pre-

sidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del Tavolo interministeriale non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati."

8.9

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*quater*. In considerazione della necessità di incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili e delle esigenze di sicurezza energetica nazionale, l'individuazione delle aree demaniali e i relativi interventi infrastrutturali di cui al presente articolo, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti."

ORDINE DEL GIORNO

G8.1

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 ° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili,

continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

l'eolico *offshore* è fondamentale per la completa decarbonizzazione del nostro sistema elettrico. Dal nuovo PNIEC, presentato dal Ministro Pichetto Fratin, l'obiettivo al 2030 è di 2,1 GW ma, ad oggi c'è però soltanto un impianto eolico *offshore* funzionante, al largo di Taranto, da 30 MW;

ci sono zone d'Italia, come l'Alto Adriatico che godono di bassi fondali, che rendono strategici impianti eolici a fondazione fissa, come Agnes, l'*hub* rinnovabile localizzato oltre le 12 miglia dalla costa che integra in maniera sinergica 700 MW di capacità installata distribuita su due impianti eolici con fondazioni fisse e un impianto fotovoltaico galleggiante, supportati da 60 MW di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno verde a terra e 50 MW di sistemi per lo stoccaggio di energia elettrica attraverso batterie. Si tratta di quasi un GW di capacità installata,¹ A degli obiettivi PNIEC al 2030;

i progetti (fissi o galleggianti), che per scelta tecnologica non necessitano di alcun ampliamento dei porti italiani, dovrebbero godere di una corsia preferenziale accelerata nell'ambito delle procedure autorizzate, affinché possano essere realizzati immediatamente;

in sostanza, i progetti che a causa di fattori tecnologici e/o logistici richiedono un orizzonte temporale minore di realizzazione, è giusto che beneficino di un'accelerazione dal punto di vista autorizzativo, a prescindere dal tipo di fondazioni, fisse o galleggianti. Così facendo si potrà garantire uno sviluppo più veloce e graduale degli impianti eolici in mare nello stato italiano, evitando che i progetti di più rapida realizzazione subiscano rallentamenti non necessari, legati agli adeguamenti infrastrutturali che un altro gruppo di progetti richiedono,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a prevedere che, nell'ambito delle procedure autorizzative, in particolare in sede di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Unica, sia assegnata una priorità di trattazione ai progetti la cui realizzazione non sia subordinata al completamento delle misure previste dall'articolo 8 del decreto in esame, ovvero la creazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare.

EMENDAMENTI

8.0.1

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

Misure per l'accelerazione dello sviluppo e della realizzazione di impianti eolici in mare)

1. Al fine di accelerare i tempi di autorizzazione e realizzazione degli impianti eolici in mare, è data priorità ai progetti i quali aerogeneratori prevedono fondazioni fisse o galleggianti, che per scelta tecnologica o logistica non richiedono di attendere l'attuazione e il completamento delle misure di cui all'art. 8 del presente decreto e che quindi possono essere implementati con orizzonte temporale al breve termine in porti italiani che risultano già idonei alle attività necessarie per la realizzazione dei suddetti impianti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dispone misure volte all'accelerazione dei tempi di autorizzazione dei progetti con orizzonte temporale a breve termine, in priorità rispetto agli altri progetti.

2. Le misure del presente articolo sono riferite alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

8.0.2

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m., il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

«3-ter. Nell'ambito dei Piani regolatori portuali o dei Piani di sviluppo aeroportuale già sottoposti ad una Valutazione Ambientale Strategica, per progetti di opere e interventi che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di Impatto Ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS. Qualora i Piani regolatori portuali o i Piani

di sviluppo aeroportuale, ovvero le rispettive varianti, abbiano contenuti progettuali tali da consentire lo svolgimento di una Valutazione di Impatto Ambientale, l'autorità procedente può attivare un procedimento integrato svolto all'interno della Valutazione Ambientale Strategica. L'istruttoria di VAS-VIA integrata è effettuata dalla Commissione tecnica VIA-VAS secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto e si conclude con un unico provvedimento.

Nell'ambito dei procedimenti regolati dal presente comma, hanno sempre precedenza, nell'ordine di trattazione da parte della Commissione di cui al periodo precedente, quelli riguardanti porti in cui siano state individuate aree demaniali marittime destinate, nei modi di legge, alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l'assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare.»

8.0.3

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di installazioni di impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. Al fine di incrementare la produzione domestica di energia elettrica da fonti rinnovabili, per le nuove installazioni di impianti di mini eolico domestico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28."

8.0.4

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Green corridor dell'idrogeno verde)

1. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'accordo di cooperazione sottoscritto tra l'Autorità Portuale di Tangeri (TangerMed) e l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale tra i quali si prevede la realizzazione di un *Green Corridor* destinato al trasporto dell'idrogeno verde prodotto in Marocco e in transito per il Porto di Trieste quale polo logistico per le materie prime energetiche distribuite in Centro/Est Europa attraverso l'Oleodotto Transalpino è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2024 a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per il finanziamento di uno studio di fattibilità del *Green Corridor*, che analizzi l'intera filiera logistica dell'idrogeno, anche attraverso la possibile individuazione dei soggetti pubblici e privati interessati.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 250.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.0.5

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis.

(Incentivi per investimenti in impianti di Bio-raffinerie per la produzione di bioprodotti)

1. Al fine di ridurre le emissioni di CO₂ e di contrastare i cambiamenti climatici, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal Green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo con la dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 destinato all'erogazione di un credito di imposta per gli investimenti effettuati all'avvio o all'implementazione di impianti di Bioraffinerie destinati alla produzione di bioprodotti di interesse industriale.

2. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le aliquote, i criteri e i requisiti di accesso al contributo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

8.0.6

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure per l'accelerazione dello sviluppo e della realizzazione di impianti eolici in mare)

1. Al fine di accelerare i tempi di autorizzazione e realizzazione degli impianti eolici in mare, è data priorità ai progetti i quali aerogeneratori prevedono fondazioni fisse o galleggianti, che per scelta tecnologica o logistica non richiedono di attendere l'attuazione e il completamento delle misure di cui all'art. 8 del presente decreto e che quindi possono essere implementati con orizzonte temporale al breve termine in porti italiani che risultano già idonei alle attività necessarie per la realizzazione dei suddetti impianti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dispone misure volte all'accelerazione dei tempi di autorizzazione dei progetti con orizzonte temporale a breve termine, in priorità rispetto agli altri progetti.

2. Le misure del presente articolo sono riferite alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

3. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, quinto periodo, le parole: « hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi im-

pianti da fonti rinnovabili, ove previsti», sono sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie, in ordine decrescente, le seguenti tipologie di progetti: progetti eolici offshore; progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti; interventi di modifica, anche sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di energia eolica e solare; impianti di rigassificazione; impianti di stoccaggio; gasdotti; metanodotti; impianti geotermici; impianti idroelettrici; progetti fotovoltaici e agrivoltaici, di potenza nominale pari almeno a 50 MW; progetti eolici onshore di potenza nominale pari almeno a 70 MW».

8.0.7

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure per l'accelerazione dello sviluppo e della realizzazione di impianti eolici in mare)

1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, quinto periodo, le parole: « hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti», sono sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie, in ordine decrescente, le seguenti tipologie di progetti: progetti eolici offshore; progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti; interventi di modifica, anche sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di energia eolica e solare; impianti di rigassificazione; impianti di stoccaggio; gasdotti; metanodotti; impianti geotermici; impianti idroelettrici; progetti fotovoltaici e agrivoltaici, di potenza nominale pari almeno a 50 MW; progetti eolici onshore di potenza nominale pari almeno a 70 MW».

8.0.8

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Servizi di cold ironing e comunità energetiche portuali - CERP)

1. All'articolo 34-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, comma 1-*bis*, secondo periodo, dopo le parole: «che il concessionario» sono aggiunte le seguenti: «che ai presenti fini può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing».

2. All'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Al fine di contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico di ciascun porto, le Autorità di sistema portuale e le CERP di cui al comma 2, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, su istanza dei soggetti interessati, possono sottoscrivere accordi ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241/1990 con i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e del codice della navigazione, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile, anche riuniti in consorzio, al fine di disciplinare l'uso condiviso delle infrastrutture energetiche e relativi impianti anche prevedendo una gestione comune di tali infrastrutture nonché dei servizi di *cold ironing*.».

8.0.9

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis

(Transizione energetica nei porti)

1. All'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«2-*bis*. Al fine di contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico di ciascun porto, le Autorità di sistema portuale e le CERP di cui al comma 2, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art.

11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, su istanza dei soggetti interessati, possono sottoscrivere accordi ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 con i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e del codice della navigazione, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile, anche riuniti in consorzio, al fine di disciplinare l'uso condiviso delle infrastrutture energetiche e relativi impianti anche prevedendo una gestione comune di tali infrastrutture nonché dei servizi di *cold ironing*.»".

Art. 9

9.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Al fine di garantire l'interscambio di flussi di dati e ottimizzare le sinergie, il portale digitale di cui al comma 1, deve consentire la piena interoperabilità con la Piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in considerazione degli impatti che i procedimenti amministrativi hanno sulle infrastrutture di rete."

9.2

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, dopo le parole di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti parole: e i comuni

9.3

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 2, dopo le parole: "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano", aggiungere le seguenti: «e i comuni»

9.4

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. È in ogni caso garantito il diritto di accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma 1 ai sensi dell'articolo 3-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

9.5

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di concorrere ad una efficiente programmazione delle infrastrutture della rete elettrica e al contempo promuovere e accelerare la realizzazione degli impianti alimentati ad energia rinnovabile del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'Allegato I-bis alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, le soluzioni tecniche minime generali elaborate e validate dai gestori della rete elettrica ai sensi del Testo Integrato delle Connessioni Attive, sia nel caso di connessioni in media tensione che in alta e altissima tensione, sono da considerarsi vincolanti e comportano la prenotazione definitiva della capacità della rete a condizione che l'impianto di produzione sia stato autorizzato, ovvero la sua realizzazione non sia subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, ovvero l'iter autorizzativo sia in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle soluzioni tecniche minime elaborate e validate dai gestori della rete elettrica in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di decadenza delle soluzioni tecniche minime generali nei casi di inadempimento del richiedente.

9.6

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: elettromagnetici, inserire le seguenti: , tenuto conto degli impatti cumulativi con altre fonti di esposizione

9.7

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le verifiche dell'interesse archeologico, relativamente alle opere di cui al presente articolo, sono svolte in fase di realizzazione dell'intervento, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa fondata su un livello di progettazione esecutiva, ad eccezione di quelle ricadenti, anche parzialmente, nelle aree di interesse archeologico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le quali è necessaria una valutazione caso per caso da parte dell'ente competente.

9.8

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi in cui la DIL sia corredata da una dichiarazione sostitutiva certificata redatta da un professionista abilitato, che asseveri sotto la propria responsabilità che l'esecuzione dei lavori per realizzare le opere e le infrastrutture di cui al primo periodo non comporti nuova edificazione o scavi in quote diverse a quelle già impegnate da manufatti esistenti o mutamento nell'aspetto esteriore dei luoghi, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 4, del Decreto Legislativo. 22 gennaio 2004, n. 42, e di cui all'articolo 41, comma 4, del Decreto Legislativo. 31 marzo 2023, n. 36.

9.9

FREGOLENT

Al comma 6, aggiungere, in fine il seguente periodo:

"Le verifiche dell'interesse archeologico, relativamente alle opere di cui al presente articolo, sono svolte in fase di realizzazione dell'intervento, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa fondata su un livello di progettazione esecutiva, ad eccezione di quelle ricadenti, anche parzialmente, nelle aree di interesse archeologico di cui all'art.142, comma 1, lettera m) del Codice dei Beni Culturali e Paesaggio, di cui al Decreto Legislativo del 22 Gennaio 2004, n.42, per le quali sarà necessaria una valutazione caso per caso da parte dell'ente competente".

9.10

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il comma 7, è sostituito dal seguente:

"7. Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea ovvero occorra l'acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti, la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5, l'amministrazione precedente adotta lo strumento della conferenza semplificata nel rispetto dei tempi e delle procedure previste dall'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241."

Conseguentemente sopprimere il comma 8

9.11

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

b) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.

9.12

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Si Apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera a), sopprimere le parole da: , decorso il quale fino alla fine del periodo; al medesimo comma 7, lettera b), sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: quaranta giorni;

b) sopprimere il comma 8.

9.13

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. L'autorizzazione unica di cui al comma 7 può prevedere, nei casi in cui l'*iter* autorizzativo relativo agli impianti di distribuzione includa anche le opere di connessione alla rete elettrica nazionale (RTN) oltre a quelle per la cabina primaria, l'autorizzazione contestuale, nel rispetto delle rispettive competenze dello Stato e delle Regioni, sia delle opere della rete di distribuzione, sia delle opere di connessione alla RTN.

9.14

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9.1. Per gli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed in particolare per gli impianti sviluppati nell'ambito dell'autoconsumo diffuso, viene data priorità di accesso alla rete di distribuzione.

9.15

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 9-undecies, aggiungere il seguente:

9-duodecies. Al fine di garantire la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ivi incluse le relative opere connesse, di cui all'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, l'Autorità competente in materia di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, avvia il procedimento, su istanza del proponente, anche in assenza del progetto, redatto e validato dal gestore di rete competente, dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete. Resta fermo l'obbligo per il proponente di allegare alla domanda di autorizzazione una proposta di soluzione progettuale dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete, elaborata in coerenza con il preventivo per la connessione predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente. L'efficacia del provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, resta subordinata alla conferma della positiva valutazione del gestore della rete competente in merito alla proposta

di soluzione progettuale presentata dal proponente. Ferme restando, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora il competente gestore della rete evidenzi al proponente la necessità di apportare delle modifiche alla soluzione progettuale proposta, l'Autorità competente in materia di autorizzazione unica, su istanza del proponente, provvede alla valutazione in merito all'entità di tali modifiche entro il termine perentorio di 30 giorni, comunicando l'esito al proponente. In caso di modifiche ritenute non sostanziali il provvedimento è aggiornato entro il termine perentorio di 15 giorni. Il procedimento di approvazione di varianti ritenute sostanziali, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, si conclude nel termine perentorio di 60 giorni.

9.16

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 9-undecies, aggiungere il seguente:

9-dudecies. Gli interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili esistenti e le variazioni dei progetti autorizzati, ovvero già oggetto di valutazioni ambientali ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, consistenti, a prescindere dalla potenza ovvero dalla taglia di impianto risultante a seguito dell'intervento, in modifiche della soluzione di connessione ovvero delle opere di connessione alla rete, non sono considerati sostanziali e non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui all'articolo 6-bis, comma 4, del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, purché gli interventi e le opere oggetto del progetto di modifica:

a) non siano ricompresi tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

b) non ricadano nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quelle incluse nella Rete Natura 2000, nelle aree sottoposte a tutela culturale, paesaggistica o archeologica ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, né nei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

9.17

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 9-undecies, aggiungere il seguente:

9-duodecies. Per i soli impianti di produzione di energia e combustibili da fonti rinnovabili alimentati a biomasse, le nuove richieste di connessione alla medesima rete degli impianti localizzati nel medesimo comune e/o in comuni contermini sono sottoposte, laddove previste, ad una procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che esamini gli effetti cumulativi sull'ambiente e sulla popolazione residente.

9.0.1

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis.

(Aliquota IVA per pompe di calore)

1. Alla Tabella A - Parte II-bis (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies, è aggiunto il seguente: «1-quinquies.1. pompe di calore per la climatizzazione invernale e/o estiva».

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

9.0.2

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis.

(Disposizioni per la riduzione della dipendenza da combustibili fossili attraverso la promozione dell'elettificazione dei consumi per il riscaldamento)

1. Al fine di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento attraverso l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ARERA, con proprio provvedimento, introduce:

a) tariffe elettriche dedicate per le utenze che utilizzano la pompa di calore elettrica come principale sistema di riscaldamento tramite l'applicazione di componenti tariffarie relative agli oneri di sistema opportunamente ridotte;

b) ulteriori agevolazioni tariffarie nel caso di pompe di calore dotate di sistemi tecnologici di monitoraggio e controllo che abilitano l'integrazione con il sistema elettrico."

9.0.3

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure per lo sviluppo green delle isole minori attualmente non interconnesse con la terraferma)

1. Ai fini della realizzazione del piano pluriennale di Terna teso a favorire lo sviluppo *green* delle isole minori attualmente non interconnesse con la terraferma, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'interconnessione con il territorio, finalizzato a favorire la realizzazione delle linee di connessione tra il sistema elettrico nazionale e la rete presente nelle isole minori, finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al comma 4.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

— 160 —

3. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

9.0.4

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Rafforzamento della disciplina sull'unbundling)

1. Nel caso di imprese integrate verticalmente, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti e le misure necessarie a garantire la reale separazione, anche proprietaria, tra le imprese di vendita e i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche, nonché con le imprese che operano nel settore dei servizi post contatore.

Art. 10

10.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

L'articolo è soppresso

10.2

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, dopo le parole: nuovi sistemi aggiungere le seguenti: totalmente alimentati da fonti rinnovabili.

10.3

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: 2-bis. Alle imprese che realizzino o estendano reti di teleriscaldamento per l'approvvigionamento di energia termica per uso industriale che usino almeno il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo complessivo sostenuto con un massimale di spesa pari a 50.000.000 di euro per ciascun progetto di investimento.

2-ter. Con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinati i requisiti degli interventi ammissibili e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

2-quater. Il credito di imposta di cui al precedente comma è utilizzabile in compensazione nel modello F24, in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il costo è stato sostenuto.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

10.4

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di contenere per il primo trimestre 2024 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale anche in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, i servizi di teleriscaldamento, nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio di energia di cui all'articolo 16 comma 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115, sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al 5 per cento per i consumi stimati o effettivi dei mesi gennaio, febbraio e marzo 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 41,46 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023."

ORDINE DEL GIORNO

G10.1

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili,

— 163 —

continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

l'articolo 10 contiene alcune disposizioni volte a finanziare dei progetti di realizzazione di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento;

appare opportuno sostenere lo sviluppo dei termodotti, sia per sostenere i poli industriali alle prese con la crisi energetica e i conseguenti costi di approvvigionamenti, sia per contribuire a raggiungere gli obiettivi che l'Italia si è posta in materia ecologica ed energetica,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di competenza volte a stanziare risorse adeguate al fine di riconoscere un credito d'imposta alle imprese che realizzino o estendano reti di teleriscaldamento per l'approvvigionamento di energia termica per uso industriale che usino almeno il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili.

EMENDAMENTI

Art. 11

11.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

11.2

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Sopprimere l'articolo.

11.3

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente:

1-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 finalizzata al riconoscimento di misure premiali sulla base del programma approvato ai sensi del comma 1, lettera e-ter). Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

11.4

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, la lettera c) è soppressa

11.5

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera c), premettere al numero 1) il seguente:

«01) al comma 2, lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei criteri e modalità per procedere, ove necessario al fine di garantire la

salvaguardia e la tutela dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, alla rimozione e ricollocazione di ogni categoria di rifiuto radioattivo, compresi i rifiuti ad alta attività destinati allo stoccaggio provvisorio di lunga durata»

11.6

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso «5-bis», secondo periodo, dopo le parole «militari interessate» aggiungere le seguenti: «già nella disponibilità del medesimo Ministero alla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto».

11.7

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma «5-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: che si intendono prevalenti rispetto alle autocandidature di cui al secondo periodo.

b) al capoverso comma «5-quater», premettere le seguenti parole: «Fatto salvo il caso di cui al comma 5-bis, ultimo periodo.».

11.8

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, dopo le parole: 23 dicembre 2022, n. 435, aggiungere le seguenti: che risultino basati sulla distribuzione di calore generato esclusivamente da fonti rinnovabili, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH),

ORDINI DEL GIORNO

G11.1

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996)

premessi che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame rinnova la disciplina per l'individuazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico;

in particolare la nuova procedura prevede che, entro i 90 giorni successivi alla pubblicazione della proposta di Cnai, risalente al 13 dicembre 2023, possano presentare la propria autocandidatura a ospitare sul proprio territorio il parco tecnologico gli enti territoriali le cui aree non sono presenti nella proposta di Cnai, il Ministero della difesa per le strutture militari interessate e gli enti territoriali le cui aree sono presenti nella proposta di Cnai. Tale procedura presuppone la necessità di procedere ad una rivalutazione dei territori autocandidati al fine di verificarne l'eventuale l'idoneità ad accogliere il sito unico;

considerato che:

è di tutta evidenza che la definizione di un procedimento, alternativo rispetto a quello basato sulla redazione di una Carta nazionale delle aree idonee (CNAI), che prevede la predisposizione di una Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA), avrà come unico effetto quello di rinviare la soluzione del problema legato alla messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e allo smantellamento delle strutture della passata stagione nucleare, conclusasi con il referendum del 1987, nonché alla gestione del materiale radioattivo ancora giacente nei depositi temporanei, con costi che, dal 2010 ad oggi, hanno superato i 4 miliardi di euro;

come noto, la definizione della CNAPI (Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee), sulla base della quale è stata redatta la CNAI, ha richiesto un *iter* di elaborazione lungo e complesso, così come definito dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, improntato, *in primis*, al rispetto della Guida tecnica n. 29 redatta da ISPRA (oggi ISIN) e delle Linee Guida IAEA (*International Atomic Energy Agency*);

nel mutato contesto normativo definito dal provvedimento in esame, la citata disciplina di cui al decreto legislativo n. 31 del 2010, improntata a

criteri di sicurezza, adeguato approfondimento istruttorio e partecipazione dei territori interessati, appare assumere un ruolo secondario rispetto all'esigenza avvertita dal Governo di favorire la presentazione delle autocandidature da parte dei comuni, a prescindere dalla definizione di parametri tecnici di riferimento, anche in aree già oggetto di indagine ed escluse per mancanza dei requisiti di idoneità;

la prospettiva di pervenire all'adozione del provvedimento di autorizzazione unica del DNPT nel 2026 e di avviare l'esercizio nel 2030 non solo appare poco realistica ma induce a preoccupanti considerazioni in ordine alle modalità con le quali verrà gestito il complessivo iter di approvazione, con particolare riferimento al rispetto dei più elevati standard di sicurezza radiologica e salvaguardia ambientale, oltre che di sicurezza pubblica, che la natura dell'impianto richiede,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile volta a garantire, nel quadro degli obblighi dettati dall'Unione europea, l'osservanza delle tempistiche per l'individuazione e la realizzazione del Deposito unico nazionale nel pieno rispetto dei più elevati standard di sicurezza e tutela dell'ambiente e dell'incolumità dei cittadini, nonché ad individuare più efficaci strumenti di partecipazione, trasparenza e confronto pubblico con le comunità territoriali interessate, in tutte le fasi del procedimento, al fine di orientare l'*iter* decisionale alla progressiva individuazione di una soluzione condivisa.

G11.2

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo

storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

rilevato altresì che:

l'articolo 11 del decreto in esame reca numerose modifiche alla disciplina per l'individuazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico;

il decreto introduce, infatti, un procedimento alternativo, a quello attualmente previsto per l'individuazione del sito del Deposito (che si basa sulla redazione di una Carta nazionale delle aree idonee - CNAI a cui si arriva tramite un percorso lungo e partecipato e basato sul rigore scientifico), che prevede la presentazione di autocandidature e, sulla base di queste, la predisposizione di una Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA);

le autocandidature - da parte degli enti territoriali e da parte anche del Ministero della difesa per le strutture militari interessate - possono infatti essere avanzate anche da quei comuni e soggetti le cui aree sono state ritenute non idonee fino ad oggi, per motivi scientifici;

siffatto procedimento rischia di vanificare tutto il lavoro svolto fino ad ora, e che ha portato all'individuazione di 51 siti idonei in 6 regioni, che finirà per allungare inevitabilmente i tempi per l'individuazione del Deposito, che invece rappresenta una vera urgenza per la sicurezza di tutto il Paese;

sul punto della nuova procedura di autocandidatura, il Partito Democratico ha presentato un emendamento soppressivo in quanto ritiene che, dato lo stato dell'*iter*, sarebbe solo un rallentamento dell'intera procedura, perché si possono presentare autocandidature in aree fino ad ora ritenute non idonee;

suddetto emendamento è stato respinto, accogliendone invece uno della maggioranza che concede ulteriori 2 mesi per presentare le autocandidature,

impegna il Governo:

a incrementare le misure premiali per stimolare un'accelerazione dell'individuazione del sito per il deposito e a monitorare gli effetti applicativi della norma riguardante le autocandidature, anche in termini di efficacia rispetto all'urgenza di mettere in sicurezza le scorie radioattive, e, valutati gli effetti applicativi del capoverso 5-*ter* dell'articolo 11, come modificato in sede referente, a non ricomprendere, tra le aree autocandidate, quelle situate al di fuori delle aree individuate dalla CNAI, redatta tenendo conto dell'esperienza internazionale e basata su rigorosi criteri tecnico-scientifici e sull'ascolto dei territori.

G11.3

SIRONI, DI GIROLAMO, TREVISI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996)

premessi che:

l'articolo 11 del decreto-legge oggetto di conversione reca misure urgenti in materia di infrastrutture per il *decommissioning* e la gestione dei rifiuti radioattivi;

l'articolo summenzionato prevede una serie di modifiche alla disciplina per l'individuazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico. In particolare, l'articolo 11, prevede, *inter alia*, la possibilità per i Comuni non presenti nella Carta nazionale delle aree idonee (CNAI), nonché per il Ministero della difesa con riferimento alle strutture militari interessate, di presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione della Carta, la propria autocandidatura per ospitare il Deposito unico nazionale e il Parco Tecnologico e chiedere al Ministero dell'ambiente e alla Sogin di avviare una rivalutazione del territorio stesso, al fine di verificare l'eventuale idoneità;

considerato che:

con specifico riferimento alle strutture militari e al loro possibile utilizzo per la collocazione del Deposito unico, è fondamentale garantire la trasparenza sotto il profilo dell'accesso alle informazioni e ai dati relativi alla gestione del sito da parte dei soggetti istituzionali, delle associazioni, dei portatori di interesse e delle comunità locali, con particolare riguardo agli aspetti tecnici, gestionali, amministrativi, nonché alle fasi di progettazione tecnica, di pianificazione di servizi, di corretta conservazione nel tempo del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi medesimi e del rispetto delle norme di sicurezza;

ritenuto che:

con particolare riguardo ad un potenziale sito militare da destinare al deposito unico, trattandosi di aree di competenza del Ministero della difesa non è infatti chiaro in che modo e da parte di quale organismo verranno eseguite e gestite le attività di verifica e ispezione del sito, attività generalmente affidate a protocolli di intesa tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della difesa, nonché le modalità di trasmissione e pubblicazione delle informazioni e dei dati sulle attività di caratterizzazione, gestione, tracciabilità e smaltimento dei rifiuti radioattivi e dei materiali

nucleari, sulla messa in sicurezza e il monitoraggio delle matrici ambientali, nonché sulla gestione e dismissione degli impianti;

la gestione dei rifiuti radioattivi deve essere necessariamente improntata alla protezione sanitaria della popolazione e alla tutela dell'ambiente, a tal fine tenendo conto di tutti gli aspetti che hanno o possono avere una rilevanza per gli usi attuali e futuri del territorio, considerato che il luogo prescelto quale deposito unico dovrà ospitare non solo i rifiuti nucleari (da decenni stoccati in tanti depositi temporanei disseminati in tutta Italia), ma anche la produzione di materiale radioattivo proveniente da attività mediche, industriali e di ricerca, quello proveniente dalla bonifica dei siti oggetto di contaminazioni accidentali, nonché i rifiuti provenienti dalle attività svolte nell'ambito della Difesa ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, rispetto ai quali ad oggi non è dato conoscere l'effettiva quantificazione e caratterizzazione,

impegna il Governo:

a mantenere l'esclusione delle strutture militari dall'elenco delle aree idonee ad ospitare il sito del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, fermo restando che, in ogni caso, devono essere garantite le attività di ispezione e controllo all'interno del sito prescelto, con il coinvolgimento diretto dell'ISIN, della SOGIN, dell'ENEA e dei competenti organi tecnici del MASE, nonché la massima trasparenza e partecipazione delle popolazioni e dei portatori di interesse, a cominciare dal diritto di accesso alle informazioni nel rispetto della Convenzione di Aarhus e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;

a garantire, altresì, la massima protezione sanitaria della popolazione e la tutela dell'ambiente durante l'espletamento delle attività di gestione dei rifiuti radioattivi.

EMENDAMENTI

11.0.1

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Modifiche del codice ambientale in materia di contrasto all'abbandono di rifiuti)

1. All'art. 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente: «1-*ter*. Una quota pari al 50 per cento delle ammende riscosse e delle eventuali oblazioni relative al reato di cui al comma 1 è trasferito all'Amministrazione che ha provveduto all'accertamento del reato. Le somme trasferite sono vincolate ad attività finalizzate a potenziare il contrasto all'abbandono di rifiuti. Le modalità di attuazione del trasferimento sono definite all'adozione di un apposito regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.»

Art. 12

12.1

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: o del distributore interessato aggiungere le seguenti: e senza distinzioni per tecnologia; al medesimo comma 1, lettera b), dopo le parole: fotovoltaici con celle, aggiungere le seguenti: ivi comprese le celle e i wafer di silicio,;

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-*bis*. L'ENEA provvede all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti, nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro di cui al comma 1, garantendo la permanenza di valori minimi di efficienza in relazione al processo di evoluzione tecnologica.

12.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:

- a) "moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, specificando l'efficienza del modulo;
- b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, specificando l'efficienza della cella;".

12.3

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1.2) "capoverso e-ter" aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Le regioni e gli enti locali nel cui territorio è situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico, nonché il Ministero della difesa con riferimento alle strutture militari, hanno il diritto di recedere dagli accordi stipulati per ospitare sul proprio territorio il deposito nazionale fino al completamento dei lavori, inclusi quelli per l'impianto dello stoccaggio a titolo provvisorio. La Regione nel cui territorio è situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico istituisce il Tavolo della trasparenza al fine di garantire la necessaria partecipazione e trasparenza dei territori interessati.»

12.4

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Alle imprese che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 25 per cento del costo dei moduli fotovoltaici, con un massimale di spesa previsto pari a 200 euro per kW di potenza nominale dei moduli installati, se sono utilizzati moduli aventi i requisiti di cui alla precedente lettera a); un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo dei moduli fotovoltaici, con un massimale di spesa previsto pari a 270 euro per kW di potenza nominale dei moduli installati, se sono utilizzati moduli aventi i requisiti di cui alla precedente lettera b); dell'85 per cento del costo dei moduli fotovoltaici, con un massimale di spesa previsto pari a 410 euro per kW di potenza dei moduli installati, se sono utilizzati moduli aventi i requisiti di cui alla precedente let-

tera c). Per soggetti che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici, si intendono anche aziende che realizzano impianti con finalità di vendita di energia in modalità ESCO o PPA.

1-ter. Alle imprese che realizzano l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, è riconosciuto un credito di imposta dell'85 per cento del costo dell'investimento, con un massimale di spesa per kW di capacità di euro 2.000, nel caso in cui detti sistemi di accumulo siano caratterizzati da celle prodotte negli Stati membri dell'Unione europea attraverso l'utilizzo di chimiche sostenibili - sia in termini di estrazione dei materiali che di lavorazione durante il processo produttivo - e sicure a base Litio-Ferro-Fosfato. Per la realizzazione di sistemi di accumulo asserviti a un impianto fotovoltaico che rispettino le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra ma le cui celle non siano prodotte negli Stati membri dell'Unione europea il credito di imposta è riconosciuto nella misura dell'85 per cento del costo dell'investimento con un massimale di spesa per kW di capacità di euro 1.000. Per la realizzazione di sistemi di accumulo che abbiano le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra ma non sono asserviti a un impianto fotovoltaico, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 25 per cento del costo dell'investimento o del 50 per cento del costo dell'investimento a seconda che i sistemi di accumulo non siano o siano caratterizzati da celle prodotte negli Stati membri dell'Unione europea, con un massimale di spesa per kW di capacità di euro 1.000.

1-quater. Alle imprese che realizzano gli investimenti di cui al precedente comma in strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le percentuali di detrazione di cui sopra vengono incrementate di 10 punti percentuali.

1-quinquies. Il credito di imposta di cui al precedente comma è utilizzabile in compensazione nel modello F24, in 5 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il costo è stato sostenuto. Le imprese possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante in 5 quote annuali di pari importo.

12.5

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*) In relazione ai prodotti iscritti nel registro di cui al comma 1, il produttore o il distributore interessato, che ha presentato la relativa istanza, fornisce indicazioni in ordine alla provenienza delle materie prime critiche, alle emissioni di carbonio relative all'intera filiera, al ciclo di vita del prodotto e al rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG), prendendo a riferimento i più elevati standard di certificazione ambientale. Dette informazioni sono pubblicate in nota al registro e devono essere aggiornate con cadenza annuale."

12.6

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 92, è inserito il seguente: «92-*bis*. All'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-*ter*. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *h*), si applica l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi del 26 per cento, a norma dell'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.»».

Art. 13

13.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: "della legge 30 dicembre 2021, n. 234", sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione di investimenti che prevedono l'utilizzo di qualsiasi combustibile fossile."

13.2

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 280.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e in misura pari a 280 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

13.3

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 400 milioni. All'onere di cui al precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione dispesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.

13.0.1

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli elettrici e velocipedi a pedala assistita)

1. Ai fini di ridurre i tempi della transizione energetica, di apportare benefici in termini di mitigazione degli effetti negativi da emissioni di CO₂ e di ridurre la spesa per l'acquisto di carburante incentivando una mobilità alternativa all'utilizzo di veicoli inquinanti, per gli anni 2024, 2025 e 2026 sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:

a) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 50.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

b) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria L1e e L3e, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria N1 e N2, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 50.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

d) i velocipedi a pedala assistita di cui all'articolo 50, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 107,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.0.2

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

1. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.

2. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 199 del 2021, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del citato decreto legislativo n. 199 del 2021, anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.

3. All'articolo 119, comma 16-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «fino a 200 kW» sono sostituite con le parole «fino ad 1 MW»;

b) dopo le parole «di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

13.0.3

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 13-*bis*.

(Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati da mezzi ad alimentazione totalmente elettrica)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ previsti per il settore dei trasporti e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, in via sperimentale dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ai veicoli ad alimentazione totalmente elettrica, detenuti a titolo di proprietà, appartenenti alle categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3, nonché ai motocicli con potenza non inferiore a 11 kW si applica una riduzione dei costi sostenuti per i pedaggi in relazione ai transiti effettuati sulle tratte autostradali.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate ai proprietari dei veicoli.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I diversi fornitori del servizio di pedaggio forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta dello stesso, i dati sul traffico relativo ai propri clienti proprietari dei veicoli di cui al comma 1, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, per consentire il monitoraggio dei risultati ottenuti in termini di riduzione

delle emissioni di gas climalteranti e valutare l'efficacia della misura di differenziazione dei pedaggi stradali.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri applicativi della riduzione tariffaria di cui al comma 1."

13.0.4

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per la riduzione degli effetti climalteranti)

1. Per accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, il comma 1041 è sostituito dal seguente: «1041. Al fine di provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1031, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascun degli anni 2024, 2025 e 2026».

13.0.5

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 13-bis.

(Tavolo permanente di coordinamento per la decarbonizzazione dei settori strategici e la giusta transizione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un Tavolo permanente di coordinamento per la decarbonizzazione dei settori strategici e la giusta transizione, composto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da rappresentanti del CNR, da rappresentanti di ENEA, da rappresentanti delle regioni e degli enti locali nonché dalle parti sociali volto ad assicurare il coordina-

mento e l'indirizzo unitario delle misure e delle azioni in materia di decarbonizzazione e finalizzato a:

a) tutelare le fasce sociali più deboli e vulnerabili nonché i lavoratori attraverso nuove opportunità di occupazione;

b) sviluppare progetti concertati finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione dei settori strategici, in un'ottica di tutela ambientale, sociale e di economia circolare.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo di cui al comma 1."

Art. 14

14.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 14

(Proroga del regime di maggior tutela)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «e per i clienti domestici» sono sostituite dalle seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici».

14.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con il pieno coinvolgimento delle Associazioni dei Consumatori maggiormente rappresentative."

14.3

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a diffusione nazionale, anche con il coinvolgimento della RAI (Società concessionaria di servizio pubblico) e delle sue redazioni locali, e a diffusione locale anche mediante radio e televisioni locali, cartellonistica su strada, spot, affissioni su mezzi di trasporto pubblico locale inerenti la mobilità urbana ed extra-urbana.

Conseguentemente:

a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1 milione di euro, con le seguenti: 5 milioni di euro;

b) al comma 3, lettera b), capoverso comma «2-bis.», alinea, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centottanta giorni;

c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Per le finalità di cui al comma 3 sono ricompresi, tra i vulnerabili, i clienti che non superano la soglia ISEE (indicatore situazione economica equivalente) di 20.000 euro per i nuclei familiari con meno di quattro figli e 40.000 euro per le famiglie numerose con almeno quattro figli a carico.;

d) al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: l'Autorità fino alla fine del periodo con le seguenti: la Banca d'Italia definisce con proprio provvedimento, sentiti l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, le condizioni e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo. Al fine di assicurare la regolarità dei relativi pagamenti e nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, gli esercenti il servizio di maggior tutela sono tenuti a inviare agli esercenti il servizio a tutela graduati ogni informazione necessaria per procedere all'addebito diretto sul conto corrente bancario, postale o su altri mezzi di pagamento del cliente che opera attraverso un intermediario finanziario, secondo quanto previsto dal periodo precedente.;

e) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: Acquirente unico S.p.A fino a: ARERA con le seguenti: ARERA effettua, avvalendosi, ove necessario, della società Acquirente Unico;

f) al medesimo comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: il 31 marzo 2025 con le seguenti: 3 mesi dalla conclusione delle aste e comunque non oltre il 1° giugno 2024.

14.4

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a diffusione nazionale, anche con il coinvolgimento della RAI (Società concessionaria di servizio pubblico) e delle sue redazioni locali, e a diffusione locale anche mediante Radio e Televisioni locali, cartellonistica su strada, spot, affissioni su mezzi TPL inerenti la mobilità urbana ed extra-urbana.

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: cinque milioni di euro.

14.5

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. La Presidenza del Consiglio assicura che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di riservare spazi di informazione nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale. Per tali finalità, l'attività di informazione e comunicazione di cui al comma 1, costituisce messaggio di utilità sociale e di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150."

14.6

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Al fine di assicurare la trasparenza e la comprensione delle informazioni del contratto di fornitura di energia elettrica rese al cliente finale sia in fase precontrattuale sia in fase contrattuale e per migliorare la confrontabilità delle offerte, ridurre al minimo gli ostacoli al cambio di venditore senza limitare indebitamente la scelta del cliente stesso, prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura di energia elettrica in esito alle procedure competitive, l'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 210 dell'8 novembre 2021 è abrogato. Arera con propria deliberazione, da adottare entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, determina le modalità di attuazione del presente comma aggiornando conseguentemente l'articolo 1, comma 1.1, numero XXI della Deliberazione 6 giugno 2023 250/2023/R/COM.

14.7

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Al fine di prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura di energia elettrica, la tariffa ad uso domestico delle abitazioni in muratura, prevista dalla deliberazione 9 febbraio 2012 38/2012/R/eel di Arera, è applicata anche per le forniture temporanee a forfait delle abitazioni ad uso dello spettacolo viaggiante.

14.8

IRTO, BASSO, FINA

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

a) *sopprimere il comma 4;*

b) *al comma 5, sopprimere le parole:* o dall' esercente il servizio di vulnerabilità di cui all' articolo 11 comma 2 del decreto legislativo n. 210 del 2021 come modificato dal comma 3 del presente articolo;

c) *al comma 6, sopprimere le parole:* coerente con le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo;

d) *sostituire il comma 7 con il seguente:* 7. Per le finalità di cui al comma 1, per assicurare un efficace coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei clienti domestici nel mercato dell' energia elettrica, nonché per garantire la tempestiva adozione delle occorrenti misure correttive, ARERA. effettua, avvalendosi, ove necessario, della società Acquirente Unico, d' intesa con il Ministero dell' ambiente e della sicurezza energetica e sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specifiche attività di monitoraggio relativamente alle condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui all' articoli 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, e 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 201, nonché alla corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli aggiudicatari individuati mediante le predette procedure competitive. Gli esiti delle attività di cui al primo periodo sono contenuti in una relazione trasmessa dall' ARE-RA alle Commissioni parlamentari, competenti per materia, entro 3 mesi dal-

la conclusione delle aste e comunque non oltre 1° giugno 2024 e, successivamente, con cadenza annuale a decorrere da detta data.

14.9

IRTO, BASSO, FINA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, è sostituito dal seguente: «2. A decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela di cui all' articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ai clienti vulnerabili di cui al comma 1 continua ad applicarsi il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125.».

Conseguentemente:

a) *sopprimere il comma 4;*

b) *al comma 5, sopprimere le parole:* o dall'esercente il servizio di vulnerabilità di cui all'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 210 del 2021 come modificato dal comma 3 del presente articolo;

c) *al comma 6, sopprimere le parole:* coerente con le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo;

d) *al comma 7, alle parole:* Per le finalità *premettere le seguenti:* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del DM 18 maggio 2023, n.169;

e) *dopo il comma 7, aggiungere il seguente:* 7.1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «a decorrere dal 10 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2026».

14.10

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 3, lettera b), capoverso comma «2-bis.», sostituire le parole: sessanta giorni *con le seguenti:* centottanta giorni.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Entro sessanta giorni dalla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021 e, comunque, non oltre il 31 maggio 2024, la Banca d'Italia definisce con proprio provvedimento, sentiti l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

(ARERA) e il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, le condizioni e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo. Al fine di assicurare la regolarità dei relativi pagamenti e nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, gli esercenti il servizio di maggior tutela sono tenuti a inviare agli esercenti il servizio a tutele gradualmente ogni informazione necessaria per procedere all'addebito diretto sul conto corrente bancario, postale o su altri mezzi di pagamento del cliente che opera attraverso un intermediario finanziario, secondo quanto previsto dal periodo precedente.

14.11

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per le finalità di cui al comma 3 sono ricompresi tra i vulnerabili i clienti che non superano la soglia ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) di 20.000 euro per i nuclei familiari con meno di quattro figli e 40.000 euro per le famiglie numerose con almeno quattro figli a carico.

14.12

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Per l'anno 2024, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate con delibera dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nel limite di 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricità e gas."

14.13

IRTO, BASSO, FINA

Sopprimere il comma 4.

14.14

BEVILACQUA, DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Sostituire il comma 4, con i seguenti:

"4. In considerazione degli impatti della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e della conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza ed estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, della necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della esigenza di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2025.

4-bis. Al fine di salvaguardare il personale impiegato nella gestione di attività di maggior tutela nei contact center, attualmente titolari di tali attività in fase di graduale transizione, all'interno degli schemi delle procedure competitive di cui al decreto adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 60-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è applicato, nel passaggio dal mercato tutelato al mercato dei Servizi a tutele gradualali (STG) e successivamente al mercato libero, l'obbligo dell'utilizzo dell'istituto della clausola sociale in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 28 gennaio 2016, n. 11, e nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione".

14.15

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 4, sostituire il capoverso comma «1.» con il seguente: «1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) assicura, con propri provvedimenti, che gli operatori individuati successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, subentrino nell'azienda o nel ramo d'azienda degli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, e subentrino conseguentemente nei rapporti giuridici in capo agli stessi al momento della cessazione del servizio di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2007, correlati al servizio medesimo.».

14.16

FREGOLENT

Al comma 4, sostituire il capoverso «1.» con il seguente:

"1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) assicura, con propri provvedimenti, che gli operatori individuati successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, subentrino nell'azienda o nel ramo d'azienda degli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, e subentrino conseguentemente nei rapporti giuridici in capo agli stessi al momento della cessazione del servizio di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2007, correlati al servizio medesimo."

14.17

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 5, sostituire il secondo periodo, con il seguente:

"Entro sessanta giorni dalla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021 e, comunque, non oltre il 31 maggio 2024, la Banca d'Italia definisce con proprio provvedimento, sentiti l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energeti-

ca, le condizioni e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo.".

14.18

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "Al fine di assicurare la regolarità dei relativi pagamenti e nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, gli esercenti il servizio di maggior tutela sono tenuti a inviare agli esercenti il servizio a tutele gradualmente ogni informazione necessaria per procedere all'addebito diretto sul conto corrente bancario, postale o su altri mezzi di pagamento del cliente che opera attraverso un intermediario finanziario, secondo quanto previsto dal periodo precedente.".

14.19

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 7

14.20

IRTO, BASSO, FINA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Per le finalità di cui al comma 1, per assicurare un efficace coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei clienti domestici nel mercato dell'energia elettrica, nonché per garantire la tempestiva adozione delle occorrenti misure correttive, ARERA, avvalendosi, ove necessario, della società Acquirente Unico, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specifiche attività di monitoraggio relativamente alle condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, e 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 201, nonché alla corretta applicazione delle condizioni del servizio

da parte degli aggiudicatari individuati mediante le predette procedure competitive. Gli esiti delle attività di cui al primo periodo sono contenuti in una relazione trasmessa dall'ARERA alle Commissioni parlamentari, competenti per materia, entro 3 mesi dalla conclusione delle aste e comunque non oltre 1° giugno 2024 e, successivamente, con cadenza annuale a decorrere da detta data.

14.21

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-bis- 1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2024, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

7-ter-1. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)."

14.22

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis-1. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per

le piccole e medie imprese che dichiarino di versare in situazione di obiettiva difficoltà. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ARERA, con propri provvedimenti disciplinativi altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze delle piccole e medie imprese".

14.23

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 7-bis, è aggiunto il seguente:

"7-ter. L'esercizio del diritto di recesso anticipato da un contratto di fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte dei clienti domestici, inclusi quelli qualificabili come vulnerabili ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, non è soggetto ad alcun onere a carico dell'utente finale."

ORDINI DEL GIORNO

G14.1

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziata dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

l'articolo 20-*octies*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), in materia di ricostruzione pubblica, definisce un elenco non esaustivo e soprattutto configgente, almeno in parte, con l'articolazione in 5 piani speciali di cui al successivo comma 2;

in particolare, la lettera *c*) relativa ad archivi, musei e biblioteche, comprensivi dei materiali del patrimonio archivistico e bibliotecario, non ha senso di esistere, anche come equiparazione alla lettera *a*), se non si specifica che si parla di beni privati trattati come pubblici. Per gli edifici di culto l'inclusione nella ricostruzione pubblica andrebbe operata a prescindere dal requisito della tutela, che semmai costituisce un discrimine per l'articolazione dei piani speciali;

allo stesso modo, la lista dei beni pubblici oggetto di ricostruzione è incompleta, per cui la dicitura «edifici municipali» risulta estremamente limitante ed escluderebbe una serie di categorie di immobili di sicuro interesse; anche l'assenza delle infrastrutture viarie è ingiustificata e può creare problemi al momento della stesura dei piani, oltre che in aperta contraddizione con il comma 2,

impegna il Governo

a includere gli edifici pubblici e quelli delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità tra quelli in favore dei quali possono essere concessi finanziamenti per la ricostruzione pubblica.

G14.2

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

nel piano di sviluppo 2021 di Terna si legge che sono previsti nuovi interventi mirati ad incrementare l'interconnessione delle isole minori, per rendere più efficiente e affidabile il loro sistema elettrico, attraverso la connessione diretta con la rete continentale e della Sicilia (ad esempio interconnessione delle isole del Giglio e Favignana);

sono iniziati i lavori del nuovo elettrodotto tra l'isola d'Elba e Piombino: l'opera, realizzata da Terna e del costo di circa 90 milioni di euro, consentirà la realizzazione di un'infrastruttura moderna ed efficace tra il sistema elettrico nazionale e la rete dell'Elba;

nell'arcipelago toscano la vicina Isola del Giglio è alimentata esclusivamente da una centrale elettrica a gasolio;

il piano pluriennale di Terna prevedeva la realizzazione di un cavo sottomarino per l'isola del Giglio con lavori da avviare nel 2023 e da concludere nel 2030;

questo progetto, oltre a risolvere i problemi riguardanti la difficoltà di approvvigionamento, costi per cittadini e imprese, sarebbe pienamente coerente con il processo di decarbonizzazione dell'isola, ricompresa nel Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano;

da quanto si apprende sulla stampa, il progetto di Terna sarebbe sostanzialmente bloccato: nel corso di una recente riunione tra comune di Isola del Giglio e Terna «si è accertato che la progettazione è purtroppo rallentata, in questi ultimi tempi, a causa del parere negativo reso dall'Arera che ha giudicato troppo costoso l'intervento, in attesa di eventuali fondi nazionali o regionali che possano render migliore il rapporto costo/beneficio dell'intervento. In questo momento sono in corso le valutazioni del parere Arera per riuscire a risolvere tutte le criticità che sono emerse dall'analisi dell'intervento che, come ribadito nel corso della riunione, verrà sostenuto anche nel Piano di Sviluppo Terna 2023»;

appare evidente come tale situazione stia creando gravi problemi economici, produttivi ed ambientali, ad un territorio marginale che rischia di essere ulteriormente penalizzato e che le opere di interconnessione delle isole minori rientrino tra le opere di decarbonizzazione necessarie per garantire la transizione energetica,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di competenza volte a sostenere lo sviluppo della portualità turistica nelle isole minori e a garantire risorse adeguate affinché possano essere realizzati, nel più breve tempo possibile, i nuovi interventi mirati ad incrementare l'interconnessione delle isole minori, per rendere più efficiente e affidabile il loro sistema elettrico, attraverso la connessione diretta con la rete continentale e la Sicilia..

G14.3

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo

storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

in particolare tra il 16 e il 18 maggio, 350 milioni di metri cubi di acqua, equivalenti a sei mesi di pioggia, sono caduti in 36 ore in tutta l'Emilia-Romagna, una delle regioni agricole più importanti d'Italia. Le forti piogge hanno provocato lo straripamento di 23 fiumi in tutta la regione, interessando 100 comuni e provocando più di 400 frane, che la loro volta hanno danneggiato e interrotto centinaia di strade;

tali inondazioni erano state precedute da una siccità che aveva inaridito la terra, riducendo la sua capacità di assorbire l'acqua;

ad oggi, nonostante siano passati 6 mesi dall'evento alluvionale al centro del dibattito ci sono ancora i rimborsi e la necessità di rimborsare il 100 per cento dei danni subiti dai cittadini e dalle imprese;

impegna il Governo:

a prevedere, fin dal primo provvedimento utile, ristori, rimborsi, proroghe fiscali e tributarie, cassa integrazione affinché sia ricostruito il tessuto produttivo e sociale delle zone alluvionate.

G14.4

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce

poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziare dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione,

impegna il Governo

a estendere l'ambito di applicazione della disciplina di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), consentendo l'accesso ai contributi per la ricostruzione anche a tutti quegli immobili non direttamente inondati o siti su frana, ma danneggiati nell'ambito degli stessi eventi dalle avverse condizioni atmosferiche, al fine di eliminare alcune incertezze circa il nesso causale dei danni con gli eventi e in considerazione degli interventi avviati in somma urgenza da parte delle pubbliche amministrazioni.

G14.5

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedi-

mentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

impegna il Governo:

a incrementare di almeno 5,5 miliardi di euro l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento del credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

G14.6

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziati dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione;

il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), all'articolo 2-ter, comma 8 abilita il Commissario straordinario ad avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni, anche delle strutture delle Amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'Amministrazione della Difesa, e degli organismi *in house* delle medesime Amministrazioni, sulla base di apposite convenzioni, a tal fine prevedendo risorse per il solo anno 2023,

impegna il Governo

a stanziare anche per l'anno 2024 le risorse necessarie alla copertura economica per le convenzioni con le amministrazioni e gli organismi *in house* a supporto dell'attività del Commissario straordinario alla ricostruzione dei territori alluvionati nel 2023, al fine di garantire continuità e sostenibilità alle attività in corso di avvio.

G14.7

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziare dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione;

il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), all'articolo 20-*sexies* definisce la tipologia di contributi concedibili dal Commissario straordinario, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, per la ricostruzione privata nei territori alluvionati nel 2023; tuttavia, al momento, beni mobili e beni mobili registrati di proprietà di persone fisiche, che costituiscono una parte significativa del danneggiamento, restano al di fuori di ogni ipotesi di contribuzione,

impegna il Governo

a prevedere il ristoro anche per beni mobili distrutti o danneggiati nei territori alluvionati nel 2023.

G14.8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziati dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione;

è necessario, visti i meccanismi di pagamento diretto ipotizzati almeno per gli importi più bassi, sottrarre le risorse per la ricostruzione alle ordinarie disposizioni sulla pignorabilità o sequestrabilità delle somme;

impegna il Governo:

a prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione nelle aree interessate da eventi alluvionali.

G14.9

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziati dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione;

il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), all'articolo 20-*sexies*, disciplina le procedure per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi per la ricostruzione privata, prevedendo compiti istruttori per i comuni territorialmente competenti in ordine alla regolarità edilizia ed urbanistica degli interventi proposti, e autorizza gli enti locali dei territori alluvionati nel 2023 a procedere ad assunzioni a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi;

— 200 —

tuttavia sono state sospese a far data dal 1° giugno 2023 tutte le procedure concorsuali nei territori colpiti ed inseriti nell'allegato A) al decreto-legge n. 161 del 2023, e le altre graduatorie non risultano adeguate alle funzioni richieste,

impegna il Governo

a semplificare il ricorso alle graduatorie e le modalità di selezione del personale, consentendo il ricorso ad altre modalità di reclutamento con istituti giuridici comunque previsti e contemplati dal vigente ordinamento nazionale in materia ed altresì coerenti con la formulazione normativa citata in premessa, relativa a selezioni ed assunzioni a tempo determinato.

G14.10

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziare dal Governo è dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

gli enti locali colpiti dall'evento si trovano ad affrontare grandi problematiche dovute alla mancanza di disponibilità finanziarie certe, esigibili e disponibili sin dall'inizio,

impegna il Governo

a differire il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2024 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni e alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

G14.11

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziata dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione;

il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), all'articolo 20-*quinquies* ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un Fondo per la ricostruzione dei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpiti dalle alluvioni a far data dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro (comma 1), cui si aggiungono ulteriori 1.500 milioni di euro (comma 2), di cui allo stato attuale stanno rimanendo circa 800 milioni per l'anno 2025, quale unica fonte di finanziamento per i 5 piani speciali per la ricostruzione pubblica, con il rischio di coprire una frazione nemmeno maggioritaria delle esigenze complessive (peraltro non ancora pienamente quantificate),

impegna il Governo

a incrementare le risorse del Fondo per la ricostruzione dei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpiti dalle alluvioni a far data dal 1° maggio 2023, per coprire a pieno le esigenze complessive della ricostruzione anche per l'anno 2025.

G14.12

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce

poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

in particolare, il susseguirsi degli effetti calamitosi sul nostro Paese dimostra che purtroppo non siamo più in presenza di fatti occasionali, ma di situazioni sistematiche di grave criticità che ciclicamente si verificano;

siamo di fronte a una condizione non più definibile come urgente che impone un intervento infrastrutturale duraturo nel tempo, che vada di pari passo con una normativa necessaria per autorizzare gli interventi;

occorre prendere atto del cambiamento climatico e dell'esigenza di operare una serie di azioni volte a limitarne gli effetti all'origine e a potenziare le infrastrutture per contenerne gli effetti quando l'evento atmosferico si verifica,

impegna il Governo:

ad adottare opportune iniziative, accompagnate da idonee risorse finanziarie, volte a favorire investimenti diretti a fronteggiare il cambiamento climatico e il ricorso alle fonti di energia rinnovabile.

G14.13

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedi-

mentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica e che nella sua originaria formulazione prevedeva anche un'ingiusta tassa ambientale, che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

anche sul piano sociale ed occupazionale non mancano le incongruenze del provvedimento in oggetto; al riguardo, si segnala in particolare la disposizione di cui all'articolo 14, il comma 4 che abroga la norma che prevedeva l'inserimento di una clausola sociale nell'affidamento del servizio a tutele gradualmente per la continuità occupazione del personale impiegato nei *contact center* del servizio di maggior tutela e disponendo, che le imprese che esercitano il servizio di maggior tutela continuino ad avvalersi dei servizi di *contact center* sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità, ferma restando la scadenza naturale dei contratti, se anteriore; una soluzione che, come denunciato unitariamente da tutte le organizzazioni sindacali, rischia di pregiudicare il futuro occupazionale di oltre 1.500 lavoratrici e lavoratori in tutta Italia, impegnati da tantissimi anni nel servizio di assistenza telefonica;

negli ultimi anni la transizione dal mercato tutelato al mercato libero dell'energia, ha visto una graduale riconversione di oltre 5 mila addetti del settore *customer care* dal mercato tutelato al mercato libero, percorso che solamente grazie alla contrattazione tra le aziende di *contact center* operanti in regime di appalto e le strutture sindacali è stato possibile realizzare senza alcuna perdita occupazionale, proprio grazie all'applicazione delle norme sulla clausola sociale,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile affinché sia scongiurato che l'applicazione del nuovo regime di gestione delle attività di assistenza telefonica dell'utenza dei servizi di fornitura energetica determini la messa a rischio di oltre 1.500 posti di lavoro e la dispersione delle professionalità acquisite.

G14.14

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

nell'ambito degli obiettivi di cui all'accordo di cooperazione sottoscritto tra l'Autorità Portuale di Tangeri (TangerMed) e l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale si prevede la realizzazione di un *Green Corridor* destinato al trasporto dell'idrogeno verde prodotto in Marocco e in transito per il Porto Trieste quale polo logistico per le materie prime energetiche distribuite in Centro/Est Europa attraverso l'Oleodotto Transalpino,

impegna il Governo:

a stanziare risorse adeguate finalizzate a finanziare uno studio di fattibilità del *Green Corridor*, che analizzi l'intera filiera logistica dell'idrogeno, anche attraverso la possibile individuazione dei soggetti pubblici e privati interessati.

G14.15

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

in particolare, appare estremamente deludente quanto previsto in materia di fonti rinnovabili, che devono, invece, costituire un'opportunità di sviluppo e di crescita,

impegna il Governo:

a prevedere interventi in favore delle piccole e medie imprese attraverso l'istituzione di un fondo volto a concedere contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, a copertura di parte delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

G14.16

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

in particolare, le comunità energetiche continuano a riscontrare notevoli problematiche in termini di finanziamento e di accesso al credito,

impegna il Governo

a estendere alle comunità energetiche l'accesso alle garanzie del fondo di Garanzia Green di SACE, di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

G14.17

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in ma-

teria di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

occorre continuare nell'azione di semplificazione per incentivare l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili anche al fine di far fronte ai rincari del prezzo dell'energia,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare la norma di semplificazione, introdotta dal cosiddetto «decreto bollette», che stabilisce che, fino al 30 giugno 2024, nelle strutture turistiche e termali, gli impianti fotovoltaici collocati sulle coperture piane o falde, di potenza fino a 1 MW e destinati all'autoconsumo, possano essere realizzati con dichiarazione di inizio lavori asseverata.

G14.18

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedi-

mentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica e che nella sua originaria formulazione prevedeva anche un'ingiusta tassa ambientale, che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

anche sul piano sociale ed occupazionale non mancano le incongruenze del provvedimento in oggetto; al riguardo, si segnala in particolare la disposizione di cui all'articolo 14, il comma 4 che abroga la norma che prevedeva l'inserimento di una clausola sociale nell'affidamento del servizio a tutele gradualmente per la continuità occupazione del personale impiegato nei *contact center* del servizio di maggior tutela e disponendo, che le imprese che esercitano il servizio di maggior tutela continuino ad avvalersi dei servizi di *contact center* sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità, ferma restando la scadenza naturale dei contratti, se anteriore; una soluzione che, come denunciato unitariamente da tutte le organizzazioni sindacali, rischia di pregiudicare il futuro occupazionale di oltre 1.500 lavoratrici e lavoratori in tutta Italia, impegnati da tantissimi anni nel servizio di assistenza telefonica;

negli ultimi anni la transizione dal mercato tutelato al mercato libero dell'energia, ha visto una graduale riconversione di oltre 5 mila addetti del settore *customer care* dal mercato tutelato al mercato libero, percorso che solamente grazie alla contrattazione tra le aziende di *contact center* operanti in regime di appalto e le strutture sindacali è stato possibile realizzare senza alcuna perdita occupazionale, proprio grazie all'applicazione delle norme sulla clausola sociale,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di valutare l'opportunità di rivederla, nel primo provvedimento utile, assicurando la continuità dell'applicazione della clausola sociale anche per il futuro, nell'affidamento del servizio a tutele gradualmente per la continuità occupazione del personale impiegato nei *contact center* del servizio di maggior tutela.

G14.19

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

in particolare la regione Lombardia, secondo i dati di Legambiente Lombardia che annualmente li elabora con il rapporto Città Clima, ha registrato da sola oltre il 10 per cento degli eventi atmosferici avversi registrati in Italia tra il 2010 e il 2023. Sono stati infatti 179 su 1.732 totali delle 179 calamità naturali, 51 sono state allagamenti da piogge intense, 47 danni da trombe d'aria e raffiche di vento, 27 esondazioni fluviali, 20 danni da siccità prolungata, 10 danni alle infrastrutture, 10 frane da piogge intense, 9 danni da grandinate, 4 eventi di temperatura record, 1 danno al patrimonio storico da piogge intense;

è necessario non solo improntare nuove strategie slegati dalle emergenze affinché si possano contrastare le calamità naturali sempre più frequenti ma è necessario approntare una strategia di intervento permanente, perché linee guida e piani, soprattutto se non accompagnate da investimenti e azioni, non sono in grado di rispondere alla vulnerabilità di fronte alla crisi climatica

dei sistemi socioeconomici delle regioni e in particolare della regione Lombardia,

impegna il Governo:

a predisporre fin dal primo provvedimento utile misure volte a incentivare il tessuto economico di una regione così importante come la Lombardia che vadano a finanziare:

- Opere di contenimento del dissesto idro-geologico nelle zone a maggiore rischio;

- Sostegno alle aziende e alle imprese lombarde con contributi dedicati alla conversione energetica nell'ottica di una maggiore sostenibilità ambientale e nella promozione di politiche di economia circolare;

- Sostegno agli Enti locali con lo stanziamento di contributi volti a migliorare buone pratiche di efficientamento energetico delle strutture pubbliche del territorio;

- Politiche di comunicazione volte a sensibilizzare i cittadini nella responsabilità individuale rispetto a buone pratiche di risparmio energetico e riciclo;

- Valorizzazione di politiche di recupero delle aree dismesse rispetto a nuovo consumo di suolo.

G14.20

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

è all'esame dell'Aula il disegno di legge A.C. 1606, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce

poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

particolarmente grave è stato l'insufficiente rifinanziamento del Fondo Italiano per il clima, oggetto di tagli pari a 280 milioni di euro per ogni anno dal 2024 al 2026 operati dall'ultima legge di Bilancio;

il Fondo Italiano per il Clima, istituito dalla legge di bilancio per il 2022, costituisce infatti il principale strumento pubblico nazionale per perseguire gli obiettivi assunti dal nostro Paese nell'ambito degli accordi internazionali su clima e ambiente;

non appare chiaro pertanto come e con quali risorse il Governo intenda adeguarsi alle conclusioni raggiunte in seno alla COP28, né con quali politiche funzionali alla crescita sostenibile del settore produttivo;

particolarmente grave è il fatto che il Governo sembri ignorare lo storico accordo raggiunto per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, poiché continua a puntare sull'attività estrattiva del gas,

impegna il Governo

ad adottare nel primo provvedimento utile tutte le risorse finanziarie atte a finanziare con maggiori risorse il Fondo italiano per il clima, quale principale strumento pubblico nazionale per perseguire gli obiettivi assunti dal nostro Paese nell'ambito degli accordi internazionali su clima e ambiente.

G14.21

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

è all'esame dell'Aula il disegno di legge A.C. 1606, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di ener-

gia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

particolarmente grave è stato l'insufficiente rifinanziamento del Fondo Italiano per il clima, oggetto di tagli pari a 280 milioni di euro per ogni anno dal 2024 al 2026 operati dall'ultima legge di Bilancio;

il Fondo Italiano per il Clima, istituito dalla legge di bilancio per il 2022, costituisce infatti il principale strumento pubblico nazionale per perseguire gli obiettivi assunti dal nostro Paese nell'ambito degli accordi internazionali su clima e ambiente;

non appare chiaro pertanto come e con quali risorse il Governo intenda adeguarsi alle conclusioni raggiunte in seno alla COP28, né con quali politiche funzionali alla crescita sostenibile del settore produttivo;

particolarmente grave è il fatto che il Governo sembri ignorare lo storico accordo raggiunto per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, poiché continua a puntare sull'attività estrattiva del gas,

impegna il Governo

a presentare alle Camere ogni sei mesi a partire dalla conversione in legge del presente decreto, una relazione dettagliata sulle politiche poste in essere per adeguarsi alle conclusioni raggiunte in seno alla COP28.

G14.22

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziata dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione;

l'articolo 20-*novies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), disciplina le funzioni dei soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati;

è necessario prevedere che i soggetti attuatori degli interventi siano gli stessi che hanno predisposto e inviato i progetti al Commissario per l'approvazione e introdurre un elemento di chiarezza nei confronti di diocesi ed enti ecclesiastici, la cui gestione economica e trasparente deve essere garantita attraverso procedure ad evidenza pubblica, oltre che con la stessa valutazione

di congruità degli investimenti prevista per gli altri enti pubblici promotori di progetti di ricostruzione,

impegna il Governo:

a includere i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali tra i soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali e a equiparare diocesi ed enti ecclesiastici a soggetti pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

G14.23

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

l'articolo 14 del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mer-

cato al dettaglio dell'energia elettrica: al comma 3 dell'articolo si prevede che a decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela, i clienti vulnerabili hanno diritto a essere riforniti di energia elettrica, nell'ambito del servizio di vulnerabilità, secondo le condizioni disciplinate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e a un prezzo che riflette il costo dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso e costi efficienti delle attività di commercializzazione del servizio medesimo, determinati sulla base di criteri di mercato. Acquirente unico S.p.A. svolge, secondo modalità stabilite dall'ARERA e basate su criteri di mercato, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità;

per quanto riguarda il tema della maggior tutela, il testo dunque prevede poche risorse per lo svolgimento di campagne informative sulla cessazione del servizio di maggior tutela nel settore elettrico e soprattutto disciplina (male) il servizio di vulnerabilità, prevedendo che esso sia erogato ai clienti vulnerabili da parte di operatori individuati tramite procedure competitive, aste quindi anche per i clienti vulnerabili, abrogando inoltre la norma che prevedeva l'inserimento di una clausola sociale nell'affidamento del servizio a tutele graduali per la continuità occupazionale del personale impiegato nei contact center del servizio di maggior tutela. È necessario intervenire sul potenziamento della campagna informativa prevedendo maggiori risorse e il coinvolgimento di RAI, TV e radio locali e un orizzonte temporale più ampio per disciplinare il servizio ai clienti vulnerabili cercando, al contempo, di allargarne la platea attraverso l'aumento dell'ISEE alla luce di quanto evidenziato da tutti i dati disponibili che mostrano un costo dell'energia elettrica sul mercato libero quasi sempre maggiore rispetto a quello stabilito per la maggior tutela;

anche per questo è ormai da molti mesi che diciamo che sarebbe necessaria una proroga del passaggio dei clienti domestici al mercato libero perché sono cambiate le condizioni di sistema visto che ci sono stati la guerra criminale di Putin in Ucraina, la crisi energetica, il caro benzina, il rialzo dell'inflazione, lo schizzare in alto delle bollette di elettricità e gas, e poco o niente è stato fatto per preparare ed informare i consumatori su questo cambiamento così impattante per le famiglie,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte a intervenire urgentemente per ricomprendere tra i vulnerabili, i clienti che non superano la soglia ISEE (indicatore situazione economica equivalente) di 20.000 euro per i nuclei familiari con meno di 4 figli e 40.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico;

ad assicurare le risorse necessarie per avviare il prima possibile una campagna informativa a diffusione nazionale, anche con il coinvolgimento della RAI (Società concessionaria di servizio pubblico) e delle sue redazioni locali, e a diffusione locale anche mediante Radio e Televisioni locali, cartel-

lonistica su strada, spot, affissioni su mezzi TPL inerenti la mobilità urbana ed extra-urbana che informi adeguatamente i clienti domestici e vulnerabili sulle conseguenze derivanti dalla cessazione del servizio di maggior tutela.

G14.24

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

in Emilia-Romagna, in data 2 dicembre 2023, la multinazionale austriaca Mayr Melnhof ha comunicato la chiusura dell'ex Farmografica di Cervia, storico stabilimento del territorio acquisito dal colosso del packaging nel 2022, interrompendo unilateralmente il confronto con le organizzazioni sindacali e mettendo a rischio licenziamento 92 dipendenti;

nei 6 mesi di stop all'attività produttiva causati dagli eventi alluvionali di maggio scorso, lavoratori e lavoratrici hanno continuato a lavorare per ripristinare l'agibilità dello stabilimento. Quando i dipendenti sono stati messi in cassa integrazione ordinaria, gli uffici amministrativi hanno continuato a

mantenere viva l'attività aziendale. L'azienda ha beneficiato degli ammortizzatori sociali messi a disposizione dallo Stato italiano e incassato rimborsi da un'assicurazione aziendale che ha garantito ristori a copertura dei danni subiti e del mancato fatturato;

la decisione di Mayr Melnhof costituisce l'unico caso in Romagna di realtà produttiva industriale ad aver annunciato la chiusura a seguito dell'alluvione ed appare giustificata, piuttosto, dalla prospettiva di delocalizzare permanentemente all'estero;

le istituzioni locali e le parti sociali, attivatisi immediatamente per aprire un dialogo con l'azienda e salvare questa realtà produttiva e occupazionale, hanno rilevato la sostanziale indifferenza della multinazionale ad ogni sollecito a valutare la possibilità di accedere ad ulteriori misure di sostegno o ristoro;

Comune, Provincia e Regione hanno richiesto un vertice con il Commissario straordinario per la ricostruzione Generale Francesco Paolo Figliuolo per discutere della possibilità per un'eventuale azienda subentrante di accedere al supporto e alle risorse della struttura commissariale,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere che le agevolazioni previste dal decreto-legge n. 61 del 2023 «Dl Alluvione» possano essere estese anche ai soggetti privati che, entro il termine del 31 dicembre 2024, rilevino attività economiche e produttive in una situazione di crisi aziendale, in continuità produttiva e aziendale con le attività suddette, al fine di per garantire continuità occupazionale;

ad adottare le iniziative di competenza, anche di carattere normativo, finalizzate a garantire a lavoratori e lavoratrici la massima tutela e il continuato accesso alla cassa integrazione;

ad istituire un tavolo nazionale per gestire la crisi aziendale di cui in premessa, considerato altresì il particolare contesto legato ai danni causati dall'alluvione in cui ciò sta avvenendo.

G14.25

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica e che nella sua originaria formulazione prevedeva anche un'ingiusta tassa ambientale, che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

anche sul piano sociale ed occupazionale non mancano le incongruenze del provvedimento in oggetto; al riguardo, si segnala in particolare la disposizione di cui all'articolo 14, il comma 4 che abroga la norma che prevedeva l'inserimento di una clausola sociale nell'affidamento del servizio a tutele gradualmente per la continuità occupazione del personale impiegato nei *contact center* del servizio di maggior tutela e disponendo, che le imprese che esercitano il servizio di maggior tutela continuino ad avvalersi dei servizi di *contact center* sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità, ferma restando la scadenza naturale dei contratti, se anteriore; una soluzione che, come denunciato unitariamente da tutte le organizzazioni sindacali, rischia di pregiudicare il futuro occupazionale di oltre 1.500 lavoratrici e lavoratori in tutta Italia, impegnati da tantissimi anni nel servizio di assistenza telefonica;

negli ultimi anni la transizione dal mercato tutelato al mercato libero dell'energia, ha visto una graduale riconversione di oltre 5mila addetti del settore *customer care* dal mercato tutelato al mercato libero, percorso che solamente grazie alla contrattazione tra le aziende di *contact center* operanti in regime di appalto e le strutture sindacali è stato possibile realizzare senza alcuna perdita occupazionale, proprio grazie all'applicazione delle norme sulla clausola sociale;

una particolare preoccupazione desta la nuova disciplina per quanto riguarda le ricadute occupazionale nel territorio della regione Abruzzo, dove si stimano almeno 100 posti di lavoro a rischio nel territorio aquilano, senza

che questo abbia visto alcuna iniziativa da parte delle amministrazioni del capoluogo o della regione,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile affinché sia monitorata la ricaduta occupazionale conseguente l'applicazione del nuovo regime di gestione delle attività di assistenza telefonica dell'utenza dei servizi di fornitura energetica, nel territorio abruzzese.

G14.26

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica e che nella sua originaria formulazione prevedeva anche una ingiusta tassa ambientale, che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

anche sul piano sociale ed occupazionale non mancano le incongruenze del provvedimento in oggetto; al riguardo, si segnala in particolare la disposizione di cui all'articolo 14, il comma 4 che abroga la norma che prevedeva l'inserimento di una clausola sociale nell'affidamento del servizio a tutele gradualmente per la continuità occupazione del personale impiegato nei contact

center del servizio di maggior tutela e disponendo, che le imprese che esercitano il servizio di maggior tutela continuino ad avvalersi dei servizi di contact center sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità, ferma restando la scadenza naturale dei contratti, se anteriore;

una soluzione che, come denunciato unitariamente da tutte le organizzazioni sindacali, rischia di pregiudicare il futuro occupazionale di oltre 1.500 lavoratrici e lavoratori in tutta Italia, impegnati da tantissimi anni nel servizio di assistenza telefonica;

negli ultimi anni la transizione dal mercato tutelato al mercato libero dell'energia, ha visto una graduale riconversione di oltre 5mila addetti del settore customer care dal mercato tutelato al mercato libero, percorso che solamente grazie alla contrattazione tra le aziende di contact center operanti in regime di appalto e le strutture sindacali è stato possibile realizzare senza alcuna perdita occupazionale, proprio grazie all'applicazione delle norme sulla clausola sociale;

una particolare preoccupazione ha destato la nuova disciplina per quanto riguarda le ricadute occupazionale in Puglia, dove almeno 250 lavoratori impegnati in aziende come Network Contact, Covisian e System House, occupati nelle commesse del Servizio Elettrico Nazionale. Una questione che ha visto la mobilitazione unitaria della regione Puglia, delle aziende e dei sindacati di categoria,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile affinché sia monitorata la ricaduta occupazionale sul territorio pugliese conseguente l'applicazione del nuovo regime di gestione delle attività di assistenza telefonica dell'utenza dei servizi di fornitura energetica, scongiurando la dispersione delle professionalità acquisite.

G14.27

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

è all'esame dell'Aula il disegno di legge A.C. 1606, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in ma-

teria di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 ° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

particolarmente grave è stato l'insufficiente rifinanziamento del Fondo Italiano per il clima, oggetto di tagli pari a 280 milioni di euro per ogni anno dal 2024 al 2026 operati dall'ultima legge di Bilancio;

il Fondo Italiano per il Clima, istituito dalla legge di bilancio per il 2022, costituisce infatti il principale strumento pubblico nazionale per perseguire gli obiettivi assunti dal nostro Paese nell'ambito degli accordi internazionali su clima e ambiente;

non appare chiaro pertanto come e con quali risorse il Governo intenda adeguarsi alle conclusioni raggiunte in seno alla COP28, né con quali politiche funzionali alla crescita sostenibile del settore produttivo;

particolarmente grave è il fatto che il Governo sembri ignorare lo storico accordo raggiunto per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, poiché continua a puntare sull'attività estrattiva del gas;

il decreto in particolare riscrive, per la terza volta in meno di due anni, la norma riguardante il rafforzamento della sicurezza energetica degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità per consentire ulteriori trivellazioni per estrarre gas in deroga ai vincoli ambientali esistenti e nelle aree interessate dai cosiddetti vincoli aggiuntivi di esclusione stabiliti a livello regionale anche ai fini «dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie»,

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a presentare una relazione dettagliata alle Camere sull'au-

mento e la localizzazione delle attività di trivellazione per estrarre gas in deroga ai vincoli ambientali esistenti.

EMENDAMENTI

14.0.1

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14.1

(Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni tariffarie a favore degli esercizi di vicinato)

1. Agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 114 che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un contributo nel limite massimo di 50 milioni di euro per il 2024:

a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo pari a 50 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.0.2

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14.1

(Incentivi per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica)

1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione dei consumi domestici, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal Green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con la dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 destinato all'erogazione di un contributo agli acquirenti finali per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica con contestuale smaltimento e riciclo di un corrispondente elettrodomestico obsoleto di almeno n. 2 classi energetiche inferiori.

2. In ogni caso, il contributo di cui al comma 1 è assegnato per l'acquisto di elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla:

- a) classe B per le lavatrici e lavasciuga;
- b) classe C per le lavastoviglie;
- c) classe D per i frigoriferi e i congelatori.

3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede alla determinazione dell'ammontare massimo del contributo per ciascun beneficiario, tenendo conto anche delle capacità reddituali, nonché delle modalità di erogazione e degli eventuali limiti di fruibilità.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.0.3

LOREFICE, DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Proroga del regime di maggior tutela)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: «10 gennaio 2024», sono sostituite dalle seguenti: «10 gennaio 2025»;

b) al comma 60, le parole: «e per i clienti domestici» sono sostituite dalle seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici».

14.0.4

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14.1

(Riforma degli oneri generali di sistema)

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il Fondo Energivori finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Le risorse destinate al Fondo ammontano a 1.400 milioni di euro all'anno per il triennio 2024-2026. Entro tre mesi dalla data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

2. A partire dal 1° gennaio 2024, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il *bonus* sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità

di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.

3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da «tener conto» fino a «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi».

14.0.5

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14.1

(Riforma degli oneri generali di sistema)

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il Fondo Energivori finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Le risorse destinate al Fondo ammontano a 1.400 milioni di euro all'anno per il triennio 2024-2026. Entro tre mesi dalla data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

2. A partire dal 1° gennaio 2024, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il *bonus* sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.

3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da «tener conto» fino a «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi».

14.0.6

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14.1

(Tariffa dedicata per le pompe di calore)

1. Ai fini della sicurezza energetica del sistema elettrico nazionale e per favorire la transizione energetica, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione tecnico-finanziaria che abbia come oggetto la possibilità di introdurre:

a) una tariffa elettrica dedicata alle pompe di calore utilizzate, quale fonte primaria per la climatizzazione invernale, in abitazioni adibite a residenza principale, tramite una riduzione delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema;

b) tariffe dinamiche, in base a fattori quali fasce di tempo e condizioni di carico della rete, che tengano conto del potenziale di flessibilità che le pompe di calore offrono alla rete elettrica in combinazione con l'inerzia degli edifici.

14.0.7

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 14.1

(Tariffa dedicata per le pompe di calore)

1. Ai fini della sicurezza energetica del sistema elettrico nazionale e per favorire la transizione energetica, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione tecnico-finanziaria che abbia come oggetto la possibilità di introdurre:

a) una tariffa elettrica dedicata alle pompe di calore utilizzate, quale fonte primaria per la climatizzazione invernale, in abitazioni adibite a residenza principale, tramite una riduzione delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema;

b) tariffe dinamiche, in base a fattori quali fasce di tempo e condizioni di carico della rete, che tengano conto del potenziale di flessibilità che le pompe di calore offrono alla rete elettrica in combinazione con l'inerzia degli edifici."

ORDINI DEL GIORNO

Art. 14-*bis*

G14-*bis*.1

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

l'articolo 14-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede, al comma 1, il rifinanziamento, con soli 5 milioni di euro, per il 2024, del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo

italiano», da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva. Ciò al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica;

diversi dei nostri interventi chiedono di porre maggiore attenzione al mondo dello sport che ha sofferto una crisi devastante negli ultimi anni con la pandemia e adesso è in forte affanno a causa dei pesanti rincari energetici;

questa condizione, che sta diventando insostenibile, sta aggravando anche la situazione finanziaria dei gestori degli impianti natatori, sui quali già pesano i mesi di chiusura forzata a causa della pandemia e lo stanziamento di soli 5 milioni di euro è insufficiente;

le piscine e le strutture per l'attività motoria sono anche importanti spazi di aggregazione sociale e la loro chiusura avrebbe preoccupanti risvolti negativi sulla salute fisica e sul benessere mentale, oltre tutto in un momento storico già delicato sotto questo punto di vista,

impegna il Governo

al fine di consentire il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, a reperire risorse adeguate destinate al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate e a prevedere - in fase di approvazione del primo provvedimento utile - interventi volti a sostenere tali strutture attraverso agevolazioni anche sotto forma di credito di imposta.

G14-bis.2

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

l'articolo 14-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede, al comma 1, il rifinanziamento, con soli 5 milioni di euro, per il 2024, del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva. Ciò al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica;

diversi dei nostri interventi chiedono di porre maggiore attenzione al mondo dello sport che ha sofferto una crisi devastante negli ultimi anni con la pandemia e adesso è in forte affanno a causa dei pesanti rincari energetici;

questa condizione, che sta diventando insostenibile, sta aggravando anche la situazione finanziaria dei gestori degli impianti natatori, sui quali già pesano i mesi di chiusura forzata a causa della pandemia e lo stanziamento di soli 5 milioni di euro è insufficiente;

le piscine e le strutture per l'attività motoria sono anche importanti spazi di aggregazione sociale e la loro chiusura avrebbe preoccupanti risvolti negativi sulla salute fisica e sul benessere mentale, oltre tutto in un momento storico già delicato sotto questo punto di vista,

impegna il Governo:

ad incrementare lo stanziamento del Fondo di cui in premessa al fine di prevedere agevolazioni, anche sotto forma di credito di imposta agli impianti sportivi e natatori, oggi in difficoltà a causa dei pesanti rincari energetici.

EMENDAMENTI

Art. 14-*quater*

14-*quater*.1

IRTO, BASSO, FINA

Sopprimere comma 1.

14-*quater*.2

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, sopprimere le parole: in via d'urgenza e.

14-*quater*.3

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, dopo le parole: dagli articoli aggiungere la seguente: 178,.

14-*quater*.4

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e».

b) al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: a realizzare fino alla fine della medesima lettera a) con le seguenti: a migliorare e favorire la raccolta differenziata, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e riciclo;

c) al comma 2, lettera b) sostituire le parole da: ivi compresi alle parole: del presente comma con le seguenti: di cui alla lettera a);

d) sostituire il comma 9, con i seguenti:

9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite di 800 milioni di euro complessivi, sono finanziati mediante l'utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui al comma ;

9-bis. I commi da 272 a 275 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono abrogati.

14-quater.5

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, sopprimere le parole: recupero energetico, al medesimo comma 1, dopo le parole: di tecnologie aggiungere le seguenti: innovativi finalizzati alla gestione sostenibile dei rifiuti in sostituzione di impianti e processi ad alta intensità di carbonio, nel rispetto della gerarchia, dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), anche in considerazione della prevista estensione del sistema EU ETS agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani,.

14-quater.6

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, sopprimere le parole: recupero energetico; al medesimo comma 1, dopo le parole: di tecnologie aggiungere le seguenti: innovativi volti a migliorare e favorire le raccolte differenziate, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e riciclo.

14-quater.7

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, sopprimere le parole: recupero energetico; al medesimo comma 1, dopo le parole: della salute pubblica aggiungere le seguenti: nel rispetto degli obiettivi ambientali di cui all'art. 17 regolamento (UE) 2020/852, delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE, fermi restando i criteri e i fabbisogni previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti,.

14-quater.8

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, sopprimere le parole: il recupero energetico,.

14-quater.9

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, le parole: "il recupero energetico," sono soppresse.

14-quater.10

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, sostituire le parole "il recupero energetico", con le parole "l'incremento della raccolta differenziata di cui all'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006"

14-quater.11

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, sostituire le parole: "il recupero energetico", con le parole:

"il rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 4 della direttiva 98/2008 recepito dall'articolo 179, comma 1, del decreto legislativo n.152 del 2006".

14-quater.12

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, dopo le parole: di tecnologie aggiungere le seguenti: innovativi finalizzati alla gestione sostenibile dei rifiuti in sostituzione di impianti e processi ad alta intensità di carbonio, nel rispetto della gerarchia, dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), anche

in considerazione della prevista estensione del sistema EU ETS agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani,

14-quater.13

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, dopo le parole: di tecnologie aggiungere le seguenti: innovativi volti a migliorare e favorire la raccolta differenziata, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e riciclo.

14-quater.14

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, sostituire le parole "della Regione siciliana", con le parole "dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)".

14-quater.15

IRTO, BASSO, FINA

Sopprimere il comma 2.

14-quater.16

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, prima della lettera a) è inserita la seguente:

"0a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, un Piano d'azione per l'economia circolare che preveda di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata per lo meno del 70 per cento".

14-quater.17

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) adotta, presso svolgimento della valutazione ambientale strategica, e della valutazione Impatto Sanitario, il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, finalizzato a migliorare il tasso medio di differenziata relativo ai rifiuti urbani.

14-quater.18

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione includendovi a tal fine aggiungere le seguenti: la realizzazione di impianti per la gestione dell'organico e impianti per il riciclo di imballaggi e gestione dei RAEE.

14-quater.19

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole da: , comprendendovi a tal fine fino alla fine della lettera; al medesimo comma 2, lettera b) sopprimere le parole: , ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a) del presente comma.

14-quater.20

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, lettera a), sopprimere dalle parole ", comprendendovi a tal fine", fino alla fine del comma.

14-quater.21

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, lettera a), sostituire dalle parole "di termovalorizzazione" fino alla fine del comma, con le parole: "di gestione, con esclusione degli impianti di termovalorizzazione di rifiuti".

14-quater.22

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: "fatto salvo il divieto di conferire agli impianti di termovalorizzazione rifiuti plastici e materiali riciclabili;".

14-quater.23

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: , ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a) del presente comma.

14-quater.24

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, lettera b), sopprimere dalle parole ", ivi compresi" fino alle parole "del presente comma,".

14-quater.25

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) assicura opportune modalità per abbattere il costo della Tari nel territorio della Regione Siciliana.

14-quater.26

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) assicura la trasformazione delle Srr in società pubbliche.

14-quater.27

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) individua un numero di ambiti territoriali ottimali non superiori a 5.

14-quater.28

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) assicura il categorico divieto di subappaltare il servizio di raccolta dei rifiuti nell'ambito del territorio della regione.

14-quater.29

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) assicura la localizzazione degli impianti di cui al presente articolo esclusivamente nelle 7.T.O. «D».

14-quater.30

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) assicura che l'approvazione dei progetti di nuovi impianti di cui al presente articolo avvenga nel rispetto delle procedure di compatibilità ambientale e di VAS.

14-quater.31

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) assicura che le dotazioni assunzionali previste nel presente articolo vengano garantite secondo procedure di evidenza pubblica e per mezzo di una valutazione per titoli ed esami.

14-quater.32

IRTO, BASSO, FINA

Sopprimere il comma 3.

14-quater.33

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Sopprimere il comma 3.

14-quater.34

IRTO, BASSO, FINA

Sopprimere il comma 4.

14-quater.35

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 4, dopo le parole "31 marzo 2023, n.36", aggiungere le parole "della normativa vigente in materia di autorizzazioni ambientali".

14-quater.36

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 4, primo periodo aggiungere, in fine, le parole: e nel rispetto degli obiettivi ambientali di cui all'art. 17 regolamento (UE) 2020/852, delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE, fermi restando i criteri e i fabbisogni previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti.

14-quater.37

IRTO, BASSO, FINA

Sopprimere il comma 5.

14-quater.38

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 5, dopo le parole: con ordinanza aggiungere le seguenti: all'esito della Conferenza dei servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; *al medesimo comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* fermo restando il rispetto dell'articolo 14-*quinquies* della medesima legge 241 del 1990.

14-quater.39

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 5 aggiungere, in fine, le parole: fermo restando il rispetto dell'articolo 14-*quinquies* della medesima legge n. 241 del 1990.

14-quater.40

IRTO, BASSO, FINA

Sopprimere il comma 6.

14-quater.41

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 6, sopprimere le parole da: prevedendo altresì fino alla fine del medesimo comma.

14-quater.42

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 6, sopprimere dalle parole: ", prevedendo altresì, su richiesta" fino alla fine del comma.

14-quater.43

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 6, dopo le parole: "due sub-commissari", aggiungere le parole: ", che abbiano comprovate esperienze nella gestione dei rifiuti,".

14-quater.44

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 6, le parole: "il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111", sono sostituite dalle seguenti: "il cui incarico è svolto a titolo gratuito."

14-quater.45

IRTO, BASSO, FINA

Sopprimere il comma 7.

14-quater.46

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Sopprimere il comma 7.

14-quater.47

IRTO, BASSO, FINA

Sopprimere il comma 8.

14-quater.48

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il comma 8, è sostituito dal seguente:

"8. La realizzazione degli interventi urgenti, di cui al presente articolo, sono senza oneri a carico dello Stato."

14-quater.49

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Sopprimere il comma 9.

14-quater.50

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il comma 9, è soppresso.

14-quater.51

IRTO, BASSO, FINA

Sostituire il comma 9 con il seguente: 9. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le mag-

giori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 800 milioni di euro per il triennio 2024-2026.

14-quater.52

IRTO, BASSO, FINA

Sostituire il comma 9 con il seguente: 9. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2 sono corrispondentemente ridotti, nel limite di 800 milioni, gli stanziamenti per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina di cui all'articolo 1, comma 272 della legge 29 dicembre 2023, n. 21.

14-quater.53

IRTO, BASSO, FINA

Sostituire il comma 9 con il seguente: 9. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2, pari a 800 milioni di euro per il triennio 2024-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14-quater.54

IRTO, BASSO, FINA

Sostituire il comma 9 con il seguente: 9. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2, pari a 800 milioni di euro per il triennio 2024-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14-quater.55

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

"9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite di 800 milioni di euro complessivi sono finanziati a valere sulla parte di risorse destinate dal Fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina, da destinare al potenziamento della raccolta differenziata e di impianti di compostaggio."

14-quater.56

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

"9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite di 800 milioni di euro complessivi, di cui 751 milioni a valere delle risorse destinate dal fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina e 49 milioni di euro delle risorse impropriamente utilizzate dai rimborsi elettorali partiti, da destinare prioritariamente al potenziamento della raccolta differenziata e delle politiche di economia circolare."

14-quater.57

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 9, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni.

14-quater.58

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 9 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 100 milioni.

14-quater.59

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 9 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 100 milioni.

14-quater.60

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 9, dopo le parole: accordo di coesione da definire aggiungere le seguenti: previa consultazione popolare nelle province interessate dai nuovi impianti.

14-quater.61

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 9, dopo le parole: accordo di coesione da definire aggiungere le seguenti: previa consultazione popolare.

14-quater.62

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: il piano regionale ai sensi del comma 3 ha efficacia solo dopo l'espletazione delle procedure previste dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

ORDINI DEL GIORNO

G14-quater.1

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Il Senato,
esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il

sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996)

premessi che:

l'articolo 14-*quater* del provvedimento in esame, introdotto a seguito dell'approvazione in sede referente dell'emendamento 14.028 dei relatori, prevede la nomina del Presidente della Regione Siciliana a commissario straordinario per l'adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione, includendovi la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti, nonché per l'approvazione e la realizzazione di progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione dei rifiuti, ivi compresi gli impianti per il recupero energetico;

a tal fine è autorizzata una spesa complessiva pari a 800 milioni finanziati nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione Siciliana e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, integrato con le risorse del programma regionale FESR 2021-2027 e con le risorse destinate ad interventi complementari riferibili alla medesima Regione Siciliana, in favore del Commissario unico per la realizzazione degli interventi attuativi;

rilevato che:

l'anticipazione in questa sede della soluzione che dovrà essere inclusa nel piano di gestione dei rifiuti della regione Siciliana, ovvero la realizzazione di una pluralità di impianti di termovalorizzazione, senza aver preventivamente valutato il reale fabbisogno impiantistico per la gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti e senza un'analisi delle alternative impiantistiche che privilegino il recupero di materia rispetto a quello energetico, è sintomatica di un approccio alla transizione ecologica del tutto incoerente e in contrasto con gli obiettivi e i principi del Piano d'azione per l'economia circolare varato dall'Unione europea, pur recepiti nell'ordinamento italiano;

come noto, il PNRR persegue il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati a livello Unione europea attraverso la transizione verso un'economia circolare, la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti e la prevenzione dell'inquinamento, rafforzando, *in primis*, le infrastrutture per la raccolta differenziata; gli impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti presuppongono il rispetto del principio di gerarchia, secondo l'ordine di priorità contenuto nella direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), e dunque la riduzione prossima alla «zero» degli scarti da destinare, come *extrema ratio*, allo smaltimento, tanto più a fronte dei nuovi obiettivi, sia temporali che percentuali in peso, fissati, nell'ambito del pacchetto di misure sull'economia circolare, dalla Direttiva 2018/851/UE per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani pari al 55 per cento entro il 2025, 60 per cento entro il 2030 e il 65 per cento entro il 2035;

in questo contesto, pianificatorio e normativo, che suggerisce di avviare programmi di *decommissioning* degli impianti di incenerimento e delle

linee di combustione nel territorio nazionale, in coerenza con gli impegni assunti per la progressiva diminuzione della produzione dei rifiuti, si colloca la soluzione del Governo di incentrare la pianificazione della gestione dei rifiuti in Sicilia sulla realizzazione di nuovi impianti di incenerimento;

si aggiunga che l'obbligo di assicurare la conformità al principio del «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi ambientali (DNSH) per tutte le tipologie di azioni previste dal *Just Transition Fund* e per i fondi regionali del *Cohesion Fund*, nel periodo 2021-2027, e garantire l'assenza di danno ai 6 obiettivi ambientali indicati dal regolamento sulla «tassonomia» (UE) 2020/852, esclude l'impiego di predetti fondi per finanziare, *inter alia*, attività connesse alle discariche di rifiuti e agli inceneritori e attività che generano emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; con particolare riguardo all'obiettivo della transizione verso l'economia circolare e alla riduzione e riciclo dei rifiuti, nonché alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, il regolamento Tassonomia esclude infatti quelle attività che portano a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine, e che determinano un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

dal punto di vista emissivo ed economico, inoltre, secondo le indicazioni fornite dell'Unione europea, i costi di gestione dell'incenerimento potrebbero aumentare considerevolmente nell'ambito delle politiche di raggiungimento della neutralità climatica al 2050 per effetto dell'adeguamento ai meccanismi ETS (Emission Trading Scheme) di scambio delle quote di emissioni di CO₂ entro il 2026, considerate le grandi quantità di CO₂ rilasciate durante il loro esercizio;

è dunque appurato che, in una prospettiva di sviluppo basata sull'economia circolare, l'incenerimento dei rifiuti non possa costituire in nessun modo la chiusura del ciclo ma piuttosto l'interruzione della circolarità del processo di recupero di materia e che le misure di finanziamento dovrebbero essere, piuttosto, destinate alla diffusione di nuove tecnologie, nuovi processi o prodotti, portando a una significativa riduzione delle emissioni, in linea con gli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e la neutralità climatica dell'Unione europea entro il 2050,

impegna il Governo

a verificare gli effetti applicativi della disposizione recata dall'articolo 14-*quater* e ad adottare ogni iniziativa di carattere normativo e amministrativo affinché, nell'ambito della pianificazione e gestione dei rifiuti della Regione Siciliana, vengano escluse soluzioni impiantistiche basate sull'incenerimento o coincenerimento dei rifiuti, favorendo scelte compatibili con gli impegni assunti per la progressiva diminuzione della produzione dei rifiuti e nel pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE)

2020/852 (DNSH), delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE, dei criteri di cui agli articoli 178, 179 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della normativa nazionale e regionale che promuove e incentiva la raccolta differenziata ed il riuso, con l'obiettivo primario di preservare la qualità dell'aria, ridurre gli impatti ambientali sul territorio e proteggere la salute pubblica.

G14-quater.2

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

in relazione al nuovo articolo 14-*quater*, introdotto nottetempo con il citato emendamento dei relatori, è opportuno segnalare che i commissariamenti in materia di gestione dei servizi essenziali - soprattutto afferenti alla *governance* del sistema dei rifiuti - si giustificano esclusivamente in presenza di casi conclamati di emergenza in cui persistono concreti pericoli per la salute dell'uomo e per l'ambiente - così come prevede *ex multis*, all'articolo 191

del decreto legislativo n. 152 del 2006 - e che siffatta condizione allo stato attuale non è quella presente in Sicilia;

al riguardo è il caso di ricordare che il vigente Piano regionale dei rifiuti è in fase di aggiornamento - più in particolare, al momento, è sottoposto alla fase di *scoping* della VAS - e segue la procedura ordinaria prevista agli articoli 12 e ss. del decreto legislativo n. 152 del 2006;

pertanto la prevista nomina di un commissario straordinario con conseguenti poteri speciali, derogatori della disciplina ordinaria in materia di valutazioni ambientali - come previsto dalla norma approvata - rischia di vanificare il lavoro condotto sinora, esponendo la regione a possibili azioni legali da parte dei soggetti già coinvolti nel processo di valutazione, con conseguente dilatazione dei tempi, che per nulla si conciliano con la necessità di chiudere nel più breve tempo il procedimento di aggiornamento del Piano regionale dei rifiuti. Tra l'altro, sul punto, la Regione Siciliana è sottoposta anche ad un procedimento di verifica da parte della Commissione europea;

la proposta inoltre non appare nemmeno aderente alla delicata situazione in cui si trova il sistema di gestione dei rifiuti siciliano, atteso che l'utilizzo di poteri straordinari del commissario in fase anche autorizzativa dei progetti, rischierebbe di mettere in secondo piano il delicato equilibrio ambientale già pesantemente compromesso dagli impianti ad oggi in esercizio,

impegna il Governo:

a pianificare la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana individuando ambiti territoriali ottimali, in numero non superiore a 5 e, in tale contesto, a fornire una natura giuridica pubblica alle società di regolamentazione dei rifiuti (Srr) ad oggi private, evitando in maniera assoluta il ricorso al subappalto per il servizio di raccolta dei rifiuti nell'ambito del territorio della regione;

ad assicurare che la localizzazione degli impianti di cui all'articolo in commento sia esclusivamente nelle 7.T.O. «D». E che l'approvazione dei progetti di nuovi impianti avvenga nel rispetto delle procedure di compatibilità ambientale e di VAS;

ad assicurare, nell'ambito del procedimento in corso, le necessarie modalità per ridurre il costo della Tari nella Regione Siciliana.

G14-quater.3

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in ma-

teria di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

in particolare l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

in relazione al nuovo articolo 14-*quater*, introdotto nottetempo con il citato emendamento dei relatori, è opportuno segnalare che i commissariamenti in materia di gestione dei servizi essenziali - soprattutto afferenti alla *governance* del sistema dei rifiuti - si giustificano esclusivamente in presenza di casi conclamati di emergenza in cui persistono concreti pericoli per la salute dell'uomo e per l'ambiente - così come prevede *ex multis*, all'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - e che siffatta condizione allo stato attuale non è quella presente in Sicilia;

in relazione alla Regione Siciliana è, invece, necessario riflettere su alcune distorsioni del sistema per cui oggi essa è tra le regioni più povere del Paese ed è quella in cui, in media, la Tari è la più alta d'Italia anche perché diverse società di regolamentazione dei rifiuti conferiscono indirettamente i rifiuti all'estero, e ciò comporta un netto aumento del costo della Tari;

il tema della *governance* delle società chiamate a gestire la raccolta dei rifiuti risulta, quindi, di importanza centrale con un servizio di raccolta che continua ad essere frazionato per territori, anche piccoli, dando vita a un'offerta che non garantisce per niente l'economicità del servizio e la sua funzionalità,

impegna il Governo:

alla luce dell'esistenza in Sicilia di una pluralità di società private che gestiscono la *governance* dei rifiuti, a predisporre gli opportuni correttivi mettendo in atto un'azione di controllo al fine di intraprendere ogni opportuna azione per ripristinare la legalità e la legittimità del sistema dei rifiuti in Sicilia.

EMENDAMENTI

Art. 14-quinquies

14-quinquies.0.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo 14-quinquies, è inserito il seguente:

"Art. 14-sexies

(Disposizioni urgenti per la tutela dei clienti domestici dagli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale)

1. Al fine di tutelare i clienti domestici da ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura del gas in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, all'articolo 1 del decreto legge 29 settembre 2023, n.131, convertito con legge 27 novembre 2023, n.169 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dopo le parole "dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023", sono aggiunte le seguenti: "nonché dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024".

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 628,62 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2023 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario."

14-quinquies.0.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo 14-quinquies, è inserito il seguente:

"Art. 14-sexies

(Fondo per la copertura dei costi derivanti dal servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza)

1. Al fine di incrementare le risorse destinate alla copertura dei costi derivanti dal servizio degli stoccaggi di ultima istanza di cui ai decreti ministeriali n.253 del 22 giugno 2022 e n. 287 del 20 luglio 2022 e degli squilibri registrati nelle partite economiche riguardo i ricavi conseguiti con la vendita sul mercato dei quantitativi di gas legato al servizio di ultima istanza, è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle finanze un "Fondo" denominato "Fondo per la copertura dei costi derivanti dal servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza", alimentato con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 2 a 6. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri mediante i quali l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nei limiti imposti dalla regolamentazione europea vigente, determina la copertura dei suddetti costi, senza alcun incremento sul prezzo di fornitura ai clienti finali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito un contributo a titolo solidaristico a carico dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

3. La base imponibile del contributo di cui al precedente comma 2 è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario, riferito al periodo dal 1° ottobre 2022 al 30 aprile 2023, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero. Il contributo si applica nella misura del 100 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento.

4. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 3 si applica quanto previsto dai commi 3, 3-bis e 3-ter del richiamato articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

5. Ai fini della deducibilità, della riscossione, dell'accertamento e delle relative sanzioni del contributo, nonché per il relativo contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPR n. 633 del 1972 e di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

6. Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2024 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2024, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'articolo 6 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 è soppresso.

7. Al fine di garantire il pieno rispetto dell'adempimento degli obblighi di versamento da parte di tutti i soggetti passivi tenuti al pagamento del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con legge 20 maggio 2022, n.51, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, individua di concerto con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, tutte le iniziative anche di carattere coattivo necessarie a garantire il recupero dei contributi straordinari non ancora versati dai suddetti soggetti inadempienti.

Art. 15

15.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

"01. All'articolo 20-*bis*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n.61 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n.100, sono aggiunte infine le seguenti parole: «, in coerenza con gli obblighi della Direttiva 2007/60/CE e del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.49»".

15.2

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, premettere il seguente: 01. All'articolo 20-*bis* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente: «2-*ter*. Al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-*ter* a 20-*duodecies* trovano applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che, entro il termine del 31 dicembre

2024, rilevano attività economiche e produttive di cui al comma 2-*bis* in una situazione di crisi aziendale, in continuità produttiva e aziendale con le attività suddette.».

15.3

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, premettere il seguente: 01. All'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente: «11-*bis*. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2024 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni dell'allegato 1, ulteriormente perfezionato in cabina di regia da parte del Commissario straordinario, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, è differito senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale mediante copertura intestata al Commissario straordinario.».

15.4

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 20-*bis* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « dagli eventi alluvionali» sono inserite le seguenti:« e atmosferici»;

b) al comma 2, dopo le parole:« e gli eventi alluvionali» sono inserite le seguenti:« e atmosferici».

15.5

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, premettere il seguente: 01. All'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «11 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «11 milioni di euro per l'anno 2023 e di 22 milioni di euro per l'anno 2024». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 22 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.6

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. All'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «700 milioni di euro per l'anno 2025»;

b) al comma 6, le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «700 milioni di euro per l'anno 2025».

01-bis. Agli oneri derivanti dal comma 01, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024.

15.7

FREGOLENT

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) dopo le parole «*agricoli e alimentari*» inserire le seguenti: «*e degli articoli 104 del regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, nonché, in ultima istanza, danni economici subiti ai frutti pendenti in corso di maturazione,*»".

15.8

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. All'articolo 20-*septies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n.61 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n.100, dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. Nelle more dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici compatibili con il quadro ambientale, derivante dai cambiamenti climatici in atto e delle condizioni di rischio connesse i Comuni ricadenti nell'ambito dei territori di cui all'articolo 20-bis., sospendono il rilascio dei titoli autorizzativi per la realizzazione di nuove costruzioni in tutte le aree ad elevata pericolosità idraulica ed idrogeologica del territorio comunale.»".

15.9

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 20-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera *i*) sono aggiunte le seguenti:

i-bis) danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

i-ter) danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.

15.10

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali territoriali».

b) le parole: «mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi,» sono soppresse.

15.11

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 20-octies, comma 1, del decreto-legge 176; giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «edifici municipali» sono sostituite dalle seguenti: «edifici pubblici, delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità» e le parole: «di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice,» sono soppresse;

b) alla lettera c), dopo le parole: «e delle biblioteche» sono aggiunte le seguenti: «di proprietà di privati».

15.12

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il comma 8 è soppresso.

15.13

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 20-novies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «le regioni» sono aggiunte le seguenti: «, i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali»;

b) il comma 2 è soppresso;

15.14

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 20-novies, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 le parole da: «si osservano le procedure» fino a: «costo del progetto» sono sostituite dalle seguenti: «gli stessi sono equiparati a soggetti pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.»

15.15

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo l'articolo 20-duodecies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 è inserito il seguente:

«Art. 20-terdecies

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori

interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, nè sospendono l'accreditamento di somme a favore delle amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari».

15.16

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 437, le parole: «700 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.300 milioni»;

b) al comma 442, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «236 milioni».

15.17

IRTO, BASSO, FINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15

(Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: «11-*bis*. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2024 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni dell'allegato 1, ulteriormente perfezionato in cabina di regia da parte del

Commissario straordinario, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale mediante copertura intestata al Commissario straordinario».

2. All'articolo 20-*bis* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « dagli eventi alluvionali» sono aggiunte le seguenti:« e atmosferici»;

b) al comma 2, dopo le parole:« e gli eventi alluvionali» sono aggiunte le seguenti:« e atmosferici».

3. All'articolo 20-*ter*, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: «11 milioni di euro per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e di 22 milioni di euro per l'anno 2024». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 22 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. All'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole:« 200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti:« 700 milioni di euro per l'anno 2025»;

b) al comma 6, le parole: « 200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti:«700 milioni di euro per l'anno 2025».

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del Made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024.

6. All'articolo 20-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), dopo le parole: «agricoli e alimentari» sono aggiunte le seguenti: «e degli articoli 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018,»;

b) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

i-bis) danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

i-ter) danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.

7. All'articolo 20-*septies*, comma 8-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali territoriali»;

b) le parole: «mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi,» sono soppresse.

8. All'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole: «edifici municipali» sono sostituite dalle seguenti: «edifici pubblici, delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità» e le parole: «di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice,» sono soppresse;

2) alla lettera c), dopo le parole: «e delle biblioteche» sono aggiunte le seguenti: «di proprietà di privati»;

b) il comma 8 è soppresso.

9. All'articolo 20-*novies*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «le regioni» sono aggiunte le seguenti: «, i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali»;

b) il comma 2 è soppresso;

c) al comma 5, le parole da: «si osservano le procedure» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «questi sono equiparati a soggetti pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36».

10. Dopo l'articolo 20-*duodecies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è aggiunto il seguente:

«Art. 20-*terdecies*.- 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, nè sospendono l'accreditamento di somme a favore delle amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.».

11. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 437, le parole: «700 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.300 milioni»;

b) al comma 442, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «236 milioni».

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11, pari a 236 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge

28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 236 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048.

15.0.1

FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 5-bis

(impianti ibridi termoelettrici)

1. Il riferimento agli impianti alimentati a biomassa al comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, così come modificato dall'articolo 3-*ter* del decreto legge 29 maggio 2023 n. 57, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2023 n. 174, comprende anche gli impianti alimentati a biomasse solide classificati dal Gestore Servizi Energetici come tipologia ibrido termoelettrico. Per tale tipologia di impianti il regime incentivante deliberato dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applica alla sola quota di energia elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse.

15.0.2

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis.

(Fondo per la ricostruzione delle aree dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi alluvionali)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree dei comuni dell'Um-

bria colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di giugno 2023, con uno stanziamento complessivo di 6 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad 6 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme allocate sul capitolo 7759 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, operato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017."

15.0.3

NAVE, SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis.

(Misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali nell'Isola di Ischia)

1. Ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, di cui all'articolo 20 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e per la ricostruzione pubblica, di cui all'articolo 26 del citato decreto-legge n. 109 del 2018 la spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 737, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata, per gli anni 2024, 2025, 2026, di 100 milioni di euro per ogni annualità, in relazione agli interventi di cui agli articoli 17 e seguenti del citato decreto-legge n. 109 del 2018 e a quelli relativi agli eccezionali eventi meteorologici di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2022, ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, comprese le delocalizzazioni, e del finanziamento degli interventi relativi alla ricostruzione pubblica. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, individua con propria ordinanza gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 109 del 2018 e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità, per i quali i poteri di ordinanza di cui all'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclu-

si quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire le direttive.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

15.0.4

NAVE, SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis.

(Misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali nell'Isola di Ischia)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, si applicano anche agli immobili interessati dalle conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, ubicati in aree ad alto rischio idrogeologico sull'Isola di Ischia. Le stesse disposizioni si applicano anche ai fabbricati agibili, ubicati nelle aree ad alto rischio idrogeologico individuate dal Piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-*bis* del citato decreto-legge n. 109 del 2018, sulla base del Piano degli interventi urgenti previsto dall'articolo 5-*ter* del decreto-legge 3 dicembre 2022, n.186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e degli aggiornamenti del PAI previsti dall'articolo 5-*quater* del medesimo decreto-legge n. 186 del 2022.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025.

3. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 2026 e a decorrere dal 2027, si provvede mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

15.0.5

NAVE, SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis.

(Misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali nell'Isola di Ischia)

1. Gli importi previsti per gli interventi di cui al comma 6 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, sono incrementati di 33 milioni per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026.

2. Per gli interventi previsti dal comma 2, secondo periodo, dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, relativi al dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'Isola di Ischia, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2024 e 2025, e di 76 milioni di euro per il 2026.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

15.0.6

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Piano di ricostruzione e di interventi straordinari per l'impiantistica sportiva nei territori colpiti dagli eventi alluvionali)

1. Per l'avvio di un piano di ricostruzione e di interventi straordinari per l'impiantistica sportiva nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verifica-

tisi a partire dal 1° maggio 2023, è istituito, presso il Ministero dello sport, un Fondo straordinario con una dotazione per l'anno 2024 di 50 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.0.7

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi del maggio 2023)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024 in favore del Commissario nominato per l'emergenza, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, ai professionisti e ai soggetti iscritti al REA, con sede o unità locali ubicate nel territorio dei comuni indicati nell'Allegato 1 annesso al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che hanno subito danni per effetto degli eventi calamitosi del maggio 2023. La suddetta agevolazione sarà concessa temporaneamente in regime «*de minimis*», ai sensi dei regolamenti (UE) nn. 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014. Tale agevolazione deve essere intesa quale anticipazione degli indennizzi per i danni subiti, che saranno concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa certificazione dei danni medesimi. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario per l'emergenza, con scadenza del prestito entro ventiquattro mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione. A tal fine il Commissario può stipulare accordi con i soggetti di cui agli articoli 106 e 112 del testo unico delle

leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ORDINE DEL GIORNO

Art. 16

G16.1

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che:

l'alluvione in Toscana, come del resto qualsiasi evento atmosferico e naturale è storia e numeri;

le storie di chi ha perso i propri cari, di chi ha visto nel fango affogare investimenti di una vita. E numeri impietosi la regione Toscana ha ricevuto quasi 14 mila domande di risarcimento per i danni causati dall'alluvione del 2 e 3 novembre, quando le forti piogge hanno fatto straripare fiumi e torrenti, allagato case e aziende causando la morte di nove persone;

i più colpiti sono stati i paesi vicino al corso del fiume Bisenzio, esondato in più punti, tra le province di Prato e Firenze. In questa zona c'è un'alta concentrazione di aziende tessili: sono circa 7.000 di cui poco più di 2.000 che realizzano o trattano tessuti. L'acqua ne ha invase centinaia, distruggendo macchinari, impianti e magazzini;

dopo la fase dell'emergenza, in cui la Protezione civile e i vigili del fuoco sono stati impegnati a far defluire l'acqua dalle strade, sono iniziate le ricognizioni per quantificare i danni e i possibili risarcimenti;

secondo Alia, la società che gestisce i servizi ambientali in 58 comuni della Toscana centrale, l'alluvione ha colpito circa 45 mila abitazioni, distribuite su 900 strade, producendo 100 mila tonnellate di rifiuti e 350 mila metri cubi di materiale da rimuovere;

Eugenio Giani, presidente della regione Toscana e commissario delegato alla gestione dell'emergenza, ha emesso due ordinanze per rendere più

rapide le operazioni di ritiro e smaltimento. Molti imprenditori, tuttavia, hanno deciso di tenere i macchinari per dimostrare di aver subito danni ingenti e ottenere un risarcimento;

secondo i dati diffusi da Giani, in totale sono state presentate richieste di rimborsi per quasi 500 milioni di euro. Le famiglie hanno presentato circa 11 mila domande per quasi 200 milioni di euro, le aziende 2.600 domande per quasi 300 milioni di euro. A queste vanno aggiunte le richieste inviate per posta, comunque un numero limitato, e i contributi che spettano alle persone ancora fuori casa: sono 320, la maggior parte abitanti di Campi Bisenzio;

il presidente Giani ha detto che per ora i soldi verranno messi dalla regione per dare una prima risposta a chi ha subito danni, perché dallo Stato sono arrivati soltanto 30 milioni di euro dei 110 chiesti per gestire la fase di emergenza. Sono stati stanziati 25 milioni di euro del bilancio regionale e 1,2 milioni di euro da un fondo istituito dalla Protezione civile: anche se sono solo una piccola parte dei 500 milioni richiesti, questi soldi serviranno a coprire un contributo di 3.000 euro agli alluvionati per affrontare le prime spese. Per le aziende il contributo iniziale sarà di 20 mila euro. Le stesse somme sono state previste per chi ha subito danni nell'alluvione che a maggio aveva colpito l'Emilia-Romagna;

serviranno invece altri 700 milioni di euro circa per sistemare strade, argini e mettere in sicurezza i versanti delle montagne da possibili nuove frane. Come è successo per l'Emilia-Romagna, il governo sta valutando di riservare alla ricostruzione parte delle risorse del PNRR, il piano nazionale di ripresa e resilienza. In totale tra la fase dell'emergenza e la gestione dei risarcimenti sono stati stimati danni per un miliardo e 890 milioni di euro,

impegna il Governo

a predisporre, fin dal primo provvedimento utile, tutte le misure economiche e finanziarie necessarie a far ripartire il distretto industriale di Prato, in particolare prevedendo:

a) l'attivazione di un ammortizzatore unico da attivarsi retroattivamente al 2 novembre, sul modello di quanto già fatto dopo l'alluvione in Emilia-Romagna, che copra non solo le aziende che vedono o vedranno sospesa la propria attività, ma anche i dipendenti che non possono raggiungere il loro posto di lavoro, perché hanno avuto la casa invasa dal fango o perché non hanno più l'automobile o abitano in zone con la viabilità interrotta.

b) sgravi contributivi per i mesi di novembre e dicembre;

c) il riallineamento dell'ISA, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, per tre anni poiché a causa dei danni subiti le attività non sono in grado di rientrare nei parametri predisposti;

d) la possibilità di utilizzo del meccanismo del credito d'imposta per i costi di sostituzione e ripristino di macchinari, attrezzature, beni strumentali delle imprese danneggiate;

e) il posticipo quantomeno al 30 giugno delle scadenze tributarie di novembre e dicembre con la possibilità di rateizzare in 12 mesi a partire da aprile 2024;

f) l'abbattimento dei debiti tributari e contributivi delle imprese alluvionate;

g) la sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti per almeno 12 mesi senza possibilità per gli istituti di credito di rimodulazione al rialzo dei tassi di interesse e senza riclassificazione del *rating* di rischio per le aziende richiedenti;

h) adeguati risarcimenti per i danni subiti agli immobili, beni mobili registrati, materie prime, utensili, macchinari, prodotti finiti, ecc. con procedure snelle ed il più possibile rapide;

i) forme di risarcimento per il mancato guadagno per tutte le imprese;

l) detassazione totale e senza massimali dei sussidi occasionali, erogazioni liberali e altri benefici concessi a favore di lavoratori dipendenti colpiti dall'alluvione affinché le imprese possano aiutare i propri dipendenti colpiti dall'alluvione a ripartire, sistemando casa o riacquistare il mezzo con cui recarsi a lavoro.

EMENDAMENTI

16.0.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art. 16-bis

(Contributi per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

1. Ai contribuenti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza o il domicilio, nei territori indicati nell'allegato 1, del decreto legge 1 giugno 2023, n.61 convertito con legge 31 luglio 2023, n.100, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 100 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di mobili, arredi ed elettrodomestici a decorrere dal 1 giugno 2023 e fino al 1 giugno 2024, nella misura riconoscibile nel limite massimo di 20 mila euro.

2. L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le spese considerate eleggibili ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 e definiti i criteri di determinazione, le modalità, le procedure e i termini per l'assegnazione delle relative risorse.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa pari a 100 milioni di euro nell'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

16.0.2

DAMANTE, SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 16-bis.

(Disposizioni per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

1. Per la tempestiva realizzazione degli interventi più urgenti previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sul territorio interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché per l'immediato avvio del ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegate, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacità operativa delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e di assicurare gli immediati interventi nelle aree della Sicilia sud orientale colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale nei mesi di novembre 2022 e di febbraio 2023, il Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, è incrementato nella misura di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a cui si provvede

mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

ORDINE DEL GIORNO

Art. 17

G17.1

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

vaste zone della Toscana sono state colpite nel mese di novembre da eventi alluvionali che hanno causato gravissimi danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi. Tali eventi estremi che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

appare evidente come, oltre alle risorse per ristori e ricostruzione e lo stop a pagamento utenze e rate dei mutui, sia improcrastinabile l'immediata sospensione delle scadenze fiscali contabili e contributive;

i danni complessivi nel calcolo effettuato da IRPET sono pari a circa un miliardo e 890 milioni di euro mentre la relazione calcola nel complesso 110 milioni di euro di interventi tra quelli di soccorso alla popolazione e le somme urgenze;

secondo i dati IRPET l'alluvione ha interessato 18.723 ettari di terreno: l'area più ampia nella provincia di Pistoia (6805 ettari), seguita da Pisa (3490 ettari), Prato (3484 ettari), Firenze (3378 ettari), Livorno (1299 ettari), Lucca (229 ettari), Massa (27 ettari), Arezzo (6 ettari) e Grosseto (5 ettari). Sono state 10.382 le imprese coinvolte dall'alluvione: 4390 a Pistoia, 3725 a Prato, 2016 a Firenze, 173 a Pisa, 33 a Livorno, 26 a Arezzo, 10 a Lucca, 5 a Grosseto e 4 a Massa. La superficie residenziale interessata è di 2.832.930 metri quadri, per un totale di 29.140 alloggi. Di questi, 13.477 a Pistoia, 10.145 a Prato e 4.467 a Firenze. Seguono i 635 di Pisa, i 130 di Livorno, i 111 di Lucca, i 107 di Massa, i 39 di Grosseto, e i 29 di Arezzo. Infine, sono 106 gli edifici pubblici alluvionati: 39 a Pistoia, 30 a Prato, 18 a Pisa, 8 a Massa Carrara, 4 a Lucca, 3 a Livorno, 3 a Arezzo, 1 a Grosseto. Relativamente ai

danni, quelli subiti dalle famiglie sono pari a 588 milioni di euro, mentre per gli edifici pubblici si parla di 70 milioni di euro. Per le imprese la stima è di 1,2 miliardi di euro, più 39 milioni di euro per il settore agricolo;

a fronte di tali cifre le uniche risorse stanziata ad oggi dal governo per ristorare i danni sono state però soltanto 33,7 milioni di euro, a fronte dei circa 100 milioni spesi dalla Regione Toscana come struttura commissariale;

sempre la Regione Toscana ha stanziato le prime ed uniche fino ad oggi risorse per i risarcimenti (25 milioni di euro per le famiglie e 12 milioni di euro per le imprese). Appare comunque evidente come, nonostante gli sforzi della Regione, tali finanziamenti siano palesemente insufficienti rispetto ai danni;

il differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi è stato posticipato soltanto di poche settimane e cioè fino al 17 dicembre 2023 scorso: una tempistica evidentemente insufficiente per migliaia di famiglie ed imprese ancora in gravissima difficoltà e che soprattutto non hanno ancora ricevuto alcuna risorsa;

valutato che:

l'articolo 17 e l'articolo 18 del provvedimento in esame contengono norme ai territori interessati dagli eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con apposite delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e 5 dicembre 2023, in relazione ai comprovati danni diretti subiti in conseguenza dei medesimi eventi (province di Massa-Carrara, Lucca, Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato);

anche in questo caso le risorse stanziata sono limitate e assolutamente insufficienti e soprattutto non riguardano direttamente i ristori dei danni subiti;

all'articolo 17 sono stati stanziati soltanto 6 milioni di euro (peraltro a valere sulle economie registrate dalla regione Toscana su precedenti assegnazioni) per i danni registrati dalle imprese agricole;

all'articolo 18 sono stati stanziati soltanto 50 milioni di euro al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva delle imprese coinvolte;

nel corso della discussione del provvedimento in esame al Senato sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame che prevedono norme e stanziano risorse per:

a) l'organizzazione e l'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata all'evento;

b) il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e le infrastrutture di reti strategiche, le attività di gestione rifiuti, le macerie, il materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e le misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

c) l'attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate all'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;

tali proposte emendative sono state respinte,

impegna il Governo:

ad adottare urgentemente un provvedimento volto a predisporre interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con apposite delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e 5 dicembre 2023 (province di Massa-Carrara, Lucca, Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato) che preveda:

- il totale ristoro dei danni pubblici e privati;

- la sospensione e proroga dei termini fiscali, contributivi, giudiziari e di altro tipo;

- lo stanziamento di risorse adeguate per la cassa integrazione emergenziale dei lavoratori colpiti dall'emergenza e per finanziare il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi.

EMENDAMENTI

17.0.1

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Credito d'imposta 4.0 per macchine agricole)

1. Dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-*bis* e 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole.

2. Nel caso in cui il beneficio di cui al comma 1 sia richiesto per la sostituzione e il relativo smaltimento di mezzi marcianti e funzionanti con immatricolazione con data antecedente il 1° gennaio 1997, il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-*bis* e 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole.

17.0.2

NATURALE, SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

"Art. 17-*bis*.

(Fondo per le esondazioni fluviali)

1. Al fine di sostenere le aziende agricole che subiscono danni, tra cui la perdita del raccolto, a seguito delle esondazioni determinate da fiumi e corsi d'acqua che attraversano o confinano con i terreni agricoli appartenenti alle predette aziende, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per le esondazioni fluviali» con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e le finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

17.0.3

NATURALE, SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 17-bis.

(Misure a sostegno delle imprese agricole e della pesca)

1. Al fine di fronteggiare le perdite di raccolto derivanti dalle eccezionali situazioni climatiche, è riconosciuto, a favore delle imprese agricole e della pesca, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui mutui bancari contratti dalle medesime imprese entro la data del 31 dicembre 2022.

2. Per gli interventi di cui al presente articolo, il contributo è concesso nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, nel rispetto delle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli *aiuti de minimis*.

3. Agli oneri previsti per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1, la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonché i relativi casi di revoca e decadenza."

Art. 18

18.1

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Sopprimere l'articolo

18.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Gli adempimenti tributari in scadenza dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, non eseguiti nei termini disposti dal comma 5, articolo 21-*bis*, del decreto legge 8 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024.

1-*ter*. Per le finalità di cui al comma 1-*bis*, si provvede nei limiti di 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.".

18.3

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*duodecies* del presente articolo sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nelle aree territoriali della regione Toscana danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023. Ai fini delle presenti disposizioni, il Presidente della Regione Toscana opera in qualità di commissario delegato alla ricostruzione. Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-*ter*. In seguito alle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1-*bis* considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dall'alluvione, al Presidente della Regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione è attribuito il compito di coordinare le attività per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dall'alluvione del 2 e 3 novembre 2023, operando con i poteri commissariali nel rispetto delle disposizioni vigenti del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni interessati dall'alluvione, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi, nonché della struttura regionale competente per materia. A tal fine, il Presidente della regione Toscana può costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui al comma 1-*quinqüies*.

1-*quater*. Il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa nonché alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.

1-*quinqüies*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, il Fondo per la ricostruzione delle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto. La dotazione del Fondo è pari a 1.500 milioni per l'anno 2024.

1-*sexies* Agli oneri di cui al comma 1-*quinqüies* pari a 1500 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2024.

1-*septies*. Al presidente della Regione Toscana, sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegna-

te, con appositi decreti del ministero dell'economia e delle finanze, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 99 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alla regione Toscana ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023.

1-*octies*. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni e delle attività produttive colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, il Presidente della Regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, stabilisce, con propri provvedimenti, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali e per la ripresa delle attività produttive, nel rispetto della normativa europea relativa agli aiuti *de minimis*. In particolare, può essere disposta:

a) la concessione di contributi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà;

c) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1;

d) la concessione, di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata, per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

e) la concessione, previa perizia asseverata di valutazione dei danni, di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1, che abbiano subito danni, docu-

mentati tramite perizia giurata, per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dall'alluvione al fine di garantirne la continuità produttiva;

g) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;

h) la concessione di contributi per i danni, attestati con perizia giurata, alle strutture adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose e per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;

i) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;

l) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;

m) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione, per le parti di competenza, del territorio alluvionato e di strutture e impianti.

1-nonies. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023 su costruzioni esistenti o in corso di realizzazione alla data del 2 novembre 2023 deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.

1-decies. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1 che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eccezionali eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti pubblici per danni connessi agli eventi di cui al comma 1. Le agevolazioni sono comunque subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

1-*undecies*. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro, deve acquisire, previa perizia giurata del danno subito, la certificazione di agibilità delle strutture dell'azienda da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e, sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.

1-*duodecies*. La certificazione di agibilità di cui al comma 442-*duodecies* è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato dall'impresa. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza di carenze o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisoriali. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

18.4

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. In considerazione dello stato di emergenza che si è venuto a determinare nel territorio della Regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023:

a) per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è estesa alle spese sostenute dai soggetti di cui al comma 9 del medesimo articolo 119, fino al 30 giugno 2024;

b) l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2024, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo e degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamento dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di rateizzazione. ARERA predispose diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il pagamento della prima rata a partire dal 1° luglio 2024 e l'ultima entro il 31 dicembre 2024. I piani di rateizzazione non prevedono la corresponsione di interessi. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 2 novembre 2023 nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di novembre e dicembre 2023 a favore delle suddette utenze che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita a un'abitazione o una sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;

c) sino alla data del 30 giugno 2024, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo e diverso dall'abitazione adottati per finita locazione e mancato pagamento del canone alle scadenze e dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

d) il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti

al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, non ancora effettuato alla data del 31 dicembre 2023, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *1-bis* valutati in 750 milioni per l'anno 2024 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 750 milioni di euro per l'anno 2024.

18.5

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 21-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole: «18 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024»;

b) al comma 5, primo periodo, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole: «18 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024»;

c) al comma 6, le parole «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

18.6

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al medesimo comma 560 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole «intervengano prima del 31 dicembre 2024», sono sostituite dalle seguenti: «intervengano prima del 31 dicembre 2025»;

b) al secondo periodo, dopo le parole «110.000 per l'anno 2024», sono aggiunte le seguenti: «e 50.000 euro per l'anno 2025»;

c) dopo il comma 560, sono inseriti i seguenti: «560-bis. Nello stato previsionale del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro finalizzato all'erogazione di contributi per il ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi sismici del 9 marzo 2023. 560-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2024, sono individuate le modalità e i criteri di assegnazione del contributo di cui al comma precedente.»

18.7

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo le parole: "di cui al comma 1", aggiungere le parole: ", a tutti i territori individuati dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023,".

18.8

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per le finalità di cui al comma 1, a tutti i territori individuati dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 sono altresì destinati ulteriori 40 milioni di euro, alla cui copertura si provvede per 20 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per l'anno 2024 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e per ulteriori 20 milioni a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

18.9

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 21-*bis*, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 sono considerati tempestivi se effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Gli adempimenti tributari di cui all'articolo 21-*bis*, comma 5, del medesimo decreto sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024."

18.10

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. In considerazione del grave danno subito dalla filiera produttiva del distretto industriale pratese dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 e dalle esigenze di tutelare e rilanciare tale distretto, è attribuito al comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, così come individuato dalla regione Toscana con propria deliberazione 21 febbraio 2000, n. 69, ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e della legge 11 maggio 1999, n. 140, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento: efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico; ripristino di macchinari danneggiati e acquisto di nuovi; transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti; ricerca, sviluppo e innovazione; transizione ecologica ed economia circolare; rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione

ne del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

18.11

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 21-*bis*, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 sono considerati tempestivi se effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Gli adempimenti tributari di cui all'articolo 21-*bis*, comma 5, del medesimo decreto sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024.

18.0.1

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1

(Assunzione di personale aggiuntivo presso gli Enti interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le Marche nel mese di Settembre 2022)

1. All'articolo 1, comma 730 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo, il Commissario delegato provvede ad assumere con propri provvedimenti, con contratto a tempo determinato, unità di personale da destinare alla Regione, alle Province, ai Comuni ed alle Unioni dei Comuni interessati per far fronte alla gestione dell'emergenza, sulla base delle relative esigenze».

18.0.2

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1

(Contributi per la ricostruzione privata nei territori della Regione Toscana colpiti dall'alluvione del 2 novembre 2023)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 435 a 441, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano, in quanto compatibili e secondo le disposizioni del presente articolo, anche nell'ambito dei territori della Toscana interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, individuati con la dichiarazione dello stato d'emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 e ad eventuali successive delibere.

2. Ai fini del riconoscimento dei primi contributi per la ricostruzione privata di cui al comma 1, per un ammontare pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite:

a) le attività propedeutiche alla definizione dei danni subiti in conseguenza degli eventi alluvionali e del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato;

b) le tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali per le quali è riconosciuto l'accesso ai contributi;

c) la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi;

d) le prerogative del Commissario straordinario ai fini del riconoscimento dei contributi;

e) le prime risorse finanziarie da destinare agli interventi di cui al presente articolo, per un ammontare pari a 1.200 milioni di euro, da integrare con successivi provvedimenti a seguito della definizione dei danni di cui alla lettera a).

3. Entro il 15 marzo 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dal periodo precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione

fiscale, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.200 milioni di euro per l'anno 2024.

18.0.3

NATURALE, SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1

(Misure per contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee)

1. Al fine di contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee, garantire una gestione efficiente dell'acqua pubblica e conoscere l'entità dei prelievi attraverso l'ausilio di opportuni strumenti di misurazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano su scala nazionale al fine di rafforzare le misure di accertamento e di monitoraggio relative alla congruità dei consumi delle utenze dei pozzi e delle derivazioni superficiali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

18.0.4

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1

(Misure per il sostegno degli investimenti privati e l'accesso alla liquidità delle imprese colpite dall'alluvione della Regione Toscana del 2 novembre 2023)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1055, le parole: «30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2024»;

b) al comma 1057, le parole: «30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2024».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2024, a favore delle imprese localizzate nei territori della Toscana interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, individuati con la dichiarazione dello stato d'emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 e ad eventuali successive delibere, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa a titolo gratuito e fino alla misura:

a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria nel caso di garanzia diretta;

b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello nel caso di riassicurazione.

3. All'attuazione del comma 2 si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia di cui al medesimo comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

18.0.5

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1

(Misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022)

1. Al fine di far fronte all'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022 e n. 255 del 31 ottobre 2022, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, in aggiunta alle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'art 12-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2024, allo scopo di realizzare gli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. All'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «A valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato e sulle risorse stanziare dall'articolo 12-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, il costo ammissibile a contributo per il ristoro dei danni subiti dagli immobili privati, per i quali è dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi, tenuto conto di eventuali coperture assicurative, corrisponde al 100 per cento del danno».

18.0.6

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1

(Misure urgenti volte al ripristino della Strada Statale 52 bis in Friuli-Venezia Giulia)

1. Al fine di far fronte ai gravi danni causati dalla frana che nella notte tra il 1 e il 2 dicembre 2023 si è abbattuta sulla strada statale 52-bis «Carnica» in Friuli-Venezia Giulia e, conseguentemente, per ripristinare la viabilità interrotta è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2024 in favore della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 30 milioni per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

18.0.7

NATURALE, SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 18.1

(Piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola)

1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, anche in sinergia con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Autorità competenti in materia di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario, è definito un piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola volto ad incentivare la diffusione e l'utilizzo del sistema della micro-irrigazione sotterranea a goccia nonché di ulteriori sistemi di irrigazione innovativi, la diffusione di colture e di tecniche agroalimentari a basso tenore di idroesigenza e a promuovere una revisione del sistema di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario basato su criteri di premialità ovvero di penalità, tesi alla valorizzazione delle esperienze virtuose. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

18.0.8

NATURALE, SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 18-bis.

(Sospensione dei mutui e finanziamenti per le imprese agricole e della pesca)

1. Al fine di fronteggiare le perdite di raccolto derivanti dalle eccezionali situazioni climatiche, le imprese agricole e della pesca titolari di mutui o di finanziamenti erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono richiedere, per il periodo che intercorre fra il 1° maggio 2023 e il 30 novembre 2023 e senza oneri aggiuntivi, la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti medesimi, optando per la sospensione dell'intera rata ovvero per la sospensione della sola quota capitale. La sospensione di cui al primo periodo può essere richiesta anche in relazione ai pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili o immobili strumentali allo svolgimento delle attività delle imprese agricole.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari comunicano alle imprese di cui al comma 1 la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di effettuazione dei pagamenti sospesi nonché il termine, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non adempia ai predetti obblighi informativi, le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 1, primo periodo, sono sospese fino al 31 ottobre 2023, senza oneri aggiuntivi."

Art. 18-bis

18-bis.1

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al medesimo comma 560 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole «intervengano prima del 31 dicembre 2024», sono sostituite dalle seguenti: «intervengano prima del 31 dicembre 2025»;

b) al secondo periodo, dopo le parole «110.000 per l'anno 2024», sono aggiunte le seguenti: «e 50.000 euro per l'anno 2025»;

c) dopo il comma 560, sono inseriti i seguenti: «560-bis. Nello stato previsionale del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro finalizzato all'erogazione di contributi per il ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi sismici del 9 marzo 2023. 560-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2024, sono individuate le modalità e i criteri di assegnazione del contributo di cui al comma precedente.»

18-bis.0.1

NATURALE, SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 18-ter

(Misure per la sostenibilità dell'uso della risorsa idrica nel settore agricolo)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo di tecnologie in grado di rendere più efficiente l'utilizzo della risorsa idrica nel settore primario, nonché di favorire la transizione ecologica, sostenibile e innovativa in agricoltura, sono ammesse alla misura di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività di coltivazione e di trasformazione di prodotti agricoli che prevedono investimenti tecnologici, digitali e infrastrutturali volti al miglioramento dell'efficienza e della sostenibilità nell'uso delle risorse idriche nei processi

produttivi e di lavorazione dei citati prodotti. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è conseguentemente incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Art. 19

19.1

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 2-*septies* dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole «per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2026».

ORDINE DEL GIORNO

G19.1

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996)

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione delle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle

imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'articolo 19, comma 2, del provvedimento abroga l'articolo 33-ter del decreto-legge n. 77 del 2021 concernente la rideterminazione, su proposta dell'ARERA, con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema;

in particolare, la summenzionata disposizione prevedeva che le partite finanziarie relative agli oneri, anche avvalendosi di un soggetto terzo con caratteristiche di terzietà e indipendenza, fossero destinate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) senza entrare nella disponibilità dei venditori. Ciò per risolvere le problematiche emerse a seguito del caso cosiddetto «*Green Network*» nel 2019, società verso la quale il Tribunale di Roma aveva emesso tre misure interdittive a fronte di incassi originati dalle bollette per 331 milioni di euro, di cui solamente 165 erano stati riversati al proprio fornitore, trattenendo la differenza di 166 milioni di euro utilizzata per finalità incompatibili con quelle di interesse generale determinate per legge;

stando alle contestazioni mosse dal citato Tribunale, gli amministratori di *Green network* avrebbero quindi sfruttato le maglie del sistema per distarre a fini privati una rilevante quota degli oneri incassati, destinandoli anche al sostegno delle difficoltà finanziarie dell'impresa, riuscendo così a restare sul mercato, con correlativo danno sia per la controparte contrattuale (E-Distribuzione S.p.A.) sia per la collettività;

considerato che:

gli oneri generali di sistema, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, gravano sulla bolletta di energia elettrica e sono destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale afferenti al sistema elettrico, tra i quali, ad esempio, il sostegno alle fonti energetiche rinnovabili e il bonus elettrico;

la disciplina dell'imposizione e dell'esazione dei citati oneri generali nonché la gestione del gettito derivante è definita dall'ARERA;

al fine di assicurare il gettito necessario alla corresponsione degli incentivi e al perseguimento delle altre finalità di interesse generale previsti ex lege, l'Autorità ha stabilito che la riscossione degli oneri generali di sistema, in quanto maggiorazioni dei corrispettivi del servizio di trasporto di energia elettrica, segua la stessa filiera di distribuzione e vendita dell'energia elettrica: i clienti finali pagano gli oneri generali - insieme alle altre voci che compongono la bolletta - ai venditori, i quali li pagano, a loro volta, con le fatture del servizio di trasporto ai distributori, che quindi li versano su appositi conti istituiti, per le varie componenti, presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ovvero direttamente al Gestore dei servizi energetici (GSE) nel caso della componente destinata al sostegno delle fonti rinnovabili;

la sentenza n. 2182 del 2016 del Consiglio di Stato ha chiarito che sono i clienti finali ad essere obbligati, dal punto di vista giuridico ed economico, a sostenere gli oneri generali di sistema, secondo l'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;

tale sistema di socializzazione degli oneri, tendente a garantire il gettito degli stessi, di fatto comporta che tutti i clienti finali debbano contribuire alla copertura della quota non incassata, a prescindere dal livello di tensione previsto nei contratti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare le opportune iniziative normative volte a ripristinare la disciplina di cui all'articolo 33-*ter* del decreto-legge n. 77 del 2021 concernente la rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema, anche al fine di impedire la diretta ricaduta sui clienti finali degli oneri generali di sistema non incassati così aggravando ulteriormente la situazione di famiglie e piccole imprese già duramente provati dalla crisi energetica e dall'inflazione.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

**1.3.2.1. 8[^] Commissione permanente
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori
pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica)**

1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 84 (ant.) del 30/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2024

84ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE REFERENTE

(996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1º maggio 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice [PETRUCCI](#) (Fdl) illustra il provvedimento in titolo, che, a seguito delle integrazioni apportate dalla Camera dei deputati, è composto da 36 articoli suddivisi in 3 Capi: il Capo I (articoli 1-14-*quater*) reca misure in materia di energia; il Capo II (articoli 14-*quinquies*-18-*bis*) reca misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1º maggio 2023, nonché, a seguito di un'integrazione operata dalla Camera, dagli eventi sismici del 9 marzo 2023; il Capo III (articoli 19-21) reca disposizioni finali e finanziarie.

L'articolo 1 reca misure volte a promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia.

In particolare, si prevede che, fino al 31 dicembre 2030, in caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie pubblica per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli enti concedenti, ai fini dell'individuazione del concessionario, attribuiscono una preferenza ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico dei soggetti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (comma 1).

Viene inoltre demandata al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la definizione di un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da parte delle imprese suddette, nel rispetto dei criteri elencati dal comma 2.

Il comma 4-*bis* riconosce la facoltà di recesso ai titolari dei contratti stipulati con il GSE ai sensi della disciplina del cosiddetto "*electricity release*", senza l'applicazione di penali e senza la regolazione delle differenze tra il prezzo di allocazione e il prezzo medio di riferimento zonale maturati durante il periodo di vigenza contrattuale.

L'articolo 2 reca misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale. Il comma 1 riscrive la normativa volta all'incremento della produzione nazionale di gas naturale da destinare, a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali a forte consumo energetico.

Il comma 2 qualifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *on-shore* e le connesse infrastrutture, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione.

La Camera ha introdotto il comma *2-bis* - che riscrive la disciplina del fondo istituito dal decreto-legge n. 50 del 2022 e destinato a coprire i ricavi per il servizio di rigassificazione - e il comma *2-ter*, che interviene sulla disciplina delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui alla legge per la concorrenza 2021.

L'articolo 3 modifica e integra la disciplina delle concessioni geotermoelettriche.

In particolare, il termine di scadenza delle concessioni è prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 e il termine per l'indizione della gara - ai fini di una loro riassegnazione - è fissato in due anni prima della loro scadenza, anziché in tre anni. Si prevede poi che l'autorità competente possa chiedere al concessionario uscente di presentare un piano pluriennale per la promozione degli investimenti, la cui valutazione positiva comporta la rimodulazione delle condizioni di esercizio della concessione di coltivazione anche sotto il profilo della durata, comunque non superiore ai vent'anni.

La Camera ha approvato modifiche volte a: rimuovere una serie di condizioni attualmente previste affinché i titolari di permesso di ricerca possano avanzare, contestualmente alla richiesta di concessione di coltivazione, istanza di potenziamento dell'impianto; consentire la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali; integrare i criteri per la selezione del titolare di permesso di ricerca e del titolare della concessione di coltivazione, nel caso in cui siano state presentate più domande concorrenti, con il nuovo parametro della preventiva ponderazione in ordine alle ricadute positive in termini di soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati.

La Camera ha inoltre previsto la proroga al 31 dicembre 2027 del termine per l'entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli incentivi per le fonti rinnovabili elettriche previsti dal D.M. 29 giugno 2016.

L'articolo 4 reca misure per incentivare le regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili.

A tal fine, si prevede l'istituzione di un fondo da ripartire tra le regioni per l'adozione di misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, alimentato da una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di competenza del MASE, nel limite di 200 milioni di euro annui per ciascuna delle annualità dal 2024 al 2032.

Durante l'esame alla Camera, si è previsto che il fondo sia altresì destinato all'accelerazione e alla digitalizzazione degli *iter* autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete ed è stata prevista la soppressione della disposizione presente nel testo del decreto-legge che prevede che il fondo sia alimentato anche da un contributo a carico dei titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

L'articolo *4-bis* prevede la sottoposizione a verifica di assoggettabilità a VIA degli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari.

L'articolo *4-ter* reca ulteriori disposizioni per la promozione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

In particolare, il comma 1 modifica la disciplina della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) derivanti da apparecchiature di fotovoltaico.

Il comma 2 ammette ai regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili gli impianti fotovoltaici in ambito agricolo, disponendo che essi siano esclusi dai soli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 28 del 2011 e non, quindi, dal nuovo sistema incentivante di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021, il quale viene contestualmente modificato dal comma 3.

Il comma 4 interviene sempre sul decreto legislativo n. 199 del 2021, laddove prevede, una volta

entrato in vigore il nuovo sistema incentivante per le fonti rinnovabili elettriche, la soppressione del meccanismo di sostegno dello scambio sul posto. Il comma 4, in particolare, demanda ad ARERA, su proposta del GSE, il compito di disciplinare le modalità per la graduale fuoriuscita, a decorrere dal 31 dicembre 2024, degli impianti in esercizio operanti in scambio sul posto.

I commi 5 e 6 intervengono sulla disciplina del meccanismo incentivante del ritiro dedicato.

Il comma 7 disciplina la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili nei siti oggetto di bonifica.

L'articolo 4-*quater* - recante misure a sostegno dell'edilizia - proroga di ulteriori 6 mesi i termini di inizio e ultimazione lavori nel settore dell'edilizia privata relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 30 giugno 2024 e i termini di validità e di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione urbanistica, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati fino al 30 giugno 2024.

L'articolo 4-*quinquies* autorizza le amministrazioni pubbliche ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche degli uffici speciali per la ricostruzione post-sisma 2016, ai fini dell'accesso ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.

L'articolo 4-*sexies* reca modifiche alla disciplina della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, incrementando da 50 a 70 il numero massimo dei suoi componenti e modificando le modalità con le quali la Commissione può avvalersi dell'ISPRA per lo svolgimento delle istruttorie tecniche. Viene inoltre riscritta la disciplina relativa alla copertura dei costi di funzionamento delle Commissioni VIA-VAS e di quella PNRR-PNIEC e ai compensi dei relativi componenti.

L'articolo 4-*septies* prevede l'introduzione di un meccanismo di sostegno per la promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, alternativo al sistema incentivante per la produzione di energia elettrica da FER disciplinato dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

L'articolo 4-*octies* raddoppia, a decorrere dal 2025, l'entità delle risorse derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas serra destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale.

L'articolo 5 reca misure per il contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili.

Esso istituisce un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili e prevede che, nelle more dell'entrata in operatività di tale meccanismo (e comunque non oltre il 31 dicembre 2025), agli impianti a bioliquidi sostenibili si applichino prezzi minimi garantiti definiti da ARERA.

Viene poi modificata la composizione della commissione per l'esame delle proposte di integrazione e aggiornamento dell'allegato al codice dell'ambiente recante disciplina dei combustibili (cosiddetta Commissione combustibili) presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni.

Il comma 3-*bis* dispone che il riferimento agli impianti alimentati a biomasse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 28 del 2011, comprende anche gli impianti alimentati a biomasse solide classificate dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico.

Il comma 3-*ter* ammette, a partire dal 2024, a partecipare alle procedure competitive di cui al D.M. 15 settembre 2022 - recante la disciplina di sostegno alla produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale - anche le imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti organici oggetto di riconversione.

Il comma 3-*quater* dispone che le agevolazioni previste per il gasolio, in materia di accisa, dal Testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi, si applichino, nell'ambito di un programma pluriennale previsto dalla direttiva 2003/96/CE(ETD), anche al biodiesel utilizzato tal quale, negli usi ammessi dalla disciplina specifica di settore.

Il comma 3-*quinquies* dispone che Acquirente Unico possa svolgere le attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione di un sistema avanzato per la valutazione e la sicurezza delle bombole a idrogeno a uso autotrazione per il tramite di Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A.

L'articolo 5-*bis* reca misure volte a garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di

biometano in esercizio o in corso di realizzazione.

L'articolo 6 è volto a semplificare il procedimento per la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria - o, a seguito di un'integrazione apportata dalla Camera, di raffreddamento del fluido del circuito di condensazione - nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW, alternativi ai sistemi di raffreddamento ad acqua il cui funzionamento è reso sempre più problematico dalla scarsità della risorsa idrica e dall'aumento della temperatura della stessa.

Tali interventi - qualora non comportino incremento della potenza elettrica e avvengano su superfici all'interno delle centrali esistenti - vengono qualificati come modifiche non sostanziali, subordinate alla sola comunicazione preventiva al MASE, da effettuare almeno 60 giorni prima della data di avvio dei lavori, anziché all'autorizzazione unica cui sono sottoposte le modifiche sostanziali.

Ad essi trovano inoltre applicazione le procedure semplificate di cui agli articoli 6, comma 9-*bis*, e 29-*nonies* del codice dell'ambiente, relativi, rispettivamente, alla valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura di valutazione ambientale da avviare e alla modifica degli impianti. I medesimi interventi sono poi sottratti all'autorizzazione paesaggistica, a condizione che siano realizzati in sostituzione di volumi esistenti all'interno della medesima centrale.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO₂.

In primo luogo, esso modifica il decreto legislativo n. 162 del 2011, che disciplina la materia, al fine di introdurre ulteriori semplificazioni per le procedure di rilascio delle licenze di esplorazione, delle autorizzazioni allo stoccaggio e allo svolgimento di programmi sperimentali nei giacimenti esauriti *offshore*.

Si prevede inoltre che il MASE predisponga uno studio propedeutico, tra l'altro, a effettuare la ricognizione della normativa vigente relativa alla filiera della cattura, dell'utilizzo e dello stoccaggio della CO₂, nell'ottica di delineare un quadro di riferimento normativo funzionale all'effettivo sviluppo della filiera stessa, anche tenendo conto delle esperienze europee e internazionali in materia.

L'articolo 8 è volto alla costituzione di un polo strategico per l'eolico galleggiante in mare.

Esso demanda ad un decreto ministeriale l'individuazione di aree demaniali marittime site - a seguito delle modifiche apportate dalla Camera - in almeno due porti del Mezzogiorno rientranti in un'Autorità di sistema portuale o in aree portuali limitrofe ad aree nelle quali sia in corso l'eliminazione graduale dell'uso del carbone, con il relativo specchio acqueo antistante, da destinare alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l'assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e delle relative infrastrutture elettriche.

Il comma 2-*bis* prevede che il MASE si avvalga del Corpo delle capitanerie di porto per l'attività di regolamentazione dei movimenti delle unità in mare, per il controllo del rispetto delle regole ambientali e per la vigilanza ai fini della sicurezza della navigazione nelle aree demaniali marittime in cui sono realizzati parchi eolici galleggianti.

L'articolo 9 prevede l'istituzione, da parte di Terna, di un portale digitale contenente i dati e le informazioni, inclusi quelli relativi alla localizzazione, degli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle richieste di connessione della stessa, oltre che le relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti di connessione alla rete medesima.

Esso introduce poi una procedura semplificata per la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di estensione e fino a 30 kV, prevista nell'ambito dei progetti ammessi ai finanziamenti di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del PNRR, nonché ulteriori semplificazioni per gli impianti da fonti rinnovabili.

L'articolo 10, comma 1, stanziava 96,7 milioni di euro per l'attuazione dei progetti per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento inseriti nella graduatoria dei progetti ammissibili e finanziabili sulla base del PNRR, ma poi non finanziati in esito all'*assessment* condotto dalla Commissione europea sulla terza rata del PNRR. Il comma 2 interviene sull'assegnazione dei proventi derivanti dalle aste CO₂ maturati nel 2022.

L'articolo 11 modifica la disciplina per l'individuazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, introducendo una procedura che prevede la presentazione di autocandidature e la predisposizione di

una Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA). È inoltre autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2024 per il riconoscimento di misure premiali a vantaggio delle comunità territoriali ospitanti il deposito.

L'articolo 12 attribuisce all'ENEA il compito di istituire un registro delle tecnologie per il fotovoltaico, al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei di qualità in favore di imprese e utenti finali.

L'articolo 12-*bis* - recante disposizioni in materia di gestione dello smaltimento di pannelli fotovoltaici - introduce misure riguardanti: la quota percentuale detenuta sul mercato delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dai sistemi collettivi per la gestione dei RAEE fotovoltaici; gli elementi che devono essere descritti nella documentazione di adesione da parte dei soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici e misure per consentire una razionale e ordinata gestione dei RAEE sul territorio. L'articolo 12-*ter* individua Sogesid S.p.a. quale società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici per la piena attuazione della transizione ecologica.

L'articolo 13 rfinanzia il Fondo italiano per il clima in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

L'articolo 14 reca disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica.

Il comma 1 stanziava 1 milione di euro nel 2024 per lo svolgimento di campagne informative sulla cessazione del servizio di maggior tutela nel settore elettrico.

Il comma 2 trasferisce al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la competenza ad approvare i progetti proposti da ARERA e finanziati a valere sul fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica, gas e del servizio idrico integrato, alimentato dalle sanzioni irrogate dalla medesima autorità.

Il comma 3 disciplina il servizio di vulnerabilità, prevedendo che esso sia erogato ai clienti vulnerabili da operatori individuati tramite procedure competitive alle condizioni stabilite da ARERA e che l'approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso sia affidato ad Acquirente Unico.

Il comma 4 elimina la disposizione che prevedeva l'inserimento della clausola sociale nell'affidamento del servizio a tutele graduali per la continuità occupazione del personale impiegato nei *contact center* del servizio di maggior tutela, disponendo, tuttavia, che le imprese che esercitano il servizio di maggior tutela continuino ad avvalersi dei servizi di *contact center* sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità, ferma restando la scadenza naturale dei contratti, se anteriore.

Il comma 4-*bis* prevede che gli esercenti il servizio di tutela presentino all'ARERA una relazione indicante i costi direttamente imputabili al servizio medesimo e non recuperabili, ai fini del loro riconoscimento a valere sulle tariffe elettriche.

I commi 5 e 5-*bis* prevedono che l'addebito diretto sul conto corrente o su altri mezzi di pagamento autorizzato dal cliente per la fatturazione nell'ambito della maggior tutela valga anche per il subentro del fornitore del servizio a tutele graduali o di vulnerabilità.

Il comma 6 dispone che ARERA provveda ad adottare i provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione del servizio a tutele graduali, assegnando un termine tra il 9 e il 10 gennaio 2024 per la presentazione delle offerte da parte degli operatori, al fine di garantire un'adeguata informazione preventiva dell'utenza domestica nonché la più ampia partecipazione degli operatori economici.

Il comma 7 prevede che Acquirente Unico monitori le condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici nonché la corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli esercenti il servizio a tutele graduali e che ARERA trasmetta alle Commissioni parlamentari competenti, con cadenza annuale, una relazione contenente gli esiti del suddetto monitoraggio.

Il comma 7-*bis* modifica la disciplina del portale delle offerte prevista dalla legge n. 124 del 2017 affinché gli operatori trasmettano tempestivamente le proprie offerte e rafforza il ruolo del comitato

tecnico consultivo.

L'articolo 14-*bis* incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2024 il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.

L'articolo 14-*ter* integra i poteri del Commissario unico per la realizzazione degli interventi in materia di acque reflue urbane; reca alcune semplificazioni per la realizzazione degli interventi suddetti e prevede che i criteri, le modalità e le condizioni per il riutilizzo delle acque reflue siano stabiliti con un regolamento ministeriale, invece che con decreto del Ministro dell'ambiente.

L'articolo 14-*quater* prevede che il Presidente della Regione siciliana sia nominato Commissario straordinario al fine di assicurare il completamento di una rete impiantistica integrata per la gestione del processo di smaltimento dei rifiuti, con il compito di adottare il piano di gestione dei rifiuti, approvare i progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione dei rifiuti e assicurare la realizzazione degli impianti stessi.

L'articolo 14-*quinquies*, collocato in apertura del Capo II, prevede che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC possa essere articolata in sottocommissioni e gruppi istruttori.

L'articolo 15 modifica l'articolo 20-*sexies* del decreto-legge "alluvioni" con riferimento alle tipologie di intervento e di danno per le quali sono erogabili contributi economici finalizzati all'attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

L'articolo 16 prevede che, nei casi di ricostruzione privata del patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi alluvionali suddetti, sia esclusa l'applicazione di determinati requisiti minimi di efficienza energetica, ove essi richiedano interventi aggiuntivi rispetto alle attività di ripristino e riparazione dei danni occorsi al patrimonio privato.

L'articolo 17 prevede, al comma 1, che le imprese agricole, ubicate nella regione Toscana, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2023, possano accedere alle misure di indennizzo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n.102 del 2004 anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate per a copertura dei rischi per i suddetti danni. Il comma 2 autorizza la regione Toscana a deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame.

L'articolo 18, al comma 1, dispone l'applicazione - nei territori della regione Toscana interessati dagli eventi alluvionali suddetti - del regime di aiuto per le aree di crisi industriale. A tale finalità il comma 2 destina le risorse disponibili, sino a un massimo di 50 milioni di euro, che il decreto ministeriale 23 aprile 2021 assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

L'articolo 18-*bis* estende a tutti i territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023 l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dall'ultima legge di bilancio a favore dei fabbricati ad uso abitativo distrutti o inagibili ubicati nel solo territorio del comune di Umbertide.

Nell'ambito del Capo III, l'articolo 19 reca abrogazioni, l'articolo 20 reca disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 21 disciplina l'entrata in vigore.

Il [PRESIDENTE](#), considerato che il provvedimento è già calendarizzato in Aula per le ore 16,30 di oggi, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 14 di oggi.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) osserva che si ripete anche oggi il solito modo di procedere del Governo: un decreto-legge sul quale è stata posta la fiducia alla Camera giunge in Senato a ridosso della scadenza del termine per la sua conversione in legge per essere nuovamente approvato con la fiducia, dopo un esame meramente formale.

Si tratta peraltro di un decreto originariamente dedicato alla materia dell'energia e della ricostruzione dei territori colpiti da disastri naturali che, come spesso accade, ha assunto le caratteristiche di un vero e proprio provvedimento *omnibus*, essendovi state inserite disposizioni totalmente estranee, quale il

commissariamento della gestione dei rifiuti in Sicilia.

Entrando nel merito del testo, ciò che emerge sono le numerose assenze.

Manca completamente l'ambizione di dare una risposta ai cambiamenti climatici. Mancano misure coerenti con quanto stabilito alla COP 28. Manca l'attenzione alle piccole e medie imprese.

Se manca tutto ciò e il Senato non può apportare nessuna modifica al testo, ne consegue che la Commissione ora sta solo perdendo tempo.

Preannuncia dunque l'intenzione del suo Gruppo di sfruttare interamente il poco tempo a disposizione della Commissione, illustrando uno per uno gli emendamenti che verranno presentati entro il termine testé fissato.

Tali emendamenti affronteranno le numerose criticità del testo in esame che, tra l'altro, estende le trivellazioni anche in zone dove prima non erano consentite e modifica la procedura per l'individuazione del sito del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, passando a un sistema di autocandidature che possono provenire anche da luoghi che in passato erano stati ritenuti non idonei, con ciò determinando problemi di sicurezza ma anche di credibilità dell'intervento da parte dei cittadini.

Il provvedimento in esame non dà neppure le necessarie risposte a tutti i residenti di Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria, che sono stati colpiti dai recenti gravi eventi naturali. Per tale motivo, il Gruppo del Partito democratico ripresenterà tutte le proposte modificative che sono state presentate alla Camera e che sono state bocciate, perché non è ammissibile consentire che questo decreto passi per il Senato, senza nemmeno provare a modificare le criticità che lo caratterizzano.

Il senatore [FINA](#) (PD-IDP) ritiene che il vero decreto energia sia quello riportato dai giornali che, con riferimento alle dichiarazioni rese ieri dalla Presidente del Consiglio durante l'incontro tra l'Italia e gli Stati africani tenutosi in Senato, annunciano un piano da 5,5 miliardi, parte dei quali provenienti dai fondi per il contrasto al cambiamento climatico, che il quotidiano La Verità riassume con le seguenti parole: "I soldi per la fuffa del clima usati per bloccare gli sbarchi".

A suo avviso il provvedimento in esame è anche incoerente con le conclusioni della COP 28, che pure il nostro Paese ha sottoscritto, in quanto nulla di quanto è in esso contenuto lascia intendere una reale volontà di andare verso l'uscita dai combustibili fossili entro il 2050.

Al contrario, si punta ancora sulle trivellazioni, nonostante i rischi di subsidenza e la contrarietà degli amministratori locali di tutti i colori politici.

Inoltre, il testo originario del decreto-legge prevedeva una vera e propria tassa sulle rinnovabili (eliminata solo grazie all'intervento delle opposizioni), dimostrando così la contrarietà del Governo alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Stigmatizza poi l'assenza di un serio accompagnamento dei cittadini dal regime di maggior tutela al libero mercato.

Venendo al Capo del decreto-legge relativo ai territori colpiti dalle alluvioni del 2023, sottolinea la mancanza di un trattamento uniforme della fase della ricostruzione, con la conseguenza che, volta per volta, si ragiona su quali diritti concedere ai cittadini.

Gli emendamenti presentati dal Partito democratico alla Camera erano volti a riconoscere ai soggetti colpiti dalle alluvioni del 2023 i medesimi diritti che sono stati riconosciuti in passato a soggetti colpiti da altri eventi naturali, ma essi sono stati respinti, lasciando quindi in piedi una evidente disparità.

Si esprime criticamente sulle modalità di esame alla Camera, caratterizzate dalla compressione dei tempi di discussione e da qualche blitz notturno del Governo, mentre il Senato è stato del tutto privato del suo potere legislativo.

In conclusione, ribadisce che dal provvedimento in esame non emerge una strategia energetica per l'Italia.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 12,25.

1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 86 (pom.) del 30/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2024

86ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(996\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1º maggio 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP), intervenendo in discussione generale, lamenta l'eccessivo ricorso alla decretazione e il fatto che, sempre più spesso, i provvedimenti d'urgenza siano discussi nel merito solo dalla Commissione parlamentare che per prima li esamina in sede referente, in quanto il dibattito in Aula e nella seconda Camera viene meno a causa della ristrettezza dei tempi e della posizione della questione di fiducia.

Nel caso di specie, poi, la situazione è ancora più paradossale, in quanto l'8ª Commissione sta svolgendo un lavoro serio di approfondimento sul sistema energetico, da ultimo con l'audizione di Enel che ha avuto luogo poco fa, nel mezzo del quale viene calato un decreto-legge proprio in materia di energia, al quale non è però possibile apportare alcuna modificazione.

Più in generale, l'azione del Governo delinea un quadro sempre più inquietante, in cui, da un lato, si delega sempre di più a favore delle regioni, dall'altro, si potenzia il Presidente del Consiglio dei ministri e in tale contesto il Parlamento risulta sempre più esautorato.

Se è vero che alcuni fenomeni come la decretazione d'urgenza e il ricorso alla questione di fiducia non sono imputabili solo al Governo attualmente in carica, ad avviso dell'oratore si sta ora assistendo ad una degenerazione sempre più marcata. Per questo motivo, il Gruppo del Partito democratico ritiene impensabile che si possa andare in Aula senza avere esaminato in Commissione ogni singolo emendamento e ha ripresentato tutti gli emendamenti già presentati alla Camera dei deputati e ivi bocciati.

Rileva inoltre che non si può valutare il contenuto del provvedimento in esame, senza tenere anche in

considerazione che ieri è stato annunciato che 3 miliardi di euro verranno spostati dalla lotta al cambiamento climatico a favore del finanziamento del Piano Mattei per l'Africa.

Sarebbe invece necessario che temi di tale importanza venissero affrontati in maniera organica e non attraverso provvedimenti d'urgenza, che per loro natura non sono lo strumento idoneo per una pianificazione a lungo termine. La discussione deve quindi essere ricondotta nella sede che le è propria: quella parlamentare.

Si sofferma, da ultimo, sul Capo del provvedimento relativo all'alluvione del 2023, rilevando che esso non dà risposte ai territori colpiti, mentre in situazioni così gravi lo Stato dovrebbe intervenire tempestivamente, senza fare distinzioni di colore politico.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) afferma che, essendo alla sua prima esperienza parlamentare, si era prefigurata che il Parlamento adottasse le proprie deliberazioni in esito ad un dibattito, pur nel rispetto dei rispettivi ruoli di maggioranza e di opposizione. Ha dovuto invece tristemente constatare che non solo non viene data alcuna importanza alle opinioni delle opposizioni, ma che anche gli stessi colleghi di maggioranza molto spesso non hanno alcuna possibilità di farsi sentire e, come in questo caso, devono ratificare decisioni prese da altri.

Il senatore [TREVISI](#) (M5S) si associa alla voce di chi ritiene che il Parlamento sia mortificato per questo modo di procedere e osserva che dovrebbe essere sempre garantita la possibilità di entrare nel merito di almeno alcune proposte dell'opposizione.

Con riferimento alla materia oggetto del provvedimento in esame, afferma di avere ricevuto da molti cittadini segnalazioni in merito ad un notevole aumento dei prezzi delle bollette, in relazione ai quali bisogna individuare modi intervenire.

Inoltre, se si vuole liberalizzare il mercato e togliere la maggior tutela è necessario individuare modalità per aiutare quelle fasce di cittadini, in particolare gli anziani, che hanno più difficoltà a muoversi in un contesto complesso come il mercato libero.

Di fronte all'importanza di questi temi, appare ancora più grave non poter entrare nel merito del provvedimento.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) aggiunge che, peraltro, anche nell'unico ramo del Parlamento che ha avuto la possibilità di esaminare effettivamente il decreto energia, le prerogative delle opposizioni sono state violate e si sono verificati casi di emendamenti arrivati in piena notte, sui quali ai colleghi è stata negata la possibilità di intervenire.

Ma le criticità, purtroppo, non si fermano al piano del metodo ma riguardano il contenuto del provvedimento che va in un senso del tutto opposto rispetto a quello che il titolo dello stesso lascerebbe intendere, visto che fa riferimento alla promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia. Ma in realtà di tale promozione non ci sono grandi tracce e la versione originaria del decreto-legge prevedeva addirittura una vera e propria tassa sulle rinnovabili.

Si registra anche una incoerenza tra ciò che il Governo dice nei contesti internazionali - ad esempio alla COP 28 - e quello che fa a livello nazionale. Il testo in esame ha, infatti, ad avviso dell'oratrice, l'effetto di rafforzare la dipendenza energetica da Paesi stranieri e porta avanti politiche - ad esempio, in materia di trivelle, gassificatori e inceneritori - che molto poco hanno a che fare con la decarbonizzazione. Anche le disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO₂ si prestano a critiche, visto che si punta su tecnologie obsolete e comunque sempre su fonti fossili.

Preannuncia che gli emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle sono invece finalizzati a rendere i cittadini indipendenti dal punto di vista energetico, ma osserva che, a fronte del progetto di autonomia differenziata portato avanti dalla maggioranza, sarà impossibile avere un piano energetico nazionale.

Non essendovi ulteriori senatori iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale e comunica che sono stati presentati 411 emendamenti e 62 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Considerata la volontà dei Gruppi, emersa nel corso della discussione, di utilizzare comunque tutto il tempo disponibile e la disponibilità del Governo ad esprimere i pareri sugli ordini del giorno, propone di dedicare il tempo che rimane prima dell'inizio della seduta dell'Aula all'esame degli ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Gli ordini del giorno si danno per illustrati.

Il sottosegretario BARBARO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/996/1/8 che, previa verifica del numero legale, viene posto in votazione e risulta respinto.

Il rappresentante del GOVERNO propone poi una riformulazione dell'ordine del giorno G/996/2/8 alla cui accettazione è subordinato il parere favorevole.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) accetta la riformulazione proposta dal Governo e presenta l'ordine del giorno G/996/2/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal Governo.

Il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/996/3/8 alla cui accettazione è subordinato il parere favorevole.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) accetta la riformulazione proposta dal Governo e presenta l'ordine del giorno G/996/3/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal Governo.

Col parere contrario del GOVERNO, l'ordine del giorno G/996/4/8 viene posto in votazione e risulta respinto.

[Il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/996/5/8 alla cui accettazione è subordinato il parere favorevole.](#)

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) accetta la riformulazione proposta dal Governo e presenta l'ordine del giorno G/996/5/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal Governo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/996/6/8, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) accetta la riformulazione proposta dal Governo e presenta l'ordine del giorno G/996/6/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal Governo.

Con distinte votazioni, la Commissione, previo parere contrario del rappresentante del GOVERNO, respinge gli ordini del giorno G/996/7/8 e G/996/8/8.

Il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/996/9/8 alla cui accettazione è subordinato il parere favorevole.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) accetta la riformulazione proposta dal Governo e presenta l'ordine del giorno G/996/9/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal Governo.

[Con distinte votazioni, la Commissione, previo parere contrario del rappresentante del GOVERNO, respinge gli ordini del giorno G/996/10/8 e G/996/11/8.](#)

Il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/996/12/8 alla cui accettazione è subordinato il parere favorevole.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) dichiara di non accettare la proposta di riformulazione del Governo e insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/996/12/8 che viene dunque posto in votazione e risulta respinto.

Su richiesta del rappresentante del GOVERNO l'ordine del giorno G/996/13/8 viene accantonato.

Col parere contrario del rappresentante del GOVERNO, l'ordine del giorno G/996/14/8 viene posto in votazione e risulta respinto.

Il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/996/15/8 alla cui accettazione è subordinato il parere favorevole.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) accetta la riformulazione proposta dal Governo e presenta l'ordine del giorno G/996/15/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal Governo.

Il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/996/16/8 alla cui accettazione è subordinato il parere favorevole.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) accetta la riformulazione proposta dal Governo e presenta l'ordine del giorno G/996/16/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal Governo.

Con distinte votazioni, la Commissione, previo parere contrario del rappresentante del GOVERNO, respinge gli ordini del giorno G/996/17/8 e G/996/18/8.

Il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/996/19/8 alla cui accettazione è subordinato il parere favorevole.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) accetta la riformulazione proposta dal Governo e presenta l'ordine del

giorno G/996/19/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal Governo.

[Il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/996/20/8 alla cui accettazione è subordinato il parere favorevole.](#)

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) accetta la riformulazione proposta dal Governo e presenta l'ordine del giorno G/996/20/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal Governo.

Con distinte votazioni e previo parere contrario del GOVERNO, gli ordini del giorno G/996/21/8 e G/996/22/8 sono respinti.

Il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/996/23/8 alla cui accettazione è subordinato il parere favorevole.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) dichiara di non accettare la proposta di riformulazione del Governo e insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/996/23/8 che viene dunque posto in votazione e risulta respinto.

Su richiesta del rappresentante del GOVERNO l'ordine del giorno G/996/24/8 viene accantonato.

Il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/996/25/8 alla cui accettazione è subordinato il parere favorevole.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) accetta la riformulazione proposta dal Governo e presenta l'ordine del giorno G/996/25/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal Governo.

Il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/996/26/8 alla cui accettazione è subordinato il parere favorevole.

Il senatore IRTO accetta la riformulazione proposta dal Governo e presenta l'ordine del giorno G/996/26/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal Governo.

Col parere contrario del GOVERNO, l'ordine del giorno G/996/27/8 viene posto in votazione e risulta respinto.

Su richiesta del rappresentante del GOVERNO l'ordine del giorno G/996/28/8 viene accantonato.

Col parere contrario del rappresentante del GOVERNO, gli ordini del giorno G/996/29/8, G/996/30/8 e G/996/31/8 sono posti distintamente in votazione e risultano respinti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/996/32/8.

Il senatore [FINA](#) (PD-IDP) chiede i motivi che hanno spinto il Governo ad esprimere parere contrario.

Il rappresentante del GOVERNO comunica, che per poter rispondere alla richiesta di approfondimento del senatore Fina, avrebbe bisogno di qualche minuto, ma si dice disponibile ad aderire ad una richiesta di accantonamento.

Il senatore [FINA](#) (PD-IDP) osserva che il Governo non si può limitare ad esprimere parere contrario senza fornire nessuna motivazione.

Il rappresentante del GOVERNO replica che la ristrettezza dei tempi a disposizione per l'esame del provvedimento non incide solo sui senatori, ma anche sulle strutture ministeriali deputate allo svolgimento dell'attività istruttoria che, essendo il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno scaduto alle ore 14, non potevano fare di più di quello che hanno fatto.

Ribadisce la disponibilità ad accantonare specifici ordini del giorno al fine di svolgere un supplemento di esame con gli uffici, ma osserva che la richiesta di chiarimenti sui pareri contrari può apparire strumentale.

Il senatore [FINA](#) (PD-IDP) osserva che non c'è nessuna strumentalità nelle richieste di capire perché su ordini del giorno del tutto ragionevoli il Governo abbia formulato pareri contrari. Inoltre, se su un provvedimento che giunge dalla Camera dei deputati all'ultimo momento utile e su cui è già stata annunciata la posizione della questione di fiducia anche al Senato, non è possibile avere un minimo di interlocuzione di merito neanche con riferimento agli ordini del giorno, non si comprende quale sia il senso di questo esame.

Considerato l'imminente inizio dei lavori d'Aula, il [PRESIDENTE](#) ritiene inevitabile prendere atto dell'impossibilità di concludere l'esame in sede referente.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL

DECRETO-LEGGE)

N. [996](#)

G/996/1/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziare dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione;

l'articolo 20-*novies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), disciplina le funzioni dei soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati;

è necessario prevedere che i soggetti attuatori degli interventi siano gli stessi che hanno predisposto e inviato i progetti al Commissario per l'approvazione e introdurre un elemento di chiarezza nei confronti di diocesi ed enti ecclesiastici, la cui gestione economica e trasparente deve essere garantita attraverso procedure ad evidenza pubblica, oltre che con la stessa valutazione di congruità degli investimenti prevista per gli altri enti pubblici promotori di progetti di ricostruzione,

impegna il Governo:

a includere i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali tra i soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali e a equiparare diocesi ed enti ecclesiastici a soggetti pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

G/996/2/8 (testo 2)

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

impegna il Governo:

a prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione nelle aree interessate da eventi alluvionali.

G/996/2/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziare dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione;

è necessario, visti i meccanismi di pagamento diretto ipotizzati almeno per gli importi più bassi, sottrarre le risorse per la ricostruzione alle ordinarie disposizioni sulla pignorabilità o sequestrabilità delle somme;

impegna il Governo:

a prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione nelle aree interessate da eventi alluvionali.

G/996/3/8 (testo 2)

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incrementare l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento del credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

G/996/3/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

impegna il Governo:

a incrementare di almeno 5,5 miliardi di euro l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento del credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

G/996/4/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

in particolare tra il 16 e il 18 maggio, 350 milioni di metri cubi di acqua, equivalenti a sei mesi di pioggia, sono caduti in 36 ore in tutta l'Emilia-Romagna, una delle regioni agricole più importanti d'Italia. Le forti piogge hanno provocato lo straripamento di 23 fiumi in tutta la regione, interessando

100 comuni e provocando più di 400 frane, che la loro volta hanno danneggiato e interrotto centinaia di strade;

tali inondazioni erano state precedute da una siccità che aveva inaridito la terra, riducendo la sua capacità di assorbire l'acqua;

ad oggi, nonostante siano passati 6 mesi dall'evento alluvionale al centro del dibattito ci sono ancora i rimborsi e la necessità di rimborsare il 100 per cento dei danni subiti dai cittadini e dalle imprese;

impegna il Governo:

a prevedere, fin dal primo provvedimento utile, ristori, rimborsi, proroghe fiscali e tributarie, cassa integrazione affinché sia ricostruito il tessuto produttivo e sociale delle zone alluvionate.

G/996/5/8 (testo 2)

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare ogni iniziativa utile affinché sia monitorata la ricaduta occupazionale sul territorio pugliese conseguente l'applicazione del nuovo regime di gestione delle attività di assistenza telefonica dell'utenza dei servizi di fornitura energetica, scongiurando la dispersione delle professionalità acquisite.

G/996/5/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica e che nella sua originaria formulazione prevedeva anche una ingiusta tassa ambientale, che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

anche sul piano sociale ed occupazionale non mancano le incongruenze del provvedimento in oggetto; al riguardo, si segnala in particolare la disposizione di cui all'articolo 14, il comma 4 che abroga la norma che prevedeva l'inserimento di una clausola sociale nell'affidamento del servizio a tutele graduali per la continuità occupazione del personale impiegato nei contact center del servizio di maggior tutela e disponendo, che le imprese che esercitano il servizio di maggior tutela continuino ad avvalersi dei servizi di contact center sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità, ferma restando la scadenza naturale dei contratti, se anteriore;

una soluzione che, come denunciato unitariamente da tutte le organizzazioni sindacali, rischia di pregiudicare il futuro occupazionale di oltre 1.500 lavoratrici e lavoratori in tutta Italia, impegnati da

tantissimi anni nel servizio di assistenza telefonica;

negli ultimi anni la transizione dal mercato tutelato al mercato libero dell'energia, ha visto una graduale riconversione di oltre 5mila addetti del settore customer care dal mercato tutelato al mercato libero, percorso che solamente grazie alla contrattazione tra le aziende di contact center operanti in regime di appalto e le strutture sindacali è stato possibile realizzare senza alcuna perdita occupazionale, proprio grazie all'applicazione delle norme sulla clausola sociale;

una particolare preoccupazione ha destato la nuova disciplina per quanto riguarda le ricadute occupazionale in Puglia, dove almeno 250 lavoratori impegnati in aziende come Network Contact, Covisian e System House, occupati nelle commesse del Servizio Elettrico Nazionale. Una questione che ha visto la mobilitazione unitaria della regione Puglia, delle aziende e dei sindacati di categoria,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile affinché sia monitorata la ricaduta occupazionale sul territorio pugliese conseguente l'applicazione del nuovo regime di gestione delle attività di assistenza telefonica dell'utenza dei servizi di fornitura energetica, scongiurando la dispersione delle professionalità acquisite.

G/996/6/8 (testo 2)

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare ogni iniziativa utile affinché sia monitorata la ricaduta occupazionale conseguente l'applicazione del nuovo regime di gestione delle attività di assistenza telefonica dell'utenza dei servizi di fornitura energetica, nel territorio abruzzese.

G/996/6/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica e che nella sua originaria formulazione prevedeva anche un'ingiusta tassa ambientale, che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

anche sul piano sociale ed occupazionale non mancano le incongruenze del provvedimento in oggetto; al riguardo, si segnala in particolare la disposizione di cui all'articolo 14, il comma 4 che abroga la norma che prevedeva l'inserimento di una clausola sociale nell'affidamento del servizio a tutele graduali per la continuità occupazione del personale impiegato nei *contact center* del servizio di

maggior tutela e disponendo, che le imprese che esercitano il servizio di maggior tutela continuino ad avvalersi dei servizi di *contact center* sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità, ferma restando la scadenza naturale dei contratti, se anteriore; una soluzione che, come denunciato unitariamente da tutte le organizzazioni sindacali, rischia di pregiudicare il futuro occupazionale di oltre 1.500 lavoratrici e lavoratori in tutta Italia, impegnati da tantissimi anni nel servizio di assistenza telefonica;

negli ultimi anni la transizione dal mercato tutelato al mercato libero dell'energia, ha visto una graduale riconversione di oltre 5mila addetti del settore *customer care* dal mercato tutelato al mercato libero, percorso che solamente grazie alla contrattazione tra le aziende di *contact center* operanti in regime di appalto e le strutture sindacali è stato possibile realizzare senza alcuna perdita occupazionale, proprio grazie all'applicazione delle norme sulla clausola sociale;

una particolare preoccupazione desta la nuova disciplina per quanto riguarda le ricadute occupazionale nel territorio della regione Abruzzo, dove si stimano almeno 100 posti di lavoro a rischio nel territorio aquilano, senza che questo abbia visto alcuna iniziativa da parte delle amministrazioni del capoluogo o della regione,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile affinché sia monitorata la ricaduta occupazionale conseguente l'applicazione del nuovo regime di gestione delle attività di assistenza telefonica dell'utenza dei servizi di fornitura energetica, nel territorio abruzzese.

G/996/7/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

in particolare la regione Lombardia, secondo i dati di Legambiente Lombardia che annualmente li elabora con il rapporto Città Clima, ha registrato da sola oltre il 10 per cento degli eventi atmosferici avversi registrati in Italia tra il 2010 e il 2023. Sono stati infatti 179 su 1.732 totali delle 179 calamità naturali, 51 sono state allagamenti da piogge intense, 47 danni da trombe d'aria e raffiche di vento, 27 esondazioni fluviali, 20 danni da siccità prolungata, 10 danni alle infrastrutture, 10 frane da piogge intense, 9 danni da grandinate, 4 eventi di temperatura record, 1 danno al patrimonio storico da piogge intense;

è necessario non solo improntare nuove strategie slegati dalle emergenze affinché si possano contrastare le calamità naturali sempre più frequenti ma è necessario approntare una strategia di

intervento permanente, perché linee guida e piani, soprattutto se non accompagnate da investimenti e azioni, non sono in grado di rispondere alla vulnerabilità di fronte alla crisi climatica dei sistemi socioeconomici delle regioni e in particolare della regione Lombardia,

impegna il Governo:

a predisporre fin dal primo provvedimento utile misure volte a incentivare il tessuto economico di una regione così importante come la Lombardia che vadano a finanziare:

- Opere di contenimento del dissesto idro-geologico nelle zone a maggiore rischio;
- Sostegno alle aziende e alle imprese lombarde con contributi dedicati alla conversione energetica nell'ottica di una maggiore sostenibilità ambientale e nella promozione di politiche di economia circolare;
- Sostegno agli Enti locali con lo stanziamento di contributi volti a migliorare buone pratiche di efficientamento energetico delle strutture pubbliche del territorio;
- Politiche di comunicazione volte a sensibilizzare i cittadini nella responsabilità individuale rispetto a buone pratiche di risparmio energetico e riciclo;
- Valorizzazione di politiche di recupero delle aree dismesse rispetto a nuovo consumo di suolo.

G/996/8/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

in particolare, il susseguirsi degli effetti calamitosi sul nostro Paese dimostra che purtroppo non siamo più in presenza di fatti occasionali, ma di situazioni sistematiche di grave criticità che ciclicamente si verificano;

siamo di fronte a una condizione non più definibile come urgente che impone un intervento infrastrutturale duraturo nel tempo, che vada di pari passo con una normativa necessaria per autorizzare gli interventi;

occorre prendere atto del cambiamento climatico e dell'esigenza di operare una serie di azioni volte a limitarne gli effetti all'origine e a potenziare le infrastrutture per contenerne gli effetti quando l'evento atmosferico si verifica,

impegna il Governo:

ad adottare opportune iniziative, accompagnate da idonee risorse finanziarie, volte a favorire investimenti diretti a fronteggiare il cambiamento climatico e il ricorso alle fonti di energia rinnovabile.

G/996/9/8 (testo 2)

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica:

ad adottare urgentemente un provvedimento volto a predisporre interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con apposite delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e 5 dicembre 2023 (province di Massa-Carrara, Lucca, Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato) che preveda:

- il totale ristoro dei danni pubblici e privati;
- la sospensione e proroga dei termini fiscali, contributivi, giudiziari e di altro tipo;
- lo stanziamento di risorse adeguate per la cassa integrazione emergenziale dei lavoratori colpiti dall'emergenza e per finanziare il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi.

G/996/9/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premesso che:

vaste zone della Toscana sono state colpite nel mese di novembre da eventi alluvionali che hanno causato gravissimi danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi. Tali eventi estremi che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

appare evidente come, oltre alle risorse per ristori e ricostruzione e lo stop a pagamento utenze e rate dei mutui, sia improcrastinabile l'immediata sospensione delle scadenze fiscali contabili e contributive;

i danni complessivi nel calcolo effettuato da IRPET sono pari a circa un miliardo e 890 milioni di euro mentre la relazione calcola nel complesso 110 milioni di euro di interventi tra quelli di soccorso alla popolazione e le somme urgenze;

secondo i dati IRPET l'alluvione ha interessato 18.723 ettari di terreno: l'area più ampia nella provincia di Pistoia (6805 ettari), seguita da Pisa (3490 ettari), Prato (3484 ettari), Firenze (3378 ettari), Livorno (1299 ettari), Lucca (229 ettari), Massa (27 ettari), Arezzo (6 ettari) e Grosseto (5 ettari). Sono state 10.382 le imprese coinvolte dall'alluvione: 4390 a Pistoia, 3725 a Prato, 2016 a Firenze, 173 a Pisa, 33 a Livorno, 26 a Arezzo, 10 a Lucca, 5 a Grosseto e 4 a Massa. La superficie residenziale interessata è di 2.832.930 metri quadri, per un totale di 29.140 alloggi. Di questi, 13.477 a Pistoia, 10.145 a Prato e 4.467 a Firenze. Seguono i 635 di Pisa, i 130 di Livorno, i 111 di Lucca, i 107 di Massa, i 39 di Grosseto, e i 29 di Arezzo. Infine, sono 106 gli edifici pubblici alluvionati: 39 a Pistoia, 30 a Prato, 18 a Pisa, 8 a Massa Carrara, 4 a Lucca, 3 a Livorno, 3 a Arezzo, 1 a Grosseto. Relativamente ai danni, quelli subiti dalle famiglie sono pari a 588 milioni di euro, mentre per gli edifici pubblici si parla di 70 milioni di euro. Per le imprese la stima è di 1,2 miliardi di euro, più 39 milioni di euro per il settore agricolo;

a fronte di tali cifre le uniche risorse stanziata ad oggi dal governo per ristorare i danni sono state però soltanto 33,7 milioni di euro, a fronte dei circa 100 milioni spesi dalla Regione Toscana come struttura commissariale;

sempre la Regione Toscana ha stanziato le prime ed uniche fino ad oggi risorse per i risarcimenti (25 milioni di euro per le famiglie e 12 milioni di euro per le imprese). Appare comunque evidente come, nonostante gli sforzi della Regione, tali finanziamenti siano palesemente insufficienti rispetto ai danni;

il differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi è stato posticipato soltanto di poche settimane e cioè fino al 17 dicembre 2023 scorso: una tempistica evidentemente insufficiente per migliaia di famiglie ed imprese ancora in gravissima difficoltà e che soprattutto non hanno ancora ricevuto alcuna risorsa;

valutato che:

l'articolo 17 e l'articolo 18 del provvedimento in esame contengono norme ai territori interessati dagli eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con apposite delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e 5 dicembre 2023, in relazione ai comprovati danni diretti subiti in conseguenza dei medesimi eventi (province di Massa-Carrara, Lucca, Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato);

anche in questo caso le risorse stanziare sono limitate e assolutamente insufficienti e soprattutto non riguardano direttamente i ristori dei danni subiti;

all'articolo 17 sono stati stanziati soltanto 6 milioni di euro (peraltro a valere sulle economie registrate dalla regione Toscana su precedenti assegnazioni) per i danni registrati dalle imprese agricole;

all'articolo 18 sono stati stanziati soltanto 50 milioni di euro al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva delle imprese coinvolte;

nel corso della discussione del provvedimento in esame al Senato sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame che prevedono norme e stanziano risorse per:

a) l'organizzazione e l'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata all'evento;

b) il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e le infrastrutture di reti strategiche, le attività di gestione rifiuti, le macerie, il materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e le misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

c) l'attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate all'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;

tali proposte emendative sono state respinte,

impegna il Governo:

ad adottare urgentemente un provvedimento volto a predisporre interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con apposite delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e 5 dicembre 2023 (province di Massa-Carrara, Lucca, Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato) che preveda:

- il totale ristoro dei danni pubblici e privati;

- la sospensione e proroga dei termini fiscali, contributivi, giudiziari e di altro tipo;

- lo stanziamento di risorse adeguate per la cassa integrazione emergenziale dei lavoratori colpiti dall'emergenza e per finanziare il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi.

G/996/10/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

in particolare l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione,

l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

in relazione al nuovo articolo 14-*quater*, introdotto nottetempo con il citato emendamento dei relatori, è opportuno segnalare che i commissariamenti in materia di gestione dei servizi essenziali - soprattutto afferenti alla *governance* del sistema dei rifiuti - si giustificano esclusivamente in presenza di casi conclamati di emergenza in cui persistono concreti pericoli per la salute dell'uomo e per l'ambiente - così come prevede *ex multis*, all'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - e che siffatta condizione allo stato attuale non è quella presente in Sicilia;

in relazione alla Regione Siciliana è, invece, necessario riflettere su alcune distorsioni del sistema per cui oggi essa è tra le regioni più povere del Paese ed è quella in cui, in media, la Tari è la più alta d'Italia anche perché diverse società di regolamentazione dei rifiuti conferiscono indirettamente i rifiuti all'estero, e ciò comporta un netto aumento del costo della Tari;

il tema della *governance* delle società chiamate a gestire la raccolta dei rifiuti risulta, quindi, di importanza centrale con un servizio di raccolta che continua ad essere frazionato per territori, anche piccoli, dando vita a un'offerta che non garantisce per niente l'economicità del servizio e la sua funzionalità,

impegna il Governo:

alla luce dell'esistenza in Sicilia di una pluralità di società private che gestiscono la *governance* dei rifiuti, a predisporre gli opportuni correttivi mettendo in atto un'azione di controllo al fine di intraprendere ogni opportuna azione per ripristinare la legalità e la legittimità del sistema dei rifiuti in Sicilia.

G/996/11/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

in relazione al nuovo articolo 14-*quater*, introdotto nottetempo con il citato emendamento dei relatori, è opportuno segnalare che i commissariamenti in materia di gestione dei servizi essenziali - soprattutto afferenti alla *governance* del sistema dei rifiuti - si giustificano esclusivamente in presenza di casi conclamati di emergenza in cui persistono concreti pericoli per la salute dell'uomo e per l'ambiente - così come prevede *ex multis*, all'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - e che siffatta condizione allo stato attuale non è quella presente in Sicilia;

al riguardo è il caso di ricordare che il vigente Piano regionale dei rifiuti è in fase di aggiornamento - più in particolare, al momento, è sottoposto alla fase di *scoping* della VAS - e segue la procedura ordinaria prevista agli articoli 12 e ss. del decreto legislativo n. 152 del 2006;

pertanto la prevista nomina di un commissario straordinario con conseguenti poteri speciali, derogatori della disciplina ordinaria in materia di valutazioni ambientali - come previsto dalla norma approvata - rischia di vanificare il lavoro condotto sinora, esponendo la regione a possibili azioni legali da parte dei soggetti già coinvolti nel processo di valutazione, con conseguente dilatazione dei tempi, che per nulla si conciliano con la necessità di chiudere nel più breve tempo il procedimento di aggiornamento del Piano regionale dei rifiuti. Tra l'altro, sul punto, la Regione Siciliana è sottoposta anche ad un procedimento di verifica da parte della Commissione europea;

la proposta inoltre non appare nemmeno aderente alla delicata situazione in cui si trova il sistema di gestione dei rifiuti siciliano, atteso che l'utilizzo di poteri straordinari del commissario in fase anche autorizzativa dei progetti, rischierebbe di mettere in secondo piano il delicato equilibrio ambientale già pesantemente compromesso dagli impianti ad oggi in esercizio,

impegna il Governo:

a pianificare la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana individuando ambiti territoriali ottimali, in numero non superiore a 5 e, in tale contesto, a fornire una natura giuridica pubblica alle società di regolamentazione dei rifiuti (Srr) ad oggi private, evitando in maniera assoluta il ricorso al subappalto per il servizio di raccolta dei rifiuti nell'ambito del territorio della regione;

ad assicurare che la localizzazione degli impianti di cui all'articolo in commento sia esclusivamente nelle 7.T.O. «D». E che l'approvazione dei progetti di nuovi impianti avvenga nel rispetto delle procedure di compatibilità ambientale e di VAS;

ad assicurare, nell'ambito del procedimento in corso, le necessarie modalità per ridurre il costo della Tari nella Regione Siciliana.

G/996/12/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla

COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

nell'ambito degli obiettivi di cui all'accordo di cooperazione sottoscritto tra l'Autorità Portuale di Tangeri (TangerMed) e l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale si prevede la realizzazione di un *Green Corridor* destinato al trasporto dell'idrogeno verde prodotto in Marocco e in transito per il Porto Trieste quale polo logistico per le materie prime energetiche distribuite in Centro/Est Europa attraverso l'Oleodotto Transalpino,

impegna il Governo:

a stanziare risorse adeguate finalizzate a finanziare uno studio di fattibilità del *Green Corridor*, che analizzi l'intera filiera logistica dell'idrogeno, anche attraverso la possibile individuazione dei soggetti pubblici e privati interessati.

G/996/13/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

in particolare, appare estremamente deludente quanto previsto in materia di fonti rinnovabili, che devono, invece, costituire un'opportunità di sviluppo e di crescita,

impegna il Governo:

a prevedere interventi in favore delle piccole e medie imprese attraverso l'istituzione di un fondo volto a concedere contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, a copertura di parte delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

G/996/14/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie

completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

l'articolo 4 reca diverse disposizioni volte ad incentivare le regioni ad adottare misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, istituendo un apposito fondo e prevedendo una serie di misure funzionali alle suddette finalità;

in particolare, il comma 4 del citato articolo demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la definizione delle modalità e dei criteri di riparto tra le regioni delle risorse considerando, a tale fine, come prioritari il livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata, nonché dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriali degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW;

tale previsione non tiene nella debita considerazione le specificità regionali e, in particolare, la presenza di centrali elettriche a carbone,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a includere tra i criteri di riparto delle risorse tra le regioni delle risorse di cui all'articolo 4 quello della presenza di centrali elettriche a carbone al fine di accompagnare il necessario *phase out* e la riconversione industriale ed energetica.

G/996/15/8 (testo 2)

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica:

a estendere alle comunità energetiche l'accesso alle garanzie del fondo di Garanzia Green di SACE, di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

G/996/15/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

in particolare, le comunità energetiche continuano a riscontrare notevoli problematiche in termini di finanziamento e di accesso al credito,

impegna il Governo

a estendere alle comunità energetiche l'accesso alle garanzie del fondo di Garanzia Green di SACE, di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

G/996/16/8 (testo 2)

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare la norma di semplificazione, introdotta dal cosiddetto «decreto bollette», che stabilisce che, fino al 30 giugno 2024, nelle strutture turistiche e termali, gli impianti fotovoltaici collocati sulle coperture piane o falde, di potenza fino a 1 MW e destinati all'autoconsumo, possano essere realizzati con dichiarazione di inizio lavori asseverata.

G/996/16/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

occorre continuare nell'azione di semplificazione per incentivare l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili anche al fine di far fronte ai rincari del prezzo dell'energia,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare la norma di semplificazione, introdotta dal cosiddetto «decreto bollette», che stabilisce che, fino al 30 giugno 2024, nelle strutture turistiche e termali, gli impianti fotovoltaici collocati sulle coperture piane o falde, di potenza fino a 1 MW e destinati all'autoconsumo, possano essere realizzati con dichiarazione di inizio lavori asseverata.

G/996/17/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

rilevato altresì che:

l'articolo 11 del decreto in esame reca numerose modifiche alla disciplina per l'individuazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico;

il decreto introduce, infatti, un procedimento alternativo, a quello attualmente previsto per l'individuazione del sito del Deposito (che si basa sulla redazione di una Carta nazionale delle aree idonee - CNAI a cui si arriva tramite un percorso lungo e partecipato e basato sul rigore scientifico), che prevede la presentazione di autocandidature e, sulla base di queste, la predisposizione di una Carta nazionale delle aree autocandidature (CNAA);

le autocandidature - da parte degli enti territoriali e da parte anche del Ministero della difesa per le strutture militari interessate - possono infatti essere avanzate anche da quei comuni e soggetti le cui aree sono state ritenute non idonee fino ad oggi, per motivi scientifici;

siffatto procedimento rischia di vanificare tutto il lavoro svolto fino ad ora, e che ha portato all'individuazione di 51 siti idonei in 6 regioni, che finirà per allungare inevitabilmente i tempi per l'individuazione del Deposito, che invece rappresenta una vera urgenza per la sicurezza di tutto il Paese;

sul punto della nuova procedura di autocandidatura, il Partito Democratico ha presentato un emendamento soppressivo in quanto ritiene che, dato lo stato dell'*iter*, sarebbe solo un rallentamento dell'intera procedura, perché si possono presentare autocandidature in aree fino ad ora ritenute non idonee;

suddetto emendamento è stato respinto, accogliendone invece uno della maggioranza che concede ulteriori 2 mesi per presentare le autocandidature,

impegna il Governo:

a incrementare le misure premiali per stimolare un'accelerazione dell'individuazione del sito per il deposito e a monitorare gli effetti applicativi della norma riguardante le autocandidature, anche in termini di efficacia rispetto all'urgenza di mettere in sicurezza le scorie radioattive, e, valutati gli effetti applicativi del capoverso 5-*ter* dell'articolo 11, come modificato in sede referente, a non ricomprendere, tra le aree autocandidature, quelle situate al di fuori delle aree individuate dalla CNAI, redatta tenendo conto dell'esperienza internazionale e basata su rigorosi criteri tecnico-scientifici e sull'ascolto dei territori.

G/996/18/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica e che nella sua originaria formulazione prevedeva anche un'ingiusta tassa ambientale, che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

anche sul piano sociale ed occupazionale non mancano le incongruenze del provvedimento in oggetto; al riguardo, si segnala in particolare la disposizione di cui all'articolo 14, il comma 4 che abroga la norma che prevedeva l'inserimento di una clausola sociale nell'affidamento del servizio a tutele gradualistiche per la continuità occupazionale del personale impiegato nei *contact center* del servizio di maggior tutela e disponendo, che le imprese che esercitano il servizio di maggior tutela continuino ad avvalersi dei servizi di *contact center* sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità, ferma restando la scadenza naturale dei contratti, se anteriore; una soluzione che, come denunciato unitariamente da tutte le organizzazioni sindacali, rischia di pregiudicare il futuro occupazionale di oltre 1.500 lavoratrici e lavoratori in tutta Italia, impegnati da tantissimi anni nel servizio di assistenza telefonica;

negli ultimi anni la transizione dal mercato tutelato al mercato libero dell'energia, ha visto una graduale riconversione di oltre 5 mila addetti del settore *customer care* dal mercato tutelato al mercato libero, percorso che solamente grazie alla contrattazione tra le aziende di *contact center* operanti in regime di appalto e le strutture sindacali è stato possibile realizzare senza alcuna perdita occupazionale, proprio grazie all'applicazione delle norme sulla clausola sociale,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di valutare l'opportunità di rivederla, nel primo provvedimento utile, assicurando la continuità dell'applicazione della clausola sociale anche per il futuro, nell'affidamento del servizio a tutele gradualistiche per la continuità occupazionale del personale impiegato nei *contact center* del servizio di maggior tutela.

G/996/19/8 (testo 2)

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

impegna il Governo:

a valutare di adottare ogni iniziativa utile a salvaguardare i livelli occupazionali, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

G/996/19/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica e che nella sua originaria formulazione prevedeva anche un'ingiusta tassa ambientale, che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

anche sul piano sociale ed occupazionale non mancano le incongruenze del provvedimento in oggetto; al riguardo, si segnala in particolare la disposizione di cui all'articolo 14, il comma 4 che abroga la norma che prevedeva l'inserimento di una clausola sociale nell'affidamento del servizio a tutele gradualistiche per la continuità occupazione del personale impiegato nei *contact center* del servizio di maggior tutela e disponendo, che le imprese che esercitano il servizio di maggior tutela continuino ad avvalersi dei servizi di *contact center* sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità, ferma restando la scadenza naturale dei contratti, se anteriore; una soluzione che, come denunciato unitariamente da tutte le organizzazioni sindacali, rischia di pregiudicare il futuro occupazionale di oltre 1.500 lavoratrici e lavoratori in tutta Italia, impegnati da tantissimi anni nel servizio di assistenza telefonica;

negli ultimi anni la transizione dal mercato tutelato al mercato libero dell'energia, ha visto una graduale riconversione di oltre 5 mila addetti del settore *customer care* dal mercato tutelato al mercato libero, percorso che solamente grazie alla contrattazione tra le aziende di *contact center* operanti in regime di appalto e le strutture sindacali è stato possibile realizzare senza alcuna perdita occupazionale, proprio grazie all'applicazione delle norme sulla clausola sociale,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile affinché sia scongiurato che l'applicazione del nuovo regime di gestione delle attività di assistenza telefonica dell'utenza dei servizi di fornitura energetica determini la messa a rischio di oltre 1.500 posti di lavoro e la dispersione delle professionalità acquisite.

G/996/20/8 (testo 2)

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica:

ad adottare nel primo provvedimento utile tutte le risorse finanziarie atte a finanziare con maggiori risorse il Fondo italiano per il clima, quale principale strumento pubblico nazionale per perseguire gli obiettivi assunti dal nostro Paese nell'ambito degli accordi internazionali su clima e ambiente.

G/996/20/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premessi che:

è all'esame dell'Aula il disegno di legge A.C. 1606, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

particolarmente grave è stato l'insufficiente rifinanziamento del Fondo Italiano per il clima, oggetto di tagli pari a 280 milioni di euro per ogni anno dal 2024 al 2026 operati dall'ultima legge di Bilancio;

il Fondo Italiano per il Clima, istituito dalla legge di bilancio per il 2022, costituisce infatti il principale strumento pubblico nazionale per perseguire gli obiettivi assunti dal nostro Paese nell'ambito degli accordi internazionali su clima e ambiente;

non appare chiaro pertanto come e con quali risorse il Governo intenda adeguarsi alle conclusioni raggiunte in seno alla COP28, né con quali politiche funzionali alla crescita sostenibile del settore produttivo;

particolarmente grave è il fatto che il Governo sembri ignorare lo storico accordo raggiunto per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, poiché continua a puntare sull'attività estrattiva del gas,

impegna il Governo

ad adottare nel primo provvedimento utile tutte le risorse finanziarie atte a finanziare con maggiori risorse il Fondo italiano per il clima, quale principale strumento pubblico nazionale per perseguire gli obiettivi assunti dal nostro Paese nell'ambito degli accordi internazionali su clima e ambiente.

G/996/21/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premessi che:

è all'esame dell'Aula il disegno di legge A.C. 1606, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie

completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

particolarmente grave è stato l'insufficiente rifinanziamento del Fondo Italiano per il clima, oggetto di tagli pari a 280 milioni di euro per ogni anno dal 2024 al 2026 operati dall'ultima legge di Bilancio;

il Fondo Italiano per il Clima, istituito dalla legge di bilancio per il 2022, costituisce infatti il principale strumento pubblico nazionale per perseguire gli obiettivi assunti dal nostro Paese nell'ambito degli accordi internazionali su clima e ambiente;

non appare chiaro pertanto come e con quali risorse il Governo intenda adeguarsi alle conclusioni raggiunte in seno alla COP28, né con quali politiche funzionali alla crescita sostenibile del settore produttivo;

particolarmente grave è il fatto che il Governo sembri ignorare lo storico accordo raggiunto per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, poiché continua a puntare sull'attività estrattiva del gas,

impegna il Governo

a presentare alle Camere ogni sei mesi a partire dalla conversione in legge del presente decreto, una relazione dettagliata sulle politiche poste in essere per adeguarsi alle conclusioni raggiunte in seno alla COP28.

G/996/22/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premesso che:

è all'esame dell'Aula il disegno di legge A.C. 1606, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla

gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

particolarmente grave è stato l'insufficiente rifinanziamento del Fondo Italiano per il clima, oggetto di tagli pari a 280 milioni di euro per ogni anno dal 2024 al 2026 operati dall'ultima legge di Bilancio;

il Fondo Italiano per il Clima, istituito dalla legge di bilancio per il 2022, costituisce infatti il principale strumento pubblico nazionale per perseguire gli obiettivi assunti dal nostro Paese nell'ambito degli accordi internazionali su clima e ambiente;

non appare chiaro pertanto come e con quali risorse il Governo intenda adeguarsi alle conclusioni raggiunte in seno alla COP28, né con quali politiche funzionali alla crescita sostenibile del settore produttivo;

particolarmente grave è il fatto che il Governo sembri ignorare lo storico accordo raggiunto per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, poiché continua a puntare sull'attività estrattiva del gas;

il decreto in particolare riscrive, per la terza volta in meno di due anni, la norma riguardante il rafforzamento della sicurezza energetica degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità per consentire ulteriori trivellazioni per estrarre gas in deroga ai vincoli ambientali esistenti e nelle aree interessate dai cosiddetti vincoli aggiuntivi di esclusione stabiliti a livello regionale anche ai fini «dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie»,

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a presentare una relazione dettagliata alle Camere sull'aumento e la localizzazione delle attività di trivellazione per estrarre gas in deroga ai vincoli ambientali esistenti.

G/996/23/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premessi che:

è all'esame dell'Aula il disegno di legge AC 1606, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

tra le questioni che purtroppo non hanno trovato soluzione, poiché inerenti ad eventi sismici e non alluvionali, vi è quella riguardante il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione di alcuni territori, come quelli delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del comune di Perugia, che furono colpiti da gravi eventi sismici il 9 marzo del 2023;

a seguito di tali eventi, il 6 aprile del 2023 con delibera del Consiglio dei ministri è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in questi territori per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari, e sono stati stanziati euro 3.750.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018 per finanziare interventi di assistenza alla popolazione nonché di ripristino

della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche nei centri interessati;

tali fondi sono stati successivamente integrati per 414.100 euro - a valere sempre sul Fondo per le emergenze nazionali - con la delibera del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2023, al fine di completare l'attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento;

tuttavia, trascorsi quasi dieci mesi dai citati eventi, è evidente che le frazioni sopra citate stentano ancora a recuperare pienamente i gravi danni economici e sociali subiti, mentre le risorse sin qui stanziare sono palesemente insufficienti se si considera ad esempio che nel solo territorio di Pierantonio risultò inagibile ben il 90 per cento delle case,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile volta a reperire tutte le risorse necessarie per assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del comune di Perugia colpiti da eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023, nonché a prevedere quanto prima l'inserimento nell'allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 anche delle frazioni sopra citate colpite dal terremoto del 2023, al fine di semplificare, velocizzare e garantire una rapida ricostruzione delle zone colpite.

G/996/24/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

l'articolo 10 contiene alcune disposizioni volte a finanziare dei progetti di realizzazione di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento;

appare opportuno sostenere lo sviluppo dei termodotti, sia per sostenere i poli industriali alle prese con la crisi energetica e i conseguenti costi di approvvigionamenti, sia per contribuire a raggiungere gli obiettivi che l'Italia si è posta in materia ecologica ed energetica,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di competenza volte a stanziare risorse adeguate al fine di riconoscere un credito d'imposta alle imprese che realizzino o estendano reti di teleriscaldamento per

l'approvvigionamento di energia termica per uso industriale che usino almeno il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili.

G/996/25/8 (testo 2)

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica:

al fine di consentire il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, a reperire risorse adeguate destinate al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate e a prevedere - in fase di approvazione del primo provvedimento utile - interventi volti a sostenere tali strutture attraverso agevolazioni anche sotto forma di credito di imposta.

G/996/25/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

l'articolo 14-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede, al comma 1, il rifinanziamento, con soli 5 milioni di euro, per il 2024, del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva. Ciò al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica;

diversi dei nostri interventi chiedono di porre maggiore attenzione al mondo dello sport che ha sofferto una crisi devastante negli ultimi anni con la pandemia e adesso è in forte affanno a causa dei pesanti rincari energetici;

questa condizione, che sta diventando insostenibile, sta aggravando anche la situazione finanziaria dei gestori degli impianti natatori, sui quali già pesano i mesi di chiusura forzata a causa della pandemia e lo stanziamento di soli 5 milioni di euro è insufficiente;

le piscine e le strutture per l'attività motoria sono anche importanti spazi di aggregazione sociale e la loro chiusura avrebbe preoccupanti risvolti negativi sulla salute fisica e sul benessere mentale, oltre tutto in un momento storico già delicato sotto questo punto di vista,

impegna il Governo

al fine di consentire il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eventi

alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, a reperire risorse adeguate destinate al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate e a prevedere - in fase di approvazione del primo provvedimento utile - interventi volti a sostenere tali strutture attraverso agevolazioni anche sotto forma di credito di imposta.

G/996/26/8 (testo 2)

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica:

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa al fine di limitare l'applicazione delle misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità di cui all'articolo 2 del decreto in esame esclusivamente alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas in essere o anche sospese, purché coerenti con il PiTESai e conformi al divieto previsto dall'articolo 4, Legge n. 9 del 1991 (divieto di prospezione, ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po) e al divieto di cui all'articolo 6, comma 17, decreto legislativo n. 152 del 2006 (aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale e zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette).

G/996/26/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

il decreto riscrive infatti, per la terza volta in meno di due anni, la norma riguardante il rafforzamento della sicurezza energetica degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità (articolo 2) per consentire ulteriori trivellazioni per estrarre gas in deroga ai vincoli ambientali esistenti e nelle aree interessate dai cosiddetti vincoli aggiuntivi di esclusione stabiliti a livello regionale anche ai fini «dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie»;

si ricorda, che l'origine dei limiti ambientali deriva dalla necessità di salvaguardare l'area costiera da fenomeni di subsidenza e da contaminazioni degli ecosistemi e specie marine che caratterizzano le coste italiane e il Mediterraneo;

infatti, un importante fattore di rischio ambientale, specie nelle aree costiere intensamente

urbanizzate, è la subsidenza. Un irreversibile abbassamento del terreno, generalmente causato da fattori geologici e negli ultimi decenni localmente aggravato dall'azione dell'uomo per tramite di estrazione di fluidi dal sottosuolo o bonifiche idrauliche, potrebbe determinare la compromissione di opere e attività umane a livello locale. Pertanto, le attività di ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi rappresentano nel loro complesso un potenziale rischio per l'intero ecosistema marino del mediterraneo tali da richiedere un'attenta valutazione prima di avviare nuove procedure autorizzative;

peraltro, come riportato nel PITESAI (Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee) vigente, in considerazione degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050, dell'obiettivo d'ampliare almeno al 30 per cento della superficie a mare la rete delle aree marine protette (e almeno al 10 per cento quelle protette in modo rigoroso) stabilito dalla nuova Strategia Europea sulla Biodiversità per il 2030 e dei traguardi ambientali previsti dalla Direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino, non appare attuabile, come condiviso anche dalle risultanze della consultazione in sede di valutazione ambientale strategica, lo scenario di apertura di nuove zone minerarie marine oltre le attuali;

considerato che, qualora si partisse oggi con il ciclo di prospezioni preliminari, il rilascio di nuovi permessi di ricerca a seguito di valutazione di impatto ambientale, la perforazione di pozzi esplorativi, gli eventuali ritrovamenti di idrocarburi, il rilascio di concessioni di coltivazione a seguito di ulteriore VIA, l'installazione di piattaforme in mare, si giungerebbe alla eventuale messa in produzione di giacimenti con orizzonti di entrata in coltivazione ben oltre il 2030, con durata eccedente il 2050, durata che non sarebbe coerente rispetto agli obiettivi di decarbonizzazione sopra citati;

a tal fine, si rileva che gli impianti eolici off shore galleggianti sono oggetto di un rilevante sviluppo tecnologico che consente ad oggi di trarre importanti livelli di efficienza e produttività;

ne deriva la forte crescita di istanze di concessione di aree marittime al largo delle coste finalizzate all'installazione di dette tipologie di infrastrutture energetiche, istanze di concessione che, in sovrapposizione a permessi di ricerca ed eventuale concessione di coltivazione degli idrocarburi, generano problematiche di conflitto d'uso delle aree marittime;

nel caso specifico dello spazio marittimo antistante la costa adriatica della Puglia e, in particolare, di quello brindisino, si evidenzia una netta sovrapposizione tra l'area interessata dal permesso di ricerca di idrocarburi (F.R 40.NP) e alcune istanze di concessione di aree marittime finalizzate all'installazione di impianti eolici off shore galleggianti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa al fine di limitare l'applicazione delle misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità di cui all'articolo 2 del decreto in esame esclusivamente alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas in essere o anche sospese, purché coerenti con il PiTESai e conformi al divieto previsto dall'articolo 4, Legge n. 9 del 1991 (divieto di prospezione, ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po) e al divieto di cui all'articolo 6, comma 17, decreto legislativo n. 152 del 2006 (aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale e zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette).

G/996/27/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio

2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

l'articolo 14 del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica: al comma 3 dell'articolo si prevede che a decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela, i clienti vulnerabili hanno diritto a essere riforniti di energia elettrica, nell'ambito del servizio di vulnerabilità, secondo le condizioni disciplinate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e a un prezzo che riflette il costo dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso e costi efficienti delle attività di commercializzazione del servizio medesimo, determinati sulla base di criteri di mercato. Acquirente unico S.p.A. svolge, secondo modalità stabilite dall'ARERA e basate su criteri di mercato, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità;

per quanto riguarda il tema della maggior tutela, il testo dunque prevede poche risorse per lo svolgimento di campagne informative sulla cessazione del servizio di maggior tutela nel settore elettrico e soprattutto disciplina (male) il servizio di vulnerabilità, prevedendo che esso sia erogato ai clienti vulnerabili da parte di operatori individuati tramite procedure competitive, aste quindi anche per i clienti vulnerabili, abrogando inoltre la norma che prevedeva l'inserimento di una clausola sociale nell'affidamento del servizio a tutele graduali per la continuità occupazionale del personale impiegato nei contact center del servizio di maggior tutela. È necessario intervenire sul potenziamento della campagna informativa prevedendo maggiori risorse e il coinvolgimento di RAI, TV e radio locali e un orizzonte temporale più ampio per disciplinare il servizio ai clienti vulnerabili cercando, al contempo, di allargarne la platea attraverso l'aumento dell'ISEE alla luce di quanto evidenziato da tutti i dati disponibili che mostrano un costo dell'energia elettrica sul mercato libero quasi sempre maggiore rispetto a quello stabilito per la maggior tutela;

anche per questo è ormai da molti mesi che diciamo che sarebbe necessaria una proroga del passaggio dei clienti domestici al mercato libero perché sono cambiate le condizioni di sistema visto che ci sono stati la guerra criminale di Putin in Ucraina, la crisi energetica, il caro benzina, il rialzo dell'inflazione, lo schizzare in alto delle bollette di elettricità e gas, e poco o niente è stato fatto per preparare ed informare i consumatori su questo cambiamento così impattante per le famiglie,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte a intervenire urgentemente per ricomprendere tra i vulnerabili, i clienti che non superano la soglia ISEE (indicatore situazione economica equivalente) di 20.000 euro per i nuclei famigliari con meno di 4 figli e 40.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico;

ad assicurare le risorse necessarie per avviare il prima possibile una campagna informativa a diffusione nazionale, anche con il coinvolgimento della RAI (Società concessionaria di servizio pubblico) e delle sue redazioni locali, e a diffusione locale anche mediante Radio e Televisioni locali, cartellonistica su strada, spot, affissioni su mezzi TPL inerenti la mobilità urbana ed extra-urbana che

informi adeguatamente i clienti domestici e vulnerabili sulle conseguenze derivanti dalla cessazione del servizio di maggior tutela.

G/996/28/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

in Emilia-Romagna, in data 2 dicembre 2023, la multinazionale austriaca Mayr Melnhof ha comunicato la chiusura dell'ex Farmografica di Cervia, storico stabilimento del territorio acquisito dal colosso del packaging nel 2022, interrompendo unilateralmente il confronto con le organizzazioni sindacali e mettendo a rischio licenziamento 92 dipendenti;

nei 6 mesi di stop all'attività produttiva causati dagli eventi alluvionali di maggio scorso, lavoratori e lavoratrici hanno continuato a lavorare per ripristinare l'agibilità dello stabilimento. Quando i dipendenti sono stati messi in cassa integrazione ordinaria, gli uffici amministrativi hanno continuato a mantenere viva l'attività aziendale. L'azienda ha beneficiato degli ammortizzatori sociali messi a disposizione dallo Stato italiano e incassato rimborsi da un'assicurazione aziendale che ha garantito ristori a copertura dei danni subiti e del mancato fatturato;

la decisione di Mayr Melnhof costituisce l'unico caso in Romagna di realtà produttiva industriale ad aver annunciato la chiusura a seguito dell'alluvione ed appare giustificata, piuttosto, dalla prospettiva di delocalizzare permanentemente all'estero;

le istituzioni locali e le parti sociali, attivatisi immediatamente per aprire un dialogo con l'azienda e salvare questa realtà produttiva e occupazionale, hanno rilevato la sostanziale indifferenza della multinazionale ad ogni sollecito a valutare la possibilità di accedere ad ulteriori misure di sostegno o ristoro;

Comune, Provincia e Regione hanno richiesto un vertice con il Commissario straordinario per la ricostruzione Generale Francesco Paolo Figliuolo per discutere della possibilità per un'eventuale azienda subentrante di accedere al supporto e alle risorse della struttura commissariale,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere che le agevolazioni previste dal decreto-legge n. 61 del 2023 «DI Alluvione» possano essere estese anche ai soggetti privati che, entro il termine del 31 dicembre 2024, rilevino attività economiche e produttive in

una situazione di crisi aziendale, in continuità produttiva e aziendale con le attività suddette, al fine di per garantire continuità occupazionale;

ad adottare le iniziative di competenza, anche di carattere normativo, finalizzate a garantire a lavoratori e lavoratrici la massima tutela e il continuato accesso alla cassa integrazione;

ad istituire un tavolo nazionale per gestire la crisi aziendale di cui in premessa, considerato altresì il particolare contesto legato ai danni causati dall'alluvione in cui ciò sta avvenendo.

G/996/29/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1 reca misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia;

nel comparto agricolo, come negli altri settori produttivi, il tema dell'energia, dei suoi consumi e delle relative fonti di approvvigionamento sta assumendo, con il passare degli anni, un'importanza sempre maggiore. Il progresso tecnologico ha comportato il crescente impiego di fonti energetiche diverse;

il comparto zootecnico è andato soggetto, soprattutto nelle regioni a più spiccata vocazione settoriale, ad un processo di intensa ristrutturazione produttiva e tecnologica,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, misure finalizzate ad includere anche le imprese agricole a forte consumo di energia elettrica nelle misure introdotte per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori.

G/996/30/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premessi che:

il passaggio dall'utilizzo dei combustibili tradizionali alle fonti rinnovabili rientra tra gli obiettivi prioritari della politica energetica nazionale nell'ottica della sostenibilità ambientale;

il contributo del settore agricolo non può non trovare un solido sostegno di tipo normativo nel quadro della definizione della figura di imprenditore agricolo anche alla luce dei recenti sviluppi delle forme di produzione di energia da fonti fotovoltaiche in ambito agricolo come l'agrivoltaico e i parchi agricoli, incentivate sia livello nazionale che comunitario con apposite misure di intervento nel PNRR;

non è più rinviabile un'azione normativa tesa ad attribuire all'imprenditore agricolo anche la veste di imprenditore «energetico», nell'ambito della disciplina civilistica di riferimento, attraverso l'uso delle strutture aziendali e degli stessi terreni agricoli,

impegna il governo

ad assumere iniziative, attraverso la modifica dell'articolo 2135 del Codice civile, che individuino tra le attività connesse, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, la produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo.

G/996/31/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premessi che:

a causa del mancato inserimento nell'allegato 1 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 del codice NACE 1013 «Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)», i salumifici sono esclusi dalla possibilità di beneficiare delle agevolazioni previste per le aziende fortemente energivore. Questa esclusione, che riteniamo ingiustificata, potrebbe avere conseguenze molto gravi per questo comparto, strategico per il *Made in Italy* e per tutta la filiera suinicola. L'ultima rilevazione congiunturale tra le cooperative aderenti alla nostra Associazione ha evidenziato, tra l'altro, che il 40 per cento delle cooperative del settore agroalimentare ha indicato l'aumento dei costi energetici, tra le problematiche principali che rischiano di compromettere il proseguimento delle attività,

impegna il Governo

ad intervenire presso la Ue in sede europea per includere il codice NACE 1013 - «Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)» nell'allegato 1 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 e ad assumere iniziative finalizzate ad inserire i salumifici tra i beneficiari delle agevolazioni previste per le aziende energivore in continuità con le politiche attuate finora dal Governo di sostegno alle imprese strategiche per l'economia del Paese e con quanto stabilito nella Comunicazione 2022/C 80/01.

G/996/32/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premesso che:

il decreto legislativo n. 199 del 2021 reca, all'articolo 20, una disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili; prevede poi, all'articolo 22, semplificazioni amministrative in relazione agli impianti ivi localizzati;

alla luce dei numerosi impegni che si stanno delineando per le regioni risulta opportuno individuare con maggiore precisione la definizione delle aree idonee all'insediamento di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili oltre alla necessità di acquisire dati e supporti indispensabili sia per accelerare lo sviluppo delle rinnovabili, sia per garantire un equilibrato inserimento nel territorio e soprattutto nelle aree agricole;

occorre procedere rapidamente nell'identificazione delle superfici ed aree compromesse, aree abbandonate, aree marginali, terreni improduttivi, in modo da assicurare priorità nel loro utilizzo;

risulta opportuno conoscere l'ammontare delle superfici non agricole a livello regionale, nonché delle superfici delle altre aree utilizzabili (bacini artificiali di accumulo idrico e da canali artificiali per la difesa idraulica del territorio, le superfici e le aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali quali, a titolo di esempio, aree non classificate, sottoposte ad attività abusive, terreni improduttivi, miniere e cave, discariche, aree contaminate, ex aree militari). Ciò permetterebbe di guidare in modo più coerente lo sviluppo dei grandi impianti utilizzando prioritariamente le aree non agricole;

l'articolo 4 del decreto in esame reca diverse disposizioni volte ad incentivare le regioni ad adottare misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, istituendo un apposito fondo e prevedendo una serie di misure funzionali alle suddette finalità,

impegna il Governo

ad assumere iniziative tese ad assicurare un equilibrato sviluppo delle rinnovabili nel territorio, anche attraverso l'individuazione delle superfici ed aree compromesse, delle aree abbandonate, delle aree marginali, dei terreni improduttivi.

G/996/33/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

il comma 2, dell'articolo 2 qualifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *on-shore* e le connesse infrastrutture, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione;

lo scorso 18 settembre 2023, la Regione Siciliana ha emanato il decreto di proroga della scadenza di fine lavori per il progetto di rigassificatore di Porto Empedocle. Di fatto, si tratta di un passaggio formale in quanto l'opera è già stata autorizzata, ma necessario perché la concessione precedente prevedeva la fine lavori nel 2020;

occorre considerare, inoltre, che il terminale non vedrebbe la luce prima di sette/otto anni in contraddizione con il percorso di *phase-out* dalle fonti fossili intrapreso a livello mondiale;

si ricorda, inoltre, che i lavori non sono mai iniziati, dato che il cantiere è stato sequestrato dalla Direzione investigativa antimafia e sembrerebbe ancora sotto inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Agrigento, un progetto nato privo del gasdotto di collegamento alla rete nazionale;

va inoltre considerata la forte contrarietà dei cittadini, da anni un fronte formato da ambientalisti e da comitati civici che si oppongono all'opera - che non sarà *off shore* ma all'interno del porto da dove partono anche i collegamenti per Linosa - per tutelare la costa e il patrimonio Unesco della Valle dei Templi di Agrigento,

impegna il Governo

al fine di tutelare l'ambiente e la pubblica sicurezza nonché salvaguardare l'unicità e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e la sua rappresentazione a livello internazionale dei siti italiani, di cui all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», a vietare il rilascio di nuove concessioni, di proroghe, di modifiche delle concessioni esistenti, di autorizzazioni per le opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas, di autorizzazioni e concessioni aventi ad oggetto le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *on-shore*, e le connesse infrastrutture, nonché l'esercizio degli impianti, ancorché già autorizzati ma non ancora in esercizio, nei siti riconosciuti dall'UNESCO.

G/996/34/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premessi che:

l'alluvione in Toscana, come del resto qualsiasi evento atmosferico e naturale è storia e numeri;

le storie di chi ha perso i propri cari, di chi ha visto nel fango affogare investimenti di una vita. E

numeri impietosi la regione Toscana ha ricevuto quasi 14 mila domande di risarcimento per i danni causati dall'alluvione del 2 e 3 novembre, quando le forti piogge hanno fatto straripare fiumi e torrenti, allagato case e aziende causando la morte di nove persone;

i più colpiti sono stati i paesi vicino al corso del fiume Bisenzio, esondato in più punti, tra le province di Prato e Firenze. In questa zona c'è un'alta concentrazione di aziende tessili: sono circa 7.000 di cui poco più di 2.000 che realizzano o trattano tessuti. L'acqua ne ha invase centinaia, distruggendo macchinari, impianti e magazzini;

dopo la fase dell'emergenza, in cui la Protezione civile e i vigili del fuoco sono stati impegnati a far defluire l'acqua dalle strade, sono iniziate le ricognizioni per quantificare i danni e i possibili risarcimenti;

secondo Alia, la società che gestisce i servizi ambientali in 58 comuni della Toscana centrale, l'alluvione ha colpito circa 45 mila abitazioni, distribuite su 900 strade, producendo 100 mila tonnellate di rifiuti e 350 mila metri cubi di materiale da rimuovere;

Eugenio Giani, presidente della regione Toscana e commissario delegato alla gestione dell'emergenza, ha emesso due ordinanze per rendere più rapide le operazioni di ritiro e smaltimento. Molti imprenditori, tuttavia, hanno deciso di tenere i macchinari per dimostrare di aver subito danni ingenti e ottenere un risarcimento;

secondo i dati diffusi da Giani, in totale sono state presentate richieste di rimborsi per quasi 500 milioni di euro. Le famiglie hanno presentato circa 11 mila domande per quasi 200 milioni di euro, le aziende 2.600 domande per quasi 300 milioni di euro. A queste vanno aggiunte le richieste inviate per posta, comunque un numero limitato, e i contributi che spettano alle persone ancora fuori casa: sono 320, la maggior parte abitanti di Campi Bisenzio;

il presidente Giani ha detto che per ora i soldi verranno messi dalla regione per dare una prima risposta a chi ha subito danni, perché dallo Stato sono arrivati soltanto 30 milioni di euro dei 110 chiesti per gestire la fase di emergenza. Sono stati stanziati 25 milioni di euro del bilancio regionale e 1,2 milioni di euro da un fondo istituito dalla Protezione civile: anche se sono solo una piccola parte dei 500 milioni richiesti, questi soldi serviranno a coprire un contributo di 3.000 euro agli alluvionati per affrontare le prime spese. Per le aziende il contributo iniziale sarà di 20 mila euro. Le stesse somme sono state previste per chi ha subito danni nell'alluvione che a maggio aveva colpito l'Emilia-Romagna;

serviranno invece altri 700 milioni di euro circa per sistemare strade, argini e mettere in sicurezza i versanti delle montagne da possibili nuove frane. Come è successo per l'Emilia-Romagna, il governo sta valutando di riservare alla ricostruzione parte delle risorse del PNRR, il piano nazionale di ripresa e resilienza. In totale tra la fase dell'emergenza e la gestione dei risarcimenti sono stati stimati danni per un miliardo e 890 milioni di euro,

impegna il Governo

a predisporre, fin dal primo provvedimento utile, tutte le misure economiche e finanziarie necessarie a far ripartire il distretto industriale di Prato, in particolare prevedendo:

a) l'attivazione di un ammortizzatore unico da attivarsi retroattivamente al 2 novembre, sul modello di quanto già fatto dopo l'alluvione in Emilia-Romagna, che copra non solo le aziende che vedono o vedranno sospesa la propria attività, ma anche i dipendenti che non possono raggiungere il loro posto di lavoro, perché hanno avuto la casa invasa dal fango o perché non hanno più l'automobile o abitano in zone con la viabilità interrotta.

b) sgravi contributivi per i mesi di novembre e dicembre;

c) il riallineamento dell'ISA, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, per tre anni poiché a causa dei danni subiti le attività non sono in grado di rientrare nei parametri predisposti;

d) la possibilità di utilizzo del meccanismo del credito d'imposta per i costi di sostituzione e ripristino di macchinari, attrezzature, beni strumentali delle imprese danneggiate;

e) il posticipo quantomeno al 30 giugno delle scadenze tributarie di novembre e dicembre con la possibilità di rateizzare in 12 mesi a partire da aprile 2024;

- f) l'abbattimento dei debiti tributari e contributivi delle imprese alluvionate;
- g) la sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti per almeno 12 mesi senza possibilità per gli istituti di credito di rimodulazione al rialzo dei tassi di interesse e senza riclassificazione del *rating* di rischio per le aziende richiedenti;
- h) adeguati risarcimenti per i danni subiti agli immobili, beni mobili registrati, materie prime, utensili, macchinari, prodotti finiti, ecc. con procedure snelle ed il più possibile rapide;
- i) forme di risarcimento per il mancato guadagno per tutte le imprese;
- l) detassazione totale e senza massimali dei sussidi occasionali, erogazioni liberali e altri benefici concessi a favore di lavoratori dipendenti colpiti dall'alluvione affinché le imprese possano aiutare i propri dipendenti colpiti dall'alluvione a ripartire, sistemando casa o riacquistare il mezzo con cui recarsi a lavoro.

G/996/35/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese, con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

il decreto in esame prevede, all'articolo 3, la proroga del termine di durata delle concessioni geotermoelettriche in essere, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 e fissa, per le suddette concessioni, il termine per l'indizione della gara - ai fini di una loro riassegnazione - in due anni prima della loro scadenza, anziché in tre anni. Contestualmente, prevede la possibilità per il concessionario uscente di presentare - entro e non oltre il 30 giugno 2024 - un Piano pluriennale per la promozione degli investimenti che, se approvato dall'autorità competente, consente di rimodulare l'esercizio della concessione, anche sotto il profilo della durata, la quale comunque non è superiore a 20 anni;

similmente a quanto previsto per le concessioni geotermiche occorrerebbe fare chiarezza sul tema delle concessioni idroelettriche;

la produzione di energia attraverso l'utilizzo delle risorse idriche, una specificità italiana, rappresenta una quota fondamentale delle fonti rinnovabili ed è necessaria ad assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

risulta pertanto fondamentale incrementare gli investimenti in tale ambito, finora continuamente rimandati, anche alla luce delle criticità causate dal cambiamento climatico,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative finalizzate ad offrire alle regioni strumenti idonei per garantire l'effettività degli investimenti da parte dei concessionari, la chiusura dei contenziosi in essere, al fine anche di prevedere la possibilità di determinare un contributo economico a carico dei titolari delle concessioni per ogni kWh di energia elettrica prodotta da destinare alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni;

ad adottare iniziative di competenza, in sede europea, volte a chiarire la disciplina relativa alle concessioni idroelettriche.

G/996/36/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 ° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

l'articolo 7 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 162 del 2011 in materia di cattura e stoccaggio della CO₂ (Carbon Capture and Storage - CCS), specificando alcuni aspetti rilevanti e propedeutici per il rilascio di licenze o autorizzazioni allo stoccaggio di CO₂;

l'obiettivo della norma, come indicato al comma 3 del medesimo articolo, è quello di fornire quanto prima alle imprese con processi cosiddetti «*Hard To Abate*» ed al settore termoelettrico a gas strumenti efficaci ed efficienti di decarbonizzazione dei loro processi produttivi mettendole al riparo dal rischio di un aumento dei costi di produzione con connesse problematiche di competitività,

impegna il Governo

al fine di scongiurare il rischio che la tecnologia CCS venga utilizzata per mantenere lo *status quo* nell'ambito dei necessari processi di riconversione ecologica delle attività industriali, a limitare la platea di potenziali fruitori del CCS ai soli settori «*hard to abate*».

G/996/37/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 ° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi

per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

l'eolico *offshore* è fondamentale per la completa decarbonizzazione del nostro sistema elettrico. Dal nuovo PNIEC, presentato dal Ministro Pichetto Fratin, l'obiettivo al 2030 è di 2,1 GW ma, ad oggi c'è però soltanto un impianto eolico *offshore* funzionante, al largo di Taranto, da 30 MW;

ci sono zone d'Italia, come l'Alto Adriatico che godono di bassi fondali, che rendono strategici impianti eolici a fondazione fissa, come Agnes, l'*hub* rinnovabile localizzato oltre le 12 miglia dalla costa che integra in maniera sinergica 700 MW di capacità installata distribuita su due impianti eolici con fondazioni fisse e un impianto fotovoltaico galleggiante, supportati da 60 MW di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno verde a terra e 50 MW di sistemi per lo stoccaggio di energia elettrica attraverso batterie. Si tratta di quasi un GW di capacità installata, 1A degli obiettivi PNIEC al 2030;

i progetti (fissi o galleggianti), che per scelta tecnologica non necessitano di alcun ampliamento dei porti italiani, dovrebbero godere di una corsia preferenziale accelerata nell'ambito delle procedure autorizzate, affinché possano essere realizzati immediatamente;

in sostanza, i progetti che a causa di fattori tecnologici e/o logistici richiedono un orizzonte temporale minore di realizzazione, è giusto che beneficino di un'accelerazione dal punto di vista autorizzativo, a prescindere dal tipo di fondazioni, fisse o galleggianti. Così facendo si potrà garantire uno sviluppo più veloce e graduale degli impianti eolici in mare nello stato italiano, evitando che i progetti di più rapida realizzazione subiscano rallentamenti non necessari, legati agli adeguamenti infrastrutturali che un altro gruppo di progetti richiedono,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a prevedere che, nell'ambito delle procedure autorizzative, in particolare in sede di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Unica, sia assegnata una priorità di trattazione ai progetti la cui realizzazione non sia subordinata al completamento delle misure previste dall'articolo 8 del decreto in esame, ovvero la creazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare.

G/996/38/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori

all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

l'articolo 3 del decreto in esame modifica e integra la disciplina delle concessioni geotermoelettriche. In particolare, è stata inserita in sede referente, con un emendamento dei relatori, la possibilità di coltivare risorse geotermiche per uso geotermoelettrico in aree termali;

tale previsione rischia di portare ad uno squilibrio di sorgenti termali con storie millenarie, mettendo a rischio serissimo le attività termali, turistiche e l'ambiente idrico pregiato;

in un momento storico in cui in Europa il sistema termale si sta ulteriormente sviluppando, anche in ottica post Covid, e gli utenti ricercano sempre più benessere, prevenzione e riabilitazione fisica nelle Terme, questa maggioranza approva una norma incompatibile con i fragili equilibri millenari delle sorgenti e dannosissima per l'economia dei Territori,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, al fine di preservare il delicato equilibrio delle sorgenti termali e le attività ad esso connesse prevedendo il divieto di coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico in aree termali.

G/996/39/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premessi che:

quella «geotermica» è una forma di energia naturale che trova origine dal calore della terra e, tra le energie rinnovabili, ha un valore aggiunto che condivide soltanto con l'idroelettrico: la continuità della produzione;

nella regione Toscana la geotermia conta 34 centrali per una potenza installata di 761 megawatt. La produzione annua è di circa 5,9 miliardi di chilowattora che, complessivamente, soddisfa quasi il 30 per cento del fabbisogno energetico della regione e permette un risparmio di oltre 1 milione e 400 mila Tep e 4,1 tonnellate metriche di emissioni CO2 evitate. In questi territori la geotermia garantisce 650 occupati diretti e circa 2.000 nell'indotto e ha promosso lo sviluppo di numerose piccole e medie imprese in diversificati settori produttivi;

è comunque necessario garantire che lo sfruttamento dell'energia geotermica sia effettivamente finalizzata a promuovere la crescita dei territori interessati e non a comprometterne le vocazioni e gli indirizzi di sviluppo;

in questa direzione, al fine di evitare attività di ricerca improduttive cui non conseguono attività di coltivazione, appare fondamentale ed urgente modificare il decreto legislativo 11 febbraio 2010, numero 22, recante riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, prevedendo che il rilascio dei permessi di ricerca sia precluso nelle aree individuate dalle regioni come non idonee per l'installazione di impianti di produzione geotermica;

tale individuazione, attualmente, è stata effettuata dalla regione Toscana, da ultimo con deliberazione del Consiglio regionale 13 aprile 2021, numero 39, modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana. Revoca della deliberazione del Consiglio regionale 7 luglio 2020, numero 41. Nuova adozione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 65 del 2014;

la regione Toscana è inoltre intervenuta al fine di rendere immediatamente efficaci, anche, nella

fase intercorrente tra l'adozione e l'approvazione definitiva, le disposizioni ivi contenute relative alla programmazione regionale in materia ambientale ed energetica (articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2020, numero 73). Tale norma è stata oggetto di giudizio della Corte costituzionale (con sentenza numero 11 del 2022), che ha confermato la legittimità dell'azione regionale;

valutato che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame interviene in materia di concessioni geotermiche correlate all'esigenza di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione per il 2030 e di aumentare la sicurezza energetica nazionale, promuovendo gli investimenti nel settore;

nel corso dell'esame del provvedimento nelle commissioni competenti sono stati presentati emendamenti, sia da parte di esponendo di maggioranza che di opposizione, la cui finalità era la seguente: al fine di evitare attività di ricerca improduttive cui non conseguono attività di coltivazione il rilascio dei permessi di ricerca debba essere precluso nelle aree individuate dalle regioni come non idonee per l'installazione di impianti di produzione geotermica. Nello specifico veniva aggiunto un comma all'articolo 3 del decreto legislativo n. 22 del 2010 (quello che attualmente disciplina l'assegnazione dei permessi di ricerca) stabilendo che essi non possano essere rilasciati in riferimento alle aree individuate dalle regioni come inidonee all'installazione di impianti di produzione di energia geotermica;

tali proposte emendative non sono state approvate;

in questo contesto è utile aggiungere come su tale tematica sia stata presentata, nell'attuale Legislatura, un'apposita proposta di legge: «Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, in materia di divieto di rilascio del permesso di ricerca delle risorse geotermiche per aree inidonee all'installazione di impianti di produzione di energia geotermica» (AC numero 615);

numerosi comuni interessati da richieste di indagini geotermiche hanno sottolineato la necessità di approvare tale norma che colmerebbe un evidente vuoto normativo: l'attuale legge rischia infatti di deturpare il territorio e mortificare le peculiarità e gli autonomi indirizzi di sviluppo. Le regioni sono infatti costrette a rilasciare permessi, spesso notevolmente impattanti su paesaggio, risorse naturali e aree agricole di pregio, anche in luoghi non idonei a sostenere questo tipo di operazioni,

impegna il Governo

ad emanare, nel primo provvedimento utile, una norma che modifichi il decreto legislativo n. 22 del 2010 stabilendo che i permessi di ricerca non possano essere rilasciati in aree individuate dalle regioni come inidonee all'installazione di impianti di produzione di energia geotermica.

G/996/40/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata

cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

l'articolo 14-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede, al comma 1, il rifinanziamento, con soli 5 milioni di euro, per il 2024, del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva. Ciò al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica;

diversi dei nostri interventi chiedono di porre maggiore attenzione al mondo dello sport che ha sofferto una crisi devastante negli ultimi anni con la pandemia e adesso è in forte affanno a causa dei pesanti rincari energetici;

questa condizione, che sta diventando insostenibile, sta aggravando anche la situazione finanziaria dei gestori degli impianti natatori, sui quali già pesano i mesi di chiusura forzata a causa della pandemia e lo stanziamento di soli 5 milioni di euro è insufficiente;

le piscine e le strutture per l'attività motoria sono anche importanti spazi di aggregazione sociale e la loro chiusura avrebbe preoccupanti risvolti negativi sulla salute fisica e sul benessere mentale, oltre tutto in un momento storico già delicato sotto questo punto di vista,

impegna il Governo:

ad incrementare lo stanziamento del Fondo di cui in premessa al fine di prevedere agevolazioni, anche sotto forma di credito di imposta agli impianti sportivi e natatori, oggi in difficoltà a causa dei pesanti rincari energetici.

G/996/41/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

nel piano di sviluppo 2021 di Terna si legge che sono previsti nuovi interventi mirati ad incrementare l'interconnessione delle isole minori, per rendere più efficiente e affidabile il loro sistema elettrico, attraverso la connessione diretta con la rete continentale e della Sicilia (ad esempio interconnessione delle isole del Giglio e Favignana);

sono iniziati i lavori del nuovo elettrodotto tra l'isola d'Elba e Piombino: l'opera, realizzata da Terna e del costo di circa 90 milioni di euro, consentirà la realizzazione di un'infrastruttura moderna ed efficace tra il sistema elettrico nazionale e la rete dell'Elba;

nell'arcipelago toscano la vicina Isola del Giglio è alimentata esclusivamente da una centrale elettrica a gasolio;

il piano pluriennale di Terna prevedeva la realizzazione di un cavo sottomarino per l'isola del Giglio con lavori da avviare nel 2023 e da concludere nel 2030;

questo progetto, oltre a risolvere i problemi riguardanti la difficoltà di approvvigionamento, costi per cittadini e imprese, sarebbe pienamente coerente con il processo di decarbonizzazione dell'isola, ricompresa nel Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano;

da quanto si apprende sulla stampa, il progetto di Terna sarebbe sostanzialmente bloccato: nel corso di una recente riunione tra comune di Isola del Giglio e Terna «si è accertato che la progettazione è purtroppo rallentata, in questi ultimi tempi, a causa del parere negativo reso dall'Arera che ha giudicato troppo costoso l'intervento, in attesa di eventuali fondi nazionali o regionali che possano render migliore il rapporto costo/beneficio dell'intervento. In questo momento sono in corso le valutazioni del parere Arera per riuscire a risolvere tutte le criticità che sono emerse dall'analisi dell'intervento che, come ribadito nel corso della riunione, verrà sostenuto anche nel Piano di Sviluppo Terna 2023»;

appare evidente come tale situazione stia creando gravi problemi economici, produttivi ed ambientali, ad un territorio marginale che rischia di essere ulteriormente penalizzato e che le opere di interconnessione delle isole minori rientrano tra le opere di decarbonizzazione necessarie per garantire la transizione energetica,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di competenza volte a sostenere lo sviluppo della portualità turistica nelle isole minori e a garantire risorse adeguate affinché possano essere realizzati, nel più breve tempo possibile, i nuovi interventi mirati ad incrementare l'interconnessione delle isole minori, per rendere più efficiente e affidabile il loro sistema elettrico, attraverso la connessione diretta con la rete continentale e la Sicilia..

G/996/42/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziati dal Governo è dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

gli enti locali colpiti dall'evento si trovano ad affrontare grandi problematiche dovute alla

mancanza di disponibilità finanziarie certe, esigibili e disponibili sin dall'inizio,

impegna il Governo

a differire il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2024 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni e alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

G/996/43/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziati dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione,

impegna il Governo

a estendere l'ambito di applicazione della disciplina di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), consentendo l'accesso ai contributi per la ricostruzione anche a tutti quegli immobili non direttamente inondata o siti su frana, ma danneggiati nell'ambito degli stessi eventi dalle avverse condizioni atmosferiche, al fine di eliminare alcune incertezze circa il nesso causale dei danni con gli eventi e in considerazione degli interventi avviati in somma urgenza da parte delle pubbliche amministrazioni.

G/996/44/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziati dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione;

il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), all'articolo 2-ter, comma 8 abilita il Commissario straordinario ad avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni, anche delle strutture delle Amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'Amministrazione della Difesa, e degli organismi *in house* delle medesime Amministrazioni, sulla base di apposite convenzioni, a tal fine prevedendo risorse per il solo anno 2023,

impegna il Governo

a stanziare anche per l'anno 2024 le risorse necessarie alla copertura economica per le convenzioni con le amministrazioni e gli organismi *in house* a supporto dell'attività del Commissario straordinario alla ricostruzione dei territori alluvionati nel 2023, al fine di garantire continuità e sostenibilità alle attività in corso di avvio.

G/996/45/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziati dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione;

il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), all'articolo 20-*quinquies* ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un Fondo per la ricostruzione dei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpiti dalle alluvioni a far data dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro (comma 1), cui si aggiungono ulteriori 1.500 milioni di euro (comma 2), di cui allo stato attuale stanno rimanendo circa 800 milioni per l'anno 2025, quale unica fonte di finanziamento per i 5 piani speciali per la ricostruzione pubblica, con il rischio di coprire una frazione nemmeno maggioritaria delle esigenze complessive (peraltro non ancora pienamente quantificate),

impegna il Governo

a incrementare le risorse del Fondo per la ricostruzione dei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpiti dalle alluvioni a far data dal 1° maggio 2023, per coprire a pieno le esigenze complessive della ricostruzione anche per l'anno 2025.

G/996/46/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziati dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione;

il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023,

n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), all'articolo 20-*sexies* definisce la tipologia di contributi concedibili dal Commissario straordinario, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, per la ricostruzione privata nei territori alluvionati nel 2023; tuttavia, al momento, beni mobili e beni mobili registrati di proprietà di persone fisiche, che costituiscono una parte significativa del danneggiamento, restano al di fuori di ogni ipotesi di contribuzione,

impegna il Governo

a prevedere il ristoro anche per beni mobili distrutti o danneggiati nei territori alluvionati nel 2023.

G/996/47/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziati dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione;

il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), all'articolo 20-*sexies*, disciplina le procedure per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi per la ricostruzione privata, prevedendo compiti istruttori per i comuni territorialmente competenti in ordine alla regolarità edilizia ed urbanistica degli interventi proposti, e autorizza gli enti locali dei territori alluvionati nel 2023 a procedere ad assunzioni a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi;

tuttavia sono state sospese a far data dal 1° giugno 2023 tutte le procedure concorsuali nei territori colpiti ed inseriti nell'allegato A) al decreto-legge n. 161 del 2023, e le altre graduatorie non risultano adeguate alle funzioni richieste,

impegna il Governo

a semplificare il ricorso alle graduatorie e le modalità di selezione del personale, consentendo il ricorso ad altre modalità di reclutamento con istituti giuridici comunque previsti e contemplati dal vigente ordinamento nazionale in materia ed altresì coerenti con la formulazione normativa citata in

premessa, relativa a selezioni ed assunzioni a tempo determinato.

G/996/48/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziare dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

l'articolo 20-*octies*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), in materia di ricostruzione pubblica, definisce un elenco non esaustivo e soprattutto configgente, almeno in parte, con l'articolazione in 5 piani speciali di cui al successivo comma 2;

in particolare, la lettera *c)* relativa ad archivi, musei e biblioteche, comprensivi dei materiali del patrimonio archivistico e bibliotecario, non ha senso di esistere, anche come equiparazione alla lettera *a)*, se non si specifica che si parla di beni privati trattati come pubblici. Per gli edifici di culto l'inclusione nella ricostruzione pubblica andrebbe operata a prescindere dal requisito della tutela, che semmai costituisce un discrimine per l'articolazione dei piani speciali;

allo stesso modo, la lista dei beni pubblici oggetto di ricostruzione è incompleta, per cui la dicitura «edifici municipali» risulta estremamente limitante ed escluderebbe una serie di categorie di immobili di sicuro interesse; anche l'assenza delle infrastrutture viarie è ingiustificata e può creare problemi al momento della stesura dei piani, oltre che in aperta contraddizione con il comma 2,

impegna il Governo

a includere gli edifici pubblici e quelli delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità tra quelli in favore dei quali possono essere concessi finanziamenti per la ricostruzione pubblica.

G/996/49/8

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di

ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996);

premessi che:

il provvedimento all'esame all'articolo 3 modifica e integra la disciplina delle concessioni geotermoelettriche. In particolare, il comma 1, lettera *a*), proroga il termine di durata delle concessioni geotermoelettriche in essere, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 (lettera *a*), n. 2) e fissa, per le suddette concessioni, il termine per l'indizione della gara - ai fini di una loro riassegnazione - in due anni prima della loro scadenza, anziché in tre anni (lettera *a*), n. 1);

il medesimo comma 1, alla lettera *b*), prevede - attraverso una nuova disciplina che viene introdotta nel decreto legislativo n. 22 del 2010 - la possibilità per il concessionario uscente di presentare - entro e non oltre il 30 giugno 2024 - un Piano pluriennale per la promozione degli investimenti che, se approvato dall'autorità competente, consente di rimodulare l'esercizio della concessione, anche sotto il profilo della durata, la quale comunque non è superiore a 20 anni (comma 1, lettera *b*));

in merito alle disposizioni citate, appare auspicabile che si eviti il ricorso all'istituto della proroga e di assicurare in via prioritaria il rispetto alle regole della concorrenza,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di limitare il più possibile la proroga della durata dei rapporti concessori e di seguire, come via privilegiata, la regola della concorrenza e del mercato, optando preferibilmente per procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla riassegnazione delle concessioni nel

G/996/50/8

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996);

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento all'esame, reca misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia;

la transizione energetica oggi pone delle sfide non più rimandabili. Le drammatiche conseguenze del riscaldamento globale, ormai documentate da decenni dalla scienza del clima, ci impongono di intervenire tempestivamente per garantire le condizioni di vivibilità del pianeta per noi e per le altre specie, abbandonando del tutto i combustibili fossili e realizzando una transizione 100 per cento rinnovabile, che utilizzi le risorse secondo il criterio dell'efficienza. A fronte di questi obiettivi, occorre mettere finalmente un punto sull'utilizzo di combustibili fossili e a investimenti in infrastrutture correlate ai combustibili fossili o per soluzioni da dimostrare, dispendiose e non in linea con i tempi della transizione (CSS e nucleare);

il provvedimento all'esame sembra rinunciare a compiere queste scelte coraggiose, in quanto ricomprende numerose disposizioni disomogenee che vanno a toccare profili e problemi molto distinti: fine del mercato tutelato, rinnovabili, reti elettriche, trivelle e gestione dei rifiuti radioattivi e persino interventi inerenti alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali,

ai fini della riduzione strutturale dei consumi di gas e delle bollette delle famiglie occorre differenziare gli incentivi in vigore per la sostituzione e l'acquisto di impianti per il riscaldamento degli edifici in funzione della diversa efficienza e dell'utilizzo di fonti fossili;

appare auspicabile aumentare gli incentivi per la sostituzione o l'acquisto di impianti per la produzione di acqua calda sanitaria e di climatizzazione invernale con pompe di calore e di ridurla per i sistemi che utilizzano gas naturale; in questo modo si creano vantaggi di riduzione strutturale della spesa per le famiglie e di accelerazione nella direzione della decarbonizzazione con un chiaro

messaggio alle imprese del settore,

impegna il Governo

al fine di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici, ad adottare misure finalizzate a operare una variazione delle soglie della detrazione fiscale per interventi di efficientamento energetico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, relativi alla sostituzione o all'acquisto di impianti di acqua calda e di climatizzazione invernale con impianti a pompe di calore, prevedendo, in particolare, che a decorrere dall'anno 2024 la detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica si applichi nella misura dell'80 per cento della spesa sostenuta.

G/996/51/8

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996)

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge oggetto di conversione reca misure urgenti in materia di infrastrutture per il *decommissioning* e la gestione dei rifiuti radioattivi;

l'articolo summenzionato prevede una serie di modifiche alla disciplina per l'individuazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico. In particolare, l'articolo 11, prevede, *inter alia*, la possibilità per i Comuni non presenti nella Carta nazionale delle aree idonee (CNAI), nonché per il Ministero della difesa con riferimento alle strutture militari interessate, di presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione della Carta, la propria autocandidatura per ospitare il Deposito unico nazionale e il Parco Tecnologico e chiedere al Ministero dell'ambiente e alla Sogin di avviare una rivalutazione del territorio stesso, al fine di verificarne l'eventuale idoneità;

considerato che:

con specifico riferimento alle strutture militari e al loro possibile utilizzo per la collocazione del Deposito unico, è fondamentale garantire la trasparenza sotto il profilo dell'accesso alle informazioni e ai dati relativi alla gestione del sito da parte dei soggetti istituzionali, delle associazioni, dei portatori di interesse e delle comunità locali, con particolare riguardo agli aspetti tecnici, gestionali, amministrativi, nonché alle fasi di progettazione tecnica, di pianificazione di servizi, di corretta conservazione nel tempo del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi medesimi e del rispetto delle norme di sicurezza;

ritenuto che:

con particolare riguardo ad un potenziale sito militare da destinare al deposito unico, trattandosi di aree di competenza del Ministero della difesa non è infatti chiaro in che modo e da parte di quale organismo verranno eseguite e gestite le attività di verifica e ispezione del sito, attività generalmente affidate a protocolli di intesa tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della difesa, nonché le modalità di trasmissione e pubblicazione delle informazioni e dei dati sulle attività di caratterizzazione, gestione, tracciabilità e smaltimento dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari, sulla messa in sicurezza e il monitoraggio delle matrici ambientali, nonché sulla gestione e dismissione degli impianti;

la gestione dei rifiuti radioattivi deve essere necessariamente improntata alla protezione sanitaria della popolazione e alla tutela dell'ambiente, a tal fine tenendo conto di tutti gli aspetti che hanno o possono avere una rilevanza per gli usi attuali e futuri del territorio, considerato che il luogo prescelto quale deposito unico dovrà ospitare non solo i rifiuti nucleari (da decenni stoccati in tanti depositi temporanei disseminati in tutta Italia), ma anche la produzione di materiale radioattivo proveniente da attività mediche, industriali e di ricerca, quello proveniente dalla bonifica dei siti oggetto di

contaminazioni accidentali, nonché i rifiuti provenienti dalle attività svolte nell'ambito della Difesa ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, rispetto ai quali ad oggi non è dato conoscere l'effettiva quantificazione e caratterizzazione,

impegna il Governo:

a mantenere l'esclusione delle strutture militari dall'elenco delle aree idonee ad ospitare il sito del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, fermo restando che, in ogni caso, devono essere garantite le attività di ispezione e controllo all'interno del sito prescelto, con il coinvolgimento diretto dell'ISIN, della SOGIN, dell'ENEA e dei competenti organi tecnici del MASE, nonché la massima trasparenza e partecipazione delle popolazioni e dei portatori di interesse, a cominciare dal diritto di accesso alle informazioni nel rispetto della Convenzione di Aarhus e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;

a garantire, altresì, la massima protezione sanitaria della popolazione e la tutela dell'ambiente durante l'espletamento delle attività di gestione dei rifiuti radioattivi.

G/996/52/8

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996)

premesso che:

il provvedimento in esame, tra le varie tematiche, avrebbe, tra le sue finalità quelle di misure volte alla riduzione dell'uso dell'energia e alla riduzione degli agenti inquinanti nell'ambiente;

come è noto abbassare i limiti di velocità non aiuta soltanto a ridurre il rischio di incidenti, ma riduce anche le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera: come sostenuto all'interno dello studio dell'Agenzia europea per l'ambiente (Aea), secondo la quale, in una situazione di guida con continue piccole accelerazioni e frenate, potrebbe ridurre il consumo di carburante del 12 per cento per i diesel e, addirittura, del 18 per cento per i veicoli a benzina. Complessivamente, il settore trasporti incide per quasi il 20 per cento sulle emissioni climalteranti dell'Unione europea e il trasporto su strada, cioè quello interessato dai limiti di velocità, è proprio quello che incide maggiormente (94 per cento) per quanto riguarda la produzione di CO2 dell'intero settore, e rappresenta oltre il 18 per cento del totale delle emissioni dell'Unione europea a 27;

considerato che:

con il decreto 22 dicembre 2022, recante «Piano di riparto delle risorse destinate alla progettazione ed alla realizzazione di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni», il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha destinato contributi statali per la realizzazione di interventi, volti alla progettazione di interventi efficaci per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni. In particolare, possono essere effettuati in tal senso interventi volti a azioni di moderazione del traffico con l'implementazione di «zone 30» e «isole ambientali» con l'introduzione di elementi di *traffic calming* per mitigare le differenze di velocità esistenti tra pedoni e traffico motorizzato;

molti comuni italiani hanno accolto l'opportunità di tali investimenti e, nell'ambito dei propri piani urbani di mobilità sostenibile, intendono estendere le aree in cui è prevista la circolazione per tutti i mezzi privati e pubblici sotto i 30 km/h. In particolare la città di Bologna è la prima grande città italiana a diventare Città 30,

impegna il Governo

a continuare a sostenere, anche con maggiori risorse rispetto a quelle già previste nel 2022, le zone «30» con l'introduzione di elementi di *traffic calming* per mitigare le differenze di velocità esistenti tra pedoni e traffico motorizzato.

G/996/53/8

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996);

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in titolo reca misure concernenti i settori e le aziende a forte consumo di energia e, al contempo, demanda all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA la definizione delle modalità per la copertura degli oneri derivanti dal meccanismo, individuato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, specificando che la copertura è assicurata a valere sulla componente degli oneri generali del sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili,

impegna il Governo:

per quanto di competenza, ad adottare le opportune iniziative legislative, affinché sia prevista, nell'ambito della Relazione annuale dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, una sezione specifica di approfondimento sul rendiconto dell'impatto complessivo delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, che fornisca, altresì, indicazioni in ordine al gettito imputato alle diverse categorie di clienti finali che partecipano al finanziamento delle agevolazioni medesime attraverso il pagamento delle corrispondenti voci di copertura di cui al sistema degli oneri generali attraverso le proprie fatture energetiche.

G/996/54/8

[Lorefice](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Sironi](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996);

premessi che:

la cessazione del regime di tutela di prezzo - ovvero dei servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale con condizioni economiche e contrattuali definite dall'ARERA e destinati ai clienti domestici che non abbiano ancora scelto un'offerta di mercato libero - è prevista per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica a partire da luglio 2024 mentre per il settore del gas naturale, sempre con riferimento ai clienti domestici non vulnerabili (famiglie e condomini), è avvenuta lo scorso gennaio 2024;

il prezzo del servizio di maggior tutela rappresenta un *benchmark* facile da conoscere per acquirenti e venditori e costituisce una garanzia per i clienti finali, soprattutto domestici, di non incorrere in pratiche commerciali scorrette quali ad esempio la pubblicità ingannevole;

specialmente nell'ultimo biennio, molte famiglie e imprese hanno preferito rimanere nel mercato tutelato per le maggiori garanzie sul prezzo della fornitura a fronte di un rialzo generalizzato dei prezzi all'ingrosso delle *commodities* energetiche, in particolare a partire dall'inizio del conflitto russo-ucraino;

considerato che:

rispetto alla convenienza delle offerte scelte dai clienti finali nel mercato elettrico, l'ARERA ha indicato in Parlamento che, dalle simulazioni effettuate, si dimostra come in molti casi la scelta operata dal cliente non sia la più conveniente tra le diverse offerte sottoscrivibili. L'analisi mostra inoltre che, nel 2022 e nel primo semestre 2023, la gran parte dei clienti in uscita dal servizio di tutela verso il mercato libero ha scelto un'offerta non conveniente rispetto alla maggior tutela, se valutata con le informazioni disponibili in quel momento. Le analisi rivelano, inoltre, che nell'ultimo semestre del

2022 e nel primo semestre del 2023 la quota di offerte più vantaggiose rispetto al servizio di tutela disponibili si è ridotta sensibilmente, specie per le offerte a prezzo fisso, sia nelle uscite dalla maggior tutela sia nei cambi di fornitore nel mercato libero;

nell'ambito delle modalità di attuazione delle riforme del PNRR, rispetto alla legge annuale della concorrenza - rimozione di barriere all'entrata nei mercati - non viene considerata la parte che riguarda il mercato del gas ma solamente quella elettrica, alla quale vengono poste alcune condizioni come il potenziamento della trasparenza delle bollette per garantire maggiore certezza ai consumatori, ancora lontane dal raggiungimento per la mancanza di una adeguata campagna di informazione che non si è mai tenuta;

rilevato altresì che:

in una condizione di assoluta difficoltà per gli utenti domestici, di fronte alla forte preoccupazione per la perdurante volatilità dei costi energetici e al fine di tutelare le famiglie da ulteriori aggravii in bolletta, risulta fondamentale non solo posticipare, in via cautelativa almeno di un anno, il termine previsto per la fine della tutela di prezzo sia nel settore dell'energia elettrica che del gas naturale, ma anche potenziare le informazioni atte a preparare i citati soggetti ad effettuare scelte consapevoli sulla fornitura di energia e gas;

quanto sopra presuppone la proroga del regime di maggior tutela per i clienti domestici non vulnerabili nel settore elettrico e del gas almeno fino al 10 gennaio 2025, nonché la predisposizione di più efficaci e funzionali campagne d'informazione e sensibilizzazione a tutela degli utenti finali da diffondere, oltre che sul piano istituzionale, anche per mezzo di diverse piattaforme *social* nonché attraverso l'assistenza qualificata e il supporto delle associazioni dei consumatori,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative di competenza volte a posticipare al 2025 il termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica e gas naturale nonché a rendere più efficaci e funzionali le periodiche campagne di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario in relazione al definitivo superamento del regime di maggior tutela, anche fornendo, nell'ambito delle stesse, una panoramica di tutti gli strumenti e gli incentivi disponibili per la realizzazione di interventi rivolti alla decarbonizzazione e alla transizione ecologica, alla riduzione e all'efficientamento dei consumi di energia, alla produzione di energia rinnovabile, anche mediante configurazioni di autoconsumo individuale e collettivo e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili.

G/996/55/8

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996);

premesso che:

le disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge prevedono un rilancio dell'attività delle piattaforme offshore di estrazione di gas naturale in deroga ai divieti e alle restrizioni vigenti alle attività di ricerca prospezione e coltivazione;

in particolare, viene confermata l'ammissibilità delle nuove concessioni di coltivazione, per tutta la durata di vita utile del giacimento, in deroga al divieto delle attività upstream nell'alto Adriatico e nelle aree marine protette - nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo nord e il parallelo distante da quest'ultimo 40 chilometri a sud, a una distanza dalle linee di costa di almeno 9 miglia, nonché confermato il rilascio di nuove concessioni in zone di mare fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette. In entrambi i casi le condizioni per il rilascio della concessione presuppongono che i giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas con

riserva certa superiore a 500 milioni di metri cubi e che i titolari delle concessioni aderiscano alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine;

considerato che:

la ripresa delle attività di estrazione del gas, così come delineata dalla disposizione in esame, appare allontanarsi dagli stringenti obiettivi di decarbonizzazione del settore energetico e rappresentano un evidente vulnus per la tutela dell'ambiente e della biodiversità, soprattutto per le aree marine e costiere, a fronte della scarsa quantità di gas recuperabile, stimata soltanto per il 2 per cento del fabbisogno nazionale;

le rilevazioni dell'Enea confermano che il Mediterraneo è sempre più a rischio a causa dell'aumento delle emissioni, in particolare CO₂ e metano, e delle ondate di calore. In particolare, l'incremento fortissimo della CO₂ negli ultimi 25 anni, pari a circa il 15 per cento e con un tasso di crescita in aumento, abbinato all'aumento delle temperature del mare che hanno raggiunto 30 °C nel 2022, è motivo di notevole preoccupazione anche a causa della possibile riduzione della funzione di assorbimento della CO₂ in eccesso, normalmente svolta da oceano e vegetazione, e tenuto conto dell'elevato impatto climalterante delle emissioni fuggitive di metano che presenta una capacità di riscaldamento da 30 a 80 volte maggiore rispetto alla CO₂;

a conclusione della COP15 di Montréal, la quindicesima Conferenza delle Parti della Convenzione sulla Diversità Biologica, dello scorso dicembre, è stato raggiunto l'accordo sull'obiettivo «30x30» che prevede l'impegno a ripristinare il 30 per cento degli ecosistemi degradati a livello mondiale e a conservare e gestire il 30 per cento delle zone (terrestri, acque interne, costiere e marine) entro il 2030, a fronte del 17 per cento delle aree terrestri e l'8 per cento delle zone marine attualmente protette,

impegna il Governo:

a monitorare, con l'ausilio dei competenti enti pubblici di ricerca, l'applicazione delle norme descritte in premessa, al fine di valutare il rischio di un progressivo degrado degli habitat marini e costieri e, in caso, ad adottare tempestivi interventi normativi volte a modificarle ripristinando i più stringenti divieti e standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale;

a intervenire con adeguate misure, anche di carattere normativo, al fine di implementare, in coerenza con gli obiettivi europei della neutralità climatica entro il 2050 e con l'obiettivo «30x30» adottato al vertice delle Nazioni Unite COP15, le politiche di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, e dei conseguenti impatti ambientali, e di miglioramento degli ecosistemi, con particolare attenzione per le aree marine e costiere che presentano un più alto rischio per la biodiversità, escludendo il rilascio di nuove concessioni per le opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas nonché di autorizzazioni e concessioni aventi ad oggetto le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore.

G/996/56/8

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996);

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame ridefinisce ed integra la disciplina sull'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, da destinare a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali «energivori», in deroga alla normativa e alla pianificazione vigente, ammettendo a partecipare alle procedure di approvvigionamento a lungo termine i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi - anche se improduttive o in sospensione volontaria - per impianti collocati, anche solo parzialmente, in aree considerate compatibili dal PiTESAI, considerando, anche ai fini

dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano; viene inoltre confermata l'ammissibilità delle nuove concessioni di coltivazione, per tutta la durata di vita utile del giacimento, in deroga al divieto delle attività upstream nell'alto Adriatico e nelle aree marine protette - nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo nord e il parallelo distante da quest'ultimo 40 chilometri a sud, a una distanza dalle linee di costa di almeno 9 miglia, nonché confermato il rilascio di nuove concessioni in zone di mare fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette. In entrambi i casi le condizioni per il rilascio della concessione presuppongono che i giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas con riserva certa superiore a 500 milioni di metri cubi e che i titolari delle concessioni aderiscano alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine;

considerato che:

il riferimento ai soli vincoli classificati come assoluti dal Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) introdotto con la legge 11 febbraio 2019, n. 12, sconfessa la ratio sottesa al medesimo piano, inteso quale strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto ad individuare un contesto territoriale di riferimento, definito e pienamente condiviso con le regioni, all'interno del quale pianificare lo svolgimento delle attività di prospezione e ricerca mineraria. Le deroghe al PiTESAI, infatti, vanificano la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività upstream contravvenendo a tali stringenti obiettivi e rappresentano un evidente vulnus per la tutela dell'ambiente e della biodiversità, soprattutto per le aree marine e costiere; inoltre, a fronte di riserve esigue di gas recuperabili sul territorio nazionale, stimate intorno ai 15 miliardi di metri cubi in 10 anni, pari 2 per cento del fabbisogno nazionale, non sono evidenti i benefici immediati degli interventi di perforazione ed estrazione rispetto ai dichiarati obiettivi di incrementare l'approvvigionamento di gas per la sicurezza energetica nazionale;

si tratta di una soluzione che, oltre a generare un forte impatto ambientale, non produce immediati e verificabili vantaggi in termini di riduzione del costo delle bollette, tenuto conto di un aumento della produzione domestica italiana esigua rispetto al mercato di riferimento, e che favoriscono lo svolgimento di attività che esasperano la crisi climatica;

rilevato altresì che:

la politica energetica dell'Unione europea, si è rafforzata con l'avvio del «Green Deal europeo» finalizzato alla decarbonizzazione del sistema energetico dell'Ue, con una forte spinta su rinnovabili ed efficienza energetica e un ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, e l'azzeramento delle emissioni nette di gas serra entro la metà del secolo,

impegna il Governo:

ad adottare, nel primo provvedimento utile, idonee misure volte a:

incrementare e rimodulare i canoni annui per l'attività delle compagnie che operano nel settore upstream degli idrocarburi, anche al fine di impiegare le risorse ottenute dalle citate maggiorazioni per contenere i prezzi dell'energia per imprese e famiglie, soprattutto quelle maggiormente vulnerabili, nonché per sostenere gli investimenti delle imprese che realizzano interventi di decarbonizzazione nei settori produttivi;

perseguire un generale ripensamento della politica energetica nazionale, anche al fine di garantire la ripresa del processo di decarbonizzazione del settore necessario a contrastare il cambiamento climatico, nonché a scongiurare l'addebito di ulteriori oneri in bolletta per i contribuenti, oltre al rischio di subsidenza ed eventuali pregiudizi ambientali ed economici alle aree marine e costiere italiane interessate dalla ripresa delle attività estrattive.

G/996/57/8

[Sironi, Di Girolamo, Trevisi](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996)

premessi che:

l'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame qualifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *on-shore*, nonché le connesse infrastrutture, già autorizzati, tra i quali rientra, a titolo esemplificativo, il progetto di rigassificatore del comune di Porto Empedocle;

tale modifica normativa, che qualificando le predette opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti consente di effettuare il procedimento di valutazione di impatto ambientale nei termini e con le modalità previsti dalla disciplina del cosiddetto «*fast-track*», delinea uno scenario non coerente con una strategia energetica di lungo periodo basata su un sistema energetico integrato, che dovrebbe dotarsi di alti livelli di elettrificazione da ulteriori fonti rinnovabili e a impatto climatico nullo, quali misure necessarie per raggiungere i nuovi obiettivi del *Green Deal* europeo, mentre favorisce lo sviluppo di infrastrutture che verranno necessariamente ridimensionate nei prossimi anni dalle politiche di decarbonizzazione, anche del settore del gas;

tali tempi eccessivamente ridotti per il rilascio del provvedimento finale non garantiscono gli adeguati approfondimenti istruttori necessari per dirimere le criticità e problematicità connaturate alla realizzazione di opere, *inter alia*, a rischio di incidente rilevante;

valutato che:

a margine dei *Mediterranean dialogues* a Roma, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin ha dichiarato che «i rigassificatori di Gioia Tauro e Porto Empedocle fanno parte del piano nazionale che consentirà all'Italia, grazie alla sua centralità nel Mediterraneo, di divenire un *Hub* europeo del gas, con evidenti vantaggi per i consumatori finali e per la competitività del nostro Sistema industriale»;

il progetto di natura industriale per la realizzazione del Terminale di rigassificazione GNL di Porto Empedocle in zona Kaos, a ridosso della Valle dei Templi, sulle argille azzurre di Pirandello, oltre a violare la Direttiva Seveso III, che richiede la collocazione di tali opere lontano dai centri abitati e dal patrimonio culturale, provocherebbe un drastico cambiamento del paesaggio in prossimità dell'area archeologica di Agrigento, modificando in modo permanente la percezione visuale dei resti archeologici monumentali sia dall'acropoli della città antica, come pure dalla collina dei templi, verso il mare. Inoltre si tratta di un impianto che incontra la netta opposizione, espressa più volte, degli enti locali, della popolazione, delle associazioni ambientaliste coinvolte;

esentare i progetti dalla valutazione di impatto ambientale e dalla valutazione di impatto sanitario, come previsto dal presente decreto, benché in taluni casi contemplata dal diritto comunitario, sottrae de facto tali interventi alle garanzie procedurali mutate dal principio di precauzione e tese a favorire la partecipazione dei portatori d'interessi;

nella seduta dell'Assemblea della Camera del 18 gennaio 2024, durante l'esame del provvedimento (A.C. 1297-A) recante disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-*duodecies*, 635 e 639 del codice penale, è stato approvato un Ordine del giorno M5S, a mia prima firma, che impegna il Governo ad intervenire allo scopo di attuare una maggiore tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche del Parco della valle dei Templi di Agrigento, volte a rispondere all'esigenza di conservazione e protezione del parco, anche al fine di tutelare la sicurezza, la salute e il futuro di chi vive in questo territorio,

impegna il Governo

ad adottare idonee iniziative volte a subordinare qualsiasi ulteriore atto autorizzativo che preveda l'esercizio di attività a rischio di incidente rilevante, come gli impianti di cui in premessa, ad

una attenta pianificazione territoriale, partecipata e condivisa con la popolazione interessata, tesa a identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi e ad escludere soluzioni che possano rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità o pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di tutela del patrimonio paesaggistico, culturale e ambientale, nonché la biodiversità e gli ecosistemi del nostro Paese.

G/996/58/8

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Sironi](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996)

premessi che:

l'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, ha esteso ai progetti di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione e di aumento della capacità dei terminali esistenti l'esenzione dalla valutazione di impatto ambientale (VIA) le opere e le infrastrutture connesse di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2006 prevedendo un'autorizzazione comprensiva di ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati;

la citata esenzione, benché in taluni casi contemplata dal diritto comunitario, sottrae *de facto* tali interventi alle garanzie procedurali mutate dal principio di precauzione e tese a favorire la partecipazione dei portatori d'interessi. Non viene inoltre, in alcun modo, menzionata la valutazione di impatto sanitario, che - in base all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale) - il proponente è tenuto a trasmettere seguendo le linee guida adottate con decreto del Ministero della salute del 27 marzo 2019;

considerato che:

l'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame definisce interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti anche le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *on-shore*, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione;

anche i predetti terminali possono essere esentati dalla VIA e sottoposti all'autorizzazione unica comprensiva dei pareri, nulla osta e autorizzazioni per la localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, ivi compresa l'autorizzazione di cui all'articolo 109 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che riguarda la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte; eventuali atti di assenso ai fini della realizzabilità dell'opera all'interno di siti contaminati; così come ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, richiesta ai fini della realizzabilità dell'opera, ivi incluse quelle ai fini antincendio di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (VIR);

rilevato che:

i progetti di impianti di rigassificazione costituiscono attività a rischio di incidente rilevante - i cui esiti, in caso di avaria, possono avere effetti catastrofici sull'ambiente e sugli insediamenti antropici - e, in conseguenza all'uso del cloro nel processo di rigassificazione, necessitano di una valutazione di impatto sanitario (VIS) per una adeguata percezione e comunicazione dei rischi ambientali e per la salute alla popolazione,

impegna il Governo

a verificare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare idonee iniziative normative volte, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, a sottoporre alla valutazione di impatto sanitario (VIS) e alla valutazione di incidente rilevante (VIR) i progetti di opere e di infrastrutture connesse relative all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante realizzazione di nuove unità *on-shore* e galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto nonché di ricollocazione delle unità esistenti.

G/996/59/8

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996)

premessi che:

il decreto-legge in esame reca misure urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione delle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'articolo 19, comma 2, del provvedimento abroga l'articolo 33-ter del decreto-legge n. 77 del 2021 concernente la rideterminazione, su proposta dell'ARERA, con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema;

in particolare, la summenzionata disposizione prevedeva che le partite finanziarie relative agli oneri, anche avvalendosi di un soggetto terzo con caratteristiche di terzietà e indipendenza, fossero destinate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) senza entrare nella disponibilità dei venditori. Ciò per risolvere le problematiche emerse a seguito del caso cosiddetto «*Green Network*» nel 2019, società verso la quale il Tribunale di Roma aveva emesso tre misure interdittive a fronte di incassi originati dalle bollette per 331 milioni di euro, di cui solamente 165 erano stati riversati al proprio fornitore, trattenendo la differenza di 166 milioni di euro utilizzata per finalità incompatibili con quelle di interesse generale determinate per legge;

stando alle contestazioni mosse dal citato Tribunale, gli amministratori di *Green network* avrebbero quindi sfruttato le maglie del sistema per distrarre a fini privati una rilevante quota degli oneri incassati, destinandoli anche al sostegno delle difficoltà finanziarie dell'impresa, riuscendo così a restare sul mercato, con correlativo danno sia per la controparte contrattuale (E-Distribuzione S.p.A.) sia per la collettività;

considerato che:

gli oneri generali di sistema, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, gravano sulla bolletta di energia elettrica e sono destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale afferenti al sistema elettrico, tra i quali, ad esempio, il sostegno alle fonti energetiche rinnovabili e il bonus elettrico;

la disciplina dell'imposizione e dell'esazione dei citati oneri generali nonché la gestione del gettito derivante è definita dall'ARERA;

al fine di assicurare il gettito necessario alla corresponsione degli incentivi e al perseguimento delle altre finalità di interesse generale previsti ex lege, l'Autorità ha stabilito che la riscossione degli oneri generali di sistema, in quanto maggiorazioni dei corrispettivi del servizio di trasporto di energia elettrica, segua la stessa filiera di distribuzione e vendita dell'energia elettrica: i clienti finali pagano gli oneri generali - insieme alle altre voci che compongono la bolletta - ai venditori, i quali li pagano, a loro volta, con le fatture del servizio di trasporto ai distributori, che quindi li versano su appositi conti istituiti, per le varie componenti, presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ovvero direttamente al Gestore dei servizi energetici (GSE) nel caso della componente destinata al sostegno delle fonti rinnovabili;

la sentenza n. 2182 del 2016 del Consiglio di Stato ha chiarito che sono i clienti finali ad essere obbligati, dal punto di vista giuridico ed economico, a sostenere gli oneri generali di sistema, secondo l'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;

tale sistema di socializzazione degli oneri, tendente a garantire il gettito degli stessi, di fatto comporta che tutti i clienti finali debbano contribuire alla copertura della quota non incassata, a prescindere dal livello di tensione previsto nei contratti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare le opportune iniziative normative volte a ripristinare la disciplina di cui all'articolo 33-*ter* del decreto-legge n. 77 del 2021 concernente la rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema, anche al fine di impedire la diretta ricaduta sui clienti finali degli oneri generali di sistema non incassati così aggravando ulteriormente la situazione di famiglie e piccole imprese già duramente provati dalla crisi energetica e dall'inflazione.

G/996/60/8

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996)

premessi che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame rinnova la disciplina per l'individuazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico;

in particolare la nuova procedura prevede che, entro i 90 giorni successivi alla pubblicazione della proposta di Cnai, risalente al 13 dicembre 2023, possano presentare la propria autocandidatura a ospitare sul proprio territorio il parco tecnologico gli enti territoriali le cui aree non sono presenti nella proposta di Cnai, il Ministero della difesa per le strutture militari interessate e gli enti territoriali le cui aree sono presenti nella proposta di Cnai. Tale procedura presuppone la necessità di procedere ad una rivalutazione dei territori autocandidati al fine di verificarne l'eventuale idoneità ad accogliere il sito unico;

considerato che:

è di tutta evidenza che la definizione di un procedimento, alternativo rispetto a quello basato sulla redazione di una Carta nazionale delle aree idonee (CNAI), che prevede la predisposizione di una Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA), avrà come unico effetto quello di rinviare la soluzione del problema legato alla messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e allo smantellamento delle strutture della passata stagione nucleare, conclusasi con il referendum del 1987, nonché alla gestione del materiale radioattivo ancora giacente nei depositi temporanei, con costi che, dal 2010 ad oggi, hanno superato i 4 miliardi di euro;

come noto, la definizione della CNAPI (Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee), sulla base della quale è stata redatta la CNAI, ha richiesto un *iter* di elaborazione lungo e complesso, così come definito dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, improntato, *in primis*, al rispetto della Guida tecnica n. 29 redatta da ISPRA (oggi ISIN) e delle Linee Guida IAEA (*International Atomic Energy Agency*);

nel mutato contesto normativo definito dal provvedimento in esame, la citata disciplina di cui al decreto legislativo n. 31 del 2010, improntata a criteri di sicurezza, adeguato approfondimento istruttorio e partecipazione dei territori interessati, appare assumere un ruolo secondario rispetto all'esigenza avvertita dal Governo di favorire la presentazione delle autocandidature da parte dei comuni, a prescindere dalla definizione di parametri tecnici di riferimento, anche in aree già oggetto di indagine ed escluse per mancanza dei requisiti di idoneità;

la prospettiva di pervenire all'adozione del provvedimento di autorizzazione unica del DNPT nel 2026 e di avviare l'esercizio nel 2030 non solo appare poco realistica ma induce a preoccupanti considerazioni in ordine alle modalità con le quali verrà gestito il complessivo iter di approvazione, con particolare riferimento al rispetto dei più elevati standard di sicurezza radiologica e salvaguardia

ambientale, oltre che di sicurezza pubblica, che la natura dell'impianto richiede,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile volta a garantire, nel quadro degli obblighi dettati dall'Unione europea, l'osservanza delle tempistiche per l'individuazione e la realizzazione del Deposito unico nazionale nel pieno rispetto dei più elevati standard di sicurezza e tutela dell'ambiente e dell'incolumità dei cittadini, nonché ad individuare più efficaci strumenti di partecipazione, trasparenza e confronto pubblico con le comunità territoriali interessate, in tutte le fasi del procedimento, al fine di orientare l'*iter* decisionale alla progressiva individuazione di una soluzione condivisa.

G/996/61/8

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996)

premesso che:

l'articolo 14-*quater* del provvedimento in esame, introdotto a seguito dell'approvazione in sede referente dell'emendamento 14.028 dei relatori, prevede la nomina del Presidente della Regione Siciliana a commissario straordinario per l'adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione, includendovi la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti, nonché per l'approvazione e la realizzazione di progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione dei rifiuti, ivi compresi gli impianti per il recupero energetico;

a tal fine è autorizza una spesa complessiva pari a 800 milioni finanziati nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione Siciliana e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, integrato con le risorse del programma regionale FESR 2021-2027 e con le risorse destinate ad interventi complementari riferibili alla medesima Regione Siciliana, in favore del Commissario unico per la realizzazione degli interventi attuativi;

rilevato che:

l'anticipazione in questa sede della soluzione che dovrà essere inclusa nel piano di gestione dei rifiuti della regione Siciliana, ovvero la realizzazione di una pluralità di impianti di termovalorizzazione, senza aver preventivamente valutato il reale fabbisogno impiantistico per la gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti e senza un'analisi delle alternative impiantistiche che privilegino il recupero di materia rispetto a quello energetico, è sintomatica di un approccio alla transizione ecologica del tutto incoerente e in contrasto con gli obiettivi e i principi del Piano d'azione per l'economia circolare varato dall'Unione europea, pur recepiti nell'ordinamento italiano;

come noto, il PNRR persegue il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati a livello Unione europea attraverso la transizione verso un'economia circolare, la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti e la prevenzione dell'inquinamento, rafforzando, *in primis*, le infrastrutture per la raccolta differenziata; gli impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti presuppongono il rispetto del principio di gerarchia, secondo l'ordine di priorità contenuto nella direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), e dunque la riduzione prossima alla «zero» degli scarti da destinare, come *extrema ratio*, allo smaltimento, tanto più a fronte dei nuovi obiettivi, sia temporali che percentuali in peso, fissati, nell'ambito del pacchetto di misure sull'economia circolare, dalla Direttiva 2018/851/UE per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani pari al 55 per cento entro il 2025, 60 per cento entro il 2030 e il 65 per cento entro il 2035;

in questo contesto, pianificatorio e normativo, che suggerisce di avviare programmi di *decommissioning* degli impianti di incenerimento e delle linee di combustione nel territorio nazionale, in coerenza con gli impegni assunti per la progressiva diminuzione della produzione dei rifiuti, si colloca la soluzione del Governo di incentrare la pianificazione della gestione dei rifiuti in Sicilia sulla

realizzazione di nuovi impianti di incenerimento;

si aggiunga che l'obbligo di assicurare la conformità al principio del «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi ambientali (DNSH) per tutte le tipologie di azioni previste dal *Just Transition Fund* e per i fondi regionali del *Cohesion Fund*, nel periodo 2021-2027, e garantire l'assenza di danno ai 6 obiettivi ambientali indicati dal regolamento sulla «tassonomia» (UE) 2020/852, esclude l'impiego di predetti fondi per finanziare, *inter alia*, attività connesse alle discariche di rifiuti e agli inceneritori e attività che generano emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; con particolare riguardo all'obiettivo della transizione verso l'economia circolare e alla riduzione e riciclo dei rifiuti, nonché alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, il regolamento Tassonomia esclude infatti quelle attività che portano a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine, e che determinano un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

dal punto di vista emissivo ed economico, inoltre, secondo le indicazioni fornite dell'Unione europea, i costi di gestione dell'incenerimento potrebbero aumentare considerevolmente nell'ambito delle politiche di raggiungimento della neutralità climatica al 2050 per effetto dell'adeguamento ai meccanismi ETS (Emission Trading Scheme) di scambio delle quote di emissioni di CO2 entro il 2026, considerate le grandi quantità di CO2 rilasciate durante il loro esercizio;

è dunque appurato che, in una prospettiva di sviluppo basata sull'economia circolare, l'incenerimento dei rifiuti non possa costituire in nessun modo la chiusura del ciclo ma piuttosto l'interruzione della circolarità del processo di recupero di materia e che le misure di finanziamento dovrebbero essere, piuttosto, destinate alla diffusione di nuove tecnologie, nuovi processi o prodotti, portando a una significativa riduzione delle emissioni, in linea con gli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e la neutralità climatica dell'Unione europea entro il 2050,

impegna il Governo

a verificare gli effetti applicativi della disposizione recata dall'articolo 14-*quater* e ad adottare ogni iniziativa di carattere normativo e amministrativo affinché, nell'ambito della pianificazione e gestione dei rifiuti della Regione Siciliana, vengano escluse soluzioni impiantistiche basate sull'incenerimento o coincenerimento dei rifiuti, favorendo scelte compatibili con gli impegni assunti per la progressiva diminuzione della produzione dei rifiuti e nel pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE, dei criteri di cui agli articoli 178, 179 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della normativa nazionale e regionale che promuove e incentiva la raccolta differenziata ed il riuso, con l'obiettivo primario di preservare la qualità dell'aria, ridurre gli impatti ambientali sul territorio e proteggere la salute pubblica.

G/996/62/8

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bergesio](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023,

premesso che:

il decreto legge del 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con la Legge del 28 febbraio 2020 n. 8, il cd. decreto milleproroghe, ha introdotto in Italia le comunità energetiche rinnovabili, quale misura per contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e al perseguimento della resilienza energetica nazionale;

il disegno di legge in esame definisce un quadro di misure per contribuire in maniera concreta alla maggiore diffusione di energie rinnovabili, al perseguimento dell'autonomia energetica, e quindi al raggiungimento degli obiettivi individuati nell'ambito del Piano nazionale integrato energia e clima, in via di aggiornamento, che ha indicato un ampio portafoglio di misure, tra cui la promozione delle comunità energetiche e dell'autoconsumo;

nel corso della discussione della conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, il cd. Decreto Anticipi, il Governo ha approvato l'ordine del giorno G/912/34/5 con il quale si è impegnato a valutare misure a supporto di investimenti per le comunità energetiche rinnovabili in ambito portuale e aeroportuale, quali una disciplina mirata, organica e efficace, per stimolare la partecipazione di soggetti pubblici e privati nel sostenere lo sviluppo di un sistema di autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili anche per infrastrutture altamente energivore quali i porti e gli aeroporti italiani;

la transizione verso un sistema energetico centrato su un maggiore impiego delle fonti energetiche rinnovabili è fondamentale e strumentale alla riduzione le emissioni di gas a effetto serra, e l'articolo 1 della norma in esame reca misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia;

gli aeroporti sono infrastrutture altamente energivore, soprattutto per i consumi giornalieri di energia elettrica e termica per il funzionamento di un'aerostazioni anche di piccole dimensioni, causate principalmente da impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria che da soli consumano circa il 50% dell'energia totale utilizzata;

Impegna il Governo a:

valutare la definizione di misure mirate per lo sviluppo delle CER in ambito aeroportuale, prevedendo lo snellimento dei procedimenti amministrativi e autorizzatori intesi a favorire e stimolare la definizione di accordi tra le Amministrazioni centrali e locali interessate e i concessionari presso tutti gli aeroporti per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili in questo settore strategico.

Art. 1

1.1

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo le parole: gli enti concedenti, *aggiungere le seguenti:* se la superficie di interesse ha un'area superiore a quella necessaria per la realizzazione di impianti fino a 1 MW.

1.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, sostituire la parola: attribuiscono *con le seguenti:* possono attribuire.

Conseguentemente:

- *al medesimo comma, dopo le parole:* fotovoltaici o eolici, *aggiungere le seguenti:* o di altra fonte rinnovabile che si valuti più idonea e in linea con la tipologia di impianto energivoro, produzione o territorio di riferimento, dopo opportuna analisi verificata dal GSE/RSE;

- *al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:* l-bis) a fronte di eventuali cessioni di superfici pubbliche da parte degli enti locali, l'energia prodotta dall'impianto, eccedente il fabbisogno dell'impianto stesso, rileva ed entra nella disponibilità delle comunità energetiche rinnovabili, laddove presenti, nelle quali partecipa l'ente locale medesimo, mediante attivazione di un contratto PPA - *Power Purchase Agreement*;

- *al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:* ARERA stabilisce e aggiorna nel TIDE i criteri e le priorità di dispacciamento per gli impianti in assetto di autoconsumo di potenza inferiore ai 200 kW, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa.

1.3

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, sostituire le parole:* dei soggetti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) *con le seguenti:* degli Enti della pubblica amministrazione e delle comunità energetiche rinnovabili;

b) *al comma 2: all'alinea, sostituire le parole:* da parte delle imprese iscritte nell'elenco *con le seguenti:* degli Enti della pubblica amministrazione e delle comunità energetiche rinnovabili;

c) *sostituire la lettera a) con la seguente:* a) la nuova capacità di generazione è realizzata dagli Enti della pubblica amministrazione e dalle comunità energetiche rinnovabili di cui al comma 1, anche attraverso aggregazione, o da soggetti terzi con cui gli Enti della pubblica amministrazione e delle comunità energetiche rinnovabili medesime sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile, per una potenza complessiva pari ad almeno il doppio di quella oggetto di restituzione ai sensi della lettera i), numero 1). Nel caso in cui la nuova capacità di cui al primo periodo sia realizzata da soggetti terzi, gli Enti della pubblica amministrazione e le comunità energetiche rinnovabili di cui al comma 1 assicurano che i medesimi si impegnino a restituire l'energia rinnovabile al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) ai sensi della lettera i);

d) *alla lettera d), sostituire le parole:* le imprese iscritte nell'elenco *con le seguenti:* gli Enti della pubblica amministrazione e le comunità energetiche rinnovabili;

e) *alla lettera g), sostituire le parole:* singola impresa iscritta nell'elenco *con le seguenti:* singolo Ente della pubblica amministrazione e ogni singola comunità energetica rinnovabile;

f) *alla lettera h), sostituire le parole:* alle imprese iscritte nell'elenco *con le seguenti:* agli Enti della pubblica amministrazione e alle comunità energetiche rinnovabili;

g) *alla lettera i), sostituire le parole:* l'impresa *con le seguenti:* gli Enti della pubblica amministrazione e le comunità energetiche rinnovabili;

h) *alla lettera l), sostituire le parole:* le imprese iscritte nell'elenco *con le seguenti:* gli Enti della pubblica amministrazione e le comunità energetiche rinnovabili;

i) *alla lettera m), sostituire le parole:* ciascuna impresa *con le seguenti:* ciascun Ente della pubblica amministrazione e ciascuna comunità energetica rinnovabile;

j) *alla lettera n), sostituire le parole:* le imprese iscritte nell'elenco *con le seguenti:* gli Enti della pubblica amministrazione e le comunità energetiche rinnovabili.

1.4

[Sironi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le deroghe previste dall'articolo 1, comma 16, della legge 29 dicembre 2022, n.197, si applica anche al servizio di fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi relativi dei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo dell'anno 2024. Per la finalità di cui al presente comma si autorizza una spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2024 e si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 98 milioni di euro, per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

1.5

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: anche attraverso aggregazione, o da soggetti terzi *aggiungere le seguenti:* , anche per il tramite di un grossista,

Conseguentemente, alla medesima lettera:

a) *al secondo periodo, dopo le parole:* l'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 assicura che i medesimi *aggiungere le seguenti:* terzi, ovvero il grossista,;

b) *aggiungere, in fine, le parole:* , con oneri a carico dell'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1.

1.6

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2, aggiungere il seguente: 2-bis) nuovi impianti fotovoltaici realizzati sulle pertinenze degli stabilimenti industriali delle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1;

1.7

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: avviene entro quaranta mesi dalla data di stipula del contratto di cui alla lettera d) *aggiungere le seguenti:* o, se successiva, dalla data di ottenimento della disponibilità in capo al soggetto assegnatario di cui al comma 2, lettera a) delle aree di cui al comma 1

1.8

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) gli impianti di cui al presente comma, lettera b), numeri 1 e 2 sono sottoposti alle procedure di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c-ter) al fine di garantire il necessario supporto alle attività necessarie per identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive per ogni impianto di cui ai numeri 1 e 2 è istituito, sentito il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, un apposito osservatorio ambientale finalizzato a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza, che operano secondo le modalità definite dal decreto del Ministro della transizione ecologica 25 giugno 2021, recante Modalità di funzionamento degli Osservatori ambientali,;

1.9

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente: n-bis)* a fronte di eventuali cessioni di superfici pubbliche da parte degli enti locali, l'energia prodotta dall'impianto, eccedente il fabbisogno dell'impianto stesso, rileva ed entra nella disponibilità delle comunità energetiche rinnovabili, laddove presenti, nelle quali partecipa l'ente locale medesimo, mediante attivazione di un contratto PPA - Power Purchase Agreement;

b) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ARERA stabilisce e aggiorna nel TIDE i criteri e le priorità di dispacciamento per gli impianti in assetto di autoconsumo di potenza inferiore ai 200 kW, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa.

1.10

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle imprese agricole a forte consumo di energia elettrica.

1.11

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Agli oneri derivanti dall'anticipazione, ai sensi del comma 2, lettera d), dell'energia nella disponibilità del GSE, nonché le modalità di riconoscimento e di copertura

degli eventuali oneri derivanti dalla lettera *m*) del medesimo comma 2, si provvede si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

1.12

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: 3. A copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione, ai sensi del comma 2, lettera *d*), dell'energia nella disponibilità del GSE, nonché delle modalità di riconoscimento e di copertura degli eventuali oneri derivanti dalla lettera *m*) del medesimo comma 2, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica alimentato da una quota dei proventi delle aste di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 per un importo pari a 1.400.000 euro nel 2024, 1.325.000 euro nel 2024 e 900.000 euro nel 2026.

1.13

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

"3. A copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione, ai sensi del comma 2, lettera *d*), dell'energia nella disponibilità del GSE, nonché delle modalità di riconoscimento e di copertura degli eventuali oneri derivanti dalla lettera *m*) del medesimo comma 2, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica alimentato da una quota dei proventi delle aste di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 per un importo pari a 1.400.000 euro nel 2024, 1.325.000 euro nel 2024 e 900.000 euro nel 2026."

1.14

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 3, sostituire le parole: a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia, *con le seguenti:* a valere sulla fiscalità generale.

1.15

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, sostituire le parole: "a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia", con le seguenti: "a valere sulla fiscalità generale."

1.16

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile dei siti industriali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo le parole: «, in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse» sono soppresse le parole: «purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario».

1.17

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis.1. All'articolo 8, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

dopo le parole: «precedenza ai progetti» sono inserite le seguenti: «per la costruzione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per le opere e le infrastrutture connesse indispensabili alla costruzione degli impianti a fonti rinnovabili» e al medesimo periodo, dopo le parole: «nonché ai progetti» sono inserite le seguenti: «per la costruzione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per le opere e le infrastrutture connesse indispensabili alla costruzione degli impianti a fonti rinnovabili».

1.18

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis.1. In coerenza con i criteri che presiedono alla comunicazione della Commissione europea n. 2022/C 80/01 ai fini dell'individuazione dei soggetti ammessi alle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, qualora il soggetto beneficiario delocalizzi parzialmente o totalmente l'attività produttiva oggetto della richiamata agevolazione, esso è tenuto alla restituzione dell'importo delle agevolazioni percepite dal momento della prima ammissione al beneficio fino al momento in cui sia stata avviata la parziale o totale delocalizzazione dell'attività stessa.

1.19

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis.1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede annualmente, con specifico approfondimento all'interno della propria Relazione Annuale, a rendicontare l'impatto complessivo delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, fornendo altresì l'indicazione puntuale del gettito imputato alle diverse categorie di clienti finali che partecipano al finanziamento delle medesime agevolazioni attraverso il pagamento delle corrispondenti voci di copertura di cui al sistema degli oneri generali attraverso le proprie fatture energetiche.

1.20

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

»4-bis.1. Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile dei siti industriali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, al comma 1, dell'articolo 16, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo le parole: «, in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse» sono soppresse le parole: «purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario».

1.21

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:

"4-ter. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, lettera h), dopo le parole: «i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelli derivanti dal diritto di superficie su terreni destinati all'installazione di impianti di produzione di energie rinnovabili»."

1.0.1

[Enrico Borghi](#), [Fregolent](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le regioni a statuto ordinario, almeno cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'utilizzo idroelettrico, indicano una gara ad evidenza pubblica, in conformità ai principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, reciprocità, trasparenza e non discriminazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al successivo comma 1-*bis*. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per quelle in scadenza successivamente a tale data per le quali non è tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, le regioni a statuto indicano la gara entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al successivo comma 1-*bis*.

1-*bis*. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie Locali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta con decreto un regolamento ministeriale, da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, per disciplinare le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico che siano uniformi sul territorio nazionale, stabilendo in particolare:

- a) i requisiti organizzativi, finanziari e tecnici per la partecipazione al procedimento per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico;
- b) i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico;
- c) i criteri per l'aggiudicazione delle concessioni, avendo riguardo al formale e vincolante impegno di realizzare un significativo piano di investimenti avente ad oggetto interventi di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per la maggiore efficienza dei beni di cui all'art. 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e interventi necessari per assicurare la migliore conservazione dei volumi di invaso e ottimizzare la funzionalità degli organi di servizio e di manovra o di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico interessato. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri di ponderazione delle predette iniziative progettuali sulla base di puntuali parametri tecnico-economici ed in funzione dell'entità e del valore degli investimenti.
- d) i criteri di valorizzazione delle proposte di miglioramento di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere e degli impianti di generazione;
- e) i criteri per la valutazione delle misure di compensazione territoriale e dell'offerta di incremento del canone concessorio rispetto ai livelli minimi definiti in sede regionale;
- f) i criteri per la determinazione della durata in funzione dell'entità e del valore degli investimenti;
- g) i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei beni di cui all'art. 25 r.d. 1775/1933 e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva e la sicurezza dei relativi impianti.

1-*ter*. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1-*bis* entro i termini ivi stabiliti, i criteri, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e di trasferimento dei relativi beni sono stabiliti, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo esperimento di una procedura volta a promuovere il raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza Unificata.";

b) i commi 1-*ter* e 1-*quater* sono abrogati;

c) al comma 1-*quinquies*, dopo le parole: "sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)" sono inserite le seguenti: "e tenendo conto dell'esigenza di rispettare l'equilibrio economico-finanziario della gestione degli impianti";

d) il comma 1-*sexies* è abrogato;

e) il comma 1-*septies* è sostituito dal seguente: "1-*septies*. Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1-*quinqüies* e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri per la definizione da parte delle regioni della componente fissa e variabile del canone di cui al comma 1-*quinqüies*, così da assicurarne una sufficiente omogeneità a livello nazionale e da garantire il rispetto dei principi di economicità, ragionevolezza e proporzionalità; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni possono determinare l'importo della componente fissa del canone di cui al comma 1 *quinqüies* in misura non inferiore a 30 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità, ferma l'esigenza di rispettare i suddetti principi di economicità, ragionevolezza e proporzionalità".

2. L'esercizio delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute nonché di quelle in scadenza prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-*bis* dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 come novellato dal presente articolo, in attesa dell'entrata in vigore del predetto decreto e fino alla conseguente riassegnazione mediante gara, viene proseguito dai titolari attuali per garantire la sicurezza e la continuità della produzione elettrica da fonte rinnovabile sino al subentro dell'aggiudicatario e alle stesse condizioni stabilite dagli atti concessori vigenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo. Ai predetti fini e allo scopo di contenere entro limiti temporali il regime di proroga in attesa delle nuove aggiudicazioni, considerati i tempi tecnici necessari al riassetto del sistema normativo e allo svolgimento delle procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza nonché al fine di facilitare la transizione al nuovo assetto concorrenziale, il titolo abilitativo dei concessionari uscenti con termine di scadenza anteriore al 31 luglio 2026, ivi inclusi quelli già scaduti, si intende prorogato fino e non oltre il 31 luglio 2026. Decorso detto termine massimo senza che sia stato concluso il procedimento di riassegnazione delle concessioni, tutti i titoli scaduti sono inefficaci e producono immediata decadenza dei diritti del concessionario. La Regione competente provvede agli interventi indispensabili per garantire la continuità industriale in condizioni di sicurezza fino alla nuova aggiudicazione.

3. Fino alla riassegnazione della concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico, il titolare della concessione scaduta è tenuto a versare annualmente all'Amministrazione concedente il canone aggiuntivo di cui all'articolo 12, comma 1-*septies*, determinato in misura pari a 20 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità o proporzionalmente per frazione di annualità.

4. Fatta salva la necessità delle regioni a statuto ordinario di disporre delle risorse adeguate allo svolgimento delle funzioni ad esse assegnate in materia, quota parte del canone aggiuntivo di cui al comma 3 del presente articolo viene obbligatoriamente destinato al miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di riferimento, nonché come misura di compensazione territoriale a favore degli enti locali interessati, da definirsi mediante Accordo di Programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fra i comuni montani del bacino imbrifero interessato e le regioni di pertinenza.

5. Fatta salva la necessità delle regioni di disporre delle risorse adeguate allo svolgimento delle funzioni ad esse assegnate in materia, è stabilita con legge regionale l'assegnazione alle province e alle città metropolitane territorialmente interessate dalle grandi derivazioni idroelettriche di quota parte del canone introitato nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 *quinqüies* dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Tale quota è definita in una misura più elevata per le Province montane di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

6. Al fine di omogeneizzare la disciplina italiana con quella prevalente in altri Stati membri

dell'Unione Europea, il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua di cui alla lettera a), comma 2, art. 6 regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 10.000 kW.

7. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

1.0.2

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

1. Possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 64, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, recepite con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e gli investimenti effettuati dai membri di tali comunità energetiche per impianti da mettere al servizio delle stesse.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e sicurezza energetica, sono definite le modalità di erogazione del credito e di coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali, secondo criteri di massima semplificazione e riduzione dei costi di accesso che consentano il sostegno anche per investimenti di ridotta dimensione."

1.0.3

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)

1. All'articolo 2135, terzo comma, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «nonché le attività dirette» sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo.»

1.0.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Capitalizzazione costi energia)

1. In deroga ai principi contabili nazionali ed internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

2. La disposizione di cui al comma 1 non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.0.5

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contributo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla resilienza energetica nazionale)

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio aeronautico civile o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1, possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, per impianti superiori a 1 MW, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere *b)*, e *c)*, dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.

3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Competente a esprimersi in materia culturale e paesaggistica è l'autorità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

1.0.6

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contributo per l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica alle associazioni e alle società sportive)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica alle associazioni e alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.7

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Credito di imposta per investimenti delle PMI in fonti energetiche rinnovabili)

1. Al fine di promuovere la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che realizzano investimenti destinati all'installazione di impianti di energia rinnovabile da realizzare

presso i propri siti produttivi e destinati all'autoproduzione è applicato un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.0.8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito d'imposta energia e gas)

1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata, nel primo trimestre dell'anno 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2024, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

3. I crediti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2025, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

4. I crediti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono cedibili entro la data del 31 dicembre 2025, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.760 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

1.0.9

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici)

1. Al fine di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici, a decorrere dall'anno 2024 la detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, relativi alla sostituzione o all'acquisto di impianti di acqua calda e di climatizzazione invernale con impianti a pompe di calore si applica nella misura dell'80 per cento della spesa sostenuta.

2. A fronte dei maggiori oneri di cui al precedente comma, la detrazione per gli interventi di sostituzione con caldaie a condensazione a gas di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è ridotta al 30 per cento."

1.0.10

[Di Girolamo, Sironi, Trevisi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici pubblici)

1. Al fine di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici pubblici attraverso l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, a decorrere dal 1 gennaio 2024, sono esclusi dagli incentivi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli interventi delle pubbliche amministrazioni relativi alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando generatori di calore a condensazione o con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore a gas, nonché con sistemi ibridi a pompa di calore."

1.0.11

[Di Girolamo, Sironi, Trevisi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, colonnine di ricarica di veicoli elettrici e abbattimento delle barriere architettoniche)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 40 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 100 per cento, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo:

a) per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati nei medesimi impianti;

b) per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

c) per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Fatte salve le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 16, comma 1-*quater*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 relativi all'adozione delle misure antisismiche previste dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *i*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003, derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio almeno ad una classe di rischio inferiore, spetta un'ulteriore detrazione nella misura del 20 per cento delle spese documentate a carico del contribuente sostenute per i medesimi interventi.

4. Per gli interventi di cui al comma 1 relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che comportino il passaggio a classi energetiche superiori, al contribuente sono riconosciute ulteriori percentuali di detrazioni per ogni classe migliorata:

a) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 3;

b) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati in zona 4 o in zona non sismica di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;

c) nella misura del 2,5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3 di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

5. Per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere da *a*) a *g*) e *l*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo:

a) se realizzati su immobile adibito ad abitazione principale, spetta la medesima detrazione prevista ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo;

b) se realizzati su immobile adibito a seconda casa, la detrazione è pari alla metà di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma.

6. Nei casi di cui ai commi 1, 3 e 4, al fine di promuovere l'utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, la detrazione di cui al presente articolo è incrementata di un ulteriore 10 per cento qualora gli interventi siano realizzati mediante l'utilizzo di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini e dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

b) dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della

legislazione europea in materia di «*in house providing*» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

e) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

f) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

8. Resta salva l'applicazione, ove più favorevole al contribuente, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

9. I soggetti che, negli anni dal 2024 al 2030, sostengono spese per gli interventi di cui al presente articolo possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

10. I crediti d'imposta di cui al comma 9 sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la medesima ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

11. Per gli anni dal 2024 al 2030, relativamente al credito d'imposta di cui al presente articolo, continuano ad avere efficacia e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del medesimo decreto.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, 1.500 milioni di euro per l'anno 2025, 2.000 milioni di euro per l'anno 2026, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 e a 700 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1.0.12

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Al fine di contenere l'emergenza energetica e le relative conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni

2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.13

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.14

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.15

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Al fine di contenere l'emergenza energetica, per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.16

[Trevisi, Di Girolamo, Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.17

[Trevisi, Di Girolamo, Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.18

[Trevisi, Di Girolamo, Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.19

[Trevisi, Di Girolamo, Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h)

del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica agli impianti con potenza massima pari a 50 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.20

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici, piastre ad induzione e pompe di calore)

1. Al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, nonché di implementare l'autoconsumo di energia rinnovabile ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dal 1° gennaio 2024 e al 31 dicembre 2030, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 15.000 euro per unità immobiliare per i privati e non superiore a 30.000 euro per le microimprese, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, nonché per le associazioni sportive dilettantistiche, per le spese documentate relative agli interventi cumulativamente considerati concernenti:

a) per i privati, nel limite di spesa di: 10.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici sugli edifici con potenza massima fino a 6 kW; 800 euro per le piastre a induzione; 1.200 euro per l'installazione di sistemi solari termici e 3.000 euro per l'installazione di pompe di calore;

b) per le microimprese, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e per le associazioni sportive dilettantistiche, nel limite di spesa di 25.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici con potenza massima fino a 20 kW e nel limite di 5.000 euro per l'installazione di pompe di calore e sistemi solari termici.

2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alla quota di spesa corrispondente al limite di spesa e alla potenza massima di cui al comma 1 e per la quota di spesa eccedente spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000 euro riferito all'intero impianto. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. L'agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

3. L'accesso alle detrazioni di cui al comma 1 è subordinato alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3

marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono individuati i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

4. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2025. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2025. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2024 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le ulteriori modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente articolo e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente articolo.

1.0.21

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile)

1. All'articolo 20, comma 8, lettera *c-ter*), numero 1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «purché fuori dai centri abitati, così come definiti con deliberazione di giunta comunale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tale ultima limitazione non si applica agli impianti fotovoltaici di potenza inferiore ai 20 KW.»

1.0.22

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-*septies*. Presso gli insediamenti industriali dei comuni ubicati nelle «Aree Interne», così come classificate nel contesto della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), la superficie massima destinabile alla realizzazione di «impianti fotovoltaici a terra» non può superare il 30 per cento del totale dell'area edificabile disponibile al momento dell'avvio dell'istanza.»

1.0.23

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di impianti fotovoltaici di piccola taglia)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La

presente detrazione si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 16 milioni di euro per l'anno 2024, 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, 31 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.24

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti per la transizione ecologica delle imprese)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi della Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica del PNRR e in conformità con quanto previsto dall'articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle imprese appartenenti ai settori industriali di cui al comma 2, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, entro la misura prevista dal regolamento (UE) n. 651/2014 sulle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025, per la realizzazione di investimenti in macchinari ed impianti finalizzati alla tutela ambientale, nei limiti previsti dal medesimo comma 2 e funzionali ai relativi processi produttivi. I progetti d'investimento per la tutela ambientale devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa oltre le norme dell'Unione europea applicabili, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell'Unione;

b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa in assenza di norme dell'Unione europea;

c) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;

d) ottenere una maggiore efficienza energetica.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, alle imprese operanti nei seguenti settori produttivi:

a) produzione di magnesio dall'acqua di mare;

b) estrazione di idrocarburi;

c) produzione di gomma, cavi elettrici e affini, trasformazione, riciclo e rigenerazione delle materie plastiche, ricostruzione pneumatici;

d) industriale con impiego di gas naturale i cui consumi risultano superiori a 1,2 milioni di metri cubi annui;

e) impianti centralizzati per usi industriali che impiegano GPL.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 1,5 milioni per ciascun beneficiario, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 8, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile, con riferimento agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato entro il limite dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento (UE) n. 651/2014.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi

relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le disposizioni attuative del presente articolo, nonché le disposizioni necessarie a garantire che la fruizione del credito d'imposta in cinque quote annuali nel limite delle risorse di cui al comma 8.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in complessivi euro 529,94 milioni, pari a 32,23 milioni per il 2024, euro 29,29 milioni per il 2025, euro 38,66 milioni per il 2026, euro 48,11 milioni per il 2027, euro 57,56 milioni per il 2028, euro 66,96 milioni per il 2029, euro 76,26 milioni per il 2030, euro 85,66 per il 2031 e 95,16 milioni euro per il 2032 si provvede mediante le minori spese derivanti dall'attuazione del comma 9.

9. Alla tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i numeri 10, 15 sono soppressi. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2008, n. 23, il comma 11 è abrogato.

1.0.25

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Fondo case green)

1. Al fine di conseguire il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dal *green deal* europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo denominato «Fondo *Case green*» con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato all'erogazione di crediti d'imposta per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli immobili residenziali.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.26

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo di Garanzia per le CER)

1. Possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 64, comma 5, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, recepite con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e gli investimenti effettuati dai membri di tali comunità energetiche per impianti da mettere al servizio delle stesse.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definite le modalità di erogazione del credito e di coinvolgimento del sistema bancario.

1.0.27

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Fondo rinnovabili per la riduzione intelligente delle bollette)

1. Al fine di conseguire il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dal green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato all'erogazione di contributi finalizzati a sostenere l'installazione di impianti di energia rinnovabile in sostituzione di impianti di energia fossile presso immobili privati ovvero destinati ad attività di impresa o commerciale.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.28

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo rinnovabili PMI)

1. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale. A valere sulle risorse del Fondo sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici (GSE), che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Per usufruire del credito d'imposta di cui ai periodi precedenti, gli impianti fotovoltaici ed i sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici devono essere realizzati con moduli e celle prodotti in Europa.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della

legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

1.0.29

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi per l'accelerazione della messa in sicurezza e il recupero del patrimonio edilizio)

1. All'articolo 119, comma 8-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

2. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 894, lettere *b)*, *c)* e *d)*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 65,3 milioni di euro per l'anno 2024, 61,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

1.0.30

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)

1. All'articolo 15-bis, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore un importo corrispondente al 25 per cento della stessa.».

1.0.31

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in materia di comunità energetiche rinnovabili)

1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 25 milioni per il 2026 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui al comma 1. I

soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

3. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 25 milioni per il 2026 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.32

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in materia di decarbonizzazione del sistema energetico)

1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e alla resilienza energetica nazionale, nonché per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2024, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 3. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 2, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende,

per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministero dell'ambiente e delle sicurezza energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Con decreto del Ministero dell'ambiente e delle sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative dei commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.33

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per rendere più efficaci e rapidi gli iter relativi alle procedure VIA per tutti i progetti di competenza statale)

1. al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 7, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. In sede statale l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE). Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA è adottato nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 25, comma 2, e all'articolo 27, comma 8 come modificati dalla presente legge.

b) All'articolo 25, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2-bis, l'autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA entro il termine di trenta giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere l'adozione del provvedimento di VIA è proposta al Ministro entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.

c) All'articolo 25, sostituire il comma 2-bis con il seguente:

"2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis, si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23

predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) adotta il provvedimento di VIA entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.

d) All'articolo 25, sostituire il comma 2-quinques con il seguente:

"2-quinques. Il decreto VIA comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica. In tal senso nell'ambito della procedura VIA la Regione e la Soprintendenza, territorialmente interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del progetto nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e dall'invio da parte dell'Autorità competente della comunicazione ai sensi dell'art.23 comma 4, esprimono il loro parere motivato con le proposte di eventuali prescrizioni da inserire nel Decreto VIA. Trascorsi i trenta giorni il parere della Regione e della Soprintendenza si intendono acquisiti positivamente senza prescrizioni. In tal senso il parere della Commissione VIA, di cui all'articolo 8, nell'esprimere il proprio parere propedeutico all'emanazione del Decreto VIA, deve allegare tutte le osservazioni del pubblico pervenute ed i pareri non vincolanti della Regione e della Soprintendenza territorialmente interessate. Il parere della Regione e della Soprintendenza territorialmente competenti si intendono comprensivi di tutti i pareri che la Regione ed i suoi uffici devono rilasciare in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica, idraulica, idrogeologica e forestale, in ordine alla realizzazione delle opere in progetto. La commissione VIA, di cui all'articolo 8 può ritenere condivisibili le osservazioni del pubblico ed i pareri delle Regioni e delle Soprintendenze ovvero non accoglibili o solo parzialmente accoglibili. Qualora la Commissione VIA non condivida i pareri della Regione e della Soprintendenza, deve evidenziare gli elementi di disaccordo e motivare la propria decisione in difformità. Le osservazioni del pubblico devono, in ogni caso, essere controdedotte.

- 2. Nel caso di progetti relativi alla produzione e storage di energia elettrica da fonti rinnovabili, a valle del Decreto VIA, la Regione rilascia l'Autorizzazione Unica, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, entro 60 giorni, tenendo conto che i pareri di competenza regionale, in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica, idraulica, idrogeologica e forestale, si intendono acquisiti con i pareri della Regione e della soprintendenza di cui all'articolo 25, comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*
- 3. La Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza istituita ai sensi dell'art.29 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, è abrogata.*
- 4. I progetti che hanno attivato la procedura di VIA prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni continuano l'iter sulla base delle norme vigenti all'epoca della loro attivazione. In ogni caso il proponente nei 30 giorni successivi all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo può optare per l'utilizzo delle nuove procedure.*
- 5. Per i progetti che ricadano all'interno delle aree idonee individuate ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 8 novembre 2021, n. 199 e dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, il parere della Soprintendenza è limitato alle opere connesse che interessano aree tutelate ed alla proposta di eventuali prescrizioni motivate. In relazione ai progetti che siano parzialmente ricadenti in aree idonee, il parere della Soprintendenza può interessare soltanto le porzioni di impianti che ricadano all'esterno delle aree idonee e le opere connesse che interferiscano con le aree tutelate.*

1.0.34

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), dopo le parole: «Pubblica Amministrazione», sono inserite le seguenti: «anche attraverso configurazioni di Comunità Energetica rinnovabile (CER) e Autoconsumo Collettivo (AUC)»;

2) alla lettera e), dopo le parole: «dei servizi», sono inserite le seguenti: «anche attraverso configurazioni di Comunità Energetica rinnovabile (CER) e Autoconsumo Collettivo (AUC)»;

b) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

«4-ter. Al fine di garantire che la dotazione del Fondo possa essere efficacemente utilizzata e di rendere più attrattiva la misura, il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, anche in collaborazione con Invitalia, assicura una più diffusa promozione e pubblicizzazione dello strumento attraverso una specifica campagna di comunicazione ed informazione destinata ai beneficiari, con particolare riferimento a quelli operanti nei territori dove lo strumento risulta essere poco utilizzato.»

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del «Fondo nazionale per l'efficienza energetica», di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono incrementate di ulteriori 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.35

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 marzo 2023, n. 23, è abrogato."

1.0.36

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «fino a 200 kW» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad 1 MW»;

b) dopo le parole: «di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

1.0.37

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche in materia di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento

dell'efficienza energetica per le PA)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo di interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni nella PA, la misura degli incentivi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzati su edifici pubblici, è determinata nella misura del 75 per cento delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi sono applicati livelli massimi dell'incentivo.

2. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza Unificata, provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016.

1.0.38

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione ad idrogeno dei veicoli circolanti)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti del settore trasporti prevista dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali M e N, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli alimentati a idrogeno, nelle configurazioni con celle a combustibile ovvero con motore endotermico, si applica l'articolo 75, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1.0.39

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis

(Nuovo termine di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta spettanti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per il primo e secondo trimestre 2023)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»".

1.0.40

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Nuovo termine di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta spettanti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per il primo e secondo trimestre 2023)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31

marzo 2024»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

1.0.41

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Rideterminazione rendita catastale)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su aree di pertinenza di fabbricati o unità immobiliari destinate all'attività d'impresa, per i quali non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, non comportano la rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare su cui risulta installato o di pertinenza, se l'impianto è di potenza nominale complessiva non superiore a 20 kWh moltiplicato per il numero delle unità immobiliari».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.0.42

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riduzione spese energetiche)

1. È autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro da destinare, a decorrere dal 1° aprile 2024, alla riduzione delle spese energetiche per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico anche tramite il finanziamento di pannelli solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti in Europa.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a di 1000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.0.43

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sportelli unici territoriali per la riqualificazione energetica degli edifici)

1. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli interventi di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare privato, di massimizzare gli investimenti nonché i risparmi economici derivanti da minori

consumi di energia, mediante la facilitazione tra operatori, proprietari e locatari delle abitazioni, enti amministrativi, finanziari ed economici e piccole e medie imprese, in conformità con la strategia dell'Unione europea in materia di *Green Deal* e transizione verde, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica istituisce, presso un numero limitato di regioni e province autonome ritenute idonee, un campione rappresentativo di dieci sportelli unici territoriali pilota, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Gli sportelli di cui al comma 1 sono distribuiti sul territorio nazionale e gestiti in modo imparziale, indipendente e gratuito, con funzioni di informazione, assistenza tecnica e consulenza amministrativa e finanziaria, in favore e a supporto di cittadini e imprese, sulla ristrutturazione degli edifici in chiave energetica e sull'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

3. Ai fini della determinazione del campione pilota di cui al comma 1 e per la definizione di un modello unico di sportello da applicare e localizzare su tutto il territorio nazionale, possono essere selezionate anche alcune delle città italiane già individuate dalla Commissione europea nell'ambito della missione «*Cities Mission* delle città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030».

4. Per la nascita e la gestione degli sportelli unici di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale delle Agenzie per l'energia locali pubbliche presenti nelle aree scelte come campione, rappresentate e coordinate dalla Rete nazionale delle agenzie energetiche locali (RENAEL), con il supporto dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e del Gestore dei Servizi energetici (GSE).

5. Gli sportelli unici territoriali accedono a tutti i dati utili a fornire informazioni e servizi all'utenza il più completi ed esaustivi possibile e, per le informazioni e i servizi relativi al miglioramento della prestazione energetica del patrimonio edilizio, devono avere un collegamento diretto con il Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, di cui ai decreti attuativi della direttiva europea 2018/844/UE.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, individua, con apposito decreto, le modalità di funzionamento degli sportelli unici territoriali di cui al comma 1, con particolare riferimento alle modalità di erogazione del servizio e alla ripartizione delle risorse per il funzionamento degli stessi.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.44

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sterilizzazione oneri di sistema)

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2024, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi del comma 2.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023 nonché con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore

dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

1.0.45

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Tassazione agroenergia)

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.

1.0.46

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili oggetto di confisca)

1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, trasferisce al GSE Spa la titolarità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili confiscati in via definitiva alle organizzazioni criminali, al fine di valorizzarne la produzione attraverso la vendita sui mercati organizzati dell'energia elettrica ovvero attraverso la negoziazione di contratti di lungo termine di energia rinnovabile con grandi consumatori di energia o con gruppi di acquisto di piccoli consumatori per finalità di contrasto alla povertà energetica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definite:

a) le modalità attuative del trasferimento degli impianti di cui al comma 1 al GSE Spa, che ne garantisce separata evidenza contabile e patrimoniale;

b) le modalità di impiego degli eventuali utili di esercizio derivanti dalla gestione operativa degli impianti di cui al comma 1.

3. In ragione del trasferimento della titolarità degli impianti al GSE Spa ai sensi del comma 1, si intende cessata la materia del contendere di ogni eventuale contenzioso in essere avente a oggetto gli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili degli stessi impianti, fatti salvi gli adempimenti processuali gravanti sulle parti.

Art. 2

2.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 1.

2.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 1, sostituire le parole: di cui ai commi 2, 3 e 4 con le seguenti: di cui al comma 2

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso «Art. 16», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano medesimo e già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché garantendo, per quanto ivi non previsto, il rispetto della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali con le seguenti: e in conformità, anche ai fini dell'attività di ricerca, ai vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o derivanti da accordi internazionali;*

b) *sopprimere il comma 3;*

c) *sopprimere il comma 4;*

d) *al comma 5, sostituire le parole: di cui ai commi 2, 3 e 4 con le seguenti: di cui al comma 2;*

e) *al comma 8, alinea, dopo le parole: senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE aggiungere le seguenti: e comunque garantendo una riserva di almeno un terzo alle imprese che hanno ottenuto la qualifica «end of waste» per i loro scarti destinati a reimpiego in cicli produttivi;*

f) *al comma 10, lettera a), sostituire le parole: di cui ai commi 2, 3 e 4 con le seguenti: di cui al comma 2;*

g) *al comma 13, sostituire le parole: di cui ai commi 2, 3 e 4 con le seguenti: di cui al comma 2.*

2.5

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso art. 16, sopprimere il comma 2.

2.6

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso art. 16, comma 2, le parole "o in parte" sono soppresse.

2.7

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 2, sopprimere le parole da: considerando a: nonché.

2.8

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso art. 16, sopprimere il comma 3.

2.9

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16», sopprimere il comma 3.

2.10

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso art. 16, sostituire il comma 3, con il seguente:

"3. È comunque vietata la coltivazione di gas naturale sulla base di concessioni esistenti ovvero di nuove concessioni rilasciate, nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo distante da quest'ultimo 40 chilometri a sud, a prescindere dalla distanza dalle linee di costa."

2.11

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 3, sopprimere le parole: , in deroga all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e all'articolo 6, comma 17, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2.12

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 3, lettera a), sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 1 miliardo.

b) al comma 4, lettera a) del medesimo Art. 16, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 1 miliardo.

2.13

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso art. 16, sopprimere il comma 4.

2.14

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16», sopprimere il comma 4

2.15

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso art. 16, sostituire il comma 4, con il seguente:

"Nel rispetto dell'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono comunque vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, nonché nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette."

0

2.16

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 4, alinea, sostituire le parole da: poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale ovvero in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette con le seguenti: poste oltre le 12 miglia marittime dalle linee di base di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, lungo l'intero perimetro costiero nazionale.

2.17

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso art. 16, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4- bis. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «È vietato, per le attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, l'utilizzo della tecnica dell'air gun o di altre tecniche esplosive. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è sospesa l'efficacia dei titoli abilitativi, già rilasciati entro la medesima data, che prevedono l'utilizzo della tecnica dell'air gun o di altre tecniche esplosive per le attività di prospezione, ricerca e

coltivazione di idrocarburi.

4- *ter.* All'articolo 1, comma 1, della legge 22 maggio 2015, n.68 è aggiunto il seguente periodo:

«Art. 452-*quaterdecies.* - (Ispezione di fondali marini) - Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'air gun o altre tecniche esplosive e' punito con la reclusione da uno a tre anni».

2.18

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso art. 16, sopprimere il comma 5.

2.19

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso art. 16, comma 6, il secondo periodo è soppresso.

Conseguentemente, al quarto periodo le parole "al terzo periodo", sono sostituite con le seguenti: "al secondo periodo".

2.20

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 6, al secondo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.

2.21

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, capoverso Art. 16, comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) una quota di offerta dei diritti sul gas oggetto della comunicazione di cui al comma 7 è riservata dal gruppo GSE alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che agiscono anche in forma aggregata;

2.22

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 2

2.23

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Il comma 2 è così sostituito:

"2. In considerazione della diminuzione dei consumi di gas naturale registrati nel corso del 2023, unitamente al riempimento degli stoccaggi da parte degli operatori del mercato e agli interventi di diversificazione degli approvvigionamenti intrapresi per la sicurezza energetica italiana, al fine di perseguire i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale nel rispetto degli obiettivi fissati dall'Unione europea, i provvedimenti per le autorizzazioni di opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente, incluse le connesse infrastrutture, nonché le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore, compresi i depositi GNL incluse le connesse infrastrutture, sono revocati dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

2.24

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Il comma 2 è così sostituito:

"2. In considerazione della diminuzione dei consumi di gas naturale registrati nel corso del 2023, unitamente al riempimento degli stoccaggi da parte degli operatori del mercato e agli interventi di diversificazione degli approvvigionamenti intrapresi per la sicurezza energetica italiana, al fine di

perseguire i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale nel rispetto degli obiettivi fissati dall'Unione europea, l'articolo 5 del decreto legge 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n.91, è abrogato. Le autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio delle opere rilasciate per effetto delle norme di cui al primo periodo, sono revocate. Sono altresì revocate le nomine dei relativi Commissari straordinari di Governo di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri."

2.25

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. Al fine di calmierare gli effetti della crisi energetica e l'incremento dei prezzi dell'energia sulle imprese agricole, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe onnicomprensive, per il biennio 2023-2024, il prezzo dell'energia da assumere, ai fini della determinazione del reddito imponibile, è pari al prezzo di riferimento fissato dall'articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, nell'allegato I-bis, differenziato per zona di mercato.

2.26

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2-bis, sostituire dalle parole: "è sostituito dal seguente:", fino alla fine del capoverso comma 8, con le parole "è soppresso".

2.27

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2-bis, punto 8, primo periodo, sostituire le parole: "russa, mediante la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze", con le parole "è istituito nello stato di previsione del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica"

Conseguentemente:

Sostituire dal secondo periodo, fino alla fine del comma 8, con le seguenti parole:

"Il fondo è finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2021 e della Direttiva (UE) 2019/944. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della suddetta garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse."

2.28

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2-bis, capoverso comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente: Una quota pari al 50 per cento dello stanziamento annuo del fondo è destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione previsti dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori e alle regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti per il finanziamento di misure di compensazione e riequilibrio ambientale,

coerenti con gli obiettivi di emissioni di gas a effetto serra pari a zero entro il 2050.

2.29

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento» aggiungere le seguenti: «, anche al fine di sostenere gli utenti vulnerabili che non superano la soglia isee (indicatore situazione economica equivalente) di 20.000 euro per i nuclei famigliari con meno di 4 figli e 40.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico

2.30

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento» aggiungere le seguenti: «, anche al fine di sostenere gli enti del terzo settore,»

2.31

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento» aggiungere le seguenti: «, anche per il sostegno alle imprese che hanno ottenuto la qualifica «end of waste» per i loro scarti destinati a reimpiego in cicli produttivi,»

2.32

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento» aggiungere le seguenti: «, anche al fine di sostenere esercizi di vicinato di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, numero 114 che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi,»

2.33

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento» aggiungere le seguenti: «, anche per il sostegno alle imprese con un numero di addetti superiore a dieci unità,»

2.34

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento» aggiungere le seguenti: «, anche per il sostegno alle imprese con un numero di addetti inferiore a dieci unità,»

2.35

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento» aggiungere le seguenti: «, anche per il sostegno agli istituti scolastici»

2.36

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento» aggiungere le seguenti: «, anche per il sostegno alle strutture sanitarie e assistenziali»

2.37

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento» aggiungere le seguenti: «, anche per il sostegno alle imprese culturali e creative,»

2.38

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento» aggiungere le seguenti: «, anche per il sostegno a istituti e luoghi della cultura,»

2.39

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento » aggiungere le seguenti: «, anche per il sostegno alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori,»

2.40

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento aggiungere le seguenti: , anche al fine di sostenere gli utenti vulnerabili che non superano la soglia ISEE (indicatore situazione economica equivalente) di 18.000 euro per i nuclei familiari con meno di 4 figli e 35.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico

2.41

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:

"2-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di rendere disponibili maggiori risorse per la transizione energetica i commi 3, 6, 6-bis e 7 dell'art. 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, che istituiscono le soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote per l'estrazione degli idrocarburi, sono soppressi."

2.0.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

1. In attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2022, recante «Individuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie al *phase out* dell'utilizzo del carbone in Sardegna e alla decarbonizzazione dei settori industriali dell'Isola», l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), adotta misure adeguate a consentire tariffe di distribuzione, relativamente alle reti di distribuzione del gas naturale ubicate sul territorio della Sardegna in linea con quelle dell'ambito tariffario dell'Italia meridionale.

2. Le modalità di copertura degli eventuali oneri derivanti dalle misure di cui al comma precedente sono a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema del gas naturale.

2.0.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Commissione tecnica PNRR-PNIEC)

1. Al fine di rafforzare la capacità operativa della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, all'articolo 8, comma 2-bis, quinto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; se a tempo parziale, i componenti della Commissione di cui al presente comma svolgono il mandato conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocamento in una delle posizioni di cui al secondo comma.».

2.0.3

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2024, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione, ivi comprese le produzioni ottenute in regime di permesso di ricerca, è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 20 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, pari al 14 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare e pari al 20 per cento della quantità di idrocarburi gassosi estratti in mare, con eliminazione delle esenzioni di cui ai commi 3, 6, 6-bis, 7 e 7-bis del presente articolo e con esclusione della deducibilità delle *royalties* versate alle regioni.»;

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di finanziare interventi di riconversione industriale e occupazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito Fondo denominato "Fondo per la transizione dei territori dove sono ubicate attività economiche legate al settore estrattivo" alimentato dalle maggiori risorse rivenienti dall'attuazione del comma 1.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1-bis.»;

c) al comma 7-ter, le parole: «Per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022», sono sostituite dalle seguenti: «Per i versamenti dovuti a decorrere dal 2020».

2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto cessano di avere efficacia i titoli abilitativi rilasciati per le concessioni di coltivazione di idrocarburi in mare nel cui ambito sono compresi giacimenti che, alla medesima data, non sono produttivi o non sono più utilizzati da almeno cinque anni. Le relative infrastrutture sono inserite nell'elenco delle piattaforme e infrastrutture connesse in dismissione mineraria, ai fini della loro rimozione e del ripristino dell'area ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 2019. Il riutilizzo alternativo delle piattaforme e delle infrastrutture connesse può essere autorizzato limitatamente a progetti che ne prevedano l'utilizzo per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili previa cessazione dell'attività mineraria.

3. Il titolare della concessione mineraria relativa a un pozzo sterile o esaurito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q), del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2019, ovvero non più erogante da più di tre anni, è tenuto alla chiusura mineraria del pozzo secondo la procedura prevista dall'articolo 4 del medesimo decreto e al ripristino dello stato dei luoghi, consistente nell'attività di ripristino delle condizioni idrauliche antecedenti l'esecuzione del foro mediante l'isolamento dei livelli geologici dai quali sono stati estratti gli idrocarburi."

2.0.4

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis.

(Eliminazione franchigia per l'estrazione di idrocarburi)

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di rendere disponibili maggiori risorse per la transizione ecologica i commi 3, 6, 6-bis e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, che istituiscono le soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote per l'estrazione degli idrocarburi, sono abrogati."

2.0.5

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis

(Misure in materia di sicurezza energetica e semplificazione per nuovi impianti di energia rinnovabile)

1. Al fine di contribuire al rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e contestualmente del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall'Unione europea, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono adottate misure di semplificazione e criteri per accelerare il rilascio di permessi per la realizzazione sul territorio nazionale di nuovi impianti di energia rinnovabile volti a contribuire al raggiungimento di almeno il 42,5 per cento di quota di rinnovabili nel consumo finale di energia entro il 2030.

2.0.6

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis

(Misure per la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili)

1. Ai fini di rafforzare l'autonomia energetica nazionale e contestualmente ridurre la povertà energetica, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea in materia di sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025, e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

2. Il fondo è finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2021 e della Direttiva (UE) 2019/944.

3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della suddetta garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

4. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2023 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario."

2.0.7

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure urgenti per la riduzione delle emissioni di metano in atmosfera)

1. Al fine di ridurre le emissioni di gas serra, nonché i conseguenti effetti climalteranti, in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove l'attività di monitoraggio e di intervento sugli impianti e sulle infrastrutture pubbliche connesse e deputate al trasporto di gas, al fine di verificare la presenza di dispersioni ed emissioni dirette di metano in atmosfera.

2. Le attività necessarie all'operatività della misura di cui al comma 1 sono affidate al GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Alla copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al primo periodo, nel limite di 2 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.0.8

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «I comuni destinano tali risorse allo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale e a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa, dei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni.»;

b) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

«1-ter. Il trenta per cento del valore dell'aliquota per produzioni in mare è riservato a forme di indennizzo da destinare alle imprese adibite alla pesca marittima del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le suddette imprese, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme, le bocche dei pozzi e le altre strutture sommerse dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni, che limitano le aree in cui è consentita la pesca e il porto di appartenenza dei beneficiari.

1-quater. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono definite le modalità con cui i Comuni rendicontano alla Regione, su base annuale, l'impiego delle somme ricevute, al fine di verificare la corrispondenza dell'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti commi.

1-quinquies. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato.».

2.0.9

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali).

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali previste all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio febbraio e marzo 2024, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio febbraio e marzo 2024. Gli oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 628,62 milioni di euro per l'anno 2024.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Gli oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 41,46 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 670,08 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2.0.10

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rimodulazione dei canoni per le attività sugli idrocarburi)

1. All'articolo 18, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;

h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato.»;

i) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato.».

Art. 3

3.1

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Al comma 1, lettera 0a), numero 1) dopo le parole «tenuto conto dei risultati sperimentali» aggiungere le seguenti: «conseguiti all'esito di almeno cinque anni di funzionamento degli impianti di cui al comma 3-bis»

3.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al capoverso 0a), articolo 1, sopprimere il numero 2).

3.3

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera 0a), sopprimere il numero 2)

3.4

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Al comma 1, lettera 0a), numero 2), capoverso «8-bis» aggiungere, in fine, le parole: «nonché della caratterizzazione geografica, geologica, stratigrafica, tettonica, sismica ed idrogeologica delle aree interessate»;

3.5

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, dopo la lettera 0b) inserire la seguente:

0b-bis) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «11-bis. Il permesso di ricerca non può essere rilasciato in riferimento alle aree individuate dalle regioni come inidonee all'installazione di impianti di produzione di energia geotermica»

3.6

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera b) la parola: «complessiva» è soppressa;

2) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «termici», sono inserite le seguenti: «per ciascun singolo pozzo,».

3) al comma 4-bis le parole: «nell'ambito della falda superficiale» sono sostituite dalle seguenti: «nella medesima falda acquifera».

3.7

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «Art. 16-bis» con il seguente: «Art. 16-bis - (Piano pluriennale per la promozione degli investimenti e lo sviluppo sostenibile) - 1. Ai fini del rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, l'autorità competente può chiedere al concessionario uscente di presentare, d'intesa con i comuni sede degli impianti oggetto della concessione, entro un termine stabilito dall'autorità medesima, comunque non successivo al 30 giugno 2024, un piano pluriennale di investimenti e di sviluppo sostenibile del territorio, avente a oggetto:

a) interventi di manutenzione, di miglioramento tecnologico e di efficientamento degli impianti in esercizio, anche volti alla riduzione delle emissioni;

b) interventi minerari per recuperare il declino naturale del campo geotermico;

c) interventi per la sostenibilità ambientale, comprensivi di misure volte alla tutela e al ripristino ambientale nonché alla riduzione dell'impatto paesaggistico sui territori interessati dalla concessione di coltivazione;

d) interventi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione e le attività minerarie a essi connesse ovvero per il potenziamento degli impianti esistenti;

e) misure per l'innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati dalla concessione di coltivazione.

f) la cessione, sulla base di criteri individuati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), di una quota di almeno il 35 per cento della produzione energetica a favore dei Comuni dove insistono le concessioni al fine di assicurare a questi ultimi un acquisto pluriennale ad un prezzo calmierato.».

3.8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 16-bis, al comma 1, aggiungere, la seguente lettera: e-bis) interventi per la realizzazione di infrastrutture per migliorare l'accessibilità e la resilienza dei territori interessati dalla concessione di coltivazione

Conseguentemente al medesimo capoverso, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del piano di investimenti di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , d'intesa con i Comuni interessati e sul cui territorio risiedono gli impianti

3.9

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 16»-bis, al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: f) interventi per la realizzazione di infrastrutture per migliorare l'accessibilità e la resilienza dei territori interessati dalla concessione di coltivazione.

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del piano di investimenti di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , d'intesa con i Comuni interessati e sul cui territorio risiedono gli impianti.

3.10

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso art. 16- bis, al comma 2, primo periodo, dopo le parole "L'autorità competente", aggiungere le parole ", con il coinvolgimento degli enti territoriali interessati,".

3.11

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso Art.16-bis, al comma 2, terzo periodo, dopo le parole l'autorità competente inserire le seguenti: , acquisito l'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, laddove prevista dalla normativa vigente,.

3.12

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli impianti di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, recante «Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose».

3.13

[Fregolent](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis, inserire
i

seguenti:

"1-bis.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lett. f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.

1-bis.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.

1-bis.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, dovrà prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonderà sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.

1-bis.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei

confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-*bis*.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-*bis*.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-*bis*.2. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-*ter*, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-*bis*, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-*bis*.6. Le regioni e le province autonome qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-*bis*.1, 1-*bis*.2, 1-*bis*.3, 1-*bis*.4 e 1-*bis*.5 adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-*ter*."

2. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente comma e per consentire alla Conferenza Stato-Regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-*bis*.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, il termine di cui al primo periodo del comma 1-*quater* dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 è posticipato di 12 mesi."

Conseguentemente alla rubrica sono aggiunte in fine le parole "e idroelettriche"

3.14

[Fregolent](#)

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al comma 1-*sexies*, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole "31 dicembre 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2025"

b) sostituire le parole "tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" con le seguenti: "cinque anni dalla data di scadenza della concessione".

Conseguentemente alla rubrica sono aggiunte in fine le parole "e idroelettriche"

3.15

[Fregolent](#)

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al comma 1-*sexies*, sostituire le parole "tre anni" con le seguenti: "cinque anni".

Conseguentemente alla rubrica sono aggiunte in fine le parole "*e idroelettriche*"

3.16

Fregolent

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al comma 1-*sexies*, sostituire le parole "*tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione*" con le seguenti: "*cinque anni dalla data di scadenza della concessione*".

Conseguentemente alla rubrica sono aggiunte in fine le parole "*e idroelettriche*"

3.0.1

Irto, Basso, Fina

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Misure urgenti in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-*bis*, sono inseriti i seguenti: «1-*bis*.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi euro unitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-*bis*, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-*ter*, lett. f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.

1-*bis*.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.

1-*bis*.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, dovrà prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio dei comuni dove insistono le concessioni, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-*ter*. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonderà sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili,

con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.

1-bis.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione e dei territori interessati, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove, sentiti i comuni nei cui i territori insistono le concessioni, valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al comma 1-bis1, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.2. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al presente comma, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.6. Le regioni e le province autonome qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4 e 1-bis.5 adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter. I titolari delle concessioni idroelettriche di cui al presente articolo sono in ogni caso tenuti, a decorrere dalla data di affidamento o riassegnazione della concessione, a corrispondere annualmente un contributo economico per ogni kWh di energia elettrica prodotta da destinare alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni. L'entità del contributo è definita d'intesa tra la Regione e i Comuni nei cui territori insistono le concessioni prima dell'avvio delle procedure di cui ai commi da 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4 e 1-bis.5.».

2. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente comma e per consentire alla Conferenza Stato-Regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12,

comma 1-*bis*.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, il termine di cui al primo periodo del comma 1-*quater* dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 è posticipato di 12 mesi.

3.0.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 3-*bis*

(Semplificazioni autorizzative per l'installazione di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso)

1. Per la realizzazione di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici di nuova realizzazione a prescindere dalla potenza termica degli stessi, nonché per la realizzazione di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici già esistenti fino ad una potenza termica pari a 1 MW, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui le sonde geotermiche a servizio degli impianti si estendono, se verticali, a una profondità non superiore a 400 metri dal piano campagna.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono conseguentemente aggiornate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 30 settembre 2022."

Art. 4

4.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole "ambientale e territoriale", con le parole "ambientale, territoriale e paesaggistico".

4.2

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, dopo la parola: ambientale aggiungere la seguente: , paesaggistico.

4.3

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, dopo la parola: territoriale, aggiungere le seguenti: nonché per accelerare la conclusione dei procedimenti autorizzativi per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Conseguentemente, al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto stabilisce altresì la destinazione d'uso delle risorse di cui ai commi 1 e 2 con la finalità di rafforzare l'impegno per la decarbonizzazione dei sistemi energetici ed economici italiani promuovendo misure volte alla riduzione delle emissioni clima alteranti, tenendo conto in via prioritaria del rafforzamento degli organici della pubblica amministrazione preposti alla valutazione dei progetti di impianti a fonte rinnovabile per il rilascio dei pareri autorizzativi, della formazione di tali organici e della digitalizzazione delle piattaforme delle istanze autorizzative.

4.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, dopo le parole: da ripartire aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza Unificata,.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: 20 kW aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per gli enti locali e le pubbliche amministrazioni,.

4.5

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, dopo le parole: da ripartire aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza Unificata,.

4.6

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per l'anno 2024, il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 stabilisce le modalità di riparto dello stanziamento di cui al presente comma tra le regioni che abbiano provveduto con legge all'individuazione delle aree idonee entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024.

b) *sopprimere i commi 3, 4 e 5.*

4.7

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. Per gli anni dal 2024 al 2027 è istituito un contributo temporaneo per la transizione energetica, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica da fonte non rinnovabile, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00.

1-*ter*. Il contributo di cui al comma 2-*bis* è determinato applicando un'aliquota pari allo 0,5% per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso. L'ammontare del contributo, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso.

1-*quater*. Il contributo dovuto, determinato ai sensi del comma 2-*ter*, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno dell'anno in corso.

1-*quinqies*. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

4.8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con particolare riferimento:

a) alla necessità di assicurare un equilibrato sviluppo delle rinnovabili nel territorio, anche

attraverso l'individuazione delle superfici ed aree compromesse, delle aree abbandonate, delle aree marginali, dei terreni improduttivi;

b) allo sviluppo del *carbon farming* in agricoltura.

4.9

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sopprimere il comma 2.

4.10

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Sopprimere il comma 2.

4.11

[Fregolent](#)

Il sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono destinate, al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE), risorse pari a 145 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 145 milioni di euro annui per ciascuno degli anni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032. Le risorse di cui al primo periodo, al netto degli oneri necessari per la copertura dei costi della convenzione di cui al comma 3, sono versate dal GSE all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1."

4.12

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Si apportano le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: i titolari fino alla fine del comma con le seguenti: all'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, le parole: «nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'articolo 22, comma 1» sono soppresse;*

b) *dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'articolo 22, comma 1, l'imposta di cui al comma 1 è pari al 10 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio del 2025 è pari al 20 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2026 è pari al 30 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2027 è pari al 40 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2028 è pari al 50 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2029 è pari al 60 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2030 è pari al 70 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2031 è pari all'80 per cento dell'aliquota ordinaria e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2032 è pari al 90 per cento dell'aliquota ordinaria.»*

2) *sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

3. *Le maggiori risorse derivanti dall'attuazione del comma 2 sono versate al fondo di cui al*

comma 1 per lo svolgimento delle attività necessarie all'operatività delle misure di cui al medesimo comma 1 e del comma 2 ad opera del GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il GSE definisce e pubblica sul proprio sito internet istituzionale i flussi informativi che la società Terna S.p.A., sulla base delle informazioni contenute nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (GAUDÌ), è tenuta a trasmettere al Gestore medesimo in relazione agli impianti di produzione di cui al comma 2. Alla copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al primo periodo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per il 2024 a valere sulle risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto tra le regioni delle risorse di cui ai commi 1 e 2, tenendo conto, in via prioritaria, del livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti di cui al comma 2 del presente articolo. Per l'anno 2024, il decreto di cui al primo periodo stabilisce le modalità di riparto dello stanziamento di cui al comma 1 tra le regioni che abbiano provveduto con legge all'individuazione delle aree idonee entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024.

4.13

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:* i titolari *fino alla fine del comma con le seguenti:* è esteso anche all'anno 2024 il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

b) *sostituire i commi da 3 a 5 con i seguenti:*

3. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

4. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione da energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

5. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 3, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

c) . Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

d) Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

e). Le attività necessarie all'operatività delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono affidate al GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e della

sicurezza energetica. Il GSE definisce e pubblica sul proprio sito internet istituzionale i flussi informativi che la società Terna S.p.A., sulla base delle informazioni contenute nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (GAUDÌ), è tenuta a trasmettere al Gestore medesimo in relazione agli impianti di produzione di cui al comma 2. Alla copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al primo periodo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per il 2024 a valere sulle risorse derivanti dall'attuazione del comma 2.

d) Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto tra le regioni delle risorse di cui ai commi 1 e 2, tenendo conto, in via prioritaria, del livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti di cui al comma 2 del presente articolo. Per l'anno 2024, il decreto di cui al primo periodo stabilisce le modalità di riparto dello stanziamento di cui al comma 1 tra le regioni che abbiano provveduto con legge all'individuazione delle aree idonee entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024.

e) *sostituire la rubrica con la seguente*: Disposizioni in materia di incentivazione a ospitare impianti a fonti rinnovabili da parte delle regioni.

4.14

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al presente articolo *con le seguenti*: della presenza di centrali elettriche a carbone per accompagnare il necessario *phase out* e la riconversione industriale ed energetica.

4.15

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il decreto di cui al primo periodo, stabilisce i criteri generali per la destinazione delle risorse di cui al comma 1 dando priorità alle attività finalizzate alla transizione giusta, alla formazione professionale sui lavori green e allo sviluppo di Comunità Energetiche Rinnovabili finalizzate al raggiungimento di finalità solidali e al contrasto della povertà energetica."

4.16

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attuazione del presente articolo e del concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, all'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera *c-quater*) è aggiunta la seguente: «*c-quinquies*) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le aree con la qualifica di «terreno fabbricabile» in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, per le quali manchi l'approvazione della regione e l'adozione di strumenti attuativi del medesimo.».

4.17

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 92 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le lettere a) e b) sono soppresse. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 416 milioni per l'anno 2025 e 208 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente

(SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 416 milioni per l'anno 2025 e 218 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026.

4.18

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni previste dal presente comma, si applicano anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili promosse nell'ambito delle Zone Economiche Speciali di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.»».

4.19

[Fregolent](#)

dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli impianti alimentati a fonte rinnovabile, ivi incluse le relative opere connesse, previsti di cui all'Allegato I-bis alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, l'Autorità competente in materia di autorizzazione unica di cui all'art.12 del D.Lgs.387/2003 avvia il procedimento, su istanza del proponente, anche in assenza del progetto, redatto e validato dal gestore di rete competente, dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete. Resta fermo l'obbligo per il proponente di allegare alla domanda di autorizzazione una proposta di soluzione progettuale dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete, elaborata in coerenza con il preventivo per la connessione predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente. L'efficacia del provvedimento autorizzativo di cui all'art.12 del D. Lgs.387/2003 resta subordinata alla conferma della positiva valutazione del gestore della rete competente in merito alla proposta di soluzione progettuale presentata dal proponente. Ferme restando, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora il competente gestore della rete evidenzi al proponente la necessità di apportare delle modifiche alla soluzione progettuale proposta, l'Autorità competente in materia di autorizzazione unica, su istanza del proponente, provvede alla valutazione in merito all'entità di tali modifiche entro il termine perentorio di 30 giorni, comunicando l'esito al proponente. In caso di modifiche ritenute non sostanziali il provvedimento è aggiornato entro il termine perentorio di 15 giorni. Il procedimento di approvazione di varianti ritenute sostanziali, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, si conclude nel termine perentorio di 60 giorni."

4.0.1

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis

(Contributi ai Comuni per spese in materia di bonifica in situ di acque di falda contaminate da cromo esavalente).

1. Al fine di approfondire e individuare le migliori soluzioni ambientalmente compatibili, a basso costo e replicabili su scala industriale, per la bonifica in situ di acque di falda contaminate da cromo esavalente, tramite tecnologie di biorisanamento basate sul metabolismo microbico, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito, in via sperimentale e per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un fondo denominato «Fondo biorisanamento acque sotterranee» con dotazione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2024 e 90 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il Fondo di cui al primo periodo è finalizzato a

riconoscere, fino ad esaurimento delle risorse, un contributo ai Comuni per le spese sostenute per la bonifica dei suoli e delle acque contaminate da cromo esavalente attraverso la tecnologia del biorisanamento.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge presente legge, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

4.0.2

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure urgenti in materia di comunità energetiche).

1. All'articolo 5, comma 1, lettera e), del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281» sono sostituite dalle seguenti: «alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

2. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché interventi destinati alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

4.0.3

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis.

(Misure urgenti in materia di BACS).

1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione dei consumi domestici, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal *Green Deal* europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato ad incrementare le risorse previste dalla normativa vigente per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 88 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

4.0.4

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure per l'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica).

1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione della spesa pubblica per i consumi, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal *Green deal* europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato all'erogazione di contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico mediante ricorso a interventi di domotica e di building automation dell'illuminazione pubblica ovvero dei pubblici edifici.

2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità operative e i termini per la presentazione dei progetti, le attività finanziabili, nonché l'ammontare del contributo erogabile a ciascun richiedente.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.0.5

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 4-0.bis (*Semplificazioni in materia di procedimenti di valutazione ambientale*)

1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole «*deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6- bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti*» con le seguenti: «*sono considerate prioritarie, in ordine decrescente, le seguenti tipologie di progetti: progetti eolici offshore; progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti; interventi di modifica, anche sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di energia eolica e solare; impianti di rigassificazione; impianti di stoccaggio; gasdotti; metanodotti; impianti geotermici; impianti idroelettrici; progetti fotovoltaici e agrivoltaici, di potenza nominale pari almeno a 50 MW; progetti eolici onshore di potenza nominale pari almeno a 70 MW*»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «*1-bis. Ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima da considerare prioritari ai sensi del comma 1 e affidati alla Commissione PNRR-PNIEC di cui al comma 2-bis è riservata la quota di due terzi delle trattazioni; nell'ambito di ciascuna quota l'ordine è definito, per ciascuna tipologia, sulla base della data di perfezionamento della procedibilità. I progetti diversi da quelli di cui al comma 1 sono trattati in ordine cronologico sulla base della data di perfezionamento della procedibilità ai sensi dell'articolo 23, comma 4. Le tipologie e le quote dei progetti prioritari di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno. I criteri di priorità di cui al comma 1 si applicano anche al Ministero della Cultura e alla competente Soprintendenza ai fini della definizione dell'ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale*»;

c) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*Sino alla scadenza del relativo triennio, nella Commissione di cui al presente comma può essere nominato un terzo Coordinatore in aggiunta ai due già previsti dal decreto del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 2 settembre 2021, n. 361.*»;

d) dopo il comma 2-octies è aggiunto il seguente: «*2-nonies. Ove sussistano ragioni di efficacia e buon andamento dell'amministrazione, con ordine del Presidente della Commissione tecnica VIA-VAS e della Commissione PNRRPNIEC, previo parere del Comitato di coordinamento, può essere disposta l'assegnazione alla Commissione tecnica VIA-VAS di specifiche tipologie progettuali in deroga ai criteri di ripartizione di cui al comma 2-bis.*»

4.0.6

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 4-0.bis (*Semplificazioni in materia di procedimenti di valutazione ambientale strategica*)

1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 6, comma 6, lett. b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole «del presente decreto,» aggiungere le seguenti: «*ivi inclusi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonte eolica o solare*».

4.0.7

Turco, Trevisi, Di Girolamo, Sironi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli obiettivi di efficientamento energetico, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute fino al 31 dicembre 2026 per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nella misura del 90 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

2. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse di cui al comma 11-*bis*, sono individuate le forme di copertura finanziaria ai fini della realizzazione dell'intervento, anche nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui sono titolari regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ed è indicato il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario.

4.0.8

Trevisi, Di Girolamo, Sironi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazioni autorizzative per le modifiche non sostanziali delle opere di rete di impianti rinnovabili)

1. Gli interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili esistenti e le variazioni dei progetti autorizzati, ovvero già oggetto di valutazioni ambientali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, consistenti in modifiche della soluzione di connessione ovvero delle opere di connessione alla rete, non sono considerati sostanziali e non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4 dell'art. 6-*bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, purché gli interventi e le opere oggetto del progetto di modifica:

a) non siano ricompresi tra quelli elencati negli Allegati II, II-*bis*, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) non ricadano nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quelle incluse nella Rete Natura 2000, nelle aree sottoposte a tutela culturale, paesaggistica o archeologica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né nei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

2. Le condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma non si applicano in caso di modifiche inerenti alla realizzazione di cavidotti e di tubazioni interrati, ovvero ancorati ad infrastrutture esistenti, e delle aree temporanee di cantiere. Resta fermo l'obbligo, per l'installazione di tubazioni o cavidotti interrati ricadenti nelle aree di interesse archeologico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di ricorrere a tecnologie e metodologie *no-dig* a limitato impatto ambientale.

4.0.9

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis.

(Obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte solare nei parcheggi all'aperto)

1. Al fine di accelerare il conseguimento degli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2 stabiliti dal PNIEC, a decorrere dal 1° gennaio 2024 i parcheggi all'aperto con una superficie superiore a 1.500 m2 hanno l'obbligo di installare tettoie o pensiline di altezza non inferiore a tre metri dotate di sistemi di schermatura che integrino dispositivi di produzione di energia solare termica o fotovoltaica, almeno nella misura pari alla metà della superficie complessiva adibita alla sosta di autoveicoli o motoveicoli.

2. Nel calcolo della superficie del parcheggio di cui al comma 1, non si computano le aree riservate alla sosta degli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, del D.Lgs. 285 del 1992 con esclusione degli autoveicoli di cui alla lettera a).

3. Sono assoggettati all'obbligo di cui al comma 1, i gestori:

a) dei parcheggi esistenti alla data del 31 agosto 2024;

b) dei parcheggi per i quali la domanda di titolo autorizzativo edilizio è stata presentata prima del 31 agosto 2024;

c) dei nuovi parcheggi all'aperto per i quali la richiesta di autorizzazione è stata presentata dopo il 31 agosto 2024;

4. I gestori dei parcheggi di cui al comma 3, lett. a) hanno l'obbligo di conformarsi alle disposizioni della presente legge entro 3 anni dalla sua entrata in vigore. Un termine supplementare può tuttavia essere concesso dal Comune nel cui territorio si trova il parcheggio, quando il gestore del parcheggio sia in grado di comprovare di avere adottato ogni misura necessaria per adempiere ai suddetti obblighi entro i termini di cui al primo periodo, ma di non averli potuti rispettare per cause a lui non imputabili.

5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, i gestori:

a) dei parcheggi ombreggiati da alberi per almeno metà della loro superficie complessiva;

b) dei parcheggi nell'ambito che insistono su aree vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

6. Per gli interventi di installazione delle tettoie o delle pensiline di cui al comma 1, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute per un importo complessivo non superiore a 80.000 euro per ciascun beneficiario, utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. Ai fini di cui al comma 6, è autorizzata la spesa di 85 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta.

8. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici delle tettoie o pensiline di cui al comma 1, i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 6, l'autorità preposta ad irrogare le sanzioni di cui al comma 9, nonché i controlli di sicurezza da effettuare sugli impianti.

9. L'inosservanza dell'obbligo previsto dal presente articolo, comporta una sanzione pecuniaria parametrata all'infrazione per ogni anno e fino al raggiungimento della conformità fino a un massimo di 10.000 euro se il parcheggio ha una superficie inferiore a 3.000 m², e di 20.000 euro se il parcheggio ha una superficie pari o superiore a 3.000 m².

10. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.0.10

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

"Art. 4-novies

(Semplificazioni in materia di procedimenti di valutazione ambientale strategica)

1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 6, comma 6, lett. b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «del presente decreto,», sono aggiunte le seguenti: «ivi inclusi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonte eolica o solare».

Art. 4-bis

4-bis.0.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.1

(Disposizioni in materia di semplificazioni autorizzative per le modifiche non sostanziali delle opere di rete di impianti rinnovabili).

1. Gli interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili esistenti e le variazioni dei progetti autorizzati, ovvero già oggetto di valutazioni ambientali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, consistenti, a prescindere dalla potenza ovvero dalla taglia di impianto risultante a seguito dell'intervento, in modifiche della soluzione di connessione ovvero delle opere di connessione alla rete, non sono considerati sostanziali e non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, purché gli interventi e le opere oggetto del progetto di modifica:

a) non siano ricompresi tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) non ricadano nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quelle incluse nella Rete Natura 2000, nelle aree sottoposte a tutela culturale, paesaggistica o archeologica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né nei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

4-bis.0.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.1

(Semplificazioni in materia di procedimenti di valutazione ambientale)

1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, quinto periodo, le parole: «deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti» sono sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie, in ordine decrescente, le seguenti tipologie di progetti: progetti eolici *offshore*; progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti; interventi di modifica, anche sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di energia eolica e solare; impianti di rigassificazione; impianti di stoccaggio; gasdotti; metanodotti; impianti geotermici; impianti idroelettrici; progetti fotovoltaici e agrivoltaici, di potenza nominale pari almeno a 50 MW; progetti eolici *onshore* di potenza nominale pari almeno a 70 MW»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima da considerare prioritari ai sensi del comma 1 e affidati alla Commissione PNRR-PNIEC di cui al comma 2-bis è riservata la quota di due terzi delle trattazioni; nell'ambito di ciascuna quota l'ordine è definito, per ciascuna tipologia, sulla base della data di perfezionamento della procedibilità. I progetti diversi da quelli di cui al comma 1 sono trattati in ordine cronologico sulla base della data di perfezionamento della procedibilità ai sensi dell'articolo 23, comma 4. Le tipologie e le quote dei progetti prioritari di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno. I criteri di priorità di cui al comma 1 si applicano anche al Ministero della Cultura e alla competente Soprintendenza ai fini della definizione dell'ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale»;

c) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sino alla scadenza del relativo triennio, nella Commissione di cui al presente comma può essere nominato un terzo Coordinatore in aggiunta ai due già previsti dal decreto del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 2 settembre 2021, n. 361»;

d) dopo il comma 2-octies è aggiunto il seguente: «2-novies. Ove sussistano ragioni di efficacia e buon andamento dell'amministrazione, con ordine del Presidente della Commissione tecnica VIA-VAS e della Commissione PNRR-PNIEC, previo parere del Comitato di coordinamento, può essere disposta l'assegnazione alla Commissione tecnica VIA-VAS di specifiche tipologie progettuali in deroga ai criteri di ripartizione di cui al comma 2-bis.».

Art. 4-ter

4-ter.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente: "b-bis) all'articolo 39, comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; energia elettrica da fonti rinnovabili immesse in consumo nel settore dei trasporti. L'elettricità fornita nel trasporto stradale e ferroviario è conteggiata nel rispetto dei criteri di cui al comma 9, delle modalità di cui al comma 10 e in attuazione del comma 4 dell'articolo 25 della Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023.»;

Art. 4-*sexies*

4-*sexies*.0.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 4-*sexies*, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*sexies*.1

(Disposizioni urgenti relative alla valutazione ambientale di progetti rinnovabili)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, in caso di progetti alimentati a fonti rinnovabili tra loro interferenti, l'ordine di precedenza della valutazione delle istanze è esclusivamente quello cronologico, sulla base della anteriorità della data di procedibilità delle domande presentate. Ai fini dell'applicazione del presente comma, sono considerati interferenti:

a) i progetti eolici limitrofi per i quali non vengono rispettate, per uno o più aerogeneratori, le distanze minime previste dall'art.3.2 lettera n) dell'Allegato 4 al D.M. 10 settembre 2010;

b) i progetti fotovoltaici, ovvero agrivoltaici, e i progetti eolici limitrofi per i quali, la distanza tra il centro di uno o più aerogeneratori e il perimetro della recinzione dei progetti fotovoltaici, ovvero agrivoltaici, risulti inferiore all'altezza massima, comprensiva del rotore, dell'aerogeneratore considerato.

1-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* si applicano anche alle istanze di valutazione ambientale presentate in data antecedente al 10 dicembre 2023 ad esclusione di quelle considerate procedibili e per le quali, la Commissione di cui al comma 1, ovvero quella di cui al comma 2-*bis*, abbia già formalizzato richiesta di integrazioni ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte Seconda del presente decreto.».

Art. 4-*octies*

4-*octies*.0.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 4-*octies*, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*novies*

(Misure per incentivare la diffusione di impianti solari fotovoltaici per le PMI)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1055, sono aggiunti i seguenti:

«1055-*bis*. Alle piccole e medie imprese come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che effettuano spese per l'acquisto e l'installazione di impianti solari fotovoltaici e connessi alla rete elettrica su edifici dalle stesse adibiti ad attività commerciali, agricole, industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici stessi, il credito di imposta è riconosciuto nella misura di cui al comma 1055-*quinquies*.

1055-*ter*. Il credito di imposta di cui al comma 1055-*bis* spetta anche per le spese sostenute per la realizzazione di audit energetici funzionali all'individuazione delle caratteristiche energetiche dell'impresa, la rimozione dell'amianto e per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica integrati agli impianti.

1055-*quater*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* spetta per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2026, ovvero entro il 31 dicembre 2026, a condizione che entro la data del 30 giugno 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

1055-*quinquies*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* si applica nel limite massimo di costi ammissibili complessivi pari a 2 milioni di euro e secondo le seguenti aliquote:

1) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile fino a 50 kW, l'aliquota è pari

all'80 per cento della spesa complessiva sostenuta;

2) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 51 a 100 kW, l'aliquota è pari all'65 per cento della spesa complessiva sostenuta;

3) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 101 a 200 kW, l'aliquota è pari all'50 per cento della spesa complessiva sostenuta.

1055-*sexies*. In relazione agli investimenti previsti dai commi 1055-*bis* e 1055-*ter*, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche definite entro il 31 dicembre 2023 dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

1055-*septies*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.»

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.

3. Per le finalità di cui ai precedenti commi da 248-*bis* a 248-*quater* è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis'.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Art. 5

5.1

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "bioliquidi sostenibili", aggiungere le parole "diversi da quelli prodotti da colture alimentari,"

5.3

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: e i cui impianti siano già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* e i cui impianti entrano in esercizio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Con riferimento ai soli impianti connessi a siti produttivi, per i quali il rispetto delle forniture energetiche, anche in assetto di

autoproduzione e con finalità di decarbonizzazione e transizione energetica, è incompatibile con il meccanismo di cui al primo periodo, si applicano meccanismi di sostegno alla produzione definiti sulla base dei criteri di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

5.5

[Fregolent](#)

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:

"Con riferimento ai soli impianti connessi a siti produttivi, per i quali il rispetto delle forniture energetiche, anche in assetto di autoproduzione e con finalità di decarbonizzazione e transizione energetica, sarebbe incompatibile con il meccanismo di cui al primo periodo, si applicano meccanismi di sostegno alla produzione definiti sulla base dei criteri di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28."

5.6

[Trevisi, Di Girolamo, Sironi](#)

Sopprimere il comma 2 .

Art. 5-bis

5-bis.0.1

[Irto, Basso, Fina](#)

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

(Misure volte a garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione)

1. All'articolo 46, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018 per i quali il biometano prodotto non può essere immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi ed è oggetto di contratti di fornitura di biometano nel settore dei trasporti, le garanzie di origine sono emesse in favore della prima controparte della catena di consegna con la quale il produttore abbia stipulato un contratto di fornitura per l'immissione del biometano nel settore trasporti.».

Art. 6

6.1

[Irto, Basso, Fina](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: condensazione ad aria aggiungere le seguenti: o di torri di raffreddamento

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 1, primo periodo:

1) dopo le parole: sistemi di raffreddamento ad acqua, aggiungere le seguenti: anche in ciclo aperto;

2) dopo le parole: all'interno delle centrali esistenti aggiungere le seguenti: o in prossimità delle relative opere di captazione;

b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: siano realizzati in sostituzione di volumi esistenti con le seguenti: non comportino un incremento superiore al 10% dei volumi esistenti.

6.2

[Irto, Basso, Fina](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: circuito di condensazione aggiungere la seguente: esclusivamente

6.3

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* costituisce modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55,.

b) *Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.*

6.0.1

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis.

(Credito di imposta per la sostituzione di apparecchiature di refrigerazione commerciale altamente inquinanti)

1. Per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ambiente, di transizione energetica e di sviluppo sostenibile di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM/2019/640, a beneficio delle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, è riconosciuto un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura dell'80 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 50.000 euro e nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro e può essere ceduto dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari ovvero assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate.

2. Sono ammissibili al credito di imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per gli interventi di sostituzione di impianti esistenti che abbiano un potenziale di riscaldamento globale di valore maggiore a 1500 ovvero quegli impianti refrigeranti maggiormente impattanti sul clima che utilizzano i refrigeranti R404A, R507A, R410A, R407C o R407F con nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale che impieghino refrigeranti a base naturale, quali l'anidride carbonica (R744, CO₂) e il propano (R290).

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione delle apparecchiature di cui al comma 1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui dai comma 1 a 3.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Art. 7

7.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Sopprimere l'articolo

7.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

"0a) all'articolo 2, dopo il comma 1-*bis*, aggiungere il seguente:

«1-*ter*. È vietato lo stoccaggio geologico di CO₂ all'interno di siti di interesse comunitario, e aree ricomprese nelle zone speciali di conservazione (ZSC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS) della rete europea Natura 2000, come individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli".»

7.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

"0a) all'articolo 2, dopo il comma 1-*bis*, aggiungere il seguente:

«1-*ter*. È vietato lo stoccaggio geologico di CO₂ all'interno delle aree protette»"

7.5

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), *sopprimere le parole:* e autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO₂ ai sensi del presente decreto.

7.6

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-*bis*», comma 3, *sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente:* L'autorizzazione di cui al comma 1 ha una durata massima di tre anni, prorogabile per un periodo non superiore ad un anno in caso di impossibilità oggettiva e motivata di portare a compimento la sperimentazione.

7.7

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-*bis*», comma 4, *alinea, dopo le parole:* terzo periodo, *aggiungere le seguenti:* , e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 del regolamento UE 2020/852,.

7.8

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-*bis*», comma 4, lettera e), *dopo la parola:* l'ambiente *aggiungere le seguenti:* la biodiversità, gli ecosistemi naturali.; *al medesimo comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-*bis*», comma 4, alla lettera f), dopo la parola:* condotte *aggiungere le seguenti:* ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7.9

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-*bis*», comma 4, lettera g) *sopprimere le parole da:* fatta eccezione fino alla fine della lettera, *al medesimo comma 1, capoverso «Art. 11-*bis*»:*

b) al comma 5, *sopprimere il secondo periodo;*

c) al comma 11, *sopprimere le parole:* «, fatta eccezione per l'articolo 13, comma 1, lettera r).»

7.10

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-bis», sopprimere il comma 6.

7.11

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-bis», sopprimere il comma 10.

7.12

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, capoverso " 11- ter" lettera g), numero 2), "capoverso "8" dopo la parola: presentata, aggiungere le seguenti: in base a criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottarsi entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

7.13

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Al comma 1, capoverso " 11- ter" lettera i), al comma 2-bis, sostituire le parole: all'uno per mille con le seguenti: al cinque per mille.

7.14

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, alinea, sopprimere le parole da: , anche avvalendosi fino a: stoccaggio di CO2, al medesimo comma 3, sopprimere la lettera f).

7.15

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, lettera e), le parole "e termoelettrico", sono soppresse.

7.16

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: , e termoelettrico.

7.17

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: «e termoelettrico».

7.18

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Sopprimere il comma 5.

7.0.1

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per il monitoraggio degli impianti di iniezione e del complesso di stoccaggio geologico di CO2)

1. All'articolo 144, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente: «4-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 4-bis, i titolari delle concessioni di coltivazione autorizzati a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 sono tenuti a comunicare, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai medesimi soggetti di cui al comma 4-bis, i dati e le informazioni derivanti dal monitoraggio costante degli impianti di iniezione e del complesso di

stoccaggio, ivi comprese le informazioni sulla tecnologia di monitoraggio utilizzata, al fine di prevenire il pericolo di migrazioni e fuoriuscite del biossido di carbonio ed evitare eventuali danni per la salute umana o per l'ambiente».

Art. 8

8.1

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "in almeno due porti del Mezzogiorno", con le parole: "nei porti italiani, e prioritariamente in quelli del Mezzogiorno,".

8.2

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "piattaforme galleggianti" aggiungere le parole ", sia per la turbina eolica e sia per la stazione elettrica,"

8.3

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: piattaforme galleggianti aggiungere le seguenti: , sia per la turbina eolica che per la stazione elettrica,

8.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: profili attinenti alla sicurezza della navigazione aggiungere le seguenti: e gli enti locali interessati,

8.5

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: profili attinenti alla sicurezza della navigazione aggiungere le seguenti: e gli enti locali interessati,

8.6

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "politiche del mare", aggiungere le parole: ", i comuni interessati,".

8.7

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ", nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente", con le parole: ", nell'ambito delle risorse di cui al successivo articolo. Quale contributo al finanziamento degli interventi infrastrutturali, sono stanziati 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, alla cui copertura si provvede per 30 milioni per ciascun anno del biennio 2024-2025 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e per ulteriori 30 milioni annui a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

8.8

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Per garantire la uniformità normativa sull'intero territorio nazionale e sostenere l'adeguamento infrastrutturale necessario al raggiungimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2 , è istituito un tavolo interministeriale di coordinamento presso la presidenza del Consiglio dei ministri di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei seguenti ministeri: dell'ambiente e della sicurezza

energetica, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, della protezione civile e le politiche del mare, delle imprese e del made in Italy. Al tavolo partecipano i rappresentanti delle regioni territorialmente competenti, della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale nonché delle associazioni maggiormente rappresentative interessate allo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti di cui al presente articolo. Il tavolo è presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del Tavolo interministeriale non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati."

8.9

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*quater*. In considerazione della necessità di incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili e delle esigenze di sicurezza energetica nazionale, l'individuazione delle aree demaniali e i relativi interventi infrastrutturali di cui al presente articolo, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti."

8.0.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

Misure per l'accelerazione dello sviluppo e della realizzazione di impianti eolici in mare

1. Al fine di accelerare i tempi di autorizzazione e realizzazione degli impianti eolici in mare, è data priorità ai progetti i quali aerogeneratori prevedono fondazioni fisse o galleggianti, che per scelta tecnologica o logistica non richiedono di attendere l'attuazione e il completamento delle misure di cui all'art. 8 del presente decreto e che quindi possono essere implementati con orizzonte temporale a breve termine in porti italiani che risultano già idonei alle attività necessarie per la realizzazione dei suddetti impianti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dispone misure volte all'accelerazione dei tempi di autorizzazione dei progetti con orizzonte temporale a breve termine, in priorità rispetto agli altri progetti.

2. Le misure del presente articolo sono riferite alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

8.0.2

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m., il comma 3-*ter* è sostituito dal seguente:

«3-*ter*. Nell'ambito dei Piani regolatori portuali o dei Piani di sviluppo aeroportuale già sottoposti ad una Valutazione Ambientale Strategica, per progetti di opere e interventi che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di Impatto Ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS. Qualora i Piani regolatori portuali o i Piani di sviluppo aeroportuale, ovvero le rispettive varianti, abbiano contenuti progettuali tali da consentire lo svolgimento di una Valutazione di Impatto Ambientale, l'autorità procedente può attivare un procedimento integrato svolto all'interno della Valutazione Ambientale Strategica. L'istruttoria di VAS-VIA integrata è effettuata dalla Commissione tecnica VIA-VAS secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto e si conclude con un unico provvedimento.

Nell'ambito dei procedimenti regolati dal presente comma, hanno sempre precedenza, nell'ordine di trattazione da parte della Commissione di cui al periodo precedente, quelli riguardanti porti in cui siano state individuate aree demaniali marittime destinate, nei modi di legge, alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l'assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare.»

8.0.3

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. Al fine di incrementare la produzione domestica di energia elettrica da fonti rinnovabili, per le nuove installazioni di impianti di mini eolico domestico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28."

8.0.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Green corridor dell'idrogeno verde)

1. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'accordo di cooperazione sottoscritto tra l'Autorità Portuale di Tangeri (TangerMed) e l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale tra i quali si prevede la realizzazione di un *Green Corridor* destinato al trasporto dell'idrogeno verde prodotto in Marocco e in transito per il Porto di Trieste quale polo logistico per le materie prime energetiche distribuite in Centro/Est Europa attraverso l'Oleodotto Transalpino è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2024 a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per il finanziamento di uno studio di fattibilità del *Green Corridor*, che analizzi l'intera filiera logistica dell'idrogeno, anche attraverso la possibile individuazione dei soggetti pubblici e privati interessati.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 250.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.0.5

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis.

(Incentivi per investimenti in impianti di Bioraffinerie per la produzione di bioprodotto)

1. Al fine di ridurre le emissioni di CO2 e di contrastare i cambiamenti climatici, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal Green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo con la dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 destinato all'erogazione di un credito di imposta per gli investimenti effettuati all'avvio o all'implementazione di impianti di Bioraffinerie destinati alla produzione di bioprodotto di interesse industriale.

2. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le aliquote, i criteri e i requisiti di accesso al contributo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

8.0.6

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure per l'accelerazione dello sviluppo e della realizzazione di impianti eolici in mare)

1. Al fine di accelerare i tempi di autorizzazione e realizzazione degli impianti eolici in mare, è data priorità ai progetti i quali aerogeneratori prevedono fondazioni fisse o galleggianti, che per scelta tecnologica o logistica non richiedono di attendere l'attuazione e il completamento delle misure di cui all'art. 8 del presente decreto e che quindi possono essere implementati con orizzonte temporale a breve termine in porti italiani che risultano già idonei alle attività necessarie per la realizzazione dei suddetti impianti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dispone misure volte all'accelerazione dei tempi di autorizzazione dei progetti con orizzonte temporale a breve termine, in priorità rispetto agli altri progetti.

2. Le misure del presente articolo sono riferite alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

3. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, quinto periodo, le parole: « hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti», sono sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie, in ordine decrescente, le seguenti tipologie di progetti: progetti eolici offshore; progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti; interventi di modifica, anche sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di energia eolica e solare; impianti di rigassificazione; impianti di stoccaggio; gasdotti; metanodotti; impianti geotermici; impianti idroelettrici; progetti fotovoltaici e agrivoltaici, di potenza nominale pari almeno a 50 MW; progetti eolici onshore di potenza nominale pari almeno a 70 MW».

8.0.7

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure per l'accelerazione dello sviluppo e della realizzazione di impianti eolici in mare)

1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, quinto periodo, le parole: « hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti», sono sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie, in ordine decrescente, le seguenti tipologie di progetti: progetti eolici offshore; progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti; interventi di modifica, anche sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di energia eolica e solare; impianti di rigassificazione; impianti di stoccaggio; gasdotti; metanodotti; impianti geotermici; impianti idroelettrici; progetti fotovoltaici e agrivoltaici, di potenza nominale pari almeno a 50 MW;

progetti eolici onshore di potenza nominale pari almeno a 70 MW».

8.0.8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Servizi di cold ironing e comunità energetiche portuali - CERP)

1. All'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, comma 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: «che il concessionario» sono aggiunte le seguenti: «che ai presenti fini può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing».

2. All'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Al fine di contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico di ciascun porto, le Autorità di sistema portuale e le CERP di cui al comma 2, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, su istanza dei soggetti interessati, possono sottoscrivere accordi ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241/1990 con i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e del codice della navigazione, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile, anche riuniti in consorzio, al fine di disciplinare l'uso condiviso delle infrastrutture energetiche e relativi impianti anche prevedendo una gestione comune di tali infrastrutture nonché dei servizi di cold ironing.».

8.0.9

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis

(Transizione energetica nei porti)

1. All'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«2-bis. Al fine di contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico di ciascun porto, le Autorità di sistema portuale e le CERP di cui al comma 2, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, su istanza dei soggetti interessati, possono sottoscrivere accordi ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 con i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e del codice della navigazione, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile, anche riuniti in consorzio, al fine di disciplinare l'uso condiviso delle infrastrutture energetiche e relativi impianti anche prevedendo una gestione comune di tali infrastrutture nonché dei servizi di cold ironing.».

Art. 9

9.1

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di garantire l'interscambio di flussi di dati e ottimizzare le sinergie, il portale digitale di cui al comma 1, deve consentire la piena interoperabilità con la Piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in considerazione degli impatti che i procedimenti amministrativi hanno sulle infrastrutture di rete."

9.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo le parole di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti parole: e i comuni

9.3

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Al comma 2, dopo le parole "le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano", aggiungere le seguenti: e i comuni

9.4

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente :

2-bis. È in ogni caso garantito il diritto di accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma 1 ai sensi dell'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

9.5

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di concorrere ad una efficiente programmazione delle infrastrutture della rete elettrica e al contempo promuovere e accelerare la realizzazione degli impianti alimentati ad energia rinnovabile del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'Allegato I-bis alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, le soluzioni tecniche minime generali elaborate e validate dai gestori della rete elettrica ai sensi del Testo Integrato delle Connessioni Attive, sia nel caso di connessioni in media tensione che in alta e altissima tensione, sono da considerarsi vincolanti e comportano la prenotazione definitiva della capacità della rete a condizione che l'impianto di produzione sia stato autorizzato, ovvero la sua realizzazione non sia subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, ovvero l'iter autorizzativo sia in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle soluzioni tecniche minime elaborate e validate dai gestori della rete elettrica in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di decadenza delle soluzioni tecniche minime generali nei casi di inadempimento del richiedente.

9.6

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: elettromagnetici , inserire le seguenti: , tenuto conto degli impatti cumulativi con altre fonti di esposizione

9.7

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le verifiche dell'interesse archeologico, relativamente alle opere di cui al presente articolo, sono svolte in fase di realizzazione dell'intervento, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa fondata su un livello di progettazione esecutiva, ad eccezione di quelle ricadenti, anche parzialmente, nelle aree di interesse archeologico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le quali è necessaria una valutazione caso per caso da parte dell'ente competente.

9.8

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi in cui la DIL sia corredata da una dichiarazione sostitutiva certificata redatta da un professionista abilitato, che asseveri sotto la propria responsabilità che l'esecuzione dei lavori per realizzare le opere e le infrastrutture di cui al primo periodo non comporti nuova edificazione o scavi in quote diverse a quelle già impegnate da manufatti esistenti o mutamento nell'aspetto esteriore dei luoghi, non trovano applicazione le disposizioni di cui

all'articolo 28, comma 4, del Decreto Legislativo. 22 gennaio 2004, n. 42, e di cui all'articolo 41, comma 4, del Decreto Legislativo. 31 marzo 2023, n. 36.

9.9

[Fregolent](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine il seguente periodo:

"Le verifiche dell'interesse archeologico, relativamente alle opere di cui al presente articolo, sono svolte in fase di realizzazione dell'intervento, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa fondata su un livello di progettazione esecutiva, ad eccezione di quelle ricadenti, anche parzialmente, nelle aree di interesse archeologico di cui all'art.142, comma 1, lettera m) del Codice dei Beni Culturali e Paesaggio, di cui al Decreto Legislativo del 22 Gennaio 2004, n.42, per le quali sarà necessaria una valutazione caso per caso da parte dell'ente competente".

9.10

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Il comma 7, è sostituito dal seguente:

"7. Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea ovvero occorra l'acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti, la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5, l'amministrazione procedente adotta lo strumento della conferenza semplificata nel rispetto dei tempi e delle procedure previste dall'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241."

Conseguentemente sopprimere il comma 8

9.11

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

b) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.

9.12

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Si Apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera a), sopprimere le parole da: , decorso il quale fino alla fine del periodo; al medesimo comma 7, lettera b), sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: quaranta giorni;

b) sopprimere il comma 8.

9.13

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. L'autorizzazione unica di cui al comma 7 può prevedere, nei casi in cui l'iter autorizzativo relativo agli impianti di distribuzione includa anche le opere di connessione alla rete elettrica nazionale (RTN) oltre a quelle per la cabina primaria, l'autorizzazione contestuale, nel rispetto delle rispettive competenze dello Stato e delle Regioni, sia delle opere della rete di distribuzione, sia delle opere di connessione alla RTN.

9.14

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9.1. Per gli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile finanziati dal Piano nazionale

di ripresa e resilienza (PNRR) ed in particolare per gli impianti sviluppati nell'ambito dell'autoconsumo diffuso, viene data priorità di accesso alla rete di distribuzione.

9.15

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 9-undecies, aggiungere il seguente:

9-duodecies. Al fine di garantire la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ivi incluse le relative opere connesse, di cui all'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, l'Autorità competente in materia di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, avvia il procedimento, su istanza del proponente, anche in assenza del progetto, redatto e validato dal gestore di rete competente, dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete. Resta fermo l'obbligo per il proponente di allegare alla domanda di autorizzazione una proposta di soluzione progettuale dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete, elaborata in coerenza con il preventivo per la connessione predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente. L'efficacia del provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, resta subordinata alla conferma della positiva valutazione del gestore della rete competente in merito alla proposta di soluzione progettuale presentata dal proponente. Ferme restando, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora il competente gestore della rete evidenzi al proponente la necessità di apportare delle modifiche alla soluzione progettuale proposta, l'Autorità competente in materia di autorizzazione unica, su istanza del proponente, provvede alla valutazione in merito all'entità di tali modifiche entro il termine perentorio di 30 giorni, comunicando l'esito al proponente. In caso di modifiche ritenute non sostanziali il provvedimento è aggiornato entro il termine perentorio di 15 giorni. Il procedimento di approvazione di varianti ritenute sostanziali, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, si conclude nel termine perentorio di 60 giorni.

9.16

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 9-undecies, aggiungere il seguente:

9-dudecies. Gli interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili esistenti e le variazioni dei progetti autorizzati, ovvero già oggetto di valutazioni ambientali ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, consistenti, a prescindere dalla potenza ovvero dalla taglia di impianto risultante a seguito dell'intervento, in modifiche della soluzione di connessione ovvero delle opere di connessione alla rete, non sono considerati sostanziali e non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui all'articolo 6-bis, comma 4, del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, purché gli interventi e le opere oggetto del progetto di modifica:

a) non siano ricompresi tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

b) non ricadano nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quelle incluse nella Rete Natura 2000, nelle aree sottoposte a tutela culturale, paesaggistica o archeologica ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, né nei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

9.17

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 9-undecies, aggiungere il seguente:

9-duodecies. Per i soli impianti di produzione di energia e combustibili da fonti rinnovabili alimentati a biomasse, le nuove richieste di connessione alla medesima rete degli impianti localizzati nel medesimo comune e/o in comuni contermini sono sottoposte, laddove previste, ad una procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che esamini gli effetti

cumulativi sull'ambiente e sulla popolazione residente.

9.0.1

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis.

(Aliquota IVA per pompe di calore)

1. Alla Tabella A - Parte II-bis (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies, è aggiunto il seguente: «1-quinquies.1. pompe di calore per la climatizzazione invernale e/o estiva».

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

9.0.2

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis.

(Disposizioni per la riduzione della dipendenza da combustibili fossili attraverso la promozione dell'elettrificazione dei consumi per il riscaldamento)

1. Al fine di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento attraverso l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ARERA, con proprio provvedimento, introduce:

a) tariffe elettriche dedicate per le utenze che utilizzano la pompa di calore elettrica come principale sistema di riscaldamento tramite l'applicazione di componenti tariffarie relative agli oneri di sistema opportunamente ridotte;

b) ulteriori agevolazioni tariffarie nel caso di pompe di calore dotate di sistemi tecnologici di monitoraggio e controllo che abilitano l'integrazione con il sistema elettrico."

9.0.3

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure per lo sviluppo green delle isole minori attualmente non interconnesse con la terraferma)

1. Ai fini della realizzazione del piano pluriennale di Terna teso a favorire lo sviluppo green delle isole minori attualmente non interconnesse con la terraferma, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'interconnessione con il territorio, finalizzato a favorire la realizzazione delle linee di connessione tra il sistema elettrico nazionale e la rete presente nelle isole minori, finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al comma 4.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

3. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

9.0.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Rafforzamento della disciplina sull'unbundling)

1. Nel caso di imprese integrate verticalmente, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti e le misure necessarie a garantire la reale separazione, anche proprietaria, tra le imprese di vendita e i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche, nonché con le imprese che operano nel settore dei servizi post contatore.

Art. 10

10.1

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

L'articolo è soppresso

10.2

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo le parole: nuovi sistemi aggiungere le seguenti: totalmente alimentati da fonti rinnovabili.

10.3

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: 2-bis. Alle imprese che realizzino o estendano reti di teleriscaldamento per l'approvvigionamento di energia termica per uso industriale che usino almeno il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo complessivo sostenuto con un massimale di spesa pari a 50.000.000 di euro per ciascun progetto di investimento.

2-ter. Con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinati i requisiti degli interventi ammissibili e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

2-quater. Il credito di imposta di cui al precedente comma è utilizzabile in compensazione nel modello F24, in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il costo è stato sostenuto.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

10.4

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di contenere per il primo trimestre 2024 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale anche in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, i servizi di teleriscaldamento, nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio di energia di cui all'articolo 16 comma 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115, sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al 5 per cento per i consumi stimati o effettivi dei mesi gennaio, febbraio e marzo 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 41,46 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023."

Art. 11

11.1

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

11.2

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Sopprimere l'articolo.

11.3

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente:

1-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 finalizzata al riconoscimento di misure premiali sulla base del programma approvato ai sensi del comma 1, lettera e-ter). Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

11.4

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, la lettera c) è soppressa

11.5

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera c), premettere al numero 1) il seguente:

«01) al comma 2, lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei criteri e modalità per procedere, ove necessario al fine di garantire la salvaguardia e la tutela dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, alla rimozione e ricollocazione di ogni categoria di rifiuto radioattivo, compresi i rifiuti ad alta attività destinati allo stoccaggio provvisorio di lunga durata»

11.6

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma «5-bis», secondo periodo, dopo le parole «militari interessate» aggiungere le seguenti: «già nella disponibilità del medesimo Ministero alla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto».

11.7

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma «5-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole:* che si intendono prevalenti rispetto alle autocandidature di cui al secondo periodo.

b) *al capoverso comma «5-quater», premettere le seguenti parole:* «Fatto salvo il caso di cui al comma 5-bis, ultimo periodo.».

11.8

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, dopo le parole: 23 dicembre 2022, n. 435, *aggiungere le seguenti:* che risultino basati sulla distribuzione di calore generato esclusivamente da fonti rinnovabili, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH),

11.0.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Modifiche del codice ambientale in materia di contrasto all'abbandono di rifiuti)

1. All'art. 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: «1-ter. Una quota pari al 50 per cento delle ammende riscosse e delle eventuali oblazioni relative al reato di cui al comma 1 è trasferito all'Amministrazione che ha provveduto all'accertamento del reato. Le somme trasferite sono vincolate ad attività finalizzate a potenziare il contrasto all'abbandono di rifiuti. Le modalità di attuazione del trasferimento sono definite all'adozione di un apposito regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.»

Art. 12

12.1

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* o del distributore interessato *aggiungere le seguenti:* e senza distinzioni per tecnologia; *al medesimo comma 1, lettera b), dopo le parole:* fotovoltaici con celle, *aggiungere le seguenti:* ivi comprese le celle e i wafer di silicio,;

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* 3-bis. L'ENEA provvede all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti, nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro di cui al comma 1, garantendo la permanenza di valori minimi di efficienza in relazione al processo di evoluzione tecnologica.

12.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:

a) "moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, specificando l'efficienza del modulo;

b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, specificando l'efficienza della cella;"

12.3

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Al comma 1, lettera B), dopo il numero 1.2) "capoverso e-ter" aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Le regioni e gli enti locali nel cui territorio è situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico, nonché il Ministero della difesa con riferimento alle strutture militari, hanno il diritto di recedere dagli accordi stipulati per ospitare sul proprio territorio il deposito nazionale fino al completamento dei lavori, inclusi quelli per l'impianto dello stoccaggio a titolo provvisorio. La Regione nel cui territorio è situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico istituisce

il Tavolo della trasparenza al fine di garantire la necessaria partecipazione e trasparenza dei territori interessati.»

12.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Alle imprese che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 25 per cento del costo dei moduli fotovoltaici, con un massimale di spesa previsto pari a 200 euro per kW di potenza nominale dei moduli installati, se sono utilizzati moduli aventi i requisiti di cui alla precedente lettera *a*); un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo dei moduli fotovoltaici, con un massimale di spesa previsto pari a 270 euro per kW di potenza nominale dei moduli installati, se sono utilizzati moduli aventi i requisiti di cui alla precedente lettera *b*); dell'85 per cento del costo dei moduli fotovoltaici, con un massimale di spesa previsto pari a 410 euro per kW di potenza dei moduli installati, se sono utilizzati moduli aventi i requisiti di cui alla precedente lettera *c*). Per soggetti che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici, si intendono anche aziende che realizzano impianti con finalità di vendita di energia in modalità ESCO o PPA.

1-ter. Alle imprese che realizzano l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, è riconosciuto un credito di imposta dell'85 per cento del costo dell'investimento, con un massimale di spesa per kW di capacità di euro 2.000, nel caso in cui detti sistemi di accumulo siano caratterizzati da celle prodotte negli Stati membri dell'Unione europea attraverso l'utilizzo di chimiche sostenibili - sia in termini di estrazione dei materiali che di lavorazione durante il processo produttivo - e sicure a base Litio-Ferro-Fosfato. Per la realizzazione di sistemi di accumulo asserviti a un impianto fotovoltaico che rispettino le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra ma le cui celle non siano prodotte negli Stati membri dell'Unione europea il credito di imposta è riconosciuto nella misura dell'85 per cento del costo dell'investimento con un massimale di spesa per kW di capacità di euro 1.000. Per la realizzazione di sistemi di accumulo che abbiano le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra ma non sono asserviti a un impianto fotovoltaico, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 25 per cento del costo dell'investimento o del 50 per cento del costo dell'investimento a seconda che i sistemi di accumulo non siano o siano caratterizzati da celle prodotte negli Stati membri dell'Unione europea, con un massimale di spesa per kW di capacità di euro 1.000.

1-quater. Alle imprese che realizzano gli investimenti di cui al precedente comma in strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le percentuali di detrazione di cui sopra vengono incrementate di 10 punti percentuali.

1-quinquies. Il credito di imposta di cui al precedente comma è utilizzabile in compensazione nel modello F24, in 5 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il costo è stato sostenuto. Le imprese possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante in 5 quote annuali di pari importo.

12.5

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"*1-bis*) In relazione ai prodotti iscritti nel registro di cui al comma 1, il produttore o il distributore interessato, che ha presentato la relativa istanza, fornisce indicazioni in ordine alla provenienza delle materie prime critiche, alle emissioni di carbonio relative all'intera filiera, al ciclo di vita del prodotto e al rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG), prendendo a riferimento i più elevati standard di certificazione ambientale. Dette informazioni sono

pubblicate in nota al registro e devono essere aggiornate con cadenza annuale.".

12.6

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 92, è inserito il seguente: «92-bis. All'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-ter. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera h), si applica l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi del 26 per cento, a norma dell'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.»».

Art. 13

13.1

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: "della legge 30 dicembre 2021, n. 234", sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione di investimenti che prevedono l'utilizzo di qualsiasi combustibile fossile.".

13.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 280.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e in misura pari a 280 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

13.3

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 400 milioni. All'onere di cui al precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione dispesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.

13.0.1

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli elettrici e velocipedi a pedala assistita)

1. Ai fini di ridurre i tempi della transizione energetica, di apportare benefici in termini di mitigazione degli effetti negativi da emissioni di CO2 e di ridurre la spesa per l'acquisto di carburante incentivando una mobilità alternativa all'utilizzo di veicoli inquinanti, per gli anni 2024, 2025 e 2026 sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:

a) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 50.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

b) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria L1e e L3e, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria N1 e N2, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 50.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

d) i velocipedi a pedala assistita di cui all'articolo 50, del codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 107,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.0.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

1. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.

2. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 199 del 2021, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del citato decreto legislativo n. 199 del 2021, anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.

3. All'articolo 119, comma 16-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «fino a 200 kW» sono sostituite con le parole «fino ad 1 MW»;

b) dopo le parole «di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

13.0.3

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 13-bis.

(Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati da mezzi ad alimentazione totalmente elettrica)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 previsti per il settore dei trasporti e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, in via sperimentale dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ai veicoli ad alimentazione totalmente elettrica, detenuti a titolo di proprietà, appartenenti alle categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3, nonché ai motocicli con potenza non inferiore a 11 kW si applica una riduzione dei costi sostenuti per i pedaggi in relazione ai transiti effettuati sulle tratte autostradali.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate ai proprietari dei veicoli.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I diversi fornitori del servizio di pedaggio forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta dello stesso, i dati sul traffico relativo ai propri clienti proprietari dei veicoli di cui al comma 1, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati

personali, per consentire il monitoraggio dei risultati ottenuti in termini di riduzione delle emissioni di gas climalteranti e valutare l'efficacia della misura di differenziazione dei pedaggi stradali.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri applicativi della riduzione tariffaria di cui al comma 1."

13.0.4

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per la riduzione degli effetti climalteranti)

1. Per accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, il comma 1041 è sostituito dal seguente: «1041. Al fine di provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1031, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascun degli anni 2024, 2025 e 2026».

13.0.5

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 13-bis.

(Tavolo permanente di coordinamento per la decarbonizzazione dei settori strategici e la giusta transizione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un Tavolo permanente di coordinamento per la decarbonizzazione dei settori strategici e la giusta transizione, composto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da rappresentanti del CNR, da rappresentanti di ENEA, da rappresentanti delle regioni e degli enti locali nonché dalle parti sociali volto ad assicurare il coordinamento e l'indirizzo unitario delle misure e delle azioni in materia di decarbonizzazione e finalizzato a:

- a) tutelare le fasce sociali più deboli e vulnerabili nonché i lavoratori attraverso nuove opportunità di occupazione;
- b) sviluppare progetti concertati finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione dei settori strategici, in un'ottica di tutela ambientale, sociale e di economia circolare.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo di cui al comma 1."

Art. 14

14.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sostituirlo con il seguente:

"Art. 14

(Proroga del regime di maggior tutela)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «e per i clienti domestici» sono sostituite dalle seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici».

14.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con il pieno coinvolgimento delle Associazioni dei Consumatori maggiormente rappresentative."

14.3

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a diffusione nazionale, anche con il coinvolgimento della RAI (Società concessionaria di servizio pubblico) e delle sue redazioni locali, e a diffusione locale anche mediante radio e televisioni locali, cartellonistica su strada, *spot*, affissioni su mezzi di trasporto pubblico locale inerenti la mobilità urbana ed extra-urbana.

Conseguentemente:

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* 1 milione di euro, *con le seguenti:* 5 milioni di euro;

b) *al comma 3, lettera b), capoverso comma «2-bis.», alinea, sostituire le parole:* sessanta giorni *con le seguenti:* centottanta giorni;

c) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* 3-bis. Per le finalità di cui al comma 3 sono ricompresi, tra i vulnerabili, i clienti che non superano la soglia ISEE (indicatore situazione economica equivalente) di 20.000 euro per i nuclei famigliari con meno di quattro figli e 40.000 euro per le famiglie numerose con almeno quattro figli a carico.;

d) *al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da:* l'Autorità *fino alla fine del periodo con le seguenti:* la Banca d'Italia definisce con proprio provvedimento, sentiti l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, le condizioni e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo. Al fine di assicurare la regolarità dei relativi pagamenti e nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, gli esercenti il servizio di maggior tutela sono tenuti a inviare agli esercenti il servizio a tutele graduali ogni informazione necessaria per procedere all'addebito diretto sul conto corrente bancario, postale o su altri mezzi di pagamento del cliente che opera attraverso un intermediario finanziario, secondo quanto previsto dal periodo precedente.;

e) *al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da:* Acquirente unico S.p.A *fino a:* ARERA *con le seguenti:* ARERA effettua, avvalendosi, ove necessario, della società Acquirente Unico;

f) *al medesimo comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:* il 31 marzo 2025 *con le seguenti:* 3 mesi dalla conclusione delle aste e comunque non oltre il 1° giugno 2024.

14.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a diffusione nazionale, anche con il coinvolgimento della RAI (Società concessionaria di servizio pubblico) e delle sue redazioni locali, e a diffusione locale anche mediante Radio e Televisioni locali, cartellonistica su strada, *spot*, affissioni su mezzi TPL inerenti la mobilità urbana ed extra-urbana.

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1 milione di euro *con le seguenti:* cinque milioni di euro.

14.5

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. La Presidenza del Consiglio assicura che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di riservare spazi di informazione nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale. Per tali finalità, l'attività di informazione e comunicazione di cui al comma 1, costituisce messaggio di utilità sociale e di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150."

14.6

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Al fine di assicurare la trasparenza e la comprensione delle informazioni del contratto di fornitura di energia elettrica rese al cliente finale sia in fase precontrattuale sia in fase contrattuale e per migliorare la confrontabilità delle offerte, ridurre al minimo gli ostacoli al cambio di venditore senza limitare indebitamente la scelta del cliente stesso, prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura di energia elettrica in esito alle procedure competitive, l'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 210 dell'8 novembre 2021 è abrogato. Arera con propria deliberazione, da adottare entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, determina le modalità di attuazione del presente comma aggiornando conseguentemente l'articolo 1, comma 1.1, numero XXI della Deliberazione 6 giugno 2023 250/2023/R/COM.

14.7

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Al fine di prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura di energia elettrica, la tariffa ad uso domestico delle abitazioni in muratura, prevista dalla deliberazione 9 febbraio 2012 38/2012/R/eel di Arera, è applicata anche per le forniture temporanee a forfait delle abitazioni ad uso dello spettacolo viaggiante.

14.8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

a) *sopprimere il comma 4;*

b) *al comma 5, sopprimere le parole:* o dall'esercente il servizio di vulnerabilità di cui all'articolo 11 comma 2 del decreto legislativo n. 210 del 2021 come modificato dal comma 3 del presente articolo;

c) *al comma 6, sopprimere le parole:* coerente con le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo;

d) *sostituire il comma 7 con il seguente: 7.* Per le finalità di cui al comma 1, per assicurare un efficace coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei clienti domestici nel mercato dell'energia elettrica, nonché per garantire la tempestiva adozione delle occorrenti misure correttive, ARERA, avvalendosi, ove necessario, della società Acquirente Unico, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specifiche attività di monitoraggio relativamente alle condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, e 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 201, nonché alla corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli aggiudicatari individuati mediante le predette procedure competitive. Gli esiti delle attività di cui al primo periodo sono contenuti in una relazione trasmessa dall'ARERA alle Commissioni parlamentari, competenti per materia, entro 3 mesi dalla conclusione delle aste e comunque non oltre 1° giugno 2024 e, successivamente, con cadenza annuale a decorrere da detta data.

14.9

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, è sostituito dal seguente: «2. A decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela di cui all' articolo 1,

comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ai clienti vulnerabili di cui al comma 1 continua ad applicarsi il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125.».

Conseguentemente:

a) *sopprimere il comma 4;*

b) *al comma 5, sopprimere le parole:* o dall'esercente il servizio di vulnerabilità di cui all'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 210 del 2021 come modificato dal comma 3 del presente articolo;

c) *al comma 6, sopprimere le parole:* coerente con le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo;

d) *al comma 7, alle parole:* Per le finalità *premettere le seguenti:* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del DM 18 maggio 2023, n.169;

e) *dopo il comma 7, aggiungere il seguente:* 7.1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «a decorrere dal 10 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2026».

14.10

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 3, lettera b), capoverso comma «2-bis.», sostituire le parole: sessanta giorni *con le seguenti:* centottanta giorni.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Entro sessanta giorni dalla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021 e, comunque, non oltre il 31 maggio 2024, la Banca d'Italia definisce con proprio provvedimento, sentiti l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, le condizioni e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo. Al fine di assicurare la regolarità dei relativi pagamenti e nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, gli esercenti il servizio di maggior tutela sono tenuti a inviare agli esercenti il servizio a tutela graduale ogni informazione necessaria per procedere all'addebito diretto sul conto corrente bancario, postale o su altri mezzi di pagamento del cliente che opera attraverso un intermediario finanziario, secondo quanto previsto dal periodo precedente.

14.11

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per le finalità di cui al comma 3 sono ricompresi tra i vulnerabili i clienti che non superano la soglia ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) di 20.000 euro per i nuclei famigliari con meno di quattro figli e 40.000 euro per le famiglie numerose con almeno quattro figli a carico.

14.12

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Per l'anno 2024, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate con delibera dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nel

limite di 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricità e gas."

14.13

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sopprimere il comma 4.

14.14

[Bevilacqua](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Sostituire il comma 4, con i seguenti:

"4. In considerazione degli impatti della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e della conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza ed estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, della necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della esigenza di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2025.

4-bis. Al fine di salvaguardare il personale impiegato nella gestione di attività di maggior tutela nei contact center, attualmente titolari di tali attività in fase di graduale transizione, all'interno degli schemi delle procedure competitive di cui al decreto adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 60-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è applicato, nel passaggio dal mercato tutelato al mercato dei Servizi a tutele graduali (STG) e successivamente al mercato libero, l'obbligo dell'utilizzo dell'istituto della clausola sociale in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 28 gennaio 2016, n. 11, e nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione".

14.15

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 4, sostituire il capoverso comma «1.» con il seguente: «1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) assicura, con propri provvedimenti, che gli operatori individuati successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, subentrino nell'azienda o nel ramo d'azienda degli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, e subentrino conseguentemente nei rapporti giuridici in capo agli stessi al momento della cessazione del servizio di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2007, correlati al servizio medesimo.».

14.16

[Fregolent](#)

Al comma 4, sostituire il capoverso 1. con il seguente:

"1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) assicura, con propri provvedimenti, che gli operatori individuati successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, subentrino nell'azienda o nel ramo d'azienda degli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, e subentrino conseguentemente nei rapporti giuridici

in capo agli stessi al momento della cessazione del servizio di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2007, correlati al servizio medesimo."

14.17

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 5, sostituire il secondo periodo, con il seguente:

"Entro sessanta giorni dalla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021 e, comunque, non oltre il 31 maggio 2024, la Banca d'Italia definisce con proprio provvedimento, sentiti l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, le condizioni e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo."

14.18

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "Al fine di assicurare la regolarità dei relativi pagamenti e nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, gli esercenti il servizio di maggior tutela sono tenuti a inviare agli esercenti il servizio a tutele graduali ogni informazione necessaria per procedere all'addebito diretto sul conto corrente bancario, postale o su altri mezzi di pagamento del cliente che opera attraverso un intermediario finanziario, secondo quanto previsto dal periodo precedente."

14.19

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 7

14.20

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Per le finalità di cui al comma 1, per assicurare un efficace coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei clienti domestici nel mercato dell'energia elettrica, nonché per garantire la tempestiva adozione delle occorrenti misure correttive, ARERA, avvalendosi, ove necessario, della società Acquirente Unico, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specifiche attività di monitoraggio relativamente alle condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, e 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 201, nonché alla corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli aggiudicatari individuati mediante le predette procedure competitive. Gli esiti delle attività di cui al primo periodo sono contenuti in una relazione trasmessa dall'ARERA alle Commissioni parlamentari, competenti per materia, entro 3 mesi dalla conclusione delle aste e comunque non oltre 1° giugno 2024 e, successivamente, con cadenza annuale a decorrere da detta data.

14.21

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-bis- 1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2024, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di

ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

7-ter-1. Agli oneri derivanti dal comma *7-bis*, valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)."

14.22

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis-1. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le piccole e medie imprese che dichiarino di versare in situazione di obiettiva difficoltà. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, l'ARERA, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze delle piccole e medie imprese".

14.23

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 7- bis, è aggiunto il seguente:

"7-ter. L'esercizio del diritto di recesso anticipato da un contratto di fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte dei clienti domestici, inclusi quelli qualificabili come vulnerabili ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, non è soggetto ad alcun onere a carico dell'utente finale."

14.0.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14.1

(Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni tariffarie a favore degli esercizi di vicinato)

1. Agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 114 che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un contributo nel limite massimo di 50 milioni di euro per il 2024:

a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per

cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo pari a 50 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.0.2

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14.1

(Incentivi per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica)

1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione dei consumi domestici, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal Green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con la dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 destinato all'erogazione di un contributo agli acquirenti finali per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica con contestuale smaltimento e riciclo di un corrispondente elettrodomestico obsoleto di almeno n. 2 classi energetiche inferiori.

2. In ogni caso, il contributo di cui al comma 1 è assegnato per l'acquisto di elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla:

- a) classe B per le lavatrici e lavasciuga;
- b) classe C per le lavastoviglie;
- c) classe D per i frigoriferi e i congelatori.

3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede alla determinazione dell'ammontare massimo del contributo per ciascun beneficiario, tenendo conto anche delle capacità reddituali, nonché delle modalità di erogazione e degli eventuali limiti di fruibilità.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.0.3

[Lorefice](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Proroga del regime di maggior tutela)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: «10 gennaio 2024», sono sostituite dalle seguenti: «10 gennaio 2025»;

b) al comma 60, le parole: «e per i clienti domestici» sono sostituite dalle seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici».

14.0.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14.1

(Riforma degli oneri generali di sistema)

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il Fondo Energivori finanziato con i proventi derivanti dalle risorse

di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Le risorse destinate al Fondo ammontano a 1.400 milioni di euro all'anno per il triennio 2024-2026. Entro tre mesi dalla data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

2. A partire dal 1° gennaio 2024, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il *bonus* sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.

3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da «tener conto» fino a «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi».

14.0.5

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14.1

(Riforma degli oneri generali di sistema)

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il Fondo Energivori finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Le risorse destinate al Fondo ammontano a 1.400 milioni di euro all'anno per il triennio 2024-2026. Entro tre mesi dalla data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

2. A partire dal 1° gennaio 2024, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il *bonus* sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.

3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da «tener conto» fino a «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi».

14.0.6

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14.1

(Tariffa dedicata per le pompe di calore)

1. Ai fini della sicurezza energetica del sistema elettrico nazionale e per favorire la transizione energetica, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione tecnico-finanziaria che abbia come oggetto la possibilità di introdurre:

a) una tariffa elettrica dedicata alle pompe di calore utilizzate, quale fonte primaria per la climatizzazione invernale, in abitazioni adibite a residenza principale, tramite una riduzione delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema;

b) tariffe dinamiche, in base a fattori quali fasce di tempo e condizioni di carico della rete, che tengano conto del potenziale di flessibilità che le pompe di calore offrono alla rete elettrica in combinazione con l'inerzia degli edifici.

14.0.7

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 14.1

(Tariffa dedicata per le pompe di calore)

1. Ai fini della sicurezza energetica del sistema elettrico nazionale e per favorire la transizione energetica, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione tecnico-finanziaria che abbia come oggetto la possibilità di introdurre:

a) una tariffa elettrica dedicata alle pompe di calore utilizzate, quale fonte primaria per la climatizzazione invernale, in abitazioni adibite a residenza principale, tramite una riduzione delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema;

b) tariffe dinamiche, in base a fattori quali fasce di tempo e condizioni di carico della rete, che tengano conto del potenziale di flessibilità che le pompe di calore offrono alla rete elettrica in combinazione con l'inerzia degli edifici."

Art. 14-quater

14-quater.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sopprimere comma 1.

14-quater.2

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: in via d'urgenza e.

14-quater.3

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, dopo le parole: dagli articoli aggiungere la seguente: 178,.

14-quater.4

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole: il recupero energetico, la riduzione dei movimenti dei rifiuti e,.*

b) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: a realizzare fino alla fine della medesima lettera a) con le seguenti: a migliorare e favorire la raccolta differenziata, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e riciclo;*

c) *al comma 2, lettera b) sostituire le parole da: ivi compresi alle parole: del presente comma con le seguenti: di cui alla lettera a);*

d) *sostituire il comma 9, con i seguenti:*

9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite di 800 milioni di euro complessivi, sono finanziati mediante l'utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui al comma ;

9-bis. I commi da 272 a 275 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono abrogati.

14-quater.5

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: recupero energetico, al medesimo comma 1, dopo le parole: di tecnologie aggiungere le seguenti: innovativi finalizzati alla gestione sostenibile dei rifiuti in sostituzione di impianti e processi ad alta intensità di carbonio, nel rispetto della gerarchia, dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), anche in considerazione della prevista estensione del sistema EU ETS agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani,.

14-quater.6

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: recupero energetico; al medesimo comma 1, dopo le parole: di tecnologie aggiungere le seguenti: innovativi volti a migliorare e favorire le raccolte differenziate, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e riciclo.

14-quater.7

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: recupero energetico; al medesimo comma 1, dopo le parole: della salute pubblica aggiungere le seguenti: nel rispetto degli obiettivi ambientali di cui all'art. 17 regolamento (UE) 2020/852, delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE, fermi restando i criteri e i fabbisogni previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti,.

14-quater.8

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: il recupero energetico,.

14-quater.9

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, le parole: "il recupero energetico," sono soppresse.

14-quater.10

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole "il recupero energetico", con le parole "l'incremento della raccolta differenziata di cui all'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006"

14-quater.11

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "il recupero energetico", con le parole:

"il rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 4 della direttiva 98/2008 recepito dall'articolo 179, comma 1, del decreto legislativo n.152 del 2006".

14-quater.12

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, dopo le parole: di tecnologie aggiungere le seguenti: innovativi finalizzati alla gestione sostenibile dei rifiuti in sostituzione di impianti e processi ad alta intensità di carbonio, nel rispetto della gerarchia, dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), anche in considerazione della prevista estensione del sistema EU ETS agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani,.

14-quater.13

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, dopo le parole: di tecnologie aggiungere le seguenti: innovativi volti a migliorare e favorire la raccolta differenziata, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento

e riciclo.

14-quater.14

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole "della Regione siciliana", con le parole "dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)".

14-quater.15

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sopprimere il comma 2.

14-quater.16

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, prima della lettera a) è inserita la seguente:

"0a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, un Piano d'azione per l'economia circolare che preveda di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata per lo meno del 70 per cento".

14-quater.17

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) adotta, presso svolgimento della valutazione ambientale strategica, e della valutazione Impatto Sanitario, il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, finalizzato a migliorare il tasso medio di differenziata relativo ai rifiuti urbani.

14-quater.18

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione includendovi a tal fine aggiungere le seguenti: la realizzazione di impianti per la gestione dell'organico e impianti per il riciclo di imballaggi e gestione dei RAEE.

14-quater.19

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole da: , comprendendovi a tal fine fino alla fine della lettera; al medesimo comma 2, lettera b) sopprimere le parole: , ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a) del presente comma.

14-quater.20

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere dalle parole ", comprendendovi a tal fine", fino alla fine del comma.

14-quater.21

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire dalle parole "di termovalorizzazione" fino alla fine del comma, con le parole: "di gestione, con esclusione degli impianti di termovalorizzazione di rifiuti".

14-quater.22

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: "fatto salvo il divieto di conferire agli impianti di termovalorizzazione rifiuti plastici e materiali riciclabili;".

14-quater.23

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: , ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a) del presente comma.

14-quater.24

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere dalle parole ", ivi compresi" fino alle parole "del presente comma,".

14-quater.25

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) assicura opportune modalità per abbattere il costo della Tari nel territorio della Regione Siciliana.

14-quater.26

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) assicura la trasformazione delle Srr in società pubbliche.

14-quater.27

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) individua un numero di ambiti territoriali ottimali non superiori a 5.

14-quater.28

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) assicura il categorico divieto di subappaltare il servizio di raccolta dei rifiuti nell'ambito del territorio della regione.

14-quater.29

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) assicura la localizzazione degli impianti di cui al presente articolo esclusivamente nelle 7.T.O. «D».

14-quater.30

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) assicura che l'approvazione dei progetti di nuovi impianti di cui al presente articolo avvenga nel rispetto delle procedure di compatibilità ambientale e di VAS.

14-quater.31

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) assicura che le dotazioni assunzionali previste nel presente articolo vengano garantite secondo procedure di evidenza pubblica e per mezzo di una valutazione per titoli ed esami.

14-quater.32

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sopprimere il comma 3.

14-quater.33

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Sopprimere il comma 3.

14-quater.34

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sopprimere il comma 4.

14-quater.35

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 4, dopo le parole "31 marzo 2023, n.36", aggiungere le parole "della normativa vigente in materia di autorizzazioni ambientali".

14-quater.36

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 4, primo periodo aggiungere, in fine, le parole: e nel rispetto degli obiettivi ambientali di cui all'art. 17 regolamento (UE) 2020/852, delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE, fermi restando i criteri e i fabbisogni previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti.

14-quater.37

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sopprimere il comma 5.

14-quater.38

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Al comma 5, dopo le parole: con ordinanza *aggiungere le seguenti:* all'esito della Conferenza dei servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; *al medesimo comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* fermo restando il rispetto dell'articolo 14-*quinquies* della medesima legge 241 del 1990.

14-quater.39

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 5 aggiungere, in fine, le parole: fermo restando il rispetto dell'articolo 14-*quinquies* della medesima legge n. 241 del 1990.

14-quater.40

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sopprimere il comma 6.

14-quater.41

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 6, sopprimere le parole da: prevedendo altresì *fino alla fine del medesimo comma.*

14-quater.42

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 6, sopprimere dalle parole: ", prevedendo altresì, su richiesta" fino alla fine del comma.

14-quater.43

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 6, dopo le parole: "due sub-commissari", aggiungere le parole: ", che abbiano comprovate esperienze nella gestione dei rifiuti,".

14-quater.44

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 6, le parole: "il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111", sono sostituite dalle seguenti: "il cui incarico è svolto a titolo gratuito."

14-quater.45

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sopprimere il comma 7.

14-quater.46

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Sopprimere il comma 7.

14-quater.47

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sopprimere il comma 8.

14-quater.48

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Il comma 8, è sostituito dal seguente:

"8. La realizzazione degli interventi urgenti, di cui al presente articolo, sono senza oneri a carico dello Stato."

14-quater.49

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Sopprimere il comma 9.

14-quater.50

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Il comma 9, è soppresso.

14-quater.51

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sostituire il comma 9 con il seguente: 9. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 800 milioni di euro per il triennio 2024-2026.

14-quater.52

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sostituire il comma 9 con il seguente: 9. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2 sono corrispondentemente ridotti, nel limite di 800 milioni, gli stanziamenti per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina di cui all'articolo 1, comma 272 della legge 29 dicembre 2023, n. 21.

14-quater.53

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sostituire il comma 9 con il seguente: 9. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2, pari a 800 milioni di euro per il triennio 2024-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14-quater.54

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sostituire il comma 9 con il seguente: 9. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2, pari a 800 milioni di euro per il triennio 2024-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14-quater.55

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Sostituire il comma 9 con il seguente:

"9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite di 800 milioni di euro complessivi sono finanziati a valere sulla parte di risorse destinate dal Fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina, da destinare al potenziamento della raccolta differenziata e di impianti di compostaggio."

14-quater.56

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Sostituire il comma 9 con il seguente:

"9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite di 800 milioni di euro complessivi, di cui 751 milioni a valere delle risorse destinate dal fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina e 49 milioni di euro delle risorse impropriamente utilizzate dai rimborsi elettorali partiti, da destinare prioritariamente al potenziamento della raccolta differenziata e delle politiche di economia circolare."

14-quater.57

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 9, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni.

14-quater.58

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 9 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 100 milioni.

14-quater.59

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Al comma 9 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 100 milioni.

14-quater.60

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 9, dopo le parole: accordo di coesione da definire aggiungere le seguenti: previa consultazione popolare nelle province interessate dai nuovi impianti.

14-quater.61

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 9, dopo le parole: accordo di coesione da definire aggiungere le seguenti: previa consultazione popolare.

14-quater.62

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: il piano regionale ai sensi del comma 3 ha efficacia solo dopo l'espletazione delle procedure previste dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 14-quinquies

14-quinquies.0.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 14-quinquies, è inserito il seguente:

"Art. 14-sexies

(Disposizioni urgenti per la tutela dei clienti domestici dagli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale)

1. Al fine di tutelare i clienti domestici da ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura del gas in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, all'articolo 1 del decreto legge 29 settembre 2023, n.131, convertito con legge 27 novembre 2023, n.169 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dopo le parole "dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023", sono aggiunte le seguenti: "nonché dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024".

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 628,62 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2023 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario."

14-quinquies.0.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 14-quinquies, è inserito il seguente:

"Art. 14-sexies

(Fondo per la copertura dei costi derivanti dal servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza)

1. Al fine di incrementare le risorse destinate alla copertura dei costi derivanti dal servizio degli stoccaggi di ultima istanza di cui ai decreti ministeriali n.253 del 22 giugno 2022 e n. 287 del 20 luglio 2022 e degli squilibri registrati nelle partite economiche riguardo i ricavi conseguiti con la vendita sul mercato dei quantitativi di gas legato al servizio di ultima istanza, è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle finanze un "Fondo" denominato "Fondo per la copertura dei costi derivanti dal servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza", alimentato con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 2 a 6. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri mediante i quali l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nei limiti imposti dalla regolamentazione europea vigente, determina la copertura dei suddetti costi, senza alcun incremento sul prezzo di fornitura ai clienti finali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito un contributo a titolo solidaristico a carico dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

3. La base imponibile del contributo di cui al precedente comma 2 è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario, riferito al periodo dal 1° ottobre 2022 al 30 aprile 2023, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero. Il contributo si applica nella misura del 100 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento.

4. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 3 si applica quanto previsto dai commi 3, 3-bis e 3-ter del richiamato articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

5. Ai fini della deducibilità, della riscossione, dell'accertamento e delle relative sanzioni del contributo, nonché per il relativo contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPR n. 633 del 1972 e di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

6. Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2024 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2024, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'articolo 6 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 è soppresso.

7. Al fine di garantire il pieno rispetto dell'adempimento degli obblighi di versamento da parte di tutti i soggetti passivi tenuti al pagamento del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con legge 20 maggio 2022, n.51, entro trenta giorni dall'entrata

in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, individua di concerto con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, tutte le iniziative anche di carattere coattivo necessarie a garantire il recupero dei contributi straordinari non ancora versati dai suddetti soggetti inadempienti.

Art. 15

15.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

"01. All'articolo 20-*bis*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n.61 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n.100, sono aggiunte infine le seguenti parole: «, in coerenza con gli obblighi della Direttiva 2007/60/CE e del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.49»".

15.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, premettere il seguente: 01. All'articolo 20-*bis* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente: «2-*ter*. Al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-*ter* a 20-*duodecies* trovano applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che, entro il termine del 31 dicembre 2024, rilevano attività economiche e produttive di cui al comma 2-*bis* in una situazione di crisi aziendale, in continuità produttiva e aziendale con le attività suddette.».

15.3

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, premettere il seguente: 01. All'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente: «11-*bis*. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2024 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni dell'allegato 1, ulteriormente perfezionato in cabina di regia da parte del Commissario straordinario, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, è differito senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale mediante copertura intestata al Commissario straordinario.».

15.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 20-*bis* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « dagli eventi alluvionali» sono inserite le seguenti:« e atmosferici»;

b) al comma 2, dopo le parole:« e gli eventi alluvionali» sono inserite le seguenti:« e atmosferici».

15.5

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, premettere il seguente: 01. All'articolo 20-*ter*, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «11 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «11 milioni di euro per l'anno 2023 e di 22 milioni

di euro per l'anno 2024». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 22 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.6

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. All'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «700 milioni di euro per l'anno 2025»;

b) al comma 6, le parole: « 200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «700 milioni di euro per l'anno 2025».

01-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 01, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024.

15.7

[Fregolent](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) dopo le parole «*agricoli e alimentari*» inserire le seguenti: «*e degli articoli 104 del regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, nonché, in ultima istanza, danni economici subiti ai frutti pendenti in corso di maturazione.*»".

15.8

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1- *bis*. All'articolo 20- *septies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n.61 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n.100, dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7- *bis*. Nelle more dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici compatibili con il quadro ambientale, derivante dai cambiamenti climatici in atto e delle condizioni di rischio connesse i Comuni ricadenti nell'ambito dei territori di cui all'articolo 20-*bis*., sospendono il rilascio dei titoli autorizzativi per la realizzazione di nuove costruzioni in tutte le aree ad elevata pericolosità idraulica ed idrogeologica del territorio comunale.»".

15.9

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 20-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera *i*) sono aggiunte le seguenti:

i-bis) danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

i-ter) danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente

decreto.

15.10

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali territoriali».

b) le parole: «mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi,» sono soppresse.

15.11

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 20-octies, comma 1, del decreto-legge 176; giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «edifici municipali» sono sostituite dalle seguenti: «edifici pubblici, delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità» e le parole: «di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice,» sono soppresse;

b) alla lettera c), dopo le parole: «e delle biblioteche» sono aggiunte le seguenti: «di proprietà di privati».

15.12

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il comma 8 è soppresso.

15.13

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 20-novies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «le regioni» sono aggiunte le seguenti: «, i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali»;

b) il comma 2 è soppresso;

15.14

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 20-novies, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 le parole da: «si osservano le procedure» fino a: «costo del progetto» sono sostituite dalle seguenti: «gli stessi sono equiparati a soggetti pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.»

15.15

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo l'articolo 20-duodecies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con

modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 è inserito il seguente:

«Art. 20-terdecies

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, nè sospendono l'accreditamento di somme a favore delle amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari».

15.16

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 437, le parole: «700 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.300 milioni»;
- b) al comma 442, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «236 milioni».

15.17

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 15

(Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: «11-bis. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2024 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni dell'allegato 1, ulteriormente perfezionato in cabina di regia da parte del Commissario straordinario, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale mediante copertura intestata al Commissario straordinario».

2. All'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: « dagli eventi alluvionali» sono aggiunte le seguenti:« e atmosferici»;
- b) al comma 2, dopo le parole:« e gli eventi alluvionali» sono aggiunte le seguenti:« e atmosferici».

3. All'articolo 20-*ter*, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: «11 milioni di euro per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e di 22 milioni di euro per l'anno 2024». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 22 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. All'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «700 milioni di euro per l'anno 2025»;

b) al comma 6, le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «700 milioni di euro per l'anno 2025».

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del Made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024.

6. All'articolo 20-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), dopo le parole: «agricoli e alimentari» sono aggiunte le seguenti: «e degli articoli 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018,»;

b) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

i-bis) danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

i-ter) danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.

7. All'articolo 20-*septies*, comma 8-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali territoriali»;

b) le parole: «mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi,» sono soppresse.

8. All'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole: «edifici municipali» sono sostituite dalle seguenti: «edifici pubblici, delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità» e le parole: «di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice,» sono soppresse;

2) alla lettera c), dopo le parole: «e delle biblioteche» sono aggiunte le seguenti: «di proprietà di privati»;

b) il comma 8 è soppresso.

9. All'articolo 20-*novies*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «le regioni» sono aggiunte le seguenti: «, i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali»;

b) il comma 2 è soppresso;

c) al comma 5, le parole da: «si osservano le procedure» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «questi sono equiparati a soggetti pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36».

10. Dopo l'articolo 20-*duodecies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è aggiunto il seguente:

«Art. 20-*terdecies*.- 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, nè sospendono l'accreditamento di somme a favore delle amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.».

11. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 437, le parole: «700 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.300 milioni»;

b) al comma 442, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «236 milioni».

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11, pari a 236 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 236 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048.

15.0.1

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 5-*bis*

(impianti ibridi termoelettrici)

1. Il riferimento agli impianti alimentati a biomassa al comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, così come modificato dall'articolo 3-*ter* del decreto legge 29 maggio 2023 n. 57, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2023 n. 174, comprende anche gli impianti alimentati a biomasse solide classificati dal Gestore Servizi Energetici come tipologia ibrido termoelettrico. Per tale tipologia di impianti il regime incentivante deliberato dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3

marzo 2011, n. 28, si applica alla sola quota di energia elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse.

15.0.2

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis.

(Fondo per la ricostruzione delle aree dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi alluvionali)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di giugno 2023, con uno stanziamento complessivo di 6 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad 6 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme allocate sul capitolo 7759 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, operato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017."

15.0.3

[Nave](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis.

(Misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali nell'Isola di Ischia)

1. Ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, di cui all'articolo 20 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e per la ricostruzione pubblica, di cui all'articolo 26 del citato decreto-legge n. 109 del 2018 la spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 737, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata, per gli anni 2024, 2025, 2026, di 100 milioni di euro per ogni annualità, in relazione agli interventi di cui agli articoli 17 e seguenti del citato decreto-legge n. 109 del 2018 e a quelli relativi agli eccezionali eventi meteorologici di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2022, ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, comprese le delocalizzazioni, e del finanziamento degli interventi relativi alla ricostruzione pubblica. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, individua con propria ordinanza gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 109 del 2018 e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità, per i quali i poteri di ordinanza di cui all'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire le direttive.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

15.0.4

[Nave](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis.

(Misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali nell'Isola di Ischia)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, si applicano anche agli immobili interessati dalle conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, ubicati in aree ad alto rischio idrogeologico sull'Isola di Ischia. Le stesse disposizioni si applicano anche ai fabbricati agibili, ubicati nelle aree ad alto rischio idrogeologico individuate dal Piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-*bis* del citato decreto-legge n. 109 del 2018, sulla base del Piano degli interventi urgenti previsto dall'articolo 5-*ter* del decreto-legge 3 dicembre 2022, n.186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e degli aggiornamenti del PAI previsti dall'articolo 5-*quater* del medesimo decreto-legge n. 186 del 2022.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025.

3. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

15.0.5

[Nave](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis.

(Misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali nell'Isola di Ischia)

1. Gli importi previsti per gli interventi di cui al comma 6 dell'articolo 5-*ter* del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, sono incrementati di 33 milioni per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026.

2. Per gli interventi previsti dal comma 2, secondo periodo, dell'articolo 5-*ter* del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, relativi al dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'Isola di Ischia, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2024 e 2025, e di 76 milioni di euro per il 2026.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

15.0.6

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Piano di ricostruzione e di interventi straordinari per l'impiantistica sportiva nei territori colpiti dagli eventi alluvionali)

1. Per l'avvio di un piano di ricostruzione e di interventi straordinari per l'impiantistica sportiva nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è istituito, presso il Ministero dello sport, un Fondo straordinario con una dotazione per l'anno 2024 di 50 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.0.7

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi del maggio 2023)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024 in favore del Commissario nominato per l'emergenza, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, ai professionisti e ai soggetti iscritti al REA, con sede o unità locali ubicate nel territorio dei comuni indicati nell'Allegato 1 annesso al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che hanno subito danni per effetto degli eventi calamitosi del maggio 2023. La suddetta agevolazione sarà concessa temporaneamente in regime «*de minimis*», ai sensi dei regolamenti (UE) nn. 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014. Tale agevolazione deve essere intesa quale anticipazione degli indennizzi per i danni subiti, che saranno concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa certificazione dei danni medesimi. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario per l'emergenza, con scadenza del prestito entro ventiquattro mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione. A tal fine il Commissario può stipulare accordi con i soggetti di cui agli articoli 106 e 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 16

16.0.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art. 16-bis

(Contributi per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

1. Ai contribuenti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza o il domicilio, nei territori indicati nell'allegato 1, del decreto legge 1 giugno 2023, n.61 convertito con legge 31 luglio 2023, n.100, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 100 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di mobili, arredi ed elettrodomestici a decorrere dal 1 giugno 2023 e fino al 1 giugno 2024, nella misura riconoscibile nel limite massimo di 20 mila euro.

2. L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le spese considerate eleggibili ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 e definiti i criteri di determinazione, le modalità, le procedure e i termini per l'assegnazione delle relative risorse.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa pari a 100 milioni di euro nell'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

16.0.2

[Damante](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 16-bis.

(Disposizioni per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

1. Per la tempestiva realizzazione degli interventi più urgenti previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sul territorio interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché per l'immediato avvio del ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegate, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacità operativa delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e di assicurare gli immediati interventi nelle aree della Sicilia sud orientale colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale nei mesi di novembre 2022 e di febbraio 2023, il Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, è incrementato nella misura di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Art. 17

17.0.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Credito d'imposta 4.0 per macchine agricole)

1. Dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-bis e 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole.

2. Nel caso in cui il beneficio di cui al comma 1 sia richiesto per la sostituzione e il relativo smaltimento di mezzi marcianti e funzionanti con immatricolazione con data antecedente il 1° gennaio 1997, il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-bis e 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole.

17.0.2

[Naturale](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

"Art. 17-bis.

(Fondo per le esondazioni fluviali)

1. Al fine di sostenere le aziende agricole che subiscono danni, tra cui la perdita del raccolto, a seguito delle esondazioni determinate da fiumi e corsi d'acqua che attraversano o confinano con i terreni agricoli appartenenti alle predette aziende, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per le esondazioni fluviali» con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e le finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

17.0.3

[Naturale](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 17-bis.

(Misure a sostegno delle imprese agricole e della pesca)

1. Al fine di fronteggiare le perdite di raccolto derivanti dalle eccezionali situazioni climatiche, è riconosciuto, a favore delle imprese agricole e della pesca, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui mutui bancari contratti dalle medesime imprese entro la data del 31 dicembre 2022.

2. Per gli interventi di cui al presente articolo, il contributo è concesso nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, nel rispetto delle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli *aiuti de minimis*.

3. Agli oneri previsti per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1, la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonché i relativi casi di revoca e decadenza."

Art. 18

18.1

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Sopprimere l'articolo

18.2

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Gli adempimenti tributari in scadenza dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, non eseguiti nei termini disposti dal comma 5, articolo 21-bis, del decreto legge 8 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024.

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, si provvede nei limiti di 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze."

18.3

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le disposizioni di cui ai commi da *1-bis* a *1-duodecies* del presente articolo sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nelle aree territoriali della regione Toscana danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023. Ai fini delle presenti disposizioni, il Presidente della Regione Toscana opera in qualità di commissario delegato alla ricostruzione. Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-ter. In seguito alle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma *1-bis* considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dall'alluvione, al Presidente della Regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione è attribuito il compito di coordinare le attività per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dall'alluvione del 2 e 3 novembre 2023, operando con i poteri commissariali nel rispetto delle disposizioni vigenti del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni interessati dall'alluvione, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi, nonché della struttura regionale competente per materia. A tal fine, il Presidente della regione Toscana può costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui al comma *1-quinquies*.

1-quater. Il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa nonché alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.

1-quinquies. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, il Fondo per la ricostruzione delle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto. La dotazione del Fondo è pari a 1.500 milioni per l'anno 2024.

1-sexies. Agli oneri di cui al comma *1-quinquies* pari a 1500 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2024.

1-septies. Al presidente della Regione Toscana, sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con appositi decreti del ministero dell'economia e delle finanze, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 99 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alla regione Toscana ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023.

1-octies. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni e delle attività produttive colpite delle

eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, il Presidente della Regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, stabilisce, con propri provvedimenti, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali e per la ripresa delle attività produttive, nel rispetto della normativa europea relativa agli aiuti *de minimis*. In particolare, può essere disposta:

a) la concessione di contributi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà;

c) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1;

d) la concessione, di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata, per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

e) la concessione, previa perizia asseverata di valutazione dei danni, di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata, per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dall'alluvione al fine di garantirne la continuità produttiva;

g) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;

h) la concessione di contributi per i danni, attestati con perizia giurata, alle strutture adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose e per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;

i) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;

l) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;

m) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione, per le parti di competenza, del territorio alluvionato e di strutture e impianti.

1-nonies. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023 su costruzioni esistenti o in corso di realizzazione alla data del 2 novembre 2023 deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.

1-decies. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1 che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eccezionali eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti pubblici per danni connessi agli eventi di cui al comma 1. Le agevolazioni sono comunque subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

1-undecies. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro, deve acquisire, previa perizia giurata del danno subito, la certificazione di agibilità delle strutture dell'azienda da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e, sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.

1-duodecies. La certificazione di agibilità di cui al comma 442-*duodecies* è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato dall'impresa. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza di carenze o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisori. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

18.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. In considerazione dello stato di emergenza che si è venuto a determinare nel territorio della Regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023:

a) per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è estesa alle spese sostenute dai soggetti di cui al comma 9 del medesimo articolo 119, fino al 30 giugno 2024;

b) l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2024, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle

rate con scadenza nel predetto periodo e degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamento dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di rateizzazione. ARERA predispone diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il pagamento della prima rata a partire dal 1° luglio 2024 e l'ultima entro il 31 dicembre 2024. I piani di rateizzazione non prevedono la corresponsione di interessi. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 2 novembre 2023 nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di novembre e dicembre 2023 a favore delle suddette utenze che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita a un'abitazione o una sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;

c) sino alla data del 30 giugno 2024, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo e diverso dall'abitazione adottati per finita locazione e mancato pagamento del canone alle scadenze e dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

d) il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, non ancora effettuato alla data del 31 dicembre 2023, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *1-bis* valutati in 750 milioni per l'anno 2024 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 750 milioni di euro per l'anno 2024.

18.5

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo *21-bis* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole: «18 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024»;
- b) al comma 5, primo periodo, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole: «18 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024»;
- c) al comma 6, le parole «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

18.6

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al medesimo comma 560 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo le parole «intervengano prima del 31 dicembre 2024», sono sostituite dalle seguenti: «intervengano prima del 31 dicembre 2025»;
- b) al secondo periodo, dopo le parole «110.000 per l'anno 2024», sono aggiunte le seguenti: «e 50.000 euro per l'anno 2025»;
- c) dopo il comma 560, sono inseriti i seguenti: «560-bis. Nello stato previsionale del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro finalizzato all'erogazione di contributi per il ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi sismici del 9 marzo 2023. 560-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2024, sono individuate le modalità e i criteri di assegnazione del contributo di cui al comma precedente.»

18.7

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo le parole: "di cui al comma 1", aggiungere le parole: ", a tutti i territori individuati dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023,".

18.8

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per le finalità di cui al comma 1, a tutti i territori individuati dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 sono altresì destinati ulteriori 40 milioni di euro, alla cui copertura si provvede per 20 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per l'anno 2024 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e per ulteriori 20 milioni a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

18.9

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2- bis. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 21-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 sono considerati tempestivi se effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Gli adempimenti tributari di cui all'articolo 21-bis, comma 5, del medesimo decreto sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024."

18.10

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. In considerazione del grave danno subito della filiera produttiva del distretto industriale pratese dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 e dalle esigenze di tutelare e rilanciare tale distretto, è attribuito al comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, così come individuato dalla regione Toscana con propria deliberazione 21 febbraio 2000, n. 69, ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e della legge 11 maggio 1999, n. 140, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento: efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico; ripristino di macchinari danneggiati e acquisto di nuovi; transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti; ricerca, sviluppo e innovazione; transizione ecologica ed economia circolare; rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *2-bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

18.11

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 21-*bis*, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 sono considerati tempestivi se effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Gli adempimenti tributari di cui all'articolo 21-*bis*, comma 5, del medesimo decreto sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024.

18.0.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1

(Assunzione di personale aggiuntivo presso gli Enti interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le Marche nel mese di Settembre 2022)

1. All'articolo 1, comma 730 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo, il Commissario delegato provvede ad assumere con propri provvedimenti, con contratto a tempo determinato, unità di personale da destinare alla Regione, alle Province, ai Comuni ed alle Unioni dei Comuni interessati per far fronte alla gestione dell'emergenza, sulla base delle relative esigenze».

18.0.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1

(Contributi per la ricostruzione privata nei territori della Regione Toscana colpiti dall'alluvione del 2 novembre 2023)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 435 a 441, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano, in quanto compatibili e secondo le disposizioni del presente articolo, anche nell'ambito dei territori della Toscana interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, individuati con la dichiarazione dello stato d'emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 e ad eventuali successive delibere.

2. Ai fini del riconoscimento dei primi contributi per la ricostruzione privata di cui al comma 1, per un ammontare pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite:

- a) le attività propedeutiche alla definizione dei danni subiti in conseguenza degli eventi alluvionali e del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato;
- b) le tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali per le quali è riconosciuto l'accesso ai contributi;
- c) la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi;
- d) le prerogative del Commissario straordinario ai fini del riconoscimento dei contributi;
- e) le prime risorse finanziarie da destinare agli interventi di cui al presente articolo, per un ammontare pari a 1.200 milioni di euro, da integrare con successivi provvedimenti a seguito della definizione dei danni di cui alla lettera a).

3. Entro il 15 marzo 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dal periodo precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.200 milioni di euro per l'anno 2024.

18.0.3

[Naturale](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1

(Misure per contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee)

1. Al fine di contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee, garantire una gestione efficiente dell'acqua pubblica e conoscere l'entità dei prelievi attraverso l'ausilio di opportuni strumenti di misurazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano su scala nazionale al fine di rafforzare le misure di accertamento e di monitoraggio relative alla congruità dei consumi delle utenze dei pozzi e delle derivazioni superficiali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

18.0.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1

(Misure per il sostegno degli investimenti privati e l'accesso alla liquidità delle imprese colpite dall'alluvione della Regione Toscana del 2 novembre 2023)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1055, le parole: «30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2024»;
 - b) al comma 1057, le parole: «30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio

2024».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2024, a favore delle imprese localizzate nei territori della Toscana interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, individuati con la dichiarazione dello stato d'emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 e ad eventuali successive delibere, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa a titolo gratuito e fino alla misura:

a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria nel caso di garanzia diretta;

b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello nel caso di riassicurazione.

3. All'attuazione del comma 2 si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia di cui al medesimo comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

18.0.5

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1

(Misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022)

1. Al fine di far fronte all'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022 e n. 255 del 31 ottobre 2022, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, in aggiunta alle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'art 12-bis, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2024, allo scopo di realizzare gli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. All'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «A valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato e sulle risorse stanziare dall'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, il costo ammissibile a contributo per il ristoro dei danni subiti dagli immobili privati, per i quali è dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi, tenuto conto di eventuali coperture assicurative, corrisponde al 100 per cento del danno».

18.0.6

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1

(Misure urgenti volte al ripristino della Strada Statale 52 bis in Friuli-Venezia Giulia)

1. Al fine di far fronte ai gravi danni causati dalla frana che nella notte tra il 1 e il 2 dicembre 2023 si è abbattuta sulla strada statale 52-bis «Carnica» in Friuli-Venezia Giulia e, conseguentemente, per ripristinare la viabilità interrotta è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2024 in favore della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 30 milioni per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

18.0.7

[Naturale](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 18.1

(Piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola)

1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, anche in sinergia con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Autorità competenti in materia di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario, è definito un piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola volto ad incentivare la diffusione e l'utilizzo del sistema della micro-irrigazione sotterranea a goccia nonché di ulteriori sistemi di irrigazione innovativi, la diffusione di colture e di tecniche agroalimentari a basso tenore di idroesigenza e a promuovere una revisione del sistema di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario basato su criteri di premialità ovvero di penalità, tesi alla valorizzazione delle esperienze virtuose. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

18.0.8

[Naturale](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 18-bis.

(Sospensione dei mutui e finanziamenti per le imprese agricole e della pesca)

1. Al fine di fronteggiare le perdite di raccolto derivanti dalle eccezionali situazioni climatiche, le imprese agricole e della pesca titolari di mutui o di finanziamenti erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono richiedere, per il periodo che intercorre fra il 1° maggio 2023 e il 30 novembre 2023 e senza oneri aggiuntivi, la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti medesimi, optando per la sospensione dell'intera rata ovvero per la sospensione della sola quota capitale. La sospensione di cui al primo periodo può essere richiesta anche in relazione ai pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili o immobili strumentali allo svolgimento delle attività delle imprese agricole.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari comunicano alle imprese di cui al comma 1 la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di effettuazione dei pagamenti sospesi nonché il termine, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non adempia ai predetti obblighi informativi, le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 1, primo periodo, sono sospese fino al 31 ottobre 2023, senza oneri aggiuntivi."

Art. 18- bis

18- bis.1

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al medesimo comma 560 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole «intervengano prima del 31 dicembre 2024», sono sostituite dalle seguenti: «intervengano prima del 31 dicembre 2025»;

b) al secondo periodo, dopo le parole «110.000 per l'anno 2024», sono aggiunte le seguenti: «e 50.000 euro per l'anno 2025»;

c) dopo il comma 560, sono inseriti i seguenti: «560-*bis*. Nello stato previsionale del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro finalizzato all'erogazione di contributi per il ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi sismici del 9 marzo 2023. 560-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2024, sono individuate le modalità e i criteri di assegnazione del contributo di cui al comma precedente.»

18- bis.0.1

[Naturale](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 18-*ter*

(Misure per la sostenibilità dell'uso della risorsa idrica nel settore agricolo)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo di tecnologie in grado di rendere più efficiente l'utilizzo della risorsa idrica nel settore primario, nonché di favorire la transizione ecologica, sostenibile e innovativa in agricoltura, sono ammesse alla misura di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività di coltivazione e di trasformazione di prodotti agricoli che prevedono investimenti tecnologici, digitali e infrastrutturali volti al miglioramento dell'efficienza e della sostenibilità nell'uso delle risorse idriche nei processi produttivi e di lavorazione dei citati prodotti. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è conseguentemente incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Art. 19

19.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al comma 2-*septies* dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole «per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2026».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 42 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 30 GENNAIO 2024**

42ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 15,50.

(67) Anna ROSSOMANDO e altri. - Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, rappresentando la necessità di aggiornare al 2024 la decorrenza degli oneri finanziari e della relativa copertura.

La Sottocommissione conviene.

(507) VERDUCCI e altri. - Disposizioni sulla redazione della "mappa della Memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei "viaggi nella storia e nella Memoria" presso i campi medesimi

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo rappresentando la necessità di aggiornare al 2024 la decorrenza degli oneri finanziari e della relativa copertura.

La Sottocommissione conviene.

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rivelato che:

- il provvedimento si compone di 17 articoli, suddivisi in 4 Capi;

- in particolare, il Capo I (articoli 1-7), reca disposizioni in materia di lavoro marittimo; il Capo II (articoli 8-13) reca semplificazioni delle pratiche di bordo; il Capo III (articoli 14 e 15) concerne il regime amministrativo della nave; il Capo IV (articoli 16 e 17) reca misure per la competitività; constatato, altresì, che non si ravvisano criticità relativamente ai profili della ripartizione di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti

rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che:

- il decreto-legge in conversione, come risultante dalle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, risulta composto da 36 articoli, suddivisi in tre Capi; in particolare, il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 14-*quater*, reca misure in materia di energia; il Capo II, composto dagli articoli da 14-*quinquies* a 18-*bis*, reca misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e dagli eventi sismici del 9 marzo 2023; il Capo III, composto dagli articoli da 19 a 21, detta le disposizioni finanziarie e finali; rilevato, altresì, che:

- in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, questi sono individuati nell'esigenza di: introdurre misure per ridurre la dipendenza energetica e promuovere la decarbonizzazione; introdurre misure strutturali e di semplificazione in materia energetica per la sicurezza e per lo sviluppo dell'energia rinnovabile; introdurre disposizioni in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria. Alla richiesta si associa il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP).

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che:

- il decreto-legge si compone di disposizioni di immediata applicazione, con contenuto specifico e corrispondente al titolo del provvedimento;

- per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, questi risiedono nell'esigenza di prevedere misure di carattere procedimentale e processuale a garanzia della tempestività ed efficacia della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nonché nell'esigenza di adottare ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale; propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(483) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rivelato che:

- con riguardo al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, il provvedimento attiene alla materia di potestà legislativa concorrente "tutela della salute", di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

- l'articolo 3, relativo al piano nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative, e l'articolo 8, riguardante l'educazione e la sensibilizzazione sulla prevenzione e cura di tali patologie, prevedono forme di accordo e di informativa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 160 (pom.) del 30/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2024

160ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Prisco.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1º maggio 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, riferisce sul decreto-legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

IN SEDE REDIGENTE

(98) GIACOBBE e Francesca LA MARCA. - Disposizioni in materia di riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana

(295) Francesca LA MARCA. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti

(752) MENIA. - Disposizioni per la riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana, nonché modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di ricostruzione e acquisto della stessa

(919) Francesca LA MARCA. - Disposizioni in materia di riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 295 e 919, congiunzione con la discussione congiunta dei disegni di legge n. 98 e 752, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 24 gennaio.

Il presidente **BALBONI** (FdI), relatore, illustra il disegno di legge n. 98, presentato dal senatore Giacobbe, che si compone di un unico articolo, nel quale si prevede la riapertura - per un periodo di due anni - dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,

della legge n. 91 del 1992.

Riferisce quindi sul disegno di legge n. 752, d'iniziativa del senatore Menia, che all'articolo 1 dispone la riapertura per tre anni dei termini per la presentazione della dichiarazione volta a ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di coloro che l'hanno persa per naturalizzazione. L'articolo 2, inoltre, introduce alcune modifiche e integrazioni alla legge n. 91 del 1992, in materia di ricostruzione e acquisto della cittadinanza italiana. In primo luogo, si stabilisce che il diritto alla cittadinanza è riconosciuto ai soggetti che dimostrino di essere discendenti in linea retta fino al terzo grado di cittadini italiani, nati o residenti in Italia e di conoscere la lingua italiana a livello B1. Per i discendenti di persone di origine italiana oltre il terzo grado è richiesta anche la residenza continuativa in Italia da almeno un anno. Vengono apportate, inoltre, ulteriori modifiche che riguardano i requisiti di conoscenza della lingua italiana per l'acquisizione della cittadinanza, nonché la preclusione, la sospensione e la revoca del riconoscimento della cittadinanza a seguito di violazioni di norme penali particolarmente gravi.

Rilevata la stretta connessione esistente tra il contenuto delle proposte appena illustrate e quello dei disegni di legge n. 295 e 919, già all'esame della Commissione, propone che siano trattati congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(119) Elisa PIRRO. - Disposizioni in materia di guardie private giurate

(902) BALBONI e altri. - Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate

(Discussione congiunta e rinvio)

Il senatore [DELLA PORTA](#) (*Fdl*), relatore, illustra il disegno di legge n. 119, a firma della senatrice Pirro, che reca, all'articolo 1, modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), sostituisce interamente l'articolo 133 del testo unico, prevedendo che gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possano destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari o immobiliari. Le guardie particolari giurate addette ai predetti servizi di vigilanza o custodia, nell'esercizio della loro attività, rivestono la qualifica di persona incaricata di un pubblico servizio. Qualora le guardie particolari giurate siano comandate presso enti pubblici o richieste dall'autorità di pubblica sicurezza per specifiche attività di accertamento e repressione dei reati commessi sui beni affidati alla loro sorveglianza, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e operano in qualità di agenti ausiliari di pubblica sicurezza.

Il comma 1, lettera *b*), modifica l'articolo 138 del testo unico, prevedendo l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate, che è suddiviso in due sezioni. La prima sezione dell'albo contiene l'elenco delle aspiranti guardie particolari giurate; la seconda sezione dell'albo contiene l'elenco delle guardie particolari giurate in possesso del decreto di nomina del prefetto. Sono poi indicati i requisiti di cui le guardie giurate devono essere in possesso. L'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate è rimessa ad un decreto del Ministro dell'interno.

L'articolo 1, comma 2, dispone che, con un ulteriore decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi - sentite le associazioni di categoria - entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano disciplinate le modalità di istituzione dell'albo delle guardie giurate, nonché le modalità relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo.

L'articolo 2 reca modifiche al decreto legislativo n. 67 del 2011, al fine di riconoscere alle guardie giurate il diritto al pensionamento anticipato, in quanto soggetti impiegati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.

L'articolo 3 reca il divieto di adibire operatori di portierato logistico a servizi di vigilanza, comminando le relative pene pecuniarie in caso di trasgressione.

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge.

Riferisce poi sul disegno di legge n. 902, a prima firma del senatore Balboni, che reca, all'articolo 1, modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931. In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 138 del testo unico, prevedendo l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate, che è suddiviso in due sezioni. La prima sezione dell'albo contiene l'elenco delle aspiranti guardie particolari giurate in possesso dei requisiti previsti dalla legge; la seconda sezione dell'albo contiene l'elenco delle guardie particolari giurate già in possesso del decreto di nomina del prefetto. Sono poi indicati i requisiti di cui le guardie giurate devono essere in possesso. L'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate è rimessa ad un decreto del Ministro dell'interno da adottarsi sentita la Conferenza Stato-Regioni. Il medesimo decreto deve prevedere uno specifico addestramento aggiuntivo obbligatorio per le guardie particolari giurate impiegate nei servizi di trasporto, di vigilanza e di scorta del contante o di altri beni o titoli di valore.

Il comma 2 rinvia ad un ulteriore decreto del Ministro dell'interno da adottarsi - sentite le associazioni di categoria - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la disciplina sull'istituzione dell'albo delle guardie giurate, nonché per la determinazione delle modalità relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo.

L'articolo 2 reca il divieto di adibire operatori di portierato logistico a servizi di vigilanza, comminando le relative pene pecuniarie in caso di trasgressione.

L'articolo 3 reca modifiche al decreto legislativo n. 67 del 2011, al fine di riconoscere alle guardie giurate il diritto al pensionamento anticipato, in quanto soggetti impiegati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1 del disegno di legge. In conclusione, stante la stretta connessione dell'oggetto dei due disegni di legge, propone che essi vengano esaminati congiuntamente.

La Commissione conviene.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) preannuncia la presentazione di un disegno di legge del proprio gruppo afferente alla medesima tematica.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che in Ufficio di Presidenza si deciderà sulla organizzazione dei tempi per la discussione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(370) Daisy PIROVANO e altri. - Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno e il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia

(Discussione e rinvio)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore in sostituzione del senatore Occhiuto, illustra il disegno di legge in titolo, a prima firma della senatrice Pirovano, che provvede a istituire l'Osservatorio nazionale per il sostegno e il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia. Il provvedimento si compone di sei articoli.

L'articolo 1, al fine di prevenire fenomeni di suicidio e di disagio del personale delle Forze di polizia, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del predetto Osservatorio, composto da esperti di comprovata esperienza nei settori medico, psicologico, comportamentale, lavorativo e sociologico. Precisa, inoltre, che la partecipazione alle attività dell'Osservatorio è svolta in forma gratuita.

L'articolo 2 definisce i compiti dell'Osservatorio, ovvero: monitorare e raccogliere in modo sistematico tutti i dati relativi ai suicidi, ai tentativi di suicidio e alle situazioni di disagio che interessano il personale delle Forze di polizia; svolgere analisi e interviste, nonché elaborare i dati al fine di individuare i necessari miglioramenti della qualità delle attività lavorative del medesimo personale; elaborare programmi obbligatori di formazione per il personale, al fine di dotare il medesimo di strumenti adeguati per affrontare e gestire le situazioni di criticità e di disagio; elaborare programmi di sostegno per il personale, anche attraverso l'implementazione della metodologia del supporto tra pari; promuovere studi e ricerche relativi ai temi di sua competenza.

L'articolo 3 prevede che l'Osservatorio presenti, con cadenza annuale, una relazione alle Camere sulle

attività svolte.

L'articolo 4 dispone che, entro il termine di sei mesi dalla data di prima presentazione della relazione annuale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e il Corpo di polizia penitenziaria attivino, per i rispettivi operatori, specifici programmi obbligatori di formazione e programmi di sostegno, anche attraverso la metodologia del supporto tra pari, tenendo conto dei programmi elaborati dall'Osservatorio.

L'articolo 5 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri e delle modalità per l'istituzione dell'Osservatorio, nonché dei contenuti dei programmi di formazione e sostegno previsti dall'articolo 4.

L'articolo 6, infine, reca una clausola di invarianza finanziaria.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) precisa che la proposta in esame, già presentata nella scorsa legislatura dalla senatrice Saponara, affronta un tema particolarmente complesso, che va progressivamente aggravandosi. Oltre a costituire l'Osservatorio, è necessario modificare le procedure da adottare quando gli agenti di polizia intendano comunicare una situazione di disagio, per superare reticenze giustificate dal timore di conseguenze a livello professionale.

Considerato che si tratta di un tema di interesse comune e trasversale, auspica che sia possibile avviare presto la discussione, con il contributo di tutte le forze politiche.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che in Ufficio di Presidenza si deciderà sulla organizzazione dei tempi per la discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo (pubblicato in allegato).

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) formula serie perplessità di ordine costituzionale, ricordando che la Costituzione, al quarto comma dell'articolo 104, fa espresso riferimento alla elezione dei componenti del CSM. Pertanto, la previsione del sorteggio quale modalità di individuazione dei candidati all'elezione dei componenti togati appare in contrasto con tale disposizione.

Qualora la proposta di parere restasse invariata, a nome del Gruppo anticipa un voto contrario non solo per ragioni politiche, ma anche sulla base di valutazioni di legittimità costituzionale.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*), nel ricordare di essersi occupato di questo argomento nella scorsa legislatura presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati, anticipa l'intenzione di far pervenire al Presidente elementi integrativi volti a migliorare la proposta di parere testé avvenuta.

Il [PRESIDENTE](#) invita i senatori Giorgis e Cataldi a presentare i propri suggerimenti correttivi orientativamente entro la prossima settimana, in modo da poter esaminare con attenzione i rilievi proposti e valutare la possibilità di recepirli, riformulando eventualmente la proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 787 (ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN UN COMUNE SITUATO IN UNA REGIONE DIVERSA DA QUELLA DI RESIDENZA)

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sollecita l'incardinamento del disegno di legge n. 787 ("Esercizio del diritto di voto in un Comune situato in una Regione diversa da quella di residenza").

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) si associa alla richiesta del senatore Giorgis, ricordando che il disegno di legge è già stato approvato dalla Camera dei deputati. Se ci fosse la volontà politica, si potrebbe approvarlo rapidamente in modo definitivo, per consentire al Governo di attuare la relativa delega in tempo utile in vista delle prossime elezioni europee.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che il tema è all'attenzione della Commissione e sarà affrontato nella seduta già convocata per le ore 20 o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 16,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 996**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che:

- il decreto-legge in conversione, come risultante dalle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, risulta composto da 36 articoli, suddivisi in tre Capi; in particolare, il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 14-*quater*, reca misure in materia di energia; il Capo II, composto dagli articoli da 14-*quinquies* a 18-*bis*, reca misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e dagli eventi sismici del 9 marzo 2023; il Capo III, composto dagli articoli da 19 a 21, detta le disposizioni finanziarie e finali; rilevato, altresì, che:

- in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, questi sono individuati nell'esigenza di: introdurre misure per ridurre la dipendenza energetica e promuovere la decarbonizzazione; introdurre misure strutturali e di semplificazione in materia energetica per la sicurezza e per lo sviluppo dell'energia rinnovabile; introdurre disposizioni in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 154**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1 interviene sul sistema elettorale dei 20 componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dai magistrati, modificando il comma 2 dell'articolo 23 della legge n. 195 del 1958, al fine di ridisegnare il collegio dei magistrati con funzioni giudicanti di merito e di quelli destinati all'ufficio del massimario della Corte di cassazione e sopprimere altresì la possibilità di collegamenti fra singoli magistrati o gruppi di magistrati;

- l'articolo 2 modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 24 della legge n. 195 del 1958, che disciplina l'elettorato attivo, sopprimendo la possibilità di apparentamenti tra magistrati e gruppi di magistrati;

- l'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 25 della legge n. 195 del 1958, in materia di convocazione delle elezioni, costituzione degli uffici elettorali e verifica delle candidature, introducendo il sorteggio quale modalità di individuazione dei candidati all'elezione dei componenti togati;

- l'articolo 4 interviene sulla disciplina dello scrutinio e dell'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 27 della legge n. 195 del 1958, prevedendo l'attribuzione dei seggi sulla base del maggior numero di voti validamente espressi nei singoli collegi e introducendo un meccanismo per l'elezione dei migliori terzi tra i magistrati con funzioni requirenti e quelli con funzioni di merito;

- l'articolo 5 modifica la vigente disciplina sulla sostituzione dei componenti eletti dai magistrati, sopprimendo, conseguentemente all'introduzione del nuovo meccanismo elettorale, il riferimento ai collegamenti fra magistrati o gruppi di magistrati, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 194 (pom.) del 30/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2024

194ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1º maggio 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4-ter, atteso che la copertura dei costi di gestione dei rifiuti RAEE è assicurata da una trattenuta operata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sui meccanismi incentivanti, occorre chiedere conferma che il gettito previsto sia tale da coprire i costi per le nuove attività attribuite al GSE, tenuto conto che l'ente è incluso nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche.

Riguardo l'articolo 4-sexies, concernente la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, andrebbero fornite delucidazioni circa l'entità degli incrementi tariffari necessari per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate, assicurandone la sostenibilità e l'allineamento temporale. In relazione alle modifiche relative alla copertura dei costi, andrebbe chiarita l'efficacia della precisazione per cui la riassegnazione ai fini di spesa dei proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 avviene al netto delle risorse già iscritte in bilancio ai sensi delle altre leggi citate e che le somme eccedenti la quota riassegnata restano acquisite al bilancio dello Stato. Infatti il citato comma 1 dell'articolo 33 prevede che le tariffe da applicare ai proponenti sono determinate sulla base del costo effettivo del servizio per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e VAS: non dovrebbero pertanto residuare eccedenze. Sarebbe quindi utile una quantificazione delle risorse che andrebbero a miglioramento dei saldi per effetto della modifica in esame.

Relativamente all'articolo 4-septies, recante modalità innovative per il supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in merito ai nuovi compiti attribuiti al GSE e al GME (Gestore dei mercati energetici), andrebbe assicurato che i gestori siano in grado di svolgere tali attività con le risorse disponibili a legislazione vigente.

All'articolo 5, comma 3-quater, per quanto concerne l'estensione dell'accisa agevolata al biodiesel, il Governo ha affermato, presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono minori entrate in quanto attualmente il biodiesel non risulta utilizzato: a tale riguardo, chiede di fornire ulteriori elementi a

supporto di tale affermazione. Inoltre, andrebbe assicurato che l'assenza di gettito sia stata stabile negli anni e andrebbe escluso che nelle previsioni per gli anni futuri siano state contabilizzate entrate.

Riguardo all'articolo 8, al comma 2-*bis*, recante misure per lo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare, andrebbe chiarito se gli ulteriori compiti possano essere adempiuti dal Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, considerato un presumibile incremento dei carichi di lavoro per effetto della realizzazione degli impianti eolici galleggianti.

Relativamente all'articolo 10, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo di progetti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, con riguardo agli effetti sui saldi, rilevato che si tratta di spesa in conto capitale che normalmente sconta effetti più diluiti nel tempo per i saldi di fabbisogno e indebitamento, in quanto i pagamenti seguono gli stati di avanzamento dei lavori, andrebbe confermato l'integrale e simmetrico impatto su tutti i saldi nel 2023, anche considerando che si tratta di norma entrata in vigore il 10 dicembre 2023.

In merito all'articolo 12, in tema di registro delle tecnologie per il fotovoltaico, andrebbe confermato che le entrate per la copertura degli oneri per la tenuta del registro siano sufficienti e temporalmente allineate con i relativi oneri.

Per quanto riguarda l'articolo 14, comma 7, posto che la norma stabilisce che le attività di monitoraggio ivi previste siano effettuate nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che la Relazione tecnica iniziale afferma che Acquirente unico S.p.A. possa svolgere in maniera adeguata tale funzione, andrebbero forniti maggiori elementi informativi al fine di suffragare la sostenibilità a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 14-*ter*, atteso che il Commissario unico per la realizzazione degli interventi in materia di acque reflue urbane opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, andrebbe assicurato che tale deroga non si applichi alle norme relative al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

In relazione all'articolo 18, andrebbero forniti ulteriori elementi circa gli aiuti previsti per le zone colpite dagli eventi alluvionali del 29 ottobre 2023, incluse le risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente.

Alla luce delle osservazioni sopra esposte, richiede l'acquisizione della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del servizio del bilancio n. 121.

Il sottosegretario FRENI si riserva di depositare la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8 della legge di contabilità e finanza pubblica, che è in corso di verifica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2024.

Il sottosegretario FRENI deposita elementi di risposta alle osservazioni già formulate dal relatore.

Il relatore **LOTITO** (FI-BP-PPE) illustra una proposta di parere, elaborata sulla base degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo riferito al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche: all'articolo 2: dopo il comma 4, sia inserito il seguente: "4-bis. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della banca dati, nel limite di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente."; dopo il comma 5, sia aggiunto il seguente: "6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 8."; all'articolo 3, il comma 4 sia sostituito dal seguente: "4. Il Ministero del turismo,

mediante l'istituzione di una segreteria tecnica, assicura, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, anche avvalendosi di esperti esterni all'amministrazione il cui incarico è conferito esclusivamente a titolo gratuito."; all'articolo 4, al comma 3, sia aggiunto infine il seguente periodo: "La partecipazione ai lavori del tavolo permanente non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato."; all'articolo 5, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: "3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."; all'articolo 6, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: "3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."; all'articolo 7, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente: "2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 8."; l'articolo 8 sia sostituito dal seguente: «Articolo 8 (Disposizioni finanziarie) 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2 della presente legge, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo. 2. Agli oneri derivanti dall'articolo 7 della presente legge, pari a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.»".

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta di parere illustrata.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, illustrata dal relatore.

La Commissione approva.

(967) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento, all'articolo 3, prevede la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, quantificati in 2.850 euro ogni quattro anni a decorrere dal 2025, a valere sulle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Al riguardo, occorre valutare l'aggiornamento della copertura finanziaria al bilancio 2024 e al relativo bilancio triennale 2024-2026.

Con specifico riferimento alle riunioni straordinarie di cui all'articolo 12, comma 2, dell'Accordo, chiede ulteriori chiarimenti circa l'affermazione, contenuta nella relazione tecnica, secondo cui, nel caso di convocazione di tali riunioni a Belgrado, non vi saranno oneri di missione a carico dello Stato.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota di chiarimenti in relazione alle osservazioni formulate.

Il relatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) illustra quindi una proposta di parere, elaborata alla luce dei

chiarimenti forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 3, si concorda sulla necessità di riferire la copertura finanziaria alla legge di bilancio per il 2024 e al bilancio triennale 2024-2026; in relazione all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, dell'Accordo, viene confermato quanto riportato nella relazione tecnica, ossia che, qualora le riunioni straordinarie siano convocate a Belgrado, non vi saranno oneri in quanto parteciperà il personale dell'ambasciata italiana già in servizio in quella città, mentre se le riunioni si svolgeranno a Roma, non vi saranno oneri di missione per la parte italiana, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, comma 2, delle parole: "bilancio triennale 2023-2025" con le seguenti: "bilancio triennale 2024-2026", e delle parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per l'anno 2024".". Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, illustrata dal relatore.

La Commissione approva all'unanimità.

(968) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [PAITA](#) (IV-C-RE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento, all'articolo 3, reca una clausola di invarianza finanziaria. Al riguardo, rileva che, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, dell'Accordo allegato, l'attuazione dell'Accordo stesso è rimessa alla disponibilità di adeguati fondi stanziati. La relazione tecnica precisa che tale previsione è necessaria alla controparte giapponese per esigenze organizzative interne legate all'attuazione dell'intesa, e che, per quanto riguarda l'Italia, l'applicazione dell'Accordo non genera ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 13 dell'Accordo, al comma 1, prevede l'istituzione di una Commissione mista composta da funzionari ed esperti delle rispettive Parti, inclusi registi e produttori nonché da personale appartenente alle autorità di gestione. Viene previsto, al comma 2, che la Commissione mista può essere tenuta e convocata per via elettronica su richiesta di una o di entrambe le autorità competenti.

La relazione tecnica asserisce che, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, l'Italia intende ricorrere alla modalità della video-conferenza come modalità esclusiva di svolgimento delle riunioni della Commissione mista, pertanto non vi è l'esigenza di stanziare risorse finanziarie per la copertura di spese di missione, come invece previsto per analoghi accordi internazionali.

La relazione tecnica afferma altresì che ai componenti della Commissione mista non è dovuto alcun gettone di presenza, emolumento o compenso di qualsiasi natura.

Al riguardo, con riferimento ai compensi dei componenti della Commissione mista, non essendovi specificazioni né nella proposta legislativa di ratifica né nell'Accordo allegato, occorre valutare se precisare nell'articolato del disegno di legge in esame che ai componenti della Commissione mista non spettano compensi, gettoni di presenza, rim-borsi di spese o emolumenti comunque denominati.

Il sottosegretario FRENI chiarisce che appare condivisibile specificare il profilo oggetto di rilievo da parte della relatrice.

La relatrice [PAITA](#) (IV-C-RE) illustra quindi una proposta di parere, elaborata alla luce degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta all'articolo 3, in fine, del seguente comma: "3. Ai componenti della Commissione Mista di cui all'articolo 13 dell'Accordo, designati dalla Parte italiana, non spettano

compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.".

Non essendovi interventi, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva all'unanimità.

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **NOCCO** (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, che occorre avere conferma che i finanziamenti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze per supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità aziendale dell'ILVA S.p.a. siano relativi a spese di conto capitale come identificate in relazione tecnica.

Relativamente all'impatto sull'indebitamento netto, il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non riporta effetti, trattandosi di un'operazione finanziaria: pur tenendo presenti i criteri stabiliti al riguardo dal sistema europeo dei conti (SEC 2010), dal punto di vista sostanziale si presuppone che le somme concesse vengano effettivamente restituite. Sul punto andrebbe chiarito, in relazione all'andamento della gestione, se le somme oggetto di finanziamento abbiano un grado di ragionevole certezza nella restituzione.

L'individuazione delle risorse a copertura avviene mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili, in conto residui, di cui all'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge n. 142 del 2019, risorse che erano state stanziare dal decreto-legge n. 103 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125. Al riguardo, andrebbero chiarite le ragioni del mantenimento in bilancio delle risorse, se vi siano stati precedenti impegni di spesa e, in tal caso, se il loro utilizzo per una diversa finalità non pregiudichi tali impegni.

Per quanto concerne l'articolo 3, osserva che in luogo del generico richiamo ai commi che recano le somme per la copertura dell'intervento in esame, sarebbe opportuno esplicitare l'utilizzo ai fini di copertura delle risorse in questione, chiarendo che l'intervento di proroga dell'integrazione salariale viene effettuato a valere sulle suddette risorse.

Per ulteriori delucidazioni, rinvia dossier del Servizio del bilancio n. 120.

Il sottosegretario FRENI, in merito all'articolo 2, conferma che i finanziamenti concessi dal MEF per supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità aziendale dell'ILVA S.p.a. sono relativi a spese di conto capitale.

Conferma che, tenuto conto, in particolare, della prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura, l'operazione è da considerarsi di natura finanziaria in quanto soggetta a restituzione.

Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, nell'evidenziare che la norma in esame modifica, per l'importo di 320 milioni, la natura dell'intervento della pubblica amministrazione, già scontato nelle previsioni tendenziali, da apporto al capitale a finanziamento, conferma che il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di precedenti impegni di spesa.

In relazione all'articolo 3 concorda con i rilievi formulati, proponendo di inserire, al comma 1, dopo le parole "della legge 30 dicembre 2023, n. 213," le parole: "e a valere sulle risorse di cui al medesimo comma 176,".

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 195 (ant.) del 31/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCLEDÌ 31 GENNAIO 2024
195ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1º maggio 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica di passaggio aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata, che viene resa disponibile.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra quindi una proposta di parere, alla luce della relazione tecnica di passaggio depositata dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) interviene per criticare nettamente sia il merito sia il metodo dell'esame del provvedimento. Il decreto-legge è giunto in Senato ed è stato iniziato il suo esame solo nella giornata di ieri, e sullo stesso viene già preannunciato il voto di fiducia da parte del Governo. Tale restrizione estrema dei tempi vanifica di fatto la funzione stessa dell'esame parlamentare, finendo per delineare una funzione dell'esame parlamentare svilito a quella di un mero passacarte. Ciò costituisce un metodo inaccettabile, che svilisce il ruolo stesso di contributo da parte dell'esame parlamentare. Rispetto a tali prassi, ormai invalsa, e di cui ci si limita a prendere atto, chiede alla Presidenza di farsi parte attiva per sollevare tutta la criticità, atteso che occorrerebbe invece manifestare la totale inaccettabilità di queste modalità di esame in sede parlamentare. Sottolinea come si sia dinanzi ormai al cinquantatreesimo voto di fiducia, da parte di una maggioranza che si fregia di essere politica, ma che non ha in realtà il coraggio di affrontare i contenuti dei provvedimenti, né di confrontarsi nelle sedi istituzionali dovute sui contenuti medesimi. Conclude quindi preannunciando il proprio voto contrario sul provvedimento, ribadendo la netta non condivisione né dei profili di merito né del metodo ancora una volta adottato.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice **NOCCO** (FdI) illustra una proposta di parere, che tiene conto dei chiarimenti forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 2, viene confermato che i finanziamenti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze per supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità aziendale dell'ILVA S.p.A. sono relativi a spese di conto capitale;

- sempre con riguardo all'articolo 2, viene confermato che, tenuto anche conto della prededuzione rispetto a ogni altra posizione debitoria della procedura, l'operazione è da considerarsi di natura finanziaria in quanto soggetta a restituzione; - con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, rilevato che l'articolo 2 modifica, per l'importo di 320 milioni di euro, la natura dell'intervento della pubblica amministrazione, già scontato nelle previsioni tendenziali, da apporto al capitale a finanziamento, viene confermato che il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di precedenti impegni di spesa;

- in relazione all'articolo 3, viene confermata l'esigenza di una riformulazione del comma 1 per rendere esplicito l'utilizzo, ai fini della copertura finanziaria, delle risorse di cui all'articolo 1, commi 175 e 176, della legge n. 213 del 2023,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "della legge 30 dicembre 2023, n. 213," delle seguenti: "e a valere sulle risorse di cui al medesimo comma 176,".

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi è nulla da osservare, risultando il parere conforme a quanto chiarito dal Governo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, testé illustrata dalla relatrice, che risulta approvata.

(924-A) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente **CALANDRINI** (FdI), in sostituzione del relatore Gelmetti, illustra il disegno in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 25-bis.", chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi in relazione all'approvazione, in sede referente, dell'emendamento 1.3 (testo 2), che ha recepito, con una modifica di forma, la condizione posta dalla Commissione bilancio.

In relazione all'articolo 4, comma 3, occorre aggiornare la copertura finanziaria sul fondo speciale di conto capitale, di spettanza del Ministero dell'istruzione e del merito, alla legge di bilancio per il 2024 e al bilancio triennale 2024-2026, eliminando il riferimento alle proiezioni.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti, chiedendo di poter rinviare l'esame del provvedimento alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.3. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.3.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 98 (pom.) del 30/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2024

98ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

indi del Vice Presidente

[BERGESIO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste D'Eramo.
La seduta inizia alle ore 15,05.*

IN SEDE CONSULTIVA

(996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1º maggio 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione la senatrice [FALLUCCHI](#) (FdI), premettendo che il provvedimento si compone di diverse disposizioni che a vario titolo incidono sulle competenze della Commissione. Illustra quindi l'articolo 1, che reca misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia, disponendo che - fino al 31 dicembre 2030 - nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie pubblica, gli enti interessati debbano accordare una preferenza - ai fini dell'individuazione del concessionario - ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico delle imprese cosiddette elettrivore (iscritte all'apposito elenco presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA).

Dopo essersi soffermata sull'articolo 1, comma 4-bis, che riconosce la facoltà di recesso ai titolari dei contratti stipulati con il Gestore dei servizi energetici (GSE) ai sensi della disciplina del "Electricity release", senza l'applicazione di penali, dà conto dell'articolo 2, che sostituisce l'articolo 16 del decreto-legge n. 17 del 2022, al fine di ridefinire la normativa - già ivi contenuta - volta all'incremento della produzione nazionale di gas naturale da destinare, a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali a forte consumo energetico. Il medesimo articolo, al comma 2, qualifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *on-shore* e le connesse infrastrutture, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione. Il comma 2-bis apporta

modifiche alla disciplina istitutiva del fondo a copertura dei ricavi per il servizio di rigassificazione e di acquisto o realizzazione dei nuovi impianti di rigassificazione *off-shore*.

L'articolo 2, comma 2-*ter*, prevede che le imprese di distribuzione del gas siano tenute a versare agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale interessato il contributo tariffario riconosciuto ai distributori per la remunerazione degli interventi di efficientamento energetico, applicando una maggiorazione, a titolo di penale, qualora non conseguano la quota addizionale di risparmio energetico che si sono impegnate a conseguire in sede di gara.

L'articolo 3 modifica e integra la disciplina delle concessioni geotermoelettriche. In particolare, al comma 1, lettera 0*a*), rimuove una serie di condizioni attualmente previste affinché i titolari di permesso di ricerca possano avanzare, contestualmente alla richiesta di concessione di coltivazione, istanza di potenziamento dell'impianto. La stessa lettera consente altresì la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali. Le lettere 0*b*) e 0*c*) integrano i criteri per la selezione, rispettivamente, del titolare di permesso di ricerca e del titolare della concessione di coltivazione, nel caso in cui, per l'uno e per l'altra, siano state presentate più domande concorrenti. In entrambi i casi il nuovo parametro inserito è la preventiva ponderazione in ordine alle ricadute positive in termini di soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati. Il comma 1, lettera *a*), proroga il termine di durata delle concessioni geotermoelettriche in essere, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 e fissa, per le suddette concessioni, il termine per l'indizione della gara - ai fini di una loro riassegnazione - in due anni prima della loro scadenza, anziché in tre anni. Si prevede la possibilità per il concessionario uscente di presentare - entro e non oltre il 30 giugno 2024 - un Piano pluriennale per la promozione degli investimenti che, se approvato dall'autorità competente, consente di rimodulare l'esercizio della concessione, anche sotto il profilo della durata, la quale comunque non è superiore a 20 anni. Il comma 1-*bis* proroga al 31 dicembre 2027 il termine per l'entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli incentivi per le fonti rinnovabili elettriche previsti dal decreto ministeriale 29 giugno 2016.

Illustra inoltre l'articolo 4-*ter* che prevede, al comma 1, le attività di monitoraggio svolte dal GSE sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) fotovoltaici e, al comma 2, l'ammissione ai regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili degli impianti fotovoltaici in ambito agricolo.

L'articolo 4-*octies*, prosegue la relatrice, incrementa di 150 milioni annui a decorrere dal 2025 l'ammontare della parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. La disposizione specifica, inoltre, che debba rimanere fermo il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

Osserva poi che l'articolo 5 istituisce, al comma 1, un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili, prevedendo che, fino alla data di entrata in operatività del suddetto meccanismo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, agli impianti da bioliquidi sostenibili si applicano prezzi minimi garantiti definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). Si stabilisce peraltro che il decreto di istituzione della commissione preposta all'esame delle proposte di modifica e integrazione dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, sulla disciplina dei combustibili, sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica senza necessità del concerto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e che a tale commissione non partecipino rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Evidenzia altresì che l'articolo 5, comma 3-*bis*, interviene con riferimento alla norma che prevede, da parte di ARERA, la definizione di prezzi minimi garantiti o integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico a favore della produzione di energia da impianti in esercizio alimentati a biogas e biomassa che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027. Al riguardo, si stabilisce che gli impianti alimentati a biomassa comprendano anche gli impianti alimentati a biomasse solide classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico. Per tale tipologia di impianti, il regime incentivante deliberato da ARERA si applica alla sola quota di energia

elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse.

L'articolo 5, al comma 3-ter, ammette, a partire dal 2024, a partecipare alle procedure competitive di cui al decreto ministeriale 15 settembre 2022 - recante la disciplina di sostegno alla produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale - anche le imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti organici oggetto di riconversione. Il comma 3-quater dispone che le agevolazioni previste per il gasolio, in materia di accisa, dal decreto legislativo n. 504 del 1995, si applichino anche al biodiesel utilizzato tal quale, negli usi ammessi dalla disciplina specifica di settore.

Dopo aver accennato all'articolo 5-bis, che introduce modifiche alla disciplina in materia di produzione di biometano e di predisposizione degli impianti per la produzione dello stesso, si sofferma sull'articolo 6, recante semplificazioni amministrative ai fini della realizzazione di sistemi di condensazione ad aria o di raffreddamento del fluido del circuito di condensazione in impianti termoelettrici già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua.

Passa indi ad esaminare l'articolo 7, che apporta modifiche al decreto legislativo n. 162 del 2011 al fine di colmare alcune lacune della disciplina in materia di cattura e stoccaggio della CO₂ (*Carbon Capture and Storage - CCS*), specificando aspetti rilevanti e propedeutici per il rilascio di licenze o autorizzazioni allo stoccaggio di CO₂. In base alla relazione illustrativa, richiama l'esigenza di perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e di fornire quanto prima alle imprese con processi cosiddetti "*Hard To Abate*" (ed al settore termoelettrico a gas) strumenti efficaci ed efficienti di decarbonizzazione dei loro processi produttivi, mettendole al riparo dal rischio di un aumento dei costi di produzione con connesse problematiche di competitività.

L'articolo 8, precisa la relatrice, prevede l'individuazione, in almeno due porti del Mezzogiorno, previa acquisizione di manifestazioni di interesse presentate dalle Autorità di sistema portuale, delle aree demaniali marittime da destinare alla realizzazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare. Fa presente poi che l'articolo 12 attribuisce Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) il compito di istituire un registro delle diverse tipologie di moduli fotovoltaici, suddiviso in tre sezioni in base alle specifiche caratteristiche territoriali e qualitative, al fine di realizzare una mappatura dei prodotti disponibili sul mercato.

L'articolo 14 stanziava un milione di euro nel 2024 per lo svolgimento di campagne informative sulla cessazione del servizio di maggior tutela nel settore elettrico e trasferisce al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la competenza ad approvare i progetti proposti da ARERA e finanziati a valere sul fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica, gas e del servizio idrico integrato, alimentato dalle sanzioni irrogate dalla medesima autorità. La disposizione disciplina tra l'altro il servizio di vulnerabilità, prevedendo che esso sia erogato ai clienti vulnerabili da operatori individuati tramite procedure competitive alle condizioni stabilite dall'ARERA e che l'approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso sia affidato ad Acquirente Unico. Si stabilisce inoltre che Acquirente Unico monitori le condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici nonché la corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli esercenti il servizio a tutele gradualmente e che l'ARERA trasmetta alle Commissioni parlamentari competenti, con cadenza annuale, una relazione contenente gli esiti del suddetto monitoraggio.

Illustra successivamente l'articolo 15, che reca modificazioni alla normativa vigente inerente alle tipologie di danno per le quali sono erogabili contributi economici finalizzati all'attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, con particolare riferimento ai danni subiti dai prodotti agricoli alimentari di particolare qualità.

Quanto all'articolo 17, rende nota che le imprese agricole, ubicate nella regione Toscana, danneggiate dagli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, possono accedere alle misure di indennizzo anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative.

Avviandosi alla conclusione, sottolinea che l'articolo 18, al comma 1, dispone l'applicazione - nei territori della Regione Toscana interessati condizioni meteorologiche avverse verificatesi dal 29 ottobre 2023 - del regime di aiuto per le aree di crisi industriale. Le agevolazioni si applicano ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato "*de minimis*" e in esenzione dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE per categoria. Per disciplinare l'attuazione degli interventi, si demanda al Ministero delle imprese e del *made in Italy* la sottoscrizione di un apposito accordo di Programma con la Regione Toscana. Per le suddette finalità si stanziavano risorse disponibili, sino a 50 milioni di euro, che il decreto ministeriale 23 aprile 2021 assegna alle aree di crisi industriale non complessa. Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Non essendoci interventi in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Anche il senatore [NAVE](#) (M5S) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, sottolineando criticamente come si sia persa un'ulteriore opportunità. Il provvedimento sembra peraltro introdurre disposizioni che favoriscono l'inquinamento, come dimostra la possibilità di costruire termovalorizzatori in Sicilia, l'aumento delle trivellazioni e le norme sui depositi di rifiuti radioattivi. Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere favorevole della relatrice viene approvata dalla Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati un ordine del giorno e 62 emendamenti, pubblicati in allegato.

Fa presente che la Commissione bilancio ha chiesto al Governo la relazione tecnica sul testo approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è iniziato questa mattina il ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo, nel quale sono stati contattati circa 30 soggetti. Rispetto alle audizioni di stamani, comunica di aver acquisito la disponibilità del Presidente della Regione Puglia a intervenire in audizione questa sera, contrariamente a quanto già programmato, considerato che le interlocuzioni con i soggetti auditi hanno richiesto tempi più lunghi.

Fa presente poi che, dei soggetti già contattati, Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., Federacciai e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) hanno comunicato la loro impossibilità a partecipare alle audizioni. Conferma comunque che le audizioni proseguiranno stasera e domani, oltre che nella mattinata del 6 febbraio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [ANCOROTTI](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, composto da 17 articoli, suddivisi in 4 Capi.

Si sofferma preliminarmente sul Capo I (articoli 1-7), recante disposizioni in materia di lavoro marittimo. Al riguardo, fa presente che l'articolo 1 prevede la modifica dell'articolo 172-*bis* del codice della navigazione, al fine di semplificare le procedure di imbarco, sbarco o trasbordo dei marittimi arruolati su navi dello stesso armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale qualora, per esigenze di organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi in porti e rade che rientrano nella competenza di diverse autorità marittime. Dopo aver accennato all'articolo 2, che modifica l'articolo 328 del codice della navigazione in relazione alla forma del contratto di arruolamento, dà conto dell'articolo 3, che modifica l'articolo 223 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

Nel riepilogare brevemente i contenuti degli articoli 6 e 7, descrive le misure del Capo III (articoli 14 e 15), concernente il regime amministrativo della nave. In proposito, rileva che l'articolo 14 interviene sull'articolo 156 del codice della navigazione, sulla disciplina della dismissione della bandiera e della sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione.

Passa quindi al Capo IV (articoli 16 e 17), dedicato alla competitività, evidenziando che l'articolo 16 integra l'articolo 18 del decreto legislativo n. 271 del 1999, con l'obiettivo di ridurre le ispezioni sulle navi, attualmente previste - per finalità di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori marittimi - da una pluralità di fonti normative. Menziona poi l'articolo 17, che modifica l'articolo 176 del codice delle comunicazioni elettroniche, riguardante la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo. Le novelle chiariscono che tale sorveglianza è affidata al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che la effettua, a mezzo di propri funzionari, mediante collaudi e ispezioni ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica in relazione ai casi elencati nella disposizione. Le modifiche precisano inoltre che, nel caso di attivazione della stazione radioelettrica, i collaudi e le ispezioni sono finalizzati al rilascio delle licenze prescritte dagli articoli 160 e 183 del codice delle comunicazioni elettroniche ed eliminano l'obbligo di effettuare ispezioni ordinarie ogni dodici mesi. Abrogano infine le disposizioni che consentono al Ministero di esonerare dall'obbligo del collaudo e dell'ispezione ordinaria le categorie di navi non tenute a installare apparati radioelettrici in forza di norme internazionali nonché le disposizioni che consentono l'affidamento dei compiti di ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda, con eccezione delle navi da carico.

Il presidente [BERGESIO](#) dichiara aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [931](#)

G/931/1/9

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo" (A.S. 931),

premesso che:

l'articolo 9 del disegno di legge in parola introduce disposizioni in materia di servizi di sostituzione. Il comma 1, nello specifico, consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di prevedere programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole;

in particolare, per il raggiungimento del detto obiettivo sono introdotti incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani imprenditori agricoli per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati e l'assistenza a minori di età inferiore a otto anni;

considerato che:

la misura a sostegno dei servizi di sostituzione nell'azienda agricola mira a migliorare gli *standard* di vita e di lavoro dei lavoratori del settore, offrendo all'imprenditore l'opportunità di usufruire di manodopera qualificata in caso di ferie, malattia, maternità congedi parentali, decesso e partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento;

valutato che:

le donne in agricoltura svolgono un ruolo fondamentale che va oltre il dato numerico ed è riconducibile agli aspetti qualitativi e sociali legati alla loro presenza nel settore;

l'affermazione della condizione femminile in agricoltura incontra, tuttavia, alcuni ostacoli. Il superamento dei detti ostacoli richiede un rinnovato impegno politico-istituzionale che deve essere indirizzato all'introduzione di soluzioni mirate alle principali e più diffuse criticità;

impegna il Governo:

ad adottare specifiche misure tese a tutelare, nell'ambito dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, l'imprenditoria femminile, con particolare riferimento all'attuazione di politiche, strumenti e servizi per la conciliazione dei molteplici, paralleli e gravosi impegni in ambito familiare assolti dalle donne, agevolando le stesse nel percorso genitoriale.

Art. 1

1.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, dopo le parole «settore agricolo» inserire le seguenti: «, nonché per il raggiungimento di una maggiore sostenibilità ambientale e di una più efficace tutela del benessere animale nel medesimo settore, ».

Art. 2

2.1

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Ai fini della presente legge e della fruizione dei benefici ivi contenuti, ai soggetti di cui al comma 1 si applica la disciplina di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Definizioni e requisiti».

Art. 3

3.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: «Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo, con la dotazione di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.».

Conseguentemente, sostituire il comma 4, con il seguente: «4. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, per un ammontare pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e per un ammontare».

3.2

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «Agli oneri derivanti dal comma 1» inserire le seguenti: « per un ammontare pari ad 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e per un ammontare».

3.3

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole «15 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;*

b) *sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».*

3.4

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «, coerenti con gli strumenti finanziari esistenti e operativi di ISMEA,».

3.5

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere b), c) e d).

3.6

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché per quelli destinati al raggiungimento di una maggiore sostenibilità ambientale e una più efficace tutela del benessere animale».

3.7

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Al comma 2, lettera d) aggiungere in fine, le seguenti parole: "previa istruttoria da parte dell'ISMEA."

3.8

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) a favorire la realizzazione, da parte di giovani non appartenenti a famiglie agricole e non qualificati come imprenditori agricoli professionali, di piccole imprese da condurre anche in part time e con la possibilità di poter contare su una diversificazione di reddito da attività extra agricole.»

3.9

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) a favorire l'integrazione tra le produzioni agricole e le attività di prossimità e a migliorare gli aspetti attuativi e gestionali delle misure a finalità pubblica in campo agricolo.».

3.10

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-bis) alla locazione dei terreni agricoli e a vocazione agricola, dei terreni agro-forestali, delle aziende agricole e dei manufatti, di proprietà pubblica o privata.».

3.11

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) allo sviluppo del recupero funzionale, specie nel Mezzogiorno, del patrimonio agricolo, rurale e paesaggistico mediante l'esaltazione delle caratteristiche morfologiche territoriali.»

3.12

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'insediamento di nuove attività imprenditoriali agricole nelle aree interne e marginali.»

3.13

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'insediamento di nuove attività imprenditoriali agricole nelle aree a rischio spopolamento.»

3.14

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse dall'ISMEA in base ai programmi d'insediamento dei giovani nel settore dell'agricoltura e ai criteri di ripartizione predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilito lo schema del piano di investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola che i soggetti di cui all'articolo 2 devono presentare ai fini dell'accesso alle risorse e alle misure previste dal medesimo decreto. Il piano di investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola deve, in ogni caso, prevedere innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione, di allevamento o di selvicoltura e alle attività di manutenzione e sistemazione del territorio.»

3.15

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate dall'ISMEA a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, previa presentazione di un apposito piano d'investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola caratterizzato da innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione, di allevamento o di selvicoltura e alle attività di manutenzione e sistemazione del territorio.»

3.0.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure a sostegno dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale)

1. Alle attività di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinate risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le

seguenti: «articoli 3, 3-bis, 4, 6 e 7».

3.0.2

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Gruppi di interesse per la gestione collettiva dei terreni e dei manufatti rurali)

1. Le regioni, con propri provvedimenti, possono riconoscere gruppi di interesse costituiti nella forma di associazioni di promozione sociale, di cui all'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, di seguito denominati «gruppi di interesse», che si impegnano nell'acquisto, nell'affitto o nella gestione in comodato d'uso gratuito dei predetti terreni e manufatti rurali in disuso, con la finalità della loro gestione collettiva.

2. I gruppi di interesse al comma 1 si impegnano a realizzare progetti pluriennali volti al consolidamento dei sistemi agricoli locali, alla tutela delle produzioni agricole contadine, alla preservazione delle risorse idriche, della biodiversità, dei paesaggi, del suolo e dell'aria, alla prevenzione dei rischi naturali e alla lotta contro l'erosione.

3. I progetti pluriennali di cui al comma 2 prevedono:

a) l'acquisto collettivo, l'affitto o il comodato gratuito di terreni e manufatti pubblici e privati per la promozione dell'occupazione in agricoltura e per la lotta contro l'isolamento e l'abbandono dei territori;

b) lo sviluppo di pratiche agro-ecologiche ed ecocompatibili e di infrastrutture verdi secondo quanto previsto dalla comunicazione COM(2013) 249 final della Commissione, del 6 maggio 2013;

c) la gestione di un'area territoriale specifica da parte di aziende agricole contadine di cui all'articolo 5 con priorità per quelle connotate da una maggioranza di donne o di giovani;

d) lo sviluppo di azioni nell'ambito agro-ecologico per migliorare le prestazioni economiche, sociali e ambientali dei territori anche attraverso la promozione, l'innovazione organizzativa e tecnica e la sperimentazione agraria;

e) lo sviluppo di reti e di filiere di vendita dei prodotti agricoli locali;

f) il presidio idrogeologico del territorio e la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali minori ivi collocati.

4. I gruppi di interesse possono essere costituiti, oltre che da singoli cittadini, da agricoltori contadini e da altre persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

5. Il riconoscimento dei gruppi di interesse è concesso dalle regioni sulla base di una selezione pubblica, per la durata del progetto pluriennale. Le regioni adottano criteri di selezione ispirati alle finalità di cui al comma 2 riconoscendo priorità ai progetti presentati da gruppi di interesse caratterizzati da una presenza maggioritaria di donne o di giovani di età non superiore a trentotto anni.

6. Le associazioni che partecipano alla selezione di cui al comma 5 si dotano di uno statuto i cui principi sono stabiliti dalle regioni con particolare riguardo all'obbligo di democrazia paritaria negli organi statutari.

7. Le regioni favoriscono la partecipazione dei cittadini ai gruppi di interesse pubblicizzandoli nei rispettivi siti *internet* istituzionali e istituendo un fondo al quale possono essere conferite risorse pubbliche e private per l'acquisto della terra da parte dei gruppi medesimi.».

Art. 4

4.1

[Fregolent](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 300, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

4.2

[Fregolent](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2024 i terreni agricoli concessi in affitto ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU)».

4.3

[Fregolent](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 1060, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "del secondo anno" sono sostituite dalle seguenti: "del quinto anno"».

4.0.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Stabilizzazione degli sgravi contributivi per i giovani agricoltori)

1. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarantuno anni compiuti, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2024, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del comma 1 e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024 e 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 4-bis, 6 e 7».

4.0.2

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "e il 31 dicembre 2024".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, a 32 milioni di euro per l'anno 2025, a 22 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 4-bis, 6 e 7».

4.0.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo per le nuove attività zootecniche sostenibili)

1. Al fine di sostenere dei soggetti di cui all'articolo 2 che intraprendono un'attività d'impresa nel settore zootecnico e che perseguono metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima, specificatamente per l'aspetto del benessere animale, e che, nel contempo, custodiscono e valorizzano territori ed ambienti eco-sistemici apparentemente marginali, ma fondamentali nella conservazione di tradizioni produttive agri-zootecniche tipiche del *made in Italy*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato "Fondo per le nuove attività zootecniche sostenibili", con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 4-bis, 6 e 7».

4.0.4

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure per l'innovazione digitale e il trasferimento tecnologico delle imprese giovanili nell'agricoltura)

1. Al fine di incentivare la diffusione dell'innovazione digitale e del trasferimento tecnologico a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che intraprendono un'attività d'impresa, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato "Fondo per l'innovazione digitale e il trasferimento tecnologico nel settore agricolo", con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro per le imprese e il *made in Italy*, sono individuati i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente articolo, parametrati alle azioni di potenziamento delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 4-bis, 6 e 7».

4.0.5

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Esonero contributivo per i lavoratori agricoli)

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e a 30 milioni per l'anno 2028, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 4-bis, 6 e 7».

Art. 5

5.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. I contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di fondi rustici di valore non superiore a 200.0000 euro, stipulati dai soggetti di cui all'articolo 2, sono assoggettati ad onorari notarili ridotti del 50 per cento.».

5.0.1

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure a favore delle imprese giovanili nell'agricoltura per la promozione della filiera della canapa industriale)

1. Con la finalità di favorire ed incentivare le attività di lavorazione e di semi-lavorazione a scopo industriale della canapa, nonché di favorire l'economia circolare e la transizione ecologica sul territorio nazionale, è concesso, per l'anno 2024, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa

complessivo di 10 milioni di euro, a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che investono in nuovi strumenti utili alla trasformazione dei prodotti derivanti dalla canapa e nella meccanizzazione dei relativi processi produttivi.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 5-bis, 6 e 7».

5.0.2

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari delle imprese giovanili nell'agricoltura)

1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2024, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute e delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 5-bis, 6 e 7».

5.0.3

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esonero da obblighi contributivi)

1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 99 del 2004, di età inferiore a quarantuno anni, che si iscrivono per la prima volta alle relative gestioni previdenziali a decorrere dal 1° gennaio 2024 è concesso, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento nella misura del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo massimo di trentasei mesi.

2. Al termine del periodo di trentasei mesi di cui al comma 1, l'esonero di cui al medesimo comma 1 è concesso, per un periodo massimo di dodici mesi, nella misura del 66 per cento e, per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi, nella misura del 50 per cento.

3. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive e ne riferisce ogni mese al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2024, a 27,9 milioni di euro per l'anno 2025 e a 15,7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 6

6.1

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole «1° gennaio 2021» con le seguenti: «1° gennaio 2020»;*
- b) *al comma 3, sostituire le parole «2 milioni» con le seguenti: «2,5 milioni».*

6.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole «euro 2.500» con le seguenti: «euro 5.000»;*
- b) *al comma 3, sostituire le parole «2 milioni» con le seguenti: «4 milioni».*

6.3

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole «euro 2.500» con le seguenti: «euro 3.000»;*
- b) *al comma 3, sostituire le parole «2 milioni» con le seguenti: «2,5 milioni».*

6.0.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, fatta salva la possibilità di accedere al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e documentate per

investimenti in beni strumentali, materiali o immateriali, conformi alle norme dell'Unione europea, idonei a migliorare la redditività dell'azienda agricola.

2. Gli oneri derivanti dal comma 1 sono valutati in 60 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

3. Le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 1, comma 1060, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "del secondo anno" sono sostituite dalle seguenti: "del quinto anno".

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.2

Fregolent

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, fatta salva la possibilità di accedere al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e documentate per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali, di cui agli allegati A e B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, conformi alle norme dell'Unione europea, idonei a migliorare la redditività dell'azienda agricola.

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 7

7.1

Franceschelli, Giacobbe, Martella

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori, gli atti di trasferimento a titolo oneroso, a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, di terreni qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale a 50.000 euro e, comunque, sino a una superficie non superiore a cinque ettari, sono esenti dall'imposta ipotecaria e da quella catastale; l'imposta di registro si applica in misura fissa, pari a 200 euro. Per i medesimi atti, gli onorari notarili sono ridotti della metà. Per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data del trasferimento immobiliare, la destinazione d'uso agricola dei terreni e delle pertinenze oggetto di trasferimento non può essere modificata.

2. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 1 valgono come incentivi statali ai fini di quanto previsto dall'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.».

7.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole «60 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni del comma 1, valutate in 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».*

7.0.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, fatta salva la possibilità di accedere al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 25 per cento delle spese sostenute e documentate per investimenti in beni strumentali, materiali o immateriali, conformi alle norme dell'Unione europea, idonei a migliorare la redditività dell'azienda agricola.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 6, 7 e 7-bis».

7.0.2

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis .

(Agevolazioni fiscali per i redditi derivanti da agricoltura multifunzionale)

1. Per le attività esercitate dai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, dirette alla fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, nonché per le attività di fornitura di beni e servizi quali, a titolo esemplificativo, l'agricoltura sociale, l'enoturismo, l'oleoturismo e le fattorie didattiche, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento.».

7.0.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2024, un contributo, a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine *web* istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 6, 7 e 7-bis».

7.0.4

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Esenzione Irpef redditi dominicali e agrari)

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2022, 2023 e 2024".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: "ricavi" sono inserite le seguenti: "derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,";

b) al comma 41, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale aliquota è innalzata al 10 per cento per ciascuno degli anni 2024 e 2025."».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 6, 7 e 7-bis».

7.0.5

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Investimenti e incentivi a favore dell'imprenditoria giovanile agricola delle aree interne e marginali)

1. Al fine di sostenere i soggetti di cui all'articolo 2 che svolgono l'attività di impresa nelle aree interne e marginali del territorio nazionale e che hanno un fatturato annuo inferiore o uguale a 15.000

euro, è riservato il 2 per cento dell'ammontare annuo del Fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è destinato ad interventi di incentivazione agli investimenti delle imprese di cui al medesimo comma 1.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini, le modalità ed i criteri di accesso alle risorse di cui al precedente periodo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 6, 7 e 7-bis».

7.0.6

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Moratoria al credito a sostegno delle imprese giovanili nell'agricoltura)

1. Al fine di sostenere le filiere del comparto primario colpite dal perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico nonché dalle conseguenze dell'emergenza climatica, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing, in scadenza prima del 31 dicembre 2023, è sospeso per le micro, piccole e medie imprese agricole condotte dai soggetti di cui all'articolo 2 sino al 31 marzo 2024, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo con la banca ovvero con gli eventuali ulteriori soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti interessate.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 6, 7 e 7-bis».

7.0.7

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Credito d'imposta per le imprese agricole giovanili)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 2 a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2024, per l'acquisto delle seguenti categorie di mezzi di produzione agricola:

a) prodotti fitosanitari sostenibili, aventi principi attivi compatibili con l'ambiente, la salute

umana e il benessere animale;

b) materiale di moltiplicazione vegetale di elevata qualità quali sementi, tuberi-seme, marze per innesto, portainnesti e piantine;

c) concimi organici aventi effetti di preservazione delle risorse naturali;

d) mangimi da utilizzare nella produzione biologica.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 4.000 per ciascun beneficiario, nel limite di spesa complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 6, 7 e 7-bis».

7.0.8

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Esonero contributivo a favore delle imprese giovanili del settore olivicolo)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del settore olivicolo, ai soggetti di cui all'articolo 2 aventi un'attività di impresa appartenente alle predette filiere colpite dagli attacchi di *Xylella fastidiosa*, ivi incluse le attività produttrici di olio e olive da tavola, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità da gennaio 2024 a giugno 2024. L'esonero è riconosciuto nel limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. L'esonero di cui al comma 1 è altresì riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni operanti nel settore olivicolo, con riferimento alla contribuzione dovuta per i mesi da gennaio 2024 a giugno 2024.

3. Per l'esonero di cui ai commi 1 e 2, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa previsto dal presente articolo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 6, 7 e 7-bis».

7.0.9

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Contributo straordinario a sostegno della filiera dell'olio extravergine di oliva di qualità)

1. A favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che realizzano olio extravergine di oliva le cui singole fasi di coltivazione, produzione, lavorazione e confezionamento sono compiute esclusivamente nel territorio italiano, è assegnato un contributo straordinario a fondo perduto, teso a sostenere le produzioni connotate da un elevato livello di qualità e a valorizzarne la relativa riconoscibilità nelle piattaforme commerciali interne e internazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

3. Il contributo di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), è erogato nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ed è riconosciuto nella misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili, fino a un massimo di 30.000 euro, per ciascun soggetto richiedente.

4. Con decreto Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 6, 7 e 7-bis».

Art. 8

8.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Sopprimere il comma 2.

8.2

[Fregolent](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, terzo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, le parole: "30 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "90 giorni"».

8.0.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Ristrutturazione dei fabbricati rurali)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge è concesso un credito d'imposta pari al 25 per cento della spesa sostenuta e documentata per la realizzazione di interventi di riqualificazione di fabbricati rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il quinto anno successivo alla conclusione degli interventi previsti al medesimo comma 1. Non si applicano i limiti di cui agli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto previsto agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto le medesime spese, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non determini il superamento dell'importo della spesa sostenuta.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dal soggetto beneficiario ad altro soggetto, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, il soggetto beneficiario richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da uno dei soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, o dal responsabile dell'assistenza fiscale di uno dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro il termine di utilizzabilità stabilito ai sensi del primo periodo del comma 2 del presente articolo. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

Art. 9

9.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «possono prevedere» con le seguenti: «prevedono».

9.2

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, dopo le parole: «o di un coadiuvante,» inserire le seguenti: «la tutela della maternità e della paternità.».

9.0.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Misure per favorire l'accesso al credito)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi dei servizi di supporto finanziario alle imprese agricole promosse dall'ISMEA, e previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipula con l'Associazione bancaria italiana una convenzione, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella quale sono definiti le modalità e i criteri di accesso ai finanziamenti e alle altre forme di prestito bancario agevolato nonché alla dilazione del debito, in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, riservando alle banche la possibilità di valutare le opportunità in relazione all'obiettivo di migliorare le condizioni finanziarie delle imprese agricole tenendo conto delle disposizioni di vigilanza di matrice europea.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 non sono determinate con riferimento alle singole operazioni di finanziamento ma vengono fissate in via generale e a prescindere dal parametro di riferimento al quale è collegato il tasso di interesse dell'operazione di finanziamento.

3. Nell'ambito della convenzione di cui al comma 1 il contributo agevolativo è corrisposto in quote uguali direttamente dal beneficiario per un arco di tempo prestabilito secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2021.

4. Le agevolazioni di cui al comma 1 si realizzano attraverso l'erogazione di contributi in conto interesse.

5. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i contratti bancari e consistono nella riduzione del costo del servizio in misura non inferiore a due terzi del tasso EURIBOR da applicare nel periodo di validità del contratto.

6. A decorrere dall'anno 2023 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con la dotazione di 40 milioni di euro annui, destinato a far fronte agli oneri derivanti dal comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di attuazione del presente articolo e quelle di utilizzazione del predetto fondo.».

9.0.2

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure per favorire l'accesso al microcredito)

1. All'articolo 111, comma 1, alinea, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: " associazioni o società cooperative, " sono inserite le seguenti: " nonché a soggetti aventi la qualifica di giovane imprenditore agricolo e, qualora questi ultimi siano costituiti in forma societaria, a condizione che la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuta da persone fisiche che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno di età e che siano in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, ".

2. Al fine di accompagnare i giovani imprenditori agricoli è istituita una rete di servizi ausiliari per i soggetti specializzati per il comparto primario individuati dall'articolo 111, comma 1, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 operanti in ambito agricolo.».

9.0.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure di sostegno all'imprenditoria agricola femminile)

1. Alle agevolazioni previste dal titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile sono destinate le risorse del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, incrementate per l'anno 2024 di ulteriori 20 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente:

a) *sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:* «Misure per favorire la permanenza dei giovani e delle donne nel settore agricolo e il ricambio generazionale»;

b) *all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti:* «articoli 3, 4, 6, 7 e 9-bis».

9.0.4

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il Capo III, inserire il seguente:

«Capo III-bis.

"Misure per favorire la permanenza dei giovani nel settore olivicolo e per il contrasto ai fenomeni di contraffazione"

Art. 9-bis.

(Contributo straordinario a sostegno della filiera dell'olio extravergine di oliva di qualità)

1. A favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che realizzano olio extravergine di oliva le cui singole fasi di coltivazione, produzione, lavorazione e confezionamento sono compiute esclusivamente nel territorio italiano, è assegnato un contributo straordinario a fondo perduto, teso a sostenere le produzioni connotate da un elevato livello di qualità e a valorizzarne la relativa riconoscibilità nelle piattaforme commerciali interne e internazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

3. Il contributo di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), è erogato nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ed è riconosciuto nella misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili, fino a un massimo di 30.000 euro, per ciascun soggetto richiedente.

4. Con decreto Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,

nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 9-ter.

(Esonero contributivo a favore delle aziende appartenenti al settore olivicolo)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del settore olivicolo, ai soggetti di cui all'articolo 2 aventi un'attività di impresa appartenente alle predette filiere colpite dagli attacchi di *Xylella fastidiosa*, ivi incluse le attività produttrici di olio e olive da tavola, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità da gennaio 2024 a giugno 2024. L'esonero è riconosciuto nel limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. L'esonero di cui al comma 1 è altresì riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni operanti nel settore olivicolo, con riferimento alla contribuzione dovuta per i mesi da gennaio 2024 a giugno 2024.

3. Per l'esonero di cui ai commi 1 e 2, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa previsto dal presente articolo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 9-quater.

(Rafforzamento dei controlli anti-contraffazione in campo olivicolo)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di irregolarità nel settore della produzione e commercializzazione dell'olio di oliva, è adottato un piano di rafforzamento dei controlli teso a verificare la rintracciabilità del prodotto appartenente alle categorie dell'olio extra vergine di oliva, dell'olio di oliva vergine, dell'olio di oliva e dell'olio di sansa di oliva nonché degli oli biologici e di quelli contraddistinti da indicazioni geografiche o denominazioni di origine.

2. Il piano di cui al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e finanze.

3. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (ICQRF), il Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare e la Guardia di finanza, sono individuati quali autorità di contrasto e di controllo per le finalità di cui al comma 1.

4. Per la realizzazione del piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al medesimo Ministero.

Art. 9-quinquies.

(Vigilanza sul mercato degli oli di oliva vergini)

1. Al fine di potenziare l'esercizio dei poteri nonché delle attività di cui all'articolo 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, in capo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 6, 7, 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies».

Art. 10

10.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Al comma 1, dopo le parole: «il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», inserire le seguenti: «supportato dall'ISMEA.».

10.2

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sentite le associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale», inserire le seguenti: «, le associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative e le associazioni nazionali che svolgono attività nel settore agricolo».

10.0.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di adempimenti contabili)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, costituiti in forma societaria e tenuti alla formazione e conservazione delle scritture contabili, possono optare per la redazione del bilancio in forma abbreviata anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 2435-bis del codice civile.».

Art. 11

11.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Sopprimere l'articolo.

11.2

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La riserva della quota di posteggi di cui al precedente periodo è accordata prioritariamente ai soggetti di cui all'articolo 2 che vendono al dettaglio prodotti agricoli da filiera corta o a chilometro zero.».

11.0.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Ufficio per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile e giovanile nel settore

dell'agricoltura)

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale, l'ufficio dirigenziale non generale per l'imprenditoria e il lavoro femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura.

2. L'ufficio di cui al comma 1 coordina le proprie attività con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri e con i competenti uffici delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e si avvale della collaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). All'ufficio, cui sono attribuite le competenze dell'organismo previsto dal decreto del Ministro per le politiche agricole 13 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1998, sono assegnate le seguenti ulteriori funzioni:

a) monitorare l'evoluzione dell'imprenditoria femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura;

b) monitorare, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'evoluzione del lavoro femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura con particolare riferimento alle retribuzioni, alle progressioni di carriera, al rispetto delle norme sulla maternità, alle situazioni di lavoro irregolare e a situazioni di molestia e violenza nei luoghi di lavoro;

c) monitorare l'attuazione e l'efficacia delle misure per la crescita del lavoro e dell'imprenditoria femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura, previste dalla politica agricola comune, primo e secondo pilastro, dalle norme nazionali e regionali, nonché dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e l'impatto che tali misure hanno complessivamente sulle donne e sui giovani;

d) condurre indagini periodiche volte ad accrescere le conoscenze e le competenze sul lavoro e sull'imprenditoria femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura, nonché sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

e) elaborare misure dedicate e percorsi condivisi con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per promuovere la parità tra i sessi nell'accesso al credito, alla terra e alle acque nonché per garantire il sostegno all'attività di impresa durante la maternità, la genitorialità e nell'assistenza ai figli e ai familiari;

f) provvedere, nelle materie di competenza, alla richiesta e allo scambio di informazioni disponibili con i corrispondenti organismi regionali e dell'Unione europea;

g) rendere accessibili, attraverso un apposito portale telematico costantemente aggiornato, informazioni relative alla normativa vigente in materia di formazione, lavoro e imprenditoria femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura, percorsi guidati per accedere ai finanziamenti, avvisi concernenti la pubblicazione di bandi nazionali e regionali concernenti tali settori nonché informazioni utili per la risoluzione di problemi inerenti alle procedure amministrative.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 l'ufficio procede alla consultazione periodica delle organizzazioni datoriali, sindacali e associative impegnate a diverso titolo nel mondo agricolo e agroalimentare.

4. L'ufficio, avvalendosi della collaborazione del CREA e dell'ISMEA, dando conto dello svolgimento delle attività previste dal comma 2, predispose un rapporto annuale sulla condizione dell'imprenditoria e del lavoro femminile e giovanile, che è trasmesso alle Camere e alle Regioni.

5. Per l'attività dell'ufficio di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

1.4.2.4. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.4.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 155 (pom.) del 30/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 30 GENNAIO 2024**

155ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[CANTU'](#)

indi del Presidente

[ZAFFINI](#)

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza di UNIPOL, Giovanna Gigliotti, amministratore delegato di UniSalute, accompagnata da Elisabetta Pugliese, responsabile policy unit of Institutional & Public Affairs, e, in rappresentanza dell'Associazione nazionale di sanità integrativa e welfare (ANSI), Flavio Tanzilli, presidente e coordinatore ufficio studi e Luciano Dragonetti, vice presidente e membro ufficio studi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La presidente [CANTU'](#) avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV* e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di *welfare* e di tutela della salute: seguito dell'audizione di rappresentanti di UNIPOL e audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale di sanità integrativa e *welfare* (ANSI)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 23 gennaio scorso.

La presidente [CANTU'](#) introduce il seguito dell'audizione dei rappresentanti di UNIPOL.

La dottoressa GIGLIOTTI interviene a integrazione della relazione svolta nella seduta precedente.

Segue una richiesta di chiarimento della senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP).

La dottoressa GIGLIOTTI ha la parola per la risposta.

La presidente [CANTU'](#) conclude l'audizione dei rappresentanti di UNIPOL. Introduce quindi l'audizione dei rappresentanti dell'ANSI.

Hanno successivamente la parola il dottor TANZILLI e il dottor DRAGONETTI.

I senatori [MAZZELLA](#) (M5S) e [ZULLO](#) (Fdi) intervengono ponendo quesiti, ai quali risponde il dottor DRAGONETTI.

La presidente [CANTU'](#) conclude l'odierna procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza, la relatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) segnala in primo luogo l'articolo 3 del decreto-legge n. 181, che integra la disciplina delle concessioni geotermoelettriche allo scopo di permettere all'autorità competente di chiedere al concessionario uscente un piano di investimenti, avente a oggetto, fra l'altro, misure per l'innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati.

L'articolo 4-*sexies* modifica l'articolo 8 del Codice dell'ambiente, incrementando il numero massimo di componenti della Commissione VIA-VAS, nonché riguardo i compensi dei componenti della medesima Commissione e della Commissione PNRR-PNIEC.

Il comma 3 dell'articolo 5 precisa che l'adozione del decreto istitutivo della commissione per l'esame delle proposte sulla disciplina dei combustibili prevede il concerto con il Ministro della salute. È inoltre disposto che della medesima commissione facciano parte due rappresentanti del Ministero della salute. Ai componenti della Commissione non sono dovuti compensi, rimborsi di spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 7 prevede il concerto con il Ministero della salute per l'adozione della regola tecnica sulle reti di trasporto della CO2 catturata.

Il comma 3 dell'articolo 14 reca disposizioni circa la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 210 del 2021.

Il successivo comma 4 modifica la disciplina volta a garantire la continuità occupazionale del personale impiegato nella gestione di attività di maggiore tutela nei *contact center*, di cui all'articolo 36-*ter* del decreto-legge n. 48 del 2023.

Il comma 4-*bis* dispone in materia di costi imputabili al servizio di tutela, anche relativi al personale. I commi 5 e 5-*bis* concernono l'addebito per il pagamento nell'ambito del servizio di vulnerabilità.

L'articolo 14-*ter*, comma 2, modifica il comma 1 dell'articolo 99 del Codice dell'ambiente, disponendo che criteri, modalità e condizioni per il riutilizzo delle acque reflue siano stabiliti con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto anche con il Ministro della salute.

L'articolo 14-*quater*, comma 1, prevede la nomina del Presidente della Regione Siciliana a Commissario straordinario per il completamento di una rete impiantistica volta a una gestione del processo di smaltimento dei rifiuti improntata alla protezione della salute pubblica e dell'ambiente. Il comma 6 disciplina relativa all'incarico di sub-commissario.

Il comma 1 dell'articolo 18 prevede misure di sostegno finalizzate al mantenimento dell'occupazione e al recupero della capacità produttiva nei territori della Regione Toscana di cui alle delibere del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023.

In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) considera le disposizioni volte alla tutela dei clienti vulnerabili relative al mercato elettrico del tutto insufficienti a consentire una valutazione complessivamente positiva del decreto-legge in esame, specialmente in considerazione delle criticità in materia ambientale.

Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta della relatrice.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

(995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia

migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [ZAFFINI](#) (*FdI*), intervenendo in sostituzione del relatore designato, si sofferma in primo luogo sui profili di competenza del Protocollo oggetto del disegno di legge in titolo, a partire dall'articolo 4, riguardante le esigenze sanitarie dei migranti alle quali le autorità italiane non possono fare fronte nell'ambito delle strutture previste.

L'articolo 7 reca disposizioni relative al personale italiano operante in territorio albanese, mentre il paragrafo 3 dell'articolo 9 dispone per i casi di caso di nascita o morte nelle strutture oggetto del Protocollo.

In relazione al del disegno di legge, segnala che fra le autorità competenti ai fini dell'esecuzione del Protocollo, di cui all'articolo 3, comma 1, è compreso uno speciale ufficio di sanità marittima, aerea e di confine.

L'articolo 5 comprende disposizioni volte all'assunzione di personale di amministrazioni pubbliche e di magistrati, nonché di personale sanitario per l'ufficio speciale di cui all'articolo 3, comma 1. Viene inoltre disciplinato l'intervento dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà, autorizzato all'assunzione di personale.

Il comma 10 disciplina il trattamento di missione del personale inviato in Albania per l'attuazione del Protocollo.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) esprime innanzitutto dubbi sulla legittimità costituzionale delle disposizioni recate dal Protocollo, nonché in relazione alle competenze del Consiglio d'Europa. L'accordo con il Governo albanese è stato inoltre oggetto di un esame approfondito da parte della Ragioneria generale dello Stato, la quale ha rilevato la totale assenza delle strutture necessarie al funzionamento dei centri di cui è prevista l'attivazione in territorio albanese. Tali carenze implicano spese ingenti per gli interventi infrastrutturali. L'impiego di personale italiano in territorio albanese e le necessità procedurali poste dalla disciplina in materia di immigrazione comportano a loro volta oneri di rilevante entità.

I contenuti del Protocollo pongono inoltre seriamente a rischio il rispetto dei diritti umani, in netta contrapposizione al tradizionale approccio italiano alla questione dei migranti.

Esprime pertanto la netta contrarietà del proprio Gruppo nei confronti del provvedimento.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) ritiene che la firma del Protocollo sia stata funzionale agli intenti propagandistici del Governo nel periodo del dibattito sulla legge di bilancio. Il complesso delle disposizioni in esame desta peraltro notevoli preoccupazioni per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani, al punto da indurre a dubitare della sua legittimità al cospetto della disciplina internazionale in materia. Risulta inoltre evidente il costo eccessivo dell'operazione, posto a carico della finanza pubblica. Conclude esprimendo la valutazione contrario del proprio Gruppo.

Il presidente [ZAFFINI](#) (*FdI*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta di parere.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che l'ordine del giorno è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 788, recante disposizioni in materia di professioni pedagogiche ed educative, approvato dalla Camera dei deputati per il parere alla 7a Commissione. Specifica inoltre che la trattazione del provvedimento sarà avviata nella giornata di domani.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 151 del 30/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

151a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 30 GENNAIO 2024

Presidenza del presidente LA RUSSA,
indi del vice presidente CASTELLONE
e del vice presidente RONZULLI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 152 del 31 gennaio 2024
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

SILVESTRONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 25 gennaio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che in data 26 gennaio 2024 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023» (996).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 29 gennaio 2024 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'interno:*

«Conversione in legge del decreto legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale» (997).

Sulla detenzione in Ungheria di una cittadina italiana

CAMUSSO (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMUSSO (PD-IDP). Signor Presidente, colleghi e colleghe, nelle case di ognuno di noi, ieri, sono comparse delle immagini che credo che nessuno avrebbe mai voluto vedere. Sono immagini che riguardano una nostra concittadina, detenuta in un Paese europeo, uno dei 27 Paesi dell'Unione europea, che veniva tradotta in tribunale in condizioni che forse non abbiamo visto neanche per gli animali accompagnati nei mattatoi: legata mani e piedi, portata attraverso una catena; una modalità che nei tribunali dei Paesi civili non si è mai vista da qualche secolo a questa parte.

Io penso che tutti noi e tutte noi non dovremmo avere alcuna obiezione a condannare esplicitamente l'Ungheria per il trattamento riservato non solo a una cittadina italiana, ma a qualunque persona dovesse subire un processo in quel Paese. *(Applausi).*

Vi è qui una questione che va oltre la nostra concittadina, e cioè come l'Ungheria rappresenti quello Stato di diritto che noi riteniamo fondativo delle ragioni dell'Europa e che, come Paese Italia, dovremmo ritenere ancor di più, visto la fondamentale tradizione giuridica e di giustizia del processo, che riguarda non solo il nostro presente, ma anche la nostra storia. Eppure, siamo di fronte a quelle scene.

Siamo di fronte a un comportamento che riguarda una nostra cittadina e una cittadina europea. Siamo di fronte al fatto che il padre di Ilaria Salis dice da qualche giorno, con insistenza, che quelle scene non sono avvenute solo l'altro giorno. Quelle scene erano già avvenute nelle udienze precedenti. E dice una cosa che penso tutti dobbiamo valutare di grande gravità: in quelle aule di tribunale, anche nelle occasioni precedenti, era presente la nostra rappresentanza diplomatica.

Parlo di gravità perché due sono le cose: o la nostra rappresentanza diplomatica, quindi il Ministero degli affari esteri, sapeva e non ha fatto nulla; oppure la nostra rappresentanza diplomatica non l'ha raccontato e anche questo mi pare un bel problema di funzionamento. *(Applausi).* Eppure, nelle Aule della Camera e del Senato di questo tema si era già parlato ed erano state presentate delle interrogazioni, che non hanno avuto risposta. Dunque il tema c'era: c'era per la voce del padre; c'era per la voce di una compagna di cella che ha rilasciato un'intervista sulle condizioni in cui si era nelle celle; c'era perché la rappresentanza diplomatica aveva già visto quelle scene nei tribunali.

Credo allora che ci siano per noi due problemi. Il primo: bisogna che questa Camera dica con nettezza che non c'è posto nell'Unione europea per Paesi che non applicano lo Stato di diritto *(Applausi)*; non c'è posto nell'Unione europea per chi non applica le regole del giusto processo; non c'è posto nell'Unione europea per coloro che pensano che un detenuto sia persona che perde i diritti umani e il diritto ad essere trattato con equità. Questo lo dico a quei colleghi - ovviamente tramite lei, signor Presidente - che in qualche modo continuano a dire che è imputata di un reato, magari di un reato grave, e quindi se l'è cercata. Non vale mai per nessuno il fatto che essere chiamato a rispondere di un reato possa determinare delle condizioni di inumanità e di non rispetto dei diritti. *(Applausi).* La forza dello Stato di diritto è esattamente questo.

Esattamente per tale ragione, chiedo, a nome del Gruppo Partito Democratico, un'informativa urgente del Governo in Assemblea per dire due cose. La prima: è possibile, per le norme europee e per gli accordi voluti dal Consiglio europeo, che è una cittadina di un altro Stato europeo possa passare l'attesa del processo agli arresti domiciliari nel suo Paese di provenienza, cioè chiedo al Governo che Ilaria Salis torni in Italia subito e che questa sia la condizione minima per garantire alla nostra concittadina le condizioni positive. La seconda cosa è la seguente: vorrei che non ci si nascondesse dietro l'impossibilità o la difficoltà di fare. Noi tutti conosciamo bene le relazioni... *(Il microfono si*

disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Senatrice, la prego di concludere. Vorrei che i cinque minuti concessi fossero tassativi per tutti, questa volta.

CAMUSSO (*PD-IDP*). Chiudo con questa considerazione, signor Presidente. Vorrei che la nostra Presidente del Consiglio, che - come tutti sappiamo - ha sempre difeso l'Ungheria e il suo presidente Orbán, prenda con decisione l'iniziativa di parlare con i rappresentanti di quel Paese e ottenere dei risultati. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Credo di potermi permettere - spero che non sia un fuor d'opera - di dare un'informazione al Senato. Già da diversi giorni ho preso appuntamento con il padre della ragazza - ribadisco, da diversi giorni - che vedrò il 2 febbraio. Non l'ho potuto vedere prima perché era in partenza per l'Ungheria. Il problema - scusate se anch'io intervengo, ma si tratta di una questione che credo interessi tutti, e non solo il Presidente del Consiglio - riguarda sicuramente la dignità dei detenuti, che deve stare a cuore a tutti, in Ungheria e in ogni altra parte del mondo, compresa l'Italia, dove pochi giorni fa ho visto e ho avuto notizia di un sistema non molto dissimile, perlomeno per gli uomini, un po' meno per le donne per la verità, cioè di guinzaglio, di manette non ai piedi.

Quindi credo che il problema, anziché incentrarlo solo su un aspetto internazionale, ce lo dobbiamo porre - lo dico prima degli altri interventi - anche in Italia. Sarà comunque mia cura riferire al padre la sintesi degli interventi che oggi ascolterò ed è per questo che vi ho voluto avvisare prima che li facciate.

MAIORINO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (*M5S*). Signor Presidente, se vogliamo impegnarci tutte e tutti, in quest'Aula, per migliorare la condizione dei detenuti anche in Italia, credo che questo Parlamento - e certamente il MoVimento 5 Stelle - sia disponibile. Ma oggi si sta parlando di Ilaria Salis, perché credo che il contrasto tra quella fotografia di una donna tradotta in catene in tribunale strida fortemente con i *selfie* sorridenti della presidente Meloni abbracciata ad Orbán e che questo sia motivo di imbarazzo e la ragione del silenzio della Presidente del Consiglio. (*Applausi*).

Il MoVimento 5 Stelle ha chiesto e continua a chiedere un'informazione urgente proprio da parte della *Premier*, perché venga a riferire su quanto fatto e su quanto ancora non fatto perché Ilaria Salis torni immediatamente a casa sua, in Italia. Chiediamo questo alla Presidente del Consiglio e non ad altri Ministri perché siamo preoccupati, in quanto sentiamo un Ministro degli affari esteri dire letteralmente: «Noi non abbiamo avuto informazioni da parte né della detenuta né dell'ambasciata di trattamenti particolari, non avevamo notizie». Oggi Ilaria Salis ha scritto una lettera di diciotto pagine, il padre ha scritto lettere penso a chiunque nel Governo e accorgersi che il Ministro degli affari esteri non ne sa niente è preoccupante. Il ministro Lollobrigida dice che non ha visto le fotografie e quindi non può commentare. L'11 gennaio il ministro Nordio, rispondendo a un'interrogazione proprio qui in Senato, ha detto che l'Italia non è affidabile per poter estradare dei detenuti all'estero perché ha dimostrato storicamente di non esserlo, mettendo addirittura in discussione la reputazione del Paese.

Chiedo a tutte e a tutti, indipendentemente dalle opinioni politiche che legittimamente abbiamo, di anteporre a tutto il resto il rispetto dei diritti umani, il rispetto della dignità della persona e di riportare immediatamente Ilaria Salis a casa sua. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Certamente, ma bisogna vedere chi ne ha la facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, sono contento che lei incontrerà, come ci ha appena detto, il padre di Ilaria Salis nei prossimi giorni, per dare anche lei un contributo - nel suo caso, peraltro, particolarmente autorevole - affinché si possa risolvere al meglio questa situazione e devo dire che fa anche bene a richiamare l'attenzione sulla condizione delle nostre carceri. Le chiederei, però, Presidente, di dirlo in particolare al Governo di questo Paese - come è stato detto adesso dalla senatrice Maiorino - che è stato interpellato sul tema proprio da questo banco, dal sottoscritto, anche durante il *question time* dell'11 gennaio scorso. Sono seguiti anche altri atti parlamentari nei giorni

successivi, con alcune interrogazioni che sono state presentate anche alla Camera. Sono state diverse le forze politiche che hanno chiesto al Governo di intervenire sulla drammatica vicenda che coinvolge la nostra connazionale Ilaria Salis. Devo dire che oggi vedo finalmente qualche passo in avanti, anche se molto relativo.

Ha ragione chi ha detto che il ministro Lollobrigida soltanto poche ore fa ha dichiarato di non aver visto le fotografie di Ilaria Salis in catene e, quindi, di non poter commentare quello che sta accadendo. Devo dire che francamente, signor Presidente, questo davvero fa riflettere e lascia sconcertati.

Il 10 gennaio scorso la senatrice Cucchi organizzò una conferenza stampa in Senato con il padre di Ilaria Salis per spiegare, per l'appunto, cosa stava accadendo in Ungheria, la condizione disumana di carcerata a cui era sottoposta la figlia. Alcuni giorni fa la senatrice Aurora Floridia ha posto la questione in Consiglio d'Europa. Purtroppo, signor Presidente, per giorni, per settimane, da parte del Governo italiano c'è stato un silenzio assordante rispetto a questa vicenda. (*Applausi*). Io non so se le ragioni di questo silenzio sono legate effettivamente all'amicizia con il Governo del Paese di cui stiamo parlando, ovvero all'aver semplicemente sottovalutato la situazione, o se sono legate ad altre questioni. Non lo so e dico anche meglio tardi che mai, perché credo che l'obiettivo principale sia risolvere la situazione.

Peraltro, la stessa Ilaria Salis e anche la sua famiglia hanno sempre detto in questi giorni, in tutte queste settimane e in tutti questi mesi che chiedono il rispetto dei diritti umani. Peraltro, questi giorni che Ilaria Salis deve trascorrere sono di custodia cautelare, perché non c'è alcun processo, non c'è alcuna condanna. Pertanto, anche semplicemente poter dire che Ilaria Salis si è macchiata di chissà quale delitto quando non è stato ancora celebrato il processo mi sembra una questione da rigettare nella maniera più netta possibile. Siamo in uno Stato di diritto e dobbiamo necessariamente far sì che il nostro Parlamento dica parole precise su questa vicenda.

Io condivido molto quello che hanno detto alla fine dei loro interventi le senatrici Camusso e Maiorino. Si faccia rapidamente un'informativa, ma soprattutto si prenda un impegno: questo Parlamento deve dire con chiarezza che chi viola in questo modo i diritti umani si pone fuori dalla legalità, fuori dall'Unione europea. E penso che noi abbiamo il dovere come Parlamento italiano di intervenire su questa vicenda in maniera quanto più puntuale, ma anche quanto più netta possibile.

È un bene che adesso si siano levate anche altre voci, ma dispiace davvero molto aver dovuto vedere le immagini di Ilaria Salis con le catene alle mani e ai piedi per far sì che ci fosse questa discussione di oggi e qualche elemento di attenzione in più. Sarebbe stato molto meglio, sarebbe stata una figura molto più bella quella del nostro Paese se la vicenda Salis fosse stata affrontata con serietà anche nelle ultime settimane e in tutti i mesi precedenti. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, dico direttamente che questa è una questione politica che va risolta anche e soprattutto sul piano politico. Quindi, è necessario che quanto prima la Presidente del Consiglio venga in Aula a dirci cosa sta facendo dal punto di vista politico per tirare fuori Ilaria Salis dalla situazione nella quale si trova e portarla in Italia, eventualmente, a scontare l'eventuale pena qualora questa fosse inflitta. Io sono molto contento di sentire parole di garantismo pronunciate finalmente in quest'Aula: valgono in Ungheria, ma anche in Italia. Chi si trova in uno stato di custodia cautelare non dovrebbe essere in prigione. (*Applausi*).

Ilaria Salis, però, non è soltanto una persona che è stata portata in ceppi in un tribunale di Budapest: è anche una persona alla quale sono state negate cose elementari, come gli assorbenti igienici durante il ciclo, una coperta; è stata messa a dormire su materassi infestati di cimici; è stata chiusa lì dentro da un anno e non possiamo ascoltare dal Ministero degli affari esteri frasi come quella per cui in Ungheria la magistratura è indipendente. Se in Ungheria, come in Polonia (finché, per fortuna, il partito Diritto e Giustizia non ha perso le elezioni), i magistrati fossero stati indipendenti, non avremmo i casi aperti che ci sono nell'Unione europea, che denunciano la violazione delle regole elementari dello Stato di diritto, a partire dall'indipendenza della magistratura. (*Applausi*). Bisogna che questo caso sia trattato politicamente.

Vede, signor Presidente, anche in Egitto teoricamente la magistratura è indipendente, ma questo non ha impedito di trovare una soluzione che salvasse la faccia e portasse in Italia Patrick Zaki (*Applausi*), perché misteriosamente la magistratura indipendente dell'Egitto ha condannato Zaki e misteriosamente il presidente della repubblica al-Sisi ha graziato Zaki. Questo vuol dire che, quando si fa politica estera, quelle rare volte che la si fa in modo efficiente (*Applausi*), si può portare indietro un cittadino italiano, come Ilaria Salis o come Filippo Mosca, che è da otto mesi a marcire in un carcere della Romania, in una cella di 30 metri quadrati, con altri 24 reclusi e, come servizi igienici, un buco nel pavimento.

Noi vorremmo sentire come il Ministero degli affari esteri si sta muovendo. Vede, signor Presidente, io ho fatto un'interrogazione e ho ricevuto una risposta. La risposta del Ministero degli affari esteri è in data 24 gennaio 2024 e dice che il ministro Tajani ha parlato per la prima volta di questo caso con il suo omologo ungherese due giorni prima, cioè il 22 gennaio c'è stato il primo contatto tra i Ministri degli esteri. Ma Ilaria Salis è in prigione dal 13 febbraio 2023. Cosa ha fatto il Ministero degli affari esteri tra il 13 febbraio 2023 e il 22 gennaio 2024? (*Applausi*). Una nota verbale? Una protesta?

Io ho avuto l'onore di servire per due anni al Ministero degli affari esteri e so bene che, quando si vuole fare qualcosa, si prende per un orecchio l'ambasciatore locale - come è stato fatto adesso - lo si porta alla Farnesina e gli si dice che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo vieta trattamenti inumani e degradanti. (*Applausi*). E quello che abbiamo visto in questi giorni è esattamente un trattamento inumano e degradante, vietato dalla Convenzione europea, alla quale l'Ungheria aderisce.

Presidente, qui il discorso è che non è più pensabile - come giustamente dicevano altri colleghi prima di me - che l'Ungheria continui a prendere soldi dall'Unione europea. Fino al PNRR, noi siamo stati contributori netti al bilancio dell'Unione europea; ciò vuol dire che abbiamo finanziato stati come l'Ungheria, mentre loro si facevano un baffo dei principi che servono a entrare nell'Unione europea. Oggi l'Ungheria non entrerebbe mai nell'Unione europea, perché viola tutti i parametri che sono previsti.

Qui bisogna insistere molto chiaramente e stabilire che - da un lato - non è più tollerabile questo comportamento. La Presidente del Consiglio deve vedere il presidente Orban e ci deve venire a dire qui quando lo incontrerà e quando interverrà presso il presidente Orban. Poi, naturalmente, bisogna fare pressione sull'Ungheria e ci aspettiamo che, nei prossimi Consigli europei, l'Italia si schieri con il resto dei Paesi europei per bloccare i soldi che l'Ungheria aspetta per il PNRR, perché chiaramente non è degna di averli. (*Applausi*).

[ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, credo che siamo rimasti tutti scioccati ieri, quando abbiamo visto alla televisione le condizioni in cui Ilaria Salis è stata tradotta in tribunale. Credo siano delle condizioni assolutamente inaccettabili, che non possono essere compatibili con il rispetto dei diritti umani in un Paese che è parte dell'Unione europea.

Ma credo, colleghi, che sarebbe sbagliato aprire adesso una polemica interna nei confronti del Governo. Il ministro Tajani già oggi ha detto di essere intervenuto in modo energico nei confronti dell'omologo ungherese. Il nostro ambasciatore si è recato presso il Governo ungherese, manifestando la condanna per quel trattamento, che - ripeto - non è umano, non è rispettoso dei diritti civili e non è conforme al diritto europeo. Quindi, credo che il messaggio che debba uscire da questa seduta stasera è quello di una coralità, da parte di tutto il Parlamento, di condanna di quel comportamento e di sostegno all'azione del nostro Governo e, in particolare, del nostro Ministro degli affari esteri. (*Applausi*).

[STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, penso che possiamo veramente unirici all'indignazione di tutta l'Aula nei confronti delle immagini che sono apparse e che hanno visto un'imputata tradotta in tribunale *in vinculis*.

Credo che la nostra indignazione urli e soprattutto ciò confligga non solo con una nostra sensibilità personale nei confronti di coloro che sono comunque sottoposti a un procedimento, ma anche con le

basi della nostra Costituzione e dei diritti umani, che quindi vanno anche oltre i nostri confini statali e il nostro ordinamento.

Purtroppo - e sottolineo purtroppo - stanno accadendo - e grazie alla velocità dei media ne veniamo immediatamente a conoscenza - altre situazioni in altri Paesi, dove i diritti sono calpestati, dove vediamo delle avvocatessse imputate e condannate per aver difeso i diritti; vediamo donne che possono rischiare la morte o che sono addirittura a essa arrivate, per adulterio o per non essersi coperte il volto. Tutto questo ci indigna. Abbiamo ascoltato la settimana scorsa l'Alto commissario per la difesa dei diritti umani che in Commissione diritti umani ha sottolineato quanto sia grande ancora il lavoro che deve essere fatto per sensibilizzare ordinamenti anche diversi, che hanno magari sistemi normativi diversi, e arrivare a ritenere che i diritti umani sono dei diritti universali e non sono solo relegati all'ordinamento e alla legge del singolo Paese.

Non possiamo quindi veramente fare altro che continuare a insistere e lavorare affinché si possa arrivare a livelli di civiltà e di rispetto anche per coloro che sono indagati, imputati o condannati.

Ho sentito in questa Aula parlare della necessità di far sì che un italiano, sottoposto a un procedimento in un Paese straniero, debba essere ricondotto in Italia per essere sottoposto al nostro ordinamento. Soccorrono a questo anche le valutazioni della Lega, che per tanti anni ha insistito affinché gli stranieri condannati in Italia possano spiare la pena nelle carceri non italiane, ma del loro Paese. Questo è un altro tema. Allora facciamo tutti così? Non lo so. Rimane un grande punto di domanda.

Al di là comunque di quelle che possono essere queste tematiche, non possiamo che continuare a insistere e affermare che i diritti umani devono essere rispettati a livello universale, rivolgendo un grande invito a tutti i Paesi di modificare le proprie prassi, le proprie norme e il proprio modo di pensare alla sensibilità in questo senso. (*Applausi*).

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto due scuole che sono venute a trovarci. La prima è di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo. La seconda è di Gaeta, in provincia di Latina. Queste due scuole hanno la caratteristica di essere entrambe intitolate a Enrico Fermi. Avete fatto bene a venire insieme. (*Applausi*).

Sulla detenzione in Ungheria di una cittadina italiana

SCURRIA (Fdi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCURRIA (Fdi). Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia si è sempre definito il partito degli italiani e, quando c'è un italiano o un'italiana in difficoltà, noi non facciamo sconti e differenze, anche quando non la pensano neanche troppo come noi. Le immagini che ci sono arrivate ieri dall'Ungheria sconvolgono, stupiscono e non lasciano indifferenti. Dobbiamo solo capire ora se di questo caso dobbiamo farne un caso vero per arrivare a una soluzione o lo dobbiamo trasformare in una inutile polemica politica, che non porterà sicuramente alla sua risoluzione.

Ieri, per esempio, ero nel carcere di Rebibbia per incontrare alcuni detenuti e conoscere le condizioni dei carcerati in quella prigione italiana. Abbiamo visto anche in Italia persone trascinate con catene e manette da colui che sarebbe diventato poi ministro, Di Pietro, quando serviva portare in carcere in manette quelle persone. (*Applausi*). Lo abbiamo visto con Enzo Tortora. Lo vediamo ancora oggi con tante persone e non solo in Italia.

Dobbiamo ragionare molto, anche a livello anche globale, su come vengono trattati alcuni detenuti in alcune carceri: pensiamo agli Stati Uniti, dove le persone vengono tradotte in manette e in tuta, quasi per cancellare ogni dignità umana. Allora, se questo è, di questo dobbiamo parlare. Anche come Governo abbiamo dimostrato che, quando c'è da riportare qualcuno in Italia, come l'italo-egiziano Zaki, noi lo abbiamo fatto, con una lunga trattativa diplomatica (*Applausi*), quando altri non ci erano riusciti, perché magari si sta lì a strapparsi le vesti e a fare comunicati stampa, ma poco si interviene. Noi questo invece lo facciamo e lo faremo. Il Ministro degli affari esteri si è adoperato, il Ministro della giustizia sta lavorando sulla materia, ma non cominciamo a mettere in campo cose che non c'entrano nulla.

L'Ungheria è uno Stato dell'Unione europea e per questo è vigilato nel momento delle elezioni

nazionali, nel modo di funzionamento del Governo, dove la giustizia è separata dal premierato e dal potere politico, esattamente come in Italia. (*Applausi*). L'Italia è uno Stato sovrano, indipendente dall'Ungheria. Quindi, per favore, pensiamo davvero alla situazione di quella ragazza e lasciamo perdere le polemiche politiche. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ho preso nota di tutti gli interventi e ne farò tesoro.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 29 febbraio.

L'ordine del giorno della seduta di oggi prevede la discussione generale del decreto-legge su sicurezza energetica e fonti rinnovabili, approvato dalla Camera dei deputati. Le repliche avranno luogo nella seduta di domani. Poiché il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia, si è proceduto all'organizzazione del relativo dibattito. Si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto, alle quali seguirà la chiama.

Il calendario di questa settimana prevede, inoltre, l'esame del disegno di legge per l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, collegato alla manovra di finanza pubblica. Gli emendamenti al provvedimento dovranno essere presentati entro le ore 10 di domani, mercoledì 31 gennaio.

Giovedì 1° febbraio, alle ore 15, avrà luogo il *question time* con la presenza dei Ministri della giustizia e dell'agricoltura.

Nella seduta di martedì 6 febbraio, a partire dalle ore 14, sarà discusso il disegno di legge in materia di riforma della giustizia. L'esame del provvedimento proseguirà nella giornata di mercoledì 7 febbraio, fino alle ore 14. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 1° febbraio.

Dalle ore 14 e fino alle ore 18 di mercoledì 7 sarà discussa la ratifica del protocollo Italia-Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria.

La seduta di mercoledì terminerà alle ore 18 su richiesta del Gruppo parlamentare Partito Democratico. Nella seduta di giovedì 8 febbraio, oltre all'eventuale seguito del disegno di legge di riforma della giustizia, saranno discusse la legge di delegazione europea 2022-2023 e le connesse relazioni, nonché il disegno di legge di delega al Governo in materia di bullismo e cyberbullismo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Martedì 13 febbraio avranno luogo le votazioni a scrutinio segreto, mediante schede, per l'elezione di due senatori Segretari e per l'elezione di quattro componenti effettivi e quattro supplenti della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

Nella settimana dal 13 al 15 febbraio sarà discusso il disegno di legge in materia di controllo all'*import* e all'*export* dei materiali di armamento. Gli emendamenti al provvedimento dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 8 febbraio.

Nella settimana dal 20 al 22 febbraio saranno discussi i decreti-legge in materia di *bonus* edilizi e proroga di termini normativi, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Nella settimana dal 27 al 29 febbraio sarà posto all'ordine del giorno il decreto-legge sull'amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.

Nelle giornate di giovedì 15, 22 e 29 febbraio si terranno il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time*.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio e febbraio 2024:

- Disegno di legge n. 924 - Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale (*collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 808 - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare
- Disegno di legge n. 995 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica

italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (*approvato dalla Camera dei deputati*)

- Disegno di legge n. 969 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023 (*approvato dalla Camera dei deputati*) (*voto finale con la presenza del numero legale*)

- Documento LXXXVI, n. 1 - Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

- Documento LXXXVII, n. 1 - Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

- Disegno di legge n. 866 - Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (*approvato dalla Camera dei deputati*)

- Disegno di legge n. 855 - Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 29 febbraio:

Martedì	30	gennaio	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 996 - Decreto-legge n. 181/2023, Sicurezza energetica e fonti rinnovabili (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 7 febbraio</i>)
Mercoledì	31	"	h. 10-20	- Disegno di legge n. 924 - Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale (<i>collegato alla manovra di finanza pubblica</i>) (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 1° febbraio, ore 15)
Giovedì	1°	febbraio	h. 10	

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 996 (Decreto-legge n. 181/2023, Sicurezza energetica e fonti rinnovabili) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 924 (Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale) dovranno essere presentati entro le ore 10 di mercoledì 31 gennaio.

Martedì	6	febbraio	h. 14-20	- Disegno di legge n. 808 -
Mercoledì	7	"	h. 10-18	Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento
Giovedì	8	"	h. 10	

			<p>giudiziario e al c o d i c e dell'ordinamento militare</p> <p>- Disegno di legge n. 995 - R a t i f i c a p r o t o c o l l o Italia-Albania p e r rafforzamento d e l l a collaborazione in materia migratoria <i>(approvato dalla Camera dei deputati)</i></p> <p>- Disegno di legge n. 969 - L e g g e d i delegazione europea 2022- 2023 <i>(approvato dalla Camera dei deputati)</i> <i>(voto finale con la presenza del numero legale)</i> e connessi Doc. LXXXVI n. 1 e Doc. LXXXVII n. 1 - Relazioni programmatica e consuntiva s u l l a partecipazione dell'Italia all'Unione europea</p> <p>- Disegno di legge n. 866 - D e l e g a a l Governo in materia di bullismo e cyberbullismo <i>(approvato dalla Camera dei deputati)</i></p> <p>- Interrogazioni</p>
--	--	--	---

			a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 8, ore 15)
--	--	--	---

Gli emendamenti al disegno di legge n. 808 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 1° febbraio.

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 995 (Ratifica protocollo Italia-Albania per rafforzamento della collaborazione in materia migratoria) e n. 866 (Delega al Governo in materia di bullismo e cyberbullismo) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 969 (Legge di delegazione europea 2022-2023) dovranno essere presentati un'ora dopo l'invio ai Gruppi del testo redatto dalla Commissione.

Martedì	13	febbraio	h. 16,30-20	- votazione per l'elezione di due senatori
Mercoledì	14	"	h. 10-20	Segretari e votazione per l'elezione di quattro componenti effettivi e quattro supplenti della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti *
Giovedì	15	"	h. 10	(voto a scrutinio segreto mediante schede) (martedì 13, ore 16,30) - Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 855 - Modifiche legge n. 185 del 1990 su

				<p>c o n t r o l l o <i>import export</i> dei materiali di armamento - Sindacato i s p e t t i v o (giovedì 15, ore 10) - Interrogazioni a risposta immediata, ai s e n s i dell'articolo 151-<i>bis</i> del Regolamento (giovedì 15, ore 15)</p>
--	--	--	--	--

* Ciascun senatore riceverà una scheda per l'elezione dei senatori Segretari e una scheda per l'elezione dei componenti della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti sulla quale dovrà indicare i nominativi di tre senatori quali componenti effettivi e tre supplenti.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 855 (Modifiche legge n. 185 del 1990 su controllo *import export* dei materiali di armamento) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 8 febbraio.

Martedì	20	febbraio	h. 16,30-20	- Eventuale s e g u i t o
Mercoledì	21	"	h. 10-20	argomenti non conclusi
Giovedì	22	"	h. 10	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 212/2023, Bonus edilizi (o v e a p p r o v a t o dalla Camera dei deputati) (scade il 27 febbraio) - Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 215/2023, Proroga di t e r m i n i n o r m a t i v i (o v e a p p r o v a t o dalla Camera dei deputati) (scade il 28 febbraio)

				- Sindacato i s p e t t i v o (giovedì 22, ore 10) - Interrogazioni a risposta immediata, ai s e n s i dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 22, ore 15)
--	--	--	--	--

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. ... (Decreto-legge n. 212/2023, Bonus edilizi) e n. ... (Decreto-legge n. 215/2023, Proroga di termini normativi) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	27	febbraio	h. 16,30- 20	- Eventuale s e g u i t o argomenti non conclusi
Mercoledì	28	"	h. 10-20	- Disegno di legge n. 986 - Decreto-legge n. 4 , Amministrazione straordinaria delle imprese di c a r a t t e r e strategico (<i>scade il 18 marzo</i>)
Giovedì	29	"	h. 10	- Sindacato i s p e t t i v o (giovedì 29, ore 10) - Interrogazioni a r i s p o s t a immediata, ai s e n s i dell'articolo 151- <i>b i s</i> del Regolamento (giovedì 29, ore 15)

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 986 (Decreto-legge n. 4, Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 996
(Decreto-legge n. 181/2023, Sicurezza energetica e fonti rinnovabili)
(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 924
(Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 969
(Legge di delegazione europea 2022-2023)**

e dei connessi Doc. LXXXVI, n. 1, e Doc. LXXXVII, n. 1

(Relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea)

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 212/2023, Bonus edilizi)**

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'

FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 215/2023, Proroga di termini normativi)**

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 986
(Decreto-legge n. 4, Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 17,10)

Discussione del disegno di legge:

(996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 17,10)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 996, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di intervenire il presidente della 8a Commissione permanente, senatore Fazzone, per riferire sui lavori della Commissione.

FAZZONE (FI-BP-PPE). Signor Presidente, intervengo per riferire all'Assemblea che, nonostante l'impegno dei membri della Commissione, di maggioranza e opposizione, vista la mole di lavoro e i notevoli emendamenti presentati agli articoli, non siamo riusciti a ultimare i lavori e quindi arriviamo in Aula senza aver conferito il mandato al relatore.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Fazzone, il disegno di legge n. 996, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Signor Presidente, in riferimento alla comunicazione fatta dal presidente dell'8a Commissione, senatore Fazzone, che abbiamo avuto modo di ascoltare, il mio giudizio è che non possiamo arrenderci a una notarile e quasi compassionevole constatazione del modo con il quale non stiamo lavorando. (*Applausi*).

Per l'ennesima volta, viene confermata una patologia, che con il nostro silenzio, rischiamo di trasformare in fisiologia, ma che fisiologia non è. La Commissione, nonostante la correttezza, che voglio riconoscere, e anche l'impegno - mi permetto di dirlo - del presidente Fazzone, che, in questo senso, ha sicuramente espresso una capacità riconosciuta anche da tutti i Commissari, non è riuscita ad esprimere il mandato al relatore né ad affrontare gli emendamenti.

Dall'altra parte, come prova della sua totale sciatteria, il Governo si è presentato in Commissione senza neppure essere in grado di argomentare sugli ordini del giorno presentati (*Applausi*), con un elenco burocratico e pedissequo nel quale esprimeva un sì o un no, e quando qualche Commissario gli chiedeva la cortesia di motivarne le ragioni non era neppure nelle condizioni di farlo.

Questa non è la modalità con la quale si può fare legislazione nel nostro Paese.

Voglio ribadire questo aspetto signor Presidente, perché stiamo discutendo della riforma delle istituzioni e dell'introduzione del premierato. Questa è la prova provata di quello che stiamo provando a spiegare: l'introduzione dell'elezione diretta del *Premier*, in assenza della riforma del bicameralismo perfetto, trasformerebbe il *Premier* eletto dai cittadini in un soggetto intrappolato dentro questa ragnatela.

Cari colleghi, forse oltre a un sussulto di resipiscenza sull'andamento dei nostri lavori e a un maggiore rispetto del Governo nei confronti dell'Assemblea, sarebbe bene riflettere su quanto sta accadendo. Diversamente, infatti, questa patologia, che non può diventare fisiologia, per capriccio, produrrà inevitabilmente i propri effetti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore, comprendo il senso del suo intervento. La Presidenza non può che prendere atto della comunicazione del Presidente e di quanto deciso nella Conferenza dei Capigruppo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Damante. Ne ha facoltà.

DAMANTE (M5S). Signor Presidente, colleghi, oggi siamo di nuovo di fronte a un provvedimento *omnibus* da parte del Governo, un decreto-legge sbagliato alla fonte, a mio avviso, perché di fatto ripropone la stessa ricetta che abbiamo già visto altre volte, a base di trivelle, di gas, di rigassificatore, di nucleare e, per non farci mancare nulla, anche di inceneritori in Sicilia per affrontare il problema dei rifiuti. Ci sono però sempre una scena in questo *modus operandi* del Governo e un copione che si ripetono: qualsiasi atto o provvedimento sia, c'è sempre lo stesso elemento; stavolta è toccato alla tassa ambientale di 10 euro a kilowatt per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kilowatt, votata all'unanimità dal Consiglio dei ministri e poi fortunatamente cancellata alla Camera. Se però viene tolta - e oggi lo voglio ribadire in quest'Aula, soprattutto per i cittadini che ci ascoltano e ci guardano - non è certo grazie alla Lega e a Fratelli d'Italia, che volevano incredibilmente prendersene il merito. La norma è stata tolta perché le opposizioni hanno fatto barricate e lotte in Commissione. (*Applausi*).

Come dicevo prima, è sempre lo stesso copione, come abbiamo già visto in altri atti: si tasta il terreno e si spera che il provvedimento passi inosservato; se però ce ne accorgiamo e lo denunciato, il tentativo viene tolto e parte la raffica di soggetti che se ne vogliono prendere il merito, soprattutto dalla parte della maggioranza. Ma come, era nella norma del Consiglio dei ministri, quindi com'è possibile una cosa del genere? (*Applausi*).

Di nuovo, in questo ennesimo atto, viene fuori lo spudorato dualismo della presidente Giorgia Meloni che, a mio avviso, sconcerta più di quanto la fisica sia stata sconvolta dalla presa d'atto che un fotone

potesse essere contestualmente particella ed energia. Tale dualismo anche stavolta sconcerata, a mio parere, più di quanto la zoologia sia stata sconvolta dalla scoperta di quello strano animaletto che da una parte depone le uova, ma contestualmente è un mammifero, perché allatta i propri cuccioli (sto parlando dell'ornitorinco).

Colleghi, vi siete chiesti quanti voti avrebbe perso la presidente Meloni, se avesse detto in campagna elettorale che avrebbe rialzato le accise sui carburanti? Quanti voti avrebbe perso la Meloni, se avesse dichiarato la sua pavidità di fronte alle banche o, ancora, il suo servilismo e l'accettazione supina degli ordini dell'Europa? Soprattutto mi sono chiesta in questi giorni quanti siciliani e quanti calabresi avrebbero votato la Meloni, se in campagna elettorale fosse stata sincera e avesse detto quello che sta facendo, e cioè: avete presente i Fondi per la politica di coesione che servono per fare scuole, strade, ospedali, rigenerazione urbana? Ebbene, quei soldi me li prenderò io per fare contenti i miei alleati: da una parte la Lega, con il ponte; dall'altra Fratelli d'Italia, che è seduta su una barca di soldi, che decide come e quando allocare; da un'altra ancora, adesso esce fuori Forza Italia, con gli inceneritori in Sicilia. (*Applausi*).

Mentre l'Europa chiude i famigerati impianti, il nostro Governo progetta per la Sicilia un futuro ostaggio di ecomostri ed emissioni nocive che daranno seri problemi di salute ai siciliani e soprattutto alle future generazioni. Tutto questo in dispregio non soltanto dell'Italia, non soltanto della Sicilia, ma soprattutto di due aree di crisi complesse, Gela e Termini Imerese.

Ora vi starete chiedendo come mai parliamo di Gela e Termini Imerese. Ebbene, nel 2022 l'allora presidente della Regione Nello Musumeci, con una diretta Facebook, comunicò ai siciliani di aver finalmente trovato la localizzazione di due potenziali inceneritori e lo faceva senza che l'Assessorato all'energia della Regione siciliana avesse fatto alcun atto, ma lui si sentì in obbligo di comunicare ai siciliani la sconcertante notizia. Uno di questi inceneritori doveva avere sede a Gela, ma il sindaco neanche lo sapeva e l'allora Presidente disse candidamente che era lui a sceglierlo, ma che in effetti gli era arrivata la manifestazione d'interesse di alcune imprese.

In Sicilia infatti funziona così: non c'è un piano regionale dei rifiuti sulla base del quale si decide dove collocare gli impianti, ma ci sono le manifestazioni d'interesse delle imprese. (*Applausi*). Soprattutto, oggi dai giornali apprendiamo che il presidente Schifani, governatore della Sicilia, oggi attore di destra, come il suo predecessore, decide che invece forse l'impianto andrà allocato a Termini Imerese, altra area di crisi complessa (solo due ne ha la Sicilia: Gela e Termini Imerese).

Ecco la volontà di questo Governo di destra per aiutare quei territori, trasformando la Sicilia intera in un *hub* dell'inquinamento, dei rifiuti, della *munizza*, come si dice dalle mie parti. (*Applausi*). Giorgia Meloni è così: pronuncia belle parole a favore di telecamere e poi agisce in senso diametralmente opposto (appunto, l'ornitorinco della politica).

Una cosa però è certa e me la sono chiesta: ma il Governo Schifani, come il suo predecessore, ha fatto qualcosa per migliorare la raccolta differenziata in Sicilia? Certamente no. (*Applausi*). E la Meloni si è chiesta come mai Catania e Palermo sono ancora alla soglia del 20 per cento per la raccolta differenziata? Sapete chi governa la Sicilia dal 2017? Proprio i Governi di destra-centro e proprio Catania e Palermo sono governate da soggetti di destra. (*Applausi*).

I siciliani per l'ennesima volta sono traditi da menti finissime al servizio di *lobby* che guardano esclusivamente al profitto, noncuranti delle macerie che lasceranno e dei gravi danni all'ambiente e alla salute che graveranno sulle generazioni future, sui figli miei, Presidente, e su tutti i figli dei concittadini siciliani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nicita. Ne ha facoltà.

[NICITA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, interveniamo per dovere e per rispetto nei confronti dei cittadini e non soltanto perché i colleghi della maggioranza non hanno interesse, evidentemente, a seguire questo provvedimento, che è stato deciso altrove. Quando ci troviamo in questa circostanza, tale per cui un decreto parte dall'altra Camera, arriva qui al Senato e poi viene posta la questione di fiducia, non sappiamo più come ripetere che si tratta di una mortificazione del Parlamento, innanzitutto dei parlamentari, ma anche del mandato che abbiamo acquisito dai cittadini. Questo è tanto più vero quanto più questi decreti d'urgenza, che è l'unico modo attraverso il quale ormai

l'Esecutivo cerca di governare in questo Paese, hanno un carattere che in alcuni casi non è di urgenza e in altri casi è di estremo ritardo, quindi siamo oltre l'urgenza, ma più spesso sono, com'è stato detto, decreti *omnibus*, in cui ci si occupa di tutto in modo raffazzonato, confuso e molto spesso senza alcun tipo di programmazione.

Oggi riflettevo che questo decreto-legge che parla di energia arriva dopo un anno di Governo Meloni; ricordo bene che i primi decreti-legge si occuparono esattamente di energia (abbiamo avuto i famosi di decreti-legge aiuti-*quater*, altri provvedimenti in materia di energia) e noi dicevamo che non si stava risolvendo alcun problema e che saremmo stati costretti a tornare nuovamente sull'argomento.

Quello in esame tratta diverse materie, perché è un decreto-legge *omnibus*: alcune misure effettivamente non sono state abbondantemente oggetto di riflessione (per la verità nelle due Camere, certamente non in questa), ma tantissime questioni non vengono risolte. Ne cito una su tutte: noi abbiamo un impegno che è un'occasione straordinaria, quella di finanziare importanti investimenti energetici attraverso la leva di REPowerEU, che era partita da circa 6 miliardi e poi ha avuto altre integrazioni a seguito della ridefinizione del PNRR, delle quali non sappiamo assolutamente nulla, eppure continuiamo a sfornare decreti-legge in materia di energia. Abbiamo un prospetto importante di risorse da spendere in tempi brevi, ma nel provvedimento in esame i riferimenti a tutto ciò sono molto pochi, perché non si ha notizia dei progetti specifici, né di dove saranno realizzati; non sappiamo se in REPowerEU ci sarà il rispetto dell'obbligo dell'investimento del 40 per cento, né chi stia dialogando con chi. Abbiamo invece altre soluzioni, come quelle abbastanza sorprendenti che la collega ha testé citato e riguardano un emendamento approvato di notte in Commissione alla Camera che attribuisce al Presidente della Regione Sicilia la facoltà di commissario per la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti di vario tipo.

In tema di commissariamenti, il presidente Schifani è già commissario delle autostrade; si è fatto commissariare oltre 1,3 miliardi per i fondi di sviluppo e coesione per costruire il ponte; evidentemente, in questa maggioranza di centrodestra, quando si fa carriera, si assume la qualifica di commissari. Naturalmente è un commissariamento della politica: non torno su una serie di questioni che sono state dette, ma evidentemente, quando si usano procedure accelerate (cosa che in teoria potrebbe essere positiva) senza fare attenzione a un'analisi di impatto delle questioni e dei problemi e senza un confronto con i sindaci, con l'Assemblea regionale e con tutte le parti interessate, evidentemente il commissariamento assume semplicemente una logica di potere, di assenza della politica e di eccesso di discrezionalità, che evidentemente non può portare ai risultati desiderati.

Proprio oggi in Sicilia abbiamo avuto notizia di un altro provvedimento di urgenza e di sicurezza nazionale che è stato approvato in questa sede qualche mese fa. Mi riferisco al famoso decreto-legge Ilva, che, come ricordate, cambiava le procedure e attribuiva ai magistrati che avessero interrotto impianti di depurazione o di smaltimento relativi a impianti di sicurezza nazionale la facoltà di far continuare l'attività, contemperando diversi interessi. Abbiamo avuto la notizia che il gip del tribunale di Siracusa ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale di quel decreto-legge, gli stessi che noi avevamo sollevato e che, a distanza di qualche mese, ritornano. Non si può infatti pensare di accelerare procedure o commissariare interi enti superando le esigenze di tutela della salute e del lavoro e di verifica degli impatti ambientali ed economici ai diversi livelli. Eppure questo accade e accade nel modo peggiore.

Avviandomi alla conclusione, osserviamo sostanzialmente che nel 2016 la Corte dei conti aveva detto che di questi impianti che vanno collocati in zone molto particolari della Sicilia non se ne sarebbero potuti fare più di cinque, per ragioni di efficienza dell'ambito territoriale di riferimento. In questo momento sono 18; la caratteristica di regolamentazione che la Corte dei conti chiedeva fosse affidata ad un soggetto pubblico è ancora nelle mani di soggetti privati; poche aziende controllano questo *business* in Sicilia e le caratteristiche di territorio ambiguo nel quale la criminalità organizzata porta avanti i propri traffici restano ancora intatte. Tutto questo avviene inserendo in fretta e furia una norma importantissima per la Sicilia e per la tutela ambientale, di notte, con un emendamento a un decreto-legge *omnibus* che dovrebbe occuparsi d'altro.

Ripetiamo stancamente, come una preghiera, ma senza speranza, questo rito di dover svolgere un

intervento in discussione generale su un provvedimento sul quale verrà posta la questione di fiducia, su un decreto *omnibus* che si occupa di tutto e in molti casi di poco, se non di niente, che tuttavia introduce meccanismi che ci fanno pensare che si faranno dei passi indietro significativi sulla tutela dell'ambiente, senza risolvere le questioni dell'energia.

In Sicilia quasi un anno fa il ministro Urso è andato a visitare il polo industriale, promettendo che quel polo di raffinazione, sul quale oggi sono stati sollevati dei dubbi di legittimità per l'applicazione del decreto Ilva, sarebbe diventato un *hub* europeo. Di europeo qui non c'è niente, non c'è neanche l'*hub*, ma abbiamo fatto invece passi indietro. Ha fatto bene la collega a ricordare che è il centrodestra - anzi, è il destra-centro - a governare in Sicilia da oltre sei anni, che raccoglie purtroppo un consenso frutto del bisogno e non della capacità di questa maggioranza di rispondere a quei bisogni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Farolfi. Ne ha facoltà.

FAROLFI (*Fdl*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, prima di iniziare, per amor di verità, voglio dire che il Governo in Commissione ha chiesto di accantonare i punti su cui venivano chieste spiegazioni, al fine proprio di dare risposte più esaustive: e questa, se me lo permette, caro collega, non la chiamerei assolutamente sciatteria.

Detto ciò, il mio intervento inizia prendendo in considerazione quello che è successo con la guerra in Ucraina e la conseguente crisi energetica, che l'inverno scorso - voglio ricordarlo - ci è costata ben 5 miliardi al mese e che ha rischiato di portare al collasso migliaia di aziende. La guerra in Ucraina ci ha insegnato che dobbiamo cercare di essere i più autonomi possibile, per quanto riguarda non solo l'energia, ma anche le materie prime.

Come dice il nostro Presidente del Consiglio, la globalizzazione non ha avuto gli effetti sperati, anzi la ricchezza si è verticalizzata e gli stati autocrati sono diventati ancora più autocrati. In questo processo, noi e l'Europa abbiamo abbassato la guardia, finendo con il dipendere sempre di più da altri Stati e dando loro la possibilità di tenerci sotto ricatto, com'è successo con la Russia. Questo non deve più succedere.

Diventa quindi prioritario sfruttare le nostre risorse, continuare nella politica di diversificazione delle fonti, già iniziata con il Governo Draghi, favorire e incentivare le fonti di energia rinnovabili. Oggi ci siamo quasi del tutto affrancati dal gas russo, perché, grazie alle infrastrutture già esistenti e nell'ottica della diversificazione delle fonti, importiamo da tanti altri Paesi, quali la Libia, l'Algeria, l'Azerbaigian, il Nord Europa e vari Paesi dell'Africa centrale. Anche il Piano Mattei è propedeutico a ciò.

Questo però non è sufficiente: occorre promuovere e investire nelle rinnovabili. Le misure previste dal decreto-legge ci permetteranno di utilizzare al meglio le grandi potenzialità del nostro Paese e di raggiungere un grado elevato di approvvigionamento energetico, rafforzando la nostra autonomia e contemporaneamente contribuendo al necessario processo di decarbonizzazione.

In un mondo segnato da crisi politiche internazionali e da emergenze climatiche, abbiamo il compito e il dovere di salvaguardare la nostra sicurezza energetica, tutelando l'ambiente, ma anche il nostro settore industriale e la nostra economia. A tale scopo, con questo decreto vengono facilitati gli investimenti in autoproduzione delle rinnovabili per le imprese del settore a intenso utilizzo di energia. L'agevolazione consiste nel fatto che il gestore dei servizi energetici anticiperà per i primi tre anni gli effetti della realizzazione degli impianti, garantendo energia rinnovabile a un prezzo in linea con i costi della tecnologia utilizzata; l'energia così anticipata verrà restituita nei successivi vent'anni.

Inoltre, il decreto prevede una nuova disciplina volta all'incremento della produzione nazionale di gas naturale da destinare, anche qui a prezzi calmierati, prioritariamente a imprese gasivore. Ricordo fra l'altro che le imprese ad alto consumo di energia in Italia sono circa 3.800.

Tutte queste misure permetteranno quindi di contrastare la volatilità dei prezzi nei mercati, che può mettere a rischio la loro competitività internazionale. (*Applausi*).

È stato poi raddoppiato il finanziamento del fondo per la transizione energetica nel settore industriale, al fine di sostenere invece le imprese più esposte al rischio di rilocalizzazione.

Per quanto riguarda lo sviluppo dell'eolico galleggiante in mare, il decreto-legge prevede l'individuazione in almeno due porti del Mezzogiorno di aree demaniali marittime da destinare alla

realizzazione di un polo strategico nazionale, estendendo però, allo stesso tempo, la possibilità di individuare porti e aree demaniali idonei anche in tutto il resto del territorio nazionale.

Per incentivare le Regioni ad adottare misure per la decarbonizzazione, il provvedimento prevede anche un fondo per Regioni e Province autonome, alimentato nel limite di 200 milioni l'anno, che partirà da quest'anno e sarà finanziato fino al 2032. Questo permetterà di garantire misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, a fronte dell'installazione di impianti rinnovabili nelle aree ritenute idonee.

Sono poi considerate strategiche, di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale e liquefatto *onshore*, incluse le infrastrutture connesse autorizzate al 10 dicembre scorso. Si tratta quindi di una norma importante per impianti come quello di Porto Empedocle e Gioia Tauro, dove vengono individuate due aree demaniali marittime destinate a tali infrastrutture.

In un momento come questo, in cui la sostenibilità e la sicurezza energetica sono al centro del dibattito, la costruzione e l'operatività dei terminali di rigassificazione di gas liquido naturale *onshore* assumono un ruolo fondamentale non solo per incrementare l'efficienza energetica, ma anche per garantire una maggiore stabilità e sicurezza nel fornire energia a livello nazionale.

In questo decreto-legge sono state anche introdotte alcune disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio scorso (parliamo quindi dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana), al fine di escludere dal contributo riconosciuto dal commissario straordinario i prodotti vegetali non ancora raccolti, che saranno oggetto di altri tipi e forme di contributo. Saranno invece incluse tutte le categorie di prodotti di qualità, come i DOP e gli IGP.

Per le aziende agricole toscane che hanno subito danni nei mesi di ottobre e di novembre è prevista invece la possibilità di accedere alle misure di indennizzo previste dal decreto legislativo n. 102 del 2004, anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate per la copertura di tali danni. Sempre per la Toscana, il provvedimento dispone l'applicazione del regime di aiuto per le aree di crisi industriale e, a tal fine, destina 50 milioni.

In merito a queste disposizioni, vorrei far notare alle opposizioni, per suo tramite, signor Presidente, che gli emendamenti presentati, anche alla Camera, richiedono misure che già ci sono e che sono già state previste; quindi o non se ne sono accorti, perché magari erano distratti, oppure l'hanno fatto in maniera strumentale a soli fini propagandistici. (*Applausi*). Il credito d'imposta e i finanziamenti agevolati infatti sono già stati previsti nella manovra finanziaria e per essi sono stati stanziati 700 milioni. Il risarcimento dei beni immobili è inserito in un ordine del giorno presentato alla Camera dal Gruppo Fratelli d'Italia approvato e allegato alla legge di bilancio. (*Applausi*). Anzi, qualcuno piuttosto dovrebbe dire perché non l'ha votata.

Tra l'altro, vorrei ricordare che il risarcimento dei beni mobili per il terremoto del 2012 non è stato contemplato e nessuno dell'allora maggioranza si è stracciato le vesti per ottenerlo.

Per quanto riguarda invece l'agricoltura, sono state previste varie misure a copertura dei diversi danni: alle produzioni, strutturali, da frane e anche ai mezzi agricoli. Si tratta quindi di misure già previste. (*Applausi*). Fare allarmismo (com'è stato fatto con certi articoli usciti sulla stampa locale la scorsa settimana, in cui si diceva che il Governo ha bocciato tutti i sostegni a imprese e privati) solo a fini propagandistici sulle spalle degli alluvionati, lo trovo veramente di cattivo gusto. (*Applausi*).

D'altronde, Presidente, tutto serve per sviare l'attenzione dalle responsabilità per quanto è avvenuto. La verità infatti è che, se si fosse fatta la dovuta prevenzione, tanti danni si sarebbero potuti evitare o, perlomeno, limitare. (*Applausi*).

L'ultimo punto su cui mi voglio soffermare è la fine del mercato tutelato, che tanto ha fatto discutere, ricordando a chi evidentemente ha la memoria corta, oppure ogni tanto si distrae, che si tratta di un impegno preso dai precedenti Governi nell'ambito delle riforme previste dal PNRR. (*Applausi*). È doveroso quindi ricordare, visto che girano narrazioni non corrispondenti alla realtà, che anche nel mercato libero sono previsti tutele per i consumatori e strumenti per prevenire aumenti ingiustificati dei prezzi. Fra l'altro, se consideriamo le stime del quotidiano «Energia», è proprio grazie alla concorrenza tra gli operatori che sarebbero previsti risparmi per i consumatori fino a 120 euro all'anno.

Le persone che si trovano in condizioni economiche svantaggiate, i soggetti con disabilità e i proprietari che hanno un'utenza in una struttura abitativa di d'emergenza a seguito degli eventi calamitosi e i cittadini di età superiore ai settantacinque anni saranno invece automaticamente trasferiti comunque nel servizio di tutela della vulnerabilità.

Mi avvio alla conclusione, sottolineando che tutto questo dimostra il fatto che le nuove regole sull'energia sono convenienti e che il Governo di centrodestra si sta muovendo con determinazione e pragmatismo, senza lasciare indietro nessuno. Con questo decreto-legge stiamo facendo un passo importante nella direzione intrapresa dal Governo di mettere in atto una transizione *green*, concreta, pragmatica e non ideologica, che coniuga la sostenibilità ambientale con quella economica e sociale, perché l'obiettivo è di continuare con buon senso e avendo ben chiaro l'interesse nazionale a fare il bene dell'Italia e degli italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Naturale. Ne ha facoltà.

NATURALE (*M5S*). Signora Presidente, signor Sottosegretario, colleghi e colleghe, le lancette della crisi climatica battono inesorabilmente. Urge una strategia a breve e lungo termine coerente nelle iniziative e negli interventi, che devono tendere ad un univoco punto d'arrivo. Il traguardo è stato fissato al 2050, quando dovranno essere azzerate le emissioni di gas serra. Rispettare quella data darebbe qualche speranza di contenere l'aumento delle temperature sotto una soglia compatibile con la vita sul pianeta.

È evidente però che questo Governo non coglie il punto della questione, proponendo l'ennesimo miscuglio di disposizioni, anche contrastanti tra loro. In barba a qualsiasi principio di omogeneità, ci troviamo dinanzi a norme di carattere energetico che si affiancano a quelle sulla gestione dei rifiuti radioattivi, ad esempio, per poi saltare alle alluvioni e ai terremoti; tentativi scomposti di dare un senso alla sbandierata sicurezza energetica. Infatti, il titolo, come al solito, è un tutto dire. Mi sono precipitata a leggere questo decreto-legge, perché ho pensato che forse, chissà, era la volta buona che finalmente si sarebbe andati incontro alla salute del pianeta e si sarebbe fatto qualcosa di davvero utile per la sicurezza energetica. Al contrario, non si vuole andare dalla parte della conversione alla sostenibilità, ma si ignora in modo colposo lo stadio critico in cui si trova il nostro pianeta. Si fa finta di niente, ma non è più consentito questo comportamento.

Invece di guardare al futuro con misure sostenibili, si continua a investire sulle fonti del passato e questo decreto ne è la prova: gas, nuove trivellazioni, nucleare e inceneritori. Non si ascolta la comunità scientifica, neanche quella che già da tanto sta diramando messaggi inequivocabili. Siamo in una lotta contro il tempo per cercare di ridurre gli effetti più devastanti dei cambiamenti climatici prodotti dall'insieme delle attività umane e in particolare dall'uso dei combustibili fossili, le cui emissioni di carbonio si stanno accumulando nell'atmosfera; ma forse non si riesce a capire nemmeno cosa siano questi combustibili fossili, visto che ritornano puntualmente come se nulla fosse.

Si continua quindi a rimestare in un sostanziale solco antirinnovabili, mettendo in atto un piano anacronistico, oltre che profondamente pericoloso.

Il cappio della prassi del monocameralismo si fa sempre più stretto, anche questo a danno del nostro lavoro parlamentare. Questo decreto è arrivato come un fulmine e noi siamo qui a doverlo recepire in maniera passiva. Possiamo almeno parlarne qui in Aula, ma vedo che neanche qui si ha voglia di ascoltare. Ormai tutto arriva e deve passare, calpestando tutti e tutto. Il nostro pianeta, però, merita rispetto e queste azioni, un domani non troppo lontano, purtroppo ricadranno sul nostro conto.

Andiamo a una breve analisi di alcuni contenuti, anche perché citarli tutti significherebbe allungare a dismisura il mio intervento. All'articolo 2 il Governo piazza una disposizione che classifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *onshore*, rieccoci: non solo, il Governo considera tutte le connesse infrastrutture quali interventi indifferibili.

Questo costante primo piano alle fonti fossili non si può certamente considerare un buon biglietto da visita per un Paese che dovrebbe puntare alla decarbonizzazione. Questa progettualità sembra dunque che stia andando decisamente da tutt'altra parte.

L'articolo 8 prevede poi l'individuazione di almeno due porti del Mezzogiorno, delle aree demaniali

marittime, da destinare alla realizzazione di un polo strategico per la realizzazione di piattaforme galleggianti per la produzione di energia eolica in mare. Quello che preoccupa è il coinvolgimento anche dei relativi specchi d'acqua esterni, il fatto che non si tiene conto dell'attuale salute dei nostri mari, un massiccio sviluppo che è evidente non sia adeguatamente pianificato.

Queste piattaforme galleggianti rappresentano una forte pressione sugli ecosistemi marini, già provati da altre sollecitazioni antropiche, sia vecchie sia nuove. Tale preoccupazione è stata confermata anche dal programma per l'ambiente delle Nazioni Unite, che ritengono fondamentale fare chiarezza sugli impatti ambientali e socioeconomici, considerando proprio le interazioni con gli altri settori marittimi, ma qui nulla di questo viene considerato. La missione da non perdere mai di vista è il contrasto all'indiscriminato sfruttamento delle risorse, all'inquinamento, all'acidificazione e alla distruzione degli *habitat*.

Restando agli oceani, oltre alle implicazioni per la biodiversità, l'attuale degrado dei mari è problematico anche dal punto di vista climatico. Non dimentichiamo che gli oceani giocano un ruolo vitale nella regolazione del clima del nostro pianeta. È tassativo quindi riconoscere che anche i grandi progetti di energia rinnovabile *offshore* sono infrastrutture industriali. È pertanto fondamentale comprendere i loro impatti ambientali, per prevenire un'ulteriore degradazione degli ecosistemi.

I possibili impatti dei parchi eolici *offshore* possono essere diversi: cambiamento, degradazione e perdita degli *habitat*; potenziale effetto barriera alla migrazione e al foraggiamento della fauna marina; varie forme di inquinamento da rifiuti, fino all'inquinamento sonoro e luminoso.

Le infrastrutture rinnovabili *offshore* devono quindi seguire attente prescrizioni e non se ne possono aumentare arbitrariamente i luoghi di realizzazione. Lo sviluppo delle energie rinnovabili *offshore* raggiungerà il suo obiettivo se garantirà risposte compatibili con la tutela della biodiversità marina e la resilienza degli oceani per una giusta transizione energetica.

Sorprende poi che un Governo così attento alle politiche migratorie e alla sorveglianza dei confini e dei porti non consideri il fatto che i cambiamenti climatici siano la prima causa proprio dell'emigrazione. Interi popoli si spostano a causa dei fenomeni climatici estremi come la siccità. (*Applausi*). Tali misure sono proprio espressione di iniziative prese con estrema superficialità, inseguendo interessi personali e non certo il bene pubblico.

Un altro importantissimo riferimento va poi fatto ai progetti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Come correttamente rilevato dal WWF, fa specie considerare che l'ulteriore stanziamento di circa 96 milioni per progetti non sia stato finanziato perché non erano *green*, ma si basavano sempre su fonti fossili. Si perdono quindi e non si riescono a investire in maniera corretta nemmeno i fondi del PNRR. La ragione di questa osservazione fa il paio con il perché alcuni di questi sistemi e altri che sono stati anche presentati non siano stati finanziati. La Commissione europea, infatti, ha rilevato che solo 14 dei 29 progetti approvati a livello nazionale rispettano effettivamente il principio di non arrecare un danno significativo. Pertanto, noi andiamo a fare progetti che arrecano danni e questo in base al fatto che solamente alcune delle reti di teleriscaldamento oggetto di intervento risultavano totalmente alimentate da fonti rinnovabili.

Mi avvio alla conclusione e ringrazio per i minuti in più che mi sono stati concessi. A proposito di impianti, voglio sottolineare anche quanto detto dalla collega Damante, ossia che si continua a pianificare la costruzione di nuovi inceneritori. Siamo vicini ai cittadini siciliani e comunque ritengo che alla fine questi interventi arriveranno dappertutto. Sono impianti che producono scorie tossiche e si nutrono di rifiuti di ogni genere, quindi le aree in cui si trovano tali inceneritori potranno diventare dei centri di raccolta di rifiuti di ogni genere. Non si sa pertanto di quale sicurezza energetica si parli, quando l'unica cosa che appare è un rimpallo tra fonti fossili e fonti tossiche.

Per tutte queste ragioni, si tratta di un provvedimento che non può assolutamente trovare il favore del MoVimento 5 Stelle. Concludo con la parte relativa agli eventi disastrosi, alluvioni e terremoti, che hanno ancora una volta messo a dura prova i nostri territori; una parte che ha trovato inclusione in questo variegato corpo di norme. Con questa ultima notazione mi toccherà ripetere un concetto che - ahimè - ho più volte declinato in quest'Aula: stanziare risorse e aiutare nel momento di difficoltà è sacrosanto, ma senza un piano a monte questo modo di agire equivale a voler arrestare il flusso di una

cascata con le mani. Da più di dieci anni proponiamo in ogni sede utile il prontuario di azioni preventive da adottare per evitare che ogni piccolo mutamento del meteo si trasformi in una sciagura. Ripristinare la vegetazione nelle aree urbane insieme a un corretto deflusso delle acque, sostenere la riconversione del sistema di irrigazione, diffondere sistemi di produzione agroalimentare meno idroesigenti: tutto ciò significa alleviare i problemi legati sia all'assenza di precipitazioni sia alla concentrazione delle stesse. Si tratta di azioni che dispiegano effetti benefici a lungo termine e che contribuiscono concretamente alla sostenibilità e alla resilienza delle città.

Curare il ripristino della salute del suolo, promuovere sistemi innovativi per la catena alimentare e puntare sulla agroforestazione: sono queste le materie prime di una ricetta durevole per limitare gli impatti negativi che ostacolano il processo di riequilibrio delle risorse terrestri. Non c'è da attendere neanche un minuto in più: non è questo il Paese che possiamo consegnare alle generazioni del futuro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Parrini. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, ho diligentemente preso nota del titolo di questo provvedimento: disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. La cosa impressionante è che nessuno degli obiettivi indicati in un titolo così lungo e dettagliato viene conseguito dalle misure previste da questo decreto-legge; misure per lo più insufficienti e di facciata e che in alcuni casi vanno decisamente nella direzione sbagliata.

Prima di tutto e prima di fare anche considerazioni di merito che riguarderanno particolarmente cosa non si è fatto per l'aiuto ai territori colpiti dalle alluvioni, sento la necessità di mantenere una promessa: ossia ogni volta che prendo la parola sulla conversione di un decreto-legge sia fatto il punto su che cosa sta avvenendo a danno delle prerogative e della dignità del Parlamento per colpa dell'abuso di decreti-legge che questo Governo sta facendo come nessun altro Governo prima ha fatto.

Siamo di fronte alla conversione parlamentare del cinquantatreesimo decreto-legge nell'arco di sedici mesi. Penso che questo vada detto tutte le volte, e cioè credo che non ci dobbiamo assuefare a questo modo di legiferare, che è un calcio in faccia ai parlamentari e alla popolazione che i parlamentari rappresentano. Siamo in questo caso il ramo del Parlamento che non tocca palla, quello più preso in giro. Ormai siamo in regime di monocameralismo alternato: la Camera di primo esame può modificare qualcosa, non molto, e se lo fa, lo fa di straforo, sottobanco e male, come dirò in relazione a questo provvedimento; mentre la seconda è la Camera presa in giro, quella che vede arrivare nei suoi organi un provvedimento imm modificabile e che deve mettere un timbro rinunciando in partenza a esercitare le prerogative che fanno parte del corredo di poteri di chi è stato eletto dai cittadini. In questo caso, non solo lo strumento del decreto suscita tali considerazioni per gli abusi che ho ricordato, ma si è decisamente aggravata la situazione facendo entrare nell'atto, di notte, alla Camera una disposizione - quella di cui ha già parlato il collega Nicita - relativa al commissariamento in mano al presidente della Regione Sicilia Schifani delle iniziative per la gestione del ciclo dei rifiuti; disposizione del tutto estranea per materia a quelle che formano l'oggetto di un decreto-legge, pur già così eterogeneo in partenza. Quindi, di calci in faccia al Parlamento invece di uno ne sono stati dati due.

Non si fa niente per raggiungere gli obiettivi che vengono qui delineati: il sostegno alle imprese energivore non c'è, la promozione delle energie rinnovabili non c'è. Sull'abbandono del mercato tutelato sono stati fatti dei pasticci inenarrabili, non mettendo in campo nessuna campagna di informazione che potesse accompagnare i cittadini utenti verso il pieno dispiegarsi di questa novità. Soprattutto, si continua a non prevedere niente di serio e, quindi, a praticare una politica di abbandono nei confronti dei territori investiti dagli eventi alluvionali da maggio in poi: l'Emilia-Romagna, le Marche, la Toscana. Ci sono migliaia di cittadini che, a causa dell'alluvione, hanno perso tante cose di valore materiale e di valore affettivo, che hanno subito danni per migliaia di euro, ci sono imprese che hanno subito danni per decine o centinaia di migliaia di euro. E verso quelle famiglie e verso quelle imprese, siano di Bologna o di Reggio-Emilia, oppure di Prato o di Firenze, servirebbe una politica di

serietà e di verità. Per quelle famiglie conta solo sapere se, a diversi mesi da quando sono state colpite da un dramma così forte, sono arrivate sui loro conti correnti delle risorse oppure no. Sui loro conti non è arrivato niente. La cosa è particolarmente grave per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, perché dall'alluvione sono passati otto mesi. Ma è altrettanto grave per quanto riguarda la Toscana, la terra da cui io provengo, nella quale sono stato eletto senatore, che ha avuto tre miliardi di danni con le esondazioni e le frane del 2 novembre. In quella circostanza la Regione ha compilato un rendiconto importante e dettagliato di quello che è avvenuto, lo ha inviato a Roma e ha atteso risposte che non sono mai arrivate.

Questo è un modo molto sbagliato di procedere. Normalmente le chiacchiere non seguite da fatti producono una forte disillusione nei cittadini e anche sentimenti di rabbia e di costernazione. In casi come questo, dove i cittadini hanno perso tanto di quello a cui tenevano o che era importante nelle loro vite, questi sentimenti di rabbia e di costernazione e questo senso di abbandono sono molto più acuti e più forti del normale.

Noi ci auguriamo che possa esserci un cambio di direzione, che il prossimo decreto-legge - davvero su queste tematiche bisogna intervenire con decreto-legge - contenga, invece dell'affastellarsi confuso di norme eterogenee, una scelta chiara, con risorse certe e tempi rapidi per le popolazioni colpite dalle alluvioni. Finora questo non è avvenuto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Borghi Enrico. Ne ha facoltà.

[BORGHI Enrico](#) (*IV-C-RE*). Signora Presidente, il decreto-legge in questione tratta di una materia impegnativa, quella della sicurezza energetica, e vorrei dedicare il tempo che ho a disposizione per approfondire un aspetto peculiare, particolare, della cosiddetta sicurezza energetica, che nel caso specifico il decreto-legge in esame denega. Voi vi presentate in Aula dicendo che fate un decreto-legge sulla sicurezza energetica e poi, quando dovete affrontare un tema sul quale vi è un'esigenza specifica, che è stata posta da un deliberato approvato all'unanimità dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, guardate da un'altra parte.

Mi riferisco al destino, al futuro, allo sviluppo delle concessioni idroelettriche in questo Paese, che è un aspetto importante che abbraccia varie questioni. C'è un tema di sicurezza; c'è un tema ambientale; c'è un tema industriale; c'è un tema di rapporti con i territori; c'è un tema di competitività del sistema Paese. Su questo, signori del Governo e della maggioranza, vi siete presentati nel dibattito alla Camera - qui ci consentite soltanto di utilizzare questo tempo per esprimere qualche idea - con idee diametralmente opposte fra loro. Pertanto, per evitare di entrare nel merito delle vostre idee che tra loro sono incompatibili, avete deciso di non decidere.

Tuttavia la realtà si impone, perché intanto stiamo parlando del destino di più di 21.000 megawatt nel nostro Paese; stiamo parlando di 4.840 impianti, di cui 339 sopra i 10 megawatt, cioè l'83 per cento della potenza installata. Più di 1.000 di questi impianti sono collocati nella Regione dalla quale proveniamo io e la senatrice Fregolent, il Piemonte; 887 sono in Trentino-Alto Adige, 747 in Lombardia; per arrivare invece alle punte più basse, 21 sono in Basilicata, 18 in Sardegna, 16 in Puglia. Questi impianti hanno una caratteristica: il 76 per cento ha più di quarant'anni e l'86 per cento di queste concessioni va a scadenza entro il 2029; per applicare il decreto Bersani nel 2029, bisogna partire cinque anni prima a indire le gare, e cioè quest'anno. L'età media di questi impianti è di quarantacinque anni.

Su questo tema abbiamo intanto la prova provata dell'autonomia differenziata pasticciata costruita da questa maggioranza e da questo Governo. Per la verità devo dire non solo da questa maggioranza, perché su questo tema in passato si è data, da una parte, la competenza primaria alle Regioni autonome; lo Stato aveva mantenuto la competenza esclusiva; poi con il decreto-legge semplificazioni del 2018 la proprietà delle opere idroelettriche è stata trasferita alle Regioni con la relativa competenza, aprendo peraltro un contenzioso che le Regioni non sono in grado di gestire dal punto di vista del trasferimento delle proprietà sulle cosiddette opere bagnate e opere asciutte; lo Stato aveva stabilito che chi non avrebbe fatto le gare entro la fine del 2023 sarebbe stato sostituito, ma ciò non è avvenuto, e nel frattempo è successo un florilegio di fantasia e di nulla. Dal 2018, infatti, solo la Lombardia ha indetto tre gare, su cui - da quanto si legge sui giornali - stanno arrivando dei ricorsi. Il

Piemonte ha immaginato un *project financing* che è stato bocciato dall'Agcom. Il Trentino-Alto Adige ha fatto ricorso contro lo Stato, cioè il Presidente della Provincia autonoma del Trentino, leghista, ha fatto ricorso contro la decisione del Governo, dove c'è la Lega. In Friuli stanno andando verso le società miste. In Alto Adige, che sono sempre i più pragmatici, riassegnano le concessioni a fronte di investimenti.

In tutto questo i rapporti con i territori, di cui in questa Aula molti si riempiono la bocca, sono pari a zero, perché non c'è una Regione che abbia stabilito che vi è un vincolo o un nesso causale stringente e cogente tra la riassegnazione delle concessioni e il ritorno dei canoni degli investimenti del coinvolgimento delle comunità locali nei territori di provenienza, che sono solo ed esclusivamente territori montani. Insomma, le Regioni su questo vogliono solo fare cassa, vogliono tenersi i canoni e vogliono escludere dalle compartecipazioni le autonomie locali che sono interessate. Un centralismo regionale, burocratico e miope, che ha prodotto nel frattempo il blocco di tutti gli investimenti del settore: questa è la descrizione in Italia.

Mentre in Italia siamo immersi in questo contenzioso politico, che vede peraltro Fratelli d'Italia, che in passato era sulle nostre posizioni, mentre la Lega spingeva a tutta velocità rispetto alle gare, perché aveva in mente esclusivamente il potere di una Regione, che guida, in Europa cosa accade? In Europa accade che è stata ritirata la procedura di infrazione avviata nei confronti del nostro Paese e nel frattempo - udite udite - tutti i nostri *partner* europei stanno facendo l'opposto di quello che si fa in Italia, e ripeto l'opposto. La Francia proroga le proprie concessioni idroelettriche al 2040, attraverso il meccanismo di statalizzazione dell'EDF. In Svezia, che pure fa parte dell'Unione europea, non è stato posto alcun limite alle concessioni, unitamente alla Norvegia e al Regno Unito, che peraltro non fanno parte dell'Unione europea. In Austria le concessioni scadono dopo novant'anni; in Svizzera dopo ottanta (anche se non fa parte dell'Europa); in Francia, in Portogallo e in Spagna dopo settantacinque. In Italia vogliamo fare le gare e dire che i concessionari dopo vent'anni devono restituire le chiavi. Non ci vuole tanto a capire come finisce dal punto di vista della competizione.

Insomma, i tre aspetti che ho cercato di ricordare sin qui (asimmetria europea, forte disomogeneità delle leggi regionali e regole non chiare per il trasferimento dei beni, che apriranno la strada ai contenziosi) avrebbero consigliato l'esigenza di affrontare e normare la questione con legge statale. Ma non si può, perché chi si riempie la bocca con l'autonomia differenziata dice che questa è una competenza esclusiva delle Regioni. E non si può perché, mentre Fratelli d'Italia era d'accordo con la nostra proposta di rinegoziazione con rinnovo, che peraltro avrebbe consentito quasi 10 miliardi di investimento e un aumento del 10 per cento della generazione idroelettrica nel nostro Paese, Fratelli d'Italia è stata bloccata dall'operazione portata avanti dalla Lega.

E vi è un ulteriore elemento, cari colleghi, a proposito di sicurezza. Se voi intendete avviare le gare idroelettriche su scala regionale, noi rischiamo di aprire la porta a una scalata, a un impossessamento di questi *asset* fondamentali da parte di soggetti che non rispondono al nostro Paese, che non rispondono all'Europa, che hanno tentativi di operazioni speculative e che possono impossessarsi di *asset* essenzialmente funzionali al nostro bisogno. Dopodiché non veniamo a lamentarci se poi qualche fondo sovrano, con sede ad Abu Dhabi piuttosto che a Pechino, diventerà - come si dice - il padrone delle nostre acque, se non siamo in grado di costruire un meccanismo regolatorio efficace e omogeneo. Tutto questo però non può essere affrontato per le questioni che ho cercato di ricordare. E allora, signori del Governo, che avete guardato altrove, delle due l'una: o si attua un'effettiva rinegoziazione, con un rinnovo con regole omogenee, oppure si fanno le gare, ma quelle vere, fatte bene, con la *golden power* e le garanzie, non pasticci come state facendo.

In realtà, però, signora Presidente - avviandomi alla conclusione - avete scelto, soltanto per stare insieme come maggioranza anche su questo punto, di non decidere. Come diceva un pensatore del Novecento, in realtà l'indecisione è la decisione di fallire. Ecco, qui c'è il rischio che voi facciate fallire un settore industriale, un *asset* essenziale del Paese e, visto che vi piace tanto questa parola, c'è il rischio che facciate fallire un'idea di sovranità del Paese. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto in tribuna il secondo gruppo di studenti e docenti dell'Istituto di istruzione

superiore «Enrico Fermi» di Gaeta, in provincia di Latina. Benvenuti. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 996 (ore 18,11)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Floridia Aurora. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Signor Presidente, Sottosegretario, colleghe e colleghi, amarezza, delusione, stizza per l'ennesimo provvedimento che non c'è dato approfondire, che abbiamo ricevuto oltre tempo massimo con i banchi dell'Aula della maggioranza vuoti, con la maggioranza ridotta a controfigura dell'azione del Governo e il Paese fuori a subire questa modalità che di democratico non ha nulla e che, deleteria, sta diventando la pratica quotidiana in questo Parlamento, mancando di rispetto all'Italia e ai suoi cittadini.

Ma tant'è, prendiamo atto di questo provvedimento sull'energia, con il quale ci troviamo di fronte a una paradossale e quanto mai pericolosa azione del Governo, dannosa per il nostro Paese. Mentre la politica globale si interroga, in modo sempre più condiviso e competente, sulle modalità e sulle tecniche per condurre il pianeta all'abbandono definitivo delle fonti fossili, il Governo Meloni persevera nel suo testardo e inspiegabile accanimento verso risorse inquinanti e clima alteranti che andavano gradualmente abbandonate già dall'inizio di questo millennio.

Non è la prima volta in questa legislatura che ci troviamo a discutere di energia e, mentre molti Paesi si stanno concentrando da tempo sull'implementazione della transizione energetica, in Italia il Governo Meloni ha deciso di ingranare la retromarcia a occhi chiusi, continuando a investire e puntare sulle fonti fossili, responsabili degli eventi climatici estremi che stanno flagellando l'Italia e l'intera economia.

Persino la COP28, dopo un inizio deludente e nonostante si sia svolta in un Paese petrolifero circondato da colossi petroliferi, è riuscita ad accordare i 196 Paesi partecipanti sulla necessità di allontanarsi dai combustibili fossili, accelerando l'azione entro il 2030, così da raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. L'accordo firmato alla COP28, con tutti i limiti di un percorso sicuramente complesso, ma già avviato, ha sollecitato i Paesi anche a triplicare le fonti rinnovabili e a raddoppiare l'efficienza energetica entro il 2030; a ridurre le emissioni di metano nonché ad eliminare il prima possibile i sussidi inefficienti e i combustibili fossili.

Sarebbe stato quindi del tutto logico e naturale aspettarsi che il nostro Governo, impegnatosi sui tavoli internazionali a Dubai, con il nuovo anno iniziasse a tradurre finalmente quelle urgenti iniziative in atti normativi volti a sostenere compiutamente la transizione energetica, affrontando il necessario cambio di passo. Invece no. Ai tavoli internazionali il Governo Meloni ci mette la faccia, firma orgogliosamente accordi e impegni verso l'abbandono di fonti fossili; poi, tornato in Italia, cambia faccia e continua a inseguire una politica energetica obsoleta, con un Piano Mattei inesistente e non condiviso, tanto che anche il presidente della commissione dell'Unione africana Moussa Faki giusto ieri, qui, in quest'Aula, ha lamentato l'assenza di un coinvolgimento con il Governo italiano nella stesura del Piano Mattei, ponendo anche l'accento sulla mancanza di valide soluzioni alla crisi migratoria.

L'assenza di una scrittura concordata con i futuri *partner* africani ha un solo nome: diletterismo e negligenza della prassi più elementare di cooperazione internazionale. Ma alla beffa non c'è fine. La presidente Meloni, annunciando di voler trasformare il nostro Paese in un *hub* del gas, prevede di finanziarlo prelevando 3 miliardi dal Fondo italiano per il clima. Qui si va contro il clima, non per il clima, finanziando il gas con fondi destinati alla sostenibilità. Ma che importa quanto succede nel pianeta e nella stessa Italia, fuori dalle porte decisionali? Il Governo preferisce finanziare delle infrastrutture inquinanti, chiamandole, con un'operazione di *restyling*, «opere di interesse strategico nazionale», impianti che non sono giustificabili nemmeno analizzando i dati economici. L'obiettivo, spacciato per necessità, è ancora quello di autorizzare nuove trivellazioni in mare, rischiando di compromettere ulteriormente quel patrimonio inestimabile che è il territorio italiano. Un Governo che non sa riconoscere e tutelare la vera ricchezza di questo Paese nulla ha di patriottico ed è inutile richiamare continuamente la Nazione se non si ha l'interesse a tutelare l'ambiente in cui quella comunità nazionale vive.

L'impegno normativo va rivolto al settore delle rinnovabili, alla sua implementazione, incentivazione,

promozione e semplificazione. Invece no: l'articolo 2 del presente provvedimento favorisce l'incremento della produzione nazionale di gas naturale da destinare a imprese gasivore, qualificando come urgenti anche le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *offshore*. La norma incentiva nuove attività e nuove infrastrutture per la ricerca e lo sviluppo della produzione di gas nazionale, non solo nei siti interessati da concessioni già esistenti, ma anche in nuove aree marine protette e nell'alto Adriatico, dove, nello spregio di ogni vincolo già presente a tutela dell'ambiente, si potranno condurre attività di ricerca e coltivazione di gas naturale.

Il Governo non ama l'inglese, ma qui, per evitare la comprensibilità, parla di azioni di *gas release*: viene autorizzato il rilascio di gas, azione dannosa e pericolosa, aprendo una preoccupante stagione di trivellazione in territori depositari di una biodiversità e di una ricchezza naturale incommensurabile. È una decisione insensata e motivata, anche perché i consumi di gas continuano a calare nel nostro Paese - forse non lo sapevate - e anche in modo netto: si parla di circa il 15 per cento dal 2022 al 2023, come confermano le stime di Snam Rete Gas; un calo che continuerà anche nei prossimi anni e che è fisiologico, visti gli obiettivi di decarbonizzazione assunti a livello internazionale. Non si capisce, quindi, sulla base di quali dati il Governo ha rintracciato la necessità di impegnarsi per lo sviluppo di nuove infrastrutture gasivore: tutto ciò a spese dell'ambiente, della biodiversità marina e della salute umana.

L'articolo 11, poi, recante misure urgenti in materia di infrastrutture per il *decommissioning* e la gestione dei rifiuti radioattivi, stravolge e svilisce completamente la normativa attinente all'individuazione dei luoghi idonei a fungere da deposito e smaltimento per i rifiuti radioattivi. Fuori da ogni logica, si consente a Comuni e città di promuovere la propria autocandidatura per ospitare nuove discariche di rifiuti tossici e radioattivi. Alla faccia dei Paesi denuclearizzati, adesso nel Governo va di moda chiamare i depositi di scorie nucleari «parchi tecnologici». In questo modo si aggira l'applicazione di tutta una serie di criteri tecnico-scientifici volti alla garanzia della sicurezza nello stoccaggio a lungo termine dei rifiuti radioattivi, che sino ad oggi ancora non hanno consentito l'individuazione di un luogo adatto a tale pericoloso scopo, in un Paese, il nostro - ricordiamolo - fragilissimo a livello morfologico.

L'articolo 14-*quater*, approvato in un *blitz* di notte in Commissione alla Camera - com'è già stato detto - prevede la nomina a Commissario straordinario del Presidente della Regione Sicilia per procedere alla costruzione di due nuovi inceneritori, stanziando 800 milioni di euro sottratti al Fondo sociale di coesione. Si tratta di inceneritori che da circa vent'anni vengono considerati dalla comunità europea e internazionale come residuali nella piramide del ciclo dei rifiuti: una scelta inquinante e inaccettabile per una Regione splendida come la Sicilia, che necessita di fondi per lo sviluppo di progetti e per lo sviluppo delle comunità, tutelando l'ambiente e la salute dei cittadini.

Non è questo che si merita l'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Di Girolamo. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, membro del Governo, ci troviamo di nuovo in quest'Aula a fare sostanzialmente da passacarte all'ennesimo provvedimento governativo. Come prassi alla quale ci avete abituato, il testo è in netto contrasto con quanto si propone, almeno nel titolo. Partiamo dalle basi. Forse questo Governo, qualche Ministro, sentendo COP28, avrà pensato alla polizia o avrà pensato a un supermercato vicino al civico 30, dove magari poter acquistare i fusilli da mandare nello spazio. Ma non è così. Non è così. (*Applausi*).

La ventottesima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, appunto la COP28, che si è tenuta tra novembre e dicembre dello scorso anno, ha fissato alcuni obiettivi; tra questi, la volontà di abbandonare progressivamente i combustibili fossili nel settore dell'energia, triplicare la capacità di energia rinnovabile a livello mondiale e raddoppiare il tasso di miglioramento dell'efficienza energetica entro il 2030.

Voi, con questo provvedimento, vi infischiate di quanto stabilito in quella sede, palesando per l'ennesima volta la vostra totale mancanza di una seria, coerente e anche lungimirante politica energetica e climatica. È una cecità volontaria, quella che vi affligge, perché siete voi stessi a coprirvi

scioccamente gli occhi; un non voler vedere, questo, che recherà dei danni enormi al nostro Paese, ai nostri territori e alla nostra gente.

Con l'articolo 4, nella sua formulazione originaria, avevate in mente di finanziare la decarbonizzazione tassando le rinnovabili: una genialata su cui avete fatto marcia indietro - per fortuna - autocorreggendovi per l'ennesima volta, cosa che infatti vi accade sempre più di frequente.

Passiamo all'emendamento Sicilia. Sull'isola non c'è un'emergenza rifiuti: ve la siete inventata, con questo emendamento a questo provvedimento, indicando come commissario all'emergenza Renato Schifani. A questo punto, però, fateci capire bene, perché il discorso si fa un po' complicato. L'emergenza non c'è ma, se ci fosse, Schifani sarebbe uno dei responsabili, visto che la Regione non ha neanche il piano rifiuti.

Quindi, inventate le emergenze e piazzate Schifani, che l'avrebbe creata o comunque mal gestita, come commissario. E questo commissario sfonerà ordinanze praticamente senza vincolo alcuno e potrà dare il via libera alla costruzione di nuovi termovalorizzatori. Pazienza per le emissioni, pazienza per la tutela dell'ambiente. Bruciamo tutto: hai visto mai che a qualcuno, a un certo punto, venga in mente di investire in economia circolare e in raccolta differenziata?

Definite i rigassificatori come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Questo quando, numeri alla mano, sappiamo bene che non è così e che i terminali già operativi sul nostro territorio raramente arrivano a sfiorare l'80 per cento di utilizzazione.

Quanto alle trivelle, quelle che Giorgia Meloni definiva, testualmente, "un aiuto ad alcune grandi lobby" e delle quali lei stessa denunciava il contributo all'inquinamento del nostro mare, ecco l'ennesima giravolta: ora invece sono utili, anzi indispensabili. Anche su questo tema vi siete superati. Il vantaggio atteso per questo Paese, con il vostro provvedimento, sarebbe irrisorio e facilmente colmabile con una corretta manutenzione della rete di distribuzione del gas già esistente. Ma questo, casualmente, a nessuno di voi è venuto in mente.

Altra chicca è l'articolo sullo stoccaggio di CO₂, con il quale scegliete di investire in una tecnologia vecchia di mezzo secolo, costosissima e di dubbia efficacia.

Sul mercato tutelato che avete abolito, in estrema sintesi, consiglate alle famiglie, che dovranno affrontare il conseguente caro bollette, di arrangiarsi e di accendere la TV, dove di sicuro troveranno informazioni utili su come muoversi nel composito mondo delle offerte. Nessuno, però, sta dicendo loro dove trovare i soldi per pagare quegli aumenti.

A tal proposito, consentitemi di rivolgere il mio pensiero e la mia solidarietà agli operatori del *contact center* del mercato tutelato. Nel farlo, voglio citarvi alcune frasi di una lettera dei dipendenti della Tecnocall dell'Aquila, inviata anche al presidente del Consiglio Giorgia Meloni: «Siamo i lavoratori del mercato tutelato dell'energia - si legge nel messaggio - che a breve termine rischieranno di non avere più un posto di lavoro, un salario, la dignità di chi nel lavoro vede il proprio riscatto e quello della propria famiglia.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 18,20)

(Segue DI GIROLAMO). Non perderemo il posto di lavoro per una crisi aziendale, non per una crisi economica come ce ne sono state tante anche nel territorio dell'Aquila, ma ciò accadrà per una scelta politica». (*Applausi*). Cosa risponde Giorgia Meloni a queste cento famiglie che vivono nel collegio elettorale che l'ha eletta?

Signori, qui siamo al ridicolo. Con questo provvedimento burla vi prendete gioco del futuro del nostro Paese, quel futuro a cui fa invece esplicito riferimento l'articolo 9 della nostra Carta costituzionale, precisando che la Repubblica «tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni». È un principio fondamentale inserito nella Carta costituzionale grazie al Movimento 5 Stelle; un principio che voi scegliete di non rispettare, perché in tutta evidenza non è tra quelli che animano e determinano le vostre scelte politiche. Stessa cosa dicasi per l'articolo 41, che stabilisce che l'iniziativa economica non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all'ambiente.

Colleghi della maggioranza, è la Costituzione che dovrete portare in Aula e rileggere, e non ridicoli fax con i quali, tra l'altro, fate soltanto una brutta figura (*Applausi*), mostrandovi per ciò che siete.

Dopo un anno e mezzo di Governo, potete vantare nessun merito, ma solo ridicole figuracce, un concetto che vale anche per questo provvedimento con cui state togliendo energia al Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Potenti. Ne ha facoltà.

POTENTI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, sono veramente felice di poter intervenire, in nome e per conto del Gruppo Lega, su un provvedimento che, diversamente da quanto rappresentato dalle opposizioni parlamentari, cerca e riesce in gran parte a dare delle risposte a una situazione che - lo si è ricordato - questo Paese ha anche ereditato e che è causata da scelte tardive, da mancate scelte e purtroppo da un contesto internazionale nel quale il nostro continente e il mondo intero si sono ritrovati a causa di eventi susseguitisi dopo la pandemia, con delle guerre che sono ancora in corso che - ahimè - hanno purtroppo condizionato il mercato delle materie prime.

A questo punto non ci resta che esaminare il contenuto di questo testo che dovremo andare a convertire, per acclarare quanto sto affermando. I punti cardine sono la riduzione dell'impatto delle produzioni di energia che fino ad oggi si sono contraddistinte da un utilizzo smodato di quelle materie prime di origine fossile e che, all'interno di un piano che è stato concretizzato in Italia con il piano nazionale italiano per l'energia e il clima, hanno compromesso l'Italia rispetto ad alcuni obiettivi che sono contenuti nelle direttive comunitarie. Ebbene, il frutto del lavoro contenuto in questo decreto è stato originato dalla direttiva n. 2413 del 2023 (RED III), con la quale si sono cambiati, aumentandoli, i *target*, tra cui quello che è stato portato al 42,5 per cento nel consumo finale lordo di energia che deve provenire da fonti rinnovabili. Questo *target*, che è ben più alto del precedente RED II, ci ha evidentemente obbligati ad assumere anche delle precise norme che vanno nel senso di rendere più semplice l'investimento da parte del sistema commerciale degli imprenditori e delle aziende, ossia tutto quello che fa parte della produzione da energie rinnovabili. E soprattutto, merito di questo decreto è incentivare l'autoproduzione di energia rinnovabile da parte di quei settori produttivi energivori che tanto hanno subito, nei mesi scorsi, la fluttuazione impazzita delle materie prime per produrre energia, quale fra tutte, appunto, il gas. È una novità che si intenda agevolare il settore energivoro, ma è assolutamente una strategia di importanza nazionale poter garantire che le nostre produzioni strategiche non subiscano gli effetti di nuovi possibili incrementi del costo del gas, che ad oggi rimane una delle fonti strategiche che ci garantiscono una programmazione della produzione dell'energia indispensabile per i settori produttivi.

Abbiamo ricordato alcuni dei punti fondamentali sui quali questo provvedimento si snoda, ma vorrei, tra le altre, ricordare anche delle norme che posso definire di nicchia, che ritengo indispensabili e fondamentali. Una fra tutte riguarda anche il mio territorio e viene introdotta con l'articolo 3, ovvero la disciplina delle concessioni geotermoelettriche. Qui si è fatta una scelta di campo veramente lungimirante, cioè permettere al soggetto gestore uscente, al termine della validità del titolo concessorio, di presentare una offerta di investimento, quindi una proposta sul proprio piano industriale da sottoporre a valutazione del soggetto competente che sono le Regioni, per vedersi riconoscere una nuova durata non superiore ai vent'anni rispetto a un piano pluriennale per la promozione degli investimenti. Per chi non conosce il settore della geotermia, vorrei ricordare che questo garantisce, ad esempio, a una Regione come la Toscana qualcosa come un buon 20 per cento di autoproduzione che avviene in quel territorio rispetto al fabbisogno dell'intera Regione. (*Applausi*) .Ritengo che gli investimenti, che ad esempio Enel Green Power ci ha promesso su questo fronte, potrebbero aumentare di molto la capacità produttiva di energia elettrica da questo settore.

Sul fronte, invece, della produzione di energie rinnovabili, devo dire che l'altro aspetto lungimirante del testo in esame è aver diversificato le semplificazioni che sono state riconosciute alla produzione di energie rinnovabili. Questo è assolutamente un bene, perché, ad esempio, aver puntato esclusivamente su una delle nostre capacità produttive quale il fotovoltaico avrebbe esposto il Paese a un grave nocumento, ossia dover accettare il fatto che, nell'ambito del settore fotovoltaico, il *player* mondiale di questo *asset* è, purtroppo, la Cina. Con la Cina, d'altra parte, dovremo fare i conti. Se prendiamo a riferimento il costo dell'energia, esaminando soltanto il settore del fotovoltaico, produrre energia in Europa costa il 45 per cento in più rispetto alla Cina. Costa molto di più anche la produzione di batterie, che è un altro punto sul quale proprio poche ore fa, in Commissione ambiente, la società Enel

ci ha invitati a rendere operativi degli incentivi. Questo perché abbiamo un problema: le energie rinnovabili hanno il difetto di non essere adeguatamente programmabili, ovverosia non consentono, diversamente dalla produzione di energia con gas o con il tanto desiderato nucleare, di rendere evidente la capacità di tensione rispetto a quella della potenza erogata. Per questo, come dicevo poco fa, Enel ci ha raccomandato di inserire gli accumulatori all'interno di uno dei prossimi decreti-legge come un punto assolutamente fondamentale per consentire l'accumulazione di energia. Mi riferisco al cosiddetto *permitting*, che consentirebbe, anche nell'ambito dell'installazione, di ottenere un'agevolazione in tema autorizzatorio. Riteniamo che questo sia un altro punto fondamentale.

Abbiamo poi ricordato - e lo ha fatto anche il nostro segretario Matteo Salvini - un altro punto sul quale potevamo intervenire, ma ci è stato detto che è stato contrattualmente compromesso con le misure del PNRR. Mi riferisco all'idroelettrico, un altro strumento competitivo, che l'Italia è l'unico Paese in Europa ad avere reso accessibile attraverso bandi di gara; ciò avrebbe garantito un'ulteriore sicurezza ai soggetti gestori nell'ambito della produzione di energia rinnovabile con capacità programmabile.

Mi avvio alla conclusione del mio intervento rappresentando come nel 2023 il nostro Paese abbia raggiunto una produzione di energia rinnovabile superiore a quella da energie prodotte con materie prime fossili, che ancora ci sia molto da fare su questo fronte e che la competizione internazionale, soprattutto con grandi realtà come quelle cinesi, non possa prescindere, se vogliamo centrare gli obiettivi comunitari, da un intervento a supporto del nostro sistema produttivo e dal riconoscimento delle semplificazioni amministrative tanto indispensabili per rendere veloce l'installazione e l'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili.

Ci auguriamo infine che potremo presto utilizzare anche il nucleare come un ulteriore *asset*, sul quale il nostro Paese avrà la possibilità di investire tanta dell'intelligenza nazionale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fina. Ne ha facoltà.

*FINA (PD-IDP). Signora Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli senatrici e senatori, noi qui abbiamo il dovere di dire la verità e, nello specifico del provvedimento in esame, di farlo rispetto al metodo e al merito.

La verità nel metodo è che questa è una nobile discussione nella Camera alta, tanto onorevole e blasonata quanto inutile. Noi stiamo solo commentando il provvedimento in esame, non lavorando, non solo perché, come ha spiegato bene il senatore Parrini, siamo alla cinquantatreesima fiducia, ma anche perché abbiamo iniziato la discussione in Commissione stamane alle ore 11; interrompendola, avremo discusso in tutto un'ora o un'ora e mezza; adesso in Aula svolgiamo interventi in discussione generale, poi ci saranno le dichiarazioni di voto e infine la fiducia. Non cambiamo una virgola, non incidiamo su niente. Ormai c'è un chiaro monocameralismo alternato. Mi è capitato di dire in un'altra occasione, in cui si discuteva sempre di temi legati all'energia, che il senatore Leopoldo Elia ha già parlato molto più autorevolmente di me di "fuga dal Parlamento", per rappresentare il fenomeno di degenerazione che da anni ha rotto l'equilibrio tra potere esecutivo e legislativo, mortificando queste Assemblee e comprimendo le prerogative parlamentari di opposizione e anche di maggioranza. Questo è un utile appunto per quando discuteremo di premierato.

Ciò, però, è grave anche per il merito del provvedimento di cui discutiamo: un decreto-legge dedicato alla materia dell'energia e così tanto legato alla prospettiva futura del Paese, che avrebbe meritato tempo e ascolto, apertura e dialogo, confronto e mediazione. Invece, solo un ramo del Parlamento ha potuto discuterne; anche in quel ramo la discussione è stata compressa, caratterizzata anche da qualche *blitz* notturno del Governo (su cui tornerò), impermeabile al contributo e al lavoro delle opposizioni, ma anche della maggioranza.

E fatemi dire che siamo ancora all'ennesimo *record*, nella storia repubblicana, degli emendamenti proposti e ritirati dalla maggioranza, perché c'è un briciolo di consapevolezza, quando si preparano gli emendamenti, del fatto che testi come questi vadano migliorati, ma poi tale consapevolezza subito si ritrae.

Questo decreto-legge potrebbe passare alla storia - lo voglio dire - con il nome forse di "decreto Gava". Sanno bene a cosa mi riferisco i colleghi di Fratelli d'Italia, ma anche della Lega. A decidere su

un cospicuo numero di emendamenti alla Camera è stata la vice ministra Gava, che, cambiando alla radice il contenuto di alcuni di essi, ha ottenuto l'approvazione di misure importanti, votate anche dagli ignari colleghi firmatari, che hanno visto stravolte le loro proposte e che, con grande spirito di responsabilità, per così dire, hanno ritenuto di non opporsi. Lo voglio dire alla senatrice Farolfi, perché eravamo nella stessa Commissione (e glielo dico naturalmente per il tramite della Presidente). A proposito degli ordini del giorno, lei ha detto che non era vero che il rappresentante del Governo non fosse informato sul motivo del "no" ad alcuni ordini di essi ed ha aggiunto che li avevano solo accantonati. La verità è che li abbiamo accantonati perché il Governo non sapeva perché c'era quel "no". (*Applausi*). Questo è importante, guardate, non tanto per lo specifico di quello che è accaduto, ma perché, se di fronte alle proposte emendative o addirittura agli ordini del giorno dell'opposizione, il Governo risponde "non siamo d'accordo e basta", noi possiamo anche chiuderle le Commissioni e scriverci quando siamo d'accordo o meno, perché non c'è nessun dialogo, non c'è nessuna collaborazione e, in definitiva, non c'è nessun Parlamento.

La verità però dobbiamo dirla anche nel merito, proprio perché lungo e altisonante è il titolo di questo provvedimento e dovrebbe rispondere a una domanda di fondo: qual è la direzione del Governo sull'energia? La direzione è ovunque. Qual è la strategia? Tutte e quindi nessuna. Penso proprio a "La Verità" e cito il giornale, perché quest'Aula ha ospitato un importante *summit*, con rappresentanze dei Governi africani. "La Verità" di Belpietro, che è sempre un'ottima fonte per capire qual è la strategia politica di questo Governo rispetto al futuro, scrive: «I soldi per la fuffa del clima usati per fermare gli sbarchi» (è il giornale di questa mattina). Poi, in terza pagina: «I soldi del clima più utili contro gli sbarchi». Insomma, i 5,5 miliardi di cui si è parlato in questo famoso Piano Mattei, per 3 miliardi vengono dal piano per il clima. Questo è il punto: il Governo non ci crede.

Proprio in occasione della discussione con i Paesi africani, il Governo ha avuto modo di dire per la prima volta che noi discutiamo con l'Africa e che ci occupiamo dei problemi dell'Africa con loro e non solo per loro, tranne poi - lo ha detto già la senatrice Floridia - essere smentiti dal presidente dell'Unione africana, che ha detto: «Avremmo auspicato essere consultati». Non so quindi con quali africani abbia parlato la presidente Meloni, ma probabilmente erano comici russi. (*Applausi*).

Noi siamo dalla parte del presidente Mattarella, che riconosciamo come Presidente. Noi lo riconosciamo come presidente, Sergio Mattarella, il quale dice: «Siamo in ritardo nella lotta al cambiamento climatico». Questo è il punto: la strategia di questo Governo va nell'esatta direzione contraria. Partiamo dalle energie rinnovabili e dalle norme di semplificazione a sostegno del comparto, che avrebbero dovuto essere la spina dorsale del provvedimento in discussione. Nulla di tutto questo: nessuna misura concreta e di prospettiva sulle politiche industriali necessarie ad adeguare il sistema Paese alla transizione energetica e alla conversione ecologica, che è la più grande sfida della contemporaneità. Nessuna misura sugli obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici, facendo registrare una totale incoerenza con le conclusioni raggiunte dalla COP28, che pure abbiamo sottoscritto. Non fanno breccia nemmeno i richiami dell'ENEA rispetto al fatto che l'industria fotovoltaica in Europa, grazie all'avvedutezza di alcuni Governi, ha fatto registrare un deciso rilancio della politica industriale di settore, spingendo sugli obiettivi ambientali e sociali condivisi a livello europeo.

E poi c'è la beffa, di cui ha già parlato la senatrice Di Girolamo. Abbiamo visto comparire a un certo punto un emendamento con una tassa per i nuovi impianti rinnovabili, in un decreto che nel titolo parla di sostegno alle fonti rinnovabili. Si tratta di un balzello previsto dall'originale articolo 4, eliminato solo grazie al nostro lavoro in Commissione alla Camera, una tassa di 10 euro per kilowatt. Questa è la politica di sostegno e rilancio che il Governo voleva promuovere a favore delle rinnovabili.

Vi è poi il tema del mercato tutelato. Dobbiamo denunciare come ci troviamo di fronte a un totale disinteresse del Governo per famiglie e imprese, del tutto abbandonate. Ci siamo sentiti dire che però era un impegno del PNRR; sì, ma da luglio bisognava accompagnare le famiglie informandole su quello che stava accadendo, altrimenti così diventa un'altra nuova tassa.

Continuiamo a ignorare le effettive rivendicazioni dei lavoratori e delle lavoratrici dei *contact center* del servizio di maggiore tutela. La clausola sociale in questo settore è stata una conquista frutto di

battaglie giuste fatte in anni e voi, con un colpo di spugna, l'avete cancellata: un'ingiustizia grave e inaccettabile.

L'idroelettrico è un comparto su cui non sappiamo giudicare se il Governo e le forze di maggioranza hanno preferito essere più inutili o più dannose. Abbiamo assistito su questo tema a un ampio dibattito e anche a un'ampia varietà di proposte emendative, ma, come al solito, mentre quelle provenienti dalle opposizioni sono state difese e sostenute, i parlamentari di maggioranza, ancora una volta, hanno risposto "presente" a ogni pedissequo e puntuale "invito al ritiro".

In conclusione, sul tema dei sostegni economici alle zone alluvionate dell'Emilia-Romagna, la negligenza è troppo grave per non essere denunciata, soprattutto da chi nel proprio ruolo parlamentare, come il sottoscritto, porta con sé l'esperienza umana ed istituzionale di aver vissuto una calamità naturale e la distruzione del proprio territorio. Un Governo che trova il tempo e il modo per la nomina a commissario straordinario per i rifiuti del Presidente della Regione Sicilia, materia del tutto estranea a questo decreto-legge, e non trova il tempo e il modo per chiudere l'attesa lunga mesi delle risposte mancanti alla comunità emiliano romagnola non è un Governo serio. E, ancora una volta, nonostante il Governo, attraverso il Ministro, abbia detto che c'è bisogno di un codice della ricostruzione, ci troviamo a discutere su provvedimenti che, volta per volta, cambiano, facendo del diritto dei cittadini e delle imprese di fronte a un disastro un diritto eventuale, perché cambia da disastro a disastro, da territorio a territorio, di anno in anno. Gli emendamenti che infatti abbiamo presentato e che sono stati bocciati e qui nemmeno discussi, fanno riferimento a diritti che in altre occasioni sono stati riconosciuti e che in questa occasione non lo sono.

Per tutto questo e molto altro non possiamo che essere contrari all'approvazione del decreto-legge, l'ennesimo provvedimento frutto di approssimazione e mancanza di visione; due elementi ricorrenti e costanti nell'azione di Governo, per i quali purtroppo il Paese sta pagando un prezzo sempre più alto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sigismondi. Ne ha facoltà.

[SIGISMONDI](#) *(Fdi)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario Barbaro, ascoltando l'intervento del senatore Fina e degli altri rappresentanti delle opposizioni, confesso che il centrosinistra mi ricorda il primo giorno di scuola, quando capitava che in classe ci fosse un cosiddetto ripetente, che, nonostante la bocciatura, si ergeva a massimo esperto dell'anno scolastico che stava per iniziare. *(Applausi)*.

Il centrosinistra ha avuto dal primo momento lo stesso identico atteggiamento: dopo anni infruttuosi al governo della Nazione, sciupando la possibilità di incidere sul destino dell'Italia, e dopo essere stato bocciato alle elezioni politiche dagli italiani, oggi sale in cattedra, con la presunzione di voler insegnare alla maggioranza come si governa l'Italia e come si risolvono i problemi della Nazione. Lasciatemelo dire: tutto ciò è surreale.

La domanda che nasce spontanea è come mai, se i rappresentanti delle opposizioni sono tanto bravi, non hanno messo in pratica le loro ricette per l'Italia nei lunghi anni in cui hanno avuto l'onore di governare la Nazione; tale atteggiamento si riscontra in tutte le tematiche di cui si sta occupando il Parlamento e anche in materia energetica.

Presidente, voglio ricordare alle opposizioni, per suo tramite, che l'Italia che ci hanno lasciato è una Nazione con un'elevatissima dipendenza energetica dai Paesi esteri, per lo più dal gas russo. Il conflitto in Ucraina ha evidenziato le conseguenze drammatiche di questa dipendenza sul nostro Paese, mettendo a dura prova il nostro tessuto economico e mettendo in difficoltà la nostra Nazione. L'Italia che il centrosinistra ci ha lasciato è una Nazione in cui le energie rinnovabili coprivano una percentuale non sufficiente a garantire il fabbisogno energetico nazionale. L'impegno di questo Governo, fin dall'inizio del suo mandato, è stato volto a mettere in sicurezza il tessuto economico e a sostenere le famiglie italiane dal caro energia.

Il Governo Meloni, per affrontare con determinazione i problemi energetici della nostra Nazione, sta lavorando su due dimensioni: sia quella interna, sul territorio nazionale, sia quella esterna, mediante l'intensificazione dei rapporti internazionali.

Siamo al Senato della Repubblica *(Applausi)* e non può sfuggire come proprio quest'Aula ieri sia stata

protagonista di un importante appuntamento: mi riferisco ovviamente al vertice Italia-Africa, che per la prima volta è stato elevato al rango di vertice di Capi di Stato e di Governo. Leggo in queste ore e ascolto anche in Aula i tentativi delle opposizioni di ridimensionare ciò che è accaduto ieri; in realtà, siamo tutti consapevoli del successo straordinario dell'incontro (*Applausi*), fortemente voluto dal presidente Meloni per illustrare il Piano Mattei per l'Africa, con il coinvolgimento dell'Unione europea, che ha registrato grandi consensi.

Il Presidente dell'Unione Africana nel suo intervento ha parlato di una cooperazione franca e sincera su interessi comuni, che l'Italia, con una *leadership* illuminata, mantiene con l'Unione Africana. L'Italia, grazie al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sta svolgendo un ruolo che mai in passato aveva avuto. Definisco il vertice di ieri con le stesse parole utilizzate dal Presidente del Parlamento europeo: un cambiamento di mentalità che era atteso da tempo. (*Applausi*).

La nostra Nazione geograficamente è ancorata all'Europa e si protrae nel Mediterraneo verso i Paesi dell'Africa e non poteva esimersi dal rappresentare un ponte diplomatico con Paesi che hanno potenzialità incredibili e inesprese. L'Africa detiene il 60 per cento delle terre coltivabili e il 30 per cento delle risorse minerarie del mondo. Grazie al Piano Mattei è possibile istituire rapporti di cooperazione paritetica che fanno bene all'Africa e fanno bene anche all'Europa. Chi definisce il Piano Mattei una scatola vuota mente sapendo di mentire. (*Applausi*).

Anche sotto gli aspetti energetici, attraverso il Piano Mattei, l'Italia, proprio per la sua posizione strategica, può diventare l'*hub* naturale di approvvigionamento energetico per l'intera Europa. La nostra Nazione può passare da una dipendenza energetica del passato a un protagonismo energetico nel futuro. Lo stesso impegno viene profuso nella dimensione nazionale.

Oggi qualcuno in Commissione, pur di contestare il Governo, ha sostenuto che l'Italia non si starebbe occupando delle questioni climatiche e ambientali. Alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la COP28, è stato ricordato l'impegno del Governo: si sta lavorando alla sostituzione dell'energia a carbone con quella rinnovabile; il Governo italiano ha adottato l'aggiornamento del Piano per l'energia e il clima; si stanno dedicando risorse finanziarie allo studio dei biocarburanti, che possono consentire al sistema dell'*automotive* di utilizzare la neutralità tecnologica, per rispettare l'ambiente senza mettere in difficoltà il tessuto economico e occupazionale. Con l'Europa siamo impegnati a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 e a ridurre le emissioni in atmosfera del 55 per cento entro il 2030. Voglio anche ricordare come nella revisione del PNRR, tanto osteggiato dalle opposizioni, il Governo ha inserito maggiori risorse sulla transizione verde. Non solo: recentemente, è anche entrato in vigore il decreto che stimola la nascita e lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili.

Il decreto-legge che stiamo discutendo è solo l'ultimo tassello delle politiche energetiche del Governo Meloni. Sono previste misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori con grande consumo di energia, offrendo una via preferenziale per i progetti proposti da aziende elettrivore.

Il decreto contiene uno specifico fondo, da ripartire tra le Regioni, per l'adozione di misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio. Sostiene la costituzione di un polo strategico per l'eolico galleggiante in mare; stanziando risorse per l'attuazione dei progetti finalizzati allo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento; introduce semplificazioni per snellire i procedimenti amministrativi; rifinanzia il fondo italiano per il clima con 200 milioni di euro per l'anno 2024.

Le opposizioni hanno sollevato il tema delle estrazioni di gas. Su questo aspetto dobbiamo essere chiari. Si parla di transizione ideologica e pragmatica. Non vorrei dover inserire anche un'altra definizione: la transizione ipocrita (*Applausi*), quella che fa finta di non vedere il contesto nel quale ci troviamo ad operare, che dovrebbe essere ancora più chiaro dopo l'audizione in Commissione ambiente della società Enel, proprio questa mattina, durante la quale è emerso che, ancora oggi, la maggior parte dell'energia elettrica si ottiene bruciando il gas.

Il Governo è impegnato, come ho appena ricordato, a incentivare la produzione da fonti rinnovabili, ma in questa fase di transizione bisogna scegliere se il gas per produrre l'elettricità lo vogliamo

ottenere importandolo da altre Nazioni, con i noti rischi causati dalle dipendenze energetiche, oppure estraendolo dal territorio nazionale a un costo minore. Su questo tema mi piacerebbe sentire parole chiare da parte delle opposizioni.

La leggenda metropolitana che il Governo Meloni non avrebbe una strategia energetica per la Nazione è dunque smentita dai fatti, così come la vicenda dei lavoratori del *contact center*. Senatrice Di Girolamo, mentre lei è qui in Aula a pontificare, a pochi metri da qui, poco fa, è appena terminata una riunione, promossa dal senatore Liris e dai parlamentari abruzzesi di Fratelli d'Italia, con i rappresentanti delle sigle dei sindacati nazionali e con quelli del Ministero dell'ambiente e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per tentare di risolvere un problema che avete causato voi (*Applausi*), con l'impegno preso con l'Europa per uscire dal mercato tutelato. Ancora una volta, il centrodestra si trova a dover risolvere un problema che voi avete creato quando eravate al Governo! (*Applausi*).

Voglio ricordare che l'emendamento per la clausola sociale, il 36-ter, lo abbiamo proposto proprio noi di Fratelli d'Italia (*Applausi*), così come alla Camera abbiamo seguito i lavori con l'emendamento 4-bis, per dare la possibilità di inserire una premialità per chi assume i lavoratori del *contact center*.

Questi sono i fatti del centrodestra e noi continuiamo su tale percorso, per garantire la sicurezza energetica, raggiungendo contestualmente gli obiettivi climatici di decarbonizzazione, consapevoli che, grazie al Governo Meloni, oggi l'Italia ha finalmente una visione politica che mancava da anni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

GASPARRI (FI-BP-PPE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, nei giorni scorsi è stata celebrata la ricorrenza mondiale del Giorno della memoria, dedicato alla Shoah, lo sterminio, una delle tragedie più immense della storia dell'umanità. Sono state intraprese molte iniziative. Nei giorni precedenti, la senatrice Segre ed altri colleghi si sono recati a Milano, in luoghi emblematici della tragedia delle deportazioni, che anche in Italia purtroppo si verificarono.

In questo contesto di ricordi e di iniziative, vorrei rilevare qui in Aula, affinché ciò resti agli atti, alcune dichiarazioni sconcertanti che non hanno avuto, secondo me, il risalto adeguato sugli organi di informazione, sempre attenti all'analisi del capello e a ogni tipo di verifica, quando esponenti del centrodestra fanno affermazioni, che a volte, anche con deformazioni e con esagerazioni, vengono attaccate. Ho letto frasi e parole sconcertanti pronunciate invece da Beppe Grillo, che tutto sommato è ancora una specie di *leader* politico, il quale, con una sua dichiarazione credo sui *social* in riferimento al Giorno della memoria in ricordo della Shoah, ha detto letteralmente: «Bisognerebbe avere il coraggio di interrompere questo ciclo distruttivo», cioè il ciclo distruttivo di queste memorie. «Bisognerebbe avere il coraggio di dimenticare per poter perdonare». E ancora: «La cosa più difficile è dimenticare tutte queste cose che sono successe e passare alle nuove generazioni degli altri valori, degli altri concetti. E allora io propongo che ci sia un giorno della dimenticanza e del perdono». Quindi Grillo ha affermato che, invece di avere il Giorno della memoria per ricordare quella tragedia, bisognerebbe stare zitti e fare il giorno della dimenticanza.

Credo che le affermazioni di Grillo siano molto gravi e sfiorino l'antisemitismo. Non oso immaginare cosa sarebbe accaduto se, a ruoli inversi, qualcuno di quest'ala del Parlamento avesse detto di non ricordare il Giorno della memoria e la Shoah: si sarebbe giustamente sollevato di tutto e di più. Queste dichiarazioni pericolose e gravissime di Grillo fanno un po' eco a tutte le manifestazioni in corso. Ho visto anche ieri sera in televisione manifestazioni che, con il pretesto di tutelare i giusti diritti del popolo palestinese, dicono che Israele va distrutto e va cancellato. Anche ieri sera li ho visti nei telegiornali e nei *talk show*.

Noi riteniamo che il Giorno della memoria vada onorato, parlando e raccontando. Questo Senato si onora di avere una Commissione presieduta dalla senatrice Segre, volta al ricordo e alla memoria.

Grillo vorrebbe il silenzio; noi invece parleremo per condannare l'orrore della Shoah e non faremo quello che, in maniera sciagurata, Grillo si è augurato che accada. (*Applausi*).

[MAIORINO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signor Presidente, il mio Gruppo si è iscritto per intervenire, tramite me in particolare, a fine seduta appositamente perché si era iscritto il senatore Gasparri, e sapevamo che ne avrebbe sparate altre delle sue. (*Applausi*). Purtroppo nemmeno la Giornata della memoria lo frena dallo strumentalizzare un argomento così sensibile, di fronte al quale si dovrebbe avere il pudore di abbassare la polemica politica; invece, il senatore Gasparri ha colto l'occasione per fare esattamente il contrario.

Noi ci domandiamo, signor Presidente, come mai Gasparri sieda ancora in quest'Aula (*Applausi*); come mai Gasparri ancora non abbia chiarito il suo ruolo all'interno di una società di consulenza di *cybersecurity* che opera anche con Stati stranieri; come mai Gasparri si permetta il lusso di minacciare querele a colleghi senatori che svolgono in pieno il loro mandato, che non fanno altro che denunciare opacità e scarsa trasparenza nelle istituzioni e che quindi svolgono il proprio ruolo, al contrario di lui, con onore e disciplina.

Io davvero denuncio la strumentalizzazione della Giornata della memoria e ricordo a tutti, innanzitutto al senatore Gasparri, che ha persino tirato in ballo la senatrice Segre, che sull'istituzione della Commissione presieduta dalla senatrice Segre sui discorsi di odio, il suo partito, così come tutti quelli del centrodestra, si astenero. Questi sono i fatti. (*Applausi*).

[ROJC](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROJC (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'attualità dell'umiliazione dei diritti di Ilaria Salis e della civiltà giuridica italiana ed europea rende ancora più doveroso ricordare il centenario della nascita di Loris Fortuna, uomo e politico che ha messo al centro i diritti individuali e civili. Lo stesso svilimento della politica da chi predicato e da chi praticato ci porta a riflettere su chi invece, come Loris Fortuna, fece della politica un mezzo per portare avanti grandi battaglie che permisero all'Italia di crescere. La sua fu una parabola condivisa con le menti più lucide dei progressisti del dopoguerra.

In questo contesto va letta anche la sua netta presa di posizione nei confronti della repressione sovietica della rivolta d'Ungheria, che lo portò ad allontanarsi dal Partito Comunista e aderire a quello socialista. Figlio della resistenza, deportato, ha rappresentato in Parlamento il Friuli-Venezia Giulia per sei legislature, sapendo essere anche portavoce della nostra specificità. A ripercorrere la sua attività parlamentare, è impressionante riconoscere in Loris Fortuna una capacità di precorrere i tempi e di antivedere con ampio anticipo le tematiche che il naturale ampliamento dei diritti avrebbe reso evidenti a tutti: dai problemi delle carceri e della giustizia all'attualissimo tema del fine vita, ha saputo leggere con lungimiranza le questioni che sarebbero emerse potentemente nei decenni successivi e fino a oggi.

Nobile espressione del riformismo laico e radicale, Fortuna capì che la comunità nazionale slovena del Friuli-Venezia Giulia era parte integrante della nostra specificità. È del 1971 la sua proposta di legge, la prima che pose le basi per una discussione seria in Parlamento durata trent'anni, un atto democratico di grande rilievo, come scriveva lo stesso Fortuna, una necessaria dimostrazione di civiltà e di fraterna convivenza di popoli che pacificamente lavorano e collaborano nell'ambito dello Stato.

Le sue erano battaglie per i diritti e per il diritto e le sue iniziative politiche si integrano perfettamente nel cammino dell'Italia verso la modernità: il diritto al divorzio, fino ad allora appannaggio di chi poteva seguire altre strade per sciogliere un matrimonio, la normativa sull'interruzione di gravidanza, che ha dato possibilità alle donne di scegliere, ma soprattutto di veder tutelato, in tale difficilissima scelta, il diritto alla salute e anche alla comprensione nel sistema delle strutture pubbliche.

Queste sono state battaglie vinte, talvolta più per volere popolare che dei partiti, ma che comunque hanno definito il sistema valoriale entro il quale si sviluppava l'attività politica di Loris Fortuna. Sono battaglie che hanno cambiato il Paese e che hanno permesso, nel 1976, anche la revisione del diritto di famiglia, a lungo attesa in un'Italia che presentava tratti patriarcali e maschilisti inaccettabili. Tra i

diritti che Fortuna difese da subito vi sono quello dei lavoratori e, nello specifico, la protezione della manodopera minorile e femminile (e quest'ultima ancora non trova una sintesi dignitosa nel quadro complessivo del nostro ordinamento).

Raccogliamo una sua eredità quando chiediamo che vengano riconosciuti per legge il salario minimo, la parità salariale tra uomini e donne, il congedo parentale e il contrasto alle inaccettabili morti dei ragazzi nell'alternanza scuola-lavoro. La qualità del lungo elenco delle sue proposte di legge ci conferma la qualità della visione che Loris Fortuna ha offerto all'Italia, una visione che rimane attuale e che, nonostante i decenni passati, dà senso al nostro lavoro e illumina le nostre Aule. (*Applausi*).

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, le manifestazioni di protesta degli agricoltori che stanno bloccando le strade di molti Paesi europei, dalla Germania alla Francia, alla Romania e all'Italia, non sembrano arrestarsi. Sono infatti centinaia i trattori che in questi giorni e anche in queste ore stanno occupando diverse città europee ed italiane. Significative sono le immagini che ci giungono dal Parlamento europeo a Bruxelles, con filo spinato di sbarramento pronto a respingere l'arrivo degli agricoltori in protesta.

In Italia le proteste hanno interessato tutte le Regioni, a partire dal Piemonte fino alla Sicilia, con lo scopo di rimarcare il grave stato di difficoltà in cui versa il settore agricolo, sul quale stanno ricadendo gli effetti delle scelte scellerate della politica agricola dell'Unione europea (*Applausi*), sempre più orientate a favorire modelli che danneggiano i nostri prodotti e le nostre eccellenze.

È una mobilitazione spontanea che si sta propagando in ogni dove, senza distinzione di interessi nazionali, mirata a scardinare il sistema unionista europeo che per troppi anni ha proliferato in azioni normative distanti dagli interessi dei cittadini.

Il Governo non può e non deve restare indifferente. Sappiamo che dietro le proteste c'è il lavoro umile di tante persone e di tante piccole imprese che oggi più che mai rappresentano un baluardo a difesa di quell'importante patrimonio di biodiversità che caratterizza il nostro Paese e di cui gli agricoltori sono preziosi custodi. Il ruolo dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio è oggi una realtà e per questo mi auguro che in tempi brevi possa trovare approvazione definitiva alla Camera dei deputati il nostro disegno di legge già approvato in quest'Aula.

L'agricoltore è una figura centrale per l'ambiente, per l'agricoltura e per il cibo che consumiamo. La sua presenza, fortemente radicata nel territorio in cui vive e lavora, lo rende infatti riferimento di primaria importanza nell'azione di contrasto agli effetti dell'abbandono dell'attività agricola, dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e del rischio idrogeologico, permettendo inoltre al nostro Paese di rappresentare un'eccellenza nella produzione di alimenti di elevata qualità, che sono alla base di diete sane ed equilibrate, come lo è quella mediterranea.

È una figura, quella dell'agricoltore, che dev'essere sostenuta e guidata, soprattutto nell'affrontare le sfide lanciate dal *green new deal* europeo e non affossata con politiche che fino ad oggi hanno prodotto l'effetto di un aumento generalizzato di costi e oneri a carico dell'agricoltura e sostenuto l'adozione di modelli alimentari basati sul consumo di cibo di scarsissima qualità, prodotto a partire dall'uso di farine di insetti e di carne coltivata in laboratorio, cui quest'Assemblea ha detto di no per il nostro Paese. (*Applausi*).

Tali politiche sono sempre state duramente criticate dal Gruppo Lega. Dall'insediamento di questo Governo abbiamo lavorato per raggiungere in Italia e in Europa obiettivi importantissimi per i nostri agricoltori.

In particolare, abbiamo bloccato l'*iter* di presentazione della proposta di regolamento sul nutri-score (*Applausi*) e approvato il programma di promozione europea dei prodotti agroalimentari per il 2024, senza che venissero penalizzate le nostre produzioni, in primo luogo vino e carne, che sono vere eccellenze. Abbiamo inoltre sostenuto la bocciatura - e lo rivendichiamo - della proposta di regolamento sui prodotti fitosanitari. (*Applausi*).

Noi siamo consapevoli che tanto ancora deve essere fatto e dobbiamo impegnarci per fare in modo che la nostra agricoltura tragga maggior beneficio dall'attuazione delle politiche europee legate alla

strategia del *green deal*. Non possiamo però abbandonare i nostri agricoltori, che con costanza e dedizione contribuiscono col proprio lavoro a preservare l'ambiente, il territorio e le tradizioni italiane che scrupolosamente custodiscono e tramandano alle generazioni più giovani. Viva gli agricoltori italiani! (*Applausi*).

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 31 gennaio 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 31 gennaio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 19,14*).

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Cosenza, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Gelmetti, Giacobbe, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Musolino, Ostellari, Rando, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto e Tajani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;

Losacco e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (996)

(presentato in data 26/01/2024)

C.1606 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'interno

Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (997)

(presentato in data 29/01/2024);

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022 (998)

(presentato in data 30/01/2024).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª (Aff. costituzionali) e 3ª (Aff. esteri e difesa)

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio ed altri

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (995)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

C.1620 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 29/01/2024);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin Gilberto ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (996)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione

C.1606 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 29/01/2024).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 23 gennaio 2024, ha trasmesso il documento concernente la proposta di direttiva del Consiglio sui prezzi di trasferimento (COM(2023) 529 final), approvato, nella seduta del 17 gennaio 2024, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (*Doc. XVIII-bis*, n. 23) (Atto n. 340).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 26 gennaio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi:

- alla dottoressa Giovanna Romeo, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della difesa;
- al dottor Emanuele Coletti, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della difesa;
- alla dottoressa Alida De Angelis, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della difesa;
- al dottor Lorenzo Marchesi, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della difesa;

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Creazione di uno spazio unico europeo di dati sulla mobilità (COM(2023) 751 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori (COM(2023) 797 definitivo), alla 2a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a e alla 8a Commissione permanente.

Federazione italiana golf, trasmissione di atti

Il Presidente della Federazione italiana golf, con lettera in data 12 gennaio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le relazioni sulle attività svolte ai fini della realizzazione del progetto "Ryder Cup 2022", accompagnate dalla rendicontazione analitica dell'utilizzo delle somme assegnate, riferite agli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Atto n. 341).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 9 del 6 dicembre 2023, depositata il successivo 26 gennaio 2024, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli), nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8 (*Doc. VII, n. 56*) - alla 1a, alla 2a e alla 5a Commissione permanente;

sentenza n. 10 del 6 dicembre 2023, depositata il successivo 26 gennaio 2024, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie (*Doc. VII, n. 57*) - alla 1a e alla 2a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 29 gennaio 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 176*);

della Fondazione Festival dei Due Mondi - ONLUS, per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente (*Doc.*

XV, n. 177).

Interrogazioni

[FINA](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.* - Premesso che:

il 27 ottobre 2023 è stato assunto al protocollo del Comune de L'Aquila il fascicolo ANAC n. 4872/2022, avente ad oggetto la "Direttiva programmatica sull'attività di vigilanza dell'ANAC per l'anno 2022 - Attività di vigilanza nell'Area dei contratti pubblici ex art. 213, comma 3 del d.lgs. 50/2016. Ricognizione attività negoziale Comuni medi riferita al triennio 2020-2022. Nota di definizione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici";

la nota sottolineava come "il ricorso all'affidamento diretto sia stato lo strumento più utilizzato dal Comune dell'Aquila per l'affidamento di lavori nel triennio di riferimento" e che "un ricorso così ampio a procedure semplificate (affidamenti diretti e negoziate), in luogo dell'espletamento di procedure aperte (solo 7 in ben 3 anni) costituisce quantomeno l'indice sintomatico di una carenza nella fase programmatica quale fase propedeutica nell'affidamento di appalti pubblici";

l'ANAC segnalava inoltre come in alcune procedure il valore a base d'asta sia prossimo alla soglia prevista per gli affidamenti diretti e che tale circostanza induceva a rilevare che l'importo potrebbe essere stato artificialmente ridotto per ricorrere all'affidamento diretto, con conseguente limitazione della concorrenza ed evidenti ripercussioni in materia di trasparenza, pubblicità, tutela ed apertura del mercato;

in conclusione, ANAC sollecitava, per il futuro, a tenere conto di quanto rilevato, "in vista di un adeguato e puntuale rispetto della normativa, soprattutto in riferimento alla necessità di una programmazione efficace quale fase propedeutica all'affidamento degli appalti ed un maggior rispetto del principio di rotazione";

ancora il 2 gennaio 2024 ANAC ha comunicato la definizione di un procedimento riguardante il Comune di Pescara, in cui si contestava la non conformità della gestione delle procedure di affidamento degli appalti di lavori attuata nel periodo tra il 2022 e il primo trimestre del 2023 alle disposizioni di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in merito al principio di rotazione e del più generale principio del *favor participationis*, oltre che dei principi di economicità ed efficacia dell'agire della pubblica amministrazione;

dell'avvenuta definizione del procedimento ha dato notizia agli organi di stampa il consigliere regionale Antonio Blasioli, il quale sottolineava come il Comune di Pescara abbia "sistematicamente violato le prescrizioni dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamenti diretti a vantaggio sempre delle stesse ditte e senza dunque attenersi al principio di rotazione e di libera concorrenza", aggiungendo che "in alcuni casi (...) i lavori sono stati per giunta realizzati prima della pubblicazione della determina di affidamento";

considerato che le problematiche rilevate da ANAC sembrano risultare più frequenti allorquando non siano tenuti in debito conto i principi di trasparenza e buona amministrazione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche,

si chiede di sapere:

quali azioni, nell'ambito delle rispettive competenze, i Ministri in indirizzo ritengano di intraprendere al fine di garantire idonee forme di monitoraggio di fenomeni come quelli riportati;

quali iniziative intendano porre in essere al fine di garantire un'efficace azione di prevenzione di fenomeni limitativi della concorrenza e dei principi di trasparenza e rotazione;

quali siano i programmi di valorizzazione delle buone pratiche promossi da diverse amministrazioni locali al fine di garantire *standard* di buona amministrazione.

(3-00901)

[MARTELLA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

dal maggio 2022 nel Comune di San Michele al Tagliamento (Venezia) vi è un Centro di accoglienza straordinario (CAS), con 156 posti disponibili presso un immobile, individuato d'intesa con la competente Prefettura (l'ex colonia CIF, Centro italiano femminile), sito in via Colonie 9 nella località di Bibione, per dare ospitalità ai profughi in fuga dalla guerra in Ucraina;

nel corso del tempo, nella predetta struttura sono state ospitate oltre 100 famiglie con il permesso di protezione temporanea, nella quasi totalità donne con minori;
grazie all'impegno dell'Amministrazione comunale e della Città metropolitana, delle istituzioni scolastiche, del volontariato, della parrocchia e del personale del Sistema sanitario nazionale, tali famiglie si sono integrate nel tessuto sociale ed anche economico locale;
attualmente i profughi ucraini ospitati risultano essere in totale 43, di cui 24 adulti e 19 minori;
a quanto risulta all'interrogante il 17 e il 19 gennaio 2024 sono state inviate dal Servizio centrale del sistema accoglienza e integrazione, SAI, ai soggetti istituzionali preposti e al CAS di San Michele al Tagliamento 4 lettere con le quali è stato disposto il trasferimento, senza alcuna motivazione, pena la decadenza del diritto di accoglienza, di 19 persone, di cui 7 minori, nei centri SAI di Vasto, Chieti, Jesi, Figline Vegliaturo (Cosenza), Torrecuso (Benevento) e Avellino;
i profughi interessati, rispetto ai quali non vi è mai stata una protesta per la loro presenza, si sono rivolti formalmente a tutte le istituzioni competenti, comprese le sedi diplomatiche ucraine in Italia, esprimendo il proprio assoluto disappunto per il trasferimento disposto, ribadendo altresì la ferma intenzione di rimanere nel territorio, anche per garantire continuità rispetto al percorso scolastico intrapreso dai figli e del percorso di cura per gli adulti affetti da patologie gravi e gravissime, si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le sue valutazioni in merito;
se non ritenga opportuno intraprendere le necessarie iniziative perché non si proceda con il trasferimento di persone che, come evidenziato in premessa, si sono positivamente integrate nel tempo nel tessuto sociale ed economico locale, assicurando loro, invece, la possibilità di poter continuare a rimanere presso la struttura di San Michele al Tagliamento.

(3-00902)

[MISIANI](#), [VERDUCCI](#), [FRANCESCHELLI](#), [D'ELIA](#), [CAMUSSO](#), [ROJC](#), [NICITA](#), [ZAMBITO](#), [VALENTE](#), [RANDO](#), [DELRIO](#), [TAJANI](#), [FURLAN](#), [BASSO](#), [MANCA](#), [FINA](#), [GIACOBBE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

nelle ultime settimane, i presunti successi riscossi dal Governo in sede europea hanno contribuito ad alimentare, in seno alla maggioranza, una retorica trionfalistica sullo stato di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza;

l'approvazione della proposta di revisione del piano, contenente l'iniziativa RepowerEU, e la successiva erogazione della quarta *tranche* di fondi legata al raggiungimento degli obiettivi prefissati sono stati impropriamente utilizzati come prova inconfutabile dell'operato virtuoso del Governo, nonché della ritrovata credibilità dell'Italia nei consessi europei;

le valutazioni sul lavoro fatto dall'Esecutivo italiano sul fronte della gestione dei fondi, però, non basta a celare le enormi difficoltà e le profonde contraddizioni riscontrate nel processo di attuazione dei progetti del PNRR. Allo stato attuale, inoltre, emergono in tutta evidenza numerose criticità legate soprattutto alla trasparenza e alla disponibilità di informazioni;

nonostante siano passati quasi due mesi dall'approvazione in sede europea del piano rivisto, mancano all'appello ancora moltissime informazioni, a partire dal quadro finanziario contenente l'elenco aggiornato di tutte le riforme e degli investimenti previsti. Il rilascio di queste informazioni è legato all'entrata in vigore di un decreto-legge che dovrebbe dare attuazione alla revisione del piano. Tale misura era stata annunciata dalla Presidente del Consiglio dei ministri durante la conferenza stampa di fine anno ma il provvedimento non è stato finora emanato;

tale *impasse* amministrativa ha comportato, negli ultimi mesi, il mancato aggiornamento delle fonti ufficiali preposte al monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti del PNRR. Pertanto, ad oggi è impossibile stabilire con precisione come sia stato modificato il piano e a che punto sia l'*iter* procedurale. Per diverse settimane, infatti, l'unico documento disponibile che fornisse informazioni in tal senso era un resoconto emanato dalla Commissione europea. Si trattava però di una relazione che accennava in maniera scheletrica alle principali modifiche apportate, lasciando inevasi numerosi

quesiti;

nello specifico, il Parlamento, gli enti territoriali e i cittadini sono stati tenuti all'oscuro di alcuni particolari di fondamentale importanza, tra cui l'entità dell'importo assegnato, i nuovi obiettivi programmatici (*milestone*) e i singoli progetti da realizzare nell'ambito della revisione del piano. Manca, infatti, un quadro aggiornato delle risorse assegnate a ogni misura, oltre a una descrizione dettagliata degli interventi che vada oltre il mero titolo. Questo vale anche per il piano RepowerEU, cioè un'intera missione che si va ad aggiungere al PNRR, con interventi di cui a oggi di certo si sa poco o nulla;

il profilo che desta maggiore preoccupazione, però, è quello riguardante la trasparenza della raccolta dei dati riguardanti i progetti in corso. Grazie anche alla costante pressione esercitata da enti privati afferenti alla società civile, il Governo, tramite la Ragioneria generale dello stato, si era impegnato a pubblicare degli aggiornamenti trimestrali riguardanti lo stato di avanzamento dei singoli progetti;

l'ultima pubblicazione, tuttavia, risale allo scorso 4 dicembre 2023. La raccolta dati più recenti sui circa 229.000 progetti attualmente in corso non sono quindi allineati al piano modificato. Questo comporta, tra l'altro, un impedimento nel determinare le sorti degli interventi (tuttora presenti nell'ultimo *dataset* pubblicato) rientranti nelle 9 misure che il Governo ha deciso di definanziare;

per tutti questi motivi, non è dato sapere come sia cambiato il PNRR e a che punto si trovi lo stato di avanzamento dei lavori: informazioni, queste ultime, fondamentali per capire concretamente come stiano procedendo opere e interventi che avranno ampie ricadute sulla vita quotidiana dei cittadini italiani,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno finora impedito, ad ormai due mesi dall'approvazione del PNRR rivisto, la pubblicazione dello stesso con tutte le informazioni concernenti il nuovo quadro finanziario e l'elenco aggiornato delle riforme e degli interventi previsti e in che tempi si intenda garantirne la trasmissione al Parlamento;

quali misure si intenda intraprendere per garantire una maggiore trasparenza nella raccolta e nella pubblicazione tempestiva dei dati afferenti allo stato di avanzamento dei singoli progetti del PNRR;

se si intenda adottare, e in che tempi, il "decreto-legge PNRR" annunciato nella conferenza stampa di inizio anno, e se in tale provvedimento si intenda inserire anche le misure, in particolare in favore degli enti locali, per l'attuazione di tutte le misure e i progetti inopportunitamente definanziati con la revisione del PNRR.

(3-00904)

[CAMUSSO](#), [LA MARCA](#), [MALPEZZI](#), [VERDUCCI](#), [FRANCESCHELLI](#), [ZAMBITO](#), [ROSSOMANDO](#), [MISIANI](#), [ROJC](#), [NICITA](#), [VALENTE](#), [RANDO](#), [FURLAN](#), [BASSO](#), [D'ELIA](#), [FINA](#), [GIACOBBE](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

ANPAL Servizi S.p.A. versa attualmente in una condizione di paralisi totale: non è stata ancora stata definita la programmazione delle attività per il prossimo biennio, il *budget* finanziario pluriennale, contenente i relativi affidamenti, è lungi dall'essere approvato e non si hanno ancora notizie riguardo alla riorganizzazione che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali intende adottare, a seguito della soppressione dell'Agenzia stabilita con l'articolo 3 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75;

il citato articolo 3 prevede, infatti, che "Al fine di garantire l'efficace coordinamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro, incluso quello relativo all'utilizzo delle risorse europee e all'effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), come disciplinate dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e da ogni altra previsione di legge, sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero, da adottare, entro il 30 novembre 2023, con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, l'ANPAL è soppressa. Con le medesime procedure di riorganizzazione di cui al primo periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, altresì, alla

riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per adeguarne compiti, funzioni e organico alla nuova organizzazione ministeriale.";

ciò nonostante, il destino di ANPAL Servizi non è affatto chiaro e ad aggravare ulteriormente la situazione sono state le dimissioni anticipate del presidente Massimo Temussi, il quale, dopo solo dieci mesi dalla sua nomina, tramite un comunicato su "LinkedIn" del 17 gennaio 2024, ha annunciato di aver assunto il ruolo di direttore generale delle politiche attive per il lavoro presso il Ministero;

come riportato sul sito "Camere del lavoro autonomo e precario" (CLAP), "Nell'ultimo messaggio inviato alla comunità professionale il 13 dicembre scorso - che sarà ricordato come una sorta di nota testamentaria - nel dichiarare di aver trovato un'azienda in totale stallo si è assunto 'pomposamente' la responsabilità di rilanciare l'azione strategica dell'agenzia e di realizzare nel corso del suo mandato un profondo processo di rinnovamento e di riorganizzazione, salvo poi dimettersi appena un mese dopo, accomodandosi verso altri e più vantaggiosi lidi. Posizione che sarà onorata - come egli stesso ha tenuto a chiarire - esattamente con il medesimo senso di responsabilità. Per la verità, si è presentato sin dall'inizio come un *temporary manager*, ma non ci ha dato neppure il tempo di comprendere le sue reali doti manageriali. Piuttosto abbiamo visto all'opera solo la temporaneità del suo incarico";

tutte le promesse e gli annunci di Temussi non sono stati onorati;

premessi inoltre che:

come già riportato nell'interrogazione con risposta immediata 3-00726, svolta il 5 ottobre 2023, si continua a ritenere che Temussi, in quanto indagato per reati, come associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, abuso di ufficio, rivelazione di segreti di ufficio, corruzione aggravata dal metodo mafioso, traffico di droga, corruzione, anche con l'utilizzo del metodo mafioso e peculato, non fosse la persona idonea a ricoprire un incarico così importante;

in quella occasione, la Ministra in indirizzo affermò: "ANPAL Servizi (...) opera nel campo delle politiche attive del lavoro ed è chiamata a svolgere un ruolo fondamentale realizzando azioni e programmi in collaborazione con le Regioni e gli enti locali per migliorare le capacità di creare opportunità di occupazione, soprattutto con riferimento alle categorie deboli del mercato del lavoro. In questo senso, nell'ottica dell'importante e radicale riforma delle politiche attive del lavoro che il Governo ha intrapreso e in considerazione del ruolo che ANPAL Servizi assumerà con la riorganizzazione in atto della struttura ministeriale e il riassorbimento di ANPAL, si è proceduto alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione in data 9 marzo 2023 con un decreto firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle norme di legge vigenti";

a tutt'oggi del processo di riorganizzazione non si è visto ancora nulla e a giudizio degli interroganti ANPAL Servizi è oggetto di continui e irresponsabili cambi di vertice, seguiti dal commissariamento, nella desolante indifferenza della Ministra,

si chiede di sapere quali misure e in quali tempi la Ministra in indirizzo intenda finalmente adottare per procedere alla riorganizzazione della "nuova" Agenzia, dando alla stessa stabilità, presupposto imprescindibile e necessario per lo svolgimento adeguato della sua azione strategica.

(3-00905)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[VERDUCCI](#), [BAZOLI](#), [ROSSOMANDO](#), [ALFIERI](#), [CAMUSSO](#), [D'ELIA](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#), [FURLAN](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MARTELLA](#), [MISIANI](#), [NICITA](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

i risultati dell'autopsia hanno confermato il suicidio di Matteo Concetti, il giovane di 25 anni trovato morto nella sua cella di isolamento il 5 gennaio 2024 nella casa circondariale di Ancona-Montacuto;

il giovane, originario di Rieti, già sotto terapia farmacologica per un disturbo relativo al bipolarismo, aveva manifestato a chiare lettere, durante un colloquio con i genitori, la volontà di togliersi la vita nel caso in cui fosse stato sottoposto nuovamente ad un regime di isolamento;

si tratterebbe, pertanto, di una "morte annunciata", consumatasi nonostante le stringenti misure di sorveglianza che dovrebbero vigere all'interno degli istituti penitenziari. Spetterà agli inquirenti

acclarare se vi sia stata o meno negligenza da parte del personale medico, che ha rilasciato il nullaosta sanitario al trasferimento;
ciò che è certo è che il tragico decesso di Matteo Concetti non è un caso isolato, ma si inserisce nel solco di un *trend* ben consolidato, che vede aumentare di anno in anno i suicidi nelle carceri. Una vera e propria strage silenziosa che si consuma nell'indifferenza generale;
in tal senso, è emblematico il rapporto stilato dall'associazione "Antigone", da sempre in prima fila per la tutela dei diritti dei detenuti. I dati ci restituiscono un quadro alquanto inquietante delle condizioni abitative vigenti all'interno degli istituti carcerari;
nel solo 2023, infatti, sono state 68 le persone che si sono tolte la vita in carcere, vale a dire più di sei al mese. Un fenomeno che, stando a quanto riportato dal garante dei diritti dei detenuti, non accenna ad arrestarsi nemmeno nell'anno nuovo. Il 2024, infatti, si è aperto con quattro suicidi nel giro di dieci giorni, ai quali si aggiungono ulteriori 14 decessi, catalogati come "cause naturali". Tali numeri lasciano presagire un andamento molto simile al 2022, quando furono addirittura 85 i detenuti a togliersi la vita;
ad alimentare questo triste fenomeno contribuiscono in misura determinante le condizioni di degrado e sovraffollamento che investono la maggioranza delle carceri italiane, molte delle quali costruite prima del 1940, se non addirittura prima del 1900;
l'indice attuale dell'affollamento delle carceri italiane, alla data del 14 gennaio 2024, è del 127,54 per cento, ossia 13.000 detenuti in più dei posti disponibili. Ne consegue che i detenuti vengono costretti a vivere in spazi sempre più esigui. Si stima, infatti, che allo stato attuale ogni detenuto italiano vive in meno di 3 metri quadrati di superficie calpestabile;
a ciò si aggiunga, infine, la carenza cronica di funzionari giuridico-pedagogici e personale di Polizia penitenziaria, che mina la sicurezza all'interno degli istituti e spesso costringe il personale a misure drastiche per mantenere l'ordine;
se è vero che il grado di civiltà di un Paese si misura osservando la condizione delle sue carceri, è necessaria una profonda riflessione non solo sulla fatiscenza delle strutture, ma sulla finalità rieducativa e l'esecuzione stessa della pena. Affinché gli istituti penitenziari cessino di essere luoghi di morte, occorre intervenire in maniera puntuale ed efficace al fine di alleviare la densità abitativa e ristabilire una maggiore aderenza ai dettami della Costituzione, la quale concepisce la pena detentiva come misura propedeutica al pieno reinserimento in società,
si chiede di sapere quali misure urgenti intenda adottare il Ministro in indirizzo per rafforzare i presidi socio-sanitari all'interno delle carceri, affinché venga garantita una maggiore tutela dei detenuti con problemi psichiatrici e vengano rafforzate le misure preventive contro atti di autolesionismo.

(3-00903)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[GASPARRI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

nel corso della trasmissione televisiva "Prima di domani", andata in onda su Rete 4, nella serata del 24 gennaio 2024, è stato trasmesso un servizio riguardante il particolare degrado della sede del consultorio familiare della ASL Roma 2, in via Herbert Spencer;

sebbene la competenza della gestione della citata struttura sia della Regione Lazio, il grave degrado dei locali giustifica anche un interesse da parte delle strutture sanitarie nazionali attraverso un'attività ispettiva volta a tutelare l'utenza che si rivolge a questa ASL;

la riscontrata presenza nella sede di rifiuti, topi e altri elementi di deterioramento rendono la situazione particolarmente allarmante, considerati il ruolo di sostegno e la funzione di cura e ascolto che i consultori dovrebbero garantire alle donne e alle famiglie,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda disporre un'ispezione presso la struttura di via Herbert Spencer di cui in premessa, volta a verificare lo stato di salubrità e le condizioni di deterioramento e di degrado;

se ritenga di adottare misure per contrastare tale stato di abbandono.

(4-00974)

[FLORIDIA Aurora](#), [MAGNI](#) - *Ai Ministri per lo sport e i giovani, delle infrastrutture e dei trasporti,*

dell'ambiente e della sicurezza energetica e della difesa. - Premesso che:

Cortina d'Ampezzo è stata teatro degli avvenimenti della prima guerra mondiale e dal maggio 1915 è stata oggetto di continui bombardamenti da parte dell'esercito austroungarico in seguito all'occupazione della città da parte delle truppe italiane;

come si apprende da stampa specializzata, l'associazione ambientalista "Italia nostra" ha presentato un'azione legale contro il progetto esecutivo della pista da bob "Eugenio Monti" perché privo dell'autorizzazione paesaggistica per due nuovi edifici previsti e del certificato di avvenuta bonifica da ordigni bellici inesplosi;

considerato che:

il decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, all'articolo 100 prevede la redazione del piano di sicurezza e coordinamento con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo;

la legge n. 177 del 2012, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici, all'articolo 28, impone la valutazione di tutti i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nei cantieri;

nel piano di sicurezza e coordinamento del progetto esecutivo non è stata incaricata nessuna impresa specializzata per l'attività di bonifica bellica. Il paragrafo "14.3. Rischi dovuti alla possibile presenza di ordigni bellici" del piano definisce "poco probabile" il rinvenimento ordigni bellici inesplosi e pertanto valuta "il rischio bellico residuo modesto accettabile";

ritenuto che:

nella determina n. 84 del 27 giugno 2023, il commissario straordinario alla voce "bonifica ordigni bellici 177/12" non ha identificato nessun rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi;

il mondo associativo ambientalista si è opposto alla scelta intrapresa nella riunione della cabina di regia sulle olimpiadi Milano-Cortina 2026, tenutasi in data 5 dicembre 2023, in cui il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, aveva rilanciato l'idea di costruire la pista da bob a Cortina, sostenendo la fattibilità di un progetto ridimensionato, a costo invariato, ma con gli stessi servizi complementari necessari allo svolgimento della gara;

la normativa comunitaria, in materia di valutazione di impatto ambientale e la giurisprudenza della Corte di giustizia del Lussemburgo impongono l'obbligo di "sottoporre ad una valutazione d'impatto tutti i progetti per i quali si prevede comunque un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni e la loro ubicazione" come nel caso della pista da bob;

nel dicembre 2023 il Comitato internazionale olimpico ha esplicitamente dichiarato in un comunicato che: "in una fase così avanzata devono essere prese in considerazione solo le piste già esistenti e operative",

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni tecniche, le evidenze scientifiche per cui non sono stati analizzati e valutati in sede di progettazione esecutiva i rischi dovuti alla presenza di ordigni bellici inesplosi;

quali garanzie siano state previste per le maestranze impegnate negli scavi;

quali siano le motivazioni che impediscono di utilizzare delle piste già esistenti e pienamente funzionanti anche fuori dall'Italia, così da promuovere una soluzione in tempi certi e a minore impatto economico e ambientale.

(4-00975)

[MAZZELLA](#), [CATALDI](#), [ALOISIO](#), [DI GIROLAMO](#), [NAVE](#), [PIRRO](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

Atrani (Salerno) conta 789 abitanti ed è per estensione (0,1206 chilometri quadrati di superficie) il più piccolo comune d'Italia con una densità abitativa più alta della provincia di Salerno;

la cittadina è considerata un gioiello della costiera Amalfitana e detiene molti luoghi d'interesse quali la chiesa dell'Immacolata, la chiesa di San Michele Arcangelo, la chiesa della Madonna del Carmine, la grotta di Masaniello, la chiesa di Santa Maria del Bando, la torre dello Ziro, la grotta dei Santi e la chiesa di San Salvatore de' Birecto;

come riportato da diverse testate regionali, soprattutto a seguito di un dettagliato servizio del TG3 Campania, Atrani vive da tre anni nell'oscurità digitale, con una connessione assente che sta minando il tessuto sociale ed economico del piccolo comune;

il sindaco, Luciano De Rosa Laderchi, ha più volte sottolineato che il problema principale è rappresentato dalle centraline della fibra ottica, le quali richiedono ulteriori lavori per essere pienamente operative;

la scarsa connettività ad Atrani si manifesta anche nella rete cellulare, con frequenti interruzioni durante le chiamate e una generale totale assenza di connessione. Atrani si trova in un silenzio digitale preoccupante, con problemi di connessione che limitano la comunicazione e la disponibilità di servizi *on line*;

nonostante i lavori di installazione della fibra ottica siano in corso, la rete ultraveloce non è mai stata a disposizione né dei residenti né dei turisti. Un ulteriore ostacolo è rappresentato dal collegamento di Atrani alla rete nazionale il che richiederebbe interventi in altri comuni come la creazione di centraline a Ravello e il collegamento tra Maiori e Minori (tutte in provincia di Salerno). Tuttavia, questi lavori non sono ancora stati eseguiti nei tempi previsti, complice anche la lentezza della burocrazia;

a parere degli interroganti, la mancanza di connessione influisce in maniera pesantemente negativa sul turismo dal momento che l'isolamento telefonico di Atrani provoca a chi è intenzionato a visitare i molti luoghi d'interesse notevolissimi disagi;

inoltre, la mancanza di una rete di comunicazioni adeguata non consentirebbe un'azione efficace in caso di disastri naturali o di emergenze di qualsiasi altra natura, il che è drammatico se si pensa che appena nel 2010 la comunità è stata pesantemente colpita da un'alluvione,

si chiede di sapere quali siano le modalità attraverso cui il Ministro in indirizzo, nel perimetro delle proprie competenze, intenda affrontare la problematica in modo strutturale allo scopo di garantire il ripristino delle telecomunicazioni e dell'accesso alla rete *internet* ad Atrani.

(4-00976)

[MAZZELLA](#), [CATALDI](#), [ALOISIO](#), [DI GIROLAMO](#), [NAVE](#), [PIRRO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la bronchiolite è una malattia respiratoria acuta che colpisce principalmente i bambini al di sotto dei due anni di età. È causata comunemente dal virus respiratorio sinciziale (VRS), ma può anche essere provocata, ad esempio, da altri virus respiratori come il rinovirus, l'influenza, la parainfluenza;

la malattia coinvolge l'infiammazione delle piccole vie aeree chiamate bronchioli, che sono le strutture più sottili dei bronchi che portano l'aria ai polmoni. In particolare, nei bambini, i bronchioli sono particolarmente stretti e vulnerabili, quindi l'infiammazione può causare difficoltà respiratorie significative, così come l'insufficienza respiratoria, specialmente nei neonati;

negli ultimi anni si è registrato un aumento significativo dei casi gravi di bronchiolite nei bambini, complice le varianti del virus respiratorio sinciziale;

uno studio condotto dai ricercatori della "Sapienza", in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità e pubblicato sul "Journal of infection" della Elsevier, ha caratterizzato le nuove varianti genetiche del VRS emerse nel periodo *post* pandemico, associandole a forme particolarmente gravi di bronchiolite nei bambini;

come riporta un articolo recente pubblicato dalla testata giornalistica "Avvenire": "Nelle Pediatrie e nei Pronto Soccorso la pressione in questi giorni è alta. L'influenza in maniera maggiore e il virus respiratorio sinciziale, responsabile della bronchiolite, stanno colpendo pesantemente i bambini, specie quelli sotto i 5 anni. Questo il quadro tracciato da Rino Agostiniani, vicepresidente della Società italiana di pediatria (Sip): i reparti di pediatria sono pieni e lo stesso i Pronto Soccorso da Nord a Sud, nei grandi ospedali e in quelli di media entità. Una situazione che in tante realtà si è rivelata critica";

uno studio, finanziato da un progetto del Ministero della salute, ha analizzato i casi ospedalizzati per bronchiolite nelle stagioni pre pandemiche, durante e dopo la pandemia, evidenziando un aumento significativo delle ospedalizzazioni nel 2021 e nuove varianti genetiche di VRS sottotipo B nel 2022-2023, associato a una maggiore severità della malattia;

i risultati indicano un rischio di forme gravi di bronchiolite nei bambini a causa delle nuove varianti di

VRS sottotipo B, con elevate necessità di supporto respiratorio e ricovero in terapia intensiva; da ultimo, come riportato dal sito *web* della fondazione Veronesi, la Commissione europea ha autorizzato il primo vaccino contro il virus respiratorio sinciziale per neonati e adulti *over 60*, sviluppato da Pfizer, che ancora aspetta l'autorizzazione da parte dell'Agenzia italiana del farmaco. Il vaccino si è dimostrato utile nel prevenire le complicanze da VRS nei neonati e nei bambini nella loro prima stagione di possibile contagio. In particolare, va somministrato alle gestanti ed è utile per proteggere in maniera passiva anche i nascituri; inoltre, si segnala che al momento sarebbe disponibile l'anticorpo monoclonale Beyfotus (Nirsevimab), sviluppato da Sanofi e AstraZeneca che è già stato autorizzato da EMA e quindi disponibile, sebbene (come riporta in data 29 dicembre 2023 la testata "Fanpage") non ancora in Italia, la cui approvazione da AIFA è ancora sospesa. Esso va somministrato ai neonati nelle prime settimane di vita e garantisce una profilassi duratura; la malattia è anche causa di decessi, che potrebbero essere evitati qualora fosse approvato in Italia l'utilizzo del vaccino; a titolo d'esempio, nelle ultime settimane è deceduta una bambina di 3 mesi, originaria di Boscotrecase (Napoli). In particolare, la neonata, trasportata d'urgenza dai genitori presso l'ospedale di Castellammare di Stabia (Napoli), dopo un primo tentativo fallito nell'ospedale "Sant'Anna e Maria Santissima" di Boscotrecase (che, sprovvisto di pronto soccorso, non ha potuto prestare cure urgenti alla bambina), in crisi respiratoria per una sospetta bronchiolite, sarebbe spirata nel giro di qualche ora, si chiede di sapere: quali siano le modalità attraverso cui il Ministro in indirizzo, nei limiti delle proprie attribuzioni, intenda affrontare la problematica e se condivide l'opportunità che il farmaco venga adottato anche in Italia; se condivide l'opportunità di verificare, nel perimetro delle proprie competenze, se il decesso della bambina di Boscotrecase potesse essere evitato se solo fosse stato attivo il pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Anna e Maria Santissima e se, dunque, ritenga che gli operatori sanitari, ovvero amministrativi, della struttura ospedaliera abbiano agito in maniera deontologicamente e professionalmente corretta, non prendendo la neonata in carico; quali iniziative intenda assumere al fine di ridurre significativamente l'incidenza del virus e la pressione sulle strutture ospedaliere.

(4-00977)

MAGNI - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

recentemente la stampa nazionale ha diffuso un video girato a Milano nel pomeriggio di sabato 27 gennaio 2024, giorno della memoria, durante la manifestazione *pro* Palestina, in cui si vede F.C., storica attivista 93enne della sinistra milanese che ha partecipato al corteo, la quale ha incalzato uno degli agenti dei Carabinieri che, schierati in assetto antisommossa, tentavano di evitare che la folla di circa mille persone avanzasse per via Padova, domandando al militare, parato di fronte a lei: "Il presidente Mattarella, cos'ha detto?";

la domanda posta si riferiva con ogni evidenza al discorso tenuto dal Presidente della Repubblica quella stessa mattina del 27 gennaio, durante le celebrazioni istituzionali tenutesi a Roma nel salone dei Corazzieri al Quirinale, e in particolare alla frase "Mai più un'Italia razzista, mai più le atrocità di Auschwitz, mai più permettere quel 'tacito consenso' che permise la follia del nazi-fascismo";

nel video ripreso dalle telecamere della piattaforma "Local Team", si sente il carabiniere rispondere testualmente: "Con tutto il rispetto, signora, non è il mio Presidente", e quando la donna, incredula gli chiede: "No? E lei di che Paese è?" l'esponente delle forze dell'ordine a quel punto risponde sempre testualmente: "Io non l'ho votato, non l'ho scelto io, non lo riconosco";

da notizie di stampa si è appreso che nella giornata di ieri 29 gennaio, il comando generale dell'Arma ha informato dell'episodio l'autorità giudiziaria, sia ordinaria che militare, e ha fatto sapere che disporrà l'immediato trasferimento del militare a un incarico non operativo, e che saranno adottati tempestivamente tutti i provvedimenti disciplinari necessari;

considerato che:

dal rispetto per le istituzioni democratiche, dall'equilibrio fra i poteri, dal ruolo fondamentale del Parlamento e del Presidente della Repubblica discende l'imparzialità, principio guida della pubblica amministrazione, unitamente al suo dovere di efficienza e competenza;

ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale: da ciò discende il doveroso rispetto della sua persona e della sua fondamentale funzione;

ai sensi dell'articolo 54 della Costituzione tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi dello Stato: questo principio ha un valore precettivo ancora più ampio se riferito alle forze dell'ordine e in modo particolare all'Arma dei Carabinieri cui è affidato il duplice compito di difesa dello Stato e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

ogni offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica è punita dal codice penale all'articolo 278, e l'articolo 290 punisce il vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate; inoltre vi è specifica disposizione del codice penale militare di pace secondo il quale "Il militare che offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, o di chi ne fa le veci, è punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni";

l'episodio riportato pare all'interrogante da inserire in un clima di generale delegittimazione di organi istituzionali quali il Presidente della Repubblica e il Parlamento e nel quale esponenti delle forze dell'ordine si sentono autorizzati a condotte del tutto contrastanti con la missione di servire il Paese con rigore e lealtà: ci si riferisce in particolare al tenore delle dichiarazioni omofobe e razziste esternate dai vertici dell'Arma fino ad arrivare a condotte consistenti in atti persecutori e veri e propri abusi,

si chiede di conoscere quali siano in dettaglio i provvedimenti disciplinari adottati nei casi indicati e in particolare quale sia l'esito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del carabiniere e quali altri provvedimenti, anche in materia di formazione del personale, il Ministro in indirizzo ritenga opportuno adottare affinché simili episodi non si verifichino più.

(4-00978)

[SBROLLINI](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

a quanto risulta all'interrogante, nel comune di Pozzuoli, presso l'Istituto scolastico "Vittorio Emanuele" di Arco Felice, è iscritto un bambino con una grave disabilità (SMA), che gli procura difficoltà respiratorie;

l'istituto si sarebbe dimostrato indisponibile a garantire adeguata assistenza al bambino, costringendolo a casa con la famiglia;

diverse famiglie, e non solo dei compagni di classe, hanno protestato formalmente, trattenendo a casa i propri figli lo scorso 16 gennaio, per l'incapacità dell'Istituto di trovare una soluzione che possa garantire al bambino di esercitare il suo diritto a ricevere un'istruzione e di godere dei momenti di socialità fondamentali per la sua crescita personale;

l'articolo 34 della nostra Costituzione, nel sancire il diritto all'istruzione, è chiarissimo nell'affermare che «la scuola è aperta a tutti» e che la Repubblica deve rendere «effettivo questo diritto», così come l'articolo 3, comma secondo, della Costituzione sancisce il principio di eguaglianza sostanziale, e la Repubblica ha l'obbligo di rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale che possa limitare la libertà, l'eguaglianza e il pieno sviluppo della persona umana, nonché la partecipazione al progresso della nostra comunità,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per assicurare ogni sostegno e supporto, al fine di ovviare alla criticità esposte in premessa in relazione all'Istituto "Vittorio Emanuele" di Arco Felice, nonché per garantire l'effettività del diritto all'istruzione dei bambini e delle bambine con disabilità grave su tutto il territorio nazionale.

(4-00979)

[SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

organi di stampa riferiscono che il 29 gennaio 2024 un uomo di 66 anni è stato rinvenuto impiccato nella sua cella del carcere di Imperia, l'uomo era ancora in attesa del primo grado giudizio;

quello di Imperia rappresenta solo l'ultimo di una terribile sequela di morti in carcere che, dall'inizio dell'anno ad oggi, ha portato a registrare 31 decessi, di cui tredici per suicidio; tale inquietante andamento vede, dunque, il sistema carcerario italiano registrare un suicidio ogni 24 ore e un decesso "per altre cause" al giorno; già il 2022 si era tristemente distinto per l'alto numero di suicidi (84, contro i 57 del 2021 e i 69 dello scorso anno), anno in cui, nel mese di gennaio, si registrarono otto suicidi, contro i tredici del 2023; se tale andamento dovesse proseguire, a fine anno le carceri italiane rischiano di registrare fino a 160 suicidi; anche un singolo suicidio in carcere rappresenta già una sconfitta senza appello per lo Stato, che deve farsi garante di una situazione di coercizione e vulnerabilità che richiede l'approntamento di tutti i mezzi necessari a salvaguardare la salute psicofisica del detenuto, in ossequio al principio di umanità della pena e alla funzione rieducativa della stessa, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo abbia contezza della reale entità del fenomeno delle morti in carcere e quali siano le ragioni (soggettive e oggettive) che portano taluni detenuti a preferire il suicidio alla detenzione; quali iniziative abbia adottato e intenda adottare per garantire ogni mezzo e strumento necessario a prevenire gesti estremi e decessi all'interno delle carceri italiane, assicurando supporto psicologico e condizioni dignitose ai detenuti, anche al fine di azzerare il numero di suicidi in carcere; se non ritenga che l'elevato numero di suicidi in carcere dipenda dalle condizioni di sovraffollamento degli istituti di pena e dalle scarse prospettive di reinserimento sociale che oggi il sistema carcerario italiano è in grado di offrire; quali iniziative intenda assumere per contrastare il fenomeno del sovraffollamento carcerario e per garantire migliori condizioni di vita ai detenuti; se non ritenga infine necessario disporre un'inchiesta ministeriale sulle ragioni delle morti in carcere, inclusi i decessi per suicidio, anche al fine di verificare come sia possibile che simili eventi si verificano in regime di detenzione, dove strumenti potenzialmente idonei a ledere e all'autolesionismo non dovrebbero trovarsi nella disponibilità dei detenuti e quali misure di vigilanza e prevenzione, anche di carattere organizzativo, siano posti in essere dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al fine di assicurare una sorveglianza che consenta di scongiurare simili episodi.

(4-00980)

[SCALFAROTTO](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia.*

- Premesso che:

Filippo Mosca è un giovane ventinovenne originario di Caltanissetta che aveva deciso di andare in Romania per partecipare a un *festival* di musica con alcuni amici che da tempo vivevano nel Paese e che ora si trova in carcere da circa 9 mesi;

secondo organi di stampa Mosca sarebbe stato arrestato, proprio in Romania, all'inizio dello scorso maggio, per aver portato con sé delle sigarette con *hashish* ("spinelli"): l'accusa è di traffico internazionale di stupefacenti;

condannato in primo grado a 8 anni di detenzione, da 9 mesi è recluso in condizioni disumane nel carcere di Porta Alba a Costanza;

Mosca è detenuto in condizioni igienico-sanitarie indegne, insieme ad altre 24 persone in una cella di circa 30 metri quadri: per i bisogni fisiologici hanno a disposizione un buco sul pavimento della cella, spesso intasato e che non viene mai lavato;

in nessun caso si può tollerare la detenzione di un nostro concittadino, in uno Stato membro dell'Unione europea, in condizioni tanto disumane e degradanti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative, anche di natura diplomatica, intendano assumere per garantire a Filippo Mosca condizioni di detenzione dignitose e per verificare la possibilità di un suo trasferimento negli istituti italiani;

quali siano le prospettive di rilascio di Filippo Mosca e quale supporto sia stato fornito a lui e alla

famiglia in questa vicenda.

(4-00981)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-00422, del senatore Sensi ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla *10^a Commissione permanente*(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

10^a Commissione permanente(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-00905 della senatrice Camusso ed altri,sull'operatività di ANPAL Servizi S.p.A..

1.5.2.2. Seduta n. 152 del 31/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

152a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCLEDÌ 31 GENNAIO 2024

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente CENTINAIO,
del vice presidente CASTELLONE,
del vice presidente RONZULLI
e del presidente LA RUSSA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,05).

Si dia lettura del processo verbale.

SILVESTRONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 10,08)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 996, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri il presidente dell'8a Commissione permanente ha riferito sui lavori della Commissione e ha avuto luogo la discussione generale.

Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani. Ne ha facoltà.

CIRIANI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 996, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 181, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

Come stabilito nella Conferenza dei Capigruppo, si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto.

Passiamo dunque alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 996, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, Governo, oggi discutiamo un provvedimento che tocca temi cruciali, che affronta lo sviluppo e la protezione ambientale, l'autonomia energetica del nostro Paese e le difficoltà dei cittadini relative al caro bollette e alla crisi energetica.

Speravamo che al Senato venisse concesso un tempo adeguato, ma ci troviamo, ancora una volta, a ratificare il lavoro della Camera, visto che è stata posta la questione di fiducia. Questa era una opportunità ideale per una collaborazione tra maggioranza e opposizione, ma è stata una *chance* mancata poiché si poteva evitare il decreto-legge con un accordo preventivo sui tempi di approvazione.

Nonostante ciò il decreto-legge ha il merito di dare un forte impulso al tema delle comunità energetiche e supera finalmente il colpevole ritardo nell'emanazione dei decreti attuativi. Queste comunità stimolano l'uso di energie rinnovabili, promuovendo la sostenibilità ambientale e una prospettiva energetica più resiliente. Inoltre supportano l'indipendenza energetica a livello locale e rafforzano il senso di comunità, mostrando come un approccio collettivo all'energia possa portare benefici sia economici che ambientali. Questo rappresenta un passo importante verso l'autonomia energetica che il Paese deve perseguire.

In poco più di un anno l'Italia è riuscita a ridurre la dipendenza energetica dalla Russia, ma un Paese è veramente libero solo se riduce la quota di importazioni del proprio fabbisogno energetico. È essenziale pertanto che la politica energetica non rimanga bloccata sul presente, ma consideri anche le fonti e le tecnologie future. Sono in corso di sperimentazione tecnologie che potrebbero trasformare completamente il panorama della produzione e dell'approvvigionamento energetico nei prossimi decenni. Occorre una politica che guardi oltre il 2050, che incentivi e sostenga l'innovazione tecnologica nel settore energetico, coniugando autonomia, sostenibilità e salvaguardia dell'ambiente.

Rimane il rammarico per non aver avviato un serio confronto con l'Europa sulla fine del mercato tutelato. Pratiche commerciali aggressive e scorrette stanno danneggiando i consumatori che subiscono aumenti legati più a pratiche speculative che a reali incrementi delle materie prime. Il mercato dell'energia rischia di diventare una giungla piuttosto che un ambito concorrenziale a beneficio del cittadino consumatore.

Per le stesse ragioni noi pensiamo che con l'Europa vada affrontato il tema delle piccole derivazioni idroelettriche, che sono l'altro lato della medaglia delle comunità energetiche o potrebbero esserlo.

Esse nascono per essere al servizio del territorio, molte di loro non hanno e non avrebbero neppure mercato; sarebbe quindi giusto che esse continuassero a svolgere la loro funzione fuori dall'ambito del mercato e fuori dall'obbligo delle procedure di gara.

Concludendo, Presidente, pur riconoscendo lo sforzo compiuto e non entrando nel merito degli altri temi oggetto del provvedimento, percepiamo comunque la mancanza di una strategia a lungo termine, in particolare per quanto riguarda sia le energie rinnovabili che la situazione attuale vissuta da milioni di italiani con la fine del mercato tutelato.

Essendo stata posta la questione di fiducia, il Gruppo per le Autonomie non potrà esprimere un voto completamente favorevole al provvedimento. (*Applausi*).

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Signora Presidente, onorevoli senatori, la politica energetica è un aspetto fondamentale delle politiche nazionali, perché è l'intersezione di diverse politiche. La politica energetica è essenzialmente politica industriale, è politica ambientale ed è politica che attiene alla sicurezza, nella misura in cui la sicurezza dell'approvvigionamento energetico è uno degli aspetti fondamentali delle relazioni geopolitiche internazionali e della tutela degli interessi nazionali, come purtroppo ci dimostra drammaticamente il caso del conflitto tra la Russia e l'Ucraina, che è un territorio di passaggio del gas che proviene dalla Russia.

Tuttavia questo provvedimento, che oggi è in fase di votazione finale al Senato, non contiene quella visione di politica energetica che un Paese forte e industrialmente importante come l'Italia meriterebbe. Questo provvedimento è una legge contenitore, all'interno della quale si buttano tante cose eterogenee, ma senza una visione di politica energetica. Ci sono diversi aspetti positivi del provvedimento, ma ci sono anche alcune contraddizioni, che noi cerchiamo sempre, come Azione, di valutare e di stigmatizzare per uscire dal furore ideologico ed entrare nel merito del provvedimento.

Faccio l'esempio dell'*offshore* eolico galleggiante. Qui c'è un'evidente contraddizione, dal nostro punto di vista. Il provvedimento considera l'*offshore* eolico galleggiante come una tecnologia matura. Io inviterei i colleghi e il Governo a dirci quanti *offshore* eolici galleggianti ci sono in Europa in questo momento: pochissimi. E perché? Perché è difficile pensare che questa tecnologia possa essere davvero competitiva nel mar Mediterraneo, dove c'è molto vento e dove le acque sono in genere più profonde. Questo è solo un piccolo esempio di alcune cose che probabilmente, se fossero state oggetto di interlocuzione tra maggioranza e opposizione, avrebbero portato a un miglioramento del testo del provvedimento e che oggi invece, con la posizione del voto di fiducia, avete deciso di blindare.

Penso al tema del nucleare. Sento che la maggioranza sostiene con orgoglio di aver fatto uscire il tema del nucleare da un tabù italiano. Vi ricordo che ieri, nella prima discussione all'Assemblea nazionale francese, il nuovo *premier* Attal ha parlato invece di orgoglio francese nella produzione di nucleare. Qui in Italia stiamo cercando di uscire da un tabù ideologico, laddove i nostri cugini d'Oltralpe dichiarano con orgoglio che è grazie al nucleare francese se le aziende e le imprese in Francia pagano competitivamente molto di meno rispetto alle imprese italiane e ad altre imprese europee.

Anche qui c'è una contraddizione, quella di non riconoscere che moltissime delle forze politiche presenti in questo Parlamento hanno votato, all'interno del Parlamento europeo, una normativa sulla tassonomia *green* che riconosce il nucleare di ultima generazione come una fonte *green*. Lo dico rispetto a chi oggi ha pudore sul tema dell'energia nucleare di ultima generazione, laddove invece dovremmo aiutare questo Paese; noi cerchiamo di farlo, con tante iniziative per cercare di raccogliere le paure che gli italiani hanno su alcuni argomenti, come il tema delle scorie e quello della destinazione degli impianti.

Abbiamo visto che il Governo ha aperto al tema della autocandidatura degli impianti. Io credo, però, che se noi non riusciamo, non a parlare di questo tema con pudore, ma a parlarne con coraggio e con forza, rischiamo di non dare concretezza a quei timidi segnali di apertura che il provvedimento contiene.

Un altro tema sul quale avremmo bisogno di maggiore coraggio e di maggiore coerenza è quello della *ownership unbundling*, cioè il principio di separazione tra la proprietà e il gestore. Vorrei sottolineare

che alla Camera era stato presentato da Azione un emendamento afferente a Terna ed afferente al conflitto di interessi tra chi gestisce la rete e chi definisce la strategia energetica. Noi crediamo che su questo tema sia importante, proprio sulla base del principio della separazione tra chi pianifica la rete e chi la gestisce, avere una posizione chiara, strategica e priva di conflitti di interessi.

Signor Presidente, in conclusione, ecco perché noi voteremo contro la fiducia al provvedimento. Soprattutto, noi lamentiamo che questo, che dovrebbe essere un tema strategico di politica energetica, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista industriale, dal punto di vista competitivo e, dal punto di vista della sicurezza, si riduce a un contenitore di cose eterogenee in cui manca una visione di politica energetica. *(Applausi)*.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, gentili colleghi, vi era molta aspettativa per questo decreto, che avete tenuto nel cassetto per molto tempo. In particolare, gli operatori e i cittadini aspettavano ben due provvedimenti: uno che riguardasse l'idroelettrico per gli operatori, e i cittadini, probabilmente, uno che contenesse una proroga relativa all'apertura al libero mercato. Nessuna delle due misure è presente in questo decreto, quindi penso che vi sia anche una parziale delusione per chi aveva fatto affidamento su questi due provvedimenti.

Quello che emerge ancora una volta, purtroppo, è la mancanza di una strategia sulla politica energetica. Ieri alcuni colleghi, in sede di discussione generale, sottolineavano tali mancanze. Alcuni, ad esempio, sottolineavano il fatto che si prevedono dei siti per i rigassificatori; altri, invece, il venir meno di politiche riguardanti le energie rinnovabili. Io penso, invece, che manchi proprio una visione strategica e di insieme. Chi vi parla è favorevole ai rigassificatori. Noi stessi abbiamo applaudito quando, a Piombino, è attraccata la prima nave. Infatti con una emergenza energetica come quella che ha vissuto il nostro Paese e con la guerra tra Russia e Ucraina che ancora non vede una fine e quindi con la privazione del gas russo, in attesa che le rinnovabili soppiantino in gran parte la produzione dell'energia da gas, occorre trovare dei sostituti, e i rigassificatori lo sono.

Ci preoccupa però il fatto che si ritenga che se si semplificano le norme per avere i rigassificatori, poi bisogna aumentare le tasse per le energie rinnovabili. Bisogna avere una politica d'insieme, che preveda l'aumento del ricorso alle rinnovabili, così come prevede il piano del *green new deal* europeo, che, a parole, il Governo ad ogni convegno ribadisce di voler realizzare. Dall'altra parte, occorre trovare il nostro gas. Sempre a parole, sembrava che fosse questione di giorni, dopo che il Governo Meloni era entrato in carica, perché finalmente la politica dei no venisse sconfitta. Invece non c'è un'azione che riguardi il nostro gas.

Nel frattempo, per fortuna, tra il Governo Draghi e il Governo Meloni, quello che viene chiamato il Piano Mattei, che riguarda la parte energetica, è stato realizzato da una nostra società, l'ENI, che ha fatto accordi con i Paesi nordafricani per avere il gas e sostituire quello russo, ma tutto questo non ha una base omogenea. Chi vi parla pensa che ci sia ancora bisogno di gas, che ci sia bisogno di accelerare sulle rinnovabili e di fare una politica di chiarimento anche sul nucleare. Ormai le nostre società, Enel ed ENI in testa, sono *partner* di ricerche europee e internazionali sul nucleare di nuova generazione, nucleare che inquina di meno e provoca meno scorie. Peccato che non lo si possa fare nel nostro Paese. Peccato, per esempio, che l'emendamento dell'onorevole Squeri che mirava a rendere l'Isin (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione) una *Authority* indipendente sia poi stato trasformato in un banale ordine del giorno.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Scusi, signora Presidente, il rappresentante del Governo deve stare al suo posto.

PRESIDENTE. Sicuramente è stato un moto momentaneo, non solo dello spirito. La Presidenza naturalmente raccoglie la sollecitazione del Capogruppo, seppure data un po' bruscamente. Prego, senatrice Fregolent.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signora Presidente, immagino che il Governo sappia tutto se non vuole ascoltare, perché non ci ha fatto presentare emendamenti. È l'ennesimo decreto-legge che ha soltanto una lettura, quella della Camera, e non un approfondimento al Senato. Ieri non siamo riusciti neanche

a dare il mandato al relatore. Abbiamo analizzato molto velocemente, con pareri che non erano neanche pienamente a conoscenza del Governo, più o meno 12 ordini del giorno.

Secondo me questo Paese merita un po' di più, merita una strategia vera sull'energia che ad oggi, non emerge dalle parole e dagli atti del ministro Pichetto Fratin, non emerge dalle politiche del ministro Urso e non emerge dalle politiche del Governo Meloni. Non emerge da questo decreto-legge, che è l'ennesimo decreto sull'energia; fosse il primo si direbbe che è un esercizio di stile, ma non è un esercizio di stile, perché è l'ennesimo decreto-legge che emanate senza avere una strategia di insieme e di visione.

In particolare, cito due delle materie che i cittadini e gli operatori speravano di trovare in questo decreto-legge e non ci sono, a dimostrazione di quello che stavo dicendo. Per quanto riguarda il libero mercato, noi siamo favorevoli e sappiamo che una libera concorrenza servirà anche in futuro a ridurre i prezzi, ma bisognava fare dei passi prima di arrivare al libero mercato per i cittadini, che non sono stati compiuti. In particolare, una vera analisi dei venditori: c'è un elenco di 638 soggetti che sono autorizzati a fare offerte ai cittadini. Ma secondo voi ci sono 638 operatori che si occupano di energia in questo Paese? A me non sembra. Vuol dire che ci sono dei prestanome e che sicuramente le truffe sono dietro l'angolo: mi riferisco a quelle richieste fatte a tutte le ore attraverso telefonate, a tutti, in particolare a persone più fragili, anziani e soggetti che magari hanno difficoltà economica e possono credere a chi dice loro «ti faccio risparmiare, vieni con noi». Noi avevamo bisogno di tutelare non solo le persone fragili, che continuano a essere nel mercato tutelato, ma anche le persone che tecnicamente, per un motivo di età, fragili non sono, ma hanno il diritto di avere operatori veri e non degli operatori truffa. (*Applausi*).

In secondo luogo, l'idroelettrico: ne ha già bene parlato ieri il collega, capogruppo Enrico Borghi.

La tolgo dall'imbarazzo: questa battaglia noi l'abbiamo fatta anche quando era Primo Ministro Mario Draghi, scelto da Italia Viva, perché le battaglie non si fanno se non si ha il Governo amico e soltanto se si è all'opposizione, ma si fanno sempre. (*Applausi*). All'epoca, nella passata legislatura, il collega non era di Italia Viva, era del PD, mentre io ero nel Gruppo di Italia Viva e c'era una collega, che adesso non è più deputata ma continua a essere una cara amica, Claudia Porchietto di Forza Italia. Facemmo quella battaglia insieme e forse non è un caso che fossimo tutti e tre piemontesi, perché nella nostra Regione abbiamo un grande patrimonio idroelettrico e sappiamo che gestire l'idroelettrico è molto complicato e che in un momento in cui c'era un'emergenza energetica e anche un'emergenza idrica, perché iniziava il periodo della siccità, anche se era inverno, dare a libera gara le concessioni idroelettriche e in un solo colpo dare a libera gara acqua ed energia era un controsenso.

All'epoca Fratelli d'Italia era con noi, oggi c'è un altro Governo e noi continuiamo a rimanere della stessa idea, mi spiace che Fratelli d'Italia l'abbia cambiata. (*Applausi*). Mi spiace anche che il ministro Fitto dica che se ci avessimo ripensato, come hanno fatto la Francia, il Portogallo, la Spagna, la Germania, la Norvegia, cioè tutti i Paesi europei, avrebbe voluto dire far venire meno il PNRR. Mi spiace perché di fronte a questo monito poi ho guardato la parte del Piano che riguardava l'idroelettrico e ho potuto verificare che non dice assolutamente questo, ma innanzitutto dice che i grandi impianti idroelettrici sono reti sensibili e come tali vengono gestiti dal Paese. È per quello che quando c'era il Governo Draghi noi chiedemmo che quella materia fosse trattata come *golden power*, che fosse emanato un DPCM entro sessanta giorni dall'approvazione del decreto concorrenza. Peccato che Draghi quei sessanta giorni non li abbia avuti, perché il Governo era decaduto, ma voi siete al Governo da un anno e mezzo e il DPCM sul *golden power* idroelettrico non l'abbiamo visto. (*Applausi*).

Per i piccoli impianti, poi, c'era una progressiva messa a gara con un accordo Stato-Regioni e invece qui ognuno è battitore libero e fa un po' quel che gli pare: ci sono Regioni che hanno messo a gara da due anni i loro impianti e non hanno avuto frutto e ci sono ricorsi al Consiglio di Stato e al Tar, perché è una materia troppo sensibile. Soprattutto, non riesco a capire perché, invece di rendere appetibile il settore a società straniere di energia - molti mi dicono che Edison esiste già in alcuni impianti ed è verissimo - rischiamo di regalare quegli impianti ai fondi di speculazione. Voglio vedere, quando ci sarà la prossima siccità e dovranno immettere l'acqua nei fiumi, se decideranno di dare retta ai loro azionisti che vogliono l'energia o ai cittadini italiani che hanno bisogno di acqua. (*Applausi*). È questa

la follia sulla quale speravamo vi ricredeste. Noi abbiamo presentato degli emendamenti, perché abbiamo ancora la libertà di farlo, abbiamo cercato di produrli anche al Senato, ma non è stato dato l'onore delle armi ad uno solo di essi. Ripensateci, però, perché altro che sovranismo e altro che sovranità italiana: noi rischiamo di svendere il nostro patrimonio energetico e il nostro patrimonio di acqua.

Per questi motivi, voteremo con profonda convinzione contro la fiducia a questo Governo. (*Applausi*).
[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Misto-AVS*). Signora Presidente, colleghe e colleghi, signor Sottosegretario, non nascondo una certa insofferenza nel dover dichiarare di nuovo la contrarietà del mio Gruppo anche a questo provvedimento sull'energia che, oltre ad essere antistorico e anacronistico, risulta sprezzante delle conquiste che sono state raggiunte con grande fatica in tema climatico, sia a livello europeo che internazionale, tanto più che proprio il mese scorso ho avuto il privilegio di assistere personalmente ai lavori della COP28, conclusasi con la firma di uno storico accordo che ha evidenziato per la prima volta nero su bianco l'improrogabile necessità di fuoriuscire dall'utilizzo dei combustibili fossili entro il 2030 e al contempo il bisogno di triplicare la capacità di produzione di energia rinnovabile, un impegno internazionale firmato incredibilmente da 196 Paesi, tutti concordi sull'urgenza di garantire con tutti gli sforzi possibili un futuro al nostro pianeta, oggi devastato ad ogni latitudine dai tragici effetti della crisi climatica, alimentata anche dall'utilizzo delle fonti fossili, accordo firmato anche dall'Italia.

Il tempo per decidere se sia opportuno o no perseguire l'obiettivo di transizione energetica è scaduto. Non si può più discutere sul se, ma sul quando e come attuarla, così da garantire per noi stessi e per le future generazioni la possibilità di vivere in un ambiente sano, senza la costante minaccia di perdere anche la propria vita. Lo sanno bene le piccole isole del Pacifico, come Samoa, che potrebbero scomparire a breve per l'innalzamento repentino del livello dei mari. Una condizione drammatica globale che sta flagellando anche l'Italia e la sua economia e che non possiamo più ignorare.

Pertanto, proprio dinanzi all'urgenza di un cambio di passo siglato anche dall'accordo di Dubai, dinanzi alla coesione di Paesi geograficamente, culturalmente e politicamente così lontani (ricordando che anche i Paesi arabi, storici produttori ed esportatori di combustibili fossili, stanno investendo enormi capitali in energie rinnovabili), l'Italia, con il suo attuale Governo, invece di approfittarne, retrocede, si disallinea, si deresponsabilizza e si nasconde, a questo punto direi vigliaccamente, firmando accordi internazionali ad alto livello, per poi tornare in Italia e continuare a varare politiche dannose e anacronistiche, che continuano ad andare a braccetto con il fossile e sbarrano la porta al progresso, al presente, già travagliato dal susseguirsi di eventi climatici estremi, e al futuro.

È desolante vedere il proprio Paese arretrare rispetto all'opportunità di affrontare in modo sinergico e strutturato una problematica seria e urgente come quella del cambiamento climatico, condizione che tocca da vicino la vita, la salute e il benessere economico dei cittadini. Eppure questo Governo dovrebbe saperlo bene, visto che anche nel provvedimento in esame prevede degli aiuti, che io chiamerei "toppa", per le comunità emiliane e toscane che, dopo i disastrosi eventi meteorologici verificatisi da maggio 2023 in poi, hanno visto le proprie case ed attività commerciali essere distrutte e spazzate via dall'acqua. Di prevenzione, però, non c'è ancora alcuna traccia.

Tuttavia il presente disegno di legge, sciatto e dannoso, fa di più: fotografa perfettamente il momento parossistico che sta vivendo il Governo Meloni, così confuso e diviso tra la sua apparente veste diplomatica, che sfoggia con ipocrisia in tutti gli appuntamenti internazionali (la COP, il G7 e il G20) e la sua reale vocazione politica retrograda, dannosa e colonialista, votata all'esasperato sfruttamento e approvvigionamento di combustibili fossili sia all'estero che a casa propria. Si tratta dello stesso dualismo politicamente ingannevole che ripropone in questo testo, dove sapientemente nasconde, tra qualche magra disposizione apparentemente orientata alla sostenibilità, la volontà di rilanciare l'attività di estrazione degli idrocarburi non solo nei siti già attivi, ma anche in ambienti marini protetti. In questo modo, fingendo di sostenere la produzione da fonti di energia rinnovabile, in realtà aumenta in modo preoccupante gli incentivi economici per i settori gasivori, ossia per quei comparti industriali

altamente dipendenti dal consumo di gas. Aprire al rilascio di concessioni per coloro che intendono costruire nuove infrastrutture per la ricerca e lo sviluppo della produzione di gas nazionale, oltre ad essere moralmente deplorabile, ci autodelegittima come Paese, rendendoci incoerenti e sprezzanti, non solo dinanzi agli impegni internazionali ed europei, ma anche al cospetto della nostra Costituzione, che all'articolo 9 tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi naturali che lasceremo in eredità alle future generazioni.

Ci chiediamo come sia possibile che questo Governo, piuttosto che approfittare delle enormi opportunità di sviluppo economico e occupazionale offerte dalle fonti rinnovabili, preferisca ancora una volta agevolare quei settori altamente inquinanti che, oltre a danneggiare la salute dei cittadini e dell'ambiente, sono senza futuro nella prospettiva globale. Si utilizzano soldi pubblici per costruire impianti obsoleti di incenerimento in Sicilia, di conservazione e gestione dei rifiuti radioattivi; strutture che da circa vent'anni vengono considerate dalla Comunità europea e internazionale come residuali nella piramide del ciclo dei rifiuti. Sono scelte inquinanti e irrispettose della tutela ambientale.

Insomma, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, lo stesso mare del nostro stupendo e invidiato Paese che non risparmiare di trivellare. Nella giornata parlamentare della COP28, organizzata dall'Unione interparlamentare e dal Consiglio nazionale federale degli Emirati Arabi Uniti, a cui hanno partecipato parlamentari provenienti da settantasei Paesi, si è sottolineato il ruolo cruciale che svolgono i parlamentari nell'esercizio di indirizzo nei confronti dei nostri Governi. È per tale ragione che in quest'Aula, anche in questa occasione, mi rivolgo alla maggioranza e al Governo - anche a lei, signor Sottosegretario - ribadendo l'importanza di agire e dare fondamento agli impegni presi, vincolandoli a politiche coerenti che sappiano concretamente garantire una transizione ecologica, giusta, equa e sostenibile.

Pretendere di continuare a vivere in modalità *business as usual* non è più un'opzione. È arrivato il momento che ne prendiate coscienza. Il nostro futuro dipende dal nostro presente e per queste ragioni noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra esprimiamo voto contrario su questo provvedimento veramente dannoso. (*Applausi*).

ROSSO (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, il decreto-legge in esame è un provvedimento strategico sul tema dell'energia in Italia, fondamentale per la decarbonizzazione, l'economicità e la sicurezza nella produzione dell'energia. È un provvedimento che si è ulteriormente arricchito durante l'*iter* parlamentare alla Camera con un approfondito esame che è stato seguito puntualmente dal ministro Gilberto Pichetto Fratin. Sono stati approvati cento emendamenti che hanno aggiunto sedici articoli e decine di commi, con il contributo di Forza Italia, della maggioranza, ma anche dei deputati di minoranza. Peraltro, l'esame di merito ha seguito un vasto ciclo di audizioni degli *stakeholder*, sia pubblici che privati, che hanno dato il proprio sostanziale contributo assieme a diversi esperti del settore.

Possiamo quindi affermare che il provvedimento ha avuto un esame approfondito e senza alcuna preclusione ideologica. Nonostante ciò, le opposizioni sostengono che questo sia un decreto-legge vuoto, senza nessuna novità su transizione ecologica, fonti rinnovabili, ambiente, decarbonizzazione. Allora vediamo insieme cosa contiene questo decreto vuoto.

Due sono gli obiettivi principali: promuovere il ricorso alle fonti rinnovabili e sostenere le imprese a forte consumo di energia. Sono però previste altre misure, ad esempio a sostegno dell'edilizia; disposizioni per la ricostruzione dei territori alluvionati del 2023 e in favore dei territori umbri colpiti dal sisma; disposizioni per l'accesso al fondo di solidarietà per le imprese agricole, per il riutilizzo dei materiali di drenaggio, per gli impianti di illuminazione pubblica.

Inoltre voglio ricordare che, grazie a Forza Italia, sono state introdotte norme nell'ambito del libero mercato dell'energia: siamo cioè intervenuti per assicurare il minor impatto e le maggiori garanzie possibili ai clienti finali, sia famiglie che imprese. L'approvazione del cosiddetto *electricity release* serve a garantire un sostegno per gli energivori elettrici, promuovendo al contempo lo sviluppo di

nuovi impianti da fonti rinnovabili. È presente anche una misura a sostegno delle imprese cosiddette gasivore, che potranno acquistare il gas a un prezzo vantaggioso rispetto alle quotazioni di mercato. Vengono dichiarati interventi di pubblica utilità indifferibili e urgenti tutte le opere finalizzate alla costruzione di rigassificatori. È stata raddoppiata la dotazione del Fondo per la transizione energetica del settore industriale, proprio per sostenere la competitività delle nostre imprese nei settori maggiormente esposti al rischio di rilocalizzazione. Sono state prorogate al 31 dicembre 2026 le concessioni geotermiche, consentendo di rimodulare, a determinate condizioni, l'esercizio delle concessioni per un periodo fino a vent'anni. Inoltre, le Regioni saranno agevolate, attraverso un apposito fondo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), ad adottare misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, ospitando impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili.

Sono state introdotte anche molte semplificazioni: semplificazioni alle autorizzazioni per realizzare gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, eoliche e solari; semplificazione della procedura di smaltimento dei pannelli solari esauriti; semplificazione all'accesso agli incentivi per gli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili nell'area colpita dagli eventi sismici del 2016.

È inoltre previsto un innalzamento delle soglie per la sottoposizione dei progetti a valutazione ambientale, semplificando le procedure autorizzative per le opere di connessione alla rete elettrica per gli impianti da fonti rinnovabili. Vengono definiti più puntualmente gli incentivi a chi esegue interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti realizzati in aree agricole; così come viene agevolata la produzione di energia elettrica e calore da biomasse, solide e gassose. Inoltre, sono state introdotte disposizioni in materia di installazione di impianti a fonte rinnovabile in siti oggetto di bonifica. È stato istituito un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili, volto a tener conto della peculiarità della filiera.

E poi, cito le norme per la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio e in corso di realizzazione, tema sul quale Forza Italia era già intervenuta in Senato recentemente con una serie di agevolazioni. È stata prevista la procedura per l'individuazione di aree demaniali marittime da destinare alla realizzazione, alla produzione e all'assemblaggio di piattaforme eoliche galleggianti *offshore*. Le agevolazioni in materia di accisa, previste per il gasolio, si applicheranno anche al biodiesel, con lo scopo di incentivarne l'utilizzo. Vi sono norme anche in materia di stoccaggio geologico di CO₂, il cosiddetto *carbon capture and storage*, che puntano a centrare gli obiettivi di decarbonizzazione del 2030. Viene rifinanziato per il 2024 anche il Fondo italiano per il clima, per sostenere gli interventi a favore di soggetti privati e pubblici.

Insomma, altro che decreto-legge vuoto! Un corpus insieme di norme che persegue gli obiettivi europei che l'Italia ha fatto propri, per un Paese avviato verso la decarbonizzazione e un sempre più spiccato indirizzo nazionale alla produzione di energia pulita e rinnovabile.

Ieri erano in audizione in 8a Commissione rappresentanti di Enel, che ci hanno comunicato una serie di dati per quanto riguarda la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: in Italia, le fonti rinnovabili hanno superato l'impiego del gas (rinnovabili al 38 per cento, gas al 36 per cento). Inoltre, il carbone produce solo il 4,7 per cento dell'energia elettrica ed entro il 2025 non sarà più utilizzato.

Vedete: sono tutti risultati positivi, che aumenteranno con gli effetti benefici di questo decreto-legge. Come potete rilevare, la tutela dell'ambiente, la decarbonizzazione, l'impiego di fonti rinnovabili non sono temi in esclusiva alle sinistre, anzi. C'è chi si riempie la bocca con questi obiettivi e poi ci siamo noi di centrodestra che li realizziamo. Per questo il Gruppo Forza Italia esprimerà un convinto voto favorevole sulla questione di fiducia posta sul provvedimento. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo «Chateaubriand» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 996 e della questione di fiducia (ore 10,48)

TREVISI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREVISI (*M5S*). Signor Presidente, il decreto-legge in esame, oltre ad aver privato noi parlamentari, per l'ennesima volta, delle nostre prerogative di poter migliorare il testo, di poter almeno discutere i nostri emendamenti - quindi è l'ennesimo atto di prepotenza da parte di questo Governo - in realtà, sotto un falso nome - perché di sicurezza energetica e fonti rinnovabili c'è pochissimo o nulla - è un provvedimento sulle energie fossili inquinanti e costose. (*Applausi*). Infatti prevede nuove trivelle, con il rischio subsidenza, che andranno a mettere in serio rischio le nostre coste. Prevede inoltre investimenti in nuovi rigassificatori: quindi, di nuovo, gas, il cui consumo è in forte calo. Ogni anno consumiamo meno gas e tuttavia continuiamo a investire su questa fonte fossile che dobbiamo progressivamente abbandonare.

Il provvedimento prevede altresì il costosissimo stoccaggio di CO₂. Se volete lasciare le fossili e puntare sulle rinnovabili, a cosa serve lo stoccaggio di CO₂? Vale la pena puntare sulle rinnovabili, evitando di produrre CO₂. Prevede inoltre la fine del mercato tutelato. Io sto già ricevendo bollette del gas con prezzi enormi. Si è già vista la manovra che tenderà a far arricchire coloro che vendono le energie, causando nuovi extraprofiti, che tanto piacciono a questo Governo.

Il provvedimento prevede poi lo stoccaggio di rifiuti nucleari in aree non idonee. Voi, che volete fare una ventina di centrali nucleari, non riuscite a trovare un piccolo deposito di scorie nucleari in tutto il Paese e avete addirittura aperto alle aree non idonee la possibilità di autocandidarsi. (*Applausi*). Ma vi rendete conto? Siete alla frutta. Il provvedimento prevede anche due nuovi inceneritori in Sicilia, al modico costo di 800 milioni di euro che vengono sottratti alle risorse destinate al Fondo per lo sviluppo e la coesione della Sicilia. State quindi impoverendo la nostra Nazione.

Siete un Governo che non vuole la transizione energetica e che sta favorendo chiaramente le *lobby* dell'energia. Penso che questi decreti non li scriviate manco voi, ma vengano scritti direttamente dalle *lobby* dell'energia. (*Applausi*). Credo che invece di Governo Meloni, potrete essere battezzati anche Governo Mel-ENI. (*Applausi*). Sicuramente è un nome più idoneo, sapendo chi probabilmente vi scrive questi decreti.

L'energia è un bene strategico del nostro Paese. Ieri in audizione è stato detto da Enel che siamo un Paese ricco di fonti rinnovabili e che quella solare è in assoluto l'energia più economica che esiste. (*Applausi*). Quindi, i motivi non sono ambientali. Oggi fare nel nostro Paese un *kilowatt* da energia solare costa dai due ai tre centesimi di euro, come sostenuto da tutti gli studi scientifici. Voi volete invece continuare a produrre energia fossile, con un costo che va dai sei centesimi (quelle più inquinanti) ai 12, su cui poi vanno a gravare le esternalità (vanno dai 12 ai 30 centesimi per *kilowatt*), su cui poi andrà a gravare ulteriormente lo stoccaggio di CO₂, che è di 30 centesimi a *kilowatt*. (*Applausi*). Ma di cosa stiamo parlando? Voi volete impoverire questo Paese. (*Applausi*).

La vera risorsa sono le energie rinnovabili e non l'energia fossile, che dobbiamo lasciare, ma per motivi economici. Voi continuate invece a incentivare le energie fossili, tanto è vero all'articolo 4 volevate addirittura tassare le energie rinnovabili con 10 euro a *kilowatt* installato. Noi abbiamo fatto togliere questa previsione, da cui si è vista la malafede del vostro disegno strategico.

Avete anche sancito il nuovo Piano Mattei. Ma cosa andate a fare in Africa? Con tutti i danni che state facendo in Italia, volete andare anche in Africa a farne altri? (*Applausi*). Ma con tutti i disastri che state già combinando nel nostro Paese, cosa andate a fare? Avete magari qualche rimembranza di neocolonialismo? Vi ricordo che novant'anni fa la campagna in Africa è stata una delle pagine storiche più drammatiche del nostro Paese. (*Applausi*). Evitate di andare in Africa a produrre biocarburanti, che sono non energia rinnovabile, ma *greenwashing*. Produrre in Kenya biocarburanti significa trovare nuovi terreni, usare fertilizzanti chimici, trattori e macchinari alimentati da fonti fossili e trovare l'acqua (ossia estrarla). Facciamo le piante che produrranno olio e poi prenderemo una nave cargo, alimentata da fonti fossili, per portarlo alla bioraffineria di Gela, che consumerà energia fossile, per produrre biocarburanti.

Vale la pena utilizzare direttamente i combustibili fossili, perché per produrre un litro di biocarburante a volte ne servono due di fonti fossili. È quindi un'operazione di *greenwashing* che serve solo per fare speculazione economica nei Paesi poveri. I biocarburanti non servono a nulla, non è energia pulita.

Il Piano Mattei quindi è un piano di aria fritta. Io credo che anche Mattei si stia rivoltando nella tomba, perché lui guardava al futuro e oggi il primo che avrebbe capito che le fonti rinnovabili sono il futuro sarebbe stato proprio Enrico Mattei. Avete anche abusato del suo nome: era una persona lungimirante e sicuramente oggi, se fosse vivo, saprebbe benissimo che le fonti fossili sono arrivate al capolinea.

Non considerate quindi i costi economici; se avete cinque miliardi e mezzo da spendere, perché non facciamo un grande piano per solarizzare tutti gli edifici del nostro Paese, tutti i capannoni industriali e i parcheggi? (*Applausi*). Spendiamo in Italia i cinque miliardi e mezzo! Non li spendiamo in Africa! Anche il presidente della commissione dell'Unione africana Moussa Faki ha detto che avrebbe gradito che questo Governo condividesse di più, perché anche loro non sanno cosa volete fare in Africa. È vero quindi che più che con gli esponenti dei Governi africani, probabilmente la Meloni abbia riferito cosa vuole fare in Africa ai comici russi. (*Applausi*). È molto probabile che sia successo questo, perché anche gli africani non sanno cosa volete andare a fare in Africa.

Evidentemente voi volete far sopravvivere le fonti fossili, le *lobby* delle fonti fossili, ma non state facendo l'interesse del nostro Paese. Voi qui non dovete fare l'interesse delle aziende che producono, vivono sull'energia fossile e hanno interesse a mantenere questo sistema perché fanno dei profitti. Voi dovete fare l'interesse del nostro Paese che è uno solo: produrci da soli l'energia. Ricordo che siamo ricchi, il nostro Paese è ricco di energia solare e si trova in una posizione geografica invidiabile rispetto agli altri Paesi europei. Abbiamo quindi la possibilità di autoprodurci tranquillamente l'energia di cui abbiamo bisogno. È vero che non è programmabile. Ma, se considerate che, a parità di costo, l'energia rinnovabile e l'energia solare costano due, tre centesimi a kilowatt, anche dovendo fare dei sistemi di accumulo, potremmo al massimo arrivare a 6-7 kilowatt rispetto ai 30-40 kilowatt dell'energia fossile, includendo lo stoccaggio di CO₂, l'esternalità e i costi di produzione.

Non parliamo dell'energia nucleare, perché non avete nemmeno un sito per fare i depositi di scorie. Oggi i dati scientifici ci dicono che l'energia nucleare, senza il costo del trattamento delle scorie, si attesta sui 16 centesimi a kilowatt. Questi sono i dati. Allora qual è la verità? La verità è che questa energia pulita non piace a chi oggi vende l'energia e vuole mantenere dei profitti sulla sua vendita ai cittadini, perché autoprodursi l'energia è conveniente per i cittadini, ma non per le *lobby*. (*Applausi*). Questa è la verità!

Sicuramente adesso parlerete dei banchi a rotelle; è un *must*, ormai siamo abituati. Eravate pronti a governare, ma, non avendo argomenti, uscirà sicuramente la storia dei banchi a rotelle.

Io penso che questo decreto-legge sia completamente sbagliato. È evidente che non ha senso, come detto, per motivi di bilancio energetici produrre biocarburanti in Africa. Non ha senso nemmeno dal punto di vista occupazionale, perché l'Africa è enorme, servirebbero milioni di posti di lavoro; non sarà qualche ettaro di colture energetiche a risolvere il problema dei flussi. Se avete veramente i cinque miliardi e mezzo, spendeteli nel nostro Paese perché ne ha bisogno.

Per questi motivi noi siamo fortemente contrari a questo provvedimento. (*Applausi*).

[GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Presidente, la ringrazio per la sensibilità di aver rispettato un pochino la fatica di arrivare qua. Devo dire che, quando ho sentito giustamente denunciare la nostra amica in carcere con i ceppi, io dico, senza fare vittimismo, che esistono ceppi che alcuni Paesi mettono alle persone in corso di indagine ed esistono Paesi civili come l'Italia, per la quale ho combattuto molto, che mettono ceppi invisibili o visibili come quelli delle barriere architettoniche, di traffico e di movimento. Persino in questa Aula, per me sacra, qualche volta mi sento un po' in difficoltà, perché non trovo la posizione giusta per stare correttamente io e non disturbare gli altri. Quindi, ho colto con molto favore la sua sensibilità di darmi il tempo di riadattarmi all'Aula.

Continuo - grazie a lei, Presidente, colleghi e colleghe - a dire che l'energia - e non lo insegno io - è sempre stata il momento della civiltà. L'*homo sapiens* e il Neanderthal si sono rivolti al gruppo e hanno cominciato a identificarsi come famiglia solidale proprio intorno al fuoco, intorno al calore, intorno alla difesa dagli animali orribili di quel periodo. Da quel momento l'energia non è stata solo

l'agente e il motore del nostro sviluppo, ma è stata anche un momento di rappresentazione delle nostre civiltà.

Certo, in questi decenni non abbiamo rispettato la logica, non abbiamo rispettato l'ecosistema e adesso ne paghiamo le conseguenze. Cari colleghi, voi sapete che io cerco di evitare qualsiasi forma di contrapposizione, se non per difendere le idee o le persone che vanno difese, e va dato anche spazio di critica e di cittadinanza. Qualche volta, però, mi va di fare polemica, una polemica terapeutica spero. Negli interventi di ieri e di oggi delle opposizioni io colgo, con tutto il rispetto - sono stato una vita all'opposizione e ne so qualcosa - un nervosismo e, se vogliamo, un doppiopesismo che non considero degno di questa Aula. Mi riferisco al grande successo del Presidente del Consiglio proprio in questa Aula, l'altro ieri, quando il mondo africano ha sentito finalmente non frasi di vecchio e di neo-colonialismo, ma la volontà di fare insieme, la volontà di condividere una scelta comune di crescita per una crescita comune, dove anche i membri dell'Europa, non sempre positivi con noi, non hanno potuto non manifestare il loro entusiasmo.

Giorgia Meloni ha realizzato con il suo Governo, con il Piano Mattei e con l'Africa, le premesse per superare vecchi e nuovi colonialismi e vecchie e nuove forme di sfruttamento. Questo credo che irriti qualcuno di voi e ciò mi dispiace, perché il percorso condiviso, senza distinguere tra chi dà e chi riceve, ma facendo le cose insieme, è l'unico modello di sviluppo.

Dice ciò chi, per poco tempo, è stato, oltre che Ministro della famiglia, anche delegato all'immigrazione. E già allora introdussi misure che ancora ci fanno essere orgogliosi: il diritto alla cura, il diritto all'istruzione dei minori.

Io credo che in questo clima, di rifiuto delle realtà, anche il provvedimento del quale parlo questa mattina abbia un senso solo se prevediamo che non esiste Governo che abbia la bacchetta magica. Non lo dico come scarico di responsabilità, perché non mi piace dare la colpa a chi c'era prima, ma certamente comportamenti irresponsabili per decenni hanno prodotto quello che c'è adesso.

Questo provvedimento non è la lista della spesa dei sogni e dei miracoli. È un provvedimento complicato, che prevede una tempistica che forse a qualcuno può sembrare eccessiva, che prevede il rispetto delle aziende e dei cittadini. Non contiene la soluzione immediata per tutto, non è il sogno che diventa realtà. C'è un percorso serio, scientifico, politicamente accettabile da tutti, anche fuori dall'Italia, per uscire dal carbone, per uscire dalle energie nocive. E questo avviene ma senza creare povertà, perché poi la pagheremmo in altri modi; senza creare regressi industriali, senza creare disagio nelle nostre famiglie, che già di disagi ne hanno tanti. E faccio l'esempio delle persone che vengono definite fragili. Signor Presidente, intanto a me il termine fragile irrita molto. Ho usato un termine corretto, signor Presidente, non ho usato termini fallaci. Il motivo per cui tale parola mi irrita molto è che le persone con disabilità non sono fragili. Sono persone che, affrontando la difficoltà di ogni giorno nella difficile normalità, danno esempi di pazienza, di coraggio, di creatività.

Ecco, proprio queste persone ci insegnano l'indispensabilità di mantenere l'energia, certamente pulita, ma efficiente. Lei sa, signor Presidente, che esistono decine di migliaia, milioni di persone che, attraverso l'energia, possono mantenersi in vita? Purtroppo, finché la scienza si preoccuperà più di costruire cannoni sempre più perfetti e non strumenti di terapia e cura per persone con disabilità grave e inaggravante, queste persone, senza l'energia, continueranno a morire. Quindi, figurarsi se l'argomento di oggi non mi colpisce da vicino.

In conclusione, io dico ai colleghi e alle colleghe, ai membri del Governo, così pazienti rispetto a certe intemperanze, e a lei, signor Presidente, così gentile nei miei confronti, che io voterò in maniera serena questo provvedimento, cercando di dimostrare, anche con le parole, al di fuori dell'Aula, che non si può avere tutto e subito. Non si possono promettere miracoli quando, proprio nel passato, queste misure non le avevamo mai sfiorate, nemmeno con la fantasia.

[MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, dopo il sì della Camera dei deputati oggi siamo chiamati ad approvare in via definitiva un provvedimento che definirei strategico per il nostro Paese, incentrato sulla promozione della sicurezza energetica

dell'Italia, ma in forma *green*, attraverso un potenziamento delle fonti rinnovabili e il sostegno alle imprese energivore e con un occhio anche alle popolazioni colpite dalle alluvioni dello scorso maggio. Quanto la nostra dipendenza energetica da altri Stati sia drammatica e possa essere per noi dannosa è emerso purtroppo con tutta la sua forza dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. E da allora scontiamo la nostra dipendenza con un'impennata dei prezzi dell'energia e del gas che incide pesantemente sulle famiglie, ma anche sulle nostre imprese. Da allora abbiamo iniziato a lavorare, sin da subito in maniera anche intensa, come maggioranza e come Governo su più fronti, partendo innanzitutto dai sostegni ai cittadini per difendersi dal caro-bollette e mitigare i costi che gravano sulle loro tasche. Siamo intervenuti con tantissimi aiuti specifici, come i *bonus* sociali, la riduzione dell'IVA sul gas, il fondo carburante per i titolari della *social card* e così via. Siamo intervenuti anche con misure dirette agli enti e alle imprese, come la possibilità per i Comuni di pianificare le politiche energetiche locali, la premialità per le imprese che coprono il 50 per cento del loro fabbisogno con energia verde, la tassa sugli extraprofitto: tutte misure volte ad aiutare gli italiani e il loro tessuto produttivo in questo difficile momento storico. (*Applausi*). Per questi pacchetti di misure - voglio sottolinearlo e ricordarlo a tutti - abbiamo stanziato finora 35 miliardi di euro, che - ne siamo convinti - sono stati fin qui utili e preziosi. Ancora, questo provvedimento si occupa di quei nove milioni di utenti domestici che si servono ancora del mercato tutelato e che devono passare a quello libero. Per la metà di quelle persone ritenute vulnerabili stabiliamo che possano continuare a usufruire di forniture a prezzi calmierati, mentre per tutte le altre famiglie introduciamo misure che possano garantire loro la massima trasparenza, le necessarie informazioni e le migliori condizioni per passare al mercato libero.

Ovviamente questi interventi da soli non bastano e parallelamente, quindi, abbiamo continuato a lavorare su interventi di tipo strutturale, con i quali il Governo mira a rendere autonoma l'Italia dal punto di vista energetico. Ancora una volta ci siamo trovati a dover porre riparo alle macroscopiche mancanze di chi ci ha preceduto e che non solo non ha pensato e attuato politiche che potessero aiutarci a raggiungere l'indipendenza energetica, ma ha, viceversa, perfino potenziato la nostra dipendenza, legandoci a doppio filo ad alcuni Stati e portandoci alla complicata situazione in cui oggi ci troviamo. (*Applausi*). E hanno anche oggi l'ardire di criticare il lavoro di questo Governo. Mi permetto di dire che forse questo provvedimento non l'hanno letto attentamente.

Noi stiamo intervenendo per far sì che il Paese possa pian piano provvedere autonomamente a coprire il proprio fabbisogno energetico, sia per consentire a tutti di accedere all'energia a prezzi adeguati e che questi prezzi possano stabilizzarsi al ribasso, sia per garantire e anzi potenziare la competitività delle nostre stesse imprese a livello internazionale. Per raggiungere questi obiettivi non possiamo non passare per l'implementazione delle fonti di energia rinnovabile, contemperando in tal modo l'esigenza di garantire la sicurezza energetica con quella di rispettare la sostenibilità ambientale, e cioè un bilanciamento di questa esigenza con la transizione *green*. Quindi, prevediamo incentivi per le imprese energivore perché installino impianti fotovoltaici ed eolici, quindi fonti rinnovabili, dando loro un arco di tempo anche abbastanza lungo, fino al 2030, sufficiente per poter programmare i necessari interventi. Nell'attesa che i nuovi impianti diventino operativi, prevediamo anche un meccanismo di sostegno, per cui le imprese potranno chiedere un'anticipazione di parte dell'energia prodotta dagli impianti stessi per continuare l'attività, ma anche in maniera conveniente.

Tuttavia, il fotovoltaico e l'eolico non sono e non possono essere da soli sufficienti, come ha sottolineato tra l'altro nei giorni scorsi lo stesso loro vice ministro Gava. Quindi, apriamo ad altri tipi di approvvigionamento, le cui necessità sosteniamo da tempo, anche come e soprattutto come Gruppo Lega. Mi riferisco innanzitutto al nucleare: come ben si sa, per noi il nucleare di ultima generazione è la strada migliore per poter avere energia pulita e sicura a basso costo. Per riprendere questa strada, quindi, diamo la possibilità ai Comuni di autocandidarsi per ospitare il deposito unico nazionale per le scorie nucleari e la risposta positiva di Trino Vercellese ci fa capire che stiamo andando nella giusta direzione. Per garantire, d'altronde, la sicurezza energetica del Paese, conciliandola con la decarbonizzazione, non possiamo affidarci solamente al sole e al vento. Ma dobbiamo necessariamente investire nella ricerca proprio sul nucleare, che è fonte sicura e sostenibile, e creare - usando ancora le parole del vice ministro Gava - un'alleanza industriale per i piccoli reattori, sviluppando una filiera

energetica europea.

Accanto a questa fondamentale innovazione, ne abbiamo poi introdotte altre e precisamente misure sulle risorse geotermiche, per cui le Regioni potranno chiedere ai concessionari la predisposizione di un piano di investimenti pluriennale in cui siano contemplati anche gli interventi di manutenzione e miglioramento tecnologico; interventi per la salvaguardia dell'ambiente e interventi per aumentare l'occupazione; estendiamo gli incentivi per gli impianti alimentati da bioliquido da biomasse, introduciamo norme per la realizzazione dei rigassificatori, in particolare a Porto Empedocle e Gioia Tauro, e istituamo il fondo per la realizzazione di impianti rinnovabili nelle aree idonee, sostenendo le Regioni nel rapido raggiungimento degli obiettivi territoriali di diffusione di queste energie.

Inoltre, tengo a sottolineare che proprio la Lega ha contribuito in modo determinante al miglioramento di questo provvedimento, perché proprio grazie a un emendamento del mio Gruppo sono state eliminate le tasse sulle rinnovabili, cioè il contributo annuo che era stato previsto a carico dei produttori di energia verde. (*Applausi*). Sono state poi introdotte ulteriori semplificazioni amministrative, sempre con un emendamento della Lega, come per la realizzazione di centrali termoelettriche e di impianti fotovoltaici per favorire sempre più la diffusione dell'energia *green*.

Insomma, quello che stiamo per varare è un provvedimento che rende l'Italia sempre più autonoma e avanzata anche dal punto di vista energetico, mantenendo salda la propria competitività internazionale, ma con un sempre maggiore uso di energia rinnovabile e, quindi, con una sempre maggiore sensibilità verso il rispetto dell'ambiente. Basti pensare alle ulteriori misure innovative che riguardano la creazione di un polo strategico nazionale per l'eolico *offshore*, che avrà sede in due porti del Sud attraverso la realizzazione di apposite piattaforme galleggianti, e ancora alle altre misure sulla sperimentazione di nuove tecnologie per catturare e stoccare la CO₂, che consentiranno di abbattere le emissioni industriali senza dover intaccare la produzione.

Questo è un provvedimento, in sostanza, che forse affronta per la prima volta con visione una materia fondamentale per un qualunque Stato che voglia definirsi moderno e che per la prima volta davvero dà all'Italia i mezzi per potersi sganciare dagli approvvigionamenti energetici esteri, per affermare sempre più la sua forza nel panorama internazionale, senza ridurre la produzione industriale o viceversa far passi indietro verso il carbone - come forse vorrebbero dall'altro lato del banco e come sta facendo, ad esempio, la Germania - progredendo verso nuove tecnologie che riescono ad avere riguardo anche per la sostenibilità ambientale.

Si tratta, quindi, di un provvedimento che non può che soddisfarci appieno, dal momento che tra l'altro si occupa anche dei territori colpiti dalle alluvioni della scorsa primavera, ai quali vengono dati nuovi sostegni per la ricostruzione e insieme per la ripartenza delle industrie, cosa che a noi sta molto a cuore.

Per tutti questi motivi, a nome del Gruppo Lega esprimo convintamente il voto favorevole. (*Applausi*). [IRTO](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IRTO (*PD-IDP*). Signora Presidente, colleghi, il Governo e la maggioranza sono entrati nel Guinness dei primati fra i casi negativi. Riguardo ai decreti-legge, l'Esecutivo Meloni ha imposto la fiducia per oltre 50 volte in appena due anni. È gravissimo: si continua a escludere il Parlamento su priorità nazionali, a partire dai decreti-legge, che contengono tutto, abusando della decretazione d'urgenza senza alcun limite.

Il cosiddetto decreto-legge energia (arrivato in questo ramo del Parlamento solo ventuno ore fa, signora Presidente) è stato depositato in Commissione, non c'è stata la possibilità di discutere gli emendamenti e si è arrivati in Aula senza relatore. In un testo che tratta una materia delicata e strategica, cioè la sicurezza energetica del Paese, il Governo ha inserito di tutto e di più, per esempio il commissariamento del ciclo dei rifiuti in Sicilia, affidando al Presidente della Regione il ruolo di Commissario. Insomma, si dimostra anche in questo caso la superficialità, la lentezza e la sciatteria amministrativa del Governo, che nello stesso decreto-legge ha provato - malissimo - a mettere in campo aiuti per l'Emilia-Romagna, per le Marche e per la Toscana a seguito degli eventi alluvionali. Con questo provvedimento, insomma, il Governo ha ulteriormente dimostrato di non avere buon senso

né remore, infatti rifiuta l'idea che il tema dell'energia, il problema dei rifiuti in Sicilia, i danni delle cosiddette bombe d'acqua che hanno colpito le tre Regioni andassero discussi separatamente e affrontati con tre provvedimenti diversi, coinvolgendo il Parlamento.

Invece, l'Esecutivo e la maggioranza di destra seguono due strade opposte: una cosiddetta differenziata, leghista, funzionale a spaccare il Paese, e una indifferenziata, quando occorre rimediare alla propria incapacità politica di analizzare e risolvere i problemi.

Il decreto-legge in esame è privo di misure per contrastare i cambiamenti climatici e ciò conferma che il Governo non ha una politica energetica ragionata ed efficace. Inoltre, siete incoerenti rispetto alle conclusioni raggiunte alla COP28, che ha riconosciuto la necessità di una transizione profonda dai combustibili fossili. Non vengono poi considerate le micro, piccole e medie imprese, che invece meritavano, in un decreto-legge come questo, misure concrete per affrontare la transizione energetica come opportunità di sviluppo e crescita.

Se non bastasse, nel silenzio generale, il Governo ha dimenticato le famiglie, nel momento del passaggio in corso dal regime di maggior tutela al mercato libero. Mi chiedo per quali ragioni il Governo abbia rinunciato a farsi carico di un'informazione corretta e diffusa nei confronti dei consumatori. Non doveva iniziare già dallo scorso luglio una campagna mirata? A oltre sei mesi da allora, quella campagna non esiste e non può contare su risorse efficienti. Questa occasione poteva essere utilizzata, ma ancora una volta l'avete persa, perché non avete voluto compiere una scelta di politica industriale attenta e tangibile sul problema dell'energia, che le aziende vivono con enorme ansia per il loro futuro.

Peraltro, grazie alla tenacia delle opposizioni, l'Esecutivo ha evitato, per la verità con un lavoro importante soprattutto alla Camera dei deputati, l'ennesimo errore imperdonabile, perché nel provvedimento avevate tassato i nuovi impianti rinnovabili con 10 euro al kilowatt per i primi tre anni. Al riguardo siete stati bloccati e siete stati costretti a tornare indietro dopo la reprimenda delle opposizioni e degli operatori.

Non è tutto: nel decreto-legge in esame prevedete che le nuove trivellazioni per la ricerca di gas avvengano anche in aree già vietate per ragioni ambientali e di sicurezza. Per di più, riguardo all'individuazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, il provvedimento rischia di buttare letteralmente a mare tutto il lavoro che è stato fatto in questi anni, perché introduce le autocandidature dei Comuni perfino in aree ritenute fino ad ora inidonee per motivi scientifici. Insomma, il provvedimento in discussione reca un liberi tutti: si potrà, paradossalmente, trivellare ovunque e si potranno fare depositi nucleari ovunque. Si tratta di un liberi tutti inaccettabile (*Applausi*), che dimostra un mancato governo dei processi e del tema energetico e soprattutto che non guarda ai territori con uno spirito di cooperazione e di sussidiarietà.

Come dicevo, il decreto-legge contiene (o vorrebbe contenere) norme di sostegno ai territori colpiti dalle recenti alluvioni, che al momento hanno avuto qualche spicciolo o niente. C'era bisogno di un provvedimento a parte, come vi direbbe chiunque - e mi riferisco al Governo - ma a voi non importa del buon senso: vi interessano gli *slogan*, gli *spot* e il fumo mediatico. Difatti, non avete accettato nessuna delle proposte delle opposizioni relative agli aiuti per gli alluvionati, come quelle del Partito Democratico riguardo all'Emilia-Romagna, che contemplavano risorse, puntualmente individuate, per indennizzare le famiglie rispetto ai danni subiti dai loro beni mobili.

Inoltre, non è stato possibile discutere e approvare le proposte finalizzate al credito d'imposta per le imprese e per la proroga del pagamento dei mutui con Cassa depositi e prestiti per gli investimenti pubblici da parte dei Comuni alluvionati. Avete detto di no anche ai sostegni all'agricoltura, chiudendo gli occhi su tutto quello che sta succedendo nel Paese con gli agricoltori e girandovi dall'altra parte. Mentre si sta per approvare un decreto-legge in cui si sarebbero potute inserire misure che avrebbero dato immediate risposte a quanto sta avvenendo nel Paese, vi siete girati dall'altra parte. Avete respinto tutte le proposte finalizzate a favorire l'impiego delle risorse del PNRR da parte dei Comuni interessati, per i quali avevamo previsto idonei strumenti anche di personale. Analogo comportamento avete avuto sulle proposte di fondi per la ricostruzione e per i finanziamenti agevolati.

Per quanto riguarda la Toscana, avete detto di no alle nostre proposte per il sostegno agli investimenti

privati e l'accesso alla liquidità da parte delle imprese danneggiate dall'alluvione. Peraltro, avete escluso l'ulteriore sospensione dei termini di versamento dei tributi, così come dei contributi previdenziali e assistenziali. Per completare l'opera, non avete accolto la proposta che noi avevamo fatto di 200 milioni per l'alluvione nelle Marche, per garantire il ristoro integrale dei danni subiti.

In concreto, sul tema dell'energia non c'è in questo decreto-legge alcuna strategia. Non avete messo un centesimo sul Fondo per il clima, che era stato già decurtato di 280 milioni. Non avete previsto poi i termini delle compensazioni locali per le trivellazioni, alla faccia dell'autonomia differenziata che amate sbandierare quando vi fa comodo. Proprio sull'autonomia, a riprova della schizofrenia politica del Governo e delle vostre bugie sull'autonomia differenziata, avete detto no a una proposta che abbiamo fatto, che avrebbe permesso alle Regioni di avere l'ultima parola sulla scelta delle aree idonee alla ricerca e allo sfruttamento della geotermia.

Sempre per il suo tramite, signor Presidente, mi rivolgo alla senatrice della Lega che è intervenuta prima. Capisco che abbiamo avuto solo ventuno ore per studiare il provvedimento in esame, ma lei ha detto l'esatto contrario e probabilmente non ha letto il provvedimento, nel quale vengono esautorate le Regioni, mentre noi avremmo semmai voluto dare loro più potere per poter individuare i territori e le aree da usare per la geotermia. In questo decreto poi non viene dato alcun incentivo alle imprese, specie a quelle che utilizzano le energie rinnovabili.

Insomma, ancora una volta avete forzato la mano e avete imposto i vostri tempi e il vostro consueto disordine; ancora una volta, avete mortificato questo Parlamento. Considerato il ruolo strategico della sicurezza nazionale e vista l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici e la necessità che in materia di energia l'Italia abbia una politica lungimirante, come Partito Democratico avevamo presentato molte proposte valide e fattibili, nonostante la fretta imposta dal Governo, appoggiato da una maggioranza silente, supina e remissiva. Voglio ricordare che avevamo chiesto di valorizzare le imprese agricole impegnate nella produzione di energia di fonti rinnovabili; si tratta di imprese che concorrono in maniera significativa al progetto di transizione ecologica ed energetica, dunque al contrasto dei cambiamenti climatici. Avevamo anche chiesto di inserire nel provvedimento la produzione di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali e fotovoltaiche, nonché la produzione di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale. Anche al riguardo, siete stati sordi, ciechi e chiusi.

Non ci resta che farvi i complimenti per l'allergia che avete al confronto parlamentare, per la vostra sfacciataggine politica e per la vostra arte dell'arrangiarvi. (*Applausi*). Complimenti per la vostra mancanza di visione e prospettiva e per la vostra insensibilità rispetto alle condizioni delle imprese, delle famiglie, degli alluvionati e dei consumatori. Come sempre, avete voluto agire da soli e vi siete arroccati sulle vostre posizioni, dimostrando, se mai ce ne fosse stato bisogno, la vostra avversione per il confronto, la democrazia e i bisogni veri del Paese.

Dunque, esaminato nel merito e nel metodo, questo vostro decreto-legge non garantisce affatto la sicurezza energetica del Paese. È invece l'ennesimo, inutile provvedimento *spot*, che fa male all'Italia, fa male agli italiani, fa male ai consumatori, fa male ai cittadini e fa male ai portatori di interesse; insomma, non risponde alle esigenze di questo Paese.

Per questo, in maniera convinta, voteremo contro sicuramente alla fiducia a questo Governo, perché non la merita, ma anche nel merito del provvedimento siamo per un voto nettamente contrario. (*Applausi*).

[ROSA](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROSA](#) (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, il decreto-legge in discussione, che cuba oltre 27 miliardi di euro di investimenti - lo sottolineo - è il prosieguo di provvedimenti già messi in campo dal Governo Meloni per la sicurezza energetica del Paese, per la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, per il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e gas e per favorire la ricostruzione delle attività produttive nei territori colpiti dagli eventi alluvionali.

Su quest'ultimo punto, ovvero sui provvedimenti per i territori delle Regioni Emilia Romagna,

Toscana e Marche, ritengo ci sia poco da dire non perché non siano importanti, ma perché condivido quanto detto ieri dalla collega Farolfi che, rispondendo alle accuse della minoranza, ha dettagliato quanto fatto in favore dei territori citati, smentendo qualsiasi critica, chiaramente strumentale. (*Applausi*).

Il Governo Meloni ha assunto impegni, come doveva, e anche con quest'ultimo provvedimento mantiene la parola data. Non esistono, come qualcuno ha voluto insinuare, territori di serie A o di serie B, a seconda di chi li governa.

Non più di pochi secondi vorrei dedicare all'ulteriore trovata delle opposizioni quando citano il titolo di un quotidiano, secondo il quale con il Piano Mattei verrebbero sottratte risorse al fondo per il clima. Basta leggere l'articolo 13 del decreto-legge, che invece rifinanzia il fondo con ulteriori 200 milioni di euro per il 2024, portandolo a 1,04 miliardi di euro.

È inoltre difficile commentare le corbellerie del senatore Trevisi, del MoVimento 5 Stelle, che dimostra di non conoscere assolutamente la situazione africana, richiamando parole ad effetto come il colonialismo; banalità, pur di parlare.

Vorrei invece soffermandomi sulla parte più corposa del provvedimento, le norme con le quali si incentiva la transizione energetica del Paese, senza dimenticare, al contempo, il tessuto produttivo ed economico italiano, tematica, questa, che richiede attenzione e tempestività di decisioni e quindi necessita delle dovute misure, adottate anche con provvedimenti d'urgenza, che l'opposizione critica dimostrando troppo facilmente di dimenticare il recente passato.

La situazione energetica è sicuramente un settore in cui dobbiamo accelerare e fare più di quanto fatto in passato. Non penso quindi che lo strumento del decreto-legge sia in questo caso inappropriato e non ritengo che questo Governo ne abusi, anche considerando i dati degli ultimi Governi, che ci consegnano una media di due decreti-legge pubblicati al mese. Senza contare, senatore Irto, il corposo numero di provvedimenti adottati durante i Governi Conte I e Conte II senza modifiche da parte di un ramo del Parlamento; solo in nove occasioni si è resa necessaria la famosa navetta.

Questo per dire ai colleghi dell'opposizione che sarebbe il caso di abbandonare certi atteggiamenti da censori, che non si possono permettere di entrare nel merito delle questioni, se vogliono davvero essere responsabili. Ne gioverebbe la qualità del dibattito politico. Purtroppo in quest'Aula, ma anche al di fuori, assistiamo a un tale sterile tentativo di andare contro la maggioranza, che si finisce per dire di tutto: che siamo contro la decarbonizzazione, che vogliamo alimentare le disuguaglianze ambientali, sociali ed economiche e altre assurdità dello stesso genere.

Se le opposizioni abbandonassero per un attimo l'ipocrisia che colora la contrapposizione politica forzata, si renderebbero conto che questo provvedimento è concreto e va verso una seria transizione energetica, rimanendo con i piedi per terra.

L'accusa più assurda, ascoltata di continuo, è che saremmo contro la decarbonizzazione: detto da chi oggi critica i rigassificatori, ma ieri appoggiava il Governo Draghi, che ha definito quello di Piombino essenziale per la sicurezza energetica nazionale, è ridicolo. (*Applausi*). È ancora più ridicolo se si pensa che, nonostante le prese di posizione dei partiti che lo sostenevano, MoVimento 5 Stelle incluso, Draghi non è certo caduto per il suo sostegno al rigassificatore.

La collega, senatrice Naturale, oggi è andata oltre e ci ha detto di essere anche contro l'eolico *offshore* - aggiungo io - con buona pace degli ambientalisti, ma anche del suo stesso collega, senatore Trevisi, che nel suo intervento ha speso tantissime parole al fine di promuovere l'eolico. Evidentemente, dovrebbero mettersi d'accordo all'interno dello stesso Gruppo e tenere le stesse posizioni.

Personalmente, avendo bene a mente gli impegni assunti dall'Italia, ritengo che sia ora di smetterla con le affermazioni ideologiche e di bandiera che non fanno bene al futuro del nostro Paese. Per fare ciò bisogna partire dalla realtà dei fatti. Innanzitutto, è necessario essere coscienti del fatto che neutralità climatica significa non zero emissioni, ma che quelle prodotte devono essere compensate da quelle assorbite. Questo significa: trovare un equilibrio che, passo dopo passo, l'Italia vuole raggiungere.

Basti pensare, al contrario degli *slogan* dell'opposizione, che tra il 2021 e il 2023 i nuovi impianti di energia rinnovabili sono cresciuti di oltre il 400 per cento, secondo i dati forniti ieri in Commissione dalla società Enel. Quindi, complessivamente, nel 2023 le fonti energetiche rinnovabili (FER) hanno

contribuito per il 43,8 per cento alla generazione elettrica totale netta nel *mix* energetico (33,9 idroelettrico, 27,2 fotovoltaico, 20,8 eolico, 13,4 biomasse e 4,7 geotermia).

Se ciò, da un lato, rappresenta un nuovo *record* (e non può che farci piacere), dall'altro indica che il restante 67,2 per cento è costituito da altro, di cui una buona fetta, pari al 47 per cento, è rappresentata dal gas. Tutti sanno (l'opposizione lo sa ancora meglio, visto che ha governato dieci anni e non è riuscita a diminuire l'approvvigionamento di gas dall'estero, né l'uso dello stesso gas) che non possiamo ridurre il portafoglio dell'energia al solo eolico e fotovoltaico. Semplicemente non si può, perché l'attuale tecnologia non lo permette e - soprattutto - non si può fare senza assicurare una transizione sostenibile per tutti. Questo non lo dice il Governo Meloni, ma lo dicono la Commissione europea, il Parlamento europeo e chiunque si occupi di energia. Lo dice il mondo intero, tranne l'opposizione, il cui unico fine è quello di menare il can per l'aia.

Ricordo a me stesso - e sarebbe il caso che le opposizioni facessero attenzione - che la tassonomia europea, ovvero il sistema di classificazione che stabilisce i requisiti delle attività economiche ecosostenibili e che serve a orientare gli investimenti per accelerare la transizione ecologica degli Stati membri, contempla nel *mix* energetico anche gas e nucleare, oltre alle classiche forme di energia prodotta dalle fonti rinnovabili.

Si è infatti finalmente compreso che la transizione energetica non è un monolite di pietra impermeabile a tutti gli altri settori della vita sociale ed economica. Non si può parlare di transizione energetica senza tener conto della sicurezza energetica nazionale e della sostenibilità economica delle scelte. Non si può pensare di eliminare il gas (che nel *mix* energetico pesa per circa il 47 per cento) dall'oggi al domani senza mettere in conto il collasso del sistema Italia.

Qualcuno dirà che l'Accordo di Parigi risale al 2015, ben otto anni fa, ma ricordo a tutti noi che in questi anni hanno governato altri e noi, responsabilmente, stiamo recuperando quello che non è stato fatto prima. (*Applausi*).

L'Italia è il secondo Paese in Europa per industria manifatturiera che, come si sa, è costituita da settori fortemente energivori: ceramica, vetro e industria chimica, metallurgica e dell'acciaio. Cosa dovrebbero fare queste aziende mentre si sviluppa la produzione dell'idrogeno verde? Cosa dovrebbero fare le aziende che ancora non hanno le tecnologie per elettrificare i processi produttivi? Chiudere?

Ecco perché il decreto in esame va verso una transizione energetica sostenibile e concreta, priva di ideologie. Ad esempio, da un lato prevede misure per promuovere l'autoproduzione di energia, incentivi a ospitare impianti a fonti rinnovabili, semplificazioni in materia di procedimenti e incentivi agli impianti alimentati da biomassa e biometano.

Dall'altro lato, il provvedimento non dimentica ad esempio che ci sono settori ancora alimentati da fonti fossili che producono CO₂ che difficilmente, dall'oggi al domani, possono diventare totalmente a impatto zero e lo fa colmando alcune lacune della disciplina in materia di cattura e stoccaggio di CO₂ (articolo 7). Questo si chiama affrontare le questioni a 360 gradi, altro che essere contro la decarbonizzazione. (*Applausi*).

Poi, tra le tante parole dell'opposizione, mi fanno sorridere quelle con le quali ci dicono che vogliamo alimentare la disuguaglianza ambientale e al contempo criticano la scelta del nostro Governo di dare la possibilità alle comunità di avanzare le proprie candidature per essere sedi del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Innanzitutto, a differenza delle accuse mosse, non si danneggia alcun territorio, né si rendono idonei territori che sono invece inidonei.

La norma prevede esplicitamente - e lo sottolineo - non solo una procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ma anche una successiva valutazione di idoneità del sito da parte della Sogin rispetto all'autocandidatura. La differenza tra noi e voi è che mentre voi criticate questa norma, per noi è l'espressione del rispetto dell'autodeterminazione delle nostre comunità, quel rispetto che è sempre mancato prima. La differenza che esiste tra noi e voi si evidenzia anche rispetto alla questione delle comunità energetiche. Anche lì, le opposizioni hanno fatto a gara a muovere accuse di immobilismo contro il Governo Meloni. I fatti dimostrano il contrario, tanto che oggi, con l'entrata in vigore del decreto ministeriale approvato da Bruxelles, arrivano le regole e soprattutto le risorse. Ogni cosa che si mette in campo per le opposizioni non va bene, poi però arrivano gli effetti positivi dei provvedimenti

e si deve tacere. Anche oggi si ripete lo stesso spartito.

In conclusione, il provvedimento in esame rappresenta un altro passo avanti per portare a compimento la strategia energetica di questo Governo e di questa maggioranza al fine di garantire all'Italia la sicurezza energetica. È un altro passo in avanti verso la neutralità climatica, senza dimenticare la sostenibilità economica e sociale senza la quale non sarebbe possibile realizzare nulla.

Per questi motivi, non posso che annunciare con convinzione il voto favorevole e la conferma della fiducia del Gruppo Fratelli d'Italia. *(Applausi)*.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 996, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Rapani).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Rapani.

(Il senatore Segretario Silvestroni fa l'appello).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Erodoto» di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 996 e della questione di fiducia (ore 12,15)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 996, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	174
Senatori votanti	173
Maggioranza	86
Favorevoli	97
Contrari	74
Astenuti	2

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 181.

Sui lavori del Senato

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signora Presidente, intervengo per sottoporre ai colleghi un tema che noi riteniamo increscioso, per il quale abbiamo scritto ieri sera al presidente La Russa, che però purtroppo si ripete ancora nella Commissione politiche dell'Unione europea (anche se non è l'unica Commissione che mette i Gruppi di opposizione in questa condizione). Vorrei, signora Presidente, sottoporre alla sua attenzione il tema connesso alla gestione dei lavori, quantomeno innovativa (ma noi pensiamo sia

oggettivamente illegittima)... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, presidente Boccia. Colleghi, per cortesia, consentiteci di proseguire i lavori, anche perché il senatore sta ponendo una questione.

BOCCIA (*PD-IDP*). Sarebbe interessante conoscere il punto di vista dei colleghi Presidenti dei Gruppi parlamentari di maggioranza, come il presidente Gasparri. Ieri infatti, in Commissione politiche dell'Unione europea, il Presidente della Commissione, non nuovo a queste tecniche, durante la discussione dell'emendamento 13.0.1 (che - per capirci - faceva riferimento alla proposta di salario minimo nella legge di delegazione europea, quindi nella legge comunitaria), l'ha posto in votazione in maniera repentina, dopo la mera illustrazione, senza dare il tempo né ai senatori per le dichiarazioni di voto, né al Governo per l'espressione del parere. Si tratta, quindi, chiaramente di una votazione illegittima.

Il senatore Lorefice e la senatrice Malpezzi sono intervenuti subito dopo per sottolineare come questo non fosse né corretto, né rispettoso. La sottosegretaria Siracusano ha esplicitato, successivamente a questa forzatura, la sua motivazione e il parere.

In quel momento - ed è questa la cosa grave, signora Presidente - la Commissione aveva otto componenti di maggioranza e otto componenti di opposizione e il suo Presidente ha deciso arbitrariamente di non mettere più ai voti quell'emendamento. Dopo sono successe altre cose e sono arrivati altri colleghi.

Desidero dire una cosa con estrema chiarezza. I Presidenti di Commissione non lo sono in nome e per conto di un partito: sono Presidenti di Commissione per tutto l'Organo e per tutti i Gruppi parlamentari e rappresentano il Senato. (*Applausi*). Signor Presidente, le regole vanno rispettate.

Non è la prima volta che capita. Presidente Malan, presidente Gasparri (non vedo il presidente Romeo), può accadere che in quel momento la maggioranza non sia compatta, non sia presente o non la pensi in quel modo, ma non per questo un Presidente di Commissione può permettersi di non far rispettare le regole o di accelerare all'improvviso il processo di voto, stabilendo che si vota mentre non è stata fatta la dichiarazione di voto. Questo non è più accettabile, signor Presidente.

Non sto qui a elencare le motivazioni, perché sono tante e complesse e contenute nella lettera che è stata inviata al presidente La Russa, firmata - così ci capiamo - dai Presidenti di tutti i Gruppi parlamentari di opposizione.

Per questo chiediamo che, a norma dell'articolo 18, comma 3-*bis*, del Regolamento del Senato venga convocata immediatamente la Giunta per il Regolamento, perché questo è per noi inaccettabile. Sto parlando a nome di tutti i Gruppi. La lettera è stata trasmessa al presidente La Russa e - ripeto - è firmata da tutti i Presidenti dei Gruppi parlamentari di opposizione. Questo atteggiamento è in spregio alle regole che dovrebbero tutelare tutti noi, maggioranza e opposizione, e non solo la maggioranza.

Signora Presidente, aggiungo un tema che abbiamo posto all'attenzione della Conferenza dei Capigruppo di ieri. Da sei mesi aspettiamo su un affare assegnato al ministro Fitto. Oggi leggiamo sulla stampa che il ministro Fitto e il ministro Giorgetti continuano a litigare sul PNRR, tanto che il Consiglio dei ministri non ha deliberato il via libera su quei 19 miliardi attesi dai territori, dagli enti locali e dalle Regioni, su cui si stanno scaricando tutti i ritardi che il Governo sta sommando in questo momento.

Abbiamo più volte detto al Governo che il tema non è ottenere la rata (forse la rata la otterrete, soprattutto se barate e non dite la verità a Bruxelles); il problema è se le risorse ottenute da quelle rate arriveranno sui territori. Non solo non stanno arrivando, ma ci ritroviamo centinaia e centinaia di Comuni e molte Regioni che hanno appaltato le gare e ora non hanno le risorse. Il Governo si sta già inventando un tema che non ci piace, cioè ossia quello della burocrazia delle Regioni e degli enti locali che rallenterebbe i lavori.

No, signora Presidente, non c'è nessuna burocrazia dei Comuni e delle Regioni; c'è la burocrazia del Governo e c'è un Governo che continua a litigare sulle finalità ed è questo il tema che più ci sta a cuore.

Per questo motivo, le chiedo, a nome del Partito Democratico (e immagino di interpretare il sentimento anche di tutti gli altri Gruppi di opposizione su questo tema), di sollecitare il ministro

Ciriani a darci una data in cui il ministro Fitto, non certo non rispondeva a una curiosità delle opposizioni, ma semplicemente rispetta Palazzo Madama, viene qui, in Assemblea, passando prima per la Commissione politiche dell'Unione europea, a dirci qual è la valutazione del Governo sull'affare assegnato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sulla questione principale che ha posto il presidente Boccia, parlando a nome di tutte le opposizioni che hanno firmato la lettera a cui si è riferito, ovviamente è prerogativa del Presidente del Senato convocare la Giunta per il Regolamento. La questione sarà riferita da questa Presidenza e non aprirei un dibattito al riguardo. Siccome non è oggetto di dibattito in Assemblea, ha parlato un rappresentante per tutte le opposizioni. Hanno chiesto di parlare il presidente Gasparri e il presidente Terzi di Sant'Agata, essendo stato chiamato in causa.

Invece è stata posta una seconda questione di competenza invece della Conferenza dei Capigruppo. Era già stata sollevata e qui viene ribadita. Questo è il senso dell'ordine dei lavori che intendo dare.

TERZI DI SANT'AGATA (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERZI DI SANT'AGATA (Fdl). Signor Presidente, onorevoli senatori, parlo per rendere un doveroso resoconto dei fatti relativo a quello che è successo ieri ed anche stamattina nel corso della riunione della 4a Commissione. Parlo evidentemente senza aver letto la lettera e le comunicazioni scritte fatte dal presidente Boccia e dagli altri colleghi dell'opposizione, ma avendo visto anche la dichiarazione sulla stampa, emanata ieri sera alle 19,30 alla quale ho fattualmente risposto con una mia dichiarazione, così come hanno anche risposto alcuni altri colleghi della maggioranza a seguito di questa diversità di interpretazione di come siano andate le cose.

Premetto che confido sul resoconto puntuale, non di verbalizzazione testuale, ma di sintesi, di quello che è stato il dibattito e del punto che è stato presentato soprattutto dal senatore Filippo Sensi. È avvenuto che nella discussione degli emendamenti di un articolo, al quale erano riferiti una serie di emendamenti, si è proceduto come da prassi abituale, nei lavori della 4a Commissione e di altre Commissioni, cioè con l'individuazione e l'illustrazione in dettaglio di ogni emendamento; ai sensi del Regolamento, chi illustra può presentare anche gli altri emendamenti sullo stesso articolo che ha firmato, essendo titolare della proposta di emendamento. Si è poi passati alla valutazione del relatore e del Governo e, quindi, alle dichiarazioni di voto. Questo è avvenuto puntualmente - sottolineo puntualmente - nella votazione incriminata dal senatore Sensi - mi permetta di usare questo termine - e ritenuta illegittima perché non erano ancora stati ripensati alcune posizioni e commenti tardivi. Era già stata effettuata infatti tutta l'esposizione delle dichiarazioni di voto e c'è stato un ripensamento in qualche senatore dell'opposizione dopo il voto e dopo la presentazione dei numeri di un voto al quale io ho partecipato, come Presidente e come senatore di Fratelli d'Italia, in quanto eletto da un certo numero di miei cittadini che mi hanno portato in questa Aula per esprimere il mio parere e il mio voto in ogni situazione nella quale questo voto ritengo debba essere proposto. (*Applausi*). Non accetto intimidazioni neanche di natura politica, con dichiarazioni, presenze, blocco dei lavori o falsità che vengono esposte sull'ordine dei lavori che è stato da me condotto, con il parere anche positivo della maggioranza, ma non solo della maggioranza, di chi era presente. Non accetto intimidazioni di sorta o bavagli, come amate dire e come amano dire i colleghi dell'opposizione che lottano contro i bavagli ai *media*, ma non lottano contro i bavagli ad un parlamentare, che sono io, quando voglio esprimere la mia posizione da persona politicamente appartenente a una maggioranza. (*Applausi*).

Questo non toglie nulla alla mia indipendenza di giustizia e alla mia volontà di essere *super partes* e di favorire costantemente un avvicinamento di posizioni fra maggioranza e opposizione, come avvenuto questa mattina, sulla vicenda del regolamento Bolkestein, che è oggetto attualmente di un'interlocuzione fra relatore e portavoce dell'opposizione per la presentazione di un emendamento o, in alternativa, di un ordine del giorno.

Questa è la versione dei fatti, signora Presidente. Sono disponibile per chiarirne i dettagli, i passaggi, le cose dette e le frasi - mi consenta - ingiuriose nei miei confronti, che non tollero, espresse in quell'occasione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Terzi di Sant'Agata, lei doverosamente ha offerto una ricostruzione del suo

punto di vista su quanto è stato esposto non da un singolo parlamentare, ma da tutti i Capigruppo dell'opposizione. Evidentemente c'è una questione, che è stata circostanziata sia da chi ha proposto la lettera, sia da lei, e anche un insieme di valutazioni che, come dicevo, non potranno che essere riferite al Presidente, per le opportune valutazioni sulla convocazione della Giunta per il Regolamento e non solo.

Sicuramente in quest'Aula non sono state pronunciate frasi ingiuriose, perché non lo avrei ovviamente consentito. Come avevo già detto, la questione non è oggetto di dibattito ulteriore. Hanno parlato un esponente dell'opposizione, a nome di tutti, e un esponente della maggioranza direttamente chiamato in causa, come il Presidente della Commissione. Quindi sul punto considererei la discussione conclusa, per quanto di nostra competenza.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 12,32)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 924.

La relatrice, senatrice Bucalo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

BUCALO, relatrice. Grazie, Presidente. Onorevoli senatori, Governo, giunge all'esame dell'Assemblea il disegno di legge n. 924, di iniziativa del Governo e collegato alla legge di bilancio, approvato dalla 7a Commissione permanente lo scorso 21 dicembre. La Commissione, all'esito dell'esame in sede referente del testo risultante a seguito dello stralcio delle disposizioni in materia di valutazione del comportamento degli studenti, è pervenuta alla definizione di un testo senz'altro arricchito, con l'accoglimento di diversi emendamenti avanzati dai Gruppi sia di maggioranza, sia di opposizione, a conferma di un clima di sereno confronto favorito dal presidente Marti, a cui va il mio personale ringraziamento.

Quello in esame è un testo in grado di porsi come valido strumento normativo per rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle inderogabili richieste di qualificazione specialistica provenienti dal settore imprenditoriale. Signor Presidente, oggi in Italia c'è una reale difficoltà di reperire figure professionali specializzate, figure nuove che sono richieste dal mercato del lavoro.

Dall'ultima indagine di Unioncamere e ANPAL risulta che, su 508.000 assunzioni programmate dalle nostre imprese, purtroppo 205.000 pagano lo scotto di non avere candidati formati oppure con una formazione non adeguata. Questo ci dice tutto. È evidente che la scuola, in questo momento, è distante, in termini di competenze e in termini di formazione, rispetto a quello che chiede oggi sempre più il mondo del lavoro.

Il disegno di legge, composto da quattro articoli, reca l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, con l'obiettivo di incrementare l'efficacia della riforma degli istituti tecnici e professionali, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e attuata dagli articoli 26, 27 e 28 del decreto-legge n. 144 del 2022, in tal modo contribuendo a quello che è il potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione.

L'istituzione della filiera intende, quindi, realizzare l'interconnessione che deve necessariamente sussistere tra l'offerta formativa e il sistema delle imprese, attraverso la ridefinizione e l'ampliamento dei contenuti dell'offerta formativa, in modo tale che essi contribuiscano costantemente alle competenze, alle esigenze economico sociali e soprattutto alle caratteristiche dei territori. Tali contenuti consentono, quindi, ai giovani di accedere a una preparazione più qualificata, più formata, anche sotto un profilo tecnico e pratico.

L'articolo 1, mediante l'inserimento di un apposito articolo, il 25-bis, nel decreto-legge n. 144 del 2022, istituisce, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024-2025, la filiera formativa tecnologico-professionale, nella quale sono ricompresi: i percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, che saranno attivati ai sensi del comma 2 del medesimo

articolo; i percorsi formativi degli istituti tecnologici superiori, ITS Academy, di cui alla legge n. 99 del 2022; i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005; infine, i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio del 2008.

Come ho già detto, il provvedimento in esame, nel rispetto delle competenze costituzionali poste in capo allo Stato e alle Regioni in materia di istruzione e formazione, intende realizzare un'integrazione tra gli interventi statali relativi al sistema educativo e di istruzione e gli interventi regionali sul sistema educativo dell'istruzione e formazione professionale.

Con apposite disposizioni, viene pertanto disciplinato il ruolo delle Regioni nell'ambito della nuova filiera. In particolare, si stabilisce che, ferme restando le competenze regionali in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, le Regioni possono aderire alla filiera mediante la stipula, con gli uffici scolastici regionali, di accordi funzionali alle esigenze specifiche dei territori e finalizzati ad ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali. I suddetti accordi possono anche prevedere le istituzioni di reti, denominate *campus*, in grado di offrire percorsi formativi condivisi e integrati con i vari soggetti che ne fanno parte.

Al comma 6 del nuovo articolo 25-*bis* sono espressamente individuati i contenuti dei predetti accordi e dei percorsi sperimentali, che saranno attivati ai sensi del comma 2: l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta formativa, la promozione dei passaggi fra percorsi diversi, la quadriennalità del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, assolutamente imprescindibile al fine di adeguare il sistema formativo nazionale agli *standard* europei e, più in generale, al fine di supportare l'importante criticità dovuta al ritardo con il quale i nostri giovani accedono al mondo del lavoro o agli studi universitari.

Vi è poi il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative; la stipula di contratti di prestazione d'opera per attività di insegnamento e di formazione, nonché di addestramento nell'ambito delle attività laboratoriali e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) con soggetti del sistema delle imprese e delle professioni; la certificazione delle competenze trasversali e tecniche.

Sono altresì individuati i contenuti facoltativi dei medesimi accordi, tra i quali l'introduzione nelle istituzioni scolastiche dell'apprendimento integrato dei contenuti e delle attività formative programmate in lingua straniera; la promozione di accordi di partenariato, la valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzate all'interno dei percorsi formativi della nuova filiera, e il trasferimento tecnologico verso le imprese.

Sono poi disciplinate le modalità di accesso agli ITS Academy da parte dei soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali previsti per il conseguimento di un titolo di diploma professionale. L'accesso diretto agli ITS Academy da parte dei soggetti che hanno concluso il percorso quadriennale costituisce uno degli aspetti fondamentali e soprattutto innovativi del provvedimento in esame e la vera sfida di questo provvedimento.

È infine disciplinata la possibilità per coloro che hanno concluso i percorsi quadriennali, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 226, che partecipano alla sperimentazione e che sono sottoposti alla validazione di Invalsi, di sostenere l'esame di Stato presso l'istituto professionale assegnato dall'Ufficio scolastico regionale di competenza, senza dover previamente sostenere l'esame preliminare.

L'articolo 2 provvede all'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione del merito, di una struttura tecnica di livello dirigenziale a cui è affidata un'importante missione, quella di promuovere la filiera formativa, tecnologica e professionale. Alla struttura tecnica sono attribuite in particolare le funzioni di promuovere le sinergie tra la filiera formativa, tecnica, tecnologica e professionale e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico; di ampliare la progettazione dei percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità innovative necessarie allo sviluppo del Paese, di favorire una progressiva adesione del sistema di istruzione e formazione professionale al sistema nazionale di valutazione coordinato dall'Invalsi.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 12,43)

(Segue BUCALO, relatrice). L'articolo 3 disciplina l'istituzione, presso la suddetta struttura tecnica, di

un Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa, tecnologica e professionale, al quale è attribuito il compito di proporre l'aggiornamento dei profili di uscita e dei risultati di apprendimento dei percorsi sperimentali della filiera formativa, anche in relazione ai mutamenti del sistema delle imprese e in funzione delle esigenze specifiche dei territori.

Infine, l'articolo 4 istituisce il Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Crisanti. Ne ha facoltà.

CRISANTI (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, il disegno di legge che discutiamo oggi avrebbe l'obiettivo di riorganizzare il percorso formativo dell'istruzione secondaria professionale di secondo livello che coinvolge gli istituti tecnici, gli istituti professionali e la formazione regionale. Questo è un provvedimento che giunge in Aula ampiamente emendato. E colgo l'occasione per suo tramite, signor Presidente, per ringraziare sia il Presidente della Commissione, sia la relatrice Bucalo che, nonostante fossero incalzati dal Governo, hanno permesso un'ampia discussione e anche l'accettazione di numerosi emendamenti. Tuttavia, ci sono ancora, per quello che ci riguarda, alcuni aspetti critici che colgo qui l'occasione per evidenziare e non posso fare a meno di discutere di che cosa cambia rispetto alla situazione attuale, ovvero il *curriculum* degli studi e il modello organizzativo.

Per quanto riguarda il *curriculum* degli studi, si prevedono la riduzione della durata, che passa da cinque a quattro anni - e su questo non abbiamo una preclusione di merito - l'incremento delle ore pratiche e di laboratorio; il coinvolgimento nella didattica e nella formazione di personale che viene dal mondo imprenditoriale e dal mondo del lavoro del territorio in cui l'istituto professionale ha sede; l'autonomia dei singoli istituti a progettare percorsi per competenze trasversali e orientamento. Particolare enfasi viene posta sull'apprendimento della lingua inglese e sulla valorizzazione della proprietà intellettuale.

Trattandosi però di giovani, pieni di entusiasmo e di inesperienza nel momento in cui affrontano il lavoro, penso che manchi una formazione sulla sicurezza del lavoro. In Italia, ogni anno muoiono più di 1.000 persone per incidenti sul lavoro e per questi giovani che indirizziamo al lavoro così presto forse una formazione di questo tipo sarebbe auspicabile.

Anche il modello organizzativo cambia, come è stato evidenziato dalla relatrice. Cambiano le modalità di accesso all'ITS Academy; cambia il requisito per l'esame di Stato per alcune categorie e poi c'è la formazione delle reti didattiche che coinvolge l'ITS Academy, le università, le industrie e - come è stato detto - le Regioni.

Ci sono sicuramente degli aspetti estremamente positivi in questa impostazione, ma non si può fare a meno di sottolineare che è un indirizzo formativo strettamente ancorato al territorio, chiaramente per sfruttare le competenze e le opportunità che il territorio può offrire. È chiaro, però, che questo avviene a spese di una frammentazione della formazione e anche, forse, in assenza di una attività e di un'offerta formativa comune con *standard* uguali su tutto il territorio nazionale, perlomeno su alcuni aspetti. Tutto questo ha una ricaduta sulle opportunità dei nostri studenti. È chiaro, a questo punto, che uno studente, che inizia un percorso professionale al Sud e in un'area poco industrializzata e con poche offerte, ha un percorso formativo completamente diverso da quello di uno che invece magari ha la fortuna di trovarsi nel distretto industriale Monza-Brianza o Treviso-Vicenza-Padova. Ho presentato a questo proposito un emendamento, che è stato poi accolto come ordine del giorno - e di questo ringrazio il Governo - che aveva l'obiettivo di permettere agli studenti delle aree più svantaggiate di passare dei periodi nelle strutture che evidentemente possono offrire più opportunità di formazione e di inserimento. Spero che questo ordine del giorno venga preso sul serio, perché effettivamente può fare la differenza per diminuire le disuguaglianze tra Nord e Sud e tra aree sviluppate e aree poco sviluppate.

La polarizzazione della formazione ha anche altre conseguenze che interessano tutti gli studenti e che non possono essere ignorate. La focalizzazione del *curriculum* verso l'inserimento degli studenti in

attività produttive sul territorio avviene a spese di competenze trasversali e trasferibili. E sono queste competenze, trasversali e trasferibili, che possono essere utilizzate indipendentemente dal lavoro e possono aiutare gli studenti a cambiare lavoro in un momento in cui la nobiltà caratterizza così tanto il mondo lavorativo. E quali sono queste competenze trasferibili? Sono la capacità di comunicazione orale e scritta, la capacità di ascolto, la capacità di analisi dei dati, il pensiero creativo e critico. Sono tutte abilità che si imparano con materie oggi un po' desuete, come l'italiano, la storia, la matematica, la fisica, la filosofia, e non penso che debbano essere scartate in blocco per accelerare l'inserimento nel mondo del lavoro. L'istruzione, anche se professionale, deve avere l'obiettivo di formare dei cittadini, non utili ingranaggi a un processo produttivo. Una persona alla quale la scuola abbia negato determinate competenze trasversali e trasferibili avrà difficoltà a cambiare lavoro, se questo accade o se si trova in questa condizione. Questa è una persona vulnerabile sul piano dei rapporti di lavoro, quindi sicuramente meno libera, e questo non ci piace.

Nelle intenzioni, il disegno di legge in esame avrebbe una connotazione sperimentale. Questo aspetto mi ha incuriosito, perché di esperimenti un po' me ne intendo (*Ilarità. Applausi*). Chiaramente, però, c'è una differenza fondamentale tra un esperimento e un cambiamento senza base razionale. Sono tre gli elementi: il disegno sperimentale, gli indicatori misurabili e il punto di arrivo. Questo disegno di legge, però, giunge in Aula senza queste caratteristiche, per cui non capisco cosa sperimentiamo, cioè cosa misuriamo. A questo punto questo cambiamento può avere tre effetti (neutro, negativo o positivo) e a me piacerebbe sapere se è possibile arrivare a un giudizio su questo aspetto, perché ha un valore etico fondamentale. Infatti, se questo meccanismo, questo disegno di legge non funziona, di fatto creiamo un danno agli studenti e anche agli insegnanti e non possiamo utilizzare quelle persone come cavie. Abbiamo una responsabilità.

Sicuramente il disegno di legge prevede la presenza di una struttura di monitoraggio che, tra l'altro, si avvale anche dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) e dell'Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa (INDIRE). Tuttavia, se il disegno è sbagliato all'inizio, i dati non saranno utilizzabili. Faccio un esempio: il fatto di prendere 150 istituti a caso, senza alcun istituto di controllo, non ci dirà nulla; inoltre, all'interno degli stessi istituti si sarebbero dovute prevedere delle classi che rimanevano così com'erano. Mi preoccupa proprio questo aspetto, cioè il fatto che introduciamo un cambiamento senza una *ratio*, senza un disegno sperimentale. Badate bene che se è sperimentale, questa misura ha un impatto sulle vite delle persone e, quindi, ha anche un aspetto etico. Quando introduciamo una cosa sperimentale, dobbiamo considerare se stiamo facendo del danno, calcolare il rischio, perché alla fine abbiamo a che fare con delle persone. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Aloisio. Ne ha facoltà.

ALOISIO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo oggi a discutere un provvedimento che istituisce la filiera formativa tecnologico-professionale, che sarà costituita dai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione, dai percorsi formativi degli ITS Academy, dai percorsi di istruzione e formazione professionale e da quelli di istruzione e formazione tecnica superiore. Inoltre, è stato previsto che anche le Regioni possano aderire alla filiera formativa tecnologica.

Ho appreso a mezzo stampa le parole trionfanti della ministra del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, per cui questo provvedimento consentirà ai giovani e alle famiglie che scelgono questo percorso di raggiungere tutti i più alti livelli dei titoli terziari e post terziari: diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, lauree, dottorati in apprendistato duale di terzo livello. Mi chiedo se il Governo, o quando meno la maggioranza, abbia mai prestato ascolto alle parole espresse dalle parti sociali, che hanno bocciato *in toto* questo provvedimento, esprimendo un giudizio fortemente negativo, atteso il generale impoverimento dell'impianto didattico che si viene a realizzare. Lo ribadiscono, ad esempio, a gran voce CGIL e FLC-CGIL, che esprimono grandissima preoccupazione. Onestamente, non si comprende tutta questa fretta, tutta l'attenzione e tutto l'interesse nel portare avanti così velocemente tale provvedimento; o meglio, si intuisce leggendo la relazione illustrativa, dove scorgiamo l'evidente *assist* che questa riforma intende offrire agli enti privati e alle

aziende, che sembra si sostituiscano alla definizione dei programmi educativi, dettando addirittura i tempi dei percorsi formativi. È chiaro il tentativo, sempre più spinto da parte di questo Governo, di privatizzare tutto, dalla sanità alla scuola, come emerge dalla lettura del testo.

Tuttavia, le priorità sono altre: penso ad esempio alla necessità di garantire il tempo pieno nelle scuole, soprattutto nelle aree più disagiate del Paese; un'iniziativa che offrirebbe agli studenti maggiore opportunità di apprendimento, contribuendo a ridurre le disuguaglianze educative e a fornire un importante supporto sociale ed emotivo, contribuendo anche a ridurre il rischio di coinvolgimento in attività criminali. Ma si tratta di una scelta che viene da lontano, giacché già dal tempo degli anni Settanta e Ottanta si è deliberato in maniera scientifica lo smantellamento delle scuole di secondo grado a tempo pieno, che faticosamente i politici oculati degli anni Sessanta avevano attuato.

Se, come recita il testo, l'organico potrà essere integrato con contratti di insegnamento stipulati con esperti provenienti dal mondo delle imprese, chiederei alla ministra Calderone se è sicura che gli insegnanti abbiano letto questo provvedimento. In sintesi, state legittimando di mettere sotto contratto *manager* e imprenditori e lasciare a casa gli insegnanti, che già nascono tra contratti precari e supplenze (*Applausi*), in spazi logistici obsoleti e che spesso non rispondono ai requisiti minimi di agibilità. Lo diciamo senza giri di parole, accogliendo le istanze provenienti dagli auditi: istituire relazioni stabili di coprogettazione dell'offerta formativa con le aziende e le realtà produttive del territorio rappresenta un rischio enorme soprattutto per l'autonomia didattica.

Si tratta, in sintesi, dell'ennesimo colpo di grazia che state dando al mondo della scuola, al personale ATA, al corpo docenti e soprattutto alle nostre figlie e ai nostri figli. State svendendo la scuola al privato, abbreviando i percorsi didattici e anticipando le esperienze lavorative. Ma soprattutto state impoverendo il concetto stesso di istruzione che, per noi, rimane legato a una comunità educante, ignorando le vere criticità che provengono dal mondo della scuola. Penso alla sicurezza dei nostri figli, laddove, dal ventesimo rapporto Osservatorio civico sulla sicurezza a scuola redatto da Cittadinanzattiva, emerge che il 58 per cento degli istituti scolastici italiani non ha il certificato di agibilità statica e di prevenzione incendi, mentre oltre il 40 per cento è privo del collaudo statico, anche a fronte di undici Regioni che presentano un elevato rischio sismico.

Queste sono solo alcune fra le priorità su cui si dovrebbe intervenire. Il MoVimento 5 Stelle ha dato il massimo per arginare le numerose criticità di questa riforma, presentando moltissimi emendamenti che avete respinto al mittente, temendo qualche corto circuito rispetto al vostro piano di privatizzare gli ITS. Nonostante la maggioranza avesse remato in direzione diametralmente opposta rispetto al buon senso, non ha potuto però non approvare un mio emendamento - e di questo vi ringrazio - che recava l'obiettivo di aiutare gli studenti disabili. In questo modo, grazie a una proposta emendativa del MoVimento 5 Stelle a mia prima firma, riusciremo quantomeno a sostenere, durante il loro inserimento nei contesti lavorativi, i soggetti più fragili. (*Applausi*). È cruciale che istituzioni educative, organizzazioni e comunità si impegnino a promuovere una cultura dell'accettazione, dell'accoglienza, dell'empatia e del sostegno reciproco e, cioè della condivisione.

Pertanto, occorre lavorare insieme per abbattere le barriere sia fisiche che sociali che impediscono alle studentesse e agli studenti disabili di partecipare pienamente alla vita accademica e professionale, a sperimentare il comune vivere delle difficoltà che la vita presenta nel quotidiano.

Onorevoli colleghi, ancora una volta ci troviamo a dibattere di una scatola vuota, dell'ennesimo provvedimento propagandistico che portate a casa solo per tornaconto politico elettorale e che ha l'esclusivo obiettivo di rispondere agli interessi di un sistema scolastico privato, fortemente supportato dalle *lobby*.

Non è questo il modo di trattare la nostra scuola, il futuro dei nostri figli e delle generazioni che verranno. Il sigillo di questa riforma è il marchio della disuguaglianza ed espressione propria di un Governo che è già passato alla storia come il pallido custode dell'ingiustizia e dell'abbandono di 60 milioni di italiani.

Tuttavia, non voglio concludere questo mio intervento con un concetto così triste, una presa d'atto di un provvedimento, l'Atto Senato 924, del tutto disancorato da quanto si sarebbe potuto fare. L'auspicio è che questo Governo, presieduto da una donna, Giorgia Meloni, possa ravvedersi, osservare con più

attenzione i bisogni dei giovani e della società, e possa attuare quei cambiamenti nel mondo scolastico, anche per ridurre l'abbandono, la mortalità scolastica e, in sintesi, quella povertà educativa che in alcune realtà ha raggiunto proporzioni allarmanti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Malpezzi. Ne ha facoltà.

[MALPEZZI](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, ben trovata alla Sottosegretaria, sono contenta che ci sia qui lei oggi. Senza nulla togliere alla Sottosegretaria, trovandoci di fronte alla discussione generale di un provvedimento che è una riforma del mondo dell'istruzione, ci saremmo però aspettati la presenza del Ministro, che forse dovrebbe venire in Parlamento anche ad ascoltare quello che è il dibattito. Verrà magari per le dichiarazioni di voto, ma avrei preferito poterlo vedere anche per il dibattito. Cara Sottosegretaria, ci troviamo di fronte a un'occasione mancata. Perché ci troviamo di fronte a un'occasione mancata quando affrontiamo questo provvedimento? La fretta rischia di fare i gattini ciechi. Diceva così un vecchio proverbio contadino: la gattina furiosa ha fatto i gattini ciechi.

Il provvedimento nasce per provare a dare una risposta alla dispersione scolastica; provare a rendere la nostra scuola, per alcuni aspetti, anche vicina - come ricordava prima la relatrice in un passaggio - ai sistemi europei; per provare a garantire ai ragazzi una diversificazione anche di formazione a seconda delle proprie intelligenze emotive. Non tutti apprendono nello stesso modo e, proprio perché serve una scuola che risponda alle esigenze dei ragazzi, è bene che la scuola stessa si interroghi e possa anche cimentarsi in riforme. Quando però le riforme e i grandi cambiamenti vengono fatti così in fretta, io mi preoccupo dei rischi, che sono quelli che ha messo ben in evidenza nel suo intervento il collega Crisanti, senza alcuna presa di posizione ideologica, ma proprio perché dei rischi ci sono.

Perché dico che ci sono dei rischi? Ce lo dicono i numeri di chi ha aderito alla sperimentazione. Vorrei sottolineare quello che il collega Crisanti prima ha detto. Noi siamo di fronte a una sperimentazione, a una riforma sperimentale o a un vero e proprio cambiamento di passo? Quando in Parlamento è arrivato questo provvedimento di riforma, noi ci siamo trovati subito dopo le scuole che ci chiamavano perché era arrivata una circolare che diceva loro di far partire la sperimentazione. Diceva loro cioè che il Parlamento stava discutendo, ma intanto potevano partire con la riforma, lasciando libertà di scelta sull'adesione visto che era importante partire.

Il problema è che anche questa richiesta di adesione sperimentale è arrivata a dicembre e voi sapete, perché la scuola la frequentate - nel senso che la frequentate dai banchi del Governo, perché vi occupate delle norme che la riguardano - che c'è un termine per le iscrizioni al primo anno delle scuole secondarie di secondo grado, che è dovuto slittare sia per questa sperimentazione che per il liceo *made in Italy*. Le scuole non hanno avuto neanche il tempo di poter dire che vogliono cimentarsi in questo grande cambiamento, perché nel giro di tre settimane dovevano convincere i colleghi dei docenti ad aderire alla proposta e rivoluzionarsi al loro interno.

Cosa è successo? Cosa ci dicono i numeri? Ci dicono che hanno aderito a questa sperimentazione, che ha come finalità anche quella di dare una risposta alla dispersione scolastica, di provarci, di aprire uno sguardo diverso rispetto a un settore importante come quello tecnologico-professionale, solo le scuole che erano già pronte a un'innovazione, con una grande discrepanza rispetto al resto del Paese. Pensate per esempio che la Lombardia è quella che ha avuto il numero più alto di adesioni. I numeri sono usciti l'altro giorno, li ha mandati in giro il Ministero: ci sono 176 istituzioni scolastiche che hanno deciso di partecipare alla sperimentazione, su 1.700 che avrebbero potuto farlo. Per carità, erano libere di farlo. Ma il fatto che solo 176 lo abbiano fatto, quando la finalità è così importante, come quella che voi avete delineato nella relazione della collega Bucalo, significa che qualche difficoltà nell'organizzazione c'è.

La maggioranza di queste istituzioni sono in Lombardia oppure sono laddove la sperimentazione sui professionali e sull'istruzione e formazione professionale è già avanzata. Vi do due dati: uno riguarda la Puglia, che è al secondo posto rispetto a queste richieste e a queste adesioni, e l'altro la Calabria. Erano già pronte, perché stavano lavorando su una determinata filiera. Ecco che allora c'è un problema, perché il resto d'Italia fa fatica. Voi capite bene che, se fate partire una sperimentazione, che rischia di non essere sperimentazione e di andare poi a norma, perché stiamo correndo su questo provvedimento, le scuole non sono pronte ad aderire.

Onde evitare che qualcuno possa pensare che io abbia pregiudizi sui quadriennali, vi dico che una delle mie figlie va in un quadriennale e fa già una sperimentazione quadriennale. È bene ricordare che si tratta di una sperimentazione che è in corso dal 2008 e che è stata poi ripotenziata. Una delle mie figlie ci va. La sua scuola è una di quelle che in Lombardia ha aderito anche alla sperimentazione di filiera tecnologico-professionale. Ma è chiaro che per loro è più facile, perché hanno già un'abitudine, anche nella didattica e nella valutazione per competenze, che agevola il passaggio. Quei ragazzi forse potranno godere di uno strumento in più, ma questo non è dato a tutta Italia. Allora è lì il tema delle disuguaglianze, che non è accessibile a tutti.

Devo riconoscere che il presidente Marti ha fatto uno sforzo enorme, con il suo emendamento, per mettere le risorse sui *campus*. Queste risorse, però, dovevano essere impiegate in primo luogo per aiutare gli insegnanti a formarsi a una didattica per le competenze, che aiuta il passaggio dai cinque ai quattro anni. Se queste risorse non ci sono, le scuole faranno fatica e ancora una volta - ecco lì l'occasione mancata - una possibilità che poteva esserci, con tutta una serie di limiti che anche altri colleghi metteranno in evidenza, diventa una possibilità che verrà data a pochi.

Perché avete voluto correre? Poteva partire la sperimentazione e, al contempo, ci sarebbe stato un passaggio più approfondito qui in Parlamento. Si lasciavano libere le scuole, senza pressione, e magari si riusciva a spingere, attraverso una sorta di *peer education*, le scuole già pronte, perché hanno i quadriennali in corso, a dare una mano alle altre scuole a cimentarsi in questo. Questa poteva essere un'opportunità.

Si poteva anche lavorare tutti insieme. Non faccio parte di quella Commissione, ma so che c'è stato un bel clima in 7a, per quanto anche lì un po' di corsa, senza capirne i motivi, soprattutto quando, a ridosso dell'incardinamento del provvedimento qui al Senato, il Ministro - ricordo non è presente mentre noi stiamo discutendo di questa importante riforma - aveva deciso di far partire subito la circolare. È un'occasione mancata. Le innovazioni possono sempre far paura ed essere viste con uno sguardo di sospetto, anche dal mondo della scuola (posso dirlo perché provengo da quel mondo, quindi so che spesso ci sono tante paure), ma funzionano quando partono dal basso, cioè quando si riesce a far partire un coinvolgimento il più ampio possibile.

Se partono gli istituti che già sono pronti a sperimentare, forse un buon servizio al mondo della scuola e soprattutto ai nostri ragazzi non lo abbiamo fatto, perché il prossimo anno scolastico partirà con sperimentazioni che non verranno attuate in tutta Italia. Vi saranno, sì, in tutte le Regioni, ma con gradazioni diverse, senza risorse, che quindi non daranno questa ulteriore spinta, ed è un peccato.

Aggiungo un altro elemento che mi sta particolarmente a cuore, perché so che il Ministero ha lavorato a un tavolo per l'istruzione e la formazione professionale, con la formazione delle Regioni, e so che c'è stato un grande coinvolgimento. L'istruzione e la formazione professionale affidate alle Regioni però non sono omogenee su tutto il territorio nazionale. E quel coinvolgimento, estremamente positivo - perché ci è stato detto che lo è stato - non dà, anche in questo caso, una possibilità su scala nazionale.

Anche lì, forse servivano risorse aggiuntive, per aiutare anche le Regioni a far partire più percorsi di istruzione e formazione professionale o quantomeno a creare quella programmazione che oggi non c'è. Voi qui parlate del quarto anno di istruzione e formazione professionale, ma sapete che, in tantissime Regioni, si è fermi ancora al terzo? E diventa difficile, poi, se non c'è un adatto ed adeguato finanziamento, arrivare tutti allo stesso livello.

Anche qui, una piccola chiosa: vanno messe in atto misure, che non si possono fare a costo zero, tali per cui i ragazzi che vanno in quegli istituti di istruzione e formazione professionali abbiano davvero la possibilità di completare in maniera serena il loro percorso. Se è vero infatti che non tutti apprendiamo allo stesso modo, le fatiche sono tante e differenti.

Questo percorso si propone di creare una scuola a misura di studente, ma, senza risorse, i ragazzi più fragili, come ricordava prima il collega e amico, professor Crisanti, rischiano di rimetterci ancora di più, perché rischiano di non veder raggiunto l'obiettivo che sulla carta è scritto, ma che, senza alcun intervento aggiuntivo, rimane un'utopia e basta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pirondini. Ne ha facoltà.

[PIRONDINI](#) (M5S). Signor Presidente, il MoVimento 5 Stelle esprime, nel merito, un parere negativo

su questo provvedimento, che tocca un tema assolutamente importante, come quello del raccordo tra istruzione e lavoro, ma in questo caso, lo fa, a nostro avviso in modo frettoloso, incompleto e superficiale. Il disegno di legge n. 924 tratta appunto il tema dell'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, modificando il ruolo della scuola e ponendolo in una funzionalità purtroppo subordinata.

Diciamo subito che l'accelerazione impressa al provvedimento affinché possa partire già dall'anno scolastico 2024-2025 è un errore, che abbiamo provato a evitare presentando diversi emendamenti. Un nostro emendamento, tra i tanti che abbiamo presentato per provare a migliorare il testo, proponeva che questa riforma scolastica (perché, di fatto, questa lo è) partisse almeno dall'anno scolastico 2025-2026.

Tra l'altro, ricordo che in Commissione vi era un consenso anche all'interno della maggioranza su questo tema. Evidentemente, il Governo la pensava diversamente e, purtroppo, ha prevalso questa linea. L'emendamento del MoVimento 5 Stelle, mirante ad affrontare con maggiore attenzione e con maggiori approfondimenti il tema, presentato anche da altre forze politiche di minoranza, è stato bocciato, quando invece avrebbe dovuto indurre a una riflessione seria sull'evidente problema di tempistica rispetto alla possibilità di scelta che studentesse e studenti dovrebbero poter maturare.

La fretta, signor Presidente, non è mai una buona consigliera e questo provvedimento arriva in Aula con troppa fretta. Il suo *iter* non gioverà certamente a trasformazioni di tale portata. La distinzione non era quindi tra fare le cose velocemente o lentamente, ma tra farle bene o male e questo Governo sceglie sempre la seconda alternativa.

Sul provvedimento esprimiamo un giudizio negativo, sia perché si va nella direzione sbagliata dell'impoverimento dell'impianto culturale del sistema di istruzione, sia perché l'obiettivo, in astratto condivisibile, di raccordare meglio l'istruzione con il mondo del lavoro viene attuato in questo testo con una metodologia affrettata, pericolosa e lacunosa. Molti percorsi scolastici risulteranno ridimensionati, come nel caso della riduzione sperimentale a quattro anni dei percorsi d'istruzione quinquennale. La domanda è: può essere questa una soluzione? Può essere la riduzione dell'istruzione delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi essere un passo in avanti? Può essere il fatto di mandare meno a scuola le nostre ragazze e i nostri ragazzi un miglioramento per il nostro Paese?

Signor Presidente, per comprendere quanto nel nostro Paese ci sia bisogno di più scuola e non di meno scuola, basta ascoltare i ragionamenti di alcuni Ministri di questo Governo: basta ascoltare il ragionamento che fa il Ministro che parla di sostituzione etnica per capire che abbiamo bisogno di più scuola, non di meno scuola (*Applausi*); basta ascoltare lo stesso Ministro parlare del fatto che i poveri mangiano meglio dei ricchi per capire quanto abbiamo bisogno di scuola in questo Paese (*Applausi*); basterebbe il ragionamento che fa il Ministro della cultura, secondo il quale Dante Alighieri sarebbe il fondatore del pensiero della destra italiana: quest'affermazione, oltre a farci capire che abbiamo veramente bisogno di tantissima scuola in più, ci fa capire un'altra cosa, ossia che il Ministro della cultura è poco informato. Peraltro, chiedo al Ministro, tramite lei Presidente, quale sarebbe il canto della «Divina Commedia» in cui si parla, ad esempio, della cancellazione del reato di abuso d'ufficio, della devastazione della sanità pubblica (*Applausi*) o della devastazione della scuola pubblica, perché evidentemente sono in un canto dell'Inferno, che però dev'esserci sfuggito.

Tornando al provvedimento, il principio che lo muove è più formazione con minor tempo a scuola, principio che chiaramente non potrà funzionare. Guardi, Presidente, non voglio nemmeno ipotizzare che questa devastazione della scuola italiana avvenga esclusivamente per creare manodopera a basso costo, magari da pagare tre o quattro euro l'ora. La scuola, Presidente, è infatti il luogo dove formare nuovi cittadini e nuove cittadine consapevoli e non quello in cui formare i nuovi schiavi moderni.

Con la frase «in funzione delle esigenze specifiche dei territori», questo provvedimento divide ancora di più il sistema scolastico italiano, che già subirà drammatiche conseguenze dallo scriteriato progetto dell'autonomia differenziata. Basti pensare che gli istituti tecnici superiori (ITS) sono situati prevalentemente nelle grandi Regioni, mentre nel Molise, in Umbria e in Basilicata c'è n'è soltanto uno. La scuola dovrebbe essere lo strumento migliore che il Paese ha a disposizione per garantire pari opportunità alle nuove generazioni e per ridurre le disuguaglianze generate dalle diverse realtà e

opportunità territoriali. La scuola ha il ruolo di fornire ai giovani le competenze intellettuali e operative capaci di accompagnare le tante mutazioni che il mondo sociale e quello produttivo dovranno vivere. Per questo è fondamentale che mantenga sempre uno sguardo ampio e alto.

Tale sperimentazione - perché è di questo che stiamo parlando - onestamente ci preoccupa non poco, perché pare voler anticipare un pericoloso percorso di riforma sostanziale dell'istruzione secondaria, nazionale e regionale, che avrà ripercussioni anche su quella terziaria, visto che ne modifica le forme di accesso, addirittura con la previsione di accesso agli ITS di studenti non solo con tipologie e livelli di formazione estremamente diversi, ma alcuni con l'esame di Stato superato e altri senza, con conseguenti diversificazioni negli eventuali percorsi successivi. Uno dei rischi è che percorsi così abbreviati e impoveriti producano l'effetto di una complessiva percezione di inutilità dello studio, di uno svilimento del tempo passato a scuola e della complessiva perdita di senso dell'istruzione in luogo di un precoce accesso al lavoro.

La cultura del lavoro è uno strumento importante per fare scuola, ma viene svilita, se ridotta a singole esperienze proposte precocemente ad allievi che ancora non hanno sviluppato competenze di base e un'adeguata consapevolezza dei propri interessi e attitudini. Noi non siamo certamente contrari in assoluto al fatto che le scuole formino gli studenti anche rispetto a professioni specifiche, magari per un inserimento lavorativo più agevole, ma le modalità con le quali lo si sta facendo ci trovano in totale disaccordo, poiché sbrigliate e controproducenti.

Il modello proposto rischia di essere un *boomerang*, tra l'altro, anche per il mondo imprenditoriale, perché la spinta ad accompagnare precocemente gli studenti verso il mondo del lavoro, ben prima che acquisiscano i saperi e le conoscenze che rappresentano il presupposto di abilità e competenze specifiche, è contraria anche ad una politica di sviluppo che richiederà, in un mondo sempre più complesso e globalizzato, l'impiego di lavoratori più consapevoli e meglio formati. E che succederà, Presidente, se l'unica professione per la quale un nostro studente si sarà formato sarà tra quelle sostituite dall'intelligenza artificiale? Quale sarà il suo futuro, se avrà ricevuto una carente formazione scolastica? Al massimo, potrà fare il Ministro della cultura in questo Governo, ma non vedo tante altre alternative. (*Ilarità. Applausi*). Quali sarebbero quindi i presunti benefici di questo provvedimento? Per la scuola pubblica, praticamente nessuno, mentre ci saranno per gli enti privati e per le imprese, in un disegno complessivo di privatizzazione dell'istruzione sempre più preoccupante.

Noi ribadiamo con grande forza che si tratta di un processo che minaccia il sistema nazionale d'istruzione e che è doveroso fermare. Peraltro, per capire le sorti di questo progetto basta guardare i dati delle precedenti sperimentazioni quadriennali: solo 243 scuole sulle 1.000 previste dal decreto ministeriale n. 344 hanno chiesto di sperimentare il modello del diploma in quattro anni e le 192 sperimentazioni sono passate a 175 già l'anno successivo e ad oggi sono ridotte addirittura a 98. Si dimostra quindi chiaramente che le istituzioni scolastiche che hanno fatto esperienza diretta di un modello di scuola impoverito non lo hanno considerato efficace e di conseguenza lo hanno abbandonato.

In conclusione, signor Presidente, secondo noi questo è un disegno di legge sul quale si doveva cercare una più ampia condivisione con il mondo della scuola, rimandandone nel frattempo l'attuazione. Invece, si sono di fatto respinte quasi tutte le proposte emendative sostanziali della minoranza in nome del principio del facciamolo subito e facciamolo male, che è ormai la consueta cifra stilistica di questo Governo.

Per questo provvedimento ringrazieranno i privati, chiaramente a discapito del sistema scolastico pubblico, che è un po' quello che accade anche con la sanità. Il ministro Valditara disse mesi fa la seguente frase: «L'umiliazione è un fattore fondamentale nella crescita e nella costruzione della personalità». Vorremmo dire al Ministro dell'accorpamento delle scuole, al Ministro della perenne strizzata d'occhio ai privati, che è anche Ministro della scuola, purtroppo, che, se il suo obiettivo è quello di umiliare la scuola pubblica, purtroppo ci sta riuscendo alla grande. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Paganella. Ne ha facoltà.

[PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, con questo provvedimento voluto dal ministro Valditara si interviene in modo concreto in una sfida strategica per il nostro Paese, per il suo tessuto

produttivo e per il suo sistema formativo. Dobbiamo ammettere infatti che il nostro sistema formativo al momento non è sempre in grado di formare adeguatamente proprio le professionalità maggiormente richieste dal nostro sistema produttivo, che eccelle per caratteristiche di innovatività e intraprendenza note in tutto il mondo. Questa riforma, frutto anche del leale confronto con le Regioni, nel corso di un proficuo percorso legislativo in Commissione, costituisce una tappa fondamentale per la realizzazione di un progetto ambizioso e innovativo, rivolto a studenti e imprese, in grado di ridurre questo divario ereditato da un sistema formativo professionalizzante ormai obsoleto. (*Applausi*).

L'istituzione della filiera tecnologico-professionale ha la finalità di ampliare l'offerta formativa a beneficio delle giovani generazioni attraverso un'integrazione tra il sistema formativo statale, principalmente consistente negli istituti tecnici e professionali, ma non solo, e quello della formazione professionale regionale, il tutto con il coinvolgimento fattivo del sistema delle imprese. Il cuore della riforma è rappresentato dalla costruzione di una filiera quattro più due, che significa che i quattro anni di istruzione tecnico-professionale saranno collegati, anche dal punto di vista del percorso formativo, con il biennio degli ITS. Essendo il percorso di quattro anni, si potrà accedere prima agli ITS, ma anche all'università o direttamente al mondo del lavoro, senza che questo comporti una diminuzione della preparazione. La riforma punta, infatti, da una parte, al rafforzamento delle materie di base, come italiano, matematica e inglese, nelle quali oggi la formazione tecnico-professionale ottiene risultati sicuramente meno soddisfacenti rispetto alla formazione liceale e alle esperienze straniere, e, dall'altra, al rafforzamento dell'attività di laboratorio, dell'alternanza scuola-lavoro e del collegamento con il mondo delle imprese.

Inoltre, realizzandosi la riforma a invarianza di organico, ci saranno più docenti a disposizione degli studenti, potendosi così personalizzare la formazione sempre di più proprio nella direzione voluta dal Ministro, anche con l'introduzione del docente *tutor*. (*Applausi*).

Inoltre, non si tratterà, come nelle precedenti sperimentazioni, di una semplice compressione dei programmi quinquennali in quattro anni, ma di programmi nuovi, pensati per le nuove esigenze didattiche e formative. In poche parole, si tratterà di una formazione di maggior qualità, in quanto più mirata, in grado di assicurare sbocchi professionali più qualificati in minor tempo.

La stretta connessione con il sistema delle imprese passa poi attraverso due elementi: il ricorso all'apprendistato formativo di primo livello e il potenziamento del sistema alternanza scuola-lavoro e delle forme di inserimento in contesti lavorativi, anche attraverso i servizi di collocamento mirato per studenti con disabilità. Il percorso sperimentale è particolarmente innovativo, perché darà più opportunità lavorative e di maggior successo professionale ai nostri giovani, che troveranno più velocemente lavoro e al tempo stesso consentirà al mondo produttivo di essere più competitivo.

Il disegno di legge contiene altresì un'importante passaggio, che consente di arricchire le specializzazioni laddove manchino i profili necessari tra i docenti. Le scuole potranno stipulare contratti diretti con imprenditori, tecnici o *manager* perché salgano in cattedra per insegnare ai ragazzi. Le novità poi riguardano le attività formative in lingua straniera, la promozione di accordi di partenariato, la valorizzazione delle opere dell'ingegno e il trasferimento tecnologico verso le imprese. Nella riforma, l'internazionalizzazione, infatti, giocherà un ruolo chiave, con collegamenti con istituti all'estero, *stage* e attività formative sulla base delle migliori esperienze europee.

Le novità descritte troveranno immediata applicazione con riferimento ai percorsi quadriennali già avviati nell'ambito del progetto nazionale di sperimentazione relativo alla filiera formativa attivato per l'anno scolastico 2024-2025 dal Ministero dell'istruzione e del merito. Ricordo infatti che questa riforma legislativa intende consolidare una sperimentazione avviata dal Ministro, in modo che questi percorsi possano essere attivi già dal prossimo anno scolastico. Così, questa legge avrà certamente una sua effettiva e rapida attuazione: sono già 176 gli istituti tecnici e professionali che hanno avviato una sperimentazione che attende la consacrazione di questa riforma legislativa per dispiegare tutti i propri effetti.

La concreta attuazione della filiera passa dal necessario coinvolgimento delle Regioni, a cui compete, come noto, la programmazione dell'offerta formativa sul territorio e il disegno di legge valorizza al massimo questo ruolo. Alle Regioni è rimessa la piena libertà di aderire e di definire in concreto le

modalità realizzative, al fine di integrare e ampliare l'offerta formativa in funzione delle esigenze specifiche dei territori. Per riorganizzare l'offerta formativa viene prevista anche la possibilità di costituire reti denominate *campus*, in grado di offrire percorsi formativi condivisi e integrati con i vari soggetti che ne fanno parte.

Per dare un segnale concreto e tangibile a supporto della realizzazione della filiera, si è prevista l'istituzione di un fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni per il 2024 e cinque milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la progettazione degli interventi infrastrutturali. L'approvazione di un emendamento della Lega, infatti, segna un'innovazione anche di tipo infrastrutturale: i *campus*, dunque, quali luoghi di elezione per questa formazione integrata, potenzialmente aperti a tutti i gradi e le forme di istruzione collocati in quei distretti che si caratterizzano per la loro innovatività. (*Applausi*). Con questo fondo di complessivi 20 milioni si mette a disposizione delle realtà più intraprendenti del nostro territorio un patrimonio anche di risorse necessarie per la loro progettazione.

Con questa riforma, dunque, si compie un passo avanti determinante per la modernizzazione del Paese, nella piena convinzione che il suo sviluppo debba passare dal rinnovamento dei suoi sistemi formativi, dall'ampliamento delle possibilità di scelta a beneficio dei nostri studenti e dalla piena sinergia con la parte più attiva e intraprendente del suo sistema produttivo. Di questo, come Gruppo Lega, ringraziamo sicuramente il ministro Valditara e personalmente ringrazio il presidente Marti e i colleghi della 7a Commissione, che non hanno fatto mai mancare il loro contributo all'esame di questo provvedimento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Verducci. Ne ha facoltà.

[*VERDUCCI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, questo provvedimento del Governo avrà effetti molto pesanti e strutturali sulla nostra scuola e sulla nostra società, eppure ancora una volta è completamente calato dall'alto, senza condivisione con il mondo dell'istruzione, che subirà un impatto deformante con ripercussioni molto negative. Non è un caso che il Consiglio superiore della pubblica istruzione abbia espresso contrarietà; non è un caso che la gran parte degli organi collegiali delle scuole in ogni parte d'Italia (anche quelle a maggior trazione economica o manifatturiera), collegi dei docenti e consigli d'istituto, abbiano detto no alla richiesta pressante che viene dal Ministero per aderire immediatamente alla sperimentazione della riforma. Ci sono stati casi di forzature che hanno violato regole e statuti della democrazia scolastica e degli organi collegiali. In particolare, a dire no sono gli studenti, perché questa che voi, signori del Governo, chiamate riforma in realtà - ecco il rischio che vediamo - può scardinare un principio fondamentale del diritto allo studio, cioè l'eguaglianza nelle scelte e nell'accesso al sapere.

Noi in Commissione cultura abbiamo dovuto insistere perché si tenessero almeno le audizioni su un provvedimento così impattante. Eppure, durante la discussione parlamentare, con uno sfregio evidente per gli auditi e per le scelte dei parlamentari, è arrivato il decreto del Ministro a silenziare, di fatto, tutti. Invece quelle audizioni sono voci fondamentali e vanno ascoltate, signor Presidente. Noi denunciemo il rischio che questo provvedimento scardini l'impostazione della scuola com'è scritta nella nostra Costituzione: una scuola per tutti, pubblica, universale e inclusiva. Questo atto rischia di spezzare in due il sistema dell'istruzione.

Viene detto, con enfasi, con tutta la retorica della propaganda, che questa filiera formativa, tecnologica e professionale sarà innovativa. Noi pensiamo che non sarà così, intanto perché si tratta dell'ennesima riforma a costo zero: non c'è neanche un euro per i ragazzi o per i progetti didattici; gli unici fondi che vengono stanziati sono per una fantomatica struttura tecnica per la promozione della filiera. Ecco, ancora una volta, solo propaganda.

Dite che gli istituti tecnici e professionali - che voi giudicate di serie B - domani diventeranno di serie A. Niente di tutto questo è vero, perché non c'è niente di innovativo nel ridurre il tempo scuola, nell'abbassare la qualità degli apprendimenti, nell'impoverire la preparazione complessiva degli studenti, nel rendere rigidi, senza alternative e già predeterminati i percorsi di sbocco per gli studenti, come ai tempi di quella che fu la scuola dell'avviamento prima del 1962. Qui c'è un "avviamento 2.0", altro che innovazione. Utilizzate parole altisonanti come «*campus*», ma in realtà c'è il rischio di cancellare conquiste sociali fondamentali.

Si tratta di un modello regressivo che, di fatto, rischia di servire solo a fornire alle imprese manodopera a basso costo. È un modello che non contrasterà né dispersione scolastica, né povertà educativa. Per questo, la mia opposizione. Qui voglio esprimere un no forte e determinato e un no politico a questo provvedimento e a un'idea di Paese in cui a studiare e ad andare avanti sono solo coloro che già sono avanti, perché vengono da famiglie forti e benestanti, mentre la gran parte dei ragazzi, che vengono da famiglie che ogni giorno fanno i conti con le difficoltà, con la precarietà e con la crisi sociale, rischiano di non avere scelta di futuro e di non avere possibilità se non dentro un contesto che è già deciso da altri.

Questo rischia di essere un ennesimo muro che impedirà a migliaia di ragazzi di accedere al sapere, che è un grande patrimonio sociale a cui tutti devono avere diritto, in particolare nel tempo che viviamo, quello di una piena e sconvolgente rivoluzione tecnologica. La scuola non è e non può essere una mera succursale del lavoro, di più se è un lavoro che rischia di essere dequalificato, precario e sottopagato.

Con questa riforma viene introdotto di fatto un apprendistato senza retribuzione, cui i ragazzi devono sottostare, aumentando le ore di alternanza scuola-lavoro. Il rischio - lo voglio ribadire - è di avere manodopera formata, ma a basso costo.

Presidente, dopo il colpo mortale dell'autonomia differenziata, anche qui viene prefigurata la fine del sistema di istruzione nazionale, disgregato in tanti circuiti locali, con differenze enormi da territorio a territorio. La scuola che viene qui definita non ha più un rapporto di primazia, di promozione nei confronti degli altri soggetti della società territoriale, com'era nelle intenzioni dell'autonomia scolastica. No, qui viene svuotata completamente quell'impostazione e viene imposto un modello subalterno, piegato completamente alle esigenze del mercato e delle imprese, con anche in cattedra esponenti di aziende, che non hanno i requisiti per insegnare.

Attenzione, Presidente, nessuno di noi disconosce l'importanza del mercato e delle imprese, ma qui il tema è non svendere la scuola pubblica e le sue potenzialità sociali e non barattare il destino di tanti ragazzi. Ridurre il numero di anni di studio metterà strutturalmente a rischio - checché se ne dica - organici e didattici. Ridurre il numero di anni di studio significa di fatto dequalificare, far calare il grado d'istruzione dei giovani. Questo acuisce disegualianze, disparità e discriminazioni sociali in un Paese - il nostro - in cui la scuola non è più un ascensore sociale e la parola merito, che voi avete messo a propaganda del vostro Ministero, in realtà significa privilegio. Non c'è niente di peggio infatti che dare di meno a chi ha già di meno, come qui si sta facendo.

La disoccupazione giovanile in Italia oggi non è causata dal fatto che manchi una formazione funzionale alle imprese, ma dal fatto che spesso è impossibile trovare un'occupazione dignitosa e che l'offerta di lavoro è molto scarsa e perlopiù precaria e sottopagata.

Noi diciamo che serve una scuola che sappia colmare il divario di partenza. Qui invece voi fate il contrario: acuite e rendete imm modificabile il divario. Già oggi la gran parte delle scelte scolastiche dei ragazzi non dipende da inclinazioni, passioni, volontà, desideri e sogni propri del singolo, ma dalla collocazione sociale dei genitori. I figli di alcune famiglie vanno al liceo. I figli della gran parte delle altre famiglie vanno negli istituti tecnici e professionali. Nella gran parte dei casi non è una scelta libera, ma condizionata. I primi poi andranno all'università e ambiranno ad alcuni ruoli sociali. I secondi, tendenzialmente, non potranno andare all'università, come rilevano già ora le statistiche, e si vedranno precluse possibilità e opportunità.

Questa che chiamate riforma certifica una barriera di censo e di classe, spaccia per modernità e innovazione qualcosa di molto vecchio, che abbiamo già conosciuto. È un passo nel passato, che pregiudica diritti fondamentali, conquistati in anni importanti della nostra Repubblica.

Per questo, Presidente, dico qui il mio no. Non è questa la nostra idea d'Italia e non è questo ciò che serve all'Italia e alle nuove generazioni. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Amidei. Ne ha facoltà.

AMIDEI *(Fdl)*. Signor Presidente, esordisco innanzitutto con una premessa, ringraziando il Governo per questo provvedimento, che segna un passo importante. È presente il sottosegretario Frassinetti, che saluto, rivolgendo però anche un ringraziamento al ministro Valditara, alla relatrice Bucalo e

chiaramente anche al presidente della 7a Commissione Marti, che ha consentito che questo provvedimento arrivasse oggi in Aula.

Per entrare nel merito di quanto oggi andremo a votare, devo dire che questo disegno di legge apre veramente una strada nuova per gli studenti. Apre una strada nuova, dopo tanti anni che si dice che la scuola rimane solo una formazione fine a sé stessa e che non prepara gli studenti al mondo del lavoro. Nel momento in cui arriviamo a deliberare un provvedimento in questo senso, chissà perché nascono mille problemi, mille paure e mille contraddizioni, oserei dire.

Finalmente invece oggi diamo una strada e apriamo un'opportunità, attraverso questo corso quadriennale, per far sì che gli studenti arrivino già preparati in un certo mondo del lavoro, avendo già una qualifica specifica in questo senso. Debbo dire che anche nell'individuazione dei cosiddetti *campus* si è voluta creare una condivisione con l'impresa e con il mondo del lavoro, un qualche cosa che fino adesso non avveniva. In questo senso il Governo sta dimostrando attenzione concreta nella formazione degli studenti al mondo del lavoro (si veda anche il liceo del *made in Italy*).

Ebbene, prendo alcuni spunti che i colleghi intervenendo mi hanno dato, nel criticare l'istituzione della filiera tecnologico-professionale. Parto da ultimo con il senatore Verducci, quando parla di manodopera a basso costo. Non so in base a quali principi asserisca questo, faccio fatica francamente, con tutta la buona volontà, a capire cosa c'entri la manodopera a basso costo con l'istituzione della filiera tecnologico-professionale. Poi alla fine coerentemente dice: «Il mio è un no politico». Allora, nel rispetto ideologico accettiamo anche il no politico; diverso è invece il no nel merito di questo provvedimento.

Cito alcuni passaggi, neanche fossimo di fronte dell'annuncio di una terza guerra mondiale (speriamo di non averne occasione). Si dice addirittura - mi riferisco alla senatrice Aloisio dei 5 Stelle, che non c'è - premettendo che gli insegnanti hanno letto questo provvedimento, che si sta svendendo la scuola ai privati; si dice che è una scatola vuota, si dice che è supportato dalle *lobby*, si dice che è un marchio di disuguaglianza, si dice che è di proporzioni allarmanti. Mi chiedo, rivolgendomi ai colleghi dell'opposizione, se veramente hanno letto questo provvedimento.

Si parla poi di disomogeneità sul territorio di questa formazione, in quanto, per ovvie ragioni, ogni Regione ha una sua storia e ogni Regione ha un suo tessuto industriale che la caratterizza, ma non la sminuisce rispetto ad altre aree del territorio nazionale. Anzi, se volessimo vederla in senso positivo, anche nella logica dell'autonomia differenziata che abbiamo poco fa approvato in quest'Aula (*Applausi*), viene assolutamente riconosciuta - e qui il plauso ci sta tutto - anche attraverso quel provvedimento, l'autonomia da parte delle Regioni di individuare una formazione specifica per il proprio territorio. Questo non è negativo, ma è assolutamente positivo.

Cito altri colleghi, per dire che questa non omogeneità, casomai ci fosse, è un valore aggiunto. Francamente non voglio dilungarmi più di tanto, perché faccio fatica a individuare aspetti che non vanno in questo provvedimento. Ne contiene solo di positivi, a fin di bene, formativi, innovativi verso la formazione dello studente, focalizzato poi ad inserirsi nel mondo del lavoro.

Prendo infine ad esempio quanto detto dalla senatrice Malpezzi.

Senatrice Malpezzi, mi piace l'adagio che ha usato parlando della gattina frettolosa che partorisce i figli ciechi. Magari in una cucciolata in cui mediamente una gatta partorisce quattro o cinque gattini, arrivando anche a dieci, può esserci anche un cucciolo cieco. Qualora ci fosse anche il gattino cieco, questa sarebbe un'opportunità, per capire come aiutarlo, nel caso in cui in questa formazione, per utilizzare la similitudine, non fosse del tutto riconosciuto. Dunque, è un valore aggiunto anche questo, cara senatrice Malpezzi, anche il gattino cieco, che ci aiuta ad aiutare chi ne ha bisogno e non è nato come gli altri.

Per continuare con queste dichiarazioni preoccupanti, si vuole annullare il provvedimento perché si dice che non c'è stata una sperimentazione. Però, nel momento in cui vogliamo fare, è vero che sotto certi aspetti si bruciano certe tappe, ma, per carità, pur di fare, si faccia. Finalmente si faccia. Smettiamola di parlare, smettiamola di far passare il tempo, ma diamo opportunità.

La senatrice Malpezzi parla di un'occasione mancata. Non è un'occasione mancata, cara collega. È semplicemente un'occasione colta e, in un gioco di parole, oserei dire che è un'occasione colta. Grazie,

dunque, colleghi per questo grande provvedimento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 16.

(La seduta, sospesa alle ore 13,46, è ripresa alle ore 16,05).

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 16,05)

Ha facoltà di parlare la relatrice.

BUCALO, relatrice. Signor Presidente, vorrei entrare nel merito di alcuni problemi che ho sentito avanzare dalle opposizioni, in modo particolare relativamente ai tempi di approvazione. È stato detto che la scuola viene scardinata, che si determina una perdita per le istituzioni scolastiche del ruolo di titolarità rispetto al rapporto con le aziende e le realtà produttive del territorio, che non vi è nessuna possibilità di scelta per i ragazzi. Ebbene, signor Presidente, questi non sono problemi, anzi, direi che sono problemi legati solo ad un retaggio culturale sbagliato. Quanto ai tempi di approvazione, nel mese di gennaio del 2024 si è raggiunta la quota del 49 per cento tra la domanda e l'offerta del mercato del lavoro, mancano figure specializzate nel campo dell'industria tessile e delle confezioni. Siamo arrivati ad una percentuale del 72 per cento di figure specializzate che mancano e ricordo a me stessa e ai colleghi che il nostro è il secondo Paese in Europa nel campo della manifattura. Manca il 70 per cento delle figure specializzate fra i tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi. Stiamo parlando di settori importantissimi di traino per la nostra economia che sono indietro sia nella produzione, sia nella consegna, con un mancato PIL pari a 38 miliardi di euro.

Di contro, ci ritroviamo con un tasso di disoccupazione giovanile del 20 per cento, quindi di cosa stiamo parlando? Questo è un provvedimento necessario, è un provvedimento che ha avuto la forza e la capacità di cogliere al volo il grido delle nostre imprese, del nostro mondo produttivo.

È stato detto che i ragazzi non hanno nessuna possibilità, ma aver coordinato la sperimentazione e il disegno di legge è un vantaggio per loro, perché già per il prossimo anno scolastico possiamo dire che questa legge avrà una più rapida attuazione. In 171 istituti tecnici e professionali, sono stati avviati complessivamente 193 corsi in sperimentazione che si caratterizzano soprattutto per le progettualità innovative e per il concreto coinvolgimento del territorio e delle imprese. E voi mi dite che questo non è un beneficio per i nostri ragazzi? Ma è evidente che tutto questo è il futuro per i ragazzi, è una possibilità importante per il loro futuro.

Un'altra sfida è data dal carattere quadriennale della sperimentazione. Sappiamo tutti che i nostri giovani arrivano nel mondo del lavoro o accedono agli studi universitari in ritardo e questa è la vera sfida del disegno di legge in esame.

Capisco, signora Presidente, alcuni dei concetti di cui si parla: mi riferisco alla paura che la scuola si inchini al mondo delle imprese. Io invece la vedo come una sinergia, come un dialogo necessario per il nostro Paese. Capisco, come ho già detto, che per le opposizioni questi concetti siano distanti, perché in questi anni, soprattutto nell'ultimo anno, 1,5 milioni di giovani tra i venticinque e i trentaquattro anni non si sono accostati al mondo del lavoro e il nostro Paese, purtroppo, ha il primato negativo nell'Unione europea per giovani inattivi. Cosa si è fatto in tutti questi anni se non offrire strumenti basati sull'assistenzialismo, dando ai nostri ragazzi solo il reddito di cittadinanza? Non c'è stata una possibilità intelligente di formarli, capace di dare ulteriori possibilità di un futuro lavorativo, di avere in tempi brevi ragazzi ben formati e soprattutto capaci di trovare un posto di lavoro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» (1005).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Canudo-Marone-Galilei» di Gioia del Colle, in provincia di Bari, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 924 (ore 16,12)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BUCALO, relatrice. Signora Presidente, esprimoparere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1, ad eccezione dell'emendamento 1.111, su cui il parere è favorevole a condizione che si sopprimano le parole: «e alla cultura generale».

Anche riguardo l'emendamento 1.117...

PRESIDENTE. Senatrice, se vuole recepire i pareri della 5a Commissione, sono gli emendamenti 1.111 e 1.113 ad avere un parere condizionato.

BUCALO, relatrice. È condizionato «nei limiti degli stanziamenti esistenti».

PRESIDENTE. Quindi ha espresso parere favorevole sull'emendamento 1.113, condizionato al parere della 5a Commissione.

BUCALO, relatrice. Sì, e anche sull'emendamento 1.111.

L'ordine del giorno G1.100 è favorevole se riformulato inserendo nel dispositivo le seguenti parole: «a valutare l'opportunità di». Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G1.101 e G1.102.

FRASSINETTI, sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatore Lombardo, accetta la riformulazione del Governo sull'ordine del giorno G1.100?

LOMBARDO (Misto-Az-RE). Sì, Presidente. Lo stesso vale per la riformulazione dell'emendamento 1.111, quindi accetto l'espunzione del tema della cultura generale.

Chiedo però una precisazione a proposito dell'emendamento 1.117, sul quale la relatrice mi sembra abbia espresso parere favorevole con riformulazione.

BUCALO, relatrice. Signor Presidente, era un errore, sull'emendamento 1.117 il parere è contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Pirondini e da altri senatori, identico all'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 1.101 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.102.

BUCALO, relatrice. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCALO, relatrice. Signor Presidente, chiedo una sospensione dei lavori di pochi minuti perché si è verificato un problema su due emendamenti.

PRESIDENTE. Sospendo pertanto la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,20, è ripresa alle ore 16,25).

Do la parola alla relatrice, senatrice Bucalo.

BUCALO, relatrice. Grazie, Presidente. Ribadisco, per quanto riguarda l'articolo 1, il parere contrario su tutti gli emendamenti, ad esclusione di due. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, vi chiedo di ridurre il brusio, perché ci sono delle modifiche ai pareri ed è bene che tutti ascoltiamo.

BUCALO, *relatrice*. Quindi ad esclusione dell'emendamento 1.111 (Lombardo, Versace, Gelmini), su cui il parere è favorevole con la seguente riformulazione: espungere le parole «e alla cultura generale». Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 1.117 (Lombardo, Versace, Gelmini), con la seguente riformulazione: sostituire le parole «dalla legge» con le altre «dalla normativa vigente».

PRESIDENTE. Le chiedo il parere sull'emendamento 1.113.

BUCALO, *relatrice*. Signor Presidente, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Questo aveva un parere favorevole condizionato della 5a Commissione. Quindi, è invece un parere contrario sull'emendamento 1.113?

BUCALO, *relatrice*. Sì, contrario.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Presidente, soltanto per dire che è molto singolare che i lavori dell'Assemblea si fermino per due minuti, improvvisamente, perché la maggioranza ha dei problemi. Se la maggioranza è pronta, si viene in Aula; se la maggioranza non è pronta, si sospende la seduta e si prende tutto il tempo necessario per trovare un accordo, che non hanno anche su un provvedimento semplice. (*Applausi*).

Dopodiché, sempre sull'ordine dei lavori, dato che questa è sempre l'Aula del Senato, se il Governo, la maggioranza e la relatrice danno un parere, quello è il parere. Non è che il parere si cambia. Noi abbiamo aspettato i due minuti e abbiamo ascoltato anche il cambio di parere. Ci augureremmo che d'ora in poi la relatrice ci fornisse dei pareri stabili, anche perché sono corroborati dal parere del Governo. Immagino che anche la sottosegretaria Frassinetti stia cambiando i pareri. Questo non mi consola, perché vuol dire che non c'è una grande certezza. (*Applausi*).

[LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Presidente, intervengo solo per confermare l'accettazione della riformulazione dell'emendamento 1.111 e accogliere ovviamente la riformulazione dell'emendamento 1.117.

[PRESIDENTE](#). I pareri del Governo sono conformi a quelli della relatrice, immagino.

[FRASSINETTI](#), *sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito*. Sì, signor Presidente, il parere è conforme.

[PRESIDENTE](#). Torniamo quindi al voto degli emendamenti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.102, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore Pironcini e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 1.103 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.104, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.15, presentato dal senatore Pironcini e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.16.

[MALPEZZI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD-IDP). Signor Presidente, io avrei bisogno di un chiarimento su questo emendamento. Magari può aiutarci il rappresentante del Governo, se non la relatrice. Questo emendamento dice una cosa estremamente lineare. Sostanzialmente, nel rispetto dell'autonomia, i progetti devono però avere delle linee guida nazionali.

Io non riesco a capire perché tutti gli altri ordini di scuola devono avere linee guida nazionali e, rispetto a questo progetto, non lo dobbiamo ribadire. O mi si dice che è pleonastico, ma me lo si conferma in qualche modo; altrimenti qualche dubbio a me viene. Siccome non costa, mi dovete spiegare perché gli altri indirizzi avranno linee guida nazionali e questi no.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.105, presentato dal senatore Lombardo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.20, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.21, presentato dalla senatrice Rando e da altri senatori, e 1.22, presentato dal senatore Pirondini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.106, presentato dal senatore Lombardo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.25, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.107, presentato dal senatore Lombardo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.27, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.28, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, e 1.29, presentato dal senatore Pirondini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.108, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.110.

[MALPEZZI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD-IDP). Signor Presidente, io ho capito che in questa fase il relatore e il Governo non mi possono rispondere. Mi affido, però, alla loro clemenza. In questo emendamento, sostanzialmente simile all'altro, si chiede che tutte le azioni, che devono essere svolte nel rispetto dell'autonomia scolastica, siano però chiaramente anche nel rispetto delle linee guida nazionali stabilite dal Ministero dell'istruzione e del merito.

Anche in questo caso, perché non deve esserci il rispetto delle linee stabilite dal ministro Valditara? In

questo momento è lui chiamato a stendere queste linee. Io vorrei capire per quale motivo non siete d'accordo su questo punto. Nel rispetto dell'autonomia, poiché nessuno vieta alle filiere di avere la propria natura legata al territorio, su dei punti chiave, però, la formazione dovrebbe essere comune da Nord a Sud, nel rispetto delle curvature delle singole scuole.

Per quale motivo non c'è una base nazionale comune scritta dal Ministero dell'Istruzione del merito? Il ministro Valditara è assente oggi. Ci sarebbe piaciuto fare a lui questa domanda, ma evidentemente non vuol venire a rispondere.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.110, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.109, presentato dal senatore Lombardo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.111 (testo 2), presentato dal senatore Lombardo e da altri senatori, formulazione che recepisce le condizioni poste dalla 5a Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.33, presentato dal senatore Pironcini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.32, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, identico all'emendamento 1.34, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.112, presentato dal senatore Lombardo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.113 (testo 2).

MALPEZZI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD-IDP). Signora Presidente, sull'emendamento 1.113 (testo 2) mi sembra che vi sia il parere contrario della relatrice, ma il parere favorevole della Commissione bilancio. Quindi, la scelta in questo caso è di impostazione politica e vorrei che fosse spiegata.

Questo emendamento dice una cosa semplicissima: il provvedimento consente alle filiere di stipulare dei contratti esterni con figure professionali di altri mondi, che può essere una cosa anche utile: se hai bisogno dell'esperto in un determinato settore, va bene. Dopodiché, però, l'emendamento a prima firma Camusso dice una cosa logica, che si sposa con tutto ciò che è già scritto nel testo. Nel testo ci è stato detto - e di questo siamo contenti e avremmo voluto che fosse esplicitato maggiormente - che comunque non ci sarà un calo nell'organico, perché dai cinque anni i percorsi scendono a quattro, ma saranno rimodulati e non ci sarà né esubero di personale, né diminuzione dell'organico nelle scuole. Questo è scritto nel testo.

L'emendamento 1.113 (testo 2) prevede semplicemente che, prima di stipulare dei contratti esterni, si vada a guardare all'interno delle graduatorie ad esaurimento, oppure di altri tipi di graduatorie oggi presenti per il reclutamento e la scelta dei docenti, se quelle figure ci sono e, poi, se non dovessero esserci, si possa risalire a figure esterne. Io non riesco a capire il motivo del parere contrario,

soprattutto da parte questa maggioranza che, rispetto alle graduatorie, ha una posizione quanto mai schizofrenica. Tutte le volte che dicevamo che ci voleva il concorso e che le graduatorie dovevano essere esaurite, molti di coloro che appartengono oggi a questa maggioranza, se non tutti, dicevano di no, che le graduatorie dovevano essere prolungate con un altro canale e non si andava mai ad esaurirle. Oggi che c'è l'opportunità di pescare da tali graduatorie ci dicono che da esse non si deve pescare. È un grande controsenso, e per me è anche un campanello d'allarme. Noi siamo quelli che, quando hanno potuto, hanno assunto, hanno dato stabilità al personale della scuola e hanno cercato di ridurre le graduatorie con il più grande piano di assunzione. E ce lo dovremmo ricordare tutti. Qui addirittura si dice che, nonostante ci possano essere degli spazi, quelle graduatorie non devono essere considerate. Penso sia un grosso errore o una grossa ambiguità. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.113 (testo 2), presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, formulazione che recepisce le condizioni poste dalla 5a Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.114, presentato dal senatore Lombardo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.115, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.116, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.117 (testo corretto), presentato dal senatore Lombardo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.118, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.119, presentato dal senatore Lombardo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.100 (testo 2), G1.101 e G1.102 non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BUCALO, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

FRASSINETTI, sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito. Signor Presidente, esprimo parere

conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.101, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.102, presentato dal senatore Lombardo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BUCALO, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 4.0.100 e parere favorevole sull'emendamento 4.1000.

FRASSINETTI, sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1000.

D'ELIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ELIA (PD-IDP). Signora Presidente, non abbiamo il testo dell'emendamento 4.1000 della relatrice.

PRESIDENTE. È nell'ultima pagina del fascicolo degli emendamenti in distribuzione.

In attesa che tutti leggano il testo, vi ricordo che su questo emendamento era stato espresso il parere della 5a Commissione. Vi leggo il parere sul testo e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche all'articolo 4, comma 3:

- sopprimere le parole: «delle proiezioni»;
- sostituire le parole: «2023-2025» con le seguenti: «2024-2026»;
- sostituire le parole: «per l'anno 2023» con le seguenti: «per l'anno 2024»».

L'emendamento 4.1000 della relatrice recepisce queste tre osservazioni della 5a Commissione.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signora Presidente, prendiamo atto che si tratta di una condizione posta dalla 5a Commissione, in base all'articolo 81 della Costituzione. Nonostante questo, però, auspico che si abbia almeno la decenza di farcelo leggere, nel senso che lo votiamo anche subito, ma che sia almeno distribuito. Quando siamo arrivati in Aula abbiamo ritirato il fascicolo degli emendamenti e questo testo non era in esso contenuto; peraltro, che noi votiamo senza neanche leggere quello che votiamo, credo non sia neanche edificante per i ragazzi in tribuna. Per cui, se completiamo la distribuzione, poi lo votiamo.

PRESIDENTE. Senatore, preso atto della richiesta che, se la relatrice è d'accordo, è accoglibile, sospendo la seduta per due minuti. Confermo però che a inizio seduta l'emendamento era contenuto nel fascicolo degli emendamenti in distribuzione.

Sospendo la seduta per due minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,48, è ripresa alle ore 16,50).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1000, presentato dalla

relatrice, che ottempera a una condizione posta dalla 5a Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.100.

[MALPEZZI](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALPEZZI](#) *(PD-IDP)*. Signor Presidente, l'emendamento 4.0.100 vorrebbe aiutare il Governo, che ha fatto questa riforma mettendoci zero euro. Gli unici soldi che ha messo, quelli per cui poco fa abbiamo visto la rimodulazione annuale, nascono da un emendamento del presidente della 7a Commissione Marti per la costituzione dei *campus*. Ma a favore degli studenti, dell'offerta formativa e dello sviluppo anche della formazione professionale, che dovrebbe essere il perno di tutta la riforma, non c'è un euro, il che significa che non c'è nemmeno un euro a favore dei ragazzi. Zero risorse.

Allora abbiamo avanzato questa proposta che prevede di usare 10 milioni. È una cifra che non vogliamo portar via al presidente Marti. Ma, se lui fosse riuscito a darci una mano nel trovare le risorse anche per i ragazzi e per la formazione professionale, noi oggi avremmo fatto un lavoro migliore per la scuola. Come ribadisco, questo provvedimento a disposizione delle scuole e quindi dell'offerta per i ragazzi non mette un centesimo.

Approvando l'emendamento 4.0.100 noi aiuteremo il Governo a fare una figura migliore, perché le riforme con i fichi secchi sono possibili quanto le nozze. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.100, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[LOMBARDO](#) *(Misto-Az-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Senatore, le chiedo prima un minuto di tempo perdere ai colleghi la possibilità di lasciare l'Aula. Colleghi, vi prego di ridurre il brusio e, per chi vuole lasciare l'Aula, di farlo in silenzio.

Prego, senatore Lombardo, ne ha facoltà.

[LOMBARDO](#) *(Misto-Az-RE)*. Signor Presidente, la riforma dell'istruzione tecnico secondaria presentata dal ministro Valditara, la cosiddetta 4+2, è l'ultimo tassello di un *puzzle* più ampio che riguarda la filiera della formazione tecnica e delle scienze applicate del nostro Paese; una filiera costruita su tre pilastri che sono - lo ricordo - la riforma degli ITS - è stata approvata all'unanimità nella scorsa legislatura, e aveva, tra i primi firmatari, l'ex parlamentare Serse Soverini - la riforma dell'orientamento scolastico e la 4+2.

La valorizzazione dell'istruzione tecnico professionale serve ad assicurare competitività al Paese e qualità ai nostri giovani, superando uno stigma radicato nel nostro Paese che scoraggia gli studenti a scegliere i percorsi dell'istruzione tecnica. Vorrei che su questo chi ha responsabilità politiche si assumesse la responsabilità, perché per anni noi abbiamo considerato quella tecnica un'istruzione di serie B. Questi provvedimenti servono invece a restituire dignità e qualità agli insegnanti e agli studenti che partecipano ai corsi di istruzione tecnica.

Quando la legge sugli ITS, che ricordo era stata voluta dal Governo Draghi e rientrava nelle riforme previste dal PNRR per avvicinare il nostro sistema a quello duale, a quello tedesco, in Assemblea si era raggiunta l'unanimità. Ecco, io mi chiedo, per coerenza con quel percorso che vede nel 4+2 un tassello di questa riforma, non avremmo avuto forse più coraggio se avessimo accolto le proposte che oggi ci vengono fatte dal ministro Valditara o solo perché vengono fatte da questo Governo o dal ministro Valditara non dovrebbero essere accettate?

Il punto è che la qualità di un provvedimento dipende non dai proponenti o dalla maggioranza, ma

dalla nostra capacità di realizzare di un principio che, in questo caso, si chiama il diritto alle competenze dei giovani, che noi crediamo debba essere riconosciuto come diritto fondamentale delle persone.

Noi parliamo di transizione digitale e di transizione ecologica. Sappiamo quante risorse il PNRR prevede per la transizione ecologica e per la transizione digitale. Come pensiamo però di poter realizzare quelle transizioni se non investiamo sulle competenze, sull'istruzione tecnica, sul 4+2, se non facciamo sì che il tema dell'istruzione si avvicini ai temi richiesti dal mercato del lavoro? Voi sapete che l'85 per cento dei ragazzi che esce da questi percorsi trova uno sbocco professionale.

Ho sentito parlare di svendita dell'istruzione ai privati e alle imprese. Noi rinneghiamo questa visione ideologica e riteniamo che invece si stia lavorando per affermare la qualità dell'istruzione tecnologico-professionale per affermare il diritto alla competenza dei nostri giovani.

Abbiamo presentato degli emendamenti e ringrazio la relatrice e il Governo per averli accolti. Questi emendamenti chiedevano, in primo luogo, di potenziare la sicurezza in quello che oggi si chiama PCTO e che prima si chiamava alternanza scuola-lavoro, affinché non accadano più casi - come purtroppo avvenuto in passato - di studenti deceduti. Quei ragazzi sono deceduti perché il problema della sicurezza in Italia riguarda il lavoro, i luoghi dove il lavoro si svolge, ma riguarda anche quei laboratori in cui si svolgono i tirocini, gli *stage* e i percorsi curriculari.

In secondo luogo, abbiamo chiesto di potenziare il tema linguistico, il tema delle competenze matematiche e - perché no? - il tema della cultura generale. Ci dovrete poi dire perché la cultura generale no e l'altra competenza linguistica matematica sì. Accettiamo però l'apertura che c'è stata fatta.

Vi è poi un terzo tema affrontato dagli ordini del giorno, uno a firma della collega Versace che parla dell'accessibilità dei laboratori. Voi sapete quanti di questi laboratori siano inaccessibili. Il secondo ordine del giorno riguarda l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

Io mi chiedo: ma se stiamo parlando di una riforma sperimentale, se stiamo parlando di corsi sperimentali, come possiamo non immaginare dei corsi che prevedano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa per gli studenti e per gli insegnanti, laddove questo non è il futuro, ma è già il presente della nostra formazione?

C'è infine un altro ordine del giorno, a prima firma della senatrice Gelmini, che riguardava appunto l'offerta formativa nell'ambito dei percorsi sperimentali quadriennali della filiera tecnico-professionale. Arrivo alla conclusione, Presidente. Azione voterà a favore di questo disegno di legge, perché, coerentemente con l'impegno già assunto in precedenza, noi siamo a favore del diritto alle competenze dei giovani, siamo per creare le competenze che ci servono per avere qualità nell'istruzione secondaria e siamo anche per sostenere un percorso di riforma dell'istruzione tecnica secondaria, che oggi con il 4+2, dopo l'ITS e dopo l'orientamento, arriva a compimento. (*Applausi*).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signora Presidente, comincio dicendo che noi esprimiamo una contrarietà a questo provvedimento, perché rientra più in generale, in un disegno e in un'idea che non coincidono con la nostra visione di istruzione. In un Paese peraltro come il nostro, dove non sono ancora sufficienti gli investimenti per innalzare i livelli di istruzione, il Governo, piuttosto che provare a contrastare grandi e annosi problemi come la dispersione scolastica e le non raggiunte competenze di tanti di fronte al dilagante disagio giovanile, che si concentra soprattutto nelle periferie, ci propone un modello di scuola che vorremmo definire di "scuola meno".

Meno innanzitutto perché si tratta di una sperimentazione quadriennale. Noi abbiamo invano chiesto attraverso gli emendamenti, anche con altri colleghi, di non introdurre questa riduzione di un anno, visto che gli esiti di tutte le esperienze precedenti che sono state avviate hanno mostrato uno scarso consenso verso i percorsi quadriennali, sia tra gli studenti sia tra i genitori, ma anche nelle stesse istituzioni scolastiche a cui sono state poi effettivamente indirizzate le sperimentazioni. Risulta dai dati ministeriali che soltanto 243 scuole sulle 1.000 che erano state previste hanno chiesto di sperimentare il modello del diploma in quattro anni e che le 192 sperimentazioni avviate a seguito del decreto-legge

n. 89 del 2 febbraio 2018 sono passate a 175 classi già nell'anno scolastico successivo e ad oggi i rinnovi si sono ancora ridotti e sono diventati 98. Insomma, si dimostra chiaramente come le istituzioni scolastiche, che hanno fatto per l'appunto l'esperienza diretta di un modello di scuola ridotto, non lo hanno considerato efficace e di conseguenza lo hanno abbandonato.

Sottolineo anche che sarebbe stato invece assai utile mantenere gli attuali percorsi quinquennali, soprattutto al fine di non impoverire l'offerta formativa rivolta a un settore costantemente sottoposto alla trasformazione delle tecnologie e alla frequente modifica delle operatività necessarie alla tenuta e allo sviluppo industriale ed economico. Le competenze acquisite diventano sempre più facilmente e rapidamente obsolete, come sappiamo, e pertanto appare, dal nostro punto di vista, assolutamente necessario curare in maniera molto approfondita il tema grande dell'acquisizione dei saperi e delle conoscenze che lo sostengono, in modo da poter contare in futuro su lavoratori e lavoratrici capaci effettivamente di confrontarsi con la complessità di tecnologie in costante trasformazione.

Sarebbe stato quindi auspicabile cercare di rafforzare le esperienze laboratoriali che potessero anche valorizzare alcune specificità professionali, senza confondere però quello che la scuola ha il compito di fare, cioè educare e istruire e non invece ammaestrare al lavoro gratuito (*Applausi*) - e uso non casualmente questa espressione - come invece si rischia, con la compressione dei *curricula*, in un percorso quadriennale e con l'anticipo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), che sarebbe la vecchia alternanza scuola-lavoro al secondo anno.

In verità, signor Presidente, aggiungo che non siamo certo noi gli unici ad essere in disaccordo con questa sperimentazione, perché le stesse organizzazioni sindacali e molte associazioni di categoria hanno espresso un forte disappunto.

Anche nella fase della mia vita in cui mi è capitato di essere al Ministero dell'istruzione, con un ruolo di Governo, e di confrontarmi quotidianamente con le organizzazioni sindacali, ho sempre pensato che, prima di promuovere un piano nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, sarebbe stato molto opportuno costruire un dialogo con chi la scuola la vive quotidianamente e la studia, per verificarne l'impatto, e mi dispiace davvero molto che non sia stato fatto.

Inoltre, vorrei aggiungere un'ulteriore riflessione. L'assenza dei licei nel progetto sperimentale suggerisce, dal nostro punto di vista, una visione davvero totalmente classista della divisione tra l'istruzione liceale e quella tecnico-professionale, limitando i trasferimenti da indirizzi e percorsi, nonostante l'invocazione del concetto di *campus*. (*Applausi*).

È una questione, quella del classismo, sulla quale spesso ho richiamato quest'Assemblea a un elemento di attenzione, perché penso essere uno dei grandi temi che attraversano oggi la scuola italiana. Tante volte ho segnalato in quest'Aula come le statistiche con le quali abbiamo a che fare ci segnalino un problema gigantesco, cioè che la stragrande maggioranza degli studenti che oggi sono iscritti ai licei classici e ai licei scientifici provengono da famiglie nelle quali i genitori, a loro volta, sono diplomati ai licei classici e ai licei scientifici e accade esattamente l'opposto per gli istituti tecnico-professionali.

Questo rappresenta un problema enorme, perché introduce un'idea che è esattamente il contrario di quell'ascensore sociale attorno al quale si era costruita e creata la nostra democrazia per molti decenni.

Inoltre, alla luce dell'autonomia differenziata, l'inclusione dei percorsi delle istituzioni formative regionali richiederebbe anch'essa un'analisi approfondita, considerando più attentamente gli aspetti giuridici e normativi. Attualmente, chi completa il diploma professionale del quarto anno deve affrontare un anno aggiuntivo e deve sostenere l'esame di Stato per accedere agli ITS, che sarebbero gli istituti tecnici superiori.

È evidente, almeno dal nostro punto di vista, che i percorsi della formazione professionale quadriennale attuale non sono equiparabili all'offerta formativa dell'istruzione tecnica e professionale, compromettendo l'efficacia complessiva della formazione. Anche in questo senso sarebbe davvero opportuno avviare la sperimentazione con un campione magari più limitato e prevedere l'istituzione di un vero e proprio monitoraggio.

Mi rivolgo alle colleghe e ai colleghi, al Governo, per ribadire un concetto che mi è capitato di dire tante volte. Il nostro Paese ha bisogno di una scuola con più risorse, con strutture adeguate, con

docenti stabili, che possano accompagnare gli studenti per tutto il percorso di istruzione, evitando il balletto degli insegnanti cui assistiamo ogni anno e che spesso colpisce gli studenti più fragili, in particolare i ragazzi disabili.

Io non credo che ci sia bisogno di questa ennesima sperimentazione, che rischia di creare soltanto una inutile e dannosa sovrapposizione di percorsi. Per questo motivo esprimiamo un voto negativo, perché davvero pensiamo che investire sulla scuola, sull'istruzione e sulla formazione significhi investire sul futuro. E non mi stancherò di dire in quest'Aula che non l'abbiamo fatto sufficientemente nel corso degli anni passati, ma rischiamo, ancora una volta, di perdere una clamorosa occasione e di continuare a non farlo. *(Applausi)*.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, membri del Governo, sono molto lieto (se non felice, perché c'è troppo dolore nel mondo e nei nostri condomini per essere felici: non ce lo possiamo permettere, se non forse nell'intimità della nostra vita affettiva).

Questo provvedimento era fortemente sentito, anzi, se potessi usare un neologismo, fortissimamente sentito, perché nessuno vieta, a chi si occupa di docimologia, di pedagogia, di industria e di investimenti nella salute culturale dei figli, anche con i propri sforzi nella vita quotidiana, di pensare ad un provvedimento che tenti, con tanta buona volontà, ma considerando un pregresso veramente complesso, di collegare l'insegnamento vero con la realtà industriale, sociale e culturale del territorio. È uno strumento di percezione della realtà che da tanti anni si sentiva come necessità.

Quante volte si è detto che negli altri Paesi si studia di meno, ma ci si collega di più con la realtà? Si crea la possibilità del lavoro già dagli istituti professionali, già dalle scuole: finalmente questo avviene anche in Italia, al di là della volontà dei singoli direttori d'istituto, degli insegnanti, del collegio dei genitori e della buona volontà dei ragazzi e delle ragazze, sempre molto attenti - e non disposti a stare sul divano - a quello che accade nel mondo, un mondo oggi complicato dalle guerre e da un problema energetico formidabile. Dinanzi a queste due realtà nel terribile *post-Covid* (Covid gestito così male nel nostro pianeta Italia), c'è necessità più che di cambiare, di innovare la motivazione delle ragazze e dei ragazzi, degli insegnanti, ma anche di quello che sta fuori, dall'industria alla famiglia.

Nel provvedimento, tra l'altro, si prevedono convenzioni e collegamenti reali con le realtà regionali, mai vissute come antagoniste, Presidente, come credo che sia anche nell'autonomia differenziata, che anzi dovrebbe migliorare questa realtà. Io credo che, al di là di cosa sia giusto, sia poco spiegabile a volte perché l'opposizione, qualsiasi cosa senta, dica sempre no. Io sono un affezionato dell'opposizione, l'ho fatta per anni, dal Comune alla realtà nazionale, e so che bisogna anche fare le pulci a quello che viene considerato l'avversario vincente (avversario, ma non nemico). Se c'è un provvedimento come questo, che tra l'altro ha ascoltato le voci dell'opposizione, dico che, piuttosto che opporsi, occorrerebbe cercare di far applicare le norme nella realtà socioculturale del Paese, territorio per territorio, come qualcosa che tende a migliorare. Lo dico con esperienza antica (e forse qualcuno dirà che è talmente antica che è meglio che io smetta; forse è vero, ma finché non me lo dice la mia coscienza - e soprattutto le persone care - non lo farò).

Credo che, al di là della bontà del provvedimento, come in questo caso, quello che conta è anche non essere contro pregiudizialmente, ma cercare di impostare nella concretezza della quotidianità il provvedimento stesso nella sua bontà, pur con qualche difetto. Ho molta speranza che gli amministratori locali, chi gestisce gli istituti di formazione, i genitori e soprattutto le studentesse e gli studenti si applichino per innovare e per comprendere. Credo però che già comprendano, perché frequento molto la scuola, che a me è stata negata, in quanto dicevano che avrei messo paura agli altri studenti, quindi ho dovuto trascorrere - tranne il liceo meraviglioso - tutta la mia vita scolastica a casa e so cosa vuol dire l'emarginazione dalla cultura scolastica, dall'apprendimento e anche dal chiacchiericcio quotidiano, quando la scuola viene negata e so quanto così viene negato (mi si perdoni l'ossimoro).

Su un'ultima cosa, Presidente, le chiedo un'attenzione particolare, non per adesso, ma per il dopo, ovvero il collocamento della mia persona. Tante volte ho paura di dar fastidio, in questi banchi

dedicati a chi sul momento gestisce un provvedimento, e mi sento un po' un ingombro. Lo dico per facilitare a me e agli altri colleghi e colleghe la realtà quotidiana.

Detto questo, signor Presidente, mi conceda non più di venti secondi (la ringrazio anche per la cortesia di questa mattina) per dire che, quando sento parlare di persone con disabilità, fra cui me, mettendole in relazione al termine "fragili", con tutti il rispetto per chi lo pronuncia, una parte di me si ribella. La mia ribellione è molto pacifica, ma non per questo meno virulenta in me stesso. Noi non siamo fragili. Certo, siamo più esposti di altri a problemi legati a malattie, all'epidemiologia, alla possibilità di ammalarsi o di avere più difficoltà nel superare le barriere architettoniche, culturali e sensoriali, ma non siamo fragili. Noi siamo forti, perché sfido chiunque di voi ad affrontare - lo dico senza pietismi - la vita quotidiana con qualche disabilità vera e arrivare alla sera con serenità a gestire le persone che amano e dalle quali sono amate. Il diritto all'amore è forse il diritto più negato, ma più forte, per il mondo della disabilità, con le sue mille configurazioni. Parliamo di persone con criticità, con difficoltà e con problemi, che soprattutto subiscono l'ingiusto pregiudizio di vedersi più fragili, un termine che proprio rifiuto, anche perché se oggi parliamo di apprendimento cerchiamo di capire quanto la maggior parte di noi e delle nostre famiglie siano coraggiose nella quotidianità più che nella straordinarietà di un gesto. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Mosè Mascolo» di Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 924 (ore 17,19)

ROSSO (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSO (FI-BP-PPE). Signora Presidente, innanzitutto vorrei sottolineare come in Commissione siano stati svolti una discussione ampia e un confronto completo su questo provvedimento. L'ottimo lavoro della relatrice, la senatrice Bucalo, ha consentito di ottimizzare tutti i contributi offerti dai senatori, inclusi quelli di opposizione. Il risultato è un provvedimento che offre risposte concrete al mondo del lavoro e ai ragazzi che intendano seguire i percorsi formativi tecnologico-professionali.

Si tratta di un testo fondamentale per migliorare la filiera professionale e tecnica, che da oggi viene messa sullo stesso livello di altri percorsi formativi. Peraltro, questo nuovo percorso avvia la sua fase sperimentale, cui seguiranno la verifica e il monitoraggio dei risultati.

Questo è un provvedimento importante, che affronta il problema di far acquisire ai giovani le competenze concrete che richiede oggi il mondo del lavoro, quindi diventa fondamentale la promozione della filiera formativa tecnico-professionale.

È importante anche investire nelle strutture e nei laboratori avanzati e innovativi per completare la didattica per gli studenti e per la loro formazione. Viene in questo modo valorizzato il valore formativo che può essere dato dalle Regioni, che hanno competenze precise sul tema, loro garantite dalla Costituzione.

Con queste disposizioni, quindi, i percorsi di formazione professionale hanno un ruolo paritetico rispetto ad altri percorsi di istruzione secondaria. Per ora - è vero - si tratta di sperimentazione che avviene all'interno delle previsioni e delle tempistiche del PNRR, ma a questa sperimentazione può seguire un percorso di studi permanente, che vada in modo serio incontro alle esigenze del mondo delle imprese e che riesca a dare uno sbocco lavorativo immediato agli studenti che frequentano questo indirizzo scolastico.

Con il provvedimento in esame investiamo sui giovani, investiamo sul futuro. Forza Italia, proprio per la concretezza delle norme di questo testo e dei percorsi di studio in esso delineati, che avvicinano la scuola e il mondo del lavoro, valuta positivamente questo disegno di legge e voterà in modo convinto a favore. *(Applausi)*.

PIRRO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signora Presidente, il provvedimento in discussione in apparenza potrebbe essere

innocuo, se non guardassimo il disegno generale a esso sotteso. Quello che ci domandiamo, infatti, è se fate finta di non capire dove state portando i nostri giovani e il nostro Paese o se davvero vi manca totalmente la visione e quindi andate a mettere toppe peggiori dei buchi dove vi sembra che ci sia una necessità di intervento.

Mi spiego meglio, cercando di argomentare. Perché dovremmo cambiare il numero di anni necessari ai nostri giovani per istruirsi e poi formarsi? Questa dovrebbe essere la prima domanda che vi dovrete porre voi. Lo dico perché in quest'Aula ho sentito una continua confusione tra istruzione e formazione: c'è un percorso da fare e c'è un periodo della vita in cui i nostri giovani li dobbiamo istruire; poi, chi non vuole proseguire, pensando di non avere bisogno di ulteriore istruzione, e preferisce indirizzarsi direttamente al mondo del lavoro, segue un percorso di formazione. Nel provvedimento in esame, invece, vedo che si cerca di ibridare i due percorsi e di solito queste cose non portano mai a nulla di buono. Forse volevate copiare il sistema duale tedesco, ma - come al solito - lo copiate male: neanche quando potete prendere ad esempio qualcosa che funziona, riuscite a farlo nella maniera corretta. Anche in quel caso, infatti, dopo il completamento del ciclo di istruzione obbligatoria - istruzione, lo ripeto - allora i giovani possono essere indirizzati a un percorso di formazione e pratica, ma lo fanno avendo alle spalle un contratto di tirocinio lavorativo che prevede anche una retribuzione. Non so se avete una certa familiarità con questo termine, perché in qualche modo anche nel percorso di apprendistato il lavoro va retribuito e magari anche adeguatamente (*Applausi*), ma su questo devo dire che voi siete sempre un po' sordi e lo dimostrate anche questa volta con il provvedimento in esame.

Ho sentito anche oggi dire che i nostri giovani arrivano nel mercato del lavoro in ritardo rispetto a tutti gli altri. Quello che mi domando allora è: ma se anche fosse e se anche li volessimo formare un po' di più e un po' meglio, che male ci sarebbe? Pensate che ai genitori italiani dia fastidio mantenere i propri figli un anno in più e che ci sia tutta questa smania di mandarli a lavorare? Lo capisco, in un certo senso: avete tolto pure il reddito di cittadinanza a diciott'anni, quando l'istruzione superiore finisce a diciannove, quindi è chiaro che in ogni modo dovete cercare di sgravare le famiglie, secondo voi. Le famiglie non sono più quelle fragili, perché i figli devono andare a lavorare a diciotto anni; l'ascensore sociale lo lasciamo agli altri, perché chi è povero deve continuare a fare il povero, magari pure sfruttando i figli dei poveri, mentre invece i vostri figli li mandiamo al liceo, magari privato, poi a fare un corso universitario, poi a fare il *master* all'estero. I vostri figli, infatti, sì che si devono istruire correttamente, mentre i figli delle classi inferiori li mandiamo a fare l'istituto tecnico, gli accorciamo un anno e li spediamo subito, magari anche con un calcio nel didietro, a lavorare. (*Applausi*). Questa è la visione di Paese che avete?

Aggiungo anche un altro aspetto. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Prego, senatrice Pirro, continui.

PIRRO (*M5S*). Gradirei che il collega che mi sta disturbando parlasse quando è il suo turno e mi lasciasse completare, perché ne ho ancora per i colleghi della Lega. È chiaro infatti che questo provvedimento arriva soprattutto dalle richieste del Nord-Est, dove le fabbriche sono affamate di manodopera da pagare sempre meno, perché, se si specializza di più, poi la dobbiamo pagare troppo. Soprattutto, mandiamo a lavorare i nostri giovani il prima possibile: non sia mai che poi ci serva manodopera e debba arrivare dall'estero; guai ad aver bisogno di manodopera dall'estero, vero? Dobbiamo preservare la nostra etnia, ovviamente, perché il disegno poi si riconduce sempre agli stessi punti.

Per non parlare poi anche dell'ossessione che avete nei confronti dei giovani che stanno sul divano per colpa del reddito di cittadinanza. Noi li vogliamo mandare a scuola e voi invece li volete mandare a lavorare. Guai a farli formare un po' meglio e guai ad avere un po' di istruzione: è ovvio che, se poi i giovani li istruiamo meglio, magari viene loro voglia di viaggiare, di visitare i musei, di acculturarsi, di staccarsi dalla televisione e da quei programmi, magari Mediaset, da pane e donne un po' svestite con cui li volete crescere. Fate loro credere che a diciott'anni la cosa più bella sia andare a lavorare, guadagnare magari 1.000 euro, mentre ci mantengono i nostri genitori, avere la macchina per andare il sabato sera in discoteca; però poi non gli diciamo che quando avranno trent'anni continueranno a guadagnare 1.000 euro, perché non si sono formati abbastanza e da casa di mamma e papà non se ne

potranno andare, perché con 1.000 euro una casa propria, un affitto e un futuro non se li possono costruire. (*Applausi*). E poi vi preoccupate della denatalità? Ma che visione avete?

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 17,29)

(*Segue* PIRRO). Anzi, di visione non ne avete e questo provvedimento lo dimostra, perché così il Paese non cresce, non migliora. Invece di preoccuparvi che i nostri giovani vadano a lavorare, secondo voi, più tardi rispetto ai coetanei europei... (*Commenti*).

Signor Presidente, è veramente difficile parlare con questo brusio.

PRESIDENTE. Senatrice Pirro, sono subentrata adesso. Calma.

Prego, continui, le lascerò un minuto in più.

PIRRO (*M5S*). Io sono calmissima, però a volte si perde anche il filo del discorso, se si viene continuamente interrotti. (*Applausi*).

Quello che vorrei chiedervi è perché, invece di guardare al fatto che i nostri giovani vanno a lavorare più tardi, non guardate alle statistiche, che dicono che i livelli di istruzione nel nostro Paese sono più bassi rispetto all'estero e che abbiamo meno laureati? È questo che vi dovrebbe preoccupare e non di averne ancora di meno, né tantomeno di creare discriminazioni tra gli studenti che frequentano un percorso scolastico rispetto ad un altro. Nel provvedimento infatti avete scritto che uno studente che fa questo percorso si può anche iscrivere all'università un anno prima rispetto al coetaneo che decide di fare un percorso lineare perché ha le idee chiare fin da subito sul fatto che voglia andare all'università. Fate sempre discriminazioni, separazioni e differenze; mai una volta che riusciate a fare qualcosa di inclusivo, solidaristico e universalistico. (*Applausi*). Sono proprio termini che non appartengono al vostro vocabolario. Qualsiasi sia l'argomento di cui stiamo discutendo.

Per non parlare poi di un altro vostro pallino, per non dire fissazione. Siccome non ci piacciono gli insegnanti che arrivano dal Sud ad insegnare nelle scuole del Nord, aprite anche ai contratti di prestazione ad opera per l'attività di insegnamento, senza concorso dal momento che questi contratti si fanno senza e sicuramente assumendo qualcuno che ci fa comodo e che sta vicino a noi nella nostra zona, con una residenza squisitamente nordica. Ovvio, ma certo, andiamo avanti così. Chissà cosa ne penseranno i sindacati della scuola e tutti gli insegnanti? Giusto per continuare a sottolineare che voi se visione avete, ce l'avete davvero localistica, individualista e classista. Questi sono gli aggettivi che vanno bene per voi.

Ancora un altro provvedimento che blocca l'ascensore sociale nel nostro Paese, che impedisce la crescita e il miglioramento collettivo. E voi sareste quelli che vogliono aumentare il PIL del Paese, lasciando fare a chi vuole fare? Secondo me non sapete dove ci state portando. (*Applausi*). A sbattere sicuramente. Per tali ragioni il voto del MoVimento 5 Stelle sarà convintamente contrario. (*Applausi*).

MARTI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, ci apprestiamo a votare un disegno di legge di iniziativa del ministro Valditara, su cui nella Commissione che mi onoro di presiedere abbiamo lavorato con grande celerità, ma in modo altrettanto approfondito, certi che si trattasse di uno strumento necessario a valorizzare gli indirizzi di studio dell'istruzione tecnica e professionale, rendendoli... (*Brusio*). Senatrice, così perdo anch'io il filo. Senatrice, se parla, lo perdiamo anche noi il filo. (*Applausi*). Abbiamo lavorato certi che si trattasse di uno strumento necessario a valorizzare gli indirizzi di studio dell'istruzione tecnica e professionale, rendendoli più efficaci per sviluppare le competenze necessarie all'ingresso nel mondo del lavoro.

Oggi si istituisce la filiera formativa tecnologico professionale, con una previsione che si collega alla riforma degli istituti tecnici e professionali, prevista dal PNRR, per potenziare l'offerta di servizi di istruzione in una logica complessiva di riordino dei percorsi formativi tecnici e professionali rispetto alle nuove necessità socio-economiche incentrate sulla connessione fra istruzione, formazione e lavoro e sulla valorizzazione delle esigenze dei territori.

Diamo così finalmente una risposta alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale Industria 4.0, la strategia di politica industriale del Governo per promuovere la digitalizzazione e il

rafforzamento competitivo del tessuto produttivo italiano.

Il Paese ha bisogno di misure tese a creare un ambiente attrattivo per gli investimenti anche all'estero e a incentivare la creazione e lo sviluppo di imprese ad alto valore tecnologico. Questa riforma costituisce un passaggio nevralgico e una leva importantissima per la crescita economica dell'Italia. I nostri ragazzi in quattro anni potranno ottenere il diploma di scuola secondaria di secondo grado, ma agli studenti è assicurato il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nonché delle conoscenze e delle abilità previste dall'indirizzo di studi di riferimento. Potranno poi proseguire con il biennio formativo presso l'ITS Academy per conseguire un titolo di alta specializzazione tecnica. È il modello 4+2, che rafforza il rapporto tra scuola e azienda, permettendo da un lato ai nostri ragazzi una formazione qualificata, che consentirà di accedere più facilmente al mondo del lavoro, e dall'altro alle imprese di avere professionalità altamente profilate e competenti.

Sono orgoglioso, a nome anche del mio Gruppo, di aver contribuito con un emendamento al finanziamento di 15 milioni per il 2024 e di ulteriori 5 milioni per il 2025 e per il 2026 (quindi un importo totale di 25 milioni), per avviare la progettazione di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di veri e propri *campus* multiregionali e multisettoriali per favorire la formazione integrata, che è una delle principali finalità sottese da questo disegno di legge. Infatti dei *campus* possono far parte i soggetti che erogano percorsi di istruzione e di formazione professionale (percorsi di IFTS e ITS Academy), le altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e gli altri soggetti pubblici e privati, ivi comprese le imprese. (*Applausi*).

Si crea così l'opportunità di utilizzare alcune aree strategiche del nostro territorio nazionale, sviluppandone le potenzialità; aree che consentiranno di creare sinergie culturali e strutturali tra la filiera formativa tecnologico-professionale e il settore imprenditoriale, industriale, scientifico e tecnologico. Ma non dimentichiamo che i ragazzi potranno anche scegliere di iscriversi a qualsiasi corso di laurea. Finalmente avremo dei percorsi scolastici efficienti per sviluppare le competenze chiave necessarie per la vita e per l'ingresso nel mondo del lavoro, connessi con il mondo del lavoro e con un'attenzione particolare ai nuovi lavori e alle professionalità emergenti, attrattivi poiché basati su esperienze pratiche e laboratoriali, grazie all'apporto di lezioni e di attività laboratoriali tenute da esperti provenienti dalle aziende e dal mondo stesso del lavoro, aperti soprattutto alle opportunità di studio e di lavoro anche all'estero, con il rafforzamento delle competenze STEM e linguistiche.

Questa riforma non impoverisce il sistema scolastico, come qualcuno dell'opposizione vuole paventare. (*Applausi*). Al contrario, questo provvedimento e questa riforma porta un arricchimento, perché forse c'è qualcuno che non ha letto bene questo testo, oltre anche a puntare sul rafforzamento delle attività laboratoriali e dell'alternanza scuola-lavoro. La riforma prevede a chiare lettere il rafforzamento delle competenze nelle discipline base, ovvero l'italiano e la matematica. Avremo lezioni personalizzate e *tutor*; così la formazione, la peculiarità e le esigenze di ciascuno studente potranno essere valorizzate a pieno.

Sono anni e anni che la politica non dà risposte in questo senso. Il nostro Paese è in fondo alle classifiche europee per i giovani impiegati e per il *mismatch* fra domanda e offerta di lavoro. Ma con questo Governo abbiamo finalmente cambiato la rotta. (*Applausi*). È per questo che sono già tanti gli istituti che hanno aderito alla primissima sperimentazione, con il prossimo anno scolastico, e sono tantissime le iscrizioni raccolte, prima ancora della scadenza dei termini. Annuncio quindi il convinto voto favorevole da parte del Gruppo Lega su questa riforma, che aumenta in modo esponenziale le possibilità di realizzazione dei nostri ragazzi. (*Applausi*).

[D'ELIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ELIA (PD-IDP). Signora Presidente, colleghe e colleghi, il disegno di legge che siamo chiamati a votare, la filiera tecnico-professionale, coinvolgendo i tecnici professionali, diversi percorsi di istruzione e formazione regionale e l'istruzione tecnologica superiore, avrà un impatto decisivo sul nostro sistema di istruzione. È dunque una discussione importante quella che stiamo facendo ed è un

voto importante quello che siamo chiamati a dare, che noi non daremo in modo superficiale. Un voto importante su un percorso che avrebbe meritato, per un'efficace sperimentazione, un ripensamento dell'intero sistema, dei suoi *curricula* e delle modalità didattiche, pena il rischio di un salto nel vuoto, con un indebolimento complessivo del livello di formazione delle nuove generazioni. Noi non leggiamo nessuna valorizzazione del percorso d'istruzione tecnica, questo è il punto. Signor Presidente, tramite lei lo dico anche al senatore Lombardo. Noi abbiamo creduto e crediamo fino in fondo nella riforma del percorso tecnico professionale. Abbiamo creduto negli ITS e continuiamo a credere nel fatto che vada valorizzato tutto questo percorso. Qui, però, non leggiamo questa capacità di valorizzazione.

Per questo abbiamo contestato l'accelerazione impressa dal Ministro a tutta la discussione avviata e in corso su tale provvedimento, nel momento in cui il disegno di legge arrivava come collegato al bilancio, con un ritardo rispetto ai tempi annunciati, ad un esame parlamentare che avrebbe richiesto un confronto più ampio tra le forze politiche. All'inizio sembrava addirittura impossibile un percorso di audizioni, che la Commissione ha scelto di avere, anche se compresse: e di questo io ringrazio il presidente Marti e la relatrice Bucalo.

Siamo anche riusciti ad apportare dei cambiamenti a questo testo, però avremmo dovuto audire di più il mondo della scuola, magari anche quelle realtà che avevano già partecipato alle precedenti sperimentazioni. Il Governo ha imposto un'accelerazione, non necessaria e imprevedibile. Soprattutto, mentre noi stavamo discutendo in Commissione, è entrato a gamba tesa, nel dibattito parlamentare in corso, con una circolare, che ha anticipato in gran parte i contenuti della riforma, adottata in virtù di un decreto ministeriale che, tra l'altro, ha ricevuto, come qui è stato ricordato in vari interventi, un parere negativo con osservazioni motivate da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

In particolare, la sperimentazione è stata definita, dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, frettolosa, priva del tempo necessario per orientare gli studenti e per formare e affiancare i docenti, perché non c'è nessun serio monitoraggio delle sperimentazioni già avvenute.

Voglio ribadire che noi non abbiamo fatto nessuna discussione ideologica sulla quadriennalità. Non è questo il punto. Il punto è che noi vorremmo sapere quali risultati hanno raggiunto le sperimentazioni in atto. Perché poche classi hanno aderito a quelle sperimentazioni? Perché è stato chiesto il rinnovo solo per 98, rispetto alle 175 effettive del 2017-2018? Questi numeri potrebbero già rappresentare da soli un giudizio, ma andrebbero capiti e analizzati nel merito, non solo dal punto di vista quantitativo. Invece, noi abbiamo assistito a forzature, anche sui consigli di quelle scuole che dovevano aderire entro gennaio per poter avviare queste sperimentazioni l'anno prossimo.

Quindi, si è proceduto ad aggiungere un'altra sperimentazione, che comprime in quattro anni quello che è un percorso di cinque, senza intervenire in alcun modo sui *curricula*, sulle modalità di insegnamento e su come questo debba avvenire. Non vi sono fondi e questo aspetto risulta fondamentale per una riforma così ambiziosa, in cui si anticipano le esperienze lavorative senza aver garantito l'effettivo sviluppo delle competenze di base e la consapevolezza dei propri interessi nelle ragazze e nei ragazzi, senza un lavoro serio sull'orientamento.

Oggi avete chiesto addirittura di togliere il riferimento alla cultura generale da un emendamento della collega Gelmini. Ma che qualità di manodopera pensiamo di formare così? Quale dote formativa intendiamo dare alle ragazze e ai ragazzi? Io questo lo chiedo anche al mondo dell'impresa, che è così interessato a questo percorso. Che cosa chiedete? Che cosa si deve fare, se si vuole davvero riformare e rilanciare il settore dell'istruzione tecnica?

Impostare una didattica per competenze, capace di affrontare la sfida di un nuovo percorso di studi, cambiando metodologia, affiancando i docenti e formandoli per quella che è una sfida educativa importante. Il lavoro è un contenuto educativo e noi questo lo riconosciamo. Ve lo dice una persona che ha amato un grande romanzo di Primo Levi, «La chiave a stella». Non c'è nessun disprezzo per il percorso tecnico. Anzi, c'è la preoccupazione che noi non diamo abbastanza forza a questo percorso e non favoriamo un adeguato orientamento degli studenti per avvicinarli ad esso. Non ci sono fondi. Gli stessi fondi previsti a sostegno dei *campus*, a seguito del passaggio in Commissione, sono dedicati a interventi infrastrutturali, non ad azioni dirette alle finalità sopra individuate.

Siamo dentro un quadro confuso e l'abbiamo detto in più modi. Non abbiamo individuato in modo chiaro gli obiettivi curriculari e formativi da realizzare ed attuare in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale. Questo vi chiedevamo e oggi l'abbiamo richiesto con i nostri emendamenti e con i ripetuti interventi della senatrice Malpezzi, sostenendo anche quelle parti del Paese (*Applausi*) in cui la realtà dell'istruzione e della formazione professionale è più indietro e il sistema degli ITS è meno diffuso e competitivo. Questa è la sfida e questa riforma non è all'altezza della sfida; rischia di perpetuare le differenze e i divari che già ci sono, di abbassare la qualità dell'istruzione tecnica e professionale, di disperdere le buone prassi e le competenze.

Questo è l'altro punto essenziale per noi: le diseguaglianze che questo disegno di legge accentuerà. Si crea un canale separato per un'istruzione di secondo livello, tutta finalizzata a professionalizzare e piegare alle esigenze del mondo dell'impresa territoriale qui ed ora, senza fornire competenze adeguate e con differenze territoriali che aumenteranno le diseguaglianze di opportunità, segnando nelle differenze territoriali non capacità di promozione di risorse e sviluppo dei luoghi, ma destini diversi. (*Applausi*). Del resto, l'avete già scelto con l'autonomia differenziata.

Per noi non è questo il ruolo dell'istruzione tecnica e professionale nel nostro Paese e riteniamo in linea con gli obiettivi posti anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza che la stessa vada valorizzata e potenziata con pari dignità rispetto ai percorsi di istruzione liceale; valorizzata e promossa con risorse e strumenti adeguati, in un'ottica sempre formativa e non meramente professionalizzante, nel contesto di un quadro produttivo in costante e continua trasformazione, che richiede un di più di competenze, un di più di istruzione in una prospettiva nazionale e non solo centrata sulle peculiarità, le caratteristiche e le esigenze dei singoli territori coinvolti. Sarebbe invece necessario - l'abbiamo ribadito - individuare delle linee guida generali, altrimenti corriamo il rischio (e questa contrarietà a linee guida generali è frutto di questo) di una destrutturazione. Non è un giudizio ideologico, ma è un giudizio che fa fede della discussione che abbiamo avuto in Commissione e oggi in Aula: vi è il rischio di una destrutturazione del sistema nazionale di istruzione, anche rispetto alla predisposizione dei curricoli, che viene di fatto consegnato al governo delle reti, che diventeranno il soggetto di riferimento delle Regioni.

Troviamo questa impostazione sbagliata. Bisognerebbe costruire, a partire dal rilancio dell'autonomia scolastica, che ne è punto di forza indispensabile, un progetto educativo e territoriale che comprenda e sviluppi anche l'educazione permanente degli adulti, ma vedere nel territorio solo un mercato economico a chilometro zero significa mortificarne il potenziale educativo (*Applausi*) e nello stesso tempo privare le istituzioni scolastiche di una risorsa fondamentale per rendere il proprio piano dell'offerta formativa lo strumento capace di indurre negli studenti e nelle studentesse quella riflessione sulla realtà in cui vivono e di cui hanno profondo bisogno.

Noi non vediamo sinergia; anzi, avremmo voluto una sinergia col mondo produttivo. Noi vediamo il rischio di una scuola piegata alle esigenze contingenti del mondo produttivo e non ci sorprende in un Governo che non ha politiche industriali, che sta svendendo *asset* significativi di questo Paese. (*Applausi*). Non c'è l'idea che la formazione tecnica e professionale sia una leva di cambiamento e di sviluppo diverso, investendo sulla forza lavoro e sulle necessità formative dei ragazzi e le ragazze.

È per questo che voteremo contro questa riforma, calata dall'alto sul mondo della scuola. Per questi motivi dichiaro il voto contrario del Gruppo Partito Democratico. (*Applausi*).

[IANNONE](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNONE (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero, in premessa di questo mio intervento, innanzitutto ringraziare la relatrice, la collega senatrice Bucalo, per le consuete capacità e puntualità nel lavoro svolto prima in Commissione, poi in Aula, così come desidero ringraziare il presidente della 7a Commissione permanente, senatore Marti, e tutti i colleghi della Commissione per il grande clima di confronto, sempre diretto ma garbato, che anima le nostre discussioni e la conduzione dei lavori. Naturalmente, saluto e ringrazio il Governo, qui rappresentato dalla autorevole presenza del sottosegretario Frassinetti.

Quello di oggi è un ulteriore tassello nella costruzione di una politica figlia di una visione nuova che

vogliamo portare e realizzare facendo in modo che la formazione scolastica sia in dialogo con la formazione professionale e con il mondo delle imprese, che evidentemente è quello che per troppo tempo è mancato, se nell'ultima indagine di Unioncamere e ANPAL risulta che su 508.000 assunzioni programmate dalle imprese ben 250.000 sono rimaste inevase per mancanza di candidati oppure per la presenza di candidati con una preparazione insufficiente. Basterebbe solo ed esclusivamente questo per dire che evidentemente chi ha mosso delle critiche dovrebbe almeno farsi animare da qualche dubbio rispetto alla propria visione che è stata in campo fino a circa quattordici mesi fa e che consegna una fotografia che è esattamente nei numeri che ho letto. Sento, invece, parlare di frammentazione, di gatta frettolosa che fa i gattini ciechi, ho ascoltato dichiarazioni che hanno un sapore esclusivamente ideologico e che appartengono a quella visione che o poteva fare e non ha fatto, o che evidentemente dovrete mettere in discussione se questi sono i dati. Peraltro, con questo provvedimento realizziamo l'obiettivo di incrementare l'efficacia della riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in tal modo contribuendo al potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione.

Come ha detto probabilmente in parole più semplici delle mie il presidente Marti, qui non si toglie nulla a nessuno, anzi si aggiunge una possibilità. Parlare di frammentazione guardando l'attuale e complessivo sistema significa che evidentemente siete affezionati all'inerzia. Dire che la gatta frettolosa fa i gattini ciechi significa iscriversi ad una visione antiquata che non parte dalla constatazione di realtà, di quello che è il mondo della formazione. Vorrei rivolgermi alla senatrice Malpezzi, verso la quale sono animato non da stima, ma da ammirazione per la sua sensibilità.

PRESIDENTE. Senatore, lo dica a me.

IANNONE (*Fdl*). Attraverso di lei, signora Presidente, vorrei far riferimento alla libertà di scelta delle scuole. Sempre attraverso la signora Presidente, io ricorro alla senatrice Malpezzi per fare in modo che questa propensione trovi rispondeva in un suo compagno di partito e di corrente, il governatore della mia Regione, De Luca. La Campania risulta infatti essere l'unica Regione a negare l'approvazione a 21 istituti che hanno chiesto di diventare liceo del *made in Italy*: su 121 scuole che hanno chiesto di attivare questa possibilità, ben 21 sono campane. (*Applausi*). L'unica Regione a non dare l'approvazione e a privare il territorio e quelle scuole della possibilità di realizzare questa aspirazione, visto che ne hanno fatto richiesta, è la Campania. Pertanto, in ossequio al principio che la senatrice Malpezzi professa, le chiediamo di intercedere e di fare in modo che non si pensi a fare battaglie politiche per l'affermazione della propria personalità e della propria carriera sulle spalle di giovani, di studenti e di territori che hanno tanto da dire in termini di *made in Italy* e che hanno tanto da rappresentare in termini di racconto dell'italianità.

Questo è esattamente ciò che vogliamo realizzare con provvedimenti come quello in discussione; vogliamo fare in modo che diventi un nuovo racconto in un Paese che è la seconda realtà in Europa in termini manifatturieri. Noi vogliamo che il nostro futuro sia scritto agganciandoci alla tradizione delle nostre radici; vogliamo fare in modo che ci sia possibilità e capacità di scegliere, di avere reali opportunità per un futuro; tuttavia dobbiamo anche dirci, in assoluta onestà, che in quel sistema della formazione professionale che veniva richiamato sono stati buttati tanti miliardi, realizzando però una formazione professionale pensata più per i formatori che per i formandi.

In passato vi siete inventati il termine «occupabili», in riferimento a persone con un titolo, che in realtà potevano trovare un lavoro, ma non lo hanno trovato. Noi, invece, attraverso questi provvedimenti, vogliamo produrre occupati reali, persone che ricavano la dignità e l'onore delle proprie esistenze dal lavoro. (*Applausi*).

Ho sentito anche questioni che non c'entrano assolutamente nulla con il provvedimento in discussione. Addirittura ho sentito parlare dei certificati di collaudo sulla staticità degli istituti. Se vogliamo andare fuori tema, facciamolo, me lo concedo anch'io e vi invito a leggere i rapporti dell'Osservatorio civico sulla sicurezza a scuola che, dal 2018 al 2021, cioè quando avete governato voi, rilevano che su 41.151 edifici scolastici, oltre il 50 per cento non aveva il certificato di collaudo statico. Nel 2018, cioè quando avete governato voi, dicono che, su 41.151 edifici scolastici, oltre il 50 per cento non aveva il certificato di collaudo statico. Nel 2021, gli stessi istituti si trovavano nella stessa percentuale (50 per

cento), quindi non avete fatto assolutamente nulla neanche su questo tema nei vostri anni di Governo. Abbiamo anche ascoltato disquisizioni che tirano in ballo l'etnia, come se gli italiani dovessero svolgere soltanto professioni di carattere intellettuale, mentre poi per la manovalanza ci sono gli immigrati che noi non vogliamo in Italia. *(Applausi)*. La vostra è una visione profondamente discriminatoria. Noi diciamo che il lavoro, qualunque tipo di lavoro fatto in maniera onesta, competente e con dedizione, è sempre dignità. E sosteniamo che tutti devono avere la possibilità di poter esprimere la propria personalità e le proprie inclinazioni, ma dobbiamo leggere anche la realtà. Pensare ancora a un mondo in cui c'è separazione tra il mondo della scuola, il mondo della formazione professionale e le imprese è qualcosa che appartiene letteralmente al secolo scorso. È una contrapposizione e un lavoro per compartimenti stagni che ha determinato il fallimento che noi oggi abbiamo raccolto e che, con il voto degli italiani, vogliamo assolutamente cambiare. *(Applausi)*. Si è arrivati a dire che non ci sono risorse. È scritto che ci sono 20 milioni di euro: 10 milioni di euro per il 2024 e 5 milioni di euro rispettivamente per il 2025 e il 2026.

Collegli, credo che questa sia un'occasione persa per chi non esprime un voto favorevole su questo provvedimento. Noi lo faremo in maniera convinta perché, se la realtà grida, voi avete deciso di fare un processo alle intenzioni, mentre noi abbiamo deciso di non lasciarla gridare nel vuoto. *(Applausi)*.

[BUCALO](#), *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BUCALO](#) *(FdI)*. Signor Presidente, chiedo cinque minuti di sospensione per un coordinamento finale.

[PRESIDENTE](#). Sospendo la seduta fino alle ore 18,05.

Invito i senatori a non abbandonare l'Aula, perché ci sarà poi la votazione.

(La seduta, sospesa alle ore 18,02, è ripresa alle ore 18,07).

Ha facoltà di parlare la relatrice.

[BUCALO](#), *relatrice*. Signor Presidente, c'è stato un coordinamento. All'articolo 2, comma 3, apportare le seguenti modifiche: sopprimere le parole «delle proiezioni», sostituire le parole «2023-2025» con le seguenti «2024-2026», sostituire le parole «per l'anno 2023» con le seguenti «per l'anno 2024».

(Commenti).

[SCALFAROTTO](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO](#) *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, un coordinamento formale deve essere tale. Non è che la relatrice arriva, ci legge una carta e questa Camera vota. Non funziona così. Sembra un emendamento più che un coordinamento formale. Se cambiano gli anni, c'è scritto un anno e diventa un altro anno, è un'altra legge e non un coordinamento formale. Le modifiche arrivano in diretta. Vorrei chiederle, Presidente, di passare la seguente informazione al presidente La Russa: almeno una parte di questo Senato ambirebbe a leggere le cose che vota in precedenza. È infatti il secondo accadimento della giornata. *(Applausi)*.

Mi perdoni, leggo in diretta con lei. Sostituire le parole «2023-2025» con le seguenti «2024-2026» le sembra un coordinamento formale? A me sembra che stia cambiando l'ambito di applicazione temporale della legge. Sono incredulo. Abbiamo assistito a pause perché la maggioranza non aveva l'accordo. Abbiamo assistito al cambiamento di pareri in corsa e ora cambiamo anche l'ambito di applicazione temporale della legge. Sostituire le parole "per l'anno 2023" con le seguenti "per l'anno 2024": c'è anche proprio un tema di contabilità - non lo so - di ambito di efficacia. Come si fa a dire che questo - mi perdoni, signora Presidente - è un coordinamento formale? Questa è una variazione del testo.

Io credo che siamo fuori tempo massimo, perché abbiamo votato gli emendamenti, abbiamo sentito le dichiarazioni di voto finali e dobbiamo votare il disegno di legge nel suo complesso. E io non credo che questa Camera possa votare una legge diversa da quella che ha discusso ed emendato in Commissione e in Aula. *(Applausi)*. Ma stiamo scherzando? Non è pensabile.

[MARTI](#) *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MARTI](#) *(LSP-PSd'Az)*. Presidente, io comprendo tutto, ma non c'è molto da spiegare. Si tratta

semplicemente di coordinare e collegare l'articolo 4 con l'articolo 2. È banale. (*Commenti*).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signora Presidente, per spiegare ai colleghi: il testo che è stato distribuito adesso viene considerato coordinamento formale del testo e, all'articolo 2, dice di apportare modifiche. Quest'altro invece è l'emendamento 4.1000, presentato dalla relatrice, identico al coordinamento formale del testo. Quindi qui era un emendamento, che è stato votato e approvato alcuni minuti fa come emendamento all'articolo 4. Ora invece viene presentato come un coordinamento formale del testo. (*Applausi*). Allora, ci spiegate se è un emendamento? (*Applausi*). Insomma, una volta è emendamento e una volta è coordinamento del testo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore De Cristofaro, è proprio questo il senso di un coordinamento. (*Commenti*).

[MALPEZZI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (*PD-IDP*). Al netto del senso del coordinamento, voglio dire che c'era un emendamento, presentato oltretutto dalla relatrice, all'articolo 4. Non si capisce perché la relatrice non sia stata in grado di farlo nella fase precedente anche per quanto riguarda l'articolo 2, se non altro per portare le modifiche.

Ma il tema è che questo è un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento. Lo so che questa non è la giornata giusta per fare domande, perché nessuno ci vuole rispondere. Ma il tema di fondo è il seguente: se la legge di bilancio aveva votato all'interno del provvedimento in un determinato modo, questo modifica la legge di bilancio e di conseguenza altro che coordinamento formale dei testi. (*Applausi*).

Ma questo è il Governo delle eccezioni, oltre che del merito. (*Applausi*). Saluto nel frattempo il Ministro, che finalmente all'alba delle ore diciotto è arrivato, dopo che noi discutiamo della sua riforma in questa Aula da questa mattina. (*Applausi*). Siamo contenti di vederla ora in Aula. Ma di norma, appunto, il coordinamento formale si ha su piccoli aspetti e non su temi che cambiano gli aspetti temporali di un provvedimento. (*Applausi*).

[MAIORINO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (*M5S*). Signora Presidente, qui veramente sembra che, ricostruendo i pezzi, la situazione si aggravi vieppiù.

Prima scopriamo che un emendamento identico è un emendamento - come ha appunto ricordato il senatore De Cristofaro - e quindi viene votato in quanto tale; poi invece lo stesso emendamento viene presentato come coordinamento, per cui non c'è bisogno di ricominciare la procedura e di far esaminare all'Assemblea il provvedimento, così come necessario.

La soluzione sarebbe piuttosto semplice, se ci fosse il rispetto delle istituzioni. Si manda il provvedimento alla Camera, lo si modifica in seconda lettura e torna al Senato. È molto semplice! È molto semplice! (*Applausi*).

Io vorrei, però, sottolineare anche un altro aspetto. È chiaro che qui parliamo di maggioranza, di opposizione e della relatrice. Ma è chiaro che, se ingolfiamo gli uffici di decreti su decreti, a botta di due o tre decreti alla settimana, questo poi provoca delle sviste e può provocare degli errori. Quindi, davvero chiediamo al Governo di avere più rispetto per il Parlamento, di rallentare, di prendere un attimo di respiro, di consentire l'esame dei provvedimenti e a noi di fare il nostro lavoro.

Questa proposta di coordinamento deve tornare da dove è venuta. Così, in questo modo, non può essere sottoposta all'esame dell'Aula. (*Applausi*).

[CALANDRINI](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALANDRINI (*FdI*). Signor Presidente, io comprendo il gioco delle parti, che è normale ci sia. Tra l'altro, siamo a fine seduta. Qui, però, non c'è assolutamente alcun tipo di problema. Lo sanno tutti i colleghi, perché vedo anche che sorridono. Ripeto: capisco che siamo alla fine dei lavori di oggi ed è comprensibile che si cerchi di modificare un po' il tema.

Allora, è stato votato un emendamento all'articolo 4. Tra l'altro, prima si parlava di subemendamenti, ma qui non era possibile presentare subemendamenti, siano di Commissione o d'Aula, perché su quel tipo di emendamento non è possibile subemendare. Questa è la prassi, per rispondere al senatore De Cristofaro.

Questa è una semplice proposta di coordinamento rispetto a ciò che già prevede l'articolo 4. Il problema, relativo all'articolo 2, è solo di forma, legato alle annualità 2023-2025, laddove l'articolo 4 prevede le annualità 2024-2026. Non si modifica nulla rispetto all'autorizzazione di spesa; è solo un problema formale di coordinamento.

Non vi è alcun problema sui saldi di finanza pubblica. C'è solo un errore formale all'articolo 2, riferito alle annualità 2023-2025, che diventano gli anni 2024-2026, così come già riportato all'articolo 4. Quindi, si può tranquillamente votare, signor Presidente, ed anche velocemente, se possibile.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di coordinamento Coord.1, presentata dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,20, è ripresa alle ore 18,43).

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 18,43)

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di coordinamento Coord.1, presentata dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale. *(Brusio).*

Colleghi, quando il Senato non è in numero legale, se si vuole, si può applaudire, ma i cori mi sembrano eccessivi in ogni occasione.

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo solo per consigliare, attraverso di lei, ai colleghi Presidenti dei Gruppi di maggioranza di chiuderla qui per oggi, perché è uno spettacolo penoso che quest'Aula non merita. *(Applausi).*

È evidente che un provvedimento vuoto - era vuoto, come abbiamo detto più volte in tutti gli interventi - viene definitivamente calpestato dalla inadeguatezza della maggioranza.

Pertanto, signor Presidente, noi chiediamo di rinviare il voto sulla proposta di coordinamento e il voto finale alla giornata di domani. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Io invece, prima di apprezzare le circostanze, ritengo che sia importante che il Senato dimostri se è in grado di avere il numero legale e, quindi, sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,47, è ripresa alle ore 19,07).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di coordinamento Coord.1, presentata dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi).*

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Signor Presidente, esattamente trent'anni fa il Parlamento della Repubblica varava la legge nazionale della montagna, una iniziativa legislativa importante che arrivava alla fine di un percorso storico, peraltro significativo. Fu una delle ultime leggi della cosiddetta Prima Repubblica.

Gli alfieri del cambiamento e della trasformazione che arrivarono dopo non produssero nulla che potesse sostituire questo strumento che, per alcuni aspetti, ha ancora molti elementi di importanza. L'intera parte sui principi, ad esempio, è scritta in maniera assolutamente fondamentale. Per altri aspetti, la parte applicativa inseriva un meccanismo di sussidiarietà che consentiva la valorizzazione dei Comuni e delle comunità montane nel quadro di una legislazione regionale ancora incipiente e, sul piano dei contenuti più specifici, introduceva una serie di misure che voleva rendere concreto uno *slogan* all'epoca abbastanza frequente e, cioè, la montagna risorsa e non problema.

Dopo trenta anni e dopo tanti tentativi di riforma, tutti regolarmente non arrivati in fondo, crediamo che si debba - da un lato - sottolineare l'importanza di questo momento e - dall'altro lato - recuperare quello spirito per assicurare ad una parte significativa del nostro territorio nazionale, peraltro tutelata e sancita dall'articolo 44 della Costituzione, di avere finalmente una legge nazionale che sia all'altezza dei tempi che sono cambiati.

Il modo migliore per ricordare questo trentennale, oltre che ringraziare le donne e gli uomini che lavorarono a questo significativo risultato, è aprire una stagione riformatrice che vada nella direzione di assicurare pari dignità e tutela a un territorio che si sta spopolando sempre di più, che sta vedendo un invecchiamento della popolazione e una diminuzione delle opportunità. È anche per questo che riteniamo importante doverlo ricordare in questa circostanza. (*Applausi*).

[FINA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Il senatore Fina vuole parlare dell'anniversario dell'uccisione del giudice Emilio Alessandrini. Mi consentirà, senatore Fina, prima di darle la parola, di unirmi al suo ricordo, avendolo conosciuto e apprezzato personalmente nei primi anni della mia attività professionale di avvocato. Ne ho un ricordo stupendo, anche per la sua giovialità, il suo carattere e il suo modo gioioso di affrontare la vita. (*Applausi*).

Prego, senatore Fina, ha facoltà di parlare.

FINA (PD-IDP). Signor Presidente, «sarà per quella faccia mite, da primo della classe che si lascia copiare i compiti, sarà per il rigore che dimostra nelle sue inchieste, Alessandrini è il prototipo del magistrato di cui tutti si possono fidare perché non combina sciocchezze». Signor Presidente, senatrici, senatori, scriveva così sulle colonne del «Corriere della Sera» Walter Tobagi il 29 gennaio 1979 all'indomani dell'agguato compiuto a Milano da un gruppo di fuoco di Prima linea a danno del giudice Emilio Alessandrini.

Due giorni fa, il 29 gennaio, abbiamo ricordato questo servitore dello Stato a quarantacinque anni da quell'attentato che gli rubò la vita; una vita dedicata alla ricerca della verità e della giustizia, con un impegno senza riserve su alcune tra le inchieste giudiziarie più complesse e delicate della storia della Repubblica. Con la sua competenza, la sua integrità e la sua passione seppe affrontare le sfide più difficili senza mai cedere alle pressioni, alle intimidazioni e alle minacce. Furono questi motivi per cui Alessandrini divenne un bersaglio per chi voleva colpire il cuore della democrazia; un bersaglio da colpire proprio mentre si recava al lavoro, quel giorno, così tanto amato e onorato del suo impegno. «Uno dei magistrati che maggiormente ha contribuito in questi anni a rendere efficiente la procura della Repubblica di Milano»; queste le parole utilizzate nel documento di rivendicazione di Prima linea, eloquenti delle presunte colpe che la follia terroristica addebitava al giudice.

Nato e cresciuto in Abruzzo, Emilio Alessandrini, dopo gli studi a Napoli, aveva avviato la sua carriera in magistratura con il primo incarico presso la procura di Bologna nel 1967. Già nel 1968 passerà a nuovo incarico presso la procura della Repubblica di Milano nel ruolo di sostituto, ufficio per il quale si guadagnerà grande stima e reputazione. Basti pensare che già nel 1971 il consiglio giudiziale di Milano, nell'esprimere parere favorevole alla nomina di aggiunto giudiziario, sottolineerà come in soli diciotto mesi il sostituto procuratore sia stato in grado di definire 687 procedimenti, partecipato a 116 udienze e redatto 97 requisitorie, ritenendo doveroso porre in rilievo lo zelo encomiabile, la marcata capacità dialettica, la profondità di indagine e il perfetto equilibrio del dottor Alessandrini.

Questa prima fase del suo lavoro è caratterizzata da inchieste sull'eversione di destra, particolarmente preoccupante nell'Italia di quegli anni a Milano, per mano delle SAM (Squadre d'azione Mussolini),

responsabili di atti dimostrativi e dinamitardi. Il giudice non sarà affrancato dalle azioni del gruppo terroristico. Un ordigno infatti sarà fatto esplodere nell'immobile in cui risiedeva con la sua famiglia, senza fortunatamente causare vittime, ma a fine intimidatorio.

Sono anche gli anni dell'inchiesta su Piazza Fontana, che il giudice seguirà con attenzione e scrupolo. Ed è proprio su questa istruttoria che il lavoro di Alessandrini si incontrerà con quello di altri compianti e autorevoli magistrati: anzitutto il giudice Occorsio, anch'egli vittima del terrorismo nero nel 1976, che per primo si occupa del caso, ottenendo a Roma il rinvio a giudizio della anarchico Valpreda e del neofascista Stefano Delle Chiaie. Ad Alessandrini toccherà la seconda istruttoria sulla cosiddetta pista nera, ottenendo il rinvio a giudizio della cellula fascista veneta nel 1974, lavoro successivamente portato a termine da un altro giovane magistrato, Gherardo D'Ambrosio. Saranno anni di grande impegno anche sull'eversione di estrema sinistra, in particolare sull'autonomia operaia milanese, nonché sulle vicende riguardanti il Banco Ambrosiano di Roberto Calvi, indagine che non riuscirà a proseguire a causa del piombo terroristico.

Oggi, a quarantacinque anni da quel tragico evento, vogliamo rendere omaggio a questo eroe civile, che ha sacrificato la sua vita per i valori in cui credeva. Vogliamo esprimere la nostra gratitudine per il suo lavoro, che ha contribuito a svelare la verità su fatti oscuri e a far luce su trame criminali... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. ...la sua eredità, che è quella di una magistratura indipendente, efficiente, al servizio di cittadini e della Costituzione. Emilio Alessandrini è un esempio per tutti noi, che ci ispira a non rinunciare mai alla nostra dignità e ci ricorda che il prezzo della libertà è l'impegno civile, così come il dovere della democrazia.

Fu il primo magistrato ucciso dal terrorismo rosso a Milano e la sua morte sconvolse la città e il Paese intero. I funerali saranno un tributo di popolo, con più di 200.000 persone in Piazza Duomo. "La solidarietà del popolo alla magistratura dimostra che il terrorismo è un fatto isolato": con queste parole l'indimenticato presidente della Repubblica Pertini renderà omaggio al trentaseienne giudice assassinato.

Con lo stesso doveroso impegno istituzionale, Presidente, e con lo stesso spirito di riconoscenza oggi in quest'Aula rendiamo onore alla sua memoria. Un abbraccio da qui alla sua famiglia, alla moglie Paola, al figlio Marco; gratitudine e riconoscenza a chi in questi giorni ha doverosamente promosso il ricordo del giudice. Grazie al Comune di Milano e al sindaco Sala. Grazie al Comune di Pescara e al Consiglio superiore della magistratura... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. ...di doverosa... *(Applausi)*

PRESIDENTE. La ringrazio. Spero che i colleghi non se ne dolgano se le ho dato il doppio del tempo, ma era credo un ricordo che accomunava tutti i Gruppi.

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, qualche giorno fa è entrato in vigore il nuovo accordo tra Italia e Svizzera che disciplina appunto i lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera. È stato un lavoro che la Commissione affari esteri ha portato avanti per diverso tempo e che ha visto anche scontrarci sul telelavoro e su altre particolarità dell'accordo.

Ora, a seguito di questo accordo è stato rivisto l'elenco dei Comuni che ricadono nei 20 chilometri per essere considerati frontalieri tra Italia e Svizzera. Con nostra grande sorpresa, visto che l'accordo disciplinava la doppia imposizione ed era volto a evitare la doppia imposizione tra Italia e Svizzera, il nuovo elenco di Comuni che ricadono nei 20 chilometri ha portato però a considerare i frontalieri già esistenti, ricadenti nei nuovi Comuni considerati, a vedersi scrivere dalla Dipartimento delle finanze e dell'economia della divisione delle contribuzioni del Canton Ticino che in realtà per loro non vale l'accordo, in quanto considerati nuovi frontalieri. Si parla dei Comuni di Misinto, Cogliate, Lentate, Barlassina e Meda. È un elenco piuttosto nutrito e lungo, che porterà questi lavoratori, che già erano frontalieri, a vedersi considerati nuovi frontalieri e avere la doppia imposizione, che invece l'accordo prevedeva fosse tolta.

Io chiedo quindi al MEF che si attivi per verificare con le autorità svizzere affinché i vecchi frontalieri vengano considerati frontalieri alla stregua degli altri che già lo erano. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 1° febbraio 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 1° febbraio, alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 19,20*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 ([996](#))
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI
FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « in autoproduzione » sono sostituite dalle seguenti: « per l'autoproduzione »;

al comma 2:

alla lettera a), primo periodo, dopo le parole: « le imprese medesime sottoscrivono » sono inserite le seguenti: « , anche indirettamente, »;

alla lettera b):

al numero 1), le parole: « pari a 1 MW » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 200 kW ciascuno »;

al numero 2), le parole: « pari ad almeno 1 MW » sono sostituite dalle seguenti: « pari almeno a 200 kW »;

alla lettera f), le parole: « Gestore del mercato elettrico » sono sostituite dalle seguenti: « Gestore dei mercati energetici »;

alla lettera g), le parole: « ogni singola » sono sostituite dalla seguente: « ciascuna »;

al comma 3, le parole: « per energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « per energia, reti »;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

*« 4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i titolari di contratti per differenza stipulati con il GSE ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 16 settembre 2022, recante attuazione dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (cosiddetto *Electricity release*), di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre*

2022, che non implicano lo scambio fisico di energia elettrica, possono esercitare la facoltà di recesso dai contratti stessi senza l'applicazione di penali e senza la regolazione delle differenze tra il prezzo di allocazione e il prezzo medio di cui alla lettera a) del comma 3 del predetto articolo 16-bis maturate durante il periodo di vigenza contrattuale. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di recesso già esercitato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

alla rubrica, le parole: « a rischio delocalizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « soggetti al rischio di delocalizzazione ».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso Art. 16:

al comma 1, dopo le parole: « di seguito » è inserita la seguente: « denominati: »;

al comma 2, dopo le parole: « delle aree idonee » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 3:

all'alinea, dopo le parole: « legge 9 gennaio 1991, n. 9 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e dopo le parole: « il 45° parallelo » è inserita la seguente: « Nord »;

alla lettera b), dopo le parole: « sulle linee di costa » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 4, lettera a), le parole: « una soglia di » sono soppresse;

al comma 7, primo periodo, le parole: « il costo a MWh » sono sostituite dalle seguenti: « il costo per MWh »;

al comma 8:

all'alinea, dopo le parole: « di cui al comma 7 » è soppresso il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla lettera c);

al numero 1.2), dopo le parole: « rispetto all'energia elettrica » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al numero 2), le parole: « i diritti non assegnati ai sensi del numero 1) sono oggetto di una eventuale » sono sostituite dalle seguenti: « l'assoggettamento dei diritti non assegnati ai sensi del numero 1) a un'eventuale »;

al comma 9, primo periodo, le parole: « per energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « per energia, reti » e dopo le parole: « dal Gruppo GSE » è soppresso il seguente segno d'interpunzione: « , ».

al comma 10:

alla lettera a), le parole: « al PSV » sono sostituite dalle seguenti: « all'IG Index del Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A. »

alla lettera b), le parole: « per differenza rispetto al PSV » sono sostituite dalle seguenti: « per differenza a due vie rispetto all'IG Index del Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A. »;

al comma 11, le parole: « del contratto di cui al comma 10, lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « dei contratti di cui al comma 10, lettere a) e b) »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dal seguente:

"8. Al fine di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale e contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici di riduzione della dipendenza dai combustibili fossili provenienti dal territorio della Federazione russa mediante la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo è destinato a coprire i ricavi per il servizio di rigassificazione svolto attraverso le unità di cui al comma 1, compresi i costi di capitale per l'acquisto o la realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi prevista dalla vigente regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto definita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. L'eventuale importo residuo del fondo è destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di

rigassificazione previsti dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La gestione del fondo è affidata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, che verifica gli importi da attribuire e dispone l'erogazione delle relative risorse sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo, provvedendovi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente".

2-ter. All'articolo 6, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"d) in sede di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, ciascun concorrente offre condizioni economiche che prevedono anche l'effettuazione di interventi di efficienza energetica, realizzabili nell'ambito territoriale minimo di riferimento, atti a conseguire risparmi di energia addizionali rispetto agli obiettivi annuali definiti ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Qualora gli interventi di cui al primo periodo non conseguano la quota di risparmio energetico oggetto delle condizioni economiche presentate in sede di gara, il gestore aggiudicatario versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento il contributo tariffario determinato dall'ARERA secondo quanto previsto dai decreti attuativi dell'articolo 16, comma 4, del citato decreto legislativo n. 164 del 2000, con l'applicazione di una maggiorazione, a titolo di penale, commisurata alla quantità di energia non risparmiata per singola annualità, tenuto conto del momento di effettiva disponibilità, da parte del gestore stesso, dei beni su cui realizzare gli interventi medesimi. Il contributo tariffario di cui al secondo periodo è altresì versato agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento, in luogo dell'effettuazione degli interventi di cui al primo periodo, nelle more della definizione di apposite procedure operative per la valutazione e la certificazione dei risparmi associati agli interventi medesimi. Le modalità per la definizione delle procedure operative di cui al terzo periodo sono stabilite in sede di aggiornamento, ai sensi del comma 4 del presente articolo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226" ».

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a) sono premesse le seguenti:

« *0a)* all'articolo 1:

1) al comma *3-bis.2*, le parole: "trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in termini di ore annue di funzionamento" sono sostituite dalle seguenti: "tenuto conto dei risultati sperimentali";

2) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. È consentita la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali. Le istanze per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche devono essere corredate dei risultati forniti dalla modellizzazione idrogeologico-numerica, che dimostri l'assenza di qualsiasi interferenza piezometrica e termica tra i territori dell'area termale interessata e i pennacchi formati dai pozzi di prelievo e di restituzione delle acque geotermiche o di qualsiasi alterazione del chimismo delle acque nel sottosuolo";

0b) all'articolo 3, comma 6, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"e-bis) sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati dal permesso di ricerca";

0c) all'articolo 8, comma 5, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

"c-bis) sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati dalla concessione di coltivazione" »;

alla lettera a), numero 1), la parola: « infine » è sostituita dalle seguenti: « in fine »;

alla lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 3, al secondo periodo, le parole: « rimborso spese »

sono sostituite dalle seguenti: « rimborso di spese » e, al terzo periodo, le parole: « delle relative tempistiche » sono sostituite dalle seguenti: « dei relativi tempi »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il termine per l'entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, è prorogato al 31 dicembre 2027 ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio » sono sostituite dalle seguenti: « , la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, l'accelerazione e la digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete »;

il comma 2 è soppresso;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « delle misure di cui ai commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « delle misure di cui al presente articolo »;

al secondo periodo, le parole: « sul proprio sito » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito » e le parole: « di cui al comma 2 » sono soppresse;

al terzo periodo, le parole: « sulle risorse relative ai contributi annui di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « sulle risorse di cui al comma 1 »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « d'intesa con la Conferenza unificata » sono sostituite dalle seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata », le parole: « ai commi 1 e 2 » sono

sostituite dalle seguenti: « al comma 1 », dopo le parole: « di potenza installata » è inserita la seguente: « , determinati » e le parole: « impianti di cui al comma 2 del » sono sostituite dalle

seguenti: « impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al »;

il comma 5 è soppresso;

alla rubrica, le parole: « impianti a fonti rinnovabili » sono sostituite dalle seguenti: « impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-bis. - (Semplificazione in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale) - 1.

Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 6, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "del presente decreto," sono inserite le seguenti: "ivi compresi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari,".

Art. 4-ter. - (Ulteriori disposizioni per la promozione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili) - 1. Al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche derivanti da apparecchiature di fotovoltaico, attraverso la promozione dell'utilizzo diretto dei servizi offerti dai sistemi individuali e collettivi per la gestione dei medesimi rifiuti, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24-bis, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il GSE svolge un'attività di monitoraggio relativa alle adesioni ai consorzi e ai sistemi collettivi, alle quantità di pannelli gestiti ovvero smaltiti, ai costi medi di adesione ai consorzi nonché ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti";

b) all'articolo 40, comma 3, dopo le parole: "La somma trattenuta," sono inserite le seguenti: "pari al doppio di quella".

2. All'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: "di cui al" sono sostituite dalle seguenti: "previsti esclusivamente dal".

3. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) è agevolata, in via prioritaria, la partecipazione agli incentivi a chi esegue interventi di

rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti realizzati in aree agricole che comportano la realizzazione di nuovi impianti o di nuove sezioni di impianto, separatamente misurabili, sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata, con incremento della potenza complessiva";

b) all'articolo 6, comma 1, la lettera l) è abrogata;

c) all'articolo 42, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

"18-bis. Con riferimento alla produzione di energia elettrica e calore da biomasse solide e gassose, le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 1, si applicano secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 novembre 2019, fermo restando quanto previsto dal comma 16 del presente articolo in ordine al suo aggiornamento".

4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'ARERA, su proposta del GSE, disciplina le modalità per la graduale uscita dal servizio, a decorrere dal 31 dicembre 2024, degli impianti in esercizio operanti in scambio sul posto, sulla base dei seguenti principi:

a) priorità di uscita dal servizio degli impianti aventi maggiore potenza e anteriorità della data di entrata in esercizio, nonché di quelli incentivati in conto esercizio dal medesimo GSE. Al fine di cui al primo periodo, le convenzioni di scambio sul posto in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non possono, in ogni caso, essere rinnovate per un periodo superiore a quindici anni decorrenti dalla data di prima sottoscrizione delle convenzioni medesime;

b) applicazione delle modalità di ritiro dell'energia di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche per periodi non inferiori a cinque anni, a meno di esplicita diversa indicazione in merito ad altre forme di valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete.

5. Al fine di garantire maggiore prevedibilità e semplificare la gestione nell'erogazione dei corrispettivi afferenti al ritiro dedicato dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, agli impianti con potenza non superiore a 20 kW, a decorrere dall'anno 2024, il GSE eroga corrispettivi su base semestrale, determinati in funzione di prezzi medi di mercato definiti anche per periodi pluriennali dall'ARERA, su proposta del GSE, differenziati per tecnologia, fonte di alimentazione e data di entrata in esercizio per tenere conto dei differenti livelli di costo e dei profili di produzione degli impianti.

6. Con propri provvedimenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ARERA definisce, su proposta del GSE, le modalità di contrattualizzazione del servizio di ritiro dedicato di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche per periodi non inferiori a cinque anni, su base volontaria per tutti gli impianti di produzione aventi diritto al servizio.

7. Per le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, interessate, in quanto idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dalla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, si applicano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 4-quater. - (Modifiche all'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in materia di misure a sostegno dell'edilizia privata)-1. Al comma 1 dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "sono prorogati di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati di trenta mesi";

b) alle lettere a) e b), le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2024".

Art. 4-quinquies. - (Semplificazione dell'accesso agli incentivi in merito agli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili nell'area dell'Italia centrale colpita dagli eventi sismici del 2016) - 1. Al fine di facilitare

gli interventi sugli immobili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di favorire, al contempo, la realizzazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, le amministrazioni pubbliche, ai fini dell'accesso agli incentivi definiti in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche degli Uffici speciali per la ricostruzione *post* sisma 2016 di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo comma 1 possono presentare al GSE la scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell'incentivo unitamente al progetto esecutivo degli interventi.

3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al comma 1 decadono dal diritto alla prenotazione di cui al comma 2 se, entro diciotto mesi dalla data di accettazione della prenotazione, non hanno presentato la documentazione attestante l'assegnazione dei lavori, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto, e se, entro quarantotto mesi dalla medesima data di accettazione, non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento medesimo.

Art. 4-sexies - (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS) - 1. Al fine di accelerare la definizione dei procedimenti e di potenziare la capacità operativa delle strutture ministeriali competenti in materia di valutazione di impatto ambientale, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta";

2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche, la Commissione si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di spesa di 500.000 euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. Per le medesime finalità la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

b) al comma 5, le parole da: ", in misura complessivamente" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ". Alla copertura dei costi di cui al primo periodo si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fino a concorrenza dei costi stabiliti con il decreto di cui al primo periodo del presente comma, al netto delle risorse allo scopo già iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, e ai sensi dell'articolo 2, comma 617-*bis*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui all'articolo 2, comma 617, della medesima legge n. 244 del 2007, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le risorse derivanti dal versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi delle tariffe di cui al citato articolo 33, comma 1, del presente decreto eccedenti la quota riassegnata ai sensi del secondo periodo restano definitivamente acquisite al bilancio dello Stato. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del parere finale, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 2-*bis* restano a carico dell'amministrazione di appartenenza. A decorrere dall'anno 2023, per i componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, i quali, in considerazione della specificità dei compiti

attribuiti alle medesime commissioni, della peculiare disciplina prevista e della necessità di accelerare l'attuazione degli adempimenti di loro competenza, a decorrere dall'anno 2024 sono riconosciuti integralmente, anche in aggiunta al trattamento eventualmente in godimento ai sensi del quarto periodo".

Art. 4-septies. - (Modalità innovative per il supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) - 1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"Art. 7-bis. - (Disciplina del regime incentivante gli investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) - 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'istituzione di un meccanismo, alternativo a quelli disciplinati ai sensi degli articoli 6 e 7 del presente articolo, finalizzato alla promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la produzione di energia elettrica deriva da impianti a fonti rinnovabili;

b) è prevista la stipulazione di contratti per differenza a due vie di durata pluriennale tra il GSE e gli operatori di mercato selezionati in esito alle procedure competitive di cui alla lettera *h)*;

c) i contratti di cui alla lettera *b)* sono caratterizzati dai seguenti elementi:

1) il prezzo di riferimento è definito in funzione del valore dell'energia elettrica nei mercati a pronti;

2) il prezzo di esercizio è definito in esito alle procedure competitive di cui alla lettera *h)*;

3) è previsto l'obbligo, a carico dell'operatore, di versare al GSE il differenziale, se positivo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;

4) è previsto il diritto dell'operatore a ricevere dal GSE il differenziale, se negativo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;

5) è prevista l'individuazione, in funzione delle esigenze del sistema elettrico, di uno o più profili contrattuali *standard*. La quantità di energia elettrica utilizzata per la regolazione dei pagamenti eseguiti ai sensi dei numeri 3) e 4) in relazione a ciascun periodo rilevante dell'anno di riferimento è coerentemente determinata applicando alla potenza oggetto del contratto un moltiplicatore dal valore predefinito, comunque non superiore a 1;

6) il lasso temporale che intercorre tra la data di sottoscrizione del contratto e l'inizio del periodo di efficacia dei diritti e degli obblighi di cui ai numeri 3) e 4) è definito convenzionalmente, anche tenuto conto dei tempi di realizzazione degli impianti funzionali al soddisfacimento dell'obbligo di cui alla lettera *d)*;

d) gli operatori titolari dei contratti di cui alla lettera *b)* sono obbligati ad assicurare che sia immesso in rete, su base annua, un quantitativo minimo di energia elettrica, pari a una quota percentuale dell'energia elettrica correlata al profilo contrattuale *standard*, prodotta dagli impianti iscritti in un apposito albo istituito presso il GSE e certificata ai sensi di quanto previsto alla lettera *e)*. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla presente lettera, l'operatore è tenuto a consegnare al GSE, per il relativo annullamento, un numero di certificati corrispondente all'obbligo medesimo, rilasciati dal Gestore stesso ai sensi della lettera *e)*;

e) il GSE istituisce un apposito sistema di certificazione dell'energia immessa in rete dagli impianti iscritti nell'albo di cui alla lettera *d)*. I certificati rilasciati ai sensi della presente lettera possono essere oggetto di scambio tra operatori, nell'ambito di una piattaforma di scambio organizzata dal Gestore dei mercati energetici - GME Spa;

f) ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera *d)*, è possibile prevedere meccanismi di compensazione tra anni diversi;

g) la quota percentuale di cui alla lettera *d)* è definita anche tenendo conto della capacità di stoccaggio elettrico sviluppata ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;

h) le quantità di energia elettrica oggetto dei contratti di cui alla lettera *b)* sono aggiudicate mediante procedure competitive da svolgere con frequenza periodica e definite in modo da assicurare la minimizzazione dei costi per il sistema, fornendo altresì segnali per la localizzazione della produzione in coerenza con gli sviluppi attesi delle reti e della capacità di stoccaggio elettrico;

i) in relazione alle procedure competitive di cui alla lettera *h)*, i prezzi a base d'asta sono definiti in

funzione dei costi medi che caratterizzano il *mix* efficiente di risorse richiesto per assicurare l'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera *d*), anche tenuto conto del profilo contrattuale *standard*;

l) le procedure competitive di cui alla lettera *h*) sono coordinate con le procedure di allocazione di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;

m) i contingentati resi disponibili nell'ambito delle procedure competitive di cui alla lettera *h*):

- 1) sono differenziati per profili contrattuali *standard* senza alcuna distinzione per tecnologia;
- 2) sono determinati con orizzonte temporale pluriennale;
- 3) sono definiti tenendo conto dell'esigenza di garantire la disponibilità, nei diversi periodi futuri, di predefinite quantità di energia da fonte rinnovabile in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione, la disponibilità attesa di risorse di flessibilità e la sicurezza del sistema elettrico al minore costo per il consumatore finale, nonché avuto riguardo al contributo alla realizzazione dei medesimi obiettivi di decarbonizzazione da parte di altri meccanismi incentivanti previsti dalla normativa vigente;

n) i contingentati di cui alla lettera *m*) sono aggiornati periodicamente secondo modalità disciplinate con i decreti di cui all'alinea del presente comma;

o) in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui alla lettera *d*), l'operatore obbligato è tenuto a versare al GSE un importo pari al prodotto tra:

- 1) un valore, indicato nel contratto di cui alla lettera *b*), definito dal GSE quale stima del costo medio di generazione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili con tecnologie non mature e tempi di realizzazione contenuti;
- 2) la differenza tra il quantitativo oggetto dell'obbligo stesso e il quantitativo di certificati consegnati al GSE ai sensi della lettera *d*)".

Art. 4-octies. - (Disposizioni in materia di destinazione dei proventi derivanti dalle aste ETS per la compensazione dei costi indiretti) - 1. All'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, le parole: "e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale," sono sostituite dalle seguenti: ", di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale," ».

All'articolo 5:

al comma 1:

al secondo periodo, dopo le parole: « dell'energia primaria, » sono inserite le seguenti: « delle esigenze di continuità di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione, »;

al terzo periodo, le parole: « per energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « per energia, reti » e le parole: « di Terna S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « della società Terna Spa »;

al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: « ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali » sono sostituite dalle seguenti: « e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, »;

alla lettera b), le parole: « rimborsi spese » sono sostituite dalle seguenti: « rimborsi di spese »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Il riferimento agli impianti alimentati da biomassa di cui al comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, comprende anche gli impianti alimentati da biomasse solide classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico. Per tale tipologia di impianti il regime incentivante deliberato dall'ARERA ai sensi del citato comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2011 si applica alla sola quota di energia elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse.

3-ter. Al fine di massimizzare il contributo dei servizi ambientali al raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di produzione di biometano, alle procedure competitive di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2022, indette dal GSE a decorrere dall'anno 2024, possono

partecipare anche le imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti organici oggetto di riconversione. Per tali impianti si applica la tariffa di riferimento prevista per i nuovi impianti alimentati da rifiuti organici. Il GSE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, introduce nelle sue procedure operative e pubblica il valore del costo specifico di investimento massimo ammissibile per la riconversione degli impianti alimentati a rifiuti organici e gli aggiornamenti necessari per la partecipazione delle imprese titolari di tali impianti riconvertiti alle procedure competitive medesime.

3-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo *3-quinquies* del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le agevolazioni in materia di accisa previste per il gasolio dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano, nell'ambito di un programma pluriennale ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, anche al biodiesel utilizzato tal quale, negli usi ammessi dalla disciplina specifica di settore. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia a decorrere dalla data del rilascio della preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea e la durata del predetto programma è di sei anni decorrenti dalla medesima data di autorizzazione.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dal comma *2-bis*".

3-quinquies. Dopo il comma 5 dell'articolo *62-bis* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è inserito il seguente:

"5-bis. La società Acquirente Unico Spa può svolgere altresì le attività di ricerca e sviluppo volte alla realizzazione di un sistema avanzato per la valutazione e la sicurezza delle bombole a idrogeno a uso di autotrazione per il tramite della SFBM, che, a tal fine, adegua il proprio statuto alle disposizioni del presente comma, prevedendo l'obbligo della tenuta della contabilità in maniera distinta e separata dalle altre attività da essa svolte" ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. *5-bis.* - (*Misure volte a garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione*) - 1. All'articolo 46, comma 6, lettera *c*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per gli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018, per i quali il biometano prodotto non può essere immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi ed è oggetto di contratti di fornitura di biometano nel settore dei trasporti, il GSE provvede all'annullamento delle garanzie di origine in favore dei clienti finali con i quali il produttore medesimo ha stipulato, direttamente o indirettamente, i suddetti contratti".

2. Al fine di uniformare le metodologie di calcolo dei certificati di immissione in consumo (CIC) da parte del GSE, a decorrere dall'anno 2024, per la determinazione del quantitativo dei CIC attribuiti agli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018, è utilizzato il riferimento al potere calorifico superiore del biometano prodotto.

3. Al fine di favorire lo sviluppo della produzione di biometano, per ritardi nella conclusione dei lavori relativi all'impianto qualificato non imputabili a responsabilità del produttore ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della transizione ecologica 5 agosto 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 2022, si intendono anche i ritardi relativi all'attivazione, da parte del gestore di rete, della connessione alla rete del gas naturale nonché i ritardi nel rilascio di verifiche o attestazioni da parte delle autorità e degli enti di controllo. I medesimi principi si applicano anche in relazione a impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2022 ».

All'articolo 6:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « condensazione ad aria » sono inserite le seguenti: « o di raffreddamento del fluido del circuito di condensazione »;

al comma 3, dopo le parole: « culturali e del paesaggio » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 4, le parole: « non derivano » sono sostituite dalle seguenti: « non devono derivare ».

All'articolo 7:

al comma 1:

alla lettera a), alinea, le parole: « lettera a), » sono sostituite dalle seguenti: « lettera a) »;

alla lettera b):

al numero 1), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;

al numero 2), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: » e le parole: « sono inserite » sono sostituite dalle seguenti: « sono inserite le »;

al numero 3), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;

al numero 4), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;

alla lettera c), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;

alla lettera d):

all'alinea, le parole: « l'articolo 11, » sono sostituite dalle seguenti: « l'articolo 11 »;

al capoverso Art. 11-bis:

al comma 8, alinea, le parole: « dall'autorizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'autorizzazione »;

al comma 10, le parole: « ai sensi del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto »;

al comma 11, le parole: « e le finalità » sono sostituite dalle seguenti: « e l'indicazione delle finalità »;

al capoverso Art. 11-ter:

al comma 1, le parole: « ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 »;

al comma 3, le parole: « conferenza dei servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990 » sono sostituite dalle seguenti: « conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 »;

al comma 4, le parole: « conferenza dei servizi » sono sostituite dalle seguenti: « conferenza di servizi »;

al comma 7, le parole: « programma lavori » sono sostituite dalle seguenti: « programma dei lavori » e le parole: « programmi lavori » sono sostituite dalle seguenti: « programmi dei lavori »;

alla lettera e), numero 1), alinea, le parole: « comma 4, » sono sostituite dalle seguenti: « comma 4 »;

alla lettera g):

al numero 1), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;

al numero 2), capoverso 8, le parole: « programma lavori » sono sostituite dalle seguenti: « programma dei lavori » e le parole: « programmi lavori » sono sostituite dalle seguenti: « programmi dei lavori »;

alla lettera h):

all'alinea, le parole: « comma 2, » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 »;

al capoverso 2-bis, le parole: « Nelle more della data di entrata in vigore del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Nelle more dell'entrata in vigore del decreto »;

alla lettera i), capoverso 2-bis, le parole: « Nelle more dell'efficacia » sono sostituite dalle seguenti: « Nelle more dell'entrata in vigore »;

alla lettera l), numero 1), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;

al comma 3:

alla lettera b), le parole: « stoccaggio della CO2 » sono sostituite dalle seguenti: « stoccaggio di CO2 »;

alla lettera c), le parole: « sorveglianza delle reti di trasporto » sono sostituite dalle seguenti: «

sorveglianza delle infrastrutture e dei servizi di trasporto » e le parole: « trasporto della CO2 » sono sostituite dalle seguenti: « trasporto di CO2 »;
alla lettera e), le parole: « stoccaggio della CO2 » sono sostituite dalle seguenti: « stoccaggio di CO2 »;

alla lettera f), le parole: « filiera della cattura trasporto utilizzo e stoccaggio della CO2 » sono sostituite dalle seguenti: « filiera della cattura, del trasporto, dell'utilizzo e dello stoccaggio di CO2 »;
al comma 4, le parole: « del 2011, » sono sostituite dalle seguenti: « del 2011 »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'interno, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero della salute, è adottata la regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle reti di trasporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162. Per l'adozione della regola tecnica di cui al primo periodo nonché per la valutazione delle istanze di autorizzazione presentate nelle more della sua adozione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del supporto tecnico del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e del Comitato italiano gas, tenendo conto delle caratteristiche chimico-fisiche del biossido di carbonio di origine antropogenica e delle regole tecniche attualmente in uso a livello internazionale »;
al comma 5, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto » e le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: ».

All'articolo 8:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « in due porti del Mezzogiorno » sono sostituite dalle seguenti: « in almeno due porti del Mezzogiorno », dopo le parole: « Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, » sono inserite le seguenti: « o in aree portuali limitrofe ad aree nelle quali sia in corso l'eliminazione graduale dell'uso del carbone, » e le parole: « destinate, nel rispetto degli strumenti » sono sostituite dalle seguenti: « da destinare, attraverso gli strumenti »;
al secondo periodo, dopo le parole: « Autorità di sistema portuale, » sono inserite le seguenti: « anche congiuntamente, »;

al comma 2, le parole: « delle tempistiche » sono sostituite dalle seguenti: « dei tempi »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Per l'attività di regolamentazione dei movimenti delle unità in mare, per il controllo del rispetto delle regole ambientali e per la vigilanza ai fini della sicurezza della navigazione nelle aree demaniali marittime in cui sono realizzati parchi eolici galleggianti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale del personale e dei mezzi del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera.

2-ter. Il comma 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è sostituito dal seguente:

"6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta e pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale un *vademecum* per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle informazioni minime necessari ai fini dell'avvio del procedimento unico per l'autorizzazione degli impianti di cui al presente articolo" ».

All'articolo 9:

al comma 1, all'alinea, le parole: « Terna S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « la società Terna Spa » e alla lettera b), le parole: « da Terna S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla società Terna Spa »;

al comma 2, le parole: « per energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « per energia, reti » e le

parole: « nonché le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano » *sono sostituite dalle seguenti:* « le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli operatori economici interessati allo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e da fonti non rinnovabili, dei sistemi di accumulo e degli impianti di consumo »;

al comma 3, le parole: « a Terna S.p.A. » *sono sostituite dalle seguenti:* « alla società Terna Spa »;

al comma 4, le parole: « di Terna S.p.A. » *sono sostituite dalle seguenti:* « della società Terna Spa » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « L'ARERA definisce altresì le modalità di accesso ai contenuti del portale da parte dei soggetti di cui al comma 2 »;

al comma 6:

al secondo periodo, le parole: « il non contrasto » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'assenza di contrasto » *e le parole:* « ai regolamenti edilizi » *sono sostituite dalle seguenti:* « la conformità delle opere e delle infrastrutture medesime ai regolamenti edilizi »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nei casi in cui la DIL è corredata da una dichiarazione sostitutiva certificata redatta da un professionista abilitato, che asseveri sotto la propria responsabilità che l'esecuzione dei lavori per realizzare le opere e le infrastrutture di cui al primo periodo non comporta nuova edificazione o scavi in quote diverse da quelle già impegnate da manufatti esistenti o mutamento nell'aspetto esteriore dei luoghi, non è richiesta la documentazione prevista dall'articolo 1, comma 2, dell'allegato I.8 annesso al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Resta ferma la disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa alle scoperte fortuite di cui agli articoli 90 e seguenti e all'articolo 28, comma 2, per gli interventi conseguenti in ordine alla tutela del patrimonio archeologico »;

al comma 8, le parole: « articolo 47 del decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto » *e le parole:* « conferenza dei servizi » *sono sostituite dalle seguenti:* « conferenza di servizi »;

dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

« *9-bis.* Con il medesimo procedimento autorizzatorio previsto per la costruzione e l'esercizio delle cabine primarie della rete elettrica di distribuzione possono essere autorizzate, previa presentazione all'amministrazione procedente di un'istanza congiunta da parte dei gestori della rete di distribuzione e dei gestori della rete di trasmissione, anche le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, a condizione che le medesime opere abbiano una tensione nominale non superiore a 220 kV e una lunghezza inferiore a cinque chilometri, se aeree, o a venti chilometri, se in cavo interrato. Le opere di connessione sono individuate dal Gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale in un apposito allegato annesso al Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, o sono previste nella soluzione tecnica minima generale per la connessione.

9-ter. In caso di procedimento autorizzatorio congiunto ai sensi del comma *9-bis*, le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA da svolgere, ove occorrenti, sui progetti di realizzazione delle cabine primarie nonché delle relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, sono di competenza regionale.

9-quater. In caso di accoglimento dell'istanza congiunta di cui al comma *9-bis*, l'autorizzazione è rilasciata sia in favore del gestore della rete di distribuzione sia in favore del gestore della rete di trasmissione, per le opere di rispettiva competenza. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le cabine primarie e le opere di cui al comma *9-bis* in conformità al progetto approvato, comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalle stesse, conformemente a quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, in caso di difformità dallo strumento urbanistico vigente, ha altresì effetto di variante urbanistica.

9-quinquies. All'articolo 47, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: "e fino al 30 giugno 2024" sono inserite le seguenti: "ovvero fino al termine successivo stabilito per effetto della proroga disposta ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento".

9-sexies. All'articolo 47, comma 11-*bis*, alinea, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: "20 MW e 10 MW" sono sostituite dalle seguenti: "25 MW e 12 MW".

9-septies. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2-*bis*:

1) all'alinea, le parole: "di autorizzazione" sono soppresse;

2) alla lettera *b)*, le parole: "fino a 10 MW" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 12 MW";

3) alla lettera *c)*, le parole: "superiore a 10 MW" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 12 MW";

b) all'articolo 6, comma 9-*bis*, primo periodo, le parole: "di potenza fino a 10 MW" sono sostituite dalle seguenti: "di potenza fino a 12 MW".

9-octies. Le disposizioni di cui ai commi 9-*sexies* e 9-*septies* si applicano alle procedure abilitative semplificate di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e ai procedimenti unici di autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatti salvi i casi in cui la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici e delle opere connesse sono soggetti ad autorizzazione con procedimento unico ai sensi del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, le disposizioni di cui al comma 9-*sexies* del presente articolo si applicano alle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9-novies. All'articolo 25, comma 2-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".

9-decies. All'articolo 12, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il secondo periodo si applica anche nel caso di dichiarazioni ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

9-undecies. Al fine di garantire la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo elettrochimico, ivi comprese le relative opere connesse, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, avvia il relativo procedimento su istanza del proponente, corredata del progetto delle opere di connessione, suddiviso tra impianti di utenza e impianti di rete ai sensi del testo integrato delle connessioni attive (TICA), di cui alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, redatto in coerenza con il preventivo per la connessione predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente, anche in assenza del parere di conformità tecnica sulle soluzioni progettuali degli impianti di rete per la connessione da parte del gestore medesimo, che è comunque acquisito nel corso del procedimento di autorizzazione ai fini dell'adozione del provvedimento finale ».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: « di euro per l'anno », *ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* « euro per l'anno »;

al comma 2, le parole: « dell'articolo 44 del decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto ».

All'articolo 11:

al comma 1:

alla lettera a), numero 2), le parole: « la parola » *sono sostituite dalle seguenti:* « la parola: »;

alla lettera b), al numero 1.2), le parole: « lettera e-*bis*), » *sono sostituite dalle seguenti:* « lettera e-

bis) », al numero 2), alinea, le parole: « comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 » e al numero 2), capoverso 1-bis, le parole: « n. 190 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 190" »;
alla lettera c):
al numero 2):
all'alinea, le parole: « comma 5, » sono sostituite dalle seguenti: « comma 5 »;
al capoverso 5-bis, al primo periodo, le parole: « sul proprio sito » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito internet » e, al secondo periodo, le parole: « entro trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro novanta giorni »;
al capoverso 5-ter, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « In particolare, la Sogin S.p.A. accerta che eventuali aree autocandidatate non presenti nella proposta di CNAI possano essere riconsiderate tenuto conto di vincoli territoriali nel frattempo decaduti o sostanzialmente modificati o per ragioni tecniche superabili con adeguate modifiche al progetto preliminare del Parco tecnologico »;
al numero 4), alinea, le parole: « comma 6, » sono sostituite dalle seguenti: « comma 6 »;
al numero 5.2), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;
al numero 6), le parole: « le parole "e dalla Regione", » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: "e dalla Regione" »;
alla lettera d), le parole: « dopo le parole » sono sostituite dalle seguenti: « dopo le parole: ».
All'articolo 12:
al comma 1, alinea, sono premesse le seguenti parole: « Al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei di qualità in favore di imprese e utenti finali, » e le parole: « , di seguito anche ENEA, » sono sostituite dalla seguente: « (ENEA) »;
al comma 2, le parole: « sul proprio sito » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito internet »;
al comma 3, le parole: « sul proprio sito » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito internet ».
Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:
« Art. 12-bis. - (Disposizioni in materia di gestione dello smaltimento dei pannelli fotovoltaici) - 1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 10-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero una quota almeno pari all'1 per cento degli impianti incentivati installati in potenza rispetto al totale garantito dai sistemi collettivi ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 1";
b) all'articolo 24-bis, comma 1, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: "La documentazione di cui al quarto periodo deve comprendere l'elenco dei numeri di matricola dei moduli fotovoltaici installati nell'impianto. Il GSE aggiorna l'elenco dei numeri di matricola registrati nella propria banca di dati con quello presentato dal soggetto responsabile e comunicato al sistema collettivo prescelto. In caso di non completa corrispondenza dei citati numeri di matricola non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermo restando l'obbligo per il soggetto responsabile di comunicare al GSE gli interventi di manutenzione che comportano la sostituzione dei moduli fotovoltaici".
2. Al fine di consentire una razionale e ordinata gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio, ciascun sistema collettivo di gestione si iscrive nel Registro nazionale istituito dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, con le modalità di cui al medesimo regolamento e comunica l'indicazione dei soggetti responsabili che hanno prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come modificato dal comma 1 del presente articolo. I sistemi collettivi comunicano annualmente al Comitato di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo n. 49 del 2014, per conto di tutti i produttori ad essi aderenti e dei soggetti responsabili che hanno prestato la garanzia finanziaria nel trust, i dati di cui all'articolo 7, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 185 del 2007, unitamente al valore in potenza degli impianti fotovoltaici che hanno prestato la garanzia finanziaria nel trust.
Art. 12-ter. - (Individuazione della società Sogesid Spa quale società in house delle amministrazioni

centrali dello Stato) - 1. La società Sogesid Spa, costituita con decreto del Ministro del tesoro 27 gennaio 1994 ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è individuata quale società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici per la piena attuazione della transizione ecologica, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi compresi gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La società Sogesid Spa, fermo restando il carattere prioritario dei servizi da svolgere per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo per l'esecuzione di attività tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: « fermo quanto » sono sostituite dalle seguenti: « fermo restando quanto » e le parole: « di Acquirente unico S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « della società Acquirente unico Spa, »;

al comma 2, le parole: « n. 80 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 80, »;

al comma 3:

alla lettera a), capoverso 2, le parole: « per energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « per energia, reti », le parole: « Acquirente unico S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « La società Acquirente unico Spa » e le parole: « da Acquirente unico S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla società Acquirente unico Spa »;

alla lettera b):

al capoverso 2-bis:

alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , tenuto conto di quanto previsto dalla lettera e-bis) »;

dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

« e-bis) che, al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura competitiva, i soggetti interessati possano manifestare la volontà di avvalersi dell'azienda o del ramo d'azienda degli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, ovvero di subentrare nei rapporti giuridici dei quali gli stessi sono titolari al momento della cessazione del servizio medesimo, correlati allo stesso servizio, sulla base delle informazioni relative all'azienda, al ramo di azienda e ai relativi rapporti giuridici, messe a disposizione dei soggetti interessati medesimi, con congruo anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure di cui alla lettera b) del presente comma, secondo modalità, anche in relazione alla rappresentazione di dette informazioni, stabilite dall'ARERA in coerenza con quanto previsto dall'articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;

e-ter) che ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per ciascuna area, sulla base di criteri determinati dall'ARERA, si tenga conto della manifestazione di volontà di cui alla lettera e-bis) del presente comma e del conseguente minor reintegro dei costi da riconoscere agli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;

e-quater) che i soggetti che esprimono la manifestazione di volontà prevista dalla lettera e-bis) siano tenuti a presentare offerte per un insieme minimo di aree non inferiore a quello stabilito dall'ARERA in coerenza con l'oggetto della manifestazione stessa »;

al capoverso 2-ter, le parole: « Acquirente unico S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « la società Acquirente unico Spa »;

al comma 4, capoverso 1, le parole: « modalità di » sono sostituite dalle seguenti: « modalità di cui »;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali domestici non

vulnerabili verso il servizio a tutele gradualmente e, successivamente, entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali vulnerabili verso il servizio di cui al comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, introdotto dal presente articolo, gli esercenti il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, presentano all'ARERA una relazione che indica i costi sostenuti a decorrere dal 1° aprile 2023, direttamente imputabili al servizio medesimo e non recuperabili. L'ARERA, con propria deliberazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina i termini e le modalità per la presentazione della relazione di cui al primo periodo. Tra i costi di cui al primo periodo sono compresi quelli relativi al personale, anche non dipendente, impiegato in via esclusiva per la gestione commerciale pregressa del servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 73 del 2007, eventualmente anche oggetto di procedure di stabilizzazione nel corso del processo di progressiva apertura del mercato ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124, in modo da tenere conto degli esiti delle procedure competitive per l'affidamento dei servizi di cui al primo periodo del presente comma e dell'esigenza di evitare sovracompensazioni. I costi di cui al primo periodo sono riconosciuti dall'ARERA entro novanta giorni dalla presentazione della relazione e sono posti a carico degli utenti del sistema elettrico »;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: « o dall'esercente il servizio » sono sostituite dalle seguenti: « o da parte dell'esercente il servizio », le parole: « sul conto corrente bancario, postale o su altri mezzi » sono sostituite dalle seguenti: « sui conti di pagamento o su strumenti », le parole: « da parte del cliente domestico » sono sostituite dalle seguenti: « rilasciata dal cliente domestico », le parole: « a intermediari finanziari » sono soppresse e la parola: « rilasciata » è sostituita dalla seguente: « rinnovata »;

al secondo periodo, le parole: « per energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « per energia, reti »; dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Al fine di assicurare il rinnovo dell'autorizzazione all'addebito di cui al comma 5 e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, gli esercenti il servizio di maggior tutela sono tenuti a mettere a disposizione degli esercenti il servizio a tutele gradualmente ovvero degli esercenti il servizio di vulnerabilità ogni informazione necessaria per procedere all'addebito diretto sul conto di pagamento o sullo strumento di pagamento del cliente domestico di cui al predetto comma 5. Gli esercenti il servizio a tutele gradualmente ovvero gli esercenti il servizio di vulnerabilità informano i rispettivi clienti in merito al subentro nella posizione di soggetto creditore autorizzato all'addebito diretto in anticipo rispetto all'effettuazione della prima disposizione di addebito diretto. Fermo restando il diritto di revoca da parte del cliente domestico dell'autorizzazione all'addebito diretto di cui al comma 5 del presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 »;

al comma 7, primo periodo, le parole: « Acquirente Unico S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « la società Acquirente unico Spa », le parole: « d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e » sono soppresse e le parole: « all'articoli » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli »; dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 7, con l'obiettivo di assicurare maggiore tempestività nell'adozione di misure di salvaguardia in favore dei clienti finali, anche con riferimento alla cessazione del servizio di maggior tutela nel mercato del gas, all'articolo 1, comma 61, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "sono tenuti a trasmettere" è inserita la seguente: "tempestivamente";

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni di confronto e raccordo delle istanze dei diversi portatori di interesse, concernenti le problematiche di mercato emerse e i contenuti inseriti o da inserire nel portale informatico";

c) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Il comitato è convocato senza indugio dall'Autorità su istanza motivata di almeno uno dei suoi componenti" ».

Nel capo I, dopo l'articolo 14 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 14-bis. - (*Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano*) - 1. Al fine di compensare parzialmente gli oneri sostenuti nell'anno 2023 in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. All'onere di cui al primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 2. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione nonché le modalità di erogazione.

Art. 14-ter. - (*Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti l'integrazione dei poteri del Commissario unico per la realizzazione degli interventi in materia di acque reflue urbane*) - 1. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere e degli interventi di carattere infrastrutturale previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, necessari per il superamento delle procedure di infrazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 dell'8 settembre 2023, all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Il Commissario unico opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Fermo restando quanto previsto al primo periodo del presente comma, al Commissario unico si applicano le disposizioni dei commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dei commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164";

b) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

"11-bis. Ove siano necessari provvedimenti di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità è competente la Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai relativi procedimenti si applicano le disposizioni di semplificazione e accelerazione previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 per i progetti di cui al medesimo articolo 8, comma 2-bis.

11-ter. Ove gli interventi e le opere rientrino in siti che costituiscono la rete Natura 2000, la valutazione di incidenza è conclusa entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata conclusione della valutazione di incidenza entro il termine di cui al primo periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario *ad acta* al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti e i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Può essere nominato commissario *ad acta* il Commissario unico di cui al comma 1. Al commissario *ad acta* non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

11-quater. Nel caso di conclusione negativa delle valutazioni di incidenza, alle opere e agli interventi di cui al comma 2 può applicarsi, in quanto rispondenti a finalità imperative di rilevante interesse pubblico, la disciplina di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992".

2. Il comma 1 dell'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni per il riutilizzo delle acque reflue".

Art. 14-quater. - (Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana) - 1. Al fine di assicurare, in via d'urgenza e in conformità a quanto stabilito agli articoli 179, 182 e 182-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il completamento della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della Regione siciliana è nominato Commissario straordinario. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di due anni e può essere prorogata o rinnovata.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:

a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione, comprendendovi a tal fine, valutato il reale fabbisogno, la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti il cui processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico;

b) approva, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, i progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione dei rifiuti, ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera *a)* del presente comma, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera *f)*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera *b)* mediante procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente.

3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla lettera *a)* del comma 2, adottato con ordinanza del Commissario straordinario, ha immediata efficacia vincolante sulla pianificazione d'ambito e ne costituisce variante.

4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il Commissario straordinario, ove necessario, provvede con ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. L'autorizzazione dei progetti è rilasciata dal Commissario straordinario con ordinanza e sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e per quelli relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, per i quali si applicano i termini e le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

6. La Regione siciliana può dare supporto al Commissario straordinario di cui al comma 1 con le

proprie strutture amministrative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero istituire, compatibilmente con la vigente disciplina assunzionale e con oneri a carico del proprio bilancio, un'apposita struttura posta alla dirette dipendenze dello stesso Commissario, prevedendo altresì, su richiesta del Commissario medesimo, la nomina di due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di dodici mesi e può essere rinnovato.

7. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse di cui al comma 9.

9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite complessivo di 800 milioni di euro, sono finanziati nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione siciliana e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le risorse del programma regionale FESR 2021-2027 della Regione siciliana e con le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della citata legge n. 178 del 2020, riferibili alla medesima Regione, nel rispetto delle relative procedure e criteri di ammissibilità. L'accordo per la coesione di cui al periodo precedente dà evidenza delle risorse ivi indicate sulla base del costo complessivo derivante dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e, compatibilmente con le disponibilità annuali di bilancio, del finanziamento della realizzazione dei suddetti interventi.

Art. 14-quinquies. - (Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente i lavori della Commissione tecnica PNRR-PNIEC) - 1. All'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il quindicesimo periodo sono inseriti i seguenti: "La Commissione può essere articolata in Sottocommissioni e Gruppi istruttori. La composizione delle Sottocommissioni, anche in relazione alle singole adunanze, è definita dal presidente della Commissione, sentito il rispettivo coordinatore, tenendo conto dei carichi di lavoro complessivi e della programmazione generale dei lavori della Commissione medesima e dei Gruppi istruttori interni" ».

All'articolo 15:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole »;

alla lettera b), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole ».

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: « Regione Toscana » sono sostituite dalle seguenti: « regione Toscana » e le parole: « nei limiti » sono sostituite dalle seguenti: « , nel limite »;

al comma 2, le parole: « Regione Toscana » sono sostituite dalle seguenti: « regione Toscana » e le parole: « dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore ».

All'articolo 18:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « sulla Gazzetta » sono sostituite dalle seguenti: « nella Gazzetta », dopo le parole: « del 13 novembre 2023, » sono inserite le seguenti: « e alla delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2023, » e le parole: « del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 »;

al secondo periodo, le parole: « Regione Toscana » sono sostituite dalle seguenti: « regione Toscana »;

alla rubrica, le parole: « 2 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 29 ottobre 2023 ».

Nel capo II, dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

« Art. 18-bis. - (*Disposizioni in favore dei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023*) - 1. Al comma 560 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "nel territorio del comune di Umbertide" sono sostituite dalle seguenti: "nei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023 e del 31 maggio 2023" ».

Alla rubrica del capo II sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dagli eventi sismici del 9 marzo 2023 ».

All'articolo 19:

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Il comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è abrogato.

4-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono stabiliti le condizioni e i criteri per l'applicazione ai clienti finali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di prezzi zonal definiti in base agli andamenti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti gli indirizzi per la definizione, da parte dell'ARERA, di un meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti finali, che tenga conto del contributo alla flessibilità e all'efficienza del sistema nonché delle esigenze di promozione della concorrenza nel mercato, a compensazione dell'eventuale differenziale tra il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal GME in continuità con il calcolo del prezzo unico nazionale";

b) il comma 2 è abrogato ».

ARTICOLI DA 1 A 21 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo I

MISURE IN MATERIA DI ENERGIA

Articolo 1.

(Misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori soggetti al rischio di delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori)

1. Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti per l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica, in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), fino al 31 dicembre 2030, nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli enti concedenti, ai fini dell'individuazione del concessionario, attribuiscono una preferenza ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico dei soggetti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

2. Al medesimo fine di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la nuova capacità di generazione è realizzata dalle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1, anche attraverso aggregazione, o da soggetti terzi con cui le imprese medesime sottoscrivono, anche indirettamente, contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile, per una potenza complessiva pari ad almeno il doppio di quella oggetto di restituzione ai sensi della lettera i), numero 1). Nel caso in cui la nuova capacità di cui al primo periodo sia realizzata da soggetti terzi, l'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 assicura che i medesimi si impegnino a restituire l'energia rinnovabile al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) ai sensi della lettera i);

- b) la nuova capacità di generazione è realizzata mediante:
- 1) nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza minima pari a 200 kW ciascuno;
 - 2) impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici oggetto di potenziamento ovvero di rifacimento che consentano un incremento di potenza pari almeno a 200 kW;
- c) l'entrata in esercizio degli impianti di cui alla lettera b), numero 1), o l'entrata in operatività degli interventi di cui alla medesima lettera b), numero 2), avviene entro quaranta mesi dalla data di stipula del contratto di cui alla lettera d), salvo cause di forza maggiore o casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione di nuova capacità di generazione, sempreché il ritardo non sia imputabile o ascrivibile all'impresa;
- d) nelle more dell'entrata in esercizio di nuova capacità di generazione degli impianti di cui alla lettera b), le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 hanno facoltà di richiedere al GSE l'anticipazione, per un periodo di trentasei mesi, di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine, mediante la stipula di contratti per differenza a due vie. Il prezzo di cessione dell'energia anticipata ai sensi della presente lettera è definito dal GSE almeno trenta giorni prima del termine per la presentazione delle richieste di anticipazione stessa, tenuto conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive;
- e) la quantità di energia elettrica rinnovabile resa disponibile dal GSE, a fronte delle richieste di anticipazione ai sensi della lettera d), è pari all'energia nella disponibilità del GSE medesimo derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive, di meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003;
- f) il GSE rende disponibile l'energia elettrica oggetto di anticipazione sul mercato elettrico gestito dal Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A. (GME), nei limiti della produzione attesa;
- g) per ciascuna impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1, la quantità di energia elettrica rinnovabile oggetto di richiesta di anticipazione ai sensi della lettera d) non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1;
- h) la quantità di energia elettrica di cui alla lettera e) è assegnata alle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 in relazione alla quantità richiesta ai sensi della lettera d) del presente comma. Nel caso in cui l'ammontare complessivo di energia elettrica richiesto ecceda la quantità nella disponibilità del GSE, lo stesso provvede a riproporzionare le quantità in base alle richieste di anticipazione presentate;
- i) la restituzione dell'energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine oggetto di anticipazione ai sensi della lettera d) avviene sulla base di contratti per differenza stipulati tra l'impresa e il GSE, recanti almeno le seguenti condizioni:
- 1) la potenza oggetto del contratto o, nel caso di una molteplicità di impianti, dei contratti è tale per cui, sulla base delle stime sulla produzione attesa annua effettuate dal GSE e differenziate in ragione della tipologia e della localizzazione degli impianti, l'energia elettrica rinnovabile complessivamente ceduta al termine del contratto sia pari in valore atteso a quella oggetto di anticipazione. Nel caso in cui il contratto abbia a oggetto una quota parte della potenza degli impianti, l'energia ceduta al GSE è determinata mediante ripartizione *pro quota* in ciascun periodo rilevante sulla base della potenza contrattualizzata;
 - 2) al fine di riconoscere adeguata remunerazione al servizio di anticipazione svolto dal GSE, il prezzo di cessione è pari al prezzo dell'energia anticipata dal GSE, senza prevedere alcuna rivalutazione per l'inflazione. È fatta salva la previsione relativa all'applicazione di indicizzazioni durante il periodo di restituzione, ove prevista negli schemi di contratto tipo utilizzati dal GSE per il supporto alla produzione di energia rinnovabile;
 - 3) la durata del periodo di restituzione è pari a venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio degli impianti;
 - 4) la produzione attesa è resa disponibile sul mercato elettrico gestito dal GME;
 - 5) fermo restando quanto previsto dai numeri 1), 2), 3) e 4), si applica la disciplina contrattuale prevista in materia di supporto alla produzione di energia rinnovabile da impianti che utilizzano

tecnologie mature;

l) ai fini della stipula dei contratti di cui alla lettera d), le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 presentano idonea garanzia a copertura dei rischi per il mancato adempimento delle obbligazioni assunte;

m) a copertura del premio della garanzia di cui alla lettera l) può essere riconosciuto un contributo di valore complessivo non superiore a 100 milioni di euro e non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo a copertura del premio della garanzia può essere riconosciuto attraverso la variazione degli importi da regolare nell'ambito dei contratti di cui alla lettera d);

n) per i contratti di approvvigionamento a termine di energia rinnovabile stipulati tra le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 e i soggetti terzi ai sensi della lettera a) del presente comma, è promossa l'utilizzazione della piattaforma gestita dal GME di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

3. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con uno o più provvedimenti, stabilisce le modalità per la copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione, ai sensi del comma 2, lettera d), dell'energia nella disponibilità del GSE, nonché le modalità di riconoscimento e di copertura degli eventuali oneri derivanti dalla lettera m) del medesimo comma 2, a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il GSE ha facoltà di accedere ai dati presenti nel Sistema informativo integrato (SII) istituito presso la società Acquirente Unico S.p.A. ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.

4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i titolari di contratti per differenza stipulati con il GSE ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 16 settembre 2022, recante attuazione dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (cosiddetto *Electricity release*), di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2022, che non implicano lo scambio fisico di energia elettrica, possono esercitare la facoltà di recesso dai contratti stessi senza l'applicazione di penali e senza la regolazione delle differenze tra il prezzo di allocazione e il prezzo medio di cui alla lettera a) del comma 3 del predetto articolo 16-bis maturate durante il periodo di vigenza contrattuale. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di recesso già esercitato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 2.

(Misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità)

1. L'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è sostituito dal seguente:

« Art. 16 - *(Misure per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi ragionevoli)* - 1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. o le società da esso controllate (di seguito denominati: « Gruppo GSE ») avviano, su direttiva del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli mediante invito rivolto ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Sono legittimati a partecipare alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 i titolari di concessioni esistenti i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'11 febbraio 2022,

anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano medesimo e già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché garantendo, per quanto ivi non previsto, il rispetto della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali.

3. È consentita, per la durata di vita utile del giacimento, in deroga all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e all'articolo 6, comma 17, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la coltivazione di gas naturale sulla base di concessioni esistenti ovvero di nuove concessioni rilasciate ai sensi del comma 6 del presente articolo, nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo Nord e il parallelo distante da quest'ultimo 40 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa, a condizione che:

- a) i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi;
- b) i titolari di concessioni esistenti o i soggetti richiedenti nuove concessioni aderiscano alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1, previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e di programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa, da condurre sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fermo restando quanto previsto dal comma 5.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, è consentita, per la durata di vita utile del giacimento, la coltivazione di gas naturale sulla base di nuove concessioni rilasciate ai sensi del comma 6 del presente articolo in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale ovvero in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, a condizione che:

- a) i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a 500 milioni di metri cubi;
- b) i soggetti richiedenti nuove concessioni aderiscano alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1.

5. I soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 presentano al Gruppo GSE la manifestazione di interesse ad aderire alle procedure di cui al comma 1, comunicando i programmi incrementali delle produzioni di gas naturale per la durata di vita utile del giacimento, un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale, i tempi massimi di entrata in erogazione, il profilo atteso di produzione e i relativi investimenti necessari. La manifestazione di interesse reca inoltre:

- a) l'impegno a presentare, a pena di esclusione, la relazione dettagliata in ordine al costo per MWh di cui al comma 7;
- b) l'impegno, riferito a ciascun campo di coltivazione ed eventualmente per diversi livelli di produzione, se caratterizzati da costi medi differenziati e crescenti, a cedere il gas prodotto al punto di scambio virtuale (PSV) e a mettere a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente ai volumi produttivi medi annui attesi, a un prezzo pari al costo asseverato di cui al comma 7. Il quantitativo di diritti sul gas di cui al periodo precedente è messo a disposizione per cinque anni decorrenti dal 1° ottobre 2024 o, nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera a), sia stipulato in data successiva al 30 aprile 2024, dal primo giorno del sesto mese successivo alla stipula del contratto medesimo.

6. Le nuove concessioni, le proroghe e le modifiche delle concessioni esistenti, nonché le autorizzazioni delle opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas di cui al presente articolo sono rilasciate a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento unico di cui al primo periodo si conclude entro il termine di tre mesi dalla data di presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti che hanno manifestato interesse ai sensi del comma 5. L'attività istruttoria per le

valutazioni di impatto ambientale, ove previste, è svolta dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le disposizioni di cui al terzo periodo si applicano, su richiesta dell'interessato, anche ai procedimenti di valutazione ambientale già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'efficacia degli atti di cui al primo periodo è condizionata alla stipula dei contratti ai sensi del comma 10, lettera *a*).

7. Entro quarantacinque giorni dalla data di conclusione, con esito positivo, del procedimento unico di cui al comma 6, i titolari degli atti di cui al medesimo comma 6 comunicano, a pena di decadenza, al Gruppo GSE e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il costo per MWh della produzione oggetto dei programmi di cui al comma 5, per livello di produzione e campo di coltivazione, corredato di una relazione dettagliata in ordine alla sua determinazione, inclusa l'indicazione del tasso di remunerazione del capitale impiegato. La relazione di cui al primo periodo è asseverata da una primaria società di revisione contabile di livello internazionale, iscritta al registro dei revisori legali.

8. Il Gruppo GSE, con una o più procedure di allocazione gestite dal Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., offre i diritti sul gas oggetto della comunicazione di cui al comma 7 in via prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas, che agiscano anche in forma aggregata, aventi diritto alle agevolazioni previste dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2022, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE. Nell'ambito delle procedure di allocazione di cui al primo periodo:

a) i diritti sono offerti per quantità distinte per campo di coltivazione e, se i costi asseverati ai sensi del comma 7 risultano crescenti al crescere del livello di produzione, per livelli di produzione;

b) il prezzo di offerta per ciascun insieme di diritti è pari al costo di cui al comma 7;

c) i diritti sono aggiudicati in ordine crescente di prezzo all'esito di una o più aste che prevedono:

1) l'allocazione prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas che possono presentare offerte per quantità pari al prodotto tra il consumo medio degli ultimi tre anni e il maggiore fra:

1.1) il minore tra uno e il valore assunto dall'intensità di utilizzo del gas sul valore aggiunto nel periodo di riferimento;

1.2) l'indice di prevalenza dell'uso del gas rispetto all'energia elettrica, determinato dal rapporto tra il prelievo del gas nel periodo di riferimento espresso in MWh e la somma del suddetto prelievo e del prelievo di energia elettrica dalla rete nel medesimo periodo espressi in MWh;

2) l'assoggettamento dei diritti non assegnati ai sensi del numero 1) a un'eventuale ulteriore procedura di allocazione aperta a tipologie di clienti diversi da quelli industriali a forte consumo di gas per quantità comunque non superiori al relativo consumo medio degli ultimi tre anni, nonché ai clienti industriali a forte consumo di gas per la differenza tra i loro consumi medi e le quantità ammesse in offerta ai sensi del medesimo numero 1);

3) la verifica da parte del Gruppo GSE delle quantità di diritti richiedibili dai clienti;

4) la regolazione al prezzo marginale differenziato per procedura;

d) i diritti offerti e aggiudicati sono remunerati da parte del Gruppo GSE a un corrispettivo pari ai costi definiti ai sensi del comma 7 per lo specifico campo di coltivazione e, se del caso, per livello di produzione.

9. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità con le quali la differenza, definita in esito a ciascuna procedura di allocazione di cui al comma 8, tra i proventi di aggiudicazione e il relativo costo riconosciuto dal Gruppo GSE è destinata alla riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione a favore dei clienti finali ammessi alla specifica procedura. Nel determinare l'entità della riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione, l'ARERA applica un criterio *pro quota* tra i clienti finali in ragione delle quantità offerte dagli stessi nell'ambito della specifica procedura.

10. In esito alle procedure di allocazione di cui al comma 8, il Gruppo GSE:

a) stipula, con i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 che abbiano ottenuto gli atti ai sensi del comma 6, contratti di acquisto di lungo termine per i diritti sul gas, nella forma di contratti finanziari per differenza a due vie rispetto all'IG *Index* del Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., di durata

pari a cinque anni e al prezzo pari al costo asseverato ai sensi del comma 7;

b) stipula con ciascun cliente finale assegnatario un contratto finanziario per differenza a due vie rispetto all'IG *Index* del Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., per i diritti aggiudicati al prezzo definito in esito alle procedure di cui al comma 8, di durata pari a quella dei contratti sottoscritti ai sensi della lettera *a)* del presente comma.

11. La quantità di diritti oggetto dei contratti di cui al comma 10, lettere *a)* e *b)*, è rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni nel corso dell'anno precedente.

12. Il Gruppo GSE comunica periodicamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'elenco dei contratti stipulati ai sensi del comma 10. Nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera *b)*, sia stipulato dai clienti finali in forma aggregata, il contratto medesimo assicura che gli effetti siano trasferiti a ciascun cliente finale aggregato. È fatto divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto.

13. Il Gruppo GSE è autorizzato a rilasciare garanzie a beneficio dei soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera *a)*. Il Gruppo GSE acquisisce dai clienti finali industriali a forte consumo di gas una corrispondente garanzia in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera *b)*. ».

2. In considerazione della necessità di incrementare la flessibilità delle fonti di approvvigionamento del gas naturale e delle esigenze di sicurezza energetica nazionale, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *on-shore*, nonché le connesse infrastrutture, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione.

2-bis. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dal seguente:

« 8. Al fine di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale e contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici di riduzione della dipendenza dai combustibili fossili provenienti dal territorio della Federazione russa mediante la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo è destinato a coprire i ricavi per il servizio di rigassificazione svolto attraverso le unità di cui al comma 1, compresi i costi di capitale per l'acquisto o la realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi prevista dalla vigente regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto definita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. L'eventuale importo residuo del fondo è destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione previsti dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La gestione del fondo è affidata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, che verifica gli importi da attribuire e dispone l'erogazione delle relative risorse sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo, provvedendovi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente ».

2-ter. All'articolo 6, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

« *d)* in sede di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, ciascun concorrente offre condizioni economiche che prevedono anche l'effettuazione di interventi di efficienza energetica, realizzabili nell'ambito territoriale minimo di riferimento, atti a conseguire risparmi di energia addizionali rispetto agli obiettivi annuali definiti ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Qualora gli interventi di cui al primo periodo non conseguano la quota di risparmio energetico oggetto delle condizioni economiche presentate in sede di gara, il

gestore aggiudicatario versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento il contributo tariffario determinato dall'ARERA secondo quanto previsto dai decreti attuativi dell'articolo 16, comma 4, del citato decreto legislativo n. 164 del 2000, con l'applicazione di una maggiorazione, a titolo di penale, commisurata alla quantità di energia non risparmiata per singola annualità, tenuto conto del momento di effettiva disponibilità, da parte del gestore stesso, dei beni su cui realizzare gli interventi medesimi. Il contributo tariffario di cui al secondo periodo è altresì versato agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento, in luogo dell'effettuazione degli interventi di cui al primo periodo, nelle more della definizione di apposite procedure operative per la valutazione e la certificazione dei risparmi associati agli interventi medesimi. Le modalità per la definizione delle procedure operative di cui al terzo periodo sono stabilite in sede di aggiornamento, ai sensi del comma 4 del presente articolo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226 ».

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di concessioni geotermoelettriche)

1. Al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 1:

1) al comma 3-bis.2, le parole: « trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in termini di ore annue di funzionamento » sono sostituite dalle seguenti: « tenuto conto dei risultati sperimentali »;

2) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. È consentita la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali. Le istanze per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche devono essere corredate dei risultati forniti dalla modellizzazione idrogeologico-numerica, che dimostri l'assenza di qualsiasi interferenza piezometrica e termica tra i territori dell'area termale interessata e i pennacchi formati dai pozzi di prelievo e di restituzione delle acque geotermiche o di qualsiasi alterazione del chimismo delle acque nel sottosuolo »;

0b) all'articolo 3, comma 6, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati dal permesso di ricerca »;

0c) all'articolo 8, comma 5, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati dalla concessione di coltivazione »;

a) all'articolo 16:

1) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le concessioni oggetto del terzo periodo, il termine per l'indizione della gara previsto dall'articolo 9, comma 1, è stabilito in due anni prima della scadenza delle concessioni medesime. »;

2) al comma 10-bis, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

b) dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

« Art. 16-bis - *(Piano pluriennale per la promozione degli investimenti)* - 1. Ai fini del rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, l'autorità competente può chiedere al concessionario uscente di presentare, entro un termine stabilito dall'autorità medesima, comunque non successivo al 30 giugno 2024, un piano pluriennale di investimenti, avente a oggetto:

a) interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio, anche volti alla riduzione delle emissioni;

b) interventi minerari per recuperare il declino naturale del campo geotermico;

c) interventi per la sostenibilità ambientale, comprensivi di misure volte alla tutela e al ripristino ambientale dei territori interessati dalla concessione di coltivazione;

d) interventi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione e le attività minerarie a essi connesse ovvero per il potenziamento degli impianti esistenti;

e) misure per l'innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati dalla concessione di coltivazione.

2. L'autorità competente procede alla valutazione del piano di investimenti di cui al comma 1 tenuto conto della funzionalità dello stesso in rapporto alle finalità di cui al medesimo comma 1 e della sua fattibilità tecnica ed economica. Entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1, l'autorità competente ha la facoltà di richiedere al concessionario interessato modifiche o integrazioni del piano medesimo. In caso di valutazione positiva, da esprimersi entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1 ovvero entro quindici giorni dalla data di presentazione del piano modificato o integrato ai sensi del secondo periodo del presente comma, l'autorità competente rimodula le condizioni di esercizio della concessione di coltivazione relativa agli impianti interessati dal piano stesso, anche sotto il profilo della durata, comunque non superiore a venti anni, secondo quanto previsto nel piano valutato positivamente.

3. Qualora il concessionario uscente non presenti il piano ai sensi del comma 1 o l'autorità competente non lo valuti positivamente ai sensi del comma 2, l'autorità medesima procede alla riassegnazione della concessione di coltivazione ai sensi dell'articolo 9. In ogni caso non spetta alcun compenso o rimborso di spese per le attività connesse alla predisposizione della proposta. L'autorità competente, qualora accerti, in sede di monitoraggio, da svolgersi secondo le modalità disciplinate dall'autorità medesima, l'inadempimento del concessionario in ordine alla realizzazione degli interventi e delle misure del piano, anche sotto il profilo dei relativi tempi, avvia, entro centottanta giorni dall'accertamento stesso, le procedure per la riassegnazione della concessione di coltivazione ai sensi dell'articolo 9, commi 1, 3 e 4. ».

1-bis. Il termine per l'entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, è prorogato al 31 dicembre 2027.

Articolo 4.

(Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Per finalità di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel limite di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, è destinata ad alimentare un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da ripartire tra le regioni per l'adozione di misure per la decarbonizzazione, la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, l'accelerazione e la digitalizzazione degli *iter* autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete.

3. Le attività necessarie all'operatività delle misure di cui al presente articolo sono affidate al GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il GSE definisce e pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale i flussi informativi che la società Terna S.p.A., sulla base delle informazioni contenute nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (GAUDÌ), è tenuta a trasmettere al Gestore medesimo in relazione agli impianti di produzione. Alla copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al primo periodo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per il 2024 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto tra le regioni delle risorse di cui al comma 1, tenendo conto, in via prioritaria, del livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata, determinati ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al presente articolo. Per l'anno 2024, il decreto di cui al primo periodo stabilisce le modalità di riparto dello stanziamento di cui al comma 1 tra le regioni che abbiano provveduto con

legge all'individuazione delle aree idonee entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024.

Articolo 4-*bis*.

(Semplificazione in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale)

1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 6, comma 6, lettera *b*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: « del presente decreto, » sono inserite le seguenti: « ivi compresi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari, ».

Articolo 4-*ter*.

(Ulteriori disposizioni per la promozione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche derivanti da apparecchiature di fotovoltaico, attraverso la promozione dell'utilizzo diretto dei servizi offerti dai sistemi individuali e collettivi per la gestione dei medesimi rifiuti, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24-*bis*, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il GSE svolge un'attività di monitoraggio relativa alle adesioni ai consorzi e ai sistemi collettivi, alle quantità di pannelli gestiti ovvero smaltiti, ai costi medi di adesione ai consorzi nonché ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti »;

b) all'articolo 40, comma 3, dopo le parole: « La somma trattenuta, » sono inserite le seguenti: « pari al doppio di quella ».

2. All'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: « di cui al » sono sostituite dalle seguenti: « previsti esclusivamente dal ».

3. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

« *e-bis*) è agevolata, in via prioritaria, la partecipazione agli incentivi a chi esegue interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti realizzati in aree agricole che comportano la realizzazione di nuovi impianti o di nuove sezioni di impianto, separatamente misurabili, sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata, con incremento della potenza complessiva »;

b) all'articolo 6, comma 1, la lettera *l*) è abrogata;

c) all'articolo 42, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

« *18-bis*. Con riferimento alla produzione di energia elettrica e calore da biomasse solide e gassose, le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 1, si applicano secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 novembre 2019, fermo restando quanto previsto dal comma 16 del presente articolo in ordine al suo aggiornamento ».

4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'ARERA, su proposta del GSE, disciplina le modalità per la graduale uscita dal servizio, a decorrere dal 31 dicembre 2024, degli impianti in esercizio operanti in scambio sul posto, sulla base dei seguenti principi:

a) priorità di uscita dal servizio degli impianti aventi maggiore potenza e anteriorità della data di entrata in esercizio, nonché di quelli incentivati in conto esercizio dal medesimo GSE. Al fine di cui al primo periodo, le convenzioni di scambio sul posto in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non possono, in ogni caso, essere rinnovate per un periodo superiore a quindici anni decorrenti dalla data di prima sottoscrizione delle convenzioni medesime;

b) applicazione delle modalità di ritiro dell'energia di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche per periodi non inferiori a cinque anni, a meno di esplicita diversa indicazione in merito ad altre forme di valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete.

5. Al fine di garantire maggiore prevedibilità e semplificare la gestione nell'erogazione dei corrispettivi

afferenti al ritiro dedicato dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, agli impianti con potenza non superiore a 20 kW, a decorrere dall'anno 2024, il GSE eroga corrispettivi su base semestrale, determinati in funzione di prezzi medi di mercato definiti anche per periodi pluriennali dall'ARERA, su proposta del GSE, differenziati per tecnologia, fonte di alimentazione e data di entrata in esercizio per tenere conto dei differenti livelli di costo e dei profili di produzione degli impianti.

6. Con propri provvedimenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ARERA definisce, su proposta del GSE, le modalità di contrattualizzazione del servizio di ritiro dedicato di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche per periodi non inferiori a cinque anni, su base volontaria per tutti gli impianti di produzione aventi diritto al servizio.

7. Per le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, interessate, in quanto idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dalla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, si applicano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.

Articolo 4-*quater*.

(Modifiche all'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in materia di misure a sostegno dell'edilizia privata)

1. Al comma 1 dell'articolo 10-*septies* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « sono prorogati di due anni » sono sostituite dalle seguenti: « sono prorogati di trenta mesi »;

b) alle lettere a) e b), le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2024 ».

Articolo 4-*quinquies*.

(Semplificazione dell'accesso agli incentivi in merito agli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili nell'area dell'Italia centrale colpita dagli eventi sismici del 2016)

1. Al fine di facilitare gli interventi sugli immobili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di favorire, al contempo, la realizzazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, le amministrazioni pubbliche, ai fini dell'accesso agli incentivi definiti in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche degli Uffici speciali per la ricostruzione *post* sisma 2016 di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo comma 1 possono presentare al GSE la scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell'incentivo unitamente al progetto esecutivo degli interventi.

3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al comma 1 decadono dal diritto alla prenotazione di cui al comma 2 se, entro diciotto mesi dalla data di accettazione della prenotazione, non hanno presentato la documentazione attestante l'assegnazione dei lavori, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto, e se, entro quarantotto mesi dalla medesima data di accettazione, non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento medesimo.

Articolo 4-*sexies*.

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1. Al fine di accelerare la definizione dei procedimenti e di potenziare la capacità operativa delle

strutture ministeriali competenti in materia di valutazione di impatto ambientale, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, la parola: « cinquanta » è sostituita dalla seguente: « settanta »;
2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche, la Commissione si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di spesa di 500.000 euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. Per le medesime finalità la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

b) al comma 5, le parole da: « , in misura complessivamente » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « . Alla copertura dei costi di cui al primo periodo si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fino a concorrenza dei costi stabiliti con il decreto di cui al primo periodo del presente comma, al netto delle risorse allo scopo già iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, e ai sensi dell'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui all'articolo 2, comma 617, della medesima legge n. 244 del 2007, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le risorse derivanti dal versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi delle tariffe di cui al citato articolo 33, comma 1, del presente decreto eccedenti la quota riassegnata ai sensi del secondo periodo restano definitivamente acquisite al bilancio dello Stato. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del parere finale, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 2-bis restano a carico dell'amministrazione di appartenenza. A decorrere dall'anno 2023, per i componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, i quali, in considerazione della specificità dei compiti attribuiti alle medesime commissioni, della peculiare disciplina prevista e della necessità di accelerare l'attuazione degli adempimenti di loro competenza, a decorrere dall'anno 2024 sono riconosciuti integralmente, anche in aggiunta al trattamento eventualmente in godimento ai sensi del quarto periodo ».

Articolo 4-septies.

(Modalità innovative per il supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« Art. 7-bis. - *(Disciplina del regime incentivante gli investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)* - 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'istituzione di un meccanismo, alternativo a quelli disciplinati ai sensi degli articoli 6 e 7 del presente articolo, finalizzato alla promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la produzione di energia elettrica deriva da impianti a fonti rinnovabili;

b) è prevista la stipulazione di contratti per differenza a due vie di durata pluriennale tra il GSE e gli operatori di mercato selezionati in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h);

c) i contratti di cui alla lettera b) sono caratterizzati dai seguenti elementi:

1) il prezzo di riferimento è definito in funzione del valore dell'energia elettrica nei mercati a pronti;

2) il prezzo di esercizio è definito in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h);

3) è previsto l'obbligo, a carico dell'operatore, di versare al GSE il differenziale, se positivo, tra il

prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;

4) è previsto il diritto dell'operatore a ricevere dal GSE il differenziale, se negativo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;

5) è prevista l'individuazione, in funzione delle esigenze del sistema elettrico, di uno o più profili contrattuali *standard*. La quantità di energia elettrica utilizzata per la regolazione dei pagamenti eseguiti ai sensi dei numeri 3) e 4) in relazione a ciascun periodo rilevante dell'anno di riferimento è coerentemente determinata applicando alla potenza oggetto del contratto un moltiplicatore dal valore predefinito, comunque non superiore a 1;

6) il lasso temporale che intercorre tra la data di sottoscrizione del contratto e l'inizio del periodo di efficacia dei diritti e degli obblighi di cui ai numeri 3) e 4) è definito convenzionalmente, anche tenuto conto dei tempi di realizzazione degli impianti funzionali al soddisfacimento dell'obbligo di cui alla lettera d);

d) gli operatori titolari dei contratti di cui alla lettera b) sono obbligati ad assicurare che sia immesso in rete, su base annua, un quantitativo minimo di energia elettrica, pari a una quota percentuale dell'energia elettrica correlata al profilo contrattuale *standard*, prodotta dagli impianti iscritti in un apposito albo istituito presso il GSE e certificata ai sensi di quanto previsto alla lettera e). Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla presente lettera, l'operatore è tenuto a consegnare al GSE, per il relativo annullamento, un numero di certificati corrispondente all'obbligo medesimo, rilasciati dal Gestore stesso ai sensi della lettera e);

e) il GSE istituisce un apposito sistema di certificazione dell'energia immessa in rete dagli impianti iscritti nell'albo di cui alla lettera d). I certificati rilasciati ai sensi della presente lettera possono essere oggetto di scambio tra operatori, nell'ambito di una piattaforma di scambio organizzata dal Gestore dei mercati energetici - GME Spa;

f) ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera d), è possibile prevedere meccanismi di compensazione tra anni diversi;

g) la quota percentuale di cui alla lettera d) è definita anche tenendo conto della capacità di stoccaggio elettrico sviluppata ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;

h) le quantità di energia elettrica oggetto dei contratti di cui alla lettera b) sono aggiudicate mediante procedure competitive da svolgere con frequenza periodica e definite in modo da assicurare la minimizzazione dei costi per il sistema, fornendo altresì segnali per la localizzazione della produzione in coerenza con gli sviluppi attesi delle reti e della capacità di stoccaggio elettrico;

i) in relazione alle procedure competitive di cui alla lettera h), i prezzi a base d'asta sono definiti in funzione dei costi medi che caratterizzano il *mix* efficiente di risorse richiesto per assicurare l'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera d), anche tenuto conto del profilo contrattuale *standard*;

l) le procedure competitive di cui alla lettera h) sono coordinate con le procedure di allocazione di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;

m) i contingenti resi disponibili nell'ambito delle procedure competitive di cui alla lettera h):

1) sono differenziati per profili contrattuali *standard* senza alcuna distinzione per tecnologia;

2) sono determinati con orizzonte temporale pluriennale;

3) sono definiti tenendo conto dell'esigenza di garantire la disponibilità, nei diversi periodi futuri, di predefinite quantità di energia da fonte rinnovabile in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione, la disponibilità attesa di risorse di flessibilità e la sicurezza del sistema elettrico al minore costo per il consumatore finale, nonché avuto riguardo al contributo alla realizzazione dei medesimi obiettivi di decarbonizzazione da parte di altri meccanismi incentivanti previsti dalla normativa vigente;

n) i contingenti di cui alla lettera m) sono aggiornati periodicamente secondo modalità disciplinate con i decreti di cui all'alinea del presente comma;

o) in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui alla lettera d), l'operatore obbligato è tenuto a versare al GSE un importo pari al prodotto tra:

1) un valore, indicato nel contratto di cui alla lettera b), definito dal GSE quale stima del costo medio di generazione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili con tecnologie non mature e tempi di realizzazione contenuti;

2) la differenza tra il quantitativo oggetto dell'obbligo stesso e il quantitativo di certificati consegnati al GSE ai sensi della lettera d) ».

Articolo 4-*octies*.

(Disposizioni in materia di destinazione dei proventi derivanti dalle aste ETS per la compensazione dei costi indiretti)

1. All'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, le parole: « e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, » sono sostituite dalle seguenti: « , di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, ».

Articolo 5.

(Misure per il contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, è istituito un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili che rispettino i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e i cui impianti siano già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il meccanismo di cui al primo periodo tiene conto, tra l'altro, delle specificità, anche in termini di numero minimo di ore di funzionamento degli impianti, della logistica, dell'approvvigionamento, dello stoccaggio e della gestione dell'energia primaria, delle esigenze di continuità di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione, nonché delle esigenze di mantenimento efficiente degli impianti stessi, per quanto necessario ad assicurare il contributo dei medesimi alla flessibilità del sistema elettrico. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), sono stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni per l'attuazione, da parte della società Terna Spa, del meccanismo di cui al primo periodo, nonché definiti i relativi schemi di contratto tipo.

2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in operatività del meccanismo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, agli impianti a bioliquidi sostenibili che rispettino i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto legislativo n. 199 del 2021, si applicano prezzi minimi garantiti definiti sulla base dei criteri di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'ARERA adotta i provvedimenti necessari all'attuazione del primo periodo.

3. All'articolo 298, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole « Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle politiche agricole e forestali » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, »;

b) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « La commissione è composta da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, due rappresentanti del Ministero della salute, due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché da un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti della commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. ».

3-*bis*. Il riferimento agli impianti alimentati da biomassa di cui al comma 8 dell'articolo 24 del decreto

legislativo 3 marzo 2011, n. 28, comprende anche gli impianti alimentati da biomasse solide classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico. Per tale tipologia di impianti il regime incentivante deliberato dall'ARERA ai sensi del citato comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2011 si applica alla sola quota di energia elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse. 3-ter. Al fine di massimizzare il contributo dei servizi ambientali al raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di produzione di biometano, alle procedure competitive di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2022, indette dal GSE a decorrere dall'anno 2024, possono partecipare anche le imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti organici oggetto di riconversione. Per tali impianti si applica la tariffa di riferimento prevista per i nuovi impianti alimentati da rifiuti organici. Il GSE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, introduce nelle sue procedure operative e pubblica il valore del costo specifico di investimento massimo ammissibile per la riconversione degli impianti alimentati a rifiuti organici e gli aggiornamenti necessari per la partecipazione delle imprese titolari di tali impianti riconvertiti alle procedure competitive medesime. 3-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Le agevolazioni in materia di accisa previste per il gasolio dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano, nell'ambito di un programma pluriennale ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, anche al biodiesel utilizzato tal quale, negli usi ammessi dalla disciplina specifica di settore. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia a decorrere dalla data del rilascio della preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea e la durata del predetto programma è di sei anni decorrenti dalla medesima data di autorizzazione.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dal comma 2-bis ».

3-quinquies. Dopo il comma 5 dell'articolo 62-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è inserito il seguente:

« 5-bis. La società Acquirente Unico Spa può svolgere altresì le attività di ricerca e sviluppo volte alla realizzazione di un sistema avanzato per la valutazione e la sicurezza delle bombole a idrogeno a uso di autotrazione per il tramite della SFBM, che, a tal fine, adegua il proprio statuto alle disposizioni del presente comma, prevedendo l'obbligo della tenuta della contabilità in maniera distinta e separata dalle altre attività da essa svolte ».

Articolo 5-bis.

(Misure volte a garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione)

1. All'articolo 46, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per gli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018, per i quali il biometano prodotto non può essere immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi ed è oggetto di contratti di fornitura di biometano nel settore dei trasporti, il GSE provvede all'annullamento delle garanzie di origine in favore dei clienti finali con i quali il produttore medesimo ha stipulato, direttamente o indirettamente, i suddetti contratti ».

2. Al fine di uniformare le metodologie di calcolo dei certificati di immissione in consumo (CIC) da parte del GSE, a decorrere dall'anno 2024, per la determinazione del quantitativo dei CIC attribuiti agli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018, è

utilizzato il riferimento al potere calorifico superiore del biometano prodotto.

3. Al fine di favorire lo sviluppo della produzione di biometano, per ritardi nella conclusione dei lavori relativi all'impianto qualificato non imputabili a responsabilità del produttore ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della transizione ecologica 5 agosto 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 2022, si intendono anche i ritardi relativi all'attivazione, da parte del gestore di rete, della connessione alla rete del gas naturale nonché i ritardi nel rilascio di verifiche o attestazioni da parte delle autorità e degli enti di controllo. I medesimi principi si applicano anche in relazione a impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2022.

Articolo 6.

(Semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria presso centrali esistenti)

1. Al fine di garantire la continuità della produzione di energia elettrica e il pieno utilizzo della capacità installata, anche in funzione del più efficiente impiego della risorsa idrica, nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW, la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria o di raffreddamento del fluido del circuito di condensazione in impianti già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, che non comporti incremento della potenza elettrica e che avvenga su superfici all'interno delle centrali esistenti, costituisce modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ed è subordinata a comunicazione preventiva al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La comunicazione di cui al primo periodo è effettuata almeno sessanta giorni prima della data di avvio dei lavori.

2. Agli interventi di cui al comma 1 si applicano gli articoli 6, comma 9-bis, e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Gli interventi di cui al comma 1 non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a condizione che siano realizzati in sostituzione di volumi esistenti all'interno della medesima centrale termoelettrica. Ai fini di cui al primo periodo, il proponente, con oneri a proprio carico, presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero della cultura, unitamente alla comunicazione di cui al comma 1, una dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato che attesti l'assenza di variazioni rispetto alla volumetria esistente.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO2)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2: stoccaggio geologico di CO2 che avviene, per un periodo di tempo limitato e a fini di sperimentazione, all'interno di giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale; »;

b) all'articolo 7:

1) al comma 3, secondo periodo, le parole: « autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2, ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 7, e 14, comma 1, in quanto applicabili » sono sostituite dalle seguenti: « rilasciare licenze di esplorazione, autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 e autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO2 ai sensi del presente decreto »;

2) al comma 4, dopo le parole: « comma 3 » sono inserite le seguenti « , primo periodo, »;

3) al comma 8, dopo le parole: « stoccaggio di CO2 » sono inserite le seguenti: « o la domanda di autorizzazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio di CO2 »;

- 4) ai commi 9 e 10, dopo le parole: « stoccaggio di CO₂ » sono inserite le seguenti: « , anche nel caso in cui lo stesso avvenga nell'ambito di programmi sperimentali, »;
- c) all'articolo 8, comma 5, secondo periodo, le parole: « una proroga per un ulteriore periodo massimo di anni 2 » sono sostituite dalle seguenti: « proroghe, fino a un massimo di tre e per una durata non superiore a due anni ciascuna »;
- d) dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
« Art. 11-bis - (Autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO₂) - 1. Le autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO₂ sono rilasciate ai soggetti richiedenti, su parere del Comitato, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con procedimento unico nel cui ambito è acquisito ogni atto di assenso delle amministrazioni interessate, comprese le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo la procedura di cui all'articolo 11-ter del presente decreto. Qualora lo stoccaggio geologico di CO₂ a fini sperimentali di cui al primo periodo imponga anche la realizzazione ovvero l'uso di infrastrutture a terra, l'autorizzazione di cui al medesimo periodo è rilasciata previa intesa della regione territorialmente interessata.
2. I soggetti richiedenti dimostrano di essere in possesso delle capacità tecniche, organizzative ed economiche necessarie allo svolgimento delle attività del programma sperimentale, secondo quanto previsto all'allegato III.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha una durata massima di tre anni. Entro la data di scadenza, il soggetto autorizzato può richiedere proroghe, fino a un massimo di tre e per una durata non superiore a due anni ciascuna, documentando le operazioni svolte, le motivazioni che non hanno permesso di ultimare la sperimentazione nei tempi previsti e gli elementi che consentono di prevedere un risultato positivo della sperimentazione, nonché il tempo ulteriormente necessario per completare la sperimentazione stessa. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione non sono consentiti utilizzi del sito oggetto di sperimentazione incompatibili con quanto previsto dall'autorizzazione medesima.
4. I progetti relativi ai programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO₂ sono sottoposti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, terzo periodo, alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e l'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo è rilasciata a condizione che:
- a) sia stato presentato un programma di indagine idoneo, coerente con i criteri fissati nell'allegato I;
- b) siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari;
- c) siano previste le misure necessarie a garantire la prevenzione di pericoli per la vita, la salute e la proprietà delle persone addette al servizio e dei terzi;
- d) siano garantite e intraprese le precauzioni adeguate per la protezione dei beni ambientali e, qualora ciò non sia possibile, sia garantito il ripristino dei beni stessi;
- e) non siano compromesse la sicurezza, l'ambiente e l'efficienza del traffico marittimo;
- f) la posa in opera, la manutenzione e la gestione di cavi sottomarini e condotte, nonché l'effettuazione di ricerche oceanografiche o altre ricerche scientifiche, non danneggino la pesca, più di quanto non sia imposto dalle circostanze e in maniera impropria;
- g) sia data prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente ai sensi dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le attività di sperimentazione, fatta eccezione per i progetti relativi a programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO₂ inferiore a 100.000 tonnellate.
5. In caso di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di cui al presente articolo, si applicano gli articoli 14, comma 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, comma 3, 27 e 33. L'articolo 25 non si applica nel caso di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO₂ inferiore a 100.000 tonnellate.
6. Eventuali modifiche del programma sperimentale di stoccaggio geologico di CO₂ oggetto di autorizzazione sono consentite previa approvazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su parere del Comitato.
7. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza

energetica, anche su segnalazione del Comitato, procede, secondo la gravità delle infrazioni, alla diffida, con eventuale sospensione temporanea dell'attività di sperimentazione, del soggetto interessato, assegnando un termine entro il quale devono essere sanate le irregolarità.

8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche su segnalazione del Comitato, dispone la revoca dell'autorizzazione di cui al presente articolo:

- a) in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni oggetto della diffida di cui al comma 7 ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
- b) in caso di mancata presentazione della relazione di cui all'articolo 20;
- c) se dalla relazione di cui all'articolo 20 o dalle ispezioni effettuate ai sensi dell'articolo 21 emerge il mancato rispetto delle condizioni fissate nell'autorizzazione o rischi di fuoriuscite o di irregolarità significative;
- d) in caso di violazione dell'articolo 14, comma 3.

9. Nel caso in cui sia disposta la revoca ai sensi del comma 8, si applica l'articolo 17, comma 4, primo, secondo e terzo periodo. Qualora sussistano le condizioni di sicurezza per il proseguimento delle operazioni di stoccaggio sperimentale da parte di un soggetto terzo, il sito di stoccaggio è messo a disposizione di altri concorrenti, autorizzati ai sensi del presente articolo.

10. Le opere necessarie allo stoccaggio geologico di CO₂ nell'ambito del programma sperimentale e quelle necessarie per il trasporto al sito di stoccaggio sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

11. Le domande di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di cui al presente articolo contengono le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m), n), o), p), q), r) e s) del comma 1 dell'articolo 13 e l'indicazione delle finalità delle attività oggetto dei programmi stessi. Il primo periodo si applica anche nel caso di programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO₂ inferiore a 100.000 tonnellate, fatta eccezione per l'articolo 13, comma 1, lettera r).

12. Per ciascuna unità idraulica è rilasciata un'unica autorizzazione. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo, nel caso di più siti di stoccaggio insistenti nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione debbono essere tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del presente decreto.

13. L'autorizzazione di cui al presente articolo reca i seguenti elementi:

- a) il nome, i dati fiscali e l'indirizzo del gestore;
- b) l'ubicazione e la delimitazione precise del sito di stoccaggio e del complesso di stoccaggio, nonché i dati sulle unità idrauliche interessate;
- c) le prescrizioni in materia di gestione dello stoccaggio, il quantitativo totale di CO₂ consentito ai fini dello stoccaggio geologico, i limiti di pressione per le rocce serbatoio, le portate e le pressioni di iniezione massimi;
- d) la composizione del flusso di CO₂ per la procedura di valutazione dell'accettabilità dello stesso ai sensi dell'articolo 18;
- e) il piano di monitoraggio approvato, l'obbligo di mettere in atto il piano medesimo e di aggiornarlo ai sensi dell'articolo 19, nonché le istruzioni in materia di comunicazione ai sensi dell'articolo 20;
- f) l'obbligo di informare il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, per conoscenza, il Comitato, in caso di qualunque irregolarità o rilascio di CO₂ e di mettere in atto gli opportuni provvedimenti correttivi a norma dell'articolo 22;
- g) le condizioni per la chiusura e la fase di post-chiusura di cui all'articolo 23;
- h) fatta eccezione per i progetti relativi a programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO₂ inferiore a 100.000 tonnellate, l'obbligo di presentare la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente prima che abbiano inizio le attività di stoccaggio ai sensi dell'articolo 25.

Art. 11-ter - *(Norme procedurali per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO₂)* - 1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento

di programmi sperimentali di stoccaggio di CO₂ di cui all'articolo 11-*bis* è redatta in forma cartacea e su supporto informatico ed è trasmessa al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Comitato, nonché, nei casi di cui all'articolo 11-*bis*, comma 1, secondo periodo, alla regione interessata, esclusivamente su supporto informatico. Il soggetto interessato garantisce la conformità della domanda redatta in forma cartacea con quella presentata su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La domanda è pubblicata sul sito *web* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Nel caso di aree per le quali siano disponibili informazioni sufficienti alla valutazione del complesso di stoccaggio, ulteriori istanze che insistono sulla stessa area sono presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della prima istanza.

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 11-*bis*, convoca un'apposita conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate.

4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 11-*bis* entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda o dal termine del periodo di concorrenza di cui al comma 2. Nel caso in cui, nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 3, pervengano richieste di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti da parte di un'amministrazione coinvolta in relazione ad aspetti di propria competenza, il soggetto interessato provvede a trasmettere le integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti entro i successivi trenta giorni, con contestuale sospensione del termine di cui al primo periodo. Ciascuna amministrazione può formulare la richiesta di cui al secondo periodo una sola volta.

5. Nei casi di cui all'articolo 11-*bis*, comma 1, secondo periodo, la regione rende l'intesa nel termine di novanta giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione.

6. L'autorizzazione di cui all'articolo 11-*bis* comprende ogni altra autorizzazione, approvazione, visto, nulla osta o parere, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e a esercitare tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato. Nel procedimento unico sono compresi, oltre alle autorizzazioni minerarie, tutti gli atti necessari alla realizzazione delle relative attività, quali giudizio di compatibilità ambientale, varianti agli strumenti urbanistici, dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni compresi nel complesso di stoccaggio, nonché l'intesa con la regione interessata nei casi di cui all'articolo 11-*bis*, comma 1, secondo periodo.

7. In caso di concorrenza ai sensi del comma 2, l'autorizzazione di cui all'articolo 11-*bis* è rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata, nonché tenuto conto del programma dei lavori presentato dal soggetto richiedente, del grado di compatibilità con le eventuali attività minerarie già in atto nella medesima area, delle modalità di svolgimento dei programmi dei lavori, con particolare riferimento alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, dei tempi programmati e dei costi. »;

e) all'articolo 12:

1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Fatte salve le valutazioni tecniche relative al programma di stoccaggio, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo per un determinato sito, è data precedenza al titolare dell'autorizzazione a svolgere, nel medesimo sito di stoccaggio, programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO₂ ai sensi dell'articolo 11-*bis*, a condizione che il programma sperimentale autorizzato sia stato ultimato e che la domanda di autorizzazione di cui al presente articolo, non soggetta a concorrenza, sia presentata durante il periodo di validità dell'autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali. »;

2) il comma 8 è abrogato;

f) all'articolo 13, il comma 2 è abrogato;

g) all'articolo 16:

1) al comma 2, dopo le parole: « per le quali non sia stata rilasciata in precedenza una licenza di

esplorazione » sono inserite le seguenti: « o una autorizzazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO₂ ai sensi dell'articolo 7, comma 3, secondo periodo »;

2) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. In caso di concorrenza ai sensi del comma 2, l'autorizzazione di cui all'articolo 12 è rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata, nonché tenuto conto del programma dei lavori presentato dal soggetto richiedente, del grado di compatibilità con le eventuali attività minerarie già in atto nella medesima area, delle modalità di svolgimento dei programmi dei lavori, con particolare riferimento alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, dei tempi programmati e dei costi. »;

3) il comma 12 è abrogato;

h) all'articolo 25, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, l'entità della garanzia finanziaria è stabilita, previo parere del Comitato, in sede di rilascio delle licenze ovvero delle autorizzazioni allo stoccaggio, tenuto conto dei costi da sostenere per la realizzazione del progetto, di ogni obbligo derivante dalla licenza ovvero dall'autorizzazione, compresi quelli di chiusura e post-chiusura, dei costi da sostenere in caso di fuoriuscite o irregolarità ai sensi dell'articolo 22, nonché delle capacità tecniche, organizzative ed economiche del soggetto interessato, incluso il livello di *rating* di lungo termine del medesimo, anche sulla base di apposita documentazione richiesta allo stesso. »;

i) all'articolo 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, gli oneri derivanti dalle attività svolte ai sensi degli articoli 4 e 6, comma 1, nonché dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il rilascio di licenze di esplorazione, autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO₂ o autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO₂ ai sensi del presente decreto, sono posti a carico degli operatori interessati dalle attività medesime mediante il versamento di un contributo di importo pari all'uno per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di cui al primo periodo non si applica ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si sia già conclusa l'istruttoria. »;

l) all'articolo 31:

1) al comma 1, dopo le parole: « geologico di CO₂ » sono inserite le seguenti: « , anche nell'ambito di programmi sperimentali, »;

2) il comma 2 è abrogato.

2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano alle richieste per l'ottenimento delle licenze di esplorazione, alle domande di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO₂ e alle domande di autorizzazione allo stoccaggio geologico di CO₂ presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche avvalendosi di società aventi comprovata esperienza nei settori della cattura, trasporto e stoccaggio di CO₂, anche per gli aspetti relativi alla regolazione tecnica ed economica, predispone, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno studio propedeutico a:

a) effettuare la ricognizione della normativa vigente relativa alla filiera della cattura, stoccaggio e utilizzo di CO₂ (*Carbon Capture, Utilization and Storage - CCUS*), nell'ottica di delineare un quadro di riferimento normativo funzionale all'effettivo sviluppo della filiera stessa, anche tenendo conto delle esperienze europee e internazionali in materia;

b) elaborare schemi di regolazione tecnico-economica dei servizi di trasporto e stoccaggio di CO₂;

c) elaborare schemi di regole tecniche per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle infrastrutture e dei servizi di trasporto, ivi incluse le reti per il trasporto di CO₂ dal sito di produzione, cattura e raccolta alle stazioni di pompaggio;

d) effettuare analisi di fattibilità e di sostenibilità, anche sotto il profilo dei costi, dei processi di cattura della CO₂ per le diverse tipologie di utenza;

e) individuare la platea di potenziali fruitori del servizio di trasporto e stoccaggio di CO₂ nell'ambito dei settori industriali più inquinanti e difficili da riconvertire (*Hard To Abate*), e termoelettrico;

f) definire le modalità per la remunerazione ed eventuali meccanismi di supporto per le diverse fasi della filiera della cattura, del trasporto, dell'utilizzo e dello stoccaggio di CO₂.

4. Il decreto di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 162 del 2011 è adottato entro centottanta giorni dalla data di predisposizione dello studio di cui al comma 3 del presente articolo. 4-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'interno, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero della salute, è adottata la regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle reti di trasporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162. Per l'adozione della regola tecnica di cui al primo periodo nonché per la valutazione delle istanze di autorizzazione presentate nelle more della sua adozione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del supporto tecnico del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e del Comitato italiano gas, tenendo conto delle caratteristiche chimico-fisiche del biossido di carbonio di origine antropogenica e delle regole tecniche attualmente in uso a livello internazionale.

5. All'articolo 52-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo le parole: « ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, » sono inserite le seguenti: « le condotte necessarie per il trasporto e funzionali per lo stoccaggio di biossido di carbonio, ».

Articolo 8.

(Misure per lo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare)

1. Al fine di promuovere misure finalizzate al raggiungimento dell'autonomia energetica nazionale e di sostenere gli investimenti nelle aree del Mezzogiorno mediante la creazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica un avviso volto alla acquisizione di manifestazioni di interesse per la individuazione, in almeno due porti del Mezzogiorno rientranti nelle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o in aree portuali limitrofe ad aree nelle quali sia in corso l'eliminazione graduale dell'uso del carbone, di aree demaniali marittime con relativi specchi acquei esterni alle difese foranee ai sensi dell'articolo 18, comma 1, secondo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, da destinare, attraverso gli strumenti di pianificazione in ambito portuale, alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l'assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare. Le manifestazioni di interesse di cui al primo periodo sono presentate dalle Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente, sentite le Autorità marittime competenti per i profili attinenti alla sicurezza della navigazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso.

2. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e le regioni territorialmente competenti, sono individuate le aree demaniali marittime di cui al medesimo comma 1. Il decreto di cui al primo periodo individua gli interventi infrastrutturali da effettuare nelle suddette aree, anche sulla base di una analisi di fattibilità

tecnico-economica e dei tempi di realizzazione degli interventi medesimi nonché le modalità di finanziamento degli interventi individuati, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

2-*bis*. Per l'attività di regolamentazione dei movimenti delle unità in mare, per il controllo del rispetto delle regole ambientali e per la vigilanza ai fini della sicurezza della navigazione nelle aree demaniali marittime in cui sono realizzati parchi eolici galleggianti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale del personale e dei mezzi del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

2-*ter*. Il comma 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è sostituito dal seguente:

« 6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta e pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale un *vademecum* per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle informazioni minime necessari ai fini dell'avvio del procedimento unico per l'autorizzazione degli impianti di cui al presente articolo ».

Articolo 9.

(*Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica*)

1. Al fine di garantire la programmazione efficiente delle infrastrutture della rete elettrica di trasmissione nazionale, in coordinamento con lo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo di energia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società Terna Spa, in qualità di gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, istituisce un portale digitale:

a) riportante, a beneficio dei soggetti di cui al comma 2, i dati e le informazioni, inclusi quelli relativi alla localizzazione, degli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, nonché delle richieste di connessione alla medesima rete degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo di energia e degli impianti di consumo;

b) per l'accesso, da parte dei soggetti di cui al comma 2, alle relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale in prospettiva del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al 2050, predisposte dalla società Terna Spa medesima.

2. Per le finalità di cui al comma 1, accedono al portale di cui al medesimo comma 1 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della cultura, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli operatori economici interessati allo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e da fonti non rinnovabili, dei sistemi di accumulo e degli impianti di consumo.

3. La gestione e l'aggiornamento del portale di cui al comma 1 sono affidati alla società Terna Spa.

4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA, su proposta della società Terna Spa, disciplina le modalità di funzionamento del portale di cui al comma 1 e di copertura dei costi sostenuti ai sensi del medesimo comma 1 e del comma 3. L'ARERA definisce altresì le modalità di accesso ai contenuti del portale da parte dei soggetti di cui al comma 2.

5. Fatta salva l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla vigente normativa regionale o provinciale, fino al 31 dicembre 2026, per la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di estensione e fino a 30 kV, prevista nell'ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all'attuazione dei progetti stessi, si applicano i commi 6, 7, 8 e 9.

6. Ferma restando l'acquisizione del consenso dei proprietari delle aree interessate, nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea, la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 avviene mediante denuncia di inizio lavori (DIL) presentata alle regioni o alle province autonome interessate almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori. La DIL è corredata del progetto definitivo e di una relazione attestante l'assenza di vincoli ai sensi del primo periodo, la conformità e la compatibilità delle opere e delle infrastrutture da realizzare con gli strumenti pianificatori approvati e l'assenza di contrasto con quelli adottati nonché la conformità delle opere e delle infrastrutture medesime ai regolamenti edilizi

vigenti e, ove occorrente, il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e in materia di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. Nei casi in cui la DIL è corredata da una dichiarazione sostitutiva certificata redatta da un professionista abilitato, che asseveri sotto la propria responsabilità che l'esecuzione dei lavori per realizzare le opere e le infrastrutture di cui al primo periodo non comporta nuova edificazione o scavi in quote diverse da quelle già impegnate da manufatti esistenti o mutamento nell'aspetto esteriore dei luoghi, non è richiesta la documentazione prevista dall'articolo 1, comma 2, dell'allegato I.8 annesso al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Resta ferma la disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa alle scoperte fortuite di cui agli articoli 90 e seguenti e all'articolo 28, comma 2, per gli interventi conseguenti in ordine alla tutela del patrimonio archeologico.

7. Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea ovvero occorra l'acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti, la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 avviene a seguito del rilascio di un'autorizzazione unica, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale o provinciale. Entro cinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ai sensi del primo periodo, l'amministrazione procedente adotta lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti variazioni:

a) fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione europea, ogni amministrazione coinvolta rilascia le determinazioni di competenza entro il termine di trenta giorni, decorso il quale senza che l'amministrazione si sia espressa la determinazione si intende rilasciata positivamente e senza condizioni;

b) fuori dai casi di cui all'articolo 14-*bis*, comma 5, della legge n. 241 del 1990, l'amministrazione procedente svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni ai sensi della lettera a) del presente comma, con le modalità di cui all'articolo 14-*ter*, comma 4, della medesima legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione della riunione telematica, all'adozione della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi.

8. L'istanza di autorizzazione unica di cui al comma 7 si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato espresso un dissenso congruamente motivato, da parte di un'amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei casi di cui al primo periodo, fermi restando gli effetti comunque intervenuti dell'accoglimento, l'amministrazione procedente è tenuta, su richiesta del soggetto interessato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa l'intervenuto rilascio dell'autorizzazione unica. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta di cui al secondo periodo, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del soggetto interessato ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nei casi di dissenso congruamente motivato da parte di una o più delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, ove non sia stata adottata la determinazione conclusiva della conferenza di servizi nel termine di cui al comma 7, lettera b), il Presidente della regione interessata, su istanza del soggetto interessato, assume la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della predetta istanza, direttamente o mediante un commissario *ad acta*. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. I commi 6, 7 e 8 si applicano, su richiesta del soggetto interessato, anche alle procedure per la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 in corso alla data di entrata

in vigore del presente decreto.

9-bis. Con il medesimo procedimento autorizzatorio previsto per la costruzione e l'esercizio delle cabine primarie della rete elettrica di distribuzione possono essere autorizzate, previa presentazione all'amministrazione procedente di un'istanza congiunta da parte dei gestori della rete di distribuzione e dei gestori della rete di trasmissione, anche le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, a condizione che le medesime opere abbiano una tensione nominale non superiore a 220 kV e una lunghezza inferiore a cinque chilometri, se aeree, o a venti chilometri, se in cavo interrato. Le opere di connessione sono individuate dal Gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale in un apposito allegato annesso al Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, o sono previste nella soluzione tecnica minima generale per la connessione.

9-ter. In caso di procedimento autorizzatorio congiunto ai sensi del comma *9-bis*, le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA da svolgere, ove occorrenti, sui progetti di realizzazione delle cabine primarie nonché delle relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, sono di competenza regionale.

9-quater. In caso di accoglimento dell'istanza congiunta di cui al comma *9-bis*, l'autorizzazione è rilasciata sia in favore del gestore della rete di distribuzione sia in favore del gestore della rete di trasmissione, per le opere di rispettiva competenza. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le cabine primarie e le opere di cui al comma *9-bis* in conformità al progetto approvato, comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalle stesse, conformemente a quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, in caso di difformità dallo strumento urbanistico vigente, ha altresì effetto di variante urbanistica.

9-quinquies. All'articolo 47, comma *1-bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: « e fino al 30 giugno 2024 » sono inserite le seguenti: « ovvero fino al termine successivo stabilito per effetto della proroga disposta ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento ».

9-sexies. All'articolo 47, comma *11-bis*, alinea, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: « 20 MW e 10 MW » sono sostituite dalle seguenti: « 25 MW e 12 MW ».

9-septies. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma *2-bis*:

- 1) all'alinea, le parole: « di autorizzazione » sono soppresse;
- 2) alla lettera *b)*, le parole: « fino a 10 MW » sono sostituite dalle seguenti: « fino a 12 MW »;
- 3) alla lettera *c)*, le parole: « superiore a 10 MW » sono sostituite dalle seguenti: « superiore a 12 MW »;

b) all'articolo 6, comma *9-bis*, primo periodo, le parole: « di potenza fino a 10 MW » sono sostituite dalle seguenti: « di potenza fino a 12 MW ».

9-octies. Le disposizioni di cui ai commi *9-sexies* e *9-septies* si applicano alle procedure abilitative semplificate di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e ai procedimenti unici di autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatti salvi i casi in cui la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici e delle opere connesse sono soggetti ad autorizzazione con procedimento unico ai sensi del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, le disposizioni di cui al comma *9-sexies* del presente articolo si applicano alle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9-novies. All'articolo 25, comma *2-bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ».

9-*decies*. All'articolo 12, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il secondo periodo si applica anche nel caso di dichiarazioni ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ».

9-*undecies*. Al fine di garantire la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo elettrochimico, ivi comprese le relative opere connesse, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, avvia il relativo procedimento su istanza del proponente, corredata del progetto delle opere di connessione, suddiviso tra impianti di utenza e impianti di rete ai sensi del testo integrato delle connessioni attive (TICA), di cui alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, redatto in coerenza con il preventivo per la connessione predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente, anche in assenza del parere di conformità tecnica sulle soluzioni progettuali degli impianti di rete per la connessione da parte del gestore medesimo, che è comunque acquisito nel corso del procedimento di autorizzazione ai fini dell'adozione del provvedimento finale.

Articolo 10.

(Disposizioni urgenti per lo sviluppo di progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento)

1. Al fine di favorire la realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento ovvero di teleraffrescamento efficiente o l'ammodernamento di quelli esistenti, un importo pari a 96.718.200 euro per l'anno 2023 è destinato all'attuazione dei progetti di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 435, non finanziati a valere sulle risorse di cui all'Investimento 3.1, Missione 2, Componente 3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 96.718.200 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2022 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario.

2. Con riguardo ai proventi derivanti dalle aste CO2 maturati nell'anno 2022, di cui al citato articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, ferma restando la quota di cui al comma 5 del medesimo articolo, destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, il 50 per cento dei proventi medesimi è assegnato complessivamente ai Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del *made in Italy*, nella misura dell'80 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del 20 per cento al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Articolo 11.

(Misure urgenti in materia di infrastrutture per il decommissioning e la gestione dei rifiuti radioattivi)

1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 2:

- 1) le parole: « e lo stoccaggio » sono sostituite dalle seguenti: « , lo stoccaggio e lo smaltimento, »;
- 2) dopo la parola: « radioprotezione » sono aggiunte le seguenti: « o connesse agli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-*ter*) »;

b) all'articolo 26:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera e-*bis*) il segno di interpunzione « . » è sostituito dal seguente: « ; »;

1.2) dopo la lettera e-*bis*) è aggiunta la seguente:

« e-*ter*) predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un programma degli interventi oggetto di misure premiali e delle relative misure premiali a vantaggio delle comunità territoriali ospitanti il Parco tecnologico e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che lo approva entro i successivi trenta giorni. »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* È autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 finalizzata al riconoscimento di misure premiali sulla base del programma approvato ai sensi del comma 1, lettera *e-ter*). Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

c) all'articolo 27:

1) al comma 5, dopo la parola « idonee » è inserita la seguente: « (CNAI) »;

2) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« *5-bis.* Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale l'elenco delle aree presenti nella proposta di CNAI. Gli enti territoriali le cui aree non sono presenti nella proposta di CNAI, nonché il Ministero della difesa per le strutture militari interessate, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al primo periodo, possono presentare la propria autocandidatura a ospitare sul proprio territorio il Parco tecnologico e chiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla Sogin S.p.A. di avviare una rivalutazione del territorio stesso, al fine di verificarne l'eventuale idoneità. Possono altresì presentare la propria autocandidatura ai sensi del secondo periodo gli enti territoriali le cui aree sono presenti nella proposta di CNAI.

5-ter. Nel caso di presentazione, entro il termine previsto, di autocandidature ai sensi del comma *5-bis*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica redige un elenco delle autocandidature medesime e lo trasmette alla Sogin S.p.A. Entro i trenta giorni successivi, la Sogin S.p.A. procede alle valutazioni di competenza e trasmette le relative risultanze all'autorità di regolamentazione competente. In particolare, la Sogin S.p.A. accerta che eventuali aree autocandidare non presenti nella proposta di CNAI possano essere riconsiderate tenuto conto di vincoli territoriali nel frattempo decaduti o sostanzialmente modificati o per ragioni tecniche superabili con adeguate modifiche al progetto preliminare del Parco tecnologico. Entro trenta giorni dalla ricezione delle risultanze di cui al secondo periodo, l'autorità di regolamentazione competente provvede a esprimere il proprio parere e a trasmetterlo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla Sogin S.p.A.

5-quater. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere di cui al comma *5-ter*, la Sogin S.p.A., tenuto conto del parere medesimo, predispone una proposta di Carta nazionale delle aree autocandidare (CNAA), contenente l'ordine di idoneità delle aree ivi incluse, e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

5-quinquies. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta di CNAA, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico della Sogin S.p.A., avvia, per la proposta stessa, la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In caso di mancata presentazione, entro il termine di cui al comma *5-bis*, di autocandidature a ospitare il Parco tecnologico, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine stesso, avvia la procedura di VAS sulla proposta di CNAI di cui al comma 5.

5-sexies. La Sogin S.p.A., entro i trenta giorni successivi alla conclusione della procedura di VAS, aggiorna la proposta di CNAA o di CNAI e il relativo ordine di idoneità, tenendo conto delle risultanze della procedura medesima e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che richiede il parere tecnico all'autorità di regolamentazione competente.

5-septies. L'autorità di regolamentazione competente, entro trenta giorni dalla richiesta ai sensi del comma *5-sexies*, esprime il proprio parere tecnico sulla proposta di CNAA o di CNAI di cui al comma *5-sexies* e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. »;

3) al comma 6:

3.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, di concerto con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva la CNAA o la CNAI, con il relativo ordine di idoneità. »;

3.2) al secondo periodo, le parole « La Carta è pubblicata » sono sostituite dalle seguenti: « La CNAA o la CNAI è pubblicata »;

4) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« *6-bis.* Entro trenta giorni dall'approvazione della CNAA, la Sogin S.p.A. avvia con le regioni e gli enti locali delle aree incluse nella CNAA medesima, nonché con il Ministero della difesa in relazione alle strutture militari, trattative bilaterali finalizzate all'insediamento del Parco tecnologico. Con specifico protocollo di accordo, sottoscritto nel corso delle trattative di cui al primo periodo, sono individuati gli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera *e-ter*), che beneficiano di misure premiali nel rispetto delle quantificazioni economiche di cui al comma *1-bis* del medesimo articolo 26. A conclusione del procedimento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce l'intesa delle regioni nel cui territorio ricadono le aree autocandidare ovvero del Ministero della difesa in relazione alle strutture militari.

6-ter. Con riferimento a ciascuna area oggetto di intesa ai sensi del comma *6-bis*, nell'ordine di idoneità di cui al comma 6 e fino all'individuazione dell'area ove ubicare il sito del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. effettua, entro quindici mesi dal perfezionamento dell'intesa, le indagini tecniche nel rispetto delle modalità definite dall'Agenzia. L'Agenzia vigila sull'esecuzione delle indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali ed esprime al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica parere vincolante sulla idoneità del sito proposto. In esito alle indagini tecniche, la Sogin S.p.A. formula una proposta di localizzazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. »;

5) al comma 7:

5.1) il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « In assenza di autocandidature di cui al comma *5-bis* o nel caso che le medesime non siano risultate idonee ai sensi del comma *5-ter*, entro cinque giorni dall'approvazione della CNAI, la Sogin S.p.A. invita le regioni e gli enti locali nel cui territorio ricadono le aree idonee alla localizzazione del Parco tecnologico a comunicare, entro i successivi sessanta giorni, il loro interesse a ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali finalizzate al suo insediamento. Con specifico protocollo di accordo, sottoscritto nel corso delle trattative di cui al primo periodo, sono individuati gli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera *e-ter*), che beneficiano di misure premiali nel rispetto delle quantificazioni economiche di cui al comma *1-bis* del medesimo articolo 26. La semplice manifestazione di interesse non comporta alcun impegno da parte delle regioni o degli enti locali. »;

5.2) al quarto periodo, le parole: « il livello di priorità » sono sostituite dalle seguenti: « l'ordine di idoneità »;

6) al comma 8, primo periodo, le parole: « e dalla Regione » sono sostituite dalle seguenti: « e dalle regioni coinvolte »;

d) all'articolo *34-bis*, comma 1, dopo le parole: « all'Agenzia » sono aggiunte le seguenti: « e ogni riferimento al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico e al Ministero o al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è da intendersi al Ministero o al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. ».

Articolo 12.

(Registro delle tecnologie per il fotovoltaico)

1. Al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei di qualità in favore di imprese e utenti finali, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:

a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;

- b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
- c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENEA, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale le modalità di invio della richiesta di inserimento nel registro dei prodotti di cui al comma 1 e la documentazione da fornire ai fini dell'iscrizione.

3. L'ENEA pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale l'elenco dei prodotti, nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro, con oneri a carico dei richiedenti l'iscrizione.

4. L'ENEA provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 12-*bis*.

(Disposizioni in materia di gestione dello smaltimento dei pannelli fotovoltaici)

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 10-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero una quota almeno pari all'1 per cento degli impianti incentivati installati in potenza rispetto al totale garantito dai sistemi collettivi ai sensi dell'articolo 24-*bis*, comma 1 »;

b) all'articolo 24-*bis*, comma 1, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: « La documentazione di cui al quarto periodo deve comprendere l'elenco dei numeri di matricola dei moduli fotovoltaici installati nell'impianto. Il GSE aggiorna l'elenco dei numeri di matricola registrati nella propria banca di dati con quello presentato dal soggetto responsabile e comunicato al sistema collettivo prescelto. In caso di non completa corrispondenza dei citati numeri di matricola non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermo restando l'obbligo per il soggetto responsabile di comunicare al GSE gli interventi di manutenzione che comportano la sostituzione dei moduli fotovoltaici ».

2. Al fine di consentire una razionale e ordinata gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio, ciascun sistema collettivo di gestione si iscrive nel Registro nazionale istituito dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, con le modalità di cui al medesimo regolamento e comunica l'indicazione dei soggetti responsabili che hanno prestato la garanzia finanziaria nel *trust* di uno dei sistemi collettivi riconosciuti di cui all'articolo 24-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come modificato dal comma 1 del presente articolo. I sistemi collettivi comunicano annualmente al Comitato di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo n. 49 del 2014, per conto di tutti i produttori ad essi aderenti e dei soggetti responsabili che hanno prestato la garanzia finanziaria nel *trust*, i dati di cui all'articolo 7, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 185 del 2007, unitamente al valore in potenza degli impianti fotovoltaici che hanno prestato la garanzia finanziaria nel *trust*.

Articolo 12-*ter*.

(Individuazione della società Sogesid Spa quale società in house delle amministrazioni centrali dello Stato)

1. La società Sogesid Spa, costituita con decreto del Ministro del tesoro 27 gennaio 1994 ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è individuata quale società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici per la piena attuazione della transizione ecologica, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi compresi gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e

resilienza. La società Sogesid Spa, fermo restando il carattere prioritario dei servizi da svolgere per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo per l'esecuzione di attività tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 13.

(Rifinanziamento del Fondo italiano per il clima)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. All'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 14.

(Disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)

1. Al fine di prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura di energia elettrica in esito alle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nonché assicurare un'adeguata informazione dei clienti domestici, inclusi quelli qualificabili come vulnerabili ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, in ordine alle conseguenze derivanti dalla cessazione del servizio di maggior tutela e dall'avvio del servizio a tutele gradualmente, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, promuove per il tramite della società Acquirente unico Spa, e per un periodo non superiore a dodici mesi, specifiche campagne informative. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Al fine di assicurare un elevato coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei consumatori energetici e del servizio idrico integrato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è trasferito allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Conseguentemente, all'articolo 11-bis del decreto-legge n. 35 del 2005, le parole « Ministro dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ». La disposizione di cui al secondo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. A decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, i clienti vulnerabili di cui al comma 1 hanno diritto a essere riforniti di energia elettrica, nell'ambito del servizio di vulnerabilità di cui al presente comma, secondo le condizioni disciplinate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e a un prezzo che riflette il costo dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso e costi efficienti delle attività di commercializzazione del servizio medesimo, determinati sulla base di criteri di mercato. La società Acquirente unico Spa svolge, secondo modalità stabilite dall'ARERA e basate su criteri di mercato, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità. Il servizio di vulnerabilità è esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure

competitive svolte dalla società Acquirente unico Spa ai sensi del comma 2-*bis*, lettera *b*), del presente articolo. »;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Per le finalità di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA disciplina il servizio di vulnerabilità, prevedendo, in particolare:

- a*) la limitazione del servizio alla sola fornitura di energia elettrica;
- b*) l'assegnazione del servizio, per una durata non superiore a quattro anni, mediante procedure competitive relative ad aree territoriali omogenee nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, massima partecipazione e non discriminazione;
- c*) l'entità del corrispettivo massimo di assegnazione del servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *e-bis*);
- d*) l'obbligo per ciascun fornitore di svolgere l'attività relativa al servizio di vulnerabilità in maniera separata rispetto a ogni altra attività;
- e*) il divieto per il fornitore di utilizzare:
 - 1) il canale di commercializzazione del servizio di vulnerabilità per promuovere offerte sul mercato;
 - 2) i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento del servizio di vulnerabilità per attività diverse da quella di commercializzazione del servizio stesso;
 - 3) per l'esercizio del servizio di vulnerabilità, lo stesso marchio con cui svolge attività al di fuori del servizio medesimo;

e-bis) che, al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura competitiva, i soggetti interessati possano manifestare la volontà di avvalersi dell'azienda o del ramo d'azienda degli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, ovvero di subentrare nei rapporti giuridici dei quali gli stessi sono titolari al momento della cessazione del servizio medesimo, correlati allo stesso servizio, sulla base delle informazioni relative all'azienda, al ramo di azienda e ai relativi rapporti giuridici, messe a disposizione dei soggetti interessati medesimi, con congruo anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure di cui alla lettera *b*) del presente comma, secondo modalità, anche in relazione alla rappresentazione di dette informazioni, stabilite dall'ARERA in coerenza con quanto previsto dall'articolo 14, comma 4-*bis*, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;

e-ter) che ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per ciascuna area, sulla base di criteri determinati dall'ARERA, si tenga conto della manifestazione di volontà di cui alla lettera *e-bis*) del presente comma e del conseguente minor reintegro dei costi da riconoscere agli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;

e-quater) che i soggetti che esprimono la manifestazione di volontà prevista dalla lettera *e-bis*) siano tenuti a presentare offerte per un insieme minimo di aree non inferiore a quello stabilito dall'ARERA in coerenza con l'oggetto della manifestazione stessa.

2-ter. In caso di mancata aggiudicazione del servizio di vulnerabilità all'esito delle procedure competitive disciplinate ai sensi del comma 2-*bis*, la società Acquirente unico Spa provvede a indire una nuova procedura entro sei mesi dalla conclusione della precedente. ».

4. Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle procedure competitive di cui all'articolo 16-*ter*, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nonché evitare incrementi dei costi per l'utenza, all'articolo 36-*ter* del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Gli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano ad avvalersi dei servizi di *contact center* prestati da soggetti terzi con salvaguardia degli stessi livelli occupazionali, sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ferma restando la scadenza naturale dei

contratti che disciplinano detti servizi, se anteriore. ».

4-*bis*. Entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali domestici non vulnerabili verso il servizio a tutele gradualmente e, successivamente, entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali vulnerabili verso il servizio di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, introdotto dal presente articolo, gli esercenti il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, presentano all'ARERA una relazione che indica i costi sostenuti a decorrere dal 1° aprile 2023, direttamente imputabili al servizio medesimo e non recuperabili. L'ARERA, con propria deliberazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina i termini e le modalità per la presentazione della relazione di cui al primo periodo. Tra i costi di cui al primo periodo sono compresi quelli relativi al personale, anche non dipendente, impiegato in via esclusiva per la gestione commerciale pregressa del servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 73 del 2007, eventualmente anche oggetto di procedure di stabilizzazione nel corso del processo di progressiva apertura del mercato ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124, in modo da tenere conto degli esiti delle procedure competitive per l'affidamento dei servizi di cui al primo periodo del presente comma e dell'esigenza di evitare sovracompensazioni. I costi di cui al primo periodo sono riconosciuti dall'ARERA entro novanta giorni dalla presentazione della relazione e sono posti a carico degli utenti del sistema elettrico.

5. Al fine di garantire la continuità della fornitura elettrica, l'emissione con cadenza bimestrale delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica da parte dell'esercente il servizio a tutele gradualmente individuato all'esito delle procedure competitive di cui all'articolo 16-*ter*, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, o da parte dell'esercente il servizio di vulnerabilità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 210 del 2021, come modificato dal comma 3 del presente articolo, nonché la regolarità dei relativi pagamenti, l'autorizzazione all'addebito diretto sui conti di pagamento o su strumenti di pagamento, rilasciata dal cliente domestico per il pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica nell'ambito del servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, si intende automaticamente rinnovata, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione da parte del cliente medesimo, anche per il pagamento delle fatture emesse dall'esercente il servizio a tutele gradualmente o dall'esercente il servizio di vulnerabilità. Entro sessanta giorni dalla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-*ter*, comma 2, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021 e, comunque, non oltre il 31 maggio 2024, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce con proprio provvedimento, adottato d'intesa con la Banca d'Italia e sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le condizioni e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo.

5-*bis*. Al fine di assicurare il rinnovo dell'autorizzazione all'addebito di cui al comma 5 e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, gli esercenti il servizio di maggior tutela sono tenuti a mettere a disposizione degli esercenti il servizio a tutele gradualmente ovvero degli esercenti il servizio di vulnerabilità ogni informazione necessaria per procedere all'addebito diretto sul conto di pagamento o sullo strumento di pagamento del cliente domestico di cui al predetto comma 5. Gli esercenti il servizio a tutele gradualmente ovvero gli esercenti il servizio di vulnerabilità informano i rispettivi clienti in merito al subentro nella posizione di soggetto creditore autorizzato all'addebito diretto in anticipo rispetto all'effettuazione della prima disposizione di addebito diretto. Fermo restando il diritto di revoca da parte del cliente domestico dell'autorizzazione all'addebito diretto di cui al comma 5 del presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

6. L'ARERA provvede ad adottare i provvedimenti di competenza necessari per assicurare uno svolgimento delle procedure competitive di cui all'articolo 16-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, coerente con le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto e, comunque, non oltre il 10 gennaio 2024, per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici, al fine di garantire un'adeguata informazione preventiva dell'utenza domestica, anche mediante le campagne informative di cui al comma 1, nonché la più ampia partecipazione degli operatori economici alle predette procedure.

7. Per le finalità di cui al comma 1, per assicurare un efficace coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei clienti domestici nel mercato dell'energia elettrica, nonché per garantire la tempestiva adozione delle occorrenti misure correttive, la società Acquirente unico Spa effettua, secondo criteri e modalità definiti dall'ARERA, sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specifiche attività di monitoraggio relativamente alle condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui agli articoli 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, e 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 201, nonché alla corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli aggiudicatari individuati mediante le predette procedure competitive. Gli esiti delle attività di cui al primo periodo sono contenuti in una relazione trasmessa dall'ARERA alle Commissioni parlamentari, competenti per materia, entro il 31 marzo 2025 e, successivamente, con cadenza annuale a decorrere da detta data.

7-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 7, con l'obiettivo di assicurare maggiore tempestività nell'adozione di misure di salvaguardia in favore dei clienti finali, anche con riferimento alla cessazione del servizio di maggior tutela nel mercato del gas, all'articolo 1, comma 61, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: « sono tenuti a trasmettere » è inserita la seguente: « tempestivamente »;

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni di confronto e raccordo delle istanze dei diversi portatori di interesse, concernenti le problematiche di mercato emerse e i contenuti inseriti o da inserire nel portale informatico »;

c) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Il comitato è convocato senza indugio dall'Autorità su istanza motivata di almeno uno dei suoi componenti ».

Articolo 14-bis.

(Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano)

1. Al fine di compensare parzialmente gli oneri sostenuti nell'anno 2023 in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. All'onere di cui al primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione nonché le modalità di erogazione.

Articolo 14-ter.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti l'integrazione dei poteri del Commissario unico per la realizzazione degli interventi in materia di acque reflue urbane)

1. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere e degli interventi di carattere infrastrutturale previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, necessari per il superamento delle procedure di infrazione di cui

all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 dell'8 settembre 2023, all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. Il Commissario unico opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Fermo restando quanto previsto al primo periodo del presente comma, al Commissario unico si applicano le disposizioni dei commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dei commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 »;

b) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

« 11-bis. Ove siano necessari provvedimenti di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità è competente la Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai relativi procedimenti si applicano le disposizioni di semplificazione e accelerazione previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 per i progetti di cui al medesimo articolo 8, comma 2-bis.

11-ter. Ove gli interventi e le opere rientrino in siti che costituiscono la rete Natura 2000, la valutazione di incidenza è conclusa entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata conclusione della valutazione di incidenza entro il termine di cui al primo periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario *ad acta* al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti e i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Può essere nominato commissario *ad acta* il Commissario unico di cui al comma 1. Al commissario *ad acta* non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

11-quater. Nel caso di conclusione negativa delle valutazioni di incidenza, alle opere e agli interventi di cui al comma 2 può applicarsi, in quanto rispondenti a finalità imperative di rilevante interesse pubblico, la disciplina di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 ».

2. Il comma 1 dell'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

« 1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni per il riutilizzo delle acque reflue ».

Articolo 14-quater.

(Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana)

1. Al fine di assicurare, in via d'urgenza e in conformità a quanto stabilito agli articoli 179, 182 e 182-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il completamento della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della Regione siciliana è nominato

Commissario straordinario. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di due anni e può essere prorogata o rinnovata.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:

a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione, comprendendovi a tal fine, valutato il reale fabbisogno, la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti il cui processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico;

b) approva, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, i progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione dei rifiuti, ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a) del presente comma, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-*bis*, e 195, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b) mediante procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente.

3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla lettera a) del comma 2, adottato con ordinanza del Commissario straordinario, ha immediata efficacia vincolante sulla pianificazione d'ambito e ne costituisce variante.

4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il Commissario straordinario, ove necessario, provvede con ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. L'autorizzazione dei progetti è rilasciata dal Commissario straordinario con ordinanza e sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e per quelli relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, per i quali si applicano i termini e le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

6. La Regione siciliana può dare supporto al Commissario straordinario di cui al comma 1 con le proprie strutture amministrative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero istituire, compatibilmente con la vigente disciplina assunzionale e con oneri a carico del proprio bilancio, un'apposita struttura posta alla dirette dipendenze dello stesso Commissario, prevedendo altresì, su richiesta del Commissario medesimo, la nomina di due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di dodici mesi e può essere rinnovato.

7. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse di cui al comma 9.

9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite complessivo di 800 milioni di euro, sono finanziati nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione siciliana e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le risorse del programma regionale FESR 2021-2027 della Regione siciliana e con le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della citata legge n. 178

del 2020, riferibili alla medesima Regione, nel rispetto delle relative procedure e criteri di ammissibilità. L'accordo per la coesione di cui al periodo precedente dà evidenza delle risorse ivi indicate sulla base del costo complessivo derivante dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e, compatibilmente con le disponibilità annuali di bilancio, del finanziamento della realizzazione dei suddetti interventi.

Capo II

MISURE IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023 E DAGLI EVENTI SISMICI DEL 9 MARZO 2023

Articolo 14-*quinquies*.

(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente i lavori della Commissione tecnica PNRR-PNIEC)

1. All'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il quindicesimo periodo sono inseriti i seguenti: « La Commissione può essere articolata in Sottocommissioni e Gruppi istruttori. La composizione delle Sottocommissioni, anche in relazione alle singole adunanze, è definita dal presidente della Commissione, sentito il rispettivo coordinatore, tenendo conto dei carichi di lavoro complessivi e della programmazione generale dei lavori della Commissione medesima e dei Gruppi istruttori interni ».

Articolo 15.

(Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

1. All'articolo 20-*sexies*, comma 3, lettera *c*), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « in corso di maturazione » sono sostituite dalle seguenti: « già raccolti e in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel caso del vino »;

b) dopo le parole: « agricoli e alimentari » sono inserite le seguenti: « e degli articoli 104 del regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, ».

Articolo 16.

(Deroga ai requisiti minimi di efficienza per la ricostruzione a seguito di alluvione)

1. Nei casi di ricostruzione privata, di cui all'articolo 20-*sexies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ad eccezione del caso di demolizione e ricostruzione, non si applicano i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ove essi richiedano interventi aggiuntivi rispetto alle attività di ripristino e riparazione dei danni.

Articolo 17.

(Accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nei mesi di ottobre e di novembre 2023)

1. In deroga all'articolo 5, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, ubicate nella regione Toscana, che hanno subito danni alle produzioni e alle strutture, in conseguenza degli eventi atmosferici di eccezionale intensità, verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi per i suddetti danni, a valere sulle economie registrate dalla regione Toscana su precedenti assegnazione, nel limite di 6 milioni di euro.

2. La regione Toscana, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto.

Articolo 18.

(Disposizioni in favore dei territori della Regione Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 29 ottobre 2023)

1. Nei territori di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 2023, e alla delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 2023, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ». Per disciplinare l'attuazione degli interventi il Ministero delle imprese e del *made in Italy* sottoscrive con la regione Toscana un apposito accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Alle finalità di cui al comma 1 sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 50 milioni di euro, che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

Articolo 18-bis.

(Disposizioni in favore dei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023)

1. Al comma 560 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « nel territorio del comune di Umbertide » sono sostituite dalle seguenti: « nei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023 e del 31 maggio 2023 ».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Articolo 19.

(Abrogazioni)

1. All'articolo 184-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-*bis*, le parole « , e salve le ulteriori specificazioni tecniche definite ai sensi del comma 5-*ter* del presente articolo » sono soppresse;

b) il comma 5-*ter* è abrogato.

2. L'articolo 33-*ter* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è abrogato.

3. L'articolo 19-*ter* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è abrogato.

4. All'articolo 11 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, il comma 1-*ter* è abrogato.

4-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è abrogato.

4-*ter*. All'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono stabiliti le condizioni e i criteri per l'applicazione ai clienti finali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di prezzi zionali definiti in base agli andamenti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti gli indirizzi per la definizione, da parte dell'ARERA, di un

meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti finali, che tenga conto del contributo alla flessibilità e all'efficienza del sistema nonché delle esigenze di promozione della concorrenza nel mercato, a compensazione dell'eventuale differenziale tra il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal GME in continuità con il calcolo del prezzo unico nazionale »;

b) il comma 2 è abrogato.

Articolo 20.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 21.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «gli enti concedenti», aggiungere le seguenti: «se la superficie di interesse ha un'area superiore a quella necessaria per la realizzazione di impianti fino a 1 MW.»

1.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «attribuiscono» con le seguenti: «possono attribuire».

Conseguentemente:

- *al medesimo comma, dopo le parole: «fotovoltaici o eolici», aggiungere le seguenti: «o di altra fonte rinnovabile che si valuti più idonea e in linea con la tipologia di impianto energivoro, produzione o territorio di riferimento, dopo opportuna analisi verificata dal GSE/RSE»;*

- *al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente: «l-bis) a fronte di eventuali cessioni di superfici pubbliche da parte degli enti locali, l'energia prodotta dall'impianto, eccedente il fabbisogno dell'impianto stesso, rileva ed entra nella disponibilità delle comunità energetiche rinnovabili, laddove presenti, nelle quali partecipa l'ente locale medesimo, mediante attivazione di un contratto PPA - Power Purchase Agreement»;*

- *al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «ARERA stabilisce e aggiorna nel TIDE i criteri e le priorità di dispacciamento per gli impianti in assetto di autoconsumo di potenza inferiore ai 200 kW, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa».*

1.3

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, sostituire le parole: «dei soggetti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)» con le seguenti: «degli Enti della pubblica amministrazione e delle comunità energetiche rinnovabili»;*

b) *al comma 2: all'alinea, sostituire le parole: «da parte delle imprese iscritte nell'elenco» con le*

seguenti: «degli Enti della pubblica amministrazione e delle comunità energetiche rinnovabili»;

c) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) la nuova capacità di generazione è realizzata dagli Enti della pubblica amministrazione e dalle comunità energetiche rinnovabili di cui al comma 1, anche attraverso aggregazione, o da soggetti terzi con cui gli Enti della pubblica amministrazione e delle comunità energetiche rinnovabili medesime sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile, per una potenza complessiva pari ad almeno il doppio di quella oggetto di restituzione ai sensi della lettera i), numero 1). Nel caso in cui la nuova capacità di cui al primo periodo sia realizzata da soggetti terzi, gli Enti della pubblica amministrazione e le comunità energetiche rinnovabili di cui al comma 1 assicurano che i medesimi si impegnino a restituire l'energia rinnovabile al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) ai sensi della lettera i)»;

d) alla lettera d), sostituire le parole: «le imprese iscritte nell'elenco» con le seguenti: «gli Enti della pubblica amministrazione e le comunità energetiche rinnovabili»;

e) alla lettera g), sostituire le parole: «singola impresa iscritta nell'elenco» con le seguenti: «singolo Ente della pubblica amministrazione e ogni singola comunità energetica rinnovabile»;

f) alla lettera h), sostituire le parole: «alle imprese iscritte nell'elenco» con le seguenti: «agli Enti della pubblica amministrazione e alle comunità energetiche rinnovabili»;

g) alla lettera i), sostituire le parole: «l'impresa» con le seguenti: «gli Enti della pubblica amministrazione e le comunità energetiche rinnovabili»;

h) alla lettera l), sostituire le parole: «le imprese iscritte nell'elenco» con le seguenti: «gli Enti della pubblica amministrazione e le comunità energetiche rinnovabili»;

i) alla lettera m), sostituire le parole: «ciascuna impresa» con le seguenti: «ciascun Ente della pubblica amministrazione e ciascuna comunità energetica rinnovabile»;

j) alla lettera n), sostituire le parole: «le imprese iscritte nell'elenco» con le seguenti: «gli Enti della pubblica amministrazione e le comunità energetiche rinnovabili».

1.4

[Sironi](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le deroghe previste dall'articolo 1, comma 16, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica anche al servizio di fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi relativi dei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo dell'anno 2024. Per la finalità di cui al presente comma si autorizza una spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2024 e si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 98 milioni di euro, per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.5

[Irto, Basso, Fina](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «anche attraverso aggregazione, o da soggetti terzi» aggiungere le seguenti: « , anche per il tramite di un grossista,»

Conseguentemente, alla medesima lettera:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «l'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 assicura che i medesimi» aggiungere le seguenti: «terzi, ovvero il grossista,»;

b) aggiungere, in fine, le parole: « , con oneri a carico dell'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1».

1.6

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2, aggiungere il seguente: «2-bis) nuovi impianti fotovoltaici realizzati sulle pertinenze degli stabilimenti industriali delle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1;»

1.7

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «avviene entro quaranta mesi dalla data di stipula del contratto di cui alla lettera d)» aggiungere le seguenti: «o, se successiva, dalla data di ottenimento della disponibilità in capo al soggetto assegnatario di cui al comma 2, lettera a) delle aree di cui al comma 1»

1.8

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) gli impianti di cui al presente comma, lettera b), numeri 1 e 2 sono sottoposti alle procedure di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c-ter) al fine di garantire il necessario supporto alle attività necessarie per identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisi e di adottare le opportune misure correttive per ogni impianto di cui ai numeri 1 e 2 è istituito, sentito il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, un apposito osservatorio ambientale finalizzato a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza, che operano secondo le modalità definite dal decreto del Ministro della transizione ecologica 25 giugno 2021, recante Modalità di funzionamento degli Osservatori ambientali;».

1.9

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente: «n-bis) a fronte di eventuali cessioni di superfici pubbliche da parte degli enti locali, l'energia prodotta dall'impianto, eccedente il fabbisogno dell'impianto stesso, rileva ed entra nella disponibilità delle comunità energetiche rinnovabili, laddove presenti, nelle quali partecipa l'ente locale medesimo, mediante attivazione di un contratto PPA - Power Purchase Agreement»;

b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ARERA stabilisce e aggiorna nel TIDE i criteri e le priorità di dispacciamento per gli impianti in assetto di autoconsumo di potenza inferiore ai 200 kW, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa».

1.10

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle imprese agricole a forte consumo di energia elettrica».

1.11

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Agli oneri derivanti dall'anticipazione, ai sensi del comma 2,

lettera *d*), dell'energia nella disponibilità del GSE, nonché le modalità di riconoscimento e di copertura degli eventuali oneri derivanti dalla lettera *m*) del medesimo comma 2, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

1.12

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. A copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione, ai sensi del comma 2, lettera *d*), dell'energia nella disponibilità del GSE, nonché delle modalità di riconoscimento e di copertura degli eventuali oneri derivanti dalla lettera *m*) del medesimo comma 2, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica alimentato da una quota dei proventi delle aste di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 per un importo pari a 1.400.000 euro nel 2024, 1.325.000 euro nel 2024 e 900.000 euro nel 2026.»

1.13

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. A copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione, ai sensi del comma 2, lettera *d*), dell'energia nella disponibilità del GSE, nonché delle modalità di riconoscimento e di copertura degli eventuali oneri derivanti dalla lettera *m*) del medesimo comma 2, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica alimentato da una quota dei proventi delle aste di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 per un importo pari a 1.400.000 euro nel 2024, 1.325.000 euro nel 2024 e 900.000 euro nel 2026.»

1.14

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia», *con le seguenti:* «a valere sulla fiscalità generale».

1.15

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia», *con le seguenti:* «a valere sulla fiscalità generale.».

1.16

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile dei siti industriali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo le parole: ", in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone

giuridiche diverse" sono soppresse le parole: "purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario".»

1.17

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis.1. All'articolo 8, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole: «precedenza ai progetti» sono inserite le seguenti: «per la costruzione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per le opere e le infrastrutture connesse indispensabili alla costruzione degli impianti a fonti rinnovabili» e al medesimo periodo, dopo le parole: «nonché ai progetti» sono inserite le seguenti: «per la costruzione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per le opere e le infrastrutture connesse indispensabili alla costruzione degli impianti a fonti rinnovabili».»

1.18

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis.1. In coerenza con i criteri che presidono alla comunicazione della Commissione europea n. 2022/C 80/01 ai fini dell'individuazione dei soggetti ammessi alle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, qualora il soggetto beneficiario delocalizzi parzialmente o totalmente l'attività produttiva oggetto della richiamata agevolazione, esso è tenuto alla restituzione dell'importo delle agevolazioni percepite dal momento della prima ammissione al beneficio fino al momento in cui sia stata avviata la parziale o totale delocalizzazione dell'attività stessa.»

1.19

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis.1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede annualmente, con specifico approfondimento all'interno della propria Relazione Annuale, a rendicontare l'impatto complessivo delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, fornendo altresì l'indicazione puntuale del gettito imputato alle diverse categorie di clienti finali che partecipano al finanziamento delle medesime agevolazioni attraverso il pagamento delle corrispondenti voci di copertura di cui al sistema degli oneri generali attraverso le proprie fatture energetiche.»

1.20

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis.1. Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile dei siti industriali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, al comma 1, dell'articolo 16, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo le parole: «, in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse» sono soppresse le parole: «purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario».»

1.21

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:

«4-ter. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, lettera h), dopo le parole: «i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelli derivanti dal diritto di superficie su terreni destinati all'istallazione di impianti di produzione di energie rinnovabili».».

G1.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessò che:

a causa del mancato inserimento nell'allegato 1 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 del codice NACE 1013 «Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)», i salumifici sono esclusi dalla possibilità di beneficiare delle agevolazioni previste per le aziende fortemente energivore. Questa esclusione, che riteniamo ingiustificata, potrebbe avere conseguenze molto gravi per questo comparto, strategico per il *Made in Italy* e per tutta la filiera suinicola. L'ultima rilevazione congiunturale tra le cooperative aderenti alla nostra Associazione ha evidenziato, tra l'altro, che il 40 per cento delle cooperative del settore agroalimentare ha indicato l'aumento dei costi energetici, tra le problematiche principali che rischiano di compromettere il proseguimento delle attività,

impegna il Governo

ad intervenire presso la Ue in sede europea per includere il codice NACE 1013 - «Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)» nell'allegato 1 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 e ad assumere iniziative finalizzate ad inserire i salumifici tra i beneficiari delle agevolazioni previste per le aziende energivore in continuità con le politiche attuate finora dal Governo di sostegno alle imprese strategiche per l'economia del Paese e con quanto stabilito nella Comunicazione 2022/C 80/01.

G1.2

[Lorefice](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Sironi](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996);

premessò che:

la cessazione del regime di tutela di prezzo - ovvero dei servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale con condizioni economiche e contrattuali definite dall'ARERA e destinati ai clienti domestici che non abbiano ancora scelto un'offerta di mercato libero - è prevista per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica a partire da luglio 2024 mentre per il settore del gas naturale, sempre con riferimento ai clienti domestici non vulnerabili (famiglie e condomini), è avvenuta lo scorso gennaio 2024;

il prezzo del servizio di maggior tutela rappresenta un *benchmark* facile da conoscere per acquirenti e venditori e costituisce una garanzia per i clienti finali, soprattutto domestici, di non incorrere in pratiche commerciali scorrette quali ad esempio la pubblicità ingannevole;

specialmente nell'ultimo biennio, molte famiglie e imprese hanno preferito rimanere nel mercato tutelato per le maggiori garanzie sul prezzo della fornitura a fronte di un rialzo generalizzato dei prezzi all'ingrosso delle *commodities* energetiche, in particolare a partire dall'inizio del conflitto russo-ucraino;

considerato che:

rispetto alla convenienza delle offerte scelte dai clienti finali nel mercato elettrico, l'ARERA ha indicato in Parlamento che, dalle simulazioni effettuate, si dimostra come in molti casi la scelta operata dal cliente non sia la più conveniente tra le diverse offerte sottoscrivibili. L'analisi mostra inoltre che, nel 2022 e nel primo semestre 2023, la gran parte dei clienti in uscita dal servizio di tutela verso il mercato libero ha scelto un'offerta non conveniente rispetto alla maggior tutela, se valutata con le informazioni disponibili in quel momento. Le analisi rivelano, inoltre, che nell'ultimo semestre del 2022 e nel primo semestre del 2023 la quota di offerte più vantaggiose rispetto al servizio di tutela disponibili si è ridotta sensibilmente, specie per le offerte a prezzo fisso, sia nelle uscite dalla maggior tutela sia nei cambi di fornitore nel mercato libero;

nell'ambito delle modalità di attuazione delle riforme del PNRR, rispetto alla legge annuale della concorrenza - rimozione di barriere all'entrata nei mercati - non viene considerata la parte che riguarda il mercato del gas ma solamente quella elettrica, alla quale vengono poste alcune condizioni come il potenziamento della trasparenza delle bollette per garantire maggiore certezza ai consumatori, ancora lontane dal raggiungimento per la mancanza di una adeguata campagna di informazione che non si è mai tenuta;

rilevato altresì che:

in una condizione di assoluta difficoltà per gli utenti domestici, di fronte alla forte preoccupazione per la perdurante volatilità dei costi energetici e al fine di tutelare le famiglie da ulteriori aggravii in bolletta, risulta fondamentale non solo posticipare, in via cautelativa almeno di un anno, il termine previsto per la fine della tutela di prezzo sia nel settore dell'energia elettrica che del gas naturale, ma anche potenziare le informazioni atte a preparare i citati soggetti ad effettuare scelte consapevoli sulla fornitura di energia e gas;

quanto sopra presuppone la proroga del regime di maggior tutela per i clienti domestici non vulnerabili nel settore elettrico e del gas almeno fino al 10 gennaio 2025, nonché la predisposizione di più efficaci e funzionali campagne d'informazione e sensibilizzazione a tutela degli utenti finali da diffondere, oltre che sul piano istituzionale, anche per mezzo di diverse piattaforme *social* nonché attraverso l'assistenza qualificata e il supporto delle associazioni dei consumatori,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative di competenza volte a posticipare al 2025 il termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica e gas naturale nonché a rendere più efficaci e funzionali le periodiche campagne di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario in relazione al definitivo superamento del regime di maggior tutela, anche fornendo, nell'ambito delle stesse, una panoramica di tutti gli strumenti e gli incentivi disponibili per la realizzazione di interventi rivolti alla decarbonizzazione e alla transizione ecologica, alla riduzione e all'efficientamento dei consumi di energia, alla produzione di energia rinnovabile, anche mediante configurazioni di autoconsumo individuale e collettivo e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili.

G1.3

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996);

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in titolo reca misure concernenti i settori e le aziende a forte consumo di energia e, al contempo, demanda all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA la definizione delle modalità per la copertura degli oneri derivanti dal meccanismo, individuato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per lo sviluppo di nuova capacità

di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, specificando che la copertura è assicurata a valere sulla componente degli oneri generali del sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili,

impegna il Governo:

per quanto di competenza, ad adottare le opportune iniziative legislative, affinché sia prevista, nell'ambito della Relazione annuale dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, una sezione specifica di approfondimento sul rendiconto dell'impatto complessivo delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, che fornisca, altresì, indicazioni in ordine al gettito imputato alle diverse categorie di clienti finali che partecipano al finanziamento delle agevolazioni medesime attraverso il pagamento delle corrispondenti voci di copertura di cui al sistema degli oneri generali attraverso le proprie fatture energetiche.

G1.4

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996);

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento all'esame, reca misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia;

la transizione energetica oggi pone delle sfide non più rimandabili. Le drammatiche conseguenze del riscaldamento globale, ormai documentate da decenni dalla scienza del clima, ci impongono di intervenire tempestivamente per garantire le condizioni di vivibilità del pianeta per noi e per le altre specie, abbandonando del tutto i combustibili fossili e realizzando una transizione 100 per cento rinnovabile, che utilizzi le risorse secondo il criterio dell'efficienza. A fronte di questi obiettivi, occorre mettere finalmente un punto sull'utilizzo di combustibili fossili e a investimenti in infrastrutture correlate ai combustibili fossili o per soluzioni da dimostrare, dispendiose e non in linea con i tempi della transizione (CSS e nucleare);

il provvedimento all'esame sembra rinunciare a compiere queste scelte coraggiose, in quanto ricomprende numerose disposizioni disomogenee che vanno a toccare profili e problemi molto distinti: fine del mercato tutelato, rinnovabili, reti elettriche, trivelle e gestione dei rifiuti radioattivi e persino interventi inerenti alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali,

ai fini della riduzione strutturale dei consumi di gas e delle bollette delle famiglie occorre differenziare gli incentivi in vigore per la sostituzione e l'acquisto di impianti per il riscaldamento degli edifici in funzione della diversa efficienza e dell'utilizzo di fonti fossili;

appare auspicabile aumentare gli incentivi per la sostituzione o l'acquisto di impianti per la produzione di acqua calda sanitaria e di climatizzazione invernale con pompe di calore e di ridurla per i sistemi che utilizzano gas naturale; in questo modo si creano vantaggi di riduzione strutturale della spesa per le famiglie e di accelerazione nella direzione della decarbonizzazione con un chiaro messaggio alle imprese del settore,

impegna il Governo

al fine di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici, ad adottare misure finalizzate a operare una variazione delle soglie della detrazione fiscale per interventi di efficientamento energetico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, relativi alla sostituzione o all'acquisto di impianti di acqua calda e di climatizzazione invernale con impianti a pompe di calore, prevedendo, in particolare, che a decorrere dall'anno 2024 la detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica

si applichi nella misura dell'80 per cento della spesa sostenuta.

G1.5

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il passaggio dall'utilizzo dei combustibili tradizionali alle fonti rinnovabili rientra tra gli obiettivi prioritari della politica energetica nazionale nell'ottica della sostenibilità ambientale;

il contributo del settore agricolo non può non trovare un solido sostegno di tipo normativo nel quadro della definizione della figura di imprenditore agricolo anche alla luce dei recenti sviluppi delle forme di produzione di energia da fonti fotovoltaiche in ambito agricolo come l'agrivoltaico e i parchi agricoli, incentivate sia a livello nazionale che comunitario con apposite misure di intervento nel PNRR;

non è più rinviabile un'azione normativa tesa ad attribuire all'imprenditore agricolo anche la veste di imprenditore «energetico», nell'ambito della disciplina civilistica di riferimento, attraverso l'uso delle strutture aziendali e degli stessi terreni agricoli,

impegna il Governo

ad assumere iniziative, attraverso la modifica dell'articolo 2135 del Codice civile, che individuino tra le attività connesse, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, la produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo.

G1.6

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1 reca misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia;

nel comparto agricolo, come negli altri settori produttivi, il tema dell'energia, dei suoi consumi e delle relative fonti di approvvigionamento sta assumendo, con il passare degli anni, un'importanza sempre maggiore. Il progresso tecnologico ha comportato il crescente impiego di fonti energetiche diverse;

il comparto zootecnico è andato soggetto, soprattutto nelle regioni a più spiccata vocazione settoriale, ad un processo di intensa ristrutturazione produttiva e tecnologica,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, misure finalizzate ad includere anche le imprese agricole a forte consumo di energia elettrica nelle misure introdotte per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori.

1.0.1

[Enrico Borghi](#), [Fregolent](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le regioni a statuto ordinario, almeno cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'utilizzo idroelettrico, indicano una gara ad evidenza pubblica, in conformità ai principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, reciprocità, trasparenza e non discriminazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al successivo comma 1-*bis*. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per quelle in scadenza successivamente a tale data per le quali non è tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, le regioni a statuto indicano la gara entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al successivo comma 1-*bis*.

1-*bis*. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie Locali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta con decreto un regolamento ministeriale, da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, per disciplinare le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico che siano uniformi sul territorio nazionale, stabilendo in particolare:

- a) i requisiti organizzativi, finanziari e tecnici per la partecipazione al procedimento per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico;
- b) i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico;
- c) i criteri per l'aggiudicazione delle concessioni, avendo riguardo al formale e vincolante impegno di realizzare un significativo piano di investimenti avente ad oggetto interventi di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per la maggiore efficienza dei beni di cui all'art. 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e interventi necessari per assicurare la migliore conservazione dei volumi di invaso e ottimizzare la funzionalità degli organi di servizio e di manovra o di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico interessato. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri di ponderazione delle predette iniziative progettuali sulla base di puntuali parametri tecnico-economici ed in funzione dell'entità e del valore degli investimenti.
- d) i criteri di valorizzazione delle proposte di miglioramento di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere e degli impianti di generazione;
- e) i criteri per la valutazione delle misure di compensazione territoriale e dell'offerta di incremento del canone concessorio rispetto ai livelli minimi definiti in sede regionale;
- f) i criteri per la determinazione della durata in funzione dell'entità e del valore degli investimenti;
- g) i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei beni di cui all'art. 25 r.d. 1775/1933 e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva e la sicurezza dei relativi impianti.

1-*ter*. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1-*bis* entro i termini ivi stabiliti, i criteri, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e di trasferimento dei relativi beni sono stabiliti, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo esperimento di una procedura volta a promuovere il raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza Unificata.";

b) i commi 1-*ter* e 1-*quater* sono abrogati;

c) al comma 1-*quinqies*, dopo le parole: "sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)" sono inserite le seguenti: "e tenendo conto dell'esigenza di rispettare l'equilibrio economico-finanziario della gestione degli impianti";

d) il comma 1-*sexies* è abrogato;

e) il comma 1-*septies* è sostituito dal seguente: "1-*septies*. Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1-*quinqües* e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri per la definizione da parte delle regioni della componente fissa e variabile del canone di cui al comma 1-*quinqües*, così da assicurarne una sufficiente omogeneità a livello nazionale e da garantire il rispetto dei principi di economicità, ragionevolezza e proporzionalità; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni possono determinare l'importo della componente fissa del canone di cui al comma 1 quinqües in misura non inferiore a 30 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità, ferma l'esigenza di rispettare i suddetti principi di economicità, ragionevolezza e proporzionalità".

2. L'esercizio delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute nonché di quelle in scadenza prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-*bis* dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 come novellato dal presente articolo, in attesa dell'entrata in vigore del predetto decreto e fino alla conseguente riassegnazione mediante gara, viene proseguito dai titolari attuali per garantire la sicurezza e la continuità della produzione elettrica da fonte rinnovabile sino al subentro dell'aggiudicatario e alle stesse condizioni stabilite dagli atti concessori vigenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo. Ai predetti fini e allo scopo di contenere entro limiti temporali il regime di proroga in attesa delle nuove aggiudicazioni, considerati i tempi tecnici necessari al riassetto del sistema normativo e allo svolgimento delle procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza nonché al fine di facilitare la transizione al nuovo assetto concorrenziale, il titolo abilitativo dei concessionari uscenti con termine di scadenza anteriore al 31 luglio 2026, ivi inclusi quelli già scaduti, si intende prorogato fino e non oltre il 31 luglio 2026. Decorso detto termine massimo senza che sia stato concluso il procedimento di riassegnazione delle concessioni, tutti i titoli scaduti sono inefficaci e producono immediata decadenza dei diritti del concessionario. La Regione competente provvede agli interventi indispensabili per garantire la continuità industriale in condizioni di sicurezza fino alla nuova aggiudicazione.

3. Fino alla riassegnazione della concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico, il titolare della concessione scaduta è tenuto a versare annualmente all'Amministrazione concedente il canone aggiuntivo di cui all'articolo 12, comma 1-*septies*, determinato in misura pari a 20 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità o proporzionalmente per frazione di annualità.

4. Fatta salva la necessità delle regioni a statuto ordinario di disporre delle risorse adeguate allo svolgimento delle funzioni ad esse assegnate in materia, quota parte del canone aggiuntivo di cui al comma 3 del presente articolo viene obbligatoriamente destinato al miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di riferimento, nonché come misura di compensazione territoriale a favore degli enti locali interessati, da definirsi mediante Accordo di Programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fra i comuni montani del bacino imbrifero interessato e le regioni di pertinenza.

5. Fatta salva la necessità delle regioni di disporre delle risorse adeguate allo svolgimento delle funzioni ad esse assegnate in materia, è stabilita con legge regionale l'assegnazione alle province e alle città metropolitane territorialmente interessate dalle grandi derivazioni idroelettriche di quota parte del canone introitato nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 quinqües dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Tale quota è definita in una misura più elevata per le Province montane di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

6. Al fine di omogeneizzare la disciplina italiana con quella prevalente in altri Stati membri

dell'Unione Europea, il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua di cui alla lettera a), comma 2, art. 6 regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 10.000 kW.

7. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

1.0.2

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

1. Possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 64, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, recepite con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e gli investimenti effettuati dai membri di tali comunità energetiche per impianti da mettere al servizio delle stesse.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e sicurezza energetica, sono definite le modalità di erogazione del credito e di coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali, secondo criteri di massima semplificazione e riduzione dei costi di accesso che consentano il sostegno anche per investimenti di ridotta dimensione."

1.0.3

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)

1. All'articolo 2135, terzo comma, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «nonché le attività dirette» sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo.»

1.0.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Capitalizzazione costi energia)

1. In deroga ai principi contabili nazionali ed internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

2. La disposizione di cui al comma 1 non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.0.5

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 1-bis.**

(Contributo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla resilienza energetica nazionale)

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio aeronautico civile o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1, possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, per impianti superiori a 1 MW, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere *b)*, e *c)*, dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.

3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Competente a esprimersi in materia culturale e paesaggistica è l'autorità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

1.0.6

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«**Art. 1-bis.**

(Contributo per l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica alle associazioni e alle società sportive)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica alle associazioni e alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.7

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito di imposta per investimenti delle PMI in fonti energetiche rinnovabili)

1. Al fine di promuovere la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che realizzano investimenti destinati all'installazione di impianti di energia rinnovabile da realizzare presso i propri siti produttivi e destinati all'autoproduzione è applicato un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.0.8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito d'imposta energia e gas)

1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata, nel primo trimestre dell'anno 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2024, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

3. I crediti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2025, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

4. I crediti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono cedibili entro la data del 31 dicembre 2025, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.760 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).»

1.0.9

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici)

1. Al fine di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici, a decorrere dall'anno 2024 la detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, relativi alla sostituzione o all'acquisto di impianti di acqua calda e di climatizzazione invernale con impianti a pompe di calore si applica nella misura dell'80 per cento della spesa sostenuta.

2. A fronte dei maggiori oneri di cui al precedente comma, la detrazione per gli interventi di sostituzione con caldaie a condensazione a gas di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è ridotta al 30 per cento."

1.0.10

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici pubblici)

1. Al fine di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici pubblici attraverso l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, a decorrere dal 1 gennaio 2024, sono esclusi dagli incentivi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli interventi delle pubbliche amministrazioni relativi alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando generatori di calore a condensazione o con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore a gas, nonché con sistemi ibridi a pompa di calore."

1.0.11

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, colonnine di ricarica di veicoli elettrici e abbattimento delle barriere architettoniche)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 40 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 100 per cento, negli stessi limiti di importo e

ammontare complessivo:

a) per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati nei medesimi impianti;

b) per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

c) per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Fatte salve le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 16, comma 1-*quater*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 relativi all'adozione delle misure antisismiche previste dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *i*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003, derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio almeno ad una classe di rischio inferiore, spetta un'ulteriore detrazione nella misura del 20 per cento delle spese documentate a carico del contribuente sostenute per i medesimi interventi.

4. Per gli interventi di cui al comma 1 relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che comportino il passaggio a classi energetiche superiori, al contribuente sono riconosciute ulteriori percentuali di detrazioni per ogni classe migliorata:

a) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 3;

b) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati in zona 4 o in zona non sismica di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;

c) nella misura del 2,5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3 di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

5. Per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere da *a*) a *g*) e *l*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo:

a) se realizzati su immobile adibito ad abitazione principale, spetta la medesima detrazione prevista ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo;

b) se realizzati su immobile adibito a seconda casa, la detrazione è pari alla metà di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma.

6. Nei casi di cui ai commi 1, 3 e 4, al fine di promuovere l'utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, la detrazione di cui al presente articolo è incrementata di un ulteriore 10 per cento qualora gli interventi siano realizzati mediante l'utilizzo di materiali ottenuti da

riciclo o di origine vegetale.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini e dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

b) dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «*in house providing*» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

e) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

f) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

8. Resta salva l'applicazione, ove più favorevole al contribuente, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

9. I soggetti che, negli anni dal 2024 al 2030, sostengono spese per gli interventi di cui al presente articolo possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

10. I crediti d'imposta di cui al comma 9 sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la medesima ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

11. Per gli anni dal 2024 al 2030, relativamente al credito d'imposta di cui al presente articolo, continuano ad avere efficacia e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del medesimo decreto.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, 1.500 milioni di euro per l'anno 2025, 2.000 milioni di euro per l'anno 2026, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 e a 700 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1.0.12

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Al fine di contenere l'emergenza energetica e le relative conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.13

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.14

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.15

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Al fine di contenere l'emergenza energetica, per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.16

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.17

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.18

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.19

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.20

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici, piastre ad induzione e pompe di calore)

1. Al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, nonché di implementare l'autoconsumo di energia rinnovabile ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dal 1° gennaio 2024 e al 31 dicembre 2030, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 15.000 euro per unità immobiliare per i privati e non superiore a 30.000 euro per le microimprese, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, nonché per le associazioni sportive dilettantistiche, per le spese documentate relative agli interventi cumulativamente considerati concernenti:

- a) per i privati, nel limite di spesa di: 10.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici sugli edifici con potenza massima fino a 6 kW; 800 euro per le piastre a induzione; 1.200 euro per l'installazione di sistemi solari termici e 3.000 euro per l'installazione di pompe di calore;
- b) per le microimprese, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n.

2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e per le associazioni sportive dilettantistiche, nel limite di spesa di 25.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici con potenza massima fino a 20 kW e nel limite di 5.000 euro per l'installazione di pompe di calore e sistemi solari termici.

2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alla quota di spesa corrispondente al limite di spesa e alla potenza massima di cui al comma 1 e per la quota di spesa eccedente spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000 euro riferito all'intero impianto. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. L'agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

3. L'accesso alle detrazioni di cui al comma 1 è subordinato alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono individuati i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

4. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2025. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2025. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2024 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le ulteriori modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente articolo e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente articolo.

1.0.21

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«**Art. 1-*bis*.**

(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile)

1. All'articolo 20, comma 8, lettera *c-ter*), numero 1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «purché fuori dai centri abitati, così come definiti con deliberazione di giunta comunale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tale ultima limitazione non si applica agli impianti fotovoltaici di potenza inferiore ai 20 KW.»

1.0.22

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-septies. Presso gli insediamenti industriali dei comuni ubicati nelle «Aree Interne», così come classificate nel contesto della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), la superficie massima destinabile alla realizzazione di «impianti fotovoltaici a terra» non può superare il 30 per cento del totale dell'area edificabile disponibile al momento dell'avvio dell'istanza.».

1.0.23

[Trevisi, Di Girolamo, Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di impianti fotovoltaici di piccola taglia)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La presente detrazione si applica agli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 16 milioni di euro per l'anno 2024, 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, 31 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.24

[Trevisi, Di Girolamo, Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti per la transizione ecologica delle imprese)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi della Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica del PNRR e in conformità con quanto previsto dall'articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle imprese appartenenti ai settori industriali di cui al comma 2, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, entro la misura prevista dal regolamento (UE) n. 651/2014 sulle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025, per la realizzazione di investimenti in macchinari ed impianti finalizzati alla tutela ambientale, nei limiti previsti dal medesimo comma 2 e funzionali ai relativi processi produttivi. I progetti d'investimento per la tutela ambientale devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa oltre le norme dell'Unione europea applicabili, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell'Unione;

b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa in assenza di norme dell'Unione europea;

c) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;

d) ottenere una maggiore efficienza energetica.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, alle imprese operanti nei seguenti settori produttivi:

a) produzione di magnesio dall'acqua di mare;

b) estrazione di idrocarburi;

c) produzione di gomma, cavi elettrici e affini, trasformazione, riciclo e rigenerazione delle materie plastiche, ricostruzione pneumatici;

d) industriale con impiego di gas naturale i cui consumi risultano superiori a 1,2 milioni di metri cubi annui;

e) impianti centralizzati per usi industriali che impiegano GPL.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 1,5 milioni per ciascun beneficiario, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 8, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile, con riferimento agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato entro il limite dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento (UE) n. 651/2014.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le disposizioni attuative del presente articolo, nonché le disposizioni necessarie a garantire che la fruizione del credito d'imposta in cinque quote annuali nel limite delle risorse di cui al comma 8.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in complessivi euro 529,94 milioni, pari a 32,23 milioni per il 2024, euro 29,29 milioni per il 2025, euro 38,66 milioni per il 2026, euro 48,11 milioni per il 2027, euro 57,56 milioni per il 2028, euro 66,96 milioni per il 2029, euro 76,26 milioni per il 2030, euro 85,66 per il 2031 e 95,16 milioni euro per il 2032 si provvede mediante le minori spese derivanti dall'attuazione del comma 9.

9. Alla tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i numeri 10, 15 sono soppressi. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2008, n. 23, il comma 11 è abrogato.

1.0.25

[Sironi, Trevisi, Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Fondo case green)

1. Al fine di conseguire il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dal *green deal* europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è

istituito un Fondo denominato «Fondo *Case green*» con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato all'erogazione di crediti d'imposta per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli immobili residenziali.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.26

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo di Garanzia per le CER)

1. Possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 64, comma 5, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, recepite con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e gli investimenti effettuati dai membri di tali comunità energetiche per impianti da mettere al servizio delle stesse.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definite le modalità di erogazione del credito e di coinvolgimento del sistema bancario.

1.0.27

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Fondo rinnovabili per la riduzione intelligente delle bollette)

1. Al fine di conseguire il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dal green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato all'erogazione di contributi finalizzati a sostenere l'installazione di impianti di energia rinnovabile in sostituzione di impianti di energia fossile presso immobili privati ovvero destinati ad attività di impresa o commerciale.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.28

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo rinnovabili PMI)

1. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale. A valere sulle risorse del Fondo sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici (GSE), che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Per usufruire del credito d'imposta di cui ai periodi precedenti, gli impianti fotovoltaici ed i sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici devono essere realizzati con moduli e celle prodotti in Europa.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

1.0.29

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi per l'accelerazione della messa in sicurezza e il recupero del patrimonio edilizio)

1. All'articolo 119, comma 8-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

2. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 894, lettere *b)*, *c)* e *d)*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 65,3 milioni di euro per l'anno 2024, 61,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per

cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

1.0.30

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)

1. All'articolo 15-bis, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore un importo corrispondente al 25 per cento della stessa.».

1.0.31

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in materia di comunità energetiche rinnovabili)

1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 25 milioni per il 2026 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui al comma 1. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

3. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 25 milioni per il 2026 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.32

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in materia di decarbonizzazione del sistema energetico)

1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e alla resilienza energetica nazionale, nonché per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2024, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 3. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 2, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministero dell'ambiente e delle sicurezza energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Con decreto del Ministero dell'ambiente e delle sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative dei commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.33

Fregolent

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per rendere più efficaci e rapidi gli iter relativi alle procedure VIA per tutti i progetti di competenza statale)

Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 7, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. In sede statale l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE). Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA è adottato nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 25, comma 2, e all'articolo 27, comma 8 come modificati dalla presente legge.

b) All'articolo 25, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2-bis, l'autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA entro il termine di trenta giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere l'adozione del provvedimento di VIA è proposta al Ministro entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.

c) All'articolo 25, sostituire il comma 2-bis con il seguente:

"2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis, si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) adotta il provvedimento di VIA entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.

d) All'articolo 25, sostituire il comma 2-quinques con il seguente:

"2-quinques. Il decreto VIA comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica. In tal senso nell'ambito della procedura VIA la Regione e la Soprintendenza, territorialmente interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del progetto nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e dall'invio da parte dell'Autorità competente della comunicazione ai sensi dell'art.23 comma 4, esprimono il loro parere motivato con le proposte di eventuali prescrizioni da inserire nel Decreto VIA. Trascorsi i trenta giorni il parere della Regione e della Soprintendenza si intendono acquisiti positivamente senza prescrizioni. In tal senso il parere della Commissione VIA, di cui all'articolo 8, nell'esprimere il proprio parere propedeutico all'emanazione del Decreto VIA, deve allegare tutte le osservazioni del pubblico pervenute ed i pareri non vincolanti della Regione e della Soprintendenza territorialmente interessate. Il parere della Regione e della Soprintendenza territorialmente competenti si intendono comprensivi di tutti i pareri che la Regione ed i suoi uffici devono rilasciare in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica, idraulica, idrogeologica e forestale, in ordine alla realizzazione delle opere in progetto. La commissione VIA, di cui all'articolo 8 può ritenere condivisibili le osservazioni del pubblico ed i pareri delle Regioni e delle Soprintendenze

ovvero non accoglibili o solo parzialmente accoglibili. Qualora la Commissione VIA non condivida i pareri della Regione e della Soprintendenza, deve evidenziare gli elementi di disaccordo e motivare la propria decisione in difformità. Le osservazioni del pubblico devono, in ogni caso, essere controdedotte.

Nel caso di progetti relativi alla produzione e storage di energia elettrica da fonti rinnovabili, a valle del Decreto VIA, la Regione rilascia l'Autorizzazione Unica, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, entro 60 giorni, tenendo conto che i pareri di competenza regionale, in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica, idraulica, idrogeologica e forestale, si intendono acquisiti con i pareri della Regione e della soprintendenza di cui all'articolo 25, comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza istituita ai sensi dell'art.29 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, è abrogata.

I progetti che hanno attivato la procedura di VIA prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni continuano l'iter sulla base delle norme vigenti all'epoca della loro attivazione. In ogni caso il proponente nei 30 giorni successivi all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo può optare per l'utilizzo delle nuove procedure.

Per i progetti che ricadano all'interno delle aree idonee individuate ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 8 novembre 2021, n. 199 e dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, il parere della Soprintendenza è limitato alle opere connesse che interessano aree tutelate ed alla proposta di eventuali prescrizioni motivate. In relazione ai progetti che siano parzialmente ricadenti in aree idonee, il parere della Soprintendenza può interessare soltanto le porzioni di impianti che ricadano all'esterno delle aree idonee e le opere connesse che interferiscano con le aree tutelate.

1.0.34

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), dopo le parole: «Pubblica Amministrazione», sono inserite le seguenti: «anche attraverso configurazioni di Comunità Energetica rinnovabile (CER) e Autoconsumo Collettivo (AUC)»;

2) alla lettera e), dopo le parole: «dei servizi», sono inserite le seguenti: «anche attraverso configurazioni di Comunità Energetica rinnovabile (CER) e Autoconsumo Collettivo (AUC)»;

b) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

«4-ter. Al fine di garantire che la dotazione del Fondo possa essere efficacemente utilizzata e di rendere più attrattiva la misura, il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, anche in collaborazione con Invitalia, assicura una più diffusa promozione e pubblicizzazione dello strumento attraverso una specifica campagna di comunicazione ed informazione destinata ai beneficiari, con particolare riferimento a quelli operanti nei territori dove lo strumento risulta essere poco utilizzato.»

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del «Fondo nazionale per l'efficienza energetica», di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono incrementate di ulteriori 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.35

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 marzo 2023, n. 23, è abrogato."

1.0.36

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «fino a 200 kW» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad 1 MW»;

b) dopo le parole: «di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

1.0.37

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche in materia di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica per le PA)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo di interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni nella PA, la misura degli incentivi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzati su edifici pubblici, è determinata nella misura del 75 per cento delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi sono applicati livelli massimi dell'incentivo.

2. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza Unificata, provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016.

1.0.38

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione ad idrogeno dei veicoli circolanti)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti del settore trasporti prevista dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali M e N, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli alimentati a idrogeno, nelle configurazioni con

celle a combustibile ovvero con motore endotermico, si applica l'articolo 75, comma 3-*bis*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1.0.39

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art. 1-*bis*

(Nuovo termine di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta spettanti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per il primo e secondo trimestre 2023)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»".

1.0.40

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Nuovo termine di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta spettanti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per il primo e secondo trimestre 2023)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

1.0.41

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Rideterminazione rendita catastale)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su aree di pertinenza di fabbricati o

unità immobiliari destinate all'attività d'impresa, per i quali non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, non comportano la rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare su cui risulta installato o di pertinenza, se l'impianto è di potenza nominale complessiva non superiore a 20 kWh moltiplicato per il numero delle unità immobiliari».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.0.42

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riduzione spese energetiche)

1. È autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro da destinare, a decorrere dal 1° aprile 2024, alla riduzione delle spese energetiche per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico anche tramite il finanziamento di pannelli solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti in Europa.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a di 1000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.0.43

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sportelli unici territoriali per la riqualificazione energetica degli edifici)

1. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli interventi di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare privato, di massimizzare gli investimenti nonché i risparmi economici derivanti da minori consumi di energia, mediante la facilitazione tra operatori, proprietari e locatari delle abitazioni, enti amministrativi, finanziari ed economici e piccole e medie imprese, in conformità con la strategia dell'Unione europea in materia di *Green Deal* e transizione verde, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica istituisce, presso un numero limitato di regioni e province autonome ritenute idonee, un campione rappresentativo di dieci sportelli unici territoriali pilota, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Gli sportelli di cui al comma 1 sono distribuiti sul territorio nazionale e gestiti in modo imparziale, indipendente e gratuito, con funzioni di informazione, assistenza tecnica e consulenza amministrativa e finanziaria, in favore e a supporto di cittadini e imprese, sulla ristrutturazione degli edifici in chiave energetica e sull'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

3. Ai fini della determinazione del campione pilota di cui al comma 1 e per la definizione di un modello unico di sportello da applicare e localizzare su tutto il territorio nazionale, possono essere selezionate anche alcune delle città italiane già individuate dalla Commissione europea nell'ambito della missione «*Cities Mission* delle città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030».

4. Per la nascita e la gestione degli sportelli unici di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e

della sicurezza energetica si avvale delle Agenzie per l'energia locali pubbliche presenti nelle aree scelte come campione, rappresentate e coordinate dalla Rete nazionale delle agenzie energetiche locali (RENAEL), con il supporto dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e del Gestore dei Servizi energetici (GSE).

5. Gli sportelli unici territoriali accedono a tutti i dati utili a fornire informazioni e servizi all'utenza il più completi ed esaustivi possibile e, per le informazioni e i servizi relativi al miglioramento della prestazione energetica del patrimonio edilizio, devono avere un collegamento diretto con il Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, di cui ai decreti attuativi della direttiva europea 2018/844/UE.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, individua, con apposito decreto, le modalità di funzionamento degli sportelli unici territoriali di cui al comma 1, con particolare riferimento alle modalità di erogazione del servizio e alla ripartizione delle risorse per il funzionamento degli stessi.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.44

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«**Art. 1-bis.**

(Sterilizzazione oneri di sistema)

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2024, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi del comma 2.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023 nonché con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

1.0.45

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«**Art. 1-bis.**

(Tassazione agroenergia)

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa onnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo

economico 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.

1.0.46

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 1-bis.**

(Valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili oggetto di confisca)

1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, trasferisce al GSE Spa la titolarità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili confiscati in via definitiva alle organizzazioni criminali, al fine di valorizzarne la produzione attraverso la vendita sui mercati organizzati dell'energia elettrica ovvero attraverso la negoziazione di contratti di lungo termine di energia rinnovabile con grandi consumatori di energia o con gruppi di acquisto di piccoli consumatori per finalità di contrasto alla povertà energetica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definite:

a) le modalità attuative del trasferimento degli impianti di cui al comma 1 al GSE Spa, che ne garantisce separata evidenza contabile e patrimoniale;

b) le modalità di impiego degli eventuali utili di esercizio derivanti dalla gestione operativa degli impianti di cui al comma 1.

3. In ragione del trasferimento della titolarità degli impianti al GSE Spa ai sensi del comma 1, si intende cessata la materia del contendere di ogni eventuale contenzioso in essere avente a oggetto gli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili degli stessi impianti, fatti salvi gli adempimenti processuali gravanti sulle parti.

2.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

2.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 1, sostituire le parole: «di cui ai commi 2, 3 e 4» con le seguenti: «di cui al comma 2»

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso «Art. 16», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano medesimo e già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché garantendo, per quanto ivi non previsto, il rispetto della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali *con le seguenti:* e in conformità, anche ai fini dell'attività di ricerca, ai vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o derivanti da accordi internazionali;

b) *sopprimere il comma 3;*

c) *sopprimere il comma 4;*

d) *al comma 5, sostituire le parole:* di cui ai commi 2, 3 e 4 *con le seguenti:* di cui al comma 2;

e) *al comma 8, alinea, dopo le parole:* senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE *aggiungere le seguenti:* e comunque garantendo una riserva di almeno un terzo alle imprese che hanno ottenuto la qualifica «end of waste» per i loro scarti destinati a reimpiego in cicli produttivi;

f) *al comma 10, lettera a), sostituire le parole:* di cui ai commi 2, 3 e 4 *con le seguenti:* di cui al comma 2;

g) *al comma 13, sostituire le parole:* di cui ai commi 2, 3 e 4 *con le seguenti:* di cui al comma 2.

2.5

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 16», sopprimere il comma 2.

2.6

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 2, sopprimere le parole: "o in parte".

2.7

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 2, sopprimere le parole da: «considerando» a: «nonché».

2.8

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «art. 16», sopprimere il comma 3.

2.9

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 16», sopprimere il comma 3.

2.10

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «art. 16», sostituire il comma 3, con il seguente:

"3. È comunque vietata la coltivazione di gas naturale sulla base di concessioni esistenti ovvero

di nuove concessioni rilasciate, nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo distante da quest'ultimo 40 chilometri a sud, a prescindere dalla distanza dalle linee di costa.".

2.11

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 3, sopprimere le parole: «, in deroga all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e all'articolo 6, comma 17, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

2.12

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 3, lettera a), sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «1 miliardo».

b) al comma 4, lettera a) del medesimo Art. 16, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «1 miliardo».

2.13

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «art. 16», sopprimere il comma 4.

2.14

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 16», sopprimere il comma 4

2.15

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «art. 16», sostituire il comma 4, con il seguente:

"4. Nel rispetto dell'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono comunque vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, nonché nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette."

2.16

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 4, alinea, sostituire le parole da: «poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale ovvero in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette» con le seguenti: «poste oltre le 12 miglia marittime dalle linee di base di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, lungo l'intero perimetro costiero nazionale».

2.17

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso art. 16, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4- *bis*. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «È vietato, per le attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, l'utilizzo della tecnica dell'*air gun* o di altre tecniche esplosive. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è sospesa l'efficacia dei titoli abilitativi, già rilasciati entro la medesima data, che prevedono l'utilizzo della tecnica dell'*air gun* o di altre tecniche esplosive per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

4- *ter*. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 maggio 2015, n.68 è aggiunto il seguente periodo:

«Art. 452-*quaterdecies*. - (Ispezione di fondali marini) - Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'*air gun* o altre tecniche esplosive e' punito con la reclusione da uno a tre anni».".

2.18

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «art. 16», sopprimere il comma 5.

2.19

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «art. 16», comma 6, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al quarto periodo le parole "al terzo periodo", sono sostituite con le seguenti: "al secondo periodo".

2.20

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 6, al secondo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi».

2.21

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso Art. 16, comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) una quota di offerta dei diritti sul gas oggetto della comunicazione di cui al comma 7 è riservata dal gruppo GSE alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che agiscono anche in forma aggregata;

2.22

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2

2.23

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. In considerazione della diminuzione dei consumi di gas naturale registrati nel corso del 2023, unitamente al riempimento degli stoccaggi da parte degli operatori del mercato e agli interventi di diversificazione degli approvvigionamenti intrapresi per la sicurezza energetica italiana, al fine di perseguire i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale nel rispetto degli

obiettivi fissati dall'Unione europea, i provvedimenti per le autorizzazioni di opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente, incluse le connesse infrastrutture, nonché le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore, compresi i depositi GNL incluse le connesse infrastrutture, sono revocati dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

2.24

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. In considerazione della diminuzione dei consumi di gas naturale registrati nel corso del 2023, unitamente al riempimento degli stoccaggi da parte degli operatori del mercato e agli interventi di diversificazione degli approvvigionamenti intrapresi per la sicurezza energetica italiana, al fine di perseguire i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale nel rispetto degli obiettivi fissati dall'Unione europea, l'articolo 5 del decreto legge 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n.91, è abrogato. Le autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio delle opere rilasciate per effetto delle norme di cui al primo periodo, sono revocate. Sono altresì revocate le nomine dei relativi Commissari straordinari di Governo di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri."

2.25

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. Al fine di calmierare gli effetti della crisi energetica e l'incremento dei prezzi dell'energia sulle imprese agricole, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe onnicomprensive, per il biennio 2023-2024, il prezzo dell'energia da assumere, ai fini della determinazione del reddito imponibile, è pari al prezzo di riferimento fissato dall'articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, nell'allegato I-bis, differenziato per zona di mercato.

2.26

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 2-bis, sostituire dalle parole: "è sostituito dal seguente:", fino alla fine del capoverso comma 8, con le parole "è soppresso".

2.27

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 2-bis, capoverso «8.», primo periodo, sostituire le parole: "russa, mediante la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze", con le parole "è istituito nello stato di previsione del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica"

Conseguentemente:

Sostituire dal secondo periodo, fino alla fine del comma 8, con le seguenti parole:

"Il fondo è finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della Direttiva

(UE) 2018/2021 e della Direttiva (UE) 2019/944. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della suddetta garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse."

2.28

[Irto, Basso, Fina](#)

Precluso

Al comma 2-bis, capoverso comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente: Una quota pari al 50 per cento dello stanziamento annuo del fondo è destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione previsti dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori e alle regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti per il finanziamento di misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi di emissioni di gas a effetto serra pari a zero entro il 2050.

2.29

[Irto, Basso, Fina](#)

Precluso

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento» aggiungere le seguenti: «, anche al fine di sostenere gli utenti vulnerabili che non superano la soglia isee (indicatore situazione economica equivalente) di 20.000 euro per i nuclei famigliari con meno di 4 figli e 40.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico

2.30

[Irto, Basso, Fina](#)

Precluso

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento» aggiungere le seguenti: «, anche al fine di sostenere gli enti del terzo settore,»

2.31

[Irto, Basso, Fina](#)

Precluso

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento» aggiungere le seguenti: «, anche per il sostegno alle imprese che hanno ottenuto la qualifica «end of waste» per i loro scarti destinati a reimpiego in cicli produttivi,»

2.32

[Irto, Basso, Fina](#)

Precluso

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento» aggiungere le seguenti: «, anche al fine di sostenere esercizi di vicinato di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, numero 114 che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi,»

2.33

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento» aggiungere le seguenti: «, anche per il sostegno alle imprese con un numero di addetti superiore a dieci unità,»

2.34

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento» aggiungere le seguenti: «, anche per il sostegno alle imprese con un numero di addetti inferiore a dieci unità,»

2.35

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento» aggiungere le seguenti: «, anche per il sostegno agli istituti scolastici»

2.36

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento» aggiungere le seguenti: «, anche per il sostegno alle strutture sanitarie e assistenziali»

2.37

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento» aggiungere le seguenti: «, anche per il sostegno alle imprese culturali e creative,»

2.38

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento» aggiungere le seguenti: «, anche per il sostegno a istituti e luoghi della cultura,»

2.39

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento » aggiungere le seguenti: «, anche per il sostegno alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori,»

2.40

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento aggiungere le seguenti: , anche al fine di sostenere gli utenti vulnerabili che non superano la soglia ISEE (indicatore situazione economica equivalente) di 18.000 euro per i nuclei famigliari con meno di 4 figli e 35.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico

2.41

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:

"2-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di rendere disponibili maggiori risorse per la transizione energetica i commi 3, 6, 6-bis e 7 dell'art. 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, che istituiscono le soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote per l'estrazione degli idrocarburi, sono soppressi."

G2.1

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Sironi](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996)

premessi che:

l'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, ha esteso ai progetti di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione e di aumento della capacità dei terminali esistenti l'esenzione dalla valutazione di impatto ambientale (VIA) le opere e le infrastrutture connesse di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2006 prevedendo un'autorizzazione comprensiva di ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati;

la citata esenzione, benché in taluni casi contemplata dal diritto comunitario, sottrae *de facto* tali interventi alle garanzie procedurali mutate dal principio di precauzione e tese a favorire la partecipazione dei portatori d'interessi. Non viene inoltre, in alcun modo, menzionata la valutazione di impatto sanitario, che - in base all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale) - il proponente è tenuto a trasmettere seguendo le linee guida adottate con decreto del Ministero della salute del 27 marzo 2019;

considerato che:

l'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame definisce interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti anche le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *on-shore*, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione;

anche i predetti terminali possono essere esentati dalla VIA e sottoposti all'autorizzazione unica comprensiva dei pareri, nulla osta e autorizzazioni per la localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, ivi compresa l'autorizzazione di cui all'articolo 109 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che riguarda la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte; eventuali atti di assenso ai fini della realizzabilità dell'opera all'interno di siti contaminati; così come ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, richiesta ai fini della realizzabilità dell'opera, ivi incluse quelle ai fini antincendio di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (VIR);

rilevato che:

i progetti di impianti di rigassificazione costituiscono attività a rischio di incidente rilevante - i cui esiti, in caso di avaria, possono avere effetti catastrofici sull'ambiente e sugli insediamenti antropici - e, in conseguenza all'uso del cloro nel processo di rigassificazione, necessitano di una valutazione di impatto sanitario (VIS) per una adeguata percezione e comunicazione dei rischi ambientali e per la salute alla popolazione,

impegna il Governo

a verificare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare idonee iniziative normative volte, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, a sottoporre alla valutazione di impatto sanitario (VIS) e alla valutazione di incidente rilevante (VIR) i progetti di opere e di infrastrutture connesse relative all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante realizzazione di nuove unità *on-shore* e galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto nonché di ricollocazione delle unità esistenti.

G2.2

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996)

premessi che:

l'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame qualifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *on-shore*, nonché le connesse infrastrutture, già autorizzati, tra i quali rientra, a titolo esemplificativo, il progetto di rigassificatore del comune di Porto Empedocle;

tale modifica normativa, che qualificando le predette opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti consente di effettuare il procedimento di valutazione di impatto ambientale nei termini e con le modalità previsti dalla disciplina del cosiddetto «*fast-track*», delinea uno scenario non coerente con una strategia energetica di lungo periodo basata su un sistema energetico integrato, che dovrebbe dotarsi di alti livelli di elettrificazione da ulteriori fonti rinnovabili e a impatto climatico nullo, quali misure necessarie per raggiungere i nuovi obiettivi del *Green Deal* europeo, mentre favorisce lo sviluppo di infrastrutture che verranno necessariamente ridimensionate nei prossimi anni dalle politiche di decarbonizzazione, anche del settore del gas;

tali tempi eccessivamente ridotti per il rilascio del provvedimento finale non garantiscono gli adeguati approfondimenti istruttori necessari per dirimere le criticità e problematicità connaturate alla realizzazione di opere, *inter alia*, a rischio di incidente rilevante;

valutato che:

a margine dei *Mediterranean dialogues* a Roma, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin ha dichiarato che «i rigassificatori di Gioia Tauro e Porto Empedocle fanno parte del piano nazionale che consentirà all'Italia, grazie alla sua centralità nel Mediterraneo, di divenire un *Hub* europeo del gas, con evidenti vantaggi per i consumatori finali e per la competitività del nostro Sistema industriale»;

il progetto di natura industriale per la realizzazione del Terminale di rigassificazione GNL di Porto Empedocle in zona Kaos, a ridosso della Valle dei Templi, sulle argille azzurre di Pirandello, oltre a violare la Direttiva Seveso III, che richiede la collocazione di tali opere lontano dai centri abitati e dal patrimonio culturale, provocherebbe un drastico cambiamento del paesaggio in prossimità dell'area archeologica di Agrigento, modificando in modo permanente la percezione visuale dei resti archeologici monumentali sia dall'acropoli della città antica, come pure dalla collina dei templi, verso il mare. Inoltre si tratta di un impianto che incontra la netta opposizione, espressa più volte, degli enti

locali, della popolazione, delle associazioni ambientaliste coinvolte;

esentare i progetti dalla valutazione di impatto ambientale e dalla valutazione di impatto sanitario, come previsto dal presente decreto, benché in taluni casi contemplata dal diritto comunitario, sottrae de facto tali interventi alle garanzie procedurali mutuata dal principio di precauzione e tese a favorire la partecipazione dei portatori d'interessi;

nella seduta dell'Assemblea della Camera del 18 gennaio 2024, durante l'esame del provvedimento (A.C. 1297-A) recante disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-*duodecies*, 635 e 639 del codice penale, è stato approvato un Ordine del giorno M5S, a mia prima firma, che impegna il Governo ad intervenire allo scopo di attuare una maggiore tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche del Parco della valle dei Templi di Agrigento, volte a rispondere all'esigenza di conservazione e protezione del parco, anche al fine di tutelare la sicurezza, la salute e il futuro di chi vive in questo territorio,

impegna il Governo

ad adottare idonee iniziative volte a subordinare qualsiasi ulteriore atto autorizzativo che preveda l'esercizio di attività a rischio di incidente rilevante, come gli impianti di cui in premessa, ad una attenta pianificazione territoriale, partecipata e condivisa con la popolazione interessata, tesa a identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi e ad escludere soluzioni che possano rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità o pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di tutela del patrimonio paesaggistico, culturale e ambientale, nonché la biodiversità e gli ecosistemi del nostro Paese.

G2.3

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996);

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame ridefinisce ed integra la disciplina sull'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, da destinare a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali «energivori», in deroga alla normativa e alla pianificazione vigente, ammettendo a partecipare alle procedure di approvvigionamento a lungo termine i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi - anche se improduttive o in sospensione volontaria - per impianti collocati, anche solo parzialmente, in aree considerate compatibili dal PiTESAI, considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano; viene inoltre confermata l'ammissibilità delle nuove concessioni di coltivazione, per tutta la durata di vita utile del giacimento, in deroga al divieto delle attività upstream nell'alto Adriatico e nelle aree marine protette - nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo nord e il parallelo distante da quest'ultimo 40 chilometri a sud, a una distanza dalle linee di costa di almeno 9 miglia, nonché confermato il rilascio di nuove concessioni in zone di mare fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette. In entrambi i casi le condizioni per il rilascio della concessione presuppongono che i giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas con riserva certa superiore a 500 milioni di metri cubi e che i titolari delle concessioni aderiscano alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine;

considerato che:

il riferimento ai soli vincoli classificati come assoluti dal Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) introdotto con la legge 11 febbraio 2019, n. 12, sconfessa la ratio sottesa al medesimo piano, inteso quale strumento di pianificazione generale delle attività

minerarie sul territorio nazionale, volto ad individuare un contesto territoriale di riferimento, definito e pienamente condiviso con le regioni, all'interno del quale pianificare lo svolgimento delle attività di prospezione e ricerca mineraria. Le deroghe al PITESAI, infatti, vanificano la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività upstream contravvenendo a tali stringenti obiettivi e rappresentano un evidente vulnus per la tutela dell'ambiente e della biodiversità, soprattutto per le aree marine e costiere; inoltre, a fronte di riserve esigue di gas recuperabili sul territorio nazionale, stimate intorno ai 15 miliardi di metri cubi in 10 anni, pari 2 per cento del fabbisogno nazionale, non sono evidenti i benefici immediati degli interventi di perforazione ed estrazione rispetto ai dichiarati obiettivi di incrementare l'approvvigionamento di gas per la sicurezza energetica nazionale;

si tratta di una soluzione che, oltre a generare un forte impatto ambientale, non produce immediati e verificabili vantaggi in termini di riduzione del costo delle bollette, tenuto conto di un aumento della produzione domestica italiana esigua rispetto al mercato di riferimento, e che favoriscono lo svolgimento di attività che esasperano la crisi climatica;

rilevato altresì che:

la politica energetica dell'Unione europea, si è rafforzata con l'avvio del «Green Deal europeo» finalizzato alla decarbonizzazione del sistema energetico dell'Ue, con una forte spinta su rinnovabili ed efficienza energetica e un ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, e l'azzeramento delle emissioni nette di gas serra entro la metà del secolo,

impegna il Governo:

ad adottare, nel primo provvedimento utile, idonee misure volte a:

incrementare e rimodulare i canoni annui per l'attività delle compagnie che operano nel settore upstream degli idrocarburi, anche al fine di impiegare le risorse ottenute dalle citate maggiorazioni per contenere i prezzi dell'energia per imprese e famiglie, soprattutto quelle maggiormente vulnerabili, nonché per sostenere gli investimenti delle imprese che realizzano interventi di decarbonizzazione nei settori produttivi;

perseguire un generale ripensamento della politica energetica nazionale, anche al fine di garantire la ripresa del processo di decarbonizzazione del settore necessario a contrastare il cambiamento climatico, nonché a scongiurare l'addebito di ulteriori oneri in bolletta per i contribuenti, oltre al rischio di subsidenza ed eventuali pregiudizi ambientali ed economici alle aree marine e costiere italiane interessate dalla ripresa delle attività estrattive.

G2.4

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996);

premessi che:

le disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge prevedono un rilancio dell'attività delle piattaforme offshore di estrazione di gas naturale in deroga ai divieti e alle restrizioni vigenti alle attività di ricerca prospezione e coltivazione;

in particolare, viene confermata l'ammissibilità delle nuove concessioni di coltivazione, per tutta la durata di vita utile del giacimento, in deroga al divieto delle attività upstream nell'alto Adriatico e nelle aree marine protette - nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo nord e il parallelo distante da quest'ultimo 40 chilometri a sud, a una distanza dalle linee di costa di almeno 9 miglia, nonché confermato il rilascio di nuove concessioni in zone di mare fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e

dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette. In entrambi i casi le condizioni per il rilascio della concessione presuppongono che i giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas con riserva certa superiore a 500 milioni di metri cubi e che i titolari delle concessioni aderiscano alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine;

considerato che:

la ripresa delle attività di estrazione del gas, così come delineata dalla disposizione in esame, appare allontanarsi dagli stringenti obiettivi di decarbonizzazione del settore energetico e rappresentano un evidente vulnus per la tutela dell'ambiente e della biodiversità, soprattutto per le aree marine e costiere, a fronte della scarsa quantità di gas recuperabile, stimata soltanto per il 2 per cento del fabbisogno nazionale;

le rilevazioni dell'Enea confermano che il Mediterraneo è sempre più a rischio a causa dell'aumento delle emissioni, in particolare CO₂ e metano, e delle ondate di calore. In particolare, l'incremento fortissimo della CO₂ negli ultimi 25 anni, pari a circa il 15 per cento e con un tasso di crescita in aumento, abbinato all'aumento delle temperature del mare che hanno raggiunto 30 °C nel 2022, è motivo di notevole preoccupazione anche a causa della possibile riduzione della funzione di assorbimento della CO₂ in eccesso, normalmente svolta da oceano e vegetazione, e tenuto conto dell'elevato impatto climalterante delle emissioni fuggitive di metano che presenta una capacità di riscaldamento da 30 a 80 volte maggiore rispetto alla CO₂;

a conclusione della COP15 di Montréal, la quindicesima Conferenza delle Parti della Convenzione sulla Diversità Biologica, dello scorso dicembre, è stato raggiunto l'accordo sull'obiettivo «30x30» che prevede l'impegno a ripristinare il 30 per cento degli ecosistemi degradati a livello mondiale e a conservare e gestire il 30 per cento delle zone (terrestri, acque interne, costiere e marine) entro il 2030, a fronte del 17 per cento delle aree terrestri e l'8 per cento delle zone marine attualmente protette,

impegna il Governo:

a monitorare, con l'ausilio dei competenti enti pubblici di ricerca, l'applicazione delle norme descritte in premessa, al fine di valutare il rischio di un progressivo degrado degli habitat marini e costieri e, in caso, ad adottare tempestivi interventi normativi volte a modificarle ripristinando i più stringenti divieti e standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale;

a intervenire con adeguate misure, anche di carattere normativo, al fine di implementare, in coerenza con gli obiettivi europei della neutralità climatica entro il 2050 e con l'obiettivo «30x30» adottato al vertice delle Nazioni Unite COP15, le politiche di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, e dei conseguenti impatti ambientali, e di miglioramento degli ecosistemi, con particolare attenzione per le aree marine e costiere che presentano un più alto rischio per la biodiversità, escludendo il rilascio di nuove concessioni per le opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas nonché di autorizzazioni e concessioni aventi ad oggetto le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore.

G2.5

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera

tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

il comma 2, dell'articolo 2 qualifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *on-shore* e le connesse infrastrutture, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione;

lo scorso 18 settembre 2023, la Regione Siciliana ha emanato il decreto di proroga della scadenza di fine lavori per il progetto di rigassificatore di Porto Empedocle. Di fatto, si tratta di un passaggio formale in quanto l'opera è già stata autorizzata, ma necessario perché la concessione precedente prevedeva la fine lavori nel 2020;

occorre considerare, inoltre, che il terminale non vedrebbe la luce prima di sette/otto anni in contraddizione con il percorso di *phase-out* dalle fonti fossili intrapreso a livello mondiale;

si ricorda, inoltre, che i lavori non sono mai iniziati, dato che il cantiere è stato sequestrato dalla Direzione investigativa antimafia e sembrerebbe ancora sotto inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Agrigento, un progetto nato privo del gasdotto di collegamento alla rete nazionale;

va inoltre considerata la forte contrarietà dei cittadini, da anni un fronte formato da ambientalisti e da comitati civici che si oppongono all'opera - che non sarà *off shore* ma all'interno del porto da dove partono anche i collegamenti per Linosa - per tutelare la costa e il patrimonio Unesco della Valle dei Templi di Agrigento,

impegna il Governo

al fine di tutelare l'ambiente e la pubblica sicurezza nonché salvaguardare l'unicità e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e la sua rappresentazione a livello internazionale dei siti italiani, di cui all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», a vietare il rilascio di nuove concessioni, di proroghe, di modifiche delle concessioni esistenti, di autorizzazioni per le opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas, di autorizzazioni e concessioni aventi ad oggetto le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *on-shore*, e le connesse infrastrutture, nonché l'esercizio degli impianti, ancorché già autorizzati ma non ancora in esercizio, nei siti riconosciuti dall'UNESCO.

G2.6

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi

per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

il decreto riscrive infatti, per la terza volta in meno di due anni, la norma riguardante il rafforzamento della sicurezza energetica degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità (articolo 2) per consentire ulteriori trivellazioni per estrarre gas in deroga ai vincoli ambientali esistenti e nelle aree interessate dai cosiddetti vincoli aggiuntivi di esclusione stabiliti a livello regionale anche ai fini «dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie»;

si ricorda, che l'origine dei limiti ambientali deriva dalla necessità di salvaguardare l'area costiera da fenomeni di subsidenza e da contaminazioni degli ecosistemi e specie marine che caratterizzano le coste italiane e il Mediterraneo;

infatti, un importante fattore di rischio ambientale, specie nelle aree costiere intensamente urbanizzate, è la subsidenza. Un irreversibile abbassamento del terreno, generalmente causato da fattori geologici e negli ultimi decenni localmente aggravato dall'azione dell'uomo per tramite di estrazione di fluidi dal sottosuolo o bonifiche idrauliche, potrebbe determinare la compromissione di opere e attività umane a livello locale. Pertanto, le attività di ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi rappresentano nel loro complesso un potenziale rischio per l'intero ecosistema marino del mediterraneo tali da richiedere un'attenta valutazione prima di avviare nuove procedure autorizzative;

peraltro, come riportato nel PITESAI (Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee) vigente, in considerazione degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050, dell'obiettivo d'ampliare almeno al 30 per cento della superficie a mare la rete delle aree marine protette (e almeno al 10 per cento quelle protette in modo rigoroso) stabilito dalla nuova Strategia Europea sulla Biodiversità per il 2030 e dei traguardi ambientali previsti dalla Direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino, non appare attuabile, come condiviso anche dalle risultanze della consultazione in sede di valutazione ambientale strategica, lo scenario di apertura di nuove zone minerarie marine oltre le attuali;

considerato che, qualora si partisse oggi con il ciclo di prospezioni preliminari, il rilascio di nuovi permessi di ricerca a seguito di valutazione di impatto ambientale, la perforazione di pozzi esplorativi, gli eventuali ritrovamenti di idrocarburi, il rilascio di concessioni di coltivazione a seguito di ulteriore VIA, l'installazione di piattaforme in mare, si giungerebbe alla eventuale messa in produzione di giacimenti con orizzonti di entrata in coltivazione ben oltre il 2030, con durata eccedente il 2050, durata che non sarebbe coerente rispetto agli obiettivi di decarbonizzazione sopra citati;

a tal fine, si rileva che gli impianti eolici off shore galleggianti sono oggetto di un rilevante sviluppo tecnologico che consente ad oggi di trarre importanti livelli di efficienza e produttività;

ne deriva la forte crescita di istanze di concessione di aree marittime al largo delle coste finalizzate all'installazione di dette tipologie di infrastrutture energetiche, istanze di concessione che, in sovrapposizione a permessi di ricerca ed eventuale concessione di coltivazione degli idrocarburi, generano problematiche di conflitto d'uso delle aree marittime;

nel caso specifico dello spazio marittimo antistante la costa adriatica della Puglia e, in particolare, di quello brindisino, si evidenzia una netta sovrapposizione tra l'area interessata dal permesso di ricerca di idrocarburi (F.R 40.NP) e alcune istanze di concessione di aree marittime

finalizzate all'installazione di impianti eolici off shore galleggianti,
impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa al fine di limitare l'applicazione delle misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità di cui all'articolo 2 del decreto in esame esclusivamente alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas in essere o anche sospese, purché coerenti con il PiTESai e conformi al divieto previsto dall'articolo 4, Legge n. 9 del 1991 (divieto di prospezione, ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po) e al divieto di cui all'articolo 6, comma 17, decreto legislativo n. 152 del 2006 (aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale e zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette).

2.0.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«**Art. 2-bis**

1. In attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2022, recante «Individuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie al *phase out* dell'utilizzo del carbone in Sardegna e alla decarbonizzazione dei settori industriali dell'Isola», l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), adotta misure adeguate a consentire tariffe di distribuzione, relativamente alle reti di distribuzione del gas naturale ubicate sul territorio della Sardegna in linea con quelle dell'ambito tariffario dell'Italia meridionale.

2. Le modalità di copertura degli eventuali oneri derivanti dalle misure di cui al comma precedente sono a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema del gas naturale.

2.0.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«**Art. 2-bis**

(Commissione tecnica PNRR-PNIEC)

1. Al fine di rafforzare la capacità operativa della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, all'articolo 8, comma 2-bis, quinto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; se a tempo parziale, i componenti della Commissione di cui al presente comma svolgono il mandato conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocamento in una delle posizioni di cui al secondo comma.».

2.0.3

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"**Art. 2-bis.**

(Disposizioni in materia di attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2024, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione, ivi comprese le produzioni ottenute in regime di permesso di ricerca, è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 20 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, pari al 14 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare e pari al 20 per cento della quantità di idrocarburi gassosi estratti in mare, con eliminazione delle esenzioni di cui ai commi 3, 6, 6-bis, 7 e 7-bis del presente articolo e con esclusione della deducibilità delle *royalties* versate alle regioni.»;

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di finanziare interventi di riconversione industriale e occupazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito Fondo denominato "Fondo per la transizione dei territori dove sono ubicate attività economiche legate al settore estrattivo" alimentato dalle maggiori risorse rivenienti dall'attuazione del comma 1.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1-bis.»;

c) al comma 7-ter, le parole: «Per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022», sono sostituite dalle seguenti: «Per i versamenti dovuti a decorrere dal 2020».

2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto cessano di avere efficacia i titoli abilitativi rilasciati per le concessioni di coltivazione di idrocarburi in mare nel cui ambito sono compresi giacimenti che, alla medesima data, non sono produttivi o non sono più utilizzati da almeno cinque anni. Le relative infrastrutture sono inserite nell'elenco delle piattaforme e infrastrutture connesse in dismissione mineraria, ai fini della loro rimozione e del ripristino dell'area ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 2019. Il riutilizzo alternativo delle piattaforme e delle infrastrutture connesse può essere autorizzato limitatamente a progetti che ne prevedano l'utilizzo per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili previa cessazione dell'attività mineraria.

3. Il titolare della concessione mineraria relativa a un pozzo sterile o esaurito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q), del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2019, ovvero non più erogante da più di tre anni, è tenuto alla chiusura mineraria del pozzo secondo la procedura prevista dall'articolo 4 del medesimo decreto e al ripristino dello stato dei luoghi, consistente nell'attività di ripristino delle condizioni idrauliche antecedenti l'esecuzione del foro mediante l'isolamento dei livelli geologici dai quali sono stati estratti gli idrocarburi."

2.0.4

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis.

(Eliminazione franchigia per l'estrazione di idrocarburi)

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di rendere disponibili maggiori risorse per la transizione ecologica i commi 3, 6, 6-bis e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, che istituiscono le soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote per l'estrazione degli idrocarburi, sono abrogati."

2.0.5

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis

(Misure in materia di sicurezza energetica e semplificazione per nuovi impianti di energia rinnovabile)

1. Al fine di contribuire al rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e contestualmente del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall'Unione europea, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono adottate misure di semplificazione e criteri per accelerare il rilascio di permessi per la realizzazione sul territorio nazionale di nuovi impianti di energia rinnovabile volti a contribuire al raggiungimento di almeno il 42,5 per cento di quota di rinnovabili nel consumo finale di energia entro il 2030.

2.0.6

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis

(Misure per la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili)

1. Ai fini di rafforzare l'autonomia energetica nazionale e contestualmente ridurre la povertà energetica, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea in materia di sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025, e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

2. Il fondo è finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2021 e della Direttiva (UE) 2019/944.

3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della suddetta garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

4. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2023 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario."

2.0.7

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure urgenti per la riduzione delle emissioni di metano in atmosfera)

1. Al fine di ridurre le emissioni di gas serra, nonché i conseguenti effetti climalteranti, in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove l'attività di monitoraggio e di intervento sugli impianti e sulle infrastrutture pubbliche connesse e deputate al trasporto di gas, al fine di verificare la presenza di dispersioni ed emissioni dirette di metano in atmosfera.

2. Le attività necessarie all'operatività della misura di cui al comma 1 sono affidate al GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Alla copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al primo periodo, nel limite di 2 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.0.8

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 2-bis.**

(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «I comuni destinano tali risorse allo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale e a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa, dei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni.»;

b) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

«1-ter. Il trenta per cento del valore dell'aliquota per produzioni in mare è riservato a forme di indennizzo da destinare alle imprese adibite alla pesca marittima del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le suddette imprese, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme, le bocche dei pozzi e le altre strutture sommerse dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni, che limitano le aree in cui è consentita la pesca e il porto di appartenenza dei beneficiari.

1-quater. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono definite le modalità con cui i Comuni rendicontano alla Regione, su base annuale, l'impiego delle somme ricevute, al fine di verificare la corrispondenza dell'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti commi.

1-quinquies. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato.».

2.0.9

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«**Art. 2-bis**

(Riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali).

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali previste all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di

gennaio febbraio e marzo 2024, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio febbraio e marzo 2024. Gli oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 628,62 milioni di euro per l'anno 2024.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Gli oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 41,46 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 670,08 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2.0.10

[Sironi, Trevisi, Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 2-bis.**

(Rimodulazione dei canoni per le attività sugli idrocarburi)

1. All'articolo 18, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;

h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato.»;

i) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato.».

3.1

[Di Girolamo, Sironi, Trevisi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera 0a), numero 1) dopo le parole «tenuto conto dei risultati sperimentali» aggiungere

le seguenti: «conseguiti all'esito di almeno cinque anni di funzionamento degli impianti di cui al comma 3-bis»

3.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al capoverso 0a), articolo 1, sopprimere il numero 2).

3.3

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, lettera 0a), sopprimere il numero 2)

3.4

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera 0a), numero 2), capoverso «8-bis» aggiungere, in fine, le parole: «nonché della caratterizzazione geografica, geologica, stratigrafica, tettonica, sismica ed idrogeologica delle aree interessate»;

3.5

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera 0b) inserire la seguente:

0b-bis) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «11-bis. Il permesso di ricerca non può essere rilasciato in riferimento alle aree individuate dalle regioni come inidonee all'installazione di impianti di produzione di energia geotermica»

3.6

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera b) la parola: «complessiva» è soppressa;

2) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «termici», sono inserite le seguenti: «per ciascun singolo pozzo,».

3) al comma 4-bis le parole: «nell'ambito della falda superficiale» sono sostituite dalle seguenti: «nella medesima falda acquifera».

3.7

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «Art. 16-bis» con il seguente: «Art. 16-bis - (Piano pluriennale per la promozione degli investimenti e lo sviluppo sostenibile) - 1. Ai fini del rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, l'autorità competente può chiedere al concessionario uscente di presentare, d'intesa con i comuni sede degli impianti oggetto della concessione, entro un termine stabilito dall'autorità medesima, comunque non successivo al 30 giugno 2024, un piano pluriennale di investimenti e di sviluppo sostenibile del territorio, avente a oggetto:

a) interventi di manutenzione, di miglioramento tecnologico e di efficientamento degli impianti in esercizio, anche volti alla riduzione delle emissioni;

b) interventi minerari per recuperare il declino naturale del campo geotermico;

c) interventi per la sostenibilità ambientale, comprensivi di misure volte alla tutela e al ripristino ambientale nonché alla riduzione dell'impatto paesaggistico sui territori interessati dalla concessione di coltivazione;

d) interventi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione e le attività minerarie a essi connesse ovvero per il potenziamento degli impianti esistenti;

e) misure per l'innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati dalla concessione di coltivazione.

f) la cessione, sulla base di criteri individuati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), di una quota di almeno il 35 per cento della produzione energetica a favore dei Comuni dove insistono le concessioni al fine di assicurare a questi ultimi un acquisto pluriennale ad un prezzo calmierato.».

3.8

[Irto, Basso, Fina](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 16-bis, al comma 1, aggiungere, la seguente lettera: e-bis) interventi per la realizzazione di infrastrutture per migliorare l'accessibilità e la resilienza dei territori interessati dalla concessione di coltivazione

Conseguentemente al medesimo capoverso, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del piano di investimenti di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , d'intesa con i Comuni interessati e sul cui territorio risiedono gli impianti

3.9

[Trevisi, Di Girolamo, Sironi](#)

Precluso

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 16»-bis, al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: f) interventi per la realizzazione di infrastrutture per migliorare l'accessibilità e la resilienza dei territori interessati dalla concessione di coltivazione.

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del piano di investimenti di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , d'intesa con i Comuni interessati e sul cui territorio risiedono gli impianti.

3.10

[Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso art. 16-bis, al comma 2, primo periodo, dopo le parole "L'autorità competente", aggiungere le parole ", con il coinvolgimento degli enti territoriali interessati,".

3.11

[Trevisi, Di Girolamo, Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso Art.16-bis, al comma 2, terzo periodo, dopo le parole l'autorità competente inserire le seguenti: , acquisito l'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, laddove prevista dalla normativa vigente,.

3.12

[Di Girolamo, Sironi, Trevisi](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli impianti di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 si

applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, recante «Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose».

3.13

Fregolent

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis, inserire i

seguenti:

"1-bis.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lett. f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.

1-bis.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.

1-bis.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, dovrà prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonderà sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate sui principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.

1-bis.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.2. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.6. Le regioni e le province autonome qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4 e 1-bis.5 adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter."

2. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente comma e per consentire alla Conferenza Stato-Regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-bis.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, il termine di cui al primo periodo del comma 1-*quater* dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 è posticipato di 12 mesi."

Conseguentemente alla rubrica sono aggiunte in fine le parole "e idroelettriche"

3.14

[Fregolent](#)

Precluso

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al comma 1-*sexies*, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole "31 dicembre 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2025"

b) sostituire le parole "tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" con le

seguenti: "*cinque anni dalla data di scadenza della concessione*".

Conseguentemente alla rubrica sono aggiunte in fine le parole "*e idroelettriche*"

3.15

[Fregolent](#)

Precluso

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al comma 1-*sexies*, sostituire le parole "*tre anni*" con le seguenti: "*cinque anni*".

Conseguentemente alla rubrica sono aggiunte in fine le parole "*e idroelettriche*"

3.16

[Fregolent](#)

Precluso

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al comma 1-*sexies*, sostituire le parole "*tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione*" con le seguenti: "*cinque anni dalla data di scadenza della concessione*".

Conseguentemente alla rubrica sono aggiunte in fine le parole "*e idroelettriche*"

G3.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese, con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

il decreto in esame prevede, all'articolo 3, la proroga del termine di durata delle concessioni geotermoelettriche in essere, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 e fissa, per le suddette concessioni, il termine per l'indizione della gara - ai fini di una loro riassegnazione - in due anni prima della loro scadenza, anziché in tre anni. Contestualmente, prevede la possibilità per il concessionario uscente di presentare - entro e non oltre il 30 giugno 2024 - un Piano pluriennale per la promozione degli investimenti che, se approvato dall'autorità competente, consente di rimodulare l'esercizio della

concessione, anche sotto il profilo della durata, la quale comunque non è superiore a 20 anni;

similmente a quanto previsto per le concessioni geotermiche occorrerebbe fare chiarezza sul tema delle concessioni idroelettriche;

la produzione di energia attraverso l'utilizzo delle risorse idriche, una specificità italiana, rappresenta una quota fondamentale delle fonti rinnovabili ed è necessaria ad assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

risulta pertanto fondamentale incrementare gli investimenti in tale ambito, finora continuamente rimandati, anche alla luce delle criticità causate dal cambiamento climatico,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative finalizzate ad offrire alle regioni strumenti idonei per garantire l'effettività degli investimenti da parte dei concessionari, la chiusura dei contenziosi in essere, al fine anche di prevedere la possibilità di determinare un contributo economico a carico dei titolari delle concessioni per ogni kWh di energia elettrica prodotta da destinare alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni;

ad adottare iniziative di competenza, in sede europea, volte a chiarire la disciplina relativa alle concessioni idroelettriche.

G3.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

quella «geotermica» è una forma di energia naturale che trova origine dal calore della terra e, tra le energie rinnovabili, ha un valore aggiunto che condivide soltanto con l'idroelettrico: la continuità della produzione;

nella regione Toscana la geotermia conta 34 centrali per una potenza installata di 761 megawatt. La produzione annua è di circa 5,9 miliardi di chilowattora che, complessivamente, soddisfa quasi il 30 per cento del fabbisogno energetico della regione e permette un risparmio di oltre 1 milione e 400 mila Tep e 4,1 tonnellate metriche di emissioni CO2 evitate. In questi territori la geotermia garantisce 650 occupati diretti e circa 2.000 nell'indotto e ha promosso lo sviluppo di numerose piccole e medie imprese in diversificati settori produttivi;

è comunque necessario garantire che lo sfruttamento dell'energia geotermica sia effettivamente finalizzata a promuovere la crescita dei territori interessati e non a comprometterne le vocazioni e gli indirizzi di sviluppo;

in questa direzione, al fine di evitare attività di ricerca improduttive cui non conseguono attività di coltivazione, appare fondamentale ed urgente modificare il decreto legislativo 11 febbraio 2010, numero 22, recante riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, prevedendo che il rilascio dei permessi di ricerca sia precluso nelle aree individuate dalle regioni come non idonee per l'installazione di impianti di produzione geotermica;

tale individuazione, attualmente, è stata effettuata dalla regione Toscana, da ultimo con deliberazione del Consiglio regionale 13 aprile 2021, numero 39, modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana. Revoca della deliberazione del Consiglio regionale 7 luglio 2020, numero 41. Nuova adozione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 65 del 2014;

la regione Toscana è inoltre intervenuta al fine di rendere immediatamente efficaci, anche, nella fase intercorrente tra l'adozione e l'approvazione definitiva, le disposizioni ivi contenute relative alla

programmazione regionale in materia ambientale ed energetica (articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2020, numero 73). Tale norma è stata oggetto di giudizio della Corte costituzionale (con sentenza numero 11 del 2022), che ha confermato la legittimità dell'azione regionale;

valutato che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame interviene in materia di concessioni geotermiche correlate all'esigenza di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione per il 2030 e di aumentare la sicurezza energetica nazionale, promuovendo gli investimenti nel settore;

nel corso dell'esame del provvedimento nelle commissioni competenti sono stati presentati emendamenti, sia da parte di esponenti di maggioranza che di opposizione, la cui finalità era la seguente: al fine di evitare attività di ricerca improduttive cui non conseguono attività di coltivazione il rilascio dei permessi di ricerca debba essere precluso nelle aree individuate dalle regioni come non idonee per l'installazione di impianti di produzione geotermica. Nello specifico veniva aggiunto un comma all'articolo 3 del decreto legislativo n. 22 del 2010 (quello che attualmente disciplina l'assegnazione dei permessi di ricerca) stabilendo che essi non possano essere rilasciati in riferimento alle aree individuate dalle regioni come inidonee all'installazione di impianti di produzione di energia geotermica;

tali proposte emendative non sono state approvate;

in questo contesto è utile aggiungere come su tale tematica sia stata presentata, nell'attuale Legislatura, un'apposita proposta di legge: «Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, in materia di divieto di rilascio del permesso di ricerca delle risorse geotermiche per aree inidonee all'installazione di impianti di produzione di energia geotermica» (AC numero 615);

numerosi comuni interessati da richieste di indagini geotermiche hanno sottolineato la necessità di approvare tale norma che colmerebbe un evidente vuoto normativo: l'attuale legge rischia infatti di deturpare il territorio e mortificare le peculiarità e gli autonomi indirizzi di sviluppo. Le regioni sono infatti costrette a rilasciare permessi, spesso notevolmente impattanti su paesaggio, risorse naturali e aree agricole di pregio, anche in luoghi non idonei a sostenere questo tipo di operazioni, impegna il Governo

ad emanare, nel primo provvedimento utile, una norma che modifichi il decreto legislativo n. 22 del 2010 stabilendo che i permessi di ricerca non possano essere rilasciati in aree individuate dalle regioni come inidonee all'installazione di impianti di produzione di energia geotermica.

G3.3

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996);

premessi che:

il provvedimento all'esame all'articolo 3 modifica e integra la disciplina delle concessioni geotermoelettriche. In particolare, il comma 1, lettera *a*), proroga il termine di durata delle concessioni geotermoelettriche in essere, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 (lettera *a*), n. 2) e fissa, per le suddette concessioni, il termine per l'indizione della gara - ai fini di una loro riassegnazione - in due anni prima della loro scadenza, anziché in tre anni (lettera *a*), n. 1);

il medesimo comma 1, alla lettera *b*), prevede - attraverso una nuova disciplina che viene introdotta nel decreto legislativo n. 22 del 2010 - la possibilità per il concessionario uscente di presentare - entro e non oltre il 30 giugno 2024 - un Piano pluriennale per la promozione degli investimenti che, se approvato dall'autorità competente, consente di rimodulare l'esercizio della

concessione, anche sotto il profilo della durata, la quale comunque non è superiore a 20 anni (comma 1, lettera b));

in merito alle disposizioni citate, appare auspicabile che si eviti il ricorso all'istituto della proroga e di assicurare in via prioritaria il rispetto alle regole della concorrenza,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di limitare il più possibile la proroga della durata dei rapporti concessori e di seguire, come via privilegiata, la regola della concorrenza e del mercato, optando preferibilmente per procedure ad evidenza pubbliche finalizzate alla riassegnazione delle concessioni nel

G3.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

l'articolo 3 del decreto in esame modifica e integra la disciplina delle concessioni geotermoelettriche. In particolare, è stata inserita in sede referente, con un emendamento dei relatori, la possibilità di coltivare risorse geotermiche per uso geotermoelettrico in aree termali;

tale previsione rischia di portare ad uno squilibrio di sorgenti termali con storie millenarie, mettendo a rischio serissimo le attività termali, turistiche e l'ambiente idrico pregiato;

in un momento storico in cui in Europa il sistema termale si sta ulteriormente sviluppando, anche in ottica post Covid, e gli utenti ricercano sempre più benessere, prevenzione e riabilitazione fisica nelle Terme, questa maggioranza approva una norma incompatibile con i fragili equilibri millenari delle sorgenti e dannosissima per l'economia dei Territori,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, al fine di preservare il delicato equilibrio delle sorgenti termali e le attività ad esso connesse prevedendo il divieto di coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico in aree termali.

3.0.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-*bis*, sono inseriti i seguenti: «1-*bis*.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi euro unitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-*bis*, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-*ter*, lett. f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.

1-*bis*.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.

1-*bis*.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, dovrà prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio dei comuni dove insistono le concessioni, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-*ter*. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonderà sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.

1-*bis*.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione e dei territori interessati, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-*ter*, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-*bis*, laddove, sentiti i comuni nei cui i territori insistono le concessioni, valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza,

alla data di avvio del procedimento di cui al comma 1-bis1, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.2. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al presente comma, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.6. Le regioni e le province autonome qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4 e 1-bis.5 adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter. I titolari delle concessioni idroelettriche di cui al presente articolo sono in ogni caso tenuti, a decorrere dalla data di affidamento o riassegnazione della concessione, a corrispondere annualmente un contributo economico per ogni kWh di energia elettrica prodotta da destinare alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni. L'entità del contributo è definita d'intesa tra la Regione e i Comuni nei cui territori insistono le concessioni prima dell'avvio delle procedure di cui ai commi da 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4 e 1-bis.5.».

2. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente comma e per consentire alla Conferenza Stato-Regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-bis.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, il termine di cui al primo periodo del comma 1-*quater* dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 è posticipato di 12 mesi.

3.0.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis

(Semplificazioni autorizzative per l'istallazione di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso)

1. Per la realizzazione di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici di nuova realizzazione a prescindere dalla potenza termica degli stessi, nonché per la realizzazione di

impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici già esistenti fino ad una potenza termica pari a 1 MW, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui le sonde geotermiche a servizio degli impianti si estendono, se verticali, a una profondità non superiore a 400 metri dal piano campagna.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono conseguentemente aggiornate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 30 settembre 2022."

4.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole "ambientale e territoriale", con le parole "ambientale, territoriale e paesaggistico".

4.2

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: ambientale aggiungere la seguente:, paesaggistico.

4.3

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: territoriale, aggiungere le seguenti: nonché per accelerare la conclusione dei procedimenti autorizzativi per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Conseguentemente, al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto stabilisce altresì la destinazione d'uso delle risorse di cui ai commi 1 e 2 con la finalità di rafforzare l'impegno per la decarbonizzazione dei sistemi energetici ed economici italiani promuovendo misure volte alla riduzione delle emissioni clima alteranti, tenendo conto in via prioritaria del rafforzamento degli organici della pubblica amministrazione preposti alla valutazione dei progetti di impianti a fonte rinnovabile per il rilascio dei pareri autorizzativi, della formazione di tali organici e della digitalizzazione delle piattaforme delle istanze autorizzative.

4.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: da ripartire aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza Unificata,.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: 20 kW aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per gli enti locali e le pubbliche amministrazioni,.

4.5

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: da ripartire aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza Unificata,.

4.6

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per l'anno 2024, il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 stabilisce le modalità di riparto dello stanziamento di cui al presente comma tra le regioni che abbiano provveduto con legge all'individuazione delle aree idonee entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024.

b) *sopprimere i commi 3, 4 e 5.*

4.7

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Per gli anni dal 2024 al 2027 è istituito un contributo temporaneo per la transizione energetica, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica da fonte non rinnovabile, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00.

1-ter. Il contributo di cui al comma 2-bis è determinato applicando un'aliquota pari allo 0,5% per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso. L'ammontare del contributo, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso.

1-quater. Il contributo dovuto, determinato ai sensi del comma 2-ter, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno dell'anno in corso.

1-quinquies. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

4.8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con particolare riferimento:

a) alla necessità di assicurare un equilibrato sviluppo delle rinnovabili nel territorio, anche attraverso l'individuazione delle superfici ed aree compromesse, delle aree abbandonate, delle aree marginali, dei terreni improduttivi;

b) allo sviluppo del *carbon farming* in agricoltura.

4.9

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

4.10

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

4.11

[Fregolent](#)

Precluso

Il sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono destinate, al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE), risorse pari a 145 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 145 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032. Le risorse di cui al primo periodo, al netto degli oneri necessari per la copertura dei costi della convenzione di cui al comma 3, sono versate dal GSE all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1."

4.12

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Si apportano le seguenti modificazioni:

1) Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «i titolari» fino alla fine del comma con le seguenti: «all'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'articolo 22, comma 1» sono soppresse;

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'articolo 22, comma 1, l'imposta di cui al comma 1 è pari al 10 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio del 2025 è pari al 20 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2026 è pari al 30 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2027 è pari al 40 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2028 è pari al 50 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2029 è pari al 60 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2030 è pari al 70 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2031 è pari all'80 per cento dell'aliquota ordinaria e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2032 è pari al 90 per cento dell'aliquota ordinaria.»

2) sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Le maggiori risorse derivanti dall'attuazione del comma 2 sono versate al fondo di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività necessarie all'operatività delle misure di cui al medesimo comma 1 e del comma 2 ad opera del GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il GSE definisce e pubblica sul proprio sito internet istituzionale i flussi informativi che la società Terna S.p.A., sulla base delle informazioni contenute nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (GAUDI), è tenuta a trasmettere al Gestore medesimo in relazione agli impianti di produzione di cui al comma 2. Alla copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al primo periodo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per il 2024 a valere sulle risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto tra le regioni delle risorse di cui ai commi 1 e 2, tenendo conto, in via prioritaria, del livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti di cui al comma 2 del presente articolo. Per l'anno 2024, il decreto di cui al primo periodo stabilisce le modalità di riparto dello stanziamento di cui al comma 1 tra le regioni che abbiano provveduto con legge all'individuazione delle aree idonee entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024.

4.13

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: i titolari *fino alla fine del comma con le seguenti:* è esteso anche all'anno 2024 il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

b) sostituire i commi da 3 a 5 con i seguenti:

3. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.

L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

4. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione da energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

5. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 3, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

c) . Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

d) Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà,

nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

e). Le attività necessarie all'operatività delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono affidate al GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il GSE definisce e pubblica sul proprio sito internet istituzionale i flussi informativi che la società Terna S.p.A., sulla base delle informazioni contenute nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (GAUDÌ), è tenuta a trasmettere al Gestore medesimo in relazione agli impianti di produzione di cui al comma 2. Alla copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al primo periodo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per il 2024 a valere sulle risorse derivanti dall'attuazione del comma 2.

d) Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto tra le regioni delle risorse di cui ai commi 1 e 2, tenendo conto, in via prioritaria, del livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti di cui al comma 2 del presente articolo. Per l'anno 2024, il decreto di cui al primo periodo stabilisce le modalità di riparto dello stanziamento di cui al comma 1 tra le regioni che abbiano provveduto con legge all'individuazione delle aree idonee entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024.

e) *sostituire la rubrica con la seguente:* Disposizioni in materia di incentivazione a ospitare impianti a fonti rinnovabili da parte delle regioni.

4.14

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al presente articolo *con le seguenti:* della presenza di centrali elettriche a carbone per accompagnare il necessario *phase out* e la riconversione industriale ed energetica.

4.15

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il decreto di cui al primo periodo, stabilisce i criteri generali per la destinazione delle risorse di cui al comma 1 dando priorità alle attività finalizzate alla transizione giusta, alla formazione professionale sui lavori green e allo sviluppo di Comunità Energetiche Rinnovabili finalizzate al raggiungimento di finalità solidali e al contrasto della povertà energetica."

4.16

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attuazione del presente articolo e del concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, all'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera *c-quater*) è aggiunta la seguente: «*c-quinquies*) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le aree con la qualifica di «terreno fabbricabile» in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, per le quali manchi l'approvazione della regione e l'adozione di strumenti attuativi del medesimo.».

4.17

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 92 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le lettere a) e b) sono soppresse. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 416 milioni per l'anno 2025 e 208 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 416 milioni per l'anno 2025 e 218 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026.

4.18

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni previste dal presente comma, si applicano anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili promosse nell'ambito delle Zone Economiche Speciali di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.»».

4.19

[Fregolent](#)

Precluso

dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli impianti alimentati a fonte rinnovabile, ivi incluse le relative opere connesse, previsti di cui all'Allegato I-bis alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, l'Autorità competente in materia di autorizzazione unica di cui all'art.12 del D.Lgs.387/2003 avvia il procedimento, su istanza del proponente, anche in assenza del progetto, redatto e validato dal gestore di rete competente, dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete. Resta fermo l'obbligo per il proponente di allegare alla domanda di autorizzazione una proposta di soluzione progettuale dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete, elaborata in coerenza con il preventivo per la connessione predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente. L'efficacia del provvedimento autorizzativo di cui all'art.12 del D. Lgs.387/2003 resta subordinata alla conferma della positiva valutazione del gestore della rete competente in merito alla proposta di soluzione progettuale presentata dal proponente. Ferme restando, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora il competente gestore della rete evidenzi al proponente la necessità di apportare delle modifiche alla soluzione progettuale proposta, l'Autorità competente in materia di autorizzazione unica, su istanza del proponente, provvede alla valutazione in merito all'entità di tali modifiche entro il termine perentorio di 30 giorni, comunicando l'esito al proponente. In caso di modifiche ritenute non sostanziali il provvedimento è aggiornato entro il termine perentorio di 15 giorni. Il procedimento di approvazione di varianti ritenute sostanziali, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, si conclude nel termine perentorio di 60 giorni."

G4.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

l'articolo 4 reca diverse disposizioni volte ad incentivare le regioni ad adottare misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, istituendo un apposito fondo e prevedendo una serie di misure funzionali alle suddette finalità;

in particolare, il comma 4 del citato articolo demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la definizione delle modalità e dei criteri di riparto tra le regioni delle risorse considerando, a tale fine, come prioritari il livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata, nonché dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriali degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW;

tale previsione non tiene nella debita considerazione le specificità regionali e, in particolare, la presenza di centrali elettriche a carbone,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a includere tra i criteri di riparto delle risorse tra le regioni delle risorse di cui all'articolo 4 quello della presenza di centrali elettriche a carbone al fine di accompagnare il necessario *phase out* e la riconversione industriale ed energetica.

G4.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto legislativo n. 199 del 2021 reca, all'articolo 20, una disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili; prevede poi, all'articolo 22, semplificazioni amministrative in relazione agli impianti ivi localizzati;

alla luce dei numerosi impegni che si stanno delineando per le regioni risulta opportuno individuare con maggiore precisione la definizione delle aree idonee all'insediamento di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili oltre alla necessità di acquisire dati e supporti indispensabili sia per accelerare lo sviluppo delle rinnovabili, sia per garantire un equilibrato inserimento nel territorio e soprattutto nelle aree agricole;

occorre procedere rapidamente nell'identificazione delle superfici ed aree compromesse, aree

abbandonate, aree marginali, terreni improduttivi, in modo da assicurare priorità nel loro utilizzo;

risulta opportuno conoscere l'ammontare delle superfici non agricole a livello regionale, nonché delle superfici delle altre aree utilizzabili (bacini artificiali di accumulo idrico e da canali artificiali per la difesa idraulica del territorio, le superfici e le aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali quali, a titolo di esempio, aree non classificate, sottoposte ad attività abusive, terreni improduttivi, miniere e cave, discariche, aree contaminate, ex aree militari). Ciò permetterebbe di guidare in modo più coerente lo sviluppo dei grandi impianti utilizzando prioritariamente le aree non agricole;

l'articolo 4 del decreto in esame reca diverse disposizioni volte ad incentivare le regioni ad adottare misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, istituendo un apposito fondo e prevedendo una serie di misure funzionali alle suddette finalità,

impegna il Governo

ad assumere iniziative tese ad assicurare un equilibrato sviluppo delle rinnovabili nel territorio, anche attraverso l'individuazione delle superfici ed aree compromesse, delle aree abbandonate, delle aree marginali, dei terreni improduttivi.

4.0.1

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis

(Contributi ai Comuni per spese in materia di bonifica in situ di acque di falda contaminate da cromo esavalente).

1. Al fine di approfondire e individuare le migliori soluzioni ambientalmente compatibili, a basso costo e replicabili su scala industriale, per la bonifica in situ di acque di falda contaminate da cromo esavalente, tramite tecnologie di biorisanamento basate sul metabolismo microbico, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito, in via sperimentale e per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un fondo denominato «Fondo biorisanamento acque sotterranee» con dotazione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2024 e 90 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il Fondo di cui al primo periodo è finalizzato a riconoscere, fino ad esaurimento delle risorse, un contributo ai Comuni per le spese sostenute per la bonifica dei suoli e delle acque contaminate da cromo esavalente attraverso la tecnologia del biorisanamento.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

4.0.2

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure urgenti in materia di comunità energetiche).

1. All'articolo 5, comma 1, lettera e), del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281» sono sostituite dalle seguenti: «alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

2. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché interventi destinati alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

4.0.3

[Sironi, Trevisi, Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis.

(Misure urgenti in materia di BACS).

1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione dei consumi domestici, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal *Green Deal* europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato ad incrementare le risorse previste dalla normativa vigente per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 88 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

4.0.4

[Trevisi, Di Girolamo, Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure per l'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica).

1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione della spesa pubblica per i consumi, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal *Green deal* europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato all'erogazione di contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico mediante ricorso a interventi di domotica e di building automation dell'illuminazione pubblica ovvero dei pubblici edifici.

2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità operative e i termini per la presentazione dei progetti, le attività finanziabili, nonché l'ammontare del contributo erogabile a ciascun richiedente.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.0.5

[Fregolent](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 4-0.bis *(Semplificazioni in materia di procedimenti di valutazione ambientale)*

1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le

seguenti modifiche:

a) al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole *«deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6- bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti»* con le seguenti: *«sono considerate prioritarie, in ordine decrescente, le seguenti tipologie di progetti: progetti eolici offshore; progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti; interventi di modifica, anche sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di energia eolica e solare; impianti di rigassificazione; impianti di stoccaggio; gasdotti; metanodotti; impianti geotermici; impianti idroelettrici; progetti fotovoltaici e agrivoltaici, di potenza nominale pari almeno a 50 MW; progetti eolici onshore di potenza nominale pari almeno a 70 MW»;*

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: *«1-bis. Ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima da considerare prioritari ai sensi del comma 1 e affidati alla Commissione PNRR-PNIEC di cui al comma 2-bis è riservata la quota di due terzi delle trattazioni; nell'ambito di ciascuna quota l'ordine è definito, per ciascuna tipologia, sulla base della data di perfezionamento della procedibilità. I progetti diversi da quelli di cui al comma 1 sono trattati in ordine cronologico sulla base della data di perfezionamento della procedibilità ai sensi dell'articolo 23, comma 4. Le tipologie e le quote dei progetti prioritari di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno. I criteri di priorità di cui al comma 1 si applicano anche al Ministero della Cultura e alla competente Soprintendenza ai fini della definizione dell'ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale»;*

c) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Sino alla scadenza del relativo triennio, nella Commissione di cui al presente comma può essere nominato un terzo Coordinatore in aggiunta ai due già previsti dal decreto del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 2 settembre 2021, n. 361.»;*

d) dopo il comma 2-octies è aggiunto il seguente: *«2-nonies. Ove sussistano ragioni di efficacia e buon andamento dell'amministrazione, con ordine del Presidente della Commissione tecnica VIA-VAS e della Commissione PNRRPNIEC, previo parere del Comitato di coordinamento, può essere disposta l'assegnazione alla Commissione tecnica VIA-VAS di specifiche tipologie progettuali in deroga ai criteri di ripartizione di cui al comma 2-bis.»*

4.0.6

[Fregolent](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 4-0.bis (*Semplificazioni in materia di procedimenti di valutazione ambientale strategica*)

1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 6, comma 6, lett. b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole *«del presente decreto,»* aggiungere le seguenti: *«ivi inclusi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonte eolica o solare».*

4.0.7

[Turco](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli obiettivi di efficientamento energetico, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute fino al 31 dicembre 2026 per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a), b), c) e d)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera *h)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nella misura del 90 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d), e) e f)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

2. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse di cui al comma 11-bis, sono individuate le forme di copertura finanziaria ai fini della realizzazione dell'intervento, anche nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui sono titolari regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ed è indicato il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario.

4.0.8

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazioni autorizzative per le modifiche non sostanziali delle opere di rete di impianti rinnovabili)

1. Gli interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili esistenti e le variazioni dei progetti autorizzati, ovvero già oggetto di valutazioni ambientali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, consistenti in modifiche della soluzione di connessione ovvero delle opere di connessione alla rete, non sono considerati sostanziali e non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4 dell'art. 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, purché gli interventi e le opere oggetto del progetto di modifica:

a) non siano ricompresi tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) non ricadano nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quelle incluse nella Rete Natura 2000, nelle aree sottoposte a tutela culturale, paesaggistica o archeologica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né nei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

2. Le condizioni di cui alle lettere *a) e b)* del precedente comma non si applicano in caso di modifiche inerenti alla realizzazione di cavidotti e di tubazioni interrati, ovvero ancorati ad infrastrutture esistenti, e delle aree temporanee di cantiere. Resta fermo l'obbligo, per l'installazione di tubazioni o cavidotti interrati ricadenti nelle aree di interesse archeologico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di ricorrere a tecnologie e metodologie *no-dig* a limitato impatto ambientale.

4.0.9

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis.

(Obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte solare nei parcheggi all'aperto)

1. Al fine di accelerare il conseguimento degli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2 stabiliti dal PNIEC, a decorrere dal 1° gennaio 2024 i parcheggi all'aperto con una superficie superiore a 1.500 m2 hanno l'obbligo di installare tettoie o pensiline di altezza non inferiore a tre metri dotate di sistemi di schermatura che integrino dispositivi di produzione di energia solare termica o fotovoltaica, almeno nella misura pari alla metà della superficie complessiva adibita alla sosta di autovetture o motoveicoli.
2. Nel calcolo della superficie del parcheggio di cui al comma 1, non si computano le aree riservate alla sosta degli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, del D.Lgs. 285 del 1992 con esclusione degli autoveicoli di cui alla lettera a).
3. Sono assoggettati all'obbligo di cui al comma 1, i gestori:
 - a) dei parcheggi esistenti alla data del 31 agosto 2024;
 - b) dei parcheggi per i quali la domanda di titolo autorizzativo edilizio è stata presentata prima del 31 agosto 2024;
 - c) dei nuovi parcheggi all'aperto per i quali la richiesta di autorizzazione è stata presentata dopo il 31 agosto 2024;
4. I gestori dei parcheggi di cui al comma 3, lett. a) hanno l'obbligo di conformarsi alle disposizioni della presente legge entro 3 anni dalla sua entrata in vigore. Un termine supplementare può tuttavia essere concesso dal Comune nel cui territorio si trova il parcheggio, quando il gestore del parcheggio sia in grado di comprovare di avere adottato ogni misura necessaria per adempiere ai suddetti obblighi entro i termini di cui al primo periodo, ma di non averli potuti rispettare per cause a lui non imputabili.
5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, i gestori:
 - a) dei parcheggi ombreggiati da alberi per almeno metà della loro superficie complessiva;
 - b) dei parcheggi nell'ambito che insistono su aree vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
6. Per gli interventi di installazione delle tettoie o delle pensiline di cui al comma 1, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute per un importo complessivo non superiore a 80.000 euro per ciascun beneficiario, utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7. Ai fini di cui al comma 6, è autorizzata la spesa di 85 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta.
8. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici delle tettoie o pensiline di cui al comma 1, i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 6, l'autorità preposta ad irrogare le sanzioni di cui al comma 9, nonché i controlli di sicurezza da effettuare sugli impianti.
9. L'inosservanza dell'obbligo previsto dal presente articolo, comporta una sanzione pecuniaria parametrata all'infrazione per ogni anno e fino al raggiungimento della conformità fino a un massimo di 10.000 euro se il parcheggio ha una superficie inferiore a 3.000 m2, e di 20.000 euro se il parcheggio ha una superficie pari o superiore a 3.000 m2.
10. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 85 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.0.10

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

"Art. 4-novies

(Semplificazioni in materia di procedimenti di valutazione ambientale strategica)

1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 6, comma 6, lett. b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «del presente decreto,», sono aggiunte le seguenti: «ivi inclusi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonte eolica o solare».

4-bis.0.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.1

(Disposizioni in materia di semplificazioni autorizzative per le modifiche non sostanziali delle opere di rete di impianti rinnovabili).

1. Gli interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili esistenti e le variazioni dei progetti autorizzati, ovvero già oggetto di valutazioni ambientali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, consistenti, a prescindere dalla potenza ovvero dalla taglia di impianto risultante a seguito dell'intervento, in modifiche della soluzione di connessione ovvero delle opere di connessione alla rete, non sono considerati sostanziali e non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, purché gli interventi e le opere oggetto del progetto di modifica:

a) non siano ricompresi tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) non ricadano nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quelle incluse nella Rete Natura 2000, nelle aree sottoposte a tutela culturale, paesaggistica o archeologica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né nei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

4-bis.0.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.1

(Semplificazioni in materia di procedimenti di valutazione ambientale)

1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, quinto periodo, le parole: «deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata

prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-*bis*) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti» sono sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie, in ordine decrescente, le seguenti tipologie di progetti: progetti eolici *offshore*; progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-*bis*) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti; interventi di modifica, anche sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di energia eolica e solare; impianti di rigassificazione; impianti di stoccaggio; gasdotti; metanodotti; impianti geotermici; impianti idroelettrici; progetti fotovoltaici e agrivoltaici, di potenza nominale pari almeno a 50 MW; progetti eolici *onshore* di potenza nominale pari almeno a 70 MW»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima da considerare prioritari ai sensi del comma 1 e affidati alla Commissione PNRR-PNIEC di cui al comma 2-*bis* è riservata la quota di due terzi delle trattazioni; nell'ambito di ciascuna quota l'ordine è definito, per ciascuna tipologia, sulla base della data di perfezionamento della procedibilità. I progetti diversi da quelli di cui al comma 1 sono trattati in ordine cronologico sulla base della data di perfezionamento della procedibilità ai sensi dell'articolo 23, comma 4. Le tipologie e le quote dei progetti prioritari di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno. I criteri di priorità di cui al comma 1 si applicano anche al Ministero della Cultura e alla competente Soprintendenza ai fini della definizione dell'ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale»;

c) al comma 2-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sino alla scadenza del relativo triennio, nella Commissione di cui al presente comma può essere nominato un terzo Coordinatore in aggiunta ai due già previsti dal decreto del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 2 settembre 2021, n. 361»;

d) dopo il comma 2-*octies* è aggiunto il seguente: «2-*novies*. Ove sussistano ragioni di efficacia e buon andamento dell'amministrazione, con ordine del Presidente della Commissione tecnica VIA-VAS e della Commissione PNRR-PNIEC, previo parere del Comitato di coordinamento, può essere disposta l'assegnazione alla Commissione tecnica VIA-VAS di specifiche tipologie progettuali in deroga ai criteri di ripartizione di cui al comma 2-*bis*.».

4-ter.1

[Irto, Basso, Fina](#)

Precluso

*Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente: "b-*bis*) all'articolo 39, comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; energia elettrica da fonti rinnovabili immesse in consumo nel settore dei trasporti. L'elettricità fornita nel trasporto stradale e ferroviario è conteggiata nel rispetto dei criteri di cui al comma 9, delle modalità di cui al comma 10 e in attuazione del comma 4 dell'articolo 25 della Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023.»;*

G4-quinquies.1

[Irto, Basso, Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

è all'esame dell'Aula il disegno di legge AC 1606, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

tra le questioni che purtroppo non hanno trovato soluzione, poiché inerente ad eventi sismici e

non alluvionali, vi è quella riguardante il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione di alcuni territori, come quelli delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del comune di Perugia, che furono colpiti da gravi eventi sismici il 9 marzo del 2023;

a seguito di tali eventi, il 6 aprile del 2023 con delibera del Consiglio dei ministri è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in questi territori per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari, e sono stati stanziati euro 3.750.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018 per finanziare interventi di assistenza alla popolazione nonché di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche nei centri interessati;

tali fondi sono stati successivamente integrati per 414.100 euro - a valere sempre sul Fondo per le emergenze nazionali - con la delibera del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2023, al fine di completare l'attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento;

tuttavia, trascorsi quasi dieci mesi dai citati eventi, è evidente che le frazioni sopra citate stentano ancora a recuperare pienamente i gravi danni economici e sociali subiti, mentre le risorse sin qui stanziare sono palesemente insufficienti se si considera ad esempio che nel solo territorio di Pierantonio risultò inagibile ben il 90 per cento delle case,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile volta a reperire tutte le risorse necessarie per assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del comune di Perugia colpiti da eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023, nonché a prevedere quanto prima l'inserimento nell'allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 anche delle frazioni sopra citate colpite dal terremoto del 2023, al fine di semplificare, velocizzare e garantire una rapida ricostruzione delle zone colpite.

4-sexies.0.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:

«Art. 4-sexies.1

(Disposizioni urgenti relative alla valutazione ambientale di progetti rinnovabili)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, in caso di progetti alimentati a fonti rinnovabili tra loro interferenti, l'ordine di precedenza della valutazione delle istanze è esclusivamente quello cronologico, sulla base della anteriorità della data di procedibilità delle domande presentate. Ai fini dell'applicazione del presente comma, sono considerati interferenti:

a) i progetti eolici limitrofi per i quali non vengono rispettate, per uno o più aerogeneratori, le distanze minime previste dall'art.3.2 lettera n) dell'Allegato 4 al D.M. 10 settembre 2010;

b) i progetti fotovoltaici, ovvero agrivoltaici, e i progetti eolici limitrofi per i quali, la distanza tra il centro di uno o più aerogeneratori e il perimetro della recinzione dei progetti fotovoltaici, ovvero agrivoltaici, risulti inferiore all'altezza massima, comprensiva del rotore, dell'aerogeneratore considerato.

1-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano anche alle istanze di valutazione ambientale presentate in data antecedente al 10 dicembre 2023 ad esclusione di quelle considerate procedibili e per le quali, la Commissione di cui al comma 1, ovvero quella di cui al comma 2-bis,

abbia già formalizzato richiesta di integrazioni ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte Seconda del presente decreto.».

4-octies.0.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 4-octies, aggiungere il seguente:

«**Art. 4-novies**

(Misure per incentivare la diffusione di impianti solari fotovoltaici per le PMI)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1055, sono aggiunti i seguenti:

«1055-bis. Alle piccole e medie imprese come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che effettuano spese per l'acquisto e l'installazione di impianti solari fotovoltaici e connessi alla rete elettrica su edifici dalle stesse adibiti ad attività commerciali, agricole, industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici stessi, il credito di imposta è riconosciuto nella misura di cui al comma 1055-quinquies.

1055-ter. Il credito di imposta di cui al comma 1055-bis spetta anche per le spese sostenute per la realizzazione di audit energetici funzionali all'individuazione delle caratteristiche energetiche dell'impresa, la rimozione dell'amianto e per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica integrati agli impianti.

1055-quater. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-bis e 1055-ter spetta per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2026, ovvero entro il 31 dicembre 2026, a condizione che entro la data del 30 giugno 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

1055-quinquies. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-bis e 1055-ter si applica nel limite massimo di costi ammissibili complessivi pari a 2 milioni di euro e secondo le seguenti aliquote:

1) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile fino a 50 kW, l'aliquota è pari all'80 per cento della spesa complessiva sostenuta;

2) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 51 a 100 kW, l'aliquota è pari all'65 per cento della spesa complessiva sostenuta;

3) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 101 a 200 kW, l'aliquota è pari all'50 per cento della spesa complessiva sostenuta.

1055-sexies. In relazione agli investimenti previsti dai commi 1055-bis e 1055-ter, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche definite entro il 31 dicembre 2023 dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

1055-septies. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-bis e 1055-ter è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.»

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.

3. Per le finalità di cui ai precedenti commi da 248-bis a 248-quater è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione

degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis'.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

5.1

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "bioliquidi sostenibili", aggiungere le parole "diversi da quelli prodotti da colture alimentari,"

5.3

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: e i cui impianti siano già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: e i cui impianti entrano in esercizio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Con riferimento ai soli impianti connessi a siti produttivi, per i quali il rispetto delle forniture energetiche, anche in assetto di autoproduzione e con finalità di decarbonizzazione e transizione energetica, è incompatibile con il meccanismo di cui al primo periodo, si applicano meccanismi di sostegno alla produzione definiti sulla base dei criteri di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

5.5

[Fregolent](#)

Precluso

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:

"Con riferimento ai soli impianti connessi a siti produttivi, per i quali il rispetto delle forniture energetiche, anche in assetto di autoproduzione e con finalità di decarbonizzazione e transizione energetica, sarebbe incompatibile con il meccanismo di cui al primo periodo, si applicano meccanismi di sostegno alla produzione definiti sulla base dei criteri di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28."

5.6

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

G5.1

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996)

premesso che:

il provvedimento in esame, tra le varie tematiche, avrebbe, tra le sue finalità quelle di misure volte alla riduzione dell'uso dell'energia e alla riduzione degli agenti inquinanti nell'ambiente;

come è noto abbassare i limiti di velocità non aiuta soltanto a ridurre il rischio di incidenti, ma riduce anche le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera: come sostenuto all'interno dello studio dell'Agenzia europea per l'ambiente (Aea), secondo la quale, in una situazione di guida con continue piccole accelerazioni e frenate, potrebbe ridurre il consumo di carburante del 12 per cento per i diesel e, addirittura, del 18 per cento per i veicoli a benzina. Complessivamente, il settore trasporti incide per quasi il 20 per cento sulle emissioni climalteranti dell'Unione europea e il trasporto su strada, cioè quello interessato dai limiti di velocità, è proprio quello che incide maggiormente (94 per cento) per quanto riguarda la produzione di CO₂ dell'intero settore, e rappresenta oltre il 18 per cento del totale delle emissioni dell'Unione europea a 27;

considerato che:

con il decreto 22 dicembre 2022, recante «Piano di riparto delle risorse destinate alla progettazione ed alla realizzazione di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni», il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha destinato contributi statali per la realizzazione di interventi, volti alla progettazione di interventi efficaci per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni. In particolare, possono essere effettuati in tal senso interventi volti a azioni di moderazione del traffico con l'implementazione di «zone 30» e «isole ambientali» con l'introduzione di elementi di *traffic calming* per mitigare le differenze di velocità esistenti tra pedoni e traffico motorizzato;

molti comuni italiani hanno accolto l'opportunità di tali investimenti e, nell'ambito dei propri piani urbani di mobilità sostenibile, intendono estendere le aree in cui è prevista la circolazione per tutti i mezzi privati e pubblici sotto i 30 km/h. In particolare la città di Bologna è la prima grande città italiana a diventare Città 30,

impegna il Governo

a continuare a sostenere, anche con maggiori risorse rispetto a quelle già previste nel 2022, le zone «30» con l'introduzione di elementi di *traffic calming* per mitigare le differenze di velocità esistenti tra pedoni e traffico motorizzato.

5-bis.0.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

(Misure volte a garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione)

1. All'articolo 46, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018 per i quali il biometano prodotto non può essere immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi ed è oggetto di contratti di fornitura di biometano nel settore dei trasporti, le garanzie di origine sono emesse in favore della prima controparte della catena di consegna con la quale il produttore abbia stipulato un contratto di fornitura per l'immissione del biometano nel settore trasporti.».

6.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: condensazione ad aria aggiungere le seguenti: o di torri di raffreddamento

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 1, primo periodo:*

1) *dopo le parole: sistemi di raffreddamento ad acqua, aggiungere le seguenti: anche in ciclo aperto;*

2) *dopo le parole: all'interno delle centrali esistenti aggiungere le seguenti: o in prossimità delle relative opere di captazione;*

b) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: siano realizzati in sostituzione di volumi esistenti con le seguenti: non comportino un incremento superiore al 10% dei volumi esistenti.*

6.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: circuito di condensazione aggiungere la seguente: esclusivamente

6.3

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguente parole: costituisce modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55,.*

b) *Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.*

6.0.1

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis.

(Credito di imposta per la sostituzione di apparecchiature di refrigerazione commerciale altamente inquinanti)

1. Per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ambiente, di transizione energetica e di sviluppo sostenibile di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM/2019/640, a beneficio delle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, è riconosciuto un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura dell'80 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 50.000 euro e nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro e può essere ceduto dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari ovvero assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate.

2. Sono ammissibili al credito di imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per gli interventi di sostituzione di impianti esistenti che abbiano un potenziale di riscaldamento globale di valore maggiore a 1500 ovvero quegli impianti refrigeranti maggiormente impattanti sul clima che utilizzano i refrigeranti R404A, R507A, R410A, R407C o R407F con nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale che impieghino refrigeranti a base naturale, quali l'anidride carbonica (R744, CO₂) e il propano (R290).

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione delle apparecchiature di cui al comma 1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui dai comma 1 a 3.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

7.1

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

7.2

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo

7.3

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

"0a) all'articolo 2, dopo il comma 1-*bis*, aggiungere il seguente:

«1-*ter*. È vietato lo stoccaggio geologico di CO₂ all'interno di siti di interesse comunitario, e aree ricomprese nelle zone speciali di conservazione (ZSC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS) della rete europea Natura 2000, come individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli".».

7.4

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

"0a) all'articolo 2, dopo il comma 1-*bis*, aggiungere il seguente:

«1-*ter*. È vietato lo stoccaggio geologico di CO₂ all'interno delle aree protette»"

7.5

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: e autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO2 ai sensi del presente decreto.

7.6

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: L'autorizzazione di cui al comma 1 ha una durata massima di tre anni, prorogabile per un periodo non superiore ad un anno in caso di impossibilità oggettiva e motivata di portare a compimento la sperimentazione.

7.7

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, alinea, dopo le parole: terzo periodo, aggiungere le seguenti: , e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 del regolamento UE 2020/852,.

7.8

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera e), dopo la parola: l'ambiente aggiungere le seguenti: la biodiversità, gli ecosistemi naturali.; al medesimo comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, alla lettera f), dopo la parola: condotte aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7.9

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera g) sopprimere le parole da: fatta eccezione fino alla fine della lettera, al medesimo comma 1, capoverso «Art. 11-bis»:

b)) al comma 5, sopprimere il secondo periodo;

c)) al comma 11, sopprimere le parole: «, fatta eccezione per l'articolo 13, comma 1, lettera r).»

7.10

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-bis», sopprimere il comma 6.

7.11

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-bis», sopprimere il comma 10.

7.12

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso " 11- ter" lettera g), numero 2), "capoverso "8" dopo la parola: presentata, aggiungere le seguenti: in base a criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottarsi entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della legge di

conversione del presente decreto.

7.13

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 11-ter" lettera i), al comma 2-bis, sostituire le parole: «all'uno per mille» con le seguenti: «al cinque per mille».

7.14

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, alinea, sopprimere le parole da: , anche avvalendosi fino a: stoccaggio di CO₂, al medesimo comma 3, sopprimere la lettera f).

7.15

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 3, lettera e), le parole "e termoelettrico", sono soppresse.

7.16

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: , e termoelettrico.

7.17

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: «e termoelettrico».

7.18

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Sopprimere il comma 5.

G7.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 ° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza

prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

l'articolo 7 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 162 del 2011 in materia di cattura e stoccaggio della CO₂ (Carbon Capture and Storage - CCS), specificando alcuni aspetti rilevanti e propedeutici per il rilascio di licenze o autorizzazioni allo stoccaggio di CO₂;

l'obiettivo della norma, come indicato al comma 3 del medesimo articolo, è quello di fornire quanto prima alle imprese con processi cosiddetti «*Hard To Abate*» ed al settore termoelettrico a gas strumenti efficaci ed efficienti di decarbonizzazione dei loro processi produttivi mettendole al riparo dal rischio di un aumento dei costi di produzione con connesse problematiche di competitività,

impegna il Governo

al fine di scongiurare il rischio che la tecnologia CCS venga utilizzata per mantenere lo *status quo* nell'ambito dei necessari processi di riconversione ecologica delle attività industriali, a limitare la platea di potenziali fruitori del CCS ai soli settori «*hard to abate*».

7.0.1

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 7-bis.**

(Disposizioni per il monitoraggio degli impianti di iniezione e del complesso di stoccaggio geologico di CO₂)

1. All'articolo 144, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4-*bis*, è aggiunto il seguente: «4-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 4-*bis*, i titolari delle concessioni di coltivazione autorizzati a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO₂ sono tenuti a comunicare, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai medesimi soggetti di cui al comma 4-*bis*, i dati e le informazioni derivanti dal monitoraggio costante degli impianti di iniezione e del complesso di stoccaggio, ivi comprese le informazioni sulla tecnologia di monitoraggio utilizzata, al fine di prevenire il pericolo di migrazioni e fuoriuscite del biossido di carbonio ed evitare eventuali danni per la salute umana o per l'ambiente».

8.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: "in almeno due porti del Mezzogiorno", con le parole: "nei porti italiani, e prioritariamente in quelli del Mezzogiorno,".

8.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "piattaforme galleggianti" aggiungere le parole ", sia per la turbina eolica e sia per la stazione elettrica,"

8.3

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: piattaforme galleggianti aggiungere le seguenti: , sia per la turbina eolica che per la stazione elettrica,

8.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: profili attinenti alla sicurezza della navigazione aggiungere le seguenti: e gli enti locali interessati,

8.5

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: profili attinenti alla sicurezza della navigazione aggiungere le seguenti: e gli enti locali interessati,

8.6

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "politiche del mare", aggiungere le parole: ", i comuni interessati,".

8.7

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ", nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente", con le parole: ", nell'ambito delle risorse di cui al successivo articolo. Quale contributo al finanziamento degli interventi infrastrutturali, sono stanziati 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, alla cui copertura si provvede per 30 milioni per ciascun anno del biennio 2024-2025 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e per ulteriori 30 milioni annui a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

8.8

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Per garantire la uniformità normativa sull'intero territorio nazionale e sostenere l'adeguamento infrastrutturale necessario al raggiungimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, è istituito un tavolo interministeriale di coordinamento presso la presidenza del Consiglio dei ministri di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei seguenti ministeri: dell'ambiente e della sicurezza energetica, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, della protezione civile e le politiche del mare, delle imprese e del made in Italy. Al tavolo partecipano i rappresentanti delle regioni territorialmente competenti, della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale nonché delle associazioni maggiormente rappresentative interessate allo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti di cui al presente articolo. Il tavolo è presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del Tavolo interministeriale non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati."

8.9

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-quater. In considerazione della necessità di incrementare la produzione di energia da fonti

rinnovabili e delle esigenze di sicurezza energetica nazionale, l'individuazione delle aree demaniali e i relativi interventi infrastrutturali di cui al presente articolo, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti."

G8.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 ° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

l'eolico *offshore* è fondamentale per la completa decarbonizzazione del nostro sistema elettrico. Dal nuovo PNIEC, presentato dal Ministro Pichetto Fratin, l'obiettivo al 2030 è di 2,1 GW ma, ad oggi c'è però soltanto un impianto eolico *offshore* funzionante, al largo di Taranto, da 30 MW;

ci sono zone d'Italia, come l'Alto Adriatico che godono di bassi fondali, che rendono strategici impianti eolici a fondazione fissa, come Agnes, l'*hub* rinnovabile localizzato oltre le 12 miglia dalla costa che integra in maniera sinergica 700 MW di capacità installata distribuita su due impianti eolici con fondazioni fisse e un impianto fotovoltaico galleggiante, supportati da 60 MW di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno verde a terra e 50 MW di sistemi per lo stoccaggio di energia elettrica attraverso batterie. Si tratta di quasi un GW di capacità installata, 1A degli obiettivi PNIEC al 2030;

i progetti (fissi o galleggianti), che per scelta tecnologica non necessitano di alcun ampliamento dei porti italiani, dovrebbero godere di una corsia preferenziale accelerata nell'ambito delle procedure autorizzate, affinché possano essere realizzati immediatamente;

in sostanza, i progetti che a causa di fattori tecnologici e/o logistici richiedono un orizzonte temporale minore di realizzazione, è giusto che beneficino di un'accelerazione dal punto di vista autorizzativo, a prescindere dal tipo di fondazioni, fisse o galleggianti. Così facendo si potrà garantire uno sviluppo più veloce e graduale degli impianti eolici in mare nello stato italiano, evitando che i progetti di più rapida realizzazione subiscano rallentamenti non necessari, legati agli adeguamenti infrastrutturali che un altro gruppo di progetti richiedono,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a prevedere che, nell'ambito delle procedure autorizzative, in particolare in sede di Valutazione di

Impatto Ambientale e Autorizzazione Unica, sia assegnata una priorità di trattazione ai progetti la cui realizzazione non sia subordinata al completamento delle misure previste dall'articolo 8 del decreto in esame, ovvero la creazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare.

8.0.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

Misure per l'accelerazione dello sviluppo e della realizzazione di impianti eolici in mare)

1. Al fine di accelerare i tempi di autorizzazione e realizzazione degli impianti eolici in mare, è data priorità ai progetti i quali aerogeneratori prevedono fondazioni fisse o galleggianti, che per scelta tecnologica o logistica non richiedono di attendere l'attuazione e il completamento delle misure di cui all'art. 8 del presente decreto e che quindi possono essere implementati con orizzonte temporale al breve termine in porti italiani che risultano già idonei alle attività necessarie per la realizzazione dei suddetti impianti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dispone misure volte all'accelerazione dei tempi di autorizzazione dei progetti con orizzonte temporale a breve termine, in priorità rispetto agli altri progetti.

2. Le misure del presente articolo sono riferite alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

8.0.2

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m., il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

«3-ter. Nell'ambito dei Piani regolatori portuali o dei Piani di sviluppo aeroportuale già sottoposti ad una Valutazione Ambientale Strategica, per progetti di opere e interventi che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di Impatto Ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS. Qualora i Piani regolatori portuali o i Piani di sviluppo aeroportuale, ovvero le rispettive varianti, abbiano contenuti progettuali tali da consentire lo svolgimento di una Valutazione di Impatto Ambientale, l'autorità procedente può attivare un procedimento integrato svolto all'interno della Valutazione Ambientale Strategica. L'istruttoria di VAS-VIA integrata è effettuata dalla Commissione tecnica VIA-VAS secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto e si conclude con un unico provvedimento.

Nell'ambito dei procedimenti regolati dal presente comma, hanno sempre precedenza, nell'ordine di trattazione da parte della Commissione di cui al periodo precedente, quelli riguardanti porti in cui siano state individuate aree demaniali marittime destinate, nei modi di legge, alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l'assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare.»

8.0.3

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. Al fine di incrementare la produzione domestica di energia elettrica da fonti rinnovabili, per le nuove installazioni di impianti di mini eolico domestico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28."

8.0.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Green corridor dell'idrogeno verde)

1. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'accordo di cooperazione sottoscritto tra l'Autorità Portuale di Tangeri (TangerMed) e l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale tra i quali si prevede la realizzazione di un *Green Corridor* destinato al trasporto dell'idrogeno verde prodotto in Marocco e in transito per il Porto di Trieste quale polo logistico per le materie prime energetiche distribuite in Centro/Est Europa attraverso l'Oleodotto Transalpino è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2024 a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per il finanziamento di uno studio di fattibilità del *Green Corridor*, che analizzi l'intera filiera logistica dell'idrogeno, anche attraverso la possibile individuazione dei soggetti pubblici e privati interessati.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 250.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.0.5

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis.

(Incentivi per investimenti in impianti di Bioraffinerie per la produzione di bioprodotto)

1. Al fine di ridurre le emissioni di CO2 e di contrastare i cambiamenti climatici, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal Green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo con la dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 destinato all'erogazione di un credito di imposta per gli investimenti effettuati all'avvio o all'implementazione di impianti di Bioraffinerie destinati alla produzione di bioprodotto di interesse industriale.

2. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le aliquote, i criteri e i requisiti di accesso al contributo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

8.0.6

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure per l'accelerazione dello sviluppo e della realizzazione di impianti eolici in mare)

1. Al fine di accelerare i tempi di autorizzazione e realizzazione degli impianti eolici in mare, è data priorità ai progetti i quali aerogeneratori prevedono fondazioni fisse o galleggianti, che per scelta tecnologica o logistica non richiedono di attendere l'attuazione e il completamento delle misure di cui all'art. 8 del presente decreto e che quindi possono essere implementati con orizzonte temporale al breve termine in porti italiani che risultano già idonei alle attività necessarie per la realizzazione dei suddetti impianti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dispone misure volte all'accelerazione dei tempi di autorizzazione dei progetti con orizzonte temporale a breve termine, in priorità rispetto agli altri progetti.

2. Le misure del presente articolo sono riferite alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

3. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, quinto periodo, le parole: «hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti», sono sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie, in ordine decrescente, le seguenti tipologie di progetti: progetti eolici offshore; progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti; interventi di modifica, anche sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di energia eolica e solare; impianti di rigassificazione; impianti di stoccaggio; gasdotti; metanodotti; impianti geotermici; impianti idroelettrici; progetti fotovoltaici e agrivoltaici, di potenza nominale pari almeno a 50 MW; progetti eolici onshore di potenza nominale pari almeno a 70 MW».

8.0.7

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure per l'accelerazione dello sviluppo e della realizzazione di impianti eolici in mare)

1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, quinto periodo, le parole: «hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti», sono sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie, in ordine decrescente, le seguenti tipologie di progetti: progetti eolici offshore; progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti; interventi di modifica, anche sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di energia eolica e solare; impianti di rigassificazione; impianti di stoccaggio; gasdotti; metanodotti; impianti geotermici; impianti idroelettrici; progetti fotovoltaici e agrivoltaici, di potenza nominale pari almeno a 50 MW; progetti eolici onshore di potenza nominale pari almeno a 70 MW».

8.0.8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Servizi di cold ironing e comunità energetiche portuali - CERP)

1. All'articolo 34-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, comma 1-*bis*, secondo periodo, dopo le parole: «che il concessionario» sono aggiunte le seguenti: «che ai presenti fini può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing».

2. All'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Al fine di contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico di ciascun porto, le Autorità di sistema portuale e le CERP di cui al comma 2, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, su istanza dei soggetti interessati, possono sottoscrivere accordi ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241/1990 con i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e del codice della navigazione, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile, anche riuniti in consorzio, al fine di disciplinare l'uso condiviso delle infrastrutture energetiche e relativi impianti anche prevedendo una gestione comune di tali infrastrutture nonché dei servizi di *cold ironing*.».

8.0.9

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis

(Transizione energetica nei porti)

1. All'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«2-*bis*. Al fine di contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico di ciascun porto, le Autorità di sistema portuale e le CERP di cui al comma 2, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, su istanza dei soggetti interessati, possono sottoscrivere accordi ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 con i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e del codice della navigazione, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile, anche riuniti in consorzio, al fine di disciplinare l'uso condiviso delle infrastrutture energetiche e relativi impianti anche prevedendo una gestione comune di tali infrastrutture nonché dei servizi di *cold ironing*.»".

9.1

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Al fine di garantire l'interscambio di flussi di dati e ottimizzare le sinergie, il portale digitale di cui al comma 1, deve consentire la piena interoperabilità con la Piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in considerazione degli impatti che i procedimenti amministrativi hanno sulle infrastrutture di rete."

9.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti parole: e i comuni

9.3

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano", aggiungere le seguenti: «e i comuni»

9.4

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. È in ogni caso garantito il diritto di accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma 1 ai sensi dell'articolo 3-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

9.5

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di concorrere ad una efficiente programmazione delle infrastrutture della rete elettrica e al contempo promuovere e accelerare la realizzazione degli impianti alimentati ad energia rinnovabile del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'Allegato I-*bis* alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, le soluzioni tecniche minime generali elaborate e validate dai gestori della rete elettrica ai sensi del Testo Integrato delle Connessioni Attive, sia nel caso di connessioni in media tensione che in alta e altissima tensione, sono da considerarsi vincolanti e comportano la prenotazione definitiva della capacità della rete a condizione che l'impianto di produzione sia stato autorizzato, ovvero la sua realizzazione non sia subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, ovvero l'iter autorizzativo sia in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle soluzioni tecniche minime elaborate e validate dai gestori della rete elettrica in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di decadenza delle soluzioni tecniche minime generali nei casi di inadempimento del richiedente.

9.6

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: elettromagnetici , inserire le seguenti: , tenuto conto degli impatti cumulativi con altre fonti di esposizione

9.7

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le verifiche dell'interesse archeologico, relativamente alle opere di cui al presente articolo, sono svolte in fase di realizzazione dell'intervento, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa fondata su un livello di progettazione esecutiva, ad eccezione di quelle ricadenti, anche parzialmente, nelle aree di interesse archeologico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera *m*), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le quali è necessaria una valutazione caso per caso da parte dell'ente competente.

9.8

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi in cui la DIL sia corredata da una dichiarazione sostitutiva certificata redatta da un professionista abilitato, che asseveri sotto la propria responsabilità che l'esecuzione dei lavori per realizzare le opere e le infrastrutture di cui al primo periodo non comporti nuova edificazione o scavi in quote diverse a quelle già impegnate da manufatti esistenti o mutamento nell'aspetto esteriore dei luoghi, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 4, del Decreto Legislativo. 22 gennaio 2004, n. 42, e di cui all'articolo 41, comma 4, del Decreto Legislativo. 31 marzo 2023, n. 36.

9.9

[Fregolent](#)

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine il seguente periodo:

"Le verifiche dell'interesse archeologico, relativamente alle opere di cui al presente articolo, sono svolte in fase di realizzazione dell'intervento, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa fondata su un livello di progettazione esecutiva, ad eccezione di quelle ricadenti, anche parzialmente, nelle aree di interesse archeologico di cui all'art.142, comma 1, lettera m) del Codice dei Beni Culturali e Paesaggio, di cui al Decreto Legislativo del 22 Gennaio 2004, n.42, per le quali sarà necessaria una valutazione caso per caso da parte dell'ente competente".

9.10

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Il comma 7, è sostituito dal seguente:

"7. Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea ovvero occorra l'acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti, la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5, l'amministrazione precedente adotta lo strumento della conferenza semplificata nel rispetto dei tempi e delle procedure previste dall'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241."

Conseguentemente sopprimere il comma 8

9.11

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

b) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.

9.12

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Si Apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera a), sopprimere le parole da: , decorso il quale fino alla fine del periodo; al medesimo comma 7, lettera b), sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: quaranta giorni;

b) sopprimere il comma 8.

9.13

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. L'autorizzazione unica di cui al comma 7 può prevedere, nei casi in cui l'*iter* autorizzativo relativo agli impianti di distribuzione includa anche le opere di connessione alla rete elettrica nazionale (RTN) oltre a quelle per la cabina primaria, l'autorizzazione contestuale, nel rispetto delle rispettive competenze dello Stato e delle Regioni, sia delle opere della rete di distribuzione, sia delle opere di connessione alla RTN.

9.14

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9.1. Per gli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed in particolare per gli impianti sviluppati nell'ambito dell'autoconsumo diffuso, viene data priorità di accesso alla rete di distribuzione.

9.15

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 9-undecies, aggiungere il seguente:

9-duodecies. Al fine di garantire la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ivi incluse le relative opere connesse, di cui all'Allegato I-*bis* alla Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, l'Autorità competente in materia di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, avvia il procedimento, su istanza del proponente, anche in assenza del progetto, redatto e validato dal gestore di rete competente, dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete. Resta fermo l'obbligo per il proponente di allegare alla domanda di autorizzazione una proposta di soluzione progettuale dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete, elaborata in coerenza con il preventivo per la connessione predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente. L'efficacia del provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, resta subordinata alla conferma della positiva valutazione del gestore della rete competente in merito alla proposta di soluzione progettuale presentata dal proponente. Ferme restando, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora il competente gestore della rete evidenzia al proponente la necessità di apportare delle modifiche alla soluzione progettuale proposta, l'Autorità competente in materia di autorizzazione unica, su istanza del proponente, provvede alla valutazione in merito all'entità di tali modifiche entro il termine perentorio di 30 giorni, comunicando l'esito al proponente. In caso di modifiche ritenute non sostanziali il provvedimento è aggiornato entro il termine perentorio di 15 giorni. Il procedimento di approvazione di varianti ritenute sostanziali, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, si conclude nel termine perentorio di 60 giorni.

9.16

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 9-undecies, aggiungere il seguente:

9-dudecies. Gli interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili esistenti e le variazioni dei progetti autorizzati, ovvero già oggetto di valutazioni ambientali ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, consistenti, a prescindere dalla potenza ovvero dalla taglia di impianto risultante a seguito dell'intervento, in modifiche della soluzione di connessione ovvero delle opere di connessione alla rete, non sono considerati sostanziali e non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo

deposito della dichiarazione di cui all'articolo 6-*bis*, comma 4, del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, purché gli interventi e le opere oggetto del progetto di modifica:

a) non siano ricompresi tra quelli elencati negli Allegati II, II-*bis*, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

b) non ricadano nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quelle incluse nella Rete Natura 2000, nelle aree sottoposte a tutela culturale, paesaggistica o archeologica ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, né nei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

9.17

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 9-undecies, aggiungere il seguente:

9-*duodecies*. Per i soli impianti di produzione di energia e combustibili da fonti rinnovabili alimentati a biomasse, le nuove richieste di connessione alla medesima rete degli impianti localizzati nel medesimo comune e/o in comuni contermini sono sottoposte, laddove previste, ad una procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che esamini gli effetti cumulativi sull'ambiente e sulla popolazione residente.

9.0.1

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 9-*bis*.

(Aliquota IVA per pompe di calore)

1. Alla Tabella A - Parte II-*bis* (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-*quinquies*, è aggiunto il seguente: «1-*quinquies*.1. pompe di calore per la climatizzazione invernale e/o estiva».

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

9.0.2

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 9-*bis*.

(Disposizioni per la riduzione della dipendenza da combustibili fossili attraverso la promozione dell'elettrificazione dei consumi per il riscaldamento)

1. Al fine di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento attraverso l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ARERA, con proprio provvedimento, introduce:

a) tariffe elettriche dedicate per le utenze che utilizzano la pompa di calore elettrica come principale sistema di riscaldamento tramite l'applicazione di componenti tariffarie relative agli oneri di sistema opportunamente ridotte;

b) ulteriori agevolazioni tariffarie nel caso di pompe di calore dotate di sistemi tecnologici di monitoraggio e controllo che abilitano l'integrazione con il sistema elettrico."

9.0.3

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«**Art. 9-bis.**

(Misure per lo sviluppo green delle isole minori attualmente non interconnesse con la terraferma)

1. Ai fini della realizzazione del piano pluriennale di Terna teso a favorire lo sviluppo *green* delle isole minori attualmente non interconnesse con la terraferma, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'interconnessione con il territorio, finalizzato a favorire la realizzazione delle linee di connessione tra il sistema elettrico nazionale e la rete presente nelle isole minori, finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al comma 4.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

3. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

9.0.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«**Art. 9-bis**

(Rafforzamento della disciplina sull'unbundling)

1. Nel caso di imprese integrate verticalmente, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti e le misure necessarie a garantire la reale separazione, anche proprietaria, tra le imprese di vendita e i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche, nonché con le imprese che operano nel settore dei servizi post contatore.

10.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

L'articolo è soppresso

10.2

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: nuovi sistemi aggiungere le seguenti: totalmente alimentati da fonti rinnovabili.

10.3

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: 2-bis. Alle imprese che realizzino o estendano reti di teleriscaldamento per l'approvvigionamento di energia termica per uso industriale che usino almeno il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo complessivo sostenuto con un massimale di spesa pari a 50.000.000 di euro per ciascun progetto di investimento.

2-ter. Con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinati i requisiti degli interventi ammissibili e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

2-quater. Il credito di imposta di cui al precedente comma è utilizzabile in compensazione nel modello F24, in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il costo è stato sostenuto.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

10.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di contenere per il primo trimestre 2024 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale anche in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, i servizi di teleriscaldamento, nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio di energia di cui all'articolo 16 comma 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115, sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al 5 per cento per i consumi stimati o effettivi dei mesi gennaio, febbraio e marzo 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 41,46 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023."

G10.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050

l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

l'articolo 10 contiene alcune disposizioni volte a finanziare dei progetti di realizzazione di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento;

appare opportuno sostenere lo sviluppo dei termodotti, sia per sostenere i poli industriali alle prese con la crisi energetica e i conseguenti costi di approvvigionamenti, sia per contribuire a raggiungere gli obiettivi che l'Italia si è posta in materia ecologica ed energetica,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di competenza volte a stanziare risorse adeguate al fine di riconoscere un credito d'imposta alle imprese che realizzino o estendano reti di teleriscaldamento per l'approvvigionamento di energia termica per uso industriale che usino almeno il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili.

11.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

11.2

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

11.3

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente:

1-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 finalizzata al riconoscimento di misure premiali sulla base del programma approvato ai sensi del comma 1, lettera e-ter). Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

11.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, la lettera c) è soppressa

11.5

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), premettere al numero 1) il seguente:

«01) al comma 2, lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei criteri e modalità per procedere, ove necessario al fine di garantire la salvaguardia e la tutela dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, alla rimozione e ricollocazione di ogni categoria di rifiuto radioattivo, compresi i rifiuti ad alta attività destinati allo stoccaggio provvisorio di lunga durata»

11.6

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso «5-bis», secondo periodo, dopo le parole «militari interessate» aggiungere le seguenti: «già nella disponibilità del medesimo Ministero alla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto».

11.7

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma «5-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: che si intendono prevalenti rispetto alle autocandidature di cui al secondo periodo.*

b) *al capoverso comma «5-quater», premettere le seguenti parole: «Fatto salvo il caso di cui al comma 5-bis, ultimo periodo,».*

11.8

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: 23 dicembre 2022, n. 435, aggiungere le seguenti: che risultino basati sulla distribuzione di calore generato esclusivamente da fonti rinnovabili, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH),

G11.1

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996)

premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame rinnova la disciplina per l'individuazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico;

in particolare la nuova procedura prevede che, entro i 90 giorni successivi alla pubblicazione della proposta di Cnai, risalente al 13 dicembre 2023, possano presentare la propria autocandidatura a ospitare sul proprio territorio il parco tecnologico gli enti territoriali le cui aree non sono presenti nella proposta di Cnai, il Ministero della difesa per le strutture militari interessate e gli enti territoriali le cui aree sono presenti nella proposta di Cnai. Tale procedura presuppone la necessità di procedere ad una rivalutazione dei territori autocandidati al fine di verificarne l'eventuale l'idoneità ad accogliere il sito unico;

considerato che:

è di tutta evidenza che la definizione di un procedimento, alternativo rispetto a quello basato sulla redazione di una Carta nazionale delle aree idonee (CNAI), che prevede la predisposizione di una

Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA), avrà come unico effetto quello di rinviare la soluzione del problema legato alla messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e allo smantellamento delle strutture della passata stagione nucleare, conclusasi con il referendum del 1987, nonché alla gestione del materiale radioattivo ancora giacente nei depositi temporanei, con costi che, dal 2010 ad oggi, hanno superato i 4 miliardi di euro;

come noto, la definizione della CNAPI (Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee), sulla base della quale è stata redatta la CNAI, ha richiesto un *iter* di elaborazione lungo e complesso, così come definito dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, improntato, *in primis*, al rispetto della Guida tecnica n. 29 redatta da ISPRA (oggi ISIN) e delle Linee Guida IAEA (*International Atomic Energy Agency*);

nel mutato contesto normativo definito dal provvedimento in esame, la citata disciplina di cui al decreto legislativo n. 31 del 2010, improntata a criteri di sicurezza, adeguato approfondimento istruttorio e partecipazione dei territori interessati, appare assumere un ruolo secondario rispetto all'esigenza avvertita dal Governo di favorire la presentazione delle autocandidature da parte dei comuni, a prescindere dalla definizione di parametri tecnici di riferimento, anche in aree già oggetto di indagine ed escluse per mancanza dei requisiti di idoneità;

la prospettiva di pervenire all'adozione del provvedimento di autorizzazione unica del DNPT nel 2026 e di avviare l'esercizio nel 2030 non solo appare poco realistica ma induce a preoccupanti considerazioni in ordine alle modalità con le quali verrà gestito il complessivo iter di approvazione, con particolare riferimento al rispetto dei più elevati standard di sicurezza radiologica e salvaguardia ambientale, oltre che di sicurezza pubblica, che la natura dell'impianto richiede,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile volta a garantire, nel quadro degli obblighi dettati dall'Unione europea, l'osservanza delle tempistiche per l'individuazione e la realizzazione del Deposito unico nazionale nel pieno rispetto dei più elevati standard di sicurezza e tutela dell'ambiente e dell'incolumità dei cittadini, nonché ad individuare più efficaci strumenti di partecipazione, trasparenza e confronto pubblico con le comunità territoriali interessate, in tutte le fasi del procedimento, al fine di orientare l'*iter* decisionale alla progressiva individuazione di una soluzione condivisa.

G11.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

rilevato altresì che:

l'articolo 11 del decreto in esame reca numerose modifiche alla disciplina per l'individuazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico;

il decreto introduce, infatti, un procedimento alternativo, a quello attualmente previsto per l'individuazione del sito del Deposito (che si basa sulla redazione di una Carta nazionale delle aree idonee - CNAI a cui si arriva tramite un percorso lungo e partecipato e basato sul rigore scientifico), che prevede la presentazione di autocandidature e, sulla base di queste, la predisposizione di una Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA);

le autocandidature - da parte degli enti territoriali e da parte anche del Ministero della difesa per le strutture militari interessate - possono infatti essere avanzate anche da quei comuni e soggetti le cui aree sono state ritenute non idonee fino ad oggi, per motivi scientifici;

siffatto procedimento rischia di vanificare tutto il lavoro svolto fino ad ora, e che ha portato all'individuazione di 51 siti idonei in 6 regioni, che finirà per allungare inevitabilmente i tempi per l'individuazione del Deposito, che invece rappresenta una vera urgenza per la sicurezza di tutto il Paese;

sul punto della nuova procedura di autocandidatura, il Partito Democratico ha presentato un emendamento soppressivo in quanto ritiene che, dato lo stato dell'*iter*, sarebbe solo un rallentamento dell'intera procedura, perché si possono presentare autocandidature in aree fino ad ora ritenute non idonee;

suddetto emendamento è stato respinto, accogliendone invece uno della maggioranza che concede ulteriori 2 mesi per presentare le autocandidature,

impegna il Governo:

a incrementare le misure premiali per stimolare un'accelerazione dell'individuazione del sito per il deposito e a monitorare gli effetti applicativi della norma riguardante le autocandidature, anche in termini di efficacia rispetto all'urgenza di mettere in sicurezza le scorie radioattive, e, valutati gli effetti applicativi del capoverso 5-*ter* dell'articolo 11, come modificato in sede referente, a non ricomprendere, tra le aree autocandidate, quelle situate al di fuori delle aree individuate dalla CNAI, redatta tenendo conto dell'esperienza internazionale e basata su rigorosi criteri tecnico-scientifici e sull'ascolto dei territori.

G11.3

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996)

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge oggetto di conversione reca misure urgenti in materia di infrastrutture per il *decommissioning* e la gestione dei rifiuti radioattivi;

l'articolo summenzionato prevede una serie di modifiche alla disciplina per l'individuazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico. In particolare, l'articolo 11, prevede, *inter alia*, la possibilità per i Comuni non presenti nella Carta nazionale delle aree idonee (CNAI), nonché per il Ministero della difesa con riferimento alle strutture militari interessate, di presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione della Carta, la propria autocandidatura per ospitare il Deposito unico nazionale e il Parco Tecnologico e chiedere al Ministero dell'ambiente e alla Sogin di avviare una rivalutazione del territorio stesso, al fine di verificarne l'eventuale idoneità;

considerato che:

con specifico riferimento alle strutture militari e al loro possibile utilizzo per la collocazione del Deposito unico, è fondamentale garantire la trasparenza sotto il profilo dell'accesso alle informazioni e ai dati relativi alla gestione del sito da parte dei soggetti istituzionali, delle associazioni, dei portatori di interesse e delle comunità locali, con particolare riguardo agli aspetti tecnici, gestionali, amministrativi, nonché alle fasi di progettazione tecnica, di pianificazione di servizi, di corretta conservazione nel tempo del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi medesimi e del rispetto delle norme di sicurezza;

ritenuto che:

con particolare riguardo ad un potenziale sito militare da destinare al deposito unico, trattandosi di aree di competenza del Ministero della difesa non è infatti chiaro in che modo e da parte di quale organismo verranno eseguite e gestite le attività di verifica e ispezione del sito, attività generalmente affidate a protocolli di intesa tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della difesa, nonché le modalità di trasmissione e pubblicazione delle informazioni e dei dati sulle attività di caratterizzazione, gestione, tracciabilità e smaltimento dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari, sulla messa in sicurezza e il monitoraggio delle matrici ambientali, nonché sulla gestione e dismissione degli impianti;

la gestione dei rifiuti radioattivi deve essere necessariamente improntata alla protezione sanitaria della popolazione e alla tutela dell'ambiente, a tal fine tenendo conto di tutti gli aspetti che hanno o possono avere una rilevanza per gli usi attuali e futuri del territorio, considerato che il luogo prescelto quale deposito unico dovrà ospitare non solo i rifiuti nucleari (da decenni stoccati in tanti depositi temporanei disseminati in tutta Italia), ma anche la produzione di materiale radioattivo proveniente da attività mediche, industriali e di ricerca, quello proveniente dalla bonifica dei siti oggetto di contaminazioni accidentali, nonché i rifiuti provenienti dalle attività svolte nell'ambito della Difesa ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, rispetto ai quali ad oggi non è dato conoscere l'effettiva quantificazione e caratterizzazione,

impegna il Governo:

a mantenere l'esclusione delle strutture militari dall'elenco delle aree idonee ad ospitare il sito del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, fermo restando che, in ogni caso, devono essere garantite le attività di ispezione e controllo all'interno del sito prescelto, con il coinvolgimento diretto dell'ISIN, della SOGIN, dell'ENEA e dei competenti organi tecnici del MASE, nonché la massima trasparenza e partecipazione delle popolazioni e dei portatori di interesse, a cominciare dal diritto di accesso alle informazioni nel rispetto della Convenzione di Aarhus e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;

a garantire, altresì, la massima protezione sanitaria della popolazione e la tutela dell'ambiente durante l'espletamento delle attività di gestione dei rifiuti radioattivi.

11.0.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«**Art. 11-bis**

(Modifiche del codice ambientale in materia di contrasto all'abbandono di rifiuti)

1. All'art. 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente: «1-*ter*. Una quota pari al 50 per cento delle ammende riscosse e delle eventuali oblazioni relative al reato di cui al comma 1 è trasferito all'Amministrazione che ha provveduto all'accertamento del reato. Le somme trasferite sono vincolate ad attività finalizzate a potenziare il contrasto all'abbandono di rifiuti. Le modalità di attuazione del trasferimento sono definite all'adozione di un apposito regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.»

12.1

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* o del distributore interessato *aggiungere le seguenti:* e senza distinzioni per tecnologia; *al medesimo comma 1, lettera b), dopo le parole:* fotovoltaici con celle, *aggiungere le seguenti:* ivi comprese le celle e i wafer di silicio,;

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* 3-bis. L'ENEA provvede all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti, nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro di cui al comma 1, garantendo la permanenza di valori minimi di efficienza in relazione al processo di evoluzione tecnologica.

12.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:

a) "moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, specificando l'efficienza del modulo;

b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, specificando l'efficienza della cella;".

12.3

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1.2) "capoverso e-ter" aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Le regioni e gli enti locali nel cui territorio è situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico, nonché il Ministero della difesa con riferimento alle strutture militari, hanno il diritto di recedere dagli accordi stipulati per ospitare sul proprio territorio il deposito nazionale fino al completamento dei lavori, inclusi quelli per l'impianto dello stoccaggio a titolo provvisorio. La Regione nel cui territorio è situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico istituisce il Tavolo della trasparenza al fine di garantire la necessaria partecipazione e trasparenza dei territori interessati.»

12.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Alle imprese che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 25 per cento del costo dei moduli fotovoltaici, con un massimale di spesa previsto pari a 200 euro per kW di potenza nominale dei moduli installati, se sono utilizzati moduli aventi i requisiti di cui alla precedente lettera a); un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo dei moduli fotovoltaici, con un massimale di spesa previsto pari a 270 euro per kW di potenza nominale dei moduli installati, se sono utilizzati moduli aventi i requisiti di cui alla precedente lettera b); dell'85 per cento del costo dei moduli fotovoltaici, con un massimale di spesa previsto pari a 410 euro per kW di potenza dei moduli installati, se sono utilizzati moduli aventi i requisiti di cui alla precedente lettera c). Per soggetti che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici, si intendono anche aziende che realizzano impianti con finalità di vendita di energia in modalità ESCO o PPA.

1-ter. Alle imprese che realizzano l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, è riconosciuto un credito di imposta dell'85 per cento del costo dell'investimento, con un massimale di

spesa per kW di capacità di euro 2.000, nel caso in cui detti sistemi di accumulo siano caratterizzati da celle prodotte negli Stati membri dell'Unione europea attraverso l'utilizzo di chimiche sostenibili - sia in termini di estrazione dei materiali che di lavorazione durante il processo produttivo - e sicure a base Litio-Ferro-Fosfato. Per la realizzazione di sistemi di accumulo asserviti a un impianto fotovoltaico che rispettino le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra ma le cui celle non siano prodotte negli Stati membri dell'Unione europea il credito di imposta è riconosciuto nella misura dell'85 per cento del costo dell'investimento con un massimale di spesa per kW di capacità di euro 1.000. Per la realizzazione di sistemi di accumulo che abbiano le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra ma non sono asserviti a un impianto fotovoltaico, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 25 per cento del costo dell'investimento o del 50 per cento del costo dell'investimento a seconda che i sistemi di accumulo non siano o siano caratterizzati da celle prodotte negli Stati membri dell'Unione europea, con un massimale di spesa per kW di capacità di euro 1.000.

1-quater. Alle imprese che realizzano gli investimenti di cui al precedente comma in strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le percentuali di detrazione di cui sopra vengono incrementate di 10 punti percentuali.

1-quinquies. Il credito di imposta di cui al precedente comma è utilizzabile in compensazione nel modello F24, in 5 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il costo è stato sostenuto. Le imprese possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante in 5 quote annuali di pari importo.

12.5

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"*1-bis*) In relazione ai prodotti iscritti nel registro di cui al comma 1, il produttore o il distributore interessato, che ha presentato la relativa istanza, fornisce indicazioni in ordine alla provenienza delle materie prime critiche, alle emissioni di carbonio relative all'intera filiera, al ciclo di vita del prodotto e al rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG), prendendo a riferimento i più elevati standard di certificazione ambientale. Dette informazioni sono pubblicate in nota al registro e devono essere aggiornate con cadenza annuale."

12.6

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 92, è inserito il seguente: «*92-bis.* All'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «*2-ter.* In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *h*), si applica l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi del 26 per cento, a norma dell'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.»».

13.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "della legge 30 dicembre 2021, n. 234", sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione di investimenti che prevedono l'utilizzo di qualsiasi combustibile fossile."

13.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 280.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e in misura pari a 280 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

13.3

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 400 milioni. All'onere di cui al precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione dispesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.

13.0.1

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli elettrici e velocipedi a pedala assistita)

1. Ai fini di ridurre i tempi della transizione energetica, di apportare benefici in termini di mitigazione degli effetti negativi da emissioni di CO2 e di ridurre la spesa per l'acquisto di carburante incentivando una mobilità alternativa all'utilizzo di veicoli inquinanti, per gli anni 2024, 2025 e 2026 sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:

a) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 50.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

b) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria L1e e L3e, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria N1 e N2, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 50.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

d) i velocipedi a pedala assistita di cui all'articolo 50, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 107,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.0.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

1. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene

condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.

2. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 199 del 2021, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del citato decreto legislativo n. 199 del 2021, anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.

3. All'articolo 119, comma 16-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «fino a 200 kW» sono sostituite con le parole «fino ad 1 MW»;

b) dopo le parole «di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

13.0.3

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 13-*bis*.

(Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati da mezzi ad alimentazione totalmente elettrica)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ previsti per il settore dei trasporti e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, in via sperimentale dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ai veicoli ad alimentazione totalmente elettrica, detenuti a titolo di proprietà, appartenenti alle categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3, nonché ai motocicli con potenza non inferiore a 11 kW si applica una riduzione dei costi sostenuti per i pedaggi in relazione ai transiti effettuati sulle tratte autostradali.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate ai proprietari dei veicoli.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I diversi fornitori del servizio di pedaggio forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta dello stesso, i dati sul traffico relativo ai propri clienti proprietari dei veicoli di cui al comma 1, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, per consentire il monitoraggio dei risultati ottenuti in termini di riduzione delle emissioni di gas climalteranti e valutare l'efficacia della misura di differenziazione dei pedaggi stradali.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri applicativi della riduzione tariffaria di cui al comma 1."

13.0.4

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per la riduzione degli effetti climalteranti)

1. Per accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, il comma 1041 è sostituito dal seguente: «1041. Al fine di provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1031, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascun degli anni 2024, 2025 e 2026».

13.0.5

[Sironi, Trevisi, Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 13-bis.

(Tavolo permanente di coordinamento per la decarbonizzazione dei settori strategici e la giusta transizione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un Tavolo permanente di coordinamento per la decarbonizzazione dei settori strategici e la giusta transizione, composto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da rappresentanti del CNR, da rappresentanti di ENEA, da rappresentanti delle regioni e degli enti locali nonché dalle parti sociali volto ad assicurare il coordinamento e l'indirizzo unitario delle misure e delle azioni in materia di decarbonizzazione e finalizzato a:

- a) tutelare le fasce sociali più deboli e vulnerabili nonché i lavoratori attraverso nuove opportunità di occupazione;
- b) sviluppare progetti concertati finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione dei settori strategici, in un'ottica di tutela ambientale, sociale e di economia circolare.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo di cui al comma 1."

14.1

[Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 14

(Proroga del regime di maggior tutela)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «e per i clienti domestici» sono sostituite dalle seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici».

14.2

[Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con il pieno coinvolgimento delle Associazioni dei Consumatori maggiormente rappresentative."

14.3

[Irto, Basso, Fina](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a diffusione nazionale, anche con

il coinvolgimento della RAI (Società concessionaria di servizio pubblico) e delle sue redazioni locali, e a diffusione locale anche mediante radio e televisioni locali, cartellonistica su strada, *spot*, affissioni su mezzi di trasporto pubblico locale inerenti la mobilità urbana ed extra-urbana.

Conseguentemente:

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* 1 milione di euro, *con le seguenti:* 5 milioni di euro;

b) *al comma 3, lettera b), capoverso comma «2-bis.», alinea, sostituire le parole:* sessanta giorni *con le seguenti:* centottanta giorni;

c) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* 3-bis. Per le finalità di cui al comma 3 sono ricompresi, tra i vulnerabili, i clienti che non superano la soglia ISEE (indicatore situazione economica equivalente) di 20.000 euro per i nuclei famigliari con meno di quattro figli e 40.000 euro per le famiglie numerose con almeno quattro figli a carico.;

d) *al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da:* l'Autorità *fino alla fine del periodo con le seguenti:* la Banca d'Italia definisce con proprio provvedimento, sentiti l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, le condizioni e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo. Al fine di assicurare la regolarità dei relativi pagamenti e nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, gli esercenti il servizio di maggior tutela sono tenuti a inviare agli esercenti il servizio a tutele graduali ogni informazione necessaria per procedere all'addebito diretto sul conto corrente bancario, postale o su altri mezzi di pagamento del cliente che opera attraverso un intermediario finanziario, secondo quanto previsto dal periodo precedente.;

e) *al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da:* Acquirente unico S.p.A *fino a:* ARERA *con le seguenti:* ARERA effettua, avvalendosi, ove necessario, della società Acquirente Unico;

f) *al medesimo comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:* il 31 marzo 2025 *con le seguenti:* 3 mesi dalla conclusione delle aste e comunque non oltre il 1° giugno 2024.

14.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a diffusione nazionale, anche con il coinvolgimento della RAI (Società concessionaria di servizio pubblico) e delle sue redazioni locali, e a diffusione locale anche mediante Radio e Televisioni locali, cartellonistica su strada, *spot*, affissioni su mezzi TPL inerenti la mobilità urbana ed extra-urbana.

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1 milione di euro *con le seguenti:* cinque milioni di euro.

14.5

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. La Presidenza del Consiglio assicura che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di riservare spazi di informazione nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale. Per tali finalità, l'attività di informazione e comunicazione di cui al comma 1, costituisce messaggio di utilità sociale e di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150."

14.6

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Al fine di assicurare la trasparenza e la comprensione

delle informazioni del contratto di fornitura di energia elettrica rese al cliente finale sia in fase precontrattuale sia in fase contrattuale e per migliorare la confrontabilità delle offerte, ridurre al minimo gli ostacoli al cambio di venditore senza limitare indebitamente la scelta del cliente stesso, prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura di energia elettrica in esito alle procedure competitive, l'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 210 dell'8 novembre 2021 è abrogato. Arera con propria deliberazione, da adottare entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, determina le modalità di attuazione del presente comma aggiornando conseguentemente l'articolo 1, comma 1.1, numero XXI della Deliberazione 6 giugno 2023 250/2023/R/COM.

14.7

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Al fine di prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura di energia elettrica, la tariffa ad uso domestico delle abitazioni in muratura, prevista dalla deliberazione 9 febbraio 2012 38/2012/R/eel di Arera, è applicata anche per le forniture temporanee a forfait delle abitazioni ad uso dello spettacolo viaggiante.

14.8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

a) *sopprimere il comma 4;*

b) *al comma 5, sopprimere le parole:* o dall'esercente il servizio di vulnerabilità di cui all'articolo 11 comma 2 del decreto legislativo n. 210 del 2021 come modificato dal comma 3 del presente articolo;

c) *al comma 6, sopprimere le parole:* coerente con le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo;

d) *sostituire il comma 7 con il seguente:* 7. Per le finalità di cui al comma 1, per assicurare un efficace coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei clienti domestici nel mercato dell'energia elettrica, nonché per garantire la tempestiva adozione delle occorrenti misure correttive, ARERA, avvalendosi, ove necessario, della società Acquirente Unico, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specifiche attività di monitoraggio relativamente alle condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, e 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 201, nonché alla corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli aggiudicatari individuati mediante le predette procedure competitive. Gli esiti delle attività di cui al primo periodo sono contenuti in una relazione trasmessa dall'ARERA alle Commissioni parlamentari, competenti per materia, entro 3 mesi dalla conclusione delle aste e comunque non oltre 1° giugno 2024 e, successivamente, con cadenza annuale a decorrere da detta data.

14.9

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, è sostituito dal

seguito: «2. A decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela di cui all' articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ai clienti vulnerabili di cui al comma 1 continua ad applicarsi il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125.».

Conseguentemente:

a) *sopprimere il comma 4;*

b) *al comma 5, sopprimere le parole:* o dall'esercente il servizio di vulnerabilità di cui all'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 210 del 2021 come modificato dal comma 3 del presente articolo;

c) *al comma 6, sopprimere le parole:* coerente con le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo;

d) *al comma 7, alle parole:* Per le finalità *premettere le seguenti:* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del DM 18 maggio 2023, n.169;

e) *dopo il comma 7, aggiungere il seguente:* 7.1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «a decorrere dal 10 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2026».

14.10

[Irto, Basso, Fina](#)

Precluso

Al comma 3, lettera b), capoverso comma «2-bis.», sostituire le parole: sessanta giorni *con le seguenti:* centottanta giorni.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Entro sessanta giorni dalla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021 e, comunque, non oltre il 31 maggio 2024, la Banca d'Italia definisce con proprio provvedimento, sentiti l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, le condizioni e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo. Al fine di assicurare la regolarità dei relativi pagamenti e nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, gli esercenti il servizio di maggior tutela sono tenuti a inviare agli esercenti il servizio a tutele gradualmente ogni informazione necessaria per procedere all'addebito diretto sul conto corrente bancario, postale o su altri mezzi di pagamento del cliente che opera attraverso un intermediario finanziario, secondo quanto previsto dal periodo precedente.

14.11

[Irto, Basso, Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per le finalità di cui al comma 3 sono ricompresi tra i vulnerabili i clienti che non superano la soglia ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) di 20.000 euro per i nuclei familiari con meno di quattro figli e 40.000 euro per le famiglie numerose con almeno quattro figli a carico.

14.12

[Trevisi, Di Girolamo, Sironi](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Per l'anno 2024, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate con delibera dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nel limite di 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricità e gas."

14.13

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

14.14

[Bevilacqua](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Sostituire il comma 4, con i seguenti:

"4. In considerazione degli impatti della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e della conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza ed estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, della necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della esigenza di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2025.

4-bis. Al fine di salvaguardare il personale impiegato nella gestione di attività di maggior tutela nei contact center, attualmente titolari di tali attività in fase di graduale transizione, all'interno degli schemi delle procedure competitive di cui al decreto adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 60-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è applicato, nel passaggio dal mercato tutelato al mercato dei Servizi a tutele gradualmente (STG) e successivamente al mercato libero, l'obbligo dell'utilizzo dell'istituto della clausola sociale in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 28 gennaio 2016, n. 11, e nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione".

14.15

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire il capoverso comma «1.» con il seguente: «1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) assicura, con propri provvedimenti, che gli operatori individuati successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, subentrino nell'azienda o nel ramo d'azienda degli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, e subentrino conseguentemente nei rapporti giuridici in capo agli stessi al momento della cessazione del servizio di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2007, correlati al servizio medesimo.».

14.16

[Fregolent](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire il capoverso «1.» con il seguente:

"1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) assicura, con propri provvedimenti, che gli operatori individuati successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, subentrino nell'azienda o nel ramo d'azienda degli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, e subentrino conseguentemente nei rapporti giuridici in capo agli stessi al momento della cessazione del servizio di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2007, correlati al servizio medesimo."

14.17

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 5, sostituire il secondo periodo, con il seguente:

"Entro sessanta giorni dalla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021 e, comunque, non oltre il 31 maggio 2024, la Banca d'Italia definisce con proprio provvedimento, sentiti l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, le condizioni e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo."

14.18

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "Al fine di assicurare la regolarità dei relativi pagamenti e nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, gli esercenti il servizio di maggior tutela sono tenuti a inviare agli esercenti il servizio a tutele gradualmente ogni informazione necessaria per procedere all'addebito diretto sul conto corrente bancario, postale o su altri mezzi di pagamento del cliente che opera attraverso un intermediario finanziario, secondo quanto previsto dal periodo precedente."

14.19

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere il comma 7

14.20

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Per le finalità di cui al comma 1, per assicurare un efficace coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei clienti domestici nel mercato dell'energia elettrica, nonché per garantire la tempestiva adozione delle occorrenti misure correttive, ARERA, avvalendosi, ove necessario, della società Acquirente Unico, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specifiche attività di monitoraggio relativamente alle condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui all'articoli 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, e 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.

201, nonché alla corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli aggiudicatari individuati mediante le predette procedure competitive. Gli esiti delle attività di cui al primo periodo sono contenuti in una relazione trasmessa dall'ARERA alle Commissioni parlamentari, competenti per materia, entro 3 mesi dalla conclusione delle aste e comunque non oltre 1° giugno 2024 e, successivamente, con cadenza annuale a decorrere da detta data.

14.21

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-bis- 1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2024, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

7-ter-1. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)."

14.22

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis-1. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le piccole e medie imprese che dichiarino di versare in situazione di obiettiva difficoltà. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ARERA, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze delle piccole e medie imprese".

14.23

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 7-bis, è aggiunto il seguente:

"7-ter. L'esercizio del diritto di recesso anticipato da un contratto di fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte dei clienti domestici, inclusi quelli qualificabili come vulnerabili ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, non è soggetto ad alcun onere a carico dell'utente finale."

G14.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziati dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

l'articolo 20-*octies*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), in materia di ricostruzione pubblica, definisce un elenco non esaustivo e soprattutto configgente, almeno in parte, con l'articolazione in 5 piani speciali di cui al successivo comma 2;

in particolare, la lettera c) relativa ad archivi, musei e biblioteche, comprensivi dei materiali del patrimonio archivistico e bibliotecario, non ha senso di esistere, anche come equiparazione alla lettera a), se non si specifica che si parla di beni privati trattati come pubblici. Per gli edifici di culto l'inclusione nella ricostruzione pubblica andrebbe operata a prescindere dal requisito della tutela, che semmai costituisce un discrimine per l'articolazione dei piani speciali;

allo stesso modo, la lista dei beni pubblici oggetto di ricostruzione è incompleta, per cui la dicitura «edifici municipali» risulta estremamente limitante ed escluderebbe una serie di categorie di immobili di sicuro interesse; anche l'assenza delle infrastrutture viarie è ingiustificata e può creare problemi al momento della stesura dei piani, oltre che in aperta contraddizione con il comma 2,

impegna il Governo

a includere gli edifici pubblici e quelli delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità tra quelli in favore dei quali possono essere concessi finanziamenti per la ricostruzione pubblica.

G14.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

nel piano di sviluppo 2021 di Terna si legge che sono previsti nuovi interventi mirati ad incrementare l'interconnessione delle isole minori, per rendere più efficiente e affidabile il loro sistema elettrico, attraverso la connessione diretta con la rete continentale e della Sicilia (ad esempio interconnessione delle isole del Giglio e Favignana);

sono iniziati i lavori del nuovo elettrodotto tra l'isola d'Elba e Piombino: l'opera, realizzata da Terna e del costo di circa 90 milioni di euro, consentirà la realizzazione di un'infrastruttura moderna ed efficace tra il sistema elettrico nazionale e la rete dell'Elba;

nell'arcipelago toscano la vicina Isola del Giglio è alimentata esclusivamente da una centrale elettrica a gasolio;

il piano pluriennale di Terna prevedeva la realizzazione di un cavo sottomarino per l'isola del Giglio con lavori da avviare nel 2023 e da concludere nel 2030;

questo progetto, oltre a risolvere i problemi riguardanti la difficoltà di approvvigionamento, costi per cittadini e imprese, sarebbe pienamente coerente con il processo di decarbonizzazione dell'isola, ricompresa nel Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano;

da quanto si apprende sulla stampa, il progetto di Terna sarebbe sostanzialmente bloccato: nel corso di una recente riunione tra comune di Isola del Giglio e Terna «si è accertato che la progettazione è purtroppo rallentata, in questi ultimi tempi, a causa del parere negativo reso dall'Arera che ha giudicato troppo costoso l'intervento, in attesa di eventuali fondi nazionali o regionali che possano render migliore il rapporto costo/beneficio dell'intervento. In questo momento sono in corso le valutazioni del parere Arera per riuscire a risolvere tutte le criticità che sono emerse dall'analisi dell'intervento che, come ribadito nel corso della riunione, verrà sostenuto anche nel Piano di Sviluppo Terna 2023»;

appare evidente come tale situazione stia creando gravi problemi economici, produttivi ed ambientali, ad un territorio marginale che rischia di essere ulteriormente penalizzato e che le opere di interconnessione delle isole minori rientrano tra le opere di decarbonizzazione necessarie per garantire la transizione energetica,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di competenza volte a sostenere lo sviluppo della portualità turistica nelle isole minori e a garantire risorse adeguate affinché possano essere realizzati, nel più breve tempo possibile, i nuovi interventi mirati ad incrementare l'interconnessione delle isole minori, per rendere più efficiente e affidabile il loro sistema elettrico, attraverso la connessione diretta con la rete continentale e la Sicilia..

G14.3

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

in particolare tra il 16 e il 18 maggio, 350 milioni di metri cubi di acqua, equivalenti a sei mesi di pioggia, sono caduti in 36 ore in tutta l'Emilia-Romagna, una delle regioni agricole più importanti d'Italia. Le forti piogge hanno provocato lo straripamento di 23 fiumi in tutta la regione, interessando 100 comuni e provocando più di 400 frane, che la loro volta hanno danneggiato e interrotto centinaia di strade;

tali inondazioni erano state precedute da una siccità che aveva inaridito la terra, riducendo la sua capacità di assorbire l'acqua;

ad oggi, nonostante siano passati 6 mesi dall'evento alluvionale al centro del dibattito ci sono ancora i rimborsi e la necessità di rimborsare il 100 per cento dei danni subiti dai cittadini e dalle imprese;

impegna il Governo:

a prevedere, fin dal primo provvedimento utile, ristori, rimborsi, proroghe fiscali e tributarie, cassa integrazione affinché sia ricostruito il tessuto produttivo e sociale delle zone alluvionate.

G14.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla

COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziati dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione,

impegna il Governo

a estendere l'ambito di applicazione della disciplina di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), consentendo l'accesso ai contributi per la ricostruzione anche a tutti quegli immobili non direttamente inondati o siti su frana, ma danneggiati nell'ambito degli stessi eventi dalle avverse condizioni atmosferiche, al fine di eliminare alcune incertezze circa il nesso causale dei danni con gli eventi e in considerazione degli interventi avviati in somma urgenza da parte delle pubbliche amministrazioni.

G14.5

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

impegna il Governo:

a incrementare di almeno 5,5 miliardi di euro l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento del credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli

eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

G14.6

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziare dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione;

il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), all'articolo 2-ter, comma 8 abilita il Commissario straordinario ad avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni, anche delle strutture delle Amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'Amministrazione della Difesa, e degli organismi *in house* delle medesime Amministrazioni, sulla base di apposite convenzioni, a tal fine prevedendo risorse per il solo anno 2023,

impegna il Governo

a stanziare anche per l'anno 2024 le risorse necessarie alla copertura economica per le convenzioni con le amministrazioni e gli organismi *in house* a supporto dell'attività del Commissario straordinario alla ricostruzione dei territori alluvionati nel 2023, al fine di garantire continuità e sostenibilità alle attività in corso di avvio.

G14.7

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie

completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziare dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione;

il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), all'articolo 20-*sexies* definisce la tipologia di contributi concedibili dal Commissario straordinario, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, per la ricostruzione privata nei territori alluvionati nel 2023; tuttavia, al momento, beni mobili e beni mobili registrati di proprietà di persone fisiche, che costituiscono una parte significativa del danneggiamento, restano al di fuori di ogni ipotesi di contribuzione,

impegna il Governo

a prevedere il ristoro anche per beni mobili distrutti o danneggiati nei territori alluvionati nel 2023.

G14.8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050

l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziare dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione;

è necessario, visti i meccanismi di pagamento diretto ipotizzati almeno per gli importi più bassi, sottrarre le risorse per la ricostruzione alle ordinarie disposizioni sulla pignorabilità o sequestrabilità delle somme;

impegna il Governo:

a prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione nelle aree interessate da eventi alluvionali.

G14.9

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziare dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione;

il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), all'articolo 20-*sexies*, disciplina le procedure per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi per la ricostruzione privata, prevedendo compiti istruttori per i comuni territorialmente competenti in ordine alla regolarità edilizia ed urbanistica degli interventi proposti, e autorizza gli enti locali dei territori alluvionati nel 2023 a procedere ad assunzioni a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi;

tuttavia sono state sospese a far data dal 1° giugno 2023 tutte le procedure concorsuali nei territori colpiti ed inseriti nell'allegato A) al decreto-legge n. 161 del 2023, e le altre graduatorie non risultano adeguate alle funzioni richieste,

impegna il Governo

a semplificare il ricorso alle graduatorie e le modalità di selezione del personale, consentendo il ricorso ad altre modalità di reclutamento con istituti giuridici comunque previsti e contemplati dal vigente ordinamento nazionale in materia ed altresì coerenti con la formulazione normativa citata in premessa, relativa a selezioni ed assunzioni a tempo determinato.

G14.10

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziare dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

gli enti locali colpiti dall'evento si trovano ad affrontare grandi problematiche dovute alla mancanza di disponibilità finanziarie certe, esigibili e disponibili sin dall'inizio,

impegna il Governo

a differire il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2024 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni e alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, senza applicazione di sanzioni ed

interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

G14.11

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziati dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione;

il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), all'articolo 20-*quinquies* ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un Fondo per la ricostruzione dei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpiti dalle alluvioni a far data dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro (comma 1), cui si aggiungono ulteriori 1.500 milioni di euro (comma 2), di cui allo stato attuale stanno rimanendo circa 800 milioni per l'anno 2025, quale unica fonte di finanziamento per i 5 piani speciali per la ricostruzione pubblica, con il rischio di coprire una frazione nemmeno maggioritaria delle esigenze complessive (peraltro non ancora pienamente quantificate),

impegna il Governo

a incrementare le risorse del Fondo per la ricostruzione dei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpiti dalle alluvioni a far data dal 1° maggio 2023, per coprire a pieno le esigenze complessive della ricostruzione anche per l'anno 2025.

G14.12

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

in particolare, il susseguirsi degli effetti calamitosi sul nostro Paese dimostra che purtroppo non siamo più in presenza di fatti occasionali, ma di situazioni sistematiche di grave criticità che ciclicamente si verificano;

siamo di fronte a una condizione non più definibile come urgente che impone un intervento infrastrutturale duraturo nel tempo, che vada di pari passo con una normativa necessaria per autorizzare gli interventi;

occorre prendere atto del cambiamento climatico e dell'esigenza di operare una serie di azioni volte a limitarne gli effetti all'origine e a potenziare le infrastrutture per contenerne gli effetti quando l'evento atmosferico si verifica,

impegna il Governo:

ad adottare opportune iniziative, accompagnate da idonee risorse finanziarie, volte a favorire investimenti diretti a fronteggiare il cambiamento climatico e il ricorso alle fonti di energia rinnovabile.

G14.13

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050

l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica e che nella sua originaria formulazione prevedeva anche un'ingiusta tassa ambientale, che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

anche sul piano sociale ed occupazionale non mancano le incongruenze del provvedimento in oggetto; al riguardo, si segnala in particolare la disposizione di cui all'articolo 14, il comma 4 che abroga la norma che prevedeva l'inserimento di una clausola sociale nell'affidamento del servizio a tutele graduali per la continuità occupazione del personale impiegato nei *contact center* del servizio di maggior tutela e disponendo, che le imprese che esercitano il servizio di maggior tutela continuino ad avvalersi dei servizi di *contact center* sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità, ferma restando la scadenza naturale dei contratti, se anteriore; una soluzione che, come denunciato unitariamente da tutte le organizzazioni sindacali, rischia di pregiudicare il futuro occupazionale di oltre 1.500 lavoratrici e lavoratori in tutta Italia, impegnati da tantissimi anni nel servizio di assistenza telefonica;

negli ultimi anni la transizione dal mercato tutelato al mercato libero dell'energia, ha visto una graduale riconversione di oltre 5 mila addetti del settore *customer care* dal mercato tutelato al mercato libero, percorso che solamente grazie alla contrattazione tra le aziende di *contact center* operanti in regime di appalto e le strutture sindacali è stato possibile realizzare senza alcuna perdita occupazionale, proprio grazie all'applicazione delle norme sulla clausola sociale,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile affinché sia scongiurato che l'applicazione del nuovo regime di gestione delle attività di assistenza telefonica dell'utenza dei servizi di fornitura energetica determini la messa a rischio di oltre 1.500 posti di lavoro e la dispersione delle professionalità acquisite.

G14.14

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state

adempite;

nell'ambito degli obiettivi di cui all'accordo di cooperazione sottoscritto tra l'Autorità Portuale di Tangeri (TangerMed) e l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale si prevede la realizzazione di un *Green Corridor* destinato al trasporto dell'idrogeno verde prodotto in Marocco e in transito per il Porto Trieste quale polo logistico per le materie prime energetiche distribuite in Centro/Est Europa attraverso l'Oleodotto Transalpino,

impegna il Governo:

a stanziare risorse adeguate finalizzate a finanziare uno studio di fattibilità del *Green Corridor*, che analizzi l'intera filiera logistica dell'idrogeno, anche attraverso la possibile individuazione dei soggetti pubblici e privati interessati.

G14.15

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

in particolare, appare estremamente deludente quanto previsto in materia di fonti rinnovabili, che devono, invece, costituire un'opportunità di sviluppo e di crescita,

impegna il Governo:

a prevedere interventi in favore delle piccole e medie imprese attraverso l'istituzione di un fondo volto a concedere contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, a copertura di parte delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

G14.16

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

in particolare, le comunità energetiche continuano a riscontrare notevoli problematiche in termini di finanziamento e di accesso al credito,

impegna il Governo

a estendere alle comunità energetiche l'accesso alle garanzie del fondo di Garanzia Green di SACE, di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

G14.17

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

occorre continuare nell'azione di semplificazione per incentivare l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili anche al fine di far fronte ai rincari del prezzo dell'energia,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare la norma di semplificazione, introdotta dal cosiddetto «decreto bollette», che stabilisce che, fino al 30 giugno 2024, nelle strutture turistiche e termali, gli impianti fotovoltaici collocati sulle coperture piane o falde, di potenza fino a 1 MW e destinati all'autoconsumo, possano essere realizzati con dichiarazione di inizio lavori asseverata.

G14.18

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica e che nella sua originaria formulazione prevedeva anche un'ingiusta tassa ambientale, che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

anche sul piano sociale ed occupazionale non mancano le incongruenze del provvedimento in oggetto; al riguardo, si segnala in particolare la disposizione di cui all'articolo 14, il comma 4 che abroga la norma che prevedeva l'inserimento di una clausola sociale nell'affidamento del servizio a tutele gradualistiche per la continuità occupazione del personale impiegato nei *contact center* del servizio di maggior tutela e disponendo, che le imprese che esercitano il servizio di maggior tutela continuino ad avvalersi dei servizi di *contact center* sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità, ferma restando la scadenza naturale dei contratti, se anteriore; una soluzione che, come denunciato unitariamente da tutte le organizzazioni sindacali, rischia di pregiudicare il futuro occupazionale di oltre 1.500 lavoratrici e lavoratori in tutta Italia, impegnati da tantissimi anni nel servizio di assistenza telefonica;

negli ultimi anni la transizione dal mercato tutelato al mercato libero dell'energia, ha visto una graduale riconversione di oltre 5 mila addetti del settore *customer care* dal mercato tutelato al mercato libero, percorso che solamente grazie alla contrattazione tra le aziende di *contact center* operanti in regime di appalto e le strutture sindacali è stato possibile realizzare senza alcuna perdita occupazionale, proprio grazie all'applicazione delle norme sulla clausola sociale,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di valutare l'opportunità di rivederla, nel primo provvedimento utile, assicurando la continuità dell'applicazione della clausola sociale anche per il futuro, nell'affidamento del servizio a tutele gradualistiche per la continuità occupazione del personale impiegato nei *contact center* del servizio di maggior tutela.

G14.19

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di

ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

in particolare la regione Lombardia, secondo i dati di Legambiente Lombardia che annualmente li elabora con il rapporto Città Clima, ha registrato da sola oltre il 10 per cento degli eventi atmosferici avversi registrati in Italia tra il 2010 e il 2023. Sono stati infatti 179 su 1.732 totali delle 179 calamità naturali, 51 sono state allagamenti da piogge intense, 47 danni da trombe d'aria e raffiche di vento, 27 esondazioni fluviali, 20 danni da siccità prolungata, 10 danni alle infrastrutture, 10 frane da piogge intense, 9 danni da grandinate, 4 eventi di temperatura record, 1 danno al patrimonio storico da piogge intense;

è necessario non solo improntare nuove strategie slegati dalle emergenze affinché si possano contrastare le calamità naturali sempre più frequenti ma è necessario approntare una strategia di intervento permanente, perché linee guida e piani, soprattutto se non accompagnate da investimenti e azioni, non sono in grado di rispondere alla vulnerabilità di fronte alla crisi climatica dei sistemi socioeconomici delle regioni e in particolare della regione Lombardia,

impegna il Governo:

a predisporre fin dal primo provvedimento utile misure volte a incentivare il tessuto economico di una regione così importante come la Lombardia che vadano a finanziare:

- Opere di contenimento del dissesto idro-geologico nelle zone a maggiore rischio;
- Sostegno alle aziende e alle imprese lombarde con contributi dedicati alla conversione energetica nell'ottica di una maggiore sostenibilità ambientale e nella promozione di politiche di economia circolare;
- Sostegno agli Enti locali con lo stanziamento di contributi volti a migliorare buone pratiche di efficientamento energetico delle strutture pubbliche del territorio;
- Politiche di comunicazione volte a sensibilizzare i cittadini nella responsabilità individuale rispetto a buone pratiche di risparmio energetico e riciclo;
- Valorizzazione di politiche di recupero delle aree dismesse rispetto a nuovo consumo di suolo.

G14.20

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

è all'esame dell'Aula il disegno di legge A.C. 1606, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle

imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

particolarmente grave è stato l'insufficiente rifinanziamento del Fondo Italiano per il clima, oggetto di tagli pari a 280 milioni di euro per ogni anno dal 2024 al 2026 operati dall'ultima legge di Bilancio;

il Fondo Italiano per il Clima, istituito dalla legge di bilancio per il 2022, costituisce infatti il principale strumento pubblico nazionale per perseguire gli obiettivi assunti dal nostro Paese nell'ambito degli accordi internazionali su clima e ambiente;

non appare chiaro pertanto come e con quali risorse il Governo intenda adeguarsi alle conclusioni raggiunte in seno alla COP28, né con quali politiche funzionali alla crescita sostenibile del settore produttivo;

particolarmente grave è il fatto che il Governo sembri ignorare lo storico accordo raggiunto per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, poiché continua a puntare sull'attività estrattiva del gas,

impegna il Governo

ad adottare nel primo provvedimento utile tutte le risorse finanziarie atte a finanziare con maggiori risorse il Fondo italiano per il clima, quale principale strumento pubblico nazionale per perseguire gli obiettivi assunti dal nostro Paese nell'ambito degli accordi internazionali su clima e ambiente.

G14.21

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

è all'esame dell'Aula il disegno di legge A.C. 1606, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie

completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

particolarmente grave è stato l'insufficiente rifinanziamento del Fondo Italiano per il clima, oggetto di tagli pari a 280 milioni di euro per ogni anno dal 2024 al 2026 operati dall'ultima legge di Bilancio;

il Fondo Italiano per il Clima, istituito dalla legge di bilancio per il 2022, costituisce infatti il principale strumento pubblico nazionale per perseguire gli obiettivi assunti dal nostro Paese nell'ambito degli accordi internazionali su clima e ambiente;

non appare chiaro pertanto come e con quali risorse il Governo intenda adeguarsi alle conclusioni raggiunte in seno alla COP28, né con quali politiche funzionali alla crescita sostenibile del settore produttivo;

particolarmente grave è il fatto che il Governo sembri ignorare lo storico accordo raggiunto per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, poiché continua a puntare sull'attività estrattiva del gas,

impegna il Governo

a presentare alle Camere ogni sei mesi a partire dalla conversione in legge del presente decreto, una relazione dettagliata sulle politiche poste in essere per adeguarsi alle conclusioni raggiunte in seno alla COP28.

G14.22

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziati dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione;

l'articolo 20-*novies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), disciplina le funzioni dei soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati;

è necessario prevedere che i soggetti attuatori degli interventi siano gli stessi che hanno predisposto e inviato i progetti al Commissario per l'approvazione e introdurre un elemento di chiarezza nei confronti di diocesi ed enti ecclesiastici, la cui gestione economica e trasparente deve essere garantita attraverso procedure ad evidenza pubblica, oltre che con la stessa valutazione di congruità degli investimenti prevista per gli altri enti pubblici promotori di progetti di ricostruzione, impegna il Governo:

a includere i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali tra i soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali e a equiparare diocesi ed enti ecclesiastici a soggetti pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

G14.23

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo

alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

l'articolo 14 del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica: al comma 3 dell'articolo si prevede che a decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela, i clienti vulnerabili hanno diritto a essere riforniti di energia elettrica, nell'ambito del servizio di vulnerabilità, secondo le condizioni disciplinate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e a un prezzo che riflette il costo dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso e costi efficienti delle attività di commercializzazione del servizio medesimo, determinati sulla base di criteri di mercato. Acquirente unico S.p.A. svolge, secondo modalità stabilite dall'ARERA e basate su criteri di mercato, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità;

per quanto riguarda il tema della maggior tutela, il testo dunque prevede poche risorse per lo svolgimento di campagne informative sulla cessazione del servizio di maggior tutela nel settore elettrico e soprattutto disciplina (male) il servizio di vulnerabilità, prevedendo che esso sia erogato ai clienti vulnerabili da parte di operatori individuati tramite procedure competitive, aste quindi anche per i clienti vulnerabili, abrogando inoltre la norma che prevedeva l'inserimento di una clausola sociale nell'affidamento del servizio a tutele graduali per la continuità occupazionale del personale impiegato nei contact center del servizio di maggior tutela. È necessario intervenire sul potenziamento della campagna informativa prevedendo maggiori risorse e il coinvolgimento di RAI, TV e radio locali e un orizzonte temporale più ampio per disciplinare il servizio ai clienti vulnerabili cercando, al contempo, di allargarne la platea attraverso l'aumento dell'ISEE alla luce di quanto evidenziato da tutti i dati disponibili che mostrano un costo dell'energia elettrica sul mercato libero quasi sempre maggiore rispetto a quello stabilito per la maggior tutela;

anche per questo è ormai da molti mesi che diciamo che sarebbe necessaria una proroga del passaggio dei clienti domestici al mercato libero perché sono cambiate le condizioni di sistema visto che ci sono stati la guerra criminale di Putin in Ucraina, la crisi energetica, il caro benzina, il rialzo dell'inflazione, lo schizzare in alto delle bollette di elettricità e gas, e poco o niente è stato fatto per preparare ed informare i consumatori su questo cambiamento così impattante per le famiglie,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte a intervenire urgentemente per ricomprendere tra i vulnerabili, i clienti che non superano la soglia ISEE (indicatore situazione economica equivalente) di 20.000 euro per i nuclei famigliari con meno di 4 figli e 40.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico;

ad assicurare le risorse necessarie per avviare il prima possibile una campagna informativa a diffusione nazionale, anche con il coinvolgimento della RAI (Società concessionaria di servizio pubblico) e delle sue redazioni locali, e a diffusione locale anche mediante Radio e Televisioni locali, cartellonistica su strada, spot, affissioni su mezzi TPL inerenti la mobilità urbana ed extra-urbana che informi adeguatamente i clienti domestici e vulnerabili sulle conseguenze derivanti dalla cessazione del servizio di maggior tutela.

G14.24

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

in Emilia-Romagna, in data 2 dicembre 2023, la multinazionale austriaca Mayr Melnhof ha comunicato la chiusura dell'ex Farmografica di Cervia, storico stabilimento del territorio acquisito dal colosso del packaging nel 2022, interrompendo unilateralmente il confronto con le organizzazioni sindacali e mettendo a rischio licenziamento 92 dipendenti;

nei 6 mesi di stop all'attività produttiva causati dagli eventi alluvionali di maggio scorso, lavoratori e lavoratrici hanno continuato a lavorare per ripristinare l'agibilità dello stabilimento. Quando i dipendenti sono stati messi in cassa integrazione ordinaria, gli uffici amministrativi hanno continuato a mantenere viva l'attività aziendale. L'azienda ha beneficiato degli ammortizzatori sociali messi a disposizione dallo Stato italiano e incassato rimborsi da un'assicurazione aziendale che ha garantito ristori a copertura dei danni subiti e del mancato fatturato;

la decisione di Mayr Melnhof costituisce l'unico caso in Romagna di realtà produttiva industriale ad aver annunciato la chiusura a seguito dell'alluvione ed appare giustificata, piuttosto, dalla prospettiva di delocalizzare permanentemente all'estero;

le istituzioni locali e le parti sociali, attivatisi immediatamente per aprire un dialogo con l'azienda e salvare questa realtà produttiva e occupazionale, hanno rilevato la sostanziale indifferenza della multinazionale ad ogni sollecito a valutare la possibilità di accedere ad ulteriori misure di sostegno o ristoro;

Comune, Provincia e Regione hanno richiesto un vertice con il Commissario straordinario per la ricostruzione Generale Francesco Paolo Figliuolo per discutere della possibilità per un'eventuale azienda subentrante di accedere al supporto e alle risorse della struttura commissariale,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere che le agevolazioni previste dal decreto-legge n. 61 del 2023 «Dl Alluvione» possano essere estese anche ai soggetti privati che, entro il termine del 31 dicembre 2024, rilevino attività economiche e produttive in una situazione di crisi aziendale, in continuità produttiva e aziendale con le attività suddette, al fine di garantire continuità occupazionale;

ad adottare le iniziative di competenza, anche di carattere normativo, finalizzate a garantire a lavoratori e lavoratrici la massima tutela e il continuato accesso alla cassa integrazione;

ad istituire un tavolo nazionale per gestire la crisi aziendale di cui in premessa, considerato altresì il particolare contesto legato ai danni causati dall'alluvione in cui ciò sta avvenendo.

G14.25

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica e che nella sua originaria formulazione prevedeva anche un'ingiusta tassa ambientale, che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

anche sul piano sociale ed occupazionale non mancano le incongruenze del provvedimento in oggetto; al riguardo, si segnala in particolare la disposizione di cui all'articolo 14, il comma 4 che abroga la norma che prevedeva l'inserimento di una clausola sociale nell'affidamento del servizio a tutele gradualistiche per la continuità occupazionale del personale impiegato nei *contact center* del servizio di maggior tutela e disponendo, che le imprese che esercitano il servizio di maggior tutela continuino ad avvalersi dei servizi di *contact center* sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità, ferma restando la scadenza naturale dei contratti, se anteriore; una soluzione che, come denunciato unitariamente da tutte le organizzazioni sindacali, rischia di pregiudicare il futuro occupazionale di oltre 1.500 lavoratrici e lavoratori in tutta Italia, impegnati da tantissimi anni nel servizio di assistenza telefonica;

negli ultimi anni la transizione dal mercato tutelato al mercato libero dell'energia, ha visto una graduale riconversione di oltre 5mila addetti del settore *customer care* dal mercato tutelato al mercato libero, percorso che solamente grazie alla contrattazione tra le aziende di *contact center* operanti in regime di appalto e le strutture sindacali è stato possibile realizzare senza alcuna perdita occupazionale, proprio grazie all'applicazione delle norme sulla clausola sociale;

una particolare preoccupazione desta la nuova disciplina per quanto riguarda le ricadute occupazionali nel territorio della regione Abruzzo, dove si stimano almeno 100 posti di lavoro a rischio nel territorio aquilano, senza che questo abbia visto alcuna iniziativa da parte delle amministrazioni del capoluogo o della regione,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile affinché sia monitorata la ricaduta occupazionale conseguente l'applicazione del nuovo regime di gestione delle attività di assistenza telefonica dell'utenza dei servizi di fornitura energetica, nel territorio abruzzese.

G14.26

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica e che nella sua originaria formulazione prevedeva anche una ingiusta tassa ambientale, che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

anche sul piano sociale ed occupazionale non mancano le incongruenze del provvedimento in oggetto; al riguardo, si segnala in particolare la disposizione di cui all'articolo 14, il comma 4 che abroga la norma che prevedeva l'inserimento di una clausola sociale nell'affidamento del servizio a tutele graduali per la continuità occupazione del personale impiegato nei contact center del servizio di maggior tutela e disponendo, che le imprese che esercitano il servizio di maggior tutela continuino ad avvalersi dei servizi di contact center sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità, ferma restando la scadenza naturale dei contratti, se anteriore;

una soluzione che, come denunciato unitariamente da tutte le organizzazioni sindacali, rischia di pregiudicare il futuro occupazionale di oltre 1.500 lavoratrici e lavoratori in tutta Italia, impegnati da tantissimi anni nel servizio di assistenza telefonica;

negli ultimi anni la transizione dal mercato tutelato al mercato libero dell'energia, ha visto una graduale riconversione di oltre 5mila addetti del settore customer care dal mercato tutelato al mercato libero, percorso che solamente grazie alla contrattazione tra le aziende di contact center operanti in regime di appalto e le strutture sindacali è stato possibile realizzare senza alcuna perdita occupazionale, proprio grazie all'applicazione delle norme sulla clausola sociale;

una particolare preoccupazione ha destato la nuova disciplina per quanto riguarda le ricadute occupazionale in Puglia, dove almeno 250 lavoratori impegnati in aziende come Network Contact, Covisian e System House, occupati nelle commesse del Servizio Elettrico Nazionale. Una questione che ha visto la mobilitazione unitaria della regione Puglia, delle aziende e dei sindacati di categoria, impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile affinché sia monitorata la ricaduta occupazionale sul territorio pugliese conseguente l'applicazione del nuovo regime di gestione delle attività di assistenza telefonica dell'utenza dei servizi di fornitura energetica, scongiurando la dispersione delle professionalità acquisite.

G14.27

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

è all'esame dell'Aula il disegno di legge A.C. 1606, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

particolarmente grave è stato l'insufficiente rifinanziamento del Fondo Italiano per il clima, oggetto di tagli pari a 280 milioni di euro per ogni anno dal 2024 al 2026 operati dall'ultima legge di Bilancio;

il Fondo Italiano per il Clima, istituito dalla legge di bilancio per il 2022, costituisce infatti il principale strumento pubblico nazionale per perseguire gli obiettivi assunti dal nostro Paese nell'ambito degli accordi internazionali su clima e ambiente;

non appare chiaro pertanto come e con quali risorse il Governo intenda adeguarsi alle conclusioni raggiunte in seno alla COP28, né con quali politiche funzionali alla crescita sostenibile del settore produttivo;

particolarmente grave è il fatto che il Governo sembri ignorare lo storico accordo raggiunto per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, poiché continua a puntare sull'attività estrattiva del gas;

il decreto in particolare riscrive, per la terza volta in meno di due anni, la norma riguardante il rafforzamento della sicurezza energetica degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità per consentire ulteriori trivellazioni per estrarre gas in deroga ai vincoli ambientali esistenti e nelle aree interessate dai cosiddetti vincoli aggiuntivi di esclusione stabiliti a livello regionale anche ai fini «dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie»,

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a presentare una relazione dettagliata alle Camere sull'aumento e la localizzazione delle attività di trivellazione per estrarre gas in deroga ai vincoli ambientali esistenti.

14.0.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14.1

(Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni tariffarie a favore degli esercizi di vicinato)

1. Agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 114 che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un contributo nel limite massimo di 50 milioni di euro per il 2024:

a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo pari a 50 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.0.2

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14.1

(Incentivi per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica)

1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione dei consumi domestici, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal Green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con la dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 destinato all'erogazione di un contributo agli acquirenti finali per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica con contestuale smaltimento e riciclo di un corrispondente elettrodomestico obsoleto di almeno n. 2 classi energetiche inferiori.

2. In ogni caso, il contributo di cui al comma 1 è assegnato per l'acquisto di elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla:

- a) classe B per le lavatrici e lavasciuga;
- b) classe C per le lavastoviglie;
- c) classe D per i frigoriferi e i congelatori.

3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede alla determinazione dell'ammontare massimo del contributo per ciascun beneficiario, tenendo conto anche delle capacità reddituali, nonché delle modalità di erogazione e degli eventuali limiti di fruibilità.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.0.3

[Lorefice](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Proroga del regime di maggior tutela)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: «10 gennaio 2024», sono sostituite dalle seguenti: «10 gennaio 2025»;

b) al comma 60, le parole: «e per i clienti domestici» sono sostituite dalle seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici».

14.0.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14.1

(Riforma degli oneri generali di sistema)

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il Fondo Energivori finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Le risorse destinate al Fondo ammontano a 1.400 milioni di euro all'anno per il triennio 2024-2026. Entro tre mesi dalla data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

2. A partire dal 1° gennaio 2024, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il *bonus* sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.

3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da «tener conto» fino a «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi».

14.0.5

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14.1

(Riforma degli oneri generali di sistema)

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il Fondo Energivori finanziato con i proventi derivanti dalle risorse

di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Le risorse destinate al Fondo ammontano a 1.400 milioni di euro all'anno per il triennio 2024-2026. Entro tre mesi dalla data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

2. A partire dal 1° gennaio 2024, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il *bonus* sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.

3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da «tener conto» fino a «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi».

14.0.6

[Irto, Basso, Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14.1

(Tariffa dedicata per le pompe di calore)

1. Ai fini della sicurezza energetica del sistema elettrico nazionale e per favorire la transizione energetica, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione tecnico-finanziaria che abbia come oggetto la possibilità di introdurre:

a) una tariffa elettrica dedicata alle pompe di calore utilizzate, quale fonte primaria per la climatizzazione invernale, in abitazioni adibite a residenza principale, tramite una riduzione delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema;

b) tariffe dinamiche, in base a fattori quali fasce di tempo e condizioni di carico della rete, che tengano conto del potenziale di flessibilità che le pompe di calore offrono alla rete elettrica in combinazione con l'inerzia degli edifici.

14.0.7

[Trevisi, Di Girolamo, Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 14.1

(Tariffa dedicata per le pompe di calore)

1. Ai fini della sicurezza energetica del sistema elettrico nazionale e per favorire la transizione energetica, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione tecnico-finanziaria che abbia come oggetto la possibilità di introdurre:

a) una tariffa elettrica dedicata alle pompe di calore utilizzate, quale fonte primaria per la climatizzazione invernale, in abitazioni adibite a residenza principale, tramite una riduzione delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema;

b) tariffe dinamiche, in base a fattori quali fasce di tempo e condizioni di carico della rete, che tengano conto del potenziale di flessibilità che le pompe di calore offrono alla rete elettrica in

combinazione con l'inerzia degli edifici."

G14-bis.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

l'articolo 14-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede, al comma 1, il rifinanziamento, con soli 5 milioni di euro, per il 2024, del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva. Ciò al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica;

diversi dei nostri interventi chiedono di porre maggiore attenzione al mondo dello sport che ha sofferto una crisi devastante negli ultimi anni con la pandemia e adesso è in forte affanno a causa dei pesanti rincari energetici;

questa condizione, che sta diventando insostenibile, sta aggravando anche la situazione finanziaria dei gestori degli impianti natatori, sui quali già pesano i mesi di chiusura forzata a causa della pandemia e lo stanziamento di soli 5 milioni di euro è insufficiente;

le piscine e le strutture per l'attività motoria sono anche importanti spazi di aggregazione sociale e la loro chiusura avrebbe preoccupanti risvolti negativi sulla salute fisica e sul benessere mentale, oltre tutto in un momento storico già delicato sotto questo punto di vista,

impegna il Governo

al fine di consentire il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, a reperire risorse adeguate destinate al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate e a prevedere - in fase di approvazione del primo provvedimento utile - interventi volti a sostenere tali strutture attraverso agevolazioni anche sotto forma di credito di imposta.

G14-bis.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

l'articolo 14-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede, al comma 1, il rifinanziamento, con soli 5 milioni di euro, per il 2024, del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva. Ciò al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica;

diversi dei nostri interventi chiedono di porre maggiore attenzione al mondo dello sport che ha sofferto una crisi devastante negli ultimi anni con la pandemia e adesso è in forte affanno a causa dei pesanti rincari energetici;

questa condizione, che sta diventando insostenibile, sta aggravando anche la situazione finanziaria dei gestori degli impianti natatori, sui quali già pesano i mesi di chiusura forzata a causa della pandemia e lo stanziamento di soli 5 milioni di euro è insufficiente;

le piscine e le strutture per l'attività motoria sono anche importanti spazi di aggregazione sociale e la loro chiusura avrebbe preoccupanti risvolti negativi sulla salute fisica e sul benessere mentale, oltre tutto in un momento storico già delicato sotto questo punto di vista,

impegna il Governo:

ad incrementare lo stanziamento del Fondo di cui in premessa al fine di prevedere agevolazioni, anche sotto forma di credito di imposta agli impianti sportivi e natatori, oggi in difficoltà a causa dei pesanti rincari energetici.

14-quater.1

[Irto, Basso, Fina](#)

Precluso

Sopprimere comma 1.

14-quater.2

[Sironi, Trevisi, Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: in via d'urgenza e.

14-quater.3

[Sironi, Trevisi, Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: dagli articoli aggiungere la seguente: 178,.

14-quater.4

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* «il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e».

b) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole da:* a realizzare fino alla fine della medesima lettera a) *con le seguenti:* a migliorare e favorire la raccolta differenziata, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e riciclo;

c) *al comma 2, lettera b) sostituire le parole da:* ivi compresi *alle parole:* del presente comma *con le seguenti:* di cui alla lettera a);

d) *sostituire il comma 9, con i seguenti:*

9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite di 800 milioni di euro complessivi, sono finanziati mediante l'utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui al comma ;
9-bis. I commi da 272 a 275 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono abrogati.

14-quater.5

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: recupero energetico, *al medesimo comma 1, dopo le parole:* di tecnologie *aggiungere le seguenti:* innovativi finalizzati alla gestione sostenibile dei rifiuti in sostituzione di impianti e processi ad alta intensità di carbonio, nel rispetto della gerarchia, dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), anche in considerazione della prevista estensione del sistema EU ETS agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani,.

14-quater.6

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: recupero energetico; *al medesimo comma 1, dopo le parole:* di tecnologie *aggiungere le seguenti:* innovativi volti a migliorare e favorire le raccolte differenziate, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e riciclo.

14-quater.7

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: recupero energetico; *al medesimo comma 1, dopo le parole:* della salute pubblica *aggiungere le seguenti:* nel rispetto degli obiettivi ambientali di cui all'art. 17 regolamento (UE) 2020/852, delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE, fermi restando i criteri e i fabbisogni previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti,.

14-quater.8

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: il recupero energetico,.

14-quater.9

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, le parole: "il recupero energetico," sono soppresse.

14-quater.10

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole "il recupero energetico", con le parole "l'incremento della raccolta differenziata di cui all'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006"

14-quater.11

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: "il recupero energetico", con le parole:

"il rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 4 della direttiva 98/2008 recepito dall'articolo 179, comma 1, del decreto legislativo n.152 del 2006".

14-quater.12

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: di tecnologie aggiungere le seguenti: innovativi finalizzati alla gestione sostenibile dei rifiuti in sostituzione di impianti e processi ad alta intensità di carbonio, nel rispetto della gerarchia, dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), anche in considerazione della prevista estensione del sistema EU ETS agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani,.

14-quater.13

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: di tecnologie aggiungere le seguenti: innovativi volti a migliorare e favorire la raccolta differenziata, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e riciclo.

14-quater.14

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole "della Regione siciliana", con le parole "dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)".

14-quater.15

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

14-quater.16

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 2, prima della lettera a) è inserita la seguente:

"0a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, un Piano d'azione per l'economia circolare che preveda di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata per lo meno del 70 per cento".

14-quater.17

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) adotta, presso svolgimento della valutazione ambientale strategica, e della valutazione

Impatto Sanitario, il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, finalizzato a migliorare il tasso medio di differenziata relativo ai rifiuti urbani.

14-quater.18

[Sironi, Trevisi, Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione includendovi a tal fine aggiungere le seguenti: la realizzazione di impianti per la gestione dell'organico e impianti per il riciclo di imballaggi e gestione dei RAEE.

14-quater.19

[Sironi, Trevisi, Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole da: , comprendendovi a tal fine fino alla fine della lettera; al medesimo comma 2, lettera b) sopprimere le parole: , ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a) del presente comma.

14-quater.20

[Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), sopprimere dalle parole ", comprendendovi a tal fine", fino alla fine del comma.

14-quater.21

[Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire dalle parole "di termovalorizzazione" fino alla fine del comma, con le parole: "di gestione, con esclusione degli impianti di termovalorizzazione di rifiuti".

14-quater.22

[Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: "fatto salvo il divieto di conferire agli impianti di termovalorizzazione rifiuti plastici e materiali riciclabili;".

14-quater.23

[Sironi, Trevisi, Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: , ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a) del presente comma.

14-quater.24

[Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Precluso

Al comma 2, lettera b), sopprimere dalle parole ", ivi compresi" fino alle parole "del presente comma,".

14-quater.25

[Irto, Basso, Fina](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) assicura opportune modalità per abbattere il costo della Tari nel territorio della Regione Siciliana.

14-quater.26

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) assicura la trasformazione delle Srr in società pubbliche.

14-quater.27

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) individua un numero di ambiti territoriali ottimali non superiori a 5.

14-quater.28

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) assicura il categorico divieto di subappaltare il servizio di raccolta dei rifiuti nell'ambito del territorio della regione.

14-quater.29

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) assicura la localizzazione degli impianti di cui al presente articolo esclusivamente nelle 7.T.O. «D».

14-quater.30

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) assicura che l'approvazione dei progetti di nuovi impianti di cui al presente articolo avvenga nel rispetto delle procedure di compatibilità ambientale e di VAS.

14-quater.31

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) assicura che le dotazioni assunzionali previste nel presente articolo vengano garantite secondo procedure di evidenza pubblica e per mezzo di una valutazione per titoli ed esami.

14-quater.32

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

14-quater.33

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

14-quater.34

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

14-quater.35

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 4, dopo le parole "31 marzo 2023, n.36", aggiungere le parole "della normativa vigente in materia di autorizzazioni ambientali".

14-quater.36

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 4, primo periodo aggiungere, in fine, le parole: e nel rispetto degli obiettivi ambientali di cui all'art. 17 regolamento (UE) 2020/852, delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE, fermi restando i criteri e i fabbisogni previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti.

14-quater.37

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Sopprimere il comma 5.

14-quater.38

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: con ordinanza aggiungere le seguenti: all'esito della Conferenza dei servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; *al medesimo comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* fermo restando il rispetto dell'articolo 14-*quinquies* della medesima legge 241 del 1990.

14-quater.39

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 5 aggiungere, in fine, le parole: fermo restando il rispetto dell'articolo 14-*quinquies* della medesima legge n. 241 del 1990.

14-quater.40

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Sopprimere il comma 6.

14-quater.41

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 6, sopprimere le parole da: prevedendo altresì *fino alla fine del medesimo comma.*

14-quater.42

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 6, sopprimere dalle parole: ", prevedendo altresì, su richiesta" fino alla fine del comma.

14-quater.43

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 6, dopo le parole: "due sub-commissari", aggiungere le parole: ", che abbiano comprovate esperienze nella gestione dei rifiuti,".

14-quater.44

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 6, le parole: "il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111", sono sostituite dalle seguenti: "il cui incarico è svolto a titolo gratuito."

14-quater.45

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Sopprimere il comma 7.

14-quater.46

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Sopprimere il comma 7.

14-quater.47

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Sopprimere il comma 8.

14-quater.48

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Il comma 8, è sostituito dal seguente:

"8. La realizzazione degli interventi urgenti, di cui al presente articolo, sono senza oneri a carico dello Stato."

14-quater.49

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Sopprimere il comma 9.

14-quater.50

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Il comma 9, è soppresso.

14-quater.51

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Sostituire il comma 9 con il seguente: 9. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 800 milioni di euro per il triennio 2024-2026.

14-quater.52

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Sostituire il comma 9 con il seguente: 9. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2 sono corrispondentemente ridotti, nel limite di 800 milioni, gli stanziamenti per la realizzazione del

ponte sullo stretto di Messina di cui all'articolo 1, comma 272 della legge 29 dicembre 2023, n. 21.

14-quater.53

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Sostituire il comma 9 con il seguente: 9. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2, pari a 800 milioni di euro per il triennio 2024-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14-quater.54

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Sostituire il comma 9 con il seguente: 9. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2, pari a 800 milioni di euro per il triennio 2024-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14-quater.55

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Sostituire il comma 9 con il seguente:

"9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite di 800 milioni di euro complessivi sono finanziati a valere sulla parte di risorse destinate dal Fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina, da destinare al potenziamento della raccolta differenziata e di impianti di compostaggio."

14-quater.56

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Sostituire il comma 9 con il seguente:

"9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite di 800 milioni di euro complessivi, di cui 751 milioni a valere delle risorse destinate dal fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina e 49 milioni di euro delle risorse impropriamente utilizzate dai rimborsi elettorali partiti, da destinare prioritariamente al potenziamento della raccolta differenziata e delle politiche di economia circolare."

14-quater.57

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 9, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni.

14-quater.58

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 9 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 100 milioni.

14-quater.59

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Al comma 9 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 100 milioni.

14-quater.60

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 9, dopo le parole: accordo di coesione da definire *aggiungere le seguenti:* previa consultazione popolare nelle province interessate dai nuovi impianti.

14-quater.61

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 9, dopo le parole: accordo di coesione da definire *aggiungere le seguenti:* previa consultazione popolare.

14-quater.62

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: il piano regionale ai sensi del comma 3 ha efficacia solo dopo l'espletazione delle procedure previste dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

G14-quater.1

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996)

premessi che:

l'articolo 14-*quater* del provvedimento in esame, introdotto a seguito dell'approvazione in sede referente dell'emendamento 14.028 dei relatori, prevede la nomina del Presidente della Regione Siciliana a commissario straordinario per l'adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione, includendovi la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti, nonché per l'approvazione e la realizzazione di progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione dei rifiuti, ivi compresi gli impianti per il recupero energetico;

a tal fine è autorizzata una spesa complessiva pari a 800 milioni finanziati nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione Siciliana e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, integrato con le risorse del programma regionale FESR 2021-2027 e con le risorse destinate ad interventi complementari riferibili alla medesima Regione Siciliana, in favore del Commissario unico per la realizzazione degli interventi attuativi;

rilevato che:

l'anticipazione in questa sede della soluzione che dovrà essere inclusa nel piano di gestione dei rifiuti della regione Siciliana, ovvero la realizzazione di una pluralità di impianti di termovalorizzazione, senza aver preventivamente valutato il reale fabbisogno impiantistico per la gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti e senza un'analisi delle alternative impiantistiche che privilegino il recupero di materia rispetto a quello energetico, è sintomatica di un approccio alla transizione ecologica del tutto incoerente e in contrasto con gli obiettivi e i principi del Piano d'azione per l'economia circolare varato dall'Unione europea, pur recepiti nell'ordinamento italiano;

come noto, il PNRR persegue il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati a livello Unione europea attraverso la transizione verso un'economia circolare, la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti e la prevenzione dell'inquinamento, rafforzando, *in primis*, le infrastrutture per la raccolta differenziata; gli impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti presuppongono il rispetto del principio di gerarchia, secondo l'ordine di priorità contenuto nella direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), e dunque la riduzione prossima alla «zero» degli scarti da destinare, come *extrema ratio*,

allo smaltimento, tanto più a fronte dei nuovi obiettivi, sia temporali che percentuali in peso, fissati, nell'ambito del pacchetto di misure sull'economia circolare, dalla Direttiva 2018/851/UE per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani pari al 55 per cento entro il 2025, 60 per cento entro il 2030 e il 65 per cento entro il 2035;

in questo contesto, pianificatorio e normativo, che suggerisce di avviare programmi di *decommissioning* degli impianti di incenerimento e delle linee di combustione nel territorio nazionale, in coerenza con gli impegni assunti per la progressiva diminuzione della produzione dei rifiuti, si colloca la soluzione del Governo di incentrare la pianificazione della gestione dei rifiuti in Sicilia sulla realizzazione di nuovi impianti di incenerimento;

si aggiunga che l'obbligo di assicurare la conformità al principio del «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi ambientali (DNSH) per tutte le tipologie di azioni previste dal *Just Transition Fund* e per i fondi regionali del *Cohesion Fund*, nel periodo 2021-2027, e garantire l'assenza di danno ai 6 obiettivi ambientali indicati dal regolamento sulla «tassonomia» (UE) 2020/852, esclude l'impiego di predetti fondi per finanziare, *inter alia*, attività connesse alle discariche di rifiuti e agli inceneritori e attività che generano emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; con particolare riguardo all'obiettivo della transizione verso l'economia circolare e alla riduzione e riciclo dei rifiuti, nonché alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, il regolamento Tassonomia esclude infatti quelle attività che portano a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine, e che determinano un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

dal punto di vista emissivo ed economico, inoltre, secondo le indicazioni fornite dell'Unione europea, i costi di gestione dell'incenerimento potrebbero aumentare considerevolmente nell'ambito delle politiche di raggiungimento della neutralità climatica al 2050 per effetto dell'adeguamento ai meccanismi ETS (Emission Trading Scheme) di scambio delle quote di emissioni di CO₂ entro il 2026, considerate le grandi quantità di CO₂ rilasciate durante il loro esercizio;

è dunque appurato che, in una prospettiva di sviluppo basata sull'economia circolare, l'incenerimento dei rifiuti non possa costituire in nessun modo la chiusura del ciclo ma piuttosto l'interruzione della circolarità del processo di recupero di materia e che le misure di finanziamento dovrebbero essere, piuttosto, destinate alla diffusione di nuove tecnologie, nuovi processi o prodotti, portando a una significativa riduzione delle emissioni, in linea con gli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e la neutralità climatica dell'Unione europea entro il 2050,

impegna il Governo

a verificare gli effetti applicativi della disposizione recata dall'articolo 14-*quater* e ad adottare ogni iniziativa di carattere normativo e amministrativo affinché, nell'ambito della pianificazione e gestione dei rifiuti della Regione Siciliana, vengano escluse soluzioni impiantistiche basate sull'incenerimento o coincenerimento dei rifiuti, favorendo scelte compatibili con gli impegni assunti per la progressiva diminuzione della produzione dei rifiuti e nel pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE, dei criteri di cui agli articoli 178, 179 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della normativa nazionale e regionale che promuove e incentiva la raccolta differenziata ed il riuso, con l'obiettivo primario di preservare la qualità dell'aria, ridurre gli impatti ambientali sul territorio e proteggere la salute pubblica.

G14-*quater*.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

in relazione al nuovo articolo 14-*quater*, introdotto nottetempo con il citato emendamento dei relatori, è opportuno segnalare che i commissariamenti in materia di gestione dei servizi essenziali - soprattutto afferenti alla *governance* del sistema dei rifiuti - si giustificano esclusivamente in presenza di casi conclamati di emergenza in cui persistono concreti pericoli per la salute dell'uomo e per l'ambiente - così come prevede *ex multis*, all'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - e che siffatta condizione allo stato attuale non è quella presente in Sicilia;

al riguardo è il caso di ricordare che il vigente Piano regionale dei rifiuti è in fase di aggiornamento - più in particolare, al momento, è sottoposto alla fase di *scoping* della VAS - e segue la procedura ordinaria prevista agli articoli 12 e ss. del decreto legislativo n. 152 del 2006;

pertanto la prevista nomina di un commissario straordinario con conseguenti poteri speciali, derogatori della disciplina ordinaria in materia di valutazioni ambientali - come previsto dalla norma approvata - rischia di vanificare il lavoro condotto sinora, esponendo la regione a possibili azioni legali da parte dei soggetti già coinvolti nel processo di valutazione, con conseguente dilatazione dei tempi, che per nulla si conciliano con la necessità di chiudere nel più breve tempo il procedimento di aggiornamento del Piano regionale dei rifiuti. Tra l'altro, sul punto, la Regione Siciliana è sottoposta anche ad un procedimento di verifica da parte della Commissione europea;

la proposta inoltre non appare nemmeno aderente alla delicata situazione in cui si trova il sistema di gestione dei rifiuti siciliano, atteso che l'utilizzo di poteri straordinari del commissario in fase anche autorizzativa dei progetti, rischierebbe di mettere in secondo piano il delicato equilibrio ambientale già pesantemente compromesso dagli impianti ad oggi in esercizio,

impegna il Governo:

a pianificare la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana individuando ambiti territoriali ottimali, in numero non superiore a 5 e, in tale contesto, a fornire una natura giuridica pubblica alle società di regolamentazione dei rifiuti (Srr) ad oggi private, evitando in maniera assoluta il ricorso al subappalto per il servizio di raccolta dei rifiuti nell'ambito del territorio della regione;

ad assicurare che la localizzazione degli impianti di cui all'articolo in commento sia esclusivamente nelle 7.T.O. «D». E che l'approvazione dei progetti di nuovi impianti avvenga nel rispetto delle procedure di compatibilità ambientale e di VAS;

ad assicurare, nell'ambito del procedimento in corso, le necessarie modalità per ridurre il costo della Tari nella Regione Siciliana.

G14-quater.3

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

in particolare l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

in relazione al nuovo articolo 14-*quater*, introdotto nottetempo con il citato emendamento dei relatori, è opportuno segnalare che i commissariamenti in materia di gestione dei servizi essenziali - soprattutto afferenti alla *governance* del sistema dei rifiuti - si giustificano esclusivamente in presenza di casi conclamati di emergenza in cui persistono concreti pericoli per la salute dell'uomo e per l'ambiente - così come prevede *ex multis*, all'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - e che siffatta condizione allo stato attuale non è quella presente in Sicilia;

in relazione alla Regione Siciliana è, invece, necessario riflettere su alcune distorsioni del sistema per cui oggi essa è tra le regioni più povere del Paese ed è quella in cui, in media, la Tari è la più alta d'Italia anche perché diverse società di regolamentazione dei rifiuti conferiscono indirettamente i rifiuti all'estero, e ciò comporta un netto aumento del costo della Tari;

il tema della *governance* delle società chiamate a gestire la raccolta dei rifiuti risulta, quindi, di importanza centrale con un servizio di raccolta che continua ad essere frazionato per territori, anche piccoli, dando vita a un'offerta che non garantisce per niente l'economicità del servizio e la sua funzionalità,

impegna il Governo:

alla luce dell'esistenza in Sicilia di una pluralità di società private che gestiscono la *governance* dei rifiuti, a predisporre gli opportuni correttivi mettendo in atto un'azione di controllo al fine di intraprendere ogni opportuna azione per ripristinare la legalità e la legittimità del sistema dei rifiuti in Sicilia.

14-quinquies.0.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo 14-*quinquies*, è inserito il seguente:

"Art. 14-*sexies*

(Disposizioni urgenti per la tutela dei clienti domestici dagli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale)

1. Al fine di tutelare i clienti domestici da ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura del gas in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, all'articolo 1 del decreto legge 29 settembre 2023, n.131, convertito con legge 27 novembre 2023, n.169 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dopo le parole "dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023", sono aggiunte le seguenti: "nonché dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024".

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 628,62 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede

mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2023 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario."

14-quinquies.0.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo 14-quinquies, è inserito il seguente:

"Art. 14-sexies

(Fondo per la copertura dei costi derivanti dal servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza)

1. Al fine di incrementare le risorse destinate alla copertura dei costi derivanti dal servizio degli stoccaggi di ultima istanza di cui ai decreti ministeriali n.253 del 22 giugno 2022 e n. 287 del 20 luglio 2022 e degli squilibri registrarti nelle partite economiche riguardo i ricavi conseguiti con la vendita sul mercato dei quantitativi di gas legato al servizio di ultima istanza, è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle finanze un "Fondo" denominato "Fondo per la copertura dei costi derivanti dal servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza", alimentato con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 2 a 6. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri mediante i quali l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nei limiti imposti dalla regolamentazione europea vigente, determina la copertura dei suddetti costi, senza alcun incremento sul prezzo di fornitura ai clienti finali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito un contributo a titolo solidaristico a carico dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

3. La base imponibile del contributo di cui al precedente comma 2 è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario, riferito al periodo dal 1° ottobre 2022 al 30 aprile 2023, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero. Il contributo si applica nella misura del 100 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento.

4. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 3 si applica quanto previsto dai commi 3, 3-bis e 3-ter del richiamato articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

5. Ai fini della deducibilità, della riscossione, dell'accertamento e delle relative sanzioni del contributo, nonché per il relativo contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPR n. 633 del 1972 e di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

6. Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2024 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2024, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'articolo 6 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 è soppresso.

7. Al fine di garantire il pieno rispetto dell'adempimento degli obblighi di versamento da parte di tutti i soggetti passivi tenuti al pagamento del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con legge 20 maggio 2022, n.51, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, individua di concerto con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, tutte le iniziative anche di carattere coattivo necessarie a garantire il recupero dei contributi straordinari non ancora versati dai suddetti soggetti inadempienti.

15.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

"01. All'articolo 20-*bis*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n.61 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n.100, sono aggiunte infine le seguenti parole: «, in coerenza con gli obblighi della Direttiva 2007/60/CE e del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.49»".

15.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente: 01. All'articolo 20-*bis* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente: «2-*ter*. Al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-*ter* a 20-*duodecies* trovano applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che, entro il termine del 31 dicembre 2024, rilevano attività economiche e produttive di cui al comma 2-*bis* in una situazione di crisi aziendale, in continuità produttiva e aziendale con le attività suddette.».

15.3

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente: 01. All'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente: «11-*bis*. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2024 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni dell'allegato 1, ulteriormente perfezionato in cabina di regia da parte del Commissario straordinario, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, è differito senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale mediante copertura intestata al Commissario straordinario.».

15.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 20-*bis* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « dagli eventi alluvionali» sono inserite le seguenti:« e atmosferici»;

b) al comma 2, dopo le parole:« e gli eventi alluvionali» sono inserite le seguenti:« e atmosferici».

15.5

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente: 01. All'articolo 20-*ter*, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «11 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «11 milioni di euro per l'anno 2023 e di 22 milioni

di euro per l'anno 2024». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 22 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.6

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. All'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 200 milioni di euro per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 700 milioni di euro per l'anno 2025 »;

b) al comma 6, le parole: « 200 milioni di euro per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 700 milioni di euro per l'anno 2025 ».

01-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 01, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024.

15.7

[Fregolent](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) dopo le parole «*agricoli e alimentari*» inserire le seguenti: «*e degli articoli 104 del regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, nonché, in ultima istanza, danni economici subiti ai frutti pendenti in corso di maturazione,*»".

15.8

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1- *bis*. All'articolo 20- *septies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n.61 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n.100, dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7- *bis*. Nelle more dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici compatibili con il quadro ambientale, derivante dai cambiamenti climatici in atto e delle condizioni di rischio connesse i Comuni ricadenti nell'ambito dei territori di cui all'articolo 20-*bis*., sospendono il rilascio dei titoli autorizzativi per la realizzazione di nuove costruzioni in tutte le aree ad elevata pericolosità idraulica ed idrogeologica del territorio comunale.»".

15.9

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 20-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera *i*) sono aggiunte le seguenti:

i-bis) danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a

loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023; i-ter) danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.

15.10

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali territoriali».

b) le parole: «mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi,» sono soppresse.

15.11

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 20-octies, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «edifici municipali» sono sostituite dalle seguenti: «edifici pubblici, delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità» e le parole: «di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice,» sono soppresse;

b) alla lettera c), dopo le parole: «e delle biblioteche» sono aggiunte le seguenti: «di proprietà di privati».

15.12

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il comma 8 è soppresso.

15.13

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 20-novies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «le regioni» sono aggiunte le seguenti: «, i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali»;

b) il comma 2 è soppresso;

15.14

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 20-novies, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 le parole da: «si osservano le procedure» fino a: «costo del progetto» sono sostituite dalle seguenti: «gli stessi sono

equiparati a soggetti pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.»

15.15

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo l'articolo 20-duodecies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 è inserito il seguente:

«**Art. 20-terdecies**

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, nè sospendono l'accreditamento di somme a favore delle amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari».

15.16

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 437, le parole: «700 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.300 milioni»;
- b) al comma 442, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «236 milioni».

15.17

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15

(Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: «11-bis. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2024 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni dell'allegato 1, ulteriormente perfezionato in cabina di regia da parte del Commissario straordinario, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui

stessi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale mediante copertura intestata al Commissario straordinario».

2. All'articolo 20-*bis* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « dagli eventi alluvionali» sono aggiunte le seguenti:« e atmosferici»;

b) al comma 2, dopo le parole:« e gli eventi alluvionali» sono aggiunte le seguenti:« e atmosferici».

3. All'articolo 20-*ter*, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: «11 milioni di euro per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e di 22 milioni di euro per l'anno 2024». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 22 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. All'articolo 20-*quinqües* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole:« 200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti:« 700 milioni di euro per l'anno 2025»;

b) al comma 6, le parole: « 200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti:«700 milioni di euro per l'anno 2025».

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del Made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024.

6. All'articolo 20-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), dopo le parole: «agricoli e alimentari» sono aggiunte le seguenti: «e degli articoli 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018,»;

b) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

i-bis) danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

i-ter) danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.

7. All'articolo 20-*septies*, comma 8-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali territoriali»;

b) le parole: «mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi,» sono soppresse.

8. All'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *a*), le parole: «edifici municipali» sono sostituite dalle seguenti: «edifici pubblici, delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità» e le parole: «di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice,» sono soppresse;

2) alla lettera *c*), dopo le parole: «e delle biblioteche» sono aggiunte le seguenti: «di proprietà di privati»;

b) il comma 8 è soppresso.

9. All'articolo 20-*novies*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a*), dopo le parole: «le regioni» sono aggiunte le seguenti: «, i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali»;

b) il comma 2 è soppresso;

c) al comma 5, le parole da: «si osservano le procedure» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «questi sono equiparati a soggetti pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36».

10. Dopo l'articolo 20-*duodecies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è aggiunto il seguente:

«Art. 20-*terdecies*.- 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, nè sospendono l'accreditamento di somme a favore delle amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.».

11. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 437, le parole: «700 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.300 milioni»;

b) al comma 442, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «236 milioni».

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11, pari a 236 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 236 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048.

15.0.1

[Fregolent](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 5-*bis*

(impianti ibridi termoelettrici)

1. Il riferimento agli impianti alimentati a biomassa al comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, così come modificato dall'articolo 3-ter del decreto legge 29 maggio 2023 n. 57, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2023 n. 174, comprende anche gli impianti alimentati a biomasse solide classificati dal Gestore Servizi Energetici come tipologia ibrido termoelettrico. Per tale tipologia di impianti il regime incentivante deliberato dall' Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applica alla sola quota di energia elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse.

15.0.2

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis.

(Fondo per la ricostruzione delle aree dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi alluvionali)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di giugno 2023, con uno stanziamento complessivo di 6 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad 6 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme allocate sul capitolo 7759 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, operato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017."

15.0.3

[Nave](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis.

(Misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali nell'Isola di Ischia)

1. Ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, di cui all'articolo 20 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e per la ricostruzione pubblica, di cui all'articolo 26 del citato decreto-legge n. 109 del 2018 la spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 737, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata, per gli anni 2024, 2025, 2026, di 100 milioni di euro per ogni annualità, in relazione agli interventi di cui agli articoli 17 e seguenti del citato decreto-legge n. 109 del 2018 e a quelli relativi agli eccezionali eventi meteorologici di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2022, ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, comprese le delocalizzazioni, e del finanziamento degli interventi relativi alla ricostruzione pubblica. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, individua con propria ordinanza gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 109 del 2018 e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità, per i quali i poteri di ordinanza di cui all'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri,

che può impartire le direttive.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

15.0.4

[Nave](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis.

(Misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali nell'Isola di Ischia)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, si applicano anche agli immobili interessati dalle conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, ubicati in aree ad alto rischio idrogeologico sull'Isola di Ischia. Le stesse disposizioni si applicano anche ai fabbricati agibili, ubicati nelle aree ad alto rischio idrogeologico individuate dal Piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-bis del citato decreto-legge n. 109 del 2018, sulla base del Piano degli interventi urgenti previsto dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n.186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e degli aggiornamenti del PAI previsti dall'articolo 5-quater del medesimo decreto-legge n. 186 del 2022.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025.

3. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 2026 e a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

15.0.5

[Nave](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis.

(Misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali nell'Isola di Ischia)

1. Gli importi previsti per gli interventi di cui al comma 6 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, sono incrementati di 33 milioni per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026.

2. Per gli interventi previsti dal comma 2, secondo periodo, dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, relativi al dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'Isola di Ischia, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2024 e 2025, e di 76 milioni di euro per il 2026.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

15.0.6

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Piano di ricostruzione e di interventi straordinari per l'impiantistica sportiva nei territori colpiti dagli eventi alluvionali)

1. Per l'avvio di un piano di ricostruzione e di interventi straordinari per l'impiantistica sportiva nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è istituito, presso il Ministero dello sport, un Fondo straordinario con una dotazione per l'anno 2024 di 50 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.0.7

[Sironi, Trevisi, Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi del maggio 2023)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024 in favore del Commissario nominato per l'emergenza, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, ai professionisti e ai soggetti iscritti al REA, con sede o unità locali ubicate nel territorio dei comuni indicati nell'Allegato 1 annesso al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che hanno subito danni per effetto degli eventi calamitosi del maggio 2023. La suddetta agevolazione sarà concessa temporaneamente in regime «*de minimis*», ai sensi dei regolamenti (UE) nn. 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014. Tale agevolazione deve essere intesa quale anticipazione degli indennizzi per i danni subiti, che saranno concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa certificazione dei danni medesimi. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario per l'emergenza, con scadenza del prestito entro ventiquattro mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione. A tal fine il Commissario può stipulare accordi con i soggetti di cui agli articoli 106 e 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

G16.1

[Irto, Basso, Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'alluvione in Toscana, come del resto qualsiasi evento atmosferico e naturale è storia e numeri;

le storie di chi ha perso i propri cari, di chi ha visto nel fango affogare investimenti di una vita. E numeri impietosi la regione Toscana ha ricevuto quasi 14 mila domande di risarcimento per i danni causati dall'alluvione del 2 e 3 novembre, quando le forti piogge hanno fatto straripare fiumi e torrenti,

allagato case e aziende causando la morte di nove persone;

i più colpiti sono stati i paesi vicino al corso del fiume Bisenzio, esondato in più punti, tra le province di Prato e Firenze. In questa zona c'è un'alta concentrazione di aziende tessili: sono circa 7.000 di cui poco più di 2.000 che realizzano o trattano tessuti. L'acqua ne ha invase centinaia, distruggendo macchinari, impianti e magazzini;

dopo la fase dell'emergenza, in cui la Protezione civile e i vigili del fuoco sono stati impegnati a far defluire l'acqua dalle strade, sono iniziate le ricognizioni per quantificare i danni e i possibili risarcimenti;

secondo Alia, la società che gestisce i servizi ambientali in 58 comuni della Toscana centrale, l'alluvione ha colpito circa 45 mila abitazioni, distribuite su 900 strade, producendo 100 mila tonnellate di rifiuti e 350 mila metri cubi di materiale da rimuovere;

Eugenio Giani, presidente della regione Toscana e commissario delegato alla gestione dell'emergenza, ha emesso due ordinanze per rendere più rapide le operazioni di ritiro e smaltimento. Molti imprenditori, tuttavia, hanno deciso di tenere i macchinari per dimostrare di aver subito danni ingenti e ottenere un risarcimento;

secondo i dati diffusi da Giani, in totale sono state presentate richieste di rimborsi per quasi 500 milioni di euro. Le famiglie hanno presentato circa 11 mila domande per quasi 200 milioni di euro, le aziende 2.600 domande per quasi 300 milioni di euro. A queste vanno aggiunte le richieste inviate per posta, comunque un numero limitato, e i contributi che spettano alle persone ancora fuori casa: sono 320, la maggior parte abitanti di Campi Bisenzio;

il presidente Giani ha detto che per ora i soldi verranno messi dalla regione per dare una prima risposta a chi ha subito danni, perché dallo Stato sono arrivati soltanto 30 milioni di euro dei 110 chiesti per gestire la fase di emergenza. Sono stati stanziati 25 milioni di euro del bilancio regionale e 1,2 milioni di euro da un fondo istituito dalla Protezione civile: anche se sono solo una piccola parte dei 500 milioni richiesti, questi soldi serviranno a coprire un contributo di 3.000 euro agli alluvionati per affrontare le prime spese. Per le aziende il contributo iniziale sarà di 20 mila euro. Le stesse somme sono state previste per chi ha subito danni nell'alluvione che a maggio aveva colpito l'Emilia-Romagna;

serviranno invece altri 700 milioni di euro circa per sistemare strade, argini e mettere in sicurezza i versanti delle montagne da possibili nuove frane. Come è successo per l'Emilia-Romagna, il governo sta valutando di riservare alla ricostruzione parte delle risorse del PNRR, il piano nazionale di ripresa e resilienza. In totale tra la fase dell'emergenza e la gestione dei risarcimenti sono stati stimati danni per un miliardo e 890 milioni di euro,

impegna il Governo

a predisporre, fin dal primo provvedimento utile, tutte le misure economiche e finanziarie necessarie a far ripartire il distretto industriale di Prato, in particolare prevedendo:

a) l'attivazione di un ammortizzatore unico da attivarsi retroattivamente al 2 novembre, sul modello di quanto già fatto dopo l'alluvione in Emilia-Romagna, che copra non solo le aziende che vedono o vedranno sospesa la propria attività, ma anche i dipendenti che non possono raggiungere il loro posto di lavoro, perché hanno avuto la casa invasa dal fango o perché non hanno più l'automobile o abitano in zone con la viabilità interrotta.

b) sgravi contributivi per i mesi di novembre e dicembre;

c) il riallineamento dell'ISA, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, per tre anni poiché a causa dei danni subiti le attività non sono in grado di rientrare nei parametri predisposti;

d) la possibilità di utilizzo del meccanismo del credito d'imposta per i costi di sostituzione e ripristino di macchinari, attrezzature, beni strumentali delle imprese danneggiate;

e) il posticipo quantomeno al 30 giugno delle scadenze tributarie di novembre e dicembre con la possibilità di rateizzare in 12 mesi a partire da aprile 2024;

- f) l'abbattimento dei debiti tributari e contributivi delle imprese alluvionate;
- g) la sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti per almeno 12 mesi senza possibilità per gli istituti di credito di rimodulazione al rialzo dei tassi di interesse e senza riclassificazione del *rating* di rischio per le aziende richiedenti;
- h) adeguati risarcimenti per i danni subiti agli immobili, beni mobili registrati, materie prime, utensili, macchinari, prodotti finiti, ecc. con procedure snelle ed il più possibile rapide;
- i) forme di risarcimento per il mancato guadagno per tutte le imprese;
- l) detassazione totale e senza massimali dei sussidi occasionali, erogazioni liberali e altri benefici concessi a favore di lavoratori dipendenti colpiti dall'alluvione affinché le imprese possano aiutare i propri dipendenti colpiti dall'alluvione a ripartire, sistemando casa o riacquistare il mezzo con cui recarsi a lavoro.

16.0.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art. 16-bis

(Contributi per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

1. Ai contribuenti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza o il domicilio, nei territori indicati nell'allegato 1, del decreto legge 1 giugno 2023, n.61 convertito con legge 31 luglio 2023, n.100, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 100 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di mobili, arredi ed elettrodomestici a decorrere dal 1 giugno 2023 e fino al 1 giugno 2024, nella misura riconoscibile nel limite massimo di 20 mila euro.

2. L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le spese considerate eleggibili ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 e definiti i criteri di determinazione, le modalità, le procedure e i termini per l'assegnazione delle relative risorse.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa pari a 100 milioni di euro nell'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

16.0.2

[Damante](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 16-bis.

(Disposizioni per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

1. Per la tempestiva realizzazione degli interventi più urgenti previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sul territorio interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché per l'immediato avvio del ricondizionamento

e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegate, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacità operativa delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e di assicurare gli immediati interventi nelle aree della Sicilia sud orientale colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale nei mesi di novembre 2022 e di febbraio 2023, il Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, è incrementato nella misura di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

G17.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

vaste zone della Toscana sono state colpite nel mese di novembre da eventi alluvionali che hanno causato gravissimi danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi. Tali eventi estremi che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

appare evidente come, oltre alle risorse per ristori e ricostruzione e lo stop a pagamento utenze e rate dei mutui, sia improcrastinabile l'immediata sospensione delle scadenze fiscali contabili e contributive;

i danni complessivi nel calcolo effettuato da IRPET sono pari a circa un miliardo e 890 milioni di euro mentre la relazione calcola nel complesso 110 milioni di euro di interventi tra quelli di soccorso alla popolazione e le somme urgenze;

secondo i dati IRPET l'alluvione ha interessato 18.723 ettari di terreno: l'area più ampia nella provincia di Pistoia (6805 ettari), seguita da Pisa (3490 ettari), Prato (3484 ettari), Firenze (3378 ettari), Livorno (1299 ettari), Lucca (229 ettari), Massa (27 ettari), Arezzo (6 ettari) e Grosseto (5 ettari). Sono state 10.382 le imprese coinvolte dall'alluvione: 4390 a Pistoia, 3725 a Prato, 2016 a Firenze, 173 a Pisa, 33 a Livorno, 26 a Arezzo, 10 a Lucca, 5 a Grosseto e 4 a Massa. La superficie residenziale interessata è di 2.832.930 metri quadri, per un totale di 29.140 alloggi. Di questi, 13.477 a Pistoia, 10.145 a Prato e 4.467 a Firenze. Seguono i 635 di Pisa, i 130 di Livorno, i 111 di Lucca, i 107 di Massa, i 39 di Grosseto, e i 29 di Arezzo. Infine, sono 106 gli edifici pubblici alluvionati: 39 a Pistoia, 30 a Prato, 18 a Pisa, 8 a Massa Carrara, 4 a Lucca, 3 a Livorno, 3 a Arezzo, 1 a Grosseto. Relativamente ai danni, quelli subiti dalle famiglie sono pari a 588 milioni di euro, mentre per gli edifici pubblici si parla di 70 milioni di euro. Per le imprese la stima è di 1,2 miliardi di euro, più 39 milioni di euro per il settore agricolo;

a fronte di tali cifre le uniche risorse stanziata ad oggi dal governo per ristorare i danni sono state però soltanto 33,7 milioni di euro, a fronte dei circa 100 milioni spesi dalla Regione Toscana come struttura commissariale;

sempre la Regione Toscana ha stanziato le prime ed uniche fino ad oggi risorse per i risarcimenti (25 milioni di euro per le famiglie e 12 milioni di euro per le imprese). Appare comunque evidente come, nonostante gli sforzi della Regione, tali finanziamenti siano palesemente insufficienti rispetto ai danni;

il differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi è stato posticipato soltanto di poche settimane e cioè fino al 17 dicembre 2023 scorso: una tempistica evidentemente insufficiente per migliaia di famiglie ed imprese ancora in gravissima difficoltà e che soprattutto non hanno ancora ricevuto alcuna risorsa;

valutato che:

l'articolo 17 e l'articolo 18 del provvedimento in esame contengono norme ai territori interessati

dagli eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con apposite delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e 5 dicembre 2023, in relazione ai comprovati danni diretti subiti in conseguenza dei medesimi eventi (province di Massa-Carrara, Lucca, Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato);

anche in questo caso le risorse stanziare sono limitate e assolutamente insufficienti e soprattutto non riguardano direttamente i ristori dei danni subiti;

all'articolo 17 sono stati stanziati soltanto 6 milioni di euro (peraltro a valere sulle economie registrate dalla regione Toscana su precedenti assegnazioni) per i danni registrati dalle imprese agricole;

all'articolo 18 sono stati stanziati soltanto 50 milioni di euro al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva delle imprese coinvolte;

nel corso della discussione del provvedimento in esame al Senato sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame che prevedono norme e stanziano risorse per:

a) l'organizzazione e l'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata all'evento;

b) il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e le infrastrutture di reti strategiche, le attività di gestione rifiuti, le macerie, il materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e le misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

c) l'attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate all'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;

tali proposte emendative sono state respinte,

impegna il Governo:

ad adottare urgentemente un provvedimento volto a predisporre interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con apposite delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e 5 dicembre 2023 (province di Massa-Carrara, Lucca, Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato) che preveda:

- il totale ristoro dei danni pubblici e privati;

- la sospensione e proroga dei termini fiscali, contributivi, giudiziari e di altro tipo;

- lo stanziamento di risorse adeguate per la cassa integrazione emergenziale dei lavoratori colpiti dall'emergenza e per finanziare il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi.

17.0.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Credito d'imposta 4.0 per macchine agricole)

1. Dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-*bis* e 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole.

2. Nel caso in cui il beneficio di cui al comma 1 sia richiesto per la sostituzione e il relativo smaltimento di mezzi marcianti e funzionanti con immatricolazione con data antecedente il 1° gennaio 1997, il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-*bis* e 1058-*ter*, della legge 30 dicembre

2020, n. 178, è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole.

17.0.2

[Naturale](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

"Art. 17-bis.

(Fondo per le esondazioni fluviali)

1. Al fine di sostenere le aziende agricole che subiscono danni, tra cui la perdita del raccolto, a seguito delle esondazioni determinate da fiumi e corsi d'acqua che attraversano o confinano con i terreni agricoli appartenenti alle predette aziende, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per le esondazioni fluviali» con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e le finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

17.0.3

[Naturale](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 17-bis.

(Misure a sostegno delle imprese agricole e della pesca)

1. Al fine di fronteggiare le perdite di raccolto derivanti dalle eccezionali situazioni climatiche, è riconosciuto, a favore delle imprese agricole e della pesca, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui mutui bancari contratti dalle medesime imprese entro la data del 31 dicembre 2022.

2. Per gli interventi di cui al presente articolo, il contributo è concesso nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, nel rispetto delle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli *aiuti de minimis*.

3. Agli oneri previsti per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1, la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonché i relativi casi di revoca e decadenza."

18.1

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo

18.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Gli adempimenti tributari in scadenza dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, non eseguiti nei termini disposti dal comma 5, articolo 21-*bis*, del decreto legge 8 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024.

1-*ter*. Per le finalità di cui al comma 1-*bis*, si provvede nei limiti di 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.".

18.3

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*duodecies* del presente articolo sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nelle aree territoriali della regione Toscana danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023. Ai fini delle presenti disposizioni, il Presidente della Regione Toscana opera in qualità di commissario delegato alla ricostruzione. Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-*ter*. In seguito alle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1-*bis* considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dall'alluvione, al Presidente della Regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione è attribuito il compito di coordinare le attività per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dall'alluvione del 2 e 3 novembre 2023, operando con i poteri commissariali nel rispetto delle disposizioni vigenti del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni interessati dall'alluvione, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi, nonché della struttura regionale competente per materia. A tal fine, il Presidente della regione Toscana può costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui al comma 1-*quinquies*.

1-*quater*. Il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa nonché alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.

1-*quinquies*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a

decorrere dall'anno 2024, il Fondo per la ricostruzione delle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto. La dotazione del Fondo è pari a 1.500 milioni per l'anno 2024.

1-*sexies* Agli oneri di cui al comma 1-*quinquies* pari a 1500 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2024.

1-*septies*. Al presidente della Regione Toscana, sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con appositi decreti del ministero dell'economia e delle finanze, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 99 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alla regione Toscana ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023.

1-*octies*. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni e delle attività produttive colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, il Presidente della Regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, stabilisce, con propri provvedimenti, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali e per la ripresa delle attività produttive, nel rispetto della normativa europea relativa agli aiuti *de minimis*. In particolare, può essere disposta:

a) la concessione di contributi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà;

c) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1;

d) la concessione, di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata, per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

e) la concessione, previa perizia asseverata di valutazione dei danni, di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata, per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

- f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dall'alluvione al fine di garantirne la continuità produttiva;
- g) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;
- h) la concessione di contributi per i danni, attestati con perizia giurata, alle strutture adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose e per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;
- i) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;
- l) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;
- m) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione, per le parti di competenza, del territorio alluvionato e di strutture e impianti.

1-*nonies*. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023 su costruzioni esistenti o in corso di realizzazione alla data del 2 novembre 2023 deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.

1-*decies*. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1 che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eccezionali eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti pubblici per danni connessi agli eventi di cui al comma 1. Le agevolazioni sono comunque subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

1-*undecies*. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro, deve acquisire, previa perizia giurata del danno subito, la certificazione di agibilità delle strutture dell'azienda da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e, sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.

1-*duodecies*. La certificazione di agibilità di cui al comma 442-*duodecies* è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato dall'impresa. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza di carenze o dopo che le medesime carenze

siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisori. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

18.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. In considerazione dello stato di emergenza che si è venuto a determinare nel territorio della Regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023:

a) per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è estesa alle spese sostenute dai soggetti di cui al comma 9 del medesimo articolo 119, fino al 30 giugno 2024;

b) l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2024, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo e degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamento dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di rateizzazione. ARERA predispone diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il pagamento della prima rata a partire dal 1° luglio 2024 e l'ultima entro il 31 dicembre 2024. I piani di rateizzazione non prevedono la corresponsione di interessi. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 2 novembre 2023 nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di novembre e dicembre 2023 a favore delle suddette utenze che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita a un'abitazione o una sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;

c) sino alla data del 30 giugno 2024, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo e diverso dall'abitazione adottati per finita locazione e mancato pagamento del canone alle scadenze e dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

d) il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità

atmosferiche di cui al comma 1, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, non ancora effettuato alla data del 31 dicembre 2023, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis valutati in 750 milioni per l'anno 2024 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 750 milioni di euro per l'anno 2024.

18.5

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole: «18 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024»;

b) al comma 5, primo periodo, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole: «18 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024»;

c) al comma 6, le parole «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

18.6

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al medesimo comma 560 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole «intervengano prima del 31 dicembre 2024», sono sostituite dalle seguenti: «intervengano prima del 31 dicembre 2025»;

b) al secondo periodo, dopo le parole «110.000 per l'anno 2024», sono aggiunte le seguenti: «e 50.000 euro per l'anno 2025»;

c) dopo il comma 560, sono inseriti i seguenti: «560-bis. Nello stato previsionale del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro finalizzato all'erogazione di contributi per il ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi sismici del 9 marzo 2023. 560-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2024, sono individuate le modalità e i criteri di assegnazione del contributo di cui al comma precedente.»

18.7

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: "di cui al comma 1", aggiungere le parole: ", a tutti i territori individuati dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023,".

18.8

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per le finalità di cui al comma 1, a tutti i territori individuati dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 sono altresì destinati ulteriori 40 milioni di euro, alla cui copertura si provvede per 20 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per l'anno 2024 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e per ulteriori 20 milioni a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

18.9

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2- *bis*. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 21-*bis*, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 sono considerati tempestivi se effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Gli adempimenti tributari di cui all'articolo 21-*bis*, comma 5, del medesimo decreto sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024."

18.10

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. In considerazione del grave danno subito dalla filiera produttiva del distretto industriale pratese dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 e dalle esigenze di tutelare e rilanciare tale distretto, è attribuito al comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, così come individuato dalla regione Toscana con propria deliberazione 21 febbraio 2000, n. 69, ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e della legge 11 maggio 1999, n. 140, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento: efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico; ripristino di macchinari danneggiati e acquisto di nuovi; transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti; ricerca, sviluppo e innovazione; transizione ecologica ed economia circolare; rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

18.11

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per

l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 21-*bis*, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 sono considerati tempestivi se effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Gli adempimenti tributari di cui all'articolo 21-*bis*, comma 5, del medesimo decreto sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024.

18.0.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1

(Assunzione di personale aggiuntivo presso gli Enti interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le Marche nel mese di Settembre 2022)

1. All'articolo 1, comma 730 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo, il Commissario delegato provvede ad assumere con propri provvedimenti, con contratto a tempo determinato, unità di personale da destinare alla Regione, alle Province, ai Comuni ed alle Unioni dei Comuni interessati per far fronte alla gestione dell'emergenza, sulla base delle relative esigenze».

18.0.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1

(Contributi per la ricostruzione privata nei territori della Regione Toscana colpiti dall'alluvione del 2 novembre 2023)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 435 a 441, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano, in quanto compatibili e secondo le disposizioni del presente articolo, anche nell'ambito dei territori della Toscana interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, individuati con la dichiarazione dello stato d'emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 e ad eventuali successive delibere.

2. Ai fini del riconoscimento dei primi contributi per la ricostruzione privata di cui al comma 1, per un ammontare pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite:

- a) le attività propedeutiche alla definizione dei danni subiti in conseguenza degli eventi alluvionali e del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato;
- b) le tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali per le quali è riconosciuto l'accesso ai contributi;
- c) la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi;
- d) le prerogative del Commissario straordinario ai fini del riconoscimento dei contributi;
- e) le prime risorse finanziarie da destinare agli interventi di cui al presente articolo, per un ammontare pari a 1.200 milioni di euro, da integrare con successivi provvedimenti a seguito della definizione dei danni di cui alla lettera a).

3. Entro il 15 marzo 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dal periodo precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro

il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.200 milioni di euro per l'anno 2024.

18.0.3

[Naturale](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1

(Misure per contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee)

1. Al fine di contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee, garantire una gestione efficiente dell'acqua pubblica e conoscere l'entità dei prelievi attraverso l'ausilio di opportuni strumenti di misurazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano su scala nazionale al fine di rafforzare le misure di accertamento e di monitoraggio relative alla congruità dei consumi delle utenze dei pozzi e delle derivazioni superficiali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

18.0.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1

(Misure per il sostegno degli investimenti privati e l'accesso alla liquidità delle imprese colpite dall'alluvione della Regione Toscana del 2 novembre 2023)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1055, le parole: «30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2024»;

b) al comma 1057, le parole: «30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2024».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2024, a favore delle imprese localizzate nei territori della Toscana interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, individuati con la dichiarazione dello stato d'emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 e ad eventuali successive delibere, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa a titolo gratuito e fino alla misura:

a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria nel caso di garanzia diretta;

b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello nel caso di riassicurazione.

3. All'attuazione del comma 2 si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia di cui al medesimo comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

18.0.5

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1

(Misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022)

1. Al fine di far fronte all'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022 e n. 255 del 31 ottobre 2022, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, in aggiunta alle risorse stanziati dall'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'art 12-bis, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2024, allo scopo di realizzare gli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. All'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «A valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato e sulle risorse stanziati dall'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, il costo ammissibile a contributo per il ristoro dei danni subiti dagli immobili privati, per i quali è dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi, tenuto conto di eventuali coperture assicurative, corrisponde al 100 per cento del danno».

18.0.6

[Irto, Basso, Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1

(Misure urgenti volte al ripristino della Strada Statale 52 bis in Friuli-Venezia Giulia)

1. Al fine di far fronte ai gravi danni causati dalla frana che nella notte tra il 1 e il 2 dicembre 2023 si è abbattuta sulla strada statale 52-bis «Carnica» in Friuli-Venezia Giulia e, conseguentemente, per ripristinare la viabilità interrotta è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2024 in favore della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 30 milioni per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

18.0.7

[Naturale, Sironi, Trevisi, Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 18.1

(Piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola)

1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, anche in sinergia con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Autorità competenti in materia di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario, è definito un piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola volto ad incentivare la diffusione e l'utilizzo del sistema della micro-irrigazione sotterranea a goccia nonché di ulteriori sistemi di irrigazione innovativi, la diffusione di colture e di tecniche agroalimentari a basso tenore di idroesigenza e a promuovere una revisione del sistema di tariffazione

degli usi dell'acqua nel settore primario basato su criteri di premialità ovvero di penalità, tesi alla valorizzazione delle esperienze virtuose. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

18.0.8

[Naturale](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 18-bis.

(Sospensione dei mutui e finanziamenti per le imprese agricole e della pesca)

1. Al fine di fronteggiare le perdite di raccolto derivanti dalle eccezionali situazioni climatiche, le imprese agricole e della pesca titolari di mutui o di finanziamenti erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono richiedere, per il periodo che intercorre fra il 1° maggio 2023 e il 30 novembre 2023 e senza oneri aggiuntivi, la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti medesimi, optando per la sospensione dell'intera rata ovvero per la sospensione della sola quota capitale. La sospensione di cui al primo periodo può essere richiesta anche in relazione ai pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili o immobili strumentali allo svolgimento delle attività delle imprese agricole.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari comunicano alle imprese di cui al comma 1 la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di effettuazione dei pagamenti sospesi nonché il termine, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non adempia ai predetti obblighi informativi, le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 1, primo periodo, sono sospese fino al 31 ottobre 2023, senza oneri aggiuntivi."

18-bis.1

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al medesimo comma 560 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole «intervengano prima del 31 dicembre 2024», sono sostituite dalle seguenti: «intervengano prima del 31 dicembre 2025»;

b) al secondo periodo, dopo le parole «110.000 per l'anno 2024», sono aggiunte le seguenti: «e 50.000 euro per l'anno 2025»;

c) dopo il comma 560, sono inseriti i seguenti: «560-bis. Nello stato previsionale del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro finalizzato all'erogazione di contributi per il ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi sismici del 9 marzo 2023. 560-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2024, sono individuate le modalità e i criteri di assegnazione del contributo di cui al comma precedente.»

18-bis.0.1

[Naturale](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 18-ter

(Misure per la sostenibilità dell'uso della risorsa idrica nel settore agricolo)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo di tecnologie in grado di rendere più efficiente l'utilizzo della risorsa idrica nel settore primario, nonché di favorire la transizione ecologica, sostenibile e innovativa in agricoltura, sono ammesse alla misura di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività di coltivazione e di trasformazione di prodotti agricoli che prevedono investimenti tecnologici, digitali e infrastrutturali volti al miglioramento dell'efficienza e della sostenibilità nell'uso delle risorse idriche nei processi produttivi e di lavorazione dei citati prodotti. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è conseguentemente incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

19.1

[Irto, Basso, Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole «per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2026».

G19.1

[Trevisi, Di Girolamo, Sironi](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996)

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione delle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'articolo 19, comma 2, del provvedimento abroga l'articolo 33-ter del decreto-legge n. 77 del 2021 concernente la rideterminazione, su proposta dell'ARERA, con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema;

in particolare, la summenzionata disposizione prevedeva che le partite finanziarie relative agli oneri, anche avvalendosi di un soggetto terzo con caratteristiche di terzietà e indipendenza, fossero destinate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) senza entrare nella disponibilità dei venditori. Ciò per risolvere le problematiche emerse a seguito del caso cosiddetto «*Green Network*» nel 2019, società verso la quale il Tribunale di Roma aveva emesso tre misure interdittive a fronte di incassi originati dalle bollette per 331 milioni di euro, di cui solamente 165 erano stati riversati al proprio fornitore, trattenendo la differenza di 166 milioni di euro utilizzata per finalità incompatibili con quelle di interesse generale determinate per legge;

stando alle contestazioni mosse dal citato Tribunale, gli amministratori di *Green network* avrebbero quindi sfruttato le maglie del sistema per distrarre a fini privati una rilevante quota degli oneri incassati, destinandoli anche al sostegno delle difficoltà finanziarie dell'impresa, riuscendo così a

restare sul mercato, con correlativo danno sia per la controparte contrattuale (E-Distribuzione S.p.A.) sia per la collettività;

considerato che:

gli oneri generali di sistema, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, gravano sulla bolletta di energia elettrica e sono destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale afferenti al sistema elettrico, tra i quali, ad esempio, il sostegno alle fonti energetiche rinnovabili e il bonus elettrico;

la disciplina dell'imposizione e dell'esazione dei citati oneri generali nonché la gestione del gettito derivante è definita dall'ARERA;

al fine di assicurare il gettito necessario alla corresponsione degli incentivi e al perseguimento delle altre finalità di interesse generale previsti ex lege, l'Autorità ha stabilito che la riscossione degli oneri generali di sistema, in quanto maggiorazioni dei corrispettivi del servizio di trasporto di energia elettrica, segue la stessa filiera di distribuzione e vendita dell'energia elettrica: i clienti finali pagano gli oneri generali - insieme alle altre voci che compongono la bolletta - ai venditori, i quali li pagano, a loro volta, con le fatture del servizio di trasporto ai distributori, che quindi li versano su appositi conti istituiti, per le varie componenti, presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ovvero direttamente al Gestore dei servizi energetici (GSE) nel caso della componente destinata al sostegno delle fonti rinnovabili;

la sentenza n. 2182 del 2016 del Consiglio di Stato ha chiarito che sono i clienti finali ad essere obbligati, dal punto di vista giuridico ed economico, a sostenere gli oneri generali di sistema, secondo l'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;

tale sistema di socializzazione degli oneri, tendente a garantire il gettito degli stessi, di fatto comporta che tutti i clienti finali debbano contribuire alla copertura della quota non incassata, a prescindere dal livello di tensione previsto nei contratti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare le opportune iniziative normative volte a ripristinare la disciplina di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge n. 77 del 2021 concernente la rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema, anche al fine di impedire la diretta ricaduta sui clienti finali degli oneri generali di sistema non incassati così aggravando ulteriormente la situazione di famiglie e piccole imprese già duramente provati dalla crisi energetica e dall'inflazione.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale ([924](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale)

1. Nella sezione III del capo III del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, all'articolo 26 è premesso il seguente:

« Art. 25-bis. - *(Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale)* - 1. Al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale "Industria 4.0", è istituita, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025, la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione di cui al comma 2 del presente articolo, dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, dai percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008. Le regioni, attraverso gli accordi di cui al comma 3, possono aderire

alla filiera formativa tecnologico-professionale di cui al primo periodo, assicurando la programmazione dei percorsi della filiera medesima, e ne definiscono le modalità realizzative, operando nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, ferme restando le competenze statali in materia di istruzione di cui all'articolo 117 della Costituzione.

2. Nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1 del presente articolo, sono attivati percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e nel rispetto delle funzioni delle regioni ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, assicurando agli studenti il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nonché delle conoscenze e delle abilità previste dall'indirizzo di studi di riferimento. Salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e di rilascio dei titoli di studio finali, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. All'attuazione del presente comma si provvede ad invarianza delle dotazioni organiche del percorso quinquennale e, comunque, in assenza di esuberi di personale.

3. Ferme restando le funzioni delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1, le regioni e gli uffici scolastici regionali possono stipulare accordi, anche con la partecipazione degli ITS *Academy*, delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati, individuati con il decreto di cui al comma 8, per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali di cui al comma 2 e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in funzione delle esigenze specifiche dei territori. Gli accordi di cui al primo periodo possono prevedere altresì l'istituzione di reti, denominate "*campus*", eventualmente afferenti ai poli tecnico-professionali, laddove presenti sul territorio, di cui possono far parte i soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale e percorsi di IFTS, gli ITS *Academy*, gli istituti che erogano i percorsi sperimentali di cui al comma 2, le altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i predetti altri soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di integrazione dell'offerta formativa, condivisa e integrata, erogata dai *campus* stessi, anche in raccordo con i *campus* multiregionali e multisettoriali, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *f*), della legge 15 luglio 2022, n. 99.

4. Le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, possono accedere ai percorsi formativi degli ITS *Academy*, in deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, in caso di:

a) adesione alla filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1 da parte delle istituzioni formative regionali che erogano i predetti percorsi;

b) validazione dei percorsi di cui al citato articolo 17, comma 1, lettera *b*), attraverso un sistema di valutazione dell'offerta formativa erogata dagli istituti regionali, basato sugli esiti delle rilevazioni degli apprendimenti predisposte dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), istituito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. I soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, validati ai sensi del comma 4, lettera *b*), del presente articolo possono sostenere l'esame di Stato presso l'istituto professionale, statale o paritario, assegnato dall'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, in deroga al sostenimento dell'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e alla previa frequenza dell'apposito corso annuale di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

6. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale, le sperimentazioni di cui al comma 2 e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati, prevedono:

- a) l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta formativa, con particolare riferimento alle discipline di base, ai nuovi percorsi sperimentali, funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli accordi di partenariato di cui al comma 7, lettera b), nei limiti della quota di flessibilità didattica e organizzativa dei soggetti partecipanti alla filiera, e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- b) la promozione dei passaggi fra percorsi diversi, anche attraverso l'orientamento individualizzato di studentesse e studenti;
- c) la quadriennalità del percorso di istruzione secondaria di secondo grado;
- d) il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative e al rafforzamento dell'utilizzo in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili;
- e) la stipula di contratti di prestazione d'opera per attività di insegnamento e di formazione nonché di addestramento nell'ambito delle attività laboratoriali e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) con soggetti del sistema delle imprese e delle professioni;
- f) la certificazione delle competenze trasversali e tecniche, al fine di orientare gli studenti nei percorsi sperimentali e di favorire il loro inserimento in contesti lavorativi, anche attraverso i servizi di collocamento mirato per studentesse e studenti con disabilità.

7. Le sperimentazioni di cui al comma 2 e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati, possono, altresì, prevedere:

- a) l'introduzione nelle istituzioni scolastiche dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare (*CLIL-Content and Language Integrated Learning*) e di compresenze con il conversatore di lingua straniera nell'ambito delle attività di indirizzo, oltre che nell'insegnamento della lingua straniera, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ferma restando la possibilità di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati;
- b) la promozione di accordi di partenariato, volti a definire le modalità di co-progettazione per la realizzazione dell'offerta formativa, di attuazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) e di stipula dei contratti di apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- c) la valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzati all'interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale nonché il trasferimento tecnologico verso le imprese.

8. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di stipula degli accordi, le modalità di adesione alle reti di cui al comma 3 del presente articolo e le relative condizioni di avvio, le modalità di integrazione e di ampliamento dell'offerta formativa di cui agli accordi del medesimo comma 3 e le relative attività di monitoraggio e valutazione, l'individuazione del numero massimo di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, istituzioni che erogano percorsi di istruzione tecnica e professionale e istituzioni formative accreditate dalle regioni a norma del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, rispetto a quelle attive sul territorio regionale, coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 2 ovvero negli accordi di cui al comma 3, nonché, fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 8 della legge 15 luglio 2022, n. 99, e, con riferimento ai requisiti di accesso ai percorsi universitari, quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, i raccordi tra i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale, il sistema universitario e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

9. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica ».

2. Il decreto di cui all'articolo 25-bis, comma 8, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dal comma 1 del presente articolo, possono essere applicate ai percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, già attivati nell'ambito del progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale attivato per l'anno scolastico 2024/2025 dal Ministero dell'istruzione e del merito.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirro](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, sostituire le parole: «2024/2025» con le seguenti: «2025/2026».

1.2

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Id. em. 1.1

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «2024/2025» con le seguenti: «2025/2026».

1.100

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parole da: "assicurando" fino a: "modalità realizzative".

1.101

[Camusso](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Inammissibile

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 1, sostituire le parole: "assicurando la programmazione dei percorsi della filiera medesima e ne definiscono le modalità realizzative, operando nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, ferme restando le competenze statali in materia di istruzione di cui all'articolo 117 della Costituzione" con le seguenti: "solo dopo che la programmazione dei percorsi della filiera medesima sia stata individuata dalle istituzioni scolastiche, a cui spetta il governo delle modalità realizzative, nel rispetto delle competenze statali in materia di istruzione di cui all'articolo 117 della Costituzione e a garanzia della governabilità del processo di riforma dei tecnici e professionali".

1.102

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parole: "e ne definiscono le modalità realizzative".

1.11

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirro](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Con

decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, è individuato il campione di sperimentazione e sono altresì definite le caratteristiche didattico-metodologiche della proposta».

1.103

[Camusso](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Inammissibile

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: "ad invarianza delle dotazioni organiche del percorso quinquennale", inserire le seguenti: "a livello di singola istituzione scolastica".

1.104

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", sopprimere il comma 3.

1.15

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirro](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, dopo le parole: «le regioni e gli Uffici scolastici regionali», inserire le seguenti: «, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, ovvero nel rispetto dei criteri d'ordine generale, relativi a tutto il territorio nazionale, come individuati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8,».

1.16

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, dopo le parole: «le regioni e gli Uffici scolastici regionali possono», inserire le seguenti: «, nel rispetto di linee guida nazionali stabilite dal Ministro dell'istruzione e del merito,».

1.105

[Lombardo](#), [Versace](#), [Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 3 dopo le parole: "in funzione delle esigenze specifiche dei territori" inserire le seguenti: "e senza sovrapposizioni rispetto alla già esistente offerta dei percorsi formativi della Istruzione e della Formazione Professionale".

1.20

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 4.

1.21

[Rando](#), [D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Id. em. 1.20

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 4.

1.22

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirro](#)

Id. em. 1.20

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 4.

1.106

[Lombardo](#), [Versace](#), [Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 4, alinea, dopo le parole: "in deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99," inserire le seguenti: "nonché all'Università"

1.25

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 4, sopprimere la lettera b).

1.107

[Lombardo](#), [Versace](#), [Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 4, lettera b), sostituire le parole: "validazione dei percorsi di cui al citato articolo 17, comma 1, lettera b) attraverso un sistema" con le seguenti: "adesione dei percorsi di cui al citato articolo 17, comma 1, lettera b) al sistema".

1.27

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 5.

1.28

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Id. em. 1.27

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 5.

1.29

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirro](#)

Id. em. 1.27

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 5.

1.108

[Camusso](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 5, sopprimere le parole: ", e alla previa frequenza dell'apposito corso annuale di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226."

1.110

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nel rispetto di linee guida nazionali stabilite dal Ministro dell'istruzione e del merito."

1.109

[Lombardo](#), [Versace](#), [Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 5, aggiungere infine i seguenti periodi: "Con decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accertamento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 anche ai

fini della equipollenza degli esami conclusivi dei percorsi quadriennali di diploma di istruzione e formazione professionale a esame di Stato. Nelle more della definizione del decreto di cui al periodo precedente i soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, validati ai sensi del comma 4, lettera b), possono altresì sostenere, in qualità di candidati interni anche nel medesimo anno formativo, l'esame di Stato presso l'istituto professionale, statale o paritario, assegnato dall'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, in deroga al previo sostenimento dell'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62".

1.111

[Lombardo](#), [Versace](#), [Gelmini](#)

V. testo 2

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 6, alla lettera a), dopo le parole: "con particolare riferimento" inserire le parole: "alle competenze linguistiche e logico-matematiche e alla cultura generale,".

1.111 (testo 2)

[Lombardo](#), [Versace](#), [Gelmini](#)

Approvato

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 6, alla lettera a), dopo le parole: "con particolare riferimento" inserire le parole: "alle competenze linguistiche e logico-matematiche,".

1.33

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirro](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera a), sostituire le parole: «, funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli accordi di partenariato di cui al comma 7, lettera b)», con le seguenti:

«, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, ovvero nel rispetto dei criteri d'ordine generale, relativi a tutto il territorio nazionale, come individuati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8,».

1.32

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera a), sostituire le parole: «funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli accordi di partenariato di cui al comma 7, lettera b)» con le seguenti: «nel rispetto dei criteri nazionali individuati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8».

1.34

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Id. em. 1.32

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera a), sostituire le parole: «funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli accordi di partenariato di cui al comma 7, lettera b)» con le seguenti: «nel rispetto dei criteri nazionali individuati con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8».

1.112

[Lombardo](#), [Versace](#), [Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) la formazione all'utilizzo dell'intelligenza artificiale con particolare riferimento:

1) alla frequenza di corsi specifici di intelligenza artificiale generativa;

2) alla promozione, nell'ambito del coding del pensiero computazionale e dell'informatica, di un uso corretto e consapevole dell'intelligenza artificiale generativa, per la personalizzazione dell'apprendimento e l'accesso a contenuti educativi digitali di qualità;

3) al ricorso all'intelligenza artificiale generativa nelle attività di orientamento sui corsi ITS, adottando misure rigorose e conformi alla normativa europea sull'intelligenza artificiale e sulla protezione e il trattamento dei dati personali e tutelando il diritto alla formazione e all'istruzione, nonché il principio di non discriminazione rispetto all'elaborazione di dati predittivi fondati sulle condizioni personali, economiche e sociali degli studenti e degli insegnanti."

1.113

[Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

V. testo 2

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 6, lettera e), alle parole: "la stipula di contratti di prestazione d'opera" premettere le seguenti: "in subordine alla individuazione di personale docente attinto previa convocazione da graduatorie GAE, GPS, GI, è consentita."

1.113 (testo 2)

[Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 6, lettera e), alle parole: "la stipula di contratti di prestazione d'opera" premettere le seguenti: "in subordine alla individuazione di personale docente attinto previa convocazione da graduatorie GAE, GPS, GI, è consentita nei limiti degli stanziamenti esistenti."

1.114

[Lombardo](#), [Versace](#), [Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 6, lettera e), sostituire la parola: "addestramento" con le seguenti: "trasferimento di competenze".

1.115

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 6, lettera e), sostituire le parole: "sistema delle imprese" con le seguenti: "mondo del lavoro".

1.116

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 7, lettera b), sostituire le parole: "co-progettazione per la realizzazione" con le seguenti: "realizzazione".

1.117

[Lombardo](#), [Versace](#), [Gelmini](#)

V. testo corretto

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 7, lettera b), dopo le parole: "per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)", aggiungere le parole: "nel rispetto delle norme di sicurezza prevista dalla legge".

1.117 (testo corretto)

[Lombardo](#), [Versace](#), [Gelmini](#)

Approvato

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 7, lettera b), dopo le parole: "per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)", aggiungere le parole: "nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente".

1.118

[Camusso](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: "introdotto dal comma 1 del presente articolo" inserire la parola: "non", dopo le parole: "del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226," inserire la parola: "perché" e dopo le parole: "dal Ministero dell'istruzione e del merito" aggiungere le seguenti: "e perciò ricadenti sotto la tutt'ora vigente normativa di riferimento".

1.119

[Lombardo](#), [Versace](#), [Gelmini](#)

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: "possono essere" con le parole: "sono".

G1.100

[Lombardo](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale» (AS 924-A),

premessi che:

l'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 6, lettera a), descrive le caratteristiche dell'offerta formativa nell'ambito dei percorsi sperimentali quadriennali della filiera tecnologico professionale,

impegna il Governo:

ad adottare i provvedimenti necessari affinché nell'ambito della predetta offerta formativa sia posta particolare attenzione:

- 1) alla frequenza di corsi specifici di intelligenza artificiale generativa;
- 2) alla promozione, nell'ambito del coding del pensiero computazionale e dell'informatica, di un uso corretto e consapevole dell'intelligenza artificiale generativa, per la personalizzazione dell'apprendimento e l'accesso a contenuti educativi digitali di qualità;
- 3) al ricorso all'intelligenza artificiale generativa nelle attività di orientamento sui corsi ITS, adottando misure rigorose e conformi alla normativa europea sull'intelligenza artificiale e sulla protezione e il trattamento dei dati personali e tutelando il diritto alla formazione e all'istruzione, nonché il principio di non discriminazione rispetto all'elaborazione di dati predittivi fondati sulle condizioni personali, economiche e sociali degli studenti e degli insegnanti."

G1.100 (testo 2)

[Lombardo](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale» (AS 924-A),

premessi che:

l'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 6, lettera a), descrive le caratteristiche dell'offerta formativa nell'ambito dei percorsi sperimentali quadriennali della filiera tecnologico

professionale,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare i provvedimenti necessari affinché nell'ambito della predetta offerta formativa sia posta particolare attenzione:

- 1) alla frequenza di corsi specifici di intelligenza artificiale generativa;
- 2) alla promozione, nell'ambito del coding del pensiero computazionale e dell'informatica, di un uso corretto e consapevole dell'intelligenza artificiale generativa, per la personalizzazione dell'apprendimento e l'accesso a contenuti educativi digitali di qualità;
- 3) al ricorso all'intelligenza artificiale generativa nelle attività di orientamento sui corsi ITS, adottando misure rigorose e conformi alla normativa europea sull'intelligenza artificiale e sulla protezione e il trattamento dei dati personali e tutelando il diritto alla formazione e all'istruzione, nonché il principio di non discriminazione rispetto all'elaborazione di dati predittivi fondati sulle condizioni personali, economiche e sociali degli studenti e degli insegnanti."

(*) Accolto dal Governo

G1.101

[Gelmini](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale» (AS 924-A),

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 6, lettera a), descrive le caratteristiche dell'offerta formativa nell'ambito dei percorsi sperimentali quadriennali della filiera tecnologico-professionale;

la finalità di questi percorsi formativi non è puramente professionalizzante, ma al loro interno riveste particolare rilievo l'apprendimento di competenze fondamentali per lo sviluppo della personalità e l'integrazione civile e sociale degli studenti,

impegna il Governo:

ad adottare i provvedimenti necessari affinché nell'ambito della predetta offerta formativa sia posta particolare attenzione alle competenze linguistiche e logico-matematiche e alla cultura generale.

(*) Accolto dal Governo

G1.102

[Versace](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale» (AS 924-A),

premesso che:

l'articolo 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 7, lettera b), prevede che nei percorsi sperimentali quadriennali della filiera tecnologico-professionale siano promossi accordi di partenariato, volti a definire le modalità di co-progettazione per la realizzazione dell'offerta formativa, per l'attuazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO),

impegna il Governo:

ad intraprendere tutte le iniziative necessarie ad assicurare la massima sicurezza dei percorsi PCTO,

e in particolare ad operare per valorizzare la collaborazione tra ITS e scuole secondarie impegnate nella sperimentazione della filiera tecnologica professionale, rendendo accessibili i laboratori degli ITS per i percorsi di PCTO.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale)

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2024, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata « Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale », che svolge le seguenti funzioni:

- a) promuovere le sinergie tra la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dagli istituti tecnici, dagli istituti professionali e dagli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico;
- b) migliorare e ampliare la progettazione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, di percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità innovative necessarie allo sviluppo del Paese e connesse alla valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzati all'interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale, e al trasferimento tecnologico verso le imprese, l'orientamento professionale e i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), nonché agevolare l'accesso al sistema delle imprese;
- c) favorire una progressiva adesione del sistema di istruzione e formazione professionale al sistema nazionale di valutazione coordinato dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

2. Alla struttura tecnica di cui al comma 1 è preposto un coordinatore con incarico dirigenziale di livello generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, individuato tra i dirigenti di ruolo del medesimo Ministero o di altre amministrazioni pubbliche ovvero in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del suddetto Ministero. Alla predetta struttura è assegnato un contingente costituito da personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, nonché da un massimo di otto esperti, incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui spettano compensi onnicomprensivi lordi annui nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 400.000 e per un importo *pro capite* annuo lordo non superiore a 50.000 euro.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 735.972 euro per l'anno 2024 e 679.607 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Art. 3.

Approvato

(Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso la Struttura tecnica di cui all'articolo 2, il Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale.

2. Il Comitato di cui al comma 1, presieduto dal coordinatore della Struttura tecnica di cui all'articolo 2, comma 2, è composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, delle regioni,

delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, dell'INVALSI e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

3. Il Comitato di cui al comma 1, sulla base degli esiti del monitoraggio, può proporre l'aggiornamento dei profili di uscita e dei risultati di apprendimento dei percorsi sperimentali della filiera formativa tecnologico-professionale di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, anche in relazione ai mutamenti del sistema delle imprese e in funzione delle esigenze specifiche dei territori.

4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione ai lavori del Comitato di cui al comma 1 non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

EMENDAMENTI

3.100

[Camusso](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: "coordinatore della Struttura tecnica" con le seguenti: "Direttore generale dell'istruzione tecnica, professionale e tecnologico superiore".

3.101

[Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

3.102

[Lombardo](#), [Versace](#), [Gelmini](#)

Respinto

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:

"Al fine di assicurare coerenza tra l'aggiornamento dei profili di uscita dei percorsi sperimentali secondari superiori, promosso dal Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale e i corrispondenti profili degli istituti tecnologici superiori viene istituito un coordinamento tra il comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale e il Comitato nazionale ITS Academy, previsto dall'art.10 della legge 15 luglio 2022 , n. 99, con la funzione di garantire unità del percorso formativo tecnologico-professionale secondario e terziario".

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato nel testo emendato

(Ulteriori misure per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale)

1. Al fine di promuovere l'istituzione dei *campus* di cui all'articolo 25-bis, comma 3, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, attraverso l'integrazione, anche infrastrutturale, dei soggetti che vi aderiscono, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il « Fondo per la promozione dei *campus* della filiera formativa tecnologico-professionale » per la progettazione di fattibilità tecnico-economica volta alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di

valutazione delle proposte progettuali di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini del successivo riparto.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

EMENDAMENTI

4.1000

La Relatrice

Approvato

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere le parole: "delle proiezioni";

sostituire le parole: "2023-2025" con le seguenti: "2024-2026";

sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per l'anno 2024".

4.0.100

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Formazione professionale)

1. Al fine di rendere la formazione professionale coerente con i bisogni dell'offerta formativa, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.»

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord. 1

La Relatrice

Approvata

All'articolo 2

al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere le parole: "delle proiezioni";

sostituire le parole: "2023-2025" con le seguenti: "2024-2026";

sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per l'anno 2024".

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 996

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 924 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche dell'articolo 4, comma 3:

- sopprimere le parole: "delle proiezioni";
- sostituire le parole: "2023-2025" con le seguenti: "2024-2026";
- sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per l'anno 2024".

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.101 e 1.103.

In ordine alla proposta 1.111, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole: "e alla cultura generale".

In ordine alla proposta 1.113, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, delle seguenti parole: "nei limiti degli stanziamenti esistenti".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 924:

sugli emendamenti identici 1.1 e 1.2, la senatrice Gelmini avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento, 3.102 la senatrice Gelmini avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Carlo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Galliani, Garavaglia, Gelmetti, Giacobbe, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Musolino, Occhiuto, Ostellari, Rando, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre, Sisto, Tajani e Ternullo.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Lorefice e Spagnolli, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Pucciarelli, per partecipare a un incontro internazionale.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'economia e delle finanze

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (1005)

(presentato in data 31/01/2024)

C.1630 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Furlan Annamaria, Zampa Sandra, Zambito Ylenia, Alfieri Alessandro, Basso Lorenzo, La Marca Francesca, Malpezzi Simona Flavia, Meloni Marco, Nicita Antonio, Parrini Dario, Rando Vincenza, Rojc Tatjana

Disposizioni per la concessione di contributi figurativi per le madri e i caregiver familiari (999)

(presentato in data 25/01/2024);
senatori Bazoli Alfredo, Verducci Francesco, Alfieri Alessandro, Misiani Antonio, Malpezzi Simona Flavia, Rojc Tatjana, D'Elia Cecilia, Manca Daniele, Delrio Graziano, Nicita Antonio, Giacobbe Francesco, Furlan Annamaria, Camusso Susanna Lina Giulia
Disposizioni in materia di sezioni distaccate dei Tribunali Amministrativi Regionali (1000)
(presentato in data 26/01/2024);
senatore Borghi Enrico
Misure a tutela dei lavoratori frontalieri (1001)
(presentato in data 30/01/2024);
senatori Zambito Ylenia, Camusso Susanna Lina Giulia, Furlan Annamaria, Rando Vincenza, Verducci Francesco
Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria (1002)
(presentato in data 30/01/2024);
senatrice Minasi Tilde
Modifica dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 4, in tema di vincolo paesaggistico per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti (1003)
(presentato in data 30/01/2024);
senatori Romeo Massimiliano, Pirovano Daisy, Bergesio Giorgio Maria
Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e adozione della definizione operativa di antisemitismo (1004)
(presentato in data 30/01/2024);
senatori Zambito Ylenia, Zampa Sandra, Camusso Susanna Lina Giulia, Furlan Annamaria, Alfieri Alessandro, Basso Lorenzo, Fina Michele, Franceschelli Silvio, La Marca Francesca, Malpezzi Simona Flavia, Manca Daniele, Martella Andrea, Misiani Antonio, Nicita Antonio, Rando Vincenza, Rojc Tatjana, Sensi Filippo, Tajani Cristina, Valente Valeria, Verini Walter
Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare (1006)
(presentato in data 31/01/2024);
senatori Fina Michele, Camusso Susanna Lina Giulia, Spagnoli Luigi, La Marca Francesca, Furlan Annamaria, Misiani Antonio, Tajani Cristina, Basso Lorenzo, Zambito Ylenia, Manca Daniele, Delrio Graziano, Malpezzi Simona Flavia, Sironi Elena, Crisanti Andrea, Verini Walter, Rossomando Anna, Trevisi Antonio Salvatore, Rando Vincenza
Legge quadro sul clima (1007)
(presentato in data 31/01/2024).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2^a Commissione permanente Giustizia

dep. Pittalis Pietro ed altri

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione (985)
previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

C.893 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.745, C.1036, C.1380)

(assegnato in data 31/01/2024);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Ronzulli Licia

Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia (990)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica

Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 31/01/2024).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
sen. Naturale Gisella ed altri

Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale mediante l'introduzione della tessera elettorale digitale e per l'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, si trovano in un comune diverso da quello di residenza (799)

previ pareri delle Commissioni 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 31/01/2024);

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro dell'interno Piantedosi Matteo ed altri

Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (997)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione

(assegnato in data 31/01/2024);

3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa

Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio ed altri
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008 (982)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 31/01/2024);

3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa

Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio ed altri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022 (987)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della

Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

C.924 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 31/01/2024);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Zullo Ignazio, Sen. Zaffini Francesco

Delega al Governo per la definizione delle tecniche di sperimentazione della procreazione medicalmente assistita attraverso la sostituzione mitocondriale in donne portatrici di mutazioni del DNA mitocondriale (949)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

(assegnato in data 31/01/2024);

3^a (Aff. esteri e difesa) e 8^a (Ambiente, lavori pubblici)

Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio ed altri
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, con Allegati, fatta a Londra il 13 febbraio 2004, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (981)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 31/01/2024).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 26 gennaio 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 1955, n. 722 - lo schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2024 (n. 120).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema è deferito alla 6^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 30 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 25 gennaio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2024, recante l'esercizio di poteri speciali, con condizioni e prescrizioni, in relazione alla notifica della società Optics Bidco S.p.A., Azure Vista C 2020 S.A R.L., 13545369 Canada Inc., Telecom Italia S.p.A.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 342).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 29 e 31 gennaio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernente il conferimento dei seguenti incarichi:

- al dottor Alessandro Noce, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- al dottor Roberto Ciciani, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'università e della ricerca, con lettera in data 29 gennaio 2024, ha inviato - ai sensi

dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 - la comunicazione concernente la nomina del Prof. Roberto Bassi a presidente della Stazione Zoologica "Anton Dohrn" (n. 24).

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 7a Commissione permanente.

Con lettere in data 30 gennaio 2024, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Scanzano Jonico (Matera) e Pescantina (Verona).

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

In data 30 gennaio 2024 è pervenuta, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2023 dal Garante del contribuente per l'Emilia-Romagna.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 343).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 30 gennaio 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Giunta storica nazionale e Istituti della rete, per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XV, n. 178*);

dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) e Automobile Club Federati, per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente (*Doc. XV, n. 179*).

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Commissario straordinario dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con lettera in data 26 gennaio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la relazione sull'attività svolta dall'Istituto stesso in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole nell'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente (*Doc. XCII, n. 1*).

Interrogazioni

[VERINI](#), [D'ELIA](#), [SENSI](#), [ROSSOMANDO](#), [CAMUSSO](#), [RANDO](#), [VERDUCCI](#), [ALFIERI](#), [FURLAN](#), [BASSO](#), [ZAMBITO](#), [TAJANI](#), [ROJC](#), [DELRIO](#), [FRANCESCHELLI](#), [LORENZIN](#), [IRTO](#), [NICITA](#), [MARTELLA](#), [FINA](#), [MALPEZZI](#), [GIACOBBE](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.*

- Premesso che:

il Comune di Anzio con delibera della commissione straordinaria n. 59 del 29 dicembre 2023 ha deliberato la "ricognizione delle partecipazioni societarie" confermando, tra le altre, quella nella Capo d'Anzio S.p.A., società detenuta al 61 per cento, costituita nel 2000 per la "realizzazione e gestione del porto di Anzio". Realizzazione mai avviata, mentre la gestione è prossima al fallimento;

nella scheda compilata ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, del decreto n. 90 del 2014, inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, si legge che il Comune intende procedere con un "mantenimento senza interventi" della partecipazione, nonostante la società sia in perdita per 608.000 euro e abbia passività per 4 milioni di euro;

nella nota integrativa allo schema di bilancio di previsione finanziario 2024-2026, approvato con delibera n. 126 del 14 dicembre, la stessa commissione sostiene che: "Tra le garanzie fidejussorie inserite in Bilancio c'è la previsione della garanzia di un finanziamento che la società Capo D'Anzio SPA, società partecipata per il 61% dal Comune di Anzio, contrarrà per realizzare investimenti necessari ad assicurare la continuità aziendale". E che "l'attuale Consiglio di Amministrazione ha invocato l'intervento del socio pubblico, presentando un piano aziendale di investimento, con la finalità di vedersi finanziati interventi in grado di assicurare alla società la continuità aziendale, in

vista dell'individuazione delle possibili vie di sviluppo del futuro cantiere portuale. In particolare, con la suddetta nota è stato richiesto un finanziamento di €. 1.500.000,00, destinato principalmente ad interventi strutturali, in grado di aumentare, sia qualitativamente che quantitativamente, la capacità ormeggiativa del Porto di Anzio, permettendo altresì alla Società Capo d'Anzio di raggiungere un equilibrio economico-finanziario soddisfacente per il conseguimento dell'oggetto sociale. Con tali interventi, come ampiamente dimostrato nel piano aziendale predisposto dalla Società, la stessa sarebbe in grado, nel breve periodo, di rientrare del finanziamento concesso, oltre che di migliorare la propria redditività in modo da assicurare tra l'altro il pagamento dei propri debiti erariali pregressi e garantendo la necessaria continuità aziendale senza la quale non potrebbe essere perseguito l'interesse pubblico generale, posto come obiettivo della società Capo D'Anzio Spa";

detta relazione è copiata e incollata da quella dell'anno precedente, nella quale si affermava, tra l'altro, che "alla data del 31 dicembre 2022 si è registrato un concreto aumento del fatturato annuale e il 31 dicembre 2023 potrebbe ritenersi termine congruo per l'affidamento dei lavori";

il "consiglio di amministrazione" del quale si parla non c'è più da anni, la società è affidata a un amministratore unico;

la fidejussione è stata richiesta agli istituti di credito, ma nessuno l'ha concessa a causa delle pessime condizioni nelle quali versa la società;

la conferma arriva dalla nota integrativa al bilancio consuntivo 2022 della Capo d'Anzio, approvato il 28 dicembre dall'amministratrice, Cinzia Marzoli, con il collegio sindacale e il revisore dei conti che non sono stati in grado di esprimere un parere;

nella nota integrativa si afferma, fra l'altro, che: "Il risultato conseguito e le analisi della situazione finanziaria della società fortemente indebitata, incapace di far fronte autonomamente alle obbligazioni provenienti dal passato ma presenti anche nel 2022 e nell'esercizio 2023, fanno ritenere che vi siano significative incertezze in merito alla capacità della società di garantire la continuità aziendale";

tra i rischi indicati dalla stessa amministratrice vi sono l'ipotesi di decadenza della concessione demaniale, l'impossibilità di accedere al credito bancario "stando agli indicatori presenti nei quattro bilanci degli esercizi precedenti", l'aumento del canone di concessione, i costi per l'escavo del canale di accesso al porto (per i quali la Capo d'Anzio è già indebitata con la Regione Lazio),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanto richiamato e se non ritenga di far svolgere, per quanto di competenza e nel rispetto delle norme, ulteriori verifiche ed accertamenti trattandosi di una S.p.A., il cui 61 per cento è detenuto dal Comune di Anzio, anche al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di partecipazione di un Comune ad una siffatta società per azioni.

(3-00906)

[GASPARRI](#), [ZANETTIN](#), [CRAXI](#), [DAMIANI](#), [FAZZONE](#), [GALLIANI](#), [LOTITO](#), [OCCHIUTO](#), [PAROLI](#), [RONZULLI](#), [ROSSO](#), [SILVESTRO](#), [TERNULLO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

secondo notizie tratte dal sito "www.ristretti.it", dall'inizio del 2024 al 30 gennaio sono morti in carcere 13 detenuti per suicidio e 19 per altre cause (malattia, *overdose*, omicidio, cause "da accertare"), mentre nel 2023 sono morti in carcere 69 detenuti per suicidio e 88 per altre cause, per un totale di 157 persone e, di questo passo, nel 2024 si rischia di superare il *record* assoluto di 84 suicidi del 2022;

il detenuto è un soggetto inerme nelle mani dello Stato, e lo Stato ha il solenne dovere di garantirne l'incolumità;

pare evidente che su questo impressionante aumento di casi possa aver inciso l'annoso fenomeno del sovraffollamento degli istituti carcerari italiani;

l'ecatombe di suicidi nelle carceri impone di intervenire urgentemente;

non è certo possibile rassegnarsi di fronte a numeri così impressionanti, posto che il detenuto è un uomo inerme nelle mani dello Stato, che ha il dovere di garantirne la salute del corpo e anche dell'anima;

la questione carceri deve quindi diventare al più presto una priorità dell'azione del Governo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia individuato le ragioni dell'abnorme numero di suicidi nelle carceri; quali iniziative siano state attuate o si abbia in animo di attuare per evitare tale fenomeno e per far fronte alla drammatica situazione del sistema carcerario italiano.

(3-00907)

[GELMINI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il Ministro in indirizzo nel discorso di inaugurazione dell'anno giudiziario presso la Corte di appello di Brescia ha giustamente richiamato l'attenzione sulla crisi del sistema carcerario italiano;

più volte è stato ribadito dal Ministro l'impegno ad un'azione di risanamento che si preannuncia lunga e difficile ed è, oggi più che mai, necessaria, ma lontana da un effettivo compimento;

sono passati ormai 11 anni dalla famosa "sentenza Torreggiani", con cui la Corte europea per i diritti dell'uomo di Strasburgo ha condannato l'Italia per il trattamento inumano e degradante negli istituti di detenzione, legato, anche, ma non solo, agli indici di sovraffollamento;

è triste constatare quanto poco, per non dire nulla, sia cambiato in meglio; i dati di fine 2023 mettono di fronte ad una realtà preoccupante: i detenuti nelle 189 carceri italiane sono più di 60.000, 12.000 in più dei 47.000 posti disponibili; e i picchi di sovraffollamento superano il 150 per cento in oltre 100 strutture;

come se non bastasse, all'aumento del numero dei detenuti (quasi 1.200 nel 2023) sono corrisposte pesanti carenze di personale a ogni livello: mancano *in primis* 18.000 agenti di Polizia penitenziaria, ma mancano anche direttori, educatori, assistenti sociali, magistrati di sorveglianza e personale amministrativo;

la diffusa carenza di personale ha ricadute pesanti sull'organizzazione delle attività didattiche e professionali dei detenuti, e sulla regolarità dei colloqui;

vengono meno così le premesse dell'articolo 27 della Costituzione, che al terzo comma prescrive la funzione riabilitativa della pena e condizioni di detenzione umane;

è impietoso anche il bilancio della sanità penitenziaria: questo problema peraltro non riguarda solo la salute fisica dei detenuti, ma ancora più gravemente quella mentale, vista l'incidenza in carcere di disturbi psichiatrici e dipendenze;

è allarmante il dato dei suicidi in carcere, che sono stati 84 nel 2022, si sono ridotti a 69 nel 2023 e sono ripresi vertiginosamente a crescere nel 2024: ben 13 dal 1° al 30 gennaio;

in questo quadro, non fanno eccezione le due carceri del comune di Brescia: la casa circondariale di Canton Mombello e la casa di reclusione di Brescia-Verziano;

la struttura di Canton Mombello è ormai obsoleta e inadeguata ("Nessuno tocchi Caino" la annovera tra le peggiori carceri d'Italia): 396 detenuti per 189 posti (cioè un tasso di sovraffollamento del 215 per cento). La struttura di Verziano è di più recente costruzione, ma è comunque molto sovraffollata: 123 detenuti per 70 posti (cioè quasi il doppio della capienza prevista);

da quanto si apprende sarebbe stato previsto, nell'ambito di un piano di interventi per l'edilizia carceraria, uno stanziamento di 38 milioni di euro per l'ampliamento della casa di reclusione di Brescia-Verziano,

si chiede di sapere in che tempi e in quali termini si procederà all'effettivo ampliamento della casa di reclusione di Brescia-Verziano e se questo intervento preluda anche alla ristrutturazione del carcere di Canton Mombello, oppure se questa struttura sia da considerarsi non adeguabile alle esigenze di sicurezza e vivibilità e sia dunque destinata alla chiusura.

(3-00909)

[CANTALAMESSA](#), [ROMEO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la legge n. 3 del 2012, come modificata dal decreto-legge n. 179 del 2012, disciplina una nuova tipologia di concordato per la composizione della crisi da sovraindebitamento di soggetti, persone fisiche e micro e piccole imprese, non assoggettabili alle ordinarie procedure fallimentari;

la normativa in vigore disciplina un'articolata procedura di composizione della crisi attraverso la quale viene data la possibilità ai debitori che si trovino in perdurante stato di squilibrio economico e finanziario, di accedere agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC), per

aderire ad un piano di pagamento verso i creditori, al fine di giungere ad una soluzione concordata e definitiva della propria posizione debitoria, comporre la crisi, ed evitare che essi finiscano nella rete dell'usura e dell'estorsione o, se vi sono già entrati, al fine di aiutarli ad uscirne;

il progressivo rallentamento dell'economia e il conseguente calo dei prestiti bancari alle imprese, secondo quanto emerge da una indagine condotta dalla CGIA, rappresentano, infatti, i presupposti da cui possono nascere fenomeni di illegalità, che coinvolgono in primo luogo le micro aziende, spesso a conduzione familiare, che vedono sempre più limitate le loro possibilità di accesso al credito. "Sos Impresa" stima per il 2023 una crescita del 30 per cento dei casi di usura rispetto agli anni precedenti al 2020;

una delle cause di crisi di liquidità delle imprese risiede nella presenza di un apparato burocratico vetusto e farraginoso, non più in grado di rispondere in maniera efficace alle reali necessità delle micro imprese e delle famiglie, determinando situazioni di assoluta incertezza, che contribuiscono ad aggravare l'andamento dell'economia italiana;

a ciò si aggiunga lo *shock* economico che ha colpito, senza soluzione di continuità, il nostro Paese ormai da quasi 4 anni. L'inflazione nel biennio 2022-2023 (più 8,1 per cento inflazione media nel 2022 e più 5,7 per cento di inflazione media nel 2023) ha determinato, a parità di acquisti, un incremento della spesa per beni e servizi di 4.185 euro per famiglia, con una conseguente riduzione della propensione al risparmio del 3,6 per cento (primo semestre 2023 su primo semestre 2022) ed un altrettanto conseguente maggior ricorso a prestiti e finanziamenti. Nel 2023 il debito medio per mutui e finanziamenti, i cui tassi di interesse hanno raggiunto i picchi del 2008, è stato stimato da Assoutenti in circa 22.674 euro a famiglia, quasi 10.000 euro per cittadino residente;

in Italia sono circa 7 milioni le persone che si trovano in una posizione di sovraindebitamento secondo l'ultimo "Rapporto nazionale sul sovraindebitamento"; un dato rilevante riguarda poi la media dei giorni necessari al compimento della procedura: sono circa 542 i giorni impiegati per ciascuna pratica, ed il 70 per cento di queste non arriva a conclusione definitiva. Il rischio di sovraindebitamento che indistintamente riguarda famiglie e piccoli imprenditori rappresenta oggi una causa di fallimento di molte aziende, già in gravi difficoltà economiche;

la gestione delle crisi da sovraindebitamento, soprattutto in una fase economica complicata come quella attuale, si configura, dunque, come strumento avente un'importante funzione economica e sociale, aiutando il consumatore, ed in particolare il piccolo imprenditore, a liberarsi dal peso dei debiti accumulati, a risollevarsi, e a trovare una possibile via d'uscita per far ripartire la propria attività, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire l'accessibilità alle procedure di sovraindebitamento, rimuovendo gli ostacoli che ad oggi impediscono una più rapida risoluzione delle crisi, per una maggiore tutela della liquidità delle micro imprese e delle famiglie.

(3-00910)

[FRANCESCHELLI](#), [BOCCIA](#), [IRTO](#), [MARTELLA](#), [GIACOBBE](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

l'agricoltura rappresenta un settore fondamentale per la crescita economica del nostro Paese, per l'*export* e la diffusione del *made in Italy* nel mondo, nonché un presidio fondamentale per la manutenzione del territorio, la custodia del paesaggio e la salvaguardia contro il dissesto idrogeologico. Senza l'agricoltura, le aree interne si spopolano, l'economia e le comunità locali non sopravvivono. L'agricoltura nei nostri territori è costituita da donne e uomini, aziende di piccole e medie dimensioni che coltivano la terra con amore, passione, dedizione e rispetto per l'ambiente e che, oggi, vedono sempre più incerto il proprio futuro;

il settore dell'agricoltura, nel corso degli ultimi anni, è stato esposto a fenomeni ed eventi epocali, per portata e conseguenze. La crisi innescata nell'autunno 2021 sul fronte energetico, proseguita nella prima parte del 2022 per effetto della guerra russo-ucraina, ed esasperata da siccità, eventi climatici devastanti e seguiti da crisi fitosanitarie, fino ad arrivare alle più recenti tensioni geopolitiche nel mar Rosso che prefigurano ulteriori problemi nei mesi a venire per le nostre esportazioni;

in questo contesto, già complesso, le imprese agricole si trovano spesso a non riuscire a coprire nemmeno i costi di produzione, oltre a subire il peso dell'inflazione, del clima avverso e delle sfide

della transizione e nessun comparto può considerarsi indenne;
i prezzi cerealicoli dell'ultima campagna sono in caduta libera (ad esempio 37 per cento in meno frumento tenero), mentre il carrello della spesa è aumentato a due cifre; l'ortofrutta è in ginocchio dopo la siccità *record* del 2022, le gelate di fine primavera e le conseguenze delle alluvioni; nella seconda metà dell'anno scorso si è arrivati, solo per citare alcuni casi, a un calo del 60 per cento di produzione di pere, 15 per cento kiwi verde, 26 per cento albicocche, mentre dal campo alla tavola i prezzi dell'ortofrutta fresca crescono in media a 3 cifre;
nel 2023, il settore vitivinicolo è stato caratterizzato da una produzione in forte contrazione con la riduzione degli scambi internazionali di vino, sia in volume che in valore. Dopo anni di continua crescita, nel periodo gennaio-ottobre 2023 il valore delle esportazioni si è ridotto. Il tutto avviene in uno scenario che vede la UE ritoccare al ribasso le previsioni a medio termine per le principali variabili del settore con il calo medio delle produzioni al 20 per cento, sotto i 40 milioni di ettolitri nel 2023 rispetto ai 50 milioni del 2022, con la conseguente perdita del primato mondiale a favore della Francia che ha raggiunto la soglia di 45 milioni di ettolitri;
la zootecnia è in forte sofferenza con una contrazione del 12 per cento nel numero di capi bovini e del 5 per cento dei prodotti da carne suina, per non parlare degli ovini e caprini, oramai marginalizzati a causa della situazione predatoria mai risolta;
il latte, con meno consegne in Italia ed il prezzo alla stalla in netto ribasso, con una media di 49,6 centesimi al litro nel mese di novembre 2023, registra una contrazione del 14 per cento rispetto al 2022, oltre ad una contrazione dei prodotti lattiero-caseari che, solo nel mese di novembre, hanno registrato una flessione su base annua in media del 10 per cento tra burro, formaggi a pasta fresca e dura;
l'aumento dei costi di produzione riguarda tutti i comparti della produzione agricola e su tali incrementi incidono la crescita del prezzo dei carburanti (che da un prezzo medio 0.45 centesimi al litro del 2021 si è passati agli attuali 0.98), i concimi granulari, aumentati del 60 per cento dal 2022 ad oggi, e di pari passo i prodotti fitosanitari. Nel contempo, si contraggono gli investimenti a causa dell'incremento dei costi del ricorso al credito e alla crescita dei tassi di interesse;
alcune misure di agevolazione e sostegno per il settore sono state abolite o non prorogate creando ulteriori gravi problemi agli agricoltori. Tra queste, l'abolizione dell'esenzione IRPEF per gli agricoltori, con le rendite catastali dei terreni che sono di nuovo imponibili; l'azzeramento dell'esenzione contributiva di due anni per gli *under 40*; l'imposizione del pagamento dell'assicurazione obbligatoria contro le calamità e nessun intervento per accise, costi energetici e delle materie prime;
a fronte dell'aumento dei costi a carico delle aziende, il prezzo pagato all'origine è rimasto stabile e non remunerativo, mentre nel corso del 2023 i prodotti agricoli, cibi e bevande sono aumentati per il consumatore finale fino al 20 per cento. Un esempio eclatante è il prezzo della pasta di semola di grano duro il quale è cresciuto al consumo di ben oltre il 10 per cento mentre il prezzo del grano duro *made in Italy* crollava del 40 per cento. In sintesi gli agricoltori non si vedono riconoscere il giusto prezzo alle loro produzioni e del pari, i consumatori vedono crescere il costo del carrello della spesa in modo vertiginoso,
si chiede di sapere:
quali siano le azioni che il Ministro in indirizzo intende intraprendere per garantire il giusto reddito agli agricoltori, con il prezzo equo all'origine che sia remunerativo rispetto al costo di produzione, creando un sistema più equilibrato, anche certificando i costi di produzione agricola per assicurare prezzi dignitosi ed evitare speculazioni nella filiera, tali da penalizzare anche il consumatore;
quali azioni intenda intraprendere per garantire maggiore liquidità alle aziende agricole che oggi soffrono in ragione dell'aumento dei costi di produzione e dei tassi d'interesse;
se non ritenga giusto, in un momento emergenziale per l'agricoltura come quello attuale, adoperarsi con estrema urgenza per: 1) ripristinare tempestivamente l'esenzione IRPEF per gli agricoltori; 2) ripristinare l'esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con meno di 40 anni; 3) eliminare l'imposizione del pagamento dell'assicurazione obbligatoria contro le calamità

prevista nell'ultima legge di bilancio; 4) prorogare anche nel 2024 il credito d'imposta per l'acquisto del gasolio agricolo.

(3-00911)

[UNTERBERGER](#), [SPAGNOLLI](#), [PATTON](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

all'avvio del nuovo anno giudiziario, stando ai dati evidenziati dalle procure territoriali, i reati "predatori" nelle città italiane sono in costante crescita: rapine e furti sono ormai all'ordine del giorno; in particolare, ad essere aumentati sono i furti nei negozi;

in Alto Adige-Südtirol, le associazioni dei commercianti lamentano il verificarsi di furti anche ogni due ore, commessi spesso dagli stessi soggetti, i quali molte volte appartengono a vere e proprie bande criminali, specializzate nel settore;

oltre ai danni alle imprese a livello economico, con perdite stimate fino al 3 per cento del fatturato, il continuo ripetersi di episodi di questo tipo, con modalità sempre più aggressive, ha pesanti ripercussioni sui proprietari e sui dipendenti delle attività commerciali, costretti a stare in allerta perenne;

considerato che:

a seguito dell'entrata in vigore della "riforma Cartabia", di cui al decreto legislativo n. 150 del 2022, sono state introdotte significative modifiche in tema di procedibilità in relazione ad alcune fattispecie di reato;

la fattispecie del furto (di cui all'articolo 624 del codice penale, anche aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 625, seppur con alcune limitate eccezioni), da reato procedibile d'ufficio, è stato "declassato" a reato perseguibile solo su querela della parte lesa;

ciò significa che dipende dalla persona danneggiata, spesso neanche informata del fatto di dover sporgere querela e neppure consapevole della differenza tra la denuncia e la querela, se la Procura e i tribunali sono chiamati a procedere;

l'obbligo di sporgere querela è, di fatto, non solo un aggravio procedurale per la parte lesa, di cui in molti casi i cittadini non si fanno carico, ma anche un modo per "scaricare" sugli stessi l'onere di richiedere la punibilità del reato subito, con la conseguenza che, laddove ciò non accada, gli autori dei reati resteranno impuniti;

infatti, tanti procedimenti pendenti all'entrata in vigore della riforma sono stati dichiarati improcedibili, proprio perché il reato, in assenza di querela, non era più perseguibile;

già prima della riforma, i cittadini avevano la convinzione che denunciare non servisse a nulla, posto che la pena detentiva si applica solo per i reati più gravi e che gli autori spesso restano impuniti;

a seguito della riforma, la situazione è notevolmente peggiorata;

la conseguenza di ciò è che, da un lato, i furti sono aumentati e, dall'altro, i cittadini si sentono frustrati e hanno perso fiducia nelle istituzioni, dalle quali si aspetterebbero di essere tutelati e difesi davanti a condotte lesive, che sarebbe compito dello Stato perseguire e punire;

la modifica normativa è stata pensata con l'obiettivo di alleggerire il carico di lavoro dei tribunali e di soddisfare le richieste dell'Europa in merito al sovraffollamento carcerario;

dalla relazione di accompagnamento alla nuova legislazione risulta che lo Stato, prima della riforma, era costretto a celebrare procedimenti penali, che potevano essere definiti anticipatamente con il risarcimento del danno, la piena soddisfazione della persona offesa e l'estinzione del reato;

sebbene si tratti di un concetto condivisibile in via teorica, esso non rispecchia però la realtà dei fatti;

in sostanza, anziché rafforzare l'attività investigativa e garantire in modo più rigoroso la certezza della pena, con la riforma si è scelta la strada opposta, vale a dire quella della certezza dell'impunità,

si chiede di sapere se, alla luce dell'evidente incremento del fenomeno su tutto il territorio nazionale, il Ministro in indirizzo non ritenga di reintrodurre la procedibilità d'ufficio per il reato di furto, di cui all'articolo 624 del codice penale.

(3-00912)

[DE CARLO](#), [MALAN](#), [POGLIESE](#), [AMIDEI](#), [ANCOROTTI](#), [FALLUCCHI](#), [MAFFONI](#), [NOCCO](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

l'incremento dei costi di produzione e la perdita di redditività dell'agricoltura europea, in un contesto

connotato da una sempre maggiore incidenza dei costi produttivi hanno reso l'agricoltura europea un'attività non redditizia, portando ad una desertificazione economica, come certificato da Eurostat, l'Ufficio statistico dell'Unione europea, secondo il quale dal 2005 al 2020, in 15 anni, la UE ha perso oltre 5 milioni di aziende agricole, con un declino di circa il 37 per cento delle aziende agricole europee;

il protrarsi di questa generica e sostanziale condizione di difficoltà per gli agricoltori ha portato all'emersione di proteste di varia natura ed entità in alcuni Paesi europei con rimostranze nei confronti del modello agricolo sociale vigente nell'Unione;

a questo scenario si aggiunge il "green new deal", introdotto dalla Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, un piano industriale incentrato sul raggiungimento di zero emissioni industriali nel continente nel 2050, comportando una serie di oneri ed impegni a scapito di tutti i comparti produttivi europei, agricolo primo tra tutti, come la sostituzione e rotazione di colture, l'eliminazione degli incentivi sul gasolio agricolo, la maggiore tassazione per le macchine agricole, la riduzione dei prodotti fitosanitari (in assenza di alternative sostenibili), incremento di pratiche che comporta la riduzione della produttività;

le costanti modifiche a cui è stata sottoposta la politica agricola comune (PAC) negli anni l'hanno trasformata da strumento di sostegno alla sovranità alimentare europea ed alla redditività del comparto agricolo ad una misura votata all'ambientalismo, che paradossalmente è arrivata ad incentivare la mancanza di produttività e la riduzione dell'attività lavorativa da parte del comparto agricolo, portando ad una perdita di sostenibilità sociale ed economica per l'agricoltura;

da ultimo, il ciclo di programmazione 2021-2027 ha portato ad una riduzione degli importi a favore degli agricoltori per compensare l'istituzione di premialità verdi, che non sorreggono la sussistenza degli agricoltori, ma vanno anzi ad incrementare i costi di produzione legati alla propria attività;

i pesanti requisiti e *standard* imposti al comparto agricolo in Europa non trovano reciprocità nei confronti dei Paesi *extra* UE, dando adito ad una concorrenza sleale da parte di questi, in quanto dispongono di costi produttivi e del lavoro molto bassi, portando ad un generico abbassamento dei prezzi di mercato a detrimento delle filiere europee, che hanno costi produttivi e *standard* di tutela e sicurezza del lavoro molto più elevati;

in Italia, nell'ultimo anno e mezzo circa di amministrazione, sono state assunte diverse misure ed iniziative in controtendenza con lo scenario delineato, come la tutela del ruolo dell'agricoltore come bioregolatore e custode del territorio, trovando ampio sostegno in sede europea da parte dell'ampia maggioranza dei Paesi presenti in sede di Consiglio AGRIFISH nel mese di novembre 2023;

l'Italia è stata inoltre la prima nazione europea a vietare la commercializzazione e la produzione di cibo sintetico per tutela della salute pubblica, presentando in tal senso anche un documento di posizionamento contro il cibo sintetico nel corso del Consiglio AGRIFISH di gennaio 2024, sottoposto insieme ad Austria e Francia e ad un'amplessima maggioranza di Paesi membri dell'Unione;

tra le altre, negli ultimi mesi, l'Italia si è distinta tra quei Paesi europei che hanno disposto varie misure a tutela della redditività del comparto agricolo, in controtendenza a quanto assistito nel resto d'Europa, contrastando i danni della fauna selvatica dopo anni di lassismo di matrice ambientalista, ma anche opponendosi a direttive e regolamenti UE ampiamente rigidi verso il comparto agricolo, richiedendo ad esempio una deroga per la riduzione dei fitosanitari e la non equiparazione delle emissioni agricole e zootecniche a quelle industriali,

si chiede di sapere quali siano state le azioni profuse dal Ministro in indirizzo che, in Italia ed in Europa, hanno permesso di sostenere la centralità degli agricoltori in un percorso di tutela e rilancio della sovranità alimentare nazionale.

(3-00913)

[FLORIDIA Barbara](#), [MARTON](#), [DI GIROLAMO](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

il liceo scientifico statale "Santi Savarino" di Partinico (Palermo) nacque come sezione distaccata del locale liceo classico "Giuseppe Garibaldi" e, ottenuta nel 1977 l'autonomia, decise di darsi una propria denominazione, diversa da quella della scuola madre: pertanto, in data 31 ottobre 1977, il collegio dei

docenti deliberò di intestare il liceo al grande matematico Giuseppe Cipolla; tuttavia tale decisione venne ignorata, e circa un anno più tardi, in data 1° settembre 1978, il consiglio d'istituto deliberò d'intestare il liceo a Santi Savarino, con la motivazione che si trattava di un cittadino di Partinico che aveva dato lustro al suo paese;

la decisione venne ratificata dal collegio dei docenti il 23 settembre successivo e, a seguire, dal Consiglio comunale, nonostante fosse stato invertito l'*iter* procedurale, dal momento che non fu il collegio a proporre al consiglio d'istituto, bensì lo stesso consiglio, organo deliberante, a proporre al collegio ciò che era già stato deliberato senza il parere del collegio;

un'interpellanza del sen. Pollice, presentata in data 5 giugno 1986 al Ministro *pro tempore* della pubblica istruzione, registrò una serie di rilievi sistematicamente ignorati sull'opportunità di intitolare il liceo a un discutibile personaggio, la cui firma è tra quelle dei 180 scienziati e i 140 uomini politici che firmarono il manifesto fascista "Sulla difesa della razza" in appoggio alle leggi razziali contro gli ebrei italiani e in una serie di articoli profondamente razzisti pubblicati su diversi giornali. Savarino, candidato nelle liste della Democrazia cristiana, fu eletto senatore nel 1953, anche grazie a collusioni con la mafia locale partiniese. A seguito di alcuni contrasti con la DC, Savarino si ricandidò, come indipendente, nelle liste del Movimento sociale italiano, ma non venne più rieletto;

considerato che:

nei primi mesi del 2022, da parte del corpo studentesco del liceo è stata avviata richiesta per la revoca del nome (giudicato poco opportuno, a causa dei suoi trascorsi razzisti, e per i suoi rapporti con acclarati mafiosi): a tal fine la dirigente scolastica Vincenza Vallone, attraverso un *referendum* tra gli alunni, ha avanzato le candidature di Rita Levi Montalcini, Giuseppe Livatino e Gigia Cannizzo. Tuttavia, una volta prescelta la Levi Montalcini, il collegio dei docenti le ha associato anche il nome di Peppino Impastato. Il consiglio d'istituto, con delibera del 6 giugno 2022 ha deciso oltremodo di associare al nome di Peppino Impastato anche quello della madre Felicia, fulgida espressione della lotta contro la mafia in virtù della sua lotta per ottenere giustizia per il figlio ed esempio di scelta responsabile di partecipazione civile e di legalità;

il 27 agosto 2022, la commissione straordinaria (che allora sostituiva l'amministrazione del Comune di Partinico, sciolto per mafia) ha espresso parere favorevole con delibera di immediata esecutività, benché questa sia stata *de facto* ignorata per diversi mesi, fino a quando cioè, una volta recuperata, il 22 marzo 2023 è stata inoltrata presso l'ufficio scolastico regionale che, a sua volta, l'ha inviata alla Prefettura per il parere definitivo, che non risulta si sia espressa;

il nuovo Consiglio comunale si è riunito in data 10 aprile 2023 per discutere su una mozione, così impropriamente chiamata e poi ridefinita come ordine del giorno, sull'opportunità della cancellazione del nome "Savarino" e il riscontro mediatico scoppiato in tutta Italia nonché l'improponibilità del confronto tra Impastato e Savarino ha portato il sindaco a fermare la sua campagna contraria al cambio di nome e ad affermare che, una volta ottenuto il parere favorevole della Prefettura, sarebbe stato lui stesso onorato di scoprire la targa con i nomi;

invece, in data 12 gennaio 2024 è stata inaspettatamente emanata una delibera di Giunta nella quale, vista una nota della Prefettura, in cui si richiedeva all'amministrazione di pronunciarsi sull'intitolazione del liceo, dato atto dell'impegno dell'amministrazione comunale nel riconoscere e diffondere il valore della legalità e nell'attuare azioni contro ogni e qualsiasi forma di cultura mafiosa e richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 16/23, nel corpo della quale emergeva il dibattito sulla vicenda e la volontà del consesso consiliare di non modificare l'intitolazione vigente, è stata confermata l'intitolazione del liceo scientifico a Santi Savarino, nonostante la Giunta comunale non abbia potere di confermare o annullare un'intitolazione bensì possa solo esprimere un parere da trasmettere alla Prefettura, alla quale spetta la decisione finale;

valutato che:

nella vicenda si registrano parecchie anomalie, non solo di carattere amministrativo. Non è comprensibile il motivo per cui la delibera della commissione straordinaria del 27 agosto 2022 (con immediata esecutività) non è stata presa in considerazione dalla Prefettura. Altresì, il richiamo alla seduta del Consiglio comunale del 10 aprile 2023 è formalmente irrilevante, perché in quella seduta

non si è deliberato né votato espressamente sull'argomento, per di più il richiamo al presunto impegno antimafia dell'amministrazione comunale, avanzato nei propri confronti, suona, alla luce delle scelte effettuate, quantomeno incongruente e inopportuno;

in una lettera della Prefettura di Palermo, inviata al Comune di Partinico, a firma Sanfilippo, dirigente dell'area, in data 8 gennaio 2024, si comunica che la delibera della commissione straordinaria è pervenuta nel giugno 2023 con la proposta di cambio di nome, dimenticando che la suddetta commissione non propone, ma si limita a esprimere un parere;

è strano, parimenti, che, essendo la delibera della commissione straordinaria pervenuta in Prefettura nel giugno 2023, già nel mese di aprile 2023 fosse avanzata alla nuova amministrazione comunale una richiesta formale di nuova intitolazione, quando tale richiesta in ogni caso non andrebbe rivolta all'amministrazione comunale, che non ha competenza giuridica in materia, ma esprime un parere;

ritenuto, infine, che il tentativo di sostituire alla delibera favorevole della commissione straordinaria quella contraria dell'attuale Giunta lascerebbe intendere il desiderio di non tenere in considerazione, ovvero di affossare la volontà degli organi istituzionali scolastici,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia conoscenza dell'accaduto;

se non intenda adottare provvedimenti volti ad adottare misure affinché, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, il liceo scientifico statale Santi Savarino possa portare a compimento l'*iter* del cambio di destinatario della propria intestazione, in conformità alle finalità educative e ai valori della Repubblica, fondata sui principi dell'antifascismo, dell'antirazzismo e dell'antimafia.

(3-00914)

[BORGHI Enrico](#), [PAITA](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che, a giudizio degli interroganti:

lo scorso 27 gennaio 2024 il Ministro in indirizzo ha utilizzato gran parte del TG1 per comunicare al colonnello Villadei, in collegamento dalla stazione spaziale internazionale, non meglio precisate ambizioni di esportazione della pasta italiana sulla luna e altri pianeti, come sfida alla *space economy*; a seguito di tali ultime esternazioni, il Ministro ha inteso avviare un'ulteriore invettiva arrogante contro "sinistre e giornalisti cresciuti a champagne", nonché contro i "benpensanti" nei cui "salotti l'odore di letame non arriva", che "proteggono l'ambiente con fogli di carta", "trasformando letame in cioccolata";

un simile linguaggio di contrapposizione, con contenuti fortemente arroganti e di allarme sociale, appare del tutto improprio per un membro del Governo;

si avverte invece una sempre maggiore disattenzione dell'azione di governo rispetto al comparto agricolo, che viene da anni di difficoltà dovute all'aumento dei costi dell'energia e dell'inflazione in generale;

in questo contesto, anziché offrire risposte concrete agli agricoltori, le attività istituzionali più proprie del Ministro in indirizzo si sono concentrate sull'aumento dell'IRPEF agricola per circa 250 milioni di euro e sull'aumento di 2 milioni di euro degli stanziamenti per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro stesso,

si chiede di sapere quale siano le ragioni per cui il Governo ha ritenuto di aumentare le tasse agli agricoltori e perché imputi all'Unione europea tale responsabilità che è invece propria dell'Esecutivo.

(3-00915)

[DE POLI](#), [BIANCOFIORE](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

con la legge 1° dicembre 2023, n. 173, l'Italia è diventata la prima nazione europea a proibire la produzione e commercializzazione del cibo sintetico, applicando il principio di precauzione a tutela della salute pubblica dei cittadini;

a fronte di un'agricoltura europea e, in particolar modo, italiana basate su qualità e sicurezza delle produzioni, nel mondo sono emerse pratiche di produzione alimentare basate su cellule artificiali coltivate in laboratorio, anche tramite impiego di tessuti di animali vivi;

tali alimenti ricadono, secondo la normativa UE, nella fattispecie di "nuovi alimenti" o "novel food", ai

sensi del regolamento (UE) n. 2015/2283, in quanto alimenti che non fanno parte delle pratiche tradizionali europee e che necessitano di particolari verifiche di tipo sanitario e di sicurezza presso l'EFSA, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare;

il dibattito inerente al cibo sintetico si fonda su aspetti di natura sociale, legale, ma anche legati alla trasparenza, anche dal punto di vista delle informazioni scientifiche impiegate nel dibattito, spesso oggetto di campagne di "greenwashing", le quali, ad oggi, non garantiscono una condivisione di informazioni accurata ed indipendente;

come indicato dalle rilevazioni dell'Eurobarometro 2020, per i cittadini europei è sempre più importante la natura territoriale e la trasparenza delle informazioni che accompagnano la commercializzazione dei prodotti di natura alimentare, così come la disponibilità di informazioni sui metodi di produzione;

in tal senso l'Italia, nel corso del Consiglio AGRIFISH del 23 gennaio 2024, ha presentato un documento formale al consesso dei Paesi membri, insieme ad Austria e Francia, circa il ruolo del cibo sintetico, altresì detto coltivato, nell'agricoltura europea, richiedendo anche l'avvio di una consultazione pubblica in tutta Europa sulla carne coltivata in laboratorio, la tutela delle denominazioni dei prodotti alimentari, nonché che la Commissione europea rediga, prima di qualsiasi autorizzazione alla vendita e consumo di cibo sintetico, una valutazione d'impatto completa ed oggettiva su questi prodotti, affrontando quesiti di natura etica, economica, sociale ed ambientale, oltre che di natura tradizionale e con riferimenti al benessere animale ed alla sovranità alimentare europea; tale documento è stato oggetto di discussione e valutazione da parte dei Paesi membri UE presenti, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa rendere conto dell'esito dell'ultimo Consiglio AGRIFISH del 23 gennaio 2024, in particolare in relazione alla posizione assunta dai Paesi membri UE sul cibo sintetico.

(3-00916)

[PATUANELLI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

in occasione della relazione del Ministro in indirizzo sull'amministrazione della giustizia, sono state pronunciate delle parole che, col senno del poi, riecheggiano come un presagio sinistro rispetto a quanto all'esterno stava per accadere. Il Ministro aveva parlato di una flessione nel numero dei suicidi in carcere rapportando i dati dell'anno passato a quelli del 2022. Paradossale è stato l'incoraggiamento a perseguire quella strada che egli riteneva quella giusta;

la cronaca quotidiana purtroppo riporta alla cruda realtà. Dall'inizio dell'anno 13 persone hanno perso la vita in carcere, persone affidate alla responsabilità dello Stato si sono tolte la vita. Nel 2022, anno citato dal Ministro quale *annus horribilis*, i suicidi furono 7, quasi la metà rispetto agli attuali; analizzando il tasso suicidario ovvero la relazione tra il numero dei suicidi e la media delle persone detenute nel corso dell'anno, ci si accorge che in carcere ci si uccide oltre 16 volte in più che nel mondo libero;

fa da corollario a tale questione la generale situazione carceraria laddove, a fronte di 51.179 posti disponibili, vi sono 62.707 reclusi (di cui 2.541 donne). Il sistema carcerario, quindi, è ancora caratterizzato da un grave sovraffollamento, con strutture ed operatori quasi al collasso. Stando a quanto previsto dall'ultima relazione presentata al Parlamento, il numero delle persone attualmente detenute in Italia continua a rimanere "pericolosamente" al di sopra dei limiti di capienza, con un tasso medio del 105-110 per cento dei posti disponibili, quindi rilevando che vi sono situazioni di vera emergenza, quali per esempio in Puglia e in Lombardia, dove la concentrazione della popolazione carceraria oltrepassa il 130 per cento e, in alcuni casi, persino il 160 per cento dei posti disponibili. In tal modo il principio costituzionale di rieducazione della pena appare irrealizzabile;

per uscire da questo drammatico *trend* occorrono massicce assunzioni;

con la legge di bilancio c'era l'occasione di rimediare. Purtroppo il Governo si è condannato all'inazione. Il Gruppo Movimento 5 Stelle aveva proposto un complesso emendativo volto a valorizzare l'esperienza carceraria al fine di adeguare il trattamento ai canoni di effettiva rieducazione della pena affinché essa non sia considerata solo quale emenda, bensì quale occasione di rivalutazione dei propri comportamenti e di interiorizzazione delle condotte, evitando così il pericolo di recidive.

Nessun emendamento di tal guisa è stato accolto. Tra gli altri, l'assunzione di mediatori culturali e di funzionari giuridico-pedagogici aveva lo scopo di attuare quelle attività imprescindibili volte al reinserimento in società del detenuto, sia per mezzo dell'"osservazione scientifica della personalità" che nell'ambito delle misure alternative per i condannati definitivi. In più avrebbero fornito un validissimo supporto in termini di progettazione delle attività dell'istituto, scolastiche, formative, sportive e ricreative, cercando di dare seguito ai molti bisogni dei ristretti. Così si combatte e si affronta la questione dei suicidi. Bisogna dare speranza. Bisogna supportare i detenuti nel loro percorso;

sotto altro profilo, desta preoccupazione come la legge di bilancio per il 2024 difetti di qualsivoglia previsione volta allo stanziamento di risorse a favore dell'edilizia giudiziaria e della Polizia penitenziaria, interessata da una grave situazione di carenza di personale, cui non sembra intendere porre rimedio questo Governo. A ciò occorre far fronte senza ritardo, considerando altresì le gravi ripercussioni che ne derivano, sia in termini di condizioni di impiego dei lavoratori, che di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari. Secondo i dati riportati nelle "schede trasparenza" del Ministero aggiornate al 2023, manca il 15 per cento delle unità previste in pianta organica. Anche su questo aspetto il Gruppo aveva presentato degli emendamenti che non sono stati accolti;

rappresenta un auspicio che il Governo e questa maggioranza inizino ad occuparsi dei cosiddetti ultimi piuttosto che continuare nel perseguire politiche che tutelino sempre i soggetti forti: abrogazione dell'abuso d'ufficio, svuotamento del traffico di influenze e proroga dello scudo penale fino al 2026 per sindaci e funzionari, solo per citare le ultime politiche di questa maggioranza,

si chiede di sapere quali politiche il Ministro in indirizzo abbia intenzione di intraprendere al fine di offrire adeguata tutela non solo ai soggetti che rivestono posizioni di rilievo all'interno della società civile, bensì anche nei confronti dei cosiddetti ultimi, che sembrano scoperti da forme di tutela e quasi dimenticati da questa maggioranza.

(3-00917)

[TURCO](#), [CROATTI](#), [FLORIDIA Barbara](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* -

Premesso che:

Manduria (Taranto) è situata in un territorio ad altissima vocazione agricola e turistica e di notevole importanza a livello internazionale per le sue eccellenze in campo vitivinicolo;

nei mesi scorsi si è registrata l'istanza di Manduriambiente S.p.A., società controllata del gruppo IREN S.p.A. di Reggio Emilia, gestore dell'impianto di trattamento rifiuti solidi urbani di Manduria, di ampliamento delle volumetrie della discarica di rifiuti (altri 150.000 metri cubi) mediante soprizzo del lotto già esistente in località "La Chianca", ormai pieno, avendo superato il milione di metri cubi;

nel 2021, in Consiglio regionale, nel corso di una riunione propedeutica all'esame del piano regionale di gestione dei rifiuti, era stato assicurato che la discarica sarebbe stata dismessa una volta esaurita la capacità volumetrica disponibile;

in particolare, con delibera di Consiglio comunale n. 68 del 20 luglio 2022, all'unanimità, il Consiglio aveva espresso il suo diniego all'ampliamento della discarica, evidenziando tutte le criticità presenti sul territorio in cui, nel raggio di 1,5 chilometri e a pochissima distanza da numerose abitazioni private e dal centro di Manduria, insistono altri siti impattanti sull'ambiente quali: la dismessa discarica "Li cicci"; la discarica Manduriambiente; l'impianto di compostaggio "Eden 94"; il malfunzionante depuratore in contrada Laccello;

considerato che:

la Regione Puglia doveva decidere se rilasciare o meno il provvedimento autorizzativo unico regionale e concedere così ulteriori 150.000 metri cubi di rifiuti solidi urbani;

allo stato attuale, oltre al Comune di Manduria, sono due gli enti che hanno dato parere non favorevole all'ampliamento volumetrico della discarica: la ASL di Taranto e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Puglia. La ASL jonica ha esposto i rischi "di natura sanitaria" a carico della popolazione. Il motivo è riconducibile alla presenza nella stessa zona, a nord est dell'abitato, dei tre impianti già citati, ovvero la dismessa discarica "Li cicci" e gli impianti di compostaggio e di biometano "Eden 94" e il "BioCh4in". Secondo l'ARPA, l'ampliamento equivale ad autorizzare una nuova discarica sopra

quella esistente, tanto da far raddoppiare il sopralzo, ovvero il margine che contiene i rifiuti, e far raggiungere i 14 metri di altezza alla discarica, dai 7 metri attuali;

l'amministrazione comunale di Manduria ha depositato nuovi atti in cui si sostiene che la società non abbia mai ricevuto il parere favorevole da parte del Comune stesso per la "conformità edilizio-urbanistica dell'intervento";

la discarica sarebbe pure sprovvista dell'agibilità, ex art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, necessaria per lo svolgimento dell'attività dell'impianto;

Manduriambiente vorrebbe superare le criticità tecniche, applicando l'interpretazione della richiesta di sopralzo come ampliamento della discarica, per cui varrebbero i requisiti tecnici di realizzazione originaria dell'impianto, anziché applicare la definizione di nuovo lotto che assoggetterebbe la realizzazione a requisiti tecnici normativi più stringenti;

occorre tutelare la popolazione, già duramente provata dalla presenza sul territorio di altri impianti di compostaggio e discariche, che provocano un forte impatto ambientale ed emissioni odorigene con cui i cittadini sono costretti a convivere da anni;

rilevato che:

la provincia di Taranto e la città di Manduria non possono pagare un prezzo così alto in termini ambientali e di salute pubblica per la mancanza di un piano di gestione di smaltimento dei rifiuti, che rimane uno dei grandi problemi irrisolti;

è ormai comprovato scientificamente il rischio sanitario potenzialmente associabile agli impianti di smaltimento dei rifiuti. Il complesso degli studi sino ad oggi prodotti permette una chiara individuazione dei pericoli associati ad una stima del rischio per le popolazioni residenti in prossimità di impianti di smaltimento dei rifiuti;

nel caso delle discariche e dei processi di smaltimento dei rifiuti, l'accertamento della qualità e intensità dell'esposizione e la registrazione di effetti biologici sono notevolmente complicati, poiché i rifiuti sono miscele complesse di composti chimici, agenti fisici e biologici, ed inoltre la tossicità potenziale di ogni singolo agente può variare nel tempo e secondo il mezzo di trasporto;

in una situazione ambientale così precaria e grave qual è quella della città di Manduria, mal si concilia la richiesta del gestore dell'impianto Manduriambiente di ampliamento delle volumetrie, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda fornire chiarimenti su questa controversa autorizzazione che rappresenterebbe il "fine ciclo mai" di una discarica al servizio dell'intera Puglia;

se ritenga di intervenire affinché vengano sospese le attività in discarica con la contestuale riqualificazione ambientale del territorio, al fine di tutelare la salubrità ambientale.

(3-00918)

BASSO, PIRONDINI - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute.* - Premesso che:

nelle città dove il porto è integrato nel contesto cittadino, oltre a rappresentare una preziosa fonte di lavoro e di ricchezza per la cittadinanza, esso porta con sé allo stesso tempo criticità dovute all'impatto sul traffico stradale e autostradale e sull'inquinamento dell'aria;

il traffico marittimo è infatti, in questi contesti, una delle più rilevanti, se non la più rilevante, sorgente di inquinanti atmosferici, in particolare di ossidi di azoto e particolato, con tutte le conseguenze che ciò determina sulla salute dei cittadini;

in particolare, per quanto riguarda il caso di Genova che accoglie il più grande porto italiano in contesto cittadino, in base a dati dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Liguria, le fonti principali di inquinamento dell'aria sono due: il traffico dei veicoli, responsabile del 26 per cento degli ossidi di azoto e del 28 per cento delle polveri sottili, ma soprattutto i fumi emessi dai camini delle navi che stazionano in porto, responsabili del 62 per cento degli ossidi di azoto e del 39 per cento delle polveri sottili;

secondo alcune organizzazioni ambientaliste, che monitorano l'inquinamento atmosferico derivante dal traffico marittimo, risultano molto alte le emissioni di ossidi di zolfo e anidride carbonica prodotte dai traghetti e dalle navi da crociera, che non risultano ancora attrezzati per un funzionamento in rada con

solo approvvigionamento elettrico;

la tempistica per realizzare l'elettrificazione dei porti è legata al PNRR, nel quale sono previsti a questo scopo investimenti per 400 milioni di euro, assieme a 700 milioni di euro destinati a tale finalità dal fondo complementare al piano; anche in considerazione degli obblighi per le navi derivanti dalla normativa europea, procedere rapidamente alla costruzione delle infrastrutture renderebbe i porti italiani competitivi rispetto agli scali di altri Paesi, che stanno procedendo rapidamente in tal senso; considerato che:

nell'ambito del pacchetto "Fit for 55", la normativa europea (ed in particolare i regolamenti (UE) n. 2023/1804 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE, e n. 2023/1805 sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, e che modifica la direttiva 2009/16/CE) impone una serie di obblighi a Stati membri ed imbarcazioni, finalizzati a garantire, nei principali porti europei a decorrere dal 2030, una fornitura minima di energia elettrica da terra, per le navi porta *container* e per le navi da passeggeri adibite alla navigazione marittima;

dal punto di vista ambientale e della salute, rendere effettivo il *cold ironing* risulterebbe di grande rilevanza, poiché la quantità di emissioni prodotte potrebbe calare notevolmente tanto per gli ossidi di azoto quanto per il particolato, con un importante abbattimento sul totale cittadino, un risultato che allontanerebbe le città dalle soglie limite delle emissioni di questi inquinanti;

considerato altresì che il porto di Genova, pur essendo uno dei porti maggiormente all'avanguardia in questo campo, in quanto, tra i porti italiani, è quello ad aver iniziato il processo di elettrificazione delle banchine già dal 2010 (attualmente le banchine elettrificate risultano la banchina rimorchiatori riuniti, Genova Prà (2010); la banchina *terminal* traghetti, Vado ligure (2014); Fincantieri stabilimento Genova Sestri Ponente (2017); riparazioni navali, Genova (2018) e al *terminal* di Genova Prà i lavori per la realizzazione di due prese sono conclusi, e si stanno terminando i lavori delle ultime due prese), non prevede una data di entrata in esercizio del *cold ironing* in maniera esclusiva, a causa in particolare delle problematiche tariffarie, competitive e della mancata certezza di una tariffa agevolata che possa orientare gli armatori verso il suo utilizzo;

considerato infine che:

assieme alle infrastrutture per il rifornimento di energia, è quindi imprescindibile investire sin da subito per garantire ai porti l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili, anche al fine di cedere alle navi energia a prezzi competitivi rispetto a quella autoprodotta, anche per incentivare gli armatori all'allaccio in banchina;

un ulteriore elemento di complessità è relativo all'individuazione del gestore che possa commercializzare l'energia elettrica; sarebbe necessario anche chiarire il ruolo delle autorità di sistema portuale nella gestione del servizio, oltre a prevedere un unico tipo di contratto di approvvigionamento e rivendita dell'energia elettrica e una tariffa uniforme in tutti i porti italiani, anche per evitare l'insorgere di problematiche di competitività tra i porti e una complessiva perdita di traffico,

si chiede di sapere:

come si intenda garantire il diritto alla salubrità dell'aria e alla salute dei cittadini nelle aree urbane in cui insistono grandi porti merci e passeggeri, come quello della città di Genova;

quali siano le tempistiche previste per la completa elettrificazione e messa in esercizio delle banchine del porto di Genova, così da garantire il fabbisogno energetico alle navi che stazionano in porto, e quale sia lo stato degli investimenti delle risorse del fondo complementare e del PNRR sul complesso dei porti italiani interessati;

se si intenda prevedere investimenti in tecnologie di produzione di energia pulita precipuamente destinata al fabbisogno delle navi nei porti italiani, con particolare attenzione all'adozione di una normativa particolare ed incentivante per le CERP (comunità energetiche rinnovabili portuali);

se sia stata valutata l'opportunità di definire un unico tipo di contratto di approvvigionamento e rivendita dell'energia elettrica e una tariffa uniforme in tutti i porti italiani, e quale sia il ruolo delle autorità portuali nella gestione del servizio;

quali politiche si stiano predisponendo al fine di incentivare sin da subito gli armatori

all'approvvigionamento di energia elettrica in porto, al fine di ridurre drasticamente in tempi rapidi l'inquinamento atmosferico nelle città portuali.

(3-00919)

[NATURALE](#), [DI GIROLAMO](#), [PIRONDINI](#), [ALOISIO](#), [CROATTI](#), [BEVILACQUA](#), [DAMANTE](#), [PIRRO](#), [DE ROSA](#), [LICHERI Sabrina](#), [MARTON](#), [SIRONI](#), [FLORIDIA Barbara](#), [MAIORINO](#), [LOPREIATO](#), [BILOTTI](#), [GUIDOLIN](#), [MAZZELLA](#), [TREVISI](#), [NAVE](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

nel mese di gennaio 2024, le proteste degli agricoltori, già iniziate in molti Paesi europei, sono letteralmente dilagate nel territorio nazionale;

sul piano europeo, tra i principali motivi della mobilitazione figurano l'aumento del costo del gasolio agricolo, il preoccupante aumento dei prezzi delle materie prime, i ritardi nel pagamento dei sussidi dell'Unione europea, la concorrenza delle importazioni;

a livello interno, poi, il malcontento degli operatori del comparto riguarda principalmente la mancata conferma di talune misure fortemente attese, quali: la proroga dell'esenzione IRPEF sui redditi dominicali e agrari dei terreni condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali e l'esonero contributivo a favore dei giovani agricoltori. Proposte che il MoVimento 5 Stelle, unico versante sensibile a tali tematiche, ha avanzato e continua ad avanzare in ogni sede utile ai fini dell'approvazione;

l'assenza delle dette misure ha generato e sta tuttora generando un profondo rammarico e delusione in capo ai rappresentanti di quello che simboleggia un vero e proprio traino dell'economia italiana;

a ciò si aggiunge il crescente costo dei prezzi di produzione che esercita un peso fiscale fortissimo su intere filiere, già fortemente provate dagli effetti nefasti dei cambiamenti climatici e dei fenomeni meteorologici avversi;

nonostante il progressivo ampliamento del malcontento in numerose città italiane, l'azione del Governo appare paralizzata e non ricettiva rispetto alle numerose istanze che stanno animando sempre più le proteste in corso,

si chiede di sapere:

stanti le attuali contingenze di forte allarme, quali urgenti misure il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine accogliere le più pressanti istanze avanzate dagli operatori del comparto agricolo, quali, nello specifico, la proroga dell'esenzione IRPEF sui redditi dominicali e agrari dei terreni condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali e la conferma dell'esonero contributivo a favore dei giovani agricoltori;

se reputi imprescindibile approntare, mediante il continuativo confronto con le parti interessate, immediate soluzioni orientate a sollevare il comparto primario dalle sempre più schiacciante pressioni economiche.

(3-00921)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[SENSI](#), [LORENZIN](#), [BAZOLI](#), [ZAMPA](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [ZAMBITO](#), [BASSO](#), [CASINI](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#), [GIACOBBE](#), [IRTO](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [NICITA](#), [PARRINI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

sono mesi ormai che nelle farmacie mancano taluni farmaci, spesso legati a terapie salvavita;

secondo i dati forniti da AIFA, l'Agenzia italiana per il farmaco, sono circa 3.500 i prodotti carenti, per motivazioni molto diverse: discontinuità di fornitura, problemi produttivi, interruzioni temporanee nella catena distributiva;

su queste difficoltà pesano anche questioni geopolitiche di produzione e approvvigionamento, legate ai conflitti internazionali;

la contemporanea presenza della sindrome influenzale e del COVID incide in maniera rilevante sulla mancanza di questi prodotti nella disponibilità al pubblico;

se per alcuni farmaci di uso comune come paracetamolo, ibuprofene, antibiotici o l'amoxicillina la difficoltà di reperimento viene supplita da altri farmaci alternativi, per molti altri, come ad esempio gli

enzimi pancreatici e le insuline, l'alternativa non è presente;
a tale riguardo infatti le carenze più accentuate interessano farmaci di più difficile reperimento, come ad esempio il fenobarbital per la cura dell'epilessia; il semaglutide per la cura del diabete ed il liraglutide, a causa degli effetti riscontrati nelle cure dimagranti; scarsità che pare destinata ad aumentare;

secondo i dati AIFA sono circa 300 le reali, effettive carenze di farmaci, 30 dei quali presentano peraltro una maggiore criticità: antibiotici, antitumorali, antidiabetici, farmaci che agiscono sul sistema nervoso centrale,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di evitare che la carenza di farmaci preziosi ed essenziali per diverse terapie e per un ampio spettro di patologie si protragga ulteriormente con evidenti e gravi danni per la salute delle cittadine e dei cittadini.

(3-00908)

[TAJANI](#), [MALPEZZI](#), [NICITA](#), [LA MARCA](#), [BASSO](#), [FURLAN](#), [ZAMBITO](#), [ZAMPA](#), [ROJC](#), [VERINI](#), [CAMUSSO](#), [FRANCESCHELLI](#), [FINA](#), [VERDUCCI](#), [VALENTE](#), [RANDO](#), [D'ELIA](#), [MARTELLA](#), [SENSI](#), [GIACOBBE](#), [LOSACCO](#), [MANCA](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

"PizzaAut" è un'impresa solidale fondata nel 2017 al fine di sensibilizzare le istituzioni e la società civile sul tema dell'occupabilità delle persone autistiche e per promuovere l'inclusione lavorativa dei soggetti con disturbi dello spettro autistico;

tra i vari meriti dell'iniziativa, spicca quello di rompere l'isolamento sociale al quale sono spesso costrette le persone con disturbo dello spettro autistico attraverso l'inserimento in una realtà lavorativa coinvolgente, capace di far emergere e valorizzare le capacità inespresse di ognuno;

dopo un intenso lavoro, nel maggio 2021, ha aperto i battenti il primo ristorante gestito interamente da ragazzi con disturbo dello spettro autistico. Si tratta di un'iniziativa unica nel suo genere in Europa, che ha riscosso un successo immediato, tanto da ricevere numerosi riconoscimenti e assurgere in breve tempo a modello virtuoso di inclusione lavorativa;

l'impegno quotidiano profuso nell'iniziativa ha contribuito a plasmare una nuova coscienza collettiva, più consapevole e più inclusiva, in un Paese dove le persone affette da disturbi dello spettro autistico non trovano sbocchi e sono spesso relegate ai margini della società. Tale tendenza è testimoniata dal fatto che, su circa 600.000 persone autistiche presenti in Italia, quasi nessuna di loro è inserita nel tessuto lavorativo della nazione;

gli sforzi profusi dal promotore dell'iniziativa gli sono valsi, nel 2023, il "premio del Cittadino europeo", istituito dal Parlamento europeo allo scopo di riconoscere iniziative volte alla promozione dei valori fondativi dell'Unione, oltre che la nomina a cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica; considerato che:

nel 2021, al fine di superare alcune barriere normative relative al lavoro delle persone affette da disturbi dello spettro autistico sono state approvate alcune norme finalizzate a garantire il riconoscimento di agevolazioni fiscali e contributive per le *start-up* a vocazione sociale che assumono lavoratori con disturbi dello spettro autistico;

nello specifico, l'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, riconosce alle *start-up* a vocazione sociale che impiegano persone con disturbi dello spettro autistico in proporzione uguale o superiore a due terzi della forza lavoro una serie di vantaggi, tra cui l'esenzione al pagamento dell'IRAP per la durata di 5 esercizi successivi alla data di inizio attività e la fruizione di un incentivo triennale nella forma di un conguaglio del 70 per cento della retribuzione mensile lorda per ogni persona autistica assunta a tempo indeterminato. Le modalità per accedere a tali benefici erano state demandate all'emanazione di un apposito decreto da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'efficacia delle misure è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministro;

ciononostante, duole constatare come a distanza di diversi mesi dall'approvazione del decreto attuativo di cui al comma 2 dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge n. 146, risalente ad ottobre 2022, non vi sia alcuna traccia di iniziative del Ministero per ottenere l'autorizzazione da parte della Commissione

europea necessaria a dare efficacia alle misure di agevolazione. Tale inerzia burocratica rischia di vanificare uno sforzo che aveva raccolto l'attenzione trasversale e sincera da parte dell'intero arco parlamentare;

inoltre, nel citato decreto attuativo di ottobre 2022, vi è un'altra norma che risulta ancora non attuata, ossia la sospensione della pensione di invalidità, in luogo della decadenza, per i beneficiari autistici della pensione che iniziano a lavorare nelle *start-up* sociali innovative. Il decreto regolava anche questi aspetti, ma allo stato attuale l'INPS non ha ancora dato seguito a tale disposizione,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno finora impedito il riconoscimento dell'efficacia delle norme di cui all'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge n. 146 del 2021, e se siano state attivate tutte le procedure e le iniziative necessarie al raggiungimento del riconoscimento dell'efficacia delle predette norme da parte della Commissione europea;

quali nuove iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, e in che tempi, per accelerare e dare piena attuazione a quanto previsto dall'articolo 12-*quinquies* al fine di garantire la concreta attuazione delle agevolazioni fiscali e contributive in favore delle *start-up* a vocazione sociale e dei lavoratori da queste assunti;

quali iniziative intenda adottare affinché l'INPS dia concreta attuazione alla sospensione della pensione di invalidità per i beneficiari autistici nel caso in cui inizino a lavorare nelle *start-up* sociali innovative, come previsto dal citato decreto attuativo dell'ottobre 2022.

(3-00920)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[SIRONI](#), [MARTON](#), [NAVE](#), [LOPREIATO](#), [DI GIROLAMO](#), [CROATTI](#), [CASTELLONE](#), [MAZZELLA](#), [GUIDOLIN](#), [BEVILACQUA](#), [LICHERI Sabrina](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che la linea ferroviaria Milano-Cremona-Mantova è interessata da lavori che comprendono anche l'eliminazione dei passaggi a livello. Per questo motivo, dal 14 gennaio 2024 alla fine del 2026, la circolazione dei treni tra Bozzolo e Mantova è stata sospesa. Al momento, risulta istituito un servizio di autobus sostitutivi, con fermate intermedie, dalla stazione di Bozzolo alla stazione di Mantova e viceversa, come riportato dall'avviso informativo della Regione Lombardia sul proprio sito;

preso atto che:

la città di Mantova è una delle principali mete turistiche del Nord Italia e tali disservizi rischiano di incidere negativamente sul numero di visitatori, con disagi all'economia locale;

la situazione attuale andrà avanti, secondo le previsioni della Regione, per almeno due anni, con una ricaduta fortissima sui pendolari che si spostano in treno per lavoro o per motivi personali;

allo stato attuale, la presenza di bus sostitutivi non evita i disservizi per cittadini, studenti e turisti, oltre a vanificare gli sforzi in termini di mobilità regionale;

con il prosieguo dei lavori, verranno successivamente chiuse le tratte Cremona-Piadena e Codogno-Cavatigozzi, apportando ulteriori disagi ai pendolari della linea che dovranno subire ulteriori trasbordi; considerato che le diverse interruzioni della direttrice mediopadana comporteranno lunghe diversioni per il traffico merci generato dalle industrie locali, con conseguente maggiori tempi di percorrenza e congestione su altre linee,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se intenda attivarsi presso RFI, affinché possano essere individuati e perseguiti procedimenti alternativi alle lunghe chiusure previste per la realizzazione dell'intervento di raddoppio per le fasi successive, dal 2026.

(4-00982)

[DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

risulta all'interrogante che il giorno 17 gennaio 2024 la Divisione investigazioni generali e operazioni speciali della Questura di Roma abbia sottoposto a perquisizione locale nella sua abitazione il cittadino algerino Bensouibat Seif, ai sensi dell'art. 41 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio

decreto n. 773 del 1931), alla ricerca di armi ed esplosivi;
risulta inoltre all'interrogante che il signor Bensouibat Seif sia regolarmente soggiornante in Italia e titolare di permesso di soggiorno, essendogli stato riconosciuto lo *status* di rifugiato politico, sia titolare di carta di identità rilasciata dal Comune di Roma, incensurato, privo di carichi pendenti, e prestatore di regolare attività lavorativa da oltre 9 anni con contratto a tempo indeterminato con la qualifica di pedagogo;

come emerge dalla lettura di numerosi articoli di giornale pubblicati sulla vicenda, la motivazione della perquisizione sarebbe sorta in relazione al fatto che Bensouibat Seif avrebbe pubblicato, in una *chat* condivisa con colleghi di lavoro, le immagini di bambini palestinesi mutilati dai bombardamenti israeliani a Gaza accompagnate da espressioni di sdegno e risentimento, nonché dall'accusa, rivolta ad alcuni Stati occidentali, di connivenza con Israele, nonché l'immagine di un *leader* o portavoce di Hamas. All'esito della perquisizione negativa condotta dagli agenti di polizia il ragazzo sarebbe stato condotto in Questura allo scopo di redigere il verbale di perquisizione negativa e, lì giunto, gli sarebbe stato chiesto di visionare il telefono cellulare, ammonendolo che in caso di rifiuto gli sarebbe stato sequestrato;

all'esito dell'attività di indagine, egli sarebbe stato sospeso dal lavoro con l'indicazione di non recarsi in sede fino a nuova indicazione; inoltre il 26 gennaio gli veniva notificato l'avvio del procedimento di revoca dello *status* di rifugiato ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 251 del 2007 con contestuale invito di convocazione per il giorno 1° febbraio 2024 presso la commissione nazionale per il diritto di asilo, nonché verbale di elezione di domicilio per il reato previsto e punito dal cpv dell'art. 612 del codice penale e l'art. 604-*ter* del codice penale;

considerato che:

il regio decreto n. 773 del 1931, art. 41, attribuisce agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria il potere di perquisizione "in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione" soltanto allorché "abbiano notizia, anche se per indizio, dell'esistenza di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute" e tale norma non ha mai conferito alla polizia giudiziaria un potere senza limiti, bensì il dovere di immediata attivazione in presenza di un determinato presupposto: la notizia dell'esistenza di armi;

inoltre in uno Stato di diritto in cui l'inviolabilità del domicilio privato è presidiata da garanzia costituzionale, è espressamente fatto divieto di eseguire perquisizione domiciliare "se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale" (articolo 14 della Costituzione);

se è vero che la tutela accordata alla libertà di domicilio non è assoluta, ma trova dei limiti stabiliti dalla legge ai fini della tutela di preminenti interessi costituzionalmente protetti, come emerge dalle stesse disposizioni dell'articolo 14 della Costituzione, il rango di tutela accordatogli impone un'interpretazione rigorosa del citato art. 41 del regio decreto, da cui sia bandita qualsiasi libera iniziativa e valutazione discrezionale degli organi di polizia giudiziaria e quindi negata la possibilità che la perquisizione possa essere effettuata sulla base di un mero sospetto, dovendo ricorrere indefettibilmente l'esistenza di un dato oggettivo che costituisca "notizia, anche per indizio" (Corte Costituzionale, in particolare le sentenze n. 173 del 1974 e n. 261 del 1983 e l'ordinanza n. 332 del 2001). Al di fuori di tale presupposto, la perquisizione domiciliare è non soltanto illegittima, ma anche oggettivamente arbitraria, sconfinando nell'indebita incisione della libertà domiciliare, tutelata per Costituzione nei confronti di chiunque, anche e innanzitutto nei confronti del potere pubblico (Cassazione penale, sezione VI, 18 novembre 2009, n. 48552);

nella vicenda, a parere dell'interrogante, sembrerebbe essere carente il presupposto dell'acquisizione di notizia, anche per indizio, dell'esistenza di armi, munizioni o materie esplodenti. Conclusa la perquisizione Seif è stato, inoltre, condotto in questura nonostante fosse possibile compilare il verbale sul posto, imponendogli un'ulteriore ingiustificata vessazione; analogo valore hanno anche la richiesta di visionare il telefono e le *chat* in esso contenute, pena la sua sottoposizione a provvedimento ablativo, a riprova ulteriore, a parere dell'interrogante, della finalità della perquisizione e dell'assenza dei presupposti di legge,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti di cui sopra;

quali strumenti intenda attuare al fine di prevenire lo sviamento degli strumenti investigativi dalla loro *ratio legis*;

se non ritenga opportuno che le attività investigative, in particolare quelle maggiormente invasive, non siano adottate per limitare il diritto di libertà di pensiero e di parola, soprattutto nell'attuale fase di crisi internazionale, in cui quotidianamente ogni cittadino è testimone mediato delle atrocità che avvengono nei teatri di guerra a scapito della popolazione civile;

se non ritenga opportuno avviare ogni opportuna iniziativa al fine di annullare la procedura di revoca dello *status* di rifugiato, in quanto provvedimento abnorme rispetto ai fatti accaduti.

(4-00983)

[MAGNI](#), [DE CRISTOFARO](#), [CUCCHI](#), [FLORIDIA Aurora](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.*

- Premesso che:

agli interroganti risulta che l'ufficio scolastico regionale per il Lazio, nella persona della direttrice regionale, nei giorni scorsi avrebbe inviato una comunicazione riservata indirizzata ai dirigenti scolastici degli istituti scolastici di ogni ordine e grado con ad oggetto lo svolgimento delle attività didattiche, nella quale, in vista dell'approssimarsi "della Giornata della Memoria e alla luce degli scenari internazionali di crisi" l'ufficio "si raccomanda di porre la massima attenzione per prevenire iniziative o comportamenti che possano turbare la serenità degli studenti e delle studentesse nonché il regolare funzionamento delle attività didattiche". Precisando altresì che "ogni eventuale iniziativa al riguardo deve essere rappresentato allo scrivente Ufficio con la massima tempestività";

in sostanza, con la circolare, l'ufficio regionale avrebbe chiesto a tutti i dirigenti scolastici di attivarsi affinché nelle scuole di ogni ordine e grado, in prossimità della giornata della memoria, non venissero svolte iniziative o dedicati momenti di riflessione comune alla guerra in Palestina;

seppur non esplicitamente, quindi, si sarebbe posto un limite alla libertà di insegnamento: lo stesso linguaggio utilizzato: "porre la massima attenzione", "prevenire", "turbare la serenità", "rappresentare con tempestività" evidenzerebbe a parere degli interroganti un tentativo di controllo che si pone al di fuori di ogni regola costituzionale e di legge;

considerato che:

nel momento in cui i genitori decidono di affidare l'istruzione dei propri figli alle autorità scolastiche (essendo liberi di individuare la scuola che ritengono più idonea), essi accettano altresì di rispettare, da una parte, l'autonomia che la legge riconosce alle scuole e, dall'altra, la libertà di insegnamento di coloro ai quali viene affidato il compito di provvedere all'istruzione degli allievi;

la libertà di insegnamento rappresenta senz'altro il cardine dell'articolo 33, comma primo, della Costituzione, secondo cui "l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento" e costituisce una fondamentale esplicitazione della più ampia libertà di manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 della Costituzione;

così intesa, la libertà di insegnamento, definita anche come "libertà nella scuola", consiste nel garantire il docente da ogni condizionamento da parte dei pubblici poteri;

compito dell'insegnante è anche quello di accompagnare gli studenti nel loro percorso verso l'età adulta anche attraverso l'analisi critica del contesto storico nel quale vivono,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della circolare citata e se non ne ritenga il contenuto grandemente lesivo della libertà di insegnamento e il tenore scelto, più in generale, del tutto inopportuno, vista la drammaticità degli accadimenti in corso in Palestina e la loro rilevanza sotto il profilo dell'interesse generale della collettività.

(4-00984)

[BORGHI Enrico](#) - *Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che:

l'articolo 57, comma 2-*octies*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, prevede che l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM) organizzi le attività strumentali, volte a promuovere la capacità dei comuni dei territori montani di dare attuazione a talune recenti leggi, utilizzando a tal fine il contributo dello 0,9 per cento del sovracanone annuo pagato dai concessionari

di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, le cui opere sono situate nell'ambito del perimetro imbrifero montano;
tale disposizione prevede che l'UNCCEM organizzi le attività strumentali necessarie a consentire l'avvio e la prosecuzione dei servizi, anche di formazione del personale, finalizzati a fornire adeguati strumenti formativi e conoscitivi per un'efficace azione dei comuni dei territori montani, delle unioni montane dei comuni e delle comunità montane per l'attuazione dei disposti di cui: a) alla legge 6 ottobre 2017, n. 158 (misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni); b) al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (testo unico in materia di foreste e filiere forestali); c) alla legge 28 dicembre 2015, n. 221 (disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali);
per tale scopo, il comma 2-*octies* dispone che venga impiegato il contributo dello 0,9 per cento del sovracanone di cui all'articolo 1 della legge del 27 dicembre 1953, n. 959, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
risulta all'interrogante che tale decreto sia stato già redatto e sia da tempo pronto la fase integrativa dell'efficacia ma, ciononostante, continui ad accumularsi ritardo nella sua pubblicazione a dispetto del carattere fondamentale dei suoi contenuti,
si chiede di sapere quali siano le ragioni per cui il decreto ministeriale richiamato non sia stato ancora pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, quali siano le tempistiche previste per la sua pubblicazione e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per accelerarne l'emanazione.

(4-00985)

[TERNULLO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

da recenti notizie che giungono dall'ospedale di Siracusa si apprende di un acclarato caso di malasanità occorso ad una degente di 78 anni, alla quale sarebbe stata diagnosticata una polmonite e solo successivamente una lesione tumorale polmonare;

la stessa sarebbe stata vittima di rottura di un femore, mentre era ospite del nosocomio aretuseo; come riportato dalle cronache, la signora, giunta al pronto soccorso mediante ambulanza in evidente stato di insufficienza respiratoria, sarebbe stata messa su un lettino-barella nei corridoi del reparto e ai parenti si sarebbe impedito addirittura di fornire acqua e generi di prima necessità alla congiunta, si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti quali atti amministrativi siano stati compiuti per accertare il percorso clinico ospedaliero della degente trattata all'ospedale di Siracusa;

come intenda procedere nei confronti del nosocomio presso il quale evidentemente esistono criticità non tollerabili;

come intenda compulsare con gli strumenti di propria competenza la Regione Siciliana, affinché provveda ad un perentorio cambio di passo nella gestione della sanità pubblica;

quali provvedimenti di carattere normativo a tutela dei pazienti intenda adottare al fine di sanzionare le *bad practice* in uso agli ospedali che ricoverano pazienti in condizioni inumane;

quale strategia intenda adottare per l'aumento dei posti letto, della dotazione degli organici di medici e paramedici e dell'incremento dell'edilizia sanitaria.

(4-00986)

[FAZZONE](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

il progetto della società Paneco Iberica "impianto per il recupero della frazione organica dei rifiuti e di liquami/letami bufalini, con produzione di biometano nel comune di Pontinia", riguarda l'area industriale, oggi in disuso, dell'ex Mira Lanza, situata nel comune di Pontinia, in provincia di Latina, sulla via Appia;

l'area si estende su una superficie di circa 10 ettari ed è individuata dal piano regolatore generale come zona industriale "D3, industrie preesistenti in zona agricola";

l'impianto è progettato per il trattamento e la valorizzazione, mediante recupero di materia (produzione di ammendante compostato misto) e produzione di energia (produzione di biometano), della materia organica contenuta nei rifiuti solidi urbani (FORSU) e nei liquami e nei letami bufalini per un totale di

150.000 tonnellate all'anno;

la società ha presentato alla Direzione capitale naturale, parchi e aree protette della Regione Lazio un progetto, oggi in una fase abbastanza avanzata dell'*iter* autorizzatorio, che presenta alcune criticità; l'amministrazione comunale di Pontinia ha espresso la propria contrarietà alla realizzazione dell'impianto nel proprio comune e nella provincia di Latina per l'impatto che avrebbe sull'intero territorio e sulla salute dei cittadini;

a supporto di quanto sopra, occorre considerare che a Pontinia sono già presenti due impianti dello stesso tipo con una potenzialità di trattamento dei rifiuti organici di circa 40.000 tonnellate all'anno ciascuno, con tutte le problematiche connesse a tale attività;

inoltre, sono già presenti nel territorio comunale di Pontinia impianti per il trattamento di letame bufalino per la produzione di biometano ed altri sono in fase di realizzazione di aziende consorziate o singole;

perciò non si ravvisa la necessità e l'urgenza di realizzare tale impianto per il territorio di Pontinia e per l'intera provincia di Latina considerato che è già attiva un'impiantistica che soddisfa il fabbisogno provinciale di 82.241 tonnellate all'anno, come indicato nel piano regionale dei rifiuti. Infatti, a fronte di una produzione di frazione organica pari a 73.458 tonnellate all'anno per il 2021, la provincia di Latina dispone di impianti di trattamento abbondantemente sufficiente al fabbisogno provinciale complessivo pari a circa 300.000 tonnellate annue;

non si comprendono, quindi, i motivi per i quali si dovrebbe procedere alla realizzazione dell'ennesimo impianto nel territorio di Pontinia, comune a prevalente vocazione agricola e turistica, nel quale sono presenti 12 caseifici industriali e aziendali con annesse attività agrituristiche e, nelle vicinanze, un'importante azienda agricola florovivaistica di valenza internazionale che, a breve, inaugurerà il grande parco naturalistico "dei 5 continenti", che comprenderà essenze arboree e arbustive di tutto il mondo;

risulta, altresì, dai dati epidemiologici che il territorio per la conformazione geomorfologica registra un'alta incidenza di malattie respiratorie e tumorali;

di recente, l'amministrazione comunale ha aderito al protocollo di intesa proposto dal Ministero della cultura inerente al riconoscimento del sito "via Appia, *regina viarum*" nella lista del patrimonio mondiale UNESCO, cogliendo l'opportunità veicolata ai territori di fattori di sviluppo per un'efficace e produttiva revisione degli strumenti di pianificazione paesaggistica e urbanistico-territoriale;

infine, non si può sottovalutare che per trasportare 150.000 tonnellate di rifiuti organici saranno impiegati circa 50 autoarticolati in entrata e 50 in uscita, con un impatto sulla viabilità dell'unica strada statale del territorio, insostenibile a causa dell'incremento di emissione di anidride carbonica, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo disponga di informazioni in merito a quanto esposto;

se siano state effettuate le opportune verifiche riguardo alla necessità di procedere alla realizzazione di un ulteriore impianto nel comune di Pontinia e all'impatto che esso potrebbe avere;

se ritenga di valutare provvedimenti di competenza per scongiurarne la realizzazione.

(4-00987)

[DAMANTE](#), [LICHERI Sabrina](#), [NAVE](#), [BILOTTI](#), [NATURALE](#), [FLORIDIA Barbara](#), [LOPREIATO](#), [BEVILACQUA](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

in data 8 dicembre 2023, l'Ecofin ha dato il via libera alla revisione dei piani nazionali di ripresa e resilienza presentati da 13 Paesi membri, tra cui l'Italia;

nello specifico, il PNRR italiano, così come previsto dalle modifiche presentate lo scorso 7 agosto 2023, sale dai precedenti 191,5 miliardi di euro a 194,4: prestiti per 122,6 miliardi; sovvenzioni per 71,8 miliardi di euro. L'aumento è stato possibile anche per un conseguente incremento di obiettivi che, dai 527 originari, diventano 614 e saranno rivolti anche a un rafforzamento della preparazione digitale dell'Italia, oltre che a una dimensione sociale. Le sovvenzioni sono aumentate di una piccola quota, pari a 144 milioni di euro, mentre il contributo aggiuntivo per il REPowerEU è da 2,7 miliardi. Le risorse in più raggiungono gli 11,2 miliardi di euro: una cifra inferiore rispetto ai 19,2 miliardi

richiesti dall'Italia perché alcuni dei progetti non hanno superato il giudizio europeo per il rischio che andassero oltre la scadenza prevista del 2026;

con riferimento alla realizzazione degli obiettivi e all'elargizione delle rate appare evidente il ritardo delle tempistiche;

la quinta rata (dicembre 2023) avrebbe dovuto essere da 18 miliardi di euro e invece sarà di 10,6, soprattutto perché sono rinviate di un anno e mezzo 8 misure contro i ritardi di pagamento dello Stato;

la sesta rata (giugno 2024) avrebbe dovuto essere di 11 miliardi di euro ma, a sei mesi dalle scadenze, si è già concordato fra Bruxelles e Roma che sarà di 9,1 miliardi perché sono rinviati di due anni gli obiettivi sulla rete delle ricariche elettriche, di sei mesi le centrali per la telemedicina e vari progetti su irrigazione e reti fognarie;

considerato che:

in data 16 gennaio 2024 si è tenuta a palazzo Chigi la cabina di regia PNRR presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e convocata dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, alla presenza dei Ministri, dei Sottosegretari preposti e dei rappresentanti di Regioni, Province e Comuni;

l'obiettivo dichiarato è stato quello di effettuare una verifica dello stato di attuazione del piano per una valutazione rispetto all'attività in corso della Commissione europea, propedeutica al pagamento della quinta rata pari a 10,6 miliardi di euro, ai quali si aggiungerà il versamento di 551 milioni del prefinanziamento della settima missione REPowerEU, e una prima analisi sul conseguimento dei 39 traguardi e obiettivi della sesta rata, pari a 9,1 miliardi di euro, e dei 74 traguardi e obiettivi della settima rata, pari a 19,6 miliardi, che risulteranno strategici per sostenere la crescita economica, con particolare riguardo al Mezzogiorno, anche attraverso una più efficiente ed efficace gestione delle risorse economiche destinate alla politica di coesione;

valutato che:

ancora una volta, i Comuni, diretti interessati nell'attuazione del PNRR, non sono stati adeguatamente coinvolti nella rimodulazione del piano, così come sottolineato anche in una nota dal presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani;

è notizia di questi giorni che il Governo si appresterebbe a varare un nuovo decreto-legge per attuare l'annunciata rimodulazione degli importi alla luce dei nuovi obiettivi;

sul fabbisogno finanziario dello Stato, come noto, incide in maniera notevole la contabilizzazione delle sovvenzioni della *recovery and resilience facility*;

pertanto, in caso di ritardo e, come già concordato tra Roma e Bruxelles, con la rimodulazione al ribasso degli importi della quinta e della sesta rata, l'Italia si troverà ad affrontare una carenza di liquidità, con conseguente ricorso all'indebitamento,

si chiede di sapere:

in che modo si intenda sopperire alla carenza di liquidità causata dai ritardi e dalla rimodulazione al ribasso degli importi;

quali siano le tempistiche per l'adozione del decreto-legge di revisione degli obiettivi e come sarà garantito che le modifiche non impattino sui Comuni in relazione ai molti progetti già avviati.

(4-00988)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00914 della senatrice Barbara Floridia ed altri, sull'intitolazione di un liceo di Partinico (Palermo);

8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-00918 del senatore Turco ed altri, sull'ampliamento di una discarica a Manduria (Taranto);

3-00919 dei senatori Basso e Pirondini, sul processo di elettrificazione delle banchine dei porti, con particolare riferimento a quelli di Genova;

9^a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):
3-00921 della senatrice Naturale ed altri, sulle proteste degli operatori del comparto agricolo.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 151a seduta pubblica del 30 gennaio 2024, a pagina 54, alla terzultima riga, dopo le parole: "questioni regionali" aggiungere le seguenti: ", Comitato per la legislazione".

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso è ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge è stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.